



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

Dott. CARUSO Francesco Maria A. - Presidente -

Dott. BERETTI Cristina - Giudice -

Dott. RAT Andrea - Giudice relatore ed estensore -

All'udienza del 31 ottobre 2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1. **ABBRUZZESE Palmira** nata a Crotone il 26.09.1981, residente in Reggio Emilia, in via F. De André n. 35 - libera assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. G. Migale del foro di Reggio Emilia - presente
2. **ACHILLI Simona** nato a Montecchio Emilia il 22.02.1978, residente a Sonnino (LT) Via delle Vigne n. 26/b, elett. dom. a Montecchio Emilia, via Della Libertà nr. 34 - libera assente - difeso di fiducia dall'avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia - presente
3. **ADAMO Rosario** nato a Trapani l'01.03.1953, dom. dich. a Fidenza (PR), in via Damiano Chiesa n. 1; libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alessio Fornaciari del Foro di Reggio Emilia - presente
4. **AIELLO Giuseppe** nato a Crotone il 20.10.1977, residente a Arcole (VR) in via Piazza Poggi n. 29 - libero già presente oggi assente - clen. dom. in Isola Rizza (VR), via Po nr. 275 - difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente
5. **ALLELUIA Lauro** nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967, dom. dich. a San Polo d'Enza (RE), via Gramsci nr. 8, libero già presente oggi assente - difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia - presente

Sentenza N. **1155**
del 31.10.2018

N. 8846/15 R.G.N.R.
N. 555/16 RG.TRIB

Depositata
[] in Cancelleria
[X] in udienza
il 31.10.2018

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

6. **ALOI Giuseppe** nato a Schwerte (Germania) l'1.04.1978, dom. dich. a Cavriago (RE), via Costituzione nr. 3 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Bologna - presente
7. **AMEGLIO Rosaria** nata a Cutro (KR) il 15.04.1969, dom. dich. a Reggio nell'Emilia, via F. Croci n. 34 - libera presente
difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – oggi sostituito dall'avv. G. Migale Ranieri
8. **AMATO Alfredo** nato a Palmi il 17.01.1973, dom. dich. a Reggio Emilia via Keplero nr. 16, *agli arresti domiciliari* già presente oggi presente – attualmente **detenuto c/o Casa Circondariale di Teramo dal 22.11.18** -
difeso di fiducia dall'avv. Franco BERETTI del Foro di Reggio Emilia - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Matteo IOTTI del foro RE - presente
9. **AMATO Francesco** nato a Rosarno il 27.02.1963, residente a Reggio Emilia in via Rinaldi nr. 96, libero presente – attualmente **detenuto c/o Casa Circondariale di Terni dal 23.11.18** -
difeso dall'avv. Franco BERETTI del Foro di Reggio Emilia – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Matteo IOTTI del foro di RE
10. **ARCURI Rosario** nato a Cutro (KR) il 11.07.1961, dom. dich. a Crespellano (BO), via Caduti della Libertà nr. 31 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio MANCINO del Foro di Bologna - presente
11. **ARENA Carmine** nato a Crotone il 06.04.1983, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Monsignor Maccari nr. 3, con obbligo di firma, già presente oggi assente - **attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera dal 20.12.2018** - elett. dom. presso il difensore di fiducia avv. Laura FERRABOSCHI del Foro di Parma –presente
12. **BAACHAOUI Karima** nata in Tunisia il 01.09.1983, residente a Reggio Emilia, via Newton nr. 9, **LATITANTE con decreto GIP del 09.02.15**, eletto dom. c/o lo studio del difensore di fiducia dall'avv. Enrico Della CAPANNA – presente
13. **BAACHAOUI Moncef** nato in Tunisia il 30.01.1969, dom. dich. a Sant'Ilario d'Enza (RE), via Andersen nr. 6/A – libero già presente oggi assente - **dichiarato LATITANTE con decreto del 14.11.18** difeso di fiducia dall'avv. Daniela GRANATO del Foro di Reggio Emilia – presente E avv. Marco PINOTTI – assente
14. **BARNAT Ewa Boguslawa** nata in Polonia il 12.01.1981, residente a Montecchio Emilia (RE) via Borsellino n. 1 – libera già presente oggi assente - elett. dom c/o difensore di fiducia avv. Carmen PISANELLO del foro di Reggio Emilia - presente
15. **BELFIORE Carmine** nato a Cutro (KR) il 01.03.1974, dom. dich. a Reggio Emilia, via Galiani nr. 1/5, presente - **attualmente agli AA.DD. in Reggio Emilia**, via Galiani n. 1/5 -
difeso di fiducia dall'avv. Carolina BELFIORE del Foro di Parma e dall' avv. Carmen PISANELLO del foro di Reggio Emilia – presente
16. **BELFIORE Francesco** nato a Cutro (KR) il 20.07.1972, residente a Reggio Emilia v.le E. Simmnazzi nr. 29/00 - libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv.

Carolina Belfiore del Foro di Parma – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del Foro di Reggio Emilia

17. **BELFIORE Giuseppe** nato a Gioiosa Ionica il 07.10.1956, residente a Moncalieri (TO), in Corso Trieste nr. 77, con obbligo di presentazione alla PG della Stazione di Nona (TO) – assente
difeso d'ufficio dall'avv. Raffaella PELLINI del foro di Reggio Emilia - presente
18. **BIANCHINI Alessandra** nata a Mirandola (MO) il 06.03.1988, residente a San Felice Sul Panaro (MO) via degli Estensi nr. 2215 – libera assente - Elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Simone BONFANTE del Foro di Modena - presente
E difeso di fiducia dall'avv. Prof. Giulio GARUTI del Foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Riatti
19. **BIANCHINI Alessandro** nato a Mirandola (MO) il 24.11.1983, dom. dich. a San Felice sul Panaro (MO), in via Degli Estensi nr. 2215 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone BONFANTE del foro di Modena –presente e avv. Giulio GARUTI del foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Riatti
20. **BIANCHINI Augusto** nato a San Felice sul Panaro (MO) il 30.06.1953, dom. dich. San Felice sul Panaro (MO) via Degli Estensi nr. 2215, (MO), - libero con obbligo di presentazione alla PG, già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone BONFANTE del Foro di Modena –presente e difeso di fiducia dall'avv. Prof. Giulio GARUTI del Foro di Modena – in sostituzione avv. Riatti
21. **BIANCHINI Nicola** nato a Mirandola (MO) il 16.08.1991, residente a San Felice Sul Panaro (MO) via degli Estensi nr. 2215 – libero presente - Elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Simone BONFANTE del Foro di Modena - presente
difeso di fiducia dall'avv. Prof. Giulio GARUTI del Foro di Modena - non presente sost. da avv. Riatti
22. **BIGHIGNOLI Andrea** nato a Negrar (VR) il 28.10.1974, residente a Verona, Via San Leonardo nr. 4 - libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonio INVIDIA del Foro di Verona – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. IOTTI del foro di RE
23. **BLASCO Gaetano** nato a Crotone il 08.05.1962, residente a Reggio Emilia, via F.lli Bandiera nr. 14/2, oggi presente, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Tolmezzo dal 07.12.2018 - difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma - presente
24. **BOLOGNINO Catianna** nata a Locri (RC) il 20.12.1992, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), via Pampari n. 5; - libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia - presente
25. **BOLOGNINO Domenico** nato a Portigliola (RC) il 20.10.1946, dom. dich. a Locri (RC), Contrada Notrica snc – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe CAPOGRECO del Foro di Locri - non presente e difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO - presente

26. **BOLOGNINO Domenico** nato a Locri (RC) il 13.09.1990, dom. dichiarato a Montecchio Emilia (RE), via Pampari nr. 5 – libero presente
difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia - presente
27. **BOLOGNINO Francesco** nato a Locri (RC) il 25.09.1969, residente in Montecchio Emilia (RE), in via Via Strada Calerno n. 12 – libero assente - elett. dom. presso il difensore di fiducia Carmen PISANELLO -presente
28. **BOLOGNINO Michele** nato a Locri (RC) il 24.03.1967, residente a Locri (RC) Contrada Notrica s.n.c., elett. dom. presso lo studio dell'avv. Carmen Pisanello del Foro di Reggio Emilia - attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di L'Aquila - presente in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. F. LARATTA del foro di Crotone – non presente
difeso di fiducia avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – presente
29. **BOLOGNINO Sergio** nato a Locri (RC) il 25.08.1968, oggi presente - attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Nuoro dal 07.12.2018 –
difeso di fiducia dall'avv. Marco BOSIO del Foro di Imperia – non presente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente
30. **BRAGA Bruna** nato a Mirandola (MO) il 8.1.1956, dom. dich. a San Felice sul Panaro (MO), in via Degli Estensi nr. 2215 – libera già presente oggi assente
Difesa di fiducia dall'avv. Simone BONFANTE del foro di Modena – presente
Difesa di fiducia dall'avv. Giulio GARUTI del foro di Modena – non presente in sostituzione
Avv. RIATTI
31. **BRAMANTE Antonietta** nata a Crotone il 10.10.1968, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12 - libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano – non presente in sostituzione avv. Teresa Corradi Cervi
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia -. presente
32. **BRESCIA Pasquale** nato a Crotone il 15.05.1967, dom. dich. a Reggio Emilia, via F. Croci nr. 34, già detenuto, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna dal 10.11.2018 -- oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro -- non presente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio MANCINO del Foro di Bologna – presente
33. **BRUGNANO Giuseppe** nato a Crotone (KR) il 26.10.1992, dom. dich. in Cutro (KR), in via Puccini n. 8 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del foro di Parma – presente
34. **BRUGNANO Luigi** nato a Crotone il 11.05.1979, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Zurco nr. 23 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carmine MIGALE del Foro di Reggio Emilia - presente
35. **BUSIA Marco** nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.11.1982, dom. dich. a Poviglio (RE), in via Cervaroletta nr. 2 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Luigi FRUSTAGLIA del Foro di Crotone - non presente
e dall'avv. Luigi FALCONE del Foro di Catanzaro - non presente - sostituiti entrambi dall'avv.

G. Migale Ranieri del foro RE - presente

36. **BUTTIGLIERI Salvatore** nato a Gioiosa Ionica il 16.03.1948, dom. dich. Gioiosa Ionica, c.da Bugella nr. 1 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Massimo MAZZAFERRO del Foro di Locri - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Matteo IOTTI del foro di RE - presente
37. **CAGOSSI Luigi** nato a Reggio Emilia il 18.01.1952, domiciliato a Reggio Emilia, in via G. R. Fogliani n. 55, libero già presente oggi assente - elett. dom. presso il difensore di fiducia avv. Federica Martone del Foro di Modena – presente
38. **CANNIZZO MARIO** nato a Palagonia (CT) il 10.10.1958 - res. Reggio Emilia, via Samoggia n. 51 - libero già presente oggi presente - Elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giovanni TARQUINI del Foro di Reggio Emilia – presente
39. **CAVEDO Maurizio** nato a Cremona il 12.06.1960, residente a Castelvetro Piacentino (PC), via Parigi nr. 10 – già detenuto pac, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Bologna – rinunciante a tutte le udienze -
difeso di fiducia dall'avv. Sebastiano SCARDOVI del foro di Bologna - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
40. **CODAMO Giuseppe** nato a Crotone il 04.09.1956, dom. dich. a Vignola (MO), via Bontempelli nr. 340 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo PETRELLA del Foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Edoardo Salsi del foro di Modena
41. **COLACINO Salvatore** nato a Suzzara (MN) il 30.03.1973, residente a Cremona, via Martiri di Bagnara nr. 14 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luigi COLACINO del Foro di Crotone – non presente, in sostituzione avv. G. M. Ranieri foro RE
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE - presente
42. **COSTI Omar** nato a Reggio Emilia il 05.05.1974, ivi residente in via Roma nr. 44 – agli AA.DD. in Reggio Emilia, via Quasimoda nr. 22/1 c/o Bezecchi Elena – già presente oggi presente - unisco di fiducia dall'avv. Chiara CARLETTI del Foro di Reggio Emilia – presente
difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo BELLI del foro di Milano – presente
43. **CRIVARO Antonio** nato a Cutro (KR) il 05.09.1973, residente a Quattro Castella (RE), via A. Moro nr. 4 - elett. dom. in Quattro Castella (RE) Via IV Novembre n. 34 – libero già presente oggi assente - Attualmente detenuto presso casa circondariale di Voghera dal 10.11.2018 - difeso di fiducia dall'avv. Silvia SANNA del Foro di Verona – non presente
Difeso di fiducia dall'avv. Enrico DELLA CAPANNA Foro di Reggio Emilia - presente
44. **CROCI Deborah** nata a Castelnovo Né Monti (RE) il 10.02.1987, dom. dich. a Reggio Emilia via F. Galiani nr. 1/05 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Carolina BELFIORE del foro di Parma – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro RE -
difeso di fiducia avv. Carne PISANELLO del foro di Reggio Emilia - presente
45. **CURCIO Giuseppe** nato a Cutro (KR) il 13.09.1949, ivi residente in viale Giovanni XXIII 6, libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fausto Bruzzese del Foro

Bologna – non presente in sostituzione avv. C. Pisanello del foro di RE

46. **CURCIO Maria** nata a Crotone il 14.03.1973, ivi residente in via Olimpia nr. 90 - elett. dom. a Montecchio Emilia (RE), Strada Barco nr. 4 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna – non presente in sostituzione avv. C. Pisanello del foro di RE
47. **DEBBI Giuliano** nato a Sassuolo (MO) il 15.09.1955, residente a Scandiano (RE), via Brugnaletta nr. 44 – libero già presente oggi presente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Federico DE BELVIS del Foro di Reggio Emilia – presente
48. **DI VIA Francesco** nato a Trapani il 20.04.1965, residente a Bibbiano (RE), via Fratelli Corradini nr. 12 elett. dom. in Cavriago (RE), Via Aspromonte n. 11 c/o madre Cintura Antonia – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Claudio BASSI del foro di Reggio Emilia – presente
49. **EL FATACHI Abdellatif** nato a Ouled Sobh (Marocco) il 29.11.1986, libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Ciriaco Rossi del Foro di Bologna – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
50. **FALSETTI Rosario** nato a Cutro (KR) l'11.05.1967, dom. dich. a Reggio Emilia, via Chiesi nr. 16 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Luigi FALCONE del Foro di Catanzaro – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro di RE
51. **FERRARI Aldo Pietro** nato a Follo (SP) il 03.01.1945, residente a Parma, Via Fratelli Cervi n. 2 - elett. dom. c/o la sede della "Nuova Cosmo Srl" sita in Parma, Via Paradigna n. 21/a -- libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Valeria PETROLINI del Foro di Parma – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE presente
52. **FERRI BERNARDINI Gabriele** nato a Pietrasanta (LU) il 12.01.1976, residente a Viareggio (LU), in via N. Macchiavelli nr. 149 -- libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Enrico Marzaduri del Foro di Lucca – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di Reggio Emilia – presente
53. **FLORIO Francesco** nato a Locri (RC) il 27.09.1989, residente a Portigliola (RC), c.da Pirettina nr. 9, di fatto domiciliato a Montecchio Emilia (RE), Via Pampari n. 5 – libero assente
difeso d'ufficio dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente
54. **FLORO VITO Antonio** nato a Crotone il 07.01.1980, residente a Reggio Emilia via Montessori nr. 2/2, - già detenuto, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Genova dal 23.11.2018 – presente in videoconferenza
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia - presente
55. **FLORO VITO Gianni** detto Giuseppe nato a Crotone il 20.03.1978, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri nr. 53/2, oggi rinunciante - attualmente detenuto c/o Casa

Circondariale di Bologna - difeso di fiducia dall'avv. Stella PANCARI del Foro di Bologna - non presente, difeso di fiducia dall'avv. Stefano VEZZADINI del Foro di Bologna - presente anche in sostituzione

56. **FLORO VITO Giuseppina** nata a Crotone il 15.06.1974, dom. dich. a Cutro via Firenze nr. 1 - libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia - presente
57. **FORMENTINI Francesco** nato a Reggio Emilia il 15.05.1981, ivi residente in via Unione Sovietica nr. 37- libero assente - elett. dom. presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Fabrizio SESSA del Foro di Reggio Emilia - assente e avv. Carmine MIGALE del Foro di Reggio Emilia - presente
58. **FRONTERA Alfonso** nato a Cutro (KR) il 26.10.1974, residente a Reggio Emilia, via El Greco nr. 1- libero assente - elett. dom. presso lo studio dei difensori di fiducia avv. Giovanni Tarquini del Foro di Reggio Emilia e avv. Cannine Migale del Foro di Reggio Emilia -- oggi ambedue presenti
59. **GALLO Alfonso** nato a Rimini il 07.05.1981, residente a Riccione, in via Saluzzo n. 32, elett. dom. a Coriano (RN) Via 2 Giugno n.18 - libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Sara LEPORE del Foro di Rimini --in sostituzione avv. G. Occhionero del foro di Bologna - presente
60. **GENTILE Domenico** nato a Milano il 05.10.1971, residente a Reggio Emilia, via Monte Everest nr. 6/01 - libero assente, eletto dom. c/o studio Avv. M. Fontanesi foro di Reggio Emilia
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro CARRARA del Foro di Reggio Emilia - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv.M. Iotti foro di RE - presente
61. **GERACE Salvatore** nato a Cutro (KR) il 02.10.1972, residente a Parma, in via Braglia Adriano nr. 7 - elett. dum. in Parma, Via Braglia Adriano, 7 - libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma - non presente
difeso di fiducia dall' avv. Enrico DELLA CAPANNA del Foro di Reggio Emilia - presente
62. **GIBERTINI Gino**, nato a Modena il 10.02.1958, ivi residente in via G. Malmusi nr. 171- libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luca PASTORELLI del Foro di Modena - non presente
difensore di fiducia avv. Filippo SGUBBI del Foro di Bologna - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti foro di RE - presente
63. **GIGLIO Antonio**, nato a Crotone il 26.07.1978, dom. dich. in Crotone, via Olimpia nr. 91 - libero assente
difeso di fiducia da avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna - non presente e avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - presente anche in sostituzione
64. **GIGLIO Francesco** nato a Cutro (KR) il 05.06.1947, domiciliato a Crotone, via Olimpia nr. 91 - libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fausto Bruzzese del Foro di Bologna - non presente, e difeso di fiducia avv. Roberto FILOCAMO del Foro di Bologna - oggi presente anche in sostituzione

65. **GIORGIONE Antonio** nato a Ariano Irpino (AV) il 07.02.1969, residente in San Giovanni Marignano (RN), via Bari n. 42 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Paolo PETRELLA del Foro di Modena – non presente in sostituzione avv. Edoardo Salsi del foro di Modena

66. **GRIMALDI Luigi** nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 25.07.1941, dom. dich. in Montecchio Emilia (RE), in via S. Conti n. 4 – libero assente
difeso di ufficio dall'avv. Raffaella PELLINI - presente

67. **IAQUINTA Giuseppe** nato a Cutro (KR) il 07.05.1957, residente a Reggio (RE), via Chopin nr. 23, libero oggi presente - attualmente detenuto presso la casa circondariale di VOGHERA dal 22.11.2018 - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo TAORMINA del Foro di Latina – oggi non presente in sostituzione Avv. P. Muto foro RE

68. **IAQUINTA Vincenzo**, nato a Crotone il 21.11.1979, residente a Reggio (RE), via Francesco Crispi nr. 2 - libero oggi presente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo TAORMINA del Foro di Latina – non presente in sostituzione avv. P. MUTO del foro di RE

69. **LAERA Stefano** nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 04.01.1986, detenuto pac. c/o Casa Circondariale di Brescia - oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Veronica MONDADORI del Foro di Mantova – presente

70. **LEROSE Salvatore** nato a Cutro (KR) il 06.12.1974, residente a Arcole(VR) in via Piazza Poggi n. 29, elett. dom. a Oppeano (VR), fraz. Cadeglioppi, via Malfassi nr. 30 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Roberto FILOCAMO del Foro Bologna – presente

71. **LOMONACO Francesco**, nato a Crotone il 23.03.1965, residente a Casabona (KR), via Vittorio Veneto nr. 169 – libero assente - attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera dal 22.11.2018 - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gianluca TIRELLI del Foro di Reggio Emilia – presente

72. **LONETTI Sergio** nato a Melissa (KR) il 28.09.1979, dom. dich. a Guastalla (RE), via A. Boito nr. 3 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Pasquale MUTO del Foro di Bologna – presente

73. **LOPRETE Giuseppe** nato a Mesoraca (CZ) il 25.09.1955, dom. dich. a Virgilio (MN), via Tasso nr. 8 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore IANNONE del Foro di Catanzaro - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

74. **LUPEZZA Alessandro** nato a Pavia il 25.03.1970, residente a Reggio Emilia, C.so Benedetto Cairoli nr. 8 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesca BASCO e difeso di fiducia dall'avv. Federico DE BELVIS del Foro di Reggio Emilia - entrambi presenti

75. **MACRÌ Francesco** nato a Crotone il 20.08.1971, dom. dich. a Reggio Emilia, in via degli Azzarri nr. 28 – libero già presente oggi assente

difeso di fiducia dall'avv. Stella PANCARI del Foro Bologna – non presente in sostituzione avv. S. Vezzadini del foro di BO -

76. **MACRÌ Giuseppe** nato a Crotone il 15.08.1978, dom. dich. a Poviglio (RE), via Zappellazzo nr. 17 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Lorenza SANTELLA del Foro di Parma – non presente - e avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro – non presente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro RE
77. **MANCUSO Vincenzo** nato a Cutro (KR) il 21.09.1965, residente a Ravarino (MO), via Muzzioli nr. 296/A, oggi presente, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Prato dal 10.11.2018 -
difeso di fiducia dall'avv. Francesco MIRAGLIA del Foro di Roma-non presente, e avv. Pasqualino MIRAGLIA del foro di Modena – presente anche in sostituzione
78. **MANFREDA Francesco** nato a Fuerth (Germania) il 27.10.1971, residente a Reggio Emilia via Casaloffia nr. 13/1 libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Claudio BASSI del Foro Reggio Emilia e avv. Annalisa BASSI del Foro Reggio Emilia – entrambi presenti
79. **MANZONI Giuseppe** nato a Roccanova (PZ) il 03.12.1944, residente a Salsomaggiore Terme (PR), Viale Cavour nr. 1/A – libero già presente oggi assente
elett. dom. presso il difensore di fiducia avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma – non presente in sostituzione avv. Tedesco
80. **MARTINO Paolo** nato a Crotone il 07/08/1976, residente a Reggio Emilia, in via V. Spello n. 5/1, elett. dom. in Cutro, Via Madrid n. 16 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Rossana SCUTIFORO del Foro di Crotone – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro RE – presente
81. **MARTINO Rosario** nato a Cutro il 28/12/1948, dom. dich. In Cutro via Abraham Lincoln n. 31 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Romolo VILLIRILLO del Foro di Crotone - non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro RE – presente
82. **MATACERA Francesco** nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) l'1.10.1969, residente a Catanzaro in via Brigata Catanzaro nr. 33 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Teresa Matacera del Foro di Catanzaro - non presente e difeso di fiducia dall'avv. Vincenzo IOPPOLI del foro di Catanzaro – non presente ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE – presente
83. **MENDICINO Alfonso** nato a Crotone il 05.06.1975, residente a Cavriago (RE), via Borghetto nr. 8, detenuto p.a.c. c/o Casa Circondariale di Reggio Emilia – oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Mattia FONTANESI del Foro di Reggio Emilia – non presente in sostituzione avv. M. Iotti del foro di RE – presente
84. **MEZIATI Abderrahim** nato in Marocco il 23.06.1964, dom. dich. a San Polo d'Enza (RE), via S. Matteo nr. 22 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone SERVILLO del Foro di Reggio Emilia – non presente in

sostituzione avv. L. Scarcella del foro di RE - presente

85. **MILAZZO Bruno** nato a Metz (Francia) il 14.12.1963, elettivamente domiciliato a Brescello (RE) in Via Cisa n.59 - libero assente
difeso di ufficio dall'avv. Raffaella PELLINI del Foro di Reggio Emilia - presente
86. **MOLINARI Antonio** nato a Mesoraca (CZ) il 03.11.1984, residente a Pieve di Cento in via Mastellari nr. 41- libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Stella PANCARI del Foro Bologna - assente in sostituzione avv. S. Vezzadini del foro di Bologna -
87. **MURATORI Massimo** nato a Modena il 07.07.1966, dom. dich. a Bellaria - Igea Marina via Garibaldi nr. 48 - libero assente
difeso d'ufficio dall'avv. Cristina GANDOLFO del Foro di Bologna - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
88. **MUTO Antonio** nato a Crotone il 18.11.1971, dom. dich. a Gualtieri (RE), via Puccini n. 4 - libero già presente oggi assente - difeso di fiducia dall'avv. Antonio Franco SARZI AMADE' del Foro di Reggio Emilia - non presente
e avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
89. **MUTO Antonio** nato a Crotone il 22.11.1978, oggi presente, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Prato dal 10.11.2018 - difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Vito VILLANI del Foro di Bologna - presente
90. **MUTO Francesco** nato a Cutro (KR) il 29.12.1967, elettivamente domiciliato a Brescello (RE) in via C. Pisi n.3 - libero assente
difeso di fiducia dall'avv. G. Di GIUSEPPE del Foro di Bologna - oggi presente
91. **MUTO Salvatore** nato a Crotone il 13.10.1977, residente a Corte De Frati (CR), via Don Lidio Passeri nr. 6 - attualmente agli AA DD in luogo protetto, presente in videoconferenza da sito riservato, oggi presente -
difeso di fiducia dall'Avv. Adriana FORMONTI del foro di Latina - oggi presente
92. **NICASTRO Antonio** nato a Crotone il 08.02.1981, dom. dich. a Isola di Capo Rizzuto, Loc. Sovereto snc - libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Mario PRATO del Foro di Crotone - non presente
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
93. **OLIVERIO Salvatore** nato a Catanzaro il 10.11.1959, residente a Cutro in Via III traversa Crnce n. 5, elett. dom. a Montecchio Emilia (RE), in via Strada Copellini n. 3 - libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Antonio DROGO del Foro di Reggio Emilia - presente
94. **OLIVO Salvatore** nato a Crotone il 14.06.1976, residente a Reggio Emilia via B. Cellini nr. 1 - libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carolina Belfiore del Foro di Parma - assente in sostituzione avv. G. Migale Ranieri del foro di RE - presente

95. **PASSIATORE Francesco Pio**, nato a Taranto il 28.07.1962, dom. dich. a Cavriago (RE), via Sarti nr. 7 – libero oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Vito VILLANI del Foro di Taranto – presente

96. **PELAGGI Francesco** nato a Crotona il 24.07.1979, residente a Maranello (MO), in via per Vignola nr. 27/2 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Alberto Emanuele Boni del Foro di Modena – non presente
e difeso di fiducia avv. Fabrizio SALVIATI del Foro di Crotona – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

97. **PETRONE Antonio** nato a Foggia il 20.01.1982, elettivamente domiciliato a Parma in Via Malaspina n.19 – libero assente
difeso di ufficio dall'avv. Baldassarre VASSALLO del Foro di Bologna – non presente in sostituzione avv. Antonio Mancino del foro di Bologna - presente

98. **PICHIERRI Giuseppe** nato a Matera il 23.09.1963 dom. dich. a Borgo Vercelli (VC), via delle Rose n. 7 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Massimo POZZO del Foro di Biella – non presente e avv. Giuseppe RUFFIER del Foro di Novara – non presente - ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

99. **PIERON Anna** nata in Polonia il 08.06.1979, dom. dich. a Scandiano (RE), via 2 Agosto 1980 Vittime di Bologna nr. 4 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia - presente

100. **POGGIOLI Simone** nato a Rimini (RN) il 15/02/1976, dom. dich. a Coriano Via Levata n. 40 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro F. PETRILLO del Foro di Rimini e avv. Monica ROSSI del Foro di Rimini – assenti in sostituzione per entrambi avv. L. Scarcella del foro di RE – presente

101. **RIILLO Pasquale** nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.05.1966, ivi residente in via Modena nr. 17, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Voghera dal 22.11.2018 – oggi presente
difeso di fiducia dall'avv. Luca Andrea BREZIGAR del Foro di Modena e avv. Salvatore STAIANO del Foro di Catanzaro – non presenti
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

102. **ROCCA Antonio** nato a Cutro (KR) il 16.09.1970, dom. dich. a Virgilio (MN), via Parma nr. 89/C, detenuto p.a.c. c/o la Casa Circondariale di Voghera – rinunciante
difeso di fiducia dall'avv. Pietro PITARI del foro di Catanzaro e avv. Salvatore IANNONE del Foro di Catanzaro – non presenti
Ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente

103. **RUGGIERO GIUSEPPE** nato a Reggio Emilia il 25.09.1978 - residente a Reggio Emilia, via Rovacchi n. 9 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Enrico DELLA CAPANNA del Foro di Reggio Emilia – presente

104. **SALSI Mirco** nato a Reggio Emilia il 27.4.1957, ivi residente in via Umberto Saba nr. 9/1 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. D.

Noris BUCCHI del foro di Reggio Emilia – e difeso di fiducia da avv. Celestina TINELLI del foro di Reggio Emilia – oggi ambedue presenti

105. **SALVATI Luigi** nato a Crotone (KR) il 25.03.1968, dom. dich. in a Montecchio Emilia (RE), Via J. Rabitti n. 8 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia – presente
106. **SARCONI Gianluigi** nato a Cutro (KR) il 05.05.1971, residente a Bibbiano (RE), in via G. B. Venturi nr. 34 - detenuto c/o Casa Circondariale di Viterbo – oggi presente in videoconferenza - difeso di fiducia da avv. Stefano VEZZADINI del Foro di Bologna – presente
107. **SCHETTINI Giovanna** nata a Crotone il 16.05.1967, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), in via Strada Calerno n. 12 – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano – non presente in sostituzione avv. Teresa Corradi Cervi del foro di Milano
difeso di fiducia avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia – presente
108. **SCHIRONE Graziano** nato a Manduria (TA) il 06.03.1980, residente a Montecchio Emilia (RE), via Leonardo da Vinci nr. 9, elett. dom. in Torricella (TA) Via Svizzera n. 12, con obbligo di dimora, assente - attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Taranto dal 10.12.18 – difeso di fiducia dall'avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – presente
109. **SCIDA DOMENICO** nato a Crotone il 04.11.1965 - residente a Am Windschlag 1383043-Bad Aibling - Germania – libero già presente oggi assente - elett. dom. in Milano, via Marco Antonio Colonna n. 30 presso Scida Salvatore
difeso di fiducia dall'avv. Silvano CAVARRETTA del Foro di Crotone – e Ercole CAVARRETTA del foro di Bologna – non presenti in sostituzione avv. Menniti - presente
110. **SCIDA Francesco** nato a Crotone il 13.11.1963, residente a Reggio Emilia, via Tavolata nr. 2 – libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonio PICCOLO del Foro di Bologna – non presente - in sostituzione ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
111. **SCORDO Giuseppe** nato a Catania il 24.07.1970, dom. dich. in Catania, via Fortino Vecchio nr. 16 c/o Tosto Carmela – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Gennara CAUCI del Foro di Bologna – assente in sostituzione ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
112. **SCOZZAFAVA Antonio** nato a Catanzaro il 25.06.1983, dom. dich. a Vignola (MO), via Medaglie d'Oro nr. 49 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Alfonso MARRA del Foro di Bologna – non presente
ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del Foro di RE – presente
113. **SERGIO Eugenio**, nato a Cutro (KR) il 01.01.1957, residente a Cadelbosco di Sopra (RE), via Viazza nr. 4 – libero con obblighi, oggi presente - attualmente detenuto presso Casa circondariale di Terni (TR) dal 22.11.18 - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia – presente
114. **SERIO Luigi** nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 06.08.1973, residente a Viadana (MN), in Via Don E. Mazzi nr. 38 – libero già presente oggi presente - elett. dom. presso lo studio

dell'avv. Luigi FRUSTAGLIA del Foro di Crotone --
difeso di fiducia dall'avv. Luigi FALCONE del Foro di Catanzaro -- non presente, e avv. Luigi FRUSTAGLIA del Foro di Crotone -- non presente -- sostituito dall'avv. G. Migale Ranieri

115. **SESTITO Salvatore** nato a Crotone il 27.10.1980, dom. dich. a Bibbiano (RE), via Secchi nr. 76, - libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe MIGALE RANIERI del Foro di Reggio Emilia -- oggi presente
116. **SILIPO Floriana** nata a Reggio Emilia il 09.06.1990; residente a Cadelbosco di Sopra (RE), viottolo Belpoliti nr. 5 -- libera assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco SAGGIORO del foro di Parma -- assente sostituito dall'avv. Tedesco - presente
117. **SILIPO Luigi** nato a Cutro (KR) il 21.12.1971, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) in via Marconi nr. 10, - oggi presente - attualmente detenuto presso la casa circondariale di Prato (dal 10.11.18) -- elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Francesco SAGGIORO del Foro di Parma -- non presente, sostituito dall'avv. Tedesco presente e difeso di fiducia avv. Francesco MIRAGLIA del Foro di Roma -- oggi non presente
118. **SILIPO Salvatore** nato a Cutro (KR) il 23.10.1976, residente a Reggio Emilia, via Zambonini nr. 16 -- attualmente agli AA DD -- già presente oggi presente alle h. 12.46 - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Mattia FONTANESI del Foro di Reggio Emilia -- non presente sostituito dall'avv. M. Iotti del foro di RE - presente
119. **TANG Jianyao** nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 07.08.1980, residente a Reggio Emilia, via Brigata Reggio nr. 71 -- libero già presente oggi assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia Alessandro CRISTOFORI del foro di Bologna -- presente
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro CRISTOFORI del foro di Bologna -- non presente
120. **TEDESCO Rocco** nato a Palmi (RC) il 17.09.1974, residente a Cadelbosco di Sopra (RE) via I° maggio nr. 14/5, dom. in Palmi RC alla C.da Scinà 28 -- detenuto per altra causa -- rinunciante, eletto dom c/o studio Avv.G. Muscari del foro di Palmi
difeso d'ufficio dall'avv. Francesca BASCO del foro di Reggio Emilia -- presente
121. **TOSTONI Michele** nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 12.09.1970, residente a Bastiglia (MO) in via Conventino nr. 7 -- libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Antonino ROSSI del Foro di Piacenza -- non presente -- sostituito dall'avv. L. Scarcella del foro di RE -- presente
122. **TRIPOLI Rosa** nata a Crotone il 03.11.1980, residente a Reggio Emilia, via Kant nr. 6 - libera assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Gregorio VISCOMI del Foro di Catanzaro -- non presente -- sostit. Ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. M. Iotti del Foro di RE --
123. **URSINI Mario** nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950, ivi residente in Contrada Varano nr. 9 -- attualmente detenuto c/o la Casa Circondariale di Cuneo -- oggi presente in videoconferenza -- elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Massimo MAZZAFERRO del Foro di Locri -- non presente -- sostituito dall'avv. V. Belli del foro di MI -- presente

124. **VACCARI Olmes** nato a Nonantola (MO) il 24.09.1945, dom. dich. a Modena in via Ciro Menotti nr. 397/03 – libero assente
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe CAMPAGNOLI del Foro di Modena – presente
125. **VALERIO Antonio** nato a Cutro (KR) il 18.07.1967, residente a Reggio Emilia, in via Don Magnani nr. 12 – attualmente detenuto agli AA.DD. in luogo protetto, presente in videoconferenza da sito riservato
Difeso di fiducia dall'avv. Civita DI RUSSO del foro di Roma – assente ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. viene nominato d'ufficio l'avv. Cristina Reda del Foro di RE – presente
126. **VALERIO Gaetano** nato a Cutro (KR) il 24.10.1960, res. in Montecchio Emilia (RE), in via Strada Gondar n. 4/G; libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Fabrizio SESSA del Foro di Reggio Emilia – presente
127. **VALERIOTI Gabriele** nato a Cinquesfondi il 28.01.1989, dom. dich. a Correggio (RE), in via Borghi nr. 8/B, detenuto oggi presente - attualmente detenuto presso la casa circondariale di Voghera dal 12.11.2018 -
difeso di fiducia dall'avv. Paolo PETRELLA del Foro di Modena -- assente
e difeso di fiducia da avv. Edoardo SALSI del foro di Modena – presente anche in sostituzione
128. **VECCHI Daniela** nata a Poviglio (RE) il 28.05.1969, dom. dich. a Boretto (RE), in via Spagna nr. 5/D – libera assente
difeso di fiducia dall'avv. Andrea DAVOLI del foro di Reggio Emilia – presente
129. **VECCHI Silvano** nato a Reggio Emilia il 21.03.1982, libero già presente oggi assente – elett. domic. a Reggio Emilia in Via Manfredi n.8 presso lo studio legale del difensore di fiducia avv. Vainer BURANI del Foro di Reggio Emilia - presente
130. **VECCHIATTINI Mario Stefano** nato ad Asti il 06.02.1963, dom. dich. a Bibbiano a San Polo d'Enza (RE), via della Resistenza nr. 2 – libero già presente oggi assente
difeso di fiducia dall'avv. Simone SERVILLO del Foro di Reggio Emilia -- assente sostituito dall'avv. L. Scarcella del foro di RE - presente
131. **VERTINELLI Antonio** nato a Crotone il 28.09.1985, ivi residente in via Lichino n. 32, **libero con obbligo di dimora** già presente oggi assente – elett. domic. c/o lo studio del difensore di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia - oggi presente e difeso di fiducia dall'avv. Fausto BRUZZESE del Foro di Bologna - assente
132. **VERTINELLI Giuseppe** nato a Cutro (KR) il 24.09.1962, residente a Montecchio Emilia (RE) in via Strada Calerno 12, già presente oggi assente – attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Teramo dal 23.11.2018
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia - oggi presente anche in sostituzione - e difeso di fiducia avv. Maria BATTAGLINI del Foro di Milano - assente
133. **VERTINELLI Giuseppe** nato a Crotone il 13.12.1986, dom. dich. a Montecchio Emilia (RE), via Strada Calerno 12 già presente oggi assente -- difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia - oggi presente e difeso di fiducia avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano – assente sostituito dall'avv. Teresa Corradi Cervi del foro di MI - presente

134. **VERTINELLI** **Palmo** nato a Cutro (KR) il 19.06.1961, residente a Montecchio Emilia (RE) in Strada Calerno 12, già presente oggi assente – attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Torino dal 22.11.2019
difeso di fiducia dall'avv. Gaetano PECORELLA del Foro di Milano – assente sostituito dall'avv. Teresa Corradi Cervi del foro di MI – presente
difeso di fiducia dall'avv. Alessio FORNACIARI del Foro di Reggio Emilia – oggi presente
135. **VETERE** **Pierino**, nato a Cutro (KR) il 20.09.1971, dom. dich. a Castelvetro Piacentino, via E. Berlinguer nr. 13/B, attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Reggio Emilia – oggi presente - difeso di fiducia dall'avv. Pasqualino MIRAGLIA del foro di Modena – oggi presente
136. **VILLIRILLO** **Giuseppe** nato a Crotone il 14.02.1987, residente a Cutro in Rione Ortonovo nr. 52, di fatto domiciliato a Reggio Emilia, loc. Cadè, via Nagy nr.12 libero assente -
difeso di fiducia dall'avv. Carmine MIGALE del foro di Reggio Emilia - oggi presente
137. **VISCOME** **Luigi** nato a Rocca di Neto (KR) l'11.06.1979, residente a Minerbio (BO), in via Fosse n. 12 - - libero assente
elett. dom. presso i difensori difeso di fiducia dall'avv. Guglielmo GIULIANO del Foro di Bologna - non presente e avv. Filomena OCCHIONERO del Foro di Bologna – oggi presente
138. **VITI** **Francesco** nato a Messina il 11.09.1958, dom. dich. in Messina, via Di AnfusoAndrea, Rione Aldisio, Pal. 40 – libero assente
Elett. domic. c/o studio del difensore di fiducia avv. Claudio BASSI del foro di Reggio Emilia - oggi presente
139. **VRABIE** **Carmen** nata a Calarasi (Romania) il 09.11.1988, dom. dich. a Gattatico (RE), in via G. Magrini n. 12 – libera assente
difensore di fiducia avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – oggi presente
140. **VRABIE** **Mihai** nato in Romania il 09.11.1988, elettivamente domiciliato a Gattatico (PC), frazione Praticello, in Via G. Magrini n.12 – libero assente
difensore di fiducia avv. Carmen PISANELLO del Foro di Reggio Emilia – oggi presente
141. **VULCANO** **Mario**, nato a Rocca Di Neto (KR) il 23.02.1979, dom. dich. a Crevalcore (BO), in via Vivaldi nr. 176, oggi presente - attualmente detenuto presso la casa circondariale di Genova dal 12.11.18
difeso di fiducia dall'avv. Marilena FACENTE del Foro di Parma – oggi presente
142. **ZANGARI** **Valter** nato a Crotone il 16.01.1972, residente in Montecchio Emilia (RE), via L. Da Vinci nr. 1 – libero assente - elett. dom. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Raffaella PELLINI del Foro di Reggio Emilia – oggi presente
143. **ZHANG** **Jianyong** nato in Rep. Popolare Cinese il 16.01.1974, residente a Sassuolo, via Michelangelo Buonarroti nr. 6 – libero già presente oggi assente, eletto dom c/o studio Avv. M. Roveri del foro di Modena
difeso di fiducia dall'avv. Alessandro CRISTOFORI del Foro di Bologna - oggi presente
144. **GIGLIO** **TANIA** nata a Crotone il 19.05.1988 – libera già presente oggi assente - elett. dom.

c/o studio del difensore di fiducia avv. Alessio Fornaciari del foro di Reggio Emilia – oggi presente

145. VERTINELLI ANTONIO nato a Crotone il 28.08.1990 libero già presente oggi assente – dom. eletto c/o studio del difensore di fiducia avv. Alessio FORNACIARI del foro di Reggio Emilia – oggi presente

IMPUTATI

L'ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO

1- BOLOGNINO Michele, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BAACHAOU Karima, BAACHAOU Moncef, SERGIO Eugenio, BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, BOLOGNINO Sergio, MANCUSO Vincenzo, LOMONACO Francesco, SARCONI Gianluigi, VERTINELLI Palm, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VULCANO Mario, RIILLO Pasquale, MUTO Antonio cl. 1971, SCHIRONE Graziano, BRESCIA Pasquale, CAVEDO Maurizio, CRIVARO Antonio, FLORO VITO Antonio, IAQUINTA Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1955, MUTO Salvatore, PAOLINI Alfonso, VETERE Pierino, SILIPO Luigi, AMATO Francesco, AMATO Alfredo, VALERIOI Gabriele, ARENA Carmine, MUTO Antonio cl. 1978, MUTO Luigi cl. 1975 *in concorso con SARCONI Nicolino DILETTO Alfonso, GIGLIO Giuseppe, LAMANNA Francesco, GIGLIO Giulio, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, FRONTERA Francesco, CAPPÀ Salvatore, SILIPO Antonio, CLAUSI Agostino Donato, PALLONE Giuseppe, TURRÀ Roberto, FLORO VITO Selvino, BATTAGLIA Pasquale, COLACINO Michele, LEPERA Francesco, MARTINO Alfonso, MESLANO Domenico, RICHICHI Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)*

reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p., per aver fatto parte, con altre persone in parte identificate (es. SARCONI Carmine nei cui confronti si procede nel proc. pen. N. 3602/17 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) ed in parte non ancora identificate, e con i ruoli sotto specificamente indicati per ciascuno, dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, autonomamente operante da anni nel territorio emiliano - province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza

come già accertato:

a) **nell'ambito del p.p. 12001/2003 R.G.N.R. DDA Bologna - "op. Grande Drago"-**

- con sentenza n. 712/06 RG. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati;
- con sentenza n. 616/2006 RG. Sent. emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.05.2014 per altri imputati;

b) **nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - "op. Edilpiovra" -**

- con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati;
- con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 R.G. sent Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 08.04.2014 per altri imputati;
- con sentenza n. 1284/2015 RG. Sent. emessa il 23.05.2015 dalla Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 12.07.2016 per SARCONI Nicolino

c) **nell'ambito del p.p. 8846/2015 RGNR Mod. 21 DDA Bologna- n. 2928/17 R. GIP (giudizio abbreviato "Op. Aemilia")**

- con sentenza n. 577/2017 RG. Sent. emessa il 12.09.2017 dalla Corte d'Appello di Bologna non ancora divenuta irrevocabile;

associazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi e munizionamento, contro il patrimonio, delitti in relazione al commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, danneggiamenti a seguito di incendi, incendi, ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche (cfr. l'affare Sorbolo, l'affare OPPIDO, l'affare delle mattonelle, l'affare delle banche, ecc.), corruzioni, intestazione fittizia di beni, ricettazione, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, uso illegittimo di carte di credito, accesso abusivo a sistemi informatici;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore

edilizio, movimento terra, smaltimento rifiuti, ristorazione, gestione cave, nei lavori seguenti il sisma in Emilia del 2012;

- acquisire appalti pubblici e privati;

- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali almeno dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia (in particolare nelle competizioni elettorali relative all'elezione rispettivamente del Sindaco di Parma del 2007 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo, PALLONE Giuseppe, LEPERA Francesco; del Sindaco di Salsomaggiore Terme (PR) del 2006 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Bibbiano (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di SARCONI Nicolino; del Sindaco di Brescello (RE) del 2009 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di DILETTO Alfonso; del Sindaco di Sala Baganza (PR) del 2011 - con contributi diretti e determinanti per l'associazione di VILLIRILLO Romolo e MARTINO Alfonso; del Sindaco di Parma del 2012; del Sindaco di Campegine 2012) ottenendo di convogliare le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità e comunque ricercando contatti e stringendo patti con politici ed esponenti istituzionali in grado di favorire il consolidamento della presenza dell'associazione nel territorio, accrescere la sua capacità di intimidazione anche contrastando rappresentanti delle Istituzioni politiche, amministrative ovvero della società civile che si opponevano alla loro presenza ed azione;

- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Essendo il gruppo unitario emiliano portatore di autonomia e localizzata forza di intimidazione derivante dalla percezione, sia all'interno che all'esterno del gruppo stesso, dell'esistenza e operatività dell'associazione nell'intero territorio emiliano come un grande ed unico gruppo 'ndranghetistico con suo epicentro in Reggio Emilia, autore di innumerevoli reati, atti di violenza e di intimidazione, sovente rivendicati come propri nei modi più diversi; essendo comunque ritenuto dalla generalità dei consociati in grado di compiere tali atti di violenza o intimidazione ovvero di contrastarli; essendo considerato entità cui rendere ossequio e osservanza in caso di bisogno ovvero di patita aggressione, mantenendo su tale percezione e sulla generale e radicata influenza del gruppo un comportamento non solo "discreto" ma omertoso e reticente, in particolare con l'Autorità Giudiziaria e le autorità inquirenti, così allargando vieppiù l'area di assoggettamento al volere espresso in particolare dai capi dell'organizzazione in relazione ai più diversi settori della vita sociale ed economica.

Commettendo delitti e comunque operando anche nei territori limitrofi della stessa regione e delle Regioni Lombardia e Veneto per gli scopi sopra indicati.

Per avere SARCONI Nicolino, DILETTO Alfonso, GUALTIERI Antonio, LAMANNA Francesco, BOLOGNINO Michele, VILLIRILLO Romolo promosso, diretto ed organizzato il sodalizio come di seguito specificato in relazione alle diverse azioni e settori di intervento del gruppo. Avendo gli stessi il ruolo promotori, capi e organizzatori anche secondo competenze mutate nel corso del tempo e comunque sempre esercitate nel pieno accordo e reciproco riconoscimento, avendo provveduto insieme ovvero singolarmente a svolgere compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie della consorte e impartito direttive agli associati; in particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, prendendo atto di tutte le attività in corso da parte degli associati (sia di natura strettamente criminale sia formalmente lecite soprattutto in campo economico e di gestione di imprese), impartendo le disposizioni necessarie a garantire l'operatività del gruppo e la "produttività" dei rapporti interni, comminando sanzioni agli altri associati a loro subordinati, curando i rapporti direttamente con Nicolino GRANDE ARACRI o suoi emissari e dirimendo i contrasti interni ed esterni alla struttura di appartenenza, nonché con le altre organizzazioni criminali sia in Emilia che in Calabria ed in altre regioni in particolare del nord Italia e tra queste anche quelle di matrice camorristica presenti in Emilia.

Tutti riconoscendo in seno alla 'ndrangheta l'autorità di capo della locale di riferimento in Calabria (intesa 'ndrina cosca GRANDE ARACRI - la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Mauro n. 2221/00 -21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna) in Nicolino GRANDE ARACRI, ma avvalendosi di piena autonomia di azione e di decisione, anche tra loro, in relazione alle modalità di perseguimento degli scopi associativi come sopra indicati, autonomia riconosciuta direttamente dalla locale cutrese e nota alla generalità degli associati.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Con l'aggravante dell'aver finanziato le attività economiche di cui gli associati hanno assunto o mantenuto il controllo, in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti sia commessi dagli associati sia ricollegabili all'associazione stessa, all'attività dell'associazione di stampo mafioso cutrese e a Nicolino GRANDE ARACRI direttamente, provvedendo al loro reinvestimento a sua volta produttivo di ulteriori redditi in parte divisi tra gli associati ed in parte resi al clan cutrese che ne aveva disposto il reinvestimento (secondo le forme e modalità descritte nei capi di imputazione che seguono);

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commessa dall'anno 2004 sino alla data (capo così modificato dal PM all'udienza dibattimentale del 08.02.2018);

- del 24.06.2017 per VALERIO Antonio, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia;
- del 02.10.2017 per MUTO Salvatore, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia;
- del 08.02.2018 per tutti gli altri imputati;
- per SARCONI Gianluigi e per MUTO Luigi cl. 1975 fino al 28.01.2015 con ruolo di partecipi, dal 29/01/2015 al 08.02.2018 con ruolo di direzione e organizzazione;

I CAPI (art. 416 comma 2 c.p.)

Con ruolo di promotori, dirigenti ed organizzatori dell'associazione di stampo mafioso

1- SARCONI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente) con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione, in particolare per il territorio della città di Reggio Emilia; garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire; mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia; rappresentando internamente ed esternamente l'associazione nei rapporti di natura criminale ed in quelli di difesa anche pubblica dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione (in particolare a seguito dell'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia da parte del Prefetto di Reggio Emilia e, poi, della condanna intervenuta a suo carico da parte del Tribunale di Reggio Emilia il 25.1.2013) stringendo un patto con politici locali al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune; aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti; mantenendo rapporti con imprenditori e professionisti avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi; decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvenivano alle regole; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica o casalese; occupandosi per conto del sodalizio delle elezioni per la carica di Sindaco di Bibbiano del 2009; ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

2- BOLOGNINO Michele

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Reggio Emilia e Parma;

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo (in particolare, tra l'altro, i lavori relativi al sisma emiliano del 2012);

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti tra i sodali;

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capeggiata), anche per il reimpiego in Emilia di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica operanti in Piemonte e Calabria (clan URSINO, clan PAPANICCIARI, clan CIROTANI);

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, DILETTO Alfonso e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere

l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso; tra l'altro, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (e dei compiacenti prestanome VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Bogusława), acquisiva sia la titolarità occulta di quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Francesco cl. 1969), sia (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C."), la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità dei sodali VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l." di cui era socio occulto), acquisiva la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino;

ancora, partecipava, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle;

ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione), anche detenendo armi del sodalizio e per le finalità del sodalizio, da impiegare nelle azioni delittuose. Una volta tratto in arresto con la Op. AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

3- *DILETTO Alfonso (OMISSIS - giudicato separatamente)*

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione di stampo mafioso, in particolare per la zona di Parma e Reggio Emilia;

con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere (estorsioni, usura, armi, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, fittizie intestazioni, ecc.), degli obiettivi da perseguire e delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo;

impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati dovevano attenersi e dare attuazione, garantiva il collegamento tra i partecipanti all'associazione, coordinandone l'azione e la divisione dei compiti e risolvendo i conflitti insorti TURRA tra i sodali;

in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la cosca in Cutro da questi capoggiata), anche per il reimpiego in Emilia, in Italia, all'estero, di denaro di provenienza illecita; inoltre, manteneva il rapporto a nome dell'associazione mafiosa, e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgevano il sodalizio ovvero taluno degli associati, con altre consorterie 'ndranghetistiche (cosca FARAO di Ciro) e con appartenenti al Clan dei Casalesi;

in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso;

ancora commetteva, con il ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice, i delitti sotto ad esso medesimo contestati (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

4- *LAMANNA Francesco (OMISSIS - giudicato separatamente)*

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare per la zona di Piacenza, mantenendo un prestigio criminale 'ndranghetistico unico nel suo genere in Emilia, per lo strettissimo legame avuto storicamente con GRANDE ARACRI Nicolino;

garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire;

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi

capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (fornendo a tal fine supporto all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno;
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi;
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso); ed in particolare commettendo i delitti sotto contestati al medesimo con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

5- GUALTIERI Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione in particolare nelle zone tra Piacenza e Reggio Emilia, mantenendo strettissimo rapporto con LAMANNA Francesco e con tutti gli altri capi dell'organizzazione emiliana in particolare al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo; garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, mantenendo e garantendo l'autonomia d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire anche al fine di procedere all'individuazione ed al recupero del denaro di spettanza della cosca Grande Aracri di Cutro, di cui si era impossessato VILLIRILLO Romolo, nonché individuando nuove zone di interesse operativo e settori di intervento diretto anche fuori dall'Emilia (coinvolgendo in tale attività professionisti esterni alla cosca ed in particolare TATTINI Roberta, STEFANELLI Fulvio e SUMMO Giovanni);

mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia (a tal fine subentrando parzialmente all'attività svolta da VILLIRILLO Romolo);

individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno;
coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti;
risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi (e coinvolgendo sotto questo profilo in particolare LAMANNA Francesco e gli altri capi dell'organizzazione emiliana);
decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio;
mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro;
mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (clan Galasso); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);
detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

6- VILLIRILLO Romolo (OMISSIS - giudicato separatamente) con il ruolo di promotore, dirigente ed organizzatore dell'attività dell'associazione curando per un periodo anche il collegamento tra i vari territori e le varie province (geografiche) emiliane, ponendo in essere numerosissime attività di iniziativa dell'organizzazione emiliana, promuovendone e aumentandone l'autonomia, e procedendo al reinvestimento di denaro direttamente proveniente da Nicolino GRANDE ARACRI, cui faceva pervenire direttamente o per il tramite di LAMANNA Francesco i frutti di tale reinvestimento, ciò fino al momento del suo arresto nell'estate del 2011;

riprendendo la propria attività anche dopo la sua scarcerazione nel settembre 2012 al fine di ripianare il debito con Nicolino GRANDE ARACRI derivante dall'appropriazione di denaro della cosca cutrese relativo ai reinvestimenti attuati in Emilia, di cui lo stesso si era impossessato prima del suo arresto (che non costituiva elemento di interruzione della sua partecipazione all'associazione);

garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, mantenendo e garantendo l'autonomia

d'azione della medesima associazione nella individuazione degli scopi concreti da perseguire; mantenendo i rapporti con il boss GRANDE ARACRI Nicolino (e la omonima cosca di 'Ndrangheta da questi capeggiata ed operante sul territorio di Cutro), in funzione di aggiornamento sulle attività in corso e di messa a disposizione di denaro, anche della stessa cosca reinvestito in Emilia ((coinvolgendo in tale attività diversi gruppi ed in particolare il gruppo gravitante in Castelvetro Piacentino e da lui direttamente coordinato); individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune; aggiornando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno coordinando l'azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni nell'osservanza delle decisioni prese e degli ordini impartiti nonché della divisione di compiti effettuata, in particolare per quanto riguarda l'attività relativa ad appalti e al recupero crediti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi; decidendo le azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; organizzando la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca come per il caso delle elezioni di Salsomaggiore del 2006 o coi quali veniva stretto un patto come per il caso di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

GLI ORGANIZZATORI (art. 416 bis comma. 2 c.p.)

Con il ruolo di organizzatori dell'attività dell'associazione a cui partecipano, nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), concorrere con i capi dell'associazione emiliana ad individuare gli scopi concreti da perseguire e le occasioni da condividere e sfruttare al fine dell'allargamento dell'influenza dell'associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio e pretendendone il rispetto, mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così, svolgendo una funzione organizzativa compresa di potere decisionale, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, godendo di una autonomia di azione riconosciuta dai capi dell'associazione stessa.

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto indicate.

1- GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reimpiego di denaro ricollegabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONI Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino (in particolare per il tramite di GENTILE Francesco) cui faceva pervenire denaro anche direttamente; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONI, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; ancora, sistematicamente attuando, anche in complicità con altri sodali, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica (in particolare clan Ursino); ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (che qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione);

2- CAPPA Salvatore : (OMISSIS - giudicato separatamente)

con il ruolo di organizzatore dell'attività dell'associazione relativa alle fatturazioni per operazioni inesistenti ed alla gestione di numerosi appalti (taluni come consapevole strumento di reiniego di denaro ricollegabile direttamente a Nicolino GRANDE ARACRI), curando tale attività in stretto contatto con BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso o SARCONI Nicolino (o con i predetti anche insieme) i quali intervenivano, quando necessario o anche da lui richiesti, per dare veste formale e definitiva alle decisioni dal medesimo assunte nella gestione concreta di taluni affari.

In particolare garantendo il collegamento tra i partecipanti all'associazione emiliana, negli ambiti sopra indicati, mantenendo i rapporti con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro e indirettamente con il capo della predetta consorteria GRANDE ARACRI Nicolino, in particolare per il tramite di VILLIRILLO Romolo; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune negli ambiti sopra descritti; risolvendo i conflitti insorti tra i partecipi, anche coinvolgendo, a seconda dei casi, BOLOGNINO, SARCONI, DILETTO; partecipando alla decisione delle azioni di ritorsioni nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole; mettendo a disposizione dell'associazione le società commerciali a lui riconducibili e costituendone alcune ad hoc, individuando e coordinando l'opera dei prestanome e degli altri concorrenti, secondo le forme indicate nei capi di imputazione sotto a lui contestati e che qui si richiamano a far parte integrante del presente, avendo sempre l'apporto di MANCUSO Vincenzo; organizzando, con la compiacenza degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone - Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali; pretendendo ed ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio in relazione alle attività sopra indicate, imponendo loro le spartizioni degli appalti e l'acquisto della materia prima secondo le sue indicazioni, sempre in sintonia con i capi; mantenendo rapporti con imprenditori avvicinati alla cosca, e coordinando le attività compiute insieme a costoro; mantenendo il rapporto a nome dell'associazione e in relazione a singoli avvenimenti che coinvolgono l'associazione in se stessa ovvero taluno degli associati, con altri clan di matrice 'ndranghetistica; ed in particolare commettendo i delitti sotto al medesimo contestati con ruolo di organizzatore o comunque di riconosciuto vertice dell'azione (e qui si richiamano a far parte integrante del presente capo di imputazione); organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 (vds. infra capo di imputazione a carico di BERNINI Giovanni Paolo che qui si richiama);

3- SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di SARCONI Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica lombardi e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONI Nicolino; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

4- BLASCO Gaetano

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino) e con gli altri avente ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica e con altri di origine campana, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONI Nicolino che pure nei suoi confronti in più occasioni deve intervenire per limitarne l'iniziativa finalizzandola agli interessi dell'associazione.

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con VALERIO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua

autonomia nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre famiglie mafiose, come quella gioiosana degli URSINO-BELFIORE (partecipa ad un incontro a Parma); acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati; pianifica e dirige, sfruttando le competenze tecniche di BAACHAQUI Karima (collaboratrice del BLASCO), e la complicità di BAACHAQUI Moncef, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, nel quale coinvolge numerosi sodali, in una fitta trama di rapporti economici, nell'interesse suo personale e dell'associazione di appartenenza; rafforza il potere di intimidazione dell'organizzazione mediante il possesso di armi. Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONI Gianluigi, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere (divenendo referente dei sodali detenuti con lui prima nella sezione B della Casa Circondariale di Bologna e poi nel carcere di Reggio Emilia).

5- VALERIO Antonio

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (in particolare BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino) e con gli altri avente ruolo di organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

Svolgendo nell'ambito di tale attività di estorsioni ed usure il ruolo di organizzatore dell'attività degli altri associati coinvolti, con la possibilità di tenere rapporto con esponenti della criminalità organizzata appartenenti ad altri sodalizi, individuando e perseguendo la soluzione di situazioni concrete riguardanti l'associazione disponendo di potere decisionale a lui riconosciuto direttamente da SARCONI Nicolino.

Pone in essere, sia da solo che in concorso con altri associati (in particolare con BLASCO Antonio), una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e della sua autonomia nei termini predetti; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività ed incontra GRANDE ARACRI Nicolino in più occasioni a Cutro, al fine di amministrare gli affari emiliani; mantiene una fattiva collaborazione con BOLOGNINO Michele in specifiche attività criminose, che vedono il coinvolgimento di elementi apicali di altre famiglie mafiose; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al sol fine di favorire le riunioni tra gli associati.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole e alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sino al 24.06.2017, quando decide di collaborare con la giustizia.

1 PARTECIP (art. 416 bis comma 1 c.p.)

Con il ruolo di partecipi nella piena consapevolezza di quanto fino ad ora descritto, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni tra loro (riunioni di 'ndrangheta), eseguire le direttive dei vertici dell'associazione emiliana, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio (in particolare per la soluzione delle vertenze eventualmente insorte tra loro), mettendosi in tal modo a completa disposizione degli interessi della struttura (ciascuno apportando un contributo peculiare all'associazione) e così cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo nonché anche alla commissione dei reati sotto a ciascuno contestati, perseguendo consapevolmente il vantaggio dell'associazione (anche quando sia presente contemporaneamente l'interesse dei singoli associati) in termini sia di percepimenti di profitti (da azioni lecite ovvero da reati) sia in termini di consolidamento della fama e della capacità di intimidazione della stessa, di cui si avvalevano

per porre in essere tutti i tipi di condotte sotto descritte ed anche quelle lecite, manifestando sempre internamente e

(nelle forme ed intensità più utili al gruppo) anche all'esterno la propria appartenenza ed *affectio societatis*.

Ed in particolare secondo le forme per ciascuno sotto solo esemplificativamente indicate.

6- CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), ai quali offre la propria opera professionale di commercialista, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; collabora nelle illecite attività di acquisizione delle società TANYA Costruzioni srl, RUFFO srl, GPZ Trading srl, SICE srl, CDI Technology srl e RE.COM srl, tutte utilizzate nel sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, delle quali cura la tenuta delle scritture contabili, partecipando anche alla distrazione dei beni alle stesse intestate; partecipa inoltre, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPÀ Salvatore, GIGLIO Giulio, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore, al fine di costringerli a cedere le quote societarie detenute, nonché i crediti vantati, facendo ciò in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto dell'associazione mafiosa.

7- BAACHAOUI Karima:

Essendo a totale disposizione di BLASCO Gaetano, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONE Nicolino, BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso), ai quali offre la propria opera professionale, concorrendo ad una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione della medesima all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; gestisce in maniera fittiva e continuativa l'operatività dei conti correnti sia societari che personali, riconducibili a BLASCO Gaetano, BLASCO Antonio e VALERIO Antonio, sui quali opera in piena autonomia, nell'interesse dei predetti e dell'intero sodalizio di 'ndrangheta; redige materialmente tutte le fatture per operazioni inesistenti, strumentali per la definizione delle triangolazioni finanziarie fittizie o per giustificare movimentazioni di denaro. Al momento dell'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

8- BAACHAOUI Moncef:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; reperisce i soggetti da inserire nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti pianificate da BLASCO Gaetano e BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO), strumentali a giustificare movimentazioni di denaro. Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

9- SERGIO Eugenio:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (ed in particolare con BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati; acquisisce direttamente ed indirettamente attività economiche, avvalendosi del vincolo associativo e della forza di intimidazione che ne deriva e comunque mettendo a disposizione del sodalizio dette attività anche al solo fine di favorire le riunioni tra gli associati. Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

10- BELFIORE Carmine:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO

Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce autonome attività illecite di usura ed estorsione, inizialmente insieme al sodale SESTITO Salvatore (in danno di LUSETTI Matteo) e successivamente con GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario (in danno di GANGI Giovanni e BONACINI Francesco), tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; partecipa in maniera fattiva nell'attività organizzata e diretta da

GIGLIO Giuseppe, unitamente ai sodali CLAUSI Agostino Donato, FLORO VITO Gianni e VULCANO Mario, relativa all'emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; collabora, con i sodali GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

11- FLORO VITO Gianni:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con GIGLIO Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pianifica e gestisce, prevalentemente insieme ai sodali GIGLIO Giuseppe

(organizzatore dell'associazione), BELFIORE Carmine e VULCANO Mario (partecipanti dell'associazione), autonome attività illecite di usura ed estorsione, tutte comunque nell'interesse dell'organizzazione di appartenenza; collabora con i sodali GIGLIO Giuseppe, BELFIORE Carmine, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, nell'attività pianificata e diretta da BOLOGNINO Michele, che mette a disposizione della società BIANCHINI

COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), almeno dodici operai da impiegare nei cantieri aperti nel cratere del sisma del 2012; partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONI Gianluigi sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere. In una occasione con la complicità del fratello FLORO VITO Antonio, afferma il proprio peso criminale in seno alla 'Ndrangheta sfregiando il volto del sodale VALERIOTI Gabriele, così acquisendo il grado dello "sgarro".

12- BOLOGNINO Sergio:

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (suo fratello) ma essendo in contatto con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano, che coadiuva nel dirigere l'organizzazione criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano: pianifica e gestisce, unitamente ad alcuni cittadini rumeni e russi, l'illecita attività finalizzata all'appropriazione indebita di yacht di lusso, uno dei quali entra nella disponibilità di BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, OPPEDISANO Giuseppe Domenico, BELFIORE Giuseppe e PICHIERRI Giuseppe, quale risarcimento per un progressivo debito contratto da BOLOGNINO Sergio con la consortereria gioiosana, localizzata a Torino; coadiuva attivamente il fratello Michele nelle fasi iniziali dell'acquisizione delle piastrelle, come indicato al capo 94, proponendosi come rappresentante nei confronti di Luca ROSSI, al fine di contrattare e definire i dettagli dell'operazione, nella quale vengono coinvolti anche esponenti di spicco della consortereria URSINI/BELFIORE di

Gioiosa Ionica (BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario e OPPEDISANO Giuseppe Domenico),
GRANDE

ARACRI Nicolino ed esponenti del sodalizio emiliano (GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo, OPPIDO Raffaele e MUTO Antonio cl. 71); partecipa oltre che nel momento decisionale, anche nella fase preparatoria ed esecutiva di specifiche attività criminose attuative del programma associativo, in primis nelle attività di reimpiego nei delitti del sodalizio di denaro o beni provenienti da delitto, con conseguente spartizione dei proventi delittuosi tra gli associati.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONI Gianluigi sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere divenendo punto di riferimento dei sodali con lui detenuti prima nella sezione A della Casa Circondariale di Bologna e poi nel Carcere di Reggio Emilia, anche in occasione di pestaggi ai danni di detenuti, della imposizione agli altri sodali di decisioni finalizzate a salvaguardare la consortereria mafiosa o di regole di comportamento da rispettare durante la convivenza nella detenzione o di prese di posizione anche esplicite durante le udienze avanti al Tribunale di Reggio Emilia contro le Istituzioni coinvolte nel processo AEMILIA.

13- MANCUSO Vincenzo:

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, anche con quelli posti nelle posizioni apicali del sodalizio (VILLIRILLO Romolo prima e poi GUALTIERI Antonio, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino e GIGLIO

Giuseppe), espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; progetta, pianifica e gestisce, in concorso con il sodale

CAPPA Salvatore, l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; coadiuva SARCONI Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONI Federica, presenziando agli incontri finalizzati alla concessione del prestito e a quelli destinati alla negoziazione degli interessi; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani; organizza, con la complicità degli autisti di pullman, impiegati sulla tratta Crotone - Parma, il flusso di denaro e di titoli, di provenienza illecita, da impiegare nelle attività economiche ed imprenditoriali.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

14- LOMONACO Francesco

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONI Nicolino, con il quale pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

15- GIGLIO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO

Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con il fratello Giuseppe, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei lavori e le forniture di materiali a ditte compiacenti, a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe,

PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; in accordo con il fratello Giuseppe, in qualità di soci occulti ed amministratori di fatto, partecipa alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società SICE srl, che dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012; partecipa, unitamente ai correi MUTO Antonio (cl.71), VERTINELLI Palmo e

GIGLIO Giuseppe, alla realizzazione dell'illecita attività di appropriazione indebita delle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; esplicita la propria appartenenza alla 'ndrangheta al fine di far cessare le lamentele relative alla gestione di un appartamento ove di prostituivano alcune ragazze come indicato nel relativo capo di imputazione.

16- PALLONE Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (SARCONI Nicolino, BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO Romolo), con i quali pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come

forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa, in accordo con i correi, alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare circa l'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, e condivide in particolare le quote detenute in seno alle medesime imprese con CAPPÀ Salvatore, da identificarsi quale socio occulto, che riceve il denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impieghi nelle attività imprenditoriali nel Nord Italia; prende parte, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CAPPÀ Salvatore, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, alle azioni intimidatorie nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore al fine di farli recedere dalle quote societarie detenute, nonché alla cessione dei crediti vantati; organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

17- TURRÀ Roberto (OMISSIS -- giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa e dell'utilizzazione del metodo mafioso; partecipa, in accordo con il sodale VALERIO Antonio, alle azioni intimidatorie nei confronti di NIEZGODA Beata, per costringerla ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Catania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l.; al fine di ricevere un ingiusto profitto, appicca il fuoco all'autovettura Rexton Ssangrong targata DB159HIX di MUTO Luigi, appartenente al medesimo sodalizio e quindi in grado di comprendere perfettamente il valore intimidatorio del gesto, nonché in concorso con FORMENTINI Francesco e OPPIDO Gaetano, partecipa ad analoghe azioni intimidatorie nei confronti di CACCIA Luigi e PETROLO Vincenzo; risulta costantemente a disposizione per l'esecuzione di azioni di danneggiamento e minacce nei confronti di terzi; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.

18- SARCONI Gianluigi

Essendo a totale disposizione di SARCONI Nicolino (suo fratello), ma partecipando a numerose riunioni con tutti gli esponenti apicali del sodalizio di 'ndrangheta emiliano (BOLOGNINO Michele, DILETTO Alfonso e VILLIRILLO

Romolo), con i quali partecipa ai momenti anche organizzativi del gruppo criminale e pone in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione emiliana, nonché quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare c.d. "Affare Sorbolo" (vds. c.i. 83 e 84) per tramite di VILLIRILLO Romolo, interviene unitamente al fratello Nicolino, a DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, nelle riunioni tenutesi negli uffici della GIGLIO srl a Gualtieri (RE), per dirimere la controversia tra FALBO Francesco ed i soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPÀ Salvatore, agendo sempre a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, mettendosi a disposizione dell'associazione, rilasciando interviste alla stampa sia giornalistica che televisiva contrastando e contestando l'azione del Prefetto di Reggio Emilia ed in difesa dell'attività posta in essere dai singoli partecipi e dall'associazione stessa negandone formalmente l'esistenza e l'azione, in esecuzione di un programma strategico guidato dal fratello Nicolino, nell'ambito del quale veniva stretto, anche con la sua partecipazione attiva nella primavera del 2012, il patto politico con l'Avv. Giuseppe Pagliani al fine di effettuare pressioni sulle istituzioni e sulle singole personalità che stavano conducendo un'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

A partire dal momento dell'arresto a seguito dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, assumeva all'interno del carcere un ruolo di direzione e organizzazione della associazione di stampo mafioso, nei confronti sia degli altri sodali

detenuti, che di quelli in libertà (anche attraverso l'opera di raccordo attuata dal fratello SARCONI Carmine) così fornendo un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:

- orientando la strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, dando ordini e direttive, sia non riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni posta in essere con la complicità di sodali in libertà (anche utilizzando il registratore con schede micro SD di MUTO Salvatore per approntare messaggi intimidatori al fine di condizionare i testimoni inducendoli o costringendoli a deposizioni compiacenti a favore degli esponenti della consorte AEMILIA sotto processo), sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere (agendo come rappresentante degli altri sodali detenuti, imponendo agli altri sodali decisioni finalizzate a salvaguardare la consorte mafiosa o regole di comportamento da rispettare durante la convivenza nella detenzione o deliberando prese di posizione anche esplicite durante le udienze avanti al Tribunale di Reggio Emilia contro le Istituzioni coinvolte nel processo AEMILIA);
- ancora insieme ad altri sodali (in primis a BRESCIA Pasquale) facendosi promotore ed autore di una strategia volta a larvamente minacciare figure istituzionali o imprenditoriali per riscuotere vantaggi dopo l'inatteso indichimento della cosca derivante dalla Operazione AEMILIA, attraverso l'invio di lettere contenenti messaggi ricattatori nei confronti delle più importanti Cooperative del territorio, quali IREN, AGAC, TRANSCOOP (a La Gazzetta di Reggio Emilia, poi non pubblicata) e nei confronti del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (a Il Resto del Carlino, con pubblicazione avvenuta il 02.02.2016), per costringerli a prendere pubblica posizione a favore dei detenuti del processo AEMILIA e della ingiusta vicenda giudiziaria in corso
- assicurando tramite colloqui in carcere con SARCONI Carmine ed altri sodali in libertà, contatti e scambi di informazioni tra esponenti della cosca detenuti ed esponenti liberi, così anche gestendo e portando avanti l'attività criminosa della consorte, anche relativa agli investimenti ed alla gestione del patrimonio illecito, dando direttive, ordine ed indicazioni da eseguirsi a carico degli esponenti fuori dal carcere.

19- VERTINELLI Palma

fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi, consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica, e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotone al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente al prestanome RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe le quote sociali della società "Opera S.r.l." P.I. 03258480791; es. intestando fittiziamente al prestanome VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA Antonio le quote sociali della società "Impresa VERTINELLI S.r.l."

P.I. 02343050791; es. intestando fittiziamente al figlio VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 la proprietà degli immobili distinti al catasto al foglio 12, particella 568, sub 11), 12), 16), 18), siti in via Giovanni Pedrini e delle relative operazioni di ristrutturazione; es. intestando fittiziamente al prestanome TRENTA Carlo e RILLO Paolo le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando

fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino; es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawa le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss

GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, ha contribuito

(mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; e ha partecipato con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione mafiosa emiliana e nei quali hanno trovato impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AFEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

20- VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962)

Fornendo un costante e consapevole contributo per la vita dell'associazione mafiosa, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del gruppo criminale, in particolare per l'espansione della influenza e del controllo del sodalizio mafioso entro il sistema economico emiliano e non solo; ciò faceva, tra l'altro, agendo come "imprenditore colluso", in rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso dai reciproci vantaggi consistenti per il VERTINELLI nello sfruttare

il consolidato rapporto con gli altri associati per imporsi nell'economia del territorio ed allargare la propria influenza e capacità affaristica; e per la struttura 'ndranghetistica nell'ottenere risorse, servizi e utilità; a tal fine, si teneva costantemente in contatto con alcuni dei principali esponenti della associazione mafiosa (in particolare GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele, ma anche RICHICHI Giuseppe detto Andrea, SERIO Luigi, FLORO VITO Gianni, BLASCO Gaetano, BOLOGNINO Sergio, il fratello VERTINELLI Palmo), venendo costantemente aggiornato sul programma delittuoso del sodalizio e sulle strategie da adottare per realizzarlo, e, in diverse occasioni, fungeva da tramite tra la struttura 'ndranghetistica egemone in Emilia e il boss GRANDE ARACRI Nicolino; in particolare, ha sistematicamente attuato, anche in complicità col fratello VERTINELLI Palmo e con i sodali GIGLIO Giuseppe, BOLOGNINO Michele e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la strategia delle fittizie intestazioni di società ed immobili, agendo come socio occulto, favorendo il reimpiego di denaro proveniente dai delitti perpetrati dai vari esponenti della 'Ndrangheta e mettendo a disposizione tali società al sodalizio mafioso (es. intestando fittiziamente al prestanome OPPIDO Raffaele - già autore del medesimo ruolo a favore del sodale GIGLIO Giuseppe - le quote della società "SECAV Unipersonale S.r.l.", società strumentale alle false fatturazioni poste in essere a vantaggio degli affari del sodalizio e in particolare del c.d. affare delle "piastrelle" (capo 94); es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotona al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4); es. intestando fittiziamente al prestanome TRENTA Carlo e RILLO Paolo le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350; es. intestando fittiziamente ai familiari SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, BRAMANTE Carmine le quote della società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino; es. intestando fittiziamente ai familiari VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta ed ai compiacenti

VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, BARNAT Ewa Boguslawe le quote della società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I.02199900354, occultando anche la titolarità occulta di parte delle quote di GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmo, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Mille Fiori S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C.") a che il sodale

BOLOGNINO Michele ed il fratello BOLOGNINO Francesco cl. 1969 acquisissero la gestione occulta dell'attività di ristorazione sita in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A, occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione del boss GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, con la complicità del fratello VERTINELLI Palmo, ha contribuito (mediante il contratto di affitto di azienda dalla società "Mille Fiori S.r.l." alla società "Il Cenacolo S.r.l.") a che il sodale BOLOGNINO Michele acquisisse la gestione occulta dell'attività di ristorazione "Il Cenacolo del Pescatore", occultando anche la titolarità occulta nell'attività di ristorazione di GRANDE ARACRI Nicolino; ancora, ha partecipato, con la complicità dei sodali BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, MUTO Antonio cl. 1971, GUALTIERI Antonio, GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, RICHICHI Giuseppe, VERTINELLI Palmo e con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, alle operazioni di truffa e ricettazione delle piastrelle in possesso di ROSSI Luca (legale rappresentante della società SERENA REAL ESTATE SRL), mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società (in particolare, la società "SECAV Unipersonale S.r.l."), per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; ancora: ha fornito un contributo consapevole e causale per occultare la presenza del sodale

GIGLIO Giuseppe entro le compagini sociali della "S.I.C.E. S.r.l." e della "G&G S.r.l."

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

21- VULCANO Mario

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; effettua, seguendo precise disposizioni di GIGLIO Giuseppe, consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i soci immettono nelle casse delle imprese immobiliari a copertura dei debiti (il 28.06.2011 esegue un bonifico da 10.000 euro dal c/c 766.81, acceso presso la MPS filiale di Castelfranco Emilia, intestato alla EFFEMME SERVICE srl, del quale ha la materiale disponibilità, a favore della società SIRI srl, intestataria del c/c 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Cutro, direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo); organizza, attenendosi alle direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, il sistema della fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando come società cartiera la RUFFO srl, di cui risulta socio ed amministratore e la MB TRADING srl, formalmente riconducibile a BUSIA Marco, partecipando a fittizie spedizioni di merci ed eseguendo movimentazioni bancarie; organizza, unitamente ai correi GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, analoga attività illecita di fatturazioni per operazioni inesistenti, utilizzando le società GIGLIO srl, TRASMOTER srl, SECAV srl, ITS srl, TF srl, IMMOBILIARE Tre srl, FLORO Costruzioni sas, TECNOTRASPORTI Meccanica srl, RE.COM srl, PARIS srl, ARGON srl, FML srl, VMT srl, EFFEMME Service srl, EDIL Costruzioni srl e TRUCK&TRADE srl.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

22- RIILLO Pasquale

Essendo a totale disposizione di GIGLIO Giuseppe, che coadiuva nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo in essere in concorso una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; organizza, unitamente ai correi PELAGGI Paolo e GIGLIO Giuseppe, uno strutturato sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, utilizzando le società INT srl, CDI TECHNOLOGY srl, SICE srl, MB TRADING Ltd e CORE

TECHNOLOGY srl e coinvolgendo le società ticinesi MT TRADING Ltd e MULTIMEDIA CORPORATE Ltd; distrae, in accordo con i correi, distrae l'immobile sito in via Bigi 8-14 a Gualtieri, sede della SICE srl, della CDI TECHNOLOGY srl e della INT srl; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

23- FRONTERA Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa all'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, progettata, pianificata e gestita da CAPPA

Salvatore e MANCUSO Vincenzo, servendosi consapevolmente delle imprese utilizzate nelle attività di reimpiego del denaro proveniente sia dall'organizzazione mafiosa cutrese che da quella emiliana; garantisce il collegamento tra i sodali per la gestione sinergica delle illecite attività, al fine di amministrare gli affari emiliani.

24- MUTO Antonio cl. 1971

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; pone in essere, sia da solo che in concorso con altri sodali, una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione, essendo significativi del suo coinvolgimento nelle attività dell'associazione stessa; partecipa, unitamente ai correi VERTINELLI Palmo, GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, alla realizzazione dell'illecita attività di truffa relativa alle piastrelle, come indicato al capo 94, mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle proprie società, per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in accordo con i correi SESTITO Salvatore e FALSETTI Rosario, si rivolge consapevolmente a SILIPO Antonio ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi estorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.

Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

25- SCHIRONE Graziano

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele ed in costante contatto con RICHICHI Giuseppe, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seguendo precise disposizioni di BOLOGNINO Michele, presta la propria opera come operaio edile a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e RICHICHI Giuseppe una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta) oggetto di smarrimento ed il relativo munizionamento, occupandosi del loro occultamento; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

26- FLORO VITO Selvino (OMISSIS -- giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della

fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa con la propria impresa ai lavori inerenti una serie di cantieri aperti nel comune di Sorbolo (PR), gestiti dall'organizzazione emiliana e nei quali trovano impiego anche alcuni operai segnalati dalle cosche crotonesi ed in particolare isolitane e cutresi.

27- RICCHIHI Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di BOLOGNINO Michele (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), ma costantemente in contatto con gli altri associati, occupanti anche posizioni apicali (come nel caso di DILETTO Alfonso), essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; seppure con compiti di manovalanza, coadiuva DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi e BOLOGNINO Michele nella risoluzione del cosiddetto Affare Sorbolo, al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'associazione e quelli della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare; in concorso con il correo ALLELUIA Lauro, coadiuva BOLOGNINO Michele nell'organizzare l'attività lavorativa di almeno 12 operai, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI Costruzioni srl di San Felice sul Panaro; prende parte attiva alla trattativa inerente le piastrelle di cui al capo 94, coordinando la cooperazione nel reato dei correi e degli appartenenti ad analoghe consorterie criminali (nel caso specifico i gioisani); detiene, in concorso con BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano una pistola Beretta calibro 9x21 (mai rinvenuta), oggetto di smarrimento, ed il relativo munizionamento; organizza e dirige un'attività di spaccio di stupefacenti; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

28- BATTAGLIA Pasquale (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo a totale disposizione di VILLIRILLO Romolo (per il quale svolge di norma anche la funzione di autista e di uomo di fiducia), e dopo l'estate 2011 (a seguito del suo arresto) a disposizione diretta anche di GUALTIERI Antonio

CAPPA Salvatore e MANCUSO Vincenzo, per riprendere il rapporto anche con il VILLIRILLO nell'inverno del 2012 (qualche tempo dopo la sua uscita dal carcere) coadiuvandolo in particolare nell'attività di recupero del denaro necessario per estinguere il debito con GRANDE ARACRI Nicolino; pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine riguardanti sia il riciclaggio di denaro che la costituzione di aziende ricollegabili al sodalizio in Emilia e in Calabria)

29- BRESCIA Pasquale

Essendo a totale disposizione degli associati ed in particolare di SARCONI Nicolino, PAOLINI Alfonso, LAMANNA Francesco espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano

Tiene personalmente il rapporto con esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine (utilizzati anche per ottenere il rilascio della concessione per il porto d'armi), condividendo tali rapporti con chiunque degli associati possa farne richiesta o abbia bisogno, dando la disponibilità direttamente a GUALTIERI Antonio per la costituzione di un gruppo di imprese per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria nella piena consapevolezza del coinvolgimento in tale azioni diretto di Nicolino GRANDE ARACRI,

nonché per il tentativo di acquisizione di una sala giochi presso il centro commerciale LE VELLE di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONI Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONI Gianluigi, MUTO Antonio (cl.

55) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorceria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; partecipa all'incontro tenuto all'interno del suo ristorante *Antichi Sapori* il 21 marzo 2012 già programmato nel corso della precedente riunione, curando altresì gli inviti a taluni dei

partecipanti; si mette a disposizione di Frijio Giuliano per il reperimento di voti nei sensi indicati dalla consorceria nel corso della campagna elettorale per il sindaco di Parma del 2012.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere, sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni posta in essere con la complicità di sodali in libertà: in prima persona, si adopera affinché potesse avere accesso in carcere, da mettere a disposizione dei sodali detenuti, un registratore con scheda micro SD di MUTO Salvatore, da impiegare all'esterno per condizionare i testimoni inducendoli o costringendoli a deposizioni compiacenti a favore degli esponenti della consorceria AEMILIA sotto processo; organizza con la complicità di altri sodali, in primis SARCONI Gianluigi, una strategia volta a far violentemente minacciare figure istituzionali o imprenditoriali per riscuotere vantaggi dopo l'inatteso indebolimento della cosca derivante dall'operazione AEMILIA, attraverso l'invio di lettere contenenti messaggi ricattatori nei confronti delle più importanti Cooperative del territorio, quali IREN, AGAC, TRANSCOOP (a la Gazzetta di Reggio Emilia, poi non pubblicata) e nei confronti del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (a Il Resto del Carlino con pubblicazione avvenuta il 02.07.2016), per costringerli a prendere pubblica posizione a favore dei detenuti del processo AEMILIA e della ingiusta vicenda giudiziaria in corso.

30- CAVEDO Maurizio

Sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso la Polizia Stradale di Cremona, partecipa mettendosi a disposizione del sodalizio criminale, mantenendo assidui rapporti con VILLIRILLO Romolo, VETERE Pierino, VETERE Rosario, MIGALE Vincenzo, LEROSI Francesco, MERCADANTE Luigi, BATTAGLIA Pasquale, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano (non allontanandosi dal gruppo neppure dopo la contestazione di gravi reati da parte di questo Ufficio nel novembre 2012)

31- COLACINO Michele (OMISSIS - giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare con VILLIRILLO Romolo prima (a favore del quale per un periodo svolge un ruolo di fatto di prestanome tra il 2010 e il 2012 assumendo in tale periodo alle proprie dipendenze LAMANNA Carolina, figlia di Francesco, e CORTESE Giuseppe, vicino al VILLIRILLO e da questi coinvolto nel sostegno elettorale del 2007 al candidato parmense BERNINI) e con SARCONI Nicolino e

LAMANNA Francesco poi, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano, subendo la ritorsione ordita dal GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti del VILLIRILLO, con il duplice incendio della sua autovettura e di quella del fratello alla fine del 2012; seguendo direttamente le trattative relative a numerosi affari illeciti pure non andati a buon fine in particolare relative a riciclaggio di denaro proveniente da delitti commessi anche all'estero (cd Affare Blindo); intrattiene relazioni con appartenenti alle istituzioni ed alle forze dell'ordine che mette a disposizione del sodalizio; aggiorna in particolare SARCONI Nicolino sugli atti compiuti presso la Polizia in relazione agli incendi patiti; dopo l'adozione nei suoi confronti del provvedimento del Prefetto di interdizione antimafia nel febbraio 2012 chiede sostegno al sodalizio che proprio dopo tale momento comincia la strategia pubblica guidata da SARCONI Nicolino, partecipa alla cena del 21 marzo

presso il ristorante "Antichi Sapori". vende interviste a quotidiani e a televisioni nazionali in cui indica l'azione del Prefetto, del presidente della Provincia e del Presidente della Camera di Commercio nei confronti suoi e dei sodali come persecutoria e infondata, accreditando quindi la estraneità sua e dei suoi sodali (in particolare quelli attinti o citati nei provvedimenti antimafia) dalla criminalità organizzata, così offre il suo concreto contributo per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorteria

32- CRIVARO Antonio

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; aggiorna direttamente GRANDE ARACRI Nicolino in relazione ai comportamenti di GUALTIERI Antonio in particolare in relazione al reato sotto indicato sub 88-89 segnalando probabili condotte a detrimento della cosca, con ciò dimostrando la sua intrancità e la volontà di confermare la presenza e l'azione del sodalizio; si mette a disposizione del GUALTIERI in relazione ai rapporti da questo tenuti con la società METALMA srl che pure sfoceranno nella commissione del delitto sotto indicato sub 88-89; si coinvolge nei rapporti con TATTINI Roberta; fornisce la propria disponibilità sempre al GUALTIERI per la costituzione di un pool di imprese, per la costituzione di una cooperativa di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria ben consapevole del coinvolgimento in tale azione del GRANDE ARACRI.

Una volta eseguiti gli arresti di numerosi sodali con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza e, quale associato in libertà, si mette a disposizione per proseguire l'attività illecita della consorteria e per fornire appoggio, assistenza e ausilio ai sodali detenuti.

33- FLORO VITO Antonio

Essendo a totale disposizione di LAMANNA Francesco (suo suocero) e comunque in costante rapporto con SARCONI Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del

sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge in particolare funzione di collegamento tra il LAMANNA ed "i reggiani" anche sotto il profilo del coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte in appalti sia in Emilia che in Lombardia; partecipa attivamente all'attività relativa al tentativo di rilevare i beni e cespiti relativi ad un grossissimo fallimento in Veneto (poi fallito per motivi non dipendenti dai sodali emiliani)

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONI Gianluigi, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere. In una occasione fornisce la propria complicità al fratello di FLORO Vito Gianni nell'aggressione con sfregio in volto al sodale VALERJOTI Gabriele.

34- IAQUINTA Giuseppe

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed essendo da questi costantemente aggiornato in relazione alle attività sia personali che del gruppo di cui sempre si offre di farsi carico, tenendo rapporti continui con SARCONI Nicolino, essendo ciò espressivo della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; avendo avuto contatti diretti con GRANDE ARACRI

Nicolino, avendo messo a disposizione del gruppo una somma di denaro in dollari per procedere all'acquisto di denaro provento di un reato probabilmente all'esterno con percentuale di sconto del 50 % (fatto non

perfezionatosi per fatti non dipendenti dal sodalizio) partecipando alle trattative per questo affare con TATTINI Roberta, GUALTIERI Antonio e VILLIRILLO Romolo (in relazione al quale apprende ogni particolare in relazione alla contestata appropriazione di denaro riconducibile alla cosca cutrese); offre la propria disponibilità a GUALTIERI Antonio e direttamente anche a GRANDE ARACRI Nicolino per la costituzione di un pool di imprese per l'acquisizione di appalti per la costruzione di villaggi turistici, impianti eolici e fotovoltaici in Calabria; ottiene attraverso PAOLINI

Alfonso la restituzione di due ombrelloni all'interno della sua casa estiva in Cutro, circostanza per la quale Paolini Alfonso interessa LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Romolo; partecipa al lavoro di preparazione dell'incontro tenuto all'interno del ristorante *Antichi Sapori* il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI e così offre la sua disponibilità per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorceria, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana, partecipando all'incontro tenuto all'interno del ristorante *Antichi Sapori* il 21 marzo 2012 con l'Avv. Giuseppe PAGLIANI.

Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

35- LEPERA Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati e da questi aggiornato sulle vicende relative al sodalizio, e commettendo una serie nutritissima di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa a riunioni in cui si mettono a punto le strategie finalizzate a realizzare tentativi comuni in particolare quello relativo al riciclaggio di denaro proveniente dall'estero e si avvaleva dai rapporti avuti da VILLIRILLO e PAOLINI per ottenere il porto d'armi per uso di caccia, organizzando sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca o coi quali veniva stretto un patto come per il caso delle elezioni di Parma del 2007 a favore di BERNINI Giovanni Paolo (vds. infra capo di imputazione che qui si richiama)

36- MARTINO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo a disposizione di VILLIRILLO Romolo e LAMANNA Francesco, mantenendo rapporti espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; si interessa della raccolta voti per SCARPINO Pierpaolo candidato alle elezioni amministrative del Comune di Parma del 6 e 7 maggio 2012; fornisce a LAMANNA Francesco somme di denaro provento di illecite attività per il pagamento delle sue spese legali; coadiuva ROCCA Antonio, MUTO Salvatore e LAMANNA Francesco nella gestione dei lavori edili in Mantova, per i quali rende conto anche direttamente a GRANDE ARACRI Nicolino, il quale aveva preteso la partecipazione ai lavori di

BELFIORE Gaetano (direttore dei lavori all'interno dei cantieri COVELLI COSTRUZIONI S.r.l. e COVELLI s.r.l. ubicato nella frazione San Silvestro di Curtatone), fidanzato della figlia GRANDE ARACRI Nikol Valentina; si reca, insieme a ROCCA Antonio e COVELLI Rocco, in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, chiarisce l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; viene reso partecipe del fraudolento ammanco di denaro, appartenente alla famiglia, da parte di VILLIRILLO Romolo; organizza sotto la direzione di VILLIRILLO Romolo la raccolta dei voti da destinare ai politici vicini alla cosca in occasione delle elezioni del sindaco di Salsoni maggiore del 2006

37- MESIANO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)

Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Reggio Emilia, essendo costantemente in contatto con gli altri associati e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole,

della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Si mette a disposizione del sodalizio per ogni richiesta che venga avanzata da qualsiasi appartenente ed in particolare da PAOLINI, SARCONI, COLACINO ed altri, fornendo informazioni anche riservate ovvero segrete, consentendo ai sodali di apprendere notizie relative alla composizione di gruppi di lavoro all'interno della Questura di Reggio Emilia, fornendo indicazioni in tempo reale anche sulla composizione di singole pattuglie; si occupa direttamente di pratiche relative a SARCONI Nicolino presso gli Uffici della Questura favorendo il loro esito positivo e comunque l'accoglimento delle istanze; in particolare, delegato da SARCONI Nicolino, il 19/06/2012 ritira il passaporto richiesto dal predetto; ugualmente, profittando della sua mansione di "autista del Questore" per accedere ai fascicoli personali degli esponenti del sodalizio mafioso presenti in Questura, si attiva per pratiche inerenti il porto d'armi di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) (precisamente il 04/05/2010 ed il 11/07/2012), nonché inerenti il rinnovo del porto d'armi di PAOLINI Alfonso (predisponendo al Questore la nota del 09/04/2008) a firma del Questore GALLO relativa al rinnovo della licenza del porto di pistola per Alfonso PAOLINI, ed il rinnovo della licenza del porto d'armi di PAOLINI Gaetano (predisponendo al Questore la nota del 11/02/2008), e l'istanza di revisione armi di BRESCIA Pasquale (predisponendo al Questore la nota del 08/04/2008); si mette a disposizione, in maniera personale e riservata, di SARCONI Nicolino ricevendo negli uffici della Questura di Reggio Emilia documentazione amministrativa riguardante il medesimo, alla presenza di MUTO Antonio (classe 1955); effettua indebite interrogazioni alla Banca Dati SDI sul conto di SARCONI Nicolino, BLASCO Gaetano, DILETTO Alfonso e BRESCIA Pasquale; si mette a disposizione di PAOLINI Alfonso, prendendo personalmente contatti ed acquisendo informazioni da altro collega in servizio presso la Questura di Parma, in relazione al tentativo del sodalizio di acquisizione di una sala giochi, ubicata all'interno del centro commerciale Le Vele di Parma; è a conoscenza dell'attività di guardiamia svolta da PAOLINI Alfonso, dal quale riceve aggiornamenti sull'attività; fornisce notizie a BRESCIA Pasquale su un presunto arresto di tale D'URZO Domenico, già peraltro interrogato dallo stesso MESIANO in banca Dati SDI; approfitta dell'ospitalità di BRESCIA Pasquale per andare a provare una pistola all'interno del New West Ranch di proprietà del predetto Brescia; 2012 viene interessato da Paolini Alfonso su richiesta di SARCONI Nicolino e MUTO Antonio (classe 1955) di assumere informazioni in merito alla presenza di una pattuglia della Polizia di Stato in Montecchio Emilia (RE), i quali manifestavano timore di un eventuale controllo; per tutelare l'associato MUTO Antonio (classe 1955) minaccia il 15.01.2013 PIGNEDOLI Sabrina, giornalista e corrispondente del quotidiano Resto del Carlino per la provincia di Reggio Emilia come descritto nel capo di imputazione sotto indicato; più in generale, richiesto dai suoi superiori (es. il Questore) circa le figure dei calabresi PAOLINI Alfonso, COLACINO Michele, MUTO Antonio, non esita a lodare la persona e la capacità professionale, in tal modo distogliendo l'attenzione investigativa sui predetti;

38- MUTO Antonio cl. 1955

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; partecipa ad una riunione avvenuta il giorno 03 gennaio 2012 negli uffici di SARCONI Nicolino, alla presenza di PAOLINI Alfonso e LAQUINTA Giuseppe per discutere, tra l'altro, dell'acquisizione di una sala giochi nella provincia di Parma; il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONI Nicolino insieme a PAOLINI Alfonso, SARCONI Gianluigi, BRESCIA Pasquale in occasione del quale viene stabilito un patto con l'Avv. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorte, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana; in seguito prende contatti con lo stesso PAGLIANI su richiesta di SARCONI per fissare nuovi appuntamenti; prende ulteriori contatti con lo stesso PAGLIANI sollecitandone l'attività; induce il MESIANO a porre in essere la minaccia alla giornalista PIGNEDOLI de "Il Resto del Carlino".

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONI Gianluigi, sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere.

39- MUTO Salvatore

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati ed in particolare essendo costantemente a disposizione di LAMANNA Francesco di cui è uomo di fiducia, messo a parte delle attività del sodalizio tutto ciò essendo espressivo

della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; riceve da VILLIRILLO Romolo le notizie relative all'arresto di GRANDE ARACRI Nicolino e le comunica a LAMANNA Francesco; si mette a disposizione dell'organizzazione, con compiti di supporto alle attività svolte nei cantieri edili, permettendo all'organizzazione di gestirli; partecipa a numerose riunioni operative con LAMANNA

Francesco, SARCONI Nicolino, GUALTIERI Antonio, VILLIRILLO Romolo, MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio; costituisce punto di riferimento degli altri sodali di Castelvetro Piacentino in particolare con i fratelli VETERE e con LEROSI Francesco per dirimere una problematica sorta con PROCOPIO Salvatore e STRANGIO

Giuseppe; partecipa all'incontro con MARTINO Alfonso, ROCCA Antonio e COVELLI Rocco per la problematica nata in seno ai cantinieri di Mantova. Accompagnerà all'aeroporto di Milano i predetti che si recheranno in Cutro (KR) da GRANDE ARACRI Nicolino, dove alla presenza di LAMANNA Francesco, dovranno chiarire l'applicazione dei prezzi dei cantieri di Mantova; si interessa del cantiere edile di Taneto (RE) e nella fase iniziale indica ai committenti FLORO VITO Antonio quale soggetto di riferimento per la risoluzione di qualsiasi problematica relativa agli associati che partecipavano ai lavori detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza sia con riferimento ad attività di inquinamento probatorio e di intimidazione di testimoni nel dibattimento AEMILIA pendente avanti il Tribunale di Reggio Emilia posta in essere con la complicità di sodali in libertà e secondo le indicazioni in particolare di SARCONI Gianluigi (in prima persona si adopera mettendo a disposizione dei sodali detenuti un registratore con schede micro SD da impiegare all'esterno per condizionare i testimoni inducendoli o costringendoli a deposizioni compiacenti a favore degli esponenti della consorteria AEMILIA sotto processo), sia con riguardo alla quotidianità della vita in carcere fino al 02.10.2017 quando decide di collaborare con la giustizia.

40- PAOLINI Alfonso

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati, costituendo elemento di costante riferimento per SARCONI

Nicolino per conto del quale gestisce numerosi rapporti con appartenenti alle forze dell'ordine sia di Reggio Emilia e

Parma che di Crotone, fornendo costantemente aggiornamenti sui fatti di rilievo e di interesse per il sodalizio, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; svolge funzioni di collegamento, tra VILLIRILLO Romolo e Blasco Gaetano in occasione del ricovero di GRANDE ARACRI Nicolino in Roma e del viaggio approntato dai predetti per ivi recarsi in data 28/5/2011; si mette a disposizione di VILLIRILLO Romolo per la preparazione di un appuntamento con BLASCO Gaetano per la risoluzione di una problematica afferente quest'ultimo; in occasione dell'arresto e della successiva scarcerazione di VILLIRILLO Romolo, svolge funzioni di collegamento tra il padre di quest'ultimo (VILLIRILLO Giuseppe) ed ulteriori affiliati all'organizzazione, in particolare GUALTIERI Antonio, BATTAGLIA Pasquale, LAQUINTA Giuseppe, BLASCO Gaetano e CANDELLIERI Salvatore, tenendoli costantemente informati sulle evoluzioni della vicenda giudiziaria e sulla contestazione interna alla cosca nei confronti dello stesso VILLIRILLO; si mette a disposizione di BLASCO Gaetano mediando una situazione debitoria esistente tra lo stesso e

GUALTIERI Antonio, vicenda quest'ultima intrinseca all'organizzazione; si mette a disposizione di GRANDE ARACRI Nicolino, recandosi presso l'abitazione di quest'ultimo in data 28/08/2011 per discutere delle vicende relative alla sottrazione da parte di VILLIRILLO Romolo di ingenti somme della cosca cutrese; su richiesta di VILLIRILLO Romolo favorisce la concessione del porto d'armi per uso caccia a LEPERA Francesco, attivandosi attraverso le sue conoscenze istituzionali presso la Questura di Parma; contatta, per conto di

SARCONE Nicolino, appartenenti all'Arma dei Carabinieri in vista della celebrazione del processo Edilpiovra; partecipa a tutte le attività che coinvolgono direttamente il sodalizio ed in cui SARCONE gli chiede di operare; svolge funzioni di raccordo tra i sodali reggiani, ed in particolare Sarcone Nicolino, al fine di reperire un referente politico, individuato nell'avvocato

PAGLIANI Giuseppe, capogruppo del partito Popolo della Libertà presso il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, il 02.03.2012 partecipa al summit presso l'ufficio ubicato nell'azienda di SARCONE Nicolino insieme a BRESCIA Pasquale, SARCONE Gianluigi, MUTO Antonio (classe 1955) in occasione del quale viene stabilito un patto con l'AVV. PAGLIANI Giuseppe per porre in essere una controffensiva mediatico-politica e conseguentemente salvaguardare gli interessi economico-criminali della consorte, in quel frangente oggetto di numerose interdittive antimafia e di un'attenzione mediatica che evidenziava le infiltrazioni criminali nell'economia reggiana al fine di salvaguardare gli interessi della cosca, partecipa alle riunioni per organizzare l'incontro pubblico che poi avverrà il 21.3.2012; nonché fornisce a quest'ultimo ausilio nel procacciamento di firme utili alla presentazione di lista civica di orientamento PDL per le elezioni comunali di Campegine (RE) dell'anno 2012.

Anche in seguito all'esecuzione dell'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

41- VETERE Pierino

Essendo costantemente in contatto essendo ciò espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Partecipa attivamente alle attività relative al reimpiego contestato al capo sub 131), svolgendo, in particolare, funzioni di collegamento tra CAVEDO Maurizio, VILLIRILLO Romolo e MIGALE Vincenzo favorendo la definizione delle vertenze intervenute tra i sodali in base alle regole interne e nel rispetto delle gerarchie; Partecipa alle riunioni insieme a VILLIRILLO Romolo svolte in Castelvetto Piacentino per la risoluzione della vicenda CAVEDO-MIGALE; partecipa alla riunione mafiosa avvenuta in Cremona il giorno 08/07/2011, alla presenza di VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo e BATTAGLIA Pasquale, evento correlato alla definizione della vicenda

CAVEDO/MIGALE, questione intranea all'associazione e che consentiva al meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzato al riciclaggio di riprendere; pur conoscendo le vicende interne al sodalizio ed in particolare le circostanze di richiamo di GRANDE ARACRI Nicolino nei confronti di VILLIRILLO Romolo per sottrazione di ingenti somme di proprietà della famiglia, previa corrispondenza epistolare, si rende disponibile dopo la scarcerazione di quest'ultimo del settembre 2012 nel reperire una nuova collocazione alloggiativa per quest'ultimo nella provincia piacentina; detiene armi da fuoco a disposizione delle azioni comuni e comunque dell'associazione.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015 conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

42- SILIPO Luigi

Essendo a totale disposizione del fratello Antonio e quindi di SARCONE Nicolino, pone in essere in concorso con lui una serie nutrita di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, partecipando alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

43- AMATO Francesco

44- AMATO Alfredo

Essendo da tempo iscritti nell'ambiente 'ndranghetistico emiliano ed essendo costantemente in contatto con gli altri associati (e della famiglia GRANDE ARACRI) in particolare per la commissione su richiesta di delitti di danneggiamento ovvero di minaccia a fini estorsivi, e commettendo una serie di reati di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della

osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano. Una volta tratti in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

45- VALERIOTI Gabriele

E' a disposizione dell'associazione a favore della quale pone in essere il danneggiamento seguito di incendio ai danni di COLACINO Michele del 14.11.2011 (vds. capo sub 11), essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano;

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

46- ARENA Carmine

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati (TURRÀ Roberto e BIASCO Gaetano in particolare) e commettendo una serie di reati contro il patrimonio sotto indicati e di cui ai capi di imputazione che seguono e che qui si richiamano a far parte integrante della contestazione essendo espressivi della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA il 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

47- MUTO Antonio cl. 1978

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; in particolare accertando di risolvere le vertenze insorte all'interno del sodalizio e di contrasti in particolare con TURRÀ Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto il ruolo di *collettore* tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al sodalizio emiliano.

Una volta tratto in arresto con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, conferma l'adesione alle regole ed alla strategia del sodalizio 'ndranghetistico di appartenenza.

48- MUTO Luigi cl. 1975

Essendo costantemente in contatto con gli altri associati espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all'associazione di stampo mafioso, della osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell'interesse dell'organizzazione, utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico emiliano; in particolare accertando di risolvere le vertenze insorte all'interno del sodalizio ed i contrasti in particolare con TURRÀ Roberto nelle forme decise dal sodalizio stesso, avendo contatti diretti con GRANDE ARACRI Nicolino, per relazionarlo sulle attività imprenditoriali emiliane e assolvendo di fatto al ruolo di *collettore* tra i vertici della cosca cutrese e gli appartenenti al sodalizio emiliano, è colui che progetta e gestisce il c.d. Affare OPPIDO dal luglio 2010 (con il reimpiego di somme provento di truffa del valore di oltre € 220.000,00)

Una volta eseguito l'arresto di numerosi sodali con l'operazione AEMILIA, a partire dal 28.01.2015, quale associato in libertà, assumeva un ruolo di direzione e di organizzazione della associazione di stampo mafioso, mettendosi a disposizione per proseguire l'attività illecita del sodalizio mafioso e per fornire appoggio.

assistenza e ausilio ai sodali detenuti, così fornendo un costante contributo per la vita dell'associazione, in particolare:

- partecipando alle riunioni tra gli esponenti della consorceria in occasione delle quali venivano pianificate le condotte criminose della cosca e prese le decisioni fondamentali per il mantenimento e il rafforzamento della stessa;
- assicurando, tramite la sua partecipazione ai colloqui in carcere con il cugino MUTO Salvatore e con il fratello MUTO Antonio cl. 78, contatti e scambi di informazioni tra esponenti della cosca detenuti ed esponenti in libertà, ed altresì gestendo e portando avanti l'attività criminosa della cosca, sotto le direttive degli esponenti di vertice detenuti;
- occupandosi della gestione del patrimonio illecito della consorceria, degli investimenti e della gestione di attività imprenditoriali fittiziamente intestate a compiacenti prestanome;
- Più in generale mettendosi a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo criminale.

Associazione con epicentro in Reggio Emilia commessa dall'anno 2014 al 28.10.2015 (capo così modificato dal PM in udienza dibattimentale del 08.02.2018);

-del 24.06.2017 per VALERIO Antonio, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia;

-del 02.10.2017 per MUTO Salvatore, data dell'inizio della collaborazione con la giustizia;

-del 08.02.2018 per tutti gli altri imputati;

-per SARCONI Gianluigi e MUTO Luigi cl. 1975 fino al 28.01.2015 con ruolo di partecipi, dal 29.01.2015 al

08.02.2018 con ruolo di direzione e organizzazione.

CONCORRENTI ESTERNI

2 - BERNINI Giovanni Paolo (OMISSIS - giudicato separatamente)

3 - OMISSIS

4 - BIANCHINI Augusto

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E in particolare perché nella sua qualità di imprenditore (avendo a disposizione in primo luogo la società BIANCHINI

Costruzioni s.r.l. nonché altre società collegate all'ambito familiare con partecipazioni anche della moglie BRAGA Bruna - in particolare la DUEAENNE sas di Braga Bruna & C. - o direttamente a questa riconducibili) con ottimi rapporti locali con Istituzioni ed altre imprese, avendo contatti almeno dal 2010 con numerosi appartenenti all'associazione di cui al capo 1 (in particolare GIGLIO Giulio, GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmio, BLASCO

Gactano, VALERIO Antonio ed altri) consentiva a costoro ed in particolare dal 2011 a BOLOGNINO Michele (che era divenuto suo diretto e privilegiato interlocutore insieme soprattutto a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio) di rafforzare la loro presenza ed azione economica ed imprenditoriale, coinvolgendoli (e facendosi coinvolgere) direttamente su numerosissime iniziative (compresa l'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), nella piena consapevolezza della loro appartenenza alla criminalità organizzata ('ndrangheta), e sfruttando tale circostanza per la risoluzione diretta o indiretta di problemi che lo coinvolgevano nell'ambito professionale, per la soluzione di vertenze insorte anche con gli operai nei cantieri aperti, per la fornitura (acquisto o vendita) di materie prime (ad esempio nel cantiere di Sorbolo di cui al capo 83), in generale per la piena collaborazione nelle reciproche attività di impresa.

In particolare consentendo a BOLOGNINO Michele, con l'accordo e la collaborazione di GIGLIO Giuseppe

(sfruttando le società a questo ricollegabili), di gestire di fatto i lavori ottenuti in appalto dalla BIANCHINI

Costruzioni srl in relazione allo smaltimento delle macerie del terremoto che colpiva l'Emilia nel 2012 e ad alcuni interventi di ricostruzione (in particolare presso il Comune di Finale Emilia), il tutto come meglio indicato nei capi 90-91-92-93 che qui si richiamano a far parte integrante del presente.

Condotte tutte poste in essere dal BIANCHINI Augusto nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le sue aziende nonché di aiutare il BOLOGNINO Michele, il GIGLIO Giuseppe ed i loro

sodali ad affermarsi anche economicamente ed imprenditorialmente mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. Comesso in Modena e Reggio Emilia dal 2010 e tutt'ora in corso.

4 bis - BRAGA Bruna

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione).

E, in particolare, perché coadiuvava il marito BIANCHINI Augusto in tutte le attività compiute dallo stesso ed indicate al capo di imputazione precedente (che qui si richiama a far parte integrante del presente), essendo sempre messa al corrente dal medesimo di ogni attività, fornendo al medesimo consigli e supporto anche professionale.

Essendo socia della BIANCHINI Costruzioni srl partecipava a tutte le fasi di gestione dell'attività attendendo, secondo una divisione di compiti con il marito, all'aspetto amministrativo, mantenendo rapporti esterni in particolare in vista dell'approntamento della contabilità, dell'emissione delle fatture e della soluzione di vertenze insorte (avendo rapporto diretto in particolare con BOLOGNINO Michele dal 2011).

Mettendo a disposizione dell'azione comune le società dalla medesima controllate (essendo socia accomandataria nella DUEAENNE S.a.s. di BRAGA Bruna & C.; amministratore e socia nella SOCIETA' AGRICOLA MARTINA S.r.l.; titolare dell'omonima impresa individuale) e ponendo in essere, di concerto con il marito, negozi di intestazione fittizia per poter proseguire nell'attività e nelle collaborazioni già intraprese.

Stabilendo quindi insieme al marito la strategia imprenditoriale complessiva ed il coinvolgimento anche degli appartenenti all'associazione di cui al capo 1.

Condotto tutte poste in essere dalla BRAGA Bruna nella piena consapevolezza e volontà di ottenere vantaggi per sé e per le aziende di famiglia nonché di aiutare il BOLOGNINO, il GIGLIO ed i loro sodali ad affermarsi mettendosi a loro disposizione anche in vista di una serie indeterminata di possibili occasioni future.

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1. Comesso in Modena e Reggio Emilia dal 2010 e tutt'ora in corso.

5 - GIBERTINI Marco (OMISSIS – giudicato separatamente)

6 - PAGLIANI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

7 - TATTINI Roberto (OMISSIS – giudicata separatamente)

8 - STEFANELLI Fulvio (OMISSIS – giudicato separatamente)

9 - SUMMO Giovanni (OMISSIS – giudicato separatamente)

ESTORSIONI – USURE – DANNEGGIAMENTI

10 - SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)

11 - AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele

reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 7 L. 203/91, per avere, allo scopo di arrecare danno all'imprenditore COLACINO Michele, appiccato il fuoco all'autovettura BMW serie 7 di sua proprietà, che era parcheggiata nella pubblica in via Cecati a Reggio Emilia la sera del 14 novembre 2011, così cagionando un incendio.

Compiendo l'azione su mandato diretto di Nicolino GRANDE ARACRI che intendeva colpire VILLIRILLO Romolo, cui COLACINO Michele era legato da rapporto personale e professionale, al fine di porre in essere una ripercussione per la condotta di appropriazione di denaro della cosca cutrese attuata dal VILLIRILLO.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto rafforzando la capacità di intimidazione premanente dall'associazione di cui al capo 1) e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza della sua esistenza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, compiendo altresì l'azione a favore dell'associazione di stampo mafioso dei Grande Aracri di Cutro. Fatto commesso a Reggio Emilia, via Cecati - sera del 14 novembre 2011.

12 - GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS – giudicato separatamente)

12 bis – VALERIO Antonio

Reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 423, 424, 56-629 c.p. e 7 L. 203/91, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con persone non identificate che procedevano materialmente su sua istigazione e sotto le sue direttive, allo scopo di colpire BALSCO Gaetano - cui era legato da rapporti di natura finanziaria e commerciale nell'ambito dell'azione dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 (proc. pen. N. 20604/10 RGNR Mod. 21, poi stralciato al proc. pen. N. 8846/15 RGNR Mod. 21 DDA BO) - poneva in essere una serie di condotte ritorsive ritenendo il BLASCO colpevole di essersi, con l'inganno, appropriato di somme di denaro a lui spettanti nell'ambito di affari illeciti condivisi e per costringere il medesimo BLASCO a restituirgli il denaro provento di delitto; in particolare, disponeva che venissero date alle fiamme, cagionando un incendio come in effetti avvenuto, i seguenti mezzi e beni:

- Autovettura Range Rover tg. DB354TB, di proprietà della società ANPA Costruzioni Srl di BALSCO Antonio, figlio di Gaetano ed a quest'ultimo in uso (fatto denunciato il 28/01/2013);
- Capannone sede della società ANPA Costruzioni Srl (fatto denunciato il 28/06/2013);

con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, per aver commesso il fatto rafforzando la capacità di intimidazione promanante dall'associazione di cui al capo 1) e con utilizzazione del metodo mafioso, sfruttando la posizione dominante nell'ambito del sodalizio di 'ndrangheta cutrese e del rapporto esistente con l'associazione di cui al capo 1), producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza della sua esistenza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della capacità di intimidazione e di azione criminale da parte della 'ndrangheta sia emiliana che cutrese.

Fatto commesso in Reggio Emilia e Provincia nelle date sopra indicate

13 - BLASCO Gaetano

Del reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare danno al costruttore edile OLIVO Antonio, responsabile di non averlo coinvolto nella realizzazione delle opere, appiccato il fuoco alla copertura in legno della palazzina in costruzione sita in via Mascagni 9 a Reggio Emilia, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.

Nella Provincia di Reggio Emilia nel novembre 2005.

14 - BLASCO Gaetano

Del reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare danno al costruttore edile FARAGO Vito, responsabile di non averlo coinvolto nella realizzazione delle opere, appiccato il fuoco alla copertura in legno della palazzina in costruzione sita in via Freddi 142 in località San Bartolomeo di Reggio Emilia, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.

Nella provincia di Reggio Emilia il 01.04.2012.

15 - BLASCO Gaetano

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare un danno al costruttore edile VIRELLI Antonio, quantificabile in circa 5.000 euro, ordinato di appiccare un incendio alla copertura in legno delle villette in costruzione in località Roncolo del Comune di Quattro Castella (RE) via Falcone 7-8, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così

rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.
Nel comune di Quattro Castella (RE) tra il 01 e il 02.08.2008

16 - BLASCO Gaetano

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91, per avere, al solo scopo di arrecare un danno al costruttore edile SERGIO Francesco, quantificabile in circa 13.000 euro, ordinato di appiccare un incendio alla copertura di una delle due villette in costruzione in località Scrio del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) via Campola 112/1-2, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità dell'indagato e comunque del fatto in sé a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, così rafforzando la capacità di intimidazione degli associati e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento della presenza dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1.

Nel Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) il 16.09.2007.

17 - Omissis

18 - TURRA' Roberto (OMISSIS - giudicato separatamente)

19 - SARCONI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente)

20 - LOMONACO Francesco in concorso con SARCONI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel settembre 2009, ammontante alla somma di 12.000 euro, con minacce reiterate, si facevano promettere da DI VIA Francesco, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 99,72% annuo.

Minaccia consistita nell'aver SARCONI Nicolino manifestato al correo il proposito di tagliare la gola al DI VIA, al quale in un'altra occasione rivelava l'intenzione di spaccargli la faccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Ottenendo il pagamento di somme non precisate e l'impegno anche della convivente ROSSI Antonella ad accollarsi il debito nei confronti direttamente del SARCONI nei termini sopra indicati.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il Sarcone con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle Province di Reggio Emilia e Parma dal giugno 2009 e fino all'aprile 2010.

21 - VALERIO Antonio

reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito in data imprecisata dell'anno 2008, ammontante alla somma di 55.000 euro, si faceva promettere e dare da GUIDELLI Sauro, un assegno bancario dell'importo di 120.000 euro, un altro assegno bancario dell'importo di 60.000 euro, che veniva incassato, ed un terzo assegno bancario dell'importo di 20.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario certamente superiore al 100 % (e fino al 161,8 %).

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata dell'anno 2008 e fino al marzo 2010.

22 - LOMONACO Francesco

reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito in data imprecisata dell'anno 2008, ammontante alla somma di 5.000 euro, si faceva promettere da STETSIV Paylo, interessi usurari per un importo di 800 euro, dei quali veniva restituita solamente la somma di 1.000 euro, con parziale restituzione del capitale, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 16 % annuo (tasso usurario medio per i crediti personali nel periodo 01.10.2008 - 31.12.2008 pari al 15,94 %).

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata del settembre 2008.

23 - Omissis

24 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine

Del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nel febbraio 2010, ammontante alla somma di 5.000 euro, si facevano promettere e dare da LUSETTI Matteo, unitamente alla restituzione del capitale interessi usurari, applicando un tasso di interesse usurario pari al 20 % mensile.

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia; avendo agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Provincia di Reggio Emilia in data imprecisata del febbraio 2010 e sino al giugno 2010.

25 - SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine

Del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) art. 7 L. 203/91, perché in concorso tra loro, con minaccia ed al fine di ottenere la restituzione della somma di 5.000 euro, equivalente al prestito originario, maggiorata di una tasso di interesse usurario pari al 20% mensile, costringevano LUSETTI Matteo a consegnare loro l'autovettura Honda Civic targata CY345PR di sua proprietà, che restituivano nel momento in cui lo stesso LUSETTI Matteo aveva loro consegnato almeno 7.000 euro, richiedendo comunque ulteriori 1.500 euro.

Minaccia consistita nell'aver SESTITO Salvatore intimorito LUSETTI Matteo facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, da non opporre alcuna resistenza al prelievo forzoso dell'autovettura.

Così facendo compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato di usura in precedenza commesso.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia in data imprecisata tra i mesi di aprile e maggio 2010.

26 - Omissis

27 - Omissis

28 - Omissis

29 - VALERIO Antonio

reato previsto e punito dall'art. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991, perché con minaccia proferita nei riguardi di FERRARI Roberto, lo costringeva a cedere a proprio favore il 95 % delle quote sociali della ditta Naturalmente s.r.l., con sede in Campagnola Emilia, pari ad un valore di € 9.500.

Minaccia consistita nell'aver pronunciato all'indirizzo del FERRARI Roberto, per costringerlo alla cessione delle proprie quote, le parole "l'azienda deve diventare mia con le buone o con le cattive", nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la sua capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia in data 27 luglio 2009.

30 - VALERIO Antonio in concorso con TURRA' Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e d art. 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere con minaccia NIEZGODA Beata ad effettuare la voltura del contratto di affitto del terreno sito in Campagnola Emilia in via Catania 7 a favore della ditta Naturalmente s.r.l., ed in essere a favore della ditta Euroservice Green riconducibile alla NIEZGODA.

Minacce consistite nel proferire nei riguardi della NIEZGODA Beata, al fine di costringerla a detta voltura le parole:

"prenderò provvedimenti" (da parte di VALERIO Antonio), "con tre dita farebbe fatica a tenere un rastrello in mano" (da parte di TURRA' Roberto), "le cose non vanno bene" (da parte di TURRA' Roberto), "altrimenti ci penso io diversamente" (da parte di TURRA' Roberto), "si lavora male senza le mani" (da parte di TURRA' Roberto), "noi il terreno non lo concimiamo con sangue di bue, ma con un altro sangue" (da parte di VALERIO Antonio e TURRA' Roberto),

nonché in numerose occasioni facendole comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere il profitto del reato, che tuttavia non si consumava per il rifiuto della NIEZGODA Beata di eseguire la voltura del terreno affittato alla propria azienda.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del

reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Campagnola Emilia (RE) dal luglio 2009 al giugno 2010.

31 - LOMONACO Francesco e DI VIA Francesco

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L.

203/1991, perché in concorso tra loro, con minaccia commettevano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere LUSETTI Matteo a corrispondere la somma di denaro pari a 4.500 euro sul presupposto di un debito in realtà insussistente da parte del LUSETTI Matteo nei riguardi del LOMONACO Francesco.

Minaccia consistita da parte del LOMONACO Francesco nel richiedere la corresponsione della somma di denaro facendo presagire in caso di mancata consegna ripercussioni fisiche sulla persona del LUSETTI Matteo e pronunciando nei suoi riguardi le parole "in caso contrario, vengo da te", nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo DI VIA Francesco per aver allacciato i rapporti con LUSETTI Matteo, chiedendogli tre assegni bancari per complessivi 14.500 euro, mettendolo successivamente in contatto con LOMONACO Francesco, presentandoglielo come la persona che avrebbe monetizzato i titoli.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia tra aprile e giugno 2010

32 - SILIPO Salvatore cl. 76 e MENDICINO Alfonso

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art.

7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro, al fine di restituire a LUSETTI Matteo degli oggetti in oro, segnatamente una spilla da donna in oro giallo, una moneta antica in oro giallo ed un orologio da uomo in oro giallo, da questi ottenuti a garanzia del prestito di una somma di 2.500 euro, in realtà mai concesso, richiedevano al LUSETTI Matteo la corresponsione di una somma di denaro pari a 500 euro, senza di fatto restituire detti oggetti in oro e proferendo il

SILIPO Salvatore all'indirizzo dello stesso LUSETTI Matteo, a seguito delle sue rimostranze, le frasi minacciose "non chiamare più", "lascia perdere" e "ti spacco le corna", nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia nell'aprile 2010.

33 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, si facevano promettere da BERTOZZI Iller e BERTOZZI Luca, in corrispettivo di prestiti concessi ed

elargiti già in epoca antecedente al dicembre 2011, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo imprecisato e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati.

Con l'aggravante di avere commesso approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al dicembre 2011 e fino all'aprile 2012.

34 - Omissis

35 - VALERIO Antonio in concorso con SICILIA Giovanni (OMISSIS -- giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, in corrispettivo di prestiti concessi ed elargiti già in epoca antecedente al marzo 2011, con violenza e minacce, consistite nell'aver VALERIO Antonio proferito all'indirizzo della persona offesa frasi del tipo "gran cornuto... dove sei?... scappi?... pezzo di merda..." e nell'avergli prospettato un coinvolgimento della moglie ("... e mi sa che vado a scontare con tua moglie adesso... vado a scontare con tua moglie adesso..."), nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, si facevano promettere da CAPONE Paolo Antonio, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo imprecisato e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 436 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta

e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al marzo 2011 e fino al settembre 2011.

36 / 42 - Omissis

43 - MUTO Antonio cl. 1978, ARCURI Rosario e VITI Francesco

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con altri soggetti rimasti sconosciuti, mediante violenza e minaccia, consistite nel prelevamento forzoso di automezzi ed intimidazioni nei confronti del suo nucleo familiare, costringevano D'URSO Carmelo **non meglio identificato**, a restituire una somma di denaro stimabile in circa 470.000 euro ad ARCURI Rosario, oggetto di un debito di lavoro.

Concorrendo ARCURI Rosario perché per costringere D'URSO Carmelo **non meglio identificato** a saldare un debito nei suoi confronti di 470.000 euro, consapevolmente si rivolgeva a MUTO Antonio (cl. 78), di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, venendo da questi costantemente aggiornato sugli sviluppi della vicenda.

Concorrendo MUTO Antonio (cl. 78) perché ricevuta la richiesta di ARCURI Rosario, per una chiara forma di rispetto tipica delle organizzazioni criminali, si rivolgeva a VITI Francesco, appartenente ad analoga struttura siciliana, affinché costringesse D'URSO Carmelo **non meglio identificato**, anch'egli siciliano e residente sull'isola, a saldare il proprio debito con ARCURI Rosario.

Concorrendo VITI Francesco perché servendosi di altri personaggi non meglio identificati a lui legati, mediante una costante pressione psicologica e la minaccia di ritorsioni nei confronti anche del suo nucleo familiare, che ingeneravano in D'URSO Carmelo **non meglio identificato** un chiarissimo stato di agitazione e di assoggettamento, che questi manifestava palesemente nei contatti telefonici, lo costringevano a consegnare alcuni automezzi e successivamente a restituire la somma di 470.000 euro, destinata ad ARCURI Rosario.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia e Messina tra settembre ed ottobre 2011. **(Capo così modificato dal Pubblico Ministero in udienza).**

44 - ZHANG Jianyong e TANG Jianyao

reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto ed in particolare nei reati fine dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), impiegavano nel locale ad insegna Cartagena Club, sito nella città di Reggio Emilia in via Picard n. 18/v, da loro gestito in maniera attiva, curando i rapporti con i fornitori, ma in nome e per conto di BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio (che di fatto ne avevano il controllo, percependo i guadagni e occupandosi di risolvere eventuali problemi con clienti ed avventori), denaro e comunque utilità provenienti dai delitti dai medesimi commessi (tra cui plurime estorsioni e usure), avvalendosi delle condizioni determinate dalla loro appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Entrambi trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolarne una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto ed aver agito a favore dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali. Nella Provincia di Reggio Emilia dal luglio 2011 e fino al maggio 2012.

44 bis - ZHANG Jianyong, TANG Jianyao, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio.

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio attribuivano fittiziamente la titolarità formale del locale ad insegna Cartagena Club, sito nella città di Reggio Emilia in via Picard n. 18/v (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante attività di bar e simili, a ZHANG Jianyong e TANG Jianyao, che accettavano; essendone, in realtà, il BLASCO, il VALERIO ed il SERGIO soci titolari occulti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e, in particolare, l'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia.

Fatto commesso in Reggio Emilia, in data antecedente e prossima al 06/09/2011.

45 - ARENA Carmine

reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 896/67 e art. 7 L. 203/91, perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico, un'arma comune da sparo, che utilizzava per esplodere quattro colpi all'indirizzo della vetrata del locale pubblico ad insegna Cartagena Club, distruggendola.

Fatto commesso sfruttando la capacità di intimidazione di tale condotta derivante dalla chiara ricollegabilità della medesima a contesti di criminalità organizzata di matrice 'ndranghetistica ed in particolare a conflitti in corso all'interno dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 come in effetti avvenuto tra l'ARENA ed i reali beneficiari dell'attività come descritta al capo precedente.

In Reggio Emilia il 23 settembre 2011.

46 - TEDESCO Rocco in concorso con **SICILIA Giovanni** e **GRUZZA Rita** (*OMISSIS* - giudicati separatamente) reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 424 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, appiccavano il fuoco all'autovettura Chrysler Voyager targata CC879NK di proprietà di RULLO Maria, distruggendola completamente, cagionando un incendio.

Con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso attesa la manifesta sproporzione dei mezzi utilizzati per la minaccia, la chiara ricollegabilità degli indagati a contesti di criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico capace di ingenerare nella vittima uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza ad ambienti ricollegabili alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Reggio Emilia tra il 30 ed il 31 maggio 2011.

47 - omissis

48 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima

reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011 e di deb. i contratti per il mancato pagamento di una copertura in legno eseguita da BLASCO Gaetano, ad emettere una serie di assegni per importi variabili dai 2.600 ai 25.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'intenzione espressa da BLASCO Gaetano a GENTILE Sandra di farle protestare un assegno ("... forse non hai capito... domani mattina ti va in protesto... no forse non hai capito... digli al tuo direttore che domani mattina va in protesto... o lo paga o va in protesto... io non devo mandar niente... io ho incassato l'assegno in banca...") e nel proposito di ritorsioni avanzato dallo stesso BLASCO Gaetano nei confronti di GENTILE Domenico ("... ora vengo io... ora vengo io non ti preoccupare..."), reo di avergli risposto in maniera ritenuta arrogante, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio per aver spalleggiato BLASCO Gaetano nell'opera di persuasione nei confronti dei fratelli GENTILE e per averlo accompagnato ai summit mafiosi organizzati con SARCONI Nicolino, DILETTO Alfonso e RILLO Francesco, quest'ultimo interessato dai GENTILE, spaventati dall'atteggiamento violento e minaccioso di BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver materialmente versato gli assegni emessi da GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle

società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, preso parte alle riunioni organizzate con i fratelli GENTILE e per aver coadiuvato in maniera fattiva BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012.

49 - Omissis

50 – BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BRUGNANO Luigi, FORMENTINI Francesco, AMATO Francesco in concorso con **PROCOPIO Giovanni, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, TURRA Roberto** (*OMISSIS – giudicati separatamente*)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché con condotte in parte materialmente indipendenti, agendo tutti nella consapevolezza dell'azione anche degli altri (anche in tempi diversi) ed approfittando dello stato di bisogno e di assoluta soggezione al gruppo ingenerati nel CACCIA Luigi, di cui tutti volontariamente approfittavano, ponendo in essere le condotte che seguono con il finale avvertimento del SARCONI Nicolino fatto a nome di tutti.

BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di prestiti di importo imprecisato, concessi ed elargiti già in epoca antecedente al novembre 2011, ad emettere una serie di assegni e cambiali per importi variabili, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari, che sebbene non quantificabili sono da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'ultimatum minaccioso imposto da BLASCO Gaetano a CACCIA Luigi il 02.12.2011 ("... io lunedì... e poi basta!... eh... te lo dico subito... poi mi devo incazzare!..."), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO Antonio perché mediante violenza e minaccia, costringeva CACCIA Luigi, a far fronte ad un debito contratto nei suoi confronti già in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 10.000 euro; minaccia consistita nell'aver proferito all'indirizzo di CACCIA Luigi frasi del tipo ("... ascoltami... io faccio presto Luigi... ci credo... Luigi io ci credo... ma non fare passare lunedì... perché poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va detto... eh... perché io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi devono prendere per il culo..."), oppure ("... non ti lascerò tregua...") ed ancora ("... fammi finire cosa vuol dire?...")

stai lavorando per i cazzi tuoi?... o per i cazzi miei?... che devo capire anche questo... se stai lavorando per i cazzi miei... allora finisci... termini e vieni e fai le cose... se non stai lavorando per i cazzi miei... ho bisogno di vederti un minuto... non che mi tieni attaccato una giornata capisci?... io mi sono rotto i coglioni di stare dietro ad un coglione come te... hai capito?... tu pensi di farmi coglione... hai capito male... perché stasera ti aspetto sotto casa... ti aspetto... e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono... e tu mi stai portando alla condizione di dirtelo le cose... no... va beh un cazzo!... quando ti vedo io a te?..").

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012

BRUGNANO Luigi e PROCOPIO Giovanni – OMISSIS giudicati separatamente

in concorso tra loro, in corrispettivo di un prestito concesso o comunque di un debito contratto in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabile in 5.000 euro, mediante violenza e minaccia, costringevano CACCIA Luigi a consegnare, unitamente alla restituzione del capitale, un assegno di 10.000 euro, un escavatore marca NAGAMO avente un valore commerciale quantificabile in 10/11.000 euro e un muletto avente un valore commerciale quantificabile in 4.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nell'aver BRUGNANO Luigi più volte manifestato il proposito di picchiare CACCIA Luigi, proferendo frasi del tipo ("... mo ti faccio vedere io chi sono io... mo ti faccio vedere io chi è che sono io... te lo faccio vedere io...") oppure ("... come ti acchiappo ti prendo a calci!... hai capito?... quando ti acchiappo ti prendo a calci!... perché tu sei un bastardo di merda!... quindi mercoledì ti porta i soldi questo?... bastardo che non sei altro!...")

tu sei un bastardo... perché quello non l'ha vista la macchina ancora... bastardo che non sei altro!... tu sei un bastardo di merda!... ti sto dicendo che ora ho chiuso il telefono... non mi dire più bugie... allora alle 17.30 vengo da te che mi dai l'escavatore... altrimenti ti scanno stasera... hai capito?... alle 17.30 sono da te che carico lo scavatore!..."), arrivando al punto di appostarsi davanti a casa sua ("... tu sei un bastardo di merda!... è una giornata che mi stai facendo aspettare... non mi prendere a coglioni... io sotto la casa tua sono... non devi tornare!... io sotto casa tua

sono!... la faccio per te la giornata oggi!... mezz'ora e devi essere qua... se no vado a mettermi davanti al cancello di tua moglie!... davanti al cancello mi metto... ti devo vedere ora... Lui... ti devo vedere ora!... allora vado da tua moglie Lui?... vado da tua moglie?... non m'interessa niente!... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere!... Lui... t'ho detto che ti devo vedere Lui!... e basta!... t'ho detto che ti devo vedere ora Lui!... ti devo vedere ora Lui... sto venendo a casa... io sono fermo qua vicino al cimitero Lui... t'ho detto che ti devo vedere... non mi dire che devo fare così... t'ho detto...

devi venire qua sono al cimitero io... ma tu sei normale così?... ti devo vedere Lui!... ti devo vedere... ti devo vedere in faccia!... perché tu sei un bastardo di merda!... perché tu sei venuto ieri e mi hai preso in giro di nuovo... bastardo di merda che non sei altro!... devi venire qua!... tu sei un bastardo che non hai nemmeno la

faccia e i coglioni di venire qua... bastardo di merda!... ma sei a casa?... dove sei?... sei a casa sì o no?... basta!... sto venendo a casa... scendi... scendi... scendi... te ne devi venire con me questa sera... scendi!... ti ho detto scendi!... sto venendo a casa tua!...”) e dicendosi disposto a tutto pur di veder riconosciute le proprie richieste (“... dove sei?... dove sei che andiamo insieme e lo troviamo questo?... Lui... guarda che te lo dico eh... scrivilo... chiama a chi cazzo vuoi... chiama i Carabinieri... fatti proteggere da chi cazzo vuoi... domani mattina se noi non riusciamo a prendere il muletto Lui... io sono incazzato davvero stavolta!... perchè non è possibile un mese e mezzo... un mese e mezzo... a martedì... mercoledì... a giovedì... a venerdì... Lui t’ho detto... Lui... t’ho detto... domani comincia a chiamare i Carabinieri e falli venire a casa tua...”), legittimate dal suo status criminale (“... non ne voglio più muletto... mo ti devo rompere solo le ossa... mi devo cacciare stà cosa... visto che mi stai coglionando che sono sei mesi... mo ti devo rompere solo le ossa... mo al pronto soccorso ti faccio andare... davvero... non lo voglio più il muletto... ti ho detto che non ne voglio... sto venendo da le... fatti trovare!... se no vado a suonare da tua moglie... hai capito Lui?... devi venire pure tu... che ti devo menare davanti a tuo padre... devi venire davanti a tuo padre... se no sono a casa tua io... devi venire pure tu a Sesso... no tuo padre... devi venire tu!... se no ti scanno stasera!... devi venire tu!... tu sei un bastardo!... che ci fai... a tuo padre... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... meno male che non ti sei fatto trovare ieri... se no ti dovevo spaccare la testa... ieri la cintura... ce l’avevo sul sedile... ce l’avevo ieri... come scende... a colpi di cintura ti dovevo prendere... ti facevo vedere se me li davi... tu che ridi...”), nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo PROCOPIO Giovanni per aver esercitato una costante pressione psicologica nei confronti di CACCIA Luigi affinché assecurasse le richieste di BRUGNANO Luigi, proferendo frasi del tipo (“... Lui qualcosa in mano stasera la devi avere... vedi cosa devi fare... vedi che ieri ti ho fatto un grande favore Lui... io posso aiutare te se tu aiuti me... tu stasera con le mani vuote non venire... altrimenti è un casino... tu stasera ti devi mettere in testa che qualcosa la devi portare Lui... mettilo in testa...”), oppure (“... fatti queste cose... che stasera ci vediamo dai... ouh... non è che fai come ieri?... che non sei venuto?... ti devi far vedere... che altrimenti peggiori le cose... ti devi far vedere...”).

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al novembre 2011 e fino al maggio 2012.

AMATO Francesco

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli una somma di denaro quantificabile in 10.000 euro, adducendo un presunto debito contratto per questioni lavorative, sebbene non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal novembre 2011 e fino al luglio

2012. **TURRA' Roberto – OMISSIS – giudicato separatamente**

con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringeva CACCIA Luigi, a corrispondergli, in più occasioni, somme di denaro di importo imprecisato (nell'ordine di alcune migliaia di euro) adducendo presunti crediti in realtà inesistenti e quindi non avendo alcun per richiedere alcun pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che seppure in più tranches, faceva fronte al pagamento.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

TURRA' Roberto – OMISSIS – giudicato separatamente e FORMENTINI Francesco

in concorso diretto tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, per procurare a loro un ingiusto profitto, costringevano CACCIA Luigi, a consegnargli un rullo avente un valore commerciale quantificabile in circa 4.500 euro, sebbene non avessero alcun titolo per richiederlo, esponendolo in conto vendita presso una concessionaria di Montecchio Emilia

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di CACCIA Luigi, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o dei familiari, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava il rullo.

Violenza consistita nell'aver picchiato CACCIA Luigi in data 06.07.2012, lo stesso giorno in cui questi era stato costretto ad accompagnare i CC di Reggio Emilia Santa Croce a sequestrare il mezzo presso la concessionaria di Montecchio Emilia, per restituirlo al legittimo proprietario, al quale lo stesso CACCIA Luigi non lo aveva pagato.

Nella provincia di Reggio Emilia dal febbraio al luglio 2012.

SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio -- OMISSIS - giudicati separatamente

in concorso diretto tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CACCIA Luigi, in corrispettivo di debiti contratti in epoca antecedente al febbraio 2012 e quantificabili in 1.100 euro nei confronti di SILIPO Antonio, ad impegnarsi a restituire la somma di 1.700 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita per parte di SARCONI, che si presentava al CACCIA facendo valere la sua posizione apicale nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso, fatto noto al CACCIA medesimo, e consigliandogli di estinguere il debito nei confronti di SILIPO, perché non sarebbe più riuscito a prendere le sue difese, ingenerando così nella persona offesa il convincimento di non potersi sottrarre alla richiesta e costringendola ad uno stato di assoluta soggezione.

Nella Provincia di Reggio Emilia in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012.

Con l'aggravante per tutti di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. (o comunque per il Brugnano ed il Procopio nella consapevolezza e volontà di approfittare dell'azione posta in essere dagli altri di cui conoscevano la natura criminale e l'appartenenza all'associazione citata), approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle date e luoghi sopra indicati.

51 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio e BAACHAOUI Karima

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 64 4 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte costringevano FERRERO Giuseppe, a fronte di un debito contratto per questioni lavorative quantificabile in circa 80.000 euro, restituito solo in minima parte (viene documentato un pagamento di 4.000 euro), a cedere un credito vantato nei confronti di BRUGNANO Giuseppe e quantificabile in circa 200.000 euro, complessivamente da valutarsi quali interessi usurari e da ritenersi comunque decisamente sproporzionati.

Minaccia consistita nel proposito espresso da BLASCO e VALERIO di mettere pressione a FERRERO ed in quello manifestato da BLASCO di andarlo a prendere a casa, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver materialmente gestito la trattativa con

FERRERO Giuseppe per eseguire il rogito dell'appartamento, consegnandogli un assegno necessario per pagare il notaio ed approntando una fattura falsa, strumentale a giustificare il pagamento, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al febbraio 2012 e fino al maggio 2012.

52 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SERGIO Eugenio, FRONTERA Alfonso e BAACHAOUI Karima

in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS -- giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano ROTONDO Salvatore Palmo (titolare della società appaltatrice) e RIZZO Pasquale (titolare della società appaltante), a fronte di debiti contratti per questioni lavorative e quantificabili in circa 45.000 euro nei confronti di SILIPO Antonio, 80.000 euro nei confronti di BLASCO Gaetano e di importo imprecisato nei confronti di FRONTERA Alfonso, a corrispondergli importanti vantaggi di natura imprenditoriale, consistenti nella realizzazione di una palazzina dell'ospedale di Parma (appalto vinto da RIZZO), per un importo complessivo di circa 900.000 euro, imponendo l'inserimento nei lavori di CASELLI Massimo, imprenditore "vicino" a BLASCO Gaetano.

Condotta posta in essere da BLASCO Gaetano per essersi fatto carico di gestire i rapporti con ROTONDO e RIZZO, anche a nome degli altri creditori e sfruttando la propria posizione di vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere ROTONDO a firmare una cessione di credito a favore di FRONTERA e SILIPO, che in qualità di appartenenti al sodalizio dovevano essere liquidati per primi, e facendo invece da garante in tutela di RIZZO, a sua volta pressato dalle richieste sempre più minacciose avanzate da FRONTERA e SILIPO, che in diverse occasioni gli avevano fatto comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo VALERIO e SERGIO per aver coadiuvato BLASCO nella gestione dei rapporti con ROTONDO e RIZZO e soprattutto in occasione dello scontro piuttosto acceso innescatosi con SILIPO e connesso oltre che alla questione ROTONDO/RIZZO, ad una diatriba per questioni lavorative inerenti le opere di smaltimento del materiale dal cantiere di via Cugini a Reggio Emilia, che ha richiesto l'intervento dei fratelli SARCONI, occupanti una posizione apicale all'interno del gruppo criminale di riferimento.

Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con RIZZO e ROTONDO, incontrandoli in più occasioni per eseguire versamenti di assegni, per aver gestito i rapporti con SILIPO Antonio anche nel momento in cui il contrasto con BLASCO e VALERIO si era acuito fortemente, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e

VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia già in epoca antecedente al giugno 2010 e fino al luglio 2012.

53 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BAACHAOUI Karima

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro; premesso che:

a) BIANCHINI Augusto aveva un debito di circa € 36.800,00 nei confronti di SODA Salvatore ed un debito di circa € 25.000,00 nei confronti dei suoi artigiani albanesi, per un lavoro in un cantiere di Padova svolto dal Consorzio Edil Pitagora a favore della BIANCHINI Costruzioni S.r.l., ed aveva chiesto l'intervento di BOLOGNINO Michele in sua protezione per ottenere un abbassamento dell'importo dovuto;

b) SODA Salvatore aveva un debito di circa € 16.000,00 nei confronti di VALERIO Antonio e di BLASCO Gaetano per il noleggio di ponteggi in un cantiere di Grosseto;

con larvate minacce sotto meglio descritte costringevano SODA Salvatore:

- ad accettare che BIANCHINI Augusto potesse pagare a SODA ed ai suoi artigiani solo quanto riteneva e, precisamente, la somma di sole € 27/28.000,00 (a fronte di un credito verso BIANCHINI di oltre € 50.000,00), versata da BIANCHINI consegnando l'autovettura Audi 6 tg. DR116CX del valore di € 24.000,00 ed un bonifico di € 3.000,00;

- a consegnare a VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano una somma maggiore del credito da costoro vantato (di € 16.000,00) nei confronti di SODA Salvatore, in particolare a consegnare la predetta autovettura Audi 6 a

VALERIO e BLASCO (veicolo ritirato dai medesimi il 06.02.2012), i quali ricevevano anche sul conto corrente della B&V Costruzioni S.r.l. un bonifico di € 3.630,24 euro (imponibile 3.000 euro + IVA, a fronte della fattura n. 3 del 15.02.2012 per operazione inesistente emessa dalla B&V Costruzioni S.r.l. a favore della BIANCHINI Costruzioni S.r.l. per la fornitura di materiali edili, come da accordi diretti intercorsi tra BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BOLOGNINO Michele e BIANCHINI Augusto);

Intimidazione consistita in continue e larvate minacce e nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di SODA, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravi a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di soggezione.

Intimidazione posta in essere anche nei confronti di D'URZO Domenico (che originariamente aveva indicato SODA a BIANCHINI Augusto come

artigiano in grado di svolgere i lavori per la BIANCHINI Costruzioni S.r.l.), che veniva "convocato" a Montecchio Emilia, presso il capannone di BOLOGNINO Michele, alla presenza di quest'ultimo, di BLASCO Gaetano, di VALERIO Antonio, di BIANCHINI Augusto, e convinto a spingere l'amico SODA a non ricorrere alle vie legali per far valere le sue legittime pretese economiche nei confronti di BIANCHINI.

Concorrendo:

- BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver preso parte attiva nella trattativa con SODA Salvatore e BIANCHINI Augusto, mantenendo con loro contatti telefonici ed incontrando SODA in diverse occasioni, per aver approntato la fattura falsa strumentale a giustificare l'emissione di un assegno da parte di BIANCHINI Augusto, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in maniera fattiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita;

- BOLOGNINO Michele, nella piena consapevolezza della illegittima pretesa avanzata ai danni di D'URZO Domenico e SODA Salvatore, agiva in protezione di BIANCHINI Augusto, affinché questi potesse sborsare una cifra minore di quella effettivamente dovuta.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Modena e Reggio Emilia, in epoca antecedente e prossima al novembre 2011 e fino al febbraio 2012.

54 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e BAACHAOUI Karima

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L.

203/91, per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, come sotto descritte, costretto IANNELLA Venturino (titolare della ditta committente), ASTI Francesco (architetto della ditta committente) e CERRI Brenno

(intermediario), pur non avendone alcun diritto, a riconoscerli pagamenti per prestazioni d'opera mai eseguite e quantificabili rispettivamente di 17.000 e 6.000 euro pagati tramite due assegni.

Condotta aggravata dall'uso delle armi, per avere BLASCO Gaetano aggredito CERRI Brenno con un'ascia da cantiere, alla presenza di IANNELLA Venturino.

Violenza consistita nell'aver VALERIO Antonio picchiato in due circostanze CERRI Brenno: la prima all'inizio di febbraio 2012 in occasione dell'aggressione perpetrata da BLASCO Gaetano con l'utilizzo dell'ascia da cantiere e consistita nell'aver spintonato CERRI Brenno, facendolo ruzzolare per le scale e la seconda a fine febbraio, aggressione questa denunciata da CERRI Brenno ai CC di Reggio Emilia.

Minacce consistite nell'aver più volte BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio proferito all'indirizzo di IANNELLA

Venturino, ASTI Francesco e CERRI Brenno offese ed intimidazioni, che riuscivano a creare nelle persone offese un evidente stato di timore, tanto che CERRI Brenno, più abituato a dinamiche criminali, non esitava a definirli comportamenti mafiosi. Concorrendo BAACHAOUI Karima (collaboratrice del BLASCO) per aver gestito i rapporti con CERRI Brenno e

IANNELLA Venturino, mantenendo con loro contatti telefonici, per aver costantemente gestito l'operatività dei conti correnti intestati alle società riconducibili a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio, coadiuvandoli in

maniera fittiva, fornendo consigli su questioni di carattere amministrativo, comunque riconducibili all'attività illecita.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia dal settembre 2011 e fino al marzo 2012.

55 - BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 2, 4 e 7 L.

895/67 e 7 L. 203/91, per avere, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, come sotto descritte, costretto FERJANI Mounir a tollerare la mancata corresponsione della retribuzione per ore di lavoro effettivamente prestate e quantificabili in 4.000 euro.

Condotta aggravata dall'uso delle armi, per avere BLASCO Gaetano puntato una pistola alla testa di FERJANI Mounir in data 14.03.2012, minacciandolo di morte.

Violenza consistita nell'aver BLASCO Gaetano urtato FERJANI Mounir con la propria autovettura in data

14.03.2012, facendolo cadere a terra.

Minacce consistite nell'aver più volte BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio proferito all'indirizzo di FERJANI

Mounir offese ed intimidazioni, anche in presenza di una pattuglia dei CC di Reggio Emilia.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale e comunque da più persone riunite, tutte facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella Provincia di Reggio Emilia dal dicembre 2011 e fino al marzo 2012.

56 - MANCUSO Vincenzo, (CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per cui si è proceduto separatamente) in concorso con SARCONI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendo comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MARCHI Guido e MINCONE Federica, in corrispettivo di un prestito quantificabile in 5.000 euro concesso ed elargito nel febbraio 2011 da SARCONI

Nicolino, a consegnare due assegni postali da 3.500 euro l'uno, provenienti da un carnet della MINCONE Federica, a seguito di applicazione da parte dello stesso SARCONI Nicolino di interessi quantificabili in 2.000 euro e quindi complessivamente da valutarsi quali usurari.

Profitto che non si realizzava perché i due titoli risultavano privi di copertura, tanto che MARCHI Guido e MINCONE Federica erano costretti a chiedere aiuto a MANCUSO Vincenzo, già presente alla consegna del denaro in prestito, il quale organizzava nel proprio ufficio un incontro tra SARCONI Nicolino e le persone offese, le quali consegnavano a parziale saldo del debito la somma in denaro contante quantificabile in 2.000 euro, oltre ad un assegno da 5.000 euro, ricevuto dallo stesso MANCUSO Vincenzo, che SARCONI Nicolino riteneva comunque insufficiente, aumentando la quota di interessi a 6.500 euro, inducendo MINCONE Federica a consegnargli, al fine di rivenderla, l'autovettura

Land Rover targata DY390BN intestata alla società AMAZING s.r.l. di MARCHI Guido. SARCONI Nicolino tratteneva per sé l'autovettura, impegnandosi a riconsegnarla solo nel momento in cui le persone offese gli avessero corrisposto per intero i 6.500 euro pretesi.

Condotta anche questa che non giungeva completamente a conclusione per la reazione di MINCONE Federica, che seppure intimorita, per aver verificato in internet lo spessore criminale di SARCONI Nicolino e la sua appartenenza alla 'ndrangheta calabrese, decideva di sporgere denuncia presso i Carabinieri di Bologna, che in data 11.08.2011 arrestavano CIPRESSO Antonio e BINI Cosimo Damiano inviati da SARCONI Nicolino per restituire l'autovettura in cambio della somma di 6.500 euro.

Minaccia consistita nell'aver SARCONI Nicolino inviato un sms a MINCONE Federica la sera stessa dell'arresto di

CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano (per cui si procede separatamente), con cui le consigliava di ritirare la denuncia o modificare la propria versione dei fatti, per consentire la scarcerazione dei propri sodali, precisando "ma sai anche che in carcere non si muore vero?", chiaro messaggio intimidatorio tipicamente mafioso.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva in prima persona l'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica. Concorrendo MANCUSO Vincenzo per aver coadiuvato SARCONI Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando alla consegna degli assegni nel giugno 2011 ed organizzando un successivo incontro nel proprio ufficio tra lo stesso SARCONI Nicolino e le persone offese, per rinegoziare le modalità di estinzione del debito.

Concorrendo CIPRESSO Antonio e BINO Cosimo Damiano per aver coadiuvato SARCONI Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, recando in data 11.08.2011 a Bologna per riconsegnare l'autovettura Land Rover targata DY390BN in cambio di 6.500 euro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di

intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Modena e Bologna tra febbraio ed agosto 2011.

57 - SARCONI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente)

58 - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società **B&V Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02447260353** (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio (che appariva come mero amministratore).

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 14/09/2010.

58 bis - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società **Anpa Costruzioni S.r.l. Unipersonale con P.I. 02473440358** (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti

dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.: tra cui, in particolare, l'autocarro Range Rover 2.7 TDV6 Sport tg.

DB354TB) --- esercitante come oggetto sociale lavori generali di costruzione di opere edili --- a BLASCO Antonio, che accettava; essendo invece unici titolari BLASCO Gaetano (padre di BLASCO Antonio) e VALERIO Antonio.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 02/03/2011.

59 - SILIPO Luigi, BLASCO Gaetano e TOSTONI Michele *in concorso con SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, FRIZZALE Antonio (OMISSIS – giudicati separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, costringevano MENOZZI Dimitri, adducendo a pretesto un debito contratto dal medesimo nel 2008 con FRIZZALE Antonio e

TOSTONI Michele, gestori dell'Area di Servizio Agip (sita in Reggio Emilia via Emilia all'Angelo), e quantificabile in 10.000 euro, a sottoscrivere favore dei medesimi venti cambiali, ciascuna dell'importo di 500 euro, per complessivi

10.000 euro, pur avendo MENOZZI Dimitri già estinto la propria posizione nei confronti dei due e quindi agendo non avendo alcun titolo per richiedere il pagamento.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da SARCONI Nicolino, BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi nei confronti di MENOZZI Dimitri, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo FRIZZALE Antonio e TOSTONI Michele perché, per costringere MENOZZI Dimitri a saldare il presunto debito nei loro confronti (di fatto non più esistente o comunque esigibile), consapevolmente si rivolgevano a

SARCONI Nicolino, di cui riconoscevano il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che incaricava gli affiliati BLASCO Gaetano, SILIPO Antonio e SILIPO Luigi di costringere materialmente il MENOZZI a sottoscrivere le cambiali.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia Reggio Emilia dal 2006 o fino al settembre 2012.

60 - TURRA' Roberto *(OMISSIS – giudicato separatamente)*

61 - TURRA' Roberto *(OMISSIS – giudicato separatamente)*

62 - AMATO Francesco e FERRARI Aldo Pietro *in concorso con AMATO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)*

reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, usavano violenza e minaccia sotto meglio descritte, nei confronti di PELLEGRINI Francesco e MAZZEI Giuseppina per costringerli a consegnare un'autovettura di cui il FERRARI rivendicava la proprietà ovvero al pagamento del controvalore della stessa, di importo imprecisato, a favore del medesimo, costringendo altresì la MAZZEI a presentarsi nell'ufficio di FERRARI Aldo Pietro contro la sua volontà.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico (entrambi su incarico del FERRARI) nei confronti di PELLEGRINI Francesco e MAZZEI Giuseppina, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a loro carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui i medesimi si convincevano, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione.

Concorrendo FERRARI Aldo Pietro perché per costringere PELLEGRINI Francesco e MAZZEI Giuseppina ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ai quali

prometteva in cambio la somma di 10.000 euro, corrispondendo poi in realtà circa 7.000 euro, come corrispettivo per il raggiungimento dell'obiettivo da parte sua (in forme non identificate).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Parma già in epoca antecedente all'ottobre 2011 e fino al dicembre 2011.

63 - AMATO Francesco in concorso con PELLEGRINI Francesco e AMATO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 4° co. n. 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con violenza e minaccia sotto meglio descritte, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere CAGLIOSTRO Giovanni, a fronte di un debito contratto in epoca imprecisata nei confronti di PELLEGRINI Francesco, e di importo imprecisato, a restituire la somma di denaro.

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica telefonica esercitata da AMATO Francesco ed AMATO Domenico nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, con il quale si incontravano a Brescia, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali.

Concorrendo PELLEGRINI Francesco perché per costringere CAGLIOSTRO Giovanni ad assecondare le sue richieste, consapevolmente si rivolgeva ad AMATO Francesco ed AMATO Domenico, di cui riconosceva il prestigio criminale e l'appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso (anche per avere subito direttamente quanto indicato nel capo precedente).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di CAGLIOSTRO Giovanni, che non accettava le imposizioni impartitegli e soprattutto per l'impossibilità di PELLEGRINI Francesco di soddisfare le richieste economiche avanzate dagli AMATO per farsi carico della questione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla appartenenza alla 'ndrangheta di AMATO Francesco ed AMATO Domenico, in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia già in epoca antecedente al marzo 2012 e fino al maggio 2012.

64 - AMATO Alfredo

reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché mediante comportamento inequivocabilmente minaccioso, sotto meglio illustrato, per procurarsi un ingiusto profitto,

costringeva PIERUCCI Giovanni, a consegnargli i seguenti beni sebbene non avesse alcun titolo legittimo per richiederli, avendo addotto a pretesto un inesistente credito nei confronti del PIERUCCI stesso:

- autovettura Audi A4 cabrio targata CY138TH di sua proprietà del valore commerciale non meglio quantificabile se non dell'ordine di una decina di migliaia di euro, sebbene non avesse alcun titolo legittimo per richiederlo, avendo addotto a pretesto un inesistente credito nei confronti del PIERUCCI stesso
- motociclo Honda CBR1000 di sua proprietà del valore commerciale di circa 3.000€
- due piccoli escavatori del valore commerciale di circa 5.000€

Minaccia consistita nella costante pressione psicologica esercitata nei confronti di PIERUCCI Giovanni, nonché in diverse occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico, da parte sua o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, tanto che consegnava l'autovettura, gli escavatori ed il denaro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto da persona facente parte di associazione di cui all'art. 416 bis c.p., approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività

imprenditoriale. Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla sua appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa e avere rafforzato la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nella provincia di Reggio Emilia nel dicembre del 2011 (per gli escavatori) dal febbraio 2012 all'aprile 2012 (per l'autovettura ed il denaro)

65 - GIBERTINI Gino in concorso con **SARCONI Nicolino**, **SILIPO Antonio** (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L.

203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano MELCHIORRI Renzo a pagare la somma di 25.000 euro, di cui 5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro tramite cambiali, quale parziale saldo di un debito iniziale di 51.000 euro asseritamente esistente nei confronti di GIBERTINI Gino, il quale per ottenerne il pagamento, richiedeva l'intervento del SILIPO a cui riconosceva la somma 5.000 euro per l'azione posta in essere nei termini indicati a seguire.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio (che lo aggiornava costantemente sull'attività), partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver costretto con minacce MELCHIORRI Renzo a consegnargli la somma di 25.000 euro (5.000 euro con assegno bancario e 20.000 euro con cambiali) che poi metteva a disposizione del GIBERTINI, accettando l'incarico ricevuto dal medesimo e facendo sottoscrivere a quest'ultimo una fittizia cessione del credito nei confronti del MELCHIORRI, così agendo come falso cessionario del credito e ponendo in essere reiterato minacce che lo costringevano ad emettere i titoli sopra citati il 15 giugno 2012.

Concorrendo GIBERTINI Gino per avere consapevolmente richiesto l'intervento di SILIPO Antonio per il recupero del credito di 51.000 euro asseritamente vantato nei confronti di MELCHIORRI Renzo, essendo a conoscenza della appartenenza dello stesso ad una 'un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, e nella piena consapevolezza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di metodi estorsivi tipicamente mafiosi.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.

416 bis c.p.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In Castellarano (RE), tra marzo e luglio 2012.

66 - SALSI Mirco in concorso con **GIBERTINI Marco**, **SARCONI Nicolino**, **SILIPO Antonio**, **FERRARO Vincenzo**, **CALESSE Mario** (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr.1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n.

1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e minaccia come sono descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico e a carico dei suoi familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui la medesima si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a GELMI Maria Rosa di restituire a SALSI Mirco una somma di denaro, quantificabile in 1.332.000 euro, da questi asseritamente consegnata alla prima, in contanti, per la definizione di un affare, poi non andato a buon fine.

Minacce consistite nell'aver SALSI Mirco inviato sull'utenza della GELMI Maria Rosa, sms telefonici con i quali le prospettava l'invio a casa sua dei "calabresi", nonché per aver detto a MERLO Pietro, convivente della persona offesa, nel corso di una conversazione telefonica, di aver dato tutto in mano ai calabresi, ingenerando nei due un evidente timore.

Minacce altresì consistite nell'essersi SILIPO Antonio e CALESSE Mario, recati il 30.06.2012 presso l'abitazione della persona offesa, sita in Dello (BS) via Fra Bulgaro 8, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita), avvertimenti che creavano nella GELMI Maria Rosa e nel suo nucleo familiare un evidenterissimo stato di paura, tanto che la GELMI Maria Rosa decideva di modificare la propria residenza, trasferendosi unitamente ai genitori, in

Soncino (CR), via Borgo Mattina 56/A, presso l'abitazione di MERLO Pietro (in ciò consistendo una azione cui i medesimi erano costretti per sottrarsi alle minacce e rendersi irreperibili).

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GELMI Maria Rosa, che non accettava le imposizioni impartitegli e, modificata la propria residenza per sfuggire agli estorsori, si rendeva a questi irreperibile.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio che lo aggiornava costantemente sull'attività.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver accettato di procedere all'attività di riscossione violenta del presunto credito vantato da SALSÌ Mirco, dietro il corrispettivo di 303.784,05 euro che il SALSÌ versava a favore del gruppo mediante emissione di due assegni e quattro bonifici bancari, il tutto giustificato formalmente con fatture false emesse dalla SILIPO s.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET s.r.l. per lavori di palificazione, in realtà mai eseguiti e, previa autorizzazione di SARCONI Nicolino, tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Dello (BS) il 30.06.2012 in compagnia di CALESSE Mario e di una persona allo stato non identificata, intimando al padre di riferirle di contattarli immediatamente, cosa che GELMI Maria Rosa faceva, ricevendo telefonicamente ulteriori intimidazioni da parte del SILIPO Antonio, che per indurla ad incontrarlo, diceva di conoscere i suoi figli (e comunque le sue abitudini di vita) e facendole intendere di avere informazioni sulla sua vita tali da renderla facilmente aggredibile.

Concorrendo FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario per aver coadiuvato SILIPO Antonio nelle azioni intimidatorie nei confronti della persona offesa e del suo nucleo familiare e nell'aver, il solo CALESSE Mario, accompagnato lo stesso SILIPO Antonio a Dello (BS) presso l'abitazione della GELMI Maria Rosa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consigliato a SALSÌ Mirco di affidarsi per la riscossione del presunto credito, a SILIPO Antonio, di cui conosceva l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice 'ndranghetista, consapevole delle modalità mafiose (comunque estorsive) che sarebbero state utilizzate per costringere GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste, conducendo il SALSÌ presso il SILIPO e partecipando alle fasi di conferimento dell'incarico, assicurando il SALSÌ stesso sul buon esito del medesimo.

Concorrendo SALSÌ Mirco per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi mafiosi (comunque estorsivi), GELMI Maria Rosa a sottostare alle loro richieste e per aver minacciato telefonicamente la stessa GELMI Maria Rosa ed il suo convivente MERLO Pietro.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, in numero maggiore di cinque, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Brescia, dai primi mesi del 2011 e almeno sino al giugno 2012.

67 - SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario e GIBERTINI Marco (OMISSIS - giudicati separatamente)

68 - SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

69 - SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

70 - SILIPO Luigi, COSTI Omar, CANNIZZO Mario in concorso con SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, ed in numero maggiore di cinque, mediante violenza e

minaccia, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico

da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, costringevano CESARINI Andrea, a fronte di un presunto debito dallo stesso contratto nei confronti di COSTI Omar e quantificabile in circa 1.300.000 euro, a consegnare la somma di 230.000 euro in contanti, assegni bancari per la somma complessiva di circa 600.000 euro, nonché l'autovettura Lamborghini Gallardo targata

EB727EP.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, autorizzandolo anche a rivolgersi ad appartenenti ad altra analoga organizzazione criminale di matrice campana operante in Roma (MORMILE Vittorio).

Concorrendo SILIPO Antonio per avere, previo consenso di SARCONI Nicolino, organizzato e diretto l'attività estorsiva nei confronti di CESARINI Andrea, intervento richiestogli da COSTI Omar per il tramite di GIBERTINI Marco, affidando l'incarico a SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario, che il 17.10.2012 accompagnavano COSTI ad un appuntamento con CESARINI Andrea a Reggio Emilia, e successivamente rivolgendosi a MORMILE Vittorio ed altro soggetto campano, affinché si recassero con lo stesso COSTI Omar a Roma (il 11.12.2012) presso il domicilio del CESARINI Andrea, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver consapevolmente condotto COSTI Omar da SILIPO Antonio, persona facente parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente

mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito.

Concorrendo COSTI Omar per essersi consapevolmente rivolto a persone facenti parte di un'associazione a delinquere di matrice 'ndranghetista, ben sapendo che con metodi estorsivi tipicamente mafiosi, avrebbe costretto CESARINI Andrea a saldare il proprio debito.

Concorrendo SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario per avere su ordine di SILIPO Antonio, accompagnato COSTI Omar il 17.10.2012 ad un appuntamento a Reggio Emilia con CESARINI Andrea, allo scopo di intimidirlo ed indurlo a sottostare alle loro richieste.

Concorrendo MORMILE Vittorio per avere, su incarico di SILIPO Antonio ed in concorso con altri soggetti di origine campana in corso di identificazione, accompagnato COSTI Omar il 11.12.2012 ad un appuntamento a Roma con CESARINI Andrea, costringendolo con minacce a sottostare alle richieste estorsive.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.

416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONI Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Roma, da ottobre 2012 al marzo 2013.

70 bis - SILIPO Floriana in concorso con SILIPO Antonio, SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicati separatamente) reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società GLOBAL GROUP S.r.l. P.I. 02387990357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di trasporto merci, movimento terra, vendita di inerti e simili --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 18/06/2009.

70 ter - MARTINO Paolo, MARTINO Rosario, ABBRUZZESE Palmira, in concorso con SILIPO Antonio, MARTINO Marianna e SILIPO Francesco, SILIPO Salvatore cl. 77 (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EDIL Progress S.r.l. P.I. 02623620792

(con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i terreni siti in Vezzano sul Crostolo (RE), distinti al catasto al foglio 8, particelle 252 e 261) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di esecuzione di lavori di terra, costruzione di edifici ed edilizia in genere --- a SILIPO Francesco e SILIPO Floriana, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare; in particolare, SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente:

- in data 11/01/2006, a MARTINO Paolo (50%) ed a MARTINO Rosario (50%), che accettavano, le quote societarie;
- in data 13/06/2006, a MARTINO Marianna, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Paolo, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;
- in data 13/06/2008, ad ABBRUZZESE Palmina, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Rosario, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote sociali;
- in data 09/09/2008, a SILIPO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da MARTINO Marianna, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie;
- in data 03/02/2009, a SILIPO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da ABBRUZZESE Palmina, che le deteneva fittiziamente), il 50% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), nelle date sopra indicate.

70 quater - SILIPO Floriana in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 99% delle quote societarie della società S.F.L. Escavazioni e Trasporti S.r.l. P.I. 02495030351 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato dalla società Global Group S.r.l. in data 03/04/2014 e relativo all'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di inerti --- a SILIPO Floriana, che accettava; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 01/08/2011.

70 quinquies - SILIPO Floriana in concorso con SILIPO Antonio, MARTINO Marianna (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., SILIPO Antonio attribuiva fittiziamente la titolarità di immobili e terreni, rispettivamente contrassegnati nel catasto di Cadelbosco di Sopra (RE), viale Belpoliti s.n.c., distinti al catasto al foglio 22, particelle 175 sub 2), 3), 4), 188, 189 sub 1), 190, 191 --- a MARTINO Marianna e, a seguito di fittizia donazione, a SILIPO Floriana in data

07/02/2013, che accettavano; essendo invece SILIPO Antonio l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE), il 07/02/2013 ed in precedenza.

70 sexies - CANNIZZO Mario in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dall'art. 110 e 367 c.p. perché in concorso con SILIPO Antonio, con denuncia-querela formalizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 31 Dicembre 2012 alle ore 09.00, affermava falsamente di aver ricevuto in data 23 e 27 dicembre 2012 due telefonate di intimidazione, invero ricevendo in data 27 dicembre 2012 una telefonata, precedentemente concordata, da SILIPO Antonio che lasciava registrato un messaggio sulla segreteria telefonica dell'utenza cellulare in uso a CANNIZZO ed avendo con il medesimo concordato in precedenza tale telefonata.

in Reggio Emilia, il 31 Dicembre 2012

71 - DEBBI Giuliano in concorso con DILETTO Alfonso, GIBERTINI Marco, GERACE Gennaro (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro e con SPAGNOLO Domenico (minorenne), mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere APUZZO Ugo a lasciare la gestione del ristorante annesso allo stabilimento balneare "Marinabay" di

Ravenna, da questi gestito in forza di regolare contratto di affitto d'azienda.

Minaccia consistita nell'intenzione espressa in più occasioni da DILETTO Alfonso, accompagnato da GERACE Gennaro e SPAGNOLO Domenico, di impiccare APUZZO Ugo e dare fuoco al locale qualora non ne avesse ceduto la gestione.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di APUZZO Ugo, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva per due volte ai CC di Marina di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo DILETTO Alfonso per aver accettato l'incarico di DEBBI Giuliano di procedere contro l'APUZZO, facendosi falsamente cedere l'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna, intestandolo formalmente al cognato GERACE Gennaro, e così approntando un titolo per poter procedere direttamente, rivolgendo in realtà reiterate minacce, anche di morte, all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedergli la gestione della propria attività di ristorazione. Concorrendo GERACE Gennaro per essersi reso fittiziamente intestatario, di fatto in nome e per conto del cognato

DILETTO Alfonso, dell'usufrutto dello stabilimento balneare "Marinabay" di Ravenna ed aver partecipato alle minacce gravi, anche di morte, proferite all'indirizzo di APUZZO Ugo, per costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione.

Concorrendo GIBERTINI Marco per avere consigliato a DEBBI Giuliano - per ottenere che l'APUZZO lasciasse la gestione dello stabilimento balneare - di rivolgersi a persone facenti parte di un'organizzazione di matrice 'ndranghetistica, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate, e della assoluta pretestuosità della cessione dell'usufrutto dello stabilimento balneare fatto esclusivamente per aver titolo di azione diretta nei confronti dell'APUZZO Ugo e così costringerlo a cedere la gestione della propria attività di ristorazione, ben consapevole della richiesta reale da parte del DEBBI, facendo ciò nell'ambito di una costante attività di procacciamento di nuovi contatti per il SILIPO ed i suoi associati.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente richiesto l'intervento del DILETTO e dei suoi complici nei termini appena descritti per il GIBERTINI.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.

416 bis c.p..

Con l'aggravante di essersi avvalsi di persona minore di anni 18 per compiere il reato. Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il DILETTO Alfonso con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna dall'aprile 2013 e almeno sino a luglio 2013.

72 - COSTI Omar, CAGOSSI Luigi in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito concesso ed elargito nell'aprile 2013 da SILIPO Antonio, ammontante alla somma di 10.000,00 euro, si facevano promettere e poi dare da GRAMMATICA Annalisa, unitamente alla restituzione del capitale, interessi usurari per un importo pari a 2.100,00 euro mensili, da corrispondere nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2013, applicando in tal modo un tasso di interesse mensile del 21 % (circa il 252 % annuo), nonché pretendendo, fino al momento della restituzione per intero del capitale iniziale, la corrispondenza di analoghe rate mensili di 2.100 euro, che la persona offesa regolarmente pagava, parte in contanti e parte con assegni, fino al luglio 2013.

Concorrendo SILIPO Antonio per aver approfittato dello stato di bisogno di GRAMMATICA Annalisa, che doveva rientrare da un'esposizione bancaria, prestandole la somma di 10.000,00 euro (parte in assegno e parte tramite COSTI

Omar), sulla quale applicava poi tassi di interesse usurari e comunque tali da essere assolutamente sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro fornita, e quindi richiedendole il pagamento degli predetti interessi usurari.

Concorrendo CAGOSSI Luigi nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l. per aver emesso fatture per operazioni in realtà inesistenti ed esclusivamente volte a documentare un credito nei confronti della GRAMMATICA e quale soggetto presente agli incontri tenutisi avanti il notaio GRASSELLI aventi ad oggetto la corresponsione di denaro da parte della GRAMMATICA (relativo agli interessi usurari).

Concorrendo COSTI Omar per avere, su richiesta di SILIPO Antonio, materialmente effettuato il bonifico a favore di GRAMMATICA Annalisa, mediante versamento sul c/c intestato al padre GRAMMATICA Nicola, consapevole del patto usurario e consentendo la perpetrazione del reato.

Finendo la GRAMMATICA per corrispondere la somma totale di 30.500,00 euro, con la seguente percentuale usuraria:

- 511% per la rata del 15 aprile 2013;

- 255,50% con scadenza il 15 di ogni mese sino ad agosto 2013;

- 486,67% per le rate con scadenza il 30 gennaio 2014 ed il 28/02/2014.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale, nonché facendosi anche promettere la cessione di un garage.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra aprile 2013 ed aprile 2014.

73 - COSTI Omar, CAGOSSI Luigi in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 commi 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 perché, in concorso morale e materiale tra loro e con i rispettivi ruoli di cui al capo 72, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in corrispettivo di un prestito di denaro elargito nell'aprile 2013 e quantificabile in 10.000,00 euro, minacciando con metodo mafioso (con le modalità sotto descritte) GRAMMATICA Annalisa e ponendola in una condizione di assoggettamento, la costringevano a corrispondere interessi usurari nella percentuale sopra descritta sul capitale ricevuto in prestito, e così si procuravano un ingiusto profitto con corrispondente danno per la donna.

Più in particolare, SILIPO Antonio poneva materialmente in essere le varie minacce (anche dicendo alla GRAMMATICA, con fare intimidatorio ed aggressivo, che doveva "risolvere la questione entro una settimana", ... che avevano "telefonato giù" ... che loro "non hanno paura di niente e sono in tanti", ingenerando nella donna un forte timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari), CAGOSSI Luigi e COSTI Omar presenziavano ad alcuni incontri in cui venivano esplicitate le richieste estorsive dando supporto materiale e morale al SILIPO, in tal modo:

- costringevano la GRAMMATICA a consegnare loro interessi mensili pari ad euro 2.100,00 (da aprile ad agosto 2013) e, una volta che la persona offesa non riusciva più ad onorare tali gravose scadenze:

- compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRAMMATICA Annalisa a cedere loro un garage di sua proprietà avente un valore commerciale di 16.000,00 euro (6.000,00 euro a titolo di interesse, applicando così un tasso usurario pari al 20% mensile), condotta che non si concretizzava (nonostante la GRAMMATICA avesse ceduto alla richiesta) per il rifiuto del notaio di stipulare l'atto del rogito;

- successivamente la obbligavano, con analoghe minacce, a consegnare al SILIPO 3 assegni bancari postdatati (con date di scadenza coincidenti con la fine dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014) dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, applicando in questo caso un tasso di interesse usurario del 33 % circa mensile, dicendole che avrebbero comunque posto all'incasso i predetti titoli di credito alla scadenza anche se privi di copertura.

Con l'aggravante dell'essere stata la minaccia posta in essere da persona facente parte dell'associazione di cui all'art.

416 bis.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Provincia di Reggio Emilia e in particolare in Cadelbosco di Sopra (RE), tra luglio 2013 ed aprile 2014.

73 bis - CAGOSSI Luigi, SILIPO Floriana in concorso con SILIPO Antonio, SILIPO Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, perché, in concorso morale e materiale tra loro --- in particolare: SILIPO Antonio quale autore del prestito e, unitamente a SILIPO Floriana, anche delle successive richieste di interessi usurari e della relativa attività di riscossione; CAGOSSI Luigi, nella qualità di legale rappresentante della società La Cavalleria S.r.l., beneficiaria degli assegni emessi dalle persone offese in parte a garanzia del prestito ricevuto e in parte quale pagamento delle rate degli interessi usurari; SILIPO Francesco, con altro soggetto n.m.i., quale soggetto subentrato alla riscossione delle somme illecite dopo l'applicazione di misure cautelari nei confronti degli altri correi --- si facevano promettere da CERRUTI Stefano e MORELLI Maria Cristina, in stato di bisogno, quale corrispettivo di un prestito di euro 20.000,00, la restituzione dell'intera somma capitale e un interesse mensile di euro 4.200,00 sino alla data di restituzione dell'intera somma capitale, per un totale di euro 16.800,00, con una percentuale usuraria del 252% (annuo) per le rate da aprile a luglio 2013 e successivamente, stante l'impossibilità della persona offesa di onorare tali interessi, si facevano promettere il pagamento di euro 35.000,00 in dieci rate mensili da gennaio 2014 ad ottobre 2014, con l'emissione di 10 assegni di euro 3.000,00 cadauno e la promessa di un versamento di euro 5.000,00 alla scadenza; di tali assegni, ne venivano consegnati ed incassati solo 2 di euro 6.000,00, mentre la rata di marzo 2014 era pagata in contanti, di talché, a fronte di euro 9.000,00 incassati, euro 4.500,00 erano da considerarsi a titolo di interessi, con una percentuale usurario del 90% (annuo) da gennaio a marzo 2014.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e in danno di persona che svolge l'attività imprenditoriale.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica miliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito oggettivamente a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la capacità di intimidazione del gruppo e producendo altresì un effetto di moltiplicazione di tale percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Fatto commesso in Cadelbosco di Sopra (RE) e altre località della provincia di Reggio Emilia, tra aprile 2013 e marzo 2014.

74 - DEBBI Giuliano in concorso con GIBERTINI Marco, SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L.

203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico da parte loro o di altri sodali, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GRASSI Mauro al pagamento di una somma di denaro quantificabile in 200.000 euro a favore di DEBBI Giuliano, quale restituzione dell'anticipo di quote di capitale relative all'acquisto di un esercizio pubblico in Ravenna.

Condotta che non si concretizzava per la reazione di GRASSI Mauro, che non accettava le imposizioni impartitegli e si rivolgeva ai CC di Ravenna, denunciando l'accaduto.

Concorrendo SARCONI Nicolino, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa, approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dall'affiliato SILIPO Antonio, partecipando personalmente ad alcune fasi della stessa, recandosi a Ravenna in compagnia di SILIPO Antonio e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarlo a prendere a casa.

Concorrendo SILIPO Antonio per avere accettato l'incarico di procedere al recupero crediti, dietro corrispettivo di 15.000 euro, predisponendo e facendo sottoscrivere al DEBBI una fittizia cessione del credito vantato da quest'ultimo nei confronti di GRASSI Mauro e, previa autorizzazione di SARCONI Nicolino, avendo tentato con minacce di convincere la persona offesa a sottostare alle proprie richieste estorsive, recandosi a Ravenna in compagnia dello stesso SARCONI Nicolino e GIBERTINI Marco, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo GIBERTINI Marco per aver condotto DEBBI Giuliano presso il SILIPO al fine di richiedere l'interessamento per il recupero del credito, conoscendone l'appartenenza ad un'organizzazione di matrice 'ndranghetista, consapevole delle modalità estorsive che sarebbero state utilizzate per costringere GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste, prendendo poi parte all'attività, recandosi a Ravenna in compagnia di

SARCONE Nicolino e SILIPO Antonio, fingendosi Carabinieri ed effettuando ricerche nei luoghi frequentati dalla persona offesa, riuscendo ad individuare il luogo di residenza della stessa ed obbligandola ad incontrarli, minacciandola in caso di rifiuto di andarla a prendere a casa.

Concorrendo DEBBI Giuliano per avere consapevolmente incaricato il SILIPO ed il SARCONE di recuperare il credito suppositamente vantato nei confronti di GRASSI Mauro, ben consapevole della loro appartenenza ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, e ben sapendo che avrebbero costretto, con metodi estorsivi,

GRASSI Mauro a sottostare alle loro richieste.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.

416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il SARCONE Nicolino con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Nelle province di Reggio Emilia e Ravenna, tra aprile e giugno 2013.

75 - SILIPO Antonio, SILIPO Francesco e TIROTTA Giovanni (OMISSIS - giudicati separatamente)

76 - 77 Omissis

78 - MANFREDA Francesco, VILLIRILLO Giuseppe cl. 87, in concorso con VILLIRILLO Romolo e BATTAGLIA Pasquale (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato previsto e punito ex artt. 81 cpv, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a carico suo e dei familiari, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva, giungendo ad uno stato di assoluta soggezione, intimavano a NEFFANDI Stefano di far fronte al presunto debito pendente nei confronti di FACCIOLO Claudio dai medesimi rivendicato direttamente, quantificato in 250.000 euro, versando una somma di denaro pari a 55.000 euro, avendo nel frattempo VILLIRILLO Romolo accertato che NEFFANDI Stefano aveva svolto solamente un ruolo di intermediario, mentre i reali debitori si identificavano in RAMPOLLO Giovanni e MEI Giuseppe e quindi nella piena consapevolezza dell'inesistenza (e comunque inesigibilità) del credito rivendicato.

Minaccia consistita nell'aver VILLIRILLO Romolo più volte minacciato telefonicamente NEFFANDI Stefano, facendogli chiaramente capire di essere iscritto, con posizione di vertice, all'interno di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista, appartenenza mafiosa confermata alla persona offesa anche da FACCIOLO Claudio e

RAMPOLLO Giovanni, accrescendo così in lui lo stato di timore.

Condotta che si concretizzava solo parzialmente sotto il profilo della dazione di denaro perché NEFFANDI Stefano effettuava il pagamento in più rate (tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 2011 e il 11.06.2011 consegna di due assegni circolari di 7.000 euro l'uno, intestati alla SIRI s.r.l. riconducibile a VILLIRILLO Romolo, il 21.06.2011 consegna di 5.500 euro in contanti e il 08.07.2011 consegna di 20 cambiali da 1.000 euro l'una e di 1.000 euro in contanti), ma non era in grado di far fronte alla successiva richiesta di 15.000 euro formulata da VILLIRILLO Romolo.

Concorrendo VILLIRILLO Romolo, perché nella sua posizione di vertice dell'associazione mafiosa di cui al comma 1, organizzava e poneva in essere in prima persona l'attività estorsiva esplicitando l'appartenenza all'organizzazione sua e dei suoi complici.

Concorrendo VILLIRILLO Giuseppe, BATTAGLIA Pasquale e MANFREDA Francesco per aver coadiuvato

VILLIRILLO Romolo nelle varie fasi dell'attività estorsiva, accompagnandolo, o sostituendolo, negli incontri con la persona offesa nella piena consapevolezza e volontà di tutti gli elementi rappresentati nei capoversi precedenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione

ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (il VILLIRILLO Antonio con ruolo apicale), per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento. Nelle province di Mantova, Brescia e Verona da marzo 2011 fino a settembre 2012

79 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)

80 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e PALERMO Alessandro (OMISSIS – giudicati separatamente)

81 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil (OMISSIS – giudicati separatamente)

82 - GUALTIERI Antonio, TATTINI Roberta e ELEZAJ Bilbil (OMISSIS – giudicati separatamente)

GLI AFFARI (REIMPIEGO ED ALTRO)

83 - SARCONE Gianluigi, BOLOGNINO Michele, VULCANO Mario, GERACE Salvatore e SERIO Luigi in concorso con GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, FALBO Francesco, DILETTO Alfonso, SARCONE Nicolino, VILLIRILLO Romolo, RICHIHI Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con i ruoli sotto meglio indicati per ciascuno, in numero maggiore di cinque, tutti essendo nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure), lo investivano attraverso la predisposizione dell'impianto societario, composto essenzialmente da:

- AURORA BUILDING S.r.l.: costituita il 18.05.2006, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 100.000 euro suddiviso equamente tra la KI S.r.l. e la DESMOS S.r.l., rappresentata da VESCOVI Ferdinando; società amministrata dal 18.05.2006 al 07.09.2007 da BERGAMASCHI Gianfranco; dal 07.09.2007 al 31.03.2011 da FALBO Francesco; dal 31.03.2011 al 01.02.2013 da un organo direttivo costituito da CAPPA Salvatore e VESCOVI Ferdinando, rispettivamente nominati Presidente e Consigliere; dal 01.02.2013 da VESCOVI Ferdinando;

- KI S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Reggio Emilia, in via Zacchetti nr. 6, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPA Salvatore;

- GEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.04.2007, con sede a Sorbolo (PR), via Torino nr. 20, e capitale sociale di 50.000 euro, suddiviso equamente tra GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.04.2007 al 10.03.2011 da FALBO Francesco; dal 10.03.2011 da CAPPA Salvatore;

- TANYA COSTRUZIONI S.r.l.: costituita il 20.06.2008, con sede a Sorbolo (PR), in via Minimi Fochi nr. 24, e capitale sociale di 50.000 euro, diviso equamente tra FALBO Loredana e FALBO Davide Nicola; società amministrata dal 20.06.2008 al 11.12.2009 da un Consiglio di amministrazione, composto da FALBO Francesco, GIGLIO Giuseppe (Presidente) e CLAUSI Donato Agostino (Amministratore delegato); dal 11.12.2009 al 04.07.2012 da FALBO Francesco; dal 05.07.2012 da FALBO Davide Nicola;

- MEDEA IMMOBILIARE S.r.l.: costituita il 24.11.2008, con sede a Parma, in via Rodolfo Tanzi nr. 17, e capitale sociale di 50.000 euro diviso equamente tra i soci CURCIO Maria e PALLONE Giuseppe; società amministrata dal 24.11.2008 al 29.03.2011 da un Consiglio di Amministrazione, composto da PALLONE Giuseppe (Presidente) e FALBO Francesco (Vice Presidente); dal 29.03.2011 al 22.01.2014 da un organo di gestione con la nuova formula dell'Amministrazione pluripersonale collegiale, con poteri di firma congiunta rilasciati a favore di

PALLONE Giuseppe e GIGLIO Giuseppe; dal 22.01.2014 da CAPPA Salvatore;

- LA PILOTTA S.r.l.: costituita il 04.03.2002, con sede a Reggio (RE), in strada Aurelia nr. 5, e un capitale sociale di 50.000 euro, detenuto completamente da VACCARI Olmes, prestanome di GIGLIO Giuseppe,

PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore; società amministrata da FALBO Francesco dal 10.03.2003 al 30.08.2010, per conto dei rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e VETERE Marcello;

e l'utilizzazione delle seguenti società messe a disposizione da FALBO Francesco

- AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l.: già costituita il 18.04.2010, con sede a Crotone, in via Agea nr. 1, e capitale sociale di 50.000 euro interamente detenuto da FALBO Leonardo; società amministrata dal 18.04.2010 all'8.10.2010 da FALBO Francesco, dal 08.10.2010 da FALBO Leonardo che il 23.09.2011 assumeva l'incarico di liquidatore. Il 16.02.2012 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 10/2012);
- SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l.: già costituita il 18.09.2001, con sede a Sorbolo, in via Mirni Fochi nr. 2-4, e capitale sociale di 25.000 euro interamente detenuto da FALBO Francesco; società amministrata dal 18.09.2001 al 14.09.2002 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e FALBO Pasquale (vice presidente); dal 14.09.2002 al 15.12.2006 da FALBO Francesco; dal 15.12.2006 al 20.12.2007 da un consiglio di amministrazione formato da FALBO Francesco (presidente) e CORRADO Nicola (vice presidente); dal 20.12.2007 al 11.03.2011 da un consiglio di amministrazione formato da CORRADO Nicola (presidente) e FALBO Francesco (vice presidente); dall'11.03.2011 al 24.03.2011 da FALBO Leonardo; dal 24.03.2011 al 18.04.2011 da FALBO Francesco (nominato liquidatore); dal 18.04.2011 FALBO Leonardo (nominato liquidatore). Il 06.07.2011 la società è dichiarata fallita dal Tribunale di Parma (sent. 63/2011);

il tutto finalizzato all'investimento nell'attività economica predisposta nel comune di Sorbolo (PR) a partire dal 2007, inerente l'intervento di lottizzazione di via Venezia, l'edificazione di complessi residenziali in via Torino (costituiti da 5 condomini comprensivi di 40 unità abitative) e di due condomini in via Marmolada; nonché negli interventi edilizi presso Vicomero (PR) e Reggiolo (RE), in quest'ultimo caso per la realizzazione di 11 villette a schiera, per la cui realizzazione utilizzavano beni provenienti da delitto (piastrelle, mattoni, infissi ecc.) messi a disposizione del gruppo da GIGLIO Giuseppe (attuando in tal modo il reimpiego nell'attività economica sia di denaro proveniente della cosca cutrese che beni provenienti da altri delitti anche comuni come sotto meglio specificato).

Il denaro, allo stato non quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPA Salvatore e/o PALLONE Giuseppe da VILLIRILLO Romolo, perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività immobiliari sopra descritte, affinché assicurasse redditività (fino anche a 30/40.000 euro mensili) che veniva poi resa al GRANDE ARACRI Nicolino o comunque alla cosca cutrese per il tramite di denaro contante ovvero di assegni intestati a terze persone nel corso del tempo, come sotto indicato.

Trattandosi di interventi edilizi nei quali investivano, altresì, denaro e beni provenienti dall'attività della cosca emiliana di cui al capo 1) e dei singoli associati che avevano partecipato all'attività.

Trattandosi in generale di un affare dell'organizzazione di cui al capo 1) dove venivano concessi subappalti o comunque incarichi ad altre imprese riconducibili all'associazione stessa o comunque riconducibili a persone vicine alla predetta cosca emiliana (come nel caso di RILLO Pasquale, RILLO Francesco, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), FLORO VITO Selvino per i primi e GRANDE ARACRI Francesco, GRANDE ARACRI Luigi, GIOVINAZZO Giovanni e BIANCHINI Augusto per i secondi);

Al fine di risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco, poi estromesso dall'affare con minacce ed intimidazioni da parte di GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore (nelle forme indicate nel capo di imputazione seguente che qui si richiama - n. 84) erano intervenuti, in apposite riunioni (dal gennaio al marzo 2012), i vertici della suddetta organizzazione ed in particolare SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele, sostenendo e ratificando le decisioni prese dal GIGLIO nell'interesse dell'associazione di cui al capo 1 e dell'associazione cutrese (partecipe a sua volta in questa fase per il tramite di GRANDE ARACRI

Domenico).

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare concretamente una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Ottenendo le società K1 srl e GEA IMMOBILIARE srl mutui da Banche in vista della realizzazione delle opere per oltre 12 milioni di euro, opere la cui realizzazione veniva commissionata alla SORBOLO Costruzioni srl; i mutui venivano solo in parte restituiti (all'incirca 3 milioni) e le opere terminate solo in parte. A seguito dell'esautoramento del FALBO, come descritto al capo 84, la SORBOLO srl (già dichiarata fallita il 12.7.2011) veniva sostituita il 28.6.2012 dalla GIGLIO srl.

Segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe, intestatario (direttamente o indirettamente) delle quote delle società immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 19.11.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla GIGLIO S.r.l.); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 tramite la partecipazione della K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009, tramite la partecipazione detenuta dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l., dal 03.12.2009 al 04.08.2010, nonché dal 29.03.2011 al 21.06.2013 tramite la quota detenuta in capo allo stesso GIGLIO Giuseppe; dal 21.06.2013 tramite la quota detenuta dalla di lui moglie CURCIO Maria); nella PILOTTA

S.r.l. (dal 24.07.2007 al 27.09.2010); in accordo con gli altri sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, aveva la gestione diretta delle predette imprese, determinando le decisioni imprenditoriali ed adoperandosi per la copertura dei debiti contrari; al fine di onorare i debiti delle società con gli istituti di credito, si adoperava unitamente ai correi nella vendita anche fittizia (come nel caso di OPPIDO Raffaele) di alcuni appartamenti, acquisendo artatamente i relativi mutui ipotecari ottenuti grazie alla falsa interposizione di soggetti compiacenti (come indicato al capo 85); in collaborazione con il fratello Giulio, ai fini della gestione dei cantieri edili, disponeva l'assegnazione dei lavori e delle forniture di materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana; analogamente si prodigava egli stesso per recuperare beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti da delitto e a costi convenienti, disponendone l'impiego presso i suddetti cantieri; manteneva i rapporti, con i vertici dell'organizzazione emiliana ed in particolare con SARCONI Nicolino, adiuvato dal fratello SARCONI Gianluigi, con DILETTO Alfonso e BOLOGNINO Michele per la risoluzione dei problemi insorti con FALBO

Francesco e la gestione dell'affare imprenditoriale; aveva un coinvolgimento diretto nelle azioni intimidatorie condotte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come è scritto al capo di imputazione che segue;

- PALLONE Giuseppe, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 25.02.2009); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 25.02.2009); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 25.02.2009 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite la partecipazione detenuta dalla PALLONE COSTRUZIONI S.r.l. e successivamente, a partire dal 28.05.2009, dallo stesso PALLONE Giuseppe); nella PILOTTA S.r.l. (dal 25.02.2009 al 27.09.2010); in pieno accordo con GIGLIO Giuseppe e gli altri correi sull'investimento del denaro della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e di quella emiliana, partecipava fattivamente alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle imprese immobiliari; operava in seno alle medesime imprese anche per conto di CAPPA Salvatore (inizialmente mero socio occulto) che aveva ricevuto le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo, perché le impiegasse nelle attività imprenditoriali nel

Nord Italia ed in particolare nelle suddette imprese; si rapportava con i vertici dell'organizzazione emiliana per la gestione dell'affare immobiliare, concorrendo consapevolmente ed in prima persona nelle azioni di intimidazione rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;

- CAPPA Salvatore, con i ruoli sopra indicati nelle diverse società e comunque socio occulto insieme a VILLIRILLO Romolo del PALLONE Giuseppe; ricevendo le somme di denaro da VILLIRILLO Romolo perché le impiegasse nelle attività economiche ed imprenditoriali emiliane e in generale del Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate, in parte, grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone – Parma, ovvero per il tramite di assegni; il sistema era utilizzato, al contrario, per recapitare denaro o titoli in Calabria; concorreva con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari; aveva rapporti diretti con i vertici dell'organizzazione emiliana, dei quali condivideva gli illeciti scopi nella gestione delle imprese suddette; unitamente agli altri correi ed in accordo con loro partecipava alle riunioni indette per risolvere le questioni sorte con FALBO Francesco; era promotore e direttamente coinvolto negli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, per costringerli a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue;

- FALBO Francesco, socio nelle imprese immobiliari, ed in particolare: nella K1 S.r.l. (dal 24.04.2007 all'11.03.2011); nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. (dal 19.11.2007 all'11.03.2011); nella TANYA COSTRUZIONI S.r.l. (dal 20.06.2008 al 04.07.2012 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA

IMMOBILIARE S.r.l. e dalla PITAGORA COSTRUZIONI S.r.l. a lui riferibili); nella AURORA BUILDING S.r.l. (dal 26.09.2007 all'11.03.2011 tramite la partecipazione detenuta dalla K1 S.r.l.); nella MEDEA

IMMOBILIARE S.r.l. (dal 24.11.2008 tramite le partecipazioni detenute dall'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l. e dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. e, successivamente, dal 03.12.2009 al 04.08.2010 tramite la quota detenuta in capo al medesimo FALBO Francesco); nella PILOTTA S.r.l. (dal 10.03.2003 al 27.09.2010); amministratore e socio altresì delle imprese SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. (società a cui erano stati appaltati i lavori di costruzione presso i cantieri edili) ed AZZURRA COSTRUZIONI S.r.l., poi dichiarate fallite rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012; egli aveva condiviso, almeno inizialmente, le scelte imprenditoriali, lecite ed illecite, degli altri correi GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore, accettando l'utilizzo nei cantieri di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed, in parte, l'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a ditte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione; pur essendosi rivolto, al fine di difendere i propri interessi economici, ai fratelli SARCONI Nicolino e Gianluigi, nonché a DILETTO Alfonso, riconoscendo in essi il ruolo apicale nell'organizzazione emiliana, in ultimo era stato costretto a cedere le proprie quote di partecipazione agli ex soci, a seguito degli atti di intimidazione ricevuti da questi ultimi, come indicato nel capo di imputazione che segue;

- DILETTO Alfonso e SARCONI Nicolino, adjuvato dal fratello SARCONI Gianluigi, operando con compiti di direzione dell'organizzazione emiliana, al fine di salvaguardare gli interessi economici della stessa, nonché quelli della locale madre di Cutro che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare per tramite di

VILLIRILLO Romolo, intervenivano nelle riunioni tenutesi a Gualtieri (RE), presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., nonché si prodigavano in appositi incontri con BOLOGNINO Michele, al fine di dirimere la controversia in atto tra FALBO Francesco ed i rimanenti soci GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe e CAPPA Salvatore arrivando fino punto di costringere FALBO ed AIELLO a cedere le partecipazioni detenute in seno alle imprese immobiliari come descritto al capo di imputazione che segue; condividevano, altresì, le scelte imprenditoriali di questi ultimi che tramite i cantieri edili consentivano l'impiego di imprese, mezzi e materiali gestiti o comunque provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto;

- BOLOGNINO Michele, con compiti di direzione dell'organizzazione di 'ndrangheta emiliana, al pari dei fratelli

SARCONI Nicolino e Gianluigi, nonché di DILETTO Alfonso, assumendo una posizione rivolta a tutela degli interessi economici-imprenditoriali gestiti da GIGLIO Giuseppe, si prodigava nella risoluzione delle problematiche sorte con FALBO Francesco; a tal fine aveva incontri diretti a Cutro con GRANDE ARACRI Nicolino, partecipava alle riunioni tenutesi presso la GIGLIO S.r.l., nonché con i rimanenti sodali; in ultimo gestiva direttamente i cantieri edili di Sorbolo, affiancando costantemente GIGLIO Giuseppe;

- VILLIRILLO Romolo, che incaricato di investire nel Nord Italia i proventi dell'associazione mafiosa dei

GRANDE ARACRI di Cutro, consegnava a CAPPA Salvatore e a PALLONE Giuseppe somme di denaro (in contanti o tramite titoli), poi imnesse nelle attività gestite dalle imprese immobiliari suddette e fungeva da collettore delle somme restituite quali frutto del reinvestimento; su richiesta di CAPPA Salvatore interveniva all'atto della cessione di quote eseguita da FALBO Francesco, interloquendo direttamente con il commercialista

CLAUSI Agostino Donato a cui consegnava la somma di denaro necessaria alla registrazione degli atti inerenti la suddetta cessione;

- RICHICHI Giuseppe, di fiducia di BOLOGNINO Michele, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità, gli faceva da autista; collaborava nell'illecita attività partecipando alle riunioni e mantenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione emiliana, in particolare con DILETTO Alfonso, con il quale faceva da tramite per conto dello stesso BOLOGNINO Michele il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche;

- VULCANO Mario, prestanome di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione delle imprese impiegate nell'attività di falsa fatturazione, come specificato nei capi che precedono/seguono; effettuava consegne di denaro derivanti dalle predette illecite attività, che GIGLIO ed i rimanenti soci immettevano nelle casse delle imprese immobiliari, a copertura dei debiti contratti; il 28.06.2011, su disposizione dello stesso GIGLIO Giuseppe, eseguiva dal conto corrente 766.81, acceso presso la M.P.S. filiale di Castelfranco Emilia (MO), intestato alla EFFEMME SERVICE S.r.l., del quale aveva la materiale disponibilità, un bonifico di 10.000 euro a favore della società SIRI S.r.l., intestataria del conto corrente 872731, acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., filiale di Cutro (KR), direttamente gestito da VILLIRILLO Romolo; il tutto nella piena consapevolezza delle circostanze dell'attività come sopra descritta in tutte le sue dinamiche

- GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro della cosca cutrese dei GRANDE ARACRI e dell'organizzazione emiliana, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite delle società immobiliari, in particolare organizzando e gestendo i cantieri edili, disponendo l'assegnazione dei

lavori e delle forniture di materiali a ditte complacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui all'organizzazione emiliana;

- CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa, tanto da far parte del Consiglio di amministrazione della TANYA COSTRUZIONI S.r.l.; curava l'organizzazione generale delle imprese, consentendo ai correi di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle quote societarie di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore; curava la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella

piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;

- GERACE Salvatore, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita delle imprese immobiliari, nonché nei cantieri edili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; manteneva i contatti con le banche ed i fornitori, occupandosi, altresì, delle vendite immobiliari anche fittizie; partecipava attivamente alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco; condivideva gli atti di intimidazione rivolti in danno dello stesso FALBO e di suo cognato AIELLO Salvatore, affinché cedessero le partecipazioni detenute in seno alle predette imprese; riceveva in

Calabria da VILLIRILLO Romolo apposite "buste", contenenti documenti e denaro, destinati a CAPPA Salvatore che utilizzava nella gestione delle attività imprenditoriali;

- SERIO Luigi, uomo di fiducia di GIGLIO Giuseppe, che coadiuvava nella gestione lecita ed illecita dei cantieri edili, nonché nell'acquisizione dei terreni edificabili, avendo la piena consapevolezza della reale attività svolta e

del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate; partecipava alle riunioni con i vertici della cosca emiliana avvenute a seguito della controversia sorta con FALBO Francesco;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di stampo mafioso di nome 'ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di cui il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, dell'aver utilizzato tipico metodo mafioso nell'obbligare FALBO Francesco all'utilizzazione in cantiere di personale anche non necessario esclusivamente perché segnalato dalla cosche cutresi ed isolitane e nell'approvvigionamento ed imposizione di materiale da utilizzare nel cantiere.

Con l'aggravante di concorsi nel reato in più di cinque persone.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2007 al 28 gennaio 2015.

84 - SARCONI Gianluigi, BOLOGNINO Michele, GERACE Salvatore e SERIO Luigi in concorso con GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, RICHICHI Giuseppe, GIGLIO Giulio, DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti di FALBO Francesco e AIELLO Salvatore consistiti:

- nel formulare reiterate gravi minacce di un male ingiusto a lui, ai suoi familiari, nel corso del tempo durante le riunioni operative in cantiere o presso la ditta del GIGLIO Giuseppe tra il 2010 ed il 2012, ed in particolare nel corso delle riunioni avvenute il 04.02.2011 a Sorbolo, il 17.02.2011 in Viadana, il 03.03.2011 in Parma (presso lo studio del commercialista CAPRETTI), tra il 28 ed il 29.03.2011, il 26.05.2011 in luoghi non individuati, il 26.06.2011 in Sorbolo alla presenza di VILLIRILLO Romolo, il 29.06.2011 in Gualtieri, il 01.07.2011 in Gualtieri, il 29.07.2011 in Gualtieri, il 06.09.2011 in Gualtieri, il 14.09.2011 in Gualtieri, il 28.12.2011 in Sorbolo, il 28.01.2012 in Gualtieri alla presenza di SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso, BOLOGNINO Michele, il 03.02.2011 in Gualtieri alla presenza di DILETTO Alfonso e FLORO VITO Gianni, il 24.02.2012 in Gualtieri, alla presenza di DILETTO Alfonso, SARCONI Gianluigi e BOLOGNINO Michele, il 19.03.2012 in Gualtieri, il 30.03.2012 in luogo non identificato, il 17.04.2012 in luogo non identificato, il 06.06.2012 in luogo non identificato alla presenza del commercialista MUZZIOLI.

Pronunciando nel corso di dette occasioni, alla presenza di terzi, frasi del genere: "Guarda che noi le cose le risolviamo alla calabrese, non pensare che tu le risolvi alla parmigiana! Stai attento a quello che fai!", -

"O firmi qua o c'è un problema serio!", "Ma tu vieni con noi o con la legge?"; - "C'abbiamo tutti delle famiglie! Attenzione!"; - "Guarda che litighi di brutto con Cappa e Giglio, attenzione! Attenzione che basta che parta il primo cazzotto che poi..."; - "Io sai che ultimamente sei molto ricercato"; ovvero per telefono "Io a questi te li raccoglierei tutti nella cascina dove sei tu, no... dopo gli dico la situazione, gli dico... adesso mi date i soldi e ve ne andate da qua... se no vi scanno come i capretti..." (CAPPA, riferendosi a FALBO ed ai suoi familiari, 06.04.2011) - "basta risolvere il problema o si spara..."

(CAPPA, 06.06.2011); ovvero facendo riferimento a soggetti, non meglio indicati, asseritamente malmenati

“Ho prestato molti soldi in giro e nessuno me li dà indietro. E meno male che c'è questa situazione perché così ho scoperto che tutte queste persone che mi devono dare dei soldi, adesso non me li danno; a uno mi è rimasto un orecchio in mano, l'altro gli ha dato un calcio che l'ho ammazzato” – CAPPA rivolgendosi a FALBO;

simulando nelle medesime occasioni sopra indicate l'utilizzo di una pistola: *“Io l'ho capito come pistola.”*

“Firma! Firma qua e sparisci dalla situazione”;

- effettuando, sempre tra il 2010 ed il 2012, riunioni presso gli uffici della GIGLIO S.r.l., con sede in Gualtieri (RE), tra cui quelle avvenute nelle date in precedenza indicate, nel corso delle quali intervenivano, all'unisono, più personaggi, anche sconosciuti, che manifestavano la loro appartenenza a cosche 'ndranghetistiche crotonesi (in particolare isolitane e cutresi) ovvero palesavano periodi di carcerazione subiti (*“io c'avevo qua uno che ha fatto 5 anni, quello ha fatto 10 anni, quello ha ammazzato l'altro, quello ha ammazzato .. vai a parlare là dentro? Che parli! (...) Io andavo via con la coda in mezzo alle gambe perché avevo paura onestamente! Cioè .. e .. come fai a parlare con uno che ha ammazzato l'Arena?”* (...)) venivano proprio e stavano lì. Perché se io mi rifiutavo, loro mi

incalzavano in sette, otto, dieci, quelli che erano. “Lo devi fare! Lo devi fare!”. Poi c'erano queste mosse (la pistola), queste cose...”;

- nel minacciare un danno o comunque un male ingiusto nei confronti dei familiari: *“Diverse sono state le volte in cui i tre ex soci mi dicevano di stare attento anche perché i miei figli lo sera uscivano e conoscevano la mia famiglia e che in ogni caso le cose si dovevano risolvere alla calabrese”;*

- nel far eseguire apposite telefonate provenienti da Cutro, dal forte valore simbolico, attesa la presenza in loco della locale madre dei GRANDE ARACRI e della comune origine sia degli indagati che delle vittime (*“lasciatelo stare*

a mio cognato (AIELLO Salvatore), che quello si spaventa della sua ombra... gli telefonate... sempre ste cacze di telefonate di Cutro (...) arrivano...” – 25.03.2011;

tale da indurre nelle stesse vittime uno stato psicologico di forte intimidazione ed assoggettamento (*“io a quel punto cedeva pure la casa a momenti, perché non ce la facevo più!”*), così da costringere:

a) FALBO Francesco:

- in data successiva al febbraio 2009, al pagamento della somma di 100.000 euro, corrispondente ad una percentuale pretesa per gli appalti acquisiti dalle proprie imprese presso i cantieri di Sorbolo (PR), richiesta pervenutagli direttamente da CAPPA Salvatore e PALLONE Giuseppe;

- in data successiva al 25.05.2010, all'impiego di due operai presso la SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. appositamente segnalati da soggetto affiliato alle cosche isolitane, richiesta pervenutagli direttamente da GIGLIO Giuseppe;

- a partire dal 2008, all'utilizzo nei cantieri di Sorbolo di beni e materiali edili (piastrelle, mattoni, infissi ecc.), provenienti dall'attività della cosca emiliana e comunque da delitto ed imposti dal GIGLIO Giuseppe e dai suoi più stretti collaboratori ed all'assegnazione dei lavori e delle forniture dei suddetti materiali a dinte compiacenti ovvero a soggetti affiliati o comunque contigui alla predetta organizzazione, a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato;

- in data antecedente e prossima al 27.09.2010, alla cessione delle quote della società LA PILOTTA S.r.l. a favore di VACCARI Olmes (come indicato al capo 86) ed al pagamento della somma di 17.000 euro, conseguentemente alla cessione de LA PILOTTA S.r.l., rimessa eseguita a favore di GIGLIO Giuseppe per tramite di SERIO Luigi (*“abbiamo dovuto pagare, diciamo, il disturbo che ha avuto Giglio per la gestione di questa società” – dich. FALBO;*

- in data antecedente e prossima al 18.05.2011 a cedere crediti vantati ed immobili posseduti dalle proprie imprese; in particolare: un terreno acquisito dalla TANYA COSTRUZIONI S.r.l. del valore di circa 850.000 euro ed un credito di 167.000 euro vantato nei confronti di PALLONE Giuseppe, relativo ad una precedente cessione di quote della MEDEA COSTRUZIONI S.r.l. avvenuta il 04.08.2010;

- a cedere l'11.03.2011 le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e K1 S.r.l. (che a sua volta aveva una partecipazione nell'AURORA BUILDING S.r.l.); società che nel bilancio chiuso al 31.12.2011 risultavano possedere “rimanenze finali di prodotti finiti” ammontanti a € 7.136.000 per la K1 srl e €

4.590.000 per la GEA IMMOBILIARE srl;

- a dimettersi dagli incarichi di amministratore, in particolare delle imprese: AURORA BUILDING S.r.l. (31.03.2011), K1 S.r.l. (10.03.2011) e GEA IMMOBILIARE S.r.l. (10.03.2011);

- a chiedere i fallimenti della SORBOLO COSTRUZIONI S.r.l. e dell'AZZURRA IMMOBILIARE S.r.l., dichiarati rispettivamente il 06.07.2011 ed il 16.02.2012, a seguito dello stato di decozione delle stesse determinato dalle difficoltà dello stesso FALBO, anche in relazione alle operazioni attuate a favore dei rimanenti soci ed in particolare di GIGLIO Giuseppe;

b) AIELLO Salvatore a cedere il 18.05.2011, a favore di PALLONE Giuseppe, le quote possedute nella GEA IMMOBILIARE S.r.l. e nella K1 S.r.l., partecipazioni che aveva acquisito il precedente 11.03.2011 da suo cognato FALBO Francesco;

procuravano un ingiusto profitto con pari altrui danno consistito nella rinuncia totale da parte di FALBO Francesco ed AIELLO Salvatore delle quote di partecipazione, con rinuncia agli incarichi sociali nelle società suddette e con esse ai capitali immessi nelle predette società ed ai crediti derivanti dalla gestione delle imprese (valutati circa 3 milioni di euro), nonché dalle vendite immobiliari e dal patrimonio nel frattempo costituito dalle opere edificate.

Concorrendo nel reato, con le modalità descritte nel capo di imputazione sub 83) (che qui si richiama):

- GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore, GIGLIO Giulio, CLAUSI Agostino Donato, GERACE Salvatore e SERIO Luigi, SARCONI Gianluigi, in pieno accordo tra loro ed avendo tutti la piena consapevolezza della reale attività svolta in seno alle imprese immobiliari, nonché del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso, sopra richiamate, condividendone gli illeciti scopi, partecipavano alle azioni intimidatorie rivolte nei confronti di FALBO Francesco e di suo cognato AIELLO Salvatore al fine di costringerli a cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto;

- DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino e BOLOGNINO Michele con compiti di direzione dell'organizzazione di cui al capo 1), RICHICHI Giuseppe, con compiti di manovalanza, tutti al fine di salvaguardare gli interessi economici dell'organizzazione medesima, nonché quelli della locale madre di Cutro, che aveva investito somme di denaro nell'operazione immobiliare, agivano a favore dell'associazione di appartenenza, spartendo il profitto del reato tra gli associati e con soggetti ritenuti contigui, assegnando loro i lavori e le forniture dei materiali necessari

presso i cantieri edili, così rafforzando la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati; partecipando altresì a riunioni appositamente convocate e tenutesi per costringere il FALBO, come poi avvenuto, a cedere le quote societarie possedute ed i crediti vantati come sopra descritto.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta ed avere agito a favore dell'associazione stessa.

Nelle province di Parma e Reggio Emilia dai primi mesi del 2010 al giugno 2012.

85 - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) in concorso con OPPIDO Raffaele (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società SECAV Unipersonale S.r.l. C.F. 02917260792, con sede in Roverchiara (VR) ed unità locali operative a Montecchio, Emilia (RE) e Castelnuovo del Garda (VR) (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale la costruzione e la vendita di immobili di qualunque natura o specie, ivi compresi immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, agrituristici, centri benessere, case rurali, magazzini, ecc. --- a OPPIDO Raffaele, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Verona, in Montecchio Emilia (RE) ed in Castelnuovo del Garda (VR), il 03/01/2008.

85 bis - OPPIDO Raffaele, GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe, CAPPA Salvatore (OMISSIS - giudicati separatamente)

86 - VACCARI Olmes in concorso con GIGLIO Giuseppe, PALLONE Giuseppe (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe attribuivano fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società LA PILOTTA S.r.l. C.F. 02212840348 (con tutti gli

elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività immobiliare di ogni genere --- a VACCARI OImes, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe e PALLONE Giuseppe gli effettivi titolari del complessivo 50% delle quote; in particolare:

- GIGLIO Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare;

- PALLONE Giuseppe cedeva fittiziamente al VACCARI il 25% delle quote della società, restandone in realtà titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Reggio Emilia, il 27/09/2010.

87 - BOLOGNINO Michele, URSINI Mario, BELFIORE Giuseppe, PICHIERRI Giuseppe in concorso con OPPEDISANO Giuseppe Domenico (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro e con AFANASYEV Aleksey, AGUPOV Sergey, BAR Andreas, BOLOGNINO Sergio, BONALUMI Olinto, BUTTARELLI Vincenzo, CIOBOTARU Nicolae, DE MATTEIS Federico e LEBEDINETS Evgeny (già indagati nel procedimento penale 7977/12 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Genova), previo accordo, al fine di procurarsi un profitto, ricevevano la nave da diporto denominata LIFE, modello Maiora 31, della lunghezza di m 31,60, del valore di euro 3.300.000, proveniente dal delitto di appropriazione indebita commesso, in data 15 maggio 2012, da DIPINTO Gerarda e CORRADI Roberto (poi deceduto), soci della Mediterranea International s.r.l., in danno della società di leasing, Mercantile Leasing s.p.a., la quale l'aveva concessa in locazione finanziaria, alla prima società, con divieto di cedere a terzi il godimento del bene senza il consenso scritto della locatrice ed altresì, pur in presenza di risoluzione del contratto, in data 29 gennaio 2011, a seguito del mancato pagamento di ben 10 canoni mensili, dell'impegno complessivo di 275.000 euro, e pur non effettuando successivamente il pagamento di alcun canone, si adoperavano per occultarla, esportandola all'estero, prima in Croazia e poi in Ucraina, anche al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della stessa, e si attivavano per farla acquistare a terzi al prezzo di circa euro 800.000-900.000 (ben inferiore al valore dell'imbarcazione), da dividersi tra i complici.

Essendo il reato sopra descritto commesso in esecuzione di un accordo intervenuto direttamente tra la consorceria 'ndranghetistica emiliana e quella torinese, ed in particolare per l'intervento di BOLOGNINO Michele a favore del fratello Sergio e di BELFIORE Giuseppe in favore di PICHIERRI Giuseppe, ed in seguito di Nicolino GRANDE ARACRI e Mario URSINI di Gioiosa Ionica, i quali concordemente stabilivano che il debito preesistente in capo a BOLOGNINO Sergio fosse estinto mediante la cessione della nave da diporto MAIORA 31 nelle disponibilità di BONALUMI Olinto.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa emiliana che, sfruttando l'illegittima transazione per l'estinzione del debito in capo ad un singolo affiliato, traeva un ingiusto profitto e rafforzava la propria autorevolezza sul territorio, riconosciuta anche dalla consorceria gioiosana e dalle sue propaggini torinesi.

Con le aggravanti del numero delle persone concorse nel reato, superiore a 5, e del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Fatto commesso in Emilia Romagna, Piemonte e territorio estero in data successiva e prossima al maggio 2012.

88 - VERTINELLI Palmò, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare perpetrati dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consorceria GRANDE ARACRI di Cutro, impiegavano entro la seguente società, fittiziamente intestata a compiacenti prestanome:

- società "Mille Fiori S.r.l." P.I. 01993500352 (già Immobiliare A.G. S.r.l.) con sede a Montecchio Emilia (RE) Strada Salerno n. 12/A, costituita il 20/03/2002 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Salerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e

4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore"), esercitante come oggetto sociale attività di gestione di complessi turistici ed alberghieri, hotel, e attività di ristorazione, bar, somministrazione alimenti (società di cui al capo 89 bis), di cui erano soci occultati;

denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) commessi da GRANDE

ARACRI Nicolino e da altri soggetti commessi quali appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consorte ARACRI di Cutro.

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Entrambi trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 20/03/2002 sino al 22/06/2012 e quindi dal 29/04/2014.

88 bis - BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco, MOLINARI Antonio, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consorte ARACRI, impiegavano entro la seguente società, fittiziamente intestata a complacenti prestanome:

- **società "Il Cenacolo S.r.l." C.F. 02536310358**, con sede a Reggio Emilia via Giacomo Matteotti n. 04/B, costituita il 04/06/2012 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione (società di cui al capo 89 e di cui BOLOGNINO Michele era socio occulto) e che, dal 22/06/2012 al

29/04/2014, prendeva in affitto l'azienda del Ristorante "Il Cenacolo del Pescatore", dalla società "Mille Fiori S.r.l."

(attraverso il contributo consapevole e causale dei soci occulti VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962);

denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) da BOLOGNINO Michele (per quanto riguarda i soli MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio) e da GRANDE ARACRI Nicolino (per quanto riguarda per non solo MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio, ma anche BOLOGNINO Michele) e da altri

soggetti commessi quali appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consorte ARACRI di Cutro.

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 22/06/2012 al 29/04/2014.

capo 88 ter - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna

reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, e fuori dai casi di concorso nel reato presupposto e precisamente nei delitti-fine perpetrati dall'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare dall'articolazione 'ndranghetistica emiliana e dalla consorteria GRANDE ARACRI, impiegavano entro la seguente società, fittiziamente intestata a compiacenti prestanome:

- società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354, con sede a Montecchio Emilia (RE), strada Salerno n. 12/A, costituita il 27/02/2006 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.), esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria (società di cui ai capi 89 octies e 89 novies e di cui VERTINELLI Palmo e, a partire dal 2008, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO

Francesco cl. 1969 erano soci occulti) e che, dal 28/01/2008 al 13/02/2009, prendeva in affitto l'azienda del Ristorante di proprietà della società "Mille Fiori S.r.l." (attraverso il contributo consapevole e causale dei soci occulti

VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe);

denaro e comunque utilità provenienti dai delitti (tra cui plurime estorsioni ed usure) da BOLOGNINO Michele (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna), da VERTINELLI Palmo (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna), da VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna) e da GRANDE ARACRI Nicolino (per quanto riguarda non solo VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna, ma anche BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962) e da altri soggetti commessi quali appartenenti all'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana ed alla consorteria GRANDE ARACRI di Cutro, nonché da BOLOGNINO Francesco cl. 1969 commessi nell'attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti (per quanto riguarda i soli VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna).

Guadagni a loro volta reinvestiti in attività criminale da parte dei medesimi appartenenti all'associazione di stampo mafioso.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare una effettiva riconducibilità all'associazione mafiosa indicata ed ai suoi appartenenti e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) e della cosca GRANDE ARACRI di Cutro, anche producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento, di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione nelle attività imprenditoriali.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di cinque persone.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 28/01/2008 al 13/02/2009.

89 - BOLOGNINO Michele, MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l." C.F. 02536310358 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione --- a MACRI' Francesco ed a MOLINARI Antonio, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e BOLOGNINO Michele gli effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub

1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), il 22/06/2012.

89 bis -VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino, BRAMANTE Carmine (OMISSIS – giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente le quote sociali della società “Mille Fiori S.r.l.” P.I. 01993500352, già Immobiliare A.G. S.r.l., con sede in Montecchio Emilia (RE) Strada Calerno n. 12/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, ecc., compreso il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particelle 508 sub 2 e 4, 626 e 627 sub 1, ed il Ristorante “Il Cenacolo del Pescatore”) --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di complessi turistici ed alberghieri, hotel, e attività di ristorazione, bar, somministrazione alimenti --- a SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta e BRAMANTE Carmine, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 20/03/2002, a SCHETTINI Giovanna, a BRAMANTE Antonietta ed a BRAMANTE Carmine, le quote societarie ripartite in pari percentuale;
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), la metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine;
- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da BRAMANTE Carmine), l'altra metà delle quote societarie intestate a BRAMANTE Carmine il 33% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 ter - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VERTINELLI Antonio cl. 1985

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente la titolarità della ditta “Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985” P.I. 02802510798, con sede in Crotone, in Fondo Prestica, via Lichino n. 222, costituita il 30/08/2006, a VERTINELLI Antonio cl. 1985, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari; inoltre, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente la titolarità della ditta “Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe cl. 1986” P.I. 02291490353, con sede in Crotone, in Fondo Prestica via Lichino n. 222, costituita il 04/08/2007, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari; quindi, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente la proprietà del terreno distinto al catasto di Crotone, località Prestica, al foglio 54, particella 294 e degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4) a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 ed a VERTINELLI Antonio cl. 1985, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 20/08/2007, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 ed a VERTINELLI Antonio cl. 1985, la proprietà del terreno distinto al catasto al foglio 54, particella 294;
- in data 12/07/2012, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 ed a VERTINELLI Antonio cl. 1985, la proprietà degli immobili ivi costruiti distinti al catasto al foglio 54, particella 459, sub 1), 2), 3), 4).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotone, nelle date sopra indicate.

capo 89 quater - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe in concorso con RUGGIERO Alessandro (OMISSIS –giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Opera S.r.l." P.I. 03258480791, con sede legale in Crotone via Libertà n. 17/D e unità locale in Parma via Micheli n. 25, costituita il 07/08/2012 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il ramo di azienda acquistato il 21/02/2013 dalla società Impresa VERTINELLI S.r.l., colpita da interdittiva antimafia; compreso il 37,92% delle quote del Consorzio Stabile Gecoval S.c.a.r.l. C.F. 01106700071 acquistato il 13/12/2013) ---

esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere e di trasporti --- a RUGGIERO Alessandro (30%) e BRUGNANO Giuseppe (70%), che accettavano; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotone (KR) ed in Parma, nelle date sopra indicate.

89 quinquies - VERTINELLI Palmo, VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, OLIVERIO Salvatore, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, in concorso con RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, GULLA' Antonio, OLIVERIO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Impresa VERTINELLI S.r.l." P.I. 02343050791, con sede legale in Crotone via Lichino n. 32 e sede operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i seguenti veicoli autovettura Land Rover Range Rover Sport tg. ED051MC, autovettura BMW Serie 6 635D Cabriolet tg. DR267LW, autocarro Iveco 35/A tg. CN962CC, autocarro Iveco 35C9A tg. CK897LP, autocarro Iveco 35/A tg. CS060FB, rimorchio 35/A tg. AA23037, rimorchio per uso privato per trasporto cose avente classe di semirimorchio tg. AL021296, autocarro Volvo Truck tg. BZ250LC, autocarro Iveco Magirus A410T tg. CS455DS; le seguenti posizioni contrattuali relative all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EM816JM (EA248BX), all'autocarro Iveco Magirus AS440ST/E4 tg. EA262BX; ai seguenti immobili: abitazione di 4,5 vani in Busseto (PR) via Francesco Ghirardelli n. 24 piano S1-terra-2-3; i rami di azienda acquistati dalla società Edilizia Costruzioni Generali S.r.l. il 17/09/2010 ed il 21/01/2011) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia privata e pubblica e simili --- a VALERIO Gaetano, SALVATI Luigi, RUGGIERO Salvatore, RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, GULLA' Antonio, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare; in particolare,

VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente:

- in data 29/05/2000, a VALERIO Gaetano (50%) ed a SALVATI Luigi (50%), che accettavano, le quote della società;
- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 02/03/2007, a RUGGIERO Alessandro, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 02/03/2007, a OLIVERIO Salvatore, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a OLIVERIO Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a GRIMALDI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 08/02/2008, a ADAMO Rosario, che accettava (formalmente acquistando da SALVATI Luigi, che le deteneva fittiziamente), l'1% delle quote societarie;
- in data 16/02/2008, a SALVATI Luigi, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Salvatore, GRIMALDI Luigi, ADAMO Rosario, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;
- in data 16/02/2008, a VALERIO Gaetano, che accettava (formalmente acquistando da RUGGIERO Alessandro, OLIVERIO Salvatore, OLIVERIO Antonio, che le detenevano fittiziamente), il complessivo 3% delle quote societarie;

- in data 10/09/2014, a GIULIA' Antonio, che accettava (formalmente acquistando da VALERIO Gaetano, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotone (KR), Montecchio Emilia (RE) e Reggio Emilia, nelle date sopra indicate.

89 sexies - VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo attribuiva fittiziamente a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava, in data 02/12/2005 la proprietà degli immobili distinti al catasto al foglio 12, particella 568, sub 11, 12, 16, 18, siti in via Giovanni Pedrini, e in data 28/05/2009 la titolarità delle operazioni di ristrutturazione (ultimate il 27/04/2010); essendo invece

VERTINELLI Palmo l'effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 septies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Palmo, in concorso con TRENTO Carlo e RIILLO Paolo (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente le quote sociali della società "Top Service S.r.l. Unipersonale" P.I. 02420200350, con sede in Parma ed unità locali operative a Montecchio Emilia (RE) dal 06/09/2012 ed a Bologna dal 01/03/2013 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, comprese i veicoli

Audi A8 4.2 V8 TDI tg. CY077GJ e Fiat Panda 1.3 MJ tg. CT210SL, Mercedes classe C 220 CDI tg. DL869ZE)

esercitante come oggetto sociale attività di costruzione e vendita di immobili civili, alberghieri, mense, villaggi turistici, ecc. --- a TRENTO Carlo e RIILLO Paolo, che accettavano; essendo invece VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari; in particolare, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 11/02/2010, a TRENTO Carlo, che accettava, le quote della società;

- in data 06/07/2012, a RIILLO Paolo, che accettava (formalmente acquistando da TRENTO Carlo, che le deteneva fittiziamente), le quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Parma, in Montecchio Emilia (RE) e Bologna, nelle date sopra indicate.

89 octies - VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS- giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente parte delle quote sociali della società "Mille

Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Salerno n. 12/A) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano, MEZIATI Abderrahim, SCHETTINI Giovanna e BRAMANTE Antonietta, che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino e VERTINELLI Palmo attribuivano fittiziamente:

- in data 27/02/2006, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, VECCHIATTINI Mario Stefano e MEZIATI Abderrahim, le quote societarie ripartite in pari percentuale (25%);
- in data 23/10/2006, a BRAMANTE Antonietta, che accettava (formalmente acquistando da VECCHIATTINI Mario Stefano), le quote societarie intestate a VECCHIATTINI Mario Stefano (25%);
- in data 23/10/2006, a SCHETTINI Giovanna, che accettava (formalmente acquistando da MEZIATI Abderrahim), le quote societarie intestate a MEZIATI Abderrahim (25%).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub

1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 novies - VERTINELLI Palmio, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, BARNAT Ewa Boguslaw, BRAMANTE Antonietta, SCHETTINI Giovanna in concorso con GRANDE ARACRI Nicolino (OMISSIS - giudicata separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmio, BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote della società "Mille Fiori Service S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02199900354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento ecc., compreso l'affitto del

Ristorante sito in Montecchio Emilia, strada Calerno n. 12/A) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorante, bar, pizzeria --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (prima il 49%, poi il 98%), BRAMANTE Antonietta (2%), BARNAT Ewa Boguslaw (49%), che accettavano; essendo invece GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmio, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 gli effettivi titolari di parte delle quote; in particolare, GRANDE ARACRI Nicolino, VERTINELLI Palmio, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

- in data 28/01/2008, a BARNAT Ewa Boguslaw, che accettava (formalmente acquistando il 25% delle quote da VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, il 23% delle quote da BRAMANTE Antonietta e il 1% delle quote da SCHETTINI Giovanna), il 49% delle quote societarie;
- in data 28/01/2008, a BRAMANTE Antonietta (già titolare fittizia del 25% delle quote: capo 89 octies), che accettava (formalmente cedendo il 23% delle quote a BARNAT Ewa Boguslaw), il 2% delle quote societarie;
- in data 28/01/2008, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizio del 25% delle quote: capo 89 octies), che accettava (formalmente acquistando da SCHETTINI Giovanna ulteriore 24% delle quote), il 49% delle quote societarie;
- in data 13/02/2009, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (già titolare fittizia del 49% delle quote), che accettava (formalmente acquistando da BARNAT Ewa Boguslaw ulteriore 49% delle quote), il 98% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro e dell'articolazione emiliana di cui al capo sub

1).

Fatto commesso in Reggio Emilia e Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 decies - VERTINELLI Palmio e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986

reato p. e p. dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palmio attribuiva fittiziamente a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava, in data 14/12/2005, la proprietà dell'immobile classificato C/1 distinto al catasto del Comune di Montecchio Emilia (RE) al foglio 17, particella 381, sub 3, sito in via Vittorio Veneto n. 13/A; essendo invece VERTINELLI Palmio l'effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 14/12/2005.

89 undecies - VERTINELLI Palma e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palma attribuiva fittiziamente le quote della società "Bar Tangenziale Nord Est S.A.S. di VERTINELLI Giuseppe & C." P.I. 02437890359, con sede a Montecchio Emilia (RE), Tangenziale Nord Est Frazione Cornocchio (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del ramo di azienda del Bar sito nella stessa via stipulato con la società Energy Rete S.r.l.) --- esercitante come oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande --- a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palma l'effettivo titolare; in particolare, VERTINELLI Palma attribuiva fittiziamente:

- in data 15/06/2010, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava, il 49% delle quote societarie;
- in data 04/11/2011, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava (formalmente acquistando da PAGLIA Jaures il 48%, da TURTUC Cristina l'1%, da TALARICO Domenico l'1%), il 99% delle quote societarie;
- in data 19/09/2014, a VERTINELLI Giuseppe cl. 1986, che accettava (formalmente acquistando da ISAK Camelia Violeta l'1%), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

89 duodecies - VERTINELLI Palma, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BRUGNANO Giuseppe, in concorso con RUGGIERO Alessandro, FOGGIA Domenico (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, in concorso con soggetti allo stato non individuati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Palma e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente una parte (quantomeno il 49,9%) delle quote del Consorzio Stabile Gecoval s.c. a r.l." P.I. 01106700071, con sede legale a Saint Vincent (AO) località Champ-Long n. 251 e sedi amministrative in Crotone via Libertà n. 17/B e in Parma via Micheli n. 25, costituito il 06/04/2007 --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere e di trasporti --- a FOGGIA Domenico (11,98%) ed alla società Opera S.r.l. (37,92%), avente come soci fittizi RUGGIERO Alessandro e BRUGNANO Giuseppe, che accettavano, in data 13/12/2013; essendo invece VERTINELLI Palma e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 gli effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Saint Vincent (AO), Crotone e Parma, nelle date sopra indicate.

89 terdecies - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Antonio cl. 1985

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuiva fittiziamente le quote della società "Touch S.r.l." P.I. 03128770793, con sede a Crotone via Olimpia n. 90 ed unità operativa in Montecchio Emilia (RE) via Galileo Galilei n. 33, costituita il 16/09/2010 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi 4 trattori stradali, 3 semirimorchi, 1 quadriciclo speciale) --- esercitante come oggetto sociale attività di autotrasporto e vendita di materiale inerte --- a VERTINELLI Antonio cl. 1985, che accettava; essendo invece VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 l'effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotone, il 16/09/2010.

90 - BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, FLORO VITO Gianni (detto Giuseppe), BELFIORE Carmine in concorso con GIGLIO Giuseppe, RICHICHI Giuseppe (detto Andrea) - (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 perché a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, BOLOGNINO Michele, coadiuvato attivamente e costantemente da RICHICHI

Giuseppe e ALLELUIA Lauro, organizzava l'attività lavorativa di almeno 12 operai (AURIEMMA Gennaro,

BALZANO Antonio, COZZOLINO Giuseppe, PERROTTA Piero, CHIARO Emanuele, COLOSIMO Salvatore, CURCIO Domenico, DODA Artur, DODA Eraldo, DODA Shain, DODA Altin, SCHIRONE Graziano) senza alcun legame di dipendenza con società a lui ricollegabili, mettendoli a disposizione della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO).

Organizzazione del lavoro caratterizzata da sfruttamento:

- mediante minaccia, consistita nel prospettare un repentino licenziamento o in molte occasioni un male fisico (BOLOGNINO: Gli dici a Salvatore se non gli conviene, stasera, di firmare la lettera di licenziamento, sennò noi, dai colpi nella faccia, sai come te lo faccio girare?...")

- mediante intimidazione derivante dalla loro nota appartenenza alla 'ndrangheta ("BOLOGNINO Michele:

Andrea.. hai capito come gli devi dire a sti operai? RICHICHI Giuseppe: gli dico.. (inc) la cassa edile.. gli dico.. [...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile a metà con quelli là sotto...")

ed altresì approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, i quali in un contesto di grave crisi occupazionale, accettavano condizioni di impiego inique e onerose e caratterizzate dallo sfruttamento che sotto viene descritto, che soltanto a fronte di un reale stato di necessità potevano essere imposte e tollerate.

Procedendo a strutturare il rapporto di lavoro, ed in particolare la retribuzione, in modo tale da obbligare i lavoratori ad accettare che mensilmente il BOLOGNINO e il RICHICHI trattenevano parti dello stipendio relative alla:

- Cassa edile ("RICHICHI: aspetta.. la cassa edile ce la ritornano.. la cassa edile ce la portano indietro a noi ce la portano la cassa edile...") RICHICHI: la cassa edile "i cristiani" ce la devono portare a noi.. dopo ce la portano la cassa edile... [...] BOLOGNINO Michele: tutta la cassa edile la voglio indietro.. tu dici che no?... [...] BOLOGNINO Michele: la cassa edile è volata? ed io non ti do i soldi in nero.. me li tengo.. è volata il problema qual'è...)

- Buoni pasto ("BOLOGNINO: Dice che siete andati a mangiare.. Vedi che tu buoni, te l'avevo detto l'altra volta, agli operai, non devi dare un buono! Hai capito? [...] sennò vedi che stasera, ti possono firmare, Pietro e

Salvatore, le lettere di licenziamento. Abbiamo parlato quel giorno là da Pino Giglio, nell'ufficio suo, che i buoni venivano tutti a me [...] i blocchetti te li prendi tu. Pure quello di Salvatore. Nelle mani tue subito! ..."),

- Visite mediche ("BOLOGNINO Michele: (si rivolge ad Alleluia Lauro) a tutti gli cacci la visita medica.. 100 euro per la visita medica.. io non gli pago la visita medica dei cristiani.. [...]),

- Indennità di mancato preavviso (BOLOGNINO Michele: io controllo le sue.. non controllo le ore sopra la busta.. Lauro.. io non vado a pagare il licenziamento.. digli che vadino a rompere i coglioni da un'altra parte.. va bene...")

- Altre spettanze (ad esempio 50 euro dalla paga di ogni operaio sostenendo che sono le spese della nafta)... per un ammontare approssimativamente pari a circa € 1000 per ogni dipendente.

Con ciò costringendo con costante intimidazione verbale e "ambientale" i dipendenti reclutati di cui veniva organizzata l'attività lavorativa, a tollerare un mensile prelievo del denaro pure a loro destinato, quale prezzo della intermediazione, con profitto ingiusto e pari altrui danno e obbligando sistematicamente i lavoratori ad un gravoso impiego settimanale senza fruizione della giornata di riposo.

Procedendo il BIANCHINI ad effettuare assunzioni a tempo determinato con retribuzioni formalmente ed apparentemente tutte inferiori a 1000 euro così da poter consentire il pagamento in contanti ed evitare la tracciabilità del movimento del denaro: dando così al BOLOGNINO la gestione del denaro da impiegare per il pagamento diretto dei dipendenti, retribuzione dalla quale il predetto tratteneva una parte per sé e per l'organizzazione decidendo ed imponendo ai lavoratori la trattenuta da lui individuata caso per caso per ciascuno.

Avendo altresì BIANCHINI contabilmente giustificato l'esborso della cifra da mettere a disposizione del BOLOGNINO attraverso l'utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti nelle modalità indicate nel successivo capo di imputazione sub 92) e segnatamente:

- GIGLIO Giuseppe emetteva, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva al pagamento tramite bonifico bancario;

- il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l., gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, come acconto per il pagamento di altre fatture per operazioni inesistenti;

- FLORO VITO Gianni procedeva al prelievo contante di una parte della somma, trasferendo la cifra restante alla società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture);

- BELFIORE procedeva infine a monetizzare la commessa per mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO.

Concorrendo altresì:

- **BIANCHINI Alessandro**, figlio di **BIANCHINI Augusto**, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al padre, in particolare per aver gestito l'impiego dei predetti operai in qualità di direttore tecnico della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.**

- **BRAGA Bruna**, moglie di **BIANCHINI Augusto**, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile

apporto al marito, in particolare per aver gestito consapevolmente la parte amministrativa e contabile del meccanismo fraudolento sopra descritto per conto della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.** e intrattenendo in tal senso rapporti diretti con **BOLOGNINO Michele** e **GIGLIO Giuseppe**.

Con le aggravanti di cui all'art. 603 bis co.3 n. 1 e 3, per aver gestito un numero di lavoratori reclutati superiore a tre e per aver commesso il fatto esponendo i dipendenti intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con l'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 n. 3, per essere il fatto commesso da persona appartenente all'associazione di cui all'art. 416 bis. (intesi **BOLOGNINO Michele**, **RICHICHI Giuseppe**, **ALLELUIA Lauro**, **GIGLIO Giuseppe**,

FLORO VITO Gianni, detto **Giuseppe**).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 per aver concorso nel reato in numero di più di cinque. Con l'aggravante dell'art. 112 n. 2 per **BOLOGNINO Michele** e **BIANCHINI Augusto**.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare alla articolazione 'ndranghetistica emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) di potersi avvalere della collaborazione con l'imprenditoria locale (**BIANCHINI**) al fine di radicare più solidamente il potere criminale dell'associazione in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici.

Fatti commessi in Montecchio Emilia (RE) e territorio della provincia modenese in data successiva e prossima al maggio del 2012.

91 - BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro, PASSIATORE Francesco Pio in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991, perché avendo ottenuto l'appalto, tra l'altro, per la rimozione di macerie del terremoto avvenuto in Emilia nel maggio 2012,

con più operazioni e attività continuative organizzate, effettuavano operazioni non consentite di recupero e miscelazione di ingenti quantitativi di rifiuti, volontariamente non procedendo alla distinzione dei rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi ed in particolare da quelli contenenti amianto.

BIANCHINI Augusto e **BRAGA Bruna** in qualità di soci e **BIANCHINI Alessandro** in funzione di direttore tecnico della **BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.**, per avere, con tali condotte e al fine di conseguire un ingiusto profitto, utilizzato materiale contenente amianto (in breve MCA), previa miscelazione di tale rifiuto pericoloso con terre da scavo, per pavimentare/stabilizzare:

- l'area prossima al campo di accoglienza sito in via I maggio frazione San Biagio;
- l'area prossima al Cimitero del capoluogo di San Felice sul Panaro in fregio a Piazza Italia (via Milano);
- l'area prossima al campo di accoglienza sito in Massa Finalese via Barbieri;
- l'area prossima alla caserma dei Vigili del Fuoco in via degli Esploratori a San Felice sul Panaro;
- l'area del cantiere edile sito all'incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro (capannone Phoenix).

Per avere altresì abbandonato e depositato in modo incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi contenenti amianto, nelle seguenti zone:

- area esterna alla scuola media secondaria "Zanoni" di via Pederzoli a Concordia sulla Secchia;
- area destinata a verde della scuola primaria Dante Alighieri sita in via Dorando Pietri a Mirandola;
- area destinata a verde della scuola Castelfranchi/Frasconi in via Comunale Rovere a Finale Emilia;
- area cortiliva della scuola secondaria "Carducci" di Reggiolo (RE) ;

e per aver effettuato attività di recupero dei rifiuti - (fra cui lastre di fibrocemento, peraltro simili all'amianto, miscelate con terre da scavo) acquisiti con i codici 170101 (cemento) e 170904 (rifiuti misti da attività di

demolizione e costruzione) - per realizzare MPS, violando le prescrizioni del D.M.05/02/1998 PARAGRAFO 7.1.4 e allegato C

Circolare Ministero Ambiente del 15.7.2005 N. ul/2005/5205, nonché in violazione dell'Autorizzazione Provinciale, punti 17 lettera a), 21 e 22, e dei limiti massimi di quantitativi detenibili in stoccaggio.

In particolare:

- le consegne di riciclato nei luoghi di utilizzo (in particolare opere pubbliche) non sono state accompagnate da documentazione e neppure da DDT (le quantità sono ricavabili approssimativamente solo dai computi metrici estimativi dei relativi progetti);
- le prove di conformità non sono state eseguite caratterizzando le prestazioni dei riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti suddivisi in lotti, rappresentanti la produzione di una settimana e dimensione massima di 3000 metri cubi;
- all'interno dell'azienda Bianchini non sono distinguibili le aree di conferimento rifiuti da quelle di messa in riserva;
- non sono presenti apposite cartellonistiche indicanti i codici CER ritirati da terzi e prodotti in loco e le ex MPS stoccate;
- manteneva in deposito presso l'azienda 7500 tonnellate di fibrocemento frantumato e 200.000 tonnellate di

rimanente rifiuto ben oltre il limite di stoccaggio massimo istantaneo consentito (65.000 tonnellate).

PASSIATORE Francesco, geometra assunto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per avere concorso con i predetti utilizzando, per lo scavo e la stabilizzazione del nuovo sito stradale della tangenziale di Sermide (appalto vinto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI con importo di aggiudicazione pari a 1.233.847,949 euro), materiale contaminato da amianto, poi dallo stesso occultato mediante rullaggio e copertura con cementato, così da precludere un futuro controllo da parte degli organismi preposti.

AlLELUJA Lauro, BIANCHINI Augusto e BIANCHINI Alessandro, per avere occultato in data 21.10.2012, mediante una gettata di magrone di circa due centimetri, materiale contaminato da amianto precedentemente utilizzato per lo stabilizzato del cantiere edile sito all'incrocio fra via L. da Vinci e via Lavacchi in San Felice sul Panaro, al fine di ostacolare dolosamente i successivi rilievi fiscali da parte dell'ARPA che, in data 18.10.2012, aveva appurato la presenza di amianto nel sito mediante un prelievo di tipo conoscitivo.

BOLOGNINO Michele e RICCHICI Giuseppe per essere, in qualità di appartenenti all'associazione di cui al capo I), i referenti e gli intermediari delle prestazioni lavorative fornite anche da AlLELUJA Lauro in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI, come descritto al precedente capo d'imputazione, mediazione la quale traevano l'ingiusto profitto ivi descritto consentendo consapevolmente la commissione delle condotte sopra descritte (tanto da concedere un "premio" ai lavoratori che si erano occupati dell'amianto).

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'associazione di cui al capo I, attraverso la prestazione d'opera di AlLELUJA Lauro, favorendone in generale il più saldo radicamento del potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati e garantendo un guadagno.

Fatti commessi in San Felice sul Panaro, Concordia s/S, Mirandola, Finale Emilia, Reggio Emilia e Sermide nell'anno 2012 e accertati fra l'autunno 2012 e il gennaio 2013.

92 - BOLOGNINO Michele, FLORO VITO Gianni (derto Giuseppe) e BELFIORE Carmine, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991, per avere, in concorso tra loro, organizzato un sistema di triangolazioni finanziarie e di fatturazioni per operazioni inesistenti concordando ogni passaggio simulato al fine di giustificare l'esborso del denaro che la BIANCHINI COSTRUZIONI

metteva a disposizione del BOLOGNINO, per il pagamento degli operai e per il trattenimento di quanto di sua speranza, oltre che per consentire alla stessa BIANCHINI s.r.l. l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Segnatamente concorrendo:

- GIGLIO Giuseppe emettendo, a nome della società TRASMOTER s.r.l. da lui controllata, fattura per operazioni inesistenti da €. 38.732,10, avente progressivo nr. 91 del 31.08.2012 in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., che a sua volta procedeva, in data 04.10.2012, al pagamento della stessa mediante bonifico bancario identificato dal CRO 0538746432227703 verso il conto corrente postale nr.1005722077 intestato alla TRASMOTER srl. Nella stessa data, il denaro ricevuto veniva trasferito da GIGLIO Giuseppe alla società IMMOBILIARE TRE s.r.l. gestita e rappresentata da FLORO VITO Gianni, mediante postagiro verso il conto corrente postale nr. 1001530508 intestato a IMMOBILIARE TRE SRL, avente come causale l'acconto per il pagamento di altre fatture ragionevolmente false;

- FLORO VITO Gianni procedendo, in data 04.10.2012, al prelievo contante di 9.500 euro della predetta somma e trasferendo 27.000 euro sul conto corrente nr. 1001577004 della società ARGON s.r.l. gestita da BELFIORE Carmine, con la medesima causale (pagamento acconto fatture) e sempre mediante postagiro;
- BELFIORE Carmine procedendo infine, nella stessa data, a monetizzare la commessa mediante l'esecuzione di cinque prelievi, al fine mettere il contante nelle disponibilità di BOLOGNINO Michele;
- GIGLIO Giuseppe, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, trattenendo a conclusione delle predette transazioni, la somma di 2000 euro a titolo di "commessa" per l'operazione eseguita;
- BOLOGNINO Michele organizzando e dirigendo la cooperazione nel reato dei suddetti indagati.

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna per avere concorso con gli altri nell'approntare il sistema fittizio di fatturazione al fine di poter evadere l'iva e comunque per consentire il pagamento per contanti dello stipendio agli operai e il costo dell'intermediazione di BOLOGNINO Michele e dei suoi.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando l'articolazione 'ndranghetistica emiliana che, attraverso la collaborazione con la BIANCHINI COSTRUZIONI ed il fraudolento meccanismo fiscale di cui al precedente capo, traeva la possibilità di radicare più solidamente il potere criminale in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici.

Fatti commessi in Gualtieri, Montecchio Emilia, San Felice sul Panaro e Reggio Emilia tra il settembre e il dicembre del 2012.

93 - BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro, BRAGA Bruna, BOLOGNINO Michele, ALLELUIA Lauro e SCOZZAFAVA Antonio in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p. 21 L. 646/82, perché, avendo ottenuto la BIANCHINI

COSTRUZIONI s.r.l. l'appalto dal Comune di Finale Emilia per l'ampliamento del cimitero del capoluogo di quel centro (importo complessivo dell'appalto 450.000 euro, assegnato con determinazione nr.114 del 17.02.2012 dal Comune di Finale Emilia), senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante si accordavano affinché l'esecuzione delle opere venisse gestita da BOLOGNINO Michele, che ne affidava a sua volta la materiale esecuzione a SCOZZAFAVA Antonio. Realizzando, con tale condotta, concessione di fatto di sub appalto senza autorizzazione dell'autorità competente, con conseguente acquisizione di un ingiusto profitto.

Segnatamente concorrendo:

- BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro, in qualità di soci e direttore tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI, ricevevano formalmente l'appalto per l'ampliamento del cimitero capoluogo di Finale Emilia e, senza la prescritta autorizzazione dell'ente appaltante, ne affidavano l'esecuzione a BOLOGNINO Michele, accettando altresì che questi trasferisse l'incarico ricevuto alla ditta A.S. COSTRUZIONI di SCOZZAFAVA Antonio per la realizzazione delle opere;
- BOLOGNINO Michele e SCOZZAFAVA Antonio, avendo il primo ricevuto illegalmente il sub appalto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, per poi affidarne interamente al secondo la materiale esecuzione delle opere con le medesime illegittime modalità;
- RICHICHI Giuseppe, quale uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al predetto, partecipava alle riunioni in cui venivano discussi i dettagli dell'operazione e la contabilità relativa alle spettanze di SCOZZAFAVA;
- ALLELUIA Lauro, essendo a conoscenza del tutto e comunque fornendo ogni utile apporto al BOLOGNINO, quale suo "rappresentante" presso i cantieri in cui operavano per conto della BIANCHINI COSTRUZIONI e,

segnatamente, coadiuvandolo nella contabilità relativa alla prestazione fornita da SCOZZAFAVA. In Finale Emilia in data anteriore e prossima al mese di luglio 2012.

93 bis - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna, BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI Nicola

Del reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. C.F. 01969320363 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori di movimento terra, sistemazione strade ed argini ecc. --- a BIANCHINI Alessandra e BIANCHINI

Nicola, che accettavano; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari; in particolare, BIANCHINI Augusto e

BRAGA Bruna, quest'ultima anche per conto della DUEAENNE S.a.s. DI BRAGA BRUNA & C., attribuivano fittiziamente le seguenti quote societarie:

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Alessandra (11%, pari a euro 110.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto;

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Nicola (38%, pari a euro 380.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto;

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Alessandra (29%, pari a euro 290.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BRAGA Bruna;

- in data 31/07/2013, a BIANCHINI Nicola (2%, pari a euro 20.000), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da DUEAENNE S.a.s. DI BRAGA BRUNA & C., rappresentata da BRAGA Bruna.

A seguito delle predette cessioni, il capitale sociale della BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l., di nominali euro 1.000.000, era così ripartito: BRAGA Bruna titolare di una partecipazione di nominali euro 200.000 pari al 20% del capitale sociale, BIANCHINI Alessandra titolare di una partecipazione di nominali euro 400.000 pari al 40% del capitale sociale, e c BIANCHINI Nicola titolare di una partecipazione di nominali euro 400.000 pari al 40% del capitale sociale.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Bologna e San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 31.07.2013.

93 ter - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro

Del reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., nonché per sostituire la BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l. in termini di operatività nell'acquisizione di appalti pubblici su

Finale Emilia (la predetta S.r.l., era stata messa in discussione a seguito del rinvenimento di amianto in numerosi siti della ricostruzione post terremoto, in cui aveva operato, venendo successivamente esclusa anche dalla White List istituita presso la prefettura di Modena, con provvedimento di rigetto nr. 17162/2013/AreaI datato 18.06.2013),

BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità dell'impresa individuale IOS DI

BIANCHINI ALESSANDRO (C.F. BNCLSN83S24F240K), con sede a San Felice sul Panaro (MO), via del Commercio nr. 212 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'attività di *costruzione e riparazione di edifici civili, industriali, rurali, commerciali, loro manutenzione ed opere accessorie; costruzioni di opere pubbliche (opere infrastrutturali) quali fognature pubbliche; demolizione di edifici; preparazione di cantieri edili e sistemazione del terreno (movimento terra); noleggio di macchinari ed attrezzature con operatore; noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili; coordinamento di cantieri edili; misurazioni, rilevazioni ecc.* --- a BIANCHINI Alessandro che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 22.07.2013.

93 quater - BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C. - C.F. 02684580364 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività immobiliare; acquisto e vendita di immobili, gestione ed amministrazione degli stessi, acquisto e vendita di fondi rurali, locazione di immobili

--- a BIANCHINI Nicola, che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi titolari; in particolare, BIANCHINI Augusto nella piena consapevolezza ed accordo da parte di BRAGA Bruna, attribuiva fittiziamente le seguenti quote societarie:

- in data 11/11/2013, a BIANCHINI Nicola (50 %, pari a euro 5.164,57), che accettava, la quota societaria in precedenza detenuta da BIANCHINI Augusto;

A seguito delle predette cessioni, il capitale sociale e la struttura della società predetta era la seguente:

- **BRAGA Bruna**, SOCIO ACCOMANDATARIO nominato con atto del 30.11.2000 (rappresentante dell'impresa), con una quota pari a **5.164,57 euro**;
- **BIANCHINI Nicola**, SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 11.11.2013, con una quota pari a **5.164,57 euro**.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Bologna e San Felice sul Panaro (MO), in data antecedente e prossima al 31.07.2013.

93 quinquies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 l., 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., **BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna**, reali proprietari dei beni, pure intestati esclusivamente alla **DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.** attribuivano fittiziamente la proprietà di un appartamento (A/2) e nr. 3 box/garage (C/7), in via **Ciro Menotti** nr. 130 come sotto catastalmente indicati:

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, Piano T	45	683	11	cat. C/6	1	15 mq	Euro:27,89
2	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, Piano T	45	683	27	cat. C/6	4	19 mq	Euro:55,93
3	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, Piano T	45	683	57	cat. C/2	2	6 mq	Euro:9,61
4	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA CIRO MENOTTI, 130 Piano 2	45	683	68	cat. A/2	2	4,5 vani	Euro:406,71

- beni ceduti con atto di compravendita del 13.03.2014 (Nota presentata con Modello Unico n. 4972.1/2014 in atti dal 24/03/2014 Repertorio n.: 4451 Rogante: Mattera Fortunata Sede: Modena) al valore dichiarato complessivo di euro 58.060 dalla **DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.** a **BIANCHINI Alessandro**, che accettava; essendo invece **BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna** gli unici effettivi proprietari.
Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Modena il 13.3.2014

93 sexies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Nicola

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, reali proprietari dei beni, pure intestati esclusivamente alla **DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.** attribuivano fittiziamente la proprietà di un appartamento (A/2) ed un box/garage (C/7), in via Scappina nr. 21:

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL	45	333	11	cat. C/6	7	14 mq	Euro:66,52
			PANARO (MO) VIA SCAPPINA, 21 Piano T							
2	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA SCAPPINA, 21 Piano T-2	45	333	21	cat. A/2	3	4 vani	Euro:423,49

- beni ceduti con atto di compravendita del 23/06/2014 (Nota presentata con Modello Unico n. 12581.1/2014 in atti dal 22/07/2014 Repertorio n.: 270461 Rogante: Vincenzi Paolo Sede: Carpi) al valore dichiarato complessivo di 56.597 euro dalla **DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.** a BIANCHINI Nicola, che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi proprietari. Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Carpi il 23.6.2014

93 septies BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandra

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, reali proprietari dei beni, pure intestati esclusivamente

alla **DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.** attribuivano fittiziamente la proprietà di un un appartamento di tipo economico (A/3), in via Degli Estensi:

Nr.	Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio o Tipo	Particella o Numero	Sub o Anno	Classamento	Classe	Consist.	Rendita
1	F	Proprietà per 1/1	SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA DEGLI ESTENSI, Piano T - 0001	46	18	2	cat. A/3	1	4,5 vani	Euro:195,22

- beni ceduti con atto di compravendita del 23/06/2014 Nota presentata con Modello Unico n. 12582.1/2014 in atti dal 22/07/2014 Repertorio n.: 270462 Rogante: VINCENZI PAOLO Sede: CARPI al valore dichiarato complessivo di 22.548 euro dalla **DUEAENNE S.A.S. DI BRAGA BRUNA & C.** a BIANCHINI Alessandra, che accettava; essendo invece BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna gli unici effettivi proprietari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).
Fatto commesso in Carpi il 23.6.2014

94 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, VERTINELLI Palm, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), **ROCCA Antonio, LOPRETE Giuseppe, MUTO Antonio cl. 1971, FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, OPPIDO Raffaele, RICCHICI Giuseppe - OMISSIS (giudicati separatamente)**

fl

Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con artifici meglio sotto indicati, inducendo in errore ROSSI Luca amministratore unico della SERENA REAL ESTATE spa circa i reali contraenti e le modalità di pagamento e la solvibilità, determinavano che lo stesso cedesse alla SECAV UNIPERSONALE srl circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificati nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Soccec;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;
- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Duraker piscine antisdrucciolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 antico pavimento

come in parte specificati nella fattura n. 213 del 2.8.2012 emessa dalla SERENA REAL ESTATE srl nei confronti della SECAV UNIPERSONALE srl (riportante una parte dei medesimi pari a circa 43.00 mq).

Ciò avveniva in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti, all'esito del quale veniva ottenuta e realizzata la materiale apprensione dei beni in zona emiliana per la successiva rivendita sia in Emilia che in Calabria.

Con la cessione finale di parte delle piastrelle ad appartenenti a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a

Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca

'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica), mantenendone una parte a disposizione della stessa articolazione emiliana stoccandola presso il magazzino di Montecchio Emilia, in Via L. da Vinci (in uso a BOLOGNINO) e presso il magazzino della società SICE srl di Gualtieri, Via Bigi nr.8 (nelle disponibilità dei fratelli GIGLIO Giulio e Giuseppe).

Così producendosi il profitto della acquisizione del materiale edile sopra indicato del valore indicato in fattura di € 242.210,80 + IVA con pari altrui danno, non essendovi stato alcun pagamento per essere stati consegnati al ROSSI assegni poi risultati non coperti ed essendo la società Secav Unipersonale srl fallita il 6.12.2012.

(I beni oggetto della vendita da parte della SERENA REAL ESTATE srl erano rinvenuti nella primavera del 2012 nel capannone di proprietà della medesima società, sito in Asola via Toscana n. 17, in precedenza nella disponibilità della società HEVEA srl società fallita che, per il tramite del curatore fallimentare, non aveva reclamato la proprietà del materiale di cui il ROSSI Luca, rientrato in possesso del capannone, disponeva ponendolo in vendita).

Per il tramite di ROCCA Antonio il ROSSI Luca poneva in vendita le piastrelle sopra indicate e dopo alcune trattative non andate a buon fine, il ROCCA metteva in contatto il ROSSI con BOLOGNINO Michele il quale gestiva direttamente tutta la operazione mantenendo informato il ROCCA medesimo che, da ultimo, nel settembre del 2012, dopo che era risultato scoperto il primo dei titoli consegnati in pagamento consegnava un ulteriore titolo (sempre emesso da OPPIDO Raffaele per conto della SECAV Unipersonale srl) che di lì a poco veniva protestato determinando la querela depositata dal ROSSI il 15.9.2012 per truffa ed insolvenza fraudolenta.

Concorrendo nel reato:

- ROCCA Antonio fornendo le indicazioni a BOLOGNINO Michele in relazione alla possibilità di avere disponibilità del materiale sopra indicato, provenendo il medesimo da una situazione di dubbia proprietà ed essendo necessario procedere alla sua vendita in breve termine

- BOLOGNINO Michele, in qualità di organizzatore e promotore, acquisendo il suddetto materiale di provenienza illecita presso i magazzini della SERENA REAL ESTATE spa, grazie alla diretta intermediazione di LOPRETE

Giuseppe e ROCCA Antonio e coordinandone il trasporto presso i magazzini in Emilia mediante l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dagli affiliati all'organizzazione 'ndranghetista emiliana (in particolare MUTO Antonio cl 71, fratelli GIGLIO, fratelli VERTINELLI); ottenendo da VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la possibilità di utilizzare la ragione sociale della SECAV Unipersonale srl (vds capo 85) e facendo emettere da OPPIDO Raffaele titoli (assegni) per il pagamento (5 assegni di cui il primo da € 24.200 a scadere il 30.8.2012 ed altri 4 da 50.000 a scadere 30.10.2012, 30.12.2012, 28.2.2013, 30.4.2013); spacciandosi sotto falso nome come IZZO Pasquale della SECAV e facendo tenere i contatti con il ROSSI e con il suo incaricato SANDRINI Davide dal fratello BOLOGNINO Sergio, che si spacciava per l'inesistente Geom SARTORI stefano dell' SECAV; organizzando il trasporto delle piastrelle presso il magazzino nella sua disponibilità di Montecchio Emilia in via Leonardo da Vinci n. 9; ottenendo da GIGLIO

- GIULIO e GIGLIO Giuseppe un spazio presso Gualtieri (RE) in via Bigi 8/14 sede della SICE srl nonché dei mezzi per il trasporto; organizzando la cessione ulteriore del materiale come sotto indicato al capo di imputazione seguente (94 bis).
- BOLOGNINO Sergio seguendo le direttive del fratello e partecipando alle fasi organizzative ed esecutive dell'azione in particolare tenendo i contatti con ROSSI e SANDRINI spacciandosi per il Geom SARTORI della Secav
- VERTINELLI Palmio e Giuseppe (cl 1962) mettendo a disposizione di BOLOGNINO Michele e del sodalizio la struttura societaria, organizzativa e logistica della SECAV Unipersonale srl che veniva utilizzata per l'imputazione formale dell'azione e per emettere i documenti che consentissero la legittimità formale della circolazione dei beni
- OPPIDO Raffaele, quale prestanome dei VERTINELLI Palmio e GIUSEPPE (vds capo 85) sottoscrivendo tutti i titoli di credito utilizzati in pagamento, nella consapevolezza della loro scoperta.
- LOPRETE Giuseppe e ROCCA Antonio perché, già precedentemente interessati alla vendita delle piastrelle di illecita provenienza, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle attraverso la loro intermediazione, che creava il diretto contatto tra i fratelli BOLOGNINO, ROSSI Luca e SANDRINI Davide, e seguendo tutte le fasi successive dell'azione;
- MUTO Antonio (cl. 71), VERTINELLI Palmio, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio, contribuendo alla realizzazione del disegno criminoso mediante l'impiego di automezzi e magazzini delle società a loro riconducibili, impiegati per il trasporto ed il successivo stoccaggio delle piastrelle; in particolare il

GIGLIO mettendo a disposizione dell'organizzazione il deposito della SICE srl sopra indicato.

- FLORIO Francesco, ALLELUIA Lauro e RICHICHI Giuseppe, avendo i primi due violato i sigilli apposti presso il capannone della SICE s.r.l. (sito a Gualtieri in Via Bigi nr.8, di fatto riconducibile a GIGLIO Giuseppe), al fine di agevolare l'ennesimo prelievo di piastrelle da parte di un autista di BUTTIGLIERI (come descritto al capo 94 bis), ed il RICHICHI per aver coordinato la cooperazione nel reato dei suddetti indagati per conto di BOLOGNINO Michele, con ciò consentendo il definitivo impossessamento dei beni e la realizzazione del profitto del reato essendo a disposizione del BOLOGNINO e degli altri indagati;

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'associazione di cui al capo 1 nonché delle articolazioni 'ndranghetistiche cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto cagionando a ROSSI Luca e alla società SERENA REAL ESTATE s.p.a. un danno patrimoniale di rilevante entità (richiesta di insinuazione al passivo della società SECAV Unipersonale srl per € 293.075,07)

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

Fatto commesso nelle provincia di Reggio Emilia (Montecchio Emilia e Gualtieri) dal maggio al settembre 20012

94 bis - BUTTIGLIERI Salvatore, URSINI Mario, in concorso con OPPEDISANO Giuseppe Domenico, GRANDE ARACRI Nicolino, GUALTIERI Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, ricevevano, al fine di trarne profitto e con modalità e forme tali da ostacolare l'individuazione della provenienza delinquosa dei beni, consapevoli della provenienza dal delitto di truffa aggravata di cui al capo che precede (capo 94) gran parte di un quantitativo di circa 60.000 mq di piastrelle, parzialmente identificato nei seguenti tipi:

- 10249 da esterno;
- Socco;
- Couch Soleil;
- Rivestimento bianco lucido;
- Oasis di diverse tinte (salmone, sabbia, nero, cielo, acqua);
- Duraker piscine antisdrucciolo;
- Tozz. Su rete 5x5;
- Rivestimento CRI;
- R 28 articolo pavimento

ciascuno per la parte di competenza come sotto indicato, in fasi progressive e secondo un accordo intervenuto tra tutti i protagonisti all'esito della commissione del delitto di cui al capo precedente (94) quando venivano cedute parte delle piastrelle da parte di appartenenti alla 'ndrina emiliana (concorsi nel reato che precede) a cosche 'ndranghetistiche calabresi, in particolare a Nicolino GRANDE ARACRI a Cutro e a BUTTIGLIERI Salvatore di Gioiosa Ionica (legato alla cosca 'ndranghetistica URSINI di Gioiosa Ionica).

Concorrendo

- **GUALTIERI Antonio**, non essendo concorso nel reato che precede, fungendo da intermediario con **GRANDE ARACRI Nicolino** nelle fasi preliminari dei trasporti che **BOLOGNINO Michele** stava organizzando alla volta di Cutro, adoperandosi altresì attivamente col predetto **BOLOGNINO** nella ricerca di potenziali compratori reggiani cui cedere le piastrelle d'illecita provenienza;

- **GRANDE ARACRI Nicolino** per aver ricevuto, anche grazie al contributo di **GUALTIERI Antonio**, parte del materiale per circa 25.000 mq;

- **URSINI Mario** e **OPPEDISANO Giuseppe Domenico** perché, in virtù della "sinergia criminale" instaurata con **BOLOGNINO Michele**, partecipavano e favorivano attivamente l'acquisizione delle mattonelle da parte di **BUTTIGLIERI Salvatore**, soggetto legato alla 'ndrangheta di Gioiosa Ionica, creando, attraverso la loro intermediazione, il diretto contatto tra **BOLOGNINO Michele** e il suddetto **BUTTIGLIERI** proprio al fine della cessione delle piastrelle anche a quest'ultimo;

- **BUTTIGLIERI Salvatore**, per aver ricevuto, grazie al contributo di **URSINI Mario** e **OPPEDISANO Giuseppe Domenico**, una considerevole parte delle piastrelle in argomento, stimabile in circa 24.000 mq.

(utilizzando società nella sua disponibilità)

Tutti ottenendo la materiale disponibilità del materiale presso i depositi emiliani di Montecchio Emilia e di Gualtieri

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 per avere commesso il fatto agevolando le attività ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte delle articolazioni 'ndranghetistiche emiliana, cutrese e gioiosana, così producendo un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati (ed in particolare negli ambienti economici di riferimento) della capacità di mobilitazione e della capacità criminale del gruppo sul territorio.

Con l'aggravante di essere concorsi nel reato in più di cinque persone

In Montecchio Emilia e Gualtieri dal settembre al dicembre 2012

95 - FLORO VITO Antonio, SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio cl. 1971 in concorso con SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato previsto e punito ex art. 110, 112 co. 1 nr. 1 e , 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, ed in numero di cinque, mediante violenza e minaccia come sotto descritte, nonché in numerose occasioni facendogli comprendere la possibilità che vi fossero ritorsioni gravissime a suo carico o del suo cantiere, da parte loro o di altri sodali, ritorsioni di cui il medesimo si convinceva giungendo ad

uno stato di grave soggezione e paura, intimavano a **DALL'ARGINE Marcello**, in qualità di titolare della società **VESTA s.r.l.** committente dei lavori del cantiere sito in via Montegrappa nel Comune di Sant'Illario d'Enza, di far fronte ai mancati pagamenti della società **IMPREDIL s.r.l.** gestita in loco da **DE LEONARDIS** (società appaltatrice e direttrice dei lavori), in particolare nei confronti delle ditte degli indagati, ai quali erano stati affidati lavori in sub appalto, quantificabili in 10.000 euro nei confronti di **SESTITO Salvatore**, 8.600 euro nei confronti di **FALSETTI Rosario**, 2.200 euro nei confronti di **MUTO Antonio** (cl. 71) ed almeno 8.500 nei confronti di **SILIPO Antonio** (in quest'ultimo caso nella piena consapevolezza del fatto che i lavori oggetto dei SAI depositati dal **SILIPO** ed oggetto delle richieste erano maggiorati rispetto a quanto effettivamente svolto).

Minaccia consistita nell'aver **SILIPO Antonio** ventilato a **DALL'ARGINE Marcello** l'ipotesi di bloccargli il cantiere e facendogli chiaramente comprendere che anche gli altri creditori erano soggetti appartenenti al suo stesso sodalizio e con le potenzialità criminali sufficienti per creargli problemi, accrescendo così lo stato di timore nella persona offesa, che si adoperava in ogni modo per risolvere il problema, supplicando **SILIPO Antonio** di non compiere atti vandalici o intimidatori all'interno del cantiere ("... niente... io arrivato a sto punto... vedi che io vado e spiano Antò... te lo dico che vado... vado... che lui si pensa che tiene le spalle... tiene... no... gli ho detto che domani mattina... se no siamo là... e gli blocco il cantiere... gli blocco... e non se ne parla più!... perchè Antò gli dico... tu vedi che hai sbagliato indirizzo... io vado... vado tosto Antò... te lo dico che vado tosto... se ti dovesse chiamare gli dici... hai parlato con Silipo?... e siamo a posto gli dici...") -- ("... Antonio... però di a tutti che garantisco io... i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine... glielo dici... garantisco io... per questi soldi... tu mi aiuti perchè non succedano casini... ed io ti garantisco che...") -- ("... tu gli devi dire... ma forse non hai capito chi è Silipo qua... gli devi dire... eh... tu digli questo... digli... digli che facciano il bonifico entro oggi... e si mettono a posto le cose..." no... no... te lo sto dicendo perchè qui io ce li ho tutti con me addosso... perchè se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso...").

Concorrendo **FLORO VITO Antonio**, perché espressamente incaricato dal suocero **LAMANNA Francesco**, esponente di assoluto rilievo dell'associazione mafiosa come indicato al capo sub 1), di fungere da coordinatore dei lavori svolti da imprese a lui ricollegabili e indicato da **MUTO Salvatore** ai committenti come il riferimento

per ogni problema (... però voi sempre... occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi!... – tu gli devi dire a loro glielo devi dire:

"ragazzi... che i cristiani che vi porto io vanno tutti pagati... che poi problemi!"...), approvava e dirigeva l'attività estorsiva condotta in prima persona dal SILIPO Antonio, in nome e per conto dei sodali. Concorrendo SILIPO Antonio per avere, in accordo con FLORO VITO Antonio, effettuato minacce costanti per costringere DALL'ARGINE Marcello ad assumersi l'onere di pagare quanto da lui preteso (come detto maggiorato rispetto al dovuto) e quanto preteso da FLORO VITO e SESTITO in particolare, sottolineando in ogni occasione di parlare a nome di tutti, rivendicando così l'appartenenza ad un unico gruppo criminale.

Concorrendo SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio (cl. 71) per essersi consapevolmente avvalsi delle minacce materialmente effettuate da SILIPO Antonio e dalla sua complessiva condotta tenuta nei confronti in particolare del DALL'ARGINE, conoscendone la sua appartenenza ad un'associazione a delinquere di matrice ndranghetista, ben sapendo che avrebbe utilizzato metodi ritorsivi tipicamente mafiosi, per costringere DALL'ARGINE Marcello a far fronte ai pagamenti.

Riuscendo ad ottenere il pagamento di quanto richiesto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite, tutte facenti parte di un'associazione di cui all'art.

416 bis c.p..

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere commesso il fatto avvalendosi della condizione di intimidazione derivante dalla loro appartenenza alla 'ndrangheta ed in particolare all'articolazione 'ndranghetistica emiliana, avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia, per avere utilizzato metodologia tipicamente mafiosa come sopra descritta e avere agito a favore dell'associazione stessa, spartendo il profitto del reato esclusivamente tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

In provincia di Reggio Emilia nel giugno 2012.

REIMPIEGO E FRODI FISCALI

96 - RILLO Pasquale, CURCIO Giuseppe, VULCANO Mario, PELAGGI Francesco e BUSIA Marco in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo, MANICA Giuseppe, CLAUSI Agostino Donato, CURCIO Domenico, CRUGLIANO Gianluca, NIGRO Barbara, PEZZATTI Sergio (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rendendosi intestatari di quote di partecipazione societaria, costituendo ad hoc le società medesime, ovvero mutando il loro oggetto sociale al fine di renderle utili all'attività sotto descritta, ovvero comunque mettendo a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato, (tutti essendo estranei alle associazioni di stampo mafioso di seguito indicate ovvero essendo taluni appartenenti ad associazioni mafiose distinte ed autonome dalle medesime, ed in particolare a quella di cui al capo 1)

consentivano l'impiego di denaro ovvero impiegavano direttamente denaro (per importi di alcune centinaia di migliaia di euro) provenienti dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e dai delitti fine dell'associazione medesima, tra cui plurime estorsioni ed usure, nonché reati fiscali relativo all'associazione di stampo mafioso degli ARENA di Isola Capo

Rizzuto (cosca la cui sussistenza è stata accertata con sentenze n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 1996 e n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7 luglio 1996) ed anche, per effetto dei mutati equilibri criminali, relativo all'associazione mafiosa dei NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto (cosca la cui esistenza è accertata con sentenza n.

1812/03 del 19.12.2003 passata in giudicato il 06.03.2007 - operante anche nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Pavia e Crotone - periodo dal gennaio 2004 al novembre 2009 riferimento procedimento nr. 936/06 DDA di Catanzaro)

nonché dell'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento

Seacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro, operante sul territorio di Cutro, nonché in Lombardia ed Emilia Romagna, per quest'ultima regione segnatamente nelle province di Piacenza e Reggio Emilia, - come già accertato: - nell'ambito del p.p. 12001/2003 r.g.n.r. DDA Bologna - "op. Grande Drago"-con sentenza nr. 712/06 rg. Sent. emessa il 25.05.2006 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile l'11.07.2012 per alcuni imputati e con sentenza n. 616/2006 rg. Sent. emessa il 18.12.2008 dal Tribunale di Piacenza, divenuta irrevocabile il 22.5.2014 per altri imputati; nell'ambito del p.p. 5754/02 R.G.N.R. DDA Bologna, - "op. Edilpiovra" - con sentenza nr. 122/2004 r.g. Sent. emessa il 16.02.2004 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, , divenuta irrevocabile il 21.10.2008 per alcuni imputati e con sentenza n. 1517/2012 emessa il 27.6.2012 rg. sent

Corte d'Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 8.4.2014 per altri imputati), in attività economiche e finanziarie come sotto meglio specificato.

Dopo la prima fase posta in essere dai fratelli PELAGGI e dai loro complici fino agli inizi del 2008 (così come accertato dalla sentenza n. 809/2011 R.Sent e nr. 19896/10 R.G.N.R. – op. Point Break, emessa il 25.06.2012 dal Tribunale di Modena, confermata il 16.09.2013 dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2013/3168 R.G. App.), ed a seguito del fallimento delle società inizialmente utilizzate per la realizzazione del meccanismo delle “frodi carosello” (in particolare Point Ona s.p.a. ed Elite Trading s.r.l.) e quindi della estrema difficoltà se non impossibilità di proseguire l'attività ed adempiere agli obblighi contrattuali con le associazioni mafiose sopra indicate dopo che GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, in quanto organici alle dinamiche delle cosche ARENA e NICOSCIA/GRANDE ARACRI, mettevano a disposizione del PELAGGI Paolo i capitali necessari per far ripartire l'attività e quindi produrre reddito, con l'ausilio degli altri correi, utilizzavano una nuova struttura di imprese, incentrata principalmente sulla seguenti società (in parte preesistenti ed in parte costituite ad hoc):

- I.N.T. S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita il 10.03.2008 da CURCIO Giuseppe, socio unico e amministratore;
- SICE S.r.l. (FALLITA il 26.9.2012), con sede a Montecchio Emilia (RE), Strada Calerno nr. 12 e sede operativa ed amministrativa a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, rappresentata a partire dal 28.04.2006 dal socio unico ed amministratore CURCIO Domenico;
- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 2, costituita con atto del 15.12.2009 dalla S.I.C.E. S.r.l., rappresentata da CURCIO Domenico, amministratore unico di entrambe le società, essendo la prima partecipata totalmente dalla seconda; - costituita ad hoc;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l., con sede a Parma, via Augusta Ghidiglia nr. 6/A, costituita il 15.01.2010 con capitale sociale diviso equamente tra i soci GIGLIO Giuseppe, nominato anche Amministratore Unico, e RILLO Pasquale; costituita ad hoc;
- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio dello Studio VALLI, PEZZATTI E ASSOCIATI SA di Lugano (mandatario), in forza di quattro mandati fiduciari, sottoscritti il 12.06.2009 da SALWACH Michael (con l'incarico di Direttore), PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale (mandanti), ai quali era riconosciuta una quota societaria del 10% a favore del primo e del 30% ciascuno a favore dei rimanenti azionisti (il capitale era di 50.000 USD), costituita ad hoc;
- MT TRADING Ltd, contabilmente amministrata da PEZZATTI Sergio in forza del mandato fiduciario, sottoscritto a partire dal 14.11.2003 da PELAGGI Paolo (la MT cessava le attività il 31.12.2008);
- MB TRADING S.r.l., con sede a Boretto (RE), via Roma nr. 20/A, costituita il 09.02.2010 dal socio unico ed amministratore BUSIA Marco, di fatto gestita unitamente a VULCANO Mario; costituita ad hoc;
- RUFFO S.r.l. (IN FALLIMENTO), già con sede a Sona (VR), via Molinara nr. 9, il cui capitale sociale era completamente detenuto, tra il 21.05.2009 ed il 06.05.2010, da VULCANO Mario, nello stesso periodo nominato, altresì, presidente del consiglio di amministrazione;
- GPZ TRADING S.r.l., già con sede a Milano, Piazza Quarto Novembre nr. 4, il cui capitale sociale era riconducibile, tra il 29.10.2009 ed il 24.03.2010, a BERTOCCO Erika, nominata altresì amministratore, e VECCHI Daniela;

tutte indifferentemente impiegate in varie attività, in quanto controllate unitariamente dagli indagati, che assicuravano la redditività del denaro investito attraverso le “frodi fiscali” e “frodi carosello” descritte nei capi di imputazione che seguono.

Gli indagati oltre ad una minoritaria attività lecita di vendita di merce gestivano attraverso il complesso societario predetto un'ampia attività di fatturazione per operazioni inesistenti, che garantiva compensi pari a circa il 5/10% dell'importo fatturato; inoltre, tramite le fatture per operazioni inesistenti accedevano abusivamente al credito bancario e delle società di factoring e chiedevano indebiti rimborsi per crediti IVA, nonché utilizzavano società che maturavano debiti e quindi venivano abbandonate al fallimento con condotte plurime di bancarotta (SICE srl in particolare).

In tal modo era garantito l'investimento del denaro e dei beni in attività economica e conseguentemente la redditività dello stesso a favore primariamente delle stesse associazioni di stampo mafioso sopra citate, in particolare organizzando un sistema di fatturazione per operazioni inesistenti, che prevedeva una serie di passaggi documentali

(suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture ed accreditando la circolazione di beni che in realtà o erano inesistenti o possedevano qualità affatto diverse e di minor pregio rispetto a quelle dichiarate; il sistema era utilizzato anche per consentire, previo pagamento di un compenso (sulla base del 5/10 % del fatturato) a società terze, di evadere il pagamento delle imposte dovute

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e

ponendo in essere la descritta attività al fine di ostacolare una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

E segnatamente:

- condotta organizzata da PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, che oltre a curare i rapporti con le associazioni mafiose, gestivano l'investimento del denaro, mediante l'organizzazione concreta delle attività, lecite ed illecite, (dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito, all'organizzazione anche di dettaglio dell'intera attività coordinando e dirigendo l'azione degli altri indagati), compiute attraverso le società coinvolte nel sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti, ed in particolare della I.N.T. S.r.l. (per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva), C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010, limitandosi per lo stesso anno alla sola comunicazione IVA, con un credito d'imposta pari a 149.710 euro), S.I.C.E. S.r.l. IN FALLIMENTO (l'impresa è evasore non avendo presentato la prescritta dichiarazione dei redditi e dell'Iva - Mod. Unico 2011 - per l'anno d'imposta 2010), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (con la dichiarazione dei redditi presentata nel 2011, relativa all'anno d'imposta 2010, l'impresa ha dichiarato un credito IVA pari a 61.176 euro), le società ticinesi MT TRADING Ltd, utilizzata per un breve periodo del 2008, poi sostituita dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., MB TRADING S.r.l. (l'impresa risulta evasore totale non avendo mai depositato alcuna dichiarazione dei redditi, né tanto meno aver mai eseguito alcuna comunicazione IVA); RUFFO S.r.l., IN FALLIMENTO, (l'impresa ha omesso la presentazione delle dichiarazioni reddituali ed i quadri IVA per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010); GPZ TRADING S.r.l. (per gli anni d'imposta 2009, 2010, 2011, l'impresa non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi e dell'Iva);
- concorrendo GIGLIO Giulio, in accordo con il fratello Giuseppe sull'investimento del denaro delle cosche, partecipava alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della società S.I.C.E. S.r.l. (formalmente amministrata da CURCIO Domenico), la quale dopo avere maturato importanti debiti a margine tra l'altro dell'attività di falsa fatturazione che determinava delle uscite contabili e finanziariamente in perdita, veniva dichiarata fallita il 26.9.2012;
- concorrendo nel reato SALWACH Michael, direttore e socio al 10% della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (capitale di 50.000 USD) -- che funzionava da cartiera -- avendo ruolo anche decisionale e strategico in relazione alle decisioni inerenti le attività lecite ed illecite della MULTI MEDIA CORPORATE; prestando inoltre la sua collaborazione, seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, nell'attività quotidiana delle società;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e S.I.C.E. S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato CURCIO Giuseppe, genero di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi prestanome di quest'ultimo nella gestione della società I.N.T. S.r.l. dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato VULCANO Mario che, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, provvedeva all'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione delle società cartiere RUFFO S.r.l., del quale risultava socio ed amministratore, e MB TRADING S.r.l., formalmente riconducibile a BUSIA Marco, analogamente partecipava alle fittizie spedizioni di merci e all'esecuzione delle movimentazioni bancarie;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che coadiuvava nelle varie attività; egli si metteva a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, effettuava le movimentazioni bancarie accompagnando CURCIO Domenico, si occupava delle consegne e della spedizione delle merci;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, nipote di PELAGGI Paolo, impiegato in seno alla CORE TECHNOLOGY S.r.l.; partecipava attivamente al sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione dello zio, nonché di GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale, nella predisposizione

delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;

- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;

- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE L.td. per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì del diritto di firma sui conti correnti, accesi presso la Credit Suisse (c/c nr. 0356-1621656-0) e la Clariden Leu (c/c nr. 0077-658121 in euro, CHF, Sterline inglesi e Dollari US) intestati alla predetta impresa sui quali erano eseguite le movimentazioni di denaro inerenti le transazioni commerciali riconducibili alle frodi carosello;

- concorrendo nel reato CRUGLIANO Gianluca, impiegato in seno alla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, che partecipava attivamente al sistema delle fatturazioni per operazioni inesistenti mettendosi a disposizione di SALWACH Michael Stanley e PELAGGI Paolo, nella predisposizione delle fatturazioni per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari;

- concorrendo nel reato NIGRO Barbara, già impiegata nelle attività condotte in seno alle società modenesi POINT ONE S.p.A. ed ELITE TRADING S.r.l., continuava a partecipare attivamente, sempre per conto di PELAGGI

Paolo, nonché di GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'impresa C.D.I. TECHNOLOGY

S.r.l., partecipando al sistema delle frodi fiscali con la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, l'organizzazione delle finte spedizioni, la predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari, il controllo delle medesime movimentazioni, la tenuta della contabilità fiscale della predetta impresa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con condotta commessa dai primi mesi del 2008 ai primi giorni del luglio 2010, nelle provincia di Reggio Emilia e province limitrofe.

97 - BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale, e VULCANO Mario in concorso con CLAUSI Agostino Donato, GIGLIO Giuseppe, PEZZATTI Sergio, CRUGLIANO Gianluca, PELAGGI Paolo, CURCIO Domenico, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, SALWACH Michael Stanley (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e di consentire l'evasione di terzi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia ILDD, che IVA della CORE TECHNOLOGY s.r.l. elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. da parte delle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati.

Anno 2010: fatture utilizzate dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. per complessivi 3.482.143,21 euro, emesse da:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 1.580.524,77 euro;
- G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.070.018,92 euro;
- GBN STRUTTURE S.r.l. per 48.139,92 euro;
- IT DISTRIBUTION SRL per 29.818,80 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro;
- SINK S.r.l. per 526.672,80 euro.

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e secondo le forme già indicate al capo sub 96) e segnatamente, in particolare:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti e curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori delle società sopra elencate C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per

1.580.524,77 euro; G.P.Z. TRADING S.r.l. per 1.070.018,92 euro; MINIMUM S.r.l. per 226.968,00 euro; essendo GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; e gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO

Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;

- concorrendo nel reato CURCIO Domenico, amministratore legale della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che gestiva per nome e per conto di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RILLO Pasquale, dei quali seguiva scrupolosamente le disposizioni nell'organizzazione delle false fatturazioni, mediante l'esecuzione delle finte spedizioni di merci e dei movimenti bancari sui conti correnti accessi a nome della predetta impresa, necessari a comprovare falsamente l'esistenza dei rapporti sottostanti le false fatture;

- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni il tutto anche in relazione alle operazioni sopra indicate che in fase precedente ovvero successiva vedevano la MB TRADING inserirsi nei piani di circolazione fittizia di merci e capitali;

- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;

- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle false fatturazioni, tenevano i contatti con le imprese fornitrici, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;

- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l., SINK, S.r.l. e MACRIOM S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;

- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;

- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione come la RUFFO

S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l. la , e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta, del coinvolgimento diretto delle associazioni di stampo mafioso sopra richiamate;

tutti essendo pienamente consapevoli della attività generale del gruppo di società e della sua finalizzazione come contestate al reato sub 96).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta ed in particolare delle cosche ARENA, NICOSCIA (di Isola Capo Rizzuto) e GRANDE ARACRI (di Cutro) il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, e dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa in Parma con la dichiarazione dei redditi del 2011 relativa all'anno di imposta 2010.

98 - BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RILLO Pasquale, e VULCANO Mario in concorso con CLAUSI Agostino Donato, CURCIO Domenico, CRUGLIANO Gianluca, GIGLIO Giuseppe,

MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PEZZATTI Sergio, SALWACH Michael Stanley, PELAGGI Paolo (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione sub 96), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto ai capi di imputazione precedenti e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 2.032.467,60 euro dalla CORE TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 278.694,00 euro;
- COMTEL S.r.l. per 194.820,00 euro;
- DORICART S.r.l. per 707.379,60 euro;
- KEIDEE S.r.l. per 75.600,00 euro;
- ONE S.p.A. per 596.004,00 euro;
- PROJECT COMUNICATION S.r.l. per 179.970,00 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 5.620.622,41 euro dalla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti, tra gli altri, di:

- COMPU & GAMES S.r.l. per 349.008,00 euro;
- COMPUTEL S.r.l. per 197.568,00 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 1.550.422,10 euro;
- DORICART S.r.l. per 535.341,72 euro;
- IT DISTRIBUTION S.r.l. per 99.708,60 euro;
- MINIMUM S.r.l. per 720.816,31 euro;
- ONE S.p.A. per 578.922,00 euro;
- SECURSERVICE ITALIA S.r.l. per 1.190.280,00 euro;
- SINK S.r.l. per 689.483,58 euro.

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.070.018,92 euro dalla G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 6.567.017,42 euro dalla M.B. TRADING S.r.l. nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 1.717.858,50 euro dalla MINIMUM S.r.l., con sede a Scandiano (RE), nei confronti di:

- C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per 158.215,50 euro;
- CORE TECHNOLOGY S.r.l. per 226.968,00 euro;
- MULTI MEDIA CORPORATE Ltd. per 1.332.675,00 euro;

Anno 2010 - fatture emesse per complessivi 526.672,80 euro dalla SINK S.r.l., con sede a Reggio Emilia, nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l..

Gli indagati avevano organizzato un sistema di false fatturazioni, che prevedeva una serie di passaggi documentali (suffragati da contestuali accrediti bancari), per ostacolare l'accertamento della inesistenza del rapporto sottostante le fatture; il sistema era utilizzato per consentire, previo pagamento di un compenso, a società terze di evadere le imposte e per assicurare agli indagati un profitto.

Nella specie si evidenziano alcune operazioni fittizie per comprendere la loro tipologia ricorrente:

Operazione nr. 1

il 25.02.2010 la C.D.I. TECHNOLOGY acquistava dalla MB TRADING 1998 pen drive, poi rivendute (il 26.02.2010) alla CORE TECHNOLOGY. Contestualmente quest'ultima acquistava dalla G.P.Z. TRADING altre 202 pen drive dello stesso tipo, per cui il numero complessivo dei supporti di memorizzazione saliva a 2.200.

Nella medesima giornata, la CORE cedeva le pen drive alla PROJECT COMUNICATION (1.500 pezzi) e alla COMPU & GAMES (700 pezzi), le quali fatturavano alla MULTI MEDIA CORPORATE, con documento del 02.03.2010, la vendita delle pen drive, che nuovamente riunite erano cedute (con fattura antecedente, di data 01.03.2010) alla società belga TEMSAMANE bvba. Il 26.04.2010 (due mesi dopo) la vendita era annullata, con

emissione di nota di credito ICN a favore di TEMSAMANE; le pen drive erano quindi cedute a MB TRADING che il 28.04.2010 riceveva la relativa fattura al ribasso rispetto la precedente vendita effettuata a TEMSAMANE (la merce era restituita da TEMSAMANE presso il magazzino di Innsbruck, il 26.04.2010, con spedizione TNT, ben oltre l'avvenuta rimessa della stessa merce a MB

TRADING
avvenuta
l'8.04.2010).
Il giro documentale, iniziato il 25.02.2010 con MB TRADING, era chiuso con la stessa ditta. Nel dettaglio:
1/a)

Fattura nr. 5 del 25.02.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. inerente la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 95,05 € (rif. proforma nr. 5 del 25.2.10), dell'importo complessivo di 227.891,88 euro, di cui 37.981,98 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della MB TRADING S.r.l. (B.P.E.R., fil. di Poviglio c/c 1907399) un bonifico di 227.897,38 euro);

1/b)

Fattura nr. 1 del 26.02.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1998 PEN DRIVE 64 GB al prezzo unitario di 96,95 € (DDT nr. 1 del 26.2.10 - Rif. FT 5 di acquisto da MB TRADING 25.2.10), dell'importo complessivo di 232.447,32 euro, di cui 38.741,22 a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (B.P.E.R. fil. Poviglio c/c 134/01904190) il 02.03.2010 eseguiva nei confronti della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) un bonifico di 232.447,32 euro);

1/c)

Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da G.P.Z. TRADING S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 202 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 96,95 €, dell'importo complessivo di 23.596,68 euro, di cui 19.583,9 euro a titolo di IVA e 80 euro a titolo di spese di trasporto (a pagamento della fattura, la CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit Corporate Banking, fil. Reggio Emilia c/c 500084509) il 09.03.2010 eseguiva nei confronti della G.P.Z. TRADING S.r.l. (Unicredit Banca, fil. Locate di Triulzi c/c 100751076) un bonifico di 23.596,68 euro);

1/d)

Fattura nr. 7 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di PROJECT COMMUNICATION S.r.l. per la vendita di nr. 1500 pen drive 64 Gb - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 6 del 26.2.10), dell'importo complessivo di 179.970,00 euro, di cui 29.995 euro a titolo di IVA e 200 euro a titolo di spese di trasporto (al

30.06.2010, a parziale pagamento della fattura, risultava un solo bonifico dell'importo di 10.000 euro, eseguito il 05.05.2010, dalla PROJECT COMMUNICATION S.r.l. nei confronti della CORE TECHNOLOGY S.r.l. (Unicredit

Corporate Banking, fil. Reggio Emilia c/c 500084509), tanto che il 14.04.2010 (val. 15.04) l'operazione di anticipo fattura della somma di 102.582 euro, inizialmente accreditata sul c/c 134/01904190 della B.P.E.R. fil. Poviglio, intestato alla CORE TECHNOLOGY, era stomata con causale "fattura non pagata e radiata");

1/e)

Fattura nr. 8 del 26.02.2010 emessa da CORE TECHNOLOGY nei confronti di COMPU & GAMES S.r.l. per la vendita di nr. 700 Pen drive 64 GB - OEM al prezzo unitario di 99,85 € (DDT nr. 7 del 26.02.10), dell'importo complessivo di 83.874 euro, di cui 13.979 euro a titolo di IVA (a pagamento della fattura, la COMPU & GAMES (Unicredit Banca d'Impresa, fil. Monselice) eseguiva nei confronti della CORE TECHNOLOGY (B.P.E.R. fil.

Poviglio c/c 134/01904190) tre bonifici datati 30.03.2010 (50.324,40 euro), 01.04.2010 (23.549,60 euro) e 16.04.2010 (10.000 euro);

1/f)

Fattura nr. 40 del 02.03.2010 emessa dalla PROJECT COMMUNICATION S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA

CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 1500 Pen Drive USB 64 GB OEM al prezzo unitario di 104,84 € (offerta Project del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 157.260 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 15.04.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della PROJECT COMMUNICATION S.r.l. (Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Feltre (BL) c/c 91830) un bonifico di 157.260 euro);

1/g)

Fattura nr. 435 del 02.03.2010 emessa dalla COMPU & GAMES S.r.l. nei confronti della MULTI MEDIA

CORPORATE Ltd per la vendita di nr. 700 Pen Drive 64Gb OEM al prezzo unitario di 104,84 €, dell'importo complessivo di 73.388 euro, esente da IVA, (a pagamento della fattura, la MULTI MEDIA CORPORATE

(Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 26.03.2010 (val. 16.04) eseguiva nei confronti della COMPU & GAMES S.r.l.

(Unicredit Banca d'Impresa, fil. di Monselice c/c 30104876) un bonifico di 73.388 euro);

1/h)

Fattura nr. 11 del 01.03.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della TEMSAMANE bvba, per la vendita di nr. 2.200 Pen Drive USB 64 Gb Oem al prezzo unitario di 119,13 € (ordine Tamsamane del 01.03.2010), dell'importo complessivo di 262.086,00 euro, esente da IVA, (il 26.04.2010 era emessa nei confronti della TEMSAMANE bvba la nota di credito nr. 1CN, che annullava di fatto l'operazione);

1/i)

Fattura nr. 22 del 28.04.2010 emessa dalla MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti della MB TRADING

S.r.l., per la vendita di nr. 2200 Pen Drive USB al prezzo unitario di 112,92 €, dell'importo complessivo di

248.624,00 euro, esente da IVA, (a pagamento parziale della fattura, la MB TRADING S.r.l. il 23.06.2010 eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 237.995,50 euro);

Operazione nr. 2

Il giro aveva inizio il 21.05.2010 con C.D.I. TECHNOLOGY che acquistava da MB TRADING due partite di SD Card Kingston, composte rispettivamente da 1000 e 300 pezzi (le due fatturazioni emesse da MB TRADING risultavano prive dell'indicazione dei vettori e delle relative accettazioni dei prodotti). I supporti di registrazione erano quindi rivenduti, con due fatturazioni diverse a DORICART S.r.l., che poi li cedeva a MULTI MEDIA CORPORATE. Il giro di fatturazioni terminava nuovamente con MB TRADING alla quale, il 31.05.2010 la società ticinese rivendeva le SD in un'unica soluzione. Nel dettaglio:

2/a)

Fattura 147 del 21.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di

235.644,00 euro, di cui 39.274 a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

2/b)

Fattura 35 del 21.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 1000 SD Card 32 Gb Kingston Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 26 del 21.5.10 - Conferma ordine 100519001 del 19.5.10 - conferma acquisto mail 19.5.10) - Rif. FT 147 di acquisto da MB TRADING del 21.5.10, dell'importo complessivo di 237.120,00 euro, di cui 39.520 euro a titolo di IVA e 100 euro per spese di trasporto

(fattura non corrisposta);

2/c)

Fattura 157 del 24.05.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 196,20 €, dell'importo complessivo di

70.632,00 euro, di cui 11.772 euro a titolo di IVA (a parziale pagamento della fattura, il 17.06.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva nei confronti della MB TRADING (Cassa di Risp. Parma e Piacenza 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 77.000 euro con causale "saldo FT 217 - Saldo FT 157 e acconto FT 53 (3.368,00 €)");

2/d)

Fattura 38 del 25.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di DORICART S.r.l., per la vendita di nr. 300 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 197,50 € (DDT 27 del 25.5.10 offerta mail del 18.5.10) - Rif. FT 157 di acquisto da MB TRADING 24.5.10, dell'importo complessivo di 71.100,00 euro, di cui

11.850 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);

2/e)

Fattura 1350/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 €, dell'importo complessivo di 211.320,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

2/f)

Fattura 1349/AR del 31.05.2010 emessa da DORICART S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 211,32 € (DDT 2416/AR del 26.5.10), dell'importo complessivo di 63.396,00 euro, esente IVA (a pagamento della fattura, la MULTI

MEDIA CORPORATE (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) il 19.05.2010 eseguiva nei confronti della DORICART S.r.l. (Banca Antonveneta S.p.A. - fil. Ancona, c/c 1463936) un bonifico di 63.408,56 euro);

2/g)

Fattura 28 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 1300 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 232,45 €, dell'importo complessivo di

302.185,00 euro, esente IVA, di cui 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta)

Operazione nr. 3

Le operazioni che seguono sono anch'esse di natura circolare: i prodotti erano venduti inizialmente da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. a MINIMUM in esenzione di imposta (come da dichiarazione d'intento rilasciata da quest'ultima senza averne i requisiti), per tornare allo stesso punto di partenza a conclusione del giro documentale; i pagamenti erano spesso effettuati in anticipo o addirittura non eseguiti, sebbene si trattasse di ingenti somme di denaro.

Nella prima operazione SECURSERVICE ITALIA cedeva a MINIMUM 650 Pen Drive al prezzo unitario di 129,50 euro. MINIMUM rivendeva tutto a MULTI MEDIA CORPORATE a 134 euro il pezzo, che a sua volta girava la fattura alla cartiera MB TRADING, applicando il prezzo unitario di 143 euro (le operazioni avvenivano tutte in esenzione d'IVA). MB TRADING, non effettuando alcun versamento d'IVA, poteva rivendere sottocosto le pen drive al prezzo unitario di 120,70 euro + IVA (144,84 euro) a C.D.I. TECHNOLOGY, che chiudeva il giro, cedendo i supporti magnetici a SECURSERVICE al prezzo di 122 euro + IVA.

I pagamenti erano effettuati a partire da quest'ultima transazione: il 31.03.2010 la SECURSERVICE effettuava il bonifico alla C.D.I. TECHNOLOGY, consentendole di innescare a ritroso gran parte degli altri pagamenti.

Il costo dell'operazione per SECURSERVICE, era di 10.985 euro, consistente nella differenza tra la fattura finale di riacquisto e quella iniziale di vendita (somma suddivisa tra MINIMUM, MULTI MEDIA, MB TRADING, CDI TECHNOLOGY) a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo della fattura in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 4.875 euro, consistente nella differenza tra l'IVA percepita nell'ultima fatturazione, pari a 15.860 euro, ed il costo dell'operazione.

I 10.985 euro erano chiaramente ripartiti tra le altre società coinvolte nel gioco e, più precisamente, considerando le differenze tra fatture di acquisto e di vendita: 2.925 euro per MINIMUM e 8.060 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (6.125 euro per MULTI MEDIA, 945 euro per MB TRADING, 990 euro per C.D.I. TECHNOLOGY). Nel dettaglio:

3/a)

Fattura 48 del 30.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed, al prezzo unitario di 129,50 €, dell'importo complessivo di 84.175,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM;

3/b)

Fattura 11 del 30.03.2010 emessa da MINIMUM S.r.l. nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 134,00 €, dell'importo complessivo di

87.100,00 euro, esente IVA (il 13.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 87.100 euro);

3/c)

Fattura 18 del 06.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING S.r.l., per la vendita di nr. 650 Pen Drive USB 64 GB High Speed al prezzo unitario di 143,40 €, dell'importo complessivo di

93.225,00 euro, esente IVA, di cui 150 euro per spese di trasporto (il 21.04.2010 la MB TRADING S.r.l. eseguiva nei confronti della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu – Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 93.225 euro);

3/d)

Fattura 31 del 07.04.2010 emessa da MB TRADING S.r.l. nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 120,70 € + IVA (rif. proforma nr. 21 del 24.3.10), dell'importo complessivo di 94.170,00 euro, di cui 15.695 euro a titolo di IVA e 20 euro per spese di trasporto (il

20.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Cavriago c/c 1909525) eseguiva a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 121.000,00 euro: il movimento bancario è comprensivo delle seguenti causali: Saldo FT 48 del 19.4.10

(20.448,00 €) - Saldo FT 31 del 07.04.10 (94.170,00 €) - saldo FT 58 del 20.04.10 (3.000,00 €) - acconto FT 28 del 23.03.10 (3.382,00 €));

3/e)

Fattura 11 del 26.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE ITALIA S.r.l., per la vendita di nr. 650 pen drive 64 GB High Speed al prezzo unitario di 122,00 € (DDT nr. 5 del 29.3.10 - Rif. FT 31 di acquisto da MB TRADING 7.4.10), dell'importo complessivo di 95.160,00 euro, di cui 15.860 euro a titolo di

IVA (il 31.03.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) eseguiva a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Caviago c/c 1909525) un bonifico di 95.160,00 euro);

Operazione nr. 4

La transazione, che aveva ad oggetto 3000 pen drive Axxen, prevedeva un costo di partecipazione per SECURSERVICE di 44.460 euro (differenza tra la fattura finale di riacquisto delle pen drive e quella iniziale di vendita), con un guadagno di 17.200 euro, equivalente alla differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione (61.660-44.460). I 44.460 euro erano così ripartiti: 13.200 euro per MINIMUM e 31.260 euro per il gruppo GIGLIO/PELAGGI (24.050 euro per MULTI MEDIA, 3.790 euro per MB TRADING e 3.420 euro per C.D.I. TECHNOLOGY);

4/a)

Fattura 49 del 31.03.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 108,50 €, dell'importo complessivo di 325.500,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (la fattura risulta pagata con bonifico del 25.03.2010, sul conto I/IT/34/T/01005/03202/000000032298 intestato alla SECURSERVICE);

4/b)

Fattura 12 del 31.03.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 112,90 €, dell'importo complessivo di 338.700,00 euro, esente IVA (il

15.04.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) ha eseguito nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 338.712,54 euro);

4/c)

Fattura 20 del 08.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 120,85 €, dell'importo complessivo di 362.750,00 euro, esente

IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (il 14.04.2010 la MB TRADING S.r.l. ha eseguito a favore della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) un bonifico di 362.750 euro);

4/d)

Fattura 30 del 29.03.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di

3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 101,75 €, dell'importo complessivo di 366.540,00 euro, di cui 61.090 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (il 09.04.2010, la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Caviago c/c 1909525) ha eseguito a favore della MB TRADING S.r.l. (Cassa di Risp. Parma e Piacenza, Ag. di Guastalla (RE), via Cisa Ligure nr. 13 - 6230 - 66360, c/c 40265591) un bonifico di 366.545,50 euro);

4/e)

Fattura 12 del 30.03.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di 3000 pen drive Axxen, al prezzo unitario di 102,70 €, dell'importo complessivo di 369.960,00 euro, di cui

61.660 euro a titolo di IVA (il 09.04.2010, la SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (BNL, ag. A di Arezzo, via Kennedy nr. 69, 1005 - 14101) ha eseguito a favore della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. (MPS, fil. Caviago c/c 1909525) un bonifico di 369.960,00 euro);

Operazione nr. 5

Nell'operazione commerciale che segue erano compravendute le schede di memorizzazione SD Card; SECURSERVICE ITALIA sosteneva un costo di partecipazione di 29.500 euro (differenza tra la fattura di riacquisto e quella di vendita iniziale) con un guadagno di 14.100 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione). I 29.500 euro erano ripartiti tra gli organizzatori del sistema: 8.250 euro per MINIMUM, 16.260 euro per MULTI MEDIA, 2.578 euro per MB TRADING e 2.412 euro per C.D.I. TECHNOLOGY. Nel dettaglio:

5/a)

Fattura 68 del 30.04.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10, al prezzo unitario di 211,00 €, dell'importo complessivo di 232.100,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (il 19.05.2010 la MINIMUM richiede alla propria banca l'esecuzione del bonifico urgente di € 232.100,00 dal conto numero 40081 con beneficiario SECUR SERVICE ITALIA S.r.l. (Iban IT 34 T 01005 03202 00000 0032298) e causale: saldo fattura nr. 68 del 30/04/2010);

5/b)

Fattura 24 del 30.04.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 218,50 €, dell'importo complessivo di

240.350,00 euro, esente IVA, (il 28.05.2010 la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd (Clariden Leu - Lugano c/c 658121-32 (EUR)) eseguiva nei confronti della MINIMUM S.r.l. (Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081) un bonifico di 240.362,56 euro);

5/c)

Fattura 26 del 30.04.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 233,10 €, dell'importo complessivo di

256.610,00, esente IVA, di cui 200 euro a titolo di spese di trasporto (fattura non corrisposta);

5/d)

Fattura 83 del 29.04.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 196,20 €, dell'importo complessivo di 259.188,00 euro, di cui 43.198 euro a titolo di IVA e 170 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

5/e)

Fattura 23 del 29.04.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 1100 SD Card 32 Gb Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 198,00 €, dell'importo complessivo di

261.600,00 euro, di cui 43.600 euro a titolo di IVA e 200 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta);

Operazione nr. 6

La transazione era iniziata il 31.05.2010: il costo di partecipazione per SECURSERVICE era di 50.560 euro a fronte dei vantaggi fiscali conseguenti dagli elementi passivi fittizi originati dall'utilizzo delle fatture in sede di dichiarazione annuale e dal credito IVA maturato, con un guadagno di 26.700 euro (differenza tra l'imposta percepita nell'ultima fatturazione ed il costo dell'operazione stessa.

I 50.560 euro risultavano così suddivisi: 14.600 euro per MINIMUM, 30.000 euro per MULTI MEDIA, 4.640 euro per MB TRADING e 1.350 euro per C.D.I. TECHNOLOGY.

Come si evince dallo schema risultano i mancati pagamenti delle fatturazioni a partire dall'ultima, emessa da C.D.I. TECHNOLOGY nei confronti di SECURSERVICE:

6/a)

Fattura 87 del 31.05.2010 emessa da SECURSERVICE ITALIA S.r.l. nei confronti di MINIMUM S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 206,50 €, dell'importo complessivo di 413.000,00 euro, esente IVA come da dichiarazione d'intento redatta dalla MINIMUM (a pagamento della fattura, la

MINIMUM S.r.l. eseguiva i seguenti bonifici a favore della SECURSERVICE ITALIA S.r.l. (B.N.L. c/c 32298):

23.03.2011 di 100.000 euro con causale "2° acconto FT 87" (dal Cred. COOP. REGGIANO - FIL. SANDIANO Via Crispi nr. 1/C 8095 66510, c/c 40140081); 29.03.2011 di 113.000 euro da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "acconto FT 87"; 18.04.2011 di 100.000 euro "acconto FT 87" da Cred. COOP. REGGIANO; 21.07.2011 di 41.697 da un c/c della B.Pop. di Verona S.G.S.P., ag. di Scandiano con causale "saldo FT 87 meno FT 57");

6/b)

Fattura 38 del 31.05.2010 emessa da MINIMUM nei confronti di MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 213,80 € (Proforma Minimum nr. 14), dell'importo complessivo di 427.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/c)

Fattura 29 del 31.05.2010 emessa da MULTI MEDIA CORPORATE Ltd nei confronti di MB TRADING Ltd, per la vendita di nr. 2000 SD CARD 32 GB Class 10 Kingston al prezzo unitario di 228,80 €, dell'importo complessivo di

457.600,00 euro, esente IVA (fattura non corrisposta);

6/d)

Fattura 168 del 31.05.2010 emessa da MB TRADING nei confronti di C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 192,60 €, dell'importo complessivo di 462.240,00 euro, di cui 77.040 euro a titolo di IVA (fattura non corrisposta);

6/e)

Fattura 40 del 31.05.2010 emessa da C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. nei confronti di SECURSERVICE S.r.l., per la vendita di nr. 2000 SD Card 32 GB Kingstone Classe 10 al prezzo unitario di 193,00 €, dell'importo complessivo di

463.560,00 euro, di cui 77.260 euro a titolo di IVA e 300 euro per spese di trasporto (fattura non corrisposta).

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curavano i rapporti con i correi, titolari o amministratori di fatto delle società MB TRADING S.r.l. e G.P.Z. TRADING S.r.l.; essendo GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale soci della CORE TECHNOLOGY ed unitamente a PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley detenendo quote societarie della società svizzera MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, al centro del giro di false fatturazioni; gestendo altresì la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. mediante CURCIO Domenico, amministratore di fatto dell'impresa;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;
- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., il primo acquisendone anche formalmente l'amministrazione; essi partecipavano alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive dei correi, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;
- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, considerato uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;
- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;
- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l., coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;
- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;
- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l., e curando la tenuta delle scritture

contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta. Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa tra gennaio e luglio del 2010, in Reggio Emilia per C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l., MINIMUM S.r.l. e SINK S.r.l., in Parma per CORE TECHNOLOGY S.r.l., in Milano per G.P.Z. TRADING S.r.l..

99 - BUSIA Marco, COSTI Omar, PELAGGI Francesco, RIILLO Pasquale e VULCANO Mario in concorso con **CLAUSI Agostino Donato, CRUGLIANO Gianluca, CURCIO Domenico, GIGLIO Giuseppe, MANICA Giuseppe, NIGRO Barbara, PELAGGI Paolo, SALWACH Michael Stanley (OMISSIS - giudicati separatamente)**

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle modalità indicate nei capi precedenti, allo scopo di trarne profitto, utilizzavano prodotti industriali con marchi e segni contraffatti della società "KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATE" ed, in particolare detenendo e mettendo in vendita 1.200 schedine SDHC, con marchio "KINGSTON", risultate contraffatte (come da perizia del 13.06.2011 e successivo sequestro del 29.06.2011).

La contraffazione delle schedine era dimostrata dall'utilizzo di componentistica elettronica non del tipo utilizzata dalla "KINGSTON", nonché dall'etichetta che riportava un codice di velocità (per il trasferimento dati) nettamente differente dalla velocità effettivamente resa disponibile dalla memoria; la stessa etichetta differiva da quelle originali sia nell'aspetto che nel colore.

La compravendita delle schedine contraffatte, inserita per tempi di attuazione tra altre operazioni aventi ad oggetto il medesimo prodotto, era strettamente collegata alla fittizia attività commerciale che PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, tramite le società ad essi riferibili (CORE TECHNOLOGY S.r.l., C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., MB TRADING S.r.l. e MULTI MEDIA CORPORATE Ltd.), avevano organizzato, unitamente a COSTI Omar, nel caso di specie, amministratore della SINK S.r.l.

Nel caso in esame, MB TRADING S.r.l., con fattura 121 del 17.05.2010 (dell'importo complessivo di 282.732,00 euro) cedeva le 1200 SD Card 32 Gb Class 10 Kingston a C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., che a sua volta, con fattura 32 del 18.05.2010 (dell'importo complessivo di 284.460,00 euro), le rivendeva a SINK S.r.l. Il 19.05.2010, SINK S.r.l. cedeva le schedine (ft. 6/B dell'importo complessivo di 287.940,00 euro) a CORE TECHNOLOGY, che infine, con fattura 35 del 24.05.2010 (dell'importo complessivo di 295.962,00 euro), le alienava a MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., rappresentata da MONTALI Gianluca. Nessuna delle fatturazioni era corrisposta dato che la mancata rivendita dei supporti di memorizzazione a MULTI MEDIA CORPORATE aveva bloccato l'operazione. MULTI MEDIA avrebbe infatti dovuto eseguire il bonifico a favore di MC INFORMATICA innescando a ritroso i restanti pagamenti.

MULTI MEDIA non ottemperando al ritiro delle SD Card e al relativo pagamento, metteva in difficoltà MONTALI che chiedeva a CORE TECHNOLOGY una dilazione dei pagamenti riferiti sia all'acquisto delle SD Card (avvenuto con fattura nr. 35 emessa dalla CORE il 24.05.2010), che di 2000 pen drive (avvenuto con fattura nr. 22 emessa dalla CORE TECHNOLOGY il 21.04.2010, per complessivi 241.440,00 euro), per le quali, analogamente, MULTI MEDIA, non aveva eseguito alcuna corresponsione.

Tra giugno e luglio 2010 (dopo l'avvenuto arresto di PELAGGI Paolo, nell'ambito del p.p. 11197/06-21 R.G.N.R. DDA Bologna, e le conseguenti perquisizioni operate presso le sedi della CORE TECHNOLOGY, la C.D.I. TECHNOLOGY e la MULTI MEDIA CORPORATE, che di fatto avevano bloccato le illecite attività di falsa fatturazione), GIGLIO Giuseppe e CLAUSI Agostino Donato, quest'ultimo presentatosi falsamente quale legale assunto dalla CORE TECHNOLOGY, chiedevano a MONTALI il pagamento delle due fatture, ammontanti complessivamente a 537.402 euro, la cui titolarità, nell'ambito del rapporto di factoring instaurato, era stata retrocessa dalla BANCA IFIS direttamente alla CORE TECHNOLOGY. Richiesta di pagamento che era reiterata il successivo settembre con formale sollecito pervenuto, presso la sede della MC INFORMATICA, da parte della stessa CORE TECHNOLOGY.

Condotta posta in essere da:

- PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti mediante la gestione della MULTI MEDIA CORPORATE Ltd., la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MB TRADING S.r.l.;
- concorrendo nel reato CURCIO Domenico cognato di GIGLIO Giuseppe, da considerarsi di fatto prestanome di quest'ultimo nella gestione delle società C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., dove ricopriva anche incarichi di amministratore; prestava la sua collaborazione seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo e

RIILLO Pasquale, nell'organizzazione dell'attività (nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, nell'organizzazione delle finte spedizioni, nella predisposizione delle richieste di bonifico da inviare presso gli istituti bancari); effettuando peraltro consegne di denaro a favore di GIGLIO Giuseppe, previe operazioni bancarie di versamento titoli e contestuale prelievo di denaro contante;

- concorrendo nel reato BUSIA Marco e VULCANO Mario, che gestivano la MB TRADING S.r.l., partecipando alle decisioni inerenti le attività illecite della predetta società, collaborando e seguendo le direttive di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe e RIILLO Pasquale, dal controllo delle operazioni bancarie ai rapporti

con gli istituti di credito; al controllo sulla fatturazione per operazioni inesistenti ed ai conseguenti adempimenti inerenti le finte spedizioni;

- concorrendo nel reato MANICA Giuseppe, uomo di fiducia di PELAGGI Paolo, che assisteva mettendosi a disposizione per ogni necessità; gli faceva da autista; collaborava nell'attività di falsa fatturazione e nell'organizzazione delle spedizioni;

- concorrendo nel reato PELAGGI Francesco, NIGRO Barbara e CRUGLIANO Gianluca, rispettivamente dipendenti presso la CORE TECHNOLOGY S.r.l., la C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, i quali seguendo le direttive loro impartite da GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael, collaboravano nell'illecita attività, mediante la predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti, tenevano i contatti con le imprese fornitrici e clienti, organizzavano le finte spedizioni, monitoravano le movimentazioni bancarie, tenevano la contabilità fiscale delle predette imprese;

- concorrendo nel reato COSTI Omar, amministratore delle società MINIMUM S.r.l. e SINK, S.r.l. coinvolte nel sistema fraudolento, in perfetto accordo con GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo e SALWACH Michael Stanley, partecipava alle decisioni inerenti le attività illecite di falsa fatturazione, dividendosi i proventi;

- concorrendo nel reato PEZZATTI Sergio, che amministrava contabilmente la MULTI MEDIA CORPORATE Ltd, per conto di PELAGGI Paolo, GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e SALWACH Michael Stanley, disponendo altresì le movimentazioni bancarie sui conti correnti elvetici dei quali aveva diritto di firma;

- concorrendo nel reato CLAUSI Agostino Donato il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione delle società impiegate nell'attività di falsa fatturazione (fatturazioni per operazioni inesistenti) come la RUFFO S.r.l. e la G.P.Z. TRADING S.r.l.); accompagnava GIGLIO Giuseppe presso la sede della MC INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.p.A., dichiarandosi falsamente legale assunto per conto della CORE TECHNOLOGY S.r.l., cercando di con incere MONTALI Gianluca al pagamento delle fatture 22 e 35 emesse dalla predetta MC INFORMATICA.

Con l'aggravante dell'essere concorse nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutesi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96).

Con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato sub 96).

Con condotta commessa tra maggio e settembre 2010, nelle province di Reggio Emilia e Parma.

100 - RIILLO Pasquale e VECCHI Daniela in concorso con GIGLIO Giuseppe, PELAGGI Paolo, BERTOCCO Erika (OMISSIS – giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, PELAGGI Paolo attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società G.P.Z. TRADING S.r.l. con P.I. 05823720965 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ---

esercitante come oggetto sociale il commercio, l'importazione e l'esportazione di componenti per computer, computer portatili, supporti e componentistica connessa all'elettronica e all'informatica --- a BERTOCCO Erika (il 100% delle quote societarie il 29.10.2009, poi ridotte al 50% il 28/11/2009) e VECCHI Daniela (il 50% delle quote societarie il 28/11/2009), che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe, RIILLO Pasquale e PELAGGI Paolo gli unici effettivi titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Ponti sul Mincio (MN), nelle date sopra indicate.

101 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)

102 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS – giudicati separatamente)

103 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio e CURCIO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)

104 - CURCIO Giuseppe, RIILLO Pasquale, CURCIO Maria in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico (OMISSIS – giudicati separatamente)

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma AD 267/42 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, nelle qualità indicate ai precedenti capi di imputazione, ponevano in essere

la seguente distrazione, da essi concordemente decisa, inerente l'immobile sito a Gualtieri (RE), via Bigi nr. 8 - 14 (già nr. 2), sede della S.I.C.E. S.r.l., della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l. e della I.N.T. S.r.l.;

- il 07.05.2007, con atto del notaio TOSI Anna Maria, la GIGLIO S.r.l. acquistava l'immobile previa accensione di mutuo ipotecario, dalla CENTRO DIESEL DI GUALTIERI S.n.c. di MARTINO e ROVESTI (C.F. 01281610350), al prezzo pattuito di 150.000 euro;

- il 17.06.2009, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Antonio, cedeva l'immobile alla I.N.T. S.r.l. (C.F. 02323390357) al prezzo di 400.000 euro;

- il 14.01.2010, con atto del notaio VACIRCA Antonino, la I.N.T. S.r.l. cedeva il capannone alla C.D.I.

TECHNOLOGY S.r.l., controllata dalla S.I.C.E. S.r.l., all'analogo prezzo di acquisto (malgrado le suddette compravendite, sia la I.N.T. S.r.l. che la C.D.I. TECHNOLOGY risultavano evasori negli anni di imposta 2009 e 2010);

- il 15.12.2010, con atto del notaio SERINO Roberto, CURCIO Domenico, intervenuto quale rappresentante della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., cedeva il capannone alla FINECO LEASING S.p.A. di Brescia al prezzo convenuto

di 420.000 euro + IVA (per complessivi 504.000 euro) Contestualmente la società di leasing concedeva l'immobile alla GIGLIO S.r.l., rappresentata da GIGLIO Giuseppe, con contratto di locazione nr. 291329, dell'importo complessivo di 530.555 euro ed un prezzo di riscatto finale fissato a 42.000 euro (il contratto prevedeva un canone anticipato di 84.000 euro e 215 rate mensili di 2.077 euro ciascuna).

L'operazione sopra descritta ha costituito un vantaggio patrimoniale per la GIGLIO S.r.l. in pregiudizio della C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l., ma soprattutto dei creditori della fallita S.I.C.E. S.r.l.. La cessione del capannone si inquadra infatti in un'attività che ha consentito alla GIGLIO S.r.l. di tornare in possesso dell'immobile, garantendosi nel contempo, vista la gestione occulta delle società riferibili a CURCIO Giuseppe (I.N.T. S.r.l.) ed a CURCIO Domenico (S.I.C.E. S.r.l. e C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.), la somma di 420.000 euro + IVA, quale somma oggetto del contratto di sale and leaseback con FINECO LEASING.

Il passaggio del denaro era assicurato mediante operazioni bancarie attuate sul conto 04039/1000/325, acceso presso la Cassa di Risparmio in Bologna - Filiale di Colomo, intestato alla C.D.I. TECHNOLOGY S.r.l.: nel dicembre del

2010, subito dopo l'apertura del conto (15.12.2010), erano versati gli assegni circolari per circa € 505.000 euro, derivanti dalla vendita dell'immobile, successivamente trasferiti, stesso mezzo, a diversi nominativi, tra i quali S.I.C.E. S.r.l. (per 169.000 euro), GIGLIO S.r.l. (per 101.300 euro), CORE TECHNOLOGY S.r.l. (per 100.000 euro, società riferibile a GIGLIO Giuseppe e RILLO Pasquale), GIGLIO Giuseppe (per 25.000 euro), CURCIO Maria (coniugata con GIGLIO Giuseppe, per 73.000 euro), CURCIO Domenico e CURCIO Giuseppe (entrambi per 4.900 euro).

Con l'aggravante di avere agito sia per agevolare l'attività delle associazioni mafiose cutresi ed isolitane come meglio indicato nel precedente capo di imputazione sub 96), che l'organizzazione emiliana di cui al capo sub 1). Dichiarazione di fallimento del Tribunale di Reggio Emilia di data 26.09.2012.

105 - GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio, CURCIO Domenico, PELAGGI Paolo e CLAUSI Agostino Donato (OMISSIS - giudicati separatamente)

106 - BELFIORE Carmine e FLORO VITO Gianni in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano dare da GANGI Giovanni, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 705.181,60 euro, interessi usurari nella misura del 197%, tra gennaio e novembre 2012, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno si facevano dare da BONACINI Francesco, in corrispettivo di una prestazione di denaro di 23.000,00 euro, interessi usurari nella misura del 307,5%, tra il novembre 2012 e luglio 2013, con l'aggravante di aver commesso il reato in danno di un imprenditore in stato di bisogno.

Gli indagati avevano organizzato due differenti sistemi per la concessione dei prestiti e segnatamente, a GANGI Giovanni fornivano denaro contante e bonifici bancari ricevendo, in restituzione, bonifici ed assegni bancari coperti dall'emissione di false fatture; a BONACINI Francesco il prestito si concretizzava con la fornitura di clienti a cui emettere false fatture di vendita che la vittima provvedeva a presentare in banca alimentando una linea di credito basata sullo sconto fatture e la restituzione avveniva tramite bonifici bancari ed effetti cambiari.

Nella fattispecie si evidenziano alcune operazioni di cessione di denaro e provviste finanziarie a GANGI Giovanni:

Operazione nr. 1

In data 29.06.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 16.000,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c postale della TRASMOTER S.r.l. e contestualmente gira l'intera provvista sul c/c postale di INNOCENTI Luigi che, su disposizione di FLORO VITO Gianni, provvede a monetizzare e consegnare il contante ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni.

Operazione nr. 2

In data 13.08.2012 GIGLIO Giuseppe esegue un bonifico di 17.511,00 euro dal c/c della GIGLIO S.r.l. al c/c della

IMMOBILIARE TRE S.r.l. e, in data 16.08.2013, FLORO VITO Gianni provvede a bonificare l'intera partita finanziaria sul c/c della GROUP EURO SERVICE S.r.l. gestita da GANGI Giovanni.

Operazione nr. 3

In data 31.10.2012 BLEFIORE Carmine, su disposizione di FLORO VITO Gianni, preleva dal c/c postale della ARGON S.r.l., 15.000,00 euro che provvede a consegnare ad IMPELLIZZERI Mario uomo di fiducia di GANGI Giovanni; la provvista finanziaria proviene dal c/c postale della TRASMOTER S.r.l. gestita da GIGLIO Giuseppe.

Il prestito concesso a BONACINI Francesco è costituito dalla linea di credito generata dalle seguenti fatture false di vendita emesse nei confronti di nominativi ed importi forniti da FLORO VITO Gianni su disposizione di GIGLIO Giuseppe:

NR.	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO
206	10.12.2012	ME.M.A.P	€ 10.816,81
203	10.12.2012	AVERSA SRL	€ 4.790,44
202	10.12.2012	I.T.S. SRL	€ 7.807,21
199	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 12.034,90
189	30.11.2012	GIGLIO SRL	€ 7.967,05
176	16.11.2012	I.T.S. SRL	€ 12.521,20
186	27.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.746,57
179	21.11.2012	AVERSA SRL	€ 19.843,40
181	23.11.2012	K1 SRL	€ 7.996,39
177	20.11.2012	VENETO CAVE SRL	€ 6.491,65
174	15.11.2012	EURO INERTI SRL	€ 14.105,70
198	05.12.2012	EURO INERTI SRL	€ 4.900,50
		TOTALE	€ 116.021,82

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, che avevano concretamente organizzato la concessione di due operazioni di finanziamento e segnatamente, una a GANGI Giovanni di complessivi 705.181,60 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 11 mesi, una somma di denaro pari a 1.042.914,47 euro pretendendo un interesse usurario pari a 337.732,87 euro, ed a BONACINI Francesco di 23.000,00 euro ricevendo in restituzione, nell'arco temporale di 258 giorni, una somma di denaro pari a 73.000,00 euro pretendendo un interesse usurario pari a 50.000,00 euro, tentando di celare le dazioni di denaro ricevute dalle vittime con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; essendo GIGLIO Giuseppe, legale rappresentante della GIGLIO S.r.l. ed amministratore di fatto della TRASMOTER S.r.l. e della I.T.S. S.r.l., il reale finanziatore delle operazioni creditizie ed il destinatario delle somme restituite dalle vittime; essendo FLORO VITO Gianni, legale rappresentante della IMMOBILIARE

TRE S.r.l., colui che consegna denaro a GANGI Giovanni, riceve da quest'ultimo assegni e bonifici per la restituzione del prestito ed emette le false fatture a copertura della restituzione, intrattiene personalmente, su direttive di GIGLIO Giuseppe, i rapporti con BONACINI Francesco, emette false fatture a copertura della restituzione del prestito concesso a quest'ultimo e riceve materialmente dalla stessa vittima effetti cambiari;

- concorrendo nel reato BLEFIORE Carmine, amministratore di fatto della ARGON S.r.l. e della F.M.L. S.r.l., segue scrupolosamente le direttive di FLORO VITO Gianni consegnando materialmente denaro contante a GANGI Giovanni e mettendo a disposizione i c/c bancari della F.M.L. S.r.l. per ricevere partite finanziarie dalla medesima vittima.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1).

Con condotte commesse in Reggio Emilia e Parma dal gennaio al novembre 2012 e Modena dal novembre 2012 a luglio 2013.

107 - BELFIORE Carmine, FLORO VITO Gianni, VULCANO Mario, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, CROCI Deborah, MANZONI Giuseppe, SCORDO Giuseppe, BIDIN Corrado, ZANGARI Valter in concorso con BONAZZI Andrea, CLAUSI Donato Agostino, DATTOLI Elvezio, GIGLIO Giuseppe, OPFIDO Raffaele (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società di fatto gestite o comunque controllate dai medesimi e nei confronti delle sottoelencate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 555.313,24 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 9.000,93 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 546.312,31 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.273.330,61 euro dalla TRASMOTER S.r.l. nei confronti di:

- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 228.150,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 1.045.180,61 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 7.287.483,98 euro dalla SECAV S.r.l. nei confronti di:

- GIGLIO SRL per complessivi 5.089.386,38 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 2.198.097,60 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.324.844,07 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 8.146,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 336.129,94 euro;
- SECAV SRL per complessivi 148.357,00;
- C.E.G. SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- COGETEK s.a.s. complessivi 14.113,44 euro;
- COLACINO MICHELE ditta ind.le per complessivi 165.000,00 euro;
- CONSORZIO TRICOLORE per complessivi 33.490,00 euro;
- DE.MA SRL per complessivi 12.946,00 euro;
- EDIL P.M. SRL per complessivi 7.240,00 euro;
- EDIL VITTORIANI per complessivi 5.550,00 euro;
- EURO INERTI SRL per complessivi 12.790,00 euro;
- FLBA COSTRUZIONI SRL per complessivi 92.030,27 euro;
- FINGEA SRL per complessivi 12.480,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 74.750,00 euro;
- GV TRASPORTI SRL per complessivi 8.651,50 euro;
- L.D.G. COSTRUZIONI SRL per complessivi 29.000,00 euro;
- LOMBARDO VITO SRL per complessivi 7.280,00 euro;
- MANISCALCO GIOVANNI ditta ind.le per complessivi 7.460,00 euro;
- MONDO TRADE SRL per complessivi 7.550,00 euro;
- PROGETTO ENERGIA SRL per complessivi 25.200,00 euro;
- RIGEL SRL per complessivi 32.750,00 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 44.040,00 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 18.562,61 euro;
- THE KING SRL per complessivi 32.998,03 euro;
- TRASPORTI E LOGISTICA MUTO SRL complessivi 98.001,70 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 47.100,00 euro;
- TU.CO.GEN. SRL per complessivi 9.996,48 euro;
- VELA TRADE SRL per complessivi 10.000,00 euro;
- ZANONI LUCA ditta ind.le per complessivi € 900,00 euro;
- ZINI EUROSERVICE SRL per complessivi 16.831,10 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 4.458,30 euro dalla FLORO COSTRUZIONI s.a.s. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 4.458,30 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 1.475.416,25 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:

- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 261.426,00 euro;
- F.M.L. SRL per complessivi 477.735,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 8.000,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 396.432,00 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 58.000,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 15.470,00 euro;
- EDIL CURCIO SRL per complessivi 99.855,25 euro;
- PIEFFEGI SRL per complessivi 109.670,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 40.600,00 euro;
- VENTURI SANTE SRL per complessivi 8.228,00 euro.

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 276.450,00 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:

- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 133.550,00 euro;
- ARGON SRL per complessivi 7.000,00 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 135.900,00 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 2.211.073,99 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 362.935,66 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 369.357,01 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 609.091,34 euro;
- FLORO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 810.403,32 euro;
- TOP SERVICE ELETTRONICA SRL per complessivi 59.286,66 euro;

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 517.409,76 euro dalla TRUCK&TRAIL S.r.l. nei confronti di:

- IMMOBILIARE TRE SRL complessivi 517.409,76 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 2.017.949,75 euro dalla GIGLIO S.r.l. nei confronti di:

- I.T.S. SRL per complessivi 235.242,15 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 274.840,22 euro;
- SECAV SRL per complessivi 185.638,20 euro;
- T.F. SRL per complessivi 44.770,00 euro;
- TOP SERVICE SRL per complessivi 74.221,40 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 986.237,78 euro;
- REDIM SRL per complessivi 217.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.084.881,78 euro dalla IMMOBILIARE TRE S.r.l. nei confronti di:

- ARGON SRL per complessivi 726,00 euro;
- GIGLIO SRL per complessivi 15.300,00 euro;
- SECAV SRL per complessivi 6.500,00 euro;
- ASM MECCANICA SRL per complessivi 187.256,93 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 132.096,91 euro;
- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 23.000,00 euro;
- BIASION ADRIANO SRL per complessivi 106.499,81 euro;
- C.F.I.R. COS. EDILE IMPRESE REGGIANA per complessivi 2.300,00 euro;
- F.LLI NALIN SNC per complessivi 24.502,50 euro;
- FERIL COSTRUZIONI SRL per complessivi 5.500,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 173.149,19 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 154.260,00 euro;
- MIAMI LUXURY SRL per complessivi 96.230,00 euro;
- NEW EURO GROUP SRL per complessivi 124.960,92 euro;
- RUG.GEN SRL per complessivi 16.250,00 euro;
- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 8.167,50 euro;
- SIGMA CANALINA SNC per complessivi 8.182,02 euro;
- STAR GRES SRL per complessivi 57.830,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 68.907,46 euro dalla TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. nei confronti di:

- SANTORO TINTEGGI ditta ind.le per complessivi 5.455,00 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 37.648,00 euro;

- FERRARINI SPA per complessivi 25.804,46 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 1.236.068,10 euro dalla ARGON S.r.l. nei confronti di:

- F.M.L. SRL per complessivi 17.660,00 euro;
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 38.700,00 euro;
- IMMOBILIARE TRE SRL per complessivi 428.900,00 euro;
- SECAV SRL per complessivi 49.900,00 euro;
- TRASMOTER SRL per complessivi 77.100,00 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 49.840,00 euro;
- AZ SERVICE SRL per complessivi 27.497,25;
- BARCHI CARLO E BASSANI NATALINA SNC per complessivi 4.023,00 euro;
- CENTRO TUR SRL per complessivi 48.373,50 euro;
- CONDOMINIO SIMONAZZI per complessivi 3.630,00 euro;
- COOP. EDILE GONZAGA per complessivi 11.000,00 euro;
- EDIL SISTEM SRL per complessivi 53.404,60 euro;
- GRUPPO CURCIO SRL per complessivi 18.605,00 euro;
- GROUP-EURO-SERVICE SRL per complessivi 15.986,70 euro;
- INNOVAZIONI SRL per complessivi 31.500,00 euro;
- L'ISOLA DEL TESORO DI TROVATO ANTONIO per complessivi 36.312,50 euro;
- LOMBARDO COSTRUZIONI s.a.s. per complessivi 48.285,00 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 95.404,30 euro;
- OLIVO PIETRO ditta ind.le per complessivi 15.000,00 euro;
- SESTITO SALVATORE ditta ind.le per complessivi 77.380,00 euro;
- THE KING SRL per complessivi 13.716,25 euro;
- TU.CO.GEN SRL per complessivi 9.000,00 euro;
- WORK SERVICE SOC. COOP. per complessivi 64.850,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 664.752,75 euro dalla F.M.L. S.r.l. nei confronti di:

- B.S. COSTRUZIONI SRL per complessivi 22.000,00 euro;
- CONSORZIO PRIMAVERA per complessivi 108.409,60 euro;
- IMPREDIL SRL per complessivi 2.050,95 euro;
- MUTO LOGISTICA TRASPORTI SRL per complessivi 17.226,20 euro;
- THE KING SRL per complessivi 2.066,00 euro;
- TRUCK SERVICE SRL per complessivi 513.000,00 euro;

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 30.000,06 euro dalla EFFEMME SERVICE S.r.l. nei confronti di:

- V.M.T. SRL per complessivi 30.000,06 euro;
- Anno 2012: fatture emesse per complessivi 223.552,27 euro dalla EDIL COSTRUZIONI S.r.l. nei confronti di:
- EFFEMME SERVICE SRL per complessivi 37.812,50 euro;
- V.M.T. SRL per complessivi 185.739,77 euro;

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), VERTINELLI Palmo, FLORO VITO Gianni, BELFIORE

Carmine e VULCANO Mario che avevano organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, titolari o amministratori di fatto delle società GIGLIO S.r.l., TRASMOTER S.r.l., SECAV S.r.l., I.T.S. S.r.l., T.F. S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l., RE.COM S.r.l., PARIS S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l., EDIL COSTRUZIONI S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., che mettevano ciascuno a disposizione della comune attività, curavano i rapporti con i correi;

- concorrendo nel reato BONAZZI Andrea dipendente della GIGLIO S.r.l. nonché preposto della TRASMOTER S.r.l. che prestava la sua collaborazione, seguendo le direttive di GIGLIO Giuseppe e FLORO VITO Gianni, nell'organizzazione delle false fatturazioni mediante la gestione on-line delle movimentazioni dei rapporti bancari e postali della TRASMOTER S.r.l.;

- concorrendo nel reato CLAUSI Donato Agostino, il quale oltre a fornire la sua opera professionale di commercialista era coinvolto direttamente nell'attività di impresa e nella organizzazione generale, predisponendo la migliore struttura societaria idonea a consentire agli indagati di porre in essere in modo efficace l'attività illegale in particolare seguendo l'acquisizione della RE.COM S.r.l. e curando la tenuta delle scritture contabili delle società sopra indicate nella piena consapevolezza della reale attività svolta;

- concorrendo nel reato ZANGARU Valter nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRASMOTER SRL (capo 110 bis);
- concorrendo nel reato OPPIDO Raffaele nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società SECAV UNIPERSONALE SRL (capo 85);
- concorrendo nel reato CROCI Deborah nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società F.M.L. UNIPERSONALE SRL (capo 116);
- concorrendo nel reato MANZONI Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TRUCK&TRADE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato DATTOLI Elvezio nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EFFEMME SERVICE SRL (capo 117);
- concorrendo nel reato SCORDO Giuseppe nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società TECNOTRASPORTI MECCANICA SRL (capo 113);
- concorrendo nel reato BIDIN Corrado nella sua qualità di socio ed amministratore unico della società EDIL COSTRUZIONI SRL (capo 118)

Con l'aggravante dell'essere concorso nel reato in più di cinque persone.

Con l'aggravante di aver agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012 in Reggio Emilia per GIGLIO S.r.l., IMMOBILIARE TRE S.r.l., FLORO COSTRUZIONI s.a.s., RE.COM S.r.l., ARGON S.r.l., F.M.L. S.r.l., in Mantova per TRASMOTER S.r.l., in Bologna per V.M.T. S.r.l., EFFEMME SERVICE S.r.l. e TRUCK&TRADE S.r.l., in Verona per SECAV S.r.l., in Parma per TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. e Treviso per EDIL COSTRUZIONI S.r.l., in Montecchio Emilia e Verona per SECAV s.r.l.

108 - SCIDA Francesco in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società RE.COM. S.r.l. con P.I. 02338020353 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.; compreso il 50% delle quote della società Giglio S.r.l.) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio di prodotti di edilizia e simili --- a SCIDA Francesco, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo proprietario delle quote sociali, che acquistava dai precedenti titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Reggio Emilia, il 09/10/2012.

109 - LONETTI Sergio in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l. con P.I. 02302390352 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività metalmeccanica e vendita di prodotti per l'edilizia --- a LONETTI Sergio, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Guastalla, il 27/11/2013.

109 bis - SERIO Luigi e LONETTI Sergio in concorso con GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società T.R.S. S.r.l. con P.I. 02686410347, costituita il 18/04/2013, con sede in Sorbolo (PR), via Torino s.n.c. (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso di legno, legnami e suoi derivati --- a SERIO Luigi.

GIGLIO Giulio e LONETTI Sergio, che accettavano; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare; in particolare, GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente:

- in data 18/04/2013, a SERIO Luigi (nonché alla "GIGLIO S.r.l."), che accettava, le quote societarie;
- in data 19/06/2013, a GIGLIO Giulio, che accettava (formalmente acquistando dalla società "GIGLIO S.r.l. in Liquidazione P.I. 02249030798" e da SERIO Luigi), il 100% delle quote societarie;
- in data 23/09/2013, a LONETTI Sergio, che accettava (formalmente acquistando da GIGLIO Giulio), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Sorbolo (PR), nelle date sopra indicate.

109 ter - CURCIO Maria in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso eventuali partecipazioni in altre società, es. il 50% delle quote della società "G&G S.r.l." C.F.

02249030798, formalmente acquistate in data 21/10/2014 dalla "T.R.S. S.r.l.") --- esercitante come oggetto sociale attività edilizia in genere e di locazione immobiliare di beni propri --- a CURCIO Maria, che accettava, il 14/07/2011; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare ed essendo la cessione delle quote alla CURCIO meramente fittizia.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Crotone (KR), nelle date sopra indicate.

110 - ZANGARI Valter in concorso con GIGLIO Giuseppe e BONAZZI Andrea (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc. compreso il 100% delle quote della società STAR-GRES S.r.l. C.F. 01987050356) --- esercitante come oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materiale da costruzione e simili --- a ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di BONAZZI Andrea, che, divenuto preposto della società in data 15.07.2011, consentiva di allontanare da GIGLIO Giuseppe, reale *dominus*, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Mantova, il 19/01/2011.

110 bis - ZANGARI Valter in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui

agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società STAR-GRES S.r.l. con P.I. 01987050356 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di produzione e lavorazione di prodotti per l'industria ceramica e per l'edilizia in genere --- alla società TRASMOTER S.r.l. con P.I. 02322500204 avente come socio unico e fittizio

ZANGARI Valter, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in Reggio Emilia, il 19/12/2012.

111 - GIGLIO Antonio e CURCIO Maria in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TF S.r.l. con P.I. 03257650790 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ---

esercitante come oggetto sociale attività di vendita di materiale inerte e di materiale e prodotti per l'edilizia --- a GIGLIO Antonio ed a CURCIO Maria (precisamente a ciascuno il 50% delle quote), che accettavano; essendo invece

GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Crotone, il 02.08.2012.

111 bis - GIGLIO Francesco in concorso con GIGLIO Giuseppe (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società LAGO BLU S.r.l. con P.I. 02206650794 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ---

esercitante come oggetto sociale industria agrituristica --- a GIGLIO Francesco, che accettava; essendo invece

GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Crotone, il 18.10.2011.

111 ter - VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 in concorso con GIGLIO Giuseppe, CURCIO Domenico (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società "S.I.C.E. S.r.l." P.I. 01836110351, con sede in Montecchio Emilia via Strada per Salerno n. 12 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di edifici residenziali e non --- a CURCIO Domenico, che accettava; essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, che cedeva formalmente il 50% delle quote a CURCIO Domenico, occultando la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 28/04/2006.

capo 111 quater - LONETTI Sergio, CURCIO Maria, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 in concorso con GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Giulio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 *quinquies* Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., GIGLIO Giuseppe attribuiva fittiziamente la titolarità formale del 50% delle quote societarie della società G&G S.r.l. con P.I. 02215410354, con sede in Gualtieri (RE) via Simonini n. 6, costituita il 22/03/2006 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di gestione di immobili proprie e di terzi, di locazione immobiliare, ecc. --- a GIGLIO Giulio, quale fittizio legale rappresentante della T.R.S. S.r.l. P.I. 02686410347, che accettava il 22/07/2013; quindi a CURCIO Maria, quale fittizio legale rappresentante della "New Dimension S.r.l." P.I. 02699600793, che accettava il 21/10/2014 (formalmente acquistando dalla "T.R.S. S.r.l.", in

quel frangente avente quale fittizio legale rappresentante, LONETTI Sergio); essendo invece GIGLIO Giuseppe l'unico effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, proprietario del restante 50% delle quote ed amministratore, che forniva ausilio nell'occultare la titolarità di GIGLIO Giuseppe.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo 1).

Fatto commesso in Gualtieri (RE), nelle date sopra indicate

112 - GENTILE Domenico in concorso con CACCIA Salvatore (OMISSIS - giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali prestanome di

FLORO VITO Gianni si rendevano fittiziamente intestatari delle quote societarie, pari a 10.000 euro dell'impresa "IMMOBILIARE TRE S.r.l." al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e comunque, di consentire la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ed in particolare:

- per CACCIA Salvatore con condotta posta in essere **almeno dal 01.01.2011 al 08.04.2011**, quando possedeva il 20% delle quote societarie **lasciando di fatto la piena gestione a FLORO VITO Gianni**.

- per GENTILE Domenico, con condotta posta in essere **almeno dal 01.01.2011 al 08.04.2011**, quando possedeva il 40% delle quote societarie **lasciando di fatto la piena gestione a FLORO VITO Gianni**

gli stessi, pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione a FLORO VITO Gianni, nelle qualità indicate, nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Così consentendo di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in provincia di Reggio Emilia dal **01.01.2011 fino al 08.04.2011**.

113 - FLORO VITO Gianni e SCORDO Giuseppe

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., FLORO VITO Gianni attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l. con P.I. 02642430348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di montaggio e manutenzione di impianti industriali ed elettrici in genere --- a SCORDO Giuseppe, che accettava; essendo invece FLORO VITO Gianni l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Parma, il 02.03.2012.

114 - FLORO VITO Giuseppina e PIERON Anna

Del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali prestanome di FLORO VITO Gianni si rendevano fittiziamente intestatari delle quote societarie, pari a 10.000 euro dell'impresa "PARIS S.r.l." al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e, comunque, di consentire la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ed in particolare:

- per FLORO VITO Giuseppina con condotta posta in essere a partire dal 01.04.2012 fino al 19.11.2013, quando possedeva il 49% delle quote societarie e ne diveniva amministratore unico;

- per PIERON Anna, con condotta posta in essere dal 03.10.2008 fino al 19.11.2013, quando possedeva il 51% delle quote societarie e ne diveniva amministratore unico fino al 31.03.2012;

le stesse, pur non conseguendo mai alcuna posizione di fatto corrispondente alla titolarità delle quote, ne consentivano la gestione, anche mediante accensione di rapporti bancari, a FLORO VITO Gianni, nelle qualità indicate, nella piena consapevolezza della finalizzazione della loro attività all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Così consentendo di allontanare l'imputazione dell'attività di impresa dai reali dominus ed ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatti commessi in provincia di Reggio Emilia dal 03.10.2008 al 19.11.2013.

115 - BELFIORE Carmine, BELFIORE Francesco ed OLIVO Salvatore

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BELFIORE Carmine attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società ARGON S.r.l. con P.I. 02451090357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ---

esercitante come oggetto sociale attività di costruzione, gestione, compravendita, permuta di beni immobili --- a BELFIORE Francesco (il 90% delle quote) ed a OLIVO Salvatore (il 10% delle quote), che accettavano; essendo invece BELFIORE Carmine l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Reggio Emilia, il 28/09/2010.

116 - BELFIORE Carmine e CROCI Deborah

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BELFIORE Carmine attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società FMI S.r.l. con P.I. 02336310350 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale l'assunzione diretta o in appalto, nel settore edile, di qualsiasi lavoro di costruzione di opere, di forniture e di ogni altro servizio --- a CROCI Deborah, che accettava; essendo invece BELFIORE Carmine l'unico effettivo titolare, che acquistava dai precedenti titolari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Reggio Emilia, il 05/02/2010.

117 - VULCANO Mario, VISCOME Luigi, e MANZONI Giuseppe in concorso con DATTOLI Elvezio (OMISSIS-giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VULCANO Mario attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EFFEMME SERVICE S.r.l. con P.I. 03007781200 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione generale di edifici, di manutenzione, di ristrutturazione -- a VISCOME Luigi, a

DATTOLI Elvezio ed a MANZONI Giuseppe, che accettavano; essendo invece VULCANO Mario l'unico effettivo titolare; precisamente, VULCANO Mario attribuiva fittiziamente:

- in data 29/03/2010, a VISCOME Luigi, che accettava (formalmente acquistando il 50% dallo stesso VULCANO Mario ed il 50% da PAGLIUSO Francesco), il 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.;

- in data 03/09/2010, a MANZONI Giuseppe, che accettava (formalmente acquistando da VISCOME Luigi), il 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.;

- in data 24/02/2011, a DATTOLI Elvezio, che accettava (formalmente acquistando da MANZONI Giuseppe), acquisendo la titolarità formale del 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.;

- in data 21/01/2013, a MANZONI Giuseppe, che accettava (formalmente acquistando da DATTOLI Elvezio), il 100% delle quote societarie della EFFEMME SERVICE S.r.l.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). Fatto commesso in Bologna, nelle date sopra indicate.

117 bis - VULCANO Mario e MANZONI Giuseppe

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VULCANO Mario attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società TRUCK&TRADE S.r.l. con P.I. 03015150794 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di edifici, di manutenzione, ristrutturazione, ammodernamento di fabbricati --- a MANZONI Giuseppe, che accettava; essendo invece VULCANO Mario l'unico effettivo titolare, che acquistava di fatto dal precedente proprietario

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Bologna, il 09/06/2010.

118 - VULCANO Mario e BIDIN Corrado

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., VULCANO Mario attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società EDIL COSTRUZIONI S.r.l. con P.I. 04135620260 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione di fabbricati ed altro --- a BIDIN Corrado,

che accettava; essendo invece VULCANO Mario l'unico effettivo titolare, che acquistava di fatto dai precedenti proprietari.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Treviso, il 25/07/2012.

119 - MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, SCIDA Domenico e BIGHIGNOLI Andrea in concorso con CAPPA Salvatore, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLA' Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza dall'associazione mafiosa del GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n.

1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime estorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione) lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo, quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- INNOVAZIONI S.r.l.: con sede ad Oppeano (VR), in via Croce nr. 21, amministrata da LEROSE Salvatore (capitale sociale di 20.000 euro diviso equamente tra AIELLO Antonio e LEROSE Francesco);

- A.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI AIELLO GIUSEPPE & C., già iscritta nella Camera di Commercio di Verona, l'impresa ha sede a Crotone (KR), via Lichino nr. 18, con socio accomandatario unico AIELLO Giuseppe (la società era stata costituita anche da LEROSE Salvatore, in qualità di Socio accomandante, rimasto in carica sino al 09.08.2011);

- NUOVA EUROCOSTRUZIONI S.n.c. di AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore (cancellata), già iscritta nella Camera di commercio di Verona, successivamente trasferita a Crotone (KR), in via Lichino nr. 18, con soci amministratori AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore;

- EDIL BUILDING S.r.l.: con sede legale a Soliera (MO), Via S. Pellico nr. 55, con capitale sociale di 10.400 euro suddiviso tra i soci MANGIACOTTI Matteo (520 euro) e CARDELLA Vincenzo (9.880 euro), poi deceduto, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;

- Impresa individuale GULLÀ FRANCESCO (cancellata il 16.12.2013), già con sede a Tregnago (VR) in via Francesco Franco nr. 6, con titolare firmatario GULLÀ Francesco;

- F.D.G. SERVICE S.r.l.: con sede ad Orgiano (VI), via G. Groggia nr. 29/A, con capitale di 10.000 euro interamente detenuto da GULLÀ Francesco, di fatto gestita anche da CAPPA Salvatore;

- MAGNOLIA S.r.l.: con sede legale a Modena in Strada Villanova nr. 915/2, con capitale sociale di 10.000 euro interamente detenuto da FERRI BERNARDINI Gabriele ed amministratore DOSI Maurizio, di fatto amministrata da MANCUSO Vincenzo;

- SIRI S.r.l. (fallita con sentenza nr. 63/2012 del Tribunale di Reggio Emilia del 11-12.07.2012); con sede a S. Ilario D'Enza (RE), v.le della Resistenza nr. 4, rappresentata dal 27.01.2006 al 16.07.2012 da VILLIRILLO Romolo cl. 1926, di fatto amministrata da VILLIRILLO Romolo cl. 78;

- EDIL PLANET S.r.l., sede di Orgiano (VI), via Groggia nr. 29/A (cessata il 31.10.2012) di fatto gestita di fatto da

FRONTERA Francesco, con capitale sociale di 10.000 euro detenuto da DE LUCA Giuseppe, amministratore formale dal 22.10.2010 al 31.10.2012 e socio unico dal 29.12.2010.

Il denaro, allo stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo in parte da VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande

Aracri di Cutro o comunque direttamente da GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" descritte anche nel capo di imputazione che segue oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritti, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi; essi avevano ricevuto somme di denaro da VILLIRILLO Romolo per impiegarle nelle suddette attività economiche ed imprenditoriali nel Nord Italia; previ accordi con il predetto, le somme erano recapitate grazie all'intervento di autisti compiacenti in servizio sui pullman di linea, impiegati nella tratta Crotone - Parma; il sistema era chiaramente utilizzato anche per recapitare in Calabria il denaro frutto dell'illecita attività; concorrevano con gli altri correi, aderendo pienamente e consapevolmente nella gestione delle frodi carosello, attivandosi per l'apertura di conti correnti in Germania, dove con operazioni di deposito titoli presso vari istituti di credito e con l'aiuto di ulteriori soggetti di volta in volta interpellati, il denaro era accreditato mediante bonifici e, successivamente, prelevato in contanti per essere riportato in Italia, pronto per essere utilizzato nuovamente;

- VILLIRILLO Romolo: incaricato di investire in Emilia i proventi dell'associazione mafiosa del GRANDE ARACRI di Cutro nonché di favorire gli investimenti diretti degli appartenenti all'associazione di cui al capo 1, consegnava a CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo somme di denaro, affinché fossero impiegate nell'attività delle frodi fiscali gestite tramite le imprese suddette; amministratore di fatto della SIRI S.r.l. coinvolta nel sistema di fatture per operazioni inesistenti;

- FRONTERA Francesco, collaborando con CAPPÀ Salvatore, avendo ideato e progettato, nonché concretamente organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi ed in particolare con

GULLÀ Francesco; gestendo la EDIL PLANET S.r.l. direttamente coinvolta nelle frodi fiscali;

- GULLÀ Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSÉ Salvatore, direttamente incaricati da CAPPÀ Salvatore nella gestione delle imprese a loro riferibili, lo coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali, anche intestandosi appositi conti correnti in Germania, utilizzati nelle modalità già indicate in precedenza; si attivavano altresì in talune occasioni per ricevere il denaro direttamente inviato da VILLIRILLO Romolo;

- BIGHIGNOLI Andrea, incaricato da CAPPÀ Salvatore, lo coadiuvava attivamente nell'apertura dei conti correnti in Germania, dove si recava, in più occasioni e a tal scopo unitamente ai correi;

- SCIDA Domenico, domiciliato in Germania, si metteva a disposizione dei correi ed in particolare di CAPPÀ Salvatore, per l'apertura dei conti correnti tedeschi, gestendo ogni rapporto con gli istituti di credito interessati.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di

Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra il 2011 ed il 2012 in Reggio Emilia, Modena, Verona, Vicenza e Germania.

120 - MANCUSO Vincenzo, AIELLO Giuseppe, LEROSE Salvatore, FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine in concorso con CAPPÀ Salvatore, FRONTERA Francesco, GULLA' Francesco, VILLIRILLO Romolo (OMISSIS - giudicati separatamente)

Del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06 perché, in concorso tra loro e con CARDELLA Vincenzo, deceduto a San Prisco (CE) l'11.03.2013, ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, al fine di consentire a se stessi ed a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente c/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società parte del gruppo strutturato come già descritto al capo di imputazione precedente e nei confronti delle sottonotate società e per gli importi indicati:

Anno 2011: fatture emesse per complessivi 834.812 euro (IVA 170.077,51 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 171.227,83 euro (IVA 35.957,84 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 36.649,60 euro (IVA 7.329,92 euro);
- GULLA' FRANCESCO, per complessivi 4.170,00 euro (IVA 834,00 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 291.451,61 euro (IVA 59.693,16 euro);
- SIRI S.r.l., per complessivi 124.010,65 euro (IVA 24.802,13 euro);
- EDIL PLANET S.r.l., per complessivi 207.302,31 euro (IVA 41.460,46 euro);

Anno 2012: fatture emesse per complessivi 701.430,35 euro (IVA 147.288,00 euro) nei confronti della AZ SERVICE S.r.l. da parte delle imprese:

- ARGON S.r.l., per complessivi 22.725,00 euro (IVA 4.772,25 euro);
- EDIL BUILDING S.r.l., per complessivi 96.250,39 euro (IVA 20.212,57 euro);
- F.D.G. SERVICE S.r.l., per complessivi 173.470,55 euro (IVA 36.429,04 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 109.171,00 euro (IVA 22.925,91 euro);
- INNOVAZIONI S.r.l., per complessivi 240.183,01 euro (IVA 50.438,43 euro);
- MAGNOLIA S.r.l., per complessivi 59.630,40 euro (IVA 12.509,80 euro);

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- CAPPÀ Salvatore, MANCUSO Vincenzo, FRONTERA Francesco, VILLIRILLO Romolo, GULLA' Francesco, AIELLO Giuseppe e LEROSE Salvatore che avevano ideato e progettato, nonché concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la EDIL BUILDING S.r.l., GULLA' FRANCESCO, INNOVAZIONI

S.r.l., F.D.G. SERVICE S.r.l., EDIL PLANET S.r.l., SIRI S.r.l. e MAGNOLIA S.r.l., curando i rapporti con i rimanenti correi;

- FLORO VITO Gianni e BELFIORE Carmine, che avevano messo a disposizione del sistema fraudolento le imprese, ARGON S.r.l. e IMMOBILIARE TRE S.r.l., ad essi rispettivamente riconducibili, per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub I, avente epicentro nella

provincia di Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con l'aggravante della transnazionalità, trattandosi di reato commesso in più di uno Stato e da un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, precisamente in Italia e Germania.

Con condotta commessa tra aprile 2011 e novembre 2012 in Reggio Emilia per IMMOBILIARE TRE S.r.l.,

ARGON S.r.l. e SIRI S.r.l., in Modena per MAGNOLIA S.r.l. ed EDIL BUILDING S.r.l., in Verona per

INNOVAZIONI S.r.l.

e GULLA' FRANCESCO, in Vicenza per F.D.G. SERVICE S.r.l. e EDIL PLANET S.r.l.

121 - MANCUSO Vincenzo, FERRI BERNARDINI Gabriele in concorso con BOSI Maurizio - OMISSIS (giudicato separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti

di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.; MANCUSO Vincenzo attribuiva fittiziamente la titolarità formale di parte delle quote societarie della società MAGNOLIA S.r.l. Unipersonale con P.I. 01540870498 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) -- esercitante come oggetto sociale attività di acquisto, vendita, permuta di immobili urbani, sia civili che industriali, costruzioni di fabbricati di qualsiasi natura, lavori edili in genere -- a FERRI BERNARDINI

Gabriele, che accettava; essendo invece MANCUSO Vincenzo l'unico effettivo titolare, che acquistava di fatto dai precedenti proprietari.

Con il contributo consapevole e causale di BOSI Maurizio, che, divenuto amministratore unico della società in data 28.04.2011, consentiva di allontanare da MANCUSO Vincenzo, reale *dominus*, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1).

Fatto commesso in Modena, il 14/04/2011.

122 - CAVEDO Maurizio, VETERE Pierino, RUGGIERO Giuseppe, ALOI Giuseppe, MACRI' Giuseppe in concorso VILLIRILLO Romolo, LAMANNA Francesco, MIGALE Vincenzo, MERCADANTE Luigi OMISSIS -- (giudicati separatamente)

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91, perché, in concorso tra loro, con i ruoli sotto meglio indicati, in numero maggiore di cinque, nella piena consapevolezza della provenienza di parte del denaro affidato a VILLIRILLO Romolo dall'associazione mafiosa dei GRANDE ARACRI di Cutro (la cui esistenza è accertata con sentenza di condanna definitiva pronunciata dal Tribunale di Crotone n. 1812/03 del 19.12.2003, nell'ambito del procedimento Scacco Matto n. 2221/00-21 DDA Catanzaro) o comunque dal suo capo Nicolino GRANDE ARACRI di parte del denaro (profitto dei medesimi delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e plurime esorsioni ed usure),

nonché della provenienza del denaro, per altra parte, dall'Associazione mafiosa emiliana di cui al capo sub 1), ovvero da singoli delitti commessi anche da taluno degli indagati (qui in rilievo per il concorso che l'immissione di capitali determina in relazione alla "fattibilità" generale dell'azione) lo investivano nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti oggetto sostanzialmente dominante dell'attività del gruppo di società sotto indicate.

Gruppo composto essenzialmente dalle seguenti imprese, delle quali avevano a vario titolo il controllo o possedevano quote di partecipazione determinanti (direttamente o per interposta persona) mettendo, quindi, a disposizione le strutture societarie anche formalmente ai medesimi ricollegabili, ovvero dagli stessi controllate, ciascuno per la parte di competenza e con il ruolo sotto specificamente indicato:

- CONSORZIO EDILSTELLA, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Parigi nr.10 e sede legale in Cremona via Del Giordano nr.9;

- CONSORZIO GENERAL CONTRACTOR GROUP, con sede operativa in Castelvetro Piacentino (PC) via Bernini nr. 37 e sede legale in Cremona via Ruggero Manna nr.4;

- MINORCA SRL, con sede legale in Reggio Emilia via Michele Rovati nr.9.

Il denaro, che è stato non precisamente quantificabile, ma certamente nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro, era affidato a VILLIRILLO Romolo (per conto della cosca Grande Aracri di Cutro o comunque direttamente da

GRANDE ARACRI Nicolino), ed in parte proveniva dall'attività dell'associazione di cui al capo 1 svolta in Emilia perché lo impiegassero, con l'ausilio dei correi, nelle imprese e nelle attività economiche gestite, assicurando in tal modo la redditività del denaro investito attraverso le "frodi fiscali" (emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) oltre che in numerosissime altre operazioni della medesima natura per una movimentazione complessiva che si aggira in numerosi milioni di euro a fronte della minima operatività reale delle società predette.

Il solo consorzio Edilstella, coinvolto nelle operazioni emetteva / utilizzava le sottonotate fatture negli anni dal 2008 al 2011

Totale F.O.I. ricevute dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.502.731,96	€ 474.485,49	€ 3.977.217,45
2	2009	€ 2.043.161,70	€ 208.653,07	€ 2.251.814,77
3	2010	€ 2.079.282,34	€ 132.730,53	€ 2.212.012,87
4	2011	€ 171.760,00	€ 24.532,00	€ 196.292,00
	TOTALE	€ 7.796.936,00	€ 840.401,09	€ 8.637.337,09

Totale F.O.I. emesse dal Consorzio Edil Stella

Nr. Ord.	ANNUALITA'	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	2008	€ 3.510.563,81	€ 484.238,46	€ 3.994.802,27
2	2009	€ 2.113.211,33	€ 207.729,36	€ 2.320.940,69
3	2010	€ 2.131.943,29	€ 131.237,80	€ 2.263.181,09
4	2011	€ 178.660,00	€ 24.532,00	€ 203.192,00
	TOTALE	€ 7.934.378,43	€ 847.737,62	€ 8.782.116,05

Tutti trovandosi nella piena consapevolezza (e volontà) delle circostanze dell'azione e della provenienza delittuosa dei beni come sopra descritta, interponendosi nella titolarità formale dei beni e delle quote societarie e ponendo in essere la descritta attività in modo da ostacolare una effettiva riconducibilità alle associazioni mafiose indicate e comunque la individuazione della provenienza delittuosa dei beni.

Segnatamente:

- MERCADANTE Luigi avendo la disponibilità non giustificabile di ingenti somme di denaro contante, curando i rapporti con i correi, le consegnava a VETERE Pierino affinché fossero impiegate nell'attività delle "frodi fiscali" gestite tramite il CONSORZIO EDIL STELLA e la MINORCA SRL, coinvolte nel sistema di fatture per operazioni inesistenti, attraverso l'intermediazione di CAVEDO Maurizio e RUGGIERO Giuseppe e così consentendo anche in un momento di difficoltà la ripresa dell'attività del gruppo;

- VETERE Pierino avendo organizzato l'attività di fatturazione per operazioni inesistenti, curando i rapporti con i correi, previ accordi con MERCADANTE Luigi riceveva somme di denaro che inseriva, attraverso ulteriori società compiacenti, nel circuito economico garantendo il loro rientro a mezzo bonifici bancari presso i conti correnti dei consorzi e delle società riconducibili al sodalizio criminale;

- CAVEDO Maurizio collaborando con VETERE Pierino e VILLIRILLO Romolo, in qualità di consigliere e delegato del CONSORZIO EDIL STELLA, partecipava attivamente e consapevolmente alla gestione delle "frodi fiscali" emettendo false fatturazioni (ad esempio a favore di terzi quali CUCIRINI RAMA srl, TORRI SOLARE srl) e ricevendo bonifici di denaro, che successivamente ripartiva in direzione di ulteriori società riconducibili al sodalizio criminale;

- MIGALE Vincenzo collaborando con VETERE Pierino in relazione all'attività descritta, mettendo a disposizione denaro, e prestandosi alla esecuzione di ulteriori operazioni relative a "frodi fiscali", in particolare il 4.7.2011 dopo essersi impossessato della somma di Euro 31.650,00 (di cui era creditore) pretendendo l'emissione di assegni circolari dal conto corrente del CONSORZIO EDIL STELLA gestito da CAVEDO Maurizio, ed avere creato grave difficoltà al gruppo, a seguito di intervento di VILLIRILLO Romolo e di LAMANNA Francesco, accettava di mettersi nuovamente a disposizione restituendo il denaro e predisponendo un meccanismo di rientro che fosse compatibile con l'interesse principale del gruppo e delle operazioni da questo gestite;

- ALOI Giuseppe e MACRÌ Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, direttamente incaricati dagli stessi nella gestione delle imprese a loro riferibili, li coadiuvavano attivamente e consapevolmente nella gestione delle "frodi fiscali", emettendo fatture per operazioni inesistenti per acquisti di materiale dal

CONSORZIO EDIL STELLA;

- RUGGIERO Giuseppe collaborando con MERCADANTE Luigi e VETERE Pierino, in qualità di amministratore della ditta MINORCA SRL, li coadiuvava attivamente e consapevolmente nella gestione delle frodi fiscali attuate

con la complicità della società TORRI SOLARE emettendo false fatturazioni e ricevendo bonifici di denaro che successivamente restituiva a MERCADANTE Luigi;

- TORRI Giulio cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e MERCADANTE

Luigi, in qualità di titolare della TORRI SOLARE SRL riceveva dagli stessi in più occasioni somme di denaro contante con contestuale fatturazione dalla società MINORCA SRL, per lavori inesistenti, restituendo a sua volta l'intero importo comprensivo di IVA, attraverso bonifico bancario (reato fiscale per cui si procede separatamente);

- RAIMONDI Vanni e AFFOLTER Claudio Renato cooperando, nell'esclusivo interesse della propria società, con VETERE Pierino e CAVEDO Maurizio, in qualità rispettivamente di titolare e ragioniere della CUCIRINI RAMA SRL ricevevano dagli stessi in più occasioni somme di denaro contante con contestuale emissione di fatturazione dal CONSORZIO EDIL STELLA, per lavori inesistenti, restituendo a loro volta l'intero importo comprensivo di

IVA, attraverso bonifici bancari (reato fiscale per cui si procede separatamente);

- concorrendo il VILLIRILLO per avere organizzato e diretto l'attività che aveva epicentro in provincia di Piacenza e Reggio Emilia ove risiedevano ed operavano la maggior parte degli indagati e dove venivano poste in essere materialmente tutte le operazioni ed erano presenti le sedi operative delle società utilizzate per la commissione del reato, pure aventi sedi in provincia di Cremona. Determinando il VILLIRILLO l'azione degli altri e stabilendo tempi e modi del reimpiego nonché la divisione degli utili che potevano essere destinati anche ai singoli indagati oltre che alla restituzione del denaro sia alla cosca cutrese che utilizzato a vantaggio della cosca emiliana;

- concorrendo il LAMANNA per avere presenziato ad una riunione cui partecipavano esclusivamente gli appartenenti all'associazione di cui al capo 1 e in cui veniva imposta la restituzione di denaro da Migale Vincenzo a CAVEDO Maurizio al fine di consentire la ripresa dell'attività di falsa fatturazione che doveva consentire il

reimpiego come sopra descritto. Riunione preceduta da esplicite minacce da parte del VILLIRILLO nei confronti del MIGALE che inducevano quest'ultimo a partecipare alla riunione appositamente convocata e a conformarsi alle decisioni prese nella medesima.

Con l'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso da parte del VILLIRILLO e degli altri appartenenti all'associazione di stampo mafioso di cui al capo di imputazione sub 1 (e del LAMANNA in particolare) costituito nel far valere con minaccia la propria posizione all'interno dell'associazione e così determinare uno stato di assoggettamento di taluno anche dei concorrenti nel reato che stava perseguendo interessi personali che danneggiavano l'attività comune nei modi sopra descritti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di nome 'Ndrangheta ed in particolare della cosca GRANDE ARACRI di Cutro il cui denaro (insieme a quello proveniente da delitti comuni commessi indipendentemente da taluni dei concorrenti nel reato) era reinvestito con la condotta sopra descritta, nonché di quella emiliana di cui al capo sub 1, avente epicentro nella provincia di

Reggio Emilia, spartendo il profitto del reato tra gli associati coinvolti nell'azione, così rafforzandone la loro capacità di intimidazione e producendo altresì un effetto di moltiplicazione della percezione e consapevolezza da parte dei consociati, ed in particolare negli ambienti economici di riferimento.

Con condotta commessa dal 2010 nel territorio di Castelvetro Piacentino, e nelle province di Piacenza e province limitrofe - condotta tutt'ora in corso.

122 bis - BRESCIA Pasquale, TRIPOLI Rosa, AMEGLIO Rosaria

Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 *ter* c.p., BRESCIA Pasquale attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Antichi Sapori S.r.l. con P.I.

02110790355 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui in particolare l'autovettura Daimler Chrysler tg. DM306BL), esercitante attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorante, trattoria, pizzeria, preparazione di cibi cotti da asporto e bar, ad AMEGLIO Rosaria (moglie) ed a TRIPOLI Rosa (cognata), che accettavano; essendo invece BRESCIA Pasquale l'unico effettivo titolare; in particolare, il BRESCIA:

- in data 06/05/2004, attribuiva il 50% delle quote sociali a NICOLETTI Maria Chiara e l'altro 50% delle quote a

AMEGLIO Rosaria;

- in data 21/07/2005, attribuiva il 100% delle quote sociali a AMEGLIO Rosaria, divenendo formalmente la società una S.r.l. Unipersonale;

- in data 31/01/2007, attribuiva il 50% delle quote sociali a TRIPOLI Rosa e l'altro 50% delle quote a AMEGLIO

Rosaria;

- in data 21/01/2013, attribuiva il 100% delle quote sociali a AMEGLIO Rosaria (cui trasferiva le quote di TRIPOLI Rosa), divenendo formalmente la società una S.r.l. Unipersonale.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

MINACCIA ALLA STAMPA

123 - MESIANO Domenico (OMISSIS - giudicato sepa, atamente)

LE ARMI

124 - GRANDE ARACRI Domenico, TATTINI Roberta (OMISSIS – giudicati separatamente)

125 - VETERE Pierino

delitto p. e p. dagli artt. 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto un fucile cal. 24, non meglio specificato, da ritenersi arma comune da sparo ed il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in località imprecisata ed accertato in data 12.10.2011

126 - MUTO Salvatore in concorso con **MUTO Giulio** (OMISSIS – giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto, in concorso tra loro, due pistole, indicate dal MUTO Giulio come "una 7 e una 45" (cal. 7.65 e cal. 45) da ritenersi armi comune da sparo ed il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in luogo imprecisato ed accertato in data 21.12.2011.

128 - GUALTIERI Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

129 - COLACINO Salvatore

delitto p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/67, per aver illegalmente detenuto e portato una pistola a tamburo, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo ed il relativo munizionamento.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Castelvetro Piacentino (PC) tra il giugno e luglio 2011 ed accertato in data 22.06.2012.

131 - GUALTIERI Antonio e LAMANNA Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)

133 - BLASCO Gaetano

delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma comune da sparo, segnatamente una pistola a tamburo completa del relativo munizionamento, occultandola solitamente in un cassetto della propria scrivania, avvolta in una busta di plastica.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia a partire dall'anno 2007.

134 - BLASCO Gaetano

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1, 2, 4 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per avere, in concorso con persona non identificata, illegalmente introdotto nello Stato armi da guerra, segnatamente due pistole mitragliatrici, provenienti dalla Germania e dirette in Calabria, occultandole per brevissimo tempo all'interno di due cassette di plastica, solitamente utilizzate per riporre gli attrezzi, posizionate in un garage/cantina sito in via Bruno 64 nel Comune di Reggio Emilia.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nel territorio nazionale ed in provincia di Reggio Emilia, in epoca imprecisata, ma prossima agli anni 2007 e 2008.

135 - RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

136 - CAPUTO Gaetano (OMISSIS – giudicato separatamente)

137 - REZEPOVA Iana (Yana) e RICHICHI Giuseppe (OMISSIS - giudicati separatamente)

138 - BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990 in concorso con **RICHICHI Giuseppe** (OMISSIS – giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver RICHICHI Giuseppe illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico o aperto al pubblico una pistola, non meglio specificata, da ritenersi arma comune da sparo, e relativo munizionamento.

Concorrendo nel reato BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele, i quali rispettivamente nelle date del 6 e del 13.07.2012, chiedevano a RICHICHI Giuseppe di recarsi armato della pistola presso il bar Dodo Nut, sito a

Parma, in via Katherine Mansfield nr. 5/E, da essi gestito, al fine di sedare delle risse o comunque per contenere dei litigi in atto.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia e Parma, nelle date del 6 e 13.07.2012.

139 - BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano in concorso con RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, per aver, in concorso tra loro, illegalmente detenuto, presso l'immobile di Via Leonardo Da Vinci nr. 9 a Montecchio Emilia (RE):

- una pistola Beretta, cal. 9x21, matricola F15188P, di proprietà di SCHIANO Francesco, oggetto di smarrimento come da denuncia del 30.07.2010; arma non rinvenuta a seguito della perquisizione eseguita dai CC di Modena il

- 21.11.2012, in quanto spostata, la sera precedente all'intervento dei militari, da parte di SCHIRONE Graziano su disposizione di BOLOGNINO Michele;

- un serbatoio contenente 16 cartucce GFL cal. 9X21, di cui: 14 con ogiva tonda e 2 con ogiva tronca (oggetto di sequestro del 21.11.2012);

- un serbatoio contenente 15 cartucce cal. 9X21, di cui: 11 recanti sul fondello tre lettere in carattere probabilmente cirillico e sigla LCM sul bossolo; 4 GFL cal. 9X21 (oggetto di sequestro del 21.11.2012);

- un serbatoio per cartucce cal. 9x21 contenente 4 cartucce del predetto calibro così distinte: 2 GFL 9x21, 1 Winchester cal. 9x21, 1 cartuccia 9x21 recante la sigla LCM sul bossolo e una dicitura con tre lettere in carattere verosimilmente cirillico sul fondello (oggetto di sequestro del 21.11.2012);

- vario munizionamento sfuso (oggetto di sequestro del 21.11.2012) ed in particolare: 6 cartucce 357 Magnum (di cui 4 con ogiva dorata; 2 con ogiva brunita); una cartuccia 9X21 marca Winchester; 6 cartucce da caccia, marca COLOMBO 70 mm; 6 cartucce da caccia (di cui 4 di marca COLOMBO 70 mm e 2 di marca RWS GECO ROTTWEIL); 2 cartucce GFL cal. 9x21; 33 cartucce (di cui 28 GFL 7,65 parabellum; 5 di marca W-W 30 Luger)

- contenute all'interno di una scatola recante la scritta FIOCCHI 7,65;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In provincia di Reggio Emilia, in data antecedente e successiva al 21.11.2012.

140 - TURRÀ Roberto (OMISSIS – giudicato separatamente)

140 bis - SILIPO Floriana in concorso con SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, illegalmente detenevano:

- una carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule, dunque arma comune da sparo, detenuta all'interno di un container sito nel giardino della abitazione.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 ter - SILIPO Floriana in concorso con SILIPO Francesco (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 L. n. 110 del 1975, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, sostituendo la molla del pistone interno, alteravano le caratteristiche meccaniche della carabina FN Browning Vectis 026 matr. 62035-04, che diventava in grado di erogare una energia cinetica media di 10,5 joule.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 quater - SILIPO Luigi

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva:

- parti di armi comuni da sparo, precisamente n. 3 serbatoi caricatori quadrifilari utilizzabili entro armi semiautomatiche della Ditta italiana SITES, modello Falcon 9x21 e modello Ranger 9x21;
- munizioni del tipo n. 1 cartuccia cal. 7,65 Browning e n. 14 cartucce cal. 12/70 di diverse marche ed allestimenti.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto accertato in Cadelbosco di Sopra (RE), il 17/09/2014.

140 quinquies - IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 1, 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91, per avere IAQUINTA Giuseppe illegalmente detenuto le seguenti armi e munizioni presso la propria abitazione in Reggio via Chopin n. 23:

- un revolver marca Smith & Wesson calibro 357 magnum avente matricola CJT4765;
- una pistola marca KELT-TEC calibro 7,65 Brownin avente matricola CPG57;
- n. 76 proiettili calibro 38 S&W Special;
- n. 50 proiettili calibro 32 Auto.

Armi tutte riconducibili al figlio IAQUINTA Vincenzo il quale ne aveva denunciato la detenzione presso la propria residenza in Reggio v. Crispi 2 (pur oggi dimorando in Quattro Castella - RE - Località Roncolo via Rodari n. 2) con atto del 18.5.2008 (ritrovato in copia insieme alle armi e munizioni sopra indicate) e dal medesimo cedute in data imprecisata al padre Giuseppe.

Essendo stato IAQUINTA Giuseppe attinto il 6.7.2012 da provvedimento emesso dal Prefetto di Reggio Emilia ex art. 39 e ss TULPS con cui veniva fatto divieto al medesimo di detenere armi e munizioni esplodenti, provvedimento adottato a seguito delle segnalazioni di polizia relative alle frequentazioni con SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso, COLACINO Michele, FLOROVITO Gianni (tutti indagati del presente procedimento e attinti da misura cautelare personale in forza dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna il 15.1.2015).

Concorrendo nel reato il figlio Vincenzo per avere consapevolmente ceduto o comunque lasciato nella disponibilità del padre le armi e le munizioni indicate.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Reggio ed accertato in data 2.2.2015

140 sexies - IAQUINTA Giuseppe

reato p. e p. dagli artt. 697 c.p. per aver illegalmente detenuto le seguenti munizioni e parti di arma comune da sparo:

- presso la sua abitazione nella camera da letto matrimoniale all'interno del primo cassetto del comò:
 - nr.5 cartucce calibro 38 special marca Winchester;
 - nr. 6 cartucce calibro 7,65 marca G.F.L.
- all'interno della cassettiera alla destra della scrivania principale presso gli Uffici della società IAQUINTA S.r.l. in Reggio, via Vittorio Veneto n. 69/A., nella disponibilità del medesimo
 - nr. 8 cartucce cal.38 marca Winchester;
 - un caricatore per pistola semiautomatica contenente nr.6 cartucce calibro 26 auto.

Essendo stato IAQUINTA Giuseppe attinto il 6.7.2012 da provvedimento emesso dal Prefetto di Reggio Emilia ex art. 39 e ss TULPS con cui veniva fatto divieto al medesimo di detenere armi e munizioni esplodenti, provvedimento adottato a seguito delle segnalazioni di polizia relative alle frequentazioni con SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, DILETTO Alfonso, COLACINO Michele, FLOROVITO Gianni (tutti indagati del presente procedimento e attinti da misura cautelare personale in forza dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna il 15.1.2015).

Fatti accertati in Reggio il 2.2.2015

140 septies - BUSIA Marco (così modificato dal Pubblico Ministero in udienza)

reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva presso la propria abitazione, sita a Paviglio (RE), via Cervaroletta nr. 2, celata all'interno di un vano nel sottotetto dell'abitazione di pertinenza, accessibile da una botola posta sul soffitto del corridoio vano notte, una pistola semiautomatica con funzionamento a singola azione marca Retolaza Hermanos (Eibar, Spagna) cal 7.65 browning tipo Ruby (matt. 35631), con caricatore e 7 cartucce calibro 7.65 marca S&B.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Poggio (RE), in data antecedente e prossima al 28.01.2015.

140 octies - SCHIRONE Graziano

reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 perché deteneva presso la propria abitazione, sita in Gattatico (RE), via Magrini nr. 12, celata in un portamonete in pelle, di colore marrone, all'interno di un armadio situato nella camera da letto di pertinenza, una pistola revolver, cinque colpi, marca NORTH AMERICAN ARMS, modello NAA22-L.R., cal. 22, da ritenersi clandestina perché priva del numero di matricola che risulta obliterato, e nr. 33 cartucce, cal. 22, nel cui fondello è incisa la lettera C.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Gattatico (RE), in data antecedente e prossima al 28.01.2015.

140 novies - MARTINO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)

140 decies - MUTO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)

141 - SILIPO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

ALTRI CONCORRENTI ESTERNI – APPARTENENTI FF.OO.

142 - CIANFLONE Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

142 bis - CIANFLONE Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

143 - MATACERA Francesco

reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., per avere concretamente contribuito, in concorso con CIANFLONE Antonio, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (che qui si richiama integralmente a far parte integrante del presente capo di imputazione) pur senza farne formalmente parte.

Fornendo supporto costante all'associazione ed in particolare a Giglio Giuseppe, Giglio Giulio, Vertinelli Palmo e

VERTINELLI Giuseppe (cl 1962), conoscendone l'appartenenza al sodalizio di cui al capo 1 e ben conoscendo la centralità per il sodalizio medesimo nonché per le cosche 'ndranghetistiche di Isola Capo Rizzuto (Nicosia ed Arcena) e di Cutro (Grande Aracri) delle attività economiche e di riciclaggio e/o reimpiego poste in essere in Emilia da costoro.

Facendo ciò, sfruttando di sovente la sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro, nella piena consapevolezza e volontà di dare un apporto significativo e concreto ad un gruppo organizzato appartenente alla 'ndrangheta (di cui conosceva nei particolari le dinamiche associative ed operative anche in forza della sua attività di indagatore assata e presente al momento dei fatti contestati), consentendo al medesimo di superare momenti di grave difficoltà dovuta in particolare ai provvedimenti interdittivi delle autorità amministrative nel 2011 e nel 2012 sia al nord che al sud Italia, di mantenere e di rafforzare la sua capacità operativa, rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione.

Dopo avere avuto i primi contatti sia con i Giglio che con i Vertinelli in occasione dell'attività di indagine svolta per conto della Procura della Repubblica di Catanzaro (proc. n. 936/06 rgnr c.d. Indagine "Pandora") ed in particolare dopo l'esecuzione dell'o.c.c. del novembre 2009, all'inizio del 2010 intensificava, unitamente a Cianflone Antonio, i rapporti in particolare con Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo, mettendosi a disposizione (sia in Emilia che in Calabria), coinvolgendo ogni tipo di possibile contributo a loro favore, facendo ciò anche in vista di vantaggi patrimoniali e non patrimoniali che i medesimi fornivano sia a lui che, in parte maggiore, al suo collega Cianflone.

Contribuendo, così, in modo consapevole e volontario al rafforzamento della capacità imprenditoriale del Giglio e del Vertinelli, in quanto esponenti dell'associazione di cui al capo 1, favorendo i contatti tra numerosi associati ed altri appartenenti alle forze di Polizia sia in Calabria che in Emilia (in particolare in Reggio Emilia), curandone direttamente ed indirettamente gli interessi nei rapporti con le istituzioni politico-amministrative, giudiziarie e di polizia, consentendo di affrontare efficacemente e superare momenti di grave difficoltà riconducibili ai provvedimenti interdittivi e/o alle indagini pendenti nei loro confronti.

In particolare a puro titolo esemplificativo:

- collaborando attivamente e consapevolmente con tutte le attività intraprese da Cianflone a favore di Giglio Giuseppe e Vertinelli Palmo, accompagnandolo in alcune visite in Emilia durante le quali usufruiva di vitto e alloggio gratis, si intratteneva a cena o presso night club con i predetti personaggi ed altri appartenenti all'associazione;
- venendo informato da CIANFLONE sui motivi per i quali si era dovuto recare con estrema urgenza a fine giugno 2011 d'urgenza in Emilia, presso il GIGLIO, avendo questi ricevuto nuovamente la richiesta di fare da padrino al battesimo del figlio di PUGLIESE Michele, su cui aveva già dato disponibilità tempo addietro, condividendo il consiglio fornito dallo stesso CIANFLONE in merito all'opportunità di non accettare detto invito in quel momento e dopo le vicende processuali inerenti l'indagine "Pandora" in cui lo stesso era stato ritenuto persona offesa del reato di estorsione;
- accedendo abusivamente il 23.03.2012, su specifica richiesta di Cianflone, alle informazioni contenute sul conto dello stesso Vertinelli, presso la Banca Dati delle Forze di Polizia (SDI);
- adoperandosi fattivamente, dalla seconda metà del 2011, unitamente a Cianflone Antonio, in favore di Vertinelli Palmo per l'aggiudicazione di un lavoro per la messa in sicurezza del torrente Papaniciaro (KR); in particolare reperendo e facendo da tramite con l'ingegnere Brutto Giuseppe poi incaricato della realizzazione del progetto di gara;

Ricevendo per tale suo costante interessamento e come espressione della reciproca fidelizzazione, regalie in modo frequente e costante, dallo stesso Cianflone il più delle volte sollecitate anche con insistenza, e consistite in particolare in:

- il 05.07.2010, un televisore da 32 pollici (ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a Cianflone, presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotone);
- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei

pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di

Milano della sorella dello stesso Matarra;

- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Cianflone Antonio;
- nell'aprile del 2011, una offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da Giglio, ed estesa anche a Cianflone Antonio;
- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Matarra Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe [...Lamezia 21.55 Linate 23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matarra N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - Lamezia terme 21.10 Ritorno];

- tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante *Pagus*, gestito da Cianflone e Matarra, tramite l'impresa BA.CIRO. RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Matarra) ed al socio Battagaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;

- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante *Pagus*, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);

- tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (*calcinacci per tre mq di scarti*) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che Cianflone riferiva che avrebbe proceduto diversamente;

- la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato

Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Matarra, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei

predetti locali;

Delitto aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. co. 4 e 6 c.p. come indicato al capo 1.

Commissio in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 e condotta tutt'ora in corso.

143 / 2 - MATACERA Francesco

reato p. e p. dagli artt. 81, 319, 318 c.p., 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Ispettore della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile di Catanzaro:

a) compiva atti contrari ai doveri del suo ufficio --- consistenti in particolare nella rivelazione di notizie sulle indagini di P.G. e, in genere, su notizie coperte da segreto investigativo, nonché nel compimento di interventi di favore per garantire l' "intoccabilità" degli esponenti della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) da indagini di P.G. e da relativi provvedimenti dell'A.G., meglio descritti al capo 142 --- accettando in cambio, per sé e per i propri familiari e per il collega CIANFLONE Antonio, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;

b) per l'esercizio delle sue funzioni (fornendo consiglio e supporto, accelerando l'iter di rilascio di certificati presso gli uffici giudiziari, intervenendo presso le Questure di Reggio Emilia e Crotone, anche al fine di interloquire presso le locali Prefetture, così da agevolare la riabilitazione di Vertinelli Palmo colpito da *interdittiva antimafia*, prendendo contatti con esponenti politici calabresi al fine di acquisire presso il comune di Crotone gli atti interdittivi alla base delle revocche degli appalti subiti da Vertinelli; adoperandosi, nel marzo del 2012, presso la Questura di Reggio Emilia affinché fosse rilasciato a favore di VERTINELLI Giuseppe (cl 1962) la licenza di porto di fucile, ecc.), indebitamente riceveva, per sé e per i propri familiari e per il collega CIANFLONE Antonio, la dazione o la promessa di denaro ed altre utilità;

utilità consistite in particolare in:

- il 05.07.2010, un televisore da 32 pollici (ritirato, unitamente ad un ulteriore televisore destinato a Cianflone, presso l'Agriturismo Giglio, sito in località Fondo Campione, Crotone);

- il 25.02.2011, la concessione in uso di un furgone inviato appositamente in Calabria da Giglio Giuseppe (ritirato da

Cianflone presso l'agriturismo dei fratelli Giglio), completo di tessere Viacard e AGIP (per il pagamento dei pedaggi autostradali e dei rifornimenti di gasolio), che utilizzava per trasportare dei mobili nell'appartamento di Milano della sorella dello stesso Matarera;

- l'1.03.2011, un'autovettura Lancia Musa prenotata da Giglio Giuseppe (pagata con la carta di credito 375220402351002 intestata alla Giglio S.r.l.) presso l'AVIS Autonoleggio, che utilizzava per rientrare a Catanzaro unitamente al collega Cianflone Antonio;

- nell'aprile del 2011, una offerta di lavoro nel ramo assicurativo, ricevuta da Giglio, ed estesa anche a Cianflone Antonio;

- l'11.05.2011, due biglietti aerei di andata (12.05.2012) e ritorno (15.05.2012) sulla tratta Milano Linate - Lamezia Terme a nome di Cianflone Antonio e Matarera Francesco, prenotati da Giglio Giuseppe [...Lamezia 21.55 Linate

Pagina 115 di 137

23.35 (...) Numero prenotazione Cianflone e Matarera N64ZIZ (...) Numero di prenotazione LUKMG5 - Linate 19.35 - Lamezia Terme 21.10 Ritorno");

- tra il 18 ed il 20.08.2011, 400 metri quadrati di piastrelle (valore commerciale 4.300 euro) acquistate da GIGLIO Giuseppe presso la ditta di Trifino Franco di Cirò Marina, necessarie per la ristrutturazione del ristorante *Pagus*, gestito da Cianflone e Matarera, tramite l'impresa BACIARO RISTO S.r.l. riconducibile formalmente ai rispettivi familiari (Cianflone Emanuela, figlia di Antonio, e Rocca Elena, coniuge di Matarera) ed al socio Battigaglia Giancarmine, con lavori eseguiti in economia, a partire dal settembre 2011, grazie all'intervento di Vertinelli Palmo che si occupava dell'invio dei muratori, generalmente suoi parenti;

- tra il 22 ed il 23.10.2011, due condizionatori ed una credenza da collocare nel ristorante *Pagus*, inviati da Giglio Giuseppe a Capo Colonna, a bordo di uno dei suoi camion (il 18.10.2011 Cianflone lo aveva esortato a verificare se in magazzino avesse un altro televisore da 60" da sistemare nella sala ristorante);

- tra il 4 ed il 07.11.2011 l'invio di una bolla, da parte di Vertinelli Palmo, attestante falsamente lo smaltimento di rifiuti edili (*calcinacci per tre mq di scarti*) derivanti dalla ristrutturazione del ristorante. Il documento si rivelava in ultimo non utilizzabile, tanto che Cianflone riferiva che avrebbe proceduto diversamente;

la disponibilità di *entreneuse* impiegate presso i night club di Parma, ed in particolare del locale denominato

Diana Park, che venivano reclutate da Giglio Giuseppe e dai fratelli Vertinelli e messe a disposizione sia di Cianflone che di Matarera, durante le loro soste (anche estemporanee) in Emilia; attività questa facilitata anche grazie all'intervento di Bolognino Michele, Richichi Andrea e Tonelli Loris che avevano la gestione dei predetti locali.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).
Compresso in Bologna, Reggio Emilia dall'estate 2011 al 28/01/2015.

143 bis - BOLOGNINO Michele, VRABIE Carmen, BOLOGNINO Catianna

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società CT Vrabie S.r.l. con P.I. 02654050349 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) ---

esercitante come oggetto sociale attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi e simili --- a VRABIE

Carmen ed a BOLOGNINO Catianna, che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Parma, il 11/06/2012.

143 ter - BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico classe 1990

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Immobiliare B.D. S.r.l. Unipersonale con P.I. 02385830357 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compresi i veicoli Fiat Scudo 2.0 TD tg. CA552ZP, autocarro Fiat 180 72HP tg. AB708YZ, furgone Fiat 600 Van tg. BE018PL) --- esercitante come oggetto sociale attività di compravendita, la cessione, l'assunzione in locazione, la lottizzazione, l'urbanizzazione, ecc. di terreni e beni immobili, rustici, urbani, commerciali, abitativi ed industriali --- a BOLOGNINO Domenico, che accettava; essendo invece BOLOGNINO

Michele l'unico effettivo titolare.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), il 26/06/2009.

143 quater - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Catianna, BOLOGNINO Francesco in concorso con MARZANO Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità formale delle quote societarie della società Dodonut S.r.l. con P.I. 02626060343 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il locale con insegna "Il Bocconcino") --- esercitante come oggetto sociale attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso strutture tipo bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, ecc. e di gestione di attività di intrattenimento,

spettacoli danzanti, cabaret, sale da gioco, nightclub, cinema --- a BOLOGNINO Catianna (50%) ed a MARZANO Antonio (50%), che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele l'effettivo titolare.

Con il contributo consapevole e causale di BOLOGNINO Francesco, che, divenuto amministratore unico della società in data 30.12.2013, consentiva di allontanare da BOLOGNINO Michele, reale dominus delle quote societarie, l'imputazione dell'attività di impresa e di ostacolare così la individuazione della provenienza dei beni e diritti ricollegabili alla stessa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Parma, il 06/10/2011.

143 quinquies - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, BOLOGNINO Domenico cl. 1946, BOLOGNINO Domenico cl. 1990, BARNAT Ewa Boguslawa, ACHILLI Simona in concorso con SCHIANCHI Roberta (OMISSIS-- giudicata separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele e, dal 29/05/2007, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C."

P.I.

02227220353, con sede a Montecchio Emilia (RE), in via Vittorio Veneto n. 13/A, prima denominata "Ewa & Cristina di Ewa BARNAT & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.", "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C." (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso l'affitto del Bar sito in Montecchio Emilia, via Vittorio Veneto n. 13/A) --- esercitante come oggetto sociale attività di conduzione di bar e caffetterie, birrerie, paninoteche, ecc. --- a BARNAT Ewa Boguslawa, BOLOGNINO Domenico cl. 1990, ACHILLI Simona e SCHIANCHI Roberta, che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele e, dal 29/05/2007, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 gli effettivi titolari delle quote; in particolare, BOLOGNINO Michele e, dal 29/05/2007, BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

- in data 19/02/2007, a BARNAT Ewa Boguslawa ed a BOLOGNINO Francesco, che accettavano, il 50% ciascuno delle quote societarie (denominazione della società "Franco e Ewa di BOLOGNINO Francesco & C. S.N.C.");

- in data 29/05/2007, a BARNAT Ewa Boguslawa, che accettava (formalmente acquistando il 50% delle quote da BOLOGNINO Francesco cl. 1969, che diveniva socio occulto), il 100% delle quote societarie (denominazione della società "Franco e Ewa di BARNAT Ewa Boguslawa & C. S.N.C.");

- in data 17/10/2007, a BOLOGNINO Domenico cl. 1946, che accettava (formalmente acquistando il 10% delle quote da BARNAT Ewa Boguslawa), il 10% delle quote societarie;

- in data 17/01/2008, a ACHILLI Simona (60%) ed a SCHIANCHI Roberta (40%), che accettavano (formalmente acquistando da BARNAT Ewa Boguslawa e da BOLOGNINO Domenico cl. 1946), il 100% delle quote societarie (denominazione della società "ACHILLI & SCHIANCHI di ACHILLI Simona & C. S.N.C.");

- in data 20/10/2008, a BOLOGNINO Domenico cl. 1990, che accettava (formalmente acquistando il 40% delle quote da SCHIANCHI Roberta), il 40% delle quote societarie, divenendo poi formalmente liquidatore dal 26/01/2010.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), nelle date sopra indicate.

143 sexies - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Francesco cl. 1969, POGGIOLI Simone, GIORGIONE Antonio, GALLO Alfonso, in concorso con CONTE Antonio e VERRAZZO Giuseppina (OMISSIS- giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 attribuivano fittiziamente:

a) dal giugno 2011, la titolarità formale dell'azienda Bar "Cafè Reale" (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a POGGIOLI Simone, legale rappresentante della società "BERNI Costruzioni S.r.l.", che ne stava acquisendo la proprietà dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto preliminare del 13/01/2011) e che, in attesa di perfezionare l'acquisto (col contratto definitivo), aveva ottenuto che la proprietaria Magu S.r.l. desse in gestione in comodato gratuito il Bar a CIFUNI Isabella (contratto del 31/01/2011); in realtà, il POGGIOLI accettava che l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" fosse svolto dai fratelli BOLOGNINO, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA 03922430404 della CIFUNI (sino al 15/10/2011 mera dipendente del locale, poi licenziata), anche aprendo entro il medesimo locale una Tabaccheria Rivendita n. 18 dei Monopoli di Stato (nel febbraio 2012), che gestivano in modo occulto utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa di VERRAZZO Giuseppina e GALLO Alfonso, con la complicità di questi ultimi;

b) dall'agosto 2012, la titolarità formale dell'azienda Bar "Cafè Reale" (sita in Riccione, viale D'Annunzio n. 225) a POGGIOLI Simone, legale rappresentante della società "Holding BERNI S.r.l." P.I. 03581260407, che aveva preso in

affitto l'azienda dalla società Magu S.r.l. P.I. 03868420401 (contratto del 09/08/2012) e che l'aveva formalmente sub-affittata a GIORGIONE Antonio, legale rappresentante della società "CU.GIRA. S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403; in realtà, il POGGIOLI, con la complicità del GIORGIONE, attribuiva l'uso di fatto dell'azienda "Cafè Reale" ai fratelli BOLONINO, che operavano come gestori occulti utilizzando licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa e partita IVA della "CU.GIRA. S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C.";

c) le quote societarie della società "CU.GIRA." S.A.S. di GIORGIONE Antonio & C." con P.I. 03978050403, costituita il 29/11/2011, con sede legale in Riccione, Piazza Unità n. 14 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar - Pasticceria "Goloso e Curioso" sito in Riccione, Piazza Unità n. 14) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a GIORGIONE Antonio, che accettava; essendo invece

BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 soci occulti della società e gestori occulti dell'esercizio commerciale (figurando formalmente BOLOGNINO Francesco cl. 1969 come "dipendente barista");

d) le quote societarie della società "Magu S.r.l." P.I. 03868420401, con sede legale in Rimini via Morselli n. 27 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., compreso il Bar "Cafè Reale" sito in Riccione, viale D'Annunzio n.

225) --- esercitante come oggetto sociale attività di ristorazione, bar e simili --- a CONTE Antonio, che accettava (formalmente acquistando le quote il 27/12/2012); essendo invece BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco cl. 1969 soci occulti della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata "Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Fatto commesso in Rimini e Riccione, nelle date sopra indicate.

144 - OMISSIS

145 - MATACERA Francesco in concorso con CIANFLONE Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro, quali appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni ed in particolare nelle date del 04.12.2011 e 23.03.2012, abusivamente si introducevano nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la loro funzione di ufficiale/agente di P.G. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine.

In particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di VERTINELLI Palmò, si impossessavano di notizie afferenti le sue vicende giudiziarie.

Condotta posta in essere direttamente da CIANFLONE Antonio il 04.12.2011 e da MATACERA Francesco, su richiesta del primo, il 23.03.2012.

Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) nei termini indicati ai capi 142 e 143.

In Catanzaro, tra il 2011 ed il 2012.

146 - CIANFLONE Antonio (OMISSIS - giudicato separatamente)

147 - SALPIETRO Domenico (OMISSIS - giudicato separatamente)

148 - SALPIETRO Domenico (OMISSIS - giudicato separatamente)

149 - SALPIETRO Domenico (OMISSIS - giudicato separatamente)

150 - SALPIETRO Domenico (OMISSIS - giudicato separatamente)

151 - CAVEDO Maurizio

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, e 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Cremona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato

S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine;

in particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: PETROZZA Stella, PETROZZA Maria, FERRARI Aldo Pietro, FRAGLICA Salvatore, VILLIRILLO Romolo, COLACINO Salvatore, COLACINO Antonio, CRIVARO Alessio, MUTO Maria, VETERE Pierino, CRIVARO Franco, CONSORZIO ARTIGIANI EDILI, CONSORZIO EDIL

STELLA, REBOANI S.r.l. e IMMOBILIARE DEL BOSCO S.r.l., impossessandosi così di notizie afferenti la sfera privata e le loro vicende giudiziarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Cremona, dal 28.08.2011 al 16.09.2012.

152 - CAVEDO Maurizio

delitto p.p. dagli artt. 81 comma 2°, 326 comma 1° c.p. e 7 L.203/91, perché, in qualità di sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Cremona, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine, rivelava a:

- RANGOGNINI Matteo gli esiti degli accertamenti esperiti sul conto di MORONITI Antonio e CONTI Cristian (accessi eseguiti il 18.01.2012 ed il 02.05.2012);

- PINCOLINI Marco gli esiti degli accertamenti esperiti sul conto di MAURO Sileno, relativamente all'assegno nr.

755937625 della Banca Monte dei Paschi di Siena, e sul conto di RUSSO Leone (accessi eseguiti il 29.06.2011, il 09.07.2011 ed il 21.12.2011).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona, dal 29.06.2011 al 02.05.2012

153 - LUPEZZA Alessandro

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91, perché, quale appartenente all'Arma dei

Carabinieri, in servizio presso il Comando Stazione di Reggio Emilia Principale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, si introduceva abusivamente nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine,

in particolare, accedendo a tale sistema informatico non dovendo svolgere alcuna indagine né dovendo acquisire per ragioni di ufficio informazioni sul conto di: SARCONI Nicolino, BRESCIA Pasquale, COLACINO Michele, TURRA' Roberto, GRANDE ARACRI Ernesto, ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Nicolino, impossessandosi così di notizie afferenti le loro vicende giudiziarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Reggio Emilia, dal 26.03.2011 al 23.08.2012.

154 - LUPEZZA Alessandro

delitto p.p. dagli artt. 326 comma primo c.p. e 7 L.203/91 perché, in qualità di Maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Stazione di Reggio Emilia Principale, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, avvalendosi illegittimamente di notizie di ufficio, le quali dovevano rimanere segrete, rivelava a BRESCIA Pasquale l'esito dell'accertamento esperito sul veicolo BMW

Cabrio targato DB 598 FM di proprietà di FORMENTINI Francesco, accedendo nel sistema informatico denominato S.D.I. (Sistema di Indagine), in dotazione alle forze di polizia, sistema protetto da misure di sicurezza, con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione di ufficiale di p.g. e con violazione delle direttive concernenti l'accesso allo S.D.I. da parte di appartenenti alle forze dell'ordine (accesso e comunicazione effettuati il 03.04.2012).

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

In Reggio Emilia in data seguente e prossima al 3.4.2012

155 - MESIANO Domenico (OMISSIS – giudicato separatamente)

ALTRI DELITTI SCOPO

156 - RIILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe

delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di 190 pneumatici Bridgestone per TIR, di cui MURATORE Massimo aveva la disponibilità, in quanto autista incaricato di effettuarne il trasporto per conto della ditta S.A.I.L. DI LAURENZANO SEBASTIANO & C., con sede a Maranello (MO).

Condotta posta in essere da:

- RIILLO Pasquale e BUSIA Marco che, previo accordo con MURATORI Massimo, organizzavano nella notte tra il 18 ed il 19.07.2011 in Gualtieri il trasbordo dei pneumatici su altro TIR (DAF Truck, tg. DE453QW) in uso allo stesso BUSIA: parte dei pneumatici venivano poi stoccati presso i magazzini di proprietà dello stesso RIILLO, sito a Viadana (22 pneumatici), nonché dei fratelli GIGLIO Giuseppe e Giulio, siti a Gualtieri e a Montecchio Emilia (66 pneumatici);

- MURATORI Massimo, si accordava nei termini predetti con RIILLO Pasquale e BUSIA Marco, e la sera del 18.07.2011 effettuava il trasporto dei pneumatici a Gualtieri (RE) mettendoli a completa disposizione dei predetti correi, recandosi, la mattina seguente, presso il Comando Stazione Carabinieri di Suzzara (MN), dove al fine di dissimulare quanto realmente accaduto, presentava una denuncia di subita rapina e sequestro di persona, così come indicato nel capo di imputazione che segue;

- CODAMO Giuseppe, in pieno accordo con i rimanenti correi, si prodigava nel mantenere i contatti telefonici tra BUSIA Marco e MURATORI Massimo sia nelle fasi precedenti che in quelle successive alla simulata rapina poi denunciata da MURATORI, anche al fine di dissimulare eventuali contatti diretti tra i predetti in caso di accertamenti di polizia;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto in provincia di Reggio Emilia tra il 18 ed il 19.07.2011.

157 - RIILLO Pasquale, BUSIA Marco, MURATORI Massimo e CODAMO Giuseppe

delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, in concorso tra loro, con le modalità di cui al capo precedente, dopo essersi appropriati, nelle modalità descritte, di 190 pneumatici Bridgestone per TIR, di cui MURATORE Massimo aveva la disponibilità, si accordavano affinché quest'ultimo, la mattina del 19.07.2011, si presentasse presso la Stazione Carabinieri di Suzzara (MN) dove denunciava i seguenti fatti non corrispondenti al vero:

che alle 22.00 circa del 18.07.2011, mentre si trovava fermo all'interno del proprio autoarticolato (carico di pneumatici Bridgestone per camion) nell'Area di servizio San Martino Ovest nei pressi di Parma, una persona di sesso maschile, con accento campano, lo aveva minacciato con una pistola costringendolo a ripartire ed uscire al casello autostradale di Reggio Emilia, seguire la strada in direzione di Mantova e fermarsi nei pressi di una rotonda. Fatto scendere dal camion era stato quindi caricato a bordo di una Fiat Marea, dove si trovavano altri due uomini, che lo avevano tenuto in custodia sino alle 06.00 del mattino seguente, prima di lasciarlo andare nei pressi di Moglia (MN).

Con l'aggravante di aver commesso il reato per occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurarsi il prodotto o il profitto ovvero l'impunità del delitto di cui al capo precedente.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto in Suzzara il 19.7.2011

158 - GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)

159 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, in concorso con RICHICHI Giuseppe e GIGLIO Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquisivano, ricevevano o comunque occultavano, partite di gasolio di illecita provenienza, messe a disposizione da tale MASSIMO, che unitamente ad altri soggetti non identificati, era dedito alla commissione di furti del carburante presso consorzi agrari, imprese e condomini siti tra le province di Reggio Emilia e Mantova.

Condotta posta in essere da:

- BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio e RICHICHI Giuseppe, che mantenevano i contatti con detto MASSIMO per l'illecita acquisizione del gasolio e la successiva cessione all'interno del circuito criminale riconducibile al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 1;
- GIGLIO Giuseppe, destinatario di gran parte dei quantitativi di carburante di provenienza furtiva, che in particolare, d'accordo con i rimanenti correi, tra il 6 ed il 12.11.2012, acquisiva un quantitativo di gasolio stimabile tra i 13.000 ed i 21.000 litri, al prezzo convenuto di 0,90 centesimi di euro a litro.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1) procurando la disponibilità di beni per l'esercizio delle imprese gestite dagli affiliati o da imprenditori in contatto con loro con ciò rafforzando

l'autorevolezza del gruppo sul territorio, contribuendo a consolidare la posizione di illecita preminenza sul mercato dell'autotrasporto, a discapito della leale concorrenza.

Fatto avvenuto in provincia di Reggio Emilia, tra il 6 ed il 12.11.2012.

160 - BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef e VALERIO Antonio in concorso con BLASCO Antonio (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p. 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91, perché, in concorso tra loro ed in numero di cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni annuali dei redditi sia ILDD, che IVA della ANPA COSTRUZIONI S.r.l., elementi passivi fittizi, conseguenti all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle società e per gli importi, comprensivi d'IVA, di seguito indicati:

anno 2012

fatture utilizzate dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. per complessivi 412.185,38 euro (IVA 70.066,86 euro) emesse da:

- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 230.860,38 euro (IVA 40.066,68 euro);
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 16.000 euro (IVA 1.307,41 euro);
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- ROMEO REC-LINE S.r.l., per complessivi 5.000 euro (IVA 867,77 euro);
- BRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro).

Condotta posta in essere dagli indagati nelle qualità e forme seguenti:

- BLASCO Gaetano, amministratore del CONSORZIO ITALIA e socio accomandante della COSTRUZIONI G.B. S.a.s. DI BLASCO GAETANO & C., che si serviva anche del figlio BLASCO Antonio e del socio di fatto VALERIO Antonio, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti, riconducibili anche alla ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e alla B&V COSTRUZIONI S.r.l., utilizzando i rapporti di conto corrente personali e societari per dar corso ai pagamenti, nonché delegando a BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef la materiale realizzazione delle fatture per operazioni inesistenti;
- VALERIO Antonio, fino al 06.11.2012 amministratore della B&V COSTRUZIONI S.r.l., che coadiuvava concretamente BLASCO Gaetano nell'organizzazione e nella gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BLASCO Antonio, quale amministratore e socio unico delle imprese ANPA COSTRUZIONI S.r.l. e B&V COSTRUZIONI S.r.l., di fatto riconducibili a BLASCO Gaetano e a VALERIO Antonio, operava seguendo le loro direttive, per eseguire le triangolazioni finanziarie connesse con la gestione delle fatture per operazioni inesistenti;
- BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef, i quali oltre a garantire all'organizzazione criminale la propria esperienza in materia contabile e finanziaria, si occupavano di pianificare le triangolazioni finanziarie, predisponendo materialmente le fatture e gestendo i pagamenti, relazionandosi direttamente con BLASCO

Gaetano, che fidandosi del loro operato e fedeltà, gli aveva concesso autonomia operativa.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1, per aver concorso nel reato in numero di cinque persone.

Con condotta commessa nella provincia di Reggio Emilia, per l'anno di imposta 2012.

161 - BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, BAACHAOUI Moncef, VALERIO Antonio in concorso con **BLASCO Antonio** (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano o rilasciavano fatture oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti utilizzando le società a loro riconducibili e nei confronti delle sottoelencate società e per gli importi indicati:

anno 2011

fatture emesse per complessivi 398.739,49 euro dal CONSORZIO ITALIA nei confronti delle imprese:

- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 23.600 euro;
- MONDO TRADE S.r.l., per complessivi 117.000 euro;
- COSTRUZIONI G.B. S.a.s., per complessivi 38.652 euro (IVA 6.442 euro);
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 91.100,48 euro (IVA 15.669,65 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 105.746 euro (IVA 17.941 euro);
- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 6.960 euro (IVA 1.160 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 15.681 euro (IVA 2.681 euro);

fatture emesse per complessivi 312.977,07 euro dalla COSTRUZIONI G.B. S.a.s. nei confronti delle imprese:

- ALL SERVICE DI BAACHAOUI MONCEF, per complessivi 12.456 euro (IVA 2.076 euro);
- CONSORZIO ITALIA, per complessivi 149.668 euro;
- ANPA COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 99.167,07 euro (IVA 16.973,90 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 51.686 euro (IVA 8.826 euro).

anno 2012

fatture emesse per complessivi 1.006.303,37 euro dall'ANPA COSTRUZIONI S.r.l. confronti delle imprese:

- THE KING S.r.l., per complessivi 44.150,18 euro (IVA 7.662,43 euro);
- MUTO LOGISTICA E TRASPORTI S.r.l., per complessivi 15.000 euro (IVA 2.603,31 euro);
- GIGLIO S.r.l., per complessivi 26.400 euro;
- IMMOBILIARE TRE S.r.l., per complessivi 157.179 euro (IVA 27.279 euro);
- TOP SERVICE S.r.l., per complessivi 66.150 euro;
- TRASMOTER S.r.l., per complessivi 91.000 euro;
- IL FUTURO S.r.l., per complessivi 384.020,76 euro (IVA 33.451,68 euro);
- CANALI & C S.r.l., per complessivi 144.778,92 euro (IVA 25.126,92 euro);
- LITOPRINT S.r.l., per complessivi 10.161,58 euro (IVA 1.763,58 euro);
- INFRESA EDILE BRUCCOLA MICHELE, per complessivi 56.783,77 euro;
- B&V COSTRUZIONI S.r.l., per complessivi 7.533,16 euro (IVA 1.307,41 euro);
- BRUGNANO DOMENICO, per complessivi 3.146 euro (IVA 546 euro);

fatture emesse per complessivi 5.434,82 euro dalla B&V COSTRUZIONI srl confronti della GIGLIO srl. Condotta posta in essere da:

- BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, BLASCO Antonio, BAACHAOUI Karima e BAACHAOUI Moncef, che avevano, nelle qualità e secondo le forme indicate al precedente capo di imputazione, concretamente organizzato e condotto l'illecita attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti mediante l'utilizzo di imprese ad essi formalmente e di fatto riconducibili, quali la COSTRUZIONI G.B. S.a.s., il CONSORZIO ITALIA, la B&V

COSTRUZIONI S.r.l., l'ANPA COSTRUZIONI S.r.l., nonché l'impresa ALL SERVICE, riconducibile al predetto BAACHAOUI Moncef, quest'ultimo fattosi carico di reperire anche le società LITOPRINT S.r.l., IL FUTURO S.r.l. e CANALI & C S.r.l., da inserire analogamente nel meccanismo per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Con condotta commessa tra gennaio 2011 e dicembre 2012

in provincia di Reggio Emilia (per CONSORZIO ITALIA, COSTRUZIONI G.B. S.a.s., ANPA COSTRUZIONI S.r.l., B&V COSTRUZIONI S.r.l.)

162 - BOLOGNINO Michele e NICASTRO Antonio in concorso con **RICHICHI Giuseppe** (OMISSIS – giudicato separatamente)

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 commi 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990, offrivano e poi cedevano in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano, imprecisate quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish (intendendosi in "conto vendita" la cessione a credito salvo pagamento una volta proceduto alla vendita della sostanza medesima).

Condotta posta in essere da:

- NICASTRO Antonio, che fungendo da intermediario, indirizzava MINELLI Kostantinos e LAERA Stefano da RICHICHI Giuseppe, affinché cedesse loro lo stupefacente di cui necessitavano per il successivo spaccio;
- RICHICHI Giuseppe, che cedeva in "conto vendita" a MINELLI Kostantinos e a LAERA Stefano gli imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, tenendosi costantemente aggiornato, nei giorni successivi alle cessioni, circa l'attività di spaccio posta in essere da entrambi, al fine di ricevere rassicurazioni sul pagamento della sostanza; facendosi latore di minacce all'indirizzo della ragazza di NICASTRO Antonio, al fine di rientrare in possesso della somma di denaro corrispondente alla vendita dello stupefacente per cui lo stesso aveva funto da intermediario con MINELLI Kostantinos; apprendendo altresì da LAERA Stefano le difficoltà nello smerciare la sostanza a causa della sua scarsa qualità, rientrandone successivamente in possesso per la parte invenduta;
- BOLOGNINO Michele, che sovrintendendo e collaborando nelle illecite cessioni attuate da RICHICHI Giuseppe, sollecitava NICASTRO Antonio al pagamento dei quantitativi di stupefacente ceduti a MINELLI Kostantinos e a

LAERA Stefano, ritenendolo in ultimo responsabile dell'insolvenza del primo.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle province di Reggio Emilia, Parma e Mantova e Cremona, tra il 31.12.2011 al 20.01.2012.

163 - MINELLI Kostantinos (OMISSIS – giudicato separatamente)

164 - LAERA Stefano

delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991, perché senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, ai fini dello spaccio, un quantitativo non meglio precisato di sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo hashish,

ricevendolo in "conto vendita", secondo le modalità di cui al capo 162), da RICHICHI Giuseppe e BOLOGNINO Michele,

stupefacente che spacciava in minima parte e comunque per un controvalore di 200 euro, restituendone il quantitativo residuo allo stesso RICHICHI Giuseppe, dopo averne verificato la scarsa qualità.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1).

Nelle province di Reggio Emilia e Mantova, tra il 31.12.2011 ed il 12.01.2012.

166 - RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

167 - RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

168 - RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

170 - RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

172 - RICHICHI Giuseppe (OMISSIS – giudicato separatamente)

179 - SCHIRONE Graziano

delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990 e fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 del medesimo D.P.R., illecitamente deteneva, ai fini dello spaccio, un chilogrammo di sostanza stupefacente, del tipo hashish, suddiviso in due partite da 500 grammi ciascuna, acquisite da SIRIANNI Filippo.

In Montecchio Emilia (RE), tra il 17 ed il 18.05.2012

182 - PROCOPIO Giovanni (OMISSIS – giudicato separatamente)

183 - VALERIOTI Gabriele in concorso con COSTA Debora (OMISSIS – giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione prevista di cui all'art. 17 della medesima legge, detenevano a scopo di spaccio gr. 107 di cocaina, nonché cedevano quantità imprecise della medesima sostanza stupefacente a terze persone, tra le quali Bevilacqua Marco, Emilia Fiumano', Corigliano Saverio e Namiri Noura.

Fatti commessi in Reggio Emilia ed in luoghi limitrofi dal febbraio 2012 al luglio 2012

184 - MARTINO Alfonso (OMISSIS – giudicato separatamente)

188 - ARENA Carmine

reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 896/67, 7 L. 203/91, perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico, un'arma comune da sparo, che utilizzava per esplodere tre colpi all'indirizzo della vettura Citroen C3 tg.

PP243BY di proprietà SIMONOVA Zuzana, danneggiandola.

Condotta tipicamente riconducibile ad azioni di criminalità organizzata di tipo mafioso e come tale esercitante una forza di intimidazione di cui all'art. 416 bis c.p.

In Reggio Emilia il 27 Aprile 2012.

189 - BIANCHINI Augusto, BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna in concorso con GERRINI Giulio (OMISSIS – giudicato separatamente)

Dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si accordavano tra loro creando una sinergia totale di azione giungendo a determinare nei minimi particolari numerosissimi appalti del Comune di Finale Emilia (in fase di ideazione, di progettazione e di realizzazione diretta ed indiretta) in relazione ai lavori conseguenti al sisma del maggio 2012 e quindi alla gestione di appalti in materia edile e di smaltimento di rifiuti, il tutto comunque ricollegato all'esercizio delle funzioni esercitate dal Gerrini in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia.

In particolare:

- GERRINI Giulio, (OMISSIS – giudicato separatamente)

abusando della sua qualità e delle funzioni esercitate ed in violazione delle norme di legge e regolamento disciplinanti la sua funzione, quale Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni, ambiente e gestione energia del Comune di Finale Emilia, nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della pressoché totalità degli interventi appaltati dal Comune a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, consolidava un rapporto privilegiato con l'Impresa BIANCHINI COSTRUZIONI SRL informando preventivamente BIANCHINI Augusto sulle opere da realizzare già finanziate ed approvate dalla Regione Emilia Romagna (ed in particolare dal Commissario Straordinario per le opere di ricostruzione) ovvero di diretta pertinenza del Comune di Finale Emilia, proponendogli la materiale realizzazione dei lavori relativi agli appalti ancora da bandire e con lui stabilendo strategie di intervento e di progetto asservendo al secondo la funzione pubblica svolta e commettendo le singole violazioni di legge in seguito indicate. Mantenendo sotto il medesimo profilo rapporto altresì con BRAGA Bruna e BIANCHINI Alessandro. Facendo ciò il GERRINI non solo arrecando un vantaggio ingiusto alle società comunque ricollegabili ai BIANCHINI ma anche in vista della creazione dei presupposti per il percepimento degli incentivi per la progettazione, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza e le attività di Responsabile del Procedimento, e dal conseguente reale percepimento del 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare, riconosciuto ai dipendenti dall'Ente Pubblico in virtù dell'articolo 92 comma 5 del

Decreto Legislativo nr. 163/2006, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto (pari a parte dei 112.538,35 euro percepiti dal 2012 al 2013). Tutti incarichi dal medesimo non realmente svolti, o comunque svolti omettendo totalmente la funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP (D.Lgs 163/2006, art. 10 comma 2 e 3).

- BIANCHINI Augusto, in qualità di socio, amministratore unico, direttore tecnico e responsabile tecnico della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., anche tramite personale alle sue dirette dipendenze ovvero a professionisti in rapporto con la sua azienda (come nel caso dell'Ing CARUSO Giuseppe dell'A.Z. s.r.l. CONSULTING &

COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) forniva a Giulio GERRINI ogni tipo di assistenza e di consulenza e collaborazione al fine di individuare financo le tipologie di progetti, l'opportunità delle

singole lottizzazioni e dei singoli interventi da parte dell'Ente pubblico, che si esprimeva a livello esecutivo tramite il

GERRINI medesimo, nella piena consapevolezza delle violazioni di legge poste in essere dal GERRINI e del mancato esercizio da parte del medesimo della funzione di vigilanza e controllo propria di un Responsabile della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie degli appalti in esame, rivestiva un ruolo di Direttore dei lavori, di Coordinatore della Sicurezza e di RUP, fatto quest'ultimo dal BIANCHINI favorito e reso possibile;

- **BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna**, il primo in qualità di direttore tecnico, procuratore e procuratore speciale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nonché, in seguito, titolare della ditta individuale IOS e la seconda in qualità di socio e procuratore speciale della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., partecipavano a tutte le fasi sopra determinate in ausilio dell'accordo criminoso che si andava realizzando e partecipando alla produzione di falsa attestazione, avallata da Giulio GERRINI, allo scopo di eludere la decurtazione dei loro compensi a seguito del rigetto di iscrizione alla white list e favorendo l'indebita percezione dell'incentivo di progettazione, Direzione lavori e coordinatore della sicurezza, da parte del suddetto funzionario;

Tutti essendo pienamente consapevoli dell'accordo tra loro esistente e di tutti gli elementi della condotta sopra indicati, nonché delle violazioni di legge ricollegabili ai lavori di seguito descritti, dei vantaggi patrimoniali derivanti alle imprese ricollegabili alla famiglia BIANCHINI ed anche del vantaggio realizzato dal GERRINI nel percepimento dell'indebito incentivo in virtù dell'articolo 92 comma 5 del Decreto Legislativo nr. 163/2006 reso possibile proprio dalla condotta di tutti gli indagati.

In particolare nella prima fase di gestione degli appalti e scelta dei professionisti e delle Imprese che avrebbero dovuto partecipare alle gare o procedure negoziate, GERRINI Giulio (in esecuzione dell'accordo sopra descritto) selezionava i soggetti con criteri in contrasto ai principi di *trasparenza, concorrenza e rotazione* sanciti dalle Leggi vigenti per quanto attiene le procedure per l'individuazione degli offerenti (D.Lgs 163/2006, artt. 21, 54, 57, 125) nonché favoriva e determinava l'andamento delle gare d'appalto, anche ricorrendo spesso a procedura negoziata. In particolare ciò avveniva:

o stabilendo talvolta esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta (*Opere di urbanizzazione del Lotto 16*), in modo tale da avvantaggiare la BIANCHINI COSTRUZIONI rispetto alle ditte concorrenti in ragione delle

progettazioni da essa stessa effettuate o comunque a lei note (D.Lgs 163/2006, art. 70);

o ovvero procedendo all'assegnazione diretta alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto dei lavori da eseguire (prima la BIANCHINI Costruzioni srl poi la IOS ditta individuale di BIANCHINI Alessandro, figlio di Augusto);

o ovvero creando in altri casi condizioni per l'assegnazione di lavori e commesse in sub appalto ad imprese collegate o tramite altre società consorziate (Appalti della Lami Costruzioni e del Consorzio COSEAM);

o ovvero ancora, frazionando artificiosamente in due fasi un appalto e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della neocostituita IOS di BIANCHINI Alessandro, la quale, peraltro, non disponeva dei requisiti richiesti dalla Legge (D.Lgs 163/2006, art. 125 comma 11, 12 e 13).

Sottoscrivendo numerosi contratti d'appalto dopo l'avviamento dei lavori e, in molti casi, dopo il pagamento delle fatture, spesso senza la presenza di alcun giustificativo o senza la verifica di natura contabile-amministrativa propria del DL e del RUP (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori, completezza delle autorizzazioni richieste, ecc). Tale gestione

del'affidamento degli appalti procurava, direttamente o indirettamente, alla BIANCHINI COSTRUZIONI srl (e poi alla IOS ditta individuale) i seguenti vantaggi patrimoniali:

- la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. veniva favorita nell'acquisizione dell'appalto per la *"realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli edifici scolastici temporanei ed ai prefabbricati temporanei"* di Finale Emilia contraddistinto dal Lotto 16, mediante la pubblicazione di un bando con procedura negoziata che stabiliva esigue tempistiche per la presentazione dell'offerta tali da consentire alla stessa impresa di aggiudicarsi la gara in ragione delle modalità sopra indicate, favorendo al contempo gli interessi del sodalizio mafioso di cui al capo 1, che di fatto operava nel suddetto cantiere attraverso gli operai gestiti da BOLOGNINO Michele; per tale appalto, peraltro veniva autorizzata la liquidazione di due fatture di anticipo per un importo totale pari a 996.946,02 euro a fronte della completa assenza della contabilità di cantiere, di rapporti di stato avanzamento dei lavori, di libretti delle misure, del registro della contabilità, del sommario del registro della contabilità, dei verbali di sopralluogo, dei verbali di sospensioni lavori e proroghe, dei certificati di regolare esecuzione delle opere.

- veniva pianificata l'assegnazione in sub appalto alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., per un ammontare di

... 282.100 euro, di parte delle opere di urbanizzazione dello stesso comparto edificatorio di cui al precedente punto, ma da compiersi sul contiguo Lotto 3 in cui si sarebbero realizzate la nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo, (comunicando con largo anticipo - dicembre 2012 - a BIANCHINI Augusto il rilascio del visto di congruità dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione delle opere, con la conseguente gestione comunale del futuro bando di gara ed estendendo allo stesso BIANCHINI Augusto il suo intendimento affinché la BIANCHINI COSTRUZIONI non acquisisse direttamente la commessa ma subentrasse in sub appalto. Intendimento che si realizzava effettivamente in data 27 marzo 2013, allorquando la BIANCHINI COSTRUZIONI acquisiva il sub appalto in esame in relazione ai lavori acquisiti in sub appalto di cui al precedente punto,

- veniva concessa la cessione del credito all'impresa BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., contrariamente a quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto che prevedeva la cessione del credito solo a favore di un istituto bancario o di intermediario finanziario, per un ammontare di 280.000 euro + IVA per le opere di urbanizzazione dell'area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della nuova scuola media, la nuova palestra e l'Edificio Municipale Temporaneo;

- venivano omessi i dovuti controlli sull'appaltatrice LAMI COSTRUZIONI s.r.l. in ordine alla mancata presentazione della documentazione antimafia, della sottoscrizione formale del relativo contratto tra le parti (Comune e LAMI COSTRUZIONI) consentendo che quest'ultima, in violazione delle Dichiarazioni rese in sede di offerta, cedesse in sub appalto a varie imprese (BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., EMILIANA SCAVI s.r.l., ZANIBONI ASFALTI s.a.s. e CG di CECCATI Giovanni) più del 30% delle opere di categoria "prevalente", contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa azienda all'atto della presentazione dell'offerta, così agevolando la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. nell'acquisizione del sub appalto di cui al precedente punto;

- nonostante la sua esclusione dalla "White List" istituita presso la Prefettura di Modena con decreto prefettizio del

18.06.2013, la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. continuava ad essere affidataria di lavori connessi alla ricostruzione post sisma e in particolare: con determinazione nr. 732 del 07.10.2013 veniva incaricata di eseguire i lavori di ripristino del campo "Robinson" e con determinazione nr. 770 del 16.10.2013 i lavori di ripristino delle funzionalità dell'impianto sportivo di Via Montegrappa;

- gli affari della famiglia BIANCHINI continuavano ad essere avvantaggiati mediante l'assegnazione alla ditta individuale IOS di Alessandro BIANCHINI - costituita in seguito ad un preciso disegno pianificato mesi prima da BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna allo scopo di aggirare le difficoltà della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. (determinate dallo scandalo pubblico relativo allo smaltimento abusivo di amianto ed al successivo diniego di iscrizione emesso dal Prefetto di Modena) e mantenere quindi inalterata l'operatività nell'ambito della ricostruzione

- di sette appalti pubblici (per un ammontare complessivo di 141.813,87 euro) nei 3 mesi successivi alla sua costituzione, pur essendo l'azienda stessa sprovvista dei necessari requisiti (richiamati dall'art. 125 comma 12 del D.Lgs 163/2006), e precisamente con l'assegnazione delle seguenti commesse:

1) intervento provvisorio urgente di demolizione dei fabbricati di Via Canalvecchio, loc. Canalazzo, finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità sull'accesso allo stabile futuro. Determinazione nr. 718 del 04.10.2013;

2) intervento provvisorio di demolizione dei fabbricati gravemente danneggiati di Via per Mirandola, loc. Casene - frazione Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 719 del 04.10.2013;

3) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato di via Lograzzi 14/1 e della relativa pertinenza loc. Massa Finalese, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità sulla via medesima. Determinazione nr. 717 del 04.10.2013;

4) intervento provvisorio urgente di spostamento del materiale derivante dal crollo del Mastio del castello delle Rocche, Via Trento Trieste, finalizzato al ripristino della viabilità. Determinazione nr. 582 del 30.08.2013 (previo artificioso frazionamento dell'appalto in violazione dell'art. 253 comma 3 d.Lgs 163/2006);

5) intervento provvisorio di demolizione della palestra e dei sovrastanti locali delle ex scuole medie "Cesare Frassoni", Via Oberdan - Piazzale Salvo d'Acquisto, finalizzato alla salvaguardia del contiguo complesso di edilizia residenziale pubblica "Santa Chiara". Determinazione nr. 725 del 04.10.2013;

6) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo Robinson, Via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 508 del 24.07.2013;

7) intervento provvisorio urgente di demolizione del fabbricato spogliatoi del campo sportivo comunale Robinson, via Autostazione, finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità. Determinazione nr. 723 del 04.10.2013;

- veniva artificiosamente frazionato in due fasi l'appalto per la rimozione delle macerie del castello di Finale Emilia

(Determinazione nr. 582 del 30.08.2013) ammontante a 68.357,80 euro, per ciascuna delle quali erano stati stanziati rispettivamente 39.076,48 euro e 29.281,32 euro, al fine di abbassare l'importo al di sotto dei 40.000 euro e poter in tal modo procedere all'affidamento diretto di una parte dei lavori in favore della IOS di BIANCHINI Alessandro per un ammontare complessivo netto di 37.122,66 euro;

- veniva prodotta e avallata falsa attestazione atta a certificare che i lavori sub appaltati alla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. da parte della ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. si erano conclusi in data 20.06.2013, ossia in data antecedente all'esclusione della BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. dalla White List (intervenuta il 21.06.2013), al fine di evitare la prevista decurtazione del 5% sull'importo dei lavori, con relativa emissione di falsa fatturazione retrodatata al 12.06.2013, sebbene nel settembre 2013 i lavori non fossero ancora ultimati, (così come riferito ufficialmente al Consigliere d'opposizione Maurizio BOETTI durante il consiglio comunale del

23.10.2013). Avallando la predetta attestazione con apposita missiva redatta e sottoscritta da Giulio GERRINI in data 19.07.2013 indirizzata alla Dottoressa Cinzia BARAVELLI, Responsabile dei servizi finanziari del medesimo Comune e quindi deputata alla materiale liquidazione dei pagamenti, e tramite l'emissione da parte del predetto, in data 22.07.2013, di tre atti di liquidazione tecnica attestanti la conclusione dei lavori, in virtù dei quali si autorizzava il pagamento delle fatture trasmesse dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l. e dalla BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l.;

- veniva concordata la redazione e l'utilizzo di un documento SAL (Stato Avanzamento Lavori) maggiorato rispetto alla reale entità dei lavori effettuati a quella data in relazione alle opere di ampliamento del cimitero di Finale Emilia, che la BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l. aveva ottenuto in affidamento dal CONSORZIO STABILE COSEAM di Modena, allo scopo di ottenere dalla stazione appaltante (Comune di Finale Emilia) la prestabilita cifra di 100.000 euro, nonostante le opere realizzate fino a quel momento ammontassero a circa 83.000 euro. Avendo GERRINI Giulio e BIANCHINI Augusto preso accordi preventivi e diretti circa la realizzazione del disegno criminoso, che si concretizzava effettivamente in data prossima al 29.11.2012 con l'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori da parte del Comune di Finale Emilia.

Con ciò veniva favorito e reso possibile l'indebito percepimento da parte di Giulio GERRINI della somma complessiva di 112.538,35 euro, riferibile agli anni 2012/2013 per i lavori di urbanizzazione e le opere provvisorie urgenti, quale incentivo di progettazione, di gestione del ruolo di Responsabile del procedimento, Direttore lavori,

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, interna pari al 2% dell'importo a base d'asta dei lavori da appaltare (riconosciuto dall'Ente Pubblico in base al Decreto Legislativo 163/2006), anche attraverso la redazione di progetti - da parte dell'azienda compiacente o da professionisti esterni di fiducia, non coinvolti ufficialmente nelle gare d'appalto in oggetto (come nel caso dell'Ing. CARUSO Giuseppe dell'A.Z. s.r.l. CONSULTING &

COMMERCIAL ENGINEERING, con sede a Padova) - di cui il funzionario si attribuiva la titolarità al fine di percepire il predetto indennizzo, in cambio della successiva assegnazione dell'appalto stesso in favore della BIANCHINI COSTRUZIONI. Vantaggio patrimoniale da ritenersi ingiusto in quanto il GERRINI non poneva in essere le condotte conseguenti all'assunzione dei molteplici e concomitanti ruoli sopra indicati per ciascun appalto. Realizzando il disegno criminoso anche attraverso l'emissione e l'utilizzo di atti amministrativi non conformi al

Regolamento Comunale di Finale Emilia, che disciplina le procedure attuative per il riconoscimento di tali fondi, ed includendo tra le opere prese in considerazione per l'attribuzione dell'incentivo anche l'urbanizzazione dell' "area parcheggio e viabilità esterna ai lotti per la realizzazione della palestra, della scuola media e del municipio", ossia l'appalto vinto dalla ditta LAMI COSTRUZIONI s.r.l., per la quale la Determinazione nr. 1043 del 06.12.2013 aveva riconosciuto il fondo interno di progettazione (incentivo) nonostante le opere, alla data del 18.12.2013, non fossero ancora ultimate.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana di cui al capo sub 1), attraverso l'assegnazione di appalti pubblici alle imprese riconducibili a BIANCHINI Augusto e, indirettamente, a BOLOGNINO Michele, favorendo in generale il più saldo radicamento del potere criminale dell'associazione mafiosa in settori economici e imprenditoriali tradizionalmente da essa controllati, allo scopo di attuare una metodica infiltrazione negli appalti pubblici con il conseguimento di un ingiusto profitto.

Facendo ciò in particolare dopo l'adozione del provvedimento prefetizio antimafia del 18.06.2013 nei confronti della

BIANCHINI COSTRUZIONI s.r.l., del cui contenuto Giulio GERRINI era perfettamente conscio ma ciò nonostante, consapevole che la sua azione avrebbe avvantaggiato l'articolazione 'ndranghetista emiliana, continuava a favorire la

BIANCHINI COSTRUZIONI e ad assegnare ulteriori commesse pubbliche sia alla predetta azienda che alla neonata ditta IOS di BIANCHINI Alessandro.

In Finale Emilia (MO) dal maggio 2012 nelle date sopra indicate per ciascun provvedimento e comunque fino al gennaio 2015

Capo 190 - MILAZZO Bruno, MUTO Francesco, in concorso con DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, SPAGNOLO Vincenzo Salvatore, MUTO Antonio (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., MUTO Antonio (omonima ditta individuale edile), MILAZZO Bruno (omonima ditta individuale edile), SPAGNOLO Vincenzo Salvatore e MUTO Francesco (entrambi soci della Edil 2001 di SPAGNOLO Vincenzo Salvatore & C. S.N.C.) ed altri n.m.i. consapevolmente celavano la presenza di DILETTO Alfonso come persona fisica e di imprese a fini di lucro allo stesso riconducibili entro il CONSORZIO Europa P.I. 02335990350, con sede in Brescello (RE), strada della Cisa n. 53 (formalmente consorzio senza fini di lucro per la organizzazione e la valorizzazione di imprese edili), costituito il 28/05/2008, in tal modo attribuendo fittiziamente al predetto CONSORZIO Europa la titolarità formale di:

a) in data 28/10/2009, proprietà del Bar sito in Parma, via Garibaldi n. 22/F, con attrezzature ed arredi, poi ridenominato "Caffetteria Europa";

b) in data 20/11/2013, proprietà del Ristorante sito in Parma, via Milano n. 25/A, poi ridenominato "Ariete", nonché in data 01/10/2013 locazione dell'immobile sede del locale, nonché in data 05/02/2014 autorizzazione n. 20694 di prot. alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché in data 29/05/2014 licenza n. PRM 06414N di prot. di vendita di prodotti alcolici;

c) in data 26/05/2014, leasing dell'abitazione sita a Massa Carrara, località Rinchì, via Firenze n. 29, distinta in catasto al foglio 152, particella 162, sub 24, al prezzo di € 360.000,00;

d) in data 07/10/2011, proprietà dell'autovettura BMW X5 3.0D tg. EA005BF, con telaio WBAFF41090L142485, al prezzo di € 66.000,00;

essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare.

Quindi, successivamente all'arresto di DILETTO Alfonso in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto della predetta attività - riscuotendone tra l'altro gli incassi e partecipando alle spese - DILETTO Jessica (nominata amministratore unico in data 01/04/2015, alla presenza di MUTO Antonio), che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta della stessa in capo a DILETTO Alfonso.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte. Fatto commesso in Parma e Massa Carrara, nelle date sopra indicate.

Capo 191 - BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Domenico in concorso con ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, DILETTO Alfonso (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.,

BOLOGNINO Michele intestava fittiziamente il contratto stipulato il 06/10/2014 di affitto del ramo d'azienda esercente un'attività di Bar, Ristorante, Pizzeria denominato "Ariete", sito in Parma, in via Milano n. 25/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) alla Ditta Italgito di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele uno degli effettivi titolari del predetto contratto.

Con il contributo causale e consapevole di DILETTO Alfonso che, già titolare occulto del predetto Bar Ristorante, cedeva l'affitto del ramo d'azienda formalmente alla Ditta Italgito di ABDELGAWAD IBRAHIM Ahmed, in tal modo occultando la titolarità del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Quindi, al momento dell'arresto di BOLOGNINO Michele in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto del predetto contratto di affitto d'azienda del locale BOLOGNINO Domenico, che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta del contratto in capo a BOLOGNINO Michele.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele e DILETTO Alfonso fanno parte.
Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 192 - GRANDE ARACRI Nicolino, DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia (OMISSIS - giudicati separatamente)

Capo 193 - DILETTO Alfonso, VECCHI Giovanni e PATRICELLI Patrizia (OMISSIS - giudicati separatamente)

Capo 193 bis - VECCHI Silvano in concorso con VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, PATRICELLI Alfonso (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano attribuivano fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Leonardo Group S.r.l. con P.I. 13395841003

(con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di "installazione di impianti elettrici" --- a PATRICELLI Alfonso, che accettava; essendo invece VECCHI Giovanni, PATRICELLI Patrizia, VECCHI Silvano gli effettivi titolari.

Fatto commesso in Reggio Emilia e in Roma, dal 21/05/2015 (con atto formalizzato il 15/07/2015).

Capo 194 - DILETTO Alfonso e SPAGNOLO Francesco (OMISSIS - giudicati separatamente)

Capo 195 - MUTO Francesco in concorso con DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica, MORINI Emanuela (OMISSIS

- giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., DILETTO

Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "Immobiliare Prestigio S.r.l." P.I. 02459860348 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc., tra cui: l'immobile sito in via Lombardini n. 5 riportato al catasto di Parma al foglio 26, particella 727 sub 3, 5, 7, 9, 13, 14; l'immobile sito in via Roma s.n.c. riportato al catasto di Brescello al foglio 10, particella 166 sub 8, 9, 13, e particella 373 e particella 374 sub 1, 2, 3, 4, e particella 167 sub 2, 3, 4) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia in genere, costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile --- a MORINI Emanuela, MUTO Francesco e DILETTO Jessica, che accettavano; essendo invece DILETTO

Alfonso l'effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 19/09/2007, a MORINI Emanuela (49%) ed a MUTO Francesco (51%), che accettavano, le quote della società;

- in data 09/09/2009, a DILETTO Jessica, che accettava (formalmente acquistando da MUTO Francesco, che le deteneva fittiziamente), il 49% delle quote societarie;

- in data 23/11/2011, a MORINI Emanuela (10%) e DILETTO Jessica (90%), che accettavano (formalmente acquistando da VETERE Marcello), le quote della società.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte. Fatto commesso in Parma, nelle date sopra indicate.

Capo 196 - DILETTO Alfonso, DILETTO Jessica (OMISSIS - giudicati separatamente)

Capo 197 - MILAZZO Bruno in concorso con DILETTO Alfonso, GERACE Gennaro (OMISSIS - giudicati separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure

di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.,
DILETTO

Alfonso attribuiva fittiziamente le quote sociali della società "D.S. Costruzioni S.r.l." C.F. 01701690354 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) --- esercitante come oggetto sociale attività di costruzione di fabbricati e lavori di ingegneria civile, demolizione di edifici e sistemazione del terreno, trivellazioni, perforazioni, ecc. --- a GERACE Gennaro e MILAZZO Bruno, che accettavano; essendo invece DILETTO Alfonso l'unico effettivo titolare; in particolare, DILETTO Alfonso attribuiva fittiziamente:

- in data 08/05/2001, a GERACE Gennaro, che accettava (formalmente acquistando da SARCONE Giuseppe), l'1% delle quote della società;

- in data 27/03/2007, a MILAZZO Bruno, che accettava (formalmente acquistando il 99% dal DILETTO e l'1% da

GERACE Gennaro, il quale le deteneva fittiziamente), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui DILETTO Alfonso fa parte.

Fatto commesso in Brescello (RE), nelle date sopra indicate.

Capo 198 - BOLOGNINO Michele, VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif, PETRONE Antonio, BOLOGNINO Domenico

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.,

BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità dell'attività "Discoteca La Para" sita in Parma, prima in località Barganzola in via Nabucco n. 8 e poi in via Spocci n. 2 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) a VRABIE Mihai, EL FATACHI Abdellatif, PETRONE Antonio, che accettavano; essendo invece BOLOGNINO Michele uno dei titolari.

Quindi, al momento dell'arresto di BOLOGNINO Michele in data 28/01/2015, subentrava come titolare occulto della predetta attività - riscuotendone tra l'altro gli incassi e partecipando alle spese - BOLOGNINO Domenico, che comunque forniva il proprio contributo causale e consapevole a celare la titolarità occulta della stessa in capo a BOLOGNINO Michele.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele fa parte.

Fatto commesso in Parma, nell'ottobre 2014 (per BOLOGNINO Domenico, nel gennaio 2015).

Capo 199 - BOLOGNINO Michele in concorso con TONELLI Loris (OMISSIS - posizione stralciata)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità dell'attività "Discoteca Duplex" sita in Parma, in località

Barganzola in via Nabucco n. 8 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) a TONELLI Loris, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele uno dei titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele fa parte.

Fatto commesso in Parma, nel novembre 2011.

capo 200 - BOLOGNINO Michele, in concorso con TONELLI Loris (OMISSIS - posizione stralciata)

reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., BOLOGNINO Michele attribuiva fittiziamente la titolarità della discoteca "Frecc"

(ex "Astrolabio") sita in Parma, in via Zarotto n. 86/A (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento) a TONELLI Loris, che accettava; essendo invece BOLOGNINO Michele uno dei titolari.

Con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo sub 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA) di cui BOLOGNINO Michele fa parte.

Fatto commesso in Parma, nell'ottobre 2013.

Capo 201 - SARCONI Gianluigi in concorso con DILETTO Alfonso (OMISSIS - giudicato separatamente)

reato p. e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, rivolgevano pressioni e gravi minacce al giornalista FRANZINI Gabriele, direttore della testata giornalistica di Telereggio, a seguito del servizio andato in onda il 26/02/2012 sulla stessa emittente e da lui realizzato, relativo alle vicende anche processuali che avevano nel tempo coinvolto DILETTO Alfonso.

In particolare, il FRANZINI realizzava un servizio giornalistico contenente una citazione riassuntiva delle vicende accadute al DILETTO indicando le vicissitudini giudiziarie (in particolare l'indagine "Dirty Money" della D.D.A. di

Milano), le valutazioni espresse da organi istituzionali (in particolare la Prefettura di Reggio Emilia), la richiesta di misure di prevenzione avanzata dalla D.I.A. e segnalando, tra l'altro, l'avvenuta candidatura della figlia DILETTO Jessica alle elezioni per il comune di Brescello del 2009. Tale servizio veniva mandato in onda nel telegiornale del 26.2.2012 di Telereggio. Dopo avere richiesto ed ottenuto appuntamento con il giornalista, DILETTO Alfonso si presentava presso il suo Ufficio il seguente 6 marzo in compagnia di SARCONI Gianluigi, che non veniva presentato

e non era conosciuto al giornalista (tanto che il medesimo lo riconobbe in video solo dopo l'intervista effettuata nell'ambito della trasmissione Poke Balle, trasmessa dalla medesima emittente nell'ottobre seguente).

I due contestavano duramente il servizio andato in onda, che pure non coinvolgeva in alcun modo il SARCONI, e tenevano una condotta estremamente minacciosa nei confronti del giornalista che chiaramente intendeva la volontà di esercitare una grave forma di pressione nei suoi confronti inducendolo a non affrontare i temi dal medesimo fatti oggetto del servizio.

In particolare il SARCONI manteneva un tono molto aggressivo, accusando l'emittente del FRANZINI di "criminalizzare le imprese calabresi e di avere un atteggiamento compiacente nei confronti di altre aziende, in particolare riferendosi alle cooperative" e con tono di voce alta intimava al medesimo di "giustificare" le sue "iniziative giornalistiche" fino a pronunciare, girandosi verso DILETTO, e dando le spalle al FRANZINI la frase: "questo lo sistemiamo noi".

Dopo ciò venivano invitati ad uscire dall'ufficio come poi facevano immediatamente.

Con ciò compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il giornalista a non riferire le notizie di cui veniva a conoscenza riguardanti costoro ed in generale i calabresi che potevano essere ricollegati a fatti criminali o comunque a fenomeni 'ndranghetistici.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con tipica metodologia mafiosa, dando piena evidenza di essere parte di un gruppo più ampio ben noto al giornalista, e al fine di agevolare l'azione dell'associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia

(di cui al capo sub 1 del procedimento connesso 8846/15) di cui il DILETTO ed il SARCONI fanno parte. Fatto commesso in Reggio Emilia, il 06/03/2012.

capo 209 - VERTINELLI Palmo cl. 1961, VERTINELLI Giuseppe cl. 1962, BONACCIO Daniele

reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis. 648 ter c.p., VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente le quote societarie della società "SIME S.r.l." con P.I. 04026320236, con sede a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in via Ponte n. 128 (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, ecc.) --- esercitante come oggetto sociale attività di edilizia e simili --- a BONACCIO Daniele, che accettava; essendo invece VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 soci occulti; in particolare, VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 attribuivano fittiziamente:

- in data 14/05/2015, a BONACCIO Daniele, che accettava (formalmente acquistando da SANTORO Vincenzo), il 100% delle quote societarie.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di

cui al capo 1 del procedimento penale commesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.

Con la recidiva di cui all'art. 99 comma 1° c.p. per VERTINELLI Palmo.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE) e Sona e Valpolicella (VR), il 14/05/2015.

capo 211 - VERTINELLI Antonio cl. 1985 (figlio di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962)

reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che, a seguito dei provvedimenti:

- di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 29/08/2015 nel proc. pen. n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;

- di sequestro emessi dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Misure di Prevenzione in data 26/10/2015 nelle procedure a carico di VERTINELLI Palmo cl. 1961 (n. 6/2014 e n. 2/2015 R.G.M.P.) e di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (n. 23/2015 R.G.M.P.);

erano stati sottoposti a sequestro svariati beni immobili e compagini societarie affidati in amministrazione giudiziaria (prima con il sequestro penale, poi con il sequestro di prevenzione), in particolare, tra l'altro, la società "Touch S.r.l." e la ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985 con P.I. 02802510798" (fittiziamente intestate a VERTINELLI Antonio cl. 1985), con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, le quote societarie, i conti correnti, ecc.;

aiutava VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e VERTINELLI Palmo cl. 1961 a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti utilizzando il conto corrente personale n. 001023188178 delle Poste Italiane S.p.A. (filiale di Montecchio Emilia) per incassare:

- i pagamenti da parte di terzi delle fatture emesse dalla società "Touch S.r.l." sottoposta a sequestro, in particolare in data 03/09/2015 incassando il bonifico di € 10.947,43 disposto dalla The King S.r.l. a favore della Touch S.r.l. (in pagamento della fattura n. 6 del 30/06/2015 emessa dalla Touch S.r.l. a favore della The King S.r.l.); poi facendo sparire tale somma, mediante successivi prelievi di denaro contante;

- il pagamento da parte dell'ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) di somme a favore della ditta "Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI Antonio cl. 1985", in particolare in data 26/11/2015 incassando il bonifico di € 1.066,55 disposto dall'ARCEA a favore della predetta ditta individuale;

in tal modo sottraendo tali somme (per un importo complessivo di € 12.013,98) alla Amministrazione Giudiziaria (ed al sequestro che a quelle somme doveva estendersi per legge).

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo 1 del procedimento penale commesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo cl. 1961 e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 03/09/2015 al 27/11/2015.

capo 212 - VERTINELLI Antonio cl. 1990 (figlio di VERTINELLI Palmo cl. 1961), VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 (figlio di VERTINELLI Palmo cl. 1961), VERTINELLI Antonio cl. 1985 (figlio di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962)

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, dopo che, a seguito dei provvedimenti:

- di sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Misure di Prevenzione in data 12/01/2015 nella procedura a carico di VERTINELLI Palmo cl. 1961 (n. 6/2014 e n. 2/2015);

- di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 29/08/2015 nel proc. pen. n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;

erano stati sottoposti a sequestro svariati beni immobili e quote societarie affidati in amministrazione giudiziaria, in particolare, tra l'altro, il complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia, strada Salerno n. 12/A, catasto al foglio 12, particella 398, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, intestato a BRAMANTE Mariantonietta cl. 1968 e ricondotto al marito VERTINELLI Palmo cl. 1961 e composto da 8 appartamenti;

aiutavano VERTINELLI Palmo cl. 1961 a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti incassando personalmente dai soggetti conduttori dei predetti appartamenti sottoposti a sequestro i canoni d'affitto, in tal modo sottraendo le somme all'Amministrazione Giudiziaria (ed al sequestro che a quelle somme doveva estendersi per legge).

In particolare:

- VERTINELLI Antonio cl. 1990 incassava la somma complessiva di € 3.200,00 quali canoni di affitto di € 400,00 al mese per i mesi da febbraio a settembre 2015 nell'appartamento locato a FERESTEAN Ancuta Elena;

- VERTINELLI Antonio cl. 1990 e VERTINELLI Giuseppe cl. 1986 incassavano la somma complessiva di € 3.200,00 quali canoni di affitto di € 400,00 al mese per i mesi da febbraio a settembre 2015 nell'appartamento locato a DICEMBRE Immacolata;

- VERTINELLI Antonio cl. 1990 e VERTINELLI Antonio cl. 1985 incassavano la somma quantomeno di € 400,00 quali canoni di affitto dell'appartamento locato a GUZZARDI Severina e SELLARO Rosario e, in particolare, il canone del mese di ottobre 2015.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), da gennaio ad ottobre 2015.

capo 212 bis - GIGLIO Tania e SCHETTINI Giovanna

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 76 comma 5° D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 7 L. n. 203 del 1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo che, a seguito dei provvedimenti:

- di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna in data 29.08.2015 nel proc. pen. n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA;

- di sequestro emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Emilia in data 26.10.2015 nella procedura a carico di VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 (nr. 23/2015 R.G.M.P.);

erano stati sottoposti a sequestro svariati beni immobili e compagini societarie affidati in amministrazione giudiziaria (prima con il sequestro penale, poi con il sequestro di prevenzione), in particolare, tra l'altro, del complesso immobiliare sito in Montecchio Emilia (RE) in via Giacomo Matteotti n. 77, distinto in catasto al foglio 18, particella 108, sub 3-5-6-7, intestato a SCHETTINI Giovanna e ricondotto al marito VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 e composto da 3 appartamenti ed 1 garage;

aiutavano VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 a sottrarsi all'esecuzione dei citati provvedimenti utilizzando il conto corrente di GIGLIO Tania n. 1015218660 radicato presso la filiale di Montecchio Emilia delle Poste Italiane S.p.A. per incassare dai soggetti conduttori dell'appartamento sequestrato, sito al piano terra e contraddistinto dal subalterno 6, i canoni d'affitto, in tal modo sottraendo le somme all'Amministrazione Giudiziaria (ed al sequestro che a quelle somme doveva estendersi per legge).

In particolare:

- GIGLIO Tania incassava la somma complessiva di € 4.950,00 quali canoni di affitto di € 550,00 al mese, per i 9 mesi da settembre 2015 al maggio 2016 nell'appartamento locato a FRANCHINI Clai;

- SCHETTINI Giovanna forniva il proprio contributo consapevole e causale, in quanto, all'atto del sequestro beni nel settembre 2015, ometteva di riferire del contratto di locazione da lei sottoscritto con FRANCHINI Clai, e della percezione dei canoni locatizi da parte della nuora GIGLIO Tania, consentendo a quest'ultima di proseguire nell'indebita percezione, in danno dell'Amministrazione Giudiziaria.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività della associazione di tipo mafioso denominata 'Ndrangheta e, in particolare, dell'articolazione emiliana avente epicentro nella provincia di Reggio Emilia (di cui al capo 1 del procedimento penale connesso n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA), di cui i fratelli VERTINELLI Palmo cl. 1961 e VERTINELLI Giuseppe cl. 1962 fanno parte.

Fatto commesso in Montecchio Emilia (RE), dal 15/09/2015 al 13/05/2016.

Con la recidiva per

BELFIORE Francesco; BIDIN Corrado; BRAULLI Tiziano; BRUZZI Tiziano; BRESCIA Pasquale; BRUGNANO Luigi; COSTI Omar; CURCIO Domenico; CURCIO Giuseppe; FLORO VITO Gianni; GUALTIERI Antonio; IAQUINTA Giuseppe; MARTINO Alfonso; MERCADANTE Luigi; MESIANO Domenico; MIGALE Vincenzo; MUTO Antonio cl. 78; PALERMO Alessandro; RUGGIERO Giuseppe; SUMMO Giovanni; VECCHI Daniela; VERTINELLI Giuseppe (cl. 1962).

Con la recidiva specifica per

AMATO Alfredo; CALESSE Mario; GIGLIO Giuseppe; PELAGGI Francesco; PICCHIERRI Giuseppe; SALWACH

Michael Stanley; SILIPO Salvatore; TURRA' Roberto.

Con la recidiva reiterata per

BLASCO Gaetano; BUTTIGLIERI Salvatore; CAPPÀ Salvatore; COLACINO Salvatore; FERRARI Aldo; FLORO VITO Giuliano; FLORO VITO Selvino; LOMONACO Francesco; MANZONI Giuseppe; MORMILE Vittorio; MUTO Antonio cl. 55; MUTO Giulio; SARCONI Gianluigi; TEDESCO Rocco; VACCARI Olmes; VALERIO Antonio; VERTINELLI Palmo; VILLIRILLO Giuseppe; VITI Francesco

Con la recidiva infranquennale per

ARCURI Rosario; BUSIA Marco; DEBBI Giuliano; DI VIA Francesco; FERRI BERNARDINI Gabriele; FORMENTINI Francesco; VETERE Rosario; CAPUTO Gaetano; PELAGGI Paolo; CODAMO Giuseppe e NICASTRO Antonio;

Con la recidiva specifica infraquinquennale per:
LUPEZZA Alessandro

Con la recidiva specifica reiterata per
BOLOGNINO Michele; BOLOGNINO Sergio; LOPRETE Giuseppe; BELFIORE Carmine; BELFIORE Giuseppe; FERRARO Vincenzo; FRONTERA Francesco; GRANDE ARACRI Nicolino; LAMANNA Francesco; OPPIDO Raffaele; ROCCA Antonio; SARCONE Nicolino; SERGIO Eugenio; URSINI Mario.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale per
AMATO Alfredo; AMATO Domenico; ARABIA Davide; ARENA Carmine; BONAZZI Andrea; DILETTO Alfonso; FLORO VITO Antonio; MANCUSO Vincenzo; MENDICINO Alfonso; MUTO Antonio ed 71; PROCOPIO Salvatore; RILLO Francesco; ROSSI Luca; SILIPO Antonio; SILIPO Luigi; SILIPO Salvatore; TURRA Roberto;

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per
AMATO Francesco; SESTITO Salvatore; MURATORI Massimo

PARTI CIVILI

1. **CESARINI Andrea**, nato a Tarquinia (VT) il 24.01.1976, residente a Montalto di Castro (VT), via Dei Rimessini nr. 9; non presente
difeso dall'avv. Paolo PIRANI del Foro di Civitavecchia-non presente
2. **BALZANO Antonio** nato a Torre Annunziata NA il 06.05.1983 residente in Gonzaga MN V.le F. Millenaria 76 – non presente – difeso dall'avv. Andrea GIUBERTONI del foro di Mantova – non presente
3. **FALBO Francesco**, nato a Cutro (KR) il 20.09.1965, residente a Sorbolo (PR), via Minimi Fochi nr. 26 – non presente - difeso dall'avv. Marco MALVOLTI del foro di Modena e avv. Francesca Mazza- non presenti
4. **MAZZEI Giuseppina**, nata a Mesorata (Kr) il 27.04.1990, residente a Parma in Fellini n.25 – non presente
difesa dall'avv. Manuela MULAS del Foro di Parma – non presente
5. **PELLEGRI Francesco**, nato a Tizzano Val Parma (Pr) il 18.11.1959, ivi residente frazione Capriglio in strada Val Bardea n.168 – non presente - Difeso dall'avv. Donata CAPPELLUTO del Foro di Parma - non presente
6. **PIGNEDOLI Sabrina**, nata il 24.10.1983 a Castelnovo ne' Monti (RE), residente a Busana (RE) via Nimsozza n. 106/A – non presente
difesa di fiducia dall'avv. Roberto SUTICH del Foro di Reggio Emilia– non presente
7. **AGENZIA delle ENTRATE** c/o Avvocatura dello Stato, difesi di fiducia dall'Avvocato dello Stato Mario ZITO e Avvocato dello Stato Uliana CASALI – oggi assente

8. **ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA Emilia-Romagna** legale rappresentante dott.ssa Serena BERSANI,
difesa dall'Avv. Valerio VARTOLO del Foro di Marsala – oggi assente
9. **ASSOCIAZIONE LIBERA** rappresentata dal Dr. Borghi Daniele – già presente
oggi presente
Difesa dall'Avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – oggi assente
10. **ASSOCIAZIONE Antimafia-Antiracket “Paolo Borsellino” Onlus** (ad esclusione dei capi 70 sexsies, 140 sexies, 148, 149, 166, 167, 168, 170, 172, 179, 182, 183) difesa dall'Avv. Giuseppe GANDOLFO – oggi assente
11. **“CITTA’ METROPOLITANA di Bologna”** difesa dall'Avv. Sergio PACIFICO del Foro BO – oggi assente
12. **CGIL Emilia-Romagna** legalmente rappresentata dott. Luigi GIOVE – oggi per delega presente Nicola Petella
Difeso dall'Avv. Libero MANCUSO del Foro di Bologna – oggi assente.
13. **CGIL Camere del Lavoro Reggio Emilia** in persona del legale rappresentante MEGLIOLI Elvira – oggi assente
Difeso dall'Avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna – oggi assente
14. **CGIL Camere del Lavoro Modena** legalmente rappresentata Manuela Gozzi – oggi assente
Difesa dall'Avv. Gian Andrea RONCHI del Foro di Bologna – oggi assente
15. **CISL Emilia Romagna** in persona del legale rappresentante Giorgio Graziano – oggi assente
Difensore di fiducia e domicilio eletto c/o Avv. Vincenza RANDO del Foro di Modena – oggi assente
16. **Comune di Bibbiano** (costituito anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati)
Difensore di fiducia e domicilio eletto c/o Avv. dall'Avv. Salvatore TESORIERO del Foro di Bologna – oggi assente
17. **Comune di Brescello** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143) dom. elet. Presso il difensore di fiducia Avv. Federico FISCHER del Foro di Bologna – oggi assente
18. **Comune Finale Emilia**, con sede legale in piazza Verdi n.1 in persona di Ferioli Feraudo – oggi assente
Difeso dall'Avv. Valeria DE BIASE del Foro di Modena – oggi assente
19. **Comune Reggio-Emilia** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143), difeso dell'Avv. Santo GNONI del Foro di Reggio Emilia – oggi presente
20. **Comune di Sala Baganza**, difeso dall'Avv. Livio DI SABATO del Foro di Parma – oggi assente

21. **Comune di Gualtieri** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143 costituita anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati), difeso dall'Avv. Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna – oggi assente
22. **Comune di Reggiolo** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91, 142, 143 costituita anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati) nella persona del Sindaco Paolo Colli, difeso dall'Avv. Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna – oggi assente
23. **Comune di Montecchio** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143), difeso dall'Avv. Federico **FISCHER** del Foro di Bologna – oggi assente
24. **COMUNE di PARMA** nessuno presente - difeso dall'Avv. Stefano **SARCHI** – oggi assente
25. **COMUNE S. FELICE sul P. – CONCORDIA – MIRANDOLA e UNIONE COMUNI AREA NORD**, Assessore Silvestri Simone e Vice Sindaco Giovanelli Giovanni - assenti
difesi dall' Avv. Valeria **DE BIASE** – oggi assente
26. **COMUNE VIADANA** nessuno presente - difeso dall'Avv. Livio **DI SABATO** – oggi assente
27. **CNA Fita Unione Nazionale Imprese di Trasporto** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) legalmente rappresentata da Cinzia Franchini – assente
Difesa dall'Avv. Vincenza **RANDO** del Foro di Modena – oggi assente
28. **CONFINDUSTRIA** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143) nessuno presente - difesa dall'Avv. Alfredo **GALASSO** del Foro di Palermo – oggi assente
29. **CONSORZIO RI Commercialiamo**-nessuno presente - difeso dall'Avv. Fabrizio **CANURI** Foro Modena – oggi assente
30. **Fondazione “Antiusura Interesse Uomo” Onlus** nessuno presente - difesa dall'Avv. José **TOSCANO** – oggi assente
31. **LEGAMBIENTE Emilia-Romagna Onlus**, nessuno presente - difesa dall'Avv. Gianluca **FILIPPONE** - non presente
32. **ORDINE GIORNALISTI** – Presidente dott. Antonio Famè – assente - difeso dall'Avv. Valerio **VARTOLO** del Foro di Marsala – oggi assente
33. **PROVINCIA di MODENA** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 91) nessuno presente - difesa di fiducia dall'Avv. Valeria **DE BIASE** del Foro di Modena – oggi assente
34. **PROVINCIA di PARMA** in persona del suo Vice Presidente Rappr. legale Gianni Guido Bellini – oggi assente
Difeso dall'Avv. Matilde **ROGATO** del Foro di PR – oggi assente
35. **PROVINCIA di REGGIO EMILIA** (capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 142, 143 costituita anche contro Cavedo e per tutti gli altri reati) nella persona del Prof. Manghi – già presente oggi assente

... Difeso dall'Avv. Salvatore **TESORIERO** del Foro di Bologna – oggi assente

36. **REGIONE Emilia-Romagna** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini – oggi assente

Difesa dall'Avv. Alessandro **GAMBERINI** del Foro di Bologna – oggi assente

37. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

38. **Ministero dell'Interno**

39. **Ministero dell'Ambiente** tutti presso Avvocatura dello Stato difesi dall'Avv. M. Zito – oggi presente

40. **UIL Emilia-Romagna** rappresentato dal segretario ZIGNANI Giuliano, assente – eletto domicilio presso lo studio del difensore avv. Silvia **MOISE'** del Foro di Bologna – oggi assente

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

IL PUBBLICO MINISTERO ha chiesto affermarsi la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro rispettivamente ascritti e la condanna degli stessi alle pene come sotto indicate per ciascuno, salva la posizione di MUTO Salvatore in relazione al capo 126, per la quale ha chiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto:

Nome Imputato	Capi Imputazione	Pena finale
1. ABBRUZZESE Palmira , nata a Crotone il 26.09.1981	70 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 5 recl.
2. ACHILLI Simona , nata a Montecchio Emilia il 22.02.1978,	143 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
3. ADAMO Rosario , nato a Trapani l'01.03.1953	89 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 5 recl.
4. AIELLO Giuseppe , nato a Crotone il 20.10.1977	119 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 120 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	anni 9, mesi 6 recl. € 13.000,00 multa
5. ALLELUIA Lauro , nato ad Afragola (NA) il 15.04.1967	90 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 91 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 93 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82 94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991	anni 11, mesi 4 recl., € 14.000,00 multa assoluzione capo 93
6. ALOI Giuseppe , nato a Schwerte (Germania) l'1.04.1978	122 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 203/91	anni 8, mesi 10 recl. € 11.000,00 multa
7. AMEGLIO Rosaria , nata a Cutro (KR) il 15.04.1969	122 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5 recl.
8. AMATO Alfredo , nato a Palmi il 17.01.1973	1.44 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 11 - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 7 L. 203/91 Con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 64 - reato previsto e punito ex artt. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n.3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 19, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
9. AMATO Francesco , nato a Rosarno il 27.02.1963	1.43 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p.	anni 19, mesi 10 recl., € 11.800,00

	50 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 62 - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91 63 - reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 4° co. n. 3 c.p. ed art. 7 L. 203/91	multa
10. ARCURI Rosario, nato a Cutro (KR) il 11.07.1961	43 - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 10 recl. € 10.000,00 multa
11. ARENA Carmine, nato a Crotone il 06.04.1983	146 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 45 - reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 896/67 e art. 7 L. 203/91 188 - reato p. e p. dagli artt. 635 c.p., 2, 4 e 7 L. 896/67, 7 L. 203/91	anni 12 recl.
12. BAACHAOUI Karima, nata in Tunisia il 01.09.1983	1.7 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 48 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 51 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 52 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 53 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3	anni 16 recl.

	co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 54 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91 160 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 161 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	
13. BAACHAOUTI Moncef , nato in Tunisia il 30.01.1969	1.8 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 160 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 161 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	anni 17 recl.
14. BARNAT Ewa Boguslawa , nata in Polonia il 12.01.1981	88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 143 quinquies reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991,	anni 9 recl., € 10.000,00 multa
15. BELFIORE Carmine , nato a Cutro (KR) il 01.03.1974	1. 10 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 24 - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p., art. 7 L. 203/1991 25 - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) art. 7 L. 203/91, 90 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr. 1 e 2, 603 bis, 629, 628 co. 3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91	anni 23 recl., € 13.000,00 multa

	92 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 106 - reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. 115 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, 116 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, 120 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	
16. BELFIORE Francesco, nato a Cutro (KR) il 20.07.1972	115 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
17. BELFIORE Giuseppe, nato a Gioiosa Ionica il 07.10.1956	87 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1. e 61 n. 7 c.p., 7 L. n. 203 del 1991	anni 5, mesi 2 recl., € 5.000,00 multa
18. BIANCHINI Alessandra, nata a Mirandola (MO) il 06.03.1988	93 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 septies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 5, mesi 6 recl.
19. BIANCHINI Alessandro, nato a Mirandola (MO) il 24.11.1983	90 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 91 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 93 - reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82 93 ter - reato p. e p. dagli	Anni 12, mesi 4 recl., € 13.000,00 multa assoluzione capo 93

	artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 189 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991	
20. BIANCHINI Augusto, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 30.06.1953	4 - reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. 90 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 91 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991 92 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 93 - reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82, 93 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 quater - reato p. e p. dagli 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 sexies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991, 93 septies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 189 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991,	anni 15 recl. assoluzione capo 93
21. BIANCHINI Nicola, nato a Mirandola (MO) il 16.08.1991	93 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 quater - reato p. e p.	anni 6 recl.

	dagli 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 sexies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
23. BIGHIGNOLI Andrea , nato a Negrar (VR) il 28.10.1974	119 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06	anni 8 e mesi 10 recl. € 11.000,00 multa
24. BLASCO Gaetano , nato a Crotone il 08.05.1962	13 - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91 14 - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91 15 - reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91 16 - reato previsto e punito ex artt. 110, 423, 424 e 425 1° co. n. 2 c.p. e 7 L. 203/91 33 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 44 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 48 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 50 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 51 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 52 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art.	Anni 26, mesi 6 recl., € 18.000,00 multa

	628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 53 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 54 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91 55 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 2, 4 e 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 58 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 58 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 59 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 133 - delitto p. e p. dagli artt. 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 134 - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1, 2, 4 L. 895/67 e 7 L. 203/91 160 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 161 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	
25. BOLOGNINO Catiana , nata a Locri (RC) il 20.12.1992	143 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5 rech.
26. BOLOGNINO Domenico , nato a Portigliola (RC) il 20.10.1946	143 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p.,	anni 4, mesi 6 rech.

	12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
27. BOLOGNINO Domenico , nato a Locri (RC) il 13.09.1990	138 - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 143 ter - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 191 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 198 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 8 recl.
28. BOLOGNINO Francesco , nato a Locri (RC) il 25.09.1969	88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 143 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 sexies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 10 recl., € 10.000,00 multa
29. BOLOGNINO Michele , nato a Locri (RC) il 24.03.1967	53 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 83 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 84 - reato p. e p. dagli artt.	Anni 30 recl., € 29.000,00 multa assoluzione capo 93

81 cpv, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91

159 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991

87 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991

88 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991

88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991

89 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991

90 - Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis. 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91

91 - Reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991

92 - Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991

93 - Reato p. e p. dagli artt., 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82

94 - Reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991

138 - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91

139 - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91

143 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991

143 ter - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies

sf

	Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 143 sexies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 159 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991 162 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 comuni 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991 191 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 198 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 199 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 200 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
30. BOLOGNINO Sergio , nato a Locri (RC) il 25.08.1968	94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991, 159 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 c.p. e 7 L. 203/1991	anni 5 recl., € 4.000,00 multa
31. BRAGA Bruna , nato a Mirandola (MO) il 8.1.1956	4 bis - reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. 90 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 91 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991	anni 15 MESI 6recl.

	92 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 93 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1 e 2 c.p., 21 L. 646/82, 93 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 quater - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 sexies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 93 septies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 189 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 323 c.p., 7 L. 203/1991	
32. BRAMANTE Antonietta , nata a Crotone il 10.10.1968	88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 9, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
33. BRESCIA Pasquale , nato a Crotone il 15.05.1967	122 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
34. BRUGNANO Giuseppe , nato a Crotone (KR) il 26.10.1992	89 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356	anni 5 recl.

	del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 duodecies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
35. BRUGNANO Luigi , nato a Crotone il 11.05.1979	50 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91	anni 17 recl., € 10.000,00 multa
36. BUSIA Marco , nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.11.1982	96 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 97 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 98 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 99 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91 140 septies - reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 156 - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 157 - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991	anni 11 recl., € 10.800,00 multa
37. BUTTIGLIERI Salvatore , nato a Gioiosa Ionica il 16.03.1948	94 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. 203/1991	anni 8 recl. € 8.000,00 multa
38. CAGOSSI Luigi , nato a Reggio Emilia il 18.01.1952	72 - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991 73 - reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 commi 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 73 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91,	anni 12 recl., € 5.000,00 multa
39. CANNIZZO MARIO , nato a Palagonia (CT) il	70 - reato previsto e	anni 14 recl.,

10.10.1958	punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 70 sexies -delitto p. e. p. dall'artt. 110 e 367 c.p.	€ 5.000,00 multa
40. CAVEDO Maurizio , nato a Cremona il 12.06.1960	122 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91 151 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., e 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91 152 - delitto p.p. dagli artt. 81 comma 2°, 326 comma 1° c.p. e 7 L. 203/91	anni 9 mesi 6 recl., € 8.000,00 multa
41. CODAMO Giuseppe , nato a Crotone il 04.09.1956	156 - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 157 - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991	anni 3, mesi 4 recl., € 1.000,00 multa
42. COLACINO Salvatore , nato a Suzzara (MN) il 30.03.1973	129 - delitto p. e p. dagli artt. 2, 4 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	anni 6 recl.
43. COSTI Omar , nato a Reggio Emilia il 05.05.1974	70 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 72 - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 2), 3), 4), ed art. 7 L. 203 del 1991 73 - reato previsto e punito ex artt. 81, 110, 629 commi 1° e 2° (in riferimento all'art. 628 comma 3° n. 3 c.p.), 56-629 c.p., art. 7 L. 203 del 1991 97 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 98 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 99 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91	anni 19, mesi 6 recl., € 11.000,00
44. CRIVARO Antonio , nato a Cutro (KR) il 05.09.1973	132 reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p.	anni 18 recl.



45. CROCI Deborah , nata a Castelnovo Nè Monti (RE) il 10.02.1987	107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. 116 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5 recl.
46. CURCIO Giuseppe , nato a Cutro (KR) il 13.09.1949	96 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 104 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91	anni 8, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
47. CURCIO Maria , nata a Crotone il 14.03.1973	104 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91 109 ter - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 111 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991. 111 quater - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 9, mesi 6 recl.
48. DEBBI Giuliano , nato a Sassuolo (MO) il 15.09.1955	71 - reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91. 74 - reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	Anni 12, mesi 4 recl., € 7.500,00 multa
49. DI VIA Francesco , nato a Trapani il 20.04.1965	31 - reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 co. 1 nr. 1 e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	anni 12 recl. € 7.500,00 multa
50. EL FATACHI Abdellatif , nato a Ouled Sobh (Marocco) il 29.11.1986	198 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.

51. FALSETTI Rosario , nato a Cutro (KR) l'11.05.1967	95 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 11, mesi 4 recl., € 11.000,00 multa
52. FERRARI Aldo Pietro , nato a Follo (SP) il 03.01.1945	62 - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 11 recl., € 10.000,00 multa
53. FERRI BERNARDINI Gabriele , nato a Pietrasanta (LU) il 12.01.1976	121 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
54. FLORIO Francesco , nato a Locri (RC) il 27.09.1989	94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991	anni 3, mesi 4 recl., € 1.400,00 multa
55. FLORO VITO Antonio , nato a Crotone il 07.01.1980	95 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 17 recl., € 10.000,00 multa
56. FLORO VITO Gianni detto Giuseppe, nato a Crotone il 20.03.1978	90 - Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 nr.1 e 2, 603 bis, 629, 628 co.3 n. 3 c.p. e 7 L. 203/91 92 - Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 2 c.p., 8 D.L.vo 74/00 e 7 L. 203/1991 106 - reato p.p. dagli artt., 61 n. 2, 110 c.p., 81 cpv. 644 commi 1 e 5 n.3 e 4 c.p. 7 D.lgs. 203/91 107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. 113 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 120 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	anni 12, mesi 10 recl., € 13.000,00 multa
57. FLORO VITO Giuseppina , nata a Crotone il 15.06.1974	114 - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies del D. L. 8 giugno 1992 nr. 306 convertito nella Legge 7 agosto 1992 nr. 356 e art. 7 L. 203/91	anni 4, mesi 6 recl.

58. FORMENTINI Francesco , nato a Reggio Emilia il 15.05.1981	50 - reato p. e p. dagli artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91	anni 17 recl., € 10.000,00 multa
59. FRONTERA Alfonso , nato a Cutro (KR) il 26.10.1974	52 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	anni 17, mesi 4 recl., € 11.000,00 multa
60. GALLO Alfonso , nato a Rimini il 07.05.1981	143 sexies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
61. GENTILE Domenico , nato a Milano il 05.10.1971	112 - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
62. GERACE Salvatore , nato a Cutro (KR) il 02.10.1972	83 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 84 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. n. 203 del 1991	anni 1, mesi 10 recl., € 12.000,00 multa
63. GIBERTINI Gino , nato a Modena il 10.02.1958	65 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. n. 203 del 1991	anni 17 recl., € 10.000,00 multa
64. GIGLIO Antonio , nato a Crotone il 26.07.1978	111 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991,	anni 4, mesi 6 recl.
65. GIGLIO Francesco , nato a Cutro (KR) il 05.06.1947	111 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
66. GIORGIONE Antonio , nato a Ariano Irpino (AV) il 07.02.1969	143 sexies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
67. GRIMALDI Luigi , nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 25.07.1941	89 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
68. IAQUINTA Giuseppe , nato a Cutro (KR) il 07.05.1957	134 reato p. e p. dall'art. 416 bis comuni 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 140 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p.	anni 19 recl.

	1, 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91 140 sexies - reato p. e p. dagli artt. 697 c.p.	
69. IAQUINTA Vincenzo, nato a Crotone il 21.11.1979	140 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p. 1, 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	anni 6 recl.
70. LAERA Stefano, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 04.01.1986	164 - delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1° e 4° D.P.R. 309/1990 e 7 L. 203/1991	2 anni e 7 mesi ed € 6.000
71. LEROSE Salvatore, nato a Cutro (KR) il 06.12.1974	119 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 120 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06	anni 9, mesi 6 recl. € 13.000,00 multa
72. LOMONACO Francesco, nato a Crotone il 23.03.1965	114 - reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 20 - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co., 3° co. n. 4, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 22 - reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 31 - reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	Anni 19, mesi 10 recl., € 11.800,00 multa
73. LONETTI Sergio, nato a Melissa (KR) il 28.09.1979	109 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 109 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 111 quater - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5 recl.
74. LOPRETE Giuseppe, nato a Mesoraca (CZ) il 25.09.1955	94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	anni 3, mesi 4 recl., € 1.400,00 multa
75. LUPEZZA Alessandro, nato a Pavia il 25.03.1970	153 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 615-ter	anni 6 recl.

	comuni 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L.203/91 154 - delitto p. e p. dagli artt. 326 comma primo c.p. e 7 L.203/91	
76. MACRÌ Francesco , nato a Crotone il 20.08.1971	88 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 8, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
77. MACRÌ Giuseppe , nato a Crotone il 15.08.1978	122 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91	anni 8 recl., € 10.000,00 multa
78. MANCUSO Vincenzo , nato a Cutro (KR) il 21.09.1965	56 - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 119 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06 120 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr. 1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. art. 4 L. 146/06 121 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 18, mesi 6 recl., € 11.000,00 multa
79. MANFREDA Francesco , nato a Fuerth (Germania) il 27.10.1971	78 - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 11 recl., € 10.000,00 multa
80. MANZONI Giuseppe , nato a Roccanova (PZ) il 03.12.1944	107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.Lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. 117 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 117 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5, mesi 6 recl.
81. MARTINO Paolo , nato a Crotone il 07/08/1976	70 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
82. MARTINO Rosario , nato a Cutro il 28/12/1948	70 ter - reato p. e p. dagli	anni 4, mesi 6

	artt. 81, 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	recl.
83. MATAcera Francesco di fu Nazareno e Severino Giuseppina, nato a Santa Caterina dello Jonio (CZ) l'1.10.1969	143 - reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p., 143 / 2 - reato p. e p. dagli artt. 81, 319, 318 c.p., 7 L. n. 203 del 1991 145 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 615-ter commi 2° n. 1) e 3° c.p. e 7 L. 203/91	anni 17 recl.
84. MENDICINO Alfonso, nato a Crotone il 05.06.1975	32 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	anni 11 recl., € 10.000,00 multa
85. MEZIATI Abderrahim, nato in Marocco il 23.06.1964	89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
86. MILAZZO Bruno, nato a Metz (Francia) il 14.12.1963	190 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 197 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 5 recl.
87. MOLINARI Antonio, nato a Mesoraca (CZ) il 03.11.1984	88 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 8, mesi 6, € 10.000,00 multa
88. MURATORI Massimo, nato a Modena il 07.07.1966	156 - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 157 - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	anni 3, mesi 4 recl., € 1.000,00 multa
89. MUTO Antonio, nato a Crotone il 18.11.1971	94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991 95 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 17, mesi 6 recl., € 11.000,00 multa
90. MUTO Antonio, nato a Crotone il 22.11.1978	43 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628	anni 17 recl., € 10.000,00 multa

	comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	
91. MUTO Antonio , nato a Cutro (KR) il 18.07.1955	SOLO ABBREVIATO	
92. MUTO Francesco , nato a Cutro (KR) il 29.12.1967	190 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quiquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 195 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quiquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 5 recl.
93. MUTO Luigi , nato a Crotone il 31.10.1975	SOLO ABBREVIATO	
94. MUTO Salvatore , nato a Crotone il 13.10.1977	126 - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	assoluzione ex art. 530 cpv.
95. NICASTRO Antonio , nato a Crotone il 08.02.1981	162 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 commi 1° e 4° D.P.R. 309/1990, 7 L. 203/1991	3 Anni e 10.000 €
96. OLIVERIO Salvatore , nato a Catanzaro il 10.11.1959	89 quiquies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quiquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
97. OLIVO Salvatore , nato a Crotone il 14.06.1976	115 - reato p. e p. dagli artt. 12 quiquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
98. PAOLINI Alfonso , nato a Cutro (KR) il 01.06.1953	SOLO ABBREVIATO	
99. PASSIATORE Francesco Pio , nato a Taranto il 28.07.1962	91 - reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1 e 2 c.p., 256 co. 2 e 4, 260 - TU 152/2006 e 7 L. 203/1991	anni 6 recl.
100. PELAGGI Francesco , nato a Crotone il 24.07.1979	96 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 97 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 98 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 99 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91	anni 9, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
101. PETRONE Antonio , nato a Foggia il 20.01.1982	198 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quiquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.

102. PICHIERRI Giuseppe , nato a Matera il 23.09.1963	87 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. 203/1991	anni 5, mesi 2 recl., € 5.000,00 multa
103. PIERON Anna , nata in Polonia il 08.06.1979	114 - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
104. POGGIOLI Simone , nato a Rimini (RN) il 15/02/1976	143 <i>sexies</i> - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
105. RIILLO Pasquale , nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 28.05.1966	96 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 97 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 98 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 99 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91, 100 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 104 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 223 in relazione all'art. 216 primo comma RD 267/42 e 7 L. 203/91, 156 - delitto p. e p. dagli artt. 110, 646 c.p. e 7 L. 203/1991 157 - delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 367 c.p. e 7 L. 203/1991	anni 12, mesi 6 recl., € 11.000,00 multa
106. ROCCA Antonio , nato a Cutro (KR) il 16.09.1970	94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	anni 3, mesi 4 recl., € 1.400,00 multa
107. RUGGIERO Giuseppe , nato a Reggio Emilia il 25.09.1978	122 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91	anni 8 recl., € 10.000,00 multa
108. SALSI Mirco , nato a Reggio Emilia il 27.4.1957	66 - reato previsto e punito ex artt. 56, 110, 112 co. 1 nr. 1, 610, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	Anni 12, recl., € 7.500,00 multa
109. SALVATI Luigi , nato a Crotone (KR) il 25.03.1968	89 <i>quinquies</i> - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356	anni 4, mesi 6 recl.

	del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
110. SARCONE Gianluigi , nato a Cutro (KR) il 05.05.1971	83 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 84 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. n. 203 del 1991 201 - reato p. e p. dagli artt. 56, 610 c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	anni 18 recl., € 11.000,00 multa
111. SCHETTINI Giovanna , nata a Crotone il 16.05.1967	88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 212 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	anni 10 recl., € 10.000,00 multa
112. SCHIRONE Graziano , nato a Manduria (TA) il 06.03.1980	139 - delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2, 4, 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91, 140 octies - reato p. e p. dagli artt. 2 e 7 L. 895/67, 23 comma 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91 179 - delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990,	anni 11 recl.
113. SCIDA Domenico , nato a Crotone il 04.11.1965	119 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 e art. 4 L. 146/06	anni 8 recl., € 10.000,00 multa
114. SCIDA Francesco , nato a Crotone il 13.11.1963	108 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
115. SCORDO Giuseppe , nato a Catania il 24.07.1970	107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p.	anni 5 recl.

	113 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
116. SCOZZAFAVA Antonio, nato a Catanzaro il 25.06.1983	93 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co.1 n.1 e 2 c.p., 21 L. 646/82	NDP prescrizione reato
117. SERGIO Eugenio, nato a Cutro (KR) il 01.01.1957	33 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 44 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 48 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 51 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 52 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	anni 19 recl., € 12.000,00 multa
118. SERIO Luigi, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 06.08.1973	83 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91 84 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 7 L. 203/91 109 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 18, mesi 4 recl., € 12.000,00 multa
119. SESTITO Salvatore, nato a Crotone il 27.10.1980	24 - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 644 1° co. c.p. ed art. 7 L. 203/1991 25 - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) art. 7 L. 203/91 95 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112	anni 12, mesi 4 recl., € 7.000,00 multa



	co. 1 nr. 1 c. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	
120. SILIPO Floriana , nata a Reggio Emilia il 09.06.1990	70 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 70 quater - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 70 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 73 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3) e 4), art. 7 L. 203/91, 140 bis - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991 140 ter - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 3 L. n. 110 del 1975, 7 L. n. 203 del 1991	anni 12, mesi 6 recl., € 15.000,00 multa
121. SILIPO Luigi , nato a Cutro (KR) il 21.12.1971	59 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 70 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 140 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 7 L. n. 203 del 1991	anni 12 recl., € 5000,00 multa
122. SILIPO Salvatore , nato a Cutro (KR) il 23.10.1976	32 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991	anni 11 recl., € 5.000,00 multa
123. TANG Jianyao , nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 07.08.1980	44 - reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p. ed art. 7 L. 203/91 44 bis - reato p. e p. dagli	anni 8, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa

	art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991,	
124. TEDESCO Rocco , nato a Palmi (RC) il 17.09.1974	46 - reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 424 c.p. ed art. 7 L. 203/91	anni 11, mesi 6 recl.
125. TOSTONI Michele , nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 12.09.1970	59 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1 n. 1), 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 3 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 11 recl., € 5.000,00 multa
126. TRIPOLI Rosa , nata a Crotone il 03.11.1980, residente a Reggio Emilia	122 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
127. URSINI Mario , nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950	87 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. n. 1 e 2, 648 comma 1, e 61 n. 7 c.p., 7 L. n. 203 del 1991 94 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. 1 n. 1, 648 e 648 bis c.p. e 7 L. n. 203 del 1991	anni 8, mesi 6 recl. € 9.000,00 multa
128. VACCARI Olmes , nato a Nonantola (MO) il 24.09.1945	86 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
129. VALERIO Antonio , nato a Cutro (KR) il 18.07.1967	21 - reato previsto e punito dall'art. 644 1° co. e 3° co. n. 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 29 - reato previsto e punito dall'art. 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 30 - reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 56, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 33 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 644 commi 1°, 3°, 4° nn. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 35 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1°, 3°, 4° co. n. 3 e 4 ed art. 7 L. 203/91 44 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 48 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1°	Anni 15, mesi 10 recl., € 11.500,00 multa

	e 2° co. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 50 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/91 51 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° comma (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 644 1° e 3° co. n. 3 e 4 c.p. ed art. 7 L. 203/1991 52 - reato previsto e punito ex artt. 110, 112 co. 1 nr. 1, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/1991 53 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91 54 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) e 7 L. 203/91 55 - reato previsto e punito ex artt. 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.), 2, 4 e 7 L. 895/67 e 7 L. 203/91 58 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 58 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991, 160 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2), 110, 112 comma 1° n. 1) c.p., 2 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91 161 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2, 110, 112 nr. 1 c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 L. 203/91	
--	--	--

	Contestazioni nuove ud. 07.11.2017, consenso VALERIO: incendio autovettura Range Rover di ANPA S.r.l. del 28.01.2013; incendio capannone, sede ANPA S.r.l. del 28.06.2013.	
130. VALERIO Gaetano , nato a Cutro (KR) il 24.10.1960	89 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
131. VALERIOTI Gabriele , nato a Cinquefrondi il 28.01.1989	1.45 - reato p. e p. dall'art. 416 bis commi 1°, 3°, 4°, 6° e 8° c.p. 11 - reato previsto e punito ex artt. 423, 424 e 7 L. 203/91 183 - reato p. e p. dagli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, 110 e 81 c.p.	anni 19 recl.
132. VECCHI Daniela , nata a Poviglio (RE) il 28.05.1969	100 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
133. VECCHI Silvano nato a Reggio Emilia il 21.03.1982	193 bis - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies L. n. 356 del 1992	anni 3 recl.
134. VECCHIATTINI Mario Stefano , nato ad Asti il 06.02.1963	89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
135. VERTINELLI Antonio , nato a Crotone il 28.09.1985	89 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 terdecies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 211 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5, mesi 6 recl.
136. VERTINELLI Giuseppe , nato a Cutro (KR) il 24.09.1962	85 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 88 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 88 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 88 ter - reato p. e p. dagli	anni 16, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa

	artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 89 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 septies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 duodecies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 terdecies - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991 107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. 111 ter - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 111 quater - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 209 - reato p. e p. dagli
--	--

	artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 212 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	
137. VERTINELLI Giuseppe, nato a Crotone il 13.12.1986	88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991, 89 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 sexies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 decies - reato p. e p. dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 undecies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 212 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	anni 11, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
138. VERTINELLI Palmo, nato a Cutro (KR) il 19.06.1961	85 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 88 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 88 bis - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 88 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 comma 1° n. 1), 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991	anni 16, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa

PR

	89 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 ter - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 quater - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 quinquies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 sexies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 septies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 octies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 novies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 decies - reato p. e p. dall'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 undecies - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 89 duodecies - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991 94 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 640 c.p. e 7 L. 203/1991 107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv.	
--	--	--

	c.p. 209 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	
139. VETERE Pierino, nato a Cutro (KR) il 20.09.1971	122 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 n. 1, 648 ter c.p. 7 L. 152/91 125 - delitto p. e p. dagli artt. 2 e 7 della Legge 895/67 e 7 L. 203/91	anni 9, mesi 6 recl., € 8.000,00 multa
140. VILLIRILLO Giuseppe, nato a Crotone il 14.02.1987	78 - reato previsto e punito ex artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° co. c.p. (in riferimento all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 11 recl., € 5.000,00 multa
141. VISCOME Luigi, nato a Rocca di Neto (KR) l'11.06.1979	117 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
142. VITI Francesco, nato a Messina il 11.09.1958	43 - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 comma 1° n. 1, 629 commi 1° e 2° c.p. (in riferimento all'art. 628 comma 3° nn. 1 e 3 c.p.) ed art. 7 L. 203/91	anni 11 recl., € 5.000,00 multa
143. VRABIE Carmen, nata a Calarasi (Romania) il 09.11.1988	143 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
144. VRABIE Mihai nato in Romania il 09.11.1988	198 - reato p. e p. dagli artt. 81, 110 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
145. VULCANO Mario, nato a Rocca Di Neto (KR) il 23.02.1979	83 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 co. n. 1, 648 ter c.p., 7 L. 203/91, 96 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 648 ter c.p. e art. 7 L. 203/91 97 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr.1 c.p., 2 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 98 - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1 c.p., 8 DPR 74/00 e 7 L. 203/91 e 81 cpv. c.p. 99 - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 co. 1 nr. 1, 474 co. 2, 7 L. 203/91 107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 e 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p.	anni 12 recl., € 9.000,00 multa

	117 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 117 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 118 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	
146. ZANGARI Valter, nato a Crotone il 16.01.1972	107 - reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 112 nr.1) c.p., 8 D.Lgs. 74/00 c. 7 D.lgs. 203/91 e 81 cpv. c.p. 110 - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991 110 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 5, mesi 6 recl.
147. ZHANG Jianyong, nato in Rep. Popolare Cinese il 16.01.1974	44 - reato p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p., 7 L. n. 203 del 1991 44 bis - reato p. e p. dagli artt. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992, 7 L. n. 203 del 1991	anni 8, mesi 6 recl., € 10.000,00 multa
148. VERTINELLI Antonio, nato a Crotone, il 29/08/1990	212 - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.
149. GIGLIO Tania, nata a Crotone, il 19/05/1988	212 bis - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 76 comma 5° D.Lgs. n. 159 del 2011, 7 L. n. 203 del 1991	anni 4, mesi 6 recl.

Il Pubblico Ministero ha altresì chiesto di voler tener conto, nell'applicazione della pena, dell'aumento per la recidiva così come contestata nei confronti dei seguenti imputati:

1. **AIELLO Giuseppe**, nato a Crotone il 20.10.1977: recidiva infraquinquennale;
2. **AMATO Alfredo**, nato a Palmi il 17.01.1973: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
3. **AMATO Francesco**, nato a Rosarno il 27.02.1963: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata (art. 99 comma 4°, seconda parte, c.p.);
4. **ARENA Carmine**, nato a Crotone il 06.04.1983: recidiva specifica, infraquinquennale;
5. **BELFIORE Carmine**, nato a Cutro (KR) il 01.03.1974: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
6. **BELFIORE Francesco**, nato a Cutro (KR) il 20.07.1972: recidiva semplice;
7. **BELFIORE Giuseppe**, nato a Gioiosa Ionica il 07.10.1956: recidiva semplice;
8. **BOLOGNINO Domenico**, nato a Portigliola (RC) il 20.10.1946: recidiva semplice;

9. **BOLOGNINO Domenico**, nato a Locri (RC) il 13.09.1990: recidiva semplice;
10. **BOLOGNINO Francesco**, nato a Locri (RC) il 25.09.1969: recidiva reiterata;
11. **BOLOGNINO Michele**, nato a Locri (RC) il 24.03.1967: recidiva specifica, reiterata;
12. **BOLOGNINO Sergio**, nato a Locri (RC) il 25.08.1968: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
13. **BRESCIA Pasquale**, nato a Crotone il 15.05.1967: recidiva semplice;
14. **BRUGNANO Luigi**, nato a Crotone il 11.05.1979: recidiva semplice;
15. **BUSIA Marco**, nato ad Isola di Capo Rizzuto il 27.11.1982: recidiva semplice;
16. **BUTTIGLIERI Salvatore**, nato a Gioia Ionica il 16.03.1948: recidiva semplice;
17. **CAVEDO Maurizio**, nato a Cremona il 12.06.1960: recidiva specifica, infraquinquennale;
18. **CODAMO Giuseppe**, nato a Crotone il 04.09.1956: recidiva semplice;
19. **COLACINO Salvatore**, nato a Suzzara (MN) il 30.03.1973: recidiva reiterata;
20. **COSTI Omar**, nato a Reggio Emilia il 05.05.1974: recidiva semplice;
21. **CURCIO Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 13.09.1949: recidiva reiterata;
22. **DI VIA Francesco**, nato a Trapani il 20.04.1965: recidiva infraquinquennale, reiterata;
23. **FALSETTI Rosario**, nato a Cutro (KR) l'11.05.1967: recidiva semplice;
24. **FERRARI Aldo Pietro**, nato a Follo (SP) il 03.01.1945: recidiva reiterata;
25. **FERRI BERNARDINI Gabriele**, nato a Pietrasanta (LU) il 12.01.1976: recidiva semplice;
26. **FLORO VITO Antonio**, nato a Crotone il 07.01.1980: recidiva infraquinquennale, reiterata;
27. **FLORO VITO Gianni** detto Giuseppe, nato a Crotone il 20.03.1978: recidiva semplice;
28. **FORMENTINI Francesco**, nato a Reggio Emilia il 15.05.1981: recidiva semplice;
29. **GIGLIO Francesco**, nato a Cutro (KR) il 05.06.1947: recidiva semplice;
30. **IAQUINTA Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 07.05.1957: recidiva semplice;
31. **LOMONACO Francesco**, nato a Crotone il 23.03.1965: recidiva semplice;
32. **LOPRETE Giuseppe**, nato a Mesoraca (CZ) il 25.09.1955: recidiva specifica, reiterata;
33. **LUPEZZA Alessandro**, nato a Pavia il 25.03.1970: recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale;
34. **MANCUSO Vincenzo**, nato a Cutro (KR) il 21.09.1965: recidiva reiterata;
35. **MANZONI Giuseppe**, nato a Roccanova (PZ) il 03.12.1944: recidiva specifica, reiterata;
36. **MARTINO Paolo**, nato a Crotone il 07/08/1976: recidiva semplice;
37. **MARTINO Rosario**, nato a Cutro il 28/12/1948: recidiva semplice;
38. **MENDICINO Alfonso**, nato a Crotone il 05.06.1975: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
39. **MILAZZO Bruno**, nato a Metz (Francia) il 14.12.1963: recidiva semplice;
40. **MURATORI Massimo**, nato a Modena il 07.07.1966: recidiva specifica, infraquinquennale;
41. **MUTO Antonio**, nato a Crotone il 18.11.1971: recidiva specifica;
42. **MUTO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 18.07.1955: recidiva semplice;
43. **NICASTRO Antonio**, nato a Crotone il 08.02.1981: recidiva infraquinquennale;
44. **PELAGGI Francesco**, nato a Crotone il 24.07.1979: recidiva semplice;
45. **PETRONE Antonio** nato a Foggia il 20.01.1982: recidiva semplice;
46. **PICHIERRI Giuseppe**, nato a Matera il 23.09.1963: recidiva semplice;
47. **ROCCA Antonio**, nato a Cutro (KR) il 16.09.1970: recidiva reiterata;
48. **SARCONE Gianluigi**, nato a Cutro (KR) il 05.05.1971: recidiva specifica;
49. **SCIDA Francesco**, nato a Crotone il 13.11.1963: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
50. **SERGIO Eugenio**, nato a Cutro (KR) il 01.01.1957: recidiva specifica, reiterata;
51. **SESTITO Salvatore**, nato a Crotone il 27.10.1980: specifica, reiterata;
52. **SILIPO Luigi**, nato a Cutro (KR) il 21.12.1971: specifica, reiterata, infraquinquennale;
53. **SILIPO Salvatore**, nato a Cutro (KR) il 23.10.1976: specifica, reiterata, infraquinquennale;
54. **TEDESCO Rocco**, nato a Palmi (RC) il 17.09.1974: recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata;
55. **URSINI Mario**, nato a Gioiosa Ionica (RC) il 20.04.1950: recidiva specifica;
56. **VACCARI Olmes**, nato a Nonantola (MO) il 24.09.1945: recidiva specifica, infraquinquennale;
57. **VALERIO Antonio**, nato a Cutro (KR) il 18.07.1967: recidiva specifica, reiterata;
58. **VECCHI Daniela**, nata a Poviglio (RE) il 28.05.1969: recidiva specifica;
59. **VECCHI Silvano** nato a Reggio Emilia il 21.03.1982: recidiva semplice;

60. **VERTINELLI Antonio**, nato a Crotone il 28.09.1985: recidiva infraquinquennale;
61. **VERTINELLI Giuseppe**, nato a Cutro (KR) il 24.09.1962: recidiva semplice;
62. **VERTINELLI Palmò**, nato a Cutro (KR) il 19.06.1961: recidiva specifica;
63. **VITI Francesco**, nato a Messina il 11.09.1958: recidiva specifica, reiterata.

LE PARTI CIVILI:

Avv. Zito per Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, dell'Agenzia delle Entrate;

Avv. Gamberini per la Regione Emilia Romagna;

Avv. Cancellaro in sost. Avv.ti Galasso e Gandolfo per Confindustria e per l'associazione Antimafia e Antiracket;

Avv. Tesoriero per la Provincia di Reggio Emilia, per i Comuni di Reggio, Gualtieri e Bibbiano;

Avv. Fischer per Comune di Brescello e Comune di Montecchio;

Avv. Mazza per Falbo Francesco;

Avv. Pacifico per la Città Metropolitana di Bologna;

Avv. Canuri per Consorzio Ri-Commerciamo;

Avv. Sacchetti per Comune di Concordia sulla Secchia, Comune di Finale Emilia, Comune di Mirandola, Comune di San Felice sul Panaro, Provincia di Modena, Unione Comuni modenese e Area Nord;

Avv. Gnani per il Comune di Reggio Emilia;

Avv. Filippone per Legambiente Emilia Romagna Onlus;

Avv. Sarchi per il Comune di Parma;

Avv. Rogato per la Provincia di Parma;

Avv. Mancuso per CIGL Regione. Avv. Di Sabato per il Comune di Sala Baganza e per il Comune di Viadana;

Avv. Ronchi per Camera del lavoro CIGL Modena e Camera del lavoro CIGL Reggio Emilia;

Avv. Vartolo per Associazione della stampa e l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna;

Avv. Zilli per Sabrina Pignedoli;

Avv. Moisé per UIL;

Avv. Giubertoni per Balzano Antonio;

Avv. Rando per l'associazione libera, nomi e numeri contro le mafie, per la CISL regionale e per l'associazione FITA CNA nazionale;

LE DIFESE

Per l'imputato **SCOZZAFAVA Antonio** il difensore di fiducia avv. Marra ha concluso come da udienza del 29.05.18

Per l'imputato **BELFIORE Carmine** il difensore di fiducia Avv. C. Pisanello e l'avv. C. Belfiore ha concluso come da udienza del 29.05.18

Per l'imputato **CROCI Deborah** il difensore di fiducia Avv. Carmen Pisanello ha concluso come da udienza del 29.05.18

Per l'imputato **OLIVO Salvatore** il difensore di fiducia Avv. C. Belfiore ha concluso come da udienza del 29.05.18

Per l'imputato **VALERIO Antonio** il difensore di fiducia Avv. A. Falciani ha concluso come da udienza del 29.05.2019

Per l'imputato **BAACHAOUI Moneef** i difensori di fiducia Avv.ti Granato e M. Pinotti hanno concluso come da udienza del 29.05.2018

Per l'imputato **SCORDO Giuseppe** il difensore di fiducia avv. G. Cauci ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **OLIVIERO Salvatore** il difensore di fiducia Avv. A. Drogo ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **ABRUZZESE Palmina, FLORO VITO Giuseppina, PIERON Anna, ALOI Giuseppe** il difensore di fiducia Avv. G. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **MACRI' Francesco e MOLINARI Antonio** il sostituto difensore Avv. Nicoletta ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **BELFIORE Giuseppe, GRIMALDI Luigi e ZANGARI Valter** il difensore Avv. R. Pellini ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **MUTO Salvatore** il difensore di fiducia Avv. A. Fiorimonti ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **SCIDA Francesco** il difensore di fiducia Avv. A. Piccolo ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **GENTILE Domenico** il difensore di fiducia Avv. A. Carrara ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **BIGHIGNOLI Andrea** il difensore di fiducia Avv. A. Invidia ha concluso come da udienza del 31.05.2018

Per l'imputato **MARTINO Rosario** il difensore di fiducia R. Villirillo ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **MARTINO Paolo** il difensore sostituto S. Gnani ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **PAOLINI Alfonso** il difensore di fiducia Avv. F. De Belvis ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **LUPEZZA Alessandro** il difensore di fiducia Avv. F. Basco ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **GALLO Alfonso** il difensore di fiducia Avv. S. Lepore ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **CODAMO Giuseppe e GIORGIONE Antonio** il difensore di fiducia avv. P. Petrella ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **PELAGGI Francesco** e il sostituto difensore avv. Salsi ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **VACCARI Olmes** il sostituto difensore E. Salsi ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **MUTO Antonio cl. 55** il difensore di fiducia avv. V. Belli ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **FLORO Francesco, AIELLO Salvatore e LEROSE Salvatore** il difensore di fiducia avv. R. Filocamo ha concluso come da udienza del 05.06.2018

Per l'imputato **URSINI Mario e BUTTIGLIERI Salvatore** il difensore di fiducia avv. M. Mazzaferro ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **VISCOME Luigi** i difensori di fiducia avv. G. Occhionero e avv. G. Giuliano hanno concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **FERRARI Aldo Pietro** il difensore di fiducia avv. V. Petrolini ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **CAGOSSI Luigi** il difensore di fiducia avv. F. Martone ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **BAACHAOUI Karime e RUGGIERO Giuseppe** il difensore di fiducia avv. E. Della Capanna ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **SESTITO Salvatore** il difensore di fiducia avv. G. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso** il difensore di fiducia Avv. M. Fontanesi ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **DI VIA Francesco** il difensore di fiducia avv. C. Bassi ha concluso come da udienza del 07.06.2018

Per l'imputato **FORMENTINI Francesco** il difensore di fiducia Avv. F. Sessa ha concluso come da udienza del 09.06.2018

Per l'imputato **POGGIOLI Simone** i difensori di fiducia Avv. F. Petrillo e Avv. Rossi hanno concluso come da udienza del 09.06.2018

Per l'imputato **BOLOGNINO Sergio** i difensori di fiducia Avv. M. Bosio e R. Filocamo hanno concluso come da udienza del 09.06.2018

Per l'imputato **LO PRETE Giuseppe e ROCCA Antonio** il sostituto difensore Avv. Iannone ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **FLORO VITO Gianni** detto Giuseppe il difensore di fiducia Avv. S. Vezzadini ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **FLORO VITO Gianni** il sostituto difensore Avv. Nicoletta ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **PETRONE Antonio** il sostituto difensore Avv. Mancino ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **BOLOGNINO Francesco, BARNAT Ewa, BOLOGNINO Domenico cl. 46, BOLOGNINO Domenico cl. 90, BOLOGNINO Catiana, VRABIE Mihai, VRABIE Carmen** il difensore di fiducia Avv. C. Pisanello ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **VECCHIATTINI Mario Stefano e MEZIATI Abderrahim** il difensore di fiducia Avv. S. Servillo ha concluso come da udienza del 12.06.2018

Per l'imputato **COSTI Omar** i difensori di fiducia Avv. C. Carletti e Avv. V. Belli hanno concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **CANNIZZO Mario** il difensore di fiducia Avv. G. Tarquini ha concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **BRUGNANO Luigi, FRONTERA Alfonso, VILLIRILLO Giuseppe** il difensore di fiducia Avv. C. Migale ha concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **VALERIOTI Gabriele** il difensore di fiducia avv. P. Petrella ha concluso come da udienza del 14.06.2018

Per l'imputato **FERRI BERNARDINI Gabriele** il difensore di fiducia avv. Marzaduri ha concluso come da udienza del 19.06.2018

Per l'imputato **BIANCHINI Alessandra, BIANCHINI Alessandro, BIANCHINI Nicola, BIANCHINI Augusto, BRAGA Bruna** il difensore di fiducia Avv. G. Garuti ha concluso come da udienza del 19.06.2018

Per l'imputato **VERTINELLI Giuseppe cl. 62** il difensore di fiducia avv. M. Battaglini ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **VERTINELLI Giuseppe cl. 62, VERTINELLI PALMO, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta, VERTINELLI Giuseppe cl. 86, VERTINELLI Giuseppe cl. 90, VERTINELLI Antonio cl. 85, SALVATI Luigi, ADAMO Rosario, GIGLIO Tania** il difensore di fiducia avv. A. Fornaciari ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **MATACERA Francesco** il difensore di fiducia Avv. Ioppoli ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **BIANCHINI Augusto** il difensore di fiducia Avv. S. Bonfante ha concluso come da udienza del 21.06.2018

Per l'imputato **MANCUSO Vincenzo e VETERE Pierino** il difensore di fiducia Avv. P. Miraglia ha concluso come da udienza del 23.06.2018

Per l'imputato **SILIPO Luigi e SILIPO Floriana** il difensore di fiducia Avv. R. Saggioro ha concluso come da udienza del 23.06.2018

Per l'imputato **BOLOGNINO Michele e ALLELUIA Lauro** il difensore di fiducia Avv. C. Pisanello ha concluso come da udienza del 28.06.2018

Per l'imputato **BLASCO Gactano** il difensore di fiducia Avv. M. Facente ha concluso come da udienza del 28.06.2018

Per l'imputato **SARCONI Gianluigi** il difensore di fiducia Avv. S. Vezzadini ha concluso come da udienze del 30.6 e 03.07.2018

Per l'imputato **PASSIATORE Francesco Pio e MUTO Antonio** cl. 78 (solo per capo 43) il difensore di fiducia Avv. S. V. Villani ha concluso come da udienza del 03.07.2018

Per l'imputato **VITI Francesco** il difensore di fiducia Avv. C. Bassi ha concluso come da udienza del 03.07.2018

Per l'imputato **VECCHI Silvano e ACHILLI Simona** il difensore di fiducia Avv. V. Burani ha concluso come da udienza del 03.07.2018

Per l'imputato **PASSIATORE Francesco Pio e MUTO Antonio** cl. 78 (solo per capo 43) il difensore di fiducia Avv. S. V. Villani ha concluso come da udienza del 03.07.2018;

Per l'imputato **COLACINO Salvatore** il Difensore Avv. Colacino Luigi ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **FLORO VITO Antonio** il Difensore Avv. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **SERGIO Eugenio** il Difensore Avv. Migale Ranieri ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **FALSETTI Rosario** il Difensore Avv. Falcone ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **BUSIA Mario** il Difensore Avv. Falcone ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **SERIO Luigi** il Difensore Avv. Falcone ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **LONETTI Sergio** il Difensore Avv. Muto ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **AMATO Alfredo** il Difensore Avv. Beretti ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **AMATO Francesco** il Difensore Avv. Beretti ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **CURCIO Giuseppe** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **CURCIO Maria** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **GIGLIO Antonio** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **GIGLIO Francesco** il Difensore Avv. Bruzzese ha concluso come da udienza del 5.7.2018

Per l'imputato **LOMONACO Francesco** il Difensore Avv. Tirelli ha concluso come da udienza del 10.7.2018

Per l'imputato **TOSTONI Michele** il Difensore Avv. Rossi ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **CAVEDO Maurizio** il Difensore Avv. Scardovi ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **SCHIRONE Graziano** il Difensore Avv. Piasanello ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **GIBERTINI Gino** il Difensore Avv. Pecorella ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **GIBERTINI Gino** il Difensore Avv. Sgubbi per ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **MUTO Francesco** il Difensore Avv. Di Giuseppe ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **BOLOGNINO Michele** il Difensore Avv. Laratta ha concluso come da udienza del 10.7.2018;

Per l'imputato **ARENA Carmine** il Difensore Avv. Ferraboschi ha concluso come da udienza del 12.7.2018;

Per gli imputati **IAQUINTA Giuseppe e IAQUINTA Vincenzo** il Difensore Avv. Taormina Carlo ha concluso come da udienza del 12.7.2018;

Per l'imputato per **SALSI Mirco** i Difensori Avv. Domenico Noris Bucci e Avv. Celestina Tinelli hanno concluso come da udienza del 12.7.2018;

Per gli imputati **ZHANG Janyong e TANG Janyao** il Difensore Avv. Cristofori ha concluso come da udienza del 12.7.2018;

Per l'imputato **BRESCIA Pasquale** il Difensore Avv. Viscomi e Avv. Mancino hanno concluso in relazione al capo 122bis come da udienza del 17.7.2018;

Per l'imputato per **NICASTRO Antonio** il Difensore Avv. Viscomi (sostit.) ha concluso come da udienza del 17.7.2018 e relativa memoria;

Per l'imputato **AMEGLIO Rosaria** il Difensore Avv. Viscomi ha concluso come da udienza del 17.7.2018;

Per l'imputato **TRIPOLI Rosa** il Difensore Avv. Viscomi ha concluso come da udienza del 17.7.2018;

Per l'imputato **MACRÌ Giuseppe** il Difensore Avv. Viscomi per ha concluso come da udienza del 17.7.2018;

Per gli imputati **VERTINELLI Palmo, VERTINELLI Giuseppe, SCHETTINI Giovanna, BRAMANTE Antonietta**, il sostituto del Difensore Avv. Corradi Cervi ha concluso come da udienza del 17.7.2018;

Per l'imputato **DEBBI Giuliano** il Difensore Avv. De Belvis ha concluso come da udienza del 5.7.2018;

Per l'imputato **LAERA Stefano** il Difensore Avv. Moudadori ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **VULCANO Mario** il Difensore Avv. Facente ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **BRUGNANO Giuseppe** il Difensore avv. M. Facente ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **COLACINO Salvatore** il Difensore Avv. M. Facente ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **GERACE Salvatore** il Difensore Avv. Della Capanna ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **EL FATACHI Abdellatif** il difensore ha concluso come da nota depositata all'udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **MANZONI Giuseppe** il Difensore Avv. Saggioro ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **GERACE Salvatore** il Difensore Avv. Saggioro ha concluso come da udienza del 19.7.2018;

Per l'imputato **TEDESCO Rocco** il Difensore Avv. Basco ha concluso come da udienza del 26.7.2018;

Per l'imputato **RILLO Pasquale** e **MUTO Antonio** '71 il Difensore Avv. Brezgar ha concluso come da udienza del 26.7.2018;

Per l'imputato **SCIDA Domenico** il Difensore Avv. Cavarretta ha concluso come da udienza del 26.7.2018;

Per l'imputato **PICHIERRI Giuseppe** il sostituto difensore Avv. C. Carletti ha concluso come da memoria depositata all'udienza del 26.7.2018;

Per l'imputato **CRIVARO Antonio** il Difensore Avv. Della Capanna ha concluso come da udienza del 26.7.2018;

Per l'imputato **MUTO Antonio** '78 e **MUTO Luigi** il difensore Avv. Villani ha concluso come da udienza del 26.7.2018;

Per gli imputati **MANCUSO Vincenzo** e **SILIPO Luigi** il Difensore Avv. Miraglia ha concluso come da udienza del 31.7.2018;

Per l'imputato **MURATORI Massimo** il Difensore Avv. Gandolfi ha concluso come da udienza del 31.7.2018;

Per gli imputati **MUTO Antonio** '55 e **RILLO Pasquale** il difensore Avv. Staiano per ha concluso come da udienza del 31.7.2018;





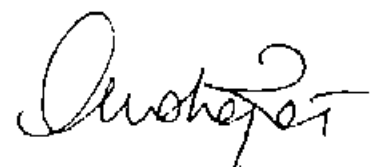
"La 'ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Asserisco e ribadisco che la 'ndrangheta è il fenomeno che oggi vi fa meravigliare a Reggio Emilia, i vari Dragone, Sarcone, Diletto, Lamanna, Grande Araeri, Vertinelli, Blasco, Valerio, Bolagnino, eccetera, eccetera. Tutti, nessuno escluso. Anzi, come ho sempre detto, ne mancano, e anche tanti. Comunque nomi e cognomi, che spuntano nelle ultime operazioni di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza a Reggio Emilia e dintorni, ora li state scoprendo come agivano e tessavano le fila, e tessavano le fila, sotto il profilo criminale organizzato [...].

Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e 'ndranghetisti, maledettamente organizzata [...].

Signor Presidente, a Reggio Emilia siete tutti, nessuno escluso, sotto uno stadio di assedio e assoggettamento 'ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana, nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto. La cosa che specie è che la 'ndrangheta lo fa silenziosamente, prima di arrivare a fatti eclatanti come il '92.

Ha impresso, marchiato a fuoco con il sangue chi doveva comandare a Reggio Emilia, e poi è sceso il silenzio tombale, ciò che sa fare bene la 'ndrangheta."

VALERIO Antonio, udienza 11.10.2018



INDICE

CAPITOLO I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	1
CAPITOLO II LE FONTI DI PROVA. QUESTIONI GENERALI E CRITERI DI VALUTAZIONE	9
PREMESSA.....	9
1. LE PROVE DOCUMENTALI. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.....	9
1.1. <i>Le sentenze non passate in giudicato. Altri provvedimenti giudiziari.</i>	11
1.2 <i>Le consulenze di parte.</i>	11
1.3 <i>Le intercettazioni telefoniche.</i>	12
2. LE PROVE ORALI. LE DICHIARAZIONI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA..	16
2.1. <i>Le dichiarazioni delle persone offese.</i>	26
3. LA RILEVANZA ED UTILIZZABILITÀ DELLE MASSIME DI ESPERIENZA.	27
CAPITOLO III LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO	29
PREMESSA.....	29
2. "SCACCO MATTO".....	29
3. "GRANDE DRAGO".....	35
4. "EDILPIOVRA".....	40
5. "PANDORA".....	44
CAPITOLO IV I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. LA PRELIMINARE VALUTAZIONE DELLA LORO CREDIBILITÀ.....	49
PREMESSA.....	49
1. I COLLABORATORI STORICI RICHIESTI DAL PUBBLICO MINISTERO.	
D'AMATO Alessandro.	49
1.1. <i>LOCONSOLO Saverio</i>	51
1.2. <i>BELLINI Paolo</i>	52
1.3. <i>CORTESE Angelo Salvatore</i>	53
1.4. <i>OLIVERIO Francesco</i>	58
1.5. <i>FEMIA Nicola</i>	60
2. I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA INDICATI DAI DIFENSORI. BUMBACA	
Domenico.....	63
2.1. <i>VRENNNA Giuseppe</i>	64
2.2. <i>BONAVENTURA Luigi</i>	67
3. IL COLLABORATORE ESCUSSO D'UFFICIO DAL TRIBUNALE. MARINO	
Vincenzo.....	69
4. I "NUOVI" COLLABORATORI.....	70
4.1 <i>GIGLIO Giuseppe</i>	71
4.2 <i>VALERIO Antonio</i>	74
4.3 <i>MUTO Salvatore</i>	84

4.4 SIGNIFREDI Paolo	88
CAPITOLO V I SINGOLI REATI	90
1. PREMESSA SUI CRITERI DI ESPOSIZIONE	90
2. L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416bis. 1 c.p.	92
CAPITOLO VI GLI INCENDI	98
1. CAPO 11. <i>Incendio ai danni di COLACINO Michele</i>	98
1.1 <i>La valutazione delle prove</i>	108
2. CAPO 12bis. <i>Incendio in danno di BLASCO Gaetano</i>	112
3. Capi 13-14-15-16 <i>Incendi ai danni di Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco</i>	116
3.1 <i>le dichiarazioni di Baraku Valbon</i>	117
3.2. <i>La testimonianza degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria</i>	122
3.3 <i>Le persone offese</i>	123
3.4. <i>I collaboratori di giustizia</i>	125
4. <i>La valutazione delle prove</i>	128
4. CAPO 46 <i>Incendio in danno di Rulla Maria</i>	130
CAPITOLO VII LE ESTORSIONI E LE USURE.....	137
PREMESSA.....	137
1. OPERAZIONE "IDRA": capi 20- 21- 22- 24- 25- 29- 30- 31- 32	144
2. CAPO 20 <i>Estorsione ed usura in danno di Di Via Francesco</i>	146
2.1 <i>La valutazione delle prove</i>	151
3. CAPO 21 <i>Usura in danno di Guidelli Sauro</i>	153
3.1. <i>Le dichiarazioni di Di Carlo Antonello</i>	154
3.2. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio</i>	156
3.3. <i>La valutazione delle prove e della penale responsabilità</i>	156
4. Capo 22 <i>Usura in danno di Stetisiv Paolo</i>	158
5. CAPI 24-25-31-32.	159
5.1. <i>Le prove raccolte sulla mancata comparizione del Lusetti in dibattimento</i>	160
5.2 <i>L'art. 500, comma 4, c.p.p. premesse teoriche e applicazioni nei procedimenti di criminalità organizzata</i>	163
5.3 <i>La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, Lusetti Matteo</i>	171
6. CAPI 24-25 <i>Usura ed estorsione commesse da BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore</i>	172
6.1. CAPO 31 <i>Estorsione commessa da LOMONACO Francesco e da DI VIA Francesco</i>	174
6.2. CAPO 32 <i>Estorsione commessa da SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso</i>	176
7. CAPI 29-30 <i>Estorsioni in danno di Ferrari Roberto e Niezgoda Beata</i>	178
7.1. <i>Le dichiarazioni di Niezgoda Beata</i>	178
7.2. <i>Le dichiarazioni di Ferrari Roberto</i>	180

7.3. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria.....	181
7.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	182
7.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	183
8. CAPO 33 Usura in danno di Bertozzi Ilker e Bertozzi Luca.....	185
8.1. le dichiarazioni delle persone offese, Bertozzi Ilker e Bertozzi Luca.....	187
8.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	188
8.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	191
9. CAPO 35 Estorsione in danno di Capone Paolo Antonio.....	192
9.1. Le dichiarazioni della persona offesa.....	193
9.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	194
9.3 La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	195
10. CAPO 43 Estorsione in danno di D'Urso Carmelo.....	196
10.1. Le dichiarazioni di D'Urso Carmelo.....	202
10.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.....	205
10.3. Le tesi difensive.....	207
10.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	207
11. CAPO 48 Estorsione in danno di GENTILE Domenico.....	211
11.1 Le intercettazioni.....	212
11.2 Le testimonianze delle persone offese.....	220
11.3. I collaboratori di giustizia VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore.....	222
11.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	234
12. CAPO 50 Estorsione in danno di Caccia Luigi.....	239
12.1. Condotta di BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio.....	239
12.2. Condotta di BRUGNANO LUIGI.....	241
12.3. Condotta di AMATO Francesco.....	246
12.4. Condotta di FORMENTINI Francesco.....	251
12.5. Le dichiarazioni della persona offesa, Caccia Luigi.....	256
12.5. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	258
12.6. I testi a difesa.....	265
12.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	266
13. CAPO 51 Estorsione in danno di Ferrero Giuseppe.....	268
13.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Ferrero Giuseppe.....	270
13.2. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	271
13.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	274
14. CAPI 52-95.....	277
14.1 CAPO 52 Estorsione in danno di Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore.....	278
14.2. Le testimonianze delle persone offese, Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore.....	285
14.2.1 Rapporti tra Rizzo Pasquale e Rotondo.....	285

14.2.2. Riunioni e pagamenti.....	286
14.2.3. Lista dei creditori.....	288
14.2.4. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Silipo Antonio.....	288
14.2.5. Le minacce.....	288
14.2.6. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Caselli Massimo.....	289
14.2.7. Rapporti con Bauchaoui Karima.....	289
14.3. Le dichiarazioni di Rotondo Palmo Salvatore.....	290
14.3.1. Rapporti tra Rotondo Salvatore Palmo e Rizzo Pasquale.....	290
14.3.2. Le riunioni con i fornitori e con Rizzo Pasquale.....	291
14.3.3. La cessione di credito.....	292
14.3.4. Azioni legali promosse dai creditori.....	293
14.3.5. Minacce.....	293
14.4. La testimonianza di Caselli Massimo.....	295
14.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	296
14.6. I testimoni a difesa.....	306
14.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	306
15. CAPO 95 Estorsione in danno di Dall'Argine Marcello.....	312
15.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Dall'Argine Marcello.....	319
15.2. La testimonianza di De Leonardis Antonio.....	321
15.3. Le dichiarazioni di Vinci Marco.....	323
15.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SIGNIFREDI Paolo e MUTO Salvatore.....	325
15.5. Gli esami degli imputati e i testi a discarico.....	329
15.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità degli imputati.....	333
16. CAPO 53. Estorsione in danno di Soda Salvatore e D'Urzo Domenico.....	346
16.1. I testimoni di Polizia Giudiziaria e le intercettazioni.....	346
16.2. Le dichiarazioni delle persone offese. Soda Salvatore.....	353
16.2.1. Le dichiarazioni di D'Urzo Domenico.....	354
16.3. I collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe.....	355
16.3.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio.....	356
16.4. Le dichiarazioni di RICHICHI Giuseppe (detto Andrea).....	360
16.5. Gli esami degli imputati.....	363
16.5.1. L'esame di BOLOGNINO Michele.....	365
16.5.2. Le spontanee dichiarazioni di BLASCO Gaetano.....	366
16.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	367
17. CAPO 54 Estorsione in danno di Cerri Brenno, Iannella Venturino e Asti Francesco.....	374
17.1. Le dichiarazioni delle persone offese. Cerri Brenno.....	379
17.2. Le dichiarazioni di Iannella Venturino.....	381
17.3. Le dichiarazioni di Asti Francesco.....	382
17.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	383

17.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	385
18. CAPO 55 Estorsione in danno di Ferjani Mounir	387
18.1. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, Ferjani Mounir	388
18.2. Le intercettazioni telefoniche.....	389
18.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	391
18.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	393
19. CAPO 56 estorsione ed usura in danno di Mincone Federica.....	395
19.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Mincone Federica	399
19.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	401
20. CAPO 59 Estorsione in danno di Menozzi Dimitri	403
20.1. Le dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria.	408
20.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni, Carlo Montipò e Borciani Alberto.....	410
20.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio	411
20.4. le dichiarazioni dei testi a difesa.	413
20.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	413
21. CAPI 62-63-64.	416
21. 1. CAPO 62 Estorsione in danno di Mazzei Giuseppina a Pellegri Francesco.....	417
21.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa Mazzei Giuseppina e altri documenti rilevanti provenienti dalla difesa.....	418
21.1.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	422
21.2. CAPO 63 Tentata estorsione in danno di Cagliostro Giovanni.....	423
21.2.1. Le dichiarazioni della persona offesa Cagliostro Giovanni.....	427
21.2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	427
21.3. CAPO 64 Estorsione in danno di Pierucci Giovanni.....	429
21.3.1. Le dichiarazioni della persona offesa Pierucci Giovanni.	431
21.3.2. Le dichiarazioni di Pierucci Cesare	433
21.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	434
22. CAPI 65-66-70-71-74.....	436
22.1. CAPO 65 Estorsione in danno di Melchiorri Enzo	437
22.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Melchiarri Renzo.....	440
22.1.2. I testimoni a difesa.....	442
22.1.3. Esame dell'imputato	446
22.1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	451
22.2. CAPO 66 Tentata estorsione in danno di Gelmi Maria Rosa.....	470
22.2.1. La testimonianza del Luogotenente Roberto Bentivoglio	478
22.2.2. La testimonianza del Maresciallo Gandolfi.....	479
22.2.3. La testimonianza del Luogotenente Nazzareno Necci	485
22.2.4. Le dichiarazioni predibattimentali delle persone offese Gelmi Maria Rosa e Merlo Pietro.....	487
22.2.5. Gli altri testimoni d'accusa, Enrico Bini, De Iesu Domenico, De Lucia Giuseppe, Susanna Patri, De Lucia.....	490

22.2.6. I documenti.....	494
22.2.7. L'esame dell'imputato	494
22.2.8. I testimoni indotti dalla difesa	512
22.2.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	514
22.2.10. Le tesi difensive.....	532
22.2.11. Conclusioni.....	536
23. CAPI 70-70sexies Estorsione in danno di Cesarini Andrea e simulazione di reato commessa da CANNIZZO.....	537
23.1. La testimonianza del Luogotenente Bentivoglio	543
23.2. La testimonianza dell'Appuntato Caruso	546
23.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Cesarini Andrea	547
23.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.....	551
23.5. Esame degli imputati.....	555
23.6. I testimoni indotti dalle difese. I testimoni della difesa COSTI	558
23.7. I testimoni indotti dalla difesa CANNIZZO	560
23.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 70	561
23.9. La valutazione della penale responsabilità in ordine al capo 70sexies	568
24. CAPI 71-74.....	572
24.1. La testimonianza degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 71.....	572
24.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Grassi Mauro	574
24.3. Le testimonianze degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 74.....	577
24.4. Le dichiarazioni della persona offesa, Apuzzo Ugo	580
24.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	581
24.6. L'esame dell'imputato e le sue dichiarazioni predibattimentali	583
24.7. Le dichiarazioni testimoniali dei due commercialisti indotti dalla difesa, Grande Domenico e Dall'Olio Andrea. La documentazione prodotta a corredo delle tesi difensive	586
24.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	590
25. CAPI 72-73-73bis.....	596
25.1. CAPI 72-73 Usura ed estorsione commessa in danno di Grammatica Annalisa	596
25.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Grammatica Annalisa	601
25.1.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni. Grasselli Federico.....	603
25.1.3. Le dichiarazioni degli imputati.....	603
25.1.4. I documenti acquisiti.....	605
25.1.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	606
25.2. CAPO 73bis Usura commessa in danno di Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina	611
25.2.1. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria.....	613
25.2.2 L'esame dell'imputato	616

25.2.3. I documenti acquisiti.....	616
25.2.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	617
26. CAPO 78 Estorsione in danno di Neffandi Stefano	619
26.1. I testimoni di Polizia giudiziaria.....	620
26.2. Le dichiarazioni di Faccioli Claudio.....	622
26.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Neffandi Stefano.....	624
26.4. I collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore e VALERIO Antonio.....	630
26.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	633
CAPITOLO VIII GLI AFFARI.....	637
PREMESSA.....	637
1. CAPO 87.....	643
1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri forniti dall'Accusa	665
1.2. L'esame degli imputati e i testi a discarico	670
1.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	672
2. CAPI 94-94bis	675
2.1. La fase preliminare, i soggetti coinvolti e le ragioni della trattativa.....	675
2.2. La ritenuta provenienza delle piastrelle	678
2.3. L'entrata in scena dei fratelli BOLOGNINO.....	679
2.4. Il trasporto delle mattonelle; l'ipotizzato interesse del gruppo e di GRANDE ARACRI Nicolino	682
2.5. La testimonianza di Luca Rossi	684
2.6. La testimonianza di Mazzeletti Francesco, Zamboni Nicola, Carra Patrizia, Zeni Alessandro.....	687
2.7. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore.....	689
2.8. Le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe.....	696
2.9. I fatti oggetto del capo 94bis	713
2.10. Gli esami degli imputati.....	718
2.11. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	722
3. CAPI 83-84-86-119-120.....	729
3.1. I rapporti tra VILLIRILLO Romolo e CAPPÀ Salvatore.....	738
3.2. MANCUSO Vincenzo. I rapporti con VILLIRILLO Romolo e GUALTIERI Antonio	743
3.3. I rapporti tra CAPPÀ Salvatore e MANCUSO Vincenzo.	749
4. CAPI 83-84-86 L'Affare Sorbolo	752
4.1. Le società coinvolte.....	753
4.2. L'investimento immobiliare e le trame negoziali	764
4.3. Il contesto investigativo	767
4.4. La parabola discendente di FALBO e l'ingresso di CAPPÀ nell'ipotesi d'accusa: CAPPÀ Salvatore come terminale degli investimenti al Nord di VILLIRILLO Romolo per GRANDE ARACRI Nicolino e l'investimento iniziale del boss.	770

4.5. Gli eventi successivi all'arresto di VILLIRILLO. La ritenuta prosecuzione degli affari. Le riunioni del 2012.....	775
4.6. I viaggi di VILLIRILLO tra l'Emilia e la Calabria, gli ipotizzati flussi di denaro e le movimentazioni bancarie.....	778
4.7. Il capo 84: l'ipotizzata estorsione consumata ai danni di FALBO Francesco.....	792
4.8. Le società ed i soggetti che hanno lavorato nei cantieri di Sorbolo	818
4.9. Le dichiarazioni di FALBO Francesco.....	820
4.10. La testimonianza di AIELLO Salvatore	839
4.11. La testimonianza degli Amministratori giudiziari dei beni sequestrati e del Curatore fallimentare della Sorbolo Costruzioni s.r.l.....	840
4.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	843
4.13. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore.....	878
4.14. La testimonianza del commercialista di GIGLIO Giuseppe, CLAUSI Donato Agostino	879
4.15. Gli esami degli imputati.....	884
4.16. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 83	885
4.16.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 86 .	903
4.16.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 84 .	904
5. CAPI 119-120.....	917
5.1. Le movimentazioni bancarie e la presunta attività di falsa fatturazione.....	917
5.2. I viaggi in Germania.....	924
5.2.1. Il primo viaggio in Germania.	925
5.2.2. Il secondo viaggio in Germania.....	927
5.2.3. Il terzo viaggio in Germania.....	928
5.2.4. Il quarto viaggio in Germania.....	930
5.2.5. Il quinto viaggio in Germania.....	930
5.3. Le società coinvolte.....	932
5.4. Le segnalazioni per operazioni sospette.....	938
5.5. Le operazioni ritenute fittizie.....	940
5.6. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo	944
5.7. Le dichiarazioni degli imputati.....	949
5.8. I testi a discarico.....	953
5.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	959
5.10. Le aggravanti.....	974
6. CAPI 96-97-98	976
6.1. POINT BREAK.....	978
6.2. Da POINT BREAK ad AEMILIA	985
6.3. Il sistema fraudolento del reimpiego. Le frodi carosello in generale.....	992
6.4. Il "sistema POINT BREAK" e la creazione del nuovo "sistema AEMILIA".....	994
6.5. I conti correnti come canale di reimpiego. I conti MALU e REXI	997
6.6. Le società coinvolte. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia Giudiziaria.....	1001



6.7. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe. I rapporti con la cosca ARENA, il passaggio ai GRANDE ARACRI e i rapporti con PELAGGI	1025
6.7.1. Il sistema fraudolento	1030
6.7.2. I conti MALU e REXI.....	1031
6.8. I riscontri al collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1031
7. CAPI 97 – 98 Le singole operazioni fraudolente	1036
7.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1142
8. CAPO 99.....	1155
9. CAPI 106-107.....	1158
9.1. Sulle operazioni di prestito a Gangi Giovanni.....	1159
9.2. Le presunte restituzioni del denaro. Modalità, tempi e tasso di interesse praticato	1161
9.3. Sulle operazioni di prestito legate a Bonacini Francesco. Finanziamenti e restituzioni.....	1164
9.4. L'acquisizione di STAR GRES.....	1164
9.5. La testimonianza del Maresciallo Nocerino Filippo	1167
9.6. Le dichiarazioni degli altri testi di Polizia Giudiziaria sui servizi di OCP effettuati. Maresciallo Bencivenga, Maresciallo Vessella.....	1168
9.7. Le dichiarazioni delle persone offese. Gangi Giovanni.....	1169
9.8. Le dichiarazioni della persona offesa Bonacini Francesco	1171
9.9. Le testimonianze di Gherardi Monica e di Cascelli Annalisa.....	1175
9.10. La testimonianza di Stefani Alessandra.....	1178
9.11. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1181
9.12. L'esame degli imputati.....	1183
9.13. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1188
10. Capo 107.....	1194
10.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino	1209
10.2. Le testimonianze di Cascelli Annalisa.....	1211
10.3. La testimonianza di Medici Loretta	1212
10.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1217
10.5. Gli esami degli imputati.....	1220
10.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1221
11. CAPO 122.....	1228
11.1. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Cremona.....	1236
11.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia MUTO Salvatore.....	1237
11.3. I riscontri alle dichiarazioni del collaboratore MUTO Salvatore.....	1254
11.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1259
12. CAPI 160-161	1288
12.1. La testimonianza del Maresciallo D'Agostino	1289
12.2. Le singole operazioni così come ricostruite sulla base delle intercettazioni telefoniche.....	1293
12.3. Le operazioni con altri esponenti dell'associazione.....	1299

12.4. L'esposto e la testimonianza di Baraku Valbon	1307
12.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe.....	1309
12.5.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	1319
12.6. L'esame degli imputati.....	1339
12.7. I testi a difesa.....	1340
12.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1343
CAPITOLO IX I TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORI.....	1349
PREMESSA.....	1349
1. CAPI 44-44bis.....	1358
1.1. Il dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio	1363
1.2. la valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1368
2 CAPI 58-58bis Intestazioni fittizie delle società B&V COSTRUZIONI S.r.l. e ANPA COSTRUZIONI S.r.l.	1370
2.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	1371
2.2. L'esame dell'imputato BLASCO Gaetano.....	1372
2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1373
3. CAPI 70 bis- 70 ter -70 quater -70 quinquies	1374
3.1. CAPO 70bis	1375
3.2. CAPO 70ter	1375
3.3. CAPO 70quater	1375
3.4. CAPO 70quinquies	1380
3.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe	1380
3.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.	1382
4. CAPI 85-88-88bis-88ter-89-89bis-89ter-89quater-89quinquies-89sexies- 89septies- 89octies-89novies-89decies-89undecies-89duodecies-89terdecies-209-211-212-212bis	1385
4.1. La promiscuità delle società oggetto dei capi di imputazione in esame come riferita dall'Amministratore giudiziario e dai testimoni di Polizia giudiziaria.....	1386
4.2. CAPO 85 Intestazione fittizia della società SECAV Unipersonale S.r.l.	1393
4.3. CAPO 88 Reimpiego di ricchezza illecita all'interno di Mille Fiori S.r.l.....	1402
4.3.1. Gli esiti della perizia contabile.....	1403
4.3.2. La testimonianza del Maresciallo Pico.....	1406
4.3.3. Il collaboratore di giustizia MARINO Vincenzo.....	1408
4.4. CAPO 88bis Reimpiego di ricchezza illecita all'interno della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l.".	1413
4.4.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e MARINO Vincenzo.....	1417
4.4.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele e le spontanee dichiarazioni di MOLINARI Antonio e MACRI' Francesco.....	1419
4.5. CAPO 88ter Reimpiego di ricchezze illecite all'interno della società Mille Fiori S.a.s.	1421
4.6. CAPO 89 Intestazione fittizia della società "Il Cenacolo del Pescatore S.r.l."	1422

4.6.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1431
4.6.2. L'esame e le dichiarazioni spontanee dell'imputato BOLOGNINO Michele	1436
4.7. CAPO 89bis Intestazione fittizia della società Mille Fiori Srl.....	1439
4.7.1. la testimonianza del Maresciallo Pico.....	1442
4.7.2. Le tesi di difensive circa la provenienza del capitale per la costruzione del complesso immobiliare	1444
4.7.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1445
4.7.4. I testimoni a discarico.....	1445
4.8. CAPO 89 ter Intestazione fittizia di Impresa Individuale Agricola di VERTINELLI e di Impresa individuale Agricola di VERTINELLI Giuseppe classe 1986	1447
4.9. CAPO 89quater Intestazione fittizia della società Opera S.r.l	1449
4.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1454
4.10. CAPO 89 quinquies Intestazione fittizia di Impresa VERTINELLI S.r.l.	1455
4.10.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio	1456
4.10.2. Gli esiti della perizia.....	1462
4.11. CAPO 89 sexies Intestazione fittizia degli immobili di Via Pedrini.....	1466
4.12. CAPO 89septies Intestazione fittizia della società Top Service S.r.l.	1467
4.12.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	1472
4.13. CAPI 89 octies-89novies Intestazione fittizia della società Mille Fiori S.a.s.	1474
4.13.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1476
4.14. CAPO 89decies Intestazione fittizia dell'immobile sito in via Vittorio veneto	1478
4.15. CAPO 89undecies Intestazione fittizia della società Bar Tangenziale Nord Est s.a.s. di VERTINELLI Giuseppe & C.	1483
4.16. CAPO 89 duodecies Intestazione fittizia di Consorzio Stabile GECOVAL s.c.a.r.l.	1485
4.16.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1490
4.17. CAPO 89 terdecies Intestazione fittizia della società TOUCH S.r.l.	1490
4.17.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1495
4.18. CAPI 209-211-212-212bis (AEMILIA bis) Intestazione fittizia della società SIME e violazione delle misure di prevenzione.....	1496
4.19. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE	1501
5. CAPO 100 Intestazione fittizia della G.P.Z. Trading s.r.l	1517
5. 1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1519
5.2. L'esame dell'imputato RILLO Pasquale	1520
5.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1521
6. CAPI 108-109-109bis-109ter-110-110bis-111-111bis-111quater	1522
6.1. Le indagini in generale	1523
6.2. CAPO 108 Intestazione fittizia della società RE. COM. S.r.l.	1526
6.2.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio	1527

6.3. CAPO 109 <i>Intestazione fittizia di I.T.S. INTELLIGENCE TRANSPORT SYSTEM S.r.l.</i>	1533
6.3.1. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1534
6.3.2. <i>L'esame dell'imputato</i>	1538
6.4. CAPO 109bis <i>Intestazione fittizia della T.R.S. S.r.l.</i>	1541
6.5. CAPO 109ter <i>Intestazione fittizia della società NEW DIMENSION S.r.l.</i>	1543
6.5.1. <i>Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1544
6.6. CAPO 110 <i>Intestazione fittizia di Trasmoter S.r.l.</i>	1545
6.6.1. <i>Le testimonianze dei dipendenti di GIGLIO Giuseppe</i>	1546
6.6.2. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1547
6.7. CAPO 110bis <i>Intestazione fittizia della Star-Gres S.r.l.</i>	1552
6.7.1. <i>Le dichiarazioni degli imputati ZANGARI Valter e FLORO VITO Gianni</i>	1554
6.8. CAPO 111 <i>Intestazione fittizia della società T.F. S.r.l.</i>	1556
6.8.1. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1557
6.9. CAPO 111bis <i>Intestazione fittizia della Lago Blu S.r.l.</i>	1558
6.9.1. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1563
6.10. CAPO 111 quater <i>Intestazione fittizia della società G. & G. S.r.l.</i>	1564
6.11. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE	1564
6.12. CAPO 104	1575
6.12.1. <i>Il fallimento di S.I.C.E. S.r.l. e la sua riferibilità a GIGLIO Giuseppe e GIGLIO Giulio</i>	1575
6.12.2. <i>I fatti oggetto del capo 104. L'operazione negoziale contestata</i>	1578
6.12.3. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1580
6.12.4. <i>La valutazione delle prove e della penale responsabilità</i>	1581
7. CAPO 112 <i>Intestazione fittizia di IMMOBILIARE TRE S.r.l.</i>	1584
7.1. <i>Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio</i>	1585
7.2. <i>La valutazione delle prove e della penale responsabilità</i>	1587
8. CAPI 113-114	1588
8.1. CAPO 113 <i>Intestazione fittizia di TECNOTRASPORTI MECCANICA S.r.l.</i>	1588
8.1.1. <i>La testimonianza di Gherardi Monica e di Gangi Giovanni</i>	1590
8.1.2. <i>Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe</i>	1590
8.1.3. <i>L'esame dell'imputato FLORO VITO Gianni</i>	1590
8.2. CAPO 114 <i>Intestazione fittizia della PARIS S.r.l.</i>	1591
8.2.1. <i>La testimonianza di Medici Loretta</i>	1593
8.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE	1594
9. CAPI 115-116	1598
9.1. CAPO 115 <i>Intestazione fittizia della società ARGON S.r.l.</i>	1598
9.1.1. <i>Gli esiti della perizia contabile</i>	1602
9.2. CAPO 116 <i>Intestazione fittizia della società FML S.r.l.</i>	1603

9.2.1. Le testimonianze di Gherardi Monica e di FLORO VITO Selvino.....	1603
9.2.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.....	1606
9.2.3. L'esame dell'imputato FLORO VITO Gianni.....	1608
9.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE	1609
10. CAPI 117-117bis-118.....	1611
10.1. CAPO 117 Intestazione fittizia della EFFEMME SERVICE S.r.l.....	1611
10.1.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.....	1615
10.1.2. L'esame degli imputati VULCANO Mario e FLORO VITO Gianni.....	1617
10.2. CAPO 117 bis Intestazione fittizia della società TRUCK & TRADE S.r.l.....	1619
10.2.1. Gli esiti della perizia contabile.....	1622
10.3. CAPO 118 Intestazione fittizia della società EDIL COSTRUZIONI S.r.l.....	1622
10.4. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE	1623
11. CAPO 121 Intestazione fittizia della società LA MAGNOLIA S.r.l.....	1627
11.1. L'esame dell'imputato MANCUSO Vincenzo.....	1633
11.2. I testimoni a difesa.....	1633
11.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1635
12. CAPO 122bis Intestazione fittizia della società ANTICHI SAPORI S.r.l.....	1636
12.1. Le testimonianze di Petrolo Vincenzo e le dichiarazioni di BRESCIA Pasquale	1637
12.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1639
13. CAPI 190 -195 - 197	1642
13. 1. CAPO 195 Intestazione fittizia del Consorzio Europa.....	1642
13.1.1. Le testimonianze del Maresciallo Loviselli, del Maresciallo Pico e del Maresciallo D'Agostino.....	1646
13.2. CAPO 195 Intestazione fittizia della società D.S. Costruzioni	1657
13.3. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AI SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE	1660
14. CAPO 193bis Intestazione fittizia della società Leonardo Group S.r.l.....	1665
14.1. La testimonianza del Maresciallo Pico e del Maresciallo Loviselli.....	1666
14.2. L'esame dell'imputato VECCHI Giovanni.....	1677
14.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	1679
14.4. La documentazione rinvenuta in sede di perquisizione e sequestro relativa alle spese di costituzione della società	1681
14.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1682
15. CAPI 143bis-143ter-143quater-143quinqies-143sexies-191-198-199-200	1683
15.1. La strategia criminale perseguita da BOLOGNINO così come riferita dai collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio, FEMIA Rocco, nonché da RICHICHI Giuseppe	1685
15.2. CAPO 143bis Intestazione fittizia della società CT VRABIE S.r.l.....	1693

15.2.1. Le specifiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e la testimonianza di Cascelli Annalisa.....	1694
15.3. CAPO 143 ter Intestazione fittizia della società IMMOBILIARE B.D.	1697
15.3.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1700
15.3.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Domenico e BOLOGNINO Michele....	1700
15.4. 143 quater Intestazione fittizia della società DODONUT S.r.l.	1701
15.4.1. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Catianna	1702
15.4.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di Caselli Massimo.....	1705
15.5. 143quinquies Intestazione fittizia società denominata "Achilli & Schianchi di Achilli Simona & C. S.N.C."	1708
15.5.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e del teste Spallanzani.....	1711
15.5.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele.....	1716
15.6. CAPO 143 sexies Intestazione fittizia dell'azienda bar "Cafè Reale"; della società CU.GI.RA. S.a.s. di GIORGIONE Antonio & C; della società Magu S.r.l.	1718
15.6.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.....	1731
15.6.2. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Francesco ...	1732
15.7. CAPO 191 Intestazione fittizia del Bar Ariete	1742
15.7.1. La testimonianza di Abdelgawad Ibrahim Ahmed.....	1756
15.7.2. Il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1756
15.7.3. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Catianna	1759
15.8. CAPO 198 Intestazione fittizia della Discoteca LA PARA.....	1762
15.8.1. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele.....	1773
15.9. CAPO 199 Intestazione fittizia della discoteca DUPLEX.....	1783
15.9.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe	1789
15.9.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele.....	1792
15.10. CAPO 200 Intestazione fittizia della discoteca FREE	1793
15.10.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	1793
15.10.2. L'esame dell'imputato BOLOGNINO Michele.....	1794
15.11. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLA PENALE RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE SINGOLE IMPUTAZIONI.....	1796
CAPITOLO X ALTRI REATI	1802
1. CAPI 45 -188.....	1802
1.1. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio e i riscontri alle stesse	1806
1.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1811
2. CAPI 151-152-153-154	1813
2.1. considerazioni preliminari, in diritto, in relazione ai delitti di cui all' artt. 615 ter e 326 c.p.	1813
2.2. CAPI 151-152 Infedeltà del poliziotto CAVEDO Maurizio	1817

2.2.1. La testimonianza di Pincolini Marco.....	1820
2.2.2. La testimonianza di Rangognini Matteo.....	1823
2.2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1823
2.3. CAPI 153-154 Infedeltà del carabiniere LUPEZZA Alessandro.....	1825
2.3.1 L'esame dell'imputato, LUPEZZA Alessandro.....	1829
2.3.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	1835
2.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1836
3. CAPI 156-157.....	1839
3.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1849
4. CAPO 159.....	1852
4.1. L'esame degli imputati BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Sergio.....	1872
4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1872
5. CAPO 201 Minaccia alla stampa.....	1874
5.1. La testimonianza del Maggiore Leuzzi.....	1875
5.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Franzini Gabriele.....	1880
5.3. La trasmissione Poke Balle.....	1882
5.4. La testimonianza della giornalista Sabrina Pignedoli.....	1883
5.5. L'esame dell'imputato SARCONI Gianluigi.....	1883
5.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1884
CAPITOLO XI LE ARMI.....	1889
1. CAPO 125 La disponibilità di armi da parte di VETERE Pierino.....	1890
1.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1892
2. CAPO 126 La disponibilità di armi da parte di MUTO Salvatore.....	1894
3. CAPO 129 La disponibilità di armi da parte di COLACINO Salvatore.....	1895
3.1. La valutazione delle prove: competenza territoriale e penale responsabilità.....	1896
4. CAPI 133-134 La disponibilità di armi da parte di BLASCO Gaetano.....	1898
5. CAPO 138 La disponibilità di armi da parte di BOLOGNINO Michele e BOLOGNINO Domenico.....	1901
5.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1903
6. CAPO 139 Disponibilità di armi da parte di BOLOGNINO Michele e SCHIRONE Graziano.....	1904
6.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1909
7. CAPI 140bis-140 ter Detenzione di armi da parte di SILIPO Floriana.....	1909
8. CAPO 140 quater La disponibilità di armi da parte di SILIPO Luigi.....	1910
9. CAPO 140 septies Disponibilità di armi da parte di BUSIA Marco.....	1910
10. CAPO 140octies Disponibilità di armi da parte di SCHIRONE Graziano.....	1911
CAPITOLO XII GLI STUPEFACENTI.....	1913
1. CAPI 162-164.....	1914
1.1. La testimonianza di Minelli Kostantinos.....	1918
1.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.....	1919

1.3. Le prove relative al capo 164	1920
1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	1924
2. CAPO 183.....	1926
3. CAPO 179.....	1928
CAPITOLO XIII L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA EMILIANA.....	1929
1. IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	1929
2. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO, I GRANDI AFFARI E LE GRANDI STRATEGIE DEL GRUPPO, I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.....	1941
2.1. I precedenti giudiziari.....	1942
2.2. I grandi affari.....	1943
2.2.1. Il Fallimento Rizzi.....	1943
2.2.2. Gli altri grandi affari: Affare Blindo, Affare Oppido, Piano Cutro	1965
2.2.3. L' Affare Blindo	1967
2.2.4. L' Affare Oppido	1977
2.2.4.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio	1978
2.2.4.2. Le dichiarazioni di MUTO Salvatore	1985
2.2.4.3. I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori.....	1990
2.2.4.4. Conclusioni	2013
2.2.4.5. Le difese	2015
2.2.5. Il piano Cutra.....	2017
2.3. Le grandi strategie. i condizionamenti della stampa e l'appoggio della politica	2021
2.3.1. Conclusioni	2036
2.4. I collaboratori di giustizia.....	2037
2.4.1. Le dichiarazioni di D'AMATO Alessandro (udienza 28.10.2016)	2038
2.4.2. Le dichiarazioni di LOCONSOLO Saverio (udienza 28.10.2016)	2042
2.4.3. Le dichiarazioni di BELLINI Paolo (udienza 28.10.2016).....	2044
2.4.4. Le dichiarazioni di CORTESE Angelo Salvatore (udienze 9 e 12 febbraio 2017),	2046
2.4.5. Le dichiarazioni di BONAVENTURA Luigi (udienza 3.8.2017).....	2068
2.4.6. Le dichiarazioni di VRENNA Giuseppe (udienza 3.8.2017).....	2070
2.4.7. Le dichiarazioni di BUMBACA Domenico (udienza 3.8.2017).....	2072
2.4.8. Le dichiarazioni di MARINO Vincenzo (udienza 16.1.2018)	2073
2.4.9. Le dichiarazioni di OLIVERIO Francesco (udienza 16.3.2017)	2085
2.4.10. Le dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe	2092
2.4.11. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio	2107
2.4.12. Le dichiarazioni di MUTO Salvatore	2166
2.4.13. Conclusioni	2192
3. L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA DI STAMPO 'NDRANGHETISTA RADICATA SUL TERRITORIO EMILIANO, CON EPICENTRO A REGGIO EMILIA	2193
3.1. Gli elementi strutturali.....	2194
3.2. Le finalità e le attività	2204

3.3. La struttura e l'organizzazione interna	2209
3.4. L'autonomia. Competenza territoriale	2214
3.5. Le aggravanti	2215
CAPITOLO XIV I SINGOLI ASSOCIATI.....	2218
1. AMATO ALFREDO e AMATO FRANCESCO	2218
1.1. I precedenti giudiziari.....	2218
1.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia	2226
1.3. Conclusioni	2239
2. ARENA CARMINE	2243
3. BAACHAOUI KARIMA.....	2246
3.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito a BAACHAOUI Karima.....	2248
3.2. Conclusioni	2253
4. BAACHAOUI MONCEF.....	2260
4.1. Le dichiarazioni dei Collaboratori di giustizia	2260
4.2. Conclusioni	2272
5. BELFIORE CARMINE.....	2273
5.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia	2274
5.2. Conclusioni	2278
6. CRIVARO ANTONIO.....	2278
6.1. Estorsione in danno di Maffioletti Fabrizio	2278
6.2. I rapporti CRIVARO-TATTINI GUALTIERI.....	2289
6.3. Gli esiti della attività spionistica. Le attività di CRIVARO e i rapporti con altri sodali.....	2297
6.4. La partecipazioni a cerimonie religiose	2300
6.5. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia	2302
6.6. L'esame dell'imputato	2313
6.7. Il confronto tra gli imputati CRIVARO Antonio e VALERIO Antonio	2315
6.8. Conclusioni	2321
7. IAQUINTA GIUSEPPE. CAPI I- 140 quinquies - 140 sexies	2332
7.1. I primigeni esiti delle intercettazioni telefoniche e delle indagini in generale.....	2333
7.2. Il furto degli ombrelloni.....	2336
7.3. Il rimessaggio delle barche.....	2340
7.4. Affare blindo	2343
7.4.1. La rilettura di altre intercettazioni	2344
7.4.2. Le originarie affermazioni di TATTINI Roberta.....	2347
7.4.3. Le successive dichiarazioni di TATTINI Roberta	2348
7.4.4. Gli accertamenti svolti sulle dichiarazioni di TATTINI Roberta.....	2350
7.5. Il piano Cutro.....	2351
7.6. Altri avvenimenti dell'estate del 2011. Il matrimonio di Elisabetta GRANDE ARACRI.....	2351
7.6.1. Il pranzo a Porto Kaleo	2354

7.6.2. Altri contatti con GRANDE ARACRI Nicolino.....	2357
7.7. L'affare di Milano.....	2358
7.8. L'attacco alla stampa e la cena del 21 marzo 2012, presso il ristorante Antichi Sapori con il politico PAGLIANI.....	2362
7.9. La perquisizione in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza della custodia cautelare emessa dal G.I.P. quella del 2 febbraio 2015.....	2368
7.10. Le armi.....	2369
7.11. Collaboratori di giustizia.....	2372
7.11.1. GIGLIO Giuseppe.....	2372
7.11.2. VALERIO Antonio.....	2384
7.11.3. MUTO Salvatore.....	2402
7.12. Gli esami degli imputati e i testi a difesa.....	2424
7.12.1. IAQUINTA Vincenzo.....	2424
7.12.2. IAQUINTA Giuseppe.....	2427
7.13. I testimoni a difesa. La testimonianza di Sestito Domenico.....	2433
7.14. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	2438
7.14.1. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in relazione ai capi di imputazione 140 quinquies e 140 sexies.....	2467
8. LOMONACO FRANCESCO.....	2472
9. VALERIOTI GABRIELE.....	2474
9.1. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MUTO Salvatore e VALERIO Antonio.....	2475
9.1.1. Lo scontro con FLORO VITO Gianni: lo sfregio in volto.....	2478
CAPITOLO XV I CONCORRENTI ESTERNI.....	2486
1. IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA.....	2486
2. BIANCHINI AUGUSTO E BRAGA BRUNA.....	2490
2.1. CAPI 90-92 Le indagini precedenti al terremoto e l'interessamento dell'associazione emiliana per gli appalti pubblici.....	2491
2.1.1. I rapporti di BIANCHINI con il sodalizio emiliano in generale.....	2495
2.1.2. I lavori del cimitero di Finale Emilia (capo 93) e l'inizio della collaborazione tra BIANCHINI e BOLOGNINO.....	2495
2.1.3. I capi 90 e 92: la somministrazione di manodopera e le fatture per operazioni inesistenti.....	2498
2.1.4. Il meccanismo di infiltrazione e di guadagno.....	2502
2.1.5. La seconda fase del rapporto.....	2524
2.1.6. Altri riscontri alla ricostruzione d'accusa.....	2532
2.1.7. Le conclusioni investigative.....	2536
2.1.8. Il ruolo dei BIANCHINI.....	2537
2.1.9. La testimonianza dell'operario Balzano Antonio.....	2539
2.1.10. La testimonianza di altri operai: Chiaro Emanuele, Auriemma Gennaro.....	2546
2.1.11. La testimonianza di RICHICHI Giuseppe.....	2556

2.1.12. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe.....	2559
2.1.13. L'esame degli imputati.....	2570
2.1.14. I testimoni e la documentazione a difesa.....	2584
2.1.15. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 90.....	2585
2.1.16. La valutazione della prove e della penale responsabilità. Capo 92.....	2641
2.2. CAPO 91.....	2646
2.2.1. Attività della BIANCHINI Costruzioni relativa alla gestione dei rifiuti post-sisma.....	2646
2.2.2. Il sito delle scuole di Reggio Emilia.....	2651
2.2.3. Il cantiere delle scuole di Concordia sulla Secchia.....	2652
2.2.4. Il sito delle scuole di Finale Emilia (lotto 16 est).....	2652
2.2.5. Il sito del capannone Phoenix a San Felice Sul Panaro.....	2652
2.2.6. Il cantiere della tangenziale di Sermide.....	2657
2.2.7. Il cantiere della rotonda di Vignola.....	2659
2.2.8. Presenza di amianto nella discarica della BIANCHINI COSTRUZIONI.....	2660
2.2.9. Le testimonianze di Marchi Marcello, Pasetti Rossella, Zanini Annalisa.....	2666
2.2.10. I testimoni della difesa Ennio Borsari, Galanti Luca, Paltrinieri Damiano, Pradella Gabriele, Vito Emanuele Magnante, Bassissi Roberto.....	2668
2.2.11. L'esame degli imputati.....	2672
2.2.12. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	2676
2.3. CAPO 189.....	2682
2.3.1. I cantieri oggetto delle indagini dei Carabinieri di Modena.....	2683
2.3.2. Le intercettazioni telefoniche.....	2684
2.3.3. Il falso stato avanzamento lavori (SAL) per le opere relative al cimitero di Finale Emilia.....	2690
2.3.4. Opere di urbanizzazione relative ai Lotti 16 EST e 3 EMT.....	2694
2.3.5. Le opere di urbanizzazione.....	2694
2.3.6. Lotto 16 EST e Lotto 3 EMT.....	2701
2.3.7. Il Lotto 16 EST.....	2702
2.3.8. L'esposto presentato dal Consigliere di opposizione Poletti Maurizio.....	2703
2.3.9. La nascita della IOS di BIANCHINI Alessandro e il ruolo di BIANCHINI Alessandro e BRAGA Bruna.....	2704
2.3.10. Il vantaggio ingiusto di GERRINI: il percepimento dell'incentivo del 2%.....	2708
2.3.11. Le perquisizioni e il sequestro dei timbri.....	2711
2.3.12. Ulteriori precisazioni.....	2712
2.3.13. La testimonianza del luogotenente Cappello.....	2714
2.3.14. La testimonianza dei consulenti del Pubblico Ministero.....	2715
2.3.15. Le testimonianze degli amministratori del Comune di Finale Emilia: Ferioli Fernando, Poletti Maurizio, Boetti Maurizio, D'Aiello Angelo.....	2724
2.3.16. Le testimonianze dei dipendenti pubblici del Comune di Finale Emilia: Baravelli Cinzia, Cestari Marco, Cavallari Davide, Minozzi Rosemma, Gavioli Amedea, Grandi Morena, Mantovani Monica, Covic Sanja.....	2731

2.3.17. La testimonianza dell'Ing. Caruso Giuseppe e del Geom. Rocca Tiziano	2739
2.3.18. I testimoni della difesa: Silvestri Giuseppe Fortunato, Mestola Sandra e Toselli Massimiliano.....	2744
2.3.19. La perizia	2745
2.3.20. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	2749
2.4. CAPI 93bis-93ter-93quater-93quinqies-93sexies-93septies	2764
2.4.1. Le prove a discarico e le argomentazioni difensive	2794
2.4.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 93bis	2805
2.4.3. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93ter e 93quater	2825
2.4.4. La valutazione della penale responsabilità per i capi 93quinqies- 93sexies e 93 septies.....	2830
2.5. Capi 4-4bis.....	2833
2.5.1. La ricostruzione dei fatti.....	2838
2.5.2. Le altre prove portate dall'accusa. La testimonianza di Aliano Salvatore.....	2848
2.5.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di RICHICHI Giuseppe	2850
2.5.4. Le argomentazioni difensive.....	2857
2.5.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.....	2858
2.6. CAPO 93.....	2891
3. MATACERA FRANCESCO. CAPI 143-43/2-145	2891
3.1. I fatti contestati così come ricostruiti in ipotesi d'accusa.....	2901
3.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore	2930
3.3. Le dichiarazioni rese dagli imputati: RIILLO Pasquale e BOLOGNINO Michele.....	2936
3.4. La testimonianza di Brutto Giuseppe.....	2937
3.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità. Capo 143.....	2937
3.5.1. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 143/2	2967
3.5.2. La valutazione della penale responsabilità in relazione al capo 145	2968
CAPITOLO XVI LE STATUZIONI PENALI.....	2971
1. CRITERI GENERALI.....	2971
2. LE SINGOLE PENE	2976
CAPITOLO XVII LE CONFISCHE.....	2989
CAPITOLO XVIII LE STATUZIONI CIVILI.....	3049
1. LE PARTI CIVILI COSTITUITE.....	3049
2. L'AZIONE CIVILE	3061
2.1. Fattispecie risarcitoria onere della prova e rinvio.....	3064
2.2. Accertamento del danno conseguenza e relativa liquidazione.....	3065
P.Q.M.....	3075
INDICE UDienze	i

Udienza 23.03.2016.....	i
Udienza 20.04.2016.....	i
Udienza 27.04.2016.....	i
Udienza 29.04.2016.....	i
Udienza 04.05.2016.....	ii
Udienza 11.05.2016.....	ii
Udienza 13.05.2016.....	ii
Udienza 18.05.2016.....	ii
Udienza 20.05.2016.....	ii
Udienza 25.05.2016.....	ii
Udienza 27.05.2016.....	iii
Udienza 08.06.2016.....	iii
Udienza 10.06.2016.....	iii
Udienza 15.06.2016.....	iii
Udienza 16.06.2016.....	iii
Udienza 22.06.2016.....	iii
Udienza 23.06.2016.....	iv
Udienza 29.06.2016.....	iv
Udienza 30.06.2016.....	iv
Udienza 06.07.2016.....	iv
Udienza 07.07.2016.....	v
Udienza 20.07.2016.....	v
Udienza 21.07.2016.....	v
Udienza 07.09.2016.....	vi
Udienza 09.09.2016.....	vi
Udienza 14.09.2016.....	vi
Udienza 16.09.2016.....	vii
Udienza 21.09.2016.....	vii
Udienza 23.09.2016.....	viii
Udienza 28.09.2016.....	viii
Udienza 30.09.2016.....	viii
Udienza 05.10.2016.....	ix
Udienza 07.10.2016.....	ix
Udienza 12.10.2016.....	ix
Udienza 14.10.2016.....	x
Udienza 19.10.2016.....	x
Udienza 21.10.2016.....	x
Udienza 26.10.2016.....	x
Udienza 28.10.2016.....	x
Udienza 02.11.2016.....	xi
Udienza 08.11.2016.....	xi

Udienza 11.11.2016.....	xi
Udienza 16.11.2016.....	xi
Udienza 18.11.2016.....	xii
Udienza 22.11.2016.....	xii
Udienza 29.11.2016.....	xii
Udienza 01.12.2016.....	xii
Udienza 07.12.2016.....	xii
Udienza 13.12.2016.....	xiii
Udienza 15.12.2016.....	xiii
Udienza 22.12.2016.....	xiii
Udienza 05.01.2017.....	xiv
Udienza 10.01.2017.....	xiv
Udienza 12.01.2017.....	xiv
Udienza 17.01.2017.....	xiv
Udienza 19.01.2017.....	xiv
Udienza 24.01.2017.....	xv
Udienza 26.01.2016.....	xv
Udienza 31.01.2017.....	xv
Udienza 02.02.2017.....	xvi
Udienza 07.02.2017.....	xvi
Udienza 09.02.2017.....	xvi
Udienza 14.02.2017.....	xvi
Udienza 16.02.2017.....	xvi
Udienza 21.02.2017.....	xvii
Udienza 23.02.2017.....	xvii
Udienza 03.03.2017.....	xviii
Udienza 04.03.2017.....	xviii
Udienza 07.03.2017.....	xviii
Udienza 09.03.2017.....	xviii
Udienza 14.03.2017.....	xix
Udienza 16.03.2017.....	xix
Udienza 21.03.2017.....	xx
Udienza 23.03.2017.....	xx
Udienza 28.03.2017.....	xx
Udienza 30.03.2017.....	xx
Udienza 04.04.2017.....	xxi
Udienza 06.04.2017.....	xxi
Udienza 11.04.2017.....	xxi
Udienza 13.04.2017.....	xxii
Udienza 18.04.2017.....	xxii
Udienza 20.04.2017.....	xxiii

Udienza 27.04.2017.....	xxiii
Udienza 02.05.2017.....	xxiii
Udienza 09.05.2017.....	xxiii
Udienza 11.05.2017.....	xxiv
Udienza 16.05.2017:.....	xxiv
Udienza 18.05.2017:.....	xxiv
Udienza 23.05.2017.....	xxv
Udienza 30.05.2017.....	xxv
Udienza 01.06.2017.....	xxv
Udienza 06.06.2017.....	xxv
Udienza 08.06.2017.....	xxv
Udienza 13.06.2017.....	xxvi
Udienza 17.06.2017.....	xxvi
Udienza 20.06.2017.....	xxvi
Udienza 22.06.2017.....	xxvi
Udienza 27.06.2017.....	xxvii
Udienza 04.07.2017.....	xxvii
Udienza 06.07.2017.....	xxvii
Udienza 11.07.2017.....	xxviii
Udienza 13.07.2017.....	xxix
Udienza 18.07.2017.....	xxx
Udienza 20.07.2017.....	xxx
Udienza 25.07.2017.....	xxxi
Udienza 27.07.2017.....	xxxi
Udienza 01.08.2017.....	xxxii
Udienza 03.08.2017.....	xxxii
Udienza 08.08.2017.....	xxxiii
Udienza 10.08.2017.....	xxxiii
Udienza 05.09.2017.....	xxxiii
Udienza 07.09.2017.....	xxxiv
Udienza 12.09.2017.....	xxxv
Udienza 14.09.2017.....	xxxv
Udienza 19.09.2017.....	xxxvi
Udienza 22.09.2017.....	xxxvi
Udienza 26.09.2017.....	xxxvi
Udienza 28.09.2017.....	xxxvii
Udienza 03.10.2017.....	xxxvii
Udienza 05.10.2017.....	xxxvii
Udienza 10.10.2017.....	xxxvii
Udienza 12.10.2017.....	xxxvii
Udienza 17.10.2017.....	xxxvii

Udienza 19.10.2017.....	xxxvii
Udienza 24.10.2017.....	xxxviii
Udienza 26.10.2017.....	xxxviii
Udienza 31.10.2017.....	xxxviii
Udienza 02.11.2017.....	xxxviii
Udienza 07.11.2017.....	xxxviii
Udienza 09.11.2017.....	xxxviii
Udienza 14.11.2017.....	xxxviii
Udienza 18.11.2017.....	xxxix
Udienza 20.11.2017.....	xxxix
Udienza 23.11.2017.....	xxxix
Udienza 28.11.2017.....	xxxix
Udienza 30.11.2017.....	xl
Udienza 05.12.2017.....	xl
Udienza 07.12.2017.....	xl
Udienza 12.12.2017.....	xl
Udienza 14.12.2017.....	xl
Udienza 19.12.2017.....	xl
Udienza 21.12.2017.....	xli
Udienza 28.12.2017.....	xli
Udienza 11.01.2018.....	xli
Udienza 16.01.2018.....	xli
Udienza 18.01.2018.....	xli
Udienza 25.01.2018.....	xlii
Udienza 30.01.2018.....	xlii
Udienza 01.02.2018.....	xlii
Udienza 06.02.2018.....	xlii
Udienza 08.02.2018.....	xlii
Udienza 06.03.2018.....	xliii
Udienza 08.03.2018.....	xliii
Udienza 13.03.2018.....	xliii
Udienza 20.03.2018.....	xliv
Udienza 27.03.2018.....	xliv
Udienza 03.04.2018.....	xliv
Udienza 05.04.2018.....	xliv
Udienza 03.05.2018.....	xliv
Udienza 08.05.2018.....	xlv
Udienza 15.05.2018.....	xlv
Udienza 17.05.2018.....	xlv
Udienza 22.05.2018.....	xlv
Udienza 24.05.2018.....	xlvi



Udienza 29.05.2018.....	xlvi
Udienza 31.05.2018.....	xlvi
Udienza 05.06.2018.....	xlvi
Udienza 07.06.2018.....	xlvi
Udienza 09.06.2018.....	xlvi
Udienza 12.06.2018.....	xlvi
Udienza 14.06.2018.....	xlvi
Udienza 19.06.2018.....	xlvi
Udienza 21.06.2018.....	xlvi
Udienza 23.06.2018.....	xlvi
Udienza 28.06.2018.....	xlvi
Udienza 30.06.2018.....	xlvi
Udienza 03.07.2018.....	xlvi
Udienza 05.07.2018.....	1
Udienza 10.07.2018.....	1
Udienza 12.07.2018.....	1
Udienza 17.07.2018.....	1
Udienza 19.07.2018.....	li
Udienza 26.07.2018.....	li
Udienza 31.07.2018.....	li
Udienza 06.09.2018.....	li
Udienza 13.09.2018.....	li
Udienza 18.09.2018.....	li
Udienza 20.09.2018.....	li
Udienza 11.10.2018.....	lii
Udienza 16.10.2018.....	lii
Inizio Camera di Consiglio.....	lii
Udienza 31.10.2018.....	lii



CAPITOLO I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

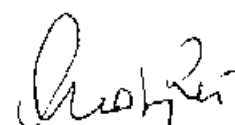
Con decreto del 21.12.2015 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bologna ha rinviato a giudizio, dinnanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, 149 imputati chiamati a rispondere, ciascuno secondo le accuse rispettivamente mossegli, del delitto pluriaggravato di associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista ex art. 416bis c.p. oltre a una corposissima mole (ne sono enumerati oltre 200) di reati fine quali incendi usure, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori, reimpiego di denari di provenienza illecita, frodi fiscali, truffe, ricettazioni, cessione di stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi, accessi abusivi a sistemi informatici, abusi d'ufficio, corruzione, tutti aggravati dall'art. 416bis n. 1 c.p.

L'originaria richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM riguardava 219 imputati. Nel corso della Udienza Preliminare 71 di loro hanno chiesto ed ottenuto di definire la propria posizione nelle forme del rito abbreviato o di applicazione delle pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

Il processo si è articolato in 195 udienze, celebrate con cadenza bisettimanale, pressoché tutte svolte alla presenza degli imputati *in vinculis*, salvo rare eccezioni in cui gli stessi hanno espressamente rinunciato a comparire. Gli imputati sottoposti a regime di cui all'art. 41bis O.P. - così come, a partire dal 9.5.2017, FLORO VITO Antonio per questioni di sicurezza - hanno partecipato a distanza ex art. 146bis e 45 disp att. c.p.p.

La prima udienza del processo è stata celebrata 23.3.2016, programmata per la verifica della regolare costituzione delle parti. In questa sede veniva accertata la irregolarità della notifica effettuata all'imputato MATACERA Francesco. Per questo veniva disposto il rinvio dell'udienza al 20.4.2016. Nel corso di questa udienza, ritualmente costituito il contraddittorio e costituite le parti civili, si è proceduto alle attività di cui all'art. 491 c.p.p., ed esposizione delle questioni sollevate dalle difese. Per la disamina approfondita delle questioni preliminari sollevate dalle difese si rimanda alla ordinanza del Tribunale del 27.4.2016. In questa sede è sufficiente riportare brevemente le argomentazioni principali, declinabili come di seguito.

Un primo insieme di eccezioni verteva sulle costituzioni di parte civile. Alcuni difensori hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di talune di esse, sia per l'insussistenza di una lesione diretta dei beni tutelati dalle associazioni ed enti costituiti, sia per la mancanza di una corrispondenza tra danno patito e presunta commissione dei reati contestati aggravati dall'art. 416 bis.1 c.p.. Un secondo ordine di doglianze concerneva l'esclusione di alcune parti civili avvenuta *ex officio* in udienza preliminare ai sensi dell'art. 81 c.p.p., con ritenuta preclusione del diritto di una nuova costituzione *in limine*. Le difese hanno contestato, infine, l'incertezza della *causa petendi* di talune costituzioni, stante una assoluta genericità delle richieste avanzate.



Numerosi difensori hanno riproposto, inoltre, la questione di incompetenza territoriale, chiedendo al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Catanzaro.

Ulteriore eccezione mossa da plurime difese insisteva sulla nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, di conseguenza, del decreto che dispone il giudizio, per due motivi: la formulazione eccessivamente generica dei capi di imputazione, che avrebbe portato ad una limitazione del diritto di difesa, nonché la impossibilità, da parte degli avvocati, di accedere ai server della procura per ottenere i file autentici in esso contenuti.

Il Tribunale, pronunciandosi sulle questioni sinteticamente riportate, ha escluso dalla costituzione solamente l'Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. – SOS impresa e l'Associazione Antonino Caponnetto, stabilendo, per le altre, la legittimità formale della costituzione, rinviando all'esito del processo l'accertamento del danno-conseguenza lamentato a causa dei reati contestati. Riconoscendo la regolarità delle costituzioni di parte civile, ha altresì rigettato le eccezioni in ordine alla genericità della *causa petendi*, giungendo alla predetta conclusione anche rispetto ai reati fine aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p., la cui offeusività riflette quella del delitto di associazione di tipo mafioso, considerata la identica modalità di condotta o il fine agevolatore della associazione stessa. E' stata altresì giudicata infondata l'eccezione relativa alla preclusione in ordine al diritto di costituzione delle parti civili escluse d'ufficio nell'udienza preliminare, in virtù del limite ultimo dell'apertura del dibattimento previsto dall'art 80, comma 5, c.p.p.

In relazione alla competenza territoriale, il Tribunale, non potendo che svolgere, su tale questione, un controllo formale in funzione dei capi di imputazione contestati, ha rilevato come il radicamento del processo avanti a sé apparisse coerente con la costruzione dei capi d'accusa.

È stata altresì rigettata la questione relativa alla nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatazza e genericità dei capi di imputazione, evidenziando che la loro formulazione non determinava alcuna lesione del diritto difesa. Allo stesso modo, conformemente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, non veniva giudicata causa di nullità del suddetto decreto il mancato accesso ai server.

All'udienza del 27.4.2016 veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti provvedevano alla formulazione delle richieste di prova. Il Tribunale ammetteva tutti i testimoni oggetto di richiesta - per un numero complessivo superiore a 1.000 - facendo salva la possibilità di successive revoche per sovrabbondanza e sopravvenuta irrilevanza. Il 29.4.2017 iniziava così l'assunzione delle prove richieste dalle parti.

Sotto tale aspetto, è possibile distinguere lo svolgersi del processo in alcune grandi fasi, all'interno delle quali sono stati escussi tutti testimoni ed acquisita la mole impressionante di documenti posti anche a corredo di quelle testimonianze, rimandando, per il dettaglio, al separato indice allegato alla sentenza.

Nel corso delle udienze celebrate dal 29.4.2016 sino al 9.5.2017 sono stati escussi testimoni indicati dalla accusa:



- ufficiali di polizia giudiziaria chiamati ad illustrare i quattro filoni investigativi da cui è scaturito il maxi-processo Acemilia.
- persone offese;
- altri testimoni;
- collaboratori di giustizia "storici" ossia testimoni la cui collaborazione è maggiormente risalente nel tempo, oltre a GIGLIO Giuseppe e SIGNIFREDI Paolo.

Dal 9.5.2017 al 22.6.2017 si è proceduto all'esame degli imputati che hanno chiesto, o acconsentito, di esservi sottoposti.

Dal 22.6.2017 al 26.9.2017 sono stati escussi i testimoni indotti dalle parti, ivi compresi alcuni collaboratori di giustizia.

Dal 28.9.2017 al 21.12.2017 sono stati escussi due "nuovi" collaboratori di giustizia: VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, e sentiti i testimoni di polizia giudiziaria in merito ai necessari riscontri.

Dall'11.1.2018 al 18.5.2018 sono state ammesse ed assunte le controprove richieste dalle difese in ordine alle propalazioni dei "nuovi collaboratori", sentiti i periti contabili e trascrittori. Venivano altresì sentiti, d'ufficio, alcuni testimoni ritenuti necessari dal Tribunale ex art. 507 c.p.p. Si è quindi proceduto al nuovo esame degli imputati, così come imposto dalla modifica della imputazione del delitto contestato al capo 1 (cfr. infra). Alcuni di loro rendevano spontanee dichiarazioni.

Il 15.5.2018 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e l'ufficio del Pubblico Ministero procedeva alla sua requisitoria sino all'udienza del 22.5.2018, seguita, il 24.5.2018 dalle conclusioni delle parti civili. Tra queste, non rassegnavano le conclusioni Cesarini Andrea, Mazzei Giuseppina e Pellegrini Francesco.

Dal 20.5.2018 al 31.7.2018 si sono sviluppate le arringhe difensive degli imputati seguite dalle repliche del PM il 6.9.2018 e dalle ulteriori repliche delle parti civili e dei difensori concentrate nelle udienze del 13, 18, 20 settembre 2018 e dell'11 ottobre 2018.

Il 16 ottobre 2018 gli imputati rendevano le ulteriori, ultime, spontanee dichiarazioni difensive. All'esito, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

Dopo 16 giorni di camera di consiglio, all'udienza del 31.10.2016, il Collegio pronunciava i dispositivi di sentenza di cui dava pubblica lettura.

Lo svolgimento del processo è stato caratterizzato da alcune fasi salienti di cui occorre dare conto.

Nel corso del dibattimento sono stati conferiti due fondamentali incarichi peritali:

a) In data 11.5.2016 sono stati quindi nominati i periti trascrittori Marangoni, Miele e Andrea Rossati, quest'ultimo per la società Biblos srl. La smisurata mole di intercettazioni telefoniche



ed ambientali riversate nel processo (cfr. capitolo 2), buona parte delle quali in dialetto calabrese, ha reso assolutamente necessario estendere successivamente l'incarico ad altri periti, nella persona di Benedetti, Farini, Caroli, Romiti, Dinnella e Liguori.

Questo il quesito formulato: *"Procedano i periti alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche ambientali di cui alla richiesta del Pubblico Ministero e dei difensori, curandone l'assoluta fedeltà all'originale captato dagli organi inquirenti, secondo le migliori tecniche e le più evolute prassi dell'arte"*. A fronte delle numerose richieste integrative presentate dalle parti e delle straordinaria mole di intercettazioni da trascrivere, il Tribunale ha dovuto concedere diverse proroghe ai periti e, una volta esaurita l'escussione dei testi, ha dovuto sospendere l'attività di udienza in attesa del completamento dell'incarico. Va precisato che questo è stato conferito esclusivamente ai periti trascrittori e non anche agli ausiliari esperti di lingua calabrese, come da specifica ordinanza alla quale si rinvia.

b) il 16.2.2017 venivano nominati i periti contabili, Lagro Franco Maurizio, Moscardello Vincenzo e Mascellaro Roberto per PWC. Questo il quesito:

"Letti gli atti e i documenti di causa, ivi comprese le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisite le necessarie informazioni presso strutture pubbliche e private, eventualmente facendo riferimento e avvalendosi degli organi di polizia giudiziaria titolari delle indagini nella qualità di soggetti informati sui fatti ovvero per l'esecuzione di attività materiale (es. acquisizione messa a disposizione di documenti e atti rilevanti), nonché esaminando tutti gli atti della polizia tributaria acquisiti agli atti del procedimento e svolta ogni operazione o assunzione di informazioni utili ai sensi dell'art. 228 cpp, provvedano i CTU a:

Esaminare le operazioni descritte nei capi d'imputazione con specifico riferimento ai reati relativi all'emissione di fatturazione per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, determinando, ove possibile e necessario in considerazione dei fatti così come descritti nei singoli capi d'imputazione – le corrispondenti imposte IVA evase (o le altre imposte eventualmente indicate nei singoli capi di accusa) di cui si fa menzione in particolare nei capi d'imputazione: 83 (reimpiego 648 ter) – 92 – 96 (reimpiego 648 ter) – 97 – 98 – 99 (474) – 104 (bancarotta) – 107 – 119 (648 ter) – 120 – 122 (648 ter) – 160 – 161; descrivano, ove possibile, il meccanismo cartolare della asserita frode per ciascuna delle operazioni indicate, la sottostante dinamica finanziaria di fornitura di provvista, la tracciabilità della provvista in relazione alle fonti lecite ovvero di illecite o indeterminata provenienza, le operazioni di trasferimento del denaro, il recupero trasferimento e eventuale reinvestimento di utile provenienti da precedenti operazioni fiscalmente fraudolente, da definirsi illecite alla stregua della normativa tributaria di riferimento, illustrando i soggetti autori delle condotte secondo quanto risulta dai dati documentali;

Esaminare le operazioni contestate, o anche solo descritte in fatto all'interno delle singole incolpazioni, come fittizie nei capi di imputazione 44 bis – 58 – 58 bis – 70 bis – 70 ter – 70 quater – 70 quinquies – 85 – 86 – 88 (648 ter) – 88 bis (648 ter – anche 88 ter e 648 ter) – 89 – 89 bis – 89 ter – 89 quater – 89 quinquies – 89 sexies – 89 septies – 89 octies – 89 nonies – 89 decies – 89 undecies – 89 duodecies – 89 terdecies – 93 bis – 93 ter – 93 quater – 93 quinquies – 93 sexies – 93 septies – 96 (648 ter) – 100 – 108 – 109 – 109 bis – 109 ter – 110 – 110 bis – 111 bis – 111 ter – 111 quater – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 117 bis – 118 –

gfr

121 – 122 bis – 143 bis – 143 ter – 143 quater – 143 quinquies – 143 sexies – 160 – 190 – 191 – 193 bis – 195 – 197 – 199 – 200; descrivendo i meccanismi operativi di tali operazioni di asserita intestazione fittizia di immobili, partecipazioni sociali, crediti, ecc., individuando tutti gli elementi utili sotto il profilo economico a valutare l'inesistenza, la fittizietà o implausibilità delle singole operazioni con riferimento alla natura dell'attività, alle condizioni economiche, alle logiche economiche sottostanti, alle condizioni di reddito dei soggetti intestatari, delle competenze professionali, dell'attività effettivamente svolta dalle società come risultanti dai bilanci e dalle scritture contabili;

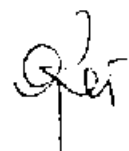
Esaminare, sotto il profilo contabile, le operazioni usurarie di cui ai capi di imputazione 20 – 21 – 22 – 24 – 25 (estorsione) – 33 – 35 – 48 – 50 – 51 – 56 – 72 – 73 bis – 106 verificando se siano state superate le soglie previste dalla normativa vigente tempo per tempo e la provenienza delle somme utilizzate per le operazioni finanziarie;

Dicano, se gli esiti degli accertamenti effettuati in relazione ai punti precedenti lo consentano se, ed in quale modo, le operazioni indicate nei capi di imputazione sopra indicati, siano state strumentali e causalmente legate ad una attività di reimpiego dei profitti illecitamente ottenuti nei termini descritti nei singoli capi di imputazione; riferiscano, in particolare, dell'operazione economica indicata al capo di imputazione 83. Ai fini dell'accertamento di eventuali operazioni di reimpiego tengano conto delle condizioni reddituali dei soggetti implicati con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e a ogni altro indicatore di reddito lecito, svolgendo ogni opportuna indagine patrimoniale

Dicano quanto altro utile ai fini di giustizia."

L'incarico veniva poi integrato poi il 9.3.2017 con specifico riferimento al capo 189. Questo il quesito:

"Letti gli atti e i documenti di causa, comprese le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, acquisita ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria, custodita presso strutture pubbliche e private, dica il perito se, in relazione alle procedure di progettazione, affidamento e gestione degli appalti dei cantieri di cui al capo d'imputazione numero 189, siano ravvisabili irregolarità tecniche integranti violazioni di Legge o regolamento o altre anomalie comunque riconducibili a tali vizi, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli appalti in questione. Dica in particolare se il concreto procedimento di affidamento e gestione degli appalti, di cui alla vicenda descritta al capo 189, in relazione alle caratteristiche degli stessi per natura delle opere, tempi e circostanze specifiche di svolgimento delle procedure di affidamento e di gestione e alle eventuali irregolarità e anomalie riscontrate, abbiano prodotto esiti difformi da quelli che sarebbero stati in caso di rituale svolgimento delle procedure. Dica altresì in particolare, alla luce dei dati di causa analizzati, se si siano verificate situazioni di conflitto di interesse codificate o altre situazioni di incompatibilità nello svolgimento di atti e nell'interesse della pubblicazione amministrazione da parte di soggetti pubblici investiti di poteri procedimentali. Dica, in caso positivo, quali imprese e quali soggetti abbiano tratto vantaggi non dovuti dalle riscontrate anomalie. Quant'altro a fine di giustizia".



All'udienza del 9.9.2016, accertata la morte dell'imputato BIDIN Corrado, il Tribunale procedeva allo stralcio della sua posizione con immediata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per morte del reo.

In data 11.4.2017, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 17 c.p.p., accertata la sussistenza di connessione, al processo in oggetto è stata riunita parte del cosiddetto processo "Aemilia bis" – R.G. Trib 659/17 – limitatamente alle posizioni dei soggetti già imputati in entrambi i procedimenti nonché a quelle di GIGLIO Tania e VERTINELLI Antonio classe 1990.

A seguito di plurime dichiarazioni di astensione da parte degli avvocati difensori, in data 2.5.2017 il Collegio emetteva ordinanza con la quale, preso atto della conformità al Codice di Autoregolamentazione della astensione, sottoponeva ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) L. n. 146/1990, alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali la possibilità di valutare una diversa regolamentazione maggiormente compatibile con valori di maggior rango costituzionale (libertà personale). In seguito a nuove dichiarazioni di astensione, il Tribunale, con ordinanza del 23.5.2017 seguita da quella del 13.6.2017, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 bis L. 146 del 12 giugno 1990, nella parte in cui consentiva che il Codice di Autoregolamentazione stabilisse, all'art. 4, co. 1, lett. b), che nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere o in stato di detenzione si procedesse, ove l'imputato lo consentisse, per ritenuto contrasto con gli articoli 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 111 della Costituzione.

La predetta ordinanza veniva impugnata da alcuni difensori con ricorso in Cassazione, per asserita abnormità derivante dalla violazione dell'art. 23 L. 83 dell'11 marzo 1953, sostenendo che il Tribunale, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, non aveva disposto la sospensione dell'intero processo, ma solo il "segmento di giudizio" relativo alla richiesta di rinvio per astensione formulata dai difensori con il consenso degli imputati. La Suprema Corte, con sentenza n. 25124 del 30.3.2018, pur accogliendo le istanze delle difese, e di conseguenza annullando con rinvio, sottolineava, tuttavia, che in attesa della decisione della Consulta, *"in ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di costituzionalità, la regressione del procedimento determinata dalla nullità assoluta per violazione del diritto di difesa sino all'udienza per la quale avrebbe dovuto essere disposto il rinvio, imposta ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., determinerebbe un inutile dispendio di attività processuali - non altrimenti recuperabili, non essendosi dato atto di ragioni di urgenza del tipo di quelle prese in considerazione dall'art. 467 cod. proc. pen. -, in spregio del principio di ragionevole durata del processo"*.

In ragione del *decisum* della Corte di Cassazione, che sembrava annullare radicalmente il provvedimento del 23.5.2017 e la questione di legittimità costituzionale in essa contenuta, il Tribunale decideva di proseguire l'istruttoria dibattimentale con ordinanza del 7.6.2018 in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Quest'ultima, con sentenza n. 180 del 10.7.2018 (Presidente Lattanzi, Redattore Amoroso) si pronunciava sui due ricorsi riuniti, accogliendo, nel merito, la questione sollevata per violazione della riserva di legge, posta dall'art. 13, comma 5, Cost. a presidio della libertà

personale, e affermando la legittimità della sospensione limitata al distinto momento processuale in cui la questione di costituzionalità risultava rilevante, in conformità al principio costituzionale di ragionevole durata del processo e di economia processuale, legata a quello stesso medesimo principio.

E così la Corte Costituzionale ha statuito che:

a) è costituzionalmente illegittimo l'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 – nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. Ciò in quanto, ha motivato la Corte, "La riserva di legge di cui all'art. 13, quinto comma, Cost. è strettamente funzionale a disegnare lo statuto di tutela della libertà personale, collocato a livello di normazione primaria. È solo la legge che deve assicurare il minor sacrificio della libertà personale, cui ripetutamente ha fatto riferimento questa Corte a partire dalla fondamentale sentenza n. 64 del 1970; la quale – aprendo la via alla vigente disciplina in tema di termini massimi (di fase, complessivi e finali) della custodia cautelare – ha evidenziato che con l'art. 13, quinto comma, la Costituzione ha voluto evitare che il sacrificio della libertà determinato dalla custodia cautelare «sia interamente subordinato alle vicende del procedimento; ed ha, pertanto, voluto che, con la legislazione ordinaria, si determinassero i limiti temporali massimi della carcerazione preventiva, al di là dei quali verrebbe compromesso il bene della libertà personale, che [...] costituisce una delle basi della convivenza civile». 21.– In conclusione, la disposizione censurata viola la riserva di legge posta dall'art. 13, quinto comma, Cost. nella parte in cui consente al codice di autoregolamentazione di interferire nella disciplina della libertà personale: interferenza consistente nella previsione che l'imputato sottoposto a custodia cautelare possa richiedere, o no, in forma espressa, di procedere malgrado l'astensione del suo difensore, con l'effetto di determinare, o no, la sospensione, e quindi il prolungamento, dei termini massimi (di fase) di custodia cautelare. [...] Nella specie, l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 è costituzionalmente illegittimo proprio perché consente – nel senso che non preclude – al codice di autoregolamentazione di andare ad incidere sulla disciplina legale dei limiti di restrizione della libertà personale, prevedendo una facoltà dell'imputato – quella di richiedere, o no, che si proceda malgrado la dichiarazione di astensione del suo difensore che abbia aderito all'astensione collettiva – con diretta ricaduta sui termini di durata della custodia cautelare. Quindi, non è (nell'immediato) un problema di disapplicazione della disposizione subprimaria, in ipotesi illegittima per violazione dei limiti posti dalla norma primaria, ma è innanzi tutto una questione di costituzionalità della norma primaria nella parte in cui ha consentito a quella subprimaria di incidere sulla durata della custodia cautelare prevedendo tale facoltà dell'imputato detenuto.

b) *“Il principio di economia degli atti processuali, che deriva da quello di ragionevole durata del processo, verrebbe in sofferenza se il dubbio di costituzionalità in ordine ad un determinato atto processuale da compiere in una singola udienza – quello che dispone o nega il rinvio della stessa in ragione dell’adesione del difensore all’astensione collettiva – dovesse comportare una stasi generalizzata di ogni attività processuale anche nelle udienze su cui il dubbio di costituzionalità non rileva (perché il difensore può essere regolarmente presente in mancanza della proclamazione di alcuna astensione collettiva). Sarebbero frustrati sia il diritto dell’imputato alla rapida verifica processuale della presunzione di colpevolezza, sia l’istanza punitiva riconducibile all’esercizio dell’azione penale che tende anch’essa alla rapida conclusione del processo”.*

Il contributo probatorio fornito dalle propalazioni dei “nuovi” collaboratori di giustizia (GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio, MUTO Salvatore) ha indotto l’ufficio di Procura a modificare taluni capi di imputazione o a contestarne nuovi.

E così, all’udienza del 07.11.2017, previo consenso ex art. 518 c.p.p. dell’imputato Valerio, reo confesso in merito ad un atto incendiario ai danni del coimputato Blasco Gaetano, veniva lui contestato un nuovo fatto così come descritto nel novello capo d’accusa 12 bis;

All’udienza dell’8.2.2018 la Procura modificava il capo 112 e il capo 1.

Rispetto a quest’ultimo veniva modificato il *tempus commissi delicti*, spostandone la cessazione dal 28.10.2015 all’ 8.2.2018 e venivano altresì ridescritti i ruoli di due imputati all’interno della struttura organizzativa dell’associazione, così come, in ipotesi, sviluppatasi all’interno del carcere dopo le catture disposte dal GIP distrettuale nel gennaio del 2015. Il Tribunale, conformemente alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ricondotto entrambe le modifiche al dettato dell’art. 516 c.p.p. e conseguentemente, ha rimesso in termini gli imputati *“rispetto alla possibilità di chiedere nuove prove sui fatti modificati nonché rispetto alla facoltà di chiedere il rito abbreviato limitatamente ai capi di imputazione oggetto di modifica”* (Ordinanza dell’8.3.2018). Per effetto di tale decisione, 24 dei 34 imputati accusati del reato di associazione mafiosa, hanno scelto di accedere al rito alternativo, che si è svolto contestualmente al rito ordinario. Da quel momento il processo è stato celebrato secondo un doppio binario: a fianco del rito ordinario in cui sono proseguite le posizioni di tutti gli imputati accusati di soli reati fine e di coloro che, pur accusati di delitto associativo non hanno chiesto la definizione mediante rito abbreviato, si è celebrato il rito ordinario per coloro che, invece, hanno chiesto di accedere a tale rito speciale per il solo delitto associativo, restando la loro posizione legata alla celebrazione del rito ordinario per quanto riguarda i delitti fine.

Qst

CAPITOLO II

LE FONTI DI PROVA.

QUESTIONI GENERALI E CRITERI DI VALUTAZIONE

PREMESSA

Ragioni di sistematicità impongono la preliminare disamina delle singole fonti di prova acquisite ed utilizzate per la decisione e di specificare, in relazione a ciascuna di esse, i criteri di valutazione ai quali il Tribunale si è attenuto nella formazione del suo libero convincimento (art. 192, comma 1, c.p.p.).

Preme sin da ora chiarire che la complicazione processuale derivante dall'acquisizione dell'imponente incartamento processuale contenente gli atti delle indagini preliminari, dovuto al riconosciuto diritto degli imputati del reato associativo contestato al capo 1 della rubrica per effetto della modifica della contestazione effettuata dai Pubblici Ministeri all'udienza dell'8 febbraio 2018, non va ad intaccare in alcun modo la genuinità del giudizio svolto all'interno del presente dibattimento, fondato puramente e semplicemente sulle prove acquisite al suo interno.

Sono in definitiva stati rispettati non solo i limiti di inutilizzabilità patologica - perché riguardante prove assunte *contra legem*, in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Cass. 6757/2006) e la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi procedurali (Cass. n. 32519/2011) - ma anche fisiologica.

1. LE PROVE DOCUMENTALI. LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO

Nel corso del dibattimento sono stati acquisiti, nei limiti e nel rispetto delle regole poste dagli artt. 190, 234 e ss c.p.p. migliaia di documenti.

Nell'ambito di tale tipologia di prova, significativa rilevanza nella formulazione del giudizio hanno avuto le sentenze passate in giudicato - di condanna e di assoluzione - prodotte ex art. 238 bis c.p.p. sia dalla accusa che da alcune delle difese. D'altronde la stessa tesi d'accusa cristallizzata nel capo 1, nel prospettare l'esistenza di un'associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista autonomamente operante, da anni, nel territorio emiliano fa riferimento a pronunce che hanno accertato, con la forza del giudicato, l'esistenza di detta associazione mafiosa, in tal modo rendendo imprescindibile lo scrutinio di queste fonti di prova. Per tali specifiche pronunce, così come per ciascuna delle altre sentenze passate in giudicato prodotte da tutte le parti del processo occorre rammentare quella che è, per pacifica giurisprudenza, la valenza probatoria.

L'art. 238 bis c.p.p., nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò vuol dire che le sentenze emesse in altro procedimento, benché divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse

accertati ma, al pari dalle dichiarazioni dei coimputati o coindagati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, necessitano di riscontri. Questi ultimi, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di chiamata in reità, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi, in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Cass. Sez. 4, n. 5821/2004). Il fatto che l'accertamento contenuto nella precedente sentenza irrevocabile debba essere riscontrato con altri elementi, peraltro, non esclude che i riscontri esterni possano essere individuati in elementi già utilizzati nel precedente giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma vengano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del Giudice procedente. (cfr. Cass. Sez. 6, n. 42799/ 2008; Cass. Sez. 1 n. 4704/2014; Cass. Sez. 1, n. 11140/2015).

In altri termini, a differenza di quanto avviene in relazione ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare, non esiste alcuna disposizione in ordine all'efficacia del giudicato formatosi nell'ambito di altro procedimento penale; pertanto, le risultanze di un precedente giudicato penale devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino, essendo liberamente apprezzata dal Giudice di merito che conserva integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Cass. n. 47314/2009).

Quanto esposto vale anche per le sentenze di patteggiamento in ragione della loro equiparazione legislativa alla sentenza di condanna. (Cass. Sez. 6, n. 10094/2011; Cass. Sez. 5, n. 7723/2014).

Ciò detto in linea generale, la valenza processuale della regola posta dall'art. 238bis c.p.p., si coglie proprio con riferimento al delitto di cui all'art. 416bis c.p..

Come è noto, infatti, l'attuale testo dell'art 238 bis c.p.p. risale ad un'interpolazione sull'originaria trama codicistica, pensata e voluta da Giovanni Falcone, sulla base dell'esperienza sul campo nei processi per associazione mafiosa.

Il dato di partenza, di senso comune, era l'irrazionalità della scelta di dover provare dallo fondamento l'esistenza dell'associazione mafiosa in relazione a ciascuno dei compartecipi per cui fossero acquisite prove di adesione alla compagine associativa, quando l'esistenza di essa sul territorio, al tempo della partecipazione attribuita al nuovo imputato, fosse irrevocabilmente accertata con una o più sentenze passate in cosa giudicata.

Ed invero, l'esigenza di fornire *ex novo* in contraddittorio la prova dell'esistenza di una associazione, storicamente, ontologicamente e processualmente già accertata una o più volte in diversi processi, costituisce un costo che può apparire inutile ed insopportabile in un sistema giudiziario che pretende di giudicare i singoli per tutti i reati astrattamente possibili a carico di ognuno, senza eccezione alcuna, sicchè la scoperta di nuovi elementi di prova di partecipazione ad associazione per un numero imprevedibile di soggetti comporterebbe l'obbligo di dover provare *ex novo* in relazione ai singoli l'esistenza dell'associazione, anche se tale prova fosse già stata fornita una pluralità di volte sulla base degli stessi elementi offerti nel medesimo processo.



Escluso qualsiasi vizio di incostituzionalità della norma sotto il profilo del rispetto del contraddittorio nella formazione della prova, rileva per il tema in esame l'argomento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 26 gennaio 2009, n. 29), secondo cui la portata del principio del contraddittorio va individuata secondo le specificità dei singoli mezzi di prova, con la conseguenza che, nel caso della sentenza irrevocabile, il suo valore si concentra nella sua capacità argomentativa e attitudine esplicativa, aspetti sui quali le parti possono liberamente esercitare il contraddittorio. Conviene osservare, già in questa fase, che le sentenze irrevocabili che hanno accertato dal punto di vista oggettivo l'esistenza di una autonoma associazione a delinquere di stampo mafioso non sono stati oggetto di valutazione critica da parte delle difese.

I vincoli normativi imposti dal principio del contraddittorio sulla prova si riflettono quindi sulla necessità di acquisire nel nuovo dibattimento le prove necessarie e utili per l'accusa e la difesa; ma dato corso al contraddittorio, ove i risultati di prova risultino confermati e congruenti e nessun elemento di segno diverso e contrario risulti addotto, di fronte all'accertamento dei fatti storici contenuto nelle sentenze irrevocabili, il Tribunale non può discostarsene a meno di manifesti errori nella valutazione in fatto ovvero di fronte alla significativa possibilità di una ricostruzione alternativa sulla base del medesimo materiale probatorio.

1.1. Le sentenze non passate in giudicato. Altri provvedimenti giudiziari.

Quanto alle sentenze non ancora passate in giudicato, le stesse rappresentano documenti utilizzabili come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute. Non è tuttavia precluso al Giudice che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restandone il dovere di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192, comma 1, c.p.p. (cfr. Cass. n. 46082/2007; Cass. n. 11905/2010).

Conclusioni analoghe valgono per gli atti giudiziari prodotti non solo dall'accusa ma anche dalla difesa. Si tratta, in particolare, di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi da quello in esame e decreti applicativi di misure di prevenzione. Tali fonti di prova, valevoli per la dimostrazione del fatto storico in esso rappresentato e liberamente apprezzabili dal Giudice nei termini anzidetti, consentono, in ogni caso, di fornire elementi probatori a sostegno delle tesi difensive degli imputati, ragione per cui sono stati ammessi, in un'ottica di piena utilizzabilità esclusivamente *pro reo*, anche laddove contenenti dichiarazioni rese dagli stessi o da imputati in procedimento connesso.

1.2 Le consulenze di parte.

Nel corso del dibattimento la pubblica accusa e le parti private hanno prodotto le consulenze di parte (si veda, ad esempio, il cap. 189 o quelle relative alle società degli imputati VERTINELLI, oggetto delle contestazioni di intestazione fraudolenta di beni o di reimpiego), tutte pienamente utilizzabili e valutabili per la decisione, fatti salvi i limiti di inutilizzabilità

fisiologica, come, in particolare, quelli relativi alle notizie che il consulente riceva, in sede di espletamento di incarico, dall'imputato, dalla persona offesa o da altre persone.

1.3 Le intercettazioni telefoniche.

Nell'impostazione accusatoria, la fonte di prova quantitativamente e qualitativamente più importante è rappresentata dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale.

Gli inquirenti, infatti, nel corso degli anni di indagine, hanno portato avanti un'incredibile attività di captazione effettuata nei luoghi più disparati (abitazioni, ristoranti e locali pubblici in generale, autovetture, private abitazioni, carceri, cantieri...), su diverse aree territoriali (Emilia Romagna, Calabria, Lombardia, Lazio e Veneto) e, soprattutto, su centinaia di utenze telefoniche, relative ai soggetti che, mano a mano, entravano nel fuoco dell'attenzione investigativa degli inquirenti in quanto considerati ricollegabili a soggetti coinvolti nelle illecite attività relative al reato associativo o ai reati scopo.

Conseguenza diretta della imponente mole di captazioni rilevanti per l'accusa è stato l'ingresso nel processo di altrettanto imponente numero di intercettazioni richieste a prova contraria dalla difesa.

L'assoluta straordinarietà della mole di intercettazioni entrate nel processo su richiesta dell'accusa e della difesa è immediatamente percepibile, senza necessità di ulteriore aggiunta, dai numeri: a fronte dei circa 25.000 contatti oggetto di perizia, si è reso necessario l'impegno contemporaneo, per quasi due anni, di ben sei società (tra le più strutturate, preparate e con specifiche competenze in attività similari) di trascrizione individuate sull'intero territorio nazionale che, all'esito di un estenuante loro lavoro condotto (da parte di alcune) anche in via esclusiva per il presente processo, hanno dato corpo, nel loro complesso, ad una perizia trascrittiva composta da quasi 90.000 pagine distinte in 512 volumi.

Nel corso del dibattimento sono state risolte, e rigettate, le principali questioni sollevate dalle difese. Si fa in particolare riferimento alla possibilità per il difensore di accedere direttamente al server, alla necessità di una autonoma perizia, conferita a perito distinto ed autonomo rispetto ai trascrittori, per la traduzione delle conversazioni in lingua calabrese e alla pretesa nullità di molteplici conversazioni in ragione della mancanza o dei vizi dei decreti autorizzativi. Ritene il Tribunale di dovere in questa sede confermare le determinazioni assunte, alle quali si rimanda, non avendo peraltro le parti insistito nelle medesime eccezioni nemmeno in sede di discussione.

Preliminare ad ogni altra questione è quella relativa all'identificazione dei parlanti ed alla attribuibilità delle voci e delle utenze ai singoli soggetti coinvolti nelle intercettazioni. Sul punto si deve dare atto che tutte le parti del processo si sono dimostrate acquiescenti sul punto, non contestando i risultati riferiti dagli inquirenti. Va tuttavia evidenziato che, sempre con il consenso delle parti, nel corso del dibattimento sono stati prodotti in udienza documenti in cui sono contenenti l'indicazione non soltanto dei numeri telefonici del soggetto chiamante e di quello chiamato, ma anche dell'utente corrispondente al numero dell'utenza intercettata, in modo tale da ricondurre ciascuna delle utenze ad una ben precisa persona fisica che di quel

numero telefonico aveva la disponibilità. Va in ogni caso ulteriormente sottolineato, in proposito, che l'individuazione dei soggetti intercettati è stata possibile, in maniera inequivoca, non solo grazie al riconoscimento fonico diretto effettuato sulla base della pregressa conoscenza degli indagati da parte degli operanti e del reiterato ascolto nel corso degli anni, ma anche sulla base di specifici servizi di appostamento coincidenti con il momento della intercettazione effettuata o dei sequestri delle schede telefoniche, che avevano consentito di attribuire a soggetti ben determinati le conversazioni intercettate. L'esplicito riferimento, nel corso delle comunicazioni, a nomi di battesimo o soprannomi, conferma quanto già desumibile dagli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, riassunti negli indicati prospetti che, si ripete, sono stati acquisiti con il consenso delle parti, senza alcuna obiezione in ordine alla loro efficacia probatoria con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti parlanti.

Ogni qual volta, poi, le difese hanno contestato la bontà dei risultati delle intercettazioni in relazione al posizionamento delle celle (cfr. Avvocati Pisanello, Avvocato Bucchi, Avvocato Tinelli e Avvocato Beretti in relazione ai rispettivi assistiti) l'Accusa fornito elementi che, unitamente agli altri acquisiti, hanno permesso di fugare, per via diretta o, indiretta, ogni dubbio (si rinvia in proposito all'esame dei singoli capi di imputazione).

Rispetto al contenuto, va innanzitutto ribadito che il peso probatorio delle intercettazioni è notevolissimo in quanto le conversazioni captate riguardano non solo l'ipotesi d'accusa relativa al reato associativo in sé considerato, ma anche i singoli reati fine, atteso che soprattutto dalle intercettazioni concernenti questi ultimi, poste in collegamento logico con le altre, è stato possibile trarre rilevanti elementi di prova in ordine alla sussistenza di un'associazione di stampo mafioso, alle sue caratteristiche, alla sua organizzazione, alle sue modalità operative e alle sue finalità. Dalle stesse è stato parimenti possibile individuare elementi a discarico in ordine a quelle stesse imputazioni.

Ciò detto, va ulteriormente sottolineato, in linea generale, che i risultati delle predetta attività sono stati trascritti con perizia e, quindi, costituiscono prova diretta, pienamente utilizzabile, nei limiti in cui le frasi e le parole risultino univocamente connotate dai caratteri di chiarezza, decifrabilità ed assenza di ambiguità, ovvero consentano di giungere ad interpretazioni attendibili in modo assoluto, in relazione al contesto cui si riferiscono e ad altri elementi che riscontrino tali approdi interpretativi in maniera univoca ed oggettiva (cfr. *ex multis*. Cass. Sez. 5, n. 21878/2010). In altri termini, il Giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. Tuttavia, la mancanza di tali caratteri non determina un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo, con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare irragionevoli dubbi esistenti (Cass. n. 29350/2006).

Quanto ai criteri di valutazione degli elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate, è noto che in relazione al timore avvertito dai parlanti di essere oggetto di attività di captazione, il contenuto delle conversazioni risulta più o meno genuino, spontaneo, lineare e chiaro. Ed

invero, se le conversazioni tra presenti sono di regola caratterizzate - salve eccezionali situazioni da dedurre e dimostrare - da genuinità circa la provenienza delle informazioni e da spontaneità, trattandosi di argomenti schietti, non artificiosamente indotti e condotti, non altrettanto sempre avviene nei colloqui telefonici, in cui il dialogo risulta talvolta caratterizzato da un linguaggio criptico connotato dall'utilizzo di termini del tutto generici se non, addirittura, anomali, sfociando nell'uso di parole o frasi che hanno poco senso nel linguaggio comune o nell'ambito stesso della conversazione. L'uso di un tal genere di linguaggio, è indice dell'esigenza degli interlocutori di nascondere il reale contenuto del dialogo a potenziali ascoltatori, quali le forze di polizia, il che rimanda ad un'attività illecita che deve essere tenuta nascosta ai potenziali ascoltatori. La valutazione di tale linguaggio criptico deve essere, dunque, effettuata alla luce dell'intero contenuto della conversazione, del contesto della stessa, della qualità degli interlocutori e dei loro discorsi precedenti e successivi e, in generale, alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo. Se ricorrono termini che non trovano una coerente spiegazione con il contesto del discorso nel quale sono inseriti ma che, viceversa, si spiegano nel contesto ipotizzato dall'accusa, da essi possono trarsi, ragionevolmente, significati univoci.

Sulla base di tali premesse è facile comprendere come tra le diverse tipologie di captazioni quelle relative a conversazioni ambientali sono quelle dalle quali è stato possibile trarre, grazie alla loro genuinità, autenticità e spontaneità, significativi elementi di prova dei fatti contestati in quanto i conversanti sono maggiormente convinti di non poter essere ascoltati, esternando di norma conoscenze reali e non connotate da artificiosità, esagerazione, se non, addirittura, volontà calunniatoria, parlando liberamente senza frapporre nessun genere di schermo, consentendo in tal modo di attribuire loro un alto grado di credibilità e di aderenza al vero.

Va comunque precisato che i contenuti desunti dalle conversazioni captate, nella loro o maggiore o minore diretta intellegibilità e credibilità, sono integrati, interpretati e supportati dagli esiti di decine e decine di servizi di osservazione, pedinamento e controllo spesso organizzati dagli inquirenti proprio in ragione di quanto da loro ascoltato, così attribuendo maggior forza probatoria a quelle attività di intercettazione quand'anche non relativa a conversazioni tra presenti.

Preme, in chiusura, dare conto, in diritto, di due aspetti, l'uno concernente l'efficacia probatoria della chiamata in reità contenuta nelle conversazioni intercettate, l'altra della legittimità della testimonianza resa in dibattimento dagli inquirenti che hanno proceduto alla attività di captazione in assenza della perizia con cui si è proceduto alla trascrizione delle conversazioni captate.

Sotto il primo profilo giova ricordare che, per pacifica giurisprudenza, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, sebbene debba essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p. . Questo perché mentre i motivi che possono spingere un soggetto a rendere dichiarazioni accusatorie a carico di terzi davanti alla Autorità giudiziaria assumono un carattere di ufficialità e possono

avere alla base varie motivazioni (vedetta, vantaggi processuali), tali logiche non sussistono ove l'accusa a terzi venga fatta da un conversante che non sa di essere intercettato. In questo caso non vi è ragione che le dichiarazioni etero accusatorie debbano necessitare di un rigore valutativo previsto dall'art. 192 comma 3 c.p.p. e, dunque, corroborate da elementi individualizzanti. Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità al disposto dell'art. 192, comma secondo, c.p.p. (cfr. Cass. 21878/2010; Cass. Sez. 5, n. 4572/2015; Cass. n. 42981/2016).

In altri termini, salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti - nella consapevolezza dell'intercettazione in corso - di far conoscere all'Autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato, i contenuti delle conversazioni intercettate non sono equiparabili alle chiamate in correità o reità, in ragione del fatto che il conversante è animato solo dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore, derivandone che, pur dovendo essere attentamente interpretati sul piano logico e valutati su quello probatorio, non sono soggetti, in quest'ultima valutazione, alle regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p., ma sono soggette alla regola del prudente apprezzamento del Giudice.

Sulla base di tali distinzioni, del resto, la Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25806/2014).

Quanto alle dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di attività di intercettazione, le stesse hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p., cosicché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze *de relato* su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (cfr. Cass. n. 34807/2010).

Sotto il secondo profilo indicato va specificato che, fermo restando che nel presente processo è stata disposta perizia trascrittiva che ha garantito, e garantisce, la verifica diretta degli elementi indicati dai testimoni come acquisiti a seguito della attività di captazione e che è stata oggetto di spasmodica verifica da parte del Giudice ogni qual volta si sia trattato di saggiare il contenuto delle singole conversazioni, la legittimità della deposizione dei testi di polizia giudiziaria discende dalla circostanza che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, c.p.p. non richiama la previsione dell'art.



268, comma settimo, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p. (cfr. cass. Sez. 6, n. 25806/2014; Cass. Sez. 2 n. 13463/2013).

2. LE PROVE ORALI. LE DICHIARAZIONI DI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

Una corposissima parte del materiale probatorio, la più cospicua dopo le intercettazioni, è rappresentata dalle dichiarazioni rese - secondo il diverso statuto dei dichiaranti - dai testimoni puri e assistiti ex 197bis c.p.p. ed ex art. 210 c.p.p. in quanto imputati in procedimento connesso, indotti dalla accusa, dalle parti civili e dalle difese.

La audizione delle centinaia di testimoni, si è svolta nel corso delle 195 udienze in cui si è dipanato il dibattimento.

Nell'originario impianto accusatorio, l'ufficio di Procura aveva indicato, ottenendone l'ammissione, l'esame di alcuni collaboratori di giustizia, anche estranei all'associazione 'ndranghetista di cui ci si occupa, la maggior parte dei quali utili, nella prospettiva d'accusa, a dimostrare l'esistenza, fin dagli anni '90, di una cosca che, sebbene promanazione della cosca madre calabrese, aveva acquistato una vita propria ed un'autonomia operativa sul territorio reggiano.

Vengono qui in rilievo gli esami dei collaboratori LOCONSOLO Saverio, D'AMATO Alessandro, CORTESE Angelo Salvatore, BELLINI Paolo, OLIVERIO Francesco, FEMIA Nicola.

Oltre a costoro, su richiesta della Procura sono stati sentiti, SIGNIFREDI Paolo, considerato il "contabile" della cosca, e GIGLIO Giuseppe che dopo la condanna di primo grado ha deciso di collaborare con la giustizia, divenendo così il primo collaboratore a rivelare, secondo l'accusa, l'esistenza della associazione mafiosa per cui è oggi processo, disvelandone la struttura organizzativa, le regole di funzionamento, i ruoli dei singoli associati, gli obiettivi e le dinamiche criminali.

Il quadro delle dichiarazioni rese dai collaboratori è stato arricchito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia la cui audizione è stata chiesta dai difensori: BUMBACA Domenico, BONAVENTURA Luigi, VRENNÀ Giuseppe. A chiudere il quadro vi sono VALERIO Antonio e MUTO Salvatore che, imputati nel presente processo anche per il delitto associativo, hanno iniziato il loro percorso di collaborazione con la giustizia nell'estate-autunno del 2017 e dunque a dibattimento inoltrato. Si è dunque proceduto alla loro audizione, sempre nelle forme dell'art. 147bis disp. att., ammettendone l'esame quale nuova prova ex art. 493, comma 2, c.p.p. con conseguente possibilità delle difese di chiedere prova contraria. Negli stessi termini è stato sentito GIGLIO Giuseppe in riferimento a fatti storici nuovi, sui quali hanno riferito anche VALERIO e MUTO, relativi alla vita carceraria svoltasi dopo gli arresti e nel corso del processo, rilevanti, in tesi d'accusa, per la dimostrazione non solo dell'esistenza, ma soprattutto, della persistenza dell'associazione mafiosa anche dopo gli arresti con significativi mutamenti di ruoli al suo interno.

E' stato infine sentito, d'ufficio, ex art. 507 c.p.p. il collaboratore MARINO Vincenzo sullo specifico tema relativo al ruolo ricoperto dai fratelli VERTINELLI nell'ambito dell'attività di

CFR

investimento e reimpiego dei denari di origine illecita provenienti dalla associazione emiliana e da quella cutrese e, in particolare, da Nicolino GRANDE ARACRI.

La valenza di siffatte dichiarazioni verrà via via affrontata e verificata in seguito, nel corso della trattazione.

In questa sede si procederà, in termini generali, ad indicare i criteri seguiti dal Tribunale nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sul solco e nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni.

Trattasi di principi che oramai costituiscono un consolidato patrimonio comune di conoscenza, essendo stati oggetto di reiterate statuizioni della Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, avendo la pressochè totalità delle difese ampiamente contestato la attendibilità dei dichiaranti, anche talvolta mettendo in discussione taluni criteri di valutazione delle loro proposizioni e la natura dei riscontri, non pare un fuor d'opera ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale che negli anni ha pazientemente e meticolosamente elaborato quei principi che oggi sono oltremodo consolidati.

Preme solo sottolineare che nel presente processo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur nella loro cospicuità e sicura importanza, non rappresentano affatto il nucleo portante dell'impianto probatorio offerto dalla pubblica accusa, svolgendo piuttosto una fondamentale funzione di integrazione e riscontro delle risultanze delle altre prove acquisite, prime tra tutte dell'imponente mole di intercettazioni ambientali e telefoniche.

Dal punto di vista ontologico, le dichiarazioni rese dal teste assistito (artt. 210 e 197bis c.p.p.), non sono diverse dalla testimonianza. In entrambi i casi si tratta di prove rappresentative, per il tramite delle quali un soggetto introduce nel processo il suo apporto conoscitivo in relazione ad uno o più fatti di cui egli è a conoscenza diretta o indiretta. Da tale identità deriva il valore di piena prova e non di mero indizio della chiamata in reità o correttezza operata dai soggetti sopra indicati, valore confermato sia dall'uso nel testo normativo della espressione letterale "altri elementi di prova", con riferimento agli elementi di riscontro alle dichiarazioni in oggetto, sia dalla collocazione sistematica delle disposizioni, che prevedono le dichiarazioni rese dai coimputati e dagli imputati di reato connesso al terzo e al quarto comma dell'art. 192 c.p.p., norma che è inserita nel libro terzo sulle prove e che riafferma sostanzialmente il principio del libero convincimento del Giudice in merito alla valutazione delle prove.

Nonostante l'indiscutibile natura di piena prova, tuttavia, il Legislatore ha previsto talune cautele in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi o collegati, subordinandone il valore di piena prova alla ricorrenza di ulteriori elementi probatori, capaci di confermarne l'attendibilità, e ciò in considerazione della particolare natura della fonte, che, non a caso, viene definita come "fonte impura".

D'altro lato è oramai acquisita e consolidata la consapevolezza dell'importanza che, storicamente tali dichiarazioni, pur provenendo da soggetti con gravi trascorsi criminali o comunque dediti al crimine, sottoposti a procedimento penale e spesso legati alla criminalità organizzata, hanno avuto per la comprensione, l'accertamento giurisdizionale e per la repressione penale del fenomeno mafioso. Si è infatti più volte sottolineato che *"nei processi relativi alla attività di organizzazioni criminali operanti fisiologicamente in regime di segretezza e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una spietata legge di omertà... le fonti di prova di più risolutiva determinatezza probatoria non possono non essere*

che, per così dire, endogene, provenienti dal loro stesso interno" (Cass. n. 266/1988). Del resto, "di gran parte dei fatti interni all'associazione (a cominciare dalla composizione soggettiva, dalla organizzazione e gerarchia, dal programma criminoso, dai mezzi a disposizione della stessa, etc.) sono a conoscenza soltanto i soggetti intranei alla stessa; che spesso tali fatti (a cominciare dall'atto di adesione dei singoli alla cosca) non lasciano tracce tangibili e facilmente rilevabili dall'esterno, e, quindi, non si prestano, specie a distanza di tempo, ad essere accertati e provati con mezzi diversi dalla confessione e dalla chiamata in correità; che il collaboratore - a differenza di altri soggetti - quali le parti offese, i testimoni etc. - ha una conoscenza che non è occasionale e limitata a singoli fatti, bensì più generale e concernente la vita e l'attività criminosa nel complesso svolta dal sodalizio di appartenenza per periodi più o meno lunghi di tempo".

In questo modo viene posta in risalto l'importanza del patrimonio conoscitivo fornito dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia

Il principio fondamentale del libero convincimento, implicitamente riaffermato dal primo comma dell'art. 192 c.p.p. nella parte in cui attribuisce al Giudice di merito il potere di valutare le prove con esclusione di qualsiasi vincolo legale e con il solo limite di una motivazione adeguata, trova nel sistema del vigente codice di rito alcuni temperamenti, tra cui il disposto di cui al secondo comma - che impone per le prove indiziarie i requisiti della gravità, precisione e concordanza - e, soprattutto, per ciò che riguarda il tema in oggetto, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo, che, come anticipato, impongono di valutare con particolare cautela le dichiarazioni rese da coimputati ed imputati in procedimenti connessi o collegati *unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità*, attraverso la ricerca di riscontri probatori.

Sotto tale aspetto è ormai dato acquisito e consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della chiamata in reità o correità da parte di una cosiddetta, "fonte impura", proveniente cioè da un soggetto imputato in procedimenti connessi o collegati, deve svolgersi in tre fasi successive, legate da un preciso ordine logico.

Il Giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confite e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici.

In secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, logica interna della narrazione, mancanza di interesse diretto all'accusa, dell'assenza di eclatante contrasto con altre acquisizioni;

Deve infine esaminare i riscontri cosiddetti estrinseci, cioè esterni al collaborante, atti a sostenere o supportare la chiamata in correità o reità, sia di natura oggettiva sia di ordine logico e di carattere individualizzante, cioè tali da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto (Cass. Sez. I n. 19867/2005; Cass. Sez. I n. 22853/2006; Cass. Sez. V 50966/14; Cass. Sez. 2 11509/16). L'esame del Giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione della chiamata in correità e degli *"altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"* se

for

prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (cfr., *ex multis*, Cass. Sez. 2 n. 2350/2004; Cass. Sez. 6 n. 5694/1997; Cass. SS.UU n. 1653/1993)

I primi due momenti di valutazione, seppure dotati di relativa autonomia, sono intrinsecamente collegati e finalizzati alla concreta ricerca dei riscontri probatori, che rappresenta comunque la fase determinante nella ricerca della verità, nel senso che le prime due fasi, dedicate alla analisi astratta della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, sono sicuramente propedeutiche alla fase di ricerca dei riscontri oggettivi, ma non possono mai, neppure nel caso di esito del tutto negativo, esaurire la valutazione del Giudice, che deve in ogni caso approdare alla ricerca dei riscontri oggettivi, che devono essere tanto più forti quanto più limitata sia risultata l'attendibilità soggettiva del dichiarante (cfr. fra le altre, Cass. Sez. I n. 1801/1997 Bompressi ed altri, in cui si fa espresso riferimento agli *"altri elementi di prova che devono essere tanto più consistenti quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sulla attendibilità intrinseca e viceversa."*). In altre parole, il Giudice di merito non deve compiere una valutazione notarile della attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma un giudizio globale che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, atteso che, sebbene sotto il profilo logico i due giudizi devono essere effettuati necessariamente uno dopo l'altro, essi non si pongono in rapporto di subalternità ma, in ragione del criterio della considerazione unitaria degli elementi di prova fissato dall'art. 192, comma, 3. c.p.p., il secondo può integrare il primo, nel senso che in ipotesi di esito negativo o dubbio della verifica dell'attendibilità intrinseca della chiamata dovrà passare alla verifica estrinseca della stessa. L'individuazione di riscontri esterni particolarmente pregnanti potrà condurre a completare una dubbia credibilità intrinseca. Viceversa, per l'espresso dettato legislativo, in assenza dei cosiddetti riscontri esterni la chiamata in correità generalmente attendibile non può assurgere a prova.

Il concetto è stato ribadito più di recente anche dalle Sezioni Unite che, sia pure sullo specifico tema relativo alla questione se una chiamata in correità *de relato* possa avere, nel caso di impossibilità di esaminare la fonte diretta, come unico riscontro un'altra chiamata *de relato*, ha evidenziato come, in linea con la consolidata giurisprudenza, *"detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente"*. In sostanza *"devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti"* (cfr. Cass. SS.UU n. 2084/2012)

Scendendo all'esame delle tre fasi di valutazione, in relazione alla credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia, la Suprema Corte ha ritenuto *del tutto inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata*", anzi, qualora le sue dichiarazioni siano positivamente valutate alla luce dei parametri di spontaneità, persistenza, puntualità, *resta irrilevante il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le*



sue accuse" (cfr. Cass. sez. I, n. 2100/94). In proposito si osserva che il calcolo utilitaristico, peraltro indirettamente sollecitato dalla legge attraverso i benefici riconosciuti, deve considerarsi un dato obiettivamente neutro, potendo essere sotteso sia ad un' accusa calunniosa, sia alla semplice rottura dei vincoli omertosi, ipotesi questa che, in astratto, appare più probabile della prima, essendo il collaboratore consapevole che solo dal riconoscimento dell'attendibilità possono derivargli i benefici sperati. Tale valore "neutro" dell'interesse premiale è stato quindi espressamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha affermato che in astratto la assenza di tale interesse non può comportare l'attendibilità, così come la presenza di tale interesse non può escluderla (cfr. Cass. n. 11179/2018; Cass. Sez. 3 n. 8161/2009; Cass. Sez. 4 n. 32924/2004 Cass. Sez. n. 6 n. 7322/1997; Corte di Assise Caltanissetta 23 gennaio 1996, Scarantino). Su questo tema la giurisprudenza ha effettuato un'ulteriore e fondamentale distinzione tra interesse generico a collaborare ed interesse concreto a rendere specifiche dichiarazioni accusatorie nei confronti dei terzi (cfr. Cass. Sez. 2 n. 39241/2010; Cass. Sez. I n. 5270/1998). La giurisprudenza ha poi spiegato che il disinteresse va ricollegato alla indifferenza delle accuse rispetto alla posizione processuale del chiamato o all'eventuale aggravamento della propria.

In ogni caso la Suprema Corte ha condivisibilmente avvertito in merito alla necessità di prescindere dalle valutazioni sulle qualità morali della persona del "pentito", mantenendo l'indagine sul terreno delle ragioni della collaborazione, sui rapporti di questo con i chiamati in correità, sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni, prescindendo, in ogni caso, dal pregiudiziale apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità, connotazione peraltro comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reato connesso, che è stata tenuta presente dal legislatore proprio nel subordinare tali fonti di prova alla verifica intrinseca ed estrinseca (cfr. Cass. Sez. VI n. 46483/13; Cass. Sez. 6, 43526/2012; Cass. Sez. I n. 5850/2009 Cass. Sez. 2 n. 36/1997).

Quanto alla verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni la giurisprudenza è unanime nel rifarsi ai criteri di precisione, coerenza interna, ragionevolezza, genuinità, spontaneità, disinteresse delle dichiarazioni e persistenza nelle medesime (cfr. *ex multis*, Cass. sez. 6 n. 46483/13; Cass. Sez. 6 n. 43526/12; sez. 6, n. 5649/1997).

Va innanzitutto osservato che la giurisprudenza ha attribuito elevato valore alla ammissione da parte del dichiarante del suo diretto coinvolgimento in condotte criminose di cui non vi era precedente notizia e per il quale il dichiarante avrebbe potuto non subire alcuna conseguenza penale. Al riguardo, infatti, è stato affermato che *in tema di chiamata in correità le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una chiamata in correità, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una chiamata in correità in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa*" (cfr. Cass. sez. 6, n. 5649/1997).

Elemento di particolare importanza sono la spontaneità e la genuinità della dichiarazione, nella assenza di atteggiamenti artefatti o infingimenti di sorta, in relazione anche alle qualità

per

personali del collaboratore, al ruolo che riveste all'interno dell'associazione, alla sua formazione culturale.

Ciò posto, la spontaneità è stata definita in una prospettiva "laica", svincolata da ogni profilo attinente agli impulsi interiori di carattere morale e ricondotta a motivazioni interne di vario genere, non necessariamente associate a contrizione o pentimento. Essa si concreta nella assenza di coazione, suggestione o condizionamento. Al riguardo si è precisato, comunque, che non può astrattamente escludersi la spontaneità della dichiarazione solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga precedente dichiarazione di un altro coimputato (cfr. Cass. sez. VI, n. 4108/1996; Cass. n. 295/1996), ma appare evidente che in tal caso il Giudice debba esercitare un controllo particolarmente rigoroso e prudente per accertare che l'eventuale convergenza tra più dichiarazioni non sia frutto di contaminazione reciproca tra le fonti e che ciascuna dichiarazione abbia un rilievo ed un valore autonomo. In tale ottica, da sempre, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un elevato livello di credibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza della scelta di collaborare, senza tuttavia negare aprioristicamente valore a successive modifiche o integrazioni riconducibili a correzioni del ricordo, assolutamente fisiologiche nei meccanismi della memoria, specie in relazione ad un vissuto criminale complesso e prolungato e non ad isolati episodi delittuosi, come avviene di solito in caso di collaborazione di soggetti da tempo inseriti in organizzazioni criminali. Non può, infatti, farsi a meno di rilevare, al riguardo, che spesso il racconto dei collaboratori di giustizia si arricchisce nel tempo sia per un fisiologico meccanismo mnemonico legato alla profonda stratificazione del loro vissuto criminale, sia per personali difficoltà di ricostruzione ed esposizione legate al loro modesto livello intellettuale e culturale, per cui sarebbe ingiustificato rinunciare al contributo conoscitivo delle dichiarazioni rese in tempi successivi. Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che *"la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un 'integrazione"* (Cass. sez. VI, n. 324/1994; Cfr. Cass. sez. I, n. 6954/1997).

Un fondamentale passaggio nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca della chiamata in reità o correità è costituito dalla valutazione della intrinseca logicità delle dichiarazioni, che non può che essere fondata sul rispetto di quel principio di non contraddizione che rappresenta il fondamentale canone fondamento della logica che si risolve, in concreto, nella attenta rilevazione da parte del Giudice di discrasie, incongruenze, congetture personali o erronee percezioni nella esposizione dei fatti da parte del dichiarante.

Un elevato valore sintomatico di credibilità delle dichiarazioni è attribuito dalla costante giurisprudenza di legittimità alla analiticità e precisione nella esposizione dei fatti, con l'avvertenza, però, da un lato che *"l'imprecisione su un solo punto della chiamata in correità non è da sola sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il Giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale probatorio e ritenga, con adeguata motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa"* (Cass. n. 4526/1993; Cass., sez. I, n. 242/1994) e, dall'altro, che non è da escludersi l'attendibilità della chiamata di correo che si attui in progressione e che si arricchisca nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal

chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione (cfr. Cass. sez. VI n. 324/1994).

Va poi messo in debita luce che *"in tema di chiamata in correità è ben ammissibile la cosiddetta frazionabilità, nel senso che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro, così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte della accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico"* (Cass. 4162/1995) ed, ancora che *"la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamato in correità in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate ... e che una simile inferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra"* (Cass. sez. I, n. 468 del 2001). Anche in tempi recenti la giurisprudenza della Suprema Corte ha riaffermato con decisione l'ammissibilità di una valutazione frazionata della chiamata di correo, ritenendo che *"in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non comporta, in modo automatico, l'aprioristica perdita di credibilità di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal collaboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del Giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità," di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca* (Cass. Sez. VI n. 20514/2010; Cass. sez. V, n. 37327/2008; Cass. Sez. I n. 35561/2013). Appare dunque sicuramente ammissibile una valutazione frazionata del complessivo narrato del dichiarante, purché, ovviamente, le parti concretamente supportate da oggettivi riscontri non siano in insanabile e inscindibile contrasto con parti dello stesso racconto ritenute non veridiche o macroscopicamente inattendibili al punto da inficiare la complessiva attendibilità del soggetto da cui provengono.

Scendendo al piano dei riscontri estrinseci individualizzanti, che devono necessariamente corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni, la Cassazione ha chiarito che questi non devono essere costituiti da elementi aventi valore di prova autonoma, indipendente dalla chiamata in correità, perché in tal caso si renderebbero superflue le propalazioni del chiamato e si finirebbe per negare alla chiamata in correità la natura di prova, seppur incompleta, di cui si è già detto (Cass. Sez. 4, n. 9509/19993; Cass. sez. I, 4266/1993; Cass. Sez. 4, n. 3501/1996; Cass. Sez. I, n. 1801/1997; Cass. sez. I, 4807/1998).

In ordine alla tipologia e alla natura dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza ha affermato che questi, non essendo predeterminati dalla legge nella loro qualità, natura e numero, possono essere costituiti da dati obiettivi, quali fatti e documenti, da dichiarazioni di altri soggetti, purché idonee a convalidare *altunde* l'attendibilità dell'accusa, nonché da qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità. (Cass. Sez. 4 n. 9509/19993; Cass. SSUU n. 11/1995; Cass. n. 6040/1996; Cass. sez. 4 3501/1996; Cass. Sez. 2 n. 1545/1998).

Le prove rappresentative idonee ad un riscontro estrinseco possono essere costituite anche da ulteriori chiamate, cosiddette, "incrociate", nei confronti del medesimo accusato, che presentino già il requisito dell'attendibilità intrinseca. Ciò perché l'art. 192 c.p.p., nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", ha posto la sola condizione della presenza di un qualsiasi tipo di riscontro. Tra queste dunque anche, secondo la condivisibile e costante giurisprudenza di legittimità, anche le altre dichiarazioni della stessa specie, ancorché non perfettamente sovrapponibili, purché convergenti e rese in piena autonomia rispetto alla precedenti e tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (Cass. Sez. I n. 24249/2004; Cass. sez. I n. 4807/1998; Cass., sez. 2, 4947/1993), rilevando che le chiamate in correità, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, conferiscono l'una all'altra *"quell 'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova"* (cfr. Cass. Sez. I n. 8471/1991, Cass. Sez. VI n. 2775/1995). Da quanto esposto segue, come necessario e consolidato corollario, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni, poiché *"ogni chiamata e 'fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre', per cui "una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto"* (Cass. sez. 4, n.4108/1996; Cass. sez. VI, n. 2775/1995). In particolare, poi, la Suprema Corte si è espressa nel senso che le chiamate in correità plurime, una volta che ciascuna di esse abbia passato il vaglio dell'attendibilità intrinseca e risultino convergenti in ordine all'indicazione del chiamato, *"divengono mezzi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da altri elementi di prova di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma"* (Cass. Sez. VI, n. 7627/1996).

La regola della convergenza del molteplice (cfr. Cass. 31695/2010), sottende ovviamente la verità delle dichiarazioni. In sua mancanza si avrebbe "la realtà di una congiura", ma questa esige un movente o, almeno, una congettura da verificare. In altri termini: la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle dichiarazioni, salvo il dovere del Giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio.

Sul piano dei parametri e dei criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di diverse fonti propalatorie, la giurisprudenza ha ritenuto di valorizzare gli elementi della contestualità, dell'autonomia, della reciproca non conoscenza, della convergenza almeno sostanziale, tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, e, in genere, tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità. Non può, comunque, essere sottaciuto al riguardo, che eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, addirittura attestare l'autonomia delle varie propalazioni in quanto *"fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi"* (cfr. Cass., Sez. I, n. 80/1992). Ed invero, secondo l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte l'esigenza di convergenza tra le dichiarazioni non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo,

talvolta, di sospetto, dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "*thema probandum*" fermo restando il potere-dovere del Giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Cass. Sez. I, n. 3070/1996; Cass. Sez. I, n. 1428/1996; Cass. Sez. I, n. 2328/1995).

In definitiva, in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie le quali devono tuttavia caratterizzarsi: *a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente, suggestioni o condizionamenti; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice debba essere sufficientemente individualizzata e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui uscite, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza, sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere* (Cass. Sez. 2 n. 13473/2008)

I riscontri devono essere individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario delle accuse, senza richiedere però che gli stessi abbiano autonoma valenza dimostrativa della responsabilità, altrimenti non entrerebbe in gioco la regola dell'articolo 192 comma 3 c.p.p. (cfr. *ex multis* Cass. Sez. VI n. 45733/18; Cass. n. 50966/2014; Cass. Sez. 3 44882/2014)

La loro necessità è sorta dalla semplice considerazione che, se la responsabilità penale è personale, altrettanto deve essere il compendio probatorio necessario per affermarla. In ogni caso la costante giurisprudenza di merito e di legittimità ha sottolineato l'esigenza della sussistenza di tale tipo di riscontro ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, soprattutto in relazione ad ipotesi delittuose esauritesi "*uno actu*" che costituiscono il punto di verifica della chiamata di correo e il termine di riferimento dei riscontri estrinseci e individualizzanti

Invece, il reato associativo è permanente ed è caratterizzato da un complesso di comportamenti, relazioni, riunioni, momenti soggettivi o psicologici, di talché il contenuto della chiamata e la qualità del riscontro devono adattarsi a tale differente natura. Pertanto la Suprema Corte afferma che "*ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, poiché il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio*" (cfr. tra le altre, Cass. sez. 2 n. 18940/2017; Cass. sez. 2 n. 24995/2015). Ne consegue che, ad esempio, le mere frequentazioni di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 comma 3, c.p.p., quando risultino qualificati

Qu

da abituale o significativa reiterazione e connotati dal carattere individualizzante (Cass. sez. VI, n. 9185/2009; Cass. sez. 2 n. 6272/2017).

La giurisprudenza ha chiarito comunque che l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata "significanza" ed ha precisato, inoltre, che l'esigenza che la dichiarazione *"sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti"* (Cass. sez. I, n. 1134/1993).

Inoltre, il rigore della valutazione della prova che si evince dai principi e dalle massime giurisprudenziali sin qui oggetto di esame non si spinge, tuttavia, fino al punto di ritenere necessario un riscontro individualizzante per ciascun fatto, quando l'identica natura dei fatti, l'identità dei personaggi, l'inserirsi dei fatti in un contesto relazionale unico e stabile valgano come riscontro logico, in assenza di elementi contrari, alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità (Cass. Sez. VI n. 231/1991; Cass. n. 2968/1996).

Preme infine precisare che l'eventuale dichiarazione *de relato* resa dal collaboratore non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma comporta che la sua valutazione sia compita con maggiore rigore, dovendo essere l'attendibilità controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo (Cass. n. 26027/2004).

Sul punto giova evidenziare che vi sono dichiarazioni che solo "apparentemente" possono definirsi *de relato*: esse sono quelle che concernono i fatti di vita del sodalizio criminoso, cui appartiene il dichiarante e delle quali egli ha conoscenza diretta, a causa della sua appartenenza alla "società" che li realizza. Infatti, l'esperienza insegna che in ogni gruppo, in ogni comunità si crea un flusso circolare di informazioni che si consolidano nel tempo, arricchendosi man mano di particolari. Sono informazioni che entrano a far parte del vissuto del dichiarante quali fatti conosciuti, appresi e maturati all'interno di un ambiente circoscritto. Occorre insomma considerare che in ipotesi di tal fatta si verte in tema di un patrimonio conoscitivo dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organizzazione associativa relativamente a fatti di comune interesse cui deve logicamente attribuirsi efficacia probatoria diversa e ben maggiore rispetto alla mera dichiarazione *de relato*.

Pertanto, oltre a dover affermarsi l'idoneità di una *chiamata di correo* "*de relato*" a riscontrare un'altra chiamata "*de relato*" (cfr. SS.UU. 20804/2012), va evidenziato che "*non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa*" (Cass. sez. I n. 23242/2010; Cass. Sez. I n. 38321/2008).



Infine, preme sottolineare che allorquando le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità non fungano da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, esse postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne" (Cass. Sez. 48421/2013).

2.1. Le dichiarazioni delle persone offese.

Venendo ora ad analizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è agevole osservare che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, pur riaffermando la piena validità di tale fonte di prova, impone una sua prudente ed attenta valutazione essendo innegabile che la persona offesa è comunque portatrice di uno specifico interesse nel processo, che è ancora più forte quando la stessa si costituisce parte civile per ottenere il risarcimento del danno subito e che giustifica la maggiore cautela che si impone nella valutazione delle sue dichiarazioni. In tale ottica la Suprema Corte ha chiarito che *"Le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cpd. proc. pen. – possono legittimamente essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2, n. 43278/2015), precisando comunque che " qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. "(cfr. ex multis Cass. n.29372/2010).*

Ciò posto, il vaglio di credibilità delle persone offese nell'ambito del presente processo, presenta profili di particolare delicatezza derivanti proprio dal tipo di delitto in relazione al quale le testimonianze sono state rese. Ed invero, nella quasi totalità dei casi si tratta di testimonianze riferibili, direttamente o indirettamente, al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o a reati scopo, aggravati dall'art. 416bis. 1 c.p.; nell'uno e nell'altro caso viene in considerazione la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; nel primo caso quale elemento strutturale della fattispecie, nel secondo, invece, quale circostanza aggravante di condotta di per sé estranea al delitto associativo. Sulla base di tali premesse è di immediata comprensione come sia concreta la possibilità che al momento della testimonianza le persone offese rendano dichiarazioni rese false o anche solo reticenti, ancora soggiogate dal timore ingenerato da quella forza di intimidazione consacrata dall'art. 416bis c.p. e dalla citata aggravante.

Proprio in ragione di ciò, il Collegio ha proceduto ad un vaglio estremamente attento e rigoroso in ordine alla attendibilità delle persone offese, anche in ragione della possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.p.p., alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in caso di ritenuta esistenza di indizi del reato di cui all'art. 372 c.p.

Va da sé che le considerazioni ora svolte valgono anche per tutti gli altri testimoni, non persone offese, ancorché astrattamente più lontane da possibili condizionamenti derivanti dall'esterno o da un timore interiore, non essendo stati protagonisti diretti delle vicende in cui

per

si è concretato il metodo mafioso. Si riserva ai singoli casi l'analisi compiuta del giudizio circa l'attendibilità dei singoli testimoni.

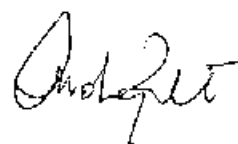
3. LA RILEVANZA ED UTILIZZABILITÀ DELLE MASSIME DI ESPERIENZA.

Per completare l'analisi delle fonti di prova legittimamente utilizzate in questo processo da parte del Collegio giudicante, va ricordato che la giurisprudenza, sul solco della migliore dottrina, si è interrogata sull'applicazione al sillogismo giudiziario delle cosiddette massime di esperienza, essendo evidente che le inevitabili implicazioni e riflessioni di natura storico-sociologica nell'ambito dei fenomeni di criminalità organizzata (soprattutto con riguardo alle mafie storiche) hanno portato a chiedersi se sia possibile attingere (ed in che misura e con quali limiti) a fonti extra normative per la qualificazione in termini di rilevanza penale di fattispecie costituenti indizi del legame associativo e delle stesse caratteristiche del sodalizio criminale. E' noto che – pur nel contesto di plurime opzioni definitorie – le massime di esperienza sono enunciazioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il Giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere per nuovi casi; tali massime sono utilizzabili come criterio di inferenza, *id est* come premessa maggiore del sillogismo giudiziario di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull' *id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (cfr. Cass. n. 27862/2009; Cass. n. 15897/2009; Cass. n. 16532/2007).

Le massime di esperienza si pongono come premessa maggiore del sillogismo giudiziario, nel quale la premessa minore è costituita dalla circostanza indiziante e la conclusione è rappresentata dal fatto che forma oggetto della prova. E poiché, come è stato condivisibilmente osservato in dottrina, esse, unitamente ai "fatti noti" (cioè a quei dati fattuali ed obiettivi, privi di qualsiasi funzione valutativa, acquisiti al patrimonio conoscitivo della collettività), costituiscono eccezioni al divieto, ricadente sul Giudice, di ricorso alla propria scienza privata nella definizione del processo, è agevole rilevare come sia importante definirne l'utilizzo nel processo penale. Non può dubitarsi in astratto della possibilità di utilizzare le massime di esperienza, in quanto il non farlo si tradurrebbe in una decisione non corretta, essendo, tuttavia, necessario un attento vaglio della loro natura e un loro uso ponderato e motivato.

Non a caso, la giurisprudenza di legittimità, consapevole del rischio dell'utilizzo di tale fonte di prova, ha avvertito che il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Cass. n. 15897/2009), e che la massima di esperienza dovrà essere la risultante della prudente osservazione di una pluralità di esperienze particolari, accertate in determinati contesti geografico-sociali, dai quali possano desumersi modelli di comportamento tali da essere la regola nell'ambiente selezionato (cfr. Cass. n. 46552/2005). Si pensi alla massima di esperienza secondo cui l'associazione di stampo mafioso si caratterizza per il rispetto delle

regole interne di comportamento da parte dei suoi membri (Cass., n. 4664/1997) o, all'altra, da valutare con la dovuta cautela, di applicazione dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (cfr. cap. XIV in tema di concorso esterno dell'imprenditore). E' proprio ad *"attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso"* che fa espresso riferimento la sentenza Mannino (Cass. SS.UU. n. 33748/2005), cioè a quei dati esperienziali dai quali *"passa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio"*. Nel rispetto dei principi indicati il Tribunale ha operato, ancorandosi al principio del "prudente apprezzamento" e del dovere di motivazione (Cass. o. 3584/1994; Cass.n. 84/1999).



CAPITOLO III

LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO

PREMESSA

La complessità del fenomeno del radicamento in Emilia da parte di un'associazione mafiosa di stampo 'ndranghetista, porta con sé la necessità di comprendere le vicende che hanno caratterizzato l'insediamento e l'evoluzione di tale fenomeno su questo territorio, la cui storia si intreccia, inevitabilmente, con quella delle cosche di 'ndrangheta radicate nella terra di origine, il territorio crotonese.

L'approccio non è, ovviamente, di carattere meramente storico o sociologico, ma prettamente tecnico, in quanto basato sull'analisi delle pronunce emesse dall'Autorità giudiziaria e dotate della forza del giudicato. Il riferimento va ai procedimenti *SCACCO MATTO* (sentenza n. 1258 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 16.12.2008), *GRANDE DRAGO* (sentenze n. 712 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Bologna in data 25.05.2006 e n. 616 emessa dal Tribunale di Piacenza in data 18.12.2008), *EDILPIOVR* (sentenze n. 122 emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Bologna in data 16.02.2004 e n. 1517 emessa dalla Corte d'appello di Bologna in data 27.06.2012, sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 25.1.2013), *PANDORA* (sentenze n. 311 emessa dal Tribunale di Crotone in data 07.03.2012 e n. 30 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 17.12.2012) tutte acquisite agli atti (cfr. produzioni dell'8.3.2018 e cartella "Procedimento penale" >DVD memorie 23.4.2016 > DVD > Sentenze utili). A queste si aggiunge il procedimento *POINT BREAK* del quale, tuttavia, si parlerà, per specificità di temi in altra sede (cfr. capi 96 e ss).

2. "SCACCO MATTO".

Il primo clan ad emergere nella tradizione delinquenziale calabrese risulta essere quello degli ARENA, la cui operatività nel territorio crotonese è stata testimoniata dalle dichiarazioni rese dal La Porta Giuseppe e dal Ciccì Antonio, collaboratori di giustizia nell'ambito del summenzionato procedimento *SCACCO MATTO*.

Essi descrissero un sistema organizzato su base locale, nel quale le cosche attive nella provincia crotonese avevano definito delicati assetti di potere, in forza dei quali avevano ripartito il territorio in ambiti territoriali di competenza.

In particolare, dalle risultanze processuali emerse lo stanziamento del clan degli ARENA nel territorio isolitano. Tale associazione, pur presentando una struttura embrionale, si caratterizzava per un'organizzazione di tipo familistico, un'infiltrazione capillare nelle attività economiche della zona di insediamento e per il metodo violento utilizzato negli efferati delitti di sangue perpetrati dai propri affiliati.

Gli stessi collaboratori, inoltre, riferirono di una contiguità tra la suddetta cosca e alcuni membri della famiglia NICOSCIA; in particolare NICOSCIA Pasquale classe 1957, *alias Macchietta*, si rese protagonista della vicenda che portò, anche tramite una serie di cruenti omicidi, all'avvicendamento dei NICOSCIA alla famiglia ARENA, progressivamente realizzatosi a partire dal 1995.

qfr

Per altro verso, le propalazioni del La Porta, concordanti con quelle del Foschini e del Bellini, condussero ad affermare la sussistenza di un clan operativo nella zona di Cutro di cui facevano parte, in particolare, Macri Antonio, un tale Abramo, Le Rose Antonio, Martino Vito, Floro Vito Giuliano, un tale Lucente, Ciampà Gaetano classe 1957, nonché GRANDE ARACRI Nicolino, *alias Man'e gomma*.

Quest'ultima cosca era originariamente capeggiata da DRAGONE Antonio classe 1943 il quale, come accertato nell'ambito dell'operazione *SCACCO MATTO*, fu sottoposto, a decorrere dal maggio del 1982, alla misura del soggiorno con obbligo di dimora presso il comune di Quattro Castella (RE).

Nelle intenzioni dell'autorità giudiziaria questa misura avrebbe dovuto recidere i legami del boss con l'associazione stanziata in Calabria; tale strategia, tuttavia, non sortì gli effetti sperati divenendo, al contrario, uno dei fattori che condusse alla progressiva espansione della 'ndrangheta in Emilia.

Peraltro, a partire dal 1983, il DRAGONE Antonio subì un lungo periodo di detenzione, durante il quale il ruolo direttivo della cosca fu affidato dapprima al figlio Raffaele, per poi passare ad altri membri della famiglia DRAGONE e, dopo l'incarcerazione anche di questi ultimi, ad alcuni reggenti rappresentati da uomini di fiducia del boss.

Durante il ventennio di detenzione di quest'ultimo, come riferito dai collaboratori di giustizia nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*, si posero le premesse per la progressiva ascesa di GRANDE ARACRI Nicolino, originariamente braccio destro di DRAGONE Antonio, al ruolo di vertice della consorte.

Più specificamente, in una prima fase, il GRANDE ARACRI si limitò ad assumere la funzione di supplente del boss in territorio calabrese, nei periodi in cui costui si trovava nel nord Italia; in capo a quest'ultimo permaneva, tuttavia, la competenza in ordine alle scelte decisive per l'associazione.

Successivamente, a metà degli anni '90, *Man'e gomma* iniziò ad acquisire sempre maggiore potere. Più specificamente, si registrò una progressiva espansione, da parte della consorte di nuova formazione, nel nord Italia ed, in particolare, nelle province di Cremona, Parma e Reggio Emilia.

Parallelamente, le propalazioni dei collaboratori posero in luce una strategia di eliminazione fisica degli uomini di fiducia del DRAGONE Antonio, con la duplice finalità di rafforzare la forza di intimidazione della compagine che si andava formando e di segnare in modo netto la contrapposizione con la cosca dei DRAGONE.

En l'omicidio del figlio del boss ormai decaduto, DRAGONE Raffaele, verificatosi nel 1999, a segnare la consolidazione dei nuovi assetti di potere ed il definitivo passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

L'ascesa della cosca GRANDE ARACRI sembrò subire una battuta d'arresto sul finire dell'anno 2000, quando furono eseguiti i fermi nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*.

La sentenza del Tribunale di Crotone, emessa al termine di quest'ultimo e divenuta definitiva nell'anno 2007, ricostruì i paradigmi di un'associazione di stampo mafioso differente rispetto a quella capeggiata dai DRAGONE, non solo sotto il profilo soggettivo ma anche in relazione alla metodologia operativa, maggiormente evoluta rispetto a quella della vecchia guardia.

Più specificamente, la summenzionata pronuncia accertò la sussistenza di una consorteeria che presentava tutti i connotati di un sodalizio di stampo mafioso, *in primis* la forza di intimidazione del sodalizio.

Estrinsecazione emblematica di tale predominio sulla popolazione era il controllo del territorio, espressione della forza criminale del sodalizio nonché elemento condizionante la realizzazione degli obiettivi dello stesso.

Le numerose captazioni telefoniche ed ambientali effettuate portarono alla luce il metodo tramite il quale tale controllo era stato instaurato; in particolare, la cosca aveva operato un bilanciamento tra lo sfruttamento delle altrui attività a rilevanza economica e l'agevolazione delle stesse.

Le intercettazioni dimostrarono chiaramente che il soggetto che era stato in grado di costruire un magistrale equilibrio tra queste due modalità operative era proprio Nicolino GRANDE ARACRI.

In particolare, nelle conversazioni tra gli affiliati quest'ultimo fu disegnato come colui che gestiva qualsivoglia settore di iniziativa economica privata, avendo creato un sistema in cui non sussistevano alternative al periodico versamento di denaro alla cosca, salvo quella di abbaudouare la terra natia¹.

Per altro verso, indice sintomatico della forza di intimidazione del clan fu identificato nel cosiddetto assoggettamento esterno, riscontrato dai giudici proprio nel diffuso clima di generale timore instaurato mediante atti di violenza, anche a carattere omicidiario, posti in essere dagli affiliati; tramite le innumerevoli conversazioni captate la corte delineò la sopraffazione quale abituale *modus operandi* degli appartenenti all'associazione in parola².

Il tribunale, inoltre, acclarò che le azioni di forza non costituivano modalità operativa necessitata dei sodali; al contrario, la forza di intimidazione poteva estrinsecarsi in condotte solo larvatamente minacciose, stante la fama criminale della consorteeria. Inoltre, come affermato dagli stessi soggetti sopposti ad intercettazione, proprio in ragione di tale fama criminale, la "spendita del nome" del capo era considerata quale *extrema ratio*, strumento da utilizzare solo in caso di assenza di alternative o quando ci si recava in luoghi nei quali non si conosceva alcuno.

Ulteriore elemento rivelatore di una consorteeria avente carattere mafioso fu inquadrato nella disponibilità di armi, quale strumento di attuazione concreta della forza di intimidazione del sodalizio³.

In particolare, il possesso di armi, non legittimato da alcuna licenza, fu ritenuto dall'organo giudicante assolutamente non giustificabile tramite il riferimento alle attività lecite eventualmente svolte da ciascuno degli accoliti, stante la spropositata quantità delle stesse; peraltro, indice della finalizzazione all'impiego delle suddette armi nelle attività illecite dell'associazione, fu identificato nella circostanza che il reperimento delle stesse avveniva nell'ambito di circuiti illegali.

¹) Si vedano, nella sent. Trib. Crotone n. 1812 del 16.12.2003, pp. 164 ss., le conversazioni n. 684 del 14.06.2000, la 561 del 31.08.2000, la 878 del 31.08.2000, nonché la 1116 del 12.09.2000 – in cui l'odierno imputato Vertinelli Palmo, coinvolto in *SCACCO MATTO* per il delitto di cui all'art. 416 bis – dialoga con vari soggetti, descrivendo il totale predominio sul territorio da parte della cosca capeggiata da GRANDE ARACRI;

²) Si veda sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 145 ss., in particolare le captazioni n. 385 e 389 del 24.01.2000.

³) sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 167 ss., intercettazione ambientale n. 231, captata a bordo della Fiat Uno di Frontera Vincenzo, la 382 del 24.01.2000, nonché la 1201 del 20.08.2000.

Sul punto, le captazioni misero in luce che ai soggetti che rivestivano ruoli apicali spettava il compito di impartire comandi in ordine alla tipologia ed alla quantità di armi da racimolare; agli stessi capi, inoltre, occorreva rendere conto in merito alle armi detenute da ciascuno e ai passaggi delle stesse che avessero interessato i sodali. Proprio dal fatto che la competenza relativa alla gestione delle attività di reperimento e gestione delle armi fosse competenza dei vertici, il tribunale evinse che la disponibilità di armi fosse riconducibile alla compagine criminale nel suo complesso, a prescindere dai singoli strumenti di offesa posseduti da ciascun affiliato.

Altra manifestazione emblematica della forza di intimidazione in atto del sodalizio fu identificata dai giudici nella modalità di gestione dei rapporti con le altre famiglie mafiose⁴.

Tale circostanza fu ritenuta illuminante, in sede di giudizio, quanto al modo di operare della cosca cutrese sul territorio; più specificamente, la ripartizione territoriale delle sfere di competenza avveniva sulla base degli assetti di potere di volta in volta instaurati.

Fu delineato, dunque, un sistema nel quale i diversi clan controllavano il territorio anche tramite alleanze con altre associazioni criminali, allo scopo di creare gruppi di potere capaci di una maggiore forza di intimidazione. Parallelamente, fu riscontrato che da tali dinamiche potevano scaturire, altresì, contrasti tra le stesse famiglie mafiose; tali ostilità, costituendo le motivazioni fondanti di efferati delitti di sangue, erano all'origine della maggior parte delle cruente guerre tra clan.

I giudici di prime cure, per altro verso, riscontrarono in capo alla cosca GRANDE ARACRI un altro carattere peculiare delle associazioni di stampo 'ndranghetistico, ovvero la sussistenza di una struttura interna a base verticistica, fondata su una specifica attribuzione di funzioni, corrispondenti ad altrettante posizioni gerarchiche⁵.

Tale ripartizione di ruoli, seppure in sede di giudizio non sia stata ritenuta elemento dirimente ai fini della prova della sussistenza ed operatività della consorte cutrese, fu considerato quale indice altamente sintomatico della continuità e della concretezza del programma criminale, nonché del livello di specificità organizzativa raggiunta dal gruppo. Inoltre, le categorie funzionali cui gli affiliati si riferivano nelle conversazioni captate collimavano pienamente con i gradi tipicamente riscontrabili in capo ad affiliati di associazioni a carattere 'ndranghetistico⁶ ("capo", "puntaiole", "mastro di giornata").

Inoltre, il Tribunale accertò che le attività del sodalizio erano organizzate gerarchicamente secondo le cosiddette "ambasciate"⁷, consistenti in ordini insindacabili impartiti dall'affiliato di rango superiore a quello di grado inferiore; quest'ultimo era tenuto ad adempiere ai comandi ricevuti dal compartecipe più alto in grado, sebbene non condividesse il risultato o non riponesse fiducia nel superiore.

Corollari di tale regola operativa erano, da un lato, l'obbligo dell'affiliato in posizione subalterna di rendere conto del proprio operato al sodale di rango superiore e, dall'altro, il

⁴) Si vedano la captazione ambientale n.383 del 24.01.2000, nonché la 396 del 24.01.2000, in cui Martino e GRANDE ARACRI Ernesto, fratello di Nicolino, progettano gli omicidi di Macrì Antonio, detto Topino, Arabia Salvatore, nonché Sorrentino Rosario, detto Saincedda; per quanto attiene alle alleanze della cosca cutrese, si vedano le conversazioni n. 1703 del 10.03.2000, nonché quelle captate sull'utenza di Arabia Salvatore; sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 189 ss.

⁵) Si veda, fra le altre, la conversazione n. 115 del 15.01.2000, sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 150 ss.

⁶) Cfr. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, p. 169, intercettazione 264 del 12.04.2000.

⁷) Si veda, fra le altre, la conversazione 115 del 15.01.2000 nella sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 149 ss.

divieto per ciascun associato di impartire ordini senza il preventivo assenso del partecipe più alto in grado.

Per altro verso, come riferirono i collaboratori di giustizia nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*, ulteriore manifestazione dell'assoggettamento interno era la pena di morte, quale conseguenza cui andavano incontro gli affiliati che si macchiassero di condotte contrarie alle norme di comportamento della consorteria. Più specificamente, la pena massima poteva essere irrogata all'affiliato infedele, che non si comportasse secondo canoni di lealtà nei confronti del capo e, in seconda battuta, dei compartecipi; le conversazioni intercettate, in particolare, evocavano tra le violazioni dell'obbligo di fedeltà i comportamenti considerati "infami", consistenti nel proferire menzogne ovvero nel creare dissidi all'interno del sodalizio.

Inoltre, la pena capitale poteva conseguire alla dissociazione, costituendo la minaccia di morte strumento privilegiato per evitare la fuoriuscita dal gruppo criminale.

Infine, gli omicidi potevano talora assumere valore simbolico ed assurgere a meri espedienti utilizzati per scatenare guerre di sangue tra cosche.

In merito agli eventuali omicidi posti in essere, rientranti nella normalità operativa del clan in parola, gli appartenenti allo stesso avevano l'obbligo di non riferire ad altri, salvo che questi ultimi non avessero lo stesso grado o che sul punto vi fosse espressa autorizzazione dal vertice..

Invero, tra gli indici sintomatici che in sede di giudizio furono ritenuti probanti della esistenza della cosca *GRANDE ARACRI* sul territorio cutrese è da annoverare il vincolo di segretezza, che tipicamente connota il rapporto tra gli appartenenti ad un sodalizio avente caratteri di mafiosità⁸.

In particolare, il suddetto vincolo, pur essendo noto a ciascuno dei partecipi, doveva essere latente ma non manifestamente dichiarato; le conversazioni intercettate evocarono, invero, una sorta di immanente divieto di rivelare l'identità degli accoliti, nonché di riferire agli altri membri delle azioni commesse.

Proprio a rinsaldare i legami tra i singoli affiliati fungevano i cosiddetti rapporti di comparaggio, instaurati tra gli associati tramite la scelta di figure aventi il ruolo di testimoni nell'ambito di cerimonie nuziali ovvero di padrini o madrine nei riti battesimali⁹.

La scelta dei soggetti, in particolare, avveniva sulla base dei ruoli svolti all'interno dell'associazione e lo scopo era, appunto, quello di suggellare i legami tra i sodali, ovvero le alleanze tra cosche, attribuendo agli stessi un crisma di sacralità.

Espressione emblematica della ritualità che caratterizzava i rapporti tra gli accoliti fu riscontrata dai giudici nella formale affiliazione dei soggetti di volta in volta entrati a far parte dell'associazione 'ndranghetistica in oggetto¹⁰. Più specificamente, le captazioni rivelarono un rito di iniziazione denominato "battesimo" o "rimpiazzo", il quale richiedeva il preventivo assenso dei capi e doveva svolgersi alla presenza di un certo numero di soggetti aventi posizioni apicali (da tre a quattro).

⁸) Rilevanti, a questo proposito, le telefonate 955 del 11.02.2000 e la 478 del 10.02.2000 e l'ambientale captata sulla Fiat Uno di Frontera numero 321, sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 170 ss.

⁹) Cfr. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 185 ss. intercettazioni 241 del 04.02.2000.

¹⁰) Di particolare importanza sono le conversazioni n. 140 del 02.02.2000, 419, 727 del 18.02.2000, 808 del 20.02.2000, 858 del 22.02.2000, 968 del 24.02.2000; vd. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 186 ss.

Quanto al soggetto interessato, costui doveva possedere una serie di requisiti, quali il non avere un eccessivo numero di precedenti penali; inoltre, il potenziale affiliato doveva essere persona dotata di esperienza, capacità e affidabilità. Quest'ultima caratteristica, in particolare, doveva essere preventivamente saggiata tramite il dialogo nonché mediante l'affidamento di azioni concrete.

Nel riscontrare la sussistenza di tali prassi, la Corte le attribuì la funzione di indice altamente sintomatico della esistenza della cosca, nonché dell'appartenenza dei singoli partecipanti ad essa.

Nell'ambito degli elementi rivelatori di una consorteria di stampo mafioso che il Tribunale crotonese ritenne riscontrabili in seno al clan dei GRANDE ARACRI è da evidenziare, altresì, l'atteggiamento perennemente ostile nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine¹¹.

In particolare, tale avversione era scaturita da fermi di cui erano stati oggetto gli affiliati, e da questi ultimi vissuti quali ingiusti atti di prevaricazione, ovvero da controlli e perquisizioni operati dai militari. Tali operazioni costituivano, invero, ostacolo al libero svolgersi dell'attività criminosa dei sodali.

Dalle captazioni effettuate emerse, dunque, la continua programmazione da parte degli affiliati di atti a contenuto minaccioso nonché di azioni ritorsive a carattere violento, espressione di una perenne tensione tra Stato ed anti-Stato.

Sotto il profilo dell'organizzazione economica del sodalizio, i giudicanti accertarono la costituzione di una sorta di cassa comune, nella quale confluiva il denaro comunque conseguito dai membri dell'associazione¹².

Invero, dalle innumerevoli intercettazioni di conversazioni tra i sodali emerse, da un lato, la consapevolezza in capo agli stessi della separazione tra denari della cosca e patrimonio personale dei singoli membri; dall'altro, il vincolo di destinazione che era stato impresso a tale fondo comune e consistente, appunto, nella limitazione dell'uso dello stesso al solo fine di fronteggiare bisogni del clan. In sede di giudizio si accertò, in particolare, che una delle specifiche finalità per le quali il denaro comune era utilizzato era quella consistente nel sostenimento delle spese di giustizia necessarie alla difesa in giudizio degli affiliati indagati o imputati in procedimenti penali, oltreché quella del mantenimento dei detenuti¹³.

Le conversazioni captate rivelarono, inoltre, una costante attività di distribuzione di somme, ritenute dal Tribunale di illecita provenienza, e che con certezza erano periodicamente ripartite tra gli affiliati. Emerse, dunque, la prassi dell'assegnazione di denari ai sodali, costituenti per gli stessi una sorta di salario mensile¹⁴.

Inoltre, la disponibilità di ricchezza in capo ai membri della consorteria fu ritenuta dai giudici in stretto collegamento logico con la circostanza che i denari periodicamente distribuiti provenissero verosimilmente da traffici illeciti comuni.

Invero, in plurime conversazioni i soggetti intercettati si riferivano chiaramente ad affari di droga e a estorsioni. Per altro verso, nonostante il linguaggio criptico utilizzato in ulteriori e

¹¹) Cfr. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 160 ss., conversazione 1728 tra Martino e tale "Alfonso".

¹²) Tra le fonti di prova, figurano le conversazioni 755 del 13.02.2000, 1987 del 19.03.2000, 1769 del 11.03.2000, sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 182 ss.

¹³) Vd. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 184 ss.

¹⁴) Rilevanti sul punto sono le captazioni ambientali 440, 517 e 684 effettuate sull'Alfa 33 di Martino Vito, la 1769 e la 2088 sulla Lancia Thema di Martino, nonché la numero 28 all'interno della Fiat Uno di De Luca Salvatore; vd. sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 173 ss.



numerose conversazioni captate, i giudici ritennero provata la illiceità delle attività imprenditoriali evocate nelle conversazioni, stante il costante richiamo a fatture non correlabile ad alcuna attività lecita eventualmente svolta dai soggetti intercettati¹⁵.

Pertanto, poiché tale attività di fatturazione era puntualmente ricollegata ad azioni violente, in fase di giudizio se ne trasse che i summenzionati documenti contabili indicavano, nella realtà, denaro contante proveniente dagli affari illeciti gestiti in seno alla cosca.

Accertata l'operatività in territorio crotonese del gruppo GRANDE ARACRI con le modalità e secondo i canoni summenzionati, il Tribunale accertò che lo stesso era dedito, anzitutto, al traffico di sostanze stupefacenti.

Dalle risultanze processuali emerse che il ruolo verticistico nell'ambito di tale attività delittuosa era ricoperto dal NICOSCIA Salvatore il quale, rivestendo una posizione apicale in seno al sodalizio in parola ed essendo uomo di fiducia del GRANDE ARACRI Nicolino, gestiva autonomamente il suddetto settore.

Mediante l'utilizzo di armi e ulteriori condotte violente e/o minacciose, la consorteria aveva posto in essere, inoltre, un'attività sistematica di estorsione a danno di imprenditori commerciali operanti nel territorio isolitano. I giudici accertarono che la suddetta attività estorsiva costituiva ambito di intervento privilegiato del sodalizio criminale; invero, la pluralità di condotte realizzate, in particolare, da NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Domenico classe 1962 e Riillo Domenico, emerse dal numero di soggetti coinvolti, dalla durata nel tempo delle condotte intimidatorie, dalle ingenti somme versate, dagli esborsi ordinari e straordinari (destinati, cioè, al mantenimento in carcere dei detenuti).

Inoltre, il metodo violento, quale abituale *modus operandi* del gruppo criminale, fu riscontrato dai giudici con riferimento al tentato fatto omicidiario ai danni dell'Arabia Salvatore, legato da rapporti di stretta parentela con il boss DRAGONE Antonio classe 1943.

Di tale fatto di sangue, che si inseriva nel più ampio contesto di rivalità tra la cosca GRANDE ARACRI e la famiglia DRAGONE, fu ritenuto mandante proprio il GRANDE ARACRI Nicolino; quest'ultimo, in particolare, aveva deliberato l'omicidio nell'ambito di una generale strategia di eliminazione fisica degli appartenenti all'avversa ala dragoniana.

Secondo i giudici, nell'esercizio del potere autorizzatorio che gli era proprio, in quanto soggetto posto a capo dell'associazione 'ndranghetistica, il GRANDE ARACRI aveva determinato a commettere il fatto gli esecutori materiali, poi identificati in Blasco Salvatore, Frandina Vincenzo, Frontera Francesco, Lazzarini Domenico, Martino Vito, Peta Salvatore e Russelli Roberto.

La sentenza *SCACCO MATTO* accertò, dunque, che furono i soggetti summenzionati a costituire il nucleo originario dell'associazione a carattere 'ndranghetistico localizzata in Cutro che, come si chiarirà, assumerà il ruolo di locale madre rispetto alla consorteria che costituirà oggetto dell'operazione *Aemilia*.

3. "GRANDE DRAGO".

Lo sviluppo successivo di quel nucleo 'ndranghetistico emerso dall'operazione *SCACCO MATTO* è trarteggiabile sulla base di quanto accertato all'esito dell'indagine denominata

¹⁵) Si vedano, nella sent. Trib. Crotone n. 1812/03, pp. 178 ss., le intercettazioni n. 684 del 14.06.2000, 1695 e 1769 del 10 e 11 marzo 2000.

ger

GRANDE DRAGO, originata proprio dalle indagini che la Procura della Repubblica - DDA di Catanzaro aveva svolto dal gennaio al dicembre del 2000 sul clan GRANDE ARACRI.

L'indagine ha fatto emergere tutta la potenzialità criminale della cellula operante nei territori di Monticelli d'Ongina (PC), Castelvetro Piacentino (PC) e Cremona, capeggiata *in loco* da LAMANNA Francesco e VILLIRILLO Antonio, capace di diffondere i propri modelli operativi anche nella realtà emiliana, al di fuori quindi dei naturali contesti 'ndranghetistici dai quali proveniva, rimanendo comunque strettamente collegata alla cosca cutrese dei GRANDE ARACRI.

Il Pubblico Ministero operò una iniziale separazione, chiedendo il rinvio a giudizio per i soli reati scopo, disponendo, all'opposto, ulteriori indagini per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. Nel novembre del 2003, il GUP di Bologna, la cui competenza risultava radicata in virtù della contestazione dell'aggravante dell'art. 7, D.L. 152/91, rinviò a giudizio davanti al Tribunale di Piacenza gli imputati LAMANNA Francesco, Villirillo Antonio e Pascale Carmine, i quali vennero ritenuti penalmente responsabili¹⁶ delle condotte estorsive poste in essere ai danni di Hermoch Sergio e della moglie a partire dall'ottobre 1999; in particolare, il giudice piacentino, pur riconoscendo la sussistenza di minacce velate nei confronti della persona offesa¹⁷ attuate dagli imputati in concorso tra loro¹⁸, e nonostante il riferimento all'esistenza di "gradi e gerarchie"¹⁹ interni, aveva escluso l'aggravante del metodo mafioso *"da un lato perché tali elementi – cioè quelli idonei ad affermare il ricorso alle modalità di cui all'aggravante – alla luce di quanto emerso in dibattimento, non sono emersi in modo equivoco, dall'altro, perché, in ogni caso, gli odierni imputati non hanno mai utilizzato, nei confronti della loro vittima, la forza intimidatrice derivante dall'appartenere a detta associazione criminale [...] Appare pertanto singolare che una organizzazione criminale di tipo mafioso, quale quella della 'ndrangheta, che notoriamente si ramifica e radica nel territorio, si limiti a porre in essere una sola attività estorsiva nei confronti di un unico locale, dalla quale ricavare quale profitto illecito solo una somma mensile, peraltro non ingente, e l'equivalente delle consumazioni"*²⁰.

Per quanto riguarda il segmento processuale relativo all'esistenza di una associazione di tipo 'ndranghetistico operante in Emilia Romagna, si deve fare riferimento al procedimento penale 12001/03, scisso a sua volta nel filone del rito abbreviato, celebratosi avanti al GUP di Bologna, che ha deciso con la sentenza n. 712 del 25.05.2006, divenuta irrevocabile in data

¹⁶ Sent. 802 del 08.07.2004, irrevocabile il 12.07.2006.

¹⁷ *"È ben vero che da parte degli odierni imputati non sono mai state proferite dirette minacce, tuttavia non può non essere evidenziato come Hermoch si sia determinato a consegnare le somme di denaro e, successivamente, un televisore solo perché 'aveva paura' (cfr. dep. Hermoch Sergio aff. 591)", p. 8 sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004.*

¹⁸ Si veda sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004, p. 12 *"In particolare emerge la compartecipazione di LAMANNA e di Villirillo nella condotta estorsiva (cfr. pag. 29 delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura Autobianchi Y 10 targata PC 381192 in uso a Villirillo Antonio)", nonché a p. 15 "nella deposizione di Meloni trova inoltre conferma l'esistenza di un sodalizio fra gli imputati Villirillo e LAMANNA per estorcere denaro ad Hermoch, in quanto lo stesso Meloni ha appreso di lamentele da parte dello stesso LAMANNA che in carcere non avrebbe ricevuto la sua parte (cfr. dep. Meloni ud. 27.5.2004, pag. 11, 12, 14, 60)". fatto riscontrato anche dalle intercettazioni (cfr. p. 13 della medesima pronuncia).*

¹⁹ Si veda sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004, p. 19, rinvio a dep. Meloni ud. 27.5.2004, pag. 16.

²⁰ Si veda sent. Trib. Piacenza n. 802 del 08.07.2004, p. 20.



11.07.2012, e quello del rito ordinario, celebrato avanti al Tribunale di Piacenza, pronunciatisi con sentenza n. 1104 del 18.12.2008, definitiva l'8 aprile 2014.

Il giudice felsineo, chiAMATO ad esprimersi sull'esistenza di una autonoma organizzazione 'ndranghetistica con disponibilità di armi da parte degli associati e operante nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Cremona, ha condannato Esposito Antonio, Messina Michele, De Santis Giuliano, Mancuso Giovanni e Meloni Antonio, avendo accertato la presenza in Emilia Romagna di una locale di 'ndrangheta autonoma, seppur strettamente collegata, come emerge anche da numerose intercettazioni, alla cosca madre di Cutro (si vedano, fra le tante, l'intercettazione n. 1289 del 03.02.2001 tra Mesoraca ed Esposito, la 126 del 22.10.2000, la 909 del 30.01.2001 – in cui Mesoraca, Esposito e De Santis commentano gli arresti avvenuti in Calabria e viene citato, tra l'altro, l'odierno imputato Blasco Gaetano – nonché la 776/B, in cui Villirillo Antonio riferisce di essersi recato a Cutro per una "ambasciata")²¹.

Alla luce delle risultanze processuali, venne accertata l'esistenza di una locale emiliana²²: i soggetti intercettati, pur esprimendo timore di essere oggetto di indagini da parte della DIA – si vedano le conversazioni 97 del 20.10.2000 e 1390 del 31.03.2001 – confidavano nel fatto che "di mafia... a Cremona ha... non ne sanno riconoscere..."²³ e, parlando fra loro, facevano riferimento ai rispettivi gradi²⁴ – conformemente a quanto affermato dal collaboratore Meloni, che ha individuato in LAMANNA Francesco il capo e ha riferito di anelli e tatuaggi dei soggetti che "avevano il grado"²⁵ – nonché alle modalità di ricorso alla forza intimidatrice nel compimento dei reati fine contestati, come emerso, per esempio, dalla conversazione 2021/B del 03.11.2001 avvenuta tra Villirillo Antonio, Pascale Carmine e Mancuso Giovanni²⁶.

Per quanto attiene al rito ordinario, celebratosi avanti al Tribunale di Piacenza e conclusosi con la sentenza n. 1104 del 18.12.2008, mentre gli imputati Floro Vito Antonio, Villirillo Andrea, Villirillo Luciano e Oliverio Megna Carmine sono stati assolti ex art. 530 comma 2 c.p.p., gli imputati LAMANNA Francesco, Villirillo Antonio, Mesoraca Alfonso, Pascale Carmine, Pascale Gennaro, AMATO Gianluca sono stati condannati in quanto ritenuti affiliati alla 'ndrina operante in territorio emiliano, in base a prove testimoniali, propalazioni dei collaboratori Meloni Antonio e CORTESE Angelo Salvatore, a numerose intercettazioni, nonché ai riscontri forniti dai risultati delle indagini di polizia giudiziaria, in particolare quelle condotte dai Carabinieri di Piacenza. Non solo. Il Tribunale piacentino ha tenuto conto delle estorsioni subite da Hermoch Sergio – oggetto della sentenza 802/04 di cui sopra, all'epoca già passata in giudicato – ed ha utilizzato quali prove del reato associativo le numerose captazioni raccolte dalle quali emergevano plurimi fatti estorsivi a danni di soggetti operanti in diverse zone della regione emiliana – in particolare si vedano le conversazioni 995 del 10.02.2001, 1393 del 31.03.2001, 1422 del 03.04.2001, 1105/B del 24.07.2001 – fatti che

²¹ Si vedano le pp. 33 e 35 ss. sent. Gup Bologna 712/06.

²² La decisione del Gup di Bologna è stata parzialmente riformata dalla sent. 13841/10 della C. App. di Bologna, che ha assolto Mancuso Giovanni, confermando nel resto. A seguito della dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi da parte della Suprema Corte, la sentenza è divenuta irrevocabile il giorno 11.07.2012.

²³ Conversazione n. 1006 dell'11.02.2001, in cui Villirillo, dialogando con Pascale Carmine e tale Sandro afferma quanto riportato.

²⁴ Si vedano le conversazioni 179 del 28.10.2000, 776/B del 23.06.2001, 1266/B e 1267/B del 15.08.2001.

²⁵ Sent. Gup Bologna 712/06, pp. 36 ss.

²⁶ Cfr. pp. 22 e 31 Sent. Gup Bologna 712/06.



rendevano evidente la sussistenza di una reale ed effettiva forza intimidatrice, anche alla luce della massiccia presenza di persone di origini cutresi ben capaci, quindi, di comprendere, come dichiarato dal pentito CORTESE²⁷, la portata delle condotte penalmente rilevanti tenute dagli imputati e delle possibili conseguenze in caso di mancata soddisfazione delle pretese estorsive. La sentenza è divenuta irrevocabile il 22/5/2014.

Il Tribunale di Piacenza ha altresì accertato la sussistenza di ulteriori reati fine, tra cui spiccano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti – per la cui prova si rinvia, oltre a quanto riferito dagli organi inquirenti, alle intercettazioni 248 del 02.11.2000 e 266 del 03.11.2000 tra Mesoraca e Sessa – il traffico di sostanze stupefacenti – come affermato dai collaboratori – nonché il traffico di armi, il cui riferimento, anche per la cosca settentrionale, era stato individuato in Blasco Salvatore, (ossia il fratello di Gaetano, odierno imputato di *Aemilia*), soggetto non coinvolto nel segmento emiliano dell'operazione *GRANDE DRAGO*, ma fermato a Cutro nell'ambito degli arresti compiuti nel 2000 all'interno dell'operazione *SCACCO MATTO*, e successivamente ucciso nella medesima località nel 2004²⁸

La decisione del giudice di prime cure sul reato associativo è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con la sentenza 11526 del 21.06.2011, che ha riconosciuto l'esistenza, in particolare nelle province di Piacenza e Cremona, di *“una cd. 'ndrina collegata con una più ampia e consistente con sede in Cutro (KR), e purtuttavia dotata di propria autonomia”*²⁹. Nel riconoscere la connessione tra la cosca cutrese capeggiata da *GRANDE ARACRI Nicolino*, la cui esistenza era stata accertata a seguito della sentenza *SCACCO MATTO*, e quella operante nelle province padano-lombarde facente capo a *LAMANNA Francesco*, la Corte d'Appello ha colto quanto sarà reso poi definitivamente evidente con l'operazione *EDILPIOVRA*, e cioè come il boss Nicolino *Mano di Gomma*, a seguito dell'arresto intervenuto in esecuzione delle misure emanate nell'ambito del procedimento *SCACCO MATTO*, abbia nominato dei referenti dislocati sul territorio emiliano, referenti che in maniera sempre più netta si erano emancipati dal capobastone cutrese, per giungere gradualmente alla definitiva autonomia della locale di *'ndrangheta*, così come emersa nel processo *Aemilia*.

Preme in questa sede rendere brevemente conto degli sviluppi dell'indagine *GRANDE DRAGO* sul soccombente *DRAGONE*, in quanto esse avevano fatto emergere un punto cruciale anche per la comprensione del presente processo: le peculiari relazioni tra gli appartenenti alla cosca e gli imprenditori cutresi operanti nel territorio reggiano. Le conversazioni intercettate nell'ambito di detta indagine ben evidenziavano la sottile linea di demarcazione tra costrizione e compiacenza da parte di alcuni imprenditori cutresi sedenti al nord, che promettevano fedeltà ai propri “estorsori” talvolta proponendosi essi stessi per il pagamento del “*dovere*”, non tanto sentendosi costretti ma perché sapevano che dalla loro

²⁷ Riferendosi alle dichiarazioni di CORTESE, riportate in sentenza a pp. 23 ss., il Tribunale di Piacenza scrive che il collaboratore “aveva saputo che la cosca lombardo-emiliana non aveva avuto particolari difficoltà a fra pagare gli esercenti perché essendovi una massiccia presenza di cutresi, bastava che il proprietario fosse messo al corrente della situazione e questi, senza particolari minacce o attentati, pagavano quanto dovuto”, p. 25, sent. Trib. Piacenza 1104/08.

²⁸ Si veda l'intercettazione 683 del 21.12.2000 tra Villirillo Antonio e Floro Vito Antonio; sull'omicidio di Blasco Salvatore – e di *DRAGONE Antonio* – ha deciso la Corte d'Assise di Catanzaro il 30.07.2008, all'esito dell'operazione denominata *GRANDE DRAGO 2*.

²⁹ Sent. C. App. 11526/11, p. 37.

compiacenza avrebbero tratto vantaggio, sia di tipo economico sia di protezione mafiosa. Una compiacenza con l'andare del tempo sempre più propositiva e che l'operazione AEMILIA ha attestato nel suo momento apicale

Agli inizi del 2004, la DDA di Bologna aveva iniziato un'attività di intercettazione, nell'ambito del p.p. 15/2004-21 RGNR DDA, le cui risultanze erano poi inviate per competenza alla DDA di Catanzaro, che stava indagando sugli omicidi, fra gli altri, di BLASCO Salvatore, verificatosi nel marzo 2004. BLASCO Salvatore aveva fatto parte del gruppo di fuoco del clan GRANDE ARACRI ed era stato condannato nel processo SCACCO MATTO a 12 anni e 4 mesi di reclusione, venendo poi assassinato a Cutro tre giorni dopo essere tornato in libertà.

L'indagine, che aveva preso le mosse da un incendio doloso, ha inquadrato l'ultima fase dell'attività riferibile ad Antonio DRAGONE cl. 43 che, dopo la remissione in libertà aveva tentato, con l'aiuto dei fedelissimi e di alcuni appartenenti alla famiglia ARABIA, di risollevarne le proprie sorti, attuando una stringente attività estorsiva attraverso lo schermo dell'ARTEDILE Srl.

Le vittime designate erano tutti imprenditori cutresi, residenti nel reggiano, obbligati con la sola indicazione del nome del richiedente, a dazioni di denaro o a cessioni in subappalto di lavori all'ARTEDILE Srl. La valenza intimidatoria era insita nella persona stessa di DRAGONE Antonio, sia quando chiedeva direttamente che per interposta persona. Compagno in questa indagine alcuni nomi presenti anche nella presente vicenda processuale, in particolare SILIPO Antonio e GUALTIERI Antonio. Si tratta di imprenditori cutresi da tempo operanti nella realtà reggiana e che, tuttavia, *"che parla un pochino alla reggiana, hai capito..... cercate di capirmi..... a me le persone che parlano un po' alla reggiana poco mi stanno bene... ha capito?"*, espressione che rileva per comprendere come, per un lungo periodo, il fenomeno della 'ndrangheta in Emilia si fosse tutto giocato esclusivamente fra calabresi.

Era emerso che, all'epoca (febbraio 2004), Antonio GUALTIERI, legale rappresentante della Ediltetti Srl, aveva proclamato la sua disponibilità a sovvenzionare spontaneamente la cosca, incalzato dal cugino ARABIA Giuseppe che precisava che a Reggio Emilia stavano pagando tutti GUALTIERI afferma: *"degli altri cristiani..PINU'.. una mano non ve la dà nessuno PINU e da quelli deve andare questo qua PINU, non che scassa le palle a me"*, ma ARABIA replica: *"cugi, a tutti li ha chiesti e tutti glieli hanno dati cugi.. e tutti glieli hanno dati.."*; GUALTIERI commenta: *"e si vede che glieli possono dare"*, ARABIA aggiunge: *"glieli hanno dati pure l'azienda loro"*. Quindi GUALTIERI ribadiva al nipote del boss (DRAGONE Antonio cl. 86) l'impossibilità nel reperire, per il momento, denaro, assicurando quanto "dovuto" per il futuro: *"ANTO', guardami negli occhi, la verità è una cosa bellissima.. la bugia ha le gambe, dalle mie parti.. corte corte corte dalle mie parti.. quando io.. mi sono seduto in casa di tua mamma, al nonno tuo gli ho detto...TOTO' io ho una causa in piedi fino al 20 di marzo, dopo il 20 di marzo.. saprò se vi devo fare un pensiero con tutto il cuore oppure no.. ti risultano ste parole ANTO..no, guardami negli occhi, ANTO, ti risultano ste parole.. gli ho detto: Totò se io non mi caccio questa causa, un regalo, con il cuore io non te lo posso fare.. però gli ho detto: guarda quanto prima mi sveglio io, io.. non tu.. a me.. sono io che vengo da te.. gli ho detto ste parole ecco.. al cugino gli ha detto che io devo mantenere fede.. io posso mantenere fede di una cosa .. ANTO'. quando tu mi vedi lavorare..*



col camion e tengo quattro miliardi fermi e non gli faccio un pensierino per tuo nonno... allora tu gli dici.. tu stesso puoi venire da Tonino GUALTIERI e gli dici a TONINO GUALTIERI: TONI ma che razza di uomo sei, ma tu sei un pisciaturo non un uomo e lo puoi dire ANTO..però questo mi devi fare la cortesia.. che tu gli devi telefonare a tuo nonno da parte mia, gli devi dire: ha detto Tonino GUALTIERI non solo mantiene fede ma pure lui li dà, perché se lui si mette una cosa in testa ..di fare il pensiero ...non solo il pensiero ma anche di aiutare la gente no oggi non è possibile"; egli spiega i suoi problemi e ripete: " ANTO .. a me quello che mi interessa mo è darvi una mano.. a farvi vivere se è possibile.. ma se non è possibile.. Pinuzzo mio cugino se la cava da solo"; ARABIA interviene: "cugi questa è un'altra cosa"; GUALTIERI dice: " l' aiuto che voglio fare a suo nonno Pinu'.. è diverso.. io gliel' ho detto.. TOTO.. io è nel mio cuore.. darti un aiuto.. gli ho detto questo? Aspetta ANTO che io sono uomo.. io ...allora .. tu prendi ..il nonno e col telefonino gli dice: nonno, senti un poco.. vedi per favore che Tonino è un uomo.. non di parola solo.. non di una parola oppure è un cristiano che li può fare così.. assolutamente... oggi non è possibile.. Anto'.. quando sei venuto tu che cosa ti ho detto? Ti ho detto Anto guarda non è possibile figicè non è possibile, perché non è possibile io oggi mi hanno ipotecato la casa".

SILIPO Antonio, titolare di un'impresa di movimento terra, si trovava a subire la insostenibile concorrenza dell'ARTEDILE Srl, avendo la certezza che questa operasse con metodi intimidatori. Nondimeno, l'ulteriore sviluppo dell'attività investigativa lo vedeva fornire la propria convinta e incondizionata adesione alle richieste del clan DRAGONE. Ed invero, nel corso di una telefonata tra ANTONIO DRAGONE e il nonno, il vecchio boss, alla presenza di SILIPO, il primo mette in contatto gli altri due. Il vecchio DRAGONE dice al SILIPO: " il bisognoso è presuntuoso.. uno quando sono queste cose a chi si rivolge? agli amici .. che si può rivolgere.."; SILIPO rassicura: "io sono della famiglia.. zio TOTO, no amici..sono della famiglia. però..eh.. oggi mannaggia la mad.. sono messo in questa maniera.. sono messo..perchè se non ero messo in questa maniera..zio Toto.. bastava sentirvi per il buongiorno.. a posto.. non c' era bisogno neanche di esprimerci piu' di tanto".(cfr. fermo DDA Catanzaro 19.10.2005).

4. "EDILPIOVRA"

Nell'estate 2002 ebbe inizio l'attività investigativa convenzionalmente denominata "EDILPIOVRA". Il fascicolo processuale venne iscritto presso la Procura della Repubblica di Bologna – DDA – al n. 5754/02 r.g.n.r., procedimento a cui fu riunito il n. 11627/02 R.G.N.R. Oggetto di tali indagini erano le condotte di personaggi ricollegabili alla consorteria 'ndranghetista capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, che operavano a Reggio Emilia nella fase di riorganizzazione della cosca a seguito dell'esecuzione delle misure disposte in SCACCO MATTO.

Il procedimento iniziale (nr. 5754/02 RGNR) era incentrato sull'associazione per delinquere, non mafiosa, costituita da AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario e AMATO Massimo, nei cui confronti furono svolte le iniziali intercettazioni. Le indagini consentirono di risalire a plurimi reati commessi dai predetti, dediti prevalentemente a furti di automezzi, rapine, incendi ed attività estorsive.

Le intercettazioni evidenziarono collegamenti con altre persone di origine calabrese operanti a Reggio Emilia. Nello specifico furono registrati contatti con tale Niutta Vincenzo.



Quest'ultimo aveva collaborato con gli AMATO nella commissione dei furti ed era stato controllato più volte, in ore notturne, in loro compagnia. I rapporti si erano attenuati quando Niutta allargò la sua collaborazione a SARCONI Nicolino.

Niutta Vincenzo costituì il principale anello di congiunzione tra il p.p. 5754/02 R.G.N.R. ed il p.p. 11627/02 R.G.N.R.

Le investigazioni, che nella fase iniziale procedettero autonomamente, si integrarono a vicenda, consentendo di fotografare le attività illecite gestite dagli indagati ed il loro inserimento nel contesto della criminalità organizzata calabrese, operante a Reggio Emilia e legata alla famiglia di GRANDE ARACRI Nicolino (in quel momento detenuto nell'ambito del procedimento c.d. "SCACCO MATTO").

Entrambi i procedimenti condussero, infatti, a GRANDE ARACRI Francesco, fratello di Nicolino, che ebbe un ruolo particolarmente attivo in occasione del furto di un escavatore, commesso ai danni dei fratelli Turrà Roberto e Turrà Salvatore.

Il 14.2.2003 il Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna emise ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nell'ambito del proc. nr. 5754/02 R.G.N.R. (op. *EDILPIOVRA*) nei confronti di AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Emilio, AMATO Francesco, AMATO Mario, AMATO Massimo, ARENA Cannino, GRANDE ARACRI Antonio, GRANDE ARACRI Francesco, Muto Marcello, Muto Ottavio, Niutta Vincenzo e SARCONI Nicolino.

Il medesimo giudice, con sentenza nr. 122/2004 R.G. Sent. del 16.02.2004, a seguito di rito abbreviato, condannò in primo grado AMATO Alfredo, AMATO Amedeo, AMATO Massimo, GRANDE ARACRI Francesco, MUTO Ottavio e SARCONI Nicolino, riconoscendoli colpevoli per i reati loro rispettivamente ascritti (quanto agli AMATO dei reati di furto, estorsione, rapina, ricettazione, incendio, detenzione illecita di armi e associazione per delinquere; quanto a GRANDE ARACRI Muto e SARCONI dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione ed incendio).

Il 24.02.2005 la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 693/05 R.G.Sent., a parziale riforma della sentenza emessa il 16.02.2004, assolse dall'imputazione ex art. 416 bis c.p., perché il fatto non sussiste GRANDE ARACRI Francesco, Muto Ottavio e SARCONI Nicolino; quest'ultimo venne, però, condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di estorsione e incendio.

La Corte di Cassazione, con sentenza emessa l'1.12.2005, rigettando il ricorso del procuratore generale nei confronti di Muto Ottavio e degli AMATO, accolse quello presentato contro l'assoluzione di GRANDE ARACRI Francesco e, ravvisando violazione di legge e vizio di motivazione, annullò la sentenza del 24.02.2005 dei giudici di Bologna, rinviando il processo davanti ad una diversa sezione della Corte d'Appello. Per quanto attiene alla posizione di SARCONI Nicolino, la Suprema Corte rilevò la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto alla difesa, con conseguente necessità di celebrare un nuovo processo di primo grado, avanti al Tribunale di Reggio Emilia.

Il 19.04.2007, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1399/07, divenuta irrevocabile il 21.10.2008, giudicando in sede di rinvio confermò la sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Bologna in data 16.2.2004 appellata da GRANDE ARACRI Francesco, sulla fattispecie associativa di tipo mafioso.



Gli altri imputati che scelsero il rito ordinario furono giudicati il 09.07.2005 dal Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza nr. 613/05, assolse GRANDE ARACRI Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo dal reato associativo, affermando l'inesistenza di una organizzazione mafiosa attiva nel reggiano indipendente e libera da altre organizzazioni; viceversa, è stata riconosciuta la penale responsabilità in ordine ai reati scopo contestati agli imputati.

Con la sentenza nr. 420 del 4.2.2008, la Corte d'Appello di Bologna, ribaltando la decisione del giudice di prime cure, riconobbe la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso e condannò GRANDE ARACRI Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo: la Corte accertò l'esistenza di una stabile compagine mafiosa con ruoli e radicamento a Reggio Emilia, pur permanendo il contatto con la casa madre di Cutro.

La sentenza fu in parte annullata il 18.5.2010 dalla Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 1057/2010. I giudici annullarono le condanne di GRANDE ARACRI Antonio, Niutta Vincenzo e Muto Marcello, limitatamente al reato di cui all'articolo 416 bis, rinviando gli imputati a nuovo giudizio d'appello.

Il 27.6.2012, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza nr. 1517/2012 ha ritenuto colpevoli GRANDE ARACRI Antonio, Muto Marcello e Niutta Vincenzo del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

La Corte ha così confermato l'approdo al quale era pervenuta altra sezione nella sentenza 19/4/2007, riconoscendo l'esistenza di un'autonoma organizzazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia, diretta dai fratelli Antonio e Francesco GRANDE ARACRI e alla quale avevano preso parte Nicolino SARCONI, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. Anche questa sentenza è divenuta irrevocabile (8.4.2014). In punto di autonomia del sodalizio emiliano, così ha motivato la Corte d'Appello: *"Con la sentenza prodotta dal Procuratore Generale (la sentenza irrevocabile sulla posizione di GRANDE ARACRI Francesco n.d.r.), è stata definitivamente accertata l'esistenza di un'autonoma associazione di stampo mafioso operante nel territorio reggiano, della quale uno dei dirigenti era Francesco GRANDE ARACRI, avente le caratteristiche descritte nel capo d'imputazione sub 35, il medesimo ascritto agli odierni tre imputati. E' evidente che la condanna definitiva per GRANDE ARACRI Francesco sovverte la valutazione operata dal Tribunale di Reggio Emilia in ordine alla inesistenza dell'associazione affermata nel processo "parallelo", valutazione completamente trascurata nella sentenza di appello del presente processo, molto valorizzata, invece, dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, le cui censure hanno riguardato essenzialmente la omessa valutazione della pronunzia emessa in sede di giudizio abbreviato, nonché carenze e contraddizioni nella motivazione della decisione. [...] la questione centrale del processo [è] costituita dall'accertamento, ai fini di un giudizio di colpevolezza, della sussistenza di un'associazione operante nel territorio reggiano con un certo grado di autonomia da quella cutrese, sì da costituire un sodalizio di per sé rilevante in relazione al disposto dell'art. 416 bis codice penale. [...] Peraltro, dalla motivazione della decisione di primo grado si evince che l'assoluzione dei tre odierni imputati conseguì – come ricordato anche nella sentenza di annullamento dei giudici di legittimità – alla ritenuta mancanza di prova in ordine alla esistenza non già di un'associazione mafiosa, bensì di "un'associazione mafiosa attiva nel territorio di Reggio Emilia....indipendente, libera e svincolata da altre organizzazioni...come delineata dall'accusa" [...] Ritiene questa Corte*



che dalla mole di elementi di prova acquisiti, avuto particolare riguardo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, risulti condivisibile la conclusione alla quale è pervenuta altra sezione nella sentenza del 19/4/2007, divenuta irrevocabile, circa la esistenza di un'autonoma organizzazione di stampo mafioso operante nella provincia di Reggio Emilia: la stessa – come si vedrà – era diretta dai fratelli Antonio e Francesco GRANDE ARACRI, il primo con posizione sovraordinata; partecipi erano Nicolino SARCONI, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. L'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale di Reggio Emilia ben evidenziò che i giudici di prime cure avevano richiAMATO, in fatto, una serie di circostanze che avrebbe consentito di pervenire ad un giudizio di responsabilità per Antonio GRANDE ARACRI, Vincenzo NIUTTA e Marcello MUTO. La deduzione risulta condivisibile, tant'è che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale non verrà in questa sede nella sostanza scalfita: i primi giudici, dopo avere peraltro attribuito valenza decisiva alla sentenza di assoluzione nel processo parallelo, poi annullata in Cassazione, con l'esito finale già ricordato, hanno in sostanza presupposto che un collegamento fra un'associazione operante in un certo territorio (Reggio Emilia) e la "casa madre", radicata nella zona "naturale" (Cutro), di per sé non consentisse di ravvisare l'autonomia della prima e, quindi, la sua stessa esistenza. La valutazione del Tribunale è erronea in diritto. Infatti, secondo costante giurisprudenza, possono esistere due diverse associazioni, addirittura operanti nello stesso territorio, anche nel caso di una stabile collaborazione, persino se essa sia regolata su base gerarchica, ove il gruppo minore aderisce al programma di quello egemone e ne finanzia la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio, ed il gruppo maggiore garantisce alla organizzazione subordinata sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici, tant'è che ne discende la configurabilità, per gli appartenenti a tale ultima associazione, di una responsabilità concorrente in ordine al delitto associativo concernente il gruppo egemone, sempre che sussista prova adeguata che ciascun contributo individuale, nei suoi riflessi soggettivi ed oggettivi, sia riferibile anche al fenomeno associativo di più ampia dimensione. Condizione essenziale è che esista una certa autonomia organizzativa e decisionale anche per l'associazione minore, che pure può ben essere - fatto avvenuto nel caso in esame - espressione di una organizzazione criminale già esistente, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte. Nel caso di specie detta autonomia vi è stata ...".

La posizione di SARCONI Nicolino, infine, è stata oggetto della sentenza del 25.1.2013, n. 104, del Tribunale di Reggio Emilia, confermata nel merito dalla Corte d'Appello di Bologna con sent. 1284/15³⁰. Il collegio ha condannato SARCONI per i reati a lui ascritti, ivi compresa la partecipazione all'autonomo sodalizio mafioso di tipo 'ndranghetista operante nella provincia emiliana.

Il 21.6.2016 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da SARCONI Nicolino, imprimendo il crisma della irrevocabilità alla condanna inflitta e all'accertamento della sua partecipazione con ruolo di vertice alla autonoma associazione mafiosa operante sul territorio reggiano.

³⁰ La Corte d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, riducendo la multa – da 11.000 a 10.000 euro – ed aumentando, viceversa, la pena della reclusione da 8 anni e otto mesi a dieci anni, ritenute prevalenti le circostanze aggravanti; vd. sent. C. App. di Bologna, n. 1284/15, p. 30

La vicenda processuale scaturita dall'operazione *EDILPIOVRA*, pur nella sua complessità, lascia emergere in maniera inequivocabile uno sviluppo continuativo delle modalità di azione della consorteria, quali il ricorso sistematico alla falsa fatturazione, anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori di origine calabrese, più o meno compiacenti, operanti nel territorio emiliano (si veda, per esempio, l'intercettazione a carico di Niutta Vincenzo, che riportando le parole di GRANDE ARACRI Francesco asserisce che *"siamo un gruppo [...] però io sto dicendo che tutti i cutresi devono pagare l'IVA. Questo dalla bocca di FRANCO eh... (inc.)... perché (inc.)... con l'IVA non ti possono fare niente hai capito?... i cristiani non possono andare dalla legge, che ci vanno a dire... però è un discorso che stanno facendo mò a lui..."*).

5. "PANDORA".

I procedimenti n. 936/06 e n. 3847/06, identificabili sotto la comune denominazione "PANDORA" e riuniti in sede di udienza preliminare dinanzi al GUP presso il Tribunale di Catanzaro, scaturirono da attività investigativa avviata nel 2006 a seguito dell'omicidio di Tipaldi Pasquale, consumatosi il 24.12.2005, a margine di una guerra di mafia scoppiata fra le famiglie di 'ndrangheta degli ARENA e NICOSCIA per il predominio sul territorio di Isola Capo Rizzuto in cui i due clan, uniti in un'unica cosca fino all'inizio del nuovo millennio, erano radicati come attestato da sentenze passate in giudicato³¹.

L'indagine "PANDORA", interamente condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, consente di far luce in modo netto e puntuale sulle alleanze che i due summenzionati gruppi criminali ebbero modo di consolidare con altre famiglie operanti non solo sul territorio isolitano, offrendo così una attenta mappatura dei clan e delle attività illecite da questi svolte in quel lembo di terra calabrese.

L'indagine è altresì significativa del rapporto fra mafia e una parte della imprenditoria calabrese stanziata in Emilia.

Nell'arco di tempo intercorso fra l'anno 2000 e l'anno 2006 la famiglia ARENA aveva trovato sostegno in quella dei MEGNA di Papanice, dei DRAGONE di Cutro e dei TRAPASSO di San Leonardo di Cutro; i NICOSCIA si erano invece avvalsi dell'appoggio delle famiglie MANFREDI, CAPICCHIANO, CORDA di Isola e GRANDE ARACRI di Cutro, creando due assetti di potere avversi, i cui effetti appaiono testimoniati dai numerosi fatti di sangue susseguitisi a partire dagli omicidi di ARENA Franco e SCERBO Francesco avvenuti il 2 Marzo del 2000.

Dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, CORTESE Angelo Salvatore, BONAVENTURA Luigi, BUMBACA Domenico, MARINO Vincenzo, pienamente riscontrate dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, era emerso come dal 2006 erano state avviate le trattative per comporre i conflitti tra clan. Esse sfociarono in un summit mafioso svoltosi a Cirò Marina il 29 maggio del 2006 alla presenza, fra gli altri, di GRANDE ARACRI Ernesto, facente le veci del fratello GRANDE ARACRI Nicolino, reggente dell'omonima cosca e, all'epoca dei fatti, detenuto. In questa fase di trattative, un ruolo dirimente deve essere riconosciuto a Pugliese Michele, ago della bilancia dei rapporti, oramai

³¹ Il riferimento va alle sentenze del 9.1.1975, 7.7.1996 n.147, 19.12.2003 n.1812, tutte emesse dal Tribunale di Crotone.



notevolmente compromessi, fra la compagine riconducibile agli ARENA e quella facente capo ai NICOSCIA, in quanto pur essendo lo stesso fedelissimo di quest'ultima - per la quale curava anche le relazioni con imprenditori di origine calabrese stanziati al Nord Italia - era legato al clan avverso in ragione della relazione sentimentale intercorsa fra la sorella, Mery Pugliese e ARENA Fabrizio, figlio del capo della cosca. Trascorso un anno di apparente tregua le azioni omicidiarie erano riprese per poi interrompersi nel 2008.

I reati contestati agli imputati del procedimento "PANDORA" vanno individuati, in una prospettiva di crescente offensività, nelle fattispecie di interposizione fittizia di valori, detenzione e traffico illegale di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, associazione di stampo mafioso, omicidi tentati e consumati.

Le innumerevoli captazioni telefoniche e ambientali cui rinviano la sentenza del rito abbreviato e quella del rito ordinario, mostrano come gli affiliati al clan di cui trattasi, senza alcuna distinzione di sorta, rivolgessero richieste di danaro ad imprenditori di origine calabrese stabilitisi, ormai da molti anni, in provincia di Reggio Emilia dove svolgevano attività imprenditoriale nei settori dell'edilizia, della ristorazione e della logistica. Eloquente il dichiarato del collaboratore CORTESE nel corso di un interrogatorio del 16 giugno 2008:

*"Una volta al mese, due volte al mese vanno sempre da Pino Giglio...e da Palmo Vertinelli che adesso vi spiego....gli ARENA, sì, sì, vanno tutti. Le cosche di Isola Capo Rizzuto che sono gli ARENA, i Manfredi alias Porziano, i NICOSCIA i Capicchiano che li ho mandati io personalmente, regolarmente vanno una volta al mese sopra, stanno quei tre, quattro giorni, hanno appoggi, gli danno case, li portano nei locali, ristoranti di lusso, Le Coccole a Parma, parecchie volte sono andato."*³²

Le pretese estorsive che si celano dietro tali richieste vengono formulate sotto la veste di aiuti necessari per fronteggiare spese legali e per accorrere in soccorso economico alle famiglie che vedono i prossimi congiunti in stato di detenzione. Ma vi è di più. L' intercettazione ambientale n. 9 captata sul Range Rover di Pugliese Michele svela, grazie alle parole di costui, il meccanismo dell'emissione di false fatture per operazioni inesistenti utilizzate quale titolo giustificativo per occultare le dazioni degli imprenditori estorti: *"qua se hai i soldi liquidi questi qua ogni mese come finivi venivano con i soldi ... loro lavorano in questa maniera 'Nto vieni qua con centomila euro, loro ti danno l'assegno da centodieci hai capito?... Vieni con centomila euro... senza che gli chiami, come o quanto...se tu hai i centomila euro vieni qua e ti prendi i soldi, garantito al mille"*³³.

Gli esiti investigativi hanno consentito di riscontrare come quella che potrebbe, in un primo momento, apparire quale rivendicazione arrogante e pressante, assuma tratti connotati da ambiguità, focalizzando l'attenzione sulla risposta degli imprenditori apparentemente vessati.

Il collaboratore CORTESE si è soffermato sulle figure delle persone offese e sull' atteggiamento da queste assunto a fronte delle rivendicazioni di soggetti intranei o assai vicini ad ambienti 'ndranghetisti: *"e allora vogliono tranquillità sia a Reggio Emilia, a GUALTIERI, e sia in Calabria perché sanno che se loro sbagliano vengono toccati sia a GUALTIERI, perchè non ci vuole niente, che hanno tutti i camion e tutte cose varie, e sia in Calabria perchè ci sono i familiari, hanno anche case in Calabria.....perchè loro capiscono*

³² Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p.280.

³³ Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p. 289, conversazione n.9 del 21/01/2006 (RIT 39/06 ambientale auto Ranger rover in uso a Pugliese Michele).

già, andando noi che siamo, diciamo, nell'ambiente della 'ndrangheta, appartenenti a cosche, loro sanno già, capito o no? che si devono mettere a disposizione, non c'è bisogno di fargli la minaccia o di fargli attentato, primo perchè loro non ti denunciarebbero mai, loro denunce non ne farebbero mai perchè ormai vogliono la tranquillità la pace, loro, 10.000 euro per loro sono come io accendermi mò una sigaretta e fumarmela, quindi loro con questi 10.000 euro mantengono la pace con tutti, specialmente Pino Giglio, sia con ...gli ARENA che con i NICOSCIA, i Capicchiano e Manfreda, sia con GRANDE ARACRI Nicolino, vogliono la pace, vogliono loro, quindi loro, chiunque va di queste cosche qua, ... si mettono a disposizione....diciamo estorsione ma è un'estorsione volontaria questa qua perchè non c'è bisogno di fargli niente'³⁴. CORTESE Angelo Salvatore si spinge oltre, arrivando a sostenere che, "Il Pino Giglio, invece, è diverso, il Pino Giglio si può dire che è come una specie di bancomat.....quindi, Pino Giglio per tutte queste cose qua, Palmo Vertinelli, sono una manna caduta dal cielo per le cosche, qualsiasi cosca che va, sia ARENA e sia contrari, sia i NICOSCIA, sia i "Porziano" e sia i Capicchiano"³⁵.

Le affermazioni del collaboratore erano ampiamente riscontrate dalla conversazione in cui viene intercettato il Pugliese Michele mentre asserisce che: "i cristiani i soldi glieli mandano soli, degli altri hanno paura e glieli mandano ed a loro no?... Non ti preoccupare che i soldi glieli mandano coppi, coppi i cristiani, hai capito? E senza che glieli cerchino glieli mandano"³⁶, intercettazione da cui è possibile evincere che gli imprenditori erano soliti corrispondere il denaro spontaneamente anticipando un'esplicita richiesta in tal senso, facendo così il proprio "dovere", superando persino l'esigenza di ottenere in cambio un controvalore, identificabile nella falsa fattura come dimostrato dall'intercettazione: "Pino Giglio fattura non ne vuole, non è che quello lo vuole fare per le fatture, quello vuole fare il dovere personale...PINO GIGLIO la fattura mia la strappa nella faccia quando gliela fuccio..." che te lo dico io...". Ancora più eloquente il passaggio in cui PUGLIFSE affermava "Compà che qua quello che si sa, quello che stiamo parlando qua non si deve sapere niente, perchè vuol dire che PINO è stato avvertito, capito?... Allora PINO domani lo sai come si vuole trovare, quando viene un altro qua ed a PINO gli dice: Ohi PI', ma tu l'altra volta... ma tu lo sai cosa fanno con i soldi tuoi?... Comprano questo per me". Allora PINO si trova nei problemi... Allora PINO gli risponde: "Vedi che io glieli ho dati a titolo familiare, per la famiglia, per la moglie e non penso che quello va", questo vuole precisare PINO... Dice: "Non è che devono capire che noi vi finanziamo"³⁷.

A conclusione dell'indagine "PANDORA" vennero formulati capi di imputazione corrispondenti alle predette vicende estorsive in cui gli imprenditori GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo vennero indicati quali persone offese. Non fu, difatti, possibile, cristallizzare contestazioni che li descrivessero in altra veste per mancanza di ulteriori e più specifici elementi che consentissero di superare la soglia del dubbio, nutrito dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, circa il ruolo di vittime o finanziatori delle cosche rivestito dagli stessi. Di certo, non contribuì, *a fortiori*, ad un più centrato orientamento delle indagini

³⁴ Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p. 278.

³⁵ Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n. 131/2011 p. 279-280.

³⁶ Si veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n.131/2011 p. 290, conversazione n. 2349 del 19/02/2006 (Rit. 26/06 in uscita dall'utenza nr. 335/6828015 in uso a Pugliese Michele).

³⁷ Si veda veda Sent. Trib. Gup. abbrev. CZ n.131/2011 p. 252, conversazione n.365 del 27/02/2006 (Rit. 39/06 ambientale auto Range rover di Pugliese Michele).

la conduzione delle indagini da parte di inquirenti quali CIANFLONE Antonio e MATACERA Francesco che instaureranno, come emergerà dai copiosi dati intercettivi del procedimento "Aemilia", un dialogo privilegiato e illecitamente interessato con gli imprenditori in questione.

Nonostante la reticenza quasi *al limine* della compiacenza manifestata in sede di escussione dibattimentale da tali imprenditori, gli imputati delle estorsioni di cui ai capi 52 e 52 bis vennero considerati responsabili in primo grado sia a termine del rito abbreviato con sentenza del 1/7/2011³⁸, per chi fra questi lo aveva scelto, sia a conclusione del giudizio ordinario con sentenza del 7/03/2012³⁹. Condanne confermate dalla Corte d' Assise d' appello di Catanzaro⁴⁰ e dalla Cassazione⁴¹, fatta eccezione per la parziale riforma relativa alla posizione di GUALTIERI Antonio, la cui pena subì un ridimensionamento.

Giglio Giuseppe, Vertinelli Palmo e Muto Antonio cl.71 sono, come chiarito, i nomi degli imprenditori cutresi residenti in provincia di Reggio Emilia, che sulla base delle intercettazioni menzionate e di molte altre acquisite agli atti del procedimento "PANDORA", sono stati riconosciuti vittime di estorsioni portate a termine da esponenti di diverse cosche del crotonese. Oggettiva rilevanza ha, però, il fatto che i medesimi risultino indagati, *prima facie*, e imputati, poi, nell' ambito del procedimento AEMILIA. Analoga sorte ha attinto l'ispettore capo Cianflone e l'assistente capo Maticera Franco, i quali hanno avuto un ruolo investigativo di primissimo piano nel procedimento "PANDORA", tanto da condurre personalmente gli interrogatori di GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo, sentiti quali persone informate sui fatti, nonché da siglare l'informativa finale⁴²; sono, d' altro canto, risultati fra gli imputati, successivamente condannati, di concorso esterno in associazione mafiosa nel presente maxi processo.

Lungo il crinale della ricostruzione storica e giudiziaria delle infiltrazioni mafiose e del successivo radicamento di una cosca autonoma di stampo ndranghetista in Emilia Romagna, "PANDORA" disvela la genesi della metamorfosi del rapporto fra affiliati alle cosche mafiose del crotonese e imprenditori conterranei trapiantatesi al Nord Italia: evoluzione progressiva ma inarrestabile da una condizione di assoggettamento ad uno *status* di consapevole contiguità alle consorterie criminali cui fare affari costituisca, di volta in volta, prospettiva di sicuri e facili locupletamenti.

Il terreno di scambio su cui interviene tale contatto sinallagmatico è quello della protezione che l'imprenditore ricerca scientemente nonché quello rappresentato dall'allettante opportunità di recuperare parte dell' IVA frodata all'erario mediante il meccanismo della falsa fatturazione consentendo ai malavitosi, altresì, di reinvestire in attività lecite i proventi illegalmente accumulati. Emblematico in tal senso un passaggio della conv n. 9 del 21/01/2006 in cui Pugliese spiega: *"loro ti danno l' assegno contante, tu vai in banca, per esempio, Giginello gli fa la fattura, mi segui? Ecco qui, e gli fa l' assegno a nome della ditta di Gino, tu gli porti cinquanta e lui ti dà sessanta di assegno."*⁴³

³⁸ Sent. Trib. GUP. Abbrev. CZ. 131/2011.

³⁹ Sent. Trib. KR. n. 311/2012.

⁴⁰ Sent. Corte Assise App. CZ. n. 30/2012.

⁴¹ Cass. n. 41389/ 2014.

⁴² Il riferimento va alla nota di Polizia del 9 marzo del 2009.

⁴³ Si veda Sent. Trib. KR n.311/2012 p.349, conversazione n. 9 del 21/01/2006 (Rit 39/06 ambientale auto Ranger Rover di Pugliese Michele).



Il filo conduttore che lega le operazioni “*PANDORA*” ed “*Aemilia*” è, proprio, insito in quel gioco delle parti che ha visto oppressi tramutarsi in oppressori, ovvero correi degli stessi; la zona grigia che appariva nelle attività investigative avviate nel 2006 ancora ben mimetizzata gettando un’ombra di dubbio fra gli esiti cui erano pervenuti gli investigatori di allora, si è palesata attraverso i molteplici filoni di indagine confluiti nel procedimento “*Aemilia*”, portando allo scoperto, come si vedrà in seguito, quel fitto tessuto relazionale in cui è racchiusa la forza della ‘ndrangheta in grado di infiltrare massicciamente l’economia legale e il cuore delle istituzioni.



"La 'ndrangheta qui a Reggio Emilia è autonoma, evoluta e tecnologica. Asserisco e ribadisco che la 'ndrangheta è il fenomeno che oggi vi fa meravigliare a Reggio Emilia, i vari Dragone, Sarcone, Diletto, Lamanna, Grande Aracri, Vertinelli, Blasco, Valerio, Bolognino, eccetera, eccetera. Tutti, nessuno escluso. Anzi, come ho sempre detto, ne mancano, e anche tanti. Comunque nomi e cognomi, che spuntano nelle ultime operazioni di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza a Reggio Emilia e dintorni, ora li state scoprendo come agivano e tessevano le fila, e tessevamo le fila, sotto il profilo criminale organizzato [...].

Non sono le nostre origini la discriminante, ma ciò che siamo: mafiosi e 'ndranghetisti, maledettamente organizzata [...].

Signor Presidente, a Reggio Emilia siete tutti, nessuno escluso, sotto uno stadio di assedio e assaggettamento 'ndranghetistico che non ha eguali nella storia reggiana, nemmeno i terroristi erano arrivati a tanto. La cosa che specie è che la 'ndrangheta lo fa silentemente, prima di arrivare a fatti eclatanti come il '92.

Ha impresso, marchiato a fuoco con il sangue chi doveva comandare a Reggio Emilia, e poi è sceso il silenzio tombale, ciò che sa fare bene la 'ndrangheta."

VALERIO Antonio, udienza 11.10.2018

CAPITOLO IV

I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA.

LA PRELIMINARE VALUTAZIONE DELLA LORO CREDIBILITÀ

PREMESSA

Nel capitolo che precede si è dato conto delle regole e dei principi che presiedono alla valutazione delle chiamate di correo o in reità, con specifico riferimento ai collaboratori di giustizia.

Come visto, la prima valutazione da farsi per ciascun dichiarante è quella preliminare della credibilità intrinseca del propalante e della conseguente generale attendibilità delle sue dichiarazioni.

Di seguito si procederà quindi ad una preliminare disamina della credibilità di ciascun collaboratore esaminato nel corso della lunga e complessa istruttoria dibattimentale.

Trattasi di premessa imposta dalla necessità di lasciare alla singola sede la sola lettura e valutazione della miriade di dichiarazioni rese dai collaboratori in relazione agli specifici temi ed episodi, necessitanti della individuazione dei riscontri esterni. Valutazione, questa, monca, ove non fosse acclarata prima la generale attendibilità del dichiarante.

Nell'analisi si distingueranno i collaboratori "storici" da quelli "nuovi", ossia quelli che hanno iniziato il loro percorso di collaborazione più recentemente nel tempo, addirittura a dibattimento iniziato. Tra la prima categoria si distingueranno anche quelli la cui audizione è stata voluta dalla accusa, dalle difese o, d'ufficio dal Tribunale.

1. I COLLABORATORI STORICI RICHIESTI DAL PUBBLICO MINISTERO. D'AMATO Alessandro.

D'AMATO Alessandro, escusso all'udienza del 28.10.2016, ha iniziato a collaborare con la giustizia il 20 luglio 2010, a seguito del suo arresto per l'omicidio di Marco Ugo Cassotta, consumato il 3.7.2009.

La collaborazione inizia con l'ammissione di responsabilità per l'omicidio Cassotta e la chiamata in correatà degli associati al clan Cassotta. Per effetto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie veniva condannato con l'attenuante della collaborazione ex art 8 D.L. 152/1991.

Si tratta pertanto di un collaboratore di giustizia la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata verificata e confermata da altre Autorità giudiziarie.

La sua collaborazione si è concretizzata nella confessioni di diversi omicidi, compresi quelli per i quali gli inquirenti non avevano prove sufficienti per incriminarlo. Con la sua collaborazione è stata fatta luce sugli autori di diversi delitti: *"nel momento in cui io ho collaborato con lo Stato, abbiamo incominciato a fare i processi, dove loro sono anche condannati a trent'anni."* Si tratta di elementi che sostengono l'attendibilità del collaboratore



riscontrati e non smentiti da altre fonti: DICH. D'AMATO A. – Sì. Tant'è vero che, quando mi arrestarono, mi arrestarono solo con l'accusa di omicidio su Marco Cassotta. Marco Ugo Cassotta si chiama. E ero solo io imputato, non c'erano altri imputati, anche se la Procura sapeva che ce n'erano altri imputati, ma non avevano forse le prove per poterlo provare. Nel momento in cui io ho collaborato con lo Stato, abbiamo incominciato a fare i processi, dove loro sono anche condannati a trent'anni: P. M. – Faccia i nomi: "loro"...? DICH. D'AMATO A. – Angelo Di Muro, Nicola Lovisico, Michele Morelli, adesso c'è anche Donato Proto, mio fratello Dario. P. M. – E lei ha confessato anche altri omicidi per cui in quel momento non era stato in carcere? DICH. D'AMATO A. – Sì. Sì. P. M. – Ricorda quali? DICH. D'AMATO A. – Io mi sono autoaccusato del duplice omicidio dei coniugi Gianfredi a Potenza, nel 1997 sono stati fatti questi omicidi; degli omicidi di Rocco Delli Gatti: io non le date non vado a braccetto; mi sa che era il 2002; l'omicidio di Petrilli un po' dopo; poi faccio l'omicidio di Marco Cassotta; e dopo qualche mese c'è stato l'omicidio del fratello di Marco Cassotta, Bruno Cassotta. P. M. – Marco Cassotta che ruolo aveva nel clan che portava il suo nome? DICH. D'AMATO A. – Marco Cassotta era il capintesta a tutto. In pratica, là funzionava che io, Marco Cassotta e il fratello eravamo quelli che prendevamo decisioni per poter prendere tangenti, prendere... anche poter prendere decisioni per poter ammazzare la gente.

D'AMATO, originario di Melfi e trasferitosi da anni a Ponsacco (Pisa), faceva parte del clan Cassotta creato a seguito della scissione dal clan Delli Gatti Di Muro. In quanto appartenenti a un clan minore della Lucania, i cosiddetti basilischi, in conflitto con l'originario gruppo di appartenenza, avevano chiesto e ottenuto il sostegno e l'alleanza con il gruppo 'ndranghetista della famiglia SARCONI, nella quale sarebbe entrato, in un momento successivo, con la dote di "sgarrista".

Nello sviluppo del racconto dell'adesione alla criminalità organizzata 'ndranghetista il collaboratore ha riferito di essere stato uno dei capi del gruppo armato del clan Cassotta. Si è attribuito il ruolo di coordinatore delle imprese omicidiarie, confessando di esserne l'esecutore materiale, e di avere partecipato attivamente alla guerra con il gruppo contrapposto Di Muro-Delli Gatti.

Ha quindi raccontato che la sua affidabilità all'interno del gruppo era massima, tanto da esservi entrato direttamente con il grado di camorrista. Era dunque perfettamente inserito nelle dinamiche della criminalità organizzata calabrese, all'interno della quale operava anche il gruppo mafioso dei Cassotta. Ha spiegato, infatti, che i Cassotta possono definirsi clan, in quanto affiliato a cosche calabresi. Il gruppo era nato come gruppo di 'ndrangheta, pur avendo base in Basilicata dove la mafia locale è nota come quella dei Basilischi. I Basilischi hanno "dato delle costole delle 'ndrangheta ai capi clan" che all'epoca erano Luigi Cosentino – che era il "capintesta a tutti" – e Antonio Cossidente. Da questo momento erano stati affiliati come camorristi nella 'ndrangheta. Inizialmente il capintesta era Antonio Cossidente dal quale D'AMATO aveva già ricevuto il battesimo come camorrista. Al rituale avevano partecipato anche Saverio Riviezzì e Angelo Nolè. Ciò era avvenuto negli anni successivi all'uscita dal carcere a seguito di una rapina a mano armata e conflitto a fuoco con i Carabinieri. Per tale ragione era partito direttamente dal grado di camorrista. Cosentino era il capintesta, era colui che aveva formato i basilischi, la tipica organizzazione di stampo mafiosa radicata in

gfr

Basilicata, collegata alle famiglie 'ndranghetiste. Erano soldati, e quando decidevano di commettere reati dovevano prima informare il Cossidente il quale riferiva a Cosentino.

Il clan Cassotta era formato dallo stesso D'AMATO, da suo fratello Dario, successivamente da Saverio LOCONSOLO, Michele Morelli, Prota Donato, Arduino Nino, Argentino Claudio, Plastino Giovanni, Riccardo Martucci e altri.

Il collaboratore ha quindi riferito in merito all'origine dei conflitti insorti all'interno del clan Cassotta, dopo l'omicidio di Massimo Cassotta. Il gruppo contrapposto al clan Cassotta era il clan Delli Gatti e Muro. Raggiunti dagli avvisi di garanzia per associazione a delinquere, sia dal carcere che fuori dal carcere vennero a sapere che Antonio Cossidente stava collaborando con i servizi segreti, con il SISDI. Avendo Marco Cassotta, Massimo Cassotta e lo stesso D'AMATO "in copiato" come capintesta proprio Antonio Cossidente, furono costretti a cercare nuovi padrini che avessero un sufficiente grado di dignità 'ndranghetista. Per questo motivo si rivolsero alla famiglia SARCONI che era così divenuta la famiglia che avrebbe garantito una nuova verginità all'appartenenza alla malavita organizzata di stampo 'ndranghetista. L'esame del D'AMATO si è completato con un riconoscimento fotografico pieno di Nicolino e Gianluigi SARCONI, all'interno di due album con decine di fotografie. Un'individuazione svolta con modalità che danno pieno affidamento sulla genuinità del riconoscimento che produce come effetto la conferma della piena affidabilità del narrato.

Nel corso dell'esame e del controesame il D'AMATO ha fornito risposte complete e puntuali alle domande sulla composizione e le vicende del clan, sui singoli appartenenti, gradi attività e delitti commessi, escludendo ogni possibile accordo con l'altro collaboratore appartenente allo stesso gruppo, LOCONSOLO, analizzando quindi criticamente altre precedenti risposte (in ordine alla presenza di Cassotta nel carcere di Terni, negata in dibattimento, circostanza peraltro priva di qualsivoglia rilievo pratico). Benché tempestato da domande minute, spesso ridondanti, il collaboratore ha sempre risposto con precisione e in modo dettagliato, confermando un'attendibilità intrinseca completa, garantita dalla completezza delle risposte a tutte le domande che la difesa ha ritenuto opportuno porre per scandagliare la sua attendibilità che, proprio grazie all'azione difensiva, è emersa in modo indiscutibile.

L'attendibilità del collaboratore non risulta posta in dubbio da alcuna delle sentenze pronunciate nei giudizi cui è stato chiamato a partecipare (cfr. produzioni udienza 13.12.2016) che ne confortano solidamente l'affidabilità e nelle quali possono apprezzarsi le consistenti ragioni che lo hanno condotto ad iniziare il percorso di collaborazione, legate ad un sincero e pentimento per le morti inflitte ed il male cagionato dalle sue azioni omicidiarie che avevano privato figli, mogli e mamme dall'affetto delle vittime; un peso così grande da non essere più in grado di portarlo sulle spalle.

1.1. LOCONSOLO Saverio

Altro collaboratore sentito nel corso della stessa udienza è **LOCONSOLO Saverio**.

Egli ha iniziato a collaborare dal 2013, dopo avere militato nel clan Cassotta, come D'AMATO Alessandro. Egli ha operato nel territorio di Melfi, avendo le 'ndrine calabresi aperto locali a Melfi e Potenza. Capo del suo clan era Marco Cassotta, al quale era molto vicino, e si occupava di droga, estorsioni, omicidi. E' stato condannato con sentenza definitiva per l'appartenenza al clan Cassotta.

Come si avrà modo di analizzare, egli ha reso le sue dichiarazioni principalmente sul tema relativo al suo rapporto con SARCONI Nicolino e SARCONI Gianluigi, alle origini dello stesso e ai suoi sviluppi personali e criminali. Un racconto dettagliato sia in relazione alle vicende di rilievo e ai personaggi coinvolti, sia con riferimento ai particolari delle stesse. Il quadro che ne deriva è quello di un racconto completo, analitico e ricco di dettagli, riferiti in modo coerente, logico e costante. Laddove il collaboratore non ricorda lo ammette senza costruire artificiosamente pezzi mancanti di un racconto. Allo stesso modo egli ha francamente ammesso il difetto della memoria nel riconoscimento fotografico di Gianluigi SARCONI davanti al P.M. Trattasi di ulteriore conferma dell'affidabilità dichiarativa del collaboratore, che ha ammesso quella falla del suo ricordo, pur non esitando a dichiarare in dibattimento, senza la minima suggestione e con le garanzie del contraddittorio, quello reale ed effettivamente presente nella sua memoria.

A sostegno della sua generale attendibilità, vi sono inoltre le sentenze irrevocabili prodotte dalla accusa, nelle quali è posta in luce la spontaneità, genuinità, precisione, coerenza e costanza delle dichiarazioni confessionarie ed etero accusatorie da lui rese.

Sul piano della credibilità estrinseca il suo racconto, come si vedrà, è riscontrato puntualmente da quello del D'AMATO, in un perfetto rapporto di reciprocità fra i due, al di fuori di qualsiasi prova o mero sospetto di collusione o di aggiustamento concordato delle reciproche dichiarazioni.

1.2. BELLINI Paolo

Altro fondamentale testimone per la ricostruzione della storia dell'insediamento 'ndranghetista a Reggio Emilia è il reggiano **BELLINI Paolo**, già collaboratore di giustizia (cfr. udienza 28.10.2016).

Anche per BELLINI la decisione di collaborare con la giustizia è stata determinata da un sincero pentimento per quanto commesso, per il male cagionato e per un rinnovato avvicinamento alla fede e alla vita. *DICH. BELLINI P. – ...non mi permettono di avere dei ricordi ben precisi. Però ben vengano gli Avvocati, come l'Avvocato di VASAPOLLO... di Nicola... di... come si chiama?, di Antonio VALERIO, che mi danno una forza di adrenalina e mi si aprono i canali delle rimembranze, e allora incomincio a ricordare, a ricordare le delusioni, a ricordare l'amarrezza, ma a ricordare soprattutto che il crimine non paga, che la cosa più bella che si può trovare oggi è riaccostarsi alla fede e prendere in mano la propria vita e non fare gestire la vita dagli altri. Fare gestire la vita dagli altri è la cosa più cretina e stupida che ci possa essere sulla faccia della terra [...]* *DICH. BELLINI P. – ...sono uno che dice quello che ha fatto. Voglio pagare il mio e lo sto pagando. Ognuno si assume le sue responsabilità. Io non sono né l'organo inquirente né l'organo giudicante, niente di tutto questo. Io non mi devo mettere in una condizione... La mia collaborazione, lo sa da cosa nasce, Avvocato? Non nasce perché mi avete preso con la canna bocca, come si dice nel gergo. Perché io allora, quando mi hanno arrestato quella famosa sera del giugno del 1999, avrei pagato solo ed esclusivamente una pistola che mi hanno trovato nell'automobile e sarei uscito libero, in libertà provvisoria molto tranquillamente, ma molto tranquillamente. E allora collaborare vuol dire... Ho collaborato prima di tutto per delle condizioni particolari, raggiungimento della fede e riprendere la propria dignità, riprendere la propria vita in mano. E, in base a quella, tu devi dire solo ed esclusivamente quello che hai vissuto, che hai visto,*



che hai fatto. Non perché io ce l'ho con qualcuno: Adesso vieni qua, mò ti sistemo io! E i riscontri oggettivi e il resto? Lei pensa che uno rimette in gioco la sua vita e la rimette in gioco con delle fraudolenze?

La sua collaborazione è iniziata, prima come testimone di giustizia e, poi, come collaboratore tra il 1999 ed il 2002. Nell'ambito della sua collaborazione, svoltasi anche lungo il crinale della strategia stragista attuata negli anni '90 da Cosa Nostra, il BELLINI ha spontaneamente riferito non solo in merito agli omicidi commessi "in proprio" a sfondo politico (Alceste Campanile) ma anche in merito a quelli commessi su mandato della 'ndrangheta radicata sul territorio di Reggio Emilia. In dibattimento, il suo racconto si è dipanato lungo la scia di fatti di sangue che condussero al controllo del territorio della 'ndrangheta dopo una sanguinosa guerra sviluppatasi a Reggio Emilia negli anni novanta, alla quale partecipò in prima persona come killer al servizio del gruppo "scissionista" VASAPOLLO-RUGGERO-BONACCIO, che aveva deciso di liberarsi e ribellarsi al potere della famiglia DRAGONE. Una intricata storia di alleanze, raggiri, strategie e di fatti di sangue conclusisi con l'egemonia di GRANDE ARACRI dopo l'uccisione a Cutro di DRAGONE Antonio nel 2004. Una vera e propria mattanza, scatenata dalla uccisione di Nicola VASAPOLLO nel 1992 e quindi durata ben oltre un decennio.

Il suo racconto è preciso, dettagliato e costante. I singoli episodi sono tratteggiati con ricchezza di dettagli ed inseriti in un contesto storico più ampio, le cui dinamiche sono state compiutamente descritte dal testimone, in modo da fare comprendere le ragioni e la valenza dei singoli episodi. Quelle stesse dinamiche e quegli stessi fatti sono poi state confermati, nella loro globalità, non solo da CORTESE Angelo Salvatore ma anche da VALERIO Antonio, indicato dal BELLINI come uno dei responsabili dell'omicidio di VASAPOLLO Nicola - dopo essere transitato dalla parte degli avversari - e di cui il VALERIO si è dichiarato responsabile. Solo il caso impedì a BELLINI di uccidere VALERIO Antonio e di consumare la vendetta per la morte di VASAPOLLO Nicola. Oggi i loro racconti si fondono in una perfetta sinergia, consentendo di ricomprendere compiutamente la scia di sangue di quegli anni come vissuta e descritta da due dei protagonisti dei rispettivi fronti, oggi entrambi versati a fornire il loro contributo alla giustizia.

In altri termini la affidabilità dichiarativa del BELLINI, la cui figura non è sempre stata immune da ombre nell'ambito di altre note vicende giudiziarie del nostro Paese, non pare in questa sede potersi mettere in discussione.

1.3. CORTESE Angelo Salvatore

CORTESE Angelo Salvatore è stato escusso alle udienze del 9 e del 12 febbraio 2017.

Vicinissimo al boss GRANDE ARACRI Nicolino e per un breve periodo, emissario ed elemento di spicco della filiale di Reggio Emilia, ha iniziato la sua collaborazione il 1.º febbraio 2008, motivata dalla disillusione per la vita da 'ndranghetista condotta fino a quel momento e per i finti valori professati dalla 'ndrangheta nella quale era entrato già nel 1985. Nel corso del controesame, dopo una lunga e complessa deposizione nel corso della quale il CORTESE ha delineato strutture organizzative, dinamiche e rapporti di forza interni alla associazione, i rapporti tra cosche e, soprattutto, la scia di sangue che aveva portato GRANDE ARACRI Nicolino alla sua egemonia e al rafforzamento della stessa, ha ribadito più volte quali siano state le ragioni del suo pentimento, da individuarsi non in un mero

calcolo utilitaristico, bensì in un effettivo distacco dal mondo 'ndranghetista, segnato anche dall'amore per la compagna. Non a caso, nel corso del suo esame ha sottolineato un dettaglio apparentemente neutro ma per lui importante. Il dolore e la paura della compagna di SARCONE Nicolino allorquando costei lo accompagnò in treno dalla Calabria a Reggio Emilia per trasportare la divise dei Carabinieri con le quali si sarebbero travisati i killer di Ruggiero Giuseppe.

Il sincero distacco dalla 'ndrangheta, priva di reali valori e mera portatrice di morte e di sofferenza, è eloquentemente ripreso in un successivo passaggio del controesame: *"mi avevano inculcato nello testa, nei valori, nella fratellanza, nell'onestà, nella spartizione, in tutto credevo. Poi, con l'andare degli anni, ho visto che non era vero niente di quello che dicevano, perché, quando uno è giovane, è facile credere in qualcosa. Poi, con l'andare degli anni, vivendo sulla tua pelle la 'Ndrangheta, vedendo le cose sporche che ci sono, le cose... le tragedie che ci sono, per un niente, basta che una persona sia un po' capace e uno abbia paura che gli può andare incontro, ti uccidono nell'amicizia. Non ti uccidono così; ti uccidono invitandoti a una cena, invitandoti a mangiare del pesce, un capretto. Ho visto cose sporche, sono rimasto deluso. Come anche Antonio MACRI' e Rosario Sorrentino, sono persone che hanno dato la vita a GRANDE ARACRI Nicolino, hanno sparato insieme con me. Abbiamo ucciso un macellaio, quello dello Steccato, Lazzaro, abbiamo sparato personalmente per GRANDE ARACRI, abbiamo dato la vita, e poi alla fine sono stati uccisi perché? Perché pensavano che loro erano con DRAGONE. Solo perché pensava, GRANDE ARACRI Nicolino, che loro potevano essere con DRAGONE e andavano contro di lui. Ho visto cose che alla fine ho detto... Io non ho collaborato per il carcere o perché avevo una condanna a trent'anni o l'ergastolo, ma proprio perché volevo uscire da questo fango, dalla marmaglia. Non c'è sincerità, non c'è niente. Non si fida uno dell'altro. Anche GRANDE ARACRI Nicolino, vi porto un esempio, successe una volta che andò a Papanice insieme con Salvatore Peta, con una Golf, mi ricordo. Fusero la macchina. Ci mandò chiamando, GRANDE ARACRI Nicolino. Andammo a riprenderlo. GRANDE ARACRI Nicolino si trovava nella foresta e Salvatore Peta alla guida, perché GRANDE ARACRI Nicolino un altro poco non si fidava nemmeno di noi. Un altro episodio: andammo da Nicola ARENA a Isola Capo Rizzuto, andammo io, GRANDE ARACRI Nicolino, Domenico Lezzarini, Rosario Sorrentino e Domenico MACRI'. Io all'epoca ero ancora più giovanotto, gli feci una domanda: Nicola, Nicolino, se ci ferma una pattuglia - eravamo con una Mercedes targata Taranto, che aveva in uso lui - ci bloccano subito. Lui mi fece capire: Salvatore, se andiamo in cinque, è facile che me ne ritorno; se vado da solo, non ritorno. Non si fidava nemmeno lui degli ARENA, e gli ARENA non... E' tutta una cosa che non c'ha fiducia l'uno con l'altro. Se ti chiamano all'appuntamento, uno un po' scaltro non ci va da solo, va con tre o quattro persone, perché una cosa è ammazzare una persona, una cosa è ammazzarne cinque, è ben diversa. E la 'Ndrangheta è fatta così, perché venticinque anni sono stato dentro io. Ne ho viste...AVV. DIF. VEZZADINI - C'erano anche delle ragioni sentite...DICH. CORTESE A. S. - Ne ho viste, Avvocato, e sentite di tutti i colori. L'ho toccato con mano. Poi ci sono persone che perdono la testa per i soldi. Io mi ricordo GRANDE ARACRI Nicolino quando dava la pensione della mano offesa che c'ha, gliela dava a Rosario Sorrentino. Dopo comincia uno a fare il salto di qualità e dopo non si capisce più niente, comincia a avere timore e paura di tutti. A ogni persona vede una persona che ti può venire contro. Vogliono persone stupide vicino, persone*



che abbassano la testa, che meno capiscono e meglio è. Appena appena uno riesce a vedere un pochetto più in là degli altri, stia tranquillo che in un modo o nell'altro trovano il sistema di farlo fuori, con tragedie, con questo, con quell'altro, che si è rubato soldi, che sta facendo questo, che va contro quell'altro. E io non potevo stare in quest'ambiente. Ma non per paura, non c'ho paura di morire. Però proprio non volevo stare in questa situazione. Un po' per la mia compagna, che ho trovato una compagna e mi sono voluto fare una vita nuova e sono tranquillo. Pagherò prima davanti alla Giustizia e poi con Dio quelle azioni che ho fatto, perché non è che ho fatto belle. Non è che voglio scaricare sugli altri e giustificarmi io. Ho sbagliato, pagherò sia con la Giustizia e sia con la Giustizia Divina, se c'è.

Il sostanziale disinteresse processuale e l'autenticità del pentimento sono segnati anche dal fatto che quando il CORTESE ha iniziato la sua collaborazione aveva solo due anni da scontare per cessione di sostanze stupefacenti.

Nel corso della sua collaborazione il CORTESE si è fin da subito autoaccusato della partecipazione ad otto omicidi: 2 nel reggiano, 2 nel cremonese e 4 nel calabrese. Prima di quel momento egli non era stato indagato per quei fatti, ad eccezione dell'omicidio, consumato nel 1992 a Brescello, di Giuseppe Ruggiero: per tale fatto egli venne arrestato, processato, giudicato colpevole in primo grado con condanna all'ergastolo e, successivamente, assolto in appello con pronuncia confermata in Cassazione e quindi risarcito con 100 mila euro. In questo processo era coimputato insieme a Raffaele DRAGONE - nipote di Antonio DRAGONE, il vecchio boss di Cutro ucciso in un agguato nel 2004 - Domenico Lucente (altro nipote di DRAGONE) e a Antonio MACRI'.

Sotto il profilo della genesi della sua collaborazione può dunque apprezzarsi la sincerità del suo pentimento e della volontà di collaborare con la giustizia, mosso anche da una rinnovata scoperta per l'amore per una donna. Il sincero rifiuto, financo disgusto, per i "valori" della 'ndrangheta che aveva acriticamente accettato, convinto della loro bontà ed effettività, hanno lasciato il posto ad un maturo convincimento della assoluta inesistenza degli stessi, meri portatori di morte e sofferenza nel nome di un potere cieco e insensibile anche alla vita umana, pronto a sopprimerla in nome del suo rafforzamento e della sua conservazione.

Prova palpabile della sincerità del pentimento del CORTESE è il fatto di essersi accusato di un omicidio (quello di Ruggiero Giuseppe) per il quale era stato assolto ottenendo un ingente risarcimento e di avere collaborato quando aveva da scontare una pena minima per reato "minore".

Il CORTESE ha riferito di essere entrato nella 'ndrangheta a Cutro come uomo di Antonio DRAGONE, che in quel momento era il capo società nonostante la lunga detenzione. Al rito di affiliazione parteciparono Salvatore DRAGONE, figlio di Antonio, Domenico e Salvatore Virelli, Francesco Ruggiero. Venne battezzato con il grado di picciotto. Due anni dopo, Antonio CIAMPA' e Domenico MEGNA gli diedero il grado di camorrista. Sulla camorra fece la tirata, scegliendo Pietro Scerbo. Nel 1990 GRANDE ARACRI Nicolino gli diede lo sgarro ed entrò così nella "società maggiore", divenendone il capo sempre per volontà di NICOLINO GRANDE ARACRI. Successivamente, nel 1999 gli diede il grado di crimine mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Venne messo in copiato con personaggi di assoluto valore criminale: oltre allo stesso GRANDE ARACRI Nicolino, NISCOSCIA



Pasquale e PELLE Antonio di San Luca. Ciò gli conferì lustro ottenendo maggior rispetto sul territorio. Nel corso della sua testimonianza CORTESE ha ribadito ulteriormente il suo valore 'ndranghetista ricordando la "copiata" di altissimo livello che qualificò l'attribuzione della dote di "erimine" nel 1999, all'inizio della guerra. *Quindi era una copiata proprio... il massimo, perché, in base alle persone che ti mettono, tu hai importanza.*

Come per altri collaboratori, dunque, anche per CORTESE la storica appartenenza alla 'ndrangheta ad altissimi livelli, addirittura stringendo un fortissimo rapporto personale con il boss GRANDE ARACRI Nicolino, gli ha garantito la possibilità di acquisire un patrimonio di conoscenze ricchissimo, vissuto in prima persona e senza l'intermediazione di altre fonti.

Questo amplissimo patrimonio conoscitivo si è espresso in un'articolata deposizione, nel corso della quale il CORTESE ha descritto con una non comune dovizia di particolari, linearità, costanza, una ampissima serie di temi tutti di assoluta rilevanza nell'ambito del presente processo, e che hanno trovato un'integrale conferma nella mole sterminata di dati probatori acquisiti nell'ambito della presente istruttoria dibattimentale. Si badi: non mera esposizione di fatti ma, rappresentazione logica di avvenimenti che, confermati dagli accertamenti giudiziari emiliani e calabresi, consentono di comprendere, *funditus*, la storia del radicamento sul territorio reggiano di una 'ndrina distaccata da quella calabrese, la sua azione, le sue modalità operative, la sua evoluzione in senso imprenditoriale e la sua composizione. E' così che CORTESE - facendo peraltro auipia mostra di conoscere perfettamente il linguaggio e la simbologia 'ndranghetista - nel descrivere gli omicidi del 1992 di RUGGIERO Giuseppe e di VASAPOLLO Nicola ha messo in luce non solo la definitiva conquista della provincia emiliana da parte di GRANDE ARACRI Nicolino, ma anche l'investitura di SARCONI Nicolino quale reggente della 'ndrina distaccata di Reggio Emilia, il suo potere, fondato sul legame "di sangue" con GRANDE ARACRI, segnato dall'omicidio di Antonio Villirillo di cui GRANDE ARACRI Nicolino aveva deliberato l'esecuzione a Cutro nell'interesse di SARCONI Nicolino, del suo onore e della sua famiglia.

CORTESE ha, inoltre, spiegato con altrettanta precisione e sicurezza le modalità di insediamento dell'organizzazione mafiosa in Emilia Romagna, delineando le relazioni instaurate con la cosca madre di Cutro. In questi passaggi riccheggiano peraltro, a confermarne l'attendibilità, anche alcuni riferimenti (quali il richiamo a San Luca, la mamma della mafia) le più recenti acquisizioni giurisprudenziali relative alle strutture della 'ndrangheta nella sua dimensione unitaria.

Interessantissimi i molti passaggi in cui il CORTESE, con dichiarazioni costanti - alle quali è giunto pur parlando di aspetti differenti - ha spiegato l'evoluzione in senso imprenditoriale del sodalizio mafioso reggiano, soprattutto grazie alle figure di imprenditori mafiosi quali GIGLIO Giuseppe, MUTO Antonio e VERTINELLI Palmo che rappresentano, nel racconto del collaboratore, uno degli snodi fondamentali della penetrazione economica dei capitali della 'ndrangheta e delle imprese mafiose nelle economie reggiana ed emiliana. Nella sostanza, ha spiegato il CORTESE, si tratta di imprenditori che, dietro lo schermo di imprese fiorenti riescono a costruire un reticolo di imprese illecite, per ric impiegare denari della cosca immettendoli continuamente sul mercato in una spirale tendenzialmente senza fine, ricambiando in termini di produzione di utili (illeciti) i servizi resi dalla 'ndrangheta che ha apportato alle loro imprese il suo capitale mafioso di intimidazione e di omertà di cui esse si avvantaggiano. Insomma, non normali imprese inserite nel mercato, ma imprese mafiose che



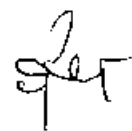
avvalendosi della capacità di intimidazione diffusa, connessa alla fama della loro appartenenza o contiguità alla 'ndrangheta, erano riuscite ad acquisire il sostegno di imprenditori del territorio, banche, professionisti e, soprattutto, di un reticolo di prestanome che, dietro l'offerta di guadagni, avevano garantito l'*humus* necessario alla conservazione e al potenziamento dell'associazione.

In questo senso CORTESE ha autonomamente descritto, prima che l'istruttoria fosse completata, uno dei tratti essenziali messi in luce da questo processo: l'espansione e l'infiltrazione nell'economia da parte del sodalizio che, dopo avere accumulato un imponente capitale di forza e di fama mafiosa, ha potuto dedicarsi alla trasformazione in senso imprenditoriale, soprattutto grazie alla capacità dei suoi imprenditori di reimpiegare denaro illecito, senza peraltro mai rinunciare a fare concreta mostra del suo tradizionale volto soprattutto nei settori classici della sua azione.

Il racconto di CORTESE, insomma, non solo è genuino, spontaneo ed originale, ma altresì dotato di una straordinaria capacità descrittiva in ragione della sua precisione, costanza, logicità e coerenza. Anche nel controesame il collaboratore ha risposto in modo logico e convincente senza incappare in incongruenze omissioni, contraddizioni, sia in ordine ad aspetti generali della struttura organizzativa dell'associazione che alle sue vicende storiche – peraltro mettendo in risalto come tra gli appartenenti alle cosche e anche alla stessa cosca, i rapporti interni possono essere essenzialmente instabili, friabili, soggetti a fratture e ricomposizioni, interne ed esterne – nonché in ordine a singoli aspetti e vicende, spesso arricchendoli di dettagli.

Preme, inoltre, già in questa sede, evidenziare che tutte le dichiarazioni del CORTESE hanno trovato una coerente conferma nella immensa mole di prove acquisite nell'ambito del presente dibattimento, sia in relazione all'organizzazione criminale emiliana, alla sua composizione, alla sua azione, alle sue caratteristiche che ai suoi esponenti.

Tra queste prove vi sono anche quelle degli altri collaboratori di giustizia con i cui racconti, quello di CORTESE si intreccia perfettamente. Primo fra tutti quella di VALERIO. Le propalazioni del CORTESE rispecchiano, nei punti comuni, quello del VALERIO. L'importanza delle due narrazioni sta nel fatto che VALERIO, protagonista di quei racconti, non solo ha confermato il racconto di CORTESE (in specie per quelle vicende che lo riguardano direttamente, come ad esempio il tentato omicidio subito da BELLINI, l'agguato omicidiario a RUGGIERO Giuseppe e quello ai danni di Rosario Tre dita effettuato con BELLINI), ma lo ha integrato arricchendolo di una miriade di fatti e circostanze che CORTESE non poteva conoscere, così finendo col dare una descrizione oltremodo dettagliata e integrale di una stessa vicenda vista e raccontata da diversi punti di vista tra loro integrantisi. In tal modo i due racconti si fondono perfettamente, riscontrandosi reciprocamente escludendo ogni possibilità di "aggiustamento", né da parte del CORTESE che ancora non aveva ascoltato in aula la versione del VALERIO, né del VALERIO che ha aggiunto al racconto del primo plurimi dettagli che solo lui poteva conoscere. Va poi evidenziato che il racconto di VALERIO è aggiornato all'attualità, mentre il racconto di CORTESE si ferma al 2008. Inoltre, in relazione alla vicenda del suo tentato omicidio, la versione di VALERIO è aderente anche a quella di BELLINI che la riporta a sua volta con i



tratti di originalità propri del protagonista diretto, nonostante ciò integrandosi perfettamente nella versione di VALERIO e in quella riferita *de relato* del CORTESE.

Formidabile, poi, l'aderenza del racconto di CORTESE alle dichiarazioni fatte dopo di lui anche da collaboratori estranei alla clan GRANDE ARACRI e alle sue vicende. Il riferimento va, in primo luogo, a MARINO Vincenzo che nel delineare la "sua" distinzione tra area militare degli uomini di strada (azionisti) e imprenditori come VERTINELLI che dovevano reimpiegare denari della cosca rimandando "puliti" ha fornito un'importante conferma alle affermazioni del CORTESE sulla evoluzione in senso imprenditoriale della 'ndrina distaccata reggiana.

Le dichiarazioni di CORTESE sono inoltre state apprezzate come attendibili dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna nella sentenza del 7.10.2011 e dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 25.6.2012 rese nel contesto del cosiddetto processo *POINT BREAK*. In precedenza anche il GIP bolognese aveva vagliato le dichiarazioni di CORTESE sulle sue conoscenze nel periodo reggiano-modenese, prima dell'arresto e della collaborazione: in entrambi i casi il teste ha ampiamente superato il vaglio di attendibilità, così come già fatto nell'ambito della operazione *PANDORA*.

In conclusione, il Collegio non nutre nessun dubbio circa la credibilità soggettiva del collaboratore CORTESE Angelo Salvatore.

1.4. OLIVERIO Francesco

All'udienza del 16 marzo 2017 è stato sentito il collaboratore di giustizia **OLIVERIO Francesco**.

Egli era il capo di una 'ndrina distaccata di Belvedere Spinello all'interno della locale ombarfa di Rho, una 'ndrina distaccata di una cosca di 'ndrangheta operante in provincia di Crotone e in parte di Cosenza, che raggruppava le 'ndrine di sei paesi vicini. La locale di Belvedere aveva mantenuto rapporti di collaborazione con gli ARENA e la locale di Isola, prima associati e, poi, in conflitto con la 'ndrina dei NISCOSCIA, operante nel medesimo territorio.

La stessa divisione, più o meno nello stesso periodo, si era verificata a Cutro con l'omicidio di Raffaele DRAGONE, figlio di Totò DRAGONE, capo della locale di Cutro.

Nella faida OLIVERIO, che aveva il grado di tre quartino, si era schierato con gli ARENA, i DRAGONE i MEGNA e i TRAPASSO contro i GRANDE ARACRI, NISCOSCIA, RUSELLI, MANFREDI, CAPICCHIANO, GRECO. Aveva partecipato alle successive vicende che avevano condotto alla stipula di una pace tra le cosche del crotonese in nome della necessità di impegnarsi in comune nell'acquisizione di affari e appalti pubblici, in relazione alle realizzazioni di investimenti per la valorizzazione dell'energia eolica e la diffusione del fotovoltaico. Raggiunta la tregua, e riavviati i contatti tra le diverse 'ndrine e locali, aveva avuto diversi incontri con esponenti della locale di Reggio Emilia, sia pure mediati da suoi conoscenti della 'ndrina ARENA, tra cui Paolo LENTINI, detto Pistola.

Obbligato sin dall'adolescenza a seguire le orme 'ndraghetiste del padre, esponente della 'ndrina di Belvedere Spinello, OLIVERIO si era messo subito all'opera nell'interesse dell'associazione già nel 1983, all'età di 13 anni. Nel 1988, il padre, che era il capo locale e che aveva già subito un attentato, veniva ucciso nell'ambito di una faida territoriale. Della



faida era stato protagonista con partecipazione diretta o morale a numerosio omicidi. L'OLIVERIO riferisce con sofferenza e distacco di quelle vicende, non riconoscendosi più nelle ragioni che vi avevano dato corso. Il quadro dei motivi della genesi della scelta di collaborazione è completato dal rigetto dei finti valori della 'ndrangheta, impostigli fin dalla nascita e acriticamente accettati, forieri solo di sofferenze e di morte: *"Ci tengo a precisarlo, questo, perché, nonostante ci sono nato in quella famiglia e ci credevo nelle... chiamiamole così... non so neanche definire se sono... finti valori sono, però all'epoca, ragionando come ragionavo all'epoca, ci credevo in questi valori 'ndranghetisti, anche perché ci ero nato. Poi, crescendo e vedendo il male che si causava anche a persone fuori dalla 'Ndrangheta, che non c'entravano, ho cominciato a capire che io ho fatto una vita sbagliata da quando ero bambino, nonostante mi hanno tolto l'infanzia. Praticamente, quando ho visto che sparavano su donne e su bambini, ho detto: per me... non mi ci riconosco in queste persone qua. Perché, sì, è vero che ero arrabbiato perché a diciotto anni mi hanno ammazzato il padre, le vendette, mi sono macchiato di reati di sangue, però si stava sempre nel contesto 'ndranghetistico. E faccio un esempio: a Leo Russelli, Luca MEGNA, se voleva, l'avrebbe ammazzato (questo è un esempio) diecimila volte. Almeno tre volte siamo tornati indietro, sono stato io a affiancare Luca MEGNA per ammazzare a Leo Russelli e siamo tornati indietro, perché c'era uno 'ndranghetista che non era degno di morte. Dice: Tanto lo prendiamo quando vogliamo, torniamo indietro. ...DICH. OLIVERIO F. – Esatto. A Luca MEGNA, l'hanno ammazzato senza esitare o sparare su una bambina di cinque anni. Nella macchina con la moglie e la bambina di cinque anni. Questi sono gli uomini malandrini. Ammazzano sui bambini.*

Anche un altro omicidio, quello Vincenzo Pirilli, lo aveva toccato profondamente nell'intimo. Un omicidio che aveva cagionato la morte di altre due persone: un bambino rimasto coinvolto nell'agguato e la madre della vittima, uccisa dal dolore: *"Per ammazzare a uno, Marrazzo si chiamava quello che dovevano ammazzare. Sì, ma non hanno esitato a sparare in mezzo a una squadra di calcetto e hanno ammazzato un bambino di 10-11 anni. Un omicidio che ho fatto io personalmente, un po' crudo, perché l'ho ammazzato, a questo. E questo era un affiliato, eh, era con Guirino Iona. Questo, l'ho ammazzato, me lo sono messo nel suo cofano della macchina... non nel cofano; sui sedili dietro, che lui aveva un giaccone, me lo sono portato in giro e poi lo sono andato a bruciare in un altro posto. Dico questo perché ne risento. La madre era una persona che non era nella 'Ndrangheta, era una maestra, stava in contatto con i bambini. Praticamente, nel riconoscimento del figlio ha avuto un malore la signora, non è uscita più dall'ospedale. Questo mi ha toccato ancora di più. Ho cominciato a capire veramente cos'era la 'Ndrangheta: falsi valori, traggiri, infamità, dolori atroci a persone che non c'entravano niente, come questi due genitori di questo Dodò, la bambina di cinque anni. Insomma, tutto questo mi ha portato... a capire che erano valori sbagliati, che non c'era niente, non c'era onore e non c'era niente."*

Dietro l'onore e l'effimera promessa di un ritorno economico in realtà il nulla: sempre e solo morte e sofferenza, non vi era spazio, ha spiegato il collaboratore, per visioni alternative a quella imposta: *"se una persona è un po' di vedute lunghe, lo ammazzano. E stavo diventando pure io in quel modo là. Per questo sento rabbia oggi. Stavo dive... Mi ha fatto un'osservazione in un interrogatorio."* [...] P. – *Però c'erano dei guadagni economici, alla fine. DICH. OLIVERIO F. – Ma alla fine è tutto lì, signor Presidente. Il fine della 'Ndrangheta... L'onore è solo il Dio denaro. Non c'è niente, ci sono solo i soldi. Per quattro*

spicci ammazzano una persona. E la mettono sul fatto che non poteva fare questo a me, perché io ero Tizio. P. – ...“perché io ero”...? DICH. OLIVERIO F. – Per onore lo fanno. Ma lo fanno perché magari è venuto un ammanco di 10-20 euro, sono capaci di ammazzare un cristiano. Ma non solo per quello, anche di meno l'ammazzano. Come ho detto prima, se una persona lo vedono un po' intelligente, che magari c'ha la vedute più larghe... P. – Cosa intende per “vedute più larghe”? DICH. OLIVERIO F. – Che magari un domani può essere un... non dico un rivale, ma... P. – Può diventare un... DICH. OLIVERIO F. – Può diventare uno che non si fa... P. – ...un capo, insomma. DICH. OLIVERIO F. – ...un capo. Sono capaci di armargli il traggiro, tipo che ha fatto un'infamità, anche se per loro poi è lecito fare l'infamità. In gergo 'ndranghetistico sto parlando. Gli armano un traggiro e l'ammazzano, per molto meno ammazzano una persona.”

Sotto il profilo della genesi della collaborazione, l'OLIVERIO ha fornito giustificazioni razionalmente comprensibili e certamente degne della più alta considerazione, soprattutto perché manifestate in termini espressivi di un reale tormento interiore da espiare e dal quale intende liberarsi anche a costo di subire gravissime ritorsioni, come più volte fattivamente prospettategli dagli ex compagni e dagli stessi familiari per la sua scelta di collaborare con la gisutizia.

L'attendibilità di OLIVERIO Francesco è stata positivamente valutata alla Suprema Corte, che gli ha riconosciuto definitivamente la speciale attenuante per l'efficace collaborazione.

Anch'egli, per la sua risalente militanza, con ruoli di vertice, nella 'ndrangheta dispone di un ricco patrimonio di conoscenze circa le strutture organizzative ed operative della mafia denominata 'ndrangheta: da quelle di vertice collocate sul territorio calabrese, alle altre dislocate oltre i confini della Calabria, in specie al Nord, passando per la spiegazione dettagliata (atrettanto più volte accerata dalle sentenze de Tribubali italiani e confermata dalle acquisizioni del presente processo), delle relazioni tra cosca madre e 'ndrine distaccate autonome. Nelle sue dichiarazioni trovano vita chiari riferimenti alle strutture organizzative tipiche della 'ndrangheta iutesa come fenomeno unitario, così come accerato dalle più recenti acquisizioni giurisprudenziali (operaione Infinito-Crimine) e sociologiche. Inoltre, le sue dichiarazioni circa i metodi operativi (finanziamenti e intestazioni fittizie) non solo sono precise coerenti e logiche, ma anche supportate da conformi dichiarazioni di altri collaboratori, oltre che dalla imponente mole delle prove raccolte nel corso del processo sugli stessi temi.

La dovizia e la cura dei dettagli, descrittive di situazioni concrete realmente vissute, è apprezzabile anche con riguardo ad una vicenda specifica: quella dell'incontro con SARCONI e BRESCIA, per la vicenda dello “zingaro” che si era preso gioco del secondo.

In definitiva, anche rispetto alla collaborazione di OLIVERIO il Tribunale non può che esprimere il proprio giudizio di piena affidabilità dichiarativa.

1.5. FEMIA Nicola

All'udienza dell' 8 agosto 2017 è stato escusso FEMIA Nicola, già condannato in via definitiva per traffico internazionale di stupefacenti, nonché giudicato e condannato dal Tribunale di Bologna in procedimento diverso dal processo *AEMILIA* per associazione

mafiosa ed estorsione. Ha scelto di collaborare dopo la condanna. Già altra Autorità giudiziaria (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) gli ha riconosciuto l'attenuante per la efficace collaborazione.

Appartenente al potente clan Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, ha ammesso un omicidio commesso nel 1976 su ordine del Mazzaferro dal quale era stato definitivamente assolto. L'assoluzione era stata determinata grazie alla falsa testimonianza di testimoni compiacenti che gli avevano fornito un alibi.

Era impegnato nelle attività della cosca senza formale affiliazione e senza che la sua qualità fosse nota alla generalità degli altri esponenti affiliati. Era "un uomo riservato di Vincenzo Mazzaferro".

Dopo la morte di quest'ultimo si era allontanato da quel clan anche perché non aveva più rapporti con il paese d'origine.

Negli anni successivi in Emilia Romagna, non aveva avuto un preciso riferimento con una cosca 'ndranghetista ufficiale. Aveva sviluppato la sua attività mantenendo ed instaurando rapporti d'affari con innumerevoli appartenenti alle cosche calabresi. Ciononostante veniva costantemente indentificato come soggetto appartenente alla cosca Mazzaferro, sia dalla stampa che dagli stessi 'ndranghetisti con i quali veniva in contatto.

Ha avuto rapporti – anche nel corso delle diverse permanenze in carcere - con tutti i più importanti capi delle 'ndrine calabresi, da Nirta a Morabito, da De Stefano a Gambazza, da Pelle a Ursini.

Il collaboratore ha quindi raccontato la sua carriera criminale tra la Calabria e l'Emilia Romagna. In questa regione si era inserito nel promettente settore dei videogiochi e dei videopoker.

Come si avrà modo di analizzare (cfr. Cap. IX), egli ha reso le sue dichiarazioni principalmente sulla figura di BOLOGNINO Michele - individuato anche in sede di riconoscimento fotografico - e, marginalmente, di BOLOGNINO Sergio.

Nel 2011 aveva cominciato ad avere rapporti con Michele BOLOGNINO che aveva conosciuto tramite Stefano Marzano, personaggio più volte apparso in questo processo, titolare di saloni d'auto legato a BOLOGNINO. Costoro avevano cercato la sua amicizia. BOLOGNINO si presentò come responsabile della locale 'ndranghetista di Reggio Emilia per conto di Nicolino GRANDE ARACRI, dicendo di essere gli interessi sul territorio emiliano. BOLOGNINO cercava di reinserirlo in dinamiche 'ndranghetiste dalle quali il collaboratore cercava invece di stare lontano, preferendo dedicarsi alla sua attività imprenditoriale. La sua fama di soggetto appartenente alla famiglia Mazzaferro aveva indotto BOLOGNINO ad aprirsi sulla sua appartenenza alla cosca GRANDE ARACRI e legato in precedenza Mico MEGNA, gruppo con il quale manteneva contatti, pur indicando il GRANDE ARACRI come riferimento attuale.

Nonostante il tentativo di BOLOGNINO di avviare discorsi concernenti l'organizzazione criminale, FEMIA cercava di troncargli i discorsi, consapevole del pericolo di eventuali microspie.

Il collaboratore ha quindi confermato che BOLOGNINO gestiva con Marzano un bar a Rimini e che aveva avviato con lui trattative per l'acquisto di un terreno a Borghetto Vara,



senza esito se non con la perdita di 15 mila euro di anticipo versati al BOLOGNINO. In questa vicenda era coinvolto il fratello del BOLOGNINO Sergio, comproprietario della quota. BOLOGNINO suggeriva che nell'affare del terreno fosse coinvolto il GRANDE ARACRI al 50%. Per qualche tempo aveva fornito a BOLOGNINO le macchinette del bar che aveva aperto ai figli ma la collaborazione non si era rivelata conveniente. Ha quindi indicato tutte le attività di BOLOGNINO di cui aveva avuto conoscenza, compreso il Millefiori nel quale, diceva, erano stati investiti denari di GRANDE ARACRI. BOLOGNINO intendeva acquistare un locale di FEMIA, l'Hotel Nettuno a Punta Marina. Alle trattative aveva partecipato anche GIGLIO Giulio, in rappresentanza dell'imprenditore Giuseppe GIGLIO, indicati da BOLOGNINO come appartenenti alla 'ndrangheta. L'albergo-ristorante venne ceduto a BOLOGNINO, che non esitò a commettere una truffa in danno della compagna di FEMIA, nel frattempo tratto in arresto.

FEMIA ha riferito di altri incontri e trattative d'affari con BOLOGNINO, tra cui la promessa di recupero di un credito di 450 mila euro nei confronti di una persona abitante a Reggio Emilia.

In controesame FEMIA ha precisato che per quanto BOLOGNINO amasse darsi arie sulla padronanza dell'ambiente 'ndranghetista, riscontrò il suo ruolo allorquando si presentò all'appuntamento con uno 'ndranghetista che fu poi trovato morto in Puglia e che era persona che in precedenza l'aveva minacciato di morte. Si trattava di Mimmo Scarfone, noto alle cronache, a proposito del quale FEMIA ha raccontato le modalità di incontro tramite BOLOGNINO e l'intervento di quest'ultimo sul medesimo Scarfone, che aveva un vecchio conto da regolare con FEMIA.

Sempre nel corso del controesame FEMIA ha ribadito che BOLOGNINO l'aveva truffato e si era comportato male nei suoi confronti mentre era in carcere, raggirando la consorte, un comportamento non degno di uno 'ndranghetista quale diceva di essere; nondimeno era certamente uomo che aveva conoscenze importanti, come SCARFONE, come GIGLIO, come Mimmo POMPEO.

FEMIA vanta una lunga militanza nella 'ndrangheta di cui ben conosce le dinamiche, soprattutto sul territorio emiliano ove ha trasferito la sua azione criminale. La padronanza con la quale parla delle associazioni mafiose calabresi e dei suoi uomini di vertice lo dimostra, rassicurando ampiamente sulla bontà del suo personale bagaglio conoscitivo. La genuinità e spontaneità della collaborazione, apprezzabile anche dalle dichiarazioni autoaccusatorie in relazione ad un omicidio per il quale era stato originariamente mandato assolto, sono già state apprezzate anche da altra Autorità Giudiziaria.

Il suo racconto, soprattutto per quanto riguarda la descrizione dei suoi rapporti con BOLOGNINO Michele, è preciso, dettagliato e costante sia in relazione alle vicende di rilievo e ai personaggi coinvolti, sia con riferimento ai particolari delle stesse.

Il quadro che ne deriva è quello di un racconto completo, analitico e ricco di dettagli, riferiti in modo coerente, logico e costante, resistente anche al minuzioso controesame.



A sostegno della sua generale attendibilità, vi è poi la produzione di una congerie di sentenze che documentano integralmente la carriera criminale come da lui descritta (cfr. udienza 8.8.2017).

Non solo.

Le dichiarazioni del FEMIA risultano confermate anche dalla testimonianza del Maresciallo Morriconi lo stesso 8.8.2017, che ha riscontrato i contatti telefonici fino all'arresto con vedova e figlia del boss Mazzaferro e con altre persone legate al medesimo clan.

I contatti telefonici di FEMIA e Marzano sono stati ampiamente controllati nel corso dell'operazione Black Monkey che aveva condotto all'arresto del collaboratore: 107 contatti tra settembre 2012 e gennaio 2013. A ciò si aggiungano i contatti tra BOLOGNINO e la compagna di FEMIA, nonché quello con il noto URSINI Mario. Altri riscontri concernono la vicenda dell'Hotel Nettuno, la vicenda del credito vantato nei confronti di tale Lombardini per il recupero del quale si era offerto BOLOGNINO. Sono stati altresì riscontrati non solo l'incontro di FEMIA con BOLOGNINO Michele e con suo fratello in relazione all'acquisto della quota del terreno di Borghetto Vara, ma anche i successivi incontri del FEMIA con BOLOGNINO e Marzano nel ristorante "Il Cenacolo del Pescatore" e nel suo bar a Rimini.

Infine, come si avrà modo di vedere, il suo racconto, è perfettamente aderente a tutte le altre prove assunte in dibattimento in relazione ai delitti di intestazione fittizia contestati a BOLOGNINO Michele.

In definitiva, anche rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore FEMIA Nicola il Tribunale esprime il proprio giudizio di piena affidabilità dichiarativa.

2. I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA INDICATI DAI DIFENSORI. **BUMBACA Domenico**

Diversi i collaboratori di giustizia escussi su conforme richiesta dei difensori.

All'udienza del 3.8.2017 è stato sentito, su istanza della difesa dell'imputato SCIDA Francesco, **BUMBACA Domenico**.

Egli ha ammesso la sua appartenenza alla 'ndrangheta fino a luglio 2007, data di inizio della collaborazione mosso dal bisogno di cambiare vita. Condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416bis c.p., - sia per la partecipazione alla cosca cutrese che ad una 'ndrina distaccata in Romagna, a Riccione - egli ha iniziato a collaborare con la Giustizia mentre si trovava agli arresti domiciliari per la violazione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto. Nel dettaglio, nel corso della sua collaborazione ha ammesso di essere stato affiliato alla cosca di 'ndrangheta VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO di Crotone sin dagli anni '90 fino all'inizio del suo percorso di collaborazione.

Inizialmente non era stato battezzato, non avendone concreta necessità in quanto era in buoni rapporti con tutti gli esponenti delle cosche. Del resto, l'affiliazione, ha spiegato, non è necessaria per fare parte di una cosca di 'ndrangheta, bastando l'autorizzazione del capo, nel suo caso Pino VRENNA al quale era piuttosto vicino (*"avevo il permesso di Pino VRENNA, di Paolo CORIGLIANO"*). Inoltre è fondamentale riconoscere alla cosca una quota dei profitti provenienti dai delitti: a Pino VRENNA, durante la sua detenzione mandava 5-10 milioni al mese tramite il figlio Luigi, che frequentava, pur senza conoscerlo. Lo conobbe solo nel '96-'97 nel corso di un permesso premio. Si attivò anche per fargli ottenere la semilibertà



trovandogli un lavoro pulito; da quel momento fu preso in grande considerazione da Pino VRENNA (*"mi voleva più bene a me che ai figli"*).

Nel corso della sua militanza nella cosca, allorquando stava per andare in carcere, gli venne detto da Franco Mellino che era opportuna la rituale affiliazione e l'assegnazione dei gradi per potere partecipare alle riunioni in carcere. Fuori dal carcere poteva pure partecipare ad azioni della cosca. Non si trattava di un dovere ma di un modo per mettersi in buona luce. Per questo motivo, nel 2002, mentre si trovava in detenzione domiciliare, alla presenza di Franco Mellino, Saverio Masellis, Luigi BONAVENTURA, Pino Friscenda, Giuseppe Friscenda, Antonio Basile e Francesco Cardamone venne ritualmente battezzato con il conferimento del ruolo di camorrista. In precedenza, pur senza essere affiliato, poteva commettere delitti, per lo più spaccio di stupefacenti ed estorsioni..

BUMBACA ha ricordato di avere operato in Romagna con la cosca crotonese dei VRENNA che avevano costituito una 'ndrina distaccata nella zona di Rimini, Riccione, Ravenna e Bologna sul finire degli anni novanta, occupandosi di bische clandestine e giochi d'azzardo. Anche grazie alla sua testimonianza il gruppo era stato condannato per associazione mafiosa. Tra questi, oltre a lui, Saverio Masellis, Franco Cellino, Giovanni Lentini, Francesco Cardamone, Mimmo Pompeo, Tallarico Touino, il fratellastro di Mimmo Pompeo, e altri soggetti di Rimini.

La testimonianza di BUMBACA si è sviluppata in relazione alla sua esperienza di 'ndranghetista operante presso una cosca distaccata in Romagna, senza fornire alcuna informazione su quella operante a Reggio Emilia, non avendo avuto rapporti con la stessa, né con la omologa cosca calabrese, pur sapendo che a Cutro la figura egemone era GRANDE ARACRI Nicolino.

Anche rispetto a BUMBACA il Tribunale formula un preliminare giudizio di credibilità: la necessità di rompere i legami con i suoi trascorsi legati alla 'ndrangheta si è tradotta in una collaborazione piena, in forza della quale egli ha garantito alla giustizia, oltre a sé, numerosi suoi ex compagni. Il suo racconto, supportato dalle conoscenze che gli derivano dall'aver militato nella 'ndrangheta in uno stretto legame con uno dei vertici del clan, VRENNA Giuseppe, è preciso, lineare e genuino, come anche attestato dal fatto che egli non ha esitato ad ammettere di non sapere rispondere ad alcune domande formulategli, come quella relativa all'esistenza di una 'ndrina distaccata avente sede a Reggio Emilia, domanda ovviamente centrale nell'ambito del presente processo.

2.1. VRENNA Giuseppe

Alla stessa udienza del 3.8.2017 è stata assunta la deposizione del collaboratore VRENNA Giuseppe, indotto dalla difesa BOLOGNINO. Egli ha ammesso la sua affiliazione alla 'ndrangheta, e la sua appartenenza alla cosca crotonese VRENNA-CORIGLIANO-BONAVENTURA sin dagli anni '60, all'interno della quale aveva il grado di trequartino. Da questa prospettiva, propria di soggetto stabilmente inserito per decenni nell'organizzazione 'ndranghetista di riferimento, egli ha certamente acquisito un ricco patrimonio di conoscenze oltre che sulla propria cosca anche sulle "generalì dinamiche" 'ndranghettiste. Per questo egli è stato in grado di descrivere con puntualità non solo il quadro generale delle cosche dominanti sul territorio crotonese e, nei limiti della sua conoscenza, delle rispettive



articolarzioni al nord Italia, ma anche i meccanismi di appartenenza e di militanza dei singoli all'interno delle singole cosche o 'ndrine distaccate.

La sua affidabilità dichiarativa è stata affermata da diverse autorità giudiziarie.

E così, interrogato sul quadro delle cosche dominanti sul territorio di Crotone, VRENNA ha confermato quello già noto in base ad altre fonti e da sentenze irrevocabili: DIFESA, AVV. LARATTA – *Le famiglie dominanti nella città di Crotone e poi andremo a vedere anche l'interland crotone, quali erano fino al 2010?* TESTIMONE VRENNA – VRENNA – BONAVENTURA – CORIGLIANO. DIFESA, AVV. LARATTA – *Perfetto. E su questo ci sono delle sentenze passate in giudicato, vero?* TESTIMONE VRENNA – Sì, sì. DIFESA, AVV. LARATTA – *Perfetto. Ad esempio, nella frazione Papanice di Crotone, qual è stata la famiglia egemone, fino al 2010?* TESTIMONE VRENNA – MEGNA. DIFESA, AVV. LARATTA – MEGNA, e parliamo sempre... TESTIMONE VRENNA – E Russelli.

DIFESA, AVV. LARATTA – MEGNA e Russelli. E parliamo sempre di sentenze passate in giudicato. Andiamo a vedere il Comune di Isola Capo Rizzuto. Chi aveva fino al 2010? TESTIMONE VRENNA – Fino al 2010, gli ARENA e NISCOSCIA. Questi qua erano le famiglie. DIFESA, AVV. LARATTA – *Perfetto. Rocca di Neto.* TESTIMONE VRENNA – Rocca di Neto, Famiglia Iona. DIFESA, AVV. LARATTA – *Famiglia Iona. Questo fino al 2010. E Cutro?* TESTIMONE VRENNA – Cutro, Nicolino GRA' DE ARACRI. DIFESA, AVV. LARATTA – *E prima di lui?* TESTIMONE VRENNA – I CIAMPA'. DIFESA, AVV. LARATTA – *E prima ancora?* TESTIMONE VRENNA – I DRAGONE. DIFESA, AVV. LARATTA – Eh, DRAGONE. Benissimo. Abbiamo fatto una sorta di organigramma sulla base di quelle che sono le sentenze passate in cosa giudicata. PRESIDENTE – No, no, un attimo, sulla base delle sue conoscenze. DIFESA, AVV. LARATTA – *Delle sue conoscenze.* PRESIDENTE – *Confermate dal...* DIFESA, AVV. LARATTA – *Confermate poi dalle sentenze passate in giudicato.*

Forte della attendibilità derivantegli dal suo risalente inserimento in un'importante famiglia di 'ndrangheta con ruolo importante, il collaboratore ha, quindi, confermato l'esistenza di articolazioni distaccate di queste cosche sul territorio del Nord Italia. Anche la cosca GRANDE ARACRI ne aveva una in Emilia e in Lombardia, composta da elementi cutresi e facenti riferimento a GRANDE ARACRI Nicolino. Essa aveva autonomia operativa ad eccezione che per la commissione di delitti eclatanti, per i quali occorreva l'autorizzazione del capo GRANDE ARACRI, salvo deroghe legate a ragioni di urgenza.

Nell'ambito di queste relazioni tra cosche, e tra case madri e sedi distaccate, vi era la possibilità di passaggi di elementi da un gruppo ad un altro. In questo contesto VRENNA ha parlato della figura di BOLOGNINO Michele anche riferendo informazioni appartenenti ad un patrimonio conoscitivo comune, derivante dalla sua partecipazione all'associazione e dalla circolarità delle notizie al suo interno; notizie confermate da tutte le altre prove acquisite, in mole smisurata e convergente, nell'intero corso del processo e nel quale sono destinate a sfumare le, peraltro apparenti, contraddizioni evidenziate dalla difesa del BOLOGNINO. Ed invero, la difesa ha ritenuto di cogliere una contraddizione con un verbale nel quale VRENNA ha dichiarato di non avere notizie di BOLOGNINO in relazione alla lunga carcerazione e alla successiva permanenza al nord. Il collaboratore, confermando la precedente deposizione, ha attribuito la mancata precisazione a verbale della posizione di BOLOGNINO come inserito nella cosca cutrese distaccata ad uno stato di "confusione". Non vi è in realtà bisogno di



ricorrere a questa spiegazione per ribadire l'attendibilità del testimone (ha dichiarato di avere saputo di BOLOGNINO inserito nella cosca reggiana prima dell'inizio della collaborazione). Il fulcro della domanda che veniva rivolta in merito al BOLOGNINO riguardava la sua persistente appartenenza ai MEGNA che il collaboratore ha escluso, dicendo che dopo la lunga carcerazione si era "ritirato" in alta Italia. La successiva affermazione "*dopo non lo so che fine ha fatto*" può ricondursi a conoscenze personali dirette del VRENNA sul BOLOGNINO; e si è visto che VRENNA conoscenze dirette non ne ha. Quanto specificato a dibattimento (voce che girava all'interno delle cosche sull'avvicinamento di BOLOGNINO ai GRANDE ARACRI dislocati in Emilia Romagna) è un'informazione di tipo diversa da quella oggetto della domanda principale sulla "*fine che aveva fatto*"; perché di questa fine VRENNA effettivamente nulla sa per scienza diretta, ma solo attraverso la voce intraorganizzativa. Ma la mancata risposta a una domanda non fatta non esclude la credibilità di un'informazione basata su informazioni di natura diversa oggetto di una successiva diversa domanda. Che VRENNA sia credibile quando parla di BOLOGNINO in questo processo deriva dalla coerenza della sua affermazione circa il distacco dei MEGNA e la sua presenza in Emilia Romagna dopo la carcerazione, ma soprattutto dalla considerazione della fonte dell'informazione aggiuntiva, del tutto marginale rispetto al patrimonio di conoscenze dirette sulle quali il collaboratore era chiamato a rispondere nell'interrogatorio investigativo.

Su domanda del Tribunale, interessato ad acquisire informazioni in merito al trasferimento del singolo esponente in territorio non rientrante nel tradizionale insediamento della propria cosca di appartenenza, ma controllato da cosche distaccate diverse dalla propria, il collaboratore ha senza esitazione affermato, sulla base delle sue consolidate conoscenze dei meccanismi interni alla 'ndrangheta, che l'affiliato che intende continuare a operare nella 'ndrangheta fuori territorio deve associarsi all'organizzazione che trova nel nuovo territorio.

VRENNA si è poi mostrato in possesso di altre conoscenze relative al sodalizio di Reggio Emilia che risalgono sin dagli anni '90, anche per averle apprese sia da GRANDE ARACRI Nicolino che dal fratello Ernesto, incrociato in carcere nel 2004-2005. Ha indicato in SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, Vito Martino e VERTINELLI (senza specificare il nome) alcuni degli esponenti della cosca "*appartenenti alla 'ndrangheta, affiliati con Nicolino GRANDE ARACRI*",

Sotto il profilo della lunga militanza dei fratelli SARCONI alla 'ndrangheta, VRENNA riscontra i collaboratori D'AMATO e LOCONSOLO (oltre CORTESE) con i quali pure non ha avuto alcun rapporto. Trattandosi di un collaboratore esterno alla cosca GRANDE ARACRI, le sue informazioni sono significative e arricchiscono il quadro probatorio con autonomi, insospettabili, elementi di prova convergenti. Rettificando precedenti dichiarazioni, a domanda del Tribunale, VRENNA ha poi confermato quanto affermato da BUMBACA sulla presenza in Romagna di un gruppo distaccato, affiliato al suo sodalizio, nel corso degli anni '90.

Per le argomentazioni esposte va attribuito a VRENNA Giuseppe un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, dimostrato dalla profondità delle sue conoscenze esposte genuinamente, con precisione, coerenza e senza reali contraddizioni.



2.2. **BONAVENTURA Luigi**

Alla stessa udienza, sempre su istanza del difensore di Francesco SCIDA, è stato escusso il collaboratore di giustizia **BONAVENTURA Luigi**, irrevocabilmente condannato quale esponente di vertice – era il reggente della cosca dal 2001 imposto dal capo Giovanni BONAVENTURA, detenuto e malato - dell'associazione 'ndranghetista del clan VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO e autori di numerosi gravi reati, tra i quali anche omicidi (Saluzzo, Covelli Dino e Villrillo Rosario), oltre che estorsioni ed altri reati affini.

Nel corso della sua collaborazione, iniziata il 26.2.2007, egli ha reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie. Le diverse Autorità giudiziarie ne hanno riconosciuto l'attendibilità concedendogli la speciale attenuante della collaborazione.

Primo dei collaboratori di questo gruppo, BONAVENTURA ha coerentemente e razionalmente escluso qualsiasi tipo di condizionamento, collusione con gli altri collaboratori del suo gruppo: *"PRESIDENTE – Allora, la vuole porre la domanda? E poniamo la domanda. Allora, vi siete accordati con VRENNA, Marino, Bumbaca, per rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria? È questa? DIFESA, AVV. PICCOLO – In maniera non vera. PRESIDENTE – In maniera non vera. DIFESA, AVV. PICCOLO – Pilotandola. TESTIMONE BONAVENTURA – Non mi ero accordato con nessuno per dare informazioni o cose varie all'autorità giudiziaria. PRESIDENTE – Bene. DIFESA, AVV. PICCOLO – Ma, nel momento in cui lei si è pentito, ha fatto il collaboratore di giustizia, ha mai letto dichiarazioni di altri pentiti? Le sono arrivati in qualche modo? TESTIMONE BONAVENTURA – E ma io quando ha collaborato, ancora non c'era né Pino VRENNA, né Vincenzo Marino, né Bumbaca, collaboratori di giustizia. Quindi non..."*

Grazie al suo storico inserimento, fianco di vertice, all'interno di una importante cosca di 'ndrangheta del crotonese, VRENNA è portatore di un formidabile patrimonio di conoscenze relative non solo alla sua associazione ma anche alle dinamiche generali della struttura e del funzionamento della 'ndrangheta e delle sue concrete attuazioni. In questo senso la affidabilità dichiarativa del collaboratore si attesta su gradi elevati, anche perché le sue dichiarazioni, sono sempre riferite a fatti specifici e concreti, dotati di un dettaglio adeguato al tenore delle domande propostegli e a quella che era la conoscenza di fatti non riguardanti direttamente la sua storia criminale. Quello che non sa, lo ammette senza titubanza.

BONAVENTURA, inoltre, reggendo lucidamente alle faticose domande della difesa, peraltro di rilievo non centrale nell'economia del processo, ha senza mezzi termini invocato la forza delle sentenze dei Tribunali Italiani che gli hanno attribuito affidabilità dichiarativa: *TESTIMONE BONAVENTURA – Con i vari contrasti che ci possono essere in ogni gruppo, certo, ero considerata una persona affidabile, ma comunque indifferentemente da quello che sostiene l'Avvocato Piccolo, credo che ci siano sentenze in nome del Popolo Italiano che lo sostengono".*

La sua affidabilità emerge, con forza, anche dalla sincerità con la quale egli ha affermato che all'interno del suo gruppo, sebbene esponente di vertice non aveva il consenso di tutti senza lasciarsi andare a facili semplificazioni: *"PRESIDENTE – Allora risponda a questa specifica domanda, non se è stato considerato affidabile nelle sentenze, ma se i suoi, tenuto conto della vaghezza del concetto di affidabile, diciamo persona di fiducia insomma, era persona della quale fidarsi. Da parte dei componenti del suo gruppo. DIFESA, AVV. PICCOLO – Da parte*



di tutti, ecco. TESTIMONE BONAVENTURA – Guardi, io ho già risposto a questa domanda, mi allungo oltre, in questa domanda provocatoria che mi fa l'Avvocato Piccolo quando sostiene "tutti". Tutti, il consenso di tutti non si può avere mai, quindi non mi faccia dire "tutti"."

Ha poi definitivamente chiarito la ragione per la quale egli, formalmente sgarrista, è dotato del patrimonio conoscitivo che si attribuisce. La dote lasciategli dallo zio, reggente della cosca prima di lui e che lo aveva investito del potere, gli consentiva di vestirsi di quella dote, nonostante il grado formale fosse inferiore: DIFESA, AVV. LARATTA – Sgarrista. E ci può fare, cortesemente, velocemente, dal grado più basso al grado più alto che lei conosce all'interno della 'Ndrangheta? TESTIMONE BONAVENTURA – Io dal grado più basso che conosco, tra virgalette, se si può chiamare grado, che nella 'Ndrangheta si chiamano cariche, diciamo che c'è quella di giovane d'onore che diventi... Che aprì la 'Ndrangheta per diritto di nascita se tuo padre era uno 'Ndranghetista. DIFESA, AVV. LARATTA – Poi? TESTIMONE BONAVENTURA – Dopodiché c'è quella di giovane d'onore che sarebbe un diritto di successione se tuo padre era un affiliato alla 'Ndrangheta. Dopodiché nelle cariche si comincia da Picciotto, Camorrista, Sgarrista, e poi si va a salire da Santista in poi che comunque non erano cariche che mi riguardavano perché nella 'Ndrangheta in linea di massima uno 'Ndranghetista deve sapere fino alla carica che gli riguarda. DIFESA, AVV. LARATTA – Ho capito. Quindi di conseguenza essendo lei sgarrista, lei avrebbe potuto sapere ufficialmente di tutte le cose che avvenivano fino al grado dello sgarro? O sbaglia? TESTIMONE BONAVENTURA – Diciamo che in un pochino più su, perché comunque lo sgarrista, sotto lo sgarrista ci sta il santista, quindi diciamo fino a quella soglia essere (inc.), poi, del resto se vuole che le parlo in modo di conoscenza... TESTIMONE BONAVENTURA – Teoricamente, teoricamente io non potrei sapere la carica che hanno. Ma nei fatti certo che li posso sapere. Però in ogni caso, anche se io avevo una carica come Sgarrista potevo spogliarmi, vestirmi e spogliarmi delle cariche di mio zio, perché lui comunque si era assunto le responsabilità su tutto quello che io volevo fare, passando (inc.) Nicolino GRANDE ARACRI e a tanti altri capi cosca a (inc.) .. TESTIMONE BONAVENTURA – Io non so di preciso che dote avesse mio zia, però comunque era il capo della mia famiglia. PRESIDENTE – Era il capo. Va bene. DIFESA, AVV. LARATTA – Quindi diciamo che alla luce di questo e anche in ragione della sua parentela con questa suo zio che le diede il passaggio, in eredità di questa dote, lei poteva sostanzialmente sapere tutto o quasi tutto della provincia di Crotone, o sbaglia? TESTIMONE BONAVENTURA – La provincia di Crotone non saprei dirlo, diciamo sì, abbastanza sulla provincia, in particolare per quanto riguarda la zona principale che noi gestivamo, ed era l'area di Crotone."

In definitiva, sulla base delle argomentazioni esposte, la affidabilità dichiarativa del collaboratore non pare al Tribunale in alcun modo discutibile.

Come si vedrà meglio oltre (cfr. Cap. XIII), BONAVENTURA ha ricordato le articolazioni delle cosche calabresi in Emilia Romagna: quelle insediate in Romagna, e quelle emiliane della famiglia GRANDE ARACRI con presenza anche di esponenti del clan ARENA e NISCOSCIA. Con riferimento alle regole cui sottostanno le 'ndrine distaccate, il BONAVENTURA ha specificato in modo chiaro che esse sono tenute al loro riconsocimento



in ragione del permesso all'uso del nome della cosca e, quindi, dell'uso della sua fama criminale al fine della agevolazione dell'attività della cosca, salve le specifiche regole. Con particolare riferimento alla cosca GRANDE ARACRI insediata sul territorio emiliano, il collaboratore ha ricordato la sua grande espansione e l'influenza che stava acquisendo in ambito politico a Reggio Emilia. Ha quindi parlato, nei dichiarati limiti delle sue conoscenze, di alcuni membri del sodalizio: GIGLIO Giuseppe e BOLOGNINO Michele. Rispetto a costui ha reso dichiarazioni perfettamente sovrapponibili a quelle rese VRENNA e BUMBACA in relazione al passaggio dalla cosca MEGNA a quella dei GRANDE ARACRI, indicando fonti di prova autonome rispetto a quelle dei precedenti collaboratori di giustizia: Luca MEGNA nonché MARINO Vincenzo.

3. IL COLLABORATORE ESCUSSO D'UFFICIO DAL TRIBUNALE. MARINO Vincenzo

Tra i collaboratori appartenuti alla famiglia VRENNA-BONAVENTURA-CORIGLIANO, il Tribunale, all'udienza del 16 gennaio 2018 ha acquisito, d'ufficio, la testimonianza di MARINO Vincenzo, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed altri reati.

Esponente della famiglia indicata, organizzatore e partecipe del gruppo di fuoco, MARINO si è dichiarato conoscitore della situazione delle famiglie 'ndranghetiste del crotonese nel periodo delle alleanze e della guerra della metà del 2005. Il suo compito era di tenere i rapporti con tutte le famiglie, considerato il ruolo preminente dei VRENNA-BONAVENTURA sul territorio della città di Crotona. Le sue conoscenze dirette giungono fino al momento della collaborazione, iniziata a partire dal 1 dicembre 2007. Il MARINO ha sottolineato che le varie Autorità giudiziarie gli hanno riconosciuto per ben dieci volte, in dieci distinti processi, la speciale attenuante per l'efficace collaborazione offerta all'accertamento di reati e di responsabilità. Tali riconoscimenti gli sono valsi la detenzione domiciliare nonostante la gravità dei reati commessi. A questi indiscutibili attestati di attendibilità, si aggiungono quelli derivanti dalla precisione, concretezza, solidità e costanza del suo racconto, di cui è apprezzabile la genuinità per essere frutto di una inveterata militanza, con ruolo di spicco, all'interno della cosca di appartenenza, tanto da essere stato, per espressa affermazione del suo capo, BONAVENTURA Luigi, il referente della zona di Capo Colonna. Ciò gli consente di conoscere oltre che i singoli soggetti, strutture, dinamiche e funzionamenti della 'ndrangheta, sia all'interno delle singole cosche che nei rapporti esterni. Non a caso egli è stato in grado di fornire una "definizione istituzionale" di 'ndrina distaccata quale elemento strutturale organico della mafia denominata 'ndrangheta, così come sviluppata anche al di fuori dei tradizionali territori di insediamento, lontani dalla madre patria Calabria meno generosa dal punto di vista economico:

"TESTIMONE MARINO – Allora una 'ndrina, signor Presidente, fa riferimento... è un corpo di 'ndrina, è un benessere che lascia la famiglia madre affinché possano operare e mantenere... Possono operare e.... come dire, riciclare, investire al nord d'Italia. Però sono operanti, sono tutti fidelizzati, tutti battezzati, signor Presidente. "Corpo di 'ndrina" è, in sostanza, l'associazione autonoma che si costituisce con l'autorizzazione del capo clan, coagulandosi attorno ad un certo numero di 'ndranghetisti, fidelizzati e riconosciuti dalla casa madre calabrese, che hanno il compito di trasferire nelle zone di immigrazione il metodo mafioso allo specifico e preminente scopo di realizzare utili anche nell'economia legale e di



reinvestire in un territorio ad alto tasso di sviluppo economico e industriale i proventi illegali della cosca madre, oltre che quelli prodotti sul territorio di espansione.

Non solo. MARINO era in rapporti di amicizia e di collaborazione anche con GRANDE ARACRI Nicolino nell'ambito di un rapporto di alleanze tra famiglie, circostanza che permette di attribuire alle sue dichiarazioni sul clan cutrese speciale attendibilità, potendo il MARINO godere di una fonte privilegiata di conoscenza. L'ammirazione sincera nutrita dal MARINO nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino per la sua capacità strategica, di azione, e di mantenere fede ai rapporti e alle promesse con rispetto delle parti, dimostrando di essere un vero leader (*un giocatore di serie A*) nonostante la sua azione criminale, rimane intatta nel MARINO anche dopo la collaborazione, circostanza che vale a denotare la assoluta assenza di infingimenti nelle sue dichiarazioni.

Tutte le sue dichiarazioni, siano esse riferite a temi generali che specifici, a strutture organizzative o vicende reali, sono tutte estremamente puntuali, costanti nell'intero sviluppo della sua narrazione e resistenti a controesami che hanno finito per fornire il destro alla maggiore puntualizzazione di concetti già espressi. Ogni sua propalazione relativa ai singoli associati, in specie GIGLIO Giuseppe, VERTINELLI Palmo, MUTO Antonio e BOLOGNINO Michele rappresenta l'efficace sintesi della mole sterminata delle prove raccolte nel corso del dibattimento, che forniscono alla stessa un riscontro oltremodo solido.

Lo stesso dicasi circa la possibilità di rinvenire nelle parole di MARINO la sintesi efficace, viva, del processo di trasformazione della 'ndrangheta e, in specie, della 'ndrina autonoma di Reggio Emilia, verso più sottili e ragionate modalità operative tipicamente imprenditoriali volte all'espansione nell'economia emiliana, tramite "candidi" imprenditori mafiosi che garantivano una sistematica attività di reimpiego e di falsa fatturazione. Tutto ciò senza rinunciare al metodo mafioso e ai tradizionali settori operativi (estorsioni, usure, droga...) nei quali l'associazione si era affermata, imponendo con la forza la sua egemonia sul territorio. Inutile, sotto tale profilo, richiamare riscontri, incarnando il suo racconto il senso più profondo del processo *AEMILIA*.

In definitiva, nessun dubbio nutre il Tribunale sulla credibilità soggettiva ed oggettiva del MARINO, dimostratosi, ancora una volta, un prezioso e sincero collaboratore di Giustizia.

4. I "NUOVI" COLLABORATORI.

Sin qui si è dato conto delle propalazioni rese dai collaboratori di giustizia che hanno iniziato il loro percorso collaborativo in epoca risalente e, comunque, anteriore all'indagine *AEMILIA* ed estranei alla stessa.

Il quadro, si è tuttavia progressivamente arricchito grazie alla scelta collaborativa effettuata da soggetti direttamente coinvolti nell'indagine ed imputati nel presente processo, o in quello definito con sentenza oramai divenuta irrevocabile, emessa all'esito del giudizio abbreviato celebratosi avanti al GUP distrettuale.

Trattasi dei "nuovi collaboratori" SIGNIFREDI Paolo, GIGLIO Giuseppe, VALERIO Antonio e MUTO Salvatore. A differenza dei primi due, il cui "pentimento" è avvenuto prima e al di fuori del dibattimento, consentendo all'accusa di chiederne l'audizione entro i termini di cui all'art. 468 c.p.p., gli altri due hanno iniziato il loro percorso di collaborazione con la giustizia nell'estate-autunno del 2017 e, dunque, a dibattimento inoltrato. Su richiesta dell'accusa si è



dunque proceduto alla loro audizione, ammettendone l'esame quale nuova prova ex art. 493, comma 2, c.p.p. con conseguente possibilità delle difese di chiedere prova contraria. Negli stessi termini è stato risentito GIGLIO Giuseppe in riferimento a fatti storici nuovi, su cui hanno riferito anche gli stessi VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, in relazione alla vita carceraria svoltasi dopo gli arresti e nel corso del processo, rilevanti, in tesi d'accusa, per la dimostrazione non solo dell'esistenza, ma soprattutto, della persistenza dell'associazione mafiosa anche dopo le catture.

Pare evidente che la valutazione generale della credibilità di questi dichiaranti presenta maggiori criticità rispetto a quelli "storici", non tanto perché non ancora vagliata e consolidata da altre Autorità giudiziarie (come si vedrà si hanno comunque già pronunce in tale senso), quanto perché potenzialmente sottoposte al rischio di un condizionamento derivante dalla piena conoscenza degli atti processuali e della totalità del compendio probatorio, alla cui assunzione hanno addirittura assistito direttamente nel corso del dibattimento.

Ovviamente tale pericolo si incentra, particolarmente, sulle propalazioni del VALERIO e del MUTO, avendo GIGLIO collaborato prima del dibattimento ed essendo rimasto estraneo allo stesso in quanto giudicato in sede di rito abbreviato.

E' in ordine a questo specifico aspetto che tutte le difese hanno avanzato le loro argomentazioni difensive, alle quali il Tribunale è chiamato in questa sede ad offrire risposta, guidato dalle regole e dai principi generali esposti in precedenza (cfr. Cap. II).

Solo al termine verrà affrontato il giudizio relativo alla attendibilità del collaboratore SIGNIFREDI Paolo, il cui peso dichiarativo è, oggettivamente, di gran lunga inferiore a quello degli altri tre "nuovi collaboratori".

In termini generali e comuni a tutti e tre questi collaboratori preme sottolineare un aspetto di cui si è già dato conto: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ivi compresi quelli nuovi, pur nella loro cospicuità e sicura importanza, non rappresentano affatto il nucleo portante dell'impianto probatorio offerto dalla pubblica accusa, svolgendo esse piuttosto una fondamentale funzione di integrazione e conferma delle risultanze delle altre prove acquisite, prime tra tutte dell'imponente mole di intercettazioni ambientali e telefoniche già di per sé dotate di autonoma forza probatoria rispetto a tutti i fatti oggetto di contestazione.

Nondimeno, le loro propalazioni contribuiscono a fare luce sui fatti, arricchendoli di dettagli, spiegando connessioni, moventi reali, trame psicologiche, contesti storici e strategici e, in generale, tutti gli aspetti relativi alle loro dinamiche più recondite non sempre emerse o comprensibili. Emblematico, a titolo meramente esemplificativo, la vicenda nota come affare Oppido - affare fondamentale del sodalizio emiliano (cfr. Cap. XIII) - che l'apporto probatorio indipendente di VALERIO e di MUTO ha permesso di mettere nella giusta luce, evidenziando e spiegando una serie di accadimenti e di relazioni che, pur già dimostrativi di un'azione corale del gruppo, non erano stati collocati nella loro reale dimensione, posta nel cuore della associazione e in un suo decisivo momento di fibrillazione.

4.1 GIGLIO Giuseppe

GIGLIO Giuseppe è stato esaminato nell'ambito del presente dibattimento a partire dall'11.11.2016.



Il suo percorso di collaborazione con la giustizia è iniziato dopo la condanna inflitta in primo grado e prima del giudizio di appello. L'anno trascorso in carcere, lontano da quelle stesse attività d'impresa che erano state la causa stessa della sua detenzione perché piegate al servizio delle logiche mafiose, lo ha indotto a rimeditare sulla propria condotta di vita e a pentirsi delle sue scelte e degli illeciti compiuti: *"Io, nella mia vita, ho sempre lavorato, signor Pubblico Ministero. E poi in questa lunga carcerazione ho avuto modo di riflettere e pensare un attimino a tutto quello che era successo. E da lì mi sono reso conto, mi ero pentito, insomma, per quello che avevo fatto, e da lì è maturata la scelta di scrivere a voi Pubblici Ministeri di poter collaborare. P. M. - Ho capito. E, prima di questo momento, prima che lei scrivesse ai Pubblici Ministeri, ha ricevuta "visite", ha fatto colloqui investigativi con qualche Forza di Polizia? DICH. GIGLIO G. - No, mai. Né prima, né nei centottanta giorni."*

La grave pena inflitta all'esito del giudizio abbreviato e la restrizione patita hanno dunque indotto, forse anche per un calcolo utilitaristico, a scegliere di avviare il percorso di collaborazione con la giustizia e a rompere con il suo passato. La genuinità e autenticità della scelta di GIGLIO sono saggiabili proprio alla luce della sua storia che è entrata, in maniera dirompente, all'interno del dibattito, segnando alcuni aspetti fondamentali dei temi del presente processo.

La storia di GIGLIO Giuseppe è una storia complessa che affonda le sue radici nella storia recente delle cosche crotonesi di cui è stato in parte protagonista. La sua figura si staglia trasversalmente sulla storia di quelle stesse cosche, al servizio delle quale si è strategicamente posto anche sfruttando, di fronte alla giustizia, l'originaria ambiguità della sua posizione collocata sul crinale che separa la figura dell'imprenditore vittima da quella dell'imprenditore colluso. In tal modo GIGLIO è riuscito ad arricchire sé e quelle cosche, divenendone un punto di riferimento. Il rinvio va alla indagine *PANDORA* (cfr. Cap. III) e a quanto si dirà in merito al concorrente esterno, il poliziotto *MATACERA* che, insieme al suo superiore *CIANFLONE*, si era adoperato per perpetuare l'immagine di imprenditore vittima del GIGLIO in cambio di vantaggi personali. Gli stessi collaboratori storici parlano di GIGLIO Giuseppe in tali termini. In questo caso il riferimento principale è a *MARINO Vincenzo* che ha evidenziato le oscillazioni del GIGLIO tra la cosca degli *ARENA*, quella dei *VRENNIA-CORIGLIANO-BONAVENTURA* e, ovviamente, dei *GRANDE ARACRI*. La storia giudiziaria ha dimostrato che GIGLIO fece la sua definitiva scelta di campo in favore del clan *GRANDE ARACRI* per il quale, tra l'altro, si attivò per riciclarne gli illeciti profitti dando nuova linfa vitale al sistema fraudolento (frodi carosello) già proficuamente sperimentato sul territorio modenese dagli *ARENA* per il tramite dei *PELAGGI* (cfr. indagine *POINT BREAK* e capi 96, 97, 98). Fu una scelta di campo definitiva legata al callido calcolo utilitaristico ed imposta dal predominio che la cosca *GRANDE ARACRI* aveva ottenuto sul crotonese e in Emilia. Sullo sfondo la pace siglata tra le cosche calabresi, in nome del comune interesse ad accumulare ricchezze illecite grazie alla ben più proficua e meno "rumorosa" attività di impresa. Per questo obiettivo GIGLIO era una pedina fondamentale, e *GRANDE ARACRI* non poteva permettersi di farselo sfuggire, non senza impedirgli, una volta imposta la sua egemonia e raggiunta la pace, di collaborare con *PELAGGI* nell'interesse della famiglia *ARENA* (cfr. capo 96). Una collaborazione impensabile senza il mutamento degli assetti di potere tra le cosche crotonesi e, soprattutto, senza la figura di GIGLIO Giuseppe.



E' per queste ragioni che il contributo di GIGLIO Giuseppe nell'ambito del presente processo è certamente significativo per comprendere, *funditus*, il volto imprenditoriale dell'azione dell'associazione mafiosa emiliana, essendo egli portatore, sotto tale aspetto, di un bagaglio conoscitivo non comune, in quanto protagonista diretto di questo campo di azione del sodalizio. Nondimeno va tenuto in debito conto che GIGLIO conosce molto bene il metodo mafioso di cui è stato destinatario e che ha saputo poi sapientemente sfruttare anche a proprio vantaggio. Per questo egli è in grado di comprendere perfettamente anche ogni aspetto relativo all'esercizio della forza di prevaricazione da parte del sodalizio e alla sua compenetrazione con il metodo imprenditoriale, derivandogli così la capacità di capire e descrivere lucidamente, a 360 gradi, il sodalizio, la sua azione e i suoi esponenti, tutti coinvolti in quella dinamica sinergica, ciascuno con i propri ruoli e con le proprie capacità, "militari" o "imprenditoriali". Insomma, un contributo pieno, ampio che si estende ad ogni aspetto dell'organizzazione mafiosa, della sua azione e dei suoi esponenti, con esplicitazione di ruoli, relazioni e vicende non necessariamente legate agli aspetti "imprenditoriali".

Il suo contributo è talmente ampio che ha finito per coinvolgere anche i propri familiari, seppur, come si vedrà, sminuendone talvolta le responsabilità, secondo una tendenza riscontrabile anche in relazione alla figura dell'amico VERTINELLI Palmo (e Giuseppe) dimostrandosi - sia pure mai esplicitamente - meno disponibile a un approfondimento rispetto a costui e incline a collocarlo in una posizione non centrale del sodalizio, come in realtà era, ma più defilata. Del resto, GIGLIO, pur confessandosi responsabile sia del delitto associativo che dei singoli reati fine per cui è stato giudicato responsabile in via definitiva, ha mostrato anche per sé una tendenza a ridimensionare la propria posizione - equiparabile a quella di VERTINELLI - quasi a voler evidenziare la sua estraneità a funzioni di comando della struttura criminale alla quale intimamente sente di essersi collocato in una posizione servente.

L'ampiezza del suo contributo collaborativo è accompagnata dalla logica coerenza e dalla precisione delle sue dichiarazioni e, anche per questo, dalla loro capacità esplicativa non solo delle dinamiche fondamentali dei sistemi fraudolenti di arricchimento del gruppo criminoso, ma anche di una molteplicità di altri aspetti tutt'altro che marginali per la comprensione della vita associativa (in via meramente esemplificativa, le molteplici vicende conflittuali che hanno imposto l'intervento dei vertici).

Anche i puntuali controesami dei difensori non sono riusciti a mettere in seria discussione, nonostante la vastità dei temi trattati, l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, avendo GIGLIO risposto con costanza e coerenza alle minuziose domande dei difensori.

Anche i passaggi apparentemente difformi, sono in realtà precisazioni di dichiarazioni già rese e necessitanti di maggior chiarezza espositiva. Insomma anche il controesame ha contribuito, nel suo insieme a fondare il giudizio di affidabilità dichiarativa del GIGLIO.

Va poi evidenziato che le indagini della polizia giudiziaria hanno puntualmente rinvenuto, pressoché sempre, riscontri alle informazioni rese dal collaboratore nell'arco delle numerose udienze dedicate al suo esame. Ciò vale sia con riferimento alle dichiarazioni rese dal



GIGLIO nel corso del suo primo esame, che con riferimento a quelle rese a distanza di un anno in merito alla vicenda del pestaggio dello spesino.

La descrizione di quei riscontri è stata affidata al inaresciallo D'Agostino, che ne ha riferito nel corso di due udienze (cfr. udienze 20 e 27 aprile 2017) e al Maggiore Rossi (cfr. udienza 20.11.2017). Entrambi hanno delineato un panorama di prove di ampiezza, analiticità ed esaustività tale da restituire ulteriore conferma della piena credibilità del dichiarante. Peraltro, per ogni argomento trattato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, D'Agostino, il pubblico Ministero ha prodotto (cfr. produzioni 20.4.2017) una serie di riscontri documentali che afferiscono ai singoli temi trattati nel corso dell'esame. Si tratta di 32 cartelle e 33 documenti singoli in formato digitale ai quali si rimanda per ogni fatto supportato da quei documenti.

La molteplicità dei riscontri ottenuti all'esito delle indagini e l'esigenza di fornire detti riscontri attraverso ricerche sulla massa di atti acquisiti in precedenza, sui verbali, sulle intercettazioni oltre che su autonome investigazioni, dimostrano quanto sia infondata la tesi, apodittica e indimostrata, secondo cui GIGLIO potrebbe avere riferito dati emersi dalle indagini, studiati nel periodo di detenzione e non frutto di autonoma e genuina conoscenza. La sterminata massa di dati enunciati dal collaboratore, l'enorme difficoltà della ricerca dei riscontri, l'autonomia di molte delle informazioni che hanno richiesto nuove specifiche indagini, sono considerazioni che consentono di ritenere dette obiezioni completamente destituite di fondamento. Lo stesso dicasi in relazione ad un ipotetico accordo collusivo con gli altri collaboratori di giustizia che quel patrimonio probatorio come lui conoscevano.

L'antiorità temporale della sua collaborazione rispetto a quella di VALERIO e MUTO offre già di per sé ampie garanzie. Ma le conferme derivano dalle differenze prospettiche e, conseguentemente, contenutistiche delle rispettive dichiarazioni laddove relative a fatti non appartenenti ad un patrimonio conoscitivo oggettivamente comune e, perciò, indifferenziato per quanto armonicamente convergente nel suo complesso. Sul punto si rinvia a quanto si dirà in merito a VALERIO Antonio (e MUTO Salvatore) rispetto al quale il tema si presta a maggior interesse per i tempi della sua collaborazione.

In ultimo va sottolineato che GIGLIO ha già superato di fronte ad altra Autorità giudiziaria il vaglio di credibilità. L'esito del giudizio di primo grado GIGLIO era stato condannato a 12 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto associativo e per i reati fine. La condanna è stata più che dimezzata in appello a seguito della collaborazione, ritenuta dalla Corte di Appello di Bologna, assolutamente attendibile, pur confermando il ruolo centrale di GIGLIO nella struttura criminale, quale organizzatore. Anche per questa via è dunque confermata la credibilità del collaboratore e l'assoluta rilevanza delle sue conoscenze per i temi del processo.

4.2 VALERIO Antonio

VALERIO Antonio ha iniziato il percorso della sua collaborazione sul finire del luglio del 2017. Il suo esame nell'ambito del presente dibattimento è cominciato il 26.9.2017.

E' uno dei principali imputati del processo: con lui solo pochi altri sono accusati di avere commesso un numero così elevato di reati tanto gravi oltre, ovviamente, al delitto associativo. La storia criminale di VALERIO affonda le sue radici lontano nel tempo. L'uccisione del padre quando era ancora adolescente e il pericolo sempre più imminente del killer per

l'intera sua famiglia, lo indirizzarono, suo malgrado, ad una scelta di campo, mosso anche dal desiderio di vendetta latente dentro di lui. E' così che VALERIO iniziò la sua ascesa criminale lontano da Cutro, in Emilia, divenendo uno dei protagonisti fondamentali della storia dell'insediamento sul territorio reggiano della cosca autonoma dominata da GRANDE ARACRI Nicolino che, grazie alle sue raffinate e, al contempo, violente strategie, era riuscito ad affermare la sua egemonia, soppiantando il potere della famiglia DRAGONE fino a quel momento apparentemente sostenuta. Una strategia fatta di fitte trame criminali, ed intrisa di "traggiri", termine già entrato nel processo per altre voci, ma che con VALERIO diventa dirompente, a segnare la drammaticità di azioni sorrette dal raggiri che sfociano in tragedie o, al contrario, di finte tragedie che nascondono inganni. GRANDE ARACRI era un raffinato stratega, disponeva di uomini e di risorse, riusciva a coagulare intorno a sé la fedeltà di molti 'ndranghetisti di spessore criminale e l'appoggio di intere famiglie. VALERIO, fino a quel momento, era uomo della famiglia contrapposta a quella dei DRAGONE formalmente e strategicamente appoggiata da GRANDE ARACRI. Era un uomo di VASAPOLLO-BELLINI-RUGGERO. Grazie alla sua capacità strategica GRANDE ARACRI riuscì ad ingraziarsi VALERIO che, affermatosi nel mondo del traffico degli stupefacenti, era nel frattempo divenuto un uomo di azione, che sparava. Aveva attentato insieme a BELLINI alla vita di un concorrente sul territorio della Val D'Enza, Nino D'Angelo; successivamente era stato latitante per vicende inerenti lo spaccio. In questo periodo aveva ottenuto appoggio da molti degli esponenti della 'ndrangheta, rifugiandosi non solo in Romagna ma anche in Calabria, dove rinsaldò i suoi rapporti con GRANDE ARACRI Nicolino, che lo appoggiò materialmente e lo presentò ai grandi 'ndranghetisti della Calabria, addirittura ad Antonio PELLE. Grazie a GRANDE ARACRI venne ucciso il killer del padre nonché attentatore dei suoi parenti, RUGGERO Tre dita; grazie a GRANDE ARACRI e al suo gruppo VALERIO ottenne, mentre si trovava ristretto ai domiciliari, denaro e droga di ottima qualità da spacciare da casa. VALERIO aveva già maturato di fare una scelta di campo in favore dello schieramento che avrebbe imposto il suo potere sul territorio reggiano, quello di Nicolino GRANDE ARACRI. Quest'ultimo, era un raffinato stratega, ma VALERIO non era da meno. E' per questo che nell'estate del 1992, l'estate che condusse agli omicidi che sconvolsero il territorio reggiano, ponendosi come momento centrale della scia di sangue attuata a dimostrazione della potenza di GRANDE ARACRI Nicolino sia in territorio emiliano che calabrese, VALERIO divenne l'ago della bilancia. Finse strategicamente la propria fedeltà al gruppo di VASAPOLLO, ma lo tradì, fornendo indicazioni e svelando i suoi piani, presenti e futuri. Partecipò alla pianificazione dell'omicidio di VASAPOLLO Nicola e, poco dopo, fece parte del comitato che sparò a RUGGERO Giuseppe. Da quel momento VALERIO aveva fatto la scelta definitiva e questa sua scelta era stata determinante per le sorti del gruppo DRAGONE-CIAMPA' ma, soprattutto per GRANDE ARACRI che *"per un periodo ha fatto credere di essere con il gruppo più forte, creandosi poi tutto il..., come ho detto, tutte quelle parti che si stavano disperdendo le ha caricate all'ennesima potenza e poi le ha fatte esplodere contro il gruppo forte, che poi erano DRAGONE e CIAMPA', che poi pian piano si vedono queste... E rimane lui, il capo cutrese rimane lui, che poi si espande, ma non solo a Cutro, ma va per tutta la Calabria."*

La fase successiva della storia di VALERIO continuò ad essere una storia di "traggiri" e di doppi giochi attuati sul filo della morte. L'amicizia con BELLINI, il killer dei VASAPOLLO -



con il quale aveva tentato di uccidere l'assassino del padre e che sulla via del ritorno aveva ammazzato, a sangue freddo, un ragazzo e ne aveva feriti altri due dimostratisi troppo spavaldi - era ovviamente finita. Era iniziata un'estenuante guerra tra loro, sostenuta anche dai rispettivi gruppi, fatta di strategie e sfociata in plurimi piani omicidiari. Nel 1999 BELLINI riuscì a sparare a VALERIO; solo il caso ne impedì la morte. Nel frattempo, mentre MACRI "Topino" stava effettuando la sua ascesa criminale all'interno del gruppo, avendo ottenuto l'assoluzione nel processo per l'omicidio di VASAPOLLO grazie all'inquinamento delle prove attuato dalla consorteria, VALERIO si era reso diretto protagonista della nuova principale attività del gruppo: la falsa fatturazione, sviluppata soprattutto tramite VERTINELLI Palmò con il quale aveva intessuto uno stretto rapporto "lavorativo" tanto da coinvolgerlo nella oramai nota vicenda degli immobili di Le Castella. Lo stesso fece con MUTO Luigi e il fratello Antonio. Gli omicidi non si erano placati, perché non si era placato il progetto egemonico di GRANDE ARACRI, che lo determinò ad eliminare tutti coloro che, sia pure minimamente, fossero sospetti di attentare al suo potere e al suo progetto di dominio. E così che vennero uccisi DRAGONE Raffaele, IOZZA, SORRENTINO Rosario detto Sainedda, MACRI detto Topino, ARABIA Salvatore, detto Petti i Palumba e si progettò la morte di altri, come TODARO Raffaele.

Sul finire del 2003 la scarcerazione di Antonio DRAGONE determinò la violenta reazione del vecchio boss contro i suoi avversari. Venne ucciso LAZZOLINO, affiliato al clan GRANDE ARACRI, venne ucciso Maurizio Barberio, simpatizzante dello stesso gruppo, così come i generi di Rodolfo Pane. Tuttavia l'omicidio eccellente fu quello di Salvatore BLASCO, fratello di Gaetano, ucciso immediatamente dopo la sua scarcerazione. A BLASCO seguì il Ciampà.

Dopo di lui, nel 2004, venne ucciso il vecchio boss DRAGONE Antonio.

Questa morte segnò l'affermazione definitiva di GRANDE ARACRI a Reggio Emilia, da dove erano partiti i 200.000 euro necessari a finanziare l'azione omicidiaria. I finanziatori erano principalmente SARCONI Nicolino, DILETTO Alfonso, BLASCO Gaetano interessati, per il gruppo, alla sua stabilità e alla sua espansione. Per questo da Reggio Emilia partirono anche gli uomini necessari per spalleggiare l'azione.

Mentre tutto ciò accadeva, VALERIO veniva ritualmente battezzato nell'ottobre del 2002 acquistando il grado di sgarrista e, poi, quello di Santista nel 2010, ma la sua storia e la sua caratura criminale andavano ben al di là della forma.

I fatti che si sono sinteticamente descritti in attesa della loro analisi compiuta contribuiscono in maniera significativa al giudizio di attendibilità, posto che grazie ad essi è possibile comprendere - in *"linea prospettica, come le chiamo io, un'altra tematica e dinamica"* - il reale patrimonio conoscitivo di VALERIO, la razionalità del suo racconto successivo in ordine ai temi del processo, alle loro dinamiche storico-criminali, alla fitta trama di rapporti personali, alle strategie attuate e, non da ultimo, alla scelta di collaborare con la giustizia. Il giudizio di credibilità passa anche dunque lungo la storia criminale del VALERIO che, come visto, si sovrappone in gran parte con quella dell'insediamento dell'associazione 'ndranghetista di Cutro a Reggio Emilia.



VALERIO è, come visto, un 'ndraghetista della prima ora. Allontanatosi dalla Calabria per sfuggire alla 'ndrangheta ne è diventato parte integrante, guadagnandosi fama e rispetto grazie alla sua azione e alla sua capacità di comprendere le situazioni, i personaggi e le trame di cui si è reso fautore e partecipe. La sua abilità strategica e la sua determinazione, dimostrata con i fatti, con il successo nel mondo del traffico degli stupefacenti, con le fughe dalle Forze di Polizia, con le azioni omicidiarie e la resistenza ad attentati veri o programmati, lo hanno reso una pedina importante nello scacchiere di GRANDE ARACRI Nicolino che, per questo, se lo ingraziò. Per queste ragioni, che vanno ben al di là del grado formale ottenuto, il patrimonio conoscitivo di VALERIO Antonio è smisurato e di prima qualità, in quanto protagonista diretto della affermazione del predominio del sodalizio "oggi imputato" e custode dei suoi primordiali esordi, che affondano le radici in un passato che il collaboratore ha dimostrato di padroneggiare perfettamente, tracciando coerentemente le linee del suo sviluppo in chiave storica e dinamica.

In questo senso è ampiamente rassicurante il linguaggio utilizzato per descrivere simboli, riti, incontri (veri e propri summit mafiosi), organizzazione e ruoli, sintomo di un'effettiva e precisa conoscenza del mondo 'ndraghetista e di una inveterata militanza nello stesso, e non certo frutto di un artificioso studio a tavolino.

E' proprio la perfetta conoscenza della 'ndrangheta a spingere VALERIO a collaborare. Di fronte agli sviluppi del dibattito che lo hanno messo di fronte alla forza delle prove a suo carico, VALERIO, per quanto possa avere fatto un lucido calcolo utilitaristico, ha comunque colto l'occasione per recidere ogni vincolo con la 'ndrangheta che, se da un lato, gli aveva dato ricchezza, fama e prestigio criminale, dall'altro lo aveva costretto a vivere faticosamente, sempre sul crinale scivoloso e pericoloso di strategie, tradimenti, inganni, conflitti, odi personali e vendette. Per la 'ndrangheta era stato quasi ucciso, e per la 'ndrangheta aveva inflitto morte e sofferenze. La 'ndrangheta lo aveva privato in giovanissima età del padre, segnandolo nel profondo, costringendolo a scelte che, forse, non avrebbe compiuto.

E' per tutto ciò che VALERIO decide di collaborare, non mero calcolo di utilità; lo dice più volte nel corso delle sue dichiarazioni. Anche laddove non lo afferma espressamente, si coglie comunque il senso della sua elaborazione interiore, in termini di rifiuto di quel mondo e dei suoi "non valori".

All'oggettivo spessore delle ragioni che sorreggono la genesi della collaborazione, corrisponde la genuinità delle sue propalazioni.

Il suo esame nell'ambito del presente dibattito comincia il 26.9.2017, dunque a pochissime settimane dall'inizio della corposissima collaborazione, avvenuta sul finire del luglio di quell'anno; non vi è dunque spazio per aggiustamenti o ripensamenti artificiosi.

Egli si è dichiarato immediatamente responsabile di tutti i reati contestati, compreso il delitto associativo, dando così preliminare conferma dell'esistenza della associazione mafiosa radicata sul territorio reggiano. Nel corso della collaborazione ha poi confessato una serie infinita di fatti, anche costituenti reato, che lo hanno visto coinvolto e ai quali fino a quel momento era rimasto estraneo. Tra questi, su tutti, l'omicidio di RUGGERO Giuseppe. Una confessione che gli è valsa la condanna a otto anni di reclusione in sede di giudizio abbreviato previo riconoscimento dell'attenuante della efficace collaborazione (cfr. produzione



11.10.2017). Già altra Autorità giudiziaria, dunque, ha riconosciuto l'attendibilità del VALERIO. Egli ha inoltre confessato il tentato omicidio di Nino D'Angelo e il favoreggiamento personale di BELLINI dopo che costui aveva ucciso un ragazzo e ne aveva feriti altri due. Ma la attività criminosa commessa e confessata è smisurata, esponendolo anche al rischio di una valutazione a lui sfavorevole in sede di dosimetria della pena ex art. 133 c.p. VALERIO, inoltre, sa che mentire o dire mezze verità lo sottoporrebbe, una volta fuori dalla protezione dello Stato, al rischio di essere braccato nuovamente dal gruppo, questa volta senza scampo. VALERIO conosce troppo bene la forza e la violenza della 'ndrangheta per poter scherzare con essa.

VALERIO è indubitabilmente dotato di intelligenza criminale, ma anche solo ipotizzare che egli abbia imparato a memoria la mole smisurata di dati probatori orali e documentali - basterebbe il solo numero delle intercettazioni ed il loro contenuto - e li abbia gestiti artificiosamente, significherebbe attribuirgli doti mnemoniche straordinarie e capacità di elaborazione teatrale non comuni.

D'altro lato, nelle sue propalazioni sono tutt'affatto che rari i casi in cui ha ammesso di non ricordare i fatti o di averli appresi in dibattimento evitando di confondere quanto appartenente alla sua conoscenza diretta (*q de relato*) e quanto appreso nel processo.

Uno per tutti: VALERIO ha dichiarato di non conoscere nulla dell'affare Sorbolo, come noto un affare fondamentale della cosca (cfr. capo 83), e non ha avuto timore di dirlo. Allo stesso modo, ad esempio, non ha temuto di dire di avere appreso della vicenda delle armi di IAQUINTA in dibattimento così come degli esiti dell'estorsione ai danni di Menozzi Dimitri (cfr. capo 59) o, ancora, della vicenda Metalma (Capi 78 e ss e posizione CRIVARO, Cap XIII). Ma gli esempi, qui condotti sul piano generale e quello particolare, potrebbero continuare. Non solo. Nel racconto di VALERIO si apprezzano anche talune difformità dalle costruzioni d'accusa fino a quel momento sostenute dalle prove portate dal Pubblico Ministero. Un esempio su tutti: l'incendio ai danni di COLACINO Michele (cfr. capo 11), che fino a quel momento i testimoni di polizia giudiziaria e l'accusa avevano ricondotto alla "scomunica" di VILLIRILLO da parte del GRANDE ARACRI e all'avvertimento "nttificato" - tutti coloro che gli gravitavano intorno, è stato riportato nel suo alveo naturale, andando così a ridimensionare la valenza di un episodio ritenuto, in tesi d'accusa, fondamentale nelle dinamiche associative.

In altri termini, VALERIO non si appiattisce sulle prove, ma racconta i fatti come emergenti dal suo ricordo, ove esistente, senza mai confondere il piano di quanto riconducibile ad esso e di quanto appreso successivamente in dibattimento.

VALERIO inoltre, arricchisce le prove raccolte fornendo una serie impressionante di dettagli tutti coerenti tra loro che non solo contribuiscono a fare luce sui fatti, ma sui quali si espone, mettendo in gioco la sua credibilità, in quanto spesso suscettibili di verifica. In questo senso indica soggetti prima non considerati, li colloca nello spazio e nel tempo in relazione alle singole vicende, indica parentele e connessioni fattuali e personali prima non emerse. L'affare Oppido è ancora una volta emblematico. Anche sotto tale profilo la genuinità del suo racconto è salva.



Nella massima parte dei casi VALERIO racconta fatti di cui è a conoscenza diretta; la sua conoscenza *de relato* è limitata a specifici casi, soprattutto perché ciò che apparentemente gli deriva da una conoscenza indiretta, in realtà fa parte di un patrimonio conoscitivo del gruppo criminoso in ordine a fatti di interesse comune e che, in quanto tale - come visto nell'analizzare i principi che presiedono la materia - è direttamente utilizzabile, salve le verifiche in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca davvero oggetto di patrimonio conoscitivo comune, in aggiunta ai riscontri individualizzanti richiesti.

Non v'è alcun dubbio che la testimonianza di VALERIO, come quella di molti altri testimoni di questo processo, sconti il limite di difficoltà espressive, che pure il collaboratore ha tentato di colmare, talvolta facendo sfoggio di un eloquio forbito e di espressioni divenute "simbolo" della sua deposizione.

Ciò non toglie che la qualità intrinseca del suo racconto sia di esemplare bontà. Ogni sua dichiarazione è caratterizzata, proprio per la sua genuinità, da una straordinaria quantità di dettagli che rendono spesso il racconto vivo, scolpendolo sulla carta. VALERIO li ripete e ne aggiunge, dominato dalla preoccupazione di non dimenticare nulla e di mettersi in "sfida" sotto questo aspetto, non temendo di trovare smentita (cfr. infra).

La mole delle prove portate dalla accusa al termine della sua deposizione gli hanno dato ragione, laddove è stato materialmente possibile trovarle.

Per questo incessante fluire di informazioni, è a tratti è difficoltoso seguire le sue propalazioni, in quanto espressione di un vorticoso fluire di un autentico ricordo lungo decenni e che il VALERIO è desideroso di disvelare. Una volta messe sui verbali, tuttavia, esse sono riconducibili ad unità, e riordinabili logicamente e coerentemente secondo dettami che il fluire improvviso del ricordo non consente al VALERIO di organizzare.

In questo fiume di ricordi VALERIO riferisce anche molti dati irrilevanti per la dimostrazione dei fatti e che, tuttavia, valgono a confortare il giudizio di credibilità, se non altro perché riferiti in coerenza rispetto ai temi centrali e sui quali VALERIO sembra chiedere, come visto, una verifica, spesso ottenendola anche grazie alla rilettura e alla correlazione di prove già esistenti o acquisite (ancora una volta emblematico Affare Oppido). Entro questi limiti la mole immensa dei dati riferiti può essere utilizzata dal Tribunale.

Il controesame è una tempesta di domande, sottili, anche argute, alle quali il collaboratore ha sempre risposto con precisione e in modo dettagliato, confermando costantemente il suo racconto, spesso anzi arricchendolo di altri dettagli. In tal modo anche il controesame ha contribuito, nel suo insieme, a fare emergere il giudizio di attendibilità intrinseca, garantita dalla completezza delle risposte a tutte le domande che la difesa ha ritenuto opportuno porre per scandagliare l'attendibilità del collaboratore. VALERIO si è altresì serenamente sottoposto al confronto con un imputato, CRIVARO Antonio, rispondendo coerentemente e con costanza rispetto alle precedenti dichiarazioni alle domande postegli dal Tribunale e dal difensore per saggiare la sua credibilità e l'assenza di astio nei riguardi di quell'imputato. Si è trattato di un ulteriore, utile, banco di prova per il giudizio di attendibilità, dal quale il VALERIO è uscito indenne (cfr. Cap. XIII).



Si diceva che all'esito della audizione – alle udienze del 14.11.2017 e del 20.11.2017 - è stata prodotta dalla accusa una mole di documenti riscontranti non solo il percorso dichiarativo del VALERIO nei suoi passaggi storici, ma anche in relazione agli accadimenti più vicini nel tempo e concernenti l'intero patrimonio di conoscenze del collaboratore. Il rinvio è d'obbligo nella impossibilità di una compiuta elencazione e descrizione. Nel corso dell'udienza del 14.11.2017 l'accusa ha comunque portato alcuni elementi significativi a sostegno della credibilità del VALERIO, legata anche a dettagli su cui, egli, come detto, si è messo a confronto non temendo smentite. In ordine ad essi ha riferito il Maresciallo Costantino; essi si vanno ad aggiungere a quelli riferiti e a quelli che si esporranno in ordine all'affare Oppido (cfr. Cap. XIII)⁴⁴.

⁴⁴ E così:

- attraverso gli accertamenti esperiti tramite i Carabinieri di Reggio Emilia è stata identificata la persona che VALERIO ha indicato come Maresciallo Tancredi che si trovava in compagnia di Nino D'Angelo al momento del tentato omicidio consumato ai suoi danni. Si tratta di Tancredi Sante, nato a Roma il 31 agosto del '31. Dalle informazioni comunicate dal Comando Provinciale di Reggio Emilia si è appurato che il Tancredi era un Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri collocato in congedo per malattia il 10 ottobre del '79, poi deceduto il 2 ottobre del 2015. Risulta da informazioni dei Carabinieri che il Sottufficiale, dopo il congedo, fosse solito frequentare pregiudicati di Montecchio Emilia non meglio indicati, oltre che ambienti in cui era diffusamente, notoriamente diffuso l'uso di stupefacenti ed il gioco di azzardo. Questa condotta venne stigmatizzata in maniera particolare nella nota 6239/82-1 del 23 marzo 1982, prodotta dal Comando Stazione Carabinieri di Montecchio Emilia. Nota dalla quale *"si legge che la figura del Sottufficiale era da ritenersi relativamente compromessa ed oggetto di continui sfavorevoli commenti tra la popolazione."* Queste notizie che erano state poi riprese anche nella successiva nota 073284/3-6 del 3 marzo '84 dell'allora Gruppo Carabinieri di Reggio Emilia. Presso l'ufficio tecnico del comune di Montecchio Emilia, sono state acquisite due pratiche edilizie a nome del predetto Tancredi. Una è una concessione edilizia, la nr. 593 del 31 agosto 1981, protocollo 4016 ed è relativa alla costruzione di civile abitazione in Via Mazzini, ora Strada San Polo nr. 1/A. Inizio dei lavori 24 maggio 1982, fine lavori 23 maggio 1985. La seconda pratica edilizia è una concessione in sanatoria, un condono edilizio, il nr. 21 del 10 ottobre del '90, protocollo 9411, relativa alla costruzione di locale ad uso garage in Strada San Polo nr. 1/A. Allora, gli ulteriori accertamenti non hanno permesso di conoscere quali fossero state le ditte incaricate da Tancredi per l'esecuzione dei lavori, in quanto la concessione nr. 593 erano lavori eseguiti in economia e come dicitura, diciamo, riportata nella denuncia di inizio lavori sottoscritta dallo stesso GIGLIOI e anche per il condono edilizio non era indicata la ditta esecutrice dei lavori. In realtà, diciamo, l'impiego lavorativo del collaboratore, quindi di VALERIO, presso il cantiere alle dipendenze della ditta VERTINELLI, trova diciamo conferma dagli accertamenti svolti presso la banca dati dell'Inps e cioè, VALERIO Antonio risulta essere stato occupato nel periodo che va dal dicembre del 1984 e poi nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio del 1985 presso la ditta VERTINELLI Palmi. Quindi, diciamo che il lasso di tempo in cui VALERIO è stato impiegato presso la VERTINELLI è assolutamente compatibile con il periodo finale di esecuzione dei lavori, diciamo, della concessione edilizia del 593, la prima, del 31 agosto dell'81. L'impiego dei VERTINELLI nel cantiere, inoltre, troverebbe anche riscontro in una intervista rilasciata il 1° di ottobre del 2017 dal legale della famiglia dell'ex Sottufficiale, diciamo, intervista nel corso della quale si ammette chiaramente che VERTINELLI lavorò in quel cantiere per l'intonaco e i pavimenti. Per cui vi è una coincidenza, anche relativamente a questa affermazione, proprio anche del periodo lavorativo prestato da VALERIO presso l'impresa VERTINELLI nel momento, nella fase finale delle lavorazioni della prima concessione edilizia."

- quanto al rilascio di una carta di identità falsa nel periodo della latitanza, ottenuta in Calabria, dagli atti relativi all'arresto operato a carico di VALERIO proprio nell'ottobre del '91 nella località Lido è stato accertato che VALERIO era in possesso di questa carta d'identità contraffatta, con i dati di Ruberto Vincenzo indicati dettagliatamente nei verbali ma recante la foto di VALERIO. C'è anche il numero, rilasciato dal comune di Mesoraca in data 31 gennaio del '91 (cfr. produzione).

- nel parlare dell'azione che aveva precedentemente condotto all'arresto di VASAPOLLO Nicola, VALERIO ha parlato del sequestro del telefono affermando che, in realtà, era stato sequestrato a carico di VASAPOLLO ma



l'effettivo titolare, invece, era lui. Il telefono esiste ed era stato effettivamente sequestrato. Trattasi di un telefono cellulare, marca Sip, un micro TAC di colore nero.

- a conferma della attività di spaccio e dell'arresto subito nel 1993 sono stati acquisiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia l'informativa di reato dell'epoca (nr. 559/2 di protocollo, del 30 settembre del '93) relativa all'arresto in flagranza di reato a carico di VALERIO Antonio e di un altro soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti accertati in Reggio Emilia il 29 settembre del '93.

- per il tramite della Questura di Bologna e di Reggio Emilia, è stata acquisita svariata documentazione relativa al tentato omicidio di VALERIO da parte del BELLINI. Tra tutta la documentazione, è stata rinvenuta una annotazione di indagine datata 4 maggio del '99 firma del Dott. Raffaele Grassi del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, nella quale si mette in evidenza come fossero state acquisite informazioni confidenziali relativamente al tentato omicidio di VALERIO Antonio, informazioni dalle quali affiorava la responsabilità di Paolo BELLINI. Vi è poi un'altra annotazione di indagine che reca la medesima data e la stessa firma quindi del Dott. Grassi, con la quale invece viene verbalizzato il fatto che per motivi di opportunità non era stato possibile escutere formalmente il VALERIO, il quale però, per le vie brevi, aveva rappresentato di non aver riconosciuto l'attentatore. Il dato relativo alla confidenza formulata rispetto all'effettivo autore del tentato omicidio, è riscontrato parzialmente nella prima annotazione, laddove si parla di un'informazione confidenziale nella quale si riporta il nome di BELLINI quale autore del tentato omicidio. La documentazione ricordata dal maresciallo Costantino, acquisita agli atti, riporta pure un colloquio confidenziale con Antonio DRAGONE che, evidentemente allo scopo di liberarsi del BELLINI per il tramite della giustizia, indica univocamente il BELLINI come autore del delitto, informazione in possesso dello stesso VALERIO

- parlando del progetto omicidiario di Arabia Salvatore, detto Petti Palumba, VALERIO ha fatto riferimento al fatto che costui doveva essere ucciso perché aveva dei legami di parentela con DRAGONE e che la sorella aveva prima sposato DRAGONE Salvatore e dopo il suo decesso, il fratello Raffaele. In effetti, risulta che Arabia Rosaria, sorella di Arabia Salvatore si è legata in matrimonio a Cutro con entrambi i figli di DRAGONE Antonio classe '43, precisamente il 12 di ottobre del 1985 con DRAGONE Salvatore classe '67, deceduto a Carpi nel '91 e il 1° di agosto del '94 con DRAGONE Raffaele classe '68, poi assassinato a Santa Severina il 31 agosto del '99. Su questo aspetto VALERIO ha dichiarato che per quanto riguarda le seconde nozze sarebbe stato richiesto a GRANDE ARACRI Nicolino di fare da compare di nozze. GRANDE ARACRI avrebbe rifiutato di accettare questo invito, anche perché, era l'inizio della contrapposizione fra i DRAGONE e i GRANDE ARACRI. Tuttavia, è stato acquisito proprio l'atto di matrimonio dal quale si evince che DRAGONE Raffaele e Arabia Rosaria hanno contratto matrimonio alla presenza dei testimoni GRANDE ARACRI Nicolino e Mauro Giuseppina

- a riscontro di quanto dichiarato da VALERIO nell'udienza del 3 ottobre del 2017, relativamente all'iniziale vicinanza tra BRESCIA Pasquale e il gruppo di DRAGONE Antonio classe '43 è stata rinvenuta una nota (nota finale nr. 189/1-146 del 12 giugno del 2013) significativa nel suo capitolo 1: *"in particolare, a quanto riportato nel capitolo 1 che trattava l'inquadrimento storico della presenza della 'ndrangheta cutrese in Emilia. In questo capitolo facevamo riferimento, diciamo, a degli interventi dell'associazione a tutela di alcuni imprenditori ritenuti fedeli. Particolarmente significativa per noi, tant'è che la ricostruiamo e la indichiamo all'interno di questo capitolo, è la sequenza di telefonate che si erano susseguite in seguito all'incendio di un muletto telescopico subito da BRESCIA Pasquale, avvenuto all'interno del cantiere della International Costruzioni S.r.l. di cui era titolare. Proprio in relazione all'incendio di questo muletto, BRESCIA si era rivolto a a Silipo Antonio, il quale a sua volta aveva chiesto l'intervento di Antonio DRAGONE facendogli presente la faccenda. È interessante, diciamo, è uno stralcio di una conversazione che noi abbiamo riportato in quella nota che ho citato, nella nostra nota finale che ho citato all'inizio, nel corso del quale praticamente si parla di BRESCIA Pasquale, dice: "Pasquale BRESCIA, il costruttore, e gli hanno fatto a lui nemmeno i cani, è un cristiano a posto e vi conosce a voi, l'avete visto che è venuto a trovarvi". DRAGONE accettava di parlare con BRESCIA e alle 11.08 sempre del 3 marzo del 2004, DRAGONE ricontattava Silipo anche per avere conferma sull'identità del danneggiato. Alle 12.47 Arabia Giuseppe riferiva che l'autore dell'incendio secondo le sue ricerche era Robertecchio, identificato in TURRA' Roberto. Le successive telefonate che poi noi riportiamo nella nostra nota, confermano l'incontro fra DRAGONE Antonio classe '43 e BRESCIA Pasquale, il cui arrivo a Cutro veniva comunicato alle 19.12 del 5 marzo 2004 da Silipo Antonio a DRAGONE Antonio classe '86. Silipo riferiva che BRESCIA era giunto a Cutro e che poi aveva fretta di dover ritornare, quindi avrebbe voluto, diciamo, sbrigare in fretta la questione. Per altro, su questo episodio dell'incendio ha riferito anche il 22 di settembre del 2017 anche il Sostituto Commissario Calazzo, qua in udienza, diciamo relativamente a questo aspetto."*

Le propalazioni accusatorie ed etero accusatorie del VALERIO sono poi perfettamente inserite all'interno dell'articolatissimo, smisurato, quadro probatorio acquisito. Non è qui possibile ripercorrere i molteplici singoli segmenti di questa complessiva sovrapponibilità, rinnessa al successivo sviluppo della motivazione.

Una volta ribadita l'impossibilità di un artificioso dominio mnemonico della moltitudine incontrollabile delle prove, preme evidenziare un altro dato, sarebbe a dire l'assenza di qualsiasi sospetto di artificioso aggiustamento delle sue dichiarazioni con quelle degli altri collaboratori in attuazione di una subdola strategia di congiura.

Per quanto interessa, partendo dai collaboratori storici, prima di lui ha parlato BELLINI Paolo, che ha raccontato i fatti sino al punto in cui egli è stato in grado di riferire. Fino a questo momento VALERIO ha sostanzialmente confermato il racconto del BELLINI, ma non si tratta di mera conferma, quanto di una descrizione completa di quegli stessi fatti ai quali il VALERIO aggiunge una quantità smisurata di dettagli, nemmeno paragonabile a quella fornita da BELLINI che, peraltro, a tratti viene corretto dal VALERIO che, anche sotto tale profilo, dimostra di dominare il suo racconto senza appiattirsi in una artificiosa descrizione mnemonica di quanto già appreso in dibattimento, che certamente poteva essere per lui meno rischiosa. L'esempio va al tentato omicidio di SARCONI Nicolino che BELLINI aveva "confuso" con Villirillo.

Dopo di lui ha parlato CORTESE Angelo Salvatore le cui dichiarazioni – già ampiamente ritenute attendibili da molte altre Autorità Giudiziarie, secondo un giudizio confermato in questa sede - si intrecciano perfettamente con quelle di VALERIO e di BELLINI. VALERIO descrive i fatti già riferiti dal CORTESE, tuttavia aggiungendo, anche in questo caso, una miriade di fatti e circostanze che costui non poteva conoscere, in tal modo fornendo una descrizione oltremodo dettagliata e integrale di una stessa vicenda vista e raccontata da diversi punti di vista. In tal modo, come già osservato, i due racconti si fondono perfettamente, riscontrandosi reciprocamente escludendo ogni possibilità di "aggiustamento", né da parte del CORTESE che ancora non aveva ascoltato in aula la versione del VALERIO e ha riferito solo ciò di cui era a conoscenza, né del VALERIO che ha aggiunto una miriade di particolari che solo lui poteva conoscere e che peraltro lo hanno condotto anche alla condanna per omicidio. Vi è poi evidenziato che il racconto di VALERIO è aggiornato all'attualità, mentre il racconto di CORTESE si ferma al 2008.

Il timore di un artificioso e concordato aggiustamento delle dichiarazioni rese dai collaboratori "nuovi", GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore è, parimenti priva di qualsiasi fondamento.

E' vero che i loro racconti si fondono e si combinano tra loro. Ciò ovviamente non basta per fondare il sospetto di una "congiura".

Innanzitutto vi è il dato temporale: GIGLIO ha iniziato la sua collaborazione ben prima di quella degli altri due, sottraendola al rischio, anche remoto, in assenza del benchè minimo sospetto, di un accordo pregresso. Quella di MUTO è successiva a quella di VALERIO. Anche in questo caso la sovrapponibilità delle rispettive dichiarazioni quale frutto di un

- è stata esibita e prodotta la fotografia del taglio sul pollice di VALERIO a dimostrazione del rito di affiliazione dopo la formale ritualizzazione.



convergente mendacio è ipotesi del tutto astratta, priva di qualsiasi appoggio dimostrativo, anzi, contraddetta dalle prove acquisite.

VALERIO e MUTO, così come GIGLIO, laddove non forniscono informazioni appartenenti al flusso circolatorio delle notizie comuni del gruppo – e per questo inevitabilmente identiche – offrono al Tribunale dichiarazioni concernenti gli stessi fatti, ma ciascuno di loro lo fa dal proprio punto di vista prospettico.

GIGLIO Giuseppe è uno dei motori economici del sodalizio, un imprenditore “immacolato” che si occupa di “economia e finanza”, mentre VALERIO e MUTO sono due uomini di “azione” che si occupano di “agire” ancorché principalmente nel campo della falsa fatturazione. I tre operano anche in ambiti territoriali diversi e hanno intessuto relazioni personali differenti all’interno e all’esterno del gruppo. MUTO, addirittura opera principalmente nella bassa Lombardia, sotto la direzione di LAMANNA Francesco. Per questo, inevitabilmente, essi vedono, vivono, ascoltano e recepiscono i fatti in maniera differente e li versano nel dibattito per come li hanno vissuti, visti, ascoltati o per come gli sono stati riferiti. Le loro propalazioni, perciò, sono differenziate e talvolta arricchite da specifici aspetti spesso ignoti agli altri due dichiaranti o ritenuti irrilevanti dal loro punto di vista. Ciascuno di loro dimostra, poi, maggior conoscenze nei rispettivi campi e territori di azione, spesso ignoti agli altri. E’ così che, ad esempio, le vicende che coinvolgono Gangi Giovanni raccontate da GIGLIO sono poi riferite sul versante “cremonese” da MUTO, che pure conosce Gangi ma per altri aspetti, sia pure collegati tra loro e legati alla falsa fatturazione. E così che VALERIO e MUTO disvelano compiutamente l’affare Oppido ma ciascuno per le rispettive, indipendenti, conoscenze. Ancora, differenti sono le propalazioni rese da VALERIO, GIGLIO e MUTO in merito alla complessa vicenda di cui al capo 48, e che aveva condotto ad un grave conflitto all’interno del sodalizio.

Gli esempi potrebbero continuare a lungo.

In questa sostanziale convergenza non mancano gli aspetti di divergenza. Emblematico l’apporto probatorio fornito da GIGLIO e VALERIO in relazione al capo 53, risoltosi in due racconti divergenti su una vicenda significativa del processo anche in relazione all’imputato BIANCHINI. L’analisi della divergenza, e dei suoi limiti, è rimessa alla apposita sede; qui preme rimarcare che anche sotto tale aspetto può apprezzarsi l’indipendenza e l’assenza di artificiosi aggiustamenti delle dichiarazioni dei due collaboratori.

Va inoltre sottolineato che GIGLIO, VALERIO e MUTO certamente sanno l’uno dell’altro, si conoscono tra loro - addirittura VALERIO e MUTO sono lontani parenti - ma non constano rapporti personali di tale solidità da andare oltre la mera occasionalità nell’interesse del sodalizio.

E’ per tutte queste ragioni che le loro dichiarazioni, sostanzialmente convergenti sui punti comuni in ordine ai quali hanno riferito, presentano il carattere della autonomia, della originalità ed indipendenza reciproca, tali da escludere qualsiasi fraudolenta concertazione. Allo stesso tempo, le discordanze sono comunque fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia che è normale attendersi in dichiarazioni così corpose.

In conclusione, anche rispetto al collaboratore VALERIO Antonio il Tribunale non nutre dubbi in ordine alla sua affidabilità dichiarativa.



4.3 MUTO Salvatore

MUTO Salvatore ha iniziato il percorso di collaborazione il 2.10.2017.

Il suo esame nel presente dibattimento ha preso avvio all'udienza del 20.11.2017.

La sua storia criminale è parzialmente differente da quella degli altri collaboratori di giustizia, in quanto pur vantando rapporti parentali con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, fintanto che era rimasto a vivere in Calabria ne era rimasto estraneo.

Negli anni '90 suo zio Muto Santino era stato arrestato per avere partecipato ad un sequestro di persona con esponenti della 'ndrangheta di Vibo Valentia. Era il direttore della banca e "fece passare" i soldi del sequestro nella banca di Cutro. Per questo motivo fu arrestato e poi condannato. Una volta uscito dal carcere, venne avvicinato da Francesco LAMANNA, Nicolino SARCONI, ARABIA Salvatore, detto Petti i Palumba, e GRANDE ARACRI Nicolino. In questo periodo subì l'incendio di un'autovettura e fu destinatario di un atto intimidatorio perpetrato con una bomba carta. Le ragioni della ritorsione, dello "sfregio" erano da ricondurre al fatto che egli si era rifiutato di emettere un assegno in favore di SARCONI Nicolino, che decise pertanto di dare mandato per quegli attentati. Escutore materiale ne fu TURRA' Roberto: *"mandarono a quell'epoca usavano quasi sempre in questi fatti era TURRA' Roberto, nonché un mio parente, mio cugino"*. Lo screzio poi si ricompose nel senso che venne considerato come un fraintendimento, ma ciò richiese l'intervento, in difesa di Santino, della famiglia DRAGONE, che lo riconosceva come una *"persona d'onore"*, poiché aveva subito un periodo di carcerazione. Tutto ciò era noto all'interno della famiglia del collaboratore, che lo venne a sapere dagli zii: i fratelli TURRA', Roberto, Salvatore e Giuseppe, figli di Tommaso (che fu ucciso) sono, infatti, parenti del MUTO, perché la loro madre è sorella del nonno del collaboratore.

MUTO Santino portava *"la maggiore"* era cioè un soggetto che aveva militato nella 'ndrangheta e si era negli anni poi ritirato *"in buon ordine"* acquistando una sorta di ruolo di consigliere, venendo interpellato per sentire il suo parere di *"saggio"* laddove ve ne fosse stata necessità.

Un altro zio, Muto Tommaso, padre degli imputati MUTO Antonio cl. '78 e di MUTO Luigi cl. '75 era un soggetto conosciuto nell'ambiente 'ndranghetistico e dalle *"persone di vecchio stampo 'ndranghetistico"*, perché era colui che curava i rapporti e le amicizie con Nino Bianco di Vibo Valentia.

Il ramo familiare di appartenenza di MUTO, è quello della famiglia denominati dei "Pipini".

Fintanto che visse in Calabria, MUTO non faceva parte della 'ndrangheta, né aveva commesso delitti per essa. L'unico suo contributo fu quello di fare volantinaggio a sostegno della campagna elettorale di un candidato di Forza Italia alle elezioni politiche all'epoca del primo governo Berlusconi, essendo ben noto l'accordo tra gli esponenti della 'ndrangheta del paese e gli esponenti di quella fazione politica candidati alla Camera dei Deputati o al Senato. Ed invero, CIAMPA' Tonino, detto Coniglio, che in quel periodo *"comandava"* Cutro per investitura dei DRAGONE si attivò per aggregare i voti della 'ndrangheta in favore di quella fazione politica.

Il passaggio alla 'ndrangheta di MUTO Salvatore coincise con la sua salita al nord, dove si stabilì nel settembre 1996. Qui dapprima lavorò onestamente, come intonacatore. Conosceva la famiglia LAMANNA, molti dei cui componenti si trovavano già al nord da tempo tra

Castelvetro Piacentino e Cremona. MUTO lavorò onestamente fino all'operazione "GRANDE DRAGO" che portò Francesco LAMANNA ed altri in carcere. Quando LAMANNA venne scarcerato, tra quest'ultimo e il collaboratore si sviluppò una maggiore confidenza tramite un suo amico di infanzia, tale Scipitano Mario. LAMANNA iniziò a spiegare al collaboratore il funzionamento del sistema della falsa fatturazione. Fece qualche truffa con Scipitano e insieme a lui fece da intermediario nella vendita di alcuni appartamenti e terreni, sempre con il sostegno di LAMANNA. Fu proprio LAMANNA a presentare MUTO alla consorte, *"mi fece conoscere altri e anche io portai altre persone nella nostra consorte. È tutto poi un meccanismo che si allargava a macchia d'olio"*. MUTO entrò così in contatto con SARCONI, DILETTO, GUALTIERI Antonio, VALERIO Antonio (che già conosceva perché lontani parenti), BLASCO Gaetano - quest'ultimo appartenente alla 'ndrangheta *"in quanto è parente di LAMANNA e perché ha avuto, diciamo, suo fratello era un braccio armato del GRANDE ARACRI Nicolino"* - i cugini MUTO Antonio cl. '78 e MUTO Luigi. Alcuni di loro erano ritualmente battezzati; era LAMANNA a riferirglielo distinguendo tra quelli che aveva battezzato lui da quelli che erano stati battezzati da altri: *"Me lo indicava LAMANNA, quando mi presentava le persone LAMANNA mi diceva... quando mi diceva: "Questo l'ho fatto io", vuol dire che l'aveva battezzato lui. Quando invece mi presentava uno che non era stato battezzato, diceva. "Questo è dei nostri"*.

MUTO ebbe anche stretti rapporti con i fratelli VETERE, soggetti appartenenti alla 'ndrangheta sin dai tempi dell'operazione GRANDE DRAGO. VETERE Rosario aveva rapporti con LAMANNA da vecchia data, così come suo cognato Gino Lerosi. Esisteva, infatti, un gruppo operante nel piacentino che, attraverso MUTO Salvatore, faceva riferimento a LAMANNA. VETERE Pierino, grazie agli stretti rapporti con MUTO si rapportava a costui che poi riferiva a LAMANNA. Il gruppo piacentino era costituito dai fratelli VETERE, MUTO Rocco, MUTO Luigi detto "Rocco Cignato", Crivaro Gaetano, Crivaro Antonio, CAVEDO Maurizio, persona di fiducia di "Rocco Cignato". VETERE Rosario e Lerosi Luigi detto "Gino" - cioè il cognato di Vetere Rosario - sono zii di Villirillo Romolo.

Al consolidamento del rapporto con LAMANNA e all'ampliamento delle conoscenze e dei rapporti con gli esponenti della 'ndrangheta corrisponde l'inizio della attività illecita; con loro MUTO iniziò a commettere truffe, estorsioni, riciclaggio e, sistematicamente, falsa fatturazione.

MUTO Salvatore non è mai stato formalmente battezzato ma appartiene alla 'ndrangheta in quanto membro effettivo avendone condiviso obiettivi, metodi ed azioni, partecipando alle stesse come *"uomo di fiducia di Francesco LAMANNA"*. Per appartenere alla 'ndrangheta *"non c'è proprio bisogno di essere affiliato con un rito. Bastava che tu avevi il benemerito di un capo dicendoti: tu vai là se parli a nome mio, tu sei..., appartieni a noi"*. Grazie alla approvazione del LAMANNA, MUTO poteva spendere il nome del capo: partecipare alle riunioni su suo mandato e parlare in sua vece. Questo suo potere era cosa nota all'interno dell'associazione.

Sin dalla prima risposta MUTO ha messo in chiaro che la sua scelta di collaborare con la giustizia è maturata dalla volontà di allontanarsi dalle dinamiche associative e dagli



appartenenti al sodalizio. Nel controesame ha ribadito il concetto, dove ha puntualizzato che la recente morte del padre, avvenuta nel febbraio del 2017, lo aveva indotto già ad una profonda riflessione sul senso da dare alla sua vita così come condotta sino a quel momento.

Il 21.9.2017, quindi pochi giorni prima dell'inizio formale del suo percorso collaborativo, MUTO è stato condannato, nel parallelo processo "Pesci" celebratosi a Brescia, alla pena di 18 anni di reclusione. Tuttavia, il personale calcolo utilitaristico, quand'anche tenuto a mente dal MUTO, non elide la apprezzabilità delle ragioni che lo hanno indotto a rimeditare sulla sua vita e, quindi, a collaborare con la giustizia fornendo il suo contributo genuino, sincero e completo alla giustizia. MUTO sa che collaborare significa mettere a repentaglio la vita dei figli e della moglie, eppure ha deciso di collaborare perché continuare a vivere come aveva fatto sino a quel momento, e con il peso di non potersi liberare, non aveva per lui più alcun senso, tanto sarebbe valso morire: *IMPUTATO MUTO S. – Quello che gli dico al Pubblico Ministero è questo: "Aiutatemi a liberarmi perché io...", infatti non ne ho parlato nemmeno con la mia famiglia, ho fatto tutta una decisione mia, in quanto io..., si stava continuando a fare quello che non si doveva fare e non volevo più appartenere alla 'Ndrangheta, poi, ho detto io, quando..., svuoto il sacco di quello che è a mia conoscenza, quello che ho fatto, l'importante è che non facciano del male alla mia famiglia, mi potete pure mettere ad un mero e fucilare, perché non ha più senso vivere in questa maniera.*

MUTO Salvatore ha così rotto il muro di omertà e i legami con la sua storia criminale, trovando la forza non solo di raccontare la sua vita e di confessare i suoi crimini, ma anche di parlare del sodalizio emiliano prima dell'operazione *AEMILIA* e dopo le catture dei suoi esponenti, raccontando fatti e dettagli che hanno permesso di disvelarne la concreta perpetuazione anche all'interno del carcere da dove, peraltro, venivano tirate le fila delle strategie processuali e dei comportamenti volti ad inquinare le prove. MUTO, in definitiva ha deciso di abbandonare e disconoscere le regole della 'ndrangheta, per sottoporsi alla forza delle leggi dello Stato, che ha riconosciuto come unica autorità.

MUTO Salvatore non è un 'ndranghetista della prima ora come VALERIO Antonio. Tuttavia il suo patrimonio conoscitivo non è da sottovalutare. MUTO, infatti, da giovane estraneo alla 'ndrangheta ma con legami parentali che attingono in quel mondo criminale, è salito al nord dove è stato accolto sotto l'ala protettrice di LAMANNA Francesco, il padrino della zona della bassa Lombardia. E' LAMANNA che lo ha presentato progressivamente alla 'ndrangheta e lo ha fatto crescere al suo interno. MUTO è diventato così il suo uomo di fiducia, autorizzato a parlare e a partecipare alle riunioni in sua vece. Tutti sapevano che la parola di MUTO era quella di LAMANNA. Quando il capo era presente MUTO era al suo fianco. Per queste ragioni MUTO conosce tutto della 'ndrangheta, l'ha appresa per voce diretta di uno dei suoi vertici che gli ha tramandato notizie e vicende appartenenti al patrimonio comune della associazione; gli ha spiegato ruoli e cariche, dettagliando luoghi, tempi, interrelazioni personali, parentali ed affaristiche. Insomma il patrimonio di conoscenze del MUTO è, nella pressoché totalità dei casi, diretto, in quanto appartenete al flusso circolatorio di notizie comuni della associazione. Ma a fianco del LAMANNA, o senza di lui, il MUTO ha operato direttamente, vivendo in prima persona le singole vicende, conoscendo uomini di 'ndrangheta e commettendo reati insieme a loro. Insomma, il suo patrimonio di



conoscenze è amplissimo e diretto, provenendogli da una esperienza diretta o da una fonte privilegiata di conoscenza, quale è LAMANNA Francesco, che lo ha messo in condizione di conoscere quanto appartiene al novero dei fatti notori del gruppo.

Le difficoltà espressive riscontrate nell'esame di VALERIO sono in quello di MUTO ancor più marcate, tanto da rendere talvolta ostica la comprensione. Si tratta, tuttavia, di mera difficoltà espressiva ammessa dallo stesso collaboratore che, aiutato talvolta linguisticamente, riesce poi ad esprimere chiaramente il concetto che ha nitido nella mente. L'esemplificazione casistica è il banco di prova dei suoi concetti e dimostra la genuinità di un racconto che appartiene al suo vissuto e che non ha artificiosamente imparato per ripeterlo a memoria in dibattimento.

Sotto tale aspetto, l'irragionevolezza della ipotesi di un minuzioso studio a tavolino e di una artificiosa manipolazione dell'immenso, incontrollabile patrimonio probatorio messo a disposizione dalle indagini e dal dibattimento, va esclusa in radice, così come era stata esclusa per VALERIO Antonio che pure aveva fatto mostra di una maggior abilità argomentativa e una maggior confidenza con il processo e delle sue dinamiche.

De resto, anche MUTO, come VALERIO, non sa o non ricorda tutto, e non lo nasconde al Tribunale, così come non nasconde di avere appreso talune circostanze dal processo. Parimenti MUTO Salvatore non teme di rendere proposizioni contrastanti con le tesi sostenute dall'accusa: per questo, anch'egli, ad esempio, ha spiegato le ragioni sottese all'incendio alla autovettura di COLACINO Michele portandole al di fuori di quelle della decadenza di Villirillo Romolo, indicando la fonte della sua conoscenza, GRANDE ARACRI Nicolino.

Pur nella difficoltà espressiva le proposizioni di MUTO sono corredate di dettagli rilevanti, non solo perché idonei a fondare e il giudizio di credibilità, ma anche perché su quegli stessi dettagli il MUTO non teme smentita laddove, addirittura, non si sia offerto lui stesso di dimostrarli, come ha fatto producendo false fatture e mastri di assegni a supporto delle sue proposizioni sulla attività di falsa fatturazione. È così che grazie alla accusa sono stati rinvenuti riscontri su dettagli apparentemente irrilevanti, come, ad esempio, quelli relativi al titolare di un maneggio dove si sarebbero tenute le riunioni di 'ndrangheta tra i GRANDE ARACRI, rappresentati da LAMANNA, e quelli di San Leonardo, per la vicenda degli ombrelloni di IAQUINTA (cfr. Cap. XIV); allo stesso modo sono stati rinvenuti riscontri alla volontà del gruppo di interferire sulla attività calcistica di IAQUINTA Vincenzo o, ancora, sulla vicenda dell'ingresso della radiolina (registratore) in carcere o sulla attività di promozione della comunità entrese con l'organizzazione di specifici eventi. Moltiplici, poi, i riscontri alla vicenda Oppido (cfr. Cap. XIII).

Il contributo di MUTO è poi connotato da originalità. Egli, infatti, ha disvelato fatti mai emersi (ad esempio quelli relativi alla vita carceraria dopo le catture) o, comunque, emersi in una diversa prospettiva. Ancora una volta il riferimento va, come anticipato in apertura e ribadito per VALERIO, all'affare Oppido nonché all'incendio dell'auto a COLACINO. Ma gli esempi potrebbero continuare a lungo, soprattutto per quanto riguarda gli accadimenti del territorio cremonese e piacentino sui quali egli principalmente operava al fianco di LAMANNA. Il mutamento del punto di osservazione rispetto a quello in cui i fatti sono stati

normalmente osservati e descritti nel processo, quello "emiliano", consente a MUTO di raccontare e riversare nel processo fatti nuovi o già presenti, ma descritti da un differente punto visuale in grado di dare ad uno stesso accadimento una dimensione completa e "dinamica", non appiattita su un unico punto prospettico.

Tutte le volte in cui è stato chiamato a ribadire concetti già espressi, sia pure, parlando di altre vicende, MUTO ha sempre risposto con coerenza e costanza rispetto a quanto già affermato. Sotto tale aspetto il racconto del collaboratore si lascia apprezzare anche per la sua costanza, emersa anche nel corso dei controesami, che non hanno offerto elementi atti ad inficiarne il narrato. MUTO ha infatti sempre risposto a tutte le minuziose domande dei difensori, anche relative ad aspetti irrilevanti o marginali, ribadendo costantemente quanto già riferito, spesso precisando e dettagliando aspetti già chiariti.

Infine.

Anche le propalazioni accusatorie ed etero accusatorie di MUTO Salvatore sono perfettamente inscritte all'interno dell'articolatissimo, smisurato, quadro probatorio acquisito. Anche in questo caso non è qui possibile ripercorrere i molteplici singoli segmenti di questa complessiva sovrapponibilità, rimessa al successivo sviluppo della motivazione, escludendo, come già precisato, la possibilità di uno studio a tavolino dell'immenso materiale probatorio e della sua gestione artificiosa da parte del collaboratore. Vanno inoltre qui ribadite, *mutatis mutandis*, le argomentazioni già svolte parlando della credibilità di VALERIO Antonio circa l'impossibilità di ipotizzare una strategica collusione tra lui e gli altri due collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.

Ritiene in definitiva il Tribunale di attribuire al collaboratore di Giustizia MUTO Salvatore un giudizio positivo di credibilità.

4.4 SIGNIFREDI Paolo

Signifredi Paolo è stato escusso il 3.3.2017.

La genesi della sua collaborazione – temporalmente riferibile ai giorni successivi al suo arresto – è maggiormente problematica, in quanto legata alle pesanti minacce di morte, rivolte nel carcere di Voghera anche ai suoi familiari, da parte di ANTONIO ROCCA per indurlo a scagionarlo da una serie di episodi criminosi che lo avevano visto coinvolto. La "prima" collaborazione, infatti, era avvenuta non per sua volontà e in merito a fatti coinvolgenti altri soggetti, raccontategli da ROCCA Antonio e da lui garantiti come veritieri, proprio per farlo risultare attendibile anche con riguardo alle vicende che avrebbero scagionato il ROCCA stesso dalla accusa di appartenere alla associazione. Quei fatti venivano messi per iscritto da SIGNIFREDI sotto dettatura di ROCCA, sempre all'interno del carcere. Di tale rapporto, ma non delle minacce, erano a conoscenza due compagni di cella di ROCCA, tali Pontrelli Adriano e tale Iannazzo, al quale il ROCCA aveva riferito quanto stava facendo. Successivamente ROCCA riferì tali vicende anche ai nuovi compagni di cella, RILLO PASQUALE e un certo Periti. Già nelle prime dichiarazioni, il Pubblico Ministero si rese conto della difficoltà del racconto: gli fece togliere l'ausilio degli appunti e SIGNIFREDI non



fu più in grado di riferire nulla. Ammise, così, che stava leggendo quello che gli era stato dettato da altri. Da quel momento era iniziata la collaborazione reale.

SIGNIFREDI, ad oggi sottoposto anche ad alcuni procedimenti penali per bancarotta, è considerato il contabile di GRANDE ARACRI Nicolino e vicino a ROCCA Antonio. Ha reso dichiarazioni puntuali su come era entrato in contatto con la cosca per il tramite di costui e su alcune specifiche vicende, tra le quali, il Fallimento Rizzi, il cantiere di Taneto (capo 85) e sulla vendita dei Won coreani, specificando di volta in volta i soggetti con i quali era venuto in contatto. Per la vicenda relativa al fallimento Rizzi si era recato anche al cospetto di GRANDE ARACRI Nicolino, dal quale si era recato anche nell'agosto del 2012, partecipando ad un pranzo in cui si era parlato di forniture di ferro alla presenza di NICOLIS Moreno, DILETTO Alfonso, LAMANNA, ROCCA Antonio, BONACCIO.

La criticità della genesi della collaborazione del SIGNIFREDI ed alcune insicurezze mostrate nel corso della sua deposizione, impongono particolare attenzione nella valutazione delle sue propalazioni, per quanto esse, almeno in relazione ai grandi temi affrontati nel presente processo, appaiano nella sostanza confermate nel loro svolgimento.

In chiusura, preme ribadire un principio invalso, in tema di riscontri esterni, nella giurisprudenza di legittimità e aderente alla collocazione comune delle dichiarazioni dei "nuovi" collaboratori di giustizia nell'immenso patrimonio probatorio raccolto in dibattimento. Allorquando le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità non fungano da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonomia matrice con valenza anche individualizzante, *esse postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., conferme esterne*" (Cass. Sez. 48421/2013).

Nonostante ciò i riscontri individualizzanti delle singole chiamate in reità o in correità, sono comunque sempre solidi.



CAPITOLO V

I SINGOLI REATI

1. PREMESSA SUI CRITERI DI ESPOSIZIONE

E' ora possibile scendere all'analisi dei singoli capi di imputazione.

La loro contestazione, come noto, trae origine dagli esiti dell'indagine convenzionalmente denominata *AEMILIA*, diretta dalla DDA di Bologna - coordinata con le DDA di Catanzaro e di Brescia - nella quale sono confluiti distinti filoni di indagine, avviati autonomamente dalla Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, dal Reparto Operativo del Comando Provinciale di Modena, e dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cremona. Ad essi si aggiungono gli esiti delle indagini svolte dai reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri di Parma e di Neviano degli Arduini anch'essi confluiti e riuniti nell'unico procedimento *AEMILIA*, integrato anche dallo sforzo investigativo volto a riesaminare altre vicende (indagini *Idra* e *Barracuda*) alla luce degli elementi di indagine nel frattempo acquisiti.

La straordinaria imponenza delle indagini ha dato vita ad un dibattimento altrettanto imponente, dipanatosi nel corso di 195 udienze, generando un quadro probatorio poliedrico e multiforme di portata gigantesca, imparagonabile rispetto ai contesti processuali tradizionali o ad altri maxi processi.

La mole delle prove raccolte nel corso del dibattimento è di tale imponenza da avere imposto al Tribunale, così come alle parti, relevantissimi sforzi già solo per la sua ragionata sistemazione in modo da costruire un'ordinata piattaforma probatoria sulla quale poter condurre i delicati e complicati ragionamenti probatori che hanno involto ogni singola questione oggetto di accertamento, fosse essa relativa ad accertamenti fattuali di cui si compone e su cui è costruito ogni singolo capo di accusa in relazione alle condotte contestate ai singoli imputati, fosse essa relativa agli aspetti impalpabili, ma decisivi, relativi ai profili psicologici di cui quelle singole condotte si alimentano. La connotazione oggettiva e soggettiva di cui si compone, alternativamente, l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. contestata rispetto alla quasi totalità dei reati scopo ha imposto analoghi complessi ragionamenti.

A fronte dell'imponente materiale probatorio acquisito nel corso del processo, nell'approcciare la valutazione dei singoli capi di imputazione e la penale responsabilità dei singoli imputati ai quali gli stessi sono contestati, l'impegno del Giudice sarà rivolto ad assolvere l'obbligo di motivazione guidato da un fondamentale criterio di chiarezza e di semplificazione, utile al lettore per orientarsi nella mole, a tratti indistricabile, delle prove, il cui reperimento può risultare oggettivamente difficoltoso all'interno delle migliaia di cartelle informatiche create per contenerle.

Per questa ragione, all'interno di ciascun capo di imputazione saranno linearmente esposte, quasi in elenco, le prove rilevanti, documentali ed orali, corredate dall'indicazione delle date di udienza in cui sono state assunte e dal "luogo" informatico in cui le stesse possono essere

reperite. L'esposizione seguirà l'ordine codicistico di assunzione. Ove necessario, poi, saranno riportati gli stralci dei verbali, anticipati o seguiti dall'analisi effettuata dal Tribunale sulle dichiarazioni riportate. Ciò varrà, principalmente, per le propalazioni dei collaboratori di giustizia, in modo da fornire al lettore immediata contezza di questa fonte probatoria, talvolta ostica nella sua comprensione linguistica, senza costringere il lettore ad un'estenuante ricerca nei verbali di udienza tra la miriade di dichiarazioni rese dagli stessi.

All'esito della mera esposizione delle prove seguirà la valutazione delle stesse, dando conto delle ragioni della decisione secondo il disposto di cui all'art. 546, comma 1, lett. d) c.p.p.

Sotto questo aspetto occorre fare un'importante premessa generale.

All'esito del processo non tutte le prove assunte hanno dimostrato di avere un'effettiva rilevanza probatoria, essendosi anzi dimostrate del tutto incapaci di influire in qualsiasi modo sul restante compendio probatorio assunto. Ciò vale, nella stragrande maggioranza dei casi, per le prove orali o documentali, indicate ed assunte a difesa, che hanno dimostrato il loro fallimento a fronte della graniticità delle prove assunte a carico o, peggio, rivelatesi, quelle orali, reticenti o false.

Per queste ultime la loro esposizione si rende necessaria ai fini di cui all'art. 207 c.p.p., anche perché spesso significativa del fatto di provare. Delle altre si rende invece superflua la loro esposizione in quanto ogni loro ipotetica rilevanza è destinata ad essere superata dalle altre prove esposte e su cui si fonda, di volta in volta, il ragionamento probatorio del Tribunale in cui sono inevitabilmente assorbite le argomentazioni difensive che su quelle prove si fondano.

Da ultimo preme osservare che la analisi dei singoli capi di imputazione e delle prove ad esso riferibili non deve far perdere di vista al lettore che quei capi di accusa e quelle prove si inseriscono in un contesto fattuale e probatorio globale, in cui le singole vicende e le singole prove si inseriscono e si alimentano.

Per questo, nel tentativo di non fare perdere le continue interconnessioni tra i singoli fatti e, in generale, una visione globale del contesto in cui essi si inseriscono, si effettueranno rinvii e riferimenti ad altre vicende, in modo da creare un ideale reticolo probatorio unitario, pur nella consapevolezza della difficoltà di descrivere, nella analisi di migliaia di fatti, la loro visione di sintesi.

Solo all'esito della analisi dei singoli delitti fine e delle prove concernenti, specificamente, il delitto associativo, sarà possibile fornire una descrizione sintetica globale di tutti gli accadimenti e di tutte le prove singolarmente analizzate, capace di restituire il senso complessivo e più profondo dell'intero processo e della imponenza delle prove in esso raccolte (cfr. cap. XIII par. 6).

Nell'immediato prosiegua si tratteranno i singoli delitti, raggruppandoli in aree omogenee tali da rendere l'esposizione maggiormente fluida e descrittiva dei settori di operatività del sodalizio criminale. Per questo non verrà rigidamente osservato l'ordine indicato nel decreto che dispone il giudizio, di cui verranno pur ricalcate le generali partizioni.

Solo al termine dell'esposizione analitica dei singoli reati scopo verrà affrontato, in ideale continuità con essi, il tema relativo al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, che di quei reati in gran parte si alimenta.

Verranno quindi trattate le posizioni dei singoli imputati accusati di essere partecipi della associazione mafiosa che hanno deciso di definire la loro posizione nell'ambito del presente rito ordinario e, infine, quella degli imputati accusati di concorso esterno nella associazione mafiosa stessa. In questa fase troveranno spazio, per ragioni probatorie e di trattazione sistematica, anche i singoli reati contestati a questi ultimi unitamente a quel delitto.

Infine, allo scopo di evitare ripetizioni e senza pretesa di esaustività, all'inizio di ogni capitolo verranno anticipate le questioni di diritto più ricorrenti e i canoni interpretativi a cui si farà riferimento per la soluzione delle stesse.

2. L'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 416bis. 1 c.p.

Prima di passare all'analisi dei singoli reati fine contestati, pare opportuno scendere alla preliminare disamina di una tematica riguardante, in linea generale, il presente processo nella sua globalità.

Si tratta del tema relativo all'aggravante prevista e disciplinata dall'art. 7 L. 203/1991, oggi art. 416bis. 1 c.p., contestata in relazione alla pressoché totalità dei reati scopo, ad eccezione dei soli capi 93-140 *sexies*-179-183 e 193bis.

L'aggravante ad effetto speciale *de qua* è stata introdotta dall'art. 7 D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991, in materia di *"provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"*.

La *ratio legis* sottesa all'introduzione di detta aggravante, *"non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di quei soggetti che, partecipi o non di reati associativi, utilizzano metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerate"* (cfr. tra le altre, Cass. sez. 2, n. 16365/2014).

Ne consegue che la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cfr. Cass. Sez. 4, n. 30246/2002; Cass. Sez. 2, n. 44402/2004).

Secondo il disposto del secondo comma dell'art. 416 bis.1 c.p., le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Dal punto di vista strutturale l'art. 416 bis.1 c.p. prevede due ipotesi in grado di aggravare i delitti comuni:

l'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.;

l'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa.

Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse.

La prima ricorre quando l'agente, o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su di una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, lese nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica; essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. Ne consegue che la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non implica che venga dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso. Per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., è però necessario l'effettivo ricorso al metodo mafioso in relazione allo specifico fatto delittuoso oggetto di giudizio. Tale metodo consiste in un *"comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata"* (Cass. n. 45321/2015), ossia in una condotta specificamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo la quale, anche quando il delitto si consumi in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416bis c.p., non può essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri (Cass. n. 42818/2014).

In tale orizzonte ermeneutico - sul presupposto, di cui si darà conto, che l'aggravante in discorso possa accedere a un delitto commesso anche da un soggetto estraneo a una organizzazione di tipo mafioso - l'accertamento dell'effettivo impiego del metodo mafioso *"deve essere condotto in maniera oggettiva, tenendo conto del contesto in cui si svolge l'azione, ma soprattutto analizzando il tipo di comportamento posto in essere, alla luce della definizione fornita dall'art. 416bis c.p., espressamente richiamato dal citato art. 7."* e quando sia *sub iudice* *"il fatto di soggetti non inseriti in tali organizzazioni, è necessario che il ricorso al metodo mafioso sia accertato con maggiore rigore, costituendo l'unico presupposto che giustifica l'aggravamento sanzionatorio, del tutto svincolato dalla esistenza di una associazione"* (cfr. Cass. n. 45321/2015).

E' evidente, poi, che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (cfr. Cass. 21342/2007).

Più in particolare, la forza intimidatrice consiste in una *"una forza capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con l'agente"* (cfr. *ex multis* cfr. Cass. sez. I, n. 25242/2011) mentre l'assoggettamento costituisce quella condizione di essere esposti al pericolo senza possibilità di difesa, in stato di soggezione e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione (*ex multis* cfr. Cass. sez. I, n. 29924/2010). La situazione di omertà, inoltre, deve ricollegarsi essenzialmente alla forza intimidatrice dell'associazione (cfr. Cass. sez. 4, n. 18459/2015).

I modi attraverso i quali questa induzione viene determinata possono essere diversi: spesso l'autore del reato ricorre a simbolismi, altre volte bastano riferimenti tanto subdoli quanto efficaci. In genere il ricorso alla minaccia esplicita e ancora di più il ricorso alla violenza, sono inversamente proporzionali alla fama criminale del gruppo cui l'autore del reato è appartenente o è collegato e alla consapevolezza sociale dell'egemonia territoriale della criminalità organizzata.

In un territorio in cui è forte la consapevolezza sociale dell'egemonia mafiosa, il ricorso alla minaccia esplicita è del tutto eccezionale perché è sufficiente un riferimento sporadico e veloce alla delinquenza organizzata per innescare l'eccezionale carica intimidatoria di cui la criminalità organizzata dispone.

Ai fini della configurabilità, nella condotta criminosa, della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 c.p. non basta, invece, il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro "caratura mafiosa", occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 26326/2007; Cass. Sez. 6, n. 21342/2007).

La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 416 bis.1 c.p., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale e non più semplicemente supposta di questa, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un'entità solo immaginaria. Ne discende, come insopprimibile conseguenza di questa seconda ipotesi, che nella fase del giudizio occorre dimostrare anche l'esistenza dell'associazione agevolata. Da quanto detto ne deriva che la circostanza aggravante di cui trattasi qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di un'associazione mafiosa, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni con l'ulteriore ovvia conseguenza che l'aggravante stessa è configurabile anche nei confronti di persona che non sia stata mai né condannata né accusata di appartenenza ad associazione mafiosa, giacché essa può applicarsi anche a colui che, estraneo al sodalizio criminoso, nello spendere il nome di un associato, si avvalga della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa medesima per realizzare un fine proprio, ancorché estraneo all'associazione. (Cass. Sez. I, n. 606/1994).

L'aggravante cosiddetta del "metodo" o delle "agevolazioni" mafiosa ricorre altresì se la condotta in cui essa si concreta sia stata esercitata da un solo soggetto, non essendo necessario che essa sia tenuta da una pluralità di persone, ma bastando che il soggetto passivo percepisca che la minaccia e l'intimidazione provengano da più persone, in quanto tale circostanza esercita, di per se stessa, maggiore effetto intimidatorio (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 3861/2009; Cass. Sez. 6, n. 26268/2006; Cass. Sez. 6, n. 19802/2009).

L'aggravante di avere commesso il delitto per agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso non richiede, invece, che il fine particolare perseguito debba essere in qualche modo realizzato (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9691/1996). Ne consegue che la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., è applicabile anche al reato tentato, non ostandovi alcuna ragione testuale né sistematica. Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità *"la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7. D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, non è esclusa, nella commissione del delitto di estorsione, dal fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un*



atteggiamento di contrapposizione dialettica"alle ingiuste richieste (Cfr. Cass. 6.3.2009 RV 243731; Cass. Sez. 1, n. 43663/2007).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come osservare che in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 416bis. 1 c.p., richiede per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante (cfr. Cass. n. 1108/2001). Ne consegue che tale circostanza aggravante può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.

Passando al problema relativo alla natura della aggravante, è subito da rilevare che trattasi di tema che presenta profili di problematicità che non hanno ancora trovato, quantomeno in relazione alla aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa, sicuri e condivisi approdi in giurisprudenza. La tematica ha una significativa rilevanza, atteso che, a seconda della soluzione che si voglia adottare, ne derivano diverse conseguenze in punto ad estensibilità della circostanza ai concorrenti nel reato.

Secondo una prima impostazione, la circostanza aggravante prevista dall'art. 416bis. 1 c.p. sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta. Ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità (tra le altre cfr. Cass. Sez. 6, n. 8891/2017; Cass. Sez. 6, n. 25510/2017; Cass. Sez. 6, n. 25510/2010).

Secondo un altro approccio ermeneutico, invece, *la circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato.* (cfr. Cass. Sez. 2, n. 24046/2017; Cass. Sez. 2, n. 52025/2016).

Ritiene il Tribunale di dovere aderire alle prima delle opzioni ermeneutiche sopra indicate, in quanto, pacifico che il dato normativo impone un consistente aggravamento di pena in relazione ad un atteggiamento psicologico ben delineato, tale soluzione appare maggiormente coerente non solo con il principio di legalità ma anche con quello di colpevolezza - che regola e permea l'intera disciplina del diritto penale, ivi compresa la disciplina delle circostanze - e con i principi ricavabili dal combinato disposto di cui agli artt. 59 e 118 c.p. come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19. Ed invero da tale cornice normativa si evince che le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri partecipanti, siano da essi conosciute o meno. Viceversa, le circostanze oggettive e quelle

soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. Pertanto, aderendosi alla tesi della natura soggettiva della aggravante *de qua*, essa pare estendibile ai concorrenti solo se conosciuta, sia che la si voglia ricondurre alla previsione tipizzata dall'art. 118 c.p., quale aggravante attinente i motivi a delinquere - qui rappresentati dalla finalità di agevolare con la propria condotta un'associazione mafiosa - sia volendola ritenere estranea a questa specifica previsione.

In considerazione delle argomentazioni esposte, ritiene dunque il Collegio che la circostanza aggravante della agevolazione mafiosa sia trasmissibile ai concorrenti solo laddove venga accertato che costoro hanno agito allo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, comunque, che hanno agito con una cosciente finalità agevolativa del sodalizio.

Meno problematica, invece, la soluzione concernete l'altra declinazione della aggravante, *id est* quella dell'utilizzo del metodo mafioso, la quale, secondo l'interpretazione dominante ed aderente al dato normativo e alla sua struttura, ha natura oggettiva, con conseguente trasmissibilità anche agli altri concorrenti nel reato.

Ciò posto in termini generali, è possibile ora procedere a valutare i possibili rapporti dell'aggravante *de qua* con il reato di associazione di tipo mafioso, da un lato, e i reati fine, dall'altro.

In ordine a quest'ultimo specifico punto si rinvia all'analisi che si effettuerà allorquando si tratteranno i singoli reati fine, anticipando qui soltanto che la questione si pone nella sua massima difficoltà con riguardo alla compatibilità della aggravante in esame con quella speciale prevista per il reato di estorsione in forza del combinato disposto di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, c.p. nonché in relazione al delitto di intestazione fraudolenta di valori ex art. 12 *quinquies* L. 356/1992, oggi art. 512bis c.p.

Sotto il primo profilo, invece, il tema della compatibilità dell'art. 416 bis.1 c.p. con lo *status* di associato è problema controverso sia in dottrina che in giurisprudenza.

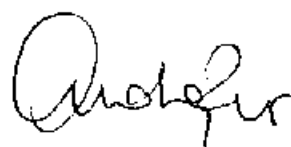
Sul punto, si sono delineati nel recente passato due contrapposti filoni interpretativi.

In particolare, un orientamento minoritario ha escluso la compatibilità tra *status* di associato ed aggravante del metodo mafioso pena la violazione del *ne bis in idem sostanziale*, in quanto si finirebbe per attribuire al soggetto, a titolo di aggravante, una condotta rientrante nella partecipazione al sodalizio mafioso. In quest'ottica, l'area di operatività dell'aggravante assorbirebbe solo la condotta di chi non partecipa all'associazione, fatta salva l'ipotesi in cui un associato realizzi, con le connotazioni previste dall'aggravante stessa, un delitto non rientrante nel programma associativo..

La tesi maggioritaria, per contro, si è opposta ad una aprioristica esclusione della configurabilità della circostanza nella condotta degli associati, riservandola, tuttavia, ad una puntuale verifica caso per caso (Cass. n. 21639/2000; Cass. n. 212808/1998)

Nel comporre il contrasto, le Sezioni Unite hanno stabilito che l'aggravante, nella sua duplice articolazione, è compatibile con l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Decisiva, secondo le Sezioni Unite, la considerazione per cui sussiste piena autonomia tra reato associativo e delitti-fine eventualmente commessi in attuazione del programma del medesimo: il metodo mafioso - si argomenta - "*per un verso connota il fenomeno associativo contribuendo a delinearne, insieme con altri elementi, il tipo*

indipendentemente dalla perpetrazione di reati e, per altro aspetto, aggrava l'eventuale perpetrazione di singoli illeciti così che, in definitiva, si tratterà di saggiare volta a volta, ma indipendentemente dalla qualifica di associato al sodalizio, se l'aggravamento ricorra in occasione della perpetrazione di reati ed analoghi rilievi valgono per la circostanza aggravante c.d. dell'agevolazione mafiosa una volta si sia escluso, nel caso di specie, il fenomeno del concorso apparente di norme. Del resto, si è osservato in relazione all'art. 275 co. 3 c.p.p., se l'aggravante ad effetto speciale in esame non potesse a priori essere contestata agli appartenenti al sodalizio mafioso, la presunzione di ricorrenza delle esigenze cautelari posta dalla norma del codice di rito a costoro non sarebbe riferibile, con l'inaccettabile effetto di un trattamento più mite rispetto agli estranei per delitti commessi con il metodo mafioso» (Cass. SS.UU. n. 10/2001). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza, la quale afferma ormai pacificamente l'applicabilità dell'aggravante in esame sia ai soggetti partecipi del sodalizio sia con riferimento ai reati-fine dell'associazione (ex multis cfr. Cass. sez. I, n. 243576/2009; Cass. Sez. 6, n. 15483/2009; Cass. Sez. 1, u. 24919/2014; Cass. Sez. 6, n. 9956/2016; Cass. Sez. 2, n. 20935/2017).



CAPITOLO VI

GLI INCENDI

1. CAPO 11.

Incendio ai danni di COLACINO Michele

Nel corso della attività investigativa, sul territorio emiliano (Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza) veniva registrato un numero impressionante di danneggiamenti e incendi a beni strumentali (camion, autovetture, strumentazioni di lavoro), anche per il tramite di bombe molotov: ben 124 da gennaio 2010 a ottobre 2012.

Due gli aspetti di risalto di questi episodi: il gran numero degli stessi, tutti concentrati sul territorio oggetto delle investigazioni e, soprattutto, l'omertà delle vittime. Nella stragrande maggioranza dei casi i denunciati non avevano mai esternato il sospetto sui possibili autori dell'atto, né avevano mai denunciato pressioni o richieste estorsive (cfr. Maggiore Leo, udienza 18.5.2016).

Tra questi episodi rientra pure l'incendio con il quale, il 14 novembre del 2011 alle ore 23:00 in via Cecati di Reggio Emilia, era stata data alle fiamme l'autovettura BMW730 targata EB813JT intestata e in uso a COLACINO Michele, imprenditore cutrese operante a Reggio Emilia nel settore della raccolta dei rifiuti e vicino a VILLIRILLO Romolo, a LAMANNA Francesco e a SARCONI Nicolino. Il fratello, in particolare, era molto amico di VILLIRILLO Romolo (cfr. Maggiore Leo udienza 18.5.2016 e Luogotenente Cali udienza 25.5.2016).

Successivamente, il 06/12/2011, veniva incendiato a Parma il camioncino Ford Transit targato CW604KM in uso a OLIVO Domenico, cognato di VILLIRILLO Romolo, mentre il 19/12/2011 a Sesso (Reggio Emilia) veniva incendiata l'autovettura Volkswagen Golf targata DXR708BM di proprietà di COLACINO Nicola.

L'attività di intercettazione che i Carabinieri di Neviano degli Arduini stavano svolgendo sull'utenza di AMATO Alfredo consentiva agli inquirenti di formulare a carico suo e di VALERIOTTI Gabriele l'ipotesi di accusa in esame.

Su di essa ha riferito il Maresciallo Melegari all'udienza del 29.6.2016. In quel periodo gli inquirenti stavano indagando su AMATO Alfredo, in relazione ad una serie di furti che soggetti di etnia Sinti stavano commettendo sul territorio della provincia di Parma (cfr. capi 62,63,64). Si trattava, peraltro, di soggetti altamente pericolosi: *"Tanto per citare due casi, la batteria, il gruppo numeroso ha avuto un conflitto a fuoco a Modena con la Squadra Mobile, dove uno di loro è stato ucciso. La pistola è stata rubata in un'abitazione di Neviano degli Arduini... e quindi rinvenuta sul conflitto a fuoco dalla Squadra Mobile. Sempre nello stesso periodo, mi pare nell'estate del 2011, un altro Sinti del gruppo era stato vittima di tentato omicidio, in quanto era stato colpito a petto da un colpo di pistola ed era stato rinvenuto nella tangenziale di Parma sanguinante."*

La sera del 14 novembre venivano però captati contatti telefonici strani, diversi da quelli registrati precedentemente. Ed invero, quando agiva per commettere azioni furtive, AMATO parlava chiaramente al telefono, disinteressandosi del tutto della possibilità di essere scoperto e catturato, tanto che venne anche arrestato in flagranza di reato, stante il tenore inequivocabile delle sue telefonate. Tuttavia, ha spiegato il testimone, quella sera il contenuto delle conversazioni era completamente diverso. Innanzitutto AMATO non parlava con i soggetti con i quali era solito commettere furti, soggetti SINTI, ma con un altro calabrese, VALERIOTI Gabriele. I due, inoltre, si compiacevano del fatto che quella sera c'era la nebbia (prog. 429 RIT 433/11). Già da questo dato gli inquirenti capivano che dovevano fare qualcosa. I due decidevano quindi di incontrarsi al bar Rondò, luogo di loro abituale ritrovo. L'incontro avveniva circa alle ore 22:00. Dopo circa venti, trenta minuti veniva registrata una telefonata "strana", ma dal tenore inequivocabile, in cui VALERIOTI esortava AMATO ad andarsene da luogo in cui si trovava *"perché c'è la vecchia alla finestra... li hanno già chiamati"*, chiaramente riferendosi, secondo la tesi d'accusa, alle Forze di Polizia (prog. 430 RIT 433/11). Dopo circa venti minuti veniva rilevata la posizione di AMATO Alfredo nella zona sud-ovest della città, intorno a via Cecati. Ciò lo si apprendeva grazie al fatto che AMATO Alfredo, ripetutamente, per quattro o cinque volte, cercava di chiamare VALERIOTI Gabriele. Naturalmente, l'intercettazione telefonica indica il posto dov'è posizionato il chiamante, in questo caso AMATO Alfredo. Dopo quattro o cinque tentativi, dunque, VALERIOTI, che notava le chiamate, chiamava AMATO Alfredo, *"E AMATO Alfredo gli dice: 'Oh, ma che cosa stai facendo? Fa: Ero nella doccia.'" (prog. 434 RIT 433/11).* Da qui gli inquirenti ipotizzavano che in quella sera era accaduto qualcosa di strano in quel luogo e che i due erano coinvolti. Il giorno successivo i Carabinieri effettuavano un sopralluogo nella zona di via Cecati e scoprivano che nell'orario interessato dalle telefonate si era verificato l'incendio dell'auto di COLACINO Michele.

L'esame delle celle agganciate dai telefoni in uso a VALERIOTI e AMATO consentiva di accertare la perfetta sovrapposibilità degli orari rilevati dalla Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco che avevano fatto l'intervento. In altri termini, quando era stata data alle fiamme la macchina, il telefono di AMATO Alfredo era in quel luogo.

Successivamente (atteso che in quel periodo VALERIOTI non era intercettato) veniva accertato che anche VALERIOTI Gabriele, quando aveva ricevuto le chiamate di AMATO Alfredo, era posizionato in quel luogo.

A proposito di VALERIOTI, gli accertamenti in corso non avevano, in precedenza, mai messo in luce il suo coinvolgimento nelle azioni furtive commesse da AMATO unitamente ai soggetti di etnia Sinti, tanto che iniziò ad essere monitorato proprio solo dopo il 14 novembre 2011.

In altri termini, dalle indagini fino a quel momento espletate, risultava che VALERIOTI Gabriele era del tutto estraneo alle azioni criminose compiute da AMATO Alfredo e, comunque, non dedito ad azioni furtive. Ed invero, anche il monitoraggio direttamente svolto su di lui dopo quella sera, aveva escluso qualsiasi suo coinvolgimento in quel tipo di azioni, non anche, invece, nella attività di spaccio che, invece, risultava svolgere assiduamente (cfr. capo 183).

Del tutto inutilizzabile è la testimonianza resa dal teste De Iesu - all'epoca dirigente del commissariato di Poliza poi trasferito alla dirigenza della Squadra mobile della Questura di Reggio Emilia - che ha spiegato, sia pure sinteticamente, i contenuti di una fonte confidenziale sulla base della quale erano state orientate le indagini in merito agli incendi ai danni dei fratelli COLACINO, Nicola e Michele, su un prospettato mandato di Olivo Domenico e su possibili nuovi atti intimidatori nei confronti di COLACINO Michele, tesi a bruciargli la casa di residenza, addirittura anche utilizzando del materiale esplosivo. Sulla base di quelle fonti confidenziali, che riscuotevano la fiducia della Squadra Mobile di Reggio Emilia veniva quindi richiesta l'attivazione di intercettazioni, non accolta trattandosi di *notitia criminis* fondata esclusivamente su fonti confidenziali. Veniva altresì investita la Procura di Reggio Emilia perché si temeva un possibile attentato alla vita di VILLIRILLO Romolo. Trasmesse le informazioni alla Procura di Crotone, veniva disposta una perquisizione d'iniziativa presso la abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino.

Analogamente GENNACCARO Angelo, all'epoca dei fatti in servizio presso la prima sezione criminalità organizzata della Questura di Reggio Emilia non ha riferito alcunchè di rilevante, se non spiegare come il loro interesse sui due incendi ai danni dei fratelli COLACINO nacque proprio dalle dichiarazioni di una fonte confidenziale che li metteva in relazione a VILLIRILLO Giuseppe, padre di VILLIRILLO Romolo nell'ambito di una diatriba tra famiglie.

Qualche informazione in più è invece desumibile dalla testimonianza resa da Ferretti Claudio, anch'egli in servizio presso la sezione criminalità organizzata della Questura di Reggio Emilia che ha evidenziato come l'incendio, sviluppatosi dopo le 23:00 del 14 novembre 2011 era, per quanto accertato dai Vigli del Fuoco, di origine dolosa. Venivano quindi incardinate le indagini, nel corso delle quali emergeva anche la fonte confidenziale (più volte citata) da lui direttamente sentita, che apriva a un'ipotesi investigativa legata ad una faida tra famiglie calabresi, nel dettaglio la famiglia COLACINO e quella dei VILLIRILLO.

La persona offesa, COLACINO Michele, non ha reso dichiarazioni testimoniali, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere, siccome coimputato nel delitto associativo.

È tuttavia stato sentito il fratello COLACINO Nicola (cfr. udienza 14.2.2017), che ha sostenuto di non sapere nulla in merito a quell'incendio né ai rapporti intercorrenti, in quel periodo, tra suo fratello VILLIRILLO Romolo e VILLIRILLO Luigi, anche perché, in quello stesso periodo, egli aveva con il fratello Michele un rapporto molto altaleuante.

Ha negato, e comunque ha sostenuto di non ricordare anche a fronte di specifiche contestazioni svolte sulla base delle dichiarazioni predibattimentali:

- a) di avere subito minacce da parte di OLIVO Domenico;
- b) di avere incontrato OLIVO Domenico nel novembre del 2011 per porre termine ai dissapori intercorsi tra loro;
- c) di avere dichiarato che l'incendio della vettura era stato opera di OLIVO Domenico.
- d) di essere a conoscenza di motivi di astio tra il fratello e OLIVO Domenico
- e) che OLIVO gli chiese di incontrare suo fratello, tantomeno in relazione a questi episodio incendiario.



Ed invero, egli fu sentito soprattutto in relazione all'incendio della sua autovettura, mentre di quello patito dal fratello, ha spiegato il teste, sapeva molto poco perché: *"L'ho appreso da mia mamma, adesso mi viene in mente, forse l'ho appreso da mia mamma il giorno dopo che ci fu quest'incendio a mio fratello. Quindi come faccio io a sapere dell'incendio di mio fratello? Non sto dicendo: Sì. Io non mi ricordo e non posso sapere, in quanto rapporto non ne avevo. Poi, della mia autovettura, è ovvio che uno si ricorda. Sono scese che si ricordano. Con questo non sono qui a dire: secondo me, è stato questo o, secondo me, è stato quello. Io, di mio fratello, non so nulla."*

Quanto ai suoi rapporti con VILLIRILLO Luigi il teste ha confermato di avere con lui un rapporto di amicizia non ricordando, tuttavia, nemmeno a fronte contestazioni, di avere parlato con lui dell'incendio patito dal fratello come genesi del sospetto, da parte di VILLIRILLO, che fosse stato lui a incendiare la casa del genero OLIVO, e delle successive minacce di cui poi lo stesso VILLIRILLO si scusò.

Sottopostisi ad esame all'udienza del 6.6.2017 i due coimputati hanno con forza proclamato la loro innocenza, sostenendo che quella sera si trovavano nella zona della Canalina per compiere un furto in un supermercato, dove già aveva colpito AMATO l'anno prima, per rubare la cassaforte custodita all'interno. Allo scopo avevano rubato un furgone, *rectius*, VALERIOTI aveva rubato un furgone (un Ford Transit) per il trasporto della refurtiva. Il colpo non andò a segno per l'intervento dei Carabinieri e della vigilanza che fece saltare i loro piani. La prova della veridicità della loro difesa, deriverebbe dalla denuncia di furto del camioncino (cfr. dichiarazioni VALERIOTI) nonché dal titolare del supermercato che, a detta di AMATO, poteva confermare che quella sera venne tentato un furto all'interno del supermercato, testimoniato da due porte che lo stesso AMATO forzò. A detta di VALERIOTI la telefonata in cui avvertiva il complice della presenza dell'anziana signora alla finestra era da riferire al furto del furgone, mentre quella in cui parlano della doccia era la risposta che lui aveva dato ad AMATO che gli chiedeva dove si trovasse (atteso che dopo il furto si erano allontanati su due macchine diverse) dicendogli che andava a casa a fare la doccia prima di andare a letto.

Il primo febbraio 2018 AMATO Alfredo, ammesso a spontanee dichiarazioni, sosteneva che gli era stato detto da un agente della Questura che il furto c'era stato, ma che non avrebbero trovato la denuncia presso gli uffici del territorio in quanto inviata alla DDA di Bologna.

Sulla base di tali dichiarazioni venivano disposti ulteriori accertamenti volti a individuare riscontri in ordine a quanto sostenuto dagli imputati.

Su di essi ha riferito, ancora una volta, il Maresciallo Melegari (udienza 10.8.2017) affermando che:

- 1) non era stata rinvenuta alcuna denuncia di furto né alcun rinvenimento di furgoni, in quella zona, nel periodo di interesse.
- 2) il titolare dell'esercizio commerciale aveva negato di avere subito furti (o tentativi di furti) dopo il giugno del 2011; qualcuno però aveva fatto, in data successiva, alcuni buchi nel muro del locale magazzino per poter vedere all'interno;
- 3) alle 23:16 il telefono di AMATO aveva agganciato la cella – si badi che in territorio urbano sono posizionate molto capillarmente - vicinissima (200 metri) al luogo dell'incendio, il

parcheeggio del supermercato Di Più sito in via Cecati. L'intervento dei Vigili del fuoco era delle 23.23, arrivando sul luogo alle 23:25. Il supermercato Sigma ove gli imputati si sarebbero trovati per commettere il furto è collocato a distanza di circa 1,5 Km dal luogo dell'incendio ed il telefono di AMATO non aveva agganciato la cella posta nei pressi di quel supermercato; del resto non ne aveva agganciata nemmeno un'altra posta alla minor distanza di 500 metri. Dal tabulato telefonico acquisito (poiché VALERIOTI non era ancora intercettato) emergeva che il telefono del VALERIOTI, allorquando era stato contattato da AMATO, aveva agganciato una cella posta in viale Monti, sita nei pressi della cella agganciata da AMATO.

Lanzoni Roberto (cfr. udienza 5.9.2017) titolare dell'esercizio commerciale SIGMA della zona canalina di Reggio Emilia, ha negato nel modo più assoluto di avere subito un tentativo di furto nel novembre del 2011 e di avere rinvenuto due porte forzate. L'unico episodio di quel genere che ha ricordato di avere subito, e denunciato, risaliva al giugno di quello stesso anno anche se ha precisato di avere trovato, in un periodo che non ha saputo indicare con precisione, alcuni fori nel muro del magazzino fatti, probabilmente, per vedere dall'esterno se all'interno fosse custodita la cassaforte.

Anche i collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore hanno parlato dell'incendio subito da Michele COLACINO, il primo ricollegandone gli autori a AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele; entrambi individuandone il mandante, a loro dire, in SARCONI Nicolino.

Nel dettaglio VALERIO seppe chi erano gli autori della azione incendiaria in carcere direttamente da AMATO e dagli altri imputati (cfr. udienza 3 ottobre 2017).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Va bene. Di che cosa si occupano gli AMATO all'interno del sodalizio?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Loro fanno furti, adesso fanno pure falsa fatturazione, però poca roba, loro fanno qualche cosa, fanno attività di ricettazione, macchine, questo, poi altre attività di usure, tipo quello che raccontava che si compra il mezzo poi lo parte (inc.)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Incendi?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Incendio quello di COLACINO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Con chi operavano gli AMATO? Avevano altri soggetti che facevano questa attività?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Gli AMATO aveva Belfiore (inc.)

PRESIDENTE – Ci sente, VALERIO, non avete sentito voi?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ridica le attività degli AMATO. Non è venuto registrato.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Facevano furti, ricettazione di mezzi, vendevano e compravano, facevano droga, un po' di tutto, tutte ste attività le facevano, anche qualche falsa fatturazione, recupero crediti, stupefacenti l'ho detto, questo facevano, Dottorressa.

PRESIDENTE – Sull'incendio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Poi io le ho chiesto: incendi?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Incendi le ho detto di sì, su Michele COLACINO.

PRESIDENTE – Lei lo sa di suo o de relato, qualcuno gliel'ha detto, che AMATO Alfredo ha fatto l'incendio di COLACINO?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì sì, signor Presidente.

PRESIDENTE – Ce lo dica, come lo sa?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – In carcere lo dicono.

PRESIDENTE – In carcere lo dico chi? Per favore signori. In carcere lo dice chi?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sia i detenuti che AMATO.

PRESIDENTE – Va bene.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – A lei ha detto tutto il contrario, però che devo fare.

INTERVENTO – (fuori microfono)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei invece ha parlato di un'ulteriore incendio a COLACINO Michele che non ha attribuito a AMATO Alfredo?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – No, qui dovrebbe essere il primo credo, lì fu Antonino Muto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Classe?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – '78 E Salvatore Caporali.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Per quale motivo?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Legato al Paranà, quell'attività di slot machine, gioco di carte. Michele era socio di quell'attività c'è qualcosa che non ha funzionato e...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – È stato fatto questo incendio. Quindi il primo lei dice?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Avete anche una telefonata, qualche urlo, l'ho interpretata, l'ho captata io, dove si parla che ci sono pure io lì con Tonino Muto e poi gli incendiano la macchina e quella la incendiò (fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi il primo incendio di COLACINO Michele, è a opera lei ha detto di Muto Antonio classe '78.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – (fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non si sente.

PRESIDENTE – Parli vicino al microfono.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Salvatore Caporali o Caporali, adesso non so come fa, con Antonio Muto '78.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ok.

All'atto del riconoscimento fotografico (udienza 17.10.2017) il collaboratore ha ribadito il concetto parlando di VALERIOTI Gabriele, spiegando meglio le ragioni della sua conoscenza. I due coimputati si erano infatti attribuiti la paternità dell'incendio parlando proprio con VALERIO all'interno della sezione del carcere. Pur non avendo rivelato il mandante, aveva sentito SARCONI Nicolino, in carcere a Prato, dolersi della leggerezza commessa, la sera dell'incendio, parlando al telefono della "doccia". Da ciò il collaboratore aveva desunto che il mandante fosse proprio SARCONI Nicolino anche perché, a suo dire, era insorta tra SARCONI e COLACINO una controversia relativa alla falsa fatturazione effettuata nell'ambito del circolo Paranà, che gestivano insieme.

IMPUTATO VALERIO – Questo è Gabriele VALERIOTI, di cui ho già parlato, persona vicino, diciamo, a tutta la consorteria, in particolare agli AMATO, lui, come ho detto, fa i furti, sa prendere le macchine con i congegni elettronici. Lui è corroziere, sa smontare le macchine, le sa taroccare e quello fa di lavoro, oltre agli stupefacenti...

PRESIDENTE – Al di sopra degli AMATO a chi fa riferimento?

IMPUTATO VALERIO – Ah, in genere tutti, in particolare ad Alfredo.

PRESIDENTE – No, dico, al di là... Sì, sopra, gli AMATO sono l'ultimo livella a cui fa riferimento o c'è qualcuno sopra di loro a cui questo VALERIOTI fa riferimento?

IMPUTATO VALERIO – Presidente, ho appena detto che lui lavora lo stupefacente e fa anche i furti, fa il tarocco dei mezzi, è vicino agli AMATO, com'è anche vicino a Tonino..., è compare di Tonino Muto detto "A Crapa" (fonetico), quindi proprio lui mi disse..., quando io lo chiamavo Tonino Muto in carcere disse: "No, se non dici 'A Crapa' chi ti capisce? Non ti capisce nessuno", nemmeno io lo sapevo che lo chiamavano "A Crapa" se non me lo diceva lui, quindi... È una persona molto vicina a tutti quanti, in particolare, ho detto, agli AMATO, perché avevano la comunanza di fare i furti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Rispetto ai SARCONI?

IMPUTATO VALERIO – Anche con SARCONI, con BLASCO, con VALERIO, con me diciamo un po' meno però sapevo che era uno che ci si poteva contare, era con noi, quindi non..., quando veniva al Fashion...

PRESIDENTE – Senta, lei ha parlato di questo personaggio..., di questa persona in relazione all'incendio della macchina di COLACINO, mi pare.

IMPUTATO VALERIO – Di COLACINO, sì.

PRESIDENTE – Lei ha affermato determinate cose, noi ne prendiamo atto...

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, non la sento più.

PRESIDENTE – Lei, dico, ha affermato alcune cose...

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, ho affermato...

PRESIDENTE – Voleva sapere: l'incendio di COLACINO avvenuto secondo le modalità che lei ha riferito, da chi era stato deliberato e da chi avevano avuto l'incarico le persone che lei assume esserne stati gli autori?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RÖNCHI – Stava parlando del..., prima ha parlato del primo incendio, non di quello contestato.

IMPUTATO VALERIO – Sono due, sono due i momenti, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cioè, è un incendio non in contestazione in questo processo.

PRESIDENTE – No, noi stiamo..., però quello di questo processo io vorrei parlare.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lui non ne ha parlato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Non ne ha parlato.

PRESIDENTE – Non ne ha parlato?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lui ha parlato del primo, in ordine temporale.

PRESIDENTE – Di questo è in grado di dire qualcosa? Allora, lei sa... Che capo d'imputazione è?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – 11, 12.

PRESIDENTE – Lei è al corrente di un episodio avvenuto il 14 novembre 2011, incendio di una vettura BMW Serie 7 di proprietà di COLACINO Michele?

IMPUTATO VALERIO – Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE – Cosa sa di questo episodio?

IMPUTATO VALERIO – Per quello che è stato detto in Sezione io ho parlato nell'udienza scorsa, lei è a quello che stava facendo riferimento?

PRESIDENTE – A questo sto facendo...

IMPUTATO VALERIO – Se sta facendo riferimento a quello...

PRESIDENTE – A questo.

IMPUTATO VALERIO – In merito a quello dico che in Sezione loro se lo attribuiscono, poi davanti a lei è chiaro che tutti quanti parlano al negativo (fonetico), lo avrei fatto anch'io...

PRESIDENTE – Quindi quello che lei sa, è solo questo...

IMPUTATO VALERIO – Questo che è stato..., quello che dicono loro, io sul resto non...

PRESIDENTE – Ma lei, di questo episodio, sempre in questo contesto in cui lei è venuto a saperlo, c'era stato un mandante, qualcuno che aveva chiesto ad AMATO e VALERIOTI di fare l'incendio o era stata una loro iniziativa?

IMPUTATO VALERIO – In tutta..., no, però io posso dire che sentii il Nicolino SARCONI in carcere a Prato e della leggerezza che avevano avuto nel parlare che si dovevano fare la doccia, dice: "Vedi se (inc.)", al telefono parlano di doccia e le Forze dell'Ordine quella "doccia" l'hanno intesa che era l'incendio.

PRESIDENTE – L'incendio.

IMPUTATO VALERIO – Lui si lamentava come per dire: "Dovevano chiamarsi? Dovevano per farza dire che si facevano la doccia? Potevano evitare", quindi questo è quanto so io di...

PRESIDENTE – Sì, questo è chiaro, capisco.

IMPUTATO VALERIO – Di SARCONI Nicolino.

PRESIDENTE – Quindi SARCONI Nicolino, evidentemente, lei dice avere detto queste cose lei lo...

IMPUTATO VALERIO – Io ho interpretato quello che...

PRESIDENTE – Lo interpreta in questo modo, come conoscenza dell'episodio pregresso.

IMPUTATO VALERIO – Esatto, mette a conoscenza del fatto e..., come per dire: "Avevano bisogno di chiamarsi per dirselo al telefono che si andavano a fare la doccia?".

PRESIDENTE – Ma detto questo, detto questo...

IMPUTATO VALERIO – Potevano pure evitare, no?

PRESIDENTE – Lei ha saputo prima...

IMPUTATO VALERIO – L'ha presa come una leggerezza, come una...

PRESIDENTE – In base alle cose...

IMPUTATO VALERIO – Ha fatto proprio..., una leggerezza quella.

PRESIDENTE – Chiaro, chiaro.

IMPUTATO VALERIO – Prego?

PRESIDENTE – Chiarissimo quello che lei sta dicendo, però vorrei capire un'altra cosa, questo incendio di quest'autovettura di COLACINO Michele, lei che è a conoscenza di molte dinamiche di questo gruppo, secondo quello che ha riferito fin qui, lei riesce ad inquadrarlo in una di queste dinamiche, in una di queste vicende conflittuali?

IMPUTATO VALERIO – Io, Presidente, qua si parte tutto quanto da un circolo che si chiama Paranà. Allora, il Paranà era gestito dai figli di Saro (fonetico) Costanzo, da Costanzo Saro, dai suoi nipoti, di cui c'era Michele COLACINO come socio, c'era Gianni Floro Vito come socio, chi altri? Coriani (fonetico) Mauro come socio, adesso qualcuno mi sfugge, per dire, è da lì che nasce tutto questo sistema, dalla falsa fatturazione, chi preferisce cosa e da qui nasce qualche disguido che non doveva nascere, tant'è che una volta io mi trovai a passare di là a salutare, erano tutti in riunione lì, perché questo era gestito, diciamo, in modo occulto da..., era un'attività di SARCONI Nicolino con Mario..., Mauro Coriani, qua c'erano le slot, davanti c'erano i figli di Costanzo..., o meglio, loro fornivano il gioco, Mauro Coriani ed il Nicolino SARCONI, e di cui ne facevano pure parte, mentre gli altri erano soci del circolino (fonetico) in quota parte, il Michele, siccome giocava alle carte, in più era socio, aveva preferito su..., poiché lui aveva anche un'azienda che faceva trasporto rifiuti, raccoglieva i rifiuti, non so di che tipo, comunque erano rifiuti, ed aveva conoscenze sia nella falsa..., sia per lui aveva bisogno e sia per altri che aveva conoscenze in questo campo che aveva la falsa fatturazione e da lì è nato un pochetto il malumore su questi incendi, ecco.

PRESIDENTE – Ascolti, lei sa se...

IMPUTATO VALERIO – Tant'è che...

PRESIDENTE – Sì, dica, dica.

IMPUTATO VALERIO – Capitai una sera io lì..., passai per salutare e trovai tutta questa sfilza di persone, che ce n'erano un sacco lì, di cui c'era Nicolino seduto a capotavola e quando entrai tutti quanti, insomma, salutavano, chi mi voleva vicino, chi mi faceva posto e Nicolino lì, in quel momento, si spostò lui e gli dice a tutti quanti: "Questo è il posto che gli tocca" si sposta lui un po' e mi fa posto poi vicino a lui.

PRESIDENTE – Senta una cosa, lei sa se questo Michele COLACINO era in qualche modo..., aveva rapporti, era legato e che tipo di legame aveva con Romolo VILLIRILLO?

IMPUTATO VALERIO – Di falsa fatturazione, di traffici di prestito denaro, signor Presidente. Ma con tutti aveva questi rapporti, eh.

PRESIDENTE – Comunque era...

IMPUTATO VALERIO – Poi aveva molta disponibilità di denaro, avendo quell'azienda di rifiuti..., sì.

PRESIDENTE – Era considerato più vicino a VILLIRILLO o ad altri?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, io lo dissi già pure in altre udienze, lo ridico ancora un'altra volta così è più chiaro il concetto.

PRESIDENTE – Sì, lo ridica.

IMPUTATO VALERIO – Lui aveva rapporti con i massimi esponenti, con VILLIRILLO, con Abramo, con Nicolino SARCONI, con Lamanna, con Grande Aracri, con chi non ha avuto i rapporti Michele COLACINO? Con tutti, ed è per questo ha avuto il problema, perché lui non aveva un solo santo, siccome viaggiava con più santi ed allora a qualcuno non è stato bene..., in quel momento, in quel momento, non gli è stato bene quello che ha fatto.

PRESIDENTE – Ho capito. Va bene, direi che va bene. Direi che tutto quello che aveva da dire l'ha detto, mi pare, ci sono domande?

Nel tentativo di trovare la corretta collocazione dell'incendio nell'ambito delle dinamiche interne al sodalizio e, in particolare, per accertare se, come sostenuto in ipotesi d'accusa,

l'incendio fosse da ricondurre alla parabola discendente della fortuna criminale di VILLIRILLO Romolo e da interpretarsi come "scomunica" di costui e avvertimento a tutti colori che gli avevano gravitato intorno (cfr. affare Oppido; capi 83,94, 119 e 120), la Pubblica accusa ha chiesto al collaboratore MUTO Salvatore, che stava descrivendo l'affare Oppidu, se l'incendio patito da COLACINO fosse una conseguenza del comportamento scorretto tenuto da VILLIRILLO nei confronti di Nicolino GRANDE ARACRI. MUTO Salvatore lo ha negato, spiegando di sapere che il mandante dell'incendio fu SARCONI Nicolino, il quale diede il mandato incendiario a causa di un contrasto apertosi con COLACINO per ragioni di carattere economico, in ciò confermando, con dichiarazioni avente una propria autonomia rispetto a quelle del VALERIO, le dichiarazioni rese da quest'ultimo. Il secondo incendio era invece dovuto, secondo MUTO, a ragioni di carattere sentimentale, pur essendone il mandante sempre il SARCONI. In definitiva solo l'incendio della abitazione subito VILLIRILLO sarebbe dovuto alla sua "scomunica" da parte di GRANDE ARACRI Nicolino per la sottrazione dei suoi denari, non anche le due azioni incendiarie patite da COLACINO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Fu messo da parte. Ci sono stati degli atti di vendetta, ritorsivi, a causa di questi accadimenti, in quel frangente? Non è morto VILLIRILLO Romolo, non è stato ucciso naturalmente, non le sto chiedendo questo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci sono stati?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Su Romolo, so che gli avevano incendiato la casa giù in Calabria.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Proprio questo le chiedevo, episodi di questo tipo. Lei ne è a conoscenza, rispetto appunto a VILLIRILLO Romolo o a persone vicine a VILLIRILLO Romolo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io so, detto da Lamanna, che gli fu incendiata la casa giù al mare, e questo per fargli prendere un po' la paura, di rientrare con i crediti. Per quanto riguarda gli incendi delle macchine a COLACINO, lì Grande Aracri, davanti a me e a Lamanna disse che lui non aveva ordinato quegli incendi là, negava che erano riconducibili a questi fatti qua.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi lei dice: per quello che io conosco, l'incendio in Calabria, all'abitazione, che ha subito VILLIRILLO, era collegato a queste vicende, c'era una ritorsione per farlo pagare?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Affinché fosse più veloce nel pagare. Lei ha poi ascoltato un dialogo di Grande Aracri Nicolino, e lei era presente con Lamanna, in cui Grande Aracri Nicolino le disse: gli incendi alle auto di COLACINO Michele non li ho disposti io?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì. Mi disse che... anzi, voleva sapere, in quanto COLACINO era anche persona che andava sempre da Grande Aracri. E gli aveva anche chiesto perché gli avevano fatto questo gesto. E Grande Aracri disse di scoprire, perché non c'entrava niente con quello che sospettavano.



PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha poi saputo a che cosa erano dovuti questi incendi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lì, sul secondo, non si capì mai, anche perché furono due le macchine incendiate a COLACINO: una nel 2011 e una nel 2012. La prima fu SARCONE Nicolino, in quanto c'era stato uno screzio, che non si erano capiti, perché aveva fatto... aveva dato dei soldi a Lamanna e SARCONE si pensava che aveva dato la sua parte a Lamanna, invece poi questa cosa fu chiarita da SARCONE e Lamanna, e SARCONE gli disse... che Lamanna gli disse: ma guarda che aveva fatto un pensiero a me, non c'entrava niente la spartizione che doveva darci. Sempre sul sistema che si operava.

PRESIDENTE – Mentre la seconda macchina?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ci fu un fatto, che io ho parlato, che Lamanna, quando ci fu, fu un'indagine... facemmo una cena al Solito Posto, dove c'erano BLASCO, VALERIO, Martino, io, Giorgio Gobbi, e se non mi ricordo male... ah, Sergio Eugenio e Rocca Antonio. Lamanna disse che era stato, dopo l'incontro giù in Calabria, voleva sapere da Lamanna chi fosse stato su questa macchina. Non si riuscì capire niente, però Lamanna mi fece ricordare che una volta siamo stati a Reggio Emilia, io, Lamanna e COLACINO Michele, ci eravamo andati per dirimere una diatriba che riguardava Gangi Giovanni, una cosa del genere, su una fatturazione che era andata ad un certo Aloì e invece c'era VILLIRILLO Gianni che faceva le fatturazioni. E Michele COLACINO ci mandò a chiamare e andammo a Reggio Emilia. Poi, nell'andare al bar Fashion, Lamanna gli fece conoscere una ragazza, che diciamo apparteneva a SARCONE, una certa Stefania Garrasta, nipote di due miei zii acquisiti. E disse: lui dove sta negando? Facendola conoscere a COLACINO, COLACINO con questa ragazza ci uscì, come posso dire... iniziarono una relazione. Questa cosa, secondo Lamanna, aveva dato fastidio a SARCONE e secondo Lamanna era stato SARCONE a fare il secondo incendio. Ma questa cosa poi mi venne confermata negli anni, perché io nel 2015 ero in stretti rapporti con COLACINO Michele, allora in una confidenza, quando gli dissi: ma poi sei riuscito a sapere realmente... E lui mi confermò che fu stato SARCONE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lei ha parlato di primo e secondo, in ordine temporale.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ha detto 2011 e 2012. Le chiedo: è sicuro di queste date?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, no, non sono sicuro. So che sono stati uno dopo l'altro, sono stati in due occasioni diverse.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ce ne sono due, c'è un primo e c'è un secondo, temporalmente.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io parlo degli incendi alla macchina di COLACINO Michele. Non del fratello.

1.1 La valutazione delle prove.

Enucleate le prove può ora scendersi alla valutazione della penale responsabilità degli imputati.



Pacifico il fatto, il tema ruota intorno alla attribuibilità dello stesso ai due odierni coimputati che, come visto, si sono difesi dall'accusa sostenendo che quella notte, si trovavano in zona non per incendiare l'auto ma per commettere un furto all'interno di un supermercato situato nelle vicinanze.

La forza delle prove portate dalla accusa e, al contrario, la fallacia dell'alibi sostenuto dagli imputati, non lascia alcun dubbio in ordine alla penale responsabilità di costoro.

Occorre innanzitutto evidenziare come quella sera sono stati registrati numerosi contatti telefonici tra i due imputati, mai emersi in precedenza (sebbene AMATO fosse soggetto ad attività spionistica) tutti concentrati nell'arco temporale in cui si è verificato l'incendio (tra le 21.47 e le 00.40).

Il contenuto complessivo di tali conversazioni si sostanzia in scambi di informazioni, di intese relative ad un fatto che i due stanno organizzando, *rectius*, ad un fatto illecito che stanno per perpetrare. Significativa, in questo contesto di conversazioni fondate su concetti sottintesi ma ben compresi dalle parti, è la telefonata in cui VALERIOTI esorta AMATO a scappare dal luogo in cui si trova perché c'è una anziana signora alla finestra che probabilmente ha chiamato le forze di polizia (prog. 430 RIT 433/11).

Ma ancor prima, la conversazione delle 21.47 preannunciava qualcosa di illecito da compiere così come evincibile, senza ragionevole motivo, dall'ottimismo (... *ah...mi piaci tu*) scatenato dalle pessime condizioni meteorologiche caratterizzate da una fitissima nebbia presente sulla città di Reggio Emilia che non consentiva di vedere nulla (prog. 429 RIT 433/11).

L'analisi delle celle agganciate dalle telefonate successive consentiva di accertare la presenza nelle immediate vicinanze dell'incendio.

Secondo il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, la chiamata che richiede il loro intervento è delle 23.23 ed il loro arrivo sul luogo è di due minuti dopo.

Già alle 23.16 era però registrato un tentativo di chiamata (prog. 431 RIT 433/11) da parte di AMATO Alfredo nei confronti di VALERIOTI. Quest'ultimo non rispondeva. AMATO Alfredo era localizzato nel luogo in cui era stato appiccato l'incendio.

Era registrato, infatti, un ulteriore tentativo di conversazione (prog. n. 433 RIT 433/11) alle ore 23.22 durato per 48 secondi senza risposta. AMATO Alfredo è localizzato ancora nel luogo dell'incendio (dichiarazioni Melegari).

AMATO Alfredo riusciva quindi a parlare con Gabriele VALERIOTI solamente nel corso della successiva telefonata (prog. 434 RIT 433/11). Nel corso della conversazione AMATO confermava di essere vicino al luogo in cui era stata data alle fiamme l'auto (...*sono alla Canulina*) e mostrava particolare apprensione per le chiamate senza risposta. Nel corso di questo dialogo VALERIOTI faceva espresso riferimento ad una doccia, che stava facendo, chiaramente evocativa della sua presenza in un luogo - non certamente la doccia della propria abitazione - in cui cade acqua. AMATO non capiva e VALERIOTI gli rispondeva, indispettito, di sforzarsi di capire dove si trovava: *AMATO Alfredo - Eh disgraziato, sono tre ore che ti chiamo e non mi rispondi! VALERIOTI Gabriele - Ero nella doccia, dove sei? AMATO Alfredo - Eh, nella doccia... VALERIOTI Gabriele - Dove sei? AMATO Alfredo - A casa sei? VALERIOTI Gabriele - Qua sono, a Reggio Emilia. AMATO Alfredo - E ti stai facendo la doccia? VALERIOTI Gabriele - Monnaggia a Dio! Capisci tu, fratello mio! AMATO Alfredo - Lo so! Che ti venga un male in mezzo alle corna! VALERIOTI Gabriele - (inc. pronuncia non chiara). Dove sei tu? AMATO Alfredo - Io? VALERIOTI Gabriele - Eh. AMATO Alfredo - Alla*

Canalina. VALERIOTI Gabriele - Ma stai andando a dormire? AMATO Alfredo - No, ti stavo dicendo se... dove sei? VALERIOTI Gabriele - Sto andando al bar io. AMATO Alfredo - Al bar dove? VALERIOTI Gabriele - Quale bar conosci tu? AMATO Alfredo - E aspetta che sto arrivando. VALERIOTI Gabriele - Ah, ciao, al volo.

I dati del traffico telefonico del cellulare di VALERIOTI estrapolati dai tabulati indicano come anche costui si trovasse nelle vicinanze del luogo dell'incendio nell'orario in cui si è sprigionato l'incendio.

Un'ora dopo i due, dopo essersi incontrati, si risentivano ed AMATO esortava VALERIOTI, che gli aveva detto che stava andando in un luogo, a non "audare la", facendo chiaramente capire che si trattava, in quel momento, di un luogo pericoloso in cui fare notare la propria presenza.

I dati fattuali esposti trovano un importantissimo riscontro negli esiti delle indagini necessitate dalle dichiarazioni rese dagli imputati. Esse, invero, oltre a confermare quanto già emerso nel corso delle originarie indagini, hanno dimostrato l'inattendibilità degli assunti difensivi posto che, come si evince dalla cartografia prodotta ed acquisita in copia cartacea (cfr. udienza 8.5.2018) e dalle dichiarazioni del teste Melegari:

- a) le celle collocate sul territorio urbano hanno una fitta capillarità;
- b) la cella agganciata dal telefono di AMATO si trovava ad una distanza di 200 mt dal luogo dell'incendio e a 750 mt dal supermercato Sigma, ove i due imputati sostengono di essersi trovati realmente;
- c) nell'immediata prossimità del supermercato Sigma sono collocate ben due celle, di cui una a distanza di 400 mt (via Bismantova) ed una, addirittura, di 300 mt (via Magati);
- d) la distanza di queste due celle dal luogo dell'incendio è, rispettivamente di 300 mt e di 500 mt.
- e) l'area di potenza della cella agganciata da AMATO Alfredo non si estende fino al supermercato Sigma Canalina c, viceversa, l'area di potenza delle due celle che sono massimamente vicine al supermercato Canalina non si estende fino al supermercato Dipiù.

Alla luce di tali dati oggettivi deve concludersi che AMATO si trovava effettivamente nel luogo dell'incendio, posto che se si fosse trovato al supermercato Sigma il suo telefono avrebbe agganciato o la cella di via Bismantova o quella di via Magati, non certo quella effettivamente agganciata che dal supermercato Sigma dista ben 750 m.

Inoltre, la distanza intercorrente tra le celle di via Bismantova e di via Magati rispetto al Supermercato Dipiù (rispettivamente 350 e 500 mt) è comunque superiore a quella intercorrente tra tale ultimo luogo e quella effettivamente agganciata da AMATO.

A fronte di ciò, la circostanza che l'imputato abbia agganciato tale cella è dunque logicamente incompatibile con la sua presenza presso il supermercato Sigma ma è unicamente compatibile con la sua presenza sul luogo dell'incendio.

L'area di potenza della cella agganciata da AMATO e quella delle due celle poste più vicino al Sigma non consente diverse conclusioni, anzi, impone quelle prese.

Non solo.



Il fallimento dell'alibi invocato dalle difese trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni del titolare dell'esercizio commerciale ove i due imputati sarebbero stati impegnati a commettere il furto e negli accertamenti svolti sul presunto furto di un furgone, con il quale i due avrebbero dovuto trasportare la cassaforte del supermercato Sigma.

Ed invero, il teste Lanzoni ha negato di avere subito qualsiasi tentativo di furto nel novembre del 2011 e di avere trovato, quella sera, due porte forzate come invece sostenuto a gran voce da AMATO Alfredo. I fori rinvenuti nel muro del magazzino riferiti dal teste, non hanno trovato alcuna correlazione nel racconto di AMATO Alfredo, né hanno una precisa collocazione temporale. Essi, in altri termini, possono essere stati effettuati da qualunque malintenzionato ed in qualsiasi altro periodo successivo al giugno del 2011.

Ancora.

Ogni indagine effettuata sul furgone asseritamente rubato dai due, anzi dal VALERIOTI, non ha fornito alcun supporto a sostegno della tesi difensiva: non risultano infatti furti o denunce di furto di quel genere, di quel tipo, di quel mezzo, in quegli orari, in quel periodo e in quel territori o in quelle zone in tal modo risultano clamorosamente smentiti gli assunti difensivi con tanta forza propugnati addirittura evocando un preteso dialogo con un non meglio individuato agente della Questura che, in occasione di un arresto per l'esecuzione di un residuo pena, avrebbe detto ad AMATO che il furto c'era stato (in Via Fenulli e abbandonato in Via Rebeno) ma che, purtroppo, la denuncia non era recuperabile perché era stata mandata alla Procura Distrettuale Antimafia, così sostenendo che tale ufficio la avrebbe persa o, peggio, dolosamente occultata. La palese assurdità ed inconsistenza di tale ultimo assunto difensivo basta per comprendere come tali dichiarazioni altro non siano che l'ennesimo, strenuo tentativo di difendersi da accuse la cui fondatezza discende dalla forza delle prove acquisite e, non da ultimo, dalla fallacia di un alibi rispetto al quale l'imputato AMATO ha persistito aggiungendo ulteriori falsità nel momento in cui ha compreso che lo stesso non poteva sortire l'esito sperato.

Il raccolto probatorio, già così solido, a carico degli imputati, trova un ulteriore sostegno, e definitiva conferma, nelle parole dei collaboratori di giustizia, in specie quelle di VALERIO Antonio, che ha dichiarato di avere saputo in carcere, dallo stesso AMATO e comunque, dagli altri imputati, che gli autori dell'incendio della macchina di COLACINO Michele erano proprio lui e VALERIOTI. Il dichiarato del collaboratore, ampiamente riscontrato da tutte le acquisizioni istruttorie, trova un formidabile riscontro nelle doglianze – sentite da VALERIO nel carcere di Prato – di SARCONI Nicolino che criticava l'ingenuità di VALERIOTI nell'aver parlato della "doccia" al telefono con AMATO, trattandosi di espressione che gli inquirenti potevano facilmente ricondurre alla azione di spegnimento dell'incendio in corso in quei minuti. La credibilità del racconto di VALERIO, è peraltro apprezzabile sotto un altro punto di vista, quello relativo al mandante dell'incendio. Ed invero, sebbene nel corso di tutto il processo si sia sostenuto che l'azione incendiaria fosse da ricondurre a GRANDE ARACRI Nicolino, che aveva deciso di mandare avvertimenti a tutti coloro che gravitavano intorno alla figura del "traditore" VILLIRILLO Romolo, il collaboratore ha fornito una chiave di lettura ben differente (coerente con la riferita preoccupazione di SARCONI Nicolino) inquadrando l'incendio in un regolamento di conti tra SARCONI Nicolino e COLACINO, legato a



questioni economiche derivanti da fatti illeciti. Questa chiave di lettura, mai emersa sino a quel momento, ha trovato una conferma nelle dichiarazioni di MUTO Salvatore che, con puntuali e specifiche prodezze autonome e indipendenti da quelle di VALERIO tanto da non aver riferito in merito agli esecutori materiali dell'incendio, ha spiegato come lo stesso non si inserisse nell'ambito delle dinamiche criminali sviluppatesi con la caduta e la scomunica di VILLIRILLO, quanto in controversie aperte tra COLACINO e SARCONE Nicolino, che aveva dato il mandato incendiario.

Preme evidenziare come l'emersione di questo movente, alternativo a quello prospettato dall'accusa, non affievolisce il peso della vicenda ed il significato che la stessa aveva assunto, nell'immediatezza, all'interno del sodalizio e fra i suoi membri che, nella concitazione e nella drammaticità di quel periodo avevano ricollegato l'incendio alla vicinanza del COLACINO al "traditore" VILLIRILLO Romolo. Significativa, in questo senso, la conversazione intercorsa tra COLACINO Michele e Megna Domenico (prog. 3404 RIT 2917/11) in cui il COLACINO dimostra di essere pienamente consapevole di quanto gli era accaduto proprio a causa del suo rapporto con VILLIRILLO: *"O Pino, tu lo sai che io e mio fratello solo un'amicizia abbiamo un comune". Poi in un altro punto: "Ascoltami, Pino, se qualcuno ha i cazzi con... gli hanno bruciato il camion a Domenico Olivo, dai: cosa devo pensare io? Dopo due giorni sono venuti, hanno bruciato la macchina di mio fratello: cosa devo pensare io? Cosa aveva fatto questo Domenico Olivo, svampa, il genero di VILLIRILLO? A Parma l'altra notte gli hanno bruciato il camion sotto casa, dai. Dopo due giorni hanno acceso la macchina di mio fratello: cosa devo pensare io?". E in un altro punto ancora dice: "Abbiamo solo un'amicizia in comune e non ce n'è, solo quella di amicizia. E per me, per me c'entra propria quella là". Ancora dice: "Non me lo toglie nessuno dalla testa, perché a te l'altro ieri ti hanno bruciato un camion. E dopo due giorni vieni e bruci la macchina a mio fratello? Non me lo toglie nessuno dalla testa. Nessuno, nessuno me lo toglie dalla testa, perché mio fratello non ha niente a che vedere con nessuno, come non ce l'ho io".* (cfr. capi 83-84-119-120)

In definitiva, le prove raccolte, così come sopra valutate e confermate dall'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia, nonché il clamoroso fallimento dell'alibi fornito dai due imputati, consentono di ritenere dimostrata la penale responsabilità di AMATO Alfredo e VALERIOTI Gabriele per il reato loro ascritto.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. trattandosi di azione ritorsiva connotata da gravissima carica intimidatoria, tipicamente appartenente alla metodologia di azione di un gruppo organizzato di stampo mafioso e senza dubbio percepita, come tale, dalla sua vittima.

2. CAPO 12bis.

Incendio in danno di BLASCO Gaetano

Nel corso del dibattimento, in seguito alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe, l'ufficio di Procura ha proceduto, con il consenso dell'imputato ex art. 518 c.p.p, a muovere una nuova contestazione a VALERIO Antonio.

Trattasi del capo 12bis (la cui formulazione si trova prodotta all'udienza del 7.11.2017) in cui si contesta a VALERIO di avere dato mandato a terzi ignoti di dare alle fiamme il capannone

di BLASCO Gaetano, sede della ANPA Costruzioni (denunciato il 28.6.2013) e l'autovettura Range Rover di proprietà dell'ANPA costruzioni, a scopo ritorsivo e per costringerlo a restituirgli somme di denaro, provenienti da illeciti condivisi, di cui riteneva che costui si fosse appropriato, con l'inganno, a suo danno.

Va innanzitutto premesso che è stato possibile venire a conoscenza dei fatti oggetto della presente contestazione solo grazie alle voci dei collaboratori. Diversamente questo delitto sarebbe rimasto impunito.

VALERIO Antonio, dunque, si è dichiarato reo confesso di tali azioni incendiarie, avendole ammesse all'udienza del 3.10.2017 spiegando che le ragioni che lo spinsero a commetterle erano molteplici. Esse, in particolare, erano legate al fatto che, a suo dire, il BLASCO utilizzava il denaro degli illeciti commessi insieme per interesse personale, consegnandolo a sua insaputa a GIGLIO affinché lo reinvestisse in altre attività illecite, escludendolo dalle stesse, nonché al fatto che il BLASCO si era avvantaggiato del furto del tetto che il VALERIO ed altri avevano commesso ai danni di Gentile (capo 48) senza riconoscergli alcunché in termini di denaro:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Quindi lei per il fatto dell'auto di Karima non c'entrava niente, conferma di non essere stato l'autore e che l'autore era Turrà Roberto. Lei invece ha fatto fatti incendiari ai danni di BLASCO Gaetano?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Sì, Dottoressa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Presidente, io e Sergio Eugenio abbiamo incendiato sia il capannone che la macchina di BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Prima o dopo l'incendio dell'auto della Karima?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Prima.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Riesce a collocarmi queste nel tempo?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Era la fine del 2012 circa, no sto dicendo male io, inizio del 2013 credo che sia. Adesso non me lo ricordo, Dottoressa, perché prima fu incendiato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci spieghi gli autori, il perché e la questione per cui insomma.

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Perché c'erano tanti motivi, anche qua ce ne sono diversi, perché BLASCO faceva attività, praticamente prendeva il nostro denaro e andava a darlo a GIGLIO e si faceva delle altre attività, perché io e Sergio abbiamo nel capo 48, quello di Gentile, il tetto che diceva GIGLIO, quel legname lì l'abbiamo preso noi. Quel legname è stato trasformato, rivenduto e sono usciti fuori tre tetti e uno piccolo da lì, 3/4. Dei soldi BLASCO, poi faceva pure lui, si doveva prendere solo i soldi della trasformazione perché il tetto siamo andati a prenderlo noi fisicamente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Prenderlo in che senso?

IMPUTATO, VALERIO ANTONIO – Rubarlo, Dottoressa, per me è un prendere però stavano rubando.

Le dichiarazioni autoaccusatorie di VALERIO - che si inseriscono benissimo nella vicenda di cui al capo 48 e che sono perfettamente aderenti alle dinamiche interne del sodalizio, non

nuovo ad azioni ritorsive o, comunque, a scontri tra i suoi membri (si vedano, ad esempio i capi 18, 45 e più in generale le dichiarazioni dei collaboratori che hanno più volte parlato dei conflitti interni al sodalizio necessitanti dell'intervento pacificatore dei soggetti di vertice, DILETTO, SARCONI e GRANDE ARACRI) - hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di GIGLIO Giuseppe (cfr. udienza 11.11.2016).

Egli, proprio nello spiegare le modalità con cui venivano gestite le controversie all'interno della cosca ha riferito proprio in merito al conflitto insorto tra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano. Accadde infatti che BLASCO Gaetano diede a GIGLIO 200.000 euro per compiere operazioni di falsa fatturazione con Aversa Antonio, senza metterne a conoscenza VALERIO Antonio come, invece, avrebbe dovuto perché le somme "investite" erano "guadagni della famiglia". Quando VALERIO ne venne a conoscenza incendiò, in risposta, la macchina di BLASCO, intestata a suo figlio, la macchina della sua segretaria Karima BAACHAOUI (che era a conoscenza delle operazioni di BLASCO) nonché il capannone e alcune costruzioni che il BLASCO stava portando avanti con la società B&V nella zona di Reggio Emilia. GIGLIO ha riferito di essere a conoscenza del fatto che questi incendi erano stati commessi da VALERIO Antonio per averlo appreso da Nicolino SARCONI, da BLASCO e da VALERIO stesso. Ha poi dichiarato che VALERIO, insieme a TURRA' Roberto e SERGIO Eugenio, si recò da lui per capire dove fossero stati impiegati i denari: inizialmente GIGLIO negò i fatti, poi, li ammise riferendogli i dettagli dell'operazione che aveva iniziato per conto del BLASCO con quei 200.000 euro. VALERIO, sicuro dei suoi sospetti, ordinò gli incendi ma senza il consenso di SARCONI Nicolino, preoccupato invece per il "polverone" che VALERIO stava alzando sulla zona di Reggio Emilia e che avrebbe potuto attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

P. M. – Okay. E questo è un primo esempio dell'intervento in questo caso, in caso di conflitto, di Diletto e di SARCONI. Un altro esempio che lei ha fatto nel corso del semestre è stato un conflitto fra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano.

DICH. GIGLIO G. – Lì è nato il conflitto quando BLASCO Gaetano mi ha dato dei soldi per fare un'operazione, soldi che non ha riconosciuto allo stesso VALERIO Antonio, e sono entrati in conflitto tra... infatti lì sono subentrati una serie di incendi pure.

P. M. – Questo ce lo deve dire con pazienza, tutto e bene, perché è importante. Ci spieghi qual era l'affare a monte.

DICH. GIGLIO G. – L'affare a monte erano duecentomila euro che io stavo girando con Aversa Antonio, stavo facendo delle fatturazioni con Aversa, e il BLASCO non ha messo a conoscenza lo stesso VALERIO.

P. M. – E perché VALERIO doveva essere messo a conoscenza?

DICH. GIGLIO G. – Perché le operazioni che il BLASCO doveva fare erano, alla fine, per i guadagni della famiglia. Quindi il BLASCO in quell'occasione stava nascondendo a tutti quello che stava facendo.

P. M. – Okay. L'operazione è della tipologia che lei ci ha descritto prima, quando ha fatto l'esempio di come funzionavano queste cose, con la dazione del denaro?

DICH. GIGLIO G. – Lì poi c'è stato un problema, perché io dovevo dare dei soldi. Infatti la cosa non è che poi è finita lì, attenzione.

P. M. – Appunto. Abbiamo appena iniziato nel racconto. Intanto le volevo dire: l'impresa terza che impresa era, lei ha detto? Di chi era?



DICH. GIGLIO G. – Con le società di Aversa Antonio.

P. M. – Di Aversa Antonio. Quindi lei ha detto: BLASCO incassa dei soldi che invece doveva spartire in quest'affare con VALERIO.

DICH. GIGLIO G. – A me hanno lasciato i duecentomila euro, che a me servivano per qualche mese per mettere in piedi... per finire il giro dell'operazione. In questo contesto VALERIO viene a conoscenza e iniziano i litigi. Iniziano i litigi, inizia a incendiargli la macchina, il capannone, la macchina alla segretaria e quant'altro.

PRESIDENTE

P. – Chi incendia cosa a chi? Chi incendia cosa a chi? Chi è che incendia?

DICH. GIGLIO G. – VALERIO incendia sia la macchina del figlio di BLASCO, che poi era la macchina che operava BLASCO, ma era intestata al figlio in teoria; la macchina alla segretaria, in quanto la segretaria era d'accordo con il BLASCO.

P. – Chi è la segretaria di BLASCO? Lo può dire?

DICH. GIGLIO G. – Karima Baachaoui.

P. – Va bene. Poi?

DICH. GIGLIO G. – Poi gli incendiano il capannone, a BLASCO; poi alla fine gli incendiano la costruzione che stavano insieme, fra l'altro, perché, quando poi stavano litigando, il BLASCO aveva tenuto fuori anche dall'intervento che stavano facendo a Reggio Emilia, delle costruzioni giù a Reggio Emilia intestate alla B&V.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. – Il fatto che incendino anche l'auto della segretaria Baachaoui Karima a cos'è dovuto? E' un'imputata del processo. A cos'è dovuto?

DICH. GIGLIO G. – La Karima era a conoscenza di tutto quello che faceva il BLASCO. Addirittura il BLASCO gli aveva intestato ultimamente una società, operava sotto il nome della Karima. La Karima aveva anche i soldi, gli teneva i soldi, al BLASCO. Diverse volte la Karima mi ha portato anche la liquidità, a me direttamente.

P. M. – La liquidità di queste operazioni che lei ci ha fatto l'esempio.

DICH. GIGLIO G. – Sì, queste operazioni, sì. Io più di una volta mi sono visto al bar dietro la latteria GIGLIO, lì a Reggio Emilia, e mi ha dato i soldi; vicino al bar Fashion e mi ha dato i soldi.

P. M. – E quindi in questo caso VALERIO colpisce lei perché lei cosa fa?

DICH. GIGLIO G. – Perché lei a VALERIO nega questa vicenda. Il VALERIO viene a sapere con certezza, perché è venuto da me VALERIO, Turrà e Sergio Eugenio, dove io la prima volta avevo negato; poi la seconda volta, davanti all'evidenza, non ho potuto negare e gli ho fatto uno schema di quelli che erano gli utili e i soldi che avanzava, doveva prendere BLASCO.

P. M. – Quindi VALERIO viene a sapere che BLASCO non gli ha dato una parte di un'operazione che gli spettava. Viene da lei. Lei una prima volta nega, la seconda volta non può che ammettere che questa sottrazione vi è stata. E la Baachaoui Karima nega la stessa circostanza a VALERIO e per questo viene colpita?

DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta).

P. M. – E' così?

DICH. GIGLIO G. – Sì, sì, esattamente.

P. M. – Quindi lei fa uno schema. Chi viene quando viene VALERIO? Lei ha detto Turrà Roberto e Sergio Eugenio?

DICH. GIGLIO G. – VALERIO viene insieme con Roberto Turrà e Sergio Eugenio, dove io, di mio pugno, su carta intestata della GIGLIO, perché c'era un block notes della GIGLIO sulla scrivania, gli ho riepilogato quello che il BLASCO doveva prendere.

P. M. – E come si evolve questa vicenda? Questo è il contrasto che c'è, VALERIO fa questi incendi. Ma questi incendi sono autorizzati dall'alto oppure li fa VALERIO? Come viene gestita questa situazione?

DICH. GIGLIO G. – Questi sono partiti da VALERIO, che poi alla fine SARCONI non era d'accordo su questo, perché il SARCONI... è normale che il VALERIO stava alzando un polverone sulla zona di Reggio Emilia, quindi non era d'accordo. Però bisogna considerare che poi c'è stato l'arresto di Grande Aracri Nicolino, e quindi la cosa avrebbero dovuto sistemarla lì, tra SARCONI e VALERIO e Diletto. E' intervenuto anche Diletto su questa cosa.

P. M. – Ci sono stati degli incontri in particolare per dirimere questa situazione? Lei è stato coinvolto?

Le dichiarazioni confessorie del VALERIO siccome pienamente riscontrate dalle autonome e dettagliate affermazioni di GIGLIO Giuseppe che aveva disvelato i fatti ben prima delle propalazioni confessorie del primo, consentono di giungere ad un giudizio di affermazione della penale responsabilità del VALERIO per i fatti a lui contestati al presente capo di imputazione. Egli, convinto della indebita appropriazione di ingenti somme di denaro provenienti da affari illeciti commessi in comune da parte del BLASCO, peraltro resosi responsabile, secondo il suo pensiero, di essersi arricchito grazie al furto del tetto commesso dal VALERIO senza che il BLASCO gli avesse riconosciuto alcunché, ha dato fuoco alla macchina e al capannone di quest'ultimo per vendicarsi dei torti subiti e per costringere il BLASCO a restituirgli i denari a lui spettanti.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., trattandosi di azione intimidatoria e ritorsiva tipicamente utilizzata nell'ambito di organizzazioni criminali mafiose e, senz'altro percepita, come tale, dal BLASCO che ben ne aveva compreso la valenza simbolica.

3. Capi 13-14-15-16

Incendi ai danni di Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco,

Ai capi di imputazione 13,14,15,16 viene contestato a BLASCO Gaetano di avere incendiato, al solo scopo di arrecare danno alla persona offesa, le coperture di altrettanti immobili realizzate da alcuni costruttori che, in ipotesi d'accusa avevano avuto, a vario titolo, rapporti commerciali con l'imputato.

La trattazione unitaria è consigliata non solo dalla identità dell'imputato e dalla analogia dei fatti contestati – significativi, ove provati, di un *modus operandi* tipico del suo autore - ma anche dalla parziale sovrapponibilità delle prove, alcune delle quali fondamentali per l'accertamento.



Per queste ragioni, in apertura si darà conto delle dichiarazioni rese da un testimone chiave per l'accertamento di questi reati e, comunque, importante in relazione ad altri fatti attribuiti al BLASCO (capi 58, 58bis, 160, 161, 133 e 134).

3.1 le dichiarazioni di Baraku Valbon

Il 14.2.2013 un soggetto di nazionalità albanese, tale Baraku Valbon, inviava una e-mail all'indirizzo istituzionale della DDA di Bologna, denunciando una serie di attività illecite (truffe, false fatturazioni, ecc.) a suo dire commesse dal BLASCO sfruttando l'impresa B.M.B. S.r.l.

La mail inviata all'indirizzo dda.bologna@giustizia.it è stata prodotta all'udienza del 7.10.2016

Questo il testo:

"Buon giorno, mi chiamo Baraku Valbon e scrivo questa email in concomitanza alle indagini aperte su Gaetano BLASCO, allegando la mia denuncia fatta presso la finanza di Reggio Emilia che fino ad ora non ha avuto nessun seguito, all'epoca quando io denunciai la truffa ed il raggio, la ditta B.M.B. srl aveva 4 conti aperti su banche differenti, sulla banca Credem di Villa Cella lui ha falsificato la mia firma negli assegni e tramutando il conto da firma congiunta a firma scongiunta senza il consenso dei soci; Invece sulla banca Carige lui ha aumentato il fido senza avvertire e senza il consenso dei soci creando un debito che oggi ha portato la mia casa nelle aste giudiziarie, essendo in difetto ha proceduto lo stesso.. e tutti i movimenti sono stati fatti dai funzionari e da lui all'oscuro di tutto. Nelle altre due banche non si sa quali movimenti abbia fatto e per di più all'epoca io andai dai carabinieri segnalando la gravità di questo personaggio portando indirizzi di tre tetti da lui bruciati all'epoca e per tutti erano cose passate. Ma è possibile che un personaggio così tornando dalla Germania, malavitoso e nullatenente creando danni alle persone come me..ed ai fornitori che aspettano ancora i soldi, abbia dei beni come due capannoni a Ghiardo di Bibbiano(RE), la casa in Via Fratelli Bandiera(RE) che stando alle sue parole era stata fatta con fatture false ed a nome di sua moglie..e a Cutro abbia un'altra casa a nome del suocero..ed ora spunta un'altra ditta nuova a nome del figlio.. mentre a me è stato portato via tutto per colpa sua, ma è possibile che la sua segretaria è stata richiamata prima delle ferie estive al ministero delle finanze a Roma per una faccenda di traffico illegale di denaro (58000€) verso il Marocco?? La B.M.B. all'epoca ha avuto due appartamenti, uno a Calerno (RE) a quale gli si è stato applicato un mutuo al fratello della segretaria ed un'altro appartamento a prato di correggio (RE) che non è stato ancora rogitato. Io all'epoca del capannone ho visto circolare armi, vestiti di carabinieri che dovevano andare giù"(al meridione)..e se adesso sto scrivendo a voi e perchè nessuno ha mai fatto niente..ed ho ancora altre informazioni su questo soggetto. Aspetto di essere chiamato dal prefetto di Reggio Emilia o da voi e da nessun altro, che sono stato abbandonato da tutti, dagli avvocati, dalla finanza ecc.. ed ho rischiato la pelle fino ad ora!"

L'esposto, a dire del Baraku inascoltato i apertura di mail e presentato in precedenza (5.11.2011) alla Guardia di Finanza, è stato prodotto all'udienza del 7.10.2016.



Il contenuto della e-mail inviata dal Baraku alla DDA di Bologna, spiega la centralità della sua testimonianza nell'ambito del presente dibattimento.

Egli è stato sentito all'udienza del 7.10.2016. Nella prima parte delle sue dichiarazioni il Baraku ha riferito di avere conosciuto BLASCO Gaetano circa quindici anni prima: gli aveva trovato lavoro in un'impresa dove aveva lavorato in nero; BLASCO gestiva i pagamenti. Divenne socio di BLASCO nella ditta BMB, acronimo di "BLASCO, Baraku e Marino Antonio". Lui e Marino erano soci d'opera, mentre il BLASCO aveva versato 10.000 euro di capitale. A quella data il Baraku era già creditore del BLASCO per circa 40.000 euro per favori svolti e mai pagati. Lui e l'altro socio non avevano nessun poter di controllo: la contabilità e i conti corrente erano tutti nella mani del BLASCO. Proprio la situazione creatasi all'interno della BMB era stata oggetto delle sue denuncia alla Guardia di finanza: *"la storia della BMB è finita che io ho fatto il giro delle banche, ho fatto le mie denunce e nessuno si è sentito."* ... *"ho denunciato il fatto che bmb non era una ditta e noi eravamo diventati schiavi di qualcuno che ci ha sfruttato fino all'ultimo giorno che siamo esistiti"*. All'interno della BMB lui, l'altro socio e i 4 operai assunti in nero lavoravano più di 10 ore al giorno, ma nessuno vedeva né i conti né il denaro; per di più subivano anche violenza fisica: *"Eravamo sfruttati perché lavoravamo dieci ore, non vedevamo né i conti né niente, e per di più dovevamo sentire pure delle urlate in fin dei conti, perché lui ogni mese picchiava qualcuno. L'atmosfera era quella."* Lui e l'altro socio chiesero anche l'urgente convocazione dell'assemblea ma il BLASCO, per tutta risposta, il giorno dopo cambiò tutte le serrature del capannone impedendo loro l'accesso. Lui lo constatò dall'esterno, non provò nemmeno a mettere la chiave, avendoglielo riferito gli altri dipendenti.

Decisosi a denunciare la situazione alla Guardia di Finanza, Baraku usciva dalla società senza però avere formalmente ceduto le sue quote. Si era infatti recato con l'altro socio dal commercialista della società esponendogli la situazione, ma costui li aveva mandati via, dicendo che se volevano chiudere la società prima dovevano tornare a lavorare e pagare le banche di tasca loro.

A causa del comportamento tenuto dal BLASCO, ha spiegato il teste, ancor oggi fatica a trovare da lavorare: *"non mi chiamava più nessuno. io non lavoravo più a Reggio Emilia. Io anche oggi lavoro a Milano, Bergamo. Faccio duecento chilometri al giorno per portare il pane a casa"* ... *"Domani andiamo insieme in una ditta dove lavorano i paesani suoi e cerchiamo il lavoro insieme"* ... *"succede che.. a parte che non mi conosce nessuno, però il lavoro non me lo da nessuno. Questa è la verità"* ... *"Perché io mi chiamo Baraku. Se tu vai nel circolino dove dicono loro.. dicono che l'albanese ha fatto questo ha fatto questo, dicono tutto.. dicono che è il vigliacco che lo sta mettendo dentro"*.

Baraku veniva accusato, nell'ambiente, di avere denunciato BLASCO. Un giorno venne addirittura avvicinato da un imprenditore di origine cutrese che gli chiese se si fosse pentito. La situazione lo aveva gettato in una situazione di vera e propria paura:

"Signor Baraku, che cos'è che lei sa che le è stato imputato? che colpa avrebbe avuto?"
DICH. BARAKU V. – *Che ho fatto una denuncia.*

P. M. – *Che ha fatto una denuncia; e che questa denuncia ha avuto quale conseguenza?*

DICH. BARAKU V. – *Quella che hanno descritto tutti i giornali.*

P. M. – *E cioè?*



DICH. BARAKU V. – Ah, basta leggere i giornali cos'hanno scritto. A me non ha chiesto nessuno il parere, di mettere il mio nome sul giornale, scrivere sulla denuncia. Sulla denuncia della Finanza c'è il nome e il cognome, non è in anonimo, ma sul giornale il mio nome... qualcuno mi doveva pure chiedere prima di mettere in giro a Reggio.

P. M. – Le è mai stato chiesto se lei si fosse pentito?

DICH. BARAKU V. – Da chi?

P. M. – In queste circostanze.

DICH. BARAKU V. – Non lo so.

P. M. – Perché lei ai Carabinieri disse: "In merito alla denuncia presentata, dopo circa un anno fui avvicinato da un imprenditore cutrese, che mi chiese se mi fossi fatto 'pentito'".

DICH. BARAKU V. – Può essere.

P. M. – Questo, lei lo disse nel 2013, quindi tre anni fa, il 25 febbraio 2013: può essere che sia vero?

DICH. BARAKU V. – Sì, mi ha avvicinato uno al bar e mi ha detto così. Ma scrivevano tutti i giornali.

P. M. – Il dato per cui lei rende dichiarazioni ai Carabinieri... Lei ha spiegato perché ha fatto la denuncia alla Fianza, e cioè per prendere le distanze da quanto avveniva alla BMB, lei ci dice; invece dai Carabinieri come ci arriva? Che cosa succede?

DICH. BARAKU V. – Perché ho avuto paura.

P. M. – Ci spieghi: cosa succede che le fa paura?

DICH. BARAKU V. – Non lo so cosa succede. Tu vedi tutti i giorni che scrivono: è bruciata una macchina; è bruciato questo; hanno sparato in questo negozio. E la paura c'è. E' una cosa normale.

P. M. – E questa paura...

DICH. BARAKU V. – Non è comandabile.

P. M. – E questa paura la condusse a fare una mossa...

DICH. BARAKU V. – Sì.

P. M. – ...preliminare all'esser sentito dai Carabinieri?

DICH. BARAKU V. – "Preliminare"... Pensavo diversamente: può darsi che mi aiutavano ad andare via da Reggio Emilia, perché, la paura, ce l'avevo.

In sede di controesame il teste ha meglio ribadito il concetto a seguito di una contestazione, specificando che pur sapendo il nome di quell'imprenditore cutrese non fece il nome per paura di ritorsioni. Per questo si era reso disponibile a parlare con i Carabinieri di Modena, non avendo nessuna intenzione di parlare con quelli di Reggio Emilia "dove i cutresi sono una comunità molto forte, che dispone di ingenti capitali da sfruttare per carpire informazioni o ottenere aiuti" (cfr. verbale stenotipia 7.10.16 pag.148 e ss).

Ha poi confermato di avere scritto la e-mail alla Procura della Repubblica (che gli è stata esibita e che ha riconosciuto come propria) e di averlo fatto in seguito ad una serie di articoli di giornale (del febbraio 2013) relativi ad un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona nei confronti di alcuni imprenditori, tra i quali BLASCO, ritenuti responsabili della attività di fatturazione per operazioni inesistenti e frodi (di cui al procedimento 16763 del 2012 della DDA di Bologna).



Il teste è stato sentito sui fatti in essa contenuti e, in particolare, per quanto qui interessa, in merito alle azioni incendiarie attribuite, nei capi di imputazione in esame, al BLASCO.

In ordine a queste, il testimone ha riferito di averne avuto conoscenza direttamente dal BLASCO, al quale piaceva vantarsene e di aver effettuato un sopralluogo con i Carabinieri, al fine di mostrare loro i luoghi in cui il BLASCO lo condusse dicendogli *"ho bruciato questo, ho bruciato quell'altro"*. Pur non ricordando gli indirizzi precisi, Baraku ha indicato i luoghi. Ha ricordato, ad esempio, di aver condotto i Carabinieri in un paesino vicino Scandiano, a Rivalta, e vicino a Montecchio. Quando il BLASCO lo accompagnava sui luoghi degli incendi gli diceva anche il nome delle vittime: *"uno è Olivo, uno è Virelli, un altro è un socio suo, che l'avevano fatto insieme; poi un altro non conosco neanche il nome, siamo andati.. quello che è vicino Scandiano, c'è un paesino là, non so la via"*.

In relazione all'incendio ai danni di OLIVO, il testimone ha riferito che il giorno successivo all'azione incendiaria venne invitato dal BLASCO ad andare a vedere il tetto che quest'ultimo aveva bruciato, dicendogli: *"andiamo a vedere, ho bruciato il tetto a lui, però non l'ha presa bene."* Si recarono nelle prossimità dell'edificio dell'Olivo ma non vide nulla: *"non si vedeva niente, poichè era dall'altra parte della strada."* Molto preciso il teste sulla idea che lui si era fatto delle ragioni dell'incendio, legata al fatto che secondo il BLASCO tutti i cutresi dovevano dare a lui i lavori *"il pensiero mio è quello: perchè lui diceva sempre: con le buone o con le cattive, tutti i cutresi devono venire a lavorare qua. Quelli che siamo andati a vedere insieme, era gente che non si avvicinava proprio a quel personaggio, neanche per fare un preventivo"*

Effettivamente, ha detto il teste, a distanza di qualche mese dall'incendio, Olivo aveva commissionato alla ditta BMB qualche lavoro, in un altro quartiere di Reggio Emilia.

Con particolare riferimento all'incendio di cui al Capo 15, commesso ai danni di Virelli Antonio, il teste ha riferito che BLASCO gli aveva detto di essere l'autore dell' incendio,

P. M. – E lei capì che si trattava di Virelli?

DICH. BARAKU V. – Sì, perchè l'aveva già detto prima di andare giù: Gli faccio bruciare il tetto, a quello là. Però erano sempre chiacchiere così.

PRESIDENTE

P. – "Gli faccio bruciare" cosa?

DICH. BARAKU V. – Gli faccio il bruciare il tetto, a quello là, che sta facendo il tetto vicino ai tetti nostri.

P. – "Vicino ai"...?

DICH. BARAKU V. – Perchè noi su quel quartiere abbiamo fatto tutti i tetti alla ditta. Allora lui ha saputo che lui stava facendo il tetto là e, chiacchierando, aveva detto: Gli brucio il tetto. Però era una chiacchiera così. Poi, quando mi ha telefonato, mi ha detto: Vai a vedere che gli ho già bruciato il tetto. Io questo fatto l'ho ricevuto... però non so se è bruciato, non un è bruciato, sono andato a vedere.

Ancora (pag. 126 del verbale):

AVV. DIF. PETITTO – Lei ha mai pensato... BLASCO ha detto: Io, a Virelli, gli brucio il tetto. Ha detto così?

DICH. BARAKU V. – Sì.

AVV. DIF. PETITTO – Prima dell'incendio, parlo, prima dell'incendio. Dopo qualche tempo, lei dice che è stato bruciato il tetto di Virelli, giusto?

DICH. BARAKU V. – “No, mi ha telefonato lui (BLASCO). Io non l'ho visto bruciato, il tetto di Virelli. Anche quando siamo andati con i ragazzi, io ho sentito dire, mi ha detto così prima, mi ha telefonato che gli ho fatto questo, però io non so niente, perché non sono venuto neanche a vedere. E poi sono passati mesi e anni. Può essere che è bruciato, può essere che è salvato”.

Il teste ha anche proceduto al riconoscimento fotografico. Le fotografie, incorporate nelle annotazioni di polizia giudiziaria, sono state esibite previa copertura delle didascalie.

Il Baraku ha affermato che :

- Le foto numero 1 - 2 - 5 sono relative al cantiere di OLIVO Antonio;

- le foto 6-7 sono relative all'immobile incendiato a Faragò;

- la foto 8 è relativa ad un cantiere che “ apparteneva ad un ragazzo Cutrese... secondo me doveva essere la ditta Farago...”;

- le foto 9, 10, 11, 12, 13 raffigurano la palazzina incendiata a Virelli; parlando di quest'ultima il teste ha riferito che si tratta di una palazzina di un paesino vicino a Scandiano (poi corretto in Vezzano sul Crostolo), dove lui e il BLASCO il giorno dopo l'incendio erano passati con la scusa di dover andare a vedere un cantiere vicino; in quell'occasione BLASCO gli aveva detto “ questo tetto l'ho bruciato ieri sera”. Il motivo dell'incendio, era sempre quello: “ gente che non sono venuti a fare il tetto da noi.”

- la foto 14 è relativa all'episodio incendiario di RIVALTA: DICH. BARAKU V. – Qua era già bruciato il tetto. Siamo andati dopo una settimana per smontare, perché doveva fare il preventivo. Era di un altro cutrese. P. – Non si ricorda il nome? DICH. BARAKU V. – Non mi ricordo. Si chiama Antonio... aspetta. Comunque non mi ricordo il nome. E qua, i tetti, li abbiamo fatti noi. P. – Prima... DICH. BARAKU V. – Li avevamo già montato noi, i tetti, che c'erano andati i russi a montare. Poi abbiamo sentito che erano bruciati e dovevamo andare a vedere com'erano bruciati e che intervento dovevamo fare. P. – Mi faccia capire: il tetto era stato fatto da voi o da un'altra ditta? DICH. BARAKU V. – No, dalla ditta, da noi. P. – Da voi. E perché allora è bruciato? DICH. BARAKU V. – Poi ti spiego. Noi siamo andati là, lui mi ha detto: Andiamo a vedere là come dobbiamo fare, come non dobbiamo fare. Quando siamo andati là, abbiamo visto: Facciamo così, facciamo... Quando tornavamo, poi mi ha detto... Io ero addolorato, perché ho visto che... Ero addolorato, perché le case erano già fini... P. – “Ero”...? DICH. BARAKU V. – Ero addolorato per il tetto, perché le case erano già finite. Non erano grezze, quasi abitavano la gente. Mi ha detto: Che cazzo ti preoccupi, te; intanto l'abbiamo fatto noi. E si riferiva a lui e quell'altro Antonio. Che ce lo pagano due volte. P. – Che ce lo paga due volte? DICH. BARAKU V. – Ce la pagano due volte. P. – Ho capito. Quindi era stato fatto, viene bruciato e poi lo rifanno. DICH. BARAKU V. – ...e rifatto di nuovo da noi. P. – E così l'appaltatore lo paga due volte. DICH. BARAKU V. – L'appaltatore era sempre l'amico suo. Però non so dire che modalità avevano. Lui ha espresso così.

Il testimone ha anche detto di avere visto, in diverse occasioni, armi nella disponibilità del BLASCO. Ha infatti riferito di avere visto nella cantina, aperta, dove lui stesso lavorava, due piccole pistole simili a mitra, nonché, nel 2007/2008, una pistola a tamburo nell'ufficio del BLASCO. Nel capannone, invece aveva visto una cassapanca contenente divise da Carabiniere, destinate, per parola di BLASCO, ad essere "mandate giù" (in Calabria). L'argomento sarà meglio trattato allorquando si analizzeranno i capi 133 e 134.

Il Baraku ha, infine, testimoniato sull'attività di falsa fatturazione che il BLASCO avrebbe svolto coadiuvato dalla segretaria KARIMA

P. M. – Signor Baraku, torno alla BMB: lei ha mai saputo o ha mai curato la vicenda delle fatture emesse dalla BMB? Ne sa qualcosa?

DICH. BARAKU V. – No, perché lui faceva bolle con BMB, fatturava con G.B. o CONSORZIO, quella che c'aveva i buchi in banca per tirare fuori i soldi.

P. M. – Ci spieghi questa cosa.

DICH. BARAKU V. – Aveva disponibilità da prendere ventimila euro con una banca, fatturava con una ditta sua il lavoro che era già andato con la BMB, con le bolle. Era un casino così, non si capiva niente, cosa fatturava e cosa non fatturava.

P. M. – Lei dice che faceva delle fatture per giustificare il prelievo di contanti?

DICH. BARAKU V. – Sì.

P. M. – Questo a prescindere dal fatto che...

DICH. BARAKU V. – A prescindere dal fatto che la fattura andava dal commercialista, non ti so dire.

P. M. – E chi è che seguiva questa parte? Lui personalmente?

DICH. BARAKU V. – Lui con la segretaria.

P. M. – Come si chiama la segretaria?

DICH. BARAKU V. – Karima.

3.2. La testimonianza degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziarla.

Sulle indagini svolte in ordine alle azioni incendiarie ha invece riferito il Maresciallo Veroni Emilio all'udienza del 30.09.2016 (pag. 23 e ss).

L'attività investigativa aveva avuto inizio proprio in seguito alla e mail inviata dal Baraku alla DDA di Bologna, dalla quale era originato il procedimento penale 765/2013. Il Baraku veniva convocato in caserma per essere sentito a sommarie informazioni su tutti gli elementi riferiti nella e-mail ed in cui venivano segnalati, come visto, una serie di condotte penalmente rilevanti, ascrivibili al BLASCO Gaetano.

Quanto al capo 13, nel corso delle sommarie informazioni BARAKU forniva indicazioni sui luoghi ove si sarebbero verificati gli incendi. Veniva quindi eseguito un sopralluogo: BARAKU conduceva gli inquirenti in Via Mascagni 9, ove veniva riscontrato avere sede la EDIL OLIVO S.R.L. di OLIVO Antonio, e ove BARAKU indicava la palazzina che sarebbe stata incendiata, ma non vi era più riscontro dell'incendio "...non c'erano tracce.."

La denuncia era stata fatta dall'Olivio ma non risultava inserita né venne reperita. Venne pertanto convocato l'Olivio che confermò l'episodio incendiario. Venne anche acquisito il verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, corredato dei rilievi fotografici, di tutte le

planimetrie e della indicazione di tutte le attività svolte e dell'annotazione di servizio dell'ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

Agli atti sono stati prodotte la scheda d'intervento sopralluogo dei VV.FF. riferita all'incendio del 13.11.2005 presso l'edificio sito a Reggio Emilia in via Mascagni n.9 nonché la relazione di servizio datata 15.11.2005, nonché il sopralluogo effettuato dai Carabinieri di Modena il 13.3.2013 con le relative schede allegate (cfr. produzione udienza 7.10.2016).

Quanto al capo 14, il Maresciallo Veroni ha riferito che quando venne sentito Baraku egli non riferì nulla in merito all'incendio di cui al capo d'imputazione in esame. Tuttavia, nel corso del sopralluogo effettuato per l'incendio ai danni di Olivo, egli li condusse anche sul luogo (Borgo Rue Lunga della COSTRUZIONI FRATELLI FARAGO') in cui si verificò l'incendio ai danni di FARAGO' Vito. Sul posto erano ancora presenti tracce dell'incendio; vennero così acquisiti la denuncia presentata dal Faragò ed il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco che avevano rilevato la natura dolosa dell'incendio (cfr. produzione udienza 7.10.2016).

Il teste ha poi citato una conversazione ambientale effettuata dai Carabinieri di Fiorenzuola (prog. n.1860 del 3 aprile 2011), intercettata all'interno dell'autovettura Audi Q7 di GUALTIERI Antonio, nel corso della quale il GUALTIERI parlando con un suo dipendente, Elezaj Bibil, diceva di aver capito chi era stato a commettere l'incendio : *" Io lo so chi... me lo immagino chi ha bruciato il tetto a quei ragazzi lì " dice Gualtieri, "Che poi sei pure cretino. Tu fai i tetti; che cazzo, bruci il tetto? Ma brucia un solaio"*.

Quanto al capo 15 il testimone ha riferito che si tratta di un incendio in danno di Virelli Antonio, verificatosi il 2 agosto del 2008. In questo caso il Baraku disse loro che non fu un'esecuzione diretta di BLASCO, ma da lui commissionata. Virelli presentò denuncia a distanza di un mese, il primo settembre del 2008. Costui venne sentito dicendo di non aver mai avuto rapporti lavorativi con BLASCO e di conoscerlo solo superficialmente (le annotazioni e il verbale di sopralluogo sono stati prodotti all'udienza del 7.10.2016).

Quanto al capo 16, il Maresciallo Veroni ha riferito che nel corso delle sommarie informazioni il Baraku aveva dato indicazioni sui luoghi ove si erano verificati degli incendi. Veniva quindi eseguito un sopralluogo e BARAKU li conduceva sul luogo. Veniva acquisito il sopralluogo dei vigili del fuoco che accertavano la natura dolosa dell'incendio.

Il teste ha anche riferito di aver sentito a sommarie informazioni SERGIO Francesco

3.3 Le persone offese

Nel corso del dibattimento sono state sentite anche le persone offese degli incendi. Qui di seguito le rispettive dichiarazioni:

Olivo Antonio è stato sentito all'udienza del 14.10.2016.

Egli, nel corso della sua testimonianza ha affermato che nel novembre del 2005 si era sviluppato un incendio sul tetto di un immobile di sua proprietà. I lavori in corso, erano stati commissionati alla ditta Montipò, la stessa che, a seguito dell'evento dannoso venne incaricata di rifare il tetto. Ha inoltre riferito di conoscere BLASCO Gaetano (la cui moglie, Dattilo Caterina è sua cugina di primo grado), ma di non aver mai intrattenuto rapporti



lavorativi con il medesimo, nè prima nè dopo incendio. A seguito di questo, i Vigili del fuoco non gli dissero quali ne erano state le cause; ha spiegato inoltre di non sapere se lo stesso fosse di matrice dolosa o colposa, non ricordando nemmeno come venne definito dai Vigili del Fuoco nel rapporto stilato e poi consegnato all'assicurazione. Ha però evidenziato che, a suo dire, si trattò di incendio accidentale.

PM : *" Buongiorno, Signor Olivo. Senta, io vorrei che lei riferisse al Tribunale di un incendio, se lei ha subito un incendio nell'autunno del 2005, in che condizioni, se le può descrivere ?"*

OLIVO Antonio rispondeva : *" L'incendio secondo me, si è provocato da solo, perché lì c'era una ditta che mi metteva la guaina su quel tetto lì, poi c'era della segatura sotto... "*

2. Rapporto di parentela con l'imputato BLASCO Gaetano (la moglie del BLASCO è cugina della p.o.)

Faragò Vito è stato sentito all'udienza 12.10.2016.

Egli ha dichiarato di aver subito nel 2012 un incendio del tetto in legno (già completato) posto a copertura della costruzione sita in San Barolomeo. Tale tetto era stato eseguito dalla impresa EDILSISTEM di Corte Tegge, a cui lo stesso si era rivolto per un preventivo. Dopo aver visionato il preventivo della EDILSISTEM e quello della SINED aveva deciso di optare per la prima società.

In merito ai rapporti con BLASCO Gaetano, il Faragò Vito ha dichiarato di conoscere l'odierno imputato e di avergli commissionato, un paio di anni prima, un lavoro di coperture in legno a Bibbiano ma, non essendo rimasto soddisfatto del lavoro, aveva deciso successivamente di affidarsi ad un'altra società; ha dichiarato inoltre che rispetto al lavoro eseguito sulla costruzione in San Bartolomeo non aveva chiesto un preventivo al BLASCO e che costui non si era proposto di eseguire il lavoro. Seppe che l'incendio era di matrice dolosa.

All'udienza del 7.10.2016 è stato escusso Virelli Antonio.

Il teste ha riferito in merito alla denuncia sporta in data 1.9.2008 per l'incendio subito nella notte fra l'1 e il 2 Agosto 2008, alla quale si è riportato. Virelli veniva avvisato dell'incendio dal figlio, poiché all'epoca si trovava in Calabria. Ha dichiarato di conoscere di vista BLASCO Gaetano e che quest'ultimo gli aveva presentato un preventivo per la realizzazione di un tetto all'interno di un cantiere diverso da quello in cui si era verificato l'incendio di cui al presente capo di imputazione. Poiché tale lavoro di costruzione era già stato affidato da Virelli Antonio ad un'altra società reggiana, la SINED, i suoi rapporti con BLASCO si erano interrotti. La SINED era la medesima ditta a cui venivano affidati i lavori all'interno del cantiere interessato dall'incendio. Fra la proposta di preventivo di BLASCO e l'avvio del cantiere in cui si era sviluppato l'incendio era trascorso un periodo di circa un anno. Virelli non ricorda di avere riferito a BLASCO del fatto che i lavori per cui egli gli aveva fornito un preventivo erano già stati affidati alla ditta SINED. Di certo non aveva mai collegato l'evento incendiario al rifiuto opposto al preventivo offerto da BLASCO.

Sergio Francesco è stato sentito all'udienza del 7.10.2016.



Egli ha riferito di aver sporto querela in data 16.9.2007 in ragione di un incendio da lui subito. Più precisamente, ha riferito di aver ricevuto una telefonata verso l'una di notte, con la quale veniva informato di un incendio al tetto in legno della sua villetta (la cui costruzione era stata commissionata alla SINED). Arrivato sul luogo, aveva incontrato i Vigili del fuoco e i Carabinieri accorsi, che gli avevano domandato se avesse qualche sospetto; alla domanda aveva risposto negativamente, precisando di non aver ricevuto minaccia da alcuno.

A fronte di contestazione della difesa in ausilio alla memoria il teste ha corretto la sua risposta. Questo il passo della sua querela oggetto della contestazione: *" i miei sospetti di tale evento sono da attribuire a due fratelli di nazionalità ucraina, tali Roman e Igor, entrambi residenti in Reggio Emilia nei pressi del campo sportivo Mirabello. Uno dei due fratelli, e precisamente Roman, risulta intestatario di utenza telefonica mobile" " i motivi di tali sospetti sono dovuti al fatto che i suddetti cittadini ucraini, per il lavoro effettuato nel cantiere alle dipendenze del signor TEDESCO Mario, non sono stati pagati, quindi rivendicavano su di me le richieste di ricevere quanto loro dovuto". " quindi rivendicavano" i due fratelli " su di me le richieste di ricevere quanto loro dovuto, richieste da me non accettate , in quanto non li avevo sotto le mie dipendenze. Preciso inoltre che circa venti giorni orsono la madre di Roman e Igor chiese un incontro con me in Reggio Emilia, nelle vicinanze dello stadio Mirabello, per definire le richieste che mi facevano nei miei confronti".* Il testimone ha quindi confermato di aver avuto il sospetto che l'incendio fosse stato appiccato dai due cittadini ucraini poichè essi e la loro madre lo avevano minacciato chiedendogli dei soldi.

Il teste ha poi dichiarato di conoscere personalmente BLASCO Gaetano, ma di non aver mai avuto rapporti lavorativi con lui, nè di avergli mai chiesto alcun tipo di preventivo. Suo figlio aveva commissionato un tetto al BLASCO dopo l'incendio, non avendo, secondo lui, raggiunto un accordo con la SINED.

3.4. I collaboratori di giustizia:

Anche i collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e GIGLIO Giuseppe hanno reso dichiarazioni in merito alle azioni incendiarie a loro dire commesse da BLASCO.

VALERIO Antonio, all'udienza del 12.10.2017 ha dichiarato che:

- a) Baraku Valbon ha riferito fatti corrispondenti a verità; tuttavia non è stato esaustivo non avendo una completa conoscenza degli stessi;
- b) gli incendi snbiti da Sergio Francesco e Faragò Antonio sono stati commessi da BLASCO, avendolo saputo proprio dal BLASCO, ed avendo oltretutto fatto lui stesso un sopralluogo sul luogo dell'incendio ai danni di Faragò;
- c) Antonio Olivo ha mentito: egli è parente di BLASCO e gli ha sempre mandato soldi fin dal periodo dell'indagine SCACCO MATTO;
- d) il fine degli incendi non era solo simbolico ma aveva un duplice significato, simbolico ed economico, in quanto una volta bruciato il tetto, le persone offese, compreso l'avvertimento, si rivolgevano a BLASCO per farselo ricostruire.
- e) tutte le persone offese erano a perfetta conoscenza del fatto che il responsabile degli incendi era BLASCO, ma nessuno di loro denunciava il fatto, rivolgendosi poi a lui per rifare la copertura, perchè in quel periodo, anche grazie alla morte del fratello, BLASCO viveva un



momento di elevata forza criminale, conseguente alla morte del fratello Gaetano e poteva quindi permettersi di compiere azioni incendiarie aspettandosi che le vittime si sarebbero poi rivolte proprio a lui per ricostruire le coperture bruciate senza denunciarlo.

Ecco le parole del collaboratore:

PRESIDENTE – Un attimo, prima volevo farle una domanda VALERIO, giusto per completare. La deposizione di Baracu lei l'ha ascoltata, ci sono delle cose false in quello che ha detto Baracu, sia a proposito delle fatture che a proposito degli incendi?

IMPUTATO VALERIO – Di meno, perché lui tante cose non le sa.

PRESIDENTE – Ma quelle che ha dette?

IMPUTATO VALERIO – È vero, ma non sa tutto, ha detto meno di quanto c'è in realtà. Ha detto vero, ma non sa tante cose lui, non sa altre cose. Certo, ha detto il vero. Diciamo che oltre a quello che ha detto Baracu, c'è di più, ecco, per sintetizzare al meglio.

PRESIDENTE – Ascolti, a proposito di un incendio subito da tale Sergio Francesco, che è venuto qui e ha detto di non avere idea di chi possa averglielo fatto, lei è a conoscenza su chi l'ha fatto questo incendio?

IMPUTATO VALERIO – BLASCO. Ma anche su altri, quindi non solo su questo.

PRESIDENTE – Come fa a dirlo?

IMPUTATO VALERIO – BLASCO con me parla, signor Presidente. Anche se era un periodo quello, che ci si frequentava meno, invece su due proprio... su uno ci sono stato pure io, non a fare l'incendio ma a fare il sopralluogo del giorno dopo.

PRESIDENTE – Sta parlando di quale incendio?

IMPUTATO VALERIO – Faragò. Quello di Faragò.

PRESIDENTE – Mentre per quello di Sergio Francesco, di cui le ho detto, l'informazione?

IMPUTATO VALERIO – Di Sergio Francesco me ne parlò così, ma era il periodo che faceva lui gli incendi, proprio quando o c'era un capriccio che voleva, o che voleva intimare e forzare la sua posizione criminale, faceva questa attività. Perché, in quel periodo, partendo da Antonio Olivio, per farla breve, signor Presidente, partendo da Antonio Olivio, che è venuto qua e ha raccontato pure lui un sacco di bugie...

PRESIDENTE – Sta parlando di chi?

IMPUTATO VALERIO – Di Antonio Olivio, di Reggio.

PRESIDENTE – Che è venuto qui a raccontare che cosa, cose vere o cose false?

IMPUTATO VALERIO – Io non mi ricordo tutto il suo ragionamento, perché non lo comprendevo, però posso capire che cosa ha detto. Lui è un parente, tra virgolette, di BLASCO, ma nel periodo già del 2000, di SCACCO MATTO, gli mandava 500 mila, 1 milione di lire, tutti i mesi, a BLASCO.

PRESIDENTE – Quindi stava dicendo, continui?

IMPUTATO VALERIO – Noi nel 2000 e adesso non mi ricordo, e 5, non mi ricordo quando fu, gli fece anche un incendio in via Mascagni.

PRESIDENTE – BLASCO ad Olivo?

IMPUTATO VALERIO – Ad Olivo, sì, sì. Proprio per punirlo, per confermarci anche la sua autorità. Tutte le cose che faceva ad Olivo, lì doveva fare da lui. Però qui ci stiamo spostando.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, le chiederei di riprecisare quanto già le chiese il Presidente, mi pare già alla prima udienza o alla seconda, proprio in relazione

a questi incendi. Lei aveva detto che era un modo di affermazione criminale. Il Presidente le chiese, l'altra volta, e glielo richiedo io, se era anche un modo poi per farlo il tetto, cioè per trovare del lavoro?

IMPUTATO VALERIO – Certo... E da chi lo andava a fare poi, da lui no!

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ce lo deve dire lei. Cioè, se era un atto solo ritorsivo?

IMPUTATO VALERIO – Per costringerlo. Allora glielo dico con altre parole: per costringerlo poi ad andare da lui a farlo. Quella è la sostanza. Lui faceva tetti, tant'è che una volta gli disse, Antonio Gualtieri: ma sei proprio cazzullo, tu fai tetti e poi bruci i tetti.

PRESIDENTE – Quindi questi soggetti subivano queste forme estorsive e poi si rivolgevano comunque a BLASCO per fare i lavori?

IMPUTATO VALERIO – Per forza di cose.

PRESIDENTE – E tutti questi sapevano e nessuno di questi ha denunciato?

IMPUTATO VALERIO – Chi denunciava BLASCO, soprattutto in quel periodo! Soprattutto dopo il fratello, chi lo denunciava BLASCO.

PRESIDENTE – Questo che non lo denunciavano è pacifico.

IMPUTATO VALERIO – Non è che sia così, come dire... incline a denunciare. Poi soprattutto in quel periodo storico, il BLASCO era erba per cento cavalli, come diciamo noi, gli era morto il fratello e quindi si doveva... persona criminale e poi si era elevato, gridava vendetta e ha fatto vendetta, gridava: i lavori li devo prendere io. E li prendeva lui. Tutti i lavori li faceva lui. Chi faceva legno ha dovuto chiudere, se ne andavano perché non pigliavano più un lavoro.

PRESIDENTE – Chi questo?

IMPUTATO VALERIO – Cilovegna, adesso non mi ricordo. Tutti quelli che facevano legno, signor Presidente, in quel periodo fallivano. Era un periodo fortemente sulle costruzioni, chiudevano, andavano a lavorare a Torino, andavano a lavorare a Milano, perché lui aveva tutto su Reggio Emilia. E poi erano tutti cutresi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Solo una precisazione per il Collegio, perlomeno per quanto consta: ci sono casi di assenza totale di denuncia del fatto, solo in un caso mi pare che ci sia, ma denuncio del fatto e non certamente delle ipotesi che si potevano fare. Le chiedo, perché non ricordiamo bene quanto precisamente sia stato affrontato, poiché ridonda in questo dibattito, il delitto contestato al capo 18 a Turrà Roberto, che è l'incendio di un'autovettura di Muto Luigi. Ricordo perfettamente che il VALERIO aveva parlato del rapporto tra Formentini, Turrà e Muto Luigi; ricordo che accennò a questo furto, non è nel decreto...

Anche il collaboratore GIGLIO Giuseppe ha riferito circostanze utili per la valutazione dei fatti per cui si procede, anche se non strettamente riferibili ai capi di imputazione in esame, quanto alle attività incendiarie commesse dal BLASCO direttamente o conferendone mandato ad altri (tra i quali TURRA' Roberto, VALERIOTI e i fratelli AMATO).

Tra queste ha indicato l'incendio del cantiere di Taneto, circostanza che seppe proprio da BLASCO. Allo stesso modo costui si rese responsabile dell'incendio del tetto che COLACINO Michele aveva commissionato ad un altro soggetto e non a BLASCO che,

risentito, di tutta risposta, gli bruciò il tetto. L'incendio non era mai stato tuttavia denunciato da Michele COLACINO.

DICH. GIGLIO G. – Cantiere che stavano facendo sempre con il Bolognino. Lì, dopo la contestazione che non hanno pagato, il BLASCO fu quello che ha incentivato l'incendio del cantiere. P. M. – Chi gliel'ha detto questo? DICH. GIGLIO G. – Eh... dottoressa, signor Pubblico Ministero? PRESIDENTE P. – Ha sentito? Chi gliel'ha detto, vuole sapere il Pubblico Ministero? Da chi ha saputo questo fatto che BLASCO ha incendiato il cantiere. DICH. GIGLIO G. – Dallo stesso BLASCO. Sempre dai soliti, perché parlavamo. Erano così aperti che ne parlavamo. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Da Bolognino l'ha saputo? DICH. GIGLIO G. – Sì, pure. P. M. – Ancora altri atti incendiari posti in essere da BLASCO di cui lei ha sentito? Ne ha riferiti altri nel corso della sua... DICH. GIGLIO G. – Il tetto di COLACINO. P. M. – Sì, il tetto di COLACINO. Dica pure. Qual era la ragione? DICH. GIGLIO G. – ...l'aveva fatto lui. P. M. – Come? PRESIDENTE P. – Qual era stata la ragione? DICH. GIGLIO G. – Non era stato lui a costruirlo. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Perché, il BLASCO che lavoro faceva? DICH. GIGLIO G. – Aveva una falegnameria, faceva tetti. P. M. – Okay. E quindi COLACINO non aveva chiesto a BLASCO di fargli il tetto, praticamente. DICH. GIGLIO G. – (Non si sente la risposta). PRESIDENTE P. – Ha sentito, GIGLIO? DICH. GIGLIO G. – Sì. P. – La risposta qual è? DICH. GIGLIO G. – Sì, ho detto sì. Non è stato neanche denunciato quel tetto quando è stato incendiato. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) P. M. – Quale COLACINO, mi scusi? DICH. GIGLIO G. – Michele. P. M. – Quale COLACINO? DICH. GIGLIO G. – Michele. P. M. – COLACINO Michele ha subito altri incendi o danneggiamenti? DICH. GIGLIO G. – Sia a sé che alla macchina di suo fratello. P. M. – Questi, lei li sa attribuire, gli autori? DICH. GIGLIO G. – Lì sono nate delle discordanze, anche se il COLACINO era vicino a Lamanna, lì è successo... posso raccontarla? P. M. – Le chiedo: rispetto a tutti gli episodi di cui ci ha parlato (incendi, attività ritorsive, eccetera), se vi erano dei soggetti, e se lei ce li può indicare perché li ha saputi, che operavano per VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano, per SARCONI in questo senso. Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara: <<Soggetti che facevano...?>>. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) <<Che operavano materialmente questi...>>. PRESIDENTE <<Gli incendi?>>. PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi) <<Questi atti ritorsivi, incendi o danneggiamenti>>. PRESIDENTE <<Atti di danneggiamenti, minacce, eccetera>>. Il testimone risponde: <<Per quello che ne abbiamo parlato a volte con BLASCO, con SARCONI e con..., diciamo che era Roberto Turrà, i fratelli AMATO, che, francamente, io non ho mai incontrato, e VALERIOTTI>>. PRESIDENTE P. – VALERIOTTI. I fratelli AMATO, può dire il nome? DICH. GIGLIO G. – So che uno si chiama Alfredo. P. – Uno si chiama Alfredo; e l'altro? DICH. GIGLIO G. – Non mi viene in mente in questo momento.

4. La valutazione delle prove

Su queste prove ritiene il Tribunale di dovere affermare la penale responsabilità dell'imputato BLASCO Gaetano per tutti i reati a lui ascritti.

Il suo principale accusatore è ovviamente rappresentato da Baraku Valbon, il quale ha evidenziato di essere a conoscenza della riferibilità degli incendi al BLASCO, per averglielo detto lui stesso, nel suo continuo vantarsi delle azioni incendiarie compiute.

Le dichiarazioni rese da BARAKU Valbon, infatti, nonostante le minime imprecisioni dovute, in particolare, ad una comprensione e ad un utilizzo non certo perfetto della lingua italiana e ad un ricordo non sempre nitido, poi sempre ricomposto attraverso il meccanismo delle contestazioni, si presentano come lincari, puntuali e, nel loro complesso coerenti e mai contraddette da alcunchè di significativo.

Esse poi si lasciano apprezzare per la loro spontaneità e per l'assenza, nonostante il pur ipotizzabile rancore nutrito nei confronti del BLASCO, di qualsiasi ostilità o profilo di esagerazione.

La genesi del racconto si spiega perfettamente - ed è ampiamente comprensibile - con la situazione di esasperazione e di paura in cui si era trovato a subire, per effetto di comportamenti che egli aveva benissimo capito appartenere a soggetto appartenenti alla criminalità organizzata cutrese. In tale senso appare significativa la sua scelta di parlare solo con i Carabinieri di Modena - intimorito dal potere che la comunità organizzata cutrese aveva sul territorio di Reggio Emilia - e di scrivere la e-mail alla DDA di Bologna, solo dopo aver avuto notizia di indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Cremona e dunque, sentendosi maggiormente protetto da queste nuove indagini a carico del BLASCO.

Il vaglio positivo relativo alla attendibilità del dichiarante è arricchito poi dalla abbondanza di riscontri al suo racconto.

Non si dimentichi, innanzitutto che i sopralluoghi che i Carabinieri hanno svolto nel corso delle indagini sui luoghi degli incendi sono stati resi possibili proprio dal Baraku che, in via autonoma, e senza alcuno stimolo esterno ha disvelato azioni incendiarie oramai dimenticate o destinate ad essere relegate come fatto accidentale.

Non solo.

I racconti resi dalle persone offese, per quanto alcuni inficiati da evidente reticenza, lasciano emergere come tutte avessero avuto a che fare, o prima o dopo, con il BLASCO, circostanza che ben si sposa con l'idea che il Baraku si era fatto del movente della azioni incendiarie, sarebbe a dire quello di punire quegli imprenditori cutresi che non gli avevano affidato la costruzione delle coperture o indurli, con l'intimidazione, ad affidargli i lavori di costruzione o ricostruzione.

Va poi evidenziato, sebbene sul tema si tornerà analizzando specifici capi di imputazione (cfr. capi 58, 58bis, 133, 134, 160 e 161 c) che le dichiarazioni del Baraku trovano riscontro anche in relazione agli altri fatti denunciati, sarebbe a dire alla detenzione di armi e alla falsa fatturazione commessa in concorso con la sua segretaria Karina.

Già tutto questo basterebbe, una volta affidato il crisma di attendibilità e credibilità alle dichiarazioni del Baraku, varrebbe a ritenere dimostrata la penale responsabilità del BLASCO per i reati a lui ascritti ai capi di imputazione in esame.

Tuttavia, a ciò si aggiungono, in termini perfettamente aderenti, le dichiarazioni rese dai collaboratori di Giustizia, primo fra tutti VALERIO Antonio.

Egli, all'epoca molto vicino al BLASCO, ha riferito di sapere, per averglielo detto il BLASCO stesso ed essere anche stato sul luogo, che tutti gli incendi di esame erano stati

commessi dall'imputato. La logica era sempre la stessa, sia simbolica che economica: una volta bruciato il tetto, le persone offese intimorite si rivolgevano a BLASCO per farselo ricostruire. In quel periodo, del resto, BLASCO godeva di ampia fama criminale derivante dalla morte del fratello, braccio armato di Nicolino GRANDE ARACRI e, quindi, sapeva benissimo che nessuno degli imprenditori cutresi lo avrebbe mai denunciato.

Negli stessi termini, con dichiarazioni indipendenti e non riferibili alle specifiche azioni incendiarie in esame, ha riferito GIGLIO Giuseppe, ricordando come il BLASCO, che era solito agire mediante azioni incendiarie, aveva bruciato il tetto che COLACINO Michele aveva commissionato ad un altro soggetto. Anche egli non denunciò il fatto.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano un formidabile riscontro individualizzante in tutte le altre prove raccolte e sopra indicate, a partire dalle dichiarazioni del Baraku, che in quelle trovano, a sua volta, ulteriore conforto, sia nelle prove documentali che testimoniano gli incendi.

In considerazione di tutte le argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di BLASCO Gactano per tutte le azioni incendiarie oggetto delle contestazioni, commesse al solo scopo di arrecare danno agli imprenditori Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco, "resisi responsabili" di non averlo coinvolto nella costruzione delle coperture dei loro immobili o per indurli, con l'intimidazione, ad affidargli la ricostruzione o nuovi lavori di copertura, forte della forza criminale che in quegli anni gli derivava anche dall'uccisione del fratello che gli garantiva il silenzio da parte delle vittime e la sottomissione alla sua volontà.

Ciò contribuisce a rafforzare il giudizio relativo alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., trattandosi di azioni incendiarie ritorsive, connotate da forte carica intimidatoria, tipicamente riconducibili alla azione della criminalità organizzata e ben percepibile, nella loro valenza simbolica, dalle loro vittime.

La reticenza manifestata dalle persone offese durante la loro testimonianza ne fornisce ulteriore prova e giustifica la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Olivo Antonio, Faragò Vito, Virelli Antonio, Sergio Francesco per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p.

In questo senso sono eloquenti anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, che ha espressamente riferito che Olivo Antonio ha mentito durante le sua deposizione, così come tutte le persone offese erano a perfetta conoscenza del fatto che il responsabile degli incendi fosse il BLASCO ma che nessuno osava denunciarlo per la sua forza criminale.

4. CAPO 46

Incendio in danno di Rullo Maria

Al capo di imputazione in esame viene contestato a TEDESCO Rocco di avere appiccato il fuoco, insieme a SICILIA Giovanni e GRUZZA Rita, il fuoco all'autovettura di Rullo Maria, al solo fine di danneggiarla, cagionando un incendio e la completa distruzione dell'auto. Anche in ordine a questo capo di imputazione ha riferito il Maresciallo Veroni all'udienza del



30.9.2016 (pagg 13 e ss), evidenziando, sin da subito, che *“Le intercettazioni telefoniche in atto ci danno l'idea di un contrasto sorto tra SICILIA Giovanni e Rullo Maria e suo fratello Rullo Antonio, nei giorni immediatamente precedenti all'incendio in danno dell'autovettura di Rullo Maria. Le intercettazioni ci consentono altresì di localizzare SICILIA Giovanni fuori dalla propria abitazione nei momenti immediatamente precedenti e successivi alla chiamata dei Vigili del Fuoco che segnala l'incendio dell'autovettura”*. In altri termini, grazie alla attività di captazione gli inquirenti comprendevano che i fatti di cui al presente capo di imputazione si inserivano in un litigio scoppiato nel giorno precedente l'incendio tra SICILIA e Rullo Maria. Del resto, nella denuncia sporta presso la Questura di Reggio Emilia il 31 maggio 2011, la donna, oltre a denunciare l'incendio della propria auto avvenuto nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 2011, precisava che il SICILIA la aveva minacciata dicendole che si sarebbe presentato sotto casa sua con tre uomini per picchiarla (cfr. produzione udienza del 30.09.2016).

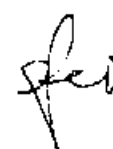
La vicenda veniva così ricostruita dal Maresciallo Veroni sulla base delle conversazioni telefoniche captate, mai contestate, nel loro contenuto, dalla difesa.

Nel corso della conversazione n. 1486 RIT 1345/11 del 29.5.2011, intercorsa fra SICILIA Giovanni e la sua ex moglie, Frontera Antonella, i due si scambiavano vicendevolmente insulti. In tale circostanza, SICILIA estendeva le offese anche ad una donna che in quel momento era in compagnia della ex moglie - la quale, da intercettazioni successive si scoprirà essere Rullo Maria - ed il fratello di questa. Immediatamente dopo tale telefonata, SICILIA contattava TEDESCO Rocco, dicendogli di avere urgente necessità di vederlo e parlargli. TEDESCO diceva che avrebbe fatto il possibile per vederlo e che avrebbe cercato di farsi dare in prestito un'autovettura per raggiungerlo.

Dalla conversazione n. 1495 del 29.05.2011 RIT 1345/11 si apprende che Rullo Maria contattava SICILIA e i due discutevano dello screzio avvenuto durante la telefonata fra SICILIA e l'ex moglie Frontera (di cui alla precedente Conv. n. 1486 RIT 1345/11 del 29.5.2011). In questa conversazione, SICILIA assumeva un atteggiamento piuttosto duro nei confronti della donna, la quale tuttavia si diceva disposta ad incontrarlo in qualunque momento. SICILIA ribatteva dicendo che, se lei non avesse smesso di urlare, la avrebbe raggiunta sotto casa.

A questo punto, dalla conversazione n. 1500 del 29.5.2011 RIT 1345/11 si apprende che SICILIA contattava nuovamente TEDESCO, dicendogli di avere bisogno di vederlo al fine di risolvere la questione sorta con quel soggetto con cui aveva litigato qualche giorno prima alla sua presenza. In tal modo si colloca *“lo scontro iniziale sorto tra SICILIA e Rullo Antonio, il fratello di Rullo Maria, alcuni giorni prima di queste conversazioni telefoniche a cui sto facendo riferimento, scontro al quale aveva assistito anche TEDESCO Rocco”*. In questa circostanza il TEDESCO si mostrava disponibile ad agire in qualsiasi momento.

Immediatamente dopo tale telefonata, SICILIA richiama la ex moglie chiedendole di passargli Rullo Maria, alla quale diceva di avere necessità di incontrare lei e il fratello per risolvere la questione (prog. n. 1501 RIT 1345/11 del 29.05.2011). In questa occasione, come già nel corso della precedente telefonata, Rullo Maria faceva mostra una personalità forte: lo invitava ad andare a casa sua in via Ippolito Nievo; SICILIA rispondeva di volere organizzare l'incontro altrove, dicendo di sapere che lei avrebbe chiamato i Carabinieri, lasciando



intendere che, a differenza della interlocutrice, non era solito risolvere i problemi con la legge. SICILIA concludeva la conversazione dicendo espressamente che per loro sarebbe stata una brutta giornata: *"Signora Rullo mi dai l'appuntamento con suo fratello signora Rullo .. hai capito signora Rullo? Col signor Rullo mi dai l'appuntamento!! Hai capito che oggi è una brutta giornata per voi signora Rullo!"*

Dalla conversazione n. 1503 RIT 1345/11 del 29.05.2011, intercorsa fra Rullo Antonio e SICILIA, si apprende che Rullo Antonio era disposto ad incontrare SICILIA dove lui avesse preferito. L'incontro tra i soggetti viene fissato al cimitero ebraico di via Dalmazia a Reggio Emilia (conversazione n. 1507 RIT 1345/11 delle 14.09 intercorsa tra SICILIA Giovanni e Rullo Antonio).

Prima di recarsi all'incontro, SICILIA contattava la sua convivente chiedendole di procurargli una sorta di arma. In particolare, SICILIA faceva riferimento ad un "manico" o "picco". Poiché la compagna non capiva a cosa lui si stesse riferendo, SICILIA diceva di avere bisogno del "ragioniere". Al che GRUZZA comprendeva chiaramente ciò di cui SICILIA aveva bisogno (prog. n. 1509 RIT 1345/11 del 29.5.2011).

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il 29 maggio 2011, SICILIA diceva alla convivente di trovarsi con TEDESCO, con il quale doveva "fare delle commissioni" e sarebbe rincasato tardi (prog. n. 1519 RIT 1345/11 del 29.5.2011 ore 16.12).

Il giorno dopo, alle 19:45 del 30.5.2011, SICILIA diceva a GRUZZA di dover fare "delle cose" fissando come orario di rientro le 23:30 (prog. n. 1581 RIT 1345/11).

Nel corso della conversazione registrata al prog. n. 1589 RIT 1345/11 del 31.5.2011, effettuata alle ore 00.20 SICILIA diceva a GRUZZA Rita di stare per rientrare a casa. Diceva inoltre alla donna di prepararsi per uscire, poiché sarebbero andati a prendere un gelato. La donna, inizialmente restia ad uscire, alla fine si convinceva, dicendo che si sarebbe preparata e avrebbe tirato fuori la sua auto, poiché SICILIA le aveva espressamente detto che non avrebbero potuto usare la sua. Proprio nell'esatto momento in cui si registra questa conversazione, arrivava la chiamata di intervento ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia per un incendio verificatosi ai danni dell'autovettura Chrysler di Rullo Maria.

Sulla base di ciò gli inquirenti ipotizzarono che SICILIA avesse chiesto alla convivente di uscire con la macchina della donna, lasciando la sua nel garage, innanzitutto per crearsi una sorta di alibi, ma soprattutto per evitare che qualcuno individuasse la sua auto, utilizzata nel momento in cui era stato appiccato l'incendio.

All'interno dell'abitazione di SICILIA e GRUZZA venivano anche registrate una serie di conversazioni ambientali avvenute nella mattinata del 27.5.2011, quindi due giorni prima dell'incendio, nel corso delle quali i due conviventi facevano esplicito riferimento all'incendio dell'auto, pianificandone l'esecuzione.

Da queste si evinceva infatti, secondo l'ipotesi d'accusa, che i due stavano parlando di fare "un qualcosa" nei pressi di un palazzo e discutevano sugli orari in cui era meglio fare questa cosa. La donna faceva presente che avrebbero dovuto fare molta attenzione perché in qualsiasi momento sarebbe potuto uscire qualcuno dal palazzo. Alla fine i due decidevano di "muoversi" verso l'una di notte (*"all'una e mezza massimo le due e non di più"*) specificando che *"alle undici e mezza era presto"*. Sono questi gli orari migliori, secondo loro, per poterlo



fare. (ambientale 2935 RIT 304/11). Nella successiva conversazione ambientale. (prog. n. 2936 RIT 304/11), di due minuti successiva alla precedente, SICILIA e la convivente GRUZZA parlavano dell'utilizzo di due bidoni di benzina della capacità di 5 litri, discutendo se ne servisse uno soltanto oppure due. In particolare, SICILIA faceva presente che si trattava di un furgone, un'autovettura di grosse dimensioni, e la donna sosteneva invece che uno sarebbe stato sufficiente, perché bastava distribuirlo bene e l'effetto sarebbe stato quello desiderato. Comunque entrambi erano dell'avviso che la cosa più importante era reudere inutilizzabile il mezzo.

In ordine alla vicenda oggetto del capo di imputazione ha riferito anche il collaboratore di giustizia VALERIO Antouio (cfr. udienza 12.10.2017), fornendo il suo contributo alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, al ruolo avuto dall'odierno imputato TEDESCO Rocco. Egli, dopo avere chiarito il suo rapporto con SICILIA, che ha definito il suo "interlocutore per gli incendi" uomo di sua fiducia al quale potere commissionare gli incendi con la garanzia del silenzio, ha spiegato che seppe proprio da lui che l'incendio venne eseguito dal SICILIA stesso insieme a TEDESCO Rocco. La notizia gli fu data perché, essendo Rullo un prestanome di Tartaricchio, gli venne chiesto di poter intervenire per sistemare la questione.

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, ne so qualche... il mio (uccellino) d'oro era SICILIA, quindi quando non ci andavo io, che avevo... quando ci andavo io è che volevo che nessuno sapesse, le questioni dovevano rimanere prettamente mie e quindi ci andavo; mentre, quando ci mandavo SICILIA, era una cosa che, insomma... lui non aveva interesse di dirle e a me andava bene così, lui ci andava e quindi erano... che dire, era mio interlocutore per gli incendi. Io a questo non partecipai ma fu messo a conoscenza, poiché Rullo è un prestanome anche di Tartaricchio, credo con la Gaia S.r.l., e quindi per questo poi mi misero a conoscenza di questa questione qua, se si poteva un attimino sistemare. L'incendio è stato fatto da loro.

PRESIDENTE – L'incendio stato fatto da chi?

IMPUTATO VALERIO – Da TEDESCO e da SICILIA.

PRESIDENTE – E lei come lo sa?

IMPUTATO VALERIO – SICILIA.

PRESIDENTE – Glielo disse SICILIA?

IMPUTATO VALERIO – Io ho fiducia in lui e lui ha fiducia in me, quindi è lui che mi va ad incendiare altre... mi ha fatto altri incendi, ha fatto altri incendi per me.

PRESIDENTE – Non ho capito bene, lei l'ha detto però con molte cose implicite: perché TEDESCO Rocco commissiona questo incendio?

IMPUTATO VALERIO – Perché avevano disquisizioni con una donna.

PRESIDENTE – Chi era questa donna?

IMPUTATO VALERIO – La sorella di Rullo.

PRESIDENTE – Che tipo di disquisizioni avevano?

IMPUTATO VALERIO – Non entrai nel merito, signor Presidente, perché erano questioni di "tu hai detto, hai visto..." una cosa del genere. Non entrai, non mi interessava.



Non solo.

Il 17.10.2017 in sede di riconoscimento fotografico VALERIO ha fornito ulteriori informazioni su tutti e tre i protagonisti della vicenda incendiaria.

Rispetto a Giovanni SICILIA il collaboratore ha confermato che quando non voleva andare a fare incendi in prima persona mandava il SICILIA, come accadde per la macchina di Salsizzo che VALERIO fece incendiare, utilizzando il metodo della diavolina che lui stesso gli suggerì. Quanto a Rocco TEDESCO, ha ribadito che costui incendiò la macchina di Rullo Maria, pur ribadendo di non sapere in termini precisi il movente dell'azione, che era legato a motivi futili ed estranei al contesto associativo, anche se il fratello della vittima, era un soggetto intraneo alla stessa con cui collaborava. Rocco TEDESCO era un soggetto a disposizione, conosceva tutti gli esponenti del sodalizio e collaborava con tutti, in particolare con VALERIO, TURRA' Roberto e, appunto, Giovanni SICILIA.

Quanto a GRUZZA Rita, il collaboratore ha confermato la sua vicinanza a SICILIA Giovanni, un uomo di fiducia, tanto che custodiva proprio lei la sua pistola, nella cantina. VALERIO l'ha definita una *"donna con le così dette"*. Ufficialmente lavorava come affitta camere in via Liguria a Reggio Emilia, anche se svolgeva molte attività in collaborazione con l'associazione, soprattutto con TEDESCO e con altri. Alla stessa venne incendiato un locale commerciale, un sexy shop.

Le prove indicate convergono tutte verso la dimostrazione della responsabilità penale dell'imputato nei termini descritti nel capo d'accusa.

L'incendio alla autovettura di Rullo Maria è pacifico.

Altrettanto pacifico, perché oramai accertato con la forza del giudicato, che l'incendio è stato appiccato da SICILIA Giovanni in concorso con la convivente GRUZZA Rita.

Le prove acquisite nell'ambito del presente processo, ed in particolare le esplicite conversazioni ambientali captate nei giorni precedenti l'incendio tra i due conviventi - che lasciano trasparire un'intesa immediata tra loro in ordine alla attività incendiaria - lo dimostrano ampiamente. Queste stesse prove trovano conferma, e riscontrano, quanto dichiarato dal collaboratore VALERIO sul conto del SICILIA, indicato quale soggetto di sua fiducia dedito agli incendi e quindi ben in grado di organizzare questo tipo di attività senza particolari difficoltà.

Quanto al ruolo del TEDESCO il ragionamento probatorio è analogo.

Le intercettazioni captate dimostrano due aspetti:

1) l'immediata disponibilità manifestata dal TEDESCO ad agire in qualsiasi momento per risolvere la questione insorta pochi giorni in occasione del litigio al quale aveva assistito (prog. 1500 RIT 1345/11 del 29.5.2011)

A (SICILIA) Dimmi comparu' .. B (TEDESCO) Che sto venendo .. ma un bidone c'è? .. A. E no! Non ho bidoni .. vedi se ce l'hai tu un bidone in più dai .. B. E mo' come veniamo qua vediamo se ce l'ho nel garage dai .. A. Che oggi ti faccio .. oggi ti faccio strappare le mani oggi .. B. Che è successo ancora? .. A. Eh compare mio!! Mamma mia come sono rimasto deluso oggi .. e poi ne parliamo dai, dai non ti preoccupare .. vai a prendere la macchina vai .. B. Eh che sto venendo .. A. Tengo una tremarella addosso guarda che ti giuro guarda che oggi faccio venire la fine del mondo oggi va .. B. Eh se c'è da fare si fa .. qual è il problema? .. A. Eh qual è il problema .. lo so che tu compare .. non ti ritiri ..



B. Eh .. a me quando eh .. a me quando mi inviti di questa maniera tipo che mi inviti a carne e pasta .. eh .. A. A carne e pasta bravo!! B. Bravo!! A. Questa è carne e pasta per te ..

2) la costante presenza nei giorni immediatamente precedenti l'incendio, e la notte stessa dell'incendio, del TEDESCO quale soggetto cui poter rivolgere la propria fiducia, con cui "fare commissioni";

- prog. n. 1519 RIT 1345/2011 del 29.5.2011 ore 16.12: "A. Io adesso .. sono con Rocco eh .. sto andando a fare delle commissioni con Rocco .. B. Ah .. va beh dai .. A. Eh .. B. Mm .. A. Eh .. senti arriverò sul tardi (a questo punto il Giovanni fa intendere che chiede conferma a tale Rocco, presente in auto con lui sul fatto che farà tardi, proferendo: NO RO?) secondo me no? ..";

- prog. 1589 RIT 1345/2011 del 30.5.2011: "Eh .. no .. ma sto .. starò fino .. le undici torno non di più .. undici e mezza che dobbiamo fare delle cose un attimino".

Che il soggetto con il quale il SICILIA si trovava la sera dell'incendio fosse il TEDESCO si trae dal fatto che nella telefonata indicata sub 1 (prog. 1500 RIT 1345/11) TEDESCO aveva dato la sua incondizionata disponibilità ad agire al fianco di SICILIA – già quel giorno concretamente manifestata nella ricerca di un "bidone" in più nel garage – e dalla circostanza che quella notte, tra il 19 e il 30 maggio 211, veniva appiccato l'incendio alla macchina della Rullo.

Sulla base di tali dati, così come emergenti dalle conversazioni telefoniche indicate, sarebbe già possibile costruire un ragionamento probatorio idoneo alla formulazione di un giudizio di penale responsabilità quanto meno in termini di concorso morale, avendo il TEDESCO manifestato esplicitamente al SICILIA il suo incondizionato appoggio per risolvere la questione insorta con la RULLO e con il fratello di questa. La presenza del TEDESCO il giorno dell'incendio, con il quale doveva fare "delle cose" fino a tarda serata lo conferma.

Il ragionamento fin qui condotto trova una ulteriore conferma nelle parole del collaboratore VALERIO, che consentono, addirittura, di attribuire al TEDESCO una responsabilità concorsuale materiale per l'incendio.

Il VALERIO ha infatti espressamente dichiarato di avere saputo dal suo uomo di fiducia, SICILIA Giovanni, che la macchina fu data alle fiamme proprio da lui insieme al TEDESCO. Ha poi ribadito il concetto in sede di riconoscimento fotografico dell'imputato TEDESCO di cui ha ulteriormente specificato la collocazione nell'ambito della associazione con i cui esponenti collaborava, mettendosi a disposizione, in particolare, di VALERIO, TURRA' e, appunto di SICILIA. Questo ultimo aspetto, come visto, emerge già dalle intercettazioni telefoniche (prog. 1500 RIT 1345/11).

Le dichiarazioni del collaboratore, sul punto, si ritengono pienamente attendibili non solo perché dettagliano in modo convincente le ragioni della sua conoscenza (SICILIA era uomo di sua fiducia; inoltre, essendo il Rullo intestatario fittizio di una delle società di Tartaricchio gli venne chiesto di intervenire per risolvere la questione) ma soprattutto perché trovano un solidissimo riscontro, nei termini anzidetti, nelle conversazioni telefoniche captate.

dfs

Va dunque affermata la penale responsabilità di TEDESCO ROCCO per il reato a lui contestato al capo 46 avendo materialmente partecipato, al solo fine di danneggiamento, alla azione incendiaria organizzata da SICILIA Giovanni e GRUZZA Rita commessa ai danni di Rullo Maria.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. l. c.p: il metodo utilizzato dagli agenti per risolvere la lite insorta e per concretizzare le minacce indirizzate alla persona offesa, *id est*, l'azione incendiaria, rappresentano una metodologia operativa tipicamente mafiosa, siccome del tutto sproporzionata e dimostrativa di una carica intimidatoria riferibile a contesti propri della criminalità organizzata o, comunque, a soggetti gravitanti intorno a quei contesti.

La prova di ciò è, del resto, emersa in dibattimento, che ha disvelato come tutti i protagonisti della vicenda, tanto SICILIA Giovanni, quanto TEDESCO ROCCO e GRUZZA Rita, fossero soggetti gravitanti intorno alla associazione, con i cui esponenti, anche di vertice, collaboravano. Lo stesso dicasi del fratello di Rullo Maria.

Sulla base di tali premesse fattuali, dunque, la carica intimidatoria legata all'oggettività dell'azione, si connota, ove possibile, di maggior forza, in quanto esercitata proprio da soggetti gravitanti attorno al sodalizio criminale (se non addirittura intranei allo stesso) ed indirizzata a persone che, per quella stessa ragione, erano in grado di coglierne tutta la reale portata intimidatoria.



CAPITOLO VII

LE ESTORSIONI E LE USURE

PREMESSA

Molteplici sono le vicende estorsive contestate a numerosi imputati. La loro complessità è variabile: dalla pura e semplice condotta intimidatoria – raro il ricorso alla violenza - a più complesse vicende che vedono l'intervento ed il concorso di più imputati, secondo dinamiche che, come si vedrà, riproducono i ruoli ricoperti da ciascuno di loro nell'ambito della associazione. L'accertamento delle singole condotte estorsive acquisisce, in tal senso, un rilievo che va al di là della singola vicenda, divenendo essa stessa prova della esistenza dell'associazione, dei ruoli assunti dai singoli al suo interno e delle modalità operative, tracciando così uno dei fondamentali solchi in cui si innestano le intimidazioni di cui si nutre il metodo mafioso.

Giova solo sottolineare in questa sede, anticipando ciò che meglio si apprezzerà analizzando i reati di natura tributaria, che l'acquisita consapevolezza d' tutti i gli affiliati (o quantomeno di coloro che maggiormente partecipano all'illecita attività economica) e di una parte, non sana, dell'imprenditoria locale degli enormi profitti ottenibili con il sistema della falsa fatturazione, quest'ultima attività non rappresenta più il meccanismo fondamentale per dissimulare un'attività estorsiva quanto una attività illecita ideata, programmata e consumata in sé e per sé in quanto capace di portare enormi vantaggi economici tanto agli appartenenti al sodalizio quanto agli imprenditori, una tempo estorti, oggi consapevoli concorrenti nel reato e che scelgono spontaneamente di avvicinarsi agli esponenti del sodalizio in vista dell'illecito, ma proficuo, scopo. La sostanziale affrancazione delle estorsioni dal sistema della falsa fattura è uno dei tratti che segna *"il passaggio da EDILPIOVRA ad AEMILIA"*. Le parole di GIGLIO Giuseppe e di VALERIO Antonio, sono in tal senso eloquenti (cfr. infra Cap. XIII)

Ciò posto in via generalissima, preme delineare i criteri di valutazione cui il Collegio ritiene di attenersi nel giudizio relativo alle singole vicende, risolvendo, in via preliminare tutte le questioni più volte ricorrenti.

A tale proposito occorre innanzitutto osservare come, nell'apprezzare le condotte descritte e nel verificare la possibilità di qualificarle in termini estorsivi, le minacce non devono essere necessariamente esplicite e manifeste, ma anche indirette o larvate, risultando sufficiente, perché sussista la condotta materiale di cui all'art. 629 c.p., che la vittima sia posta dinanzi alla ingiusta richiesta del soggetto agente di abusare della sua condizione patrimoniale, trovandosi pertanto costretta a subire tale volontà sopraffattrice quale unico rimedio atto ad evitare, laddove non dovesse aderire alle richieste estorsive, il paventato verificarsi un pregiudizio ancor più grave: *"La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera"* (cfr. ex multis Cass. u. 11922/2012; conf. Cass. n



20382/2001; Cass. n. 37526/2004; Cass. n. 26819/2008; Cass. n. 2833/2012; Cass. n. 19724/2010; Cass. n. 37526/2004).

Pacifica l'integrazione della estorsione anche qualora le minacce siano rivolte al diretto interessato per il tramite di altra persona. (Cass. Sez. 6 n. 27860/2009).

Alcune ipotesi estorsive sono contestate come meramente tentate, in quanto la vittima, dopo la minaccia, si sarebbe opposta alle richieste dell'agente impedendo così la consumazione del reato.

Va in proposito osservato che, in tema di tentata estorsione, l'idoneità causale degli atti e la univocità della loro destinazione devono essere valutate con giudizio *ex ante* secondo un giudizio che tenga conto di tutte le modalità e le circostanze effettive e concrete relative alla fattispecie, a partire dalle connotazioni storiche del fatto, alle sue effettive implicazioni sia in riferimento alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali (Cass. Sez. 2 n. 43/2004; Cass. Sez. VI n. 197 /2011; Cass. Sez. II n. 44148/2014; Cass. Sez. 5, n. 44903/2017). In ipotesi di assenza di esplicite minacce, l'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato deve essere apprezzata in riferimento alle modalità con cui è stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia del profitto, alle particolari condizioni soggettive della vittima (Cass. Sez. II n. 2833/2012; Cass. Sez. II n. 26819/2008). Da quanto sopra discende che, ai fini della valutazione della idoneità di una minaccia estorsiva è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (Cass. Sez. II n. 12568/2013).

Una delle questioni più frequenti e delicate, attiene ai rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le difese, percorrendo il crinale di un dibattito giurisprudenziale e dottrinale di cui occorre dare brevemente conto, hanno spesso chiesto di riqualificare i fatti contestati quali estorsioni nel più mite delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con conseguente istanza di declaratoria di improcedibilità, difettando quasi sempre la querela.

Già dalla lettura degli art. 392-393 c.p. e 629 c.p., emerge come il delitto di estorsione e di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tendono ad avvicinarsi tanto da finire, talvolta, per sovrapporsi. In entrambi i casi, infatti, la condotta materiale si estrinseca in una violenza o minaccia volta al conseguimento di un'utilità. Secondo l'impostazione dominante in giurisprudenza (Cass. n. 22935/2012; Cass. n. 31224/2014), la differenza fondamentale - che giustifica tanto la diversa collocazione topografica dei due reati, posti a tutela di oggettività giuridiche diverse, quanto il differente trattamento sanzionatorio - si rinviene nella natura del profitto perseguito dal soggetto agente. Il profitto elemento costitutivo dell'estorsione viene espressamente qualificato come "ingiusto", sicché la condotta violenta o minacciosa deve essere volta alla realizzazione di un risultato vantaggioso non giuridicamente tutelabile. L'elemento soggettivo dell'estorsione si connota dunque come vera e propria volontà prevaricatrice.

Diversamente, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tale volontà prevaricatrice manca, in ragione del fatto che il soggetto agente mira al conseguimento di un'utilità che sarebbe astrattamente tutelabile davanti all'Autorità giudiziaria e, di conseguenza, lecita. Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste *"nell'interesse statale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione nella risoluzione delle controversie"* (il cosiddetto monopolio giurisdizionale). Da ciò la giurisprudenza di legittimità trae un corollario, inerente all'elemento soggettivo: l'elemento psicologico del soggetto attivo deve essere volto a ottenere esattamente quanto sarebbe conseguibile in sede giudiziale. Ogniqualvolta l'agente finalizzi la condotta violenta o minacciosa all'ottenimento di un vantaggio che esula dal perimetro di quanto sarebbe ottenibile giudizialmente, la fattispecie ricadrà nell'area della tipicità delineata dall'art. 629 c.p. e non degli artt. 392 o 393 c.p. Tanto si spiega proprio in ragione delle diverse oggettività giuridiche tutelate da queste fattispecie delittuose: quando la pretesa del soggetto agente abbia di mira il conseguimento di una pretesa non tutelabile innanzi all'Autorità giudiziaria, il bene giuridico leso non sarà più il *"monopolio giurisdizionale"*, ma il patrimonio della vittima.

Secondo l'indirizzo dominante, dunque, l'elemento di discriminazione tra le due fattispecie è costituito dall'elemento psicologico del soggetto attivo.

Una contrapposta impostazione giurisprudenziale rinviene invece il discrimine tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel grado di intensità della violenza o della minaccia (Cass. n. 1921/2015; Cass. n. 44476/2015). Secondo questa lettura, una condotta violenta caratterizzata da una particolare pervicacia e aggressività o una minaccia tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima sarebbe da sola sufficiente a ricondurre la fattispecie concreta nell'alveo del delitto di cui all'art. 629 c.p. Questo filone giurisprudenziale evidenzia, pertanto, una differenza tra i due delitti nella stessa materialità delle condotte tipiche. Tale indirizzo si basa sul rilievo per cui un'attività violenta specificamente diretta alla coartazione della volontà del soggetto passivo rende il profitto perseguito necessariamente ingiusto. La violenza o la minaccia, nel delitto cosiddetto di ragioni fattasi, si pongono infatti quale elemento accidentale rispetto al conseguimento della pretesa, alla quale sono strettamente connesse. In altri termini, si attribuisce valore tipizzante, in relazione al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla proporzionalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'obiettivo perseguito dall'agente. Da ciò consegue la necessità, per questa impostazione, di dare rilievo in sede di qualificazione giuridica all'entità della violenza o della minaccia; ove queste non si pongano più in stretta connessione con il conseguimento della pretesa giuridicamente tutelabile, ma trasmodino in manifestazioni di violenza gratuite e sproporzionate, si ricadrà nella fattispecie di estorsione.

Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti (Cass. n. 46288/2016), il descritto contrasto è *"più apparente che reale"*, riguardando in realtà *"mere enunciazioni di principio ininfluenti ai fini della decisione"*, posto che tutte le pronunce che seguono il secondo degli orientamenti, in ultima analisi, fanno sempre e comunque applicazione dell'elemento soggettivo quale elemento di discriminazione fra le due fattispecie.

In altri termini l'intensità della condotta coercitiva, se non può assurgere a elemento differenziale tra le due fattispecie, può però essere valorizzato come indice sintomatico del dolo di estorsione. Secondo tale ricostruzione ermeneutica, infatti il dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, deve sempre essere desunto da elementi esterni,

discendendone che le manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza o le minacce tali da comprimere fortemente la libertà di autodeterminazione della vittima, costituiscono un indizio del reato di cui all'art. 629 c.p. Tanto in base alla massima di esperienza per cui, secondo l'*id quod plerumque accidit*, ad una pervicace *vis intimidatoria* si accompagna l'obiettivo di un ingiusto profitto. Questa massima di esperienza non giustifica tuttavia, secondo questo orientamento l'equazione tra violenza o minaccia intensa ed estorsione. Una simile presunzione assoluta viene smentita dal comma 3 dell'art. 393 c.p. Tale disposizione prevede un aumento di pena se la violenza o minaccia è commessa con armi. È dunque espressamente contemplata dal legislatore la possibilità che la condotta violenta o minacciosa volta all'esercizio di un preteso diritto sia attuata mediante l'utilizzo di armi, e che sia pertanto particolarmente intensa, senza che solo per questo venga in gioco il delitto di estorsione.

Ritiene il Tribunale che le argomentazioni enunciate da quest'ultimo orientamento siano pienamente condivisibili, in quanto perfettamente aderenti al dato testuale, alla *ratio legis* e sicuramente aderenti alla differente tutela e al diverso modo di repressione di due fattispecie la cui differenza, sul piano della materialità tende a svanire, appuntandosi, invece, su atteggiamenti psicologici differenti che trovano la loro concreta e materiale manifestazione nella maggior o minore intensità della condotta violenta, o minatoria, la quale finisce così con l'erigersi a fondamentale indice dimostrativo della differente volontà che sorregge le singole condotte.

Nessun dubbio, invece, che il delitto di estorsione sia integrato anche quando alla riscossione di un credito, seppur ragionevolmente sussistente, si inserisca un terzo estraneo al rapporto, che ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un profitto proprio (cfr. Cass. n. 5092/2017; Cass. n. 46288/2016; Cass. n. 46628/2015; Cass. n. 12982/2006), quand'anche cessionario del credito senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (Cass. n. 52241/2014). In tali casi, il terzo incaricato della esazione del credito, non si limita ad una *negotiorum gestio*, bensì agisce anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti non prefiggendosi il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mirando a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l'introito di una tangente ovvero l'esazione del credito, scaturita a lui lecitamente ceduta dal mandante.

Nulla *quaestio* nemmeno nell'ipotesi in cui il creditore incarichi della riscossione non un qualunque terzo, bensì un soggetto che egli sa appartenere ad un'organizzazione criminale che fa dell'intimidazione il *proprium* del suo illecito agire. In casi di tal fatta l'acclarata volontà del mandante di rivolgersi ad una associazione criminale o ad un suo affiliato affinché recuperi o riscuota il proprio credito con metodi illeciti, violenti o intimidatori, preclude, in radice, la configurabilità del più mite delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che il mandato conferito a tali soggetti nella volontà di ottenere un rapido recupero del proprio credito grazie a quei metodi, si traduce in un vero e proprio "mandato estorsivo" che denota quella volontà prevaricatrice che caratterizza il reato di cui all'art. 629 c.p. e che fa cadere sotto la scure della nullità, per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative, ogni atto negoziale volto a conferire apparente legittimità ad una attività di recupero credito, sia essa rappresentata da formali e regolari incarichi di riscossione del credito siano esse formali cessioni del credito (si vedano le vicende GIBERTINI, SALSÌ,

COSTI e DEBBI). Va poi specificato che, anche a voler ritenere necessario nei casi *de quibus* - in linea con la giurisprudenza analizzata - il profitto del terzo, questo è comunque configurabile, in termini non patrimoniali, nell'incremento della forza di assoggettamento del sodalizio per il quale agisce in piena condivisione di interessi e, con esso, della capacità di infiltrazione nel tessuto economico della società.

Come per la quasi totalità dei reati scopo anche per tutte le estorsioni è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.. Tralasciando alla singola sede la valutazione specifica della sussistenza della stessa, preme qui affrontare il tema relativo alla possibilità che detta aggravante concorra con quella di cui all'art. 628, comma 3, c.p. che prevede un aumento di pena nel caso in cui la violenza o la minaccia sia posta in essere *"da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416bis c.p."* ed applicabile alla fattispecie estorsiva in virtù del richiamo previsto dall'art. 629, comma 2, c.p. Lo scopo che il legislatore si è posto introducendo questa aggravante è stato quello di punire più gravemente le estorsioni ricadenti nel programma di delinquenza di associazioni di tipo mafioso (o anche le rapine aventi tale matrice) e ciò sul presupposto della maggior forza intimidatrice espressa dalla violenza e dalla minaccia quando esse siano riconducibili ad una consorteria mafiosa.

Secondo un'originaria impostazione, se ne escludeva la possibilità di concorso venendo valutato il loro congiunto operare quale inammissibile duplicazione di addebito, rappresentando i requisiti della condotta illecita stigmatizzata dall'art. 416bis. 1 c.p. i connotati tipici della condotta di appartenenza al sodalizio mafioso: *"Sussiste incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3 c. p. relativa alla violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. e la circostanza aggravante prevista dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. In l. 12 luglio 1991 n. 203" nella parte concernente la commissione di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., e ciò in quanto l'essere mafioso comporta di per sé stesso l'esercizio del metodo mafioso; il terzo comma dell'art. 416 bis c.p., invero, definisce un'associazione come di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, pertanto, va applicata quando un soggetto non facente parte dell'associazione di tipo mafioso commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo."* (Cfr. Cass. sez. II, n. 4003/2000; Cass. sez. VI, n. 2724/1998; Cass. sez. VI, n. 20753/1997).

In altri termini, partendo dal dato che qualsiasi delitto commesso da un associato mafioso nel quadro del programma criminoso del sodalizio deve considerarsi commesso *"avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p."* se ne deduceva che la norma relativa all'aggravante dell'appartenenza al sodalizio mafioso prevista per i delitti di rapina ed estorsione si pone in rapporto di specialità rispetto alla aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. o, comunque, che la qualità di membro del sodalizio mafioso ed il fatto di avvalersi delle condizioni mafiose costituiscono non tanto circostanze distinte, bensì un unico accadimento unitariamente valutabile dal punto di vista normativo che non può essere valutato due volte a carico dell'imputato in forza del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

In senso contrario si è espresso invece altro orientamento, avallato dalle Sezioni Unite e ad oggi assolutamente graiotico, che afferma la piena compatibilità, e quindi il concorso, tra le due circostanze aggravanti, sostenendo, con argomentare convincente e dal quale il Tribunale ritiene quindi di non discostarsi, che *"al di là della formulazione letterale, il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati; il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico. Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose; se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile. Analoghe considerazioni valgono per l'altro dato di configurabilità dell'aggravante e cioè il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso." A mente dell'art. 416 bis c.p. l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei delitti singoli: qualora egli a questi concorra e la sua condotta sia sorretta dal dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, tale fattore psicologico si prospetta siccome ulteriore e pertanto potrà essergli ascritto ex art. 7 d.l. 152/91. Inoltre, il reato associativo postula un effettivo apporto alla causa comune mentre la previsione della norma speciale è relativa a semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo; questo concetto, dal canto suo, non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo specifico della figura di cui all'art. 416 bis c.p.. Tanto ritenuto, occorre ricordare che ai fini di un concorso apparente di norme è necessario che più precetti qualificano un'identica realtà fattuale; in relazione alle disposizioni in esame - delle quali è stato evidenziato il diverso ed autonomo contenuto anche là ove l'oggetto di quella speciale sembrerebbe, per l'aspetto lessicale, assorbito nell'altra - non è dunque ravvisabile una detta sovrapposizione: ne deriva che entrambe possono trovare applicazione senza che risulti violato il divieto del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento degli artt. 15, 68, 84 c.p.. Passando, poi, all'esame della ratio della norma che delinea l'aggravante, non si ravvisa motivo alcuno per affermare che questa non riguardi anche i partecipanti all'associazione mafiosa. L'intento legislativo invocato a sostegno della soluzione che qui si disattende - teso a colpire qualsiasi manifestazione di attività mafiosa, dalla partecipazione all'associazione, al favoreggiamento ed al semplice impiego di metoda mafioso o di isolata e minima agevolazione - non pare decisivo nel senso suddetto: esso vale semplicemente, e certamente, a dimostrare che la previsione si estende agli estranei al sodalizio, qualora delinquano secondo la medesima, ma non già a far escludere dal novero dei suoi destinatari gli affiliati i quali, per lo più, sono proprio coloro*

che agiranno in siffatto modo. (Cass. SS.UU. n. 10/2001, imputato Cinalli, conforme la giurisprudenza successiva).

Va dunque affermata la piena compatibilità, e dunque ammesso il concorso, delle due circostanze aggravanti in esame.

Venendo al tema relativo alla trasmissibilità delle circostanze contestate e accertate come esistenti va qui subito affermato che, avuto riguardo al dettato normativo tracciato dal combinato disposto degli artt. 59 e 118 c.p., certamente si estendono ai concorrenti le aggravanti di natura oggettiva, quali, ad esempio quelle dell'essere stata l'estorsione commessa da più persone riunite ovvero con metodo mafioso, in quanto attinenti alle modalità dell'azione.

Quanto alle aggravanti di natura soggettiva viene innanzitutto in rilievo quella della cosiddetta agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416bis. 1 c.p. nella sua seconda declinazione. Sul punto si rinvia al capitolo V, segnalando qui, soltanto, il contrasto esistente in giurisprudenza ed al quale il Collegio ritiene di dare risposta aderendo a quella delle due opzioni ermeneutiche che considera l'aggravante in questione come circostanza avente natura soggettiva, con la conseguenza che essa è trasmissibile ai concorrenti solo laddove venga accertato che costoro abbiano agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso o, comunque, che abbiano agito con una cosciente finalità agevolativa del sodalizio.

Con specifico riguardo poi all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 richiamata dall'art. 629 c.p. (fatto commesso da soggetto appartenente ad una associazione di cui all'art. 416 bis c.p.), è pacifico che la stessa si estenda anche agli altri concorrenti in quanto attinente alla qualità personale del colpevole. Essa infatti, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità in quanto, a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 3, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, dello stesso codice, cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.

Spesso è contestata la fattispecie estorsiva in concorso con il delitto di usura. Si pone dunque la questione relativa al possibile concorso tra le due fattispecie.

La soluzione passa, trovando chiara risposta, dall'analisi delle condotte oggettivamente descritte dalle due fattispecie. La prima, quella del reato di usura, richiede un accordo (o una spontanea dazione) tra la persona offesa e l'agente, il quale si fa dare o promettere interessi usurari come corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, mentre la condotta prevista a norma dell'art. 629 c.p., punisce chi, mediante violenza o minaccia, consegue un ingiusto profitto o cagiona un danno costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa.

Il reato di usura (inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode) è, dunque, strutturalmente differente da quello di estorsione (delitto ricompreso fra quelli contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) perché ad esso è estraneo l'elemento oggettivo che caratterizza l'estorsione, ossia la minaccia o violenza. Infatti, il patto e le singole dazioni degli interessi rappresentano le condotte che sono rilevanti in sé e per sé,

rilevando per il solo fatto di essere attuate, non prevedendo la legge alcun altro elemento specializzante, tantomeno quello di una coartazione frutto di minaccia o violenza, propri invece della fattispecie di cui all'art. 629 c.p.

In altri termini, l'elemento specializzante dell'estorsione è la presenza di una condotta minacciosa, se non addirittura violenta, incompatibile con qualsiasi forma di spontanea negozialità o di spontaneo contegno, propri, invece, della fattispecie usuraria. Da ciò discende che laddove l'agente ottenga, in forza della sua condotta violenta o minacciosa, un qualsiasi vantaggio, deve ritenersi integrato il solo reato di estorsione, difettando una dazione (o una promessa) spontanea, in quanto priva di coercizione, ed essendo il vantaggio ottenuto rientrando nell'ambito della nozione di ingiusto profitto, tipico delle fattispecie estorsiva, quand'anche, per sorte, ontologicamente e giuridicamente usurario.

Sulla base di tali presupposti, discendenti dal confronto strutturale delle fattispecie, l'unico spazio che residua per la configurabilità del concorso tra le due fattispecie delittuose in esame è dunque legato all'ipotesi in cui la condotta minacciosa o violenta intervenga in un momento successivo alla pattuizione usuraria, posto che, una volta perfezionatosi lo spontaneo accordo usurario, la successiva condotta estorsiva assume un'autonoma valenza finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto, in quanto originato da un accordo illecito ed in forza di una condotta prevaricatrice.

Nello stesso senso, del resto, si è pronunciata la condivisibile giurisprudenza di legittimità che ammette il concorso tra delitto d'usura e di estorsione ove la violenza o la minaccia, *"assenti al momento della stipula del patto usurario, siano esercitati in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi"* (Cfr. Cass. Sez. 2, n. 5231/2009; Cass. n. 6918/2011; Cass. n. 49604/2014).

Va poi puntualizzato che nel delitto di usura è ben possibile il concorso del terzo, estraneo all'accordo usurario, che intervenga in esecuzione di quest'ultimo. Ed invero, *"Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi pretesi."* (Cass. Sez. 2, n. 40380/2015).

1. OPERAZIONE "IDRA": capi 20- 21- 22- 24- 25- 29- 30- 31- 32

Prima a passare ad analizzare i capi che seguono (capi 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32) va premesso che gli stessi contengono contestazioni già mosse agli imputati nell'ambito del procedimento penale n. 8254/08 RNR, nell'ambito della cosiddetta "Operazione Idra". Il GIP distrettuale, con ordinanza del 18.6.2012, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare carceraria, in difetto di gravità indiziaria, per il reato associativo, all'epoca contestato a DILETTO Alfonso, SARCONI Nicolino, SARCONI Gianluigi, VALERIO Antonio, FLORO VITO Giuliano, TURRA' Roberto e LOMONACO Francesco, MATTACE Antonio, SESTITO Salvatore, BELFIORE Carmine, SILIPO Salvatore, MENDICINO Alfonso, CESARINI Enzo e BLASCO Gaetano, ed aveva affermato l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in relazione ai reati fine, rispetto ai quali rimane invece sussistente un'grave quadro

indiziario a carico degli imputati. Il provvedimento risulta dalla sentenza passata in giudicato pronunciata dal GIP di Bologna del presente procedimento *AEMILIA* il 22.4.2016 (cfr. pag. 264) ed acquisita agli atti del presente processo. Di ciò ha riferito, inoltre, nel corso dell'udienza del 14.10.16, il Luogotenente Bentivoglio, spiegando che l'indagine "Idra" aveva impegnato il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia dal gennaio 2009 alla fine del 2010. Una serie di anomalie verificatesi nel territorio della provincia Reggiana avevano portato gli inquirenti ad eseguire, nel 2009, una perquisizione locale presso un'azienda sita a Bibbiano, in via Sacco e Vanzetti n.17, la ESSETRE dei fratelli SARCONE. La finalità della perquisizione era quella di rinvenire armi, in quanto sussisteva il convincimento che all'interno di tale luogo ve ne fossero occultate e custodite alcune. La perquisizione ebbe esito negativo, tuttavia venne rinvenuta documentazione comprovante rapporti di lavoro con terzi e molte schede telefoniche non intestate. Gli elementi pervenuti all'esito della perquisizione vennero sottoposti al vaglio della Procura della Repubblica a cui veniva avanzata una richiesta di intercettazione telefonica per stupefacenti e per armi a carico di SARCONE Gianluigi e di TURRA' Roberto. Le intercettazioni vennero autorizzate, e sin dall'inizio della captazione emerse l'interesse del SARCONE Gianluigi rispetto al terremoto dell'Aquila, per reperire lavori per la ricostruzione ed avviare attività edili nel territorio abruzzese.

Lo stato delle indagini venne anche rappresentato alla Procura della Repubblica di Bologna, ed il procedimento si spostò dall'Autorità giudiziaria reggiana alla Procura Distrettuale: da qui, appunto, l'origine dell'attività investigativa denominata "Idra". *Dalla conclusione degli elementi acquisiti durante le indagini, ci portò anche a formulare, a livello meramente inquirente, l'ipotesi del 416 bis e cercammo di porre all'attenzione dell'A.G. competente quelli che erano gli elementi sulla base dei quali noi ritenevamo che potesse concretizzarsi tale ipotesi di reato, quindi sia per quanto concerne l'aspetto dell'intimidazione, per quanto riguardava anche la permeazione nel territorio.. l'omertà, gli aspetti dell'omertà, quindi tutta una serie di elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche a sostegno di quest'ipotesi di reato, e quindi formulammo come primo capo a carico degli indagati il reato del 416 bis". " poi abbiamo ipotizzato anche l'aspetto usurario aggravato dall'art. 7, quindi l'usura e l'estorsione."*

Prosecuzione naturale dell'indagine "Idra" è l'indagine denominata "Barracuda" Essa si sviluppò sulla base delle dichiarazioni rese in data 10.1.2010 da Introini Emiliano, che si presentò presso gli uffici della stazione Carabinieri di Albinia, rappresentando una situazione fattuale che lo vedeva vittima di una serie di episodi usurari, e fornendo una serie di spunti investigativi relativi ad un'attività di spaccio di stupefacenti, traffico di armi e spendita di monete false posta in essere da alcuni soggetti di origine calabrese, tra i quali VALERIO Antonio, TURRA' Roberto, TEDESCO Rocco, Greco Luca e SICILIA Giovanni. Sulla base di queste dichiarazioni venne avanzata una richiesta di intercettazioni telefoniche alla Procura Distrettuale che trovò accoglimento.

I capi di imputazione che seguono si fondano dunque sugli elementi investigativi già acquisiti nel corso dell'indagine *Idra*, riletti alla luce delle nuove acquisizioni investigative e processuali nel frattempo emerse: in particolare la mole delle intercettazioni telefoniche e le sentenze passate in giudicato, dimostrative, in tesi d'accusa, dell'evolversi delle vicende del



gruppo criminale autonomo operante in Emilia. Le voci sopravvenute dei collaboratori di giustizia completano il quadro dei *nova probatori*.

2. CAPO 20

Estorsione ed usura in danno di Di Via Francesco.

Nel corso della attività di intercettazione svolta era emersa, a partire dal giugno del 2009, la figura di Di Via Francesco, captato in quanto vittima, secondo gli inquirenti, di un'illecita attività usuraria ed estorsiva perpetrata ai suoi danni da SARCONE Nicolino, in concorso con l'odierno imputato, LOMONACO Francesco.

In ordine alle indagini svolte e, in particolare, ai risultati dell'attività tecnica di intercettazioni ha riferito il Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016. All'udienza del 28.9.2016 l'accusa ha invece depositato l'elenco completo delle conversazioni telefoniche rilevanti per questo capo d'accusa.

Seguendo la ricostruzione dei fatti svolta dagli inquirenti e leggendo le conversazioni indicate dall'accusa, non contestate nel loro contenuto da nessuna delle parti, il 4.12.2009 venivano registrati i primi interventi di LOMONACO nella questione che vedeva inizialmente coinvolti i soli SARCONE e Di Via. In questa prima fase il LOMONACO fungeva, di fatto, da intermediario tra i due, cercando, da un lato di aiutare Di Via nel prendere tempo con SARCONE e, allo stesso tempo, di tranquillizzare quest'ultimo per evitare che desse sfogo al proprio risentimento nei confronti di Di Via. LOMONACO invitava quindi SARCONE a pazientare, a prendere tempo, perché Di Via gli aveva promesso che avrebbe fatto in modo di recuperare i soldi (prog. 11883 del 4 dicembre del 2009 RIT 1341/09). Dopo aver tranquillizzato SARCONE, LOMONACO chiamava Di Via comunicandogli che era riuscito a prendere tempo. Di Via lo ringraziava dicendogli che se non fosse stato per lui, a quell'ora sarebbe morto (prog. 1038 e 1048 del 4 dicembre 2009 RIT 2497/09... *qua se non ci fossi tu sarei morto a quest'ora io... se non ci fossi tu a quest'ora sarei morto...*). Nei giorni seguenti SARCONE continuava a manifestare intenti minacciosi nei confronti del Di Via e li esternava soprattutto a LOMONACO, come, ad esempio, il 9 dicembre del 2009 (prog. 1279 RIT 2497/09). Quando non lo minacciava, SARCONE sollecitava i pagamenti. Ed era sempre LOMONACO a frapporsi tra i due. Di Via, trovando appoggio in LOMONACO, cercava sempre di rivolgersi a lui, perché temeva, invece, che SARCONE potesse adottare nei suoi confronti provvedimenti più risolutivi. Ogni volta in cui SARCONE lo sollecitava al pagamento, Di Via diceva che avrebbe portato i soldi a LOMONACO in giornata. Insomma, voleva evitare contatti diretti con SARCONE, sperando nella protezione, nel ruolo di LOMONACO, che in quel momento fungeva da garante per la sua incolumità. Ed invero, il 10.12.2009 Di Via prometteva a SARCONE di portare i soldi a LOMONACO in giornata; dopo nemmeno un'ora diceva a LOMONACO che avrebbe dovuto attendere fino all'indomani per avere 3.500 euro in contanti, precisando di non sapere se darli a lui o a SARCONE Nicolino, esortando LOMONACO a fare da tramite con il primo. Poco dopo LOMONACO diceva al DI VIA di essersi accordato con SARCONE per vedersi più tardi, per evitare di parlarne per telefono. LOMONACO a questo punto confermava a SARCONE che Di Via avrebbe *"risolto il problema"* entro il giorno successivo. Non convinto SARCONE chiamava Di Via, minacciandolo e pretendendo di incontrarlo subito. Nuovamente quindi, Di Via si rivolgeva a LOMONACO che cercava di convincere SARCONE a pazientare ancora un

giorno (prog. n. 12158 RIT 1341/09; n. 1378 RIT 2497/09; n. 12178-12179 RIT 1341/09; 1407 RIT 2497/09).

Si giungeva così al momento in cui LOMONACO decideva di cambiare atteggiamento, stanco del comportamento tenuto dal Di Via che, così facendo, continuava a metterlo in cattiva luce con SARCONI.

Il 15.12.2009 LOMONACO informava SARCONI che il Di Via gli aveva mandato un messaggio con il quale lo informava che in giornata avrebbe "risolto tutto" salvo poi scoprire che lo stesso, invece, non rientrava più a casa da giorni e che la convivente era preoccupata, informando di ciò subito SARCONI. Nel pomeriggio LOMONACO contattava ROSSI Antonella, la convivente di Di Via, dicendole che c'erano "persone" (SARCONI) che pretendevano di farsi accompagnare da suo padre per avere i soldi; la donna lo supplicava di lasciare stare i genitori, impegnandosi a fare quanto in suo potere fare fronte al debito. Quella stessa sera LOMONACO richiamava ROSSI Antonella, la quale gli passava SARCONI, che si trovava da lei al circolo; quest'ultimo diceva al LOMONACO che la ragazza stava piangendo. LOMONACO, assumendo evidentemente un diverso atteggiamento, rispondeva compiaciuto: "è meglio così", mentre SARCONI affermava che "bisogna tenerli con la pressione alta" (prog. 1701 RIT 2497/09; Nicola - Eh, questa sta piangendo. LOMONACO Francesco - In effetti ce l'avevo detto, gli ho detto: Vedi che... "Lo so, lo hai visto com'è? Dimmi tu che devo fare, dai! Nicola - Eh, ora non lo so io, intanto è meglio così, che LOMONACO Francesco - Sì, sì, che sta su, almeno con la pressione un poco alta. Nicola - Stanno pressati).

Dopo alcuni minuti la ROSSI informava LOMONACO che si impegnava a pagare i debiti del convivente perché gli assegni a garanzia erano i suoi ed era stanca di vivere nel terrore (se lo trovate, che lo volete mettere con la testa all'ingiù o accanto ad un lavoro e scontrarvi e ma con la testa... con la testa... appesa lì, a testa in giù gli viene la voglia, te lo dico io lui si deve arrangiare, io non posso avere qua le persone, io sono qua che sono... che tremo come una foglia...); riferiva che SARCONI sarebbe passato ogni fine mese per ritirare i soldi, lasciandole mille euro per pagare il mutuo ed i fornitori aggiungendo che DI VIA, quando aveva appreso che SARCONI era da lei, aveva interrotto la telefonata; LOMONACO ribatteva che DI VIA non "l'avrebbe fatta franca" (prog. 1702 RIT 2497/09).

Il 16.12.2009 SARCONI chiedeva a LOMONACO se ci fossero novità per Di Via e LOMONACO rispondeva che aveva avuto modo di parlare con lui per telefono, però non era convinto che Di Via si fosse nascosto in casa. A quel punto SARCONI esortava il proprio interlocutore a non mollare, a continuare a esercitare la pressione nei confronti di Di Via, precisando che lui la sera prima aveva avuto pietà nei confronti della moglie, ritenendola incolpevole della situazione, e che però con Di Via dovevano essere maggiormente risolti (prog. n. 12575 RIT 1341/09). Ed è per questo che quello stesso giorno LOMONACO chiamava, spazientito, Di Via, accusandolo di essere falso e di averlo messo in difficoltà con SARCONI con questi continui rinvii e queste scuse accampate per non pagare. Di Via rispondeva che stava attraversando un periodo difficile e che avrebbe reperito i denari entro lunedì. Evidenza, però, ulteriormente il timore nei confronti di SARCONI: chiedeva infatti a LOMONACO di presentarsi al circolo a prendere i soldi quando avesse ritenuto più opportuno, ma di non recarsi da lui insieme a SARCONI, del quale aveva timore (prog. n.



1759 RIT 2497/09: *"...tu sei sempre stato bugiardo e falso e me lo hai sempre dimostrato con i fatti, in ogni parola... oltre ad essere falso ti nascondi dietro ad una donna, che è la cosa più brutta che possa esistere nella vita, tu... tu devi andare a risolvere i conti che hai con le persone, risolvi i conti che hai con le persone e poi puoi fare tutto ciò che vuoi. Io questo... questo ti dico, mi hai fatto fare figure di merda a me, di mia persona, no, tu a me mi hai fatto fare... la faccia mia me l'hai fatta mettere con le persone, no? che io oggi me ne sono... te lo dico francamente, me ne sono lavato le mani, me ne sono lavato le mani perché non ne voglio a che sapere, eh, che te lo dico, se mi hai chiamato per dirmi: fletti una buona parola," io non faccio niente, perché a me non mi interessa più niente, perché mi sono stufato, hai capito? io non posso combattere con questa gente qua e la faccia mia... la faccia mia... io mi chiamo Franco LOMONACO e tu lo sai benissimo, e te l'ho detto, te l'ho sempre detto sempre detto, tu ti devi comportare in base a chi tieni di fronte... tu sai che se voglio so dove devo venire a trovarti, tu lo sai benissimo questo, no? E se non l'ho fatto... se non l'ho fatto...).*

Si giungeva, così, alla serata del 23.12.2009, nel corso della quale Di Via mandava un lungo SMS, diviso in due parti, a SARCONI: un messaggio vagamente minaccioso, al quale, SARCONI reagiva con minacce reali. Il messaggio di Di Via, suddiviso nelle conversazioni n. 13009 e 13010 RIT 1341/09 del 23.12.2009, recita: *"E' Natale e per me non è un bel Natale. Io ho sbagliato, però adesso sono molto stanco stanco stanco. Non si può vivere così. Pertanto faccio io quello che devo fare e ognuno si prende le proprie responsabilità. E lo dico con le lacrime agli occhi. Buon Natale a tutti".*

SARCONI rispondeva: *"Cosa fai, mi minacci? Io ti consiglio di fare quello che stai pensando, perché quando ti trovo io ti rompo le corna, brutto truffatore bastardo".* (prog. n. 13014 RIT 1341/2009).

Il giorno seguente anche LOMONACO chiedeva a Di Via il motivo dei messaggi inviati a SARCONI (evidentemente SARCONI lo aveva informato dei messaggi ricevuti). Di Via si giustificava dicendo di essere talmente pressato da non sapere perché aveva reagito in quel modo. Era una sua reazione alla situazione di stress che stava vivendo.

Il giorno della vigilia di Natale del 2009 LOMONACO, nel sentire le giustificazioni addotte dal Di Via diceva che non gli interessava niente delle sue scuse, e gli faceva presente che quelle persone, alludendo a SARCONI, erano decise a prendere sua figlia e a rivolgersi ai suoi suoceri. Quindi gli faceva intuire che avrebbero avuto ripercussioni anche i suoi familiari (prog. 2316 del 24 dicembre 2009, RIT 2497/2009). Vi è poi una conversazione durante la quale LOMONACO e SARCONI dicono di appostarsi sotto casa di Di Via e prendergli la macchina come risarcimento del credito pendente. (prog. n. 4904 del 4 marzo 2010 RIT 2497/2009). Il giorno successivo veniva registrata una telefonata tra LOMONACO e la moglie Antonella, (prog. n. 4960 RIT 2497/2009), nel corso della quale la donna supplicava LOMONACO di risolvere la situazione con suo marito. LOMONACO rispondeva che di non avere nessun interesse a farlo, anzi, quando una volta rintracciato il Di Via lo avrebbe fatto camminare con la sedia a rotelle (LOMONACO Francesco - *Sì, ti dico la verità, non ci voglio più parlare. Se lo becco entro domenica, io ti faccio vedere cosa gli faccio fare, lo faccio camminare con la sedia a rotelle. Stop.*)

La sera dell' 8.3.2010 LOMONACO diceva a Di Via che SARCONI era arrabbiato e gli consigliava di trovare una soluzione per l'assegno (prog. 5069 RIT 2497/09; LOMONACO Francesco - Pronto? Di Via Francesco - Buongiorno. LOMONACO Francesco - Buonasera,

non buongiorno. Divia Francesco - Eh, buonasera. Scusa, Franco, scusa. Che fai?
LOMONACO Francesco - Sto mangiando. Divia Francesco - Mangi roba buona?
LOMONACO Francesco - Mah, insomma. Stasera l'amico... stasera l'amico tuo mi ha
chIAMATO ed era incazzato Divia Francesco - Chi? LOMONACO Francesco - L'amico tuo,
dove devi andare domani mattina. Divia Francesco - Perché? LOMONACO Francesco - E
perché sì. Vedi... vedi di mettere a posto questa situazione, sennò a me mi rompe l'anima pure.
Io... io più di chiamarti, eh... vedi tu domani con questo presidente che cazzo devi combinare.)
Il 10.3.2010 veniva registrata una conversazione tra SARCONI e LOMONACO, nel corso
della quale il primo, parlando del credito vantato nei confronti del Di Via, diceva che era
disposto a farsi la galera, in quanto l'avrebbe picchiato pur di rientrare dei propri soldi (prog.
n. 5124 RIT 2497/09: "... ah... lascia perdere a lui, metti a lui in mezzo, lascia stare a lui che
questo mi fa pigliare la galera a me. Che lo ammazzo in mezzo ad una strada di queste, con
due pugni lo devo ammazzare a questo... ").

SARCONI ribadiva il concetto in data 22.3.2010, quando diceva a LOMONACO che l'unico
sistema da adottare con DI VIA era quello di "prenderlo a pugni". (prog. n. 17641 RIT
1341/09 Francesco - E lo so. E ti ha chiamato lo scemo? Nicolino - Mi ha chiamato, mi ha
chiamato. Eh... vuole essere ammazzato a pugni questo. Francesco - (Inc. sovrapposizione di
voci). Nicolino - Come lo vedo, glielo do due scariche subito, e vedi che lo aggiusto.
Francesco - Eh... vedi che... vedi che tiene... si è messo l'apparecchio ai denti, ti raccomando,
fagli prima Caccia re l'apparecchio.).

Come riferito dal Maresciallo Veroni, nel corso delle indagini era subentrata anche la figura
di tale Cattabiani Sandro.

Dalla telefonata del 29.12.2009 emergeva che costui, parlando con LOMONACO, riferiva di
aver racimolato 6.000 euro e di essere certo di riuscire a trovare il resto entro la giornata,
rendendosi disponibile a recarsi a Parma entro le 19.30 e raccomandandosi di "tenere fermo"
l'assegno. Nel pomeriggio LOMONACO riferiva il tutto a Di Via, precisando che, sul debito
stimato in 16.000 euro, entro la giornata avrebbe dovuto dargli almeno 10.000 euro (prog.
2316 RIT 2497/09: Francesco - Ciao, Sandro. Sandro - Allora, Franco, sono già a quota sei.
LOMONACO Francesco - Sì Sandro - E stasera, oggi io mi vedo con altre persone, dunque,
secondo me, riesco... oh, aspetto a dirlo, perché... (risata), sino a che non son sicuro... però io
oggi ho un altro appuntamento alle quattro, c'ho un altro appuntamento alle sei e, pertanto,
dovrei riuscire a tirar su, insomma, non dico tutto, ma...; 2339 RIT 2497/09: Divia Francesco
- Pronto? LOMONACO Francesco - Uhè, è caduta la linea. Divia Francesco - Vai tranquillo,
nulla da dirci, comunque, non ci sono problemi, dai, vedrai che sistemiamo le cose, capito?
LOMONACO Francesco - Eh... va bene. Io mi sono sentito con Sandro, vediamo stasera
quello che fa. Divia Francesco - Eh, lo so, lo so (inc. pronuncia non chiara). LOMONACO
Francesco - Molto probabilmente può darsi che ce la fa con tutto. Divia Francesco - Mhm.
Con tutto quanto? LOMONACO Francesco - Non lo so, non è sicuro, però... Divia Francesco
- Tutto quanto, i 16.000? LOMONACO Francesco - Eh... di dieci, se non mi sbaglio. Divia
Francesco - E i quattro no? LOMONACO Francesco - Eh... deve vedere come deve fare poi.
Divia Francesco - Va bene, dai, anche i dieci, dai, poi sistemiamo, no, vedrai che...
LOMONACO Francesco - Eh, devi cercare di sistemare i quattro pure, perché mi è arrivato
un insoluto di 16.000,00 euro oggi. Divia Francesco - Addirittura? Di chi è, Franco?

LOMONACO Francesco - Uno... uno di quelli che (inc. pronuncia non chiara) diecimila e cinque. Divia Francesco - Di chi è? LOMONACO Francesco - Eh... un cristiano.).

Il 31.12.2009 DI VIA chiedeva a LOMONACO se avesse incontrato CATTABIANI: questi rispondeva che si sarebbero visti in giornata e siccome aveva reso solo 5.000 euro (non 10.000), voleva farlo protestare (prog. 2371 RIT 2497/09 Divia Francesco - È venuto Sandro ieri? LOMONACO Francesco - Ti dico la verità, c'ho l'appuntamento oggi, ma... è... pronto? Divia Francesco - Pronto? LOMONACO Francesco - Mi senti? Divia Francesco - Sì. LOMONACO Francesco - Pronto? Divia Francesco - Sì. LOMONACO Francesco - Mi senti? Sandro ha fatto la metà, ha fatto, ora stamattina sto andando io a sbattere la testa. Mi senti? Divia Francesco - Sì, ti sento, ti sento. Mah. LOMONACO Francesco - Con 5.000,00 euro se n'è venuto, che cazzo ci devo fare con 5.000,00 euro io? Gli parli in un modo e poi si fa in un'altra maniera, poi mi stufo io e poi lo faccio protestare.).

Cattabiani Veniva sentito a s.i.t. e dalle sue dichiarazioni, unitamente alla conversazione captata, gli inquirenti ipotizzavano che Di Via fosse debitore anche di LOMONACO, al quale aveva chiesto un prestito quantificabile in 12.000 euro. Rispetto a questo Cattabiani aveva emesso assegni a garanzia del prestito per aiutare il Di Via. Gli accordi prevedevano, però, una restituzione di 16.000 euro a fronte di un prestito di 10.000 euro.

In dibattimento, all'udienza del 5.10.2016, è stato sentito proprio Cattabiani Sandro, il quale, dopo aver raccontato della conoscenza trentennale con ROSSI Antonella, che gli aveva presentato Di Via Francesco, ha spiegato di aver allacciato rapporti lavorativi con il fratello di LOMONACO Francesco, al quale aveva commissionato la tinteggiatura di un locale sito a Parma, pagando in parte con un assegno, consegnato materialmente a Di Via, ed il resto direttamente nella mani del LOMONACO ("... Io li pagai una parte a Francesco, che poi diedi i soldi a LOMONACO, e una parte a LOMONACO, perché tutta parte era anche dell'azienda, dunque era anche fatturato all'azienda, dunque ho pagato con i soldi dell'azienda, della ditta... Io diedi a Di Via un assegno che poi lui diede a LOMONACO, ma al fratello...").

Egli, confermando il contenuto delle dichiarazioni predibattimentali rese tempo addietro, ha quindi riferito di avere eseguito dei lavori di ristrutturazione del suo capannone nel 2008.

Inizialmente aveva effettuato il pagamento nelle mani del Di Via su autorizzazione del LOMONACO che gli aveva detto che poteva pagare l'importo dei lavori, circa 12.000 euro, anche a Di Via Francesco, visto che era un suo collaboratore. Aveva dunque effettuato il pagamento, consegnando al Di Via un assegno a saldo dei lavori eseguiti. Dopo circa due mesi veniva tuttavia contattato da LOMONACO, che rivendicava l'intero saldo dei lavori.

A quel punto il Cattabiani rispondeva a LOMONACO di avere già pagato, a mezzo assegno, al Di Via Francesco. Pertanto, unitamente al LOMONACO, andava dal Di Via per avere chiarimenti. In quell'occasione il Di Via, insieme alla sua convivente Rossi Antonella, gli riferiva che stava attraversando un momento di difficoltà economica e che, comunque, avrebbe fatto di tutto per restituirgli l'intera somma di denaro. Successivamente, mentre cercava di recuperare il debito che Di Via aveva nei suoi confronti, effettuava alcuni pagamenti a Pino LOMONACO per saldare i lavori di ristrutturazione del suo capannone. Pur non ricordando se avesse pagato il LOMONACO in un'unica soluzione o con più assegni, il



Cattabiani si è detto certo di avere saldato, per intero, il suo debito, rimanendo invece creditore nei confronti di Di Via.

Il teste sia pure con fatica, ha confermato di avere sottoscritto, nel settembre del 2009, cambiali a garanzia di un prestito ricevuto dal Di Via: *"Successivamente, circa un anno fa", lei questo lo dice a settembre 2010, "venivo nuovamente contattato dal Di Via poiché acconsentissi nel dare delle garanzie, mediante la sottoscrizione di assegni bancari, a Francesco LOMONACO, il quale doveva prestare 10-12.000 euro al Di Via". Cioè il Di Via, lei dice, le chiede degli assegni in garanzia di un prestito che doveva avere da LOMONACO: lei lo ricorda? DICH. CATTABIANI S. – Sa che, sinceramente, non me lo ricordo? PRESIDENTE P. – Però è scritto lì, questo. PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – "Vedendo la situazione critica in cui versavano il Di Via e la mia amica Rossi Antonella, mi prestavo ad elargire di volta in volta assegni bancari a LOMONACO Francesco, a copertura del prestito che lui aveva effettuato al Di Via, speranzoso che almeno una parte del prestito mi sarebbe tornata indietro". DICH. CATTABIANI S. – Guardi, io, se non ricordo male, gli assegni, però, li facevo all'Antonella, non li facevo a LOMONACO. PRESIDENTE P. – Li faceva all'Antonella... PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. – ...ma per il LOMONACO, a copertura di quel...? DICH. CATTABIANI S. – No. Lei veniva lì, piangeva disperata, e allora io davo una mano a lei, all'Antonella. PRESIDENTE P. – Però lì ha detto che, questi assegni, glieli dava perché Antonella poi li dava a LOMONACO in garanzia. L'ha detto lì. DICH. CATTABIANI S. – Se l'ho detto, vuol dire che è stato così.*

2.1 La valutazione delle prove

Alla luce delle prove così come indicate è dunque possibile ricostruire, in sintesi, gli accadimenti. Allo scopo, soccorrono non solo le conversazioni captate così come correttamente sopra riportate nelle loro successione cronologica e logica, ma anche le dichiarazioni rese da Cattabiani Sandro, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, in quanto perfettamente aderenti a quanto già riferito in sede predibattimentale e, conformi a quanto emergente dalle intercettazioni registrate. La complessa vicenda può così riassumersi. Di Via, aveva contratto un debito con LOMONACO, pari a circa 12.000 euro. Nel settembre del 2009 Cattabiani, probabilmente in quanto ancora debitore del LOMONACO per le somme indebitamente trattenute dal Di Via, si era prestato a firmare cambiali a garanzia della restituzione della somma prestata a quest'ultimo dal LOMONACO. Nel corso della faticosissima attività di esazione era quindi intervenuto SARCONI, legato da uno stretto legame personale con LOMONACO (cfr. Cap. XIV), che entrava in scena con la sua autorevolezza criminale per costringere il DI VIA a pagare il suo debito.

Grazie alle dichiarazioni fornite dal teste Cattabiani - dalle quali si desume che il debito iniziale ammontava a 12.000 euro, ed era collocabile temporalmente nel settembre del 2009 - e al contenuto della conversazione intercorsa tra LOMONACO e il DI VIA, (prog. 2339 RIT 2497/09) - nella quale è esplicitata l'entità del debito gravante su quest'ultimo, pari a 16.000 euro - è possibile calcolare il tasso usurario del prestito.

A tale proposito, i periti contabili nominati dal Tribunale, hanno certificato che sulla base di quanto dichiarato da CATTABIANI Sandro, il tasso di interesse imposto sul capitale prestato,

si attestava indicativamente attorno al 100%, tasso ben superiore al tasso soglia dell'epoca, gravitante tra il 14,30% ed il 14,66%:

"In base a tali considerazioni, pur in assenza di qualsiasi elemento documentale atto a comprovare la ricostruzione operata dagli inquirenti, qualora si volessero considerare attendibili le dichiarazioni rese dal Cattabiani, si dovrebbe procedere al calcolo degli interessi sulla base dei seguenti elementi:

capitale prestato: Euro 12.000;

capitale restituito o promesso: Euro 16.000;

tempo trascorso tra il prestito e la restituzione: 122 giorni (dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2009).

Il tasso di interesse applicato in questa ipotesi, ammonterebbe al 100%. I tassi soglia normativamente fissati per il III e IV trimestre 2009, risultavano rispettivamente pari al 14,30% e 14,66%, ben al di sotto di quello applicato. Difatti tali tassi soglia legalmente previsti avrebbero determinato un importo di restituzione massimo, comprensivo di capitale, di Euro 12.587,94 di molto inferiore rispetto a quello teoricamente preteso dagli imputati di Euro 16.000"

Così ricostruiti i fatti, deve dunque essere affermata la penale responsabilità di LOMONACO FRANCESCO per il reato di usura a lui contestato, essendosi fatto promettere da DI VIA Francesco, a fronte di un prestito di 12.000 euro, la restituzione, unitamente al capitale, interessi usurari per un importo pari a 4.000 euro, applicando in tal modo un tasso di interesse usurario pari al 100% annuo.

La condotta è aggravata dall'essere stata commessa in danno di persona che versava in stato di bisogno. Ed invero, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie (Cass. Sez. 2, n. 43713/2010). In tal senso le parole del Cattabiani e la assoluta difficoltà dimostrata nel fare fronte al debito ne sono la dimostrazione.

Provata è, altresì, l'estorsione e l'aggravata contestata, per altro già accertata con la forza di giudicato nei confronti dell'imputato SARCONE all'esito del giudizio abbreviato.

Le reiterate, gravissime, esplicite minacce rivolte al Di Via e alla sua famiglia da SARCONE Nicolino e, a partire dalla metà di dicembre del 2009, anche dal LOMONACO per ottenere la restituzione del denaro, hanno causato un vero e proprio stato di terrore nel Di Via e nella sua compagna Antonella. Gli accadimenti del 15.12.2009, allorquando SARCONE, si era recato dalla compagna del Di Via che era sparito per la paura, terrorizzandola, ed il lungo messaggio inviatogli dal Di Via il 23 dicembre, al quale il SARCONE aveva risposto con toni ancora più minacciosi, ne sono la prova più evidente.

La dimostrazione dell'ingiustizia del profitto e dell'ingiustizia del danno sta sia nella entità della richiesta, esorbitante se solo si pensa alla maggiorazione addirittura, del 100% del capitale prestato, sia nella gravissima carica intimidatoria della condotta che rende del tutto illegittima la pretesa e che dimostra la volontà prevaricatrice degli agenti.

In questo contesto, dunque, si inserisce a partire dal dicembre del 2009 la condotta del LOMONACO, che dopo avere cercato di fungere da mediatore tra il SARCONE e il Di Via,

ad un tratto, spazientito dal contegno del secondo, getta la maschera e dimostra tutta la sua caratura criminale e la fedeltà alle regole del sodalizio e dei suoi vertici. Egli, tra la possibilità di continuare a cercare di trovare una mediazione che possa risolvere la situazione in modo pacifico, e quella minacciosa, opta deliberatamente per quest'ultima, ritenendo di non potere fare più brutta figura agli occhi dell'esponente di vertice del sodalizio, SARCONE Nicolino.

Eloquente, in questo senso è la telefonata registrata al prog. n. 1693 RIR 2497/09 del 15.12.2009: *LOMONACO Francesco - Sì, sì, sì, capiscimi. Rossi Antonella - Ecco. No, capisci me. LOMONACO Francesco - No, no, ma io ti capisco, però io sono tra l'incudine e il martello... e non voglio che pensano che io sono d'accordo con te o con lui, mi capisci?*

E' così che a metà di dicembre, LOMONACO passa dal ruolo di mediatore a quello di concorrente nell'estorsione, contribuendo, con la sua condotta, a creare un pesantissimo clima di terrore nei confronti del Di Via e della compagna assecondando, nel rispetto delle regole del sodalizio, le richieste del SARCONE e indirizzando esplicite, gravi minacce alla persona offesa e alla compagna, facendo loro espressamente capire che ove il Di Via non avesse fatto fronte al suo debito avrebbe patito serie conseguenze fisiche senza risparmiare la possibilità di un coinvolgimento anche dei famigliari.

Alla luce delle considerazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità del LOMONACO anche per il delitto di estorsione, commesso in concorso con SARCONE Nicolino.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

L'elevatissima carica intimidatoria del contegno tenuto ed il conseguente terrore suscitato nel Di Via e nella compagna che hanno subito, silenti, le gravi minacce senza sporgere alcuna denuncia alle autorità competenti sono la prova più evidente di una metodologia tipicamente mafiosa con cui la condotta è stata perpetrata ai danni della persona offesa che, come si dirà altrove, successivamente entrerà nella sfera di influenza del SARCONE (capo 21) e si avvarrà delle stesse modalità di condotta per rientrare di un suo credito, evidentemente conoscendo la caratura criminale dei soggetti dai quali, nella vicenda in esame, è stato estorto.

3. CAPO 21

Usura in danno di Guidelli Sauro.

Al capo di imputazione in esame viene contestato a VALERIO Antonio di aver preteso, a fronte di un prestito di 55.000 euro da lui elargito a favore di Guidelli Sauro, un assegno a copertura del medesimo del valore di 120.000 euro e due ulteriori assegni rispettivamente del valore di 20.000 euro e 60.000 euro.

Il contesto da cui trae origine la contestazione è stato tratteggiato da Maresciallo Veroni, che, all'udienza del 28.9.2016, ha narrato la vicenda ponendo l'attenzione su tre assegni, rinvenuti durante le indagini, emessi da Guidelli Sauro a favore del VALERIO per far fronte ad un prestito dallo stesso ricevuto che, inizialmente, doveva ammontare a 100.000 euro ma che, successivamente, si era invece rivelato inferiore.

Guidelli Sauro era un imprenditore immobiliare, operante nel territorio reggiano e modenese.

Egli è deceduto il 12.02.2013.

Per questa ragione all'udienza del 5.10.2016 è stato acquisito il verbale di sommarie informazioni da lui rese agli inquirenti in data 15.6.2010.

Secondo quanto riferito in sede predibattimentale dal Guidelli, egli aveva necessità di ottenere liquidità facendo riferimento a canali di finanziamento diversi da quelli tradizionali, non avendo più la possibilità di rivolgersi ad istituti di credito.

Il VALERIO, messo in contatto con il Guidelli, si disse fin da subito disponibile a concedergli un prestito, che sarebbe dovuto ammontare ad euro 100.000. A fronte di tale prestito il VALERIO richiese l'emissione di un assegno del valore di euro 120.000, a garanzia della somma elargita. Guidelli acconsentì a tale richiesta, consegnando a VALERIO un assegno dell'importo di euro 120.000, privo tuttavia, di copertura. VALERIO, come promesso, corrispose all'imprenditore parte della somma richiestagli versandogli, in più *tranche*, l'importo di 55.000 euro. Tuttavia, sapendo che l'assegno dato a garanzia era scoperto, chiese a Guidelli di corrispondergli un ulteriore assegno della somma di euro 60.000. Guidelli ha poi spiegato che tale assegno venne tratto da un conto corrente riconducibile ad una delle sue società, la "Maison s.r.l." e che, pertanto, era un assegno coperto. Tale secondo assegno veniva posto all'incasso in data 21.11.2008, così come confermato dal Luogotenente Bentivoglio (cfr. udienza 14.10.2016 pag. 125 ss), da un esponente dell'IMMOBILIARE CASELLINE, che era proprio una delle società riconducibili a VALERIO Antonio. Malgrado l'incasso dell'assegno, VALERIO non restituì al Guidelli il precedente titolo di euro 120.000. Anzi, gli accertamenti espletati e le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno dato conto di come, dopo l'incasso dell'assegno di euro 60.000, VALERIO abbia posto all'incasso anche il primo assegno scoperto e abbia preteso, per ritirarlo, la dazione di un ulteriore assegno di euro 20.000 da parte del Guidelli, avvertendolo che solo il tal modo avrebbe evitato il protesto a causa del mancato pagamento.

Guidelli acconsentì a quest'ulteriore richiesta del VALERIO

Malgrado ciò, il VALERIO non corrispose a Guidelli le ulteriori *tranche* del prestito promesso, arrestandosi così l'ammontare dello stesso ad euro 55.000 e non alla superiore cifra di euro 100.000, così come il Guidelli aveva inizialmente richiesto e il VALERIO acconsentito a versargli. Malgrado le dichiarazioni rese dalla persona offesa - a tenore delle quali l'ultimo assegno da euro 20.000 da lui consegnato non gli risultava ancora posto all'incasso - sulla base agli accertamenti effettuati tale titolo di credito è risultato essere stato posto all'incasso in data 24 novembre 2009. Anch'esso è risultato però privo di copertura.

Dalle indagini effettuate, che confermano quanto riferito a SIT dal Guidelli, VALERIO Antonio, avrebbe quindi preteso, a fronte di un prestito di euro 55.000 euro, la restituzione di un totale di euro 200.000, suddivisi in tre assegni rispettivamente da euro 120.000, 60.000 e 20.000, tutti posti all'incasso, solo il secondo dei quali andato a buon fine.

3.1. Le dichiarazioni di Di Carlo Antonello

I fatti, così come ricostruiti sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle testimonianze del Maresciallo Veroni e del Luogotenente Bentivoglio, che hanno illustrato i risultati delle indagini, sono stati sostanzialmente confermati, seppur nei loro snodi fondamentali, dal teste Di Carlo Antonio (cfr. udienza 5.10.2016), il quale, malgrado abbia dichiarato più volte di non ricordare i dettagli della vicenda, ha confermato, seppur con estrema fatica, e dopo molteplici contestazioni effettuate da parte dell'accusa, di aver messo

in contatto VALERIO con il suo socio Guidelli, il quale aveva a lui manifestato l'esigenza di reperire una somma di denaro, circa 90.000 euro, al di fuori dei normali canali finanziari, che non erano più disposti a concedergli credito.

La vicenda di cui si tratta, ha preso le mosse proprio delle dichiarazioni rilasciate dal Di Carlo, il quale era stato sentito nell'ambito di una separata indagine e per primo aveva riferito agli inquirenti di rapporti di matrice estorsiva intercorrenti tra VALERIO Antonio e il suo socio Guidelli, il quale, a suo dire, era stato vittima di usura in seguito ad un prestito richiesto proprio a VALERIO Antonio. Il Di Carlo, in quell'occasione, aveva raccontato la vicenda con una certa dovizia di particolari, riferendo, come si evince dalle molteplici contestazioni effettuate durante la sua deposizione dibattimentale, che fu proprio lui a presentare VALERIO al Guidelli; che l'accordo iniziale prevedeva la corresponsione da parte di VALERIO della somma richiesta da Guidelli, sarebbe a dire euro 100.000, in un'unica soluzione; che VALERIO, pur avendo concesso al Guidelli una somma nettamente inferiore aveva preteso l'emissione di un assegno a garanzia per un importo superiore a quanto da lui concesso; che aveva subito preteso la restituzione tramite la dazione di ulteriori assegni, anch'essi emessi per un importo maggiore rispetto a quanto versato e senza contestuale restituzione del primo assegno emesso a garanzia.

Queste informazioni, emergono dai passi del verbale di sommarie informazioni acquisiti agli atti in seguito alle plurime contestazioni effettuate ad opera del Pubblico Ministero a causa dichiarazioni del tutto elusive e reticenti rese in aula dal Di Carlo, il quale ha dichiarato di non ricordare con precisione la vicenda, di aver rilasciato dichiarazioni in uno stato confusionale. Il Di Carlo ha riferito di ricordare soltanto che fu lui stesso a mettere in contatto Guidelli con VALERIO Antonio; che inizialmente i due si erano incontrati per discutere di un affare insieme e che, solo dopo che Guidelli riferì della sua precaria situazione finanziaria, il VALERIO si era detto disponibile a elargirgli un prestito in contanti. In seguito alle molteplici contestazioni, il Di Carlo, pur non negando in modo esplicito quanto aveva riferito in sede di indagini, ha ribadito di non ricordare precisamente i fatti e, comunque, di aver reso dichiarazioni su fatti appresi dallo stesso Guidelli, senza aver mai preso parte in prima persona a nessuno degli incontri tra costui e il VALERIO. Seppur con estrema fatica e dopo molteplici risposte elusive, che hanno imposto altrettante contestazioni, il Di Carlo ha confermato pure che il Guidelli, soffocato dalle continue e insistenti richieste di VALERIO, chiese aiuto anche a lui per far fronte alle pretese di quest'ultimo, emettendo un ulteriore assegno a garanzia successivamente posto all'incasso dal VALERIO.

L'elusività delle dichiarazioni rese in udienza, elusività malamente giustificata dal Di Carlo che si è trincerato dietro la scusa di un ricordo non nitido in ragione del tempo trascorso e dello stato confusionale in cui si trovava al momento in cui venne sentito a s.i.t., minano certamente la credibilità del dichiarante - e giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica distrettuale affinché valuti se procedere nei confronti del teste per il reato di falsa testimonianza - ma non valgono a sconfiggere il nucleo centrale della vicenda così come da lui descritta sia pur nei tratti essenziali, confermati dalle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e pienamente riscontrata dalla ulteriore attività investigativa svolta.



3.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

La conferma definitiva ai fatti così come ricostruiti dalle fonti di prova indicate si trova, poi, nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio, unico imputato del presente capo di accusa. Egli, nel confessare i fatti, ha però specificato gli importi richiesti, promessi ed elargiti: a fronte di una richiesta del Guidelli di euro 90.000 (e non di euro 100.000), la somma poi effettivamente elargita alla persona offesa ammontava ad euro 80.000 (e non invece a 55.000 euro). A fronte di tale dazione il VALERIO aveva preteso interessi usurari avendo chiesto, a tale titolo, circa 20.000 euro. Il collaboratore ha in proposito aggiunto che, a suo dire, in quel particolare caso, a differenza di altri, non calcolò esageratamente la mano, concedendo la somma di denaro richiestagli senza pretendere interessi eccessivamente smisurati, avendo, a suo dire, sempre interesse a mantenere buoni rapporti con la persona offesa in vista di eventuali futuri affari.

3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Il compendio probatorio esaminato sopra, nella sua sostanziale sovrapposibilità - al di là delle lievi discrasie relative all'ammontare del prestito che non spostano nulla sulla sostanza della vicenda - alle dichiarazioni rese dal collaboratore, costituisce ai sensi del disposto di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., riscontro specifico, dettagliato e puntuale a queste ultime che, nel confermare la solidità delle prove già acquisite in dibattimento sulla vicenda in esame, trovano, a loro volta, in quelle prove un'ulteriore conferma del giudizio positivo di attendibilità e credibilità del collaboratore.

Quanto alla natura usuraria del prestito, i periti nominati dal Tribunale, ai quali è stato chiesto di valutare il tasso di interesse applicato al prestito *de quo*, hanno innanzitutto dato conto della discordanza di importi individuabile tra quanto dichiarato da VALERIO e quanto riferito dalle altre fonti di prova orali. In ragione di ciò hanno, condivisibilmente ritenuto di calcolare il tasso di interesse sulla somma capitale maggiore, sarebbe a dire quella di 80.000 euro così come riferito da VALERIO, trattandosi di importo maggiormente favorevole al reo nella prospettiva del calcolo del tasso usurario. Lo stesso *modus operandi*, sarebbe a dire quello del dato più favorevole al reo, è stato utilizzato dai periti anche per calcolare il tasso di interesse in relazione all'arco di tempo trascorso tra il prestito e la sua restituzione. E così, per quanto riguarda la restituzione, *nulla quaestio*, dal momento che le date in cui gli assegni sono stati emessi o posti all'incasso sono documentalmente provate (l'assegno da 60.000 euro risulta stato emesso il 21.11.2008 e incassato il 24.11.2008, quello da 20.000 euro è stato emesso in data 24.12.2008 e, per quanto riguarda invece l'assegno da 120.000 euro è stato rilevato il tentativo di incasso, non andato a buon fine a causa della mancata copertura dello stesso, in data 19.5.2009). Per quanto riguarda invece il preciso inquadramento temporale in cui il prestito è stato concesso, la cui individuazione è necessaria per determinare il tasso di interesse applicato, le prove acquisite non hanno dato contezza della esatta data di erogazione, dal momento che l'unico dato risultante dalle dichiarazioni orali e dalle prove documentali è che il prestito risulta concesso nell'anno 2008. I periti hanno quindi ritenuto opportuno calcolare il tasso di interesse applicato collocando il prestito in data 1.1.2008, essendo questo il termine più favorevole per l'imputato.



Anche prendendo come parametri di riferimento i dati più favorevoli al reo, i periti hanno calcolato che il tasso di interesse annuo applicato al caso concreto ammonta al 108%, a fronte di un tasso soglia normativamente previsto che, nel corso dell'anno 2008, non aveva mai superato quello del 15,95%.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve dunque essere affermata la penale responsabilità dell'imputato VALERIO Antonio, per il reato a lui ascritto, avendo le prove dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ha prestato a Guidelli Sauro somme di denaro dietro la promessa e la restituzione di interessi usurari. Sotto tale aspetto, giova solo puntualizzare, in diritto, che la disposizione di cui all'art. 644 c.p. richiede, ai fini della configurabilità del reato di usura, che l'agente si faccia dare o anche solamente promettere interessi usurari come corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità. Ciò premesso, a nulla rileva quindi che, nel caso concreto, solo uno dei tre assegni - quello emesso per la somma di euro 60.000 - consegnati dal Guidelli al VALERIO sia stato effettivamente incassato da quest'ultimo, essendo sufficiente per dichiarare la penale responsabilità dell'imputato, la promessa di interessi usurari, promessa qui integrata ed accompagnata dalla consegna di tutti e tre i titoli di credito.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. in entrambe le sue manifestazioni. L'assoggettamento del Guidelli al volere del VALERIO, che ha imposto le sue condizioni alla persona offesa che le ha accettate silenziosamente per quanto estremamente pregiudizievoli, è palese sintomo di una condotta consumata con una gravissima forza di intimidazione, quella forza di intimidazione che era (ed è) ben nota anche al Di Carlo, che aveva messo in contatto i due e che, ancor oggi, nutre timore nei confronti di VALERIO tanto da avere reso testimonianza palesemente reticente. In altri termini, l'assoggettamento del Guidelli si spiega solo in ragione dell'annichilimento della sua volontà a causa della intimidazione derivante dalla fama criminale di VALERIO, nota a lui come al Di Carlo, e dalla sua appartenenza ad una associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista.

Non solo.

Gli esiti dell'intero processo hanno dimostrato come gli "utili" delle attività usuarie commesse dal VALERIO (così come per vero quelle degli altri sodali) erano destinati non solo ad essere ripartiti fra i sodali, ma anche ad essere reimpiegati in attività illecite, in specie la falsa fatturazione, così garantendo, grazie al sistema di moltiplicazione degli affari svolti sistematicamente tra i partecipi, la crescita esponenziale della ricchezza del gruppo e, con essa, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico la sua forza operativa e, conseguentemente, quella di intimidazione, in forza di un progressivo ed esponenziale aumento della percezione della stessa da parte dei consociati negli ambienti economici di riferimento. Si rinvia sul punto, in particolare all'analisi del capo di imputazione 33, concernente un'altra ipotesi di usura commessa da VALERIO, in concorso con Bi.ASCO Gaetano e SERGIO Eugenio.

Va precisato, infine, che alla luce delle valutazioni sopra effettuate, il Collegio, ravvisando indizi del reato di cui all'art. 372 c.p., ritiene opportuno disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché lo stesso voglia



valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di Di Carlo Antonello

4. Capo 22

Usura in danno di Stetsiv Paolo

Secondo quanto riferito dal Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016, nel corso della attività di intercettazione telefonica, in data 14.4.2010 veniva captata una conversazione tra LOMONACO Francesco e un soggetto di nome Paolo, che presentava con accento tipico dell'est Europa, durante la quale il primo pretendeva la restituzione dei soldi che gli aveva prestato.

Identificato l'interlocutore del LOMONACO in Stetsiv Paolo, costui veniva sentito a sommarie informazioni. Sulla base degli elementi acquisiti l'accusa formulava la contestazione oggetto del presente capo di imputazione.

In dibattimento è stato sentito Stetsiv Paolo, il quale, all'udienza del 12.10.2016, (pp. 265 ss.) ha in effetti confermato di avere ricevuto un prestito di 5.000 euro da un certo Franco (Francesco LOMONACO identificato sulla base della conversazione telefonica) poi interamente restituito. L'accordo, secondo il teste, non prevedeva la dazione di ulteriori interessi. Sebbene dalle dichiarazioni predibattimentali rese agli inquirenti nel settembre del 2010, lette in aula per le contestazioni, sia emerso che avrebbe potuto restituire la somma anche ad un terzo soggetto - tale Alfonso di Brescello dal quale lo Stetsiv aveva comprato la casa di abitazione - Stetsiv, in dibattimento, ha dichiarato di non ricordare questa circostanza, ma solo di avere pagato direttamente la somma, di cui non ha saputo indicare esattamente l'ammontare, nelle mani del LOMONACO. Ha poi con forza affermato di non avere mai subito violenze o minacce per la restituzione " *Mai. Anche quando mi chiamava, non mi ha chiesto neanche per i soldi. Giusto come sto, se è tutto okay, tutto bene. Anzi, io iniziavo il discorso, perché sapevo che ero in debito*".

Questi gli unici dati probatori emersi dal dibattimento.

E' di tutta evidenza che gli stessi, da soli, non bastano per formulare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, se non altro perché, al di là del dato certo relativo alla effettuazione di un prestito da parte di LOMONACO allo Stetsiv, difettano invece sicuri elementi in grado di dimostrare, anche laddove si volesse ritenere che fossero stati pattuiti interessi, la natura usuraria degli stessi.

Negli stessi termini hanno concluso i periti contabili nominati dal Tribunale, che hanno evidenziato come, in assenza degli elementi sostanziali necessari per il calcolo della presunta maggiorazione degli interessi, tenuto conto della variabilità del periodo relativo al prestito, dell'incertezza sia della somma effettivamente elargita che degli interessi pagati o promessi aggiuntivi al capitale, è impossibile e qualsiasi calcolo sul tasso di interesse applicato.

Le incolumabili lacune probatorie indicate, relative all'intera pattuizione e ai tempi di restituzione del denaro, impongono dunque pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.

Resta una sola precisazione.

La testimonianza resa da STETSIV Paolo appare al Tribunale vistosamente reticente, in quanto viziata da lacune, imprecisioni ed eccessiva genericità. Le contestazioni svolte nel corso della deposizione sono in tal senso oltremodo significative. Ed invero, le numerose

eclatanti incertezze spiegate dal teste con un generico difetto del meccanismo del ricordo in ordine a fatti significativi di un prestito di denaro ottenuto al di fuori di canali istituzionali (quali l'importo, i tempi di restituzione, i soggetti coinvolti, uno dei quali, addirittura, il soggetto da cui aveva comprato la casa a Brescello) e, al contrario, la fermezza e la decisione dimostrata dal teste nel negare la pattuizione di interessi usurari e l'utilizzo di minacce da parte del LOMONACO, dipinto come una sorta di "benefattore", rappresentano più che fondati motivi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che il testimone abbia reso dichiarazioni reticenti.

Per queste ragioni va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale della Procura di Bologna affinché voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Stetsiv Paolo per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. l.c.p.

5. CAPI 24-25-31-32.

I capi di imputazione 24, 25, 31 e 32 presentano un dato comune: secondo l'ipotesi d'accusa sarebbero infatti delitti (usure e estorsioni) commessi in danno della stessa persona offesa, Matteo Lusetti.

A differenza della maggior parte degli altri delitti fine, in cui la dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa si basa su una pluralità di fonti probatorie (intercettazioni telefoniche, documenti ed altre prove orali), in questi capi la prova regina è rappresentata dalla voce della persona offesa, Matteo Lusetti. Anche l'apporto probatorio dei collaboratori di giustizia, in specie quella di VALERIO Antonio, gravita intorno a quelle dichiarazioni.

Il Lusetti, tuttavia, non è stato sentito in dibattimento. Nonostante i reiterati tentativi di ottenerne la comparizione affinché rendesse testimonianza nel contraddittorio delle parti, egli non si è mai presentato, rifiutandosi, per le ragioni che si andranno a spiegare, di rientrare in Italia dagli Stati Uniti, dove è scappato per fuggire ad una situazione di vita per lui divenuta intollerabile ed insostenibile.

All'udienza del 28.12.2017 il Tribunale, su richiesta del P.M. acquisiva (sebbene la produzione fosse già stata materialmente effettuata il 27.4.2017, con riserva di decisione) le dichiarazioni rese a S.I.T. dal Lusetti in data 17.6.2010 davanti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia ed il successivo, correlato, verbale di riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso il 26.11.2010, riservando ogni diversa valutazione al momento della decisione del processo.

All'esito della camera di consiglio ha ritenuto il Tribunale di confermare quella decisione e, quindi, di acquisire definitivamente al compendio probatorio le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa e di utilizzarle a fini della prova ai sensi del disposto di cui all'art. 500, comma 3 e comma 4, c.p.p.

A tale acquisizione le difese degli imputati si sono sempre fermamente opposte, argomentando sulla base dei dati fattuali emersi nel dibattimento, relativi alle ragioni del rifiuto di testimoniare nel presente processo manifestate dal Lusetti.

E' su questi dati che occorre ora soffermarsi per comprendere, *funditus*, le ragioni per le quali il Tribunale ha deciso di acquisire e, conseguentemente, utilizzare, le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dalla persona offesa, superando così le obiezioni corali delle difese degli imputati.

5.1. Le prove raccolte sulla mancata comparizione del Lusetti in dibattimento

Alla udienza fissata per la sua audizione, Lusetti non si presentava non essendo stato raggiunto dalla notifica in quanto risultato irreperibile. Veniva fissata nuova udienza, il 7 ottobre 2016, per la quale veniva disposta nuova convocazione, previe ricerche che garantissero il buon esito della notifica.

Non era possibile però rintracciare il testimone.

All'udienza fissata per l'audizione, il Luogotenente BENTIVOGLIO ha riferito sulle ricerche effettuate per rintracciare il testimone (il cni verbale è stato acquisito agli atti), dichiarando che qualche giorno prima, il 4.10.2016, nel tentativo di eseguire la notifica per la citazione, veniva contattata la madre del Lusetti, MIARI Lucia, cercando di ottenere da lei un recapito telefonico del figlio.

Riferiva la donna che il figlio si trovava in America da circa un anno e che si era recato in quel luogo temendo per la propria incolumità personale a seguito di alcune vicende usuarie di cui era rimasto vittima, ed oggetto di un procedimento penale incardinato dalla Procura di Reggio Emilia.

A seguito di un primo contatto preliminare tra madre e figlio, quest'ultimo non acconsentiva che la madre riferisse il suo numero di telefono, ma acconsentiva a parlare con le Forze dell'Ordine che lo stavano cercando. Il 6.10.16, grazie all'intermediazione di un Avvocato, il LUSETTI si metteva in contatto con i Carabinieri, confermando ciò che già la madre aveva loro riferito, ribadendo di trovarsi negli Stati Uniti e che, avendo timore per la propria incolumità, non era minimamente intenzionato a presenziare alle udienze *"né queste né altre di altri procedimenti"*. La telefonata, a causa di un'anomalia tecnica non veniva però registrata. Pur non essendo a conoscenza diretta di minacce ai danni del Lusetti, il Luogotenente Bentivoglio ha riferito di sapere, anche grazie a quanto a lui riferito dalla madre, che altri colleghi della Squadra Mobile di Reggio Emilia avevano riscontrato tale dato nell'ambito di altre indagini svolte, avendo consigliato al Lusetti, all'atto della notifica delle misure cautelari di quel procedimento, di allontanarsi da Reggio Emilia.

Il 9.5.2017 è stato sentito il Dott. Battisti, dirigente della squadra mobile di Reggio Emilia, il quale ha reso testimonianza in ordine alle successive indagini svolte dal suo Ufficio per rintracciare il Lusetti. Il teste ha riferito che più volte gli agenti della Questura si erano recati presso la sua abitazione del Lusetti a Reggio Emilia parlando con la madre, Miari Lucia. L'ultima volta il giorno precedente, perché il Lusetti era stato citato come teste anche in un altro procedimento presso la Procura di Reggio Emilia. Anche in quell'ultima occasione la madre aveva riferito di non sapere esattamente dove potesse trovarsi il figlio, anche se, secondo quanto riferitogli dal figlio, riteneva ragionevolmente che potesse essere all'estero, probabilmente in Congo.

Il teste ha riferito anche di avere avuto contatti tramite "whatsapp" con Lusetti alla fine del 2016. In tale occasione egli aveva ribadito di essere all'estero e, precisamente, negli Stati Uniti. Vennero quindi effettuate ricerche ulteriori tramite Interpol per verificare la posizione di Lusetti che in quel momento risultava, per suo stesso dire, soggiornare illegalmente sul territorio statunitense.



Il teste ha anche riferito di sapere che per i fatti di altro procedimento penale - avente ad oggetto estorsioni e usure patite dal Lusetti da parte soggetti imputati anche nel presente processo, come SERGIO Eugenio e CAPPA Salvatore - il Lusetti aveva ricevuto pressioni ingeneranti una condizione di timore tale da consigliarlo di allontanarsi e di non presentarsi in questo procedimento, puntualizzando che nella fase di indagine quel timore lo aveva indotto ad allontanarsi da Reggio Emilia. Nell'ultimo contatto avuto tramite "whatsapp" il Lusetti, aveva riferito agli agenti della Questura che *"non ha avuto delle minacce esplicite, secondo quanto ha riferito e anche a fronte delle garanzie che gli avevo voluto fornire per venire in ufficio, ha focalizzato la propria attenzione in particolare sul fatto di essere illegalmente negli Stati Uniti, quindi di avere difficoltà a venire e poi a rientrare. Ha anche proposto la possibilità di avere delle green card in cambio di una testimonianza, cose di...avere Green card, visti o permessi per stare negli Stati Uniti in cambio della testimonianza, e quindi la sua attenzione è stata focalizzata su questo. Che si è rifatto una vita. Non ha intenzione di tornare per questi procedimenti, e quindi per tutte le vicende che l'hanno visto parte offesa, perché ormai ha una vita all'estero e non vuole rivangare il passato."*

La telefonata tramite whatsapp è stata acquisita agli atti ed è consultabile direttamente nella fonte audio o nella sua trascrizione che, più avanti, si riporterà nei suoi tratti salienti (cfr. produzione 11.5.2017).

Il 12 maggio 2017 è stata sentita la madre di Lusetti in ordine alla volontà del figlio di non presenziare in dibattimento per rendere testimonianza.

La donna ha riferito:

Di non sapere di preciso dove si trovasse, a quella data il figlio: *"Quando è andato via, mi disse che andava negli Stati Uniti. Poi non abbiamo più saputo nulla, dal momento che è andato tre mesi, poi è tornato a casa, poi dopo non abbiamo più saputo nulla, perché io lo avvisai di questi processi e lui mi disse: Mamma, non voglio più avere a che fare con nulla. E da lì non abbiamo più saputo dov'è andato."*

Di sapere che le ragioni per le quali il figlio *"non volesse avere a che fare con nulla"* erano legate alle minacce e alla violenza patita per costringerlo alla restituzione di denari che aveva avuto in prestito ad usura, e che lo avevano costretto a chiedere aiuto alla madre per fare fronte ai debiti del figlio:

" DICH. MIARI L. - Mio figlio è stato minacciato, mio figlio è stato picchiato, mio figlio è stato purtroppo coinvolto in questo bailame. Io, per cercare di tamponare, ho pagato, sperando che tutto andasse a posto. P. - Ci può dire cos'ha pagato e a chi?"

DICH. MIARI L. - A chi, non lo so. Io ho dato dei soldi, veniva con me mio figlio, mi firmavano delle ricevute."

P. - Venivano come suo figlio?"

DICH. MIARI L. - Veniva con me mio figlio, ma io non li conosco, non lo so chi sono, nomi e cognomi."

P. - Ho capito. Quindi ha incontrato delle persone che lei non conosce."

DICH. MIARI L. - Sì. A me diceva..."

P. - E a queste persone ha dato del denaro?"

DICH. MIARI L. - Sì."

P. - Su richiesta di suo figlio?"

DICH. MIARI L. – Sì. Mi diceva che doveva dare la prima volta 50.000 euro, perché aveva contratto debiti di gioco. Io avevo immaginato che giocava, perché avevo chiesto: Ma ti sei Caccia to dove? – Mamma, non ti preoccupare. Poi alla fine, quando lui non è più riuscito a tenere questo comportamento, mi disse: Devi aiutarmi, perché ho ricevuto minacce, ho ricevuto...

P. – Che tipo di minacce, lo può specificare?

DICH. MIARI L. – Mi diceva che gli avrebbero sparato in bocca: mi diceva che, quando lo vedevano, se non pagava, l'avrebbero picchiato; e l'ultima volta lo picchiarono il giorno che morì mia suocera, il 6 di aprile, e venne a casa, il giorno che facemmo il funerale, venne a casa con il naso rotto, gli occhi tumefatti. Da lì non abbiamo più saputo dov'è andato. Io sono andata in Questura, perché poi...

P. – Le risulta che suo figlio abbia pagato tutto o ha ancora dei debiti?

DICH. MIARI L. – Non lo so. Io ho pagato. Io ho pagato...

P. – Lei quanto ha pagato?

DICH. MIARI L. – Io ho quantificato in 180.000 euro la ci...

P. – Quanti?

DICH. MIARI L. – 180.000 euro. Gli ultimi 80.000 euro, li ho dati un anno e mezzo fa... Adesso la data... chiedo scusa, perché ho la testa che non ho... però, insomma, sì

C) che il figlio non voleva testimoniare perché voleva farla finita con il passato, con gli errori in cui era caduto a causa del vizio del gioco d'azzardo e che sarebbe tornato solo quando avrebbe potuto restituire qualcosa alla madre. Desiderava solo chiudere con tutto il suo passato di giocatore d'azzardo che lo aveva fatto cadere nella rete degli usurai:

DICH. MIARI L. – Di tutto quello che lui sapeva, perché io gli dissi: Ma quell'altra cosa che io ho letto? – Mamma, tu non devi sapere niente di questo, non devi interessarti, ho sbagliato. Quello che riguardava...

P. – Ha sbagliato in che senso?

DICH. MIARI L. – Ha sbagliato a fare quello che ha fatto.

P. – Cioè?

DICH. MIARI L. – Giocando, facendo...

P. – A prendere soldi in prestito?

DICH. MIARI L. – A prendere soldi in prestito.

D) che il timore del Lusetti era quindi legato a quelle vicende, di quel procedimento, ed alla concreta possibilità che da quella testimonianza potessero derivare altri danni:

P. – Signora, noi siamo nell'alternativa: dobbiamo stabilire se suo figlio non è qui perché non vuole confermare le accuse nei confronti delle persone che ha indicato come responsabili di certi fatti di reato nei suoi confronti, perché queste accuse eventualmente sono false, non sono vere e non ha il coraggio di sottoporsi alle domande degli Avvocati, e evidentemente se mi...

DICH. MIARI L. – Sì, certo.

P. – O se, dal suo punto di vista, c'è il timore che, confermando quelle accuse, possa derivarne un danno.

DICH. MIARI L. – Sì, questo, posso confermare questa, per quello che so io. Questo.

P. – “A questi livelli” cosa vuol dire?

DICH. MIARI L. – Se lui doveva dare... Io le dico, quantificando, questi 180.000 euro. Ho pagato finanziarie, ho pagato il quinto dello stipendio. Il contratto mutuo in banca, per cui ho dovuto spostare... perché io prendo 1.250 euro al mese, e 850 euro buttati – scusi – nel cesso, non ce li ho. Ho dovuto prorogare il mutuo al 2030, pagando una rata di 430...

P. – Sì, questo l'abbiamo capito. Lei sa quali erano i soldi che materialmente suo figlio ha preso e qual è invece la somma che ha dovuto restituire?

DICH. MIARI L. – No.

P. – Quindi quanti interessi c'erano sulle somme.

DICH. MIARI L. – No. Io ho solo letto qua di quello che... ho solo letto queste cose.

P. – Quello che ha negli atti processuali.

DICH. MIARI L. – Quello che ho, questi atti.

P. – Ma in quegli atti processuali non c'è scritto se suo figlio aveva assunto un debito a interessi usurari?

DICH. MIARI L. – Sì, c'è scritto. Però, come le dico, non so nient'altro.

P. – Non sa niente.

DICH. MIARI L. – Non so niente.

Sulla base di tali acquisizione probatorie, dunque, le parti hanno argomentato le proprie richieste in ordine all'acquisizione e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a S.L.T. da Lusetti Matteo: il PM ne ha chiesto l'acquisizione e l'utilizzazione sulla base dell'art. 500, comma 4, c.p.p. sussistendo una comprovata condotta illecita che ha indotto il Lusetti a non comparire per rendere testimonianza; i difensori degli imputati si sono opposti a tale richiesta sul rilievo che dalle prove acquisite emergerebbe la prova che il dichiarante si è rifiutato di presentarsi in dibattimento per ragioni tutt'affatto diverse da quelle normativamente previste e rappresentate dalla volontà di non uscire dal territorio americano in cui si trova illegalmente, salva la possibilità di avere una *green card* per il rientro, e comunque, rappresentate da violenze o minacce riferibili ad un contesto del tutto estraneo a quello riferibile al presente processo. La delicatezza della decisione consiglia qualche premessa teorica sulla norma di riferimento.

5.2 L'art. 500, comma 4, c.p.p. premesse teoriche e applicazioni nei procedimenti di criminalità organizzata.

Tra gli istituti processuali che assumono maggior rilevanza in tema di formazione della prova nei processi di criminalità organizzata, si individua sicuramente quello disciplinato dall'art. 500, commi 4 e 5, c.p.p. Si tratta, infatti, di un meccanismo “reattivo” del sistema per far fronte a quei comportamenti inquinanti che sistematicamente vengono posti in essere dai sodalizi mafiosi.

Tuttavia, nonostante l'applicabilità del congegno sia strettamente connessa ai processi mafia, la sfera di operatività dello strumento in questione non è limitata – in termini di scelta legislativa – a tali delitti. Ciò premesso, per comprendere l'effettiva portata di questo istituto nell'accertamento dei fatti di criminalità organizzata, occorre analizzare i tratti essenziali di tale meccanismo.

Si ricorda, innanzitutto, che la legge n. 63 del 2001 (in attuazione dell'art. 111 comma 4 Cost.) ha ristabilito, per l'istituto delle contestazioni, una funzione meramente critica. In altri termini, a seguito di tale intervento, il precedente difforme è, di norma, utilizzabile solo ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante (art. 500 comma 2 c.p.p.).

Era evidente, infatti, che la regola di esclusione probatoria delle dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio – derivante *a contrario* dai precetti costituzionali introdotti nel 1999 – comportasse una revisione della disciplina stabilita dall'allora vigente art. 500 c.p.p. Com'è noto la disciplina costituzionale del "giusto processo" ammette tre eccezioni al principio del contraddittorio per la formazione della prova (art. 111 comma 5 Cost.).

In quest'ottica, dunque, il quarto comma dell'art. 500 c.p.p. deve considerarsi la traduzione, in termini codicistici, dell'eccezione della "provata condotta illecita". Sulla base di tale inciso è infatti possibile utilizzare le dichiarazioni rese in fase investigativa per la decisione sulla colpevolezza, qualora si accerti un'illecita pressione sul dichiarante. Più precisamente, il nuovo art. 500 comma 4 c.p.p. consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero *"quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso"*.

La condotta illecita posta in essere sulla fonte di prova, *id est* l'inquinamento probatorio, diviene così ipotesi tassativa in cui la disciplina processuale consente, in via eccezionale, l'ammissione del precedente narrativo.

La Corte Costituzionale ha individuato la ragione della norma, e la sua compatibilità con i principi del giusto processo, nell'esigenza di salvaguardare la funzione conoscitiva del processo nei casi in cui un'interferenza illecita esterna comprometta la *"libertà di autodeterminazione della fonte dichiarativa"*, neutralizzando così le potenzialità enristiche del contraddittorio. Secondo la Consulta (Corte. Cost. n. 453/2002), quindi, il Legislatore costituzionale avrebbe preso atto che il verificarsi – nella prassi applicativa – di comportamenti antiggiuridici sulla fonte di prova è una situazione idonea a compromettere il procedimento di acquisizione probatoria. Tali condotte, infatti, insinuano il dubbio dell'adulterazione sulle informazioni che dovranno essere assunte in dibattimento da chi l'ha subita. In questi casi eccezionali, dunque, per non disperdere il materiale probatorio è consentito al giudice di valutare se utilizzare per la decisione anche le pregresse dichiarazioni di coloro che sono stati oggetto di coazioni esterne, nonostante la loro intrinseca minor affidabilità, in quanto rese al di fuori del contraddittorio.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo, la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p. concerne espressamente le contestazioni effettuate durante l'esame testimoniale, nonché l'esame dell'imputato in procedimento connesso o collegato, per il tramite del richiamo contenuto all'art. 210 comma 5 c.p.p.. Essa opera, tuttavia, anche nell'ipotesi in cui il teste non si sia presentato in dibattimento e, dunque, senza preventiva contestazione delle dichiarazioni già rese. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza (Cass. n. 27582/2010) che ha affermato che *"L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero dal testimone – "condizionato," ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la*

presentazione del testimone al dibattimento". Ed invero sostenere che la procedura prevista dall'art. 500, comma 4, c.p.p., operi solo nel caso in cui il testimone renda dichiarazioni difformi dalle pregresse e sia esclusa quando il testimone non si è presentato al dibattimento significa non considerare che il regime delle contestazioni (che implica ovviamente la presenza fisica del dichiarante) è previsto dai distinti comini 1 e 2 dell'art. 500 c.p.p.

Il comma 4 disciplina la diversa situazione del teste condizionato ed ammette il recupero delle precedenti dichiarazioni senza indicare la necessità che siano passate al filtro delle contestazioni: la dizione letterale, secondo cui le dichiarazioni "sono acquisite" indica un automatismo che prescinde, anche, dalla richiesta delle parti.

Diversamente da quanto accade per l'ipotesi di acquisizione dell'atto a mente dell'art. 512 o 512 bis c.p.p., non occorre che le indagini per rintracciare il soggetto siano esaustive. La norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, implica invece, la apertura di un sub procedimento a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l'emersione di fatti illeciti sul dichiarante, sottoposto a pressioni (con violenza, minaccia, promesse di denaro o altra utilità) al fine di non deporre il vero o di deporre il falso. A tale scopo, gli elementi, raccolti nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un *quantum* di consistenza non coincidente ne' con il mero sospetto ne' con la prova "*al di là di ogni ragionevole dubbio*". Sono in altri termini sufficienti emergenze indiziarie che - valutate sulla base dei parametri della ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività - appalesino l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale (*ex plurimis*, cfr. Cass. Sez. 2 n. 38894/2008).

L'utilizzo ai fini probatori delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari è sempre stato al centro del dibattito sulla disciplina processual penalistica.

La questione si è posta in termini particolarmente problematici con riguardo ai processi per fatti legati alla criminalità organizzata.

Le difficoltà probatorie che si riscontrano in questi procedimenti scaturiscono, infatti, dalla forza d'intimidazione di cui dispongono gruppi malavitosi. Si tratta di un potenziale intimidatorio che rende statisticamente rilevanti le possibilità che si verifichino pressioni illecite per indurre al silenzio o alla menzogna coloro che rilascino dichiarazioni accusatorie nei confronti degli esponenti dell'associazione. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che anche le condotte apparentemente neutre possono costituire, in realtà, minacce in forma larvata o allusiva. In questi contesti, richiedere che la ritrattazione del testimone sia riconducibile a una condotta illecita corroborata da "elementi concreti" - in un ambiente contraddistinto dalle descritte complessità dimostrative - significherebbe vincolare l'operatività della deroga a una vera e propria *probatio diabolica*. La giurisprudenza si è fatta carico della preoccupazione di predisporre rimedi efficaci contro le coartazioni del dichiarante. In effetti, in sede di applicazione dell'art. 500 c.p.p., specie nei territori sottoposti all'influenza dei sodalizi mafiosi, sono state elaborate alcune interpretazioni al fine di semplificare la dimostrazione della sussistenza della condotta illecita. Per la dimostrazione della sussistenza dell'intimidazione del testimone (necessaria ai fini del recupero delle precedenti dichiarazioni), si attribuisce, nella sostanza, il carattere della decisività alla "cultura d'ambiente" (l'inquinamento del contesto di riferimento). In altre sentenze, opera una



sorta di "presunzione di intimidazione", per cui la sussistenza di un atto illecito indirizzato al dichiarante sarebbe desumibile nell'ambiente sociale.

Nella giurisprudenza si coglie la tendenza a desumere la sussistenza di minacce allusive rivolte al dichiarante da fatti illeciti emersi prima e fuori dal dibattimento e suscettibili oggettivamente di traumatizzare il testimone che aveva rilasciato dichiarazioni al pubblico ministero. E così, a fianco di casi in cui l'atto intimidatorio è rivolto direttamente contro la persona o il patrimonio del dichiarante, si rinvengono decisioni che, muovendo dal presupposto che ai fini dell'applicazione della disposizione in esame non occorre una prova piena, ma un *fumus* di condotta illecita da individuare sulla base di "elementi concreti", attingono ampiamente alle massime di esperienza ed individuano la sussistenza degli "elementi concreti e specifici" sulla base del contesto sociale e dell'ambiente criminale, capace di esercitare una forte influenza intimidatoria (arg. ex Cass. 26904/2005 e Cass. 31461/2004 in motivazione ove si fa riferimento, tra i dati di fatto valutati dal giudice di merito, ad esempio, alla "necessità di badare all'interesse dei propri familiari e di dovere continuare a vivere in ambienti ostili e frequentati da soggetti poco raccomandabili"). In particolare, questa la giurisprudenza – fondando il proprio ragionamento sull'ormai pacifica considerazione per cui non sarebbe necessario che la condotta illecita provenga dall'imputato – deduce il nesso tra la condotta illecita e il dichiarante dalle massime di esperienza relative al fenomeno mafioso.

E' in questo filone interpretativo, del tutto coerente con la connotazione del delitto associativo e del suo metodo operativo fondato sulla violenza e l'intimidazione, (anche tacita) e che garantisce che l'accertamento processuale della verità si inceppi proprio laddove più alto è il rischio di una inquinamento probatorio dovuto all'intimidazione e alla violenza, che si inserisce, idealmente, la decisione del Tribunale, correlandosi la scelta di Lusetti di non presentarsi in dibattimento non solo ad un atto intimidatorio riferibile ad una ben precisa vicenda processuale (ivi compreso, come si dirà, il presente processo), ma ad una ben più ampia, pervasiva e permanente forza intimidatrice esercitata da soggetti operanti con le modalità proprie di un'organizzazione criminale di stampo mafioso alla quale appartengono e dei quali era rimasto vittima.

Ed invero, qui non è in discussione il timore del testimone: il sub procedimento attivato in dibattimento, sfociato nell'audizione della madre del Lusetti, del Dott. Battisti e del Luogotenente Bentivoglio, accompagnato dalle relative acquisizioni documentali, ha dimostrato come il testimone sia realmente prostrato da un profondo sentimento di paura derivante dalle reiterate minacce e dalle violenze subite dai suoi aguzzini (tra i quali SERGIO Eugenio, imputato in questo processo), ai quali si era rivolto per ottenere i denari con i quali fare fronte ai suoi debiti di gioco.

Ad essere in discussione è, piuttosto, la riferibilità di tale profondo e radicato timore, alla scelta di sottrarsi a questo dibattimento.

In senso contrario i difensori hanno sostenuto, nella sostanza, che:

- a. Lusetti aveva subito violenza nell'ambito di vicende poi oggetto di tutt'altro procedimento
- b. la scelta di non presentarsi a testimoniare è legata unicamente al timore del Lusetti di non poter tornare sul territorio americano, ove viveva illegalmente, tanto che, ove gli fosse stata

data garanzia di avere una *green card* sarebbe rientrato in Italia per testimoniare e fare poi rientro in America.

Le argomentazioni difensive, per quanto suggestive, non colgono nel segno. Esse, infatti, considerano la vicenda in modo parziale e del tutto avulso dal contesto in cui si sono svolti i fatti ed in cui è maturata la scelta del Lusetti di scappare lontano dall'Italia.

La lettura immediata delle testimonianze rese dal Dott. Battisti indurrebbero in effetti a pensare che il Lusetti, lungi dall'essere intimorito, si è rifiutato di tornare in Italia solo perché mosso dalla preoccupazione di non poter più fare ingresso negli Stati Uniti dove viveva illegalmente. In tal senso egli avrebbe, nella sostanza, formulato una richiesta di scambio con lo Stato Italiano avente ad oggetto la sua testimonianza contro una sorta di lasciapassare internazionale. In questo contesto le violenze e le minacce patite in passato sarebbero del tutto dimenticate e prive di qualsiasi peso nella decisione adottata. In altri termini, il Lusetti si sarebbe deliberatamente sottratto alla testimonianza.

Tuttavia, la ragione più profonda della scelta del Lusetti va ricercata nella lettura congiunta delle fonti di prova disponibili, dalle quali, in sintesi, si ricavano i seguenti dati.

Lusetti era un giocatore d'azzardo, per fare fronte a debiti di gioco si era rivolto a soggetti che prestavano denaro ad usura. Alcuni di questi personaggi sono imputati di questo processo e, comunque, come detto in apertura, erano indagati nell'ambito di un procedimento penale instaurato a loro carico per il delitto di associazione mafiosa e reati fini aggravati dal metodo mafioso (procedimento *Idra*). La violenza della reazione scatenata nei confronti del Lusetti allorché non fu in grado di restituire i denari, e la carica intimidatoria delle minacce subite denotano, in effetti, una metodologia tipicamente mafiosa. Il terrore ingenerato, aveva spinto Lusetti a fuggire lontano dall'Italia ove potersi ricostruire una vita e una tranquillità che in Italia non avrebbe mai potuto raggiungere. Lo stato di paura in cui ancor oggi vive la madre del Lusetti è significativa in tal senso. Oggi il Lusetti, seppur in una condizione di illegalità, si è ricostruito una vita in America dove ha trovato lavoro. In quel contesto dunque, ha potuto dimenticare il suo passato e ricostruirsi la vita lontano dai tormenti e dalle violenze che lui e la sua famiglia avevano dovuto subire.

Tutte queste circostanze forniscono più che ragionevoli e concreti elementi di fatto idonei a fondare il convincimento che il Lusetti, lungi dall'essersi volontariamente sottratto alla testimonianza, sia stato condizionato - in tal senso non potendosi definire libera la sua decisione - dal peso del timore di ripiombare in quel contesto di paura e di violenza in cui si era trovato anni prima e che aveva voluto gettarsi alle spalle fuggendo, da clandestino, in tutt'altra parte del mondo, lontano dal territorio italiano, oramai ostile.

In questo contesto, allora, ben si comprende la necessità di ottenere una *green card* per il rientro negli Stati Uniti, non ritenendo il Lusetti di poter correre il rischio di non poter fare rientro in quel luogo ove oramai si sente protetto dalle possibili ritorsioni che, invece, teme di poter ancora patire nel suo paese di origine.

In definitiva, il pesante clima di intimidazione legato alle violenze e alle minacce subite anni prima da parte di soggetti che Lusetti ragionevolmente sapeva essere legati alla criminalità organizzata (*cf. infra*) lo ha messo di fronte alla terribile alternativa: rientrare per testimoniare e correre il rischio di ripiombare nella paura delle possibili, financo probabili,



ritorsioni dei suoi aguzzini o sottrarsi al suo obbligo di cittadino di fronte alla giustizia per cercare di continuare a ricostruirsi una vita serena.

Lusetti, non libero, ha optato per la seconda soluzione.

Che questa sia la lettura corretta, lo si comprende anche dalla voce del Lusetti sentito telefonicamente, via "whatsapp" dall'agente Tramontano Luca. Il file audio è stato acquisito agli atti ove si trova anche la fedele trascrizione della stessa, comunque perfettamente comprensibile e fruibile a chi volesse ascoltarla (cfr. produzioni udienza 11.5.2017).

Si riporta un brano della conversazione perché significativo, a distanza di anni, delle ragioni più profonde della scelta del Lusetti che, ancora condizionato dalla paura di perdere quel poco di tranquillità che ha ottenuto lontano dall'Italia, manifesta la più ferma determinazione a non rientrare, a discapito del suo dovere di testimoniare di fronte alla giustizia *"non me ne frega un cazzo di questo processo qua"*. Ancora più esplicito il passaggio in cui, manifestando il timore che anche testimoniando, i suoi aguzzini possano uscire di galera dopo pochissimo tempo, dice che in tal caso non avrebbe ottenuto nulla se non mettere ancora più a repentaglio l'incolumità propria e dei suoi genitori che, a quel punto, sarebbero stati costretti a fuggire. Solo se dovesse capitare qualcosa ai genitori, dice il Lusetti, allora rientrerebbe in Italia, ma non per testimoniare, ma per *"farli fuori tutti"*. Ma questo e, dice Lusetti, il *"piano b"*, meglio vivere nascosti, perché finché *"non vede nessuno, non succede niente"*.

ci vuole marciare sopra ...ha buttato fuoco nel calderone, quindi, ...io non ho voglia di tornare a casa e dire questo ha fatto così, così, colà...le dichiarazioni...Forse ha la registrazione anche...che usino quella, basta; a posto. Io a casa non ci torno, ma non mi frega neanche di Tornare in Italia; cioè se vado via di qua, non vado via di qua per tornare in Italia, vado da un'altra parte...capito?

TRAMONTANO Luca: " sì, sì, ho capito

LUSETTI Matteo: " il discorso è quello ...e tanto le garanzie a me non le daranno mai ...perché tanto, una volta che si sono messi il culo contento loro, per prendersi il premietto o perché hanno fatto qualcosa o per andare sui giornali, io la prendo nel culo e rimango senza niente, già non ho niente, perché mi è stato tolto tutto, ...se devo farmi togliere anche quel pochino che ho adesso per poter star tranquillo, non me lo faccio togliere, quindi...non me ne frega un cazzo di questo processo qua..."

TRAMONTANO Luca: " no, no, comunque questo è garantito, ...non lo fanno per il "premietto", qua è un discorso molto serio e quindi ...non è per quello, se ti danno delle garanzie sono quelle, punto"

LUSETTI Matteo: "Intanto cosa fanno Luca, questi qua, dopo due anni, un anno e mezzo due sono ancora fuori e fanno quel cazzo che gli pare, sono cose che...non gli succede niente, anzi in più, mette ancora più a repentaglio la situazione a casa e devo fare venire via anche i miei. Fin tanto che, fin tanto che lei non vede nessuno, non succede niente, ...facciamo che non succeda niente, se dovesse mai capitare qualcosa, ho il mio piano B, ...allora dopo mi toccherà farmi arrestare, perché io vengo a casa e li faccio fuori tutti, che ormai me la sono premeditata...vengo a casa di nascosto solo per fare danno..."

TRAMONTANO Luca: " ma, adesso però la situazione è tranquilla, ...voglio dire, tu hai ricevuto delle minacce? No, perché nessuno sa dove sei..."

LUSETTI Matteo: " No, no ...io penso solo a casa mia, penso per i miei e basta...se capita qualcosa a casa dopo succede un disastro, te lo posso garantire

TRAMONTANO Luca: " ma, perché tua madre ti ha detto qualcosa? Che ha sentito qualcuno?

LUSETTI Matteo: " no, non, non mi ha detto niente, non mi ha detto niente, peroooo...cioè anche questa cosa che io fossi in America così, ...non sta mai zitta, lei deve sempre "papellare", fare brigare, così dopo nascono sempre queste menate qua, tanto a me i documenti non me li firserà mai nessuno, perché...)"

4

Di identico tenore è il messaggio "whatsapp" inviato all'agente Luca Tramontano, colui che ha intrattenuto i rapporti telefonici di cui si è detto il 17.10.1026, e di cui viene reso conto con la nota di quello stesso giorno ed acquisita agli atti in data 11.5.2017.

In quel contesto il Lusetti, dolendosi del clamore suscitato dalla stampa per la sua mancata comparizione in aula, dice che la sua vita è oramai rovinata e che non tornerà per testimoniare *ora che tutto il mondo sa dove sono e sanno che la mia famiglia ha contatti con me sicuramente potrebbe nascere qualche problema... detto questo me ne vado di nascosto sperando di mantenermi così ho chiuso lo splendido quadretto della mia vita"*. Anche in questo messaggio, insomma, esce, in tutta la sua forza la paura che anima il Lusetti di fare rientro in Italia, paura che da un lato lo induce a consigliarli di audarsene altrove "*di nascosto*" ora che tutti sanno dove si trova e, dall'altro, a temere per la sua famiglia, essendo ora pubblico che essa è in contatto con lui.

glet

E' dunque sulla base delle indicate premesse teoriche e fattuali che il Tribunale ha deciso di acquisire ed utilizzare ai fini della prova le dichiarazioni predibattimentali rese dal Lusetti, ritenendo pienamente integrati i presupposti di operatività del disposto di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p. atteso che tutti gli elementi probatori disponibili dimostrano come la forza di intimidazione promanante da plurimi e concreti atti di prevaricazione subiti dal teste Lusetti da parte di soggetti gravitanti intorno alla criminalità organizzata di stampo mafioso, uno dei quali addirittura imputato nel presente processo e condannato in qualità di partecipe della stessa, ha condizionato ed inquinato in radice una prova fondamentale, inducendo il testimone a non presentarsi in dibattimento per timore di nuove violenze o, comunque, possibili ritorsioni.

La decisione del Tribunale trova un significativo avallo anche nelle parole del collaboratore di giustizia VALERO Antonio che, all'udienza del 12.10.2017, ha affermato che il LUSETTI è fuggito dall'Italia per allontanarsi dal contesto criminale in cui era caduto e per la paura di subire ancora la violenza e le minacce patite anche in relazione alla sua figura di testimone nel presente processo.

Ecco le sue parole:

PRESIDENTE – Prima di chiudere questa parte, Pubblico Ministero, io vorrei chiedere una cosa. Noi abbiamo ancora in sospeso una questione che riguarda l'ammissione del verbale di S.I.T. di Matteo Lusetti, perché c'è in discussione l'essere stato o meno minacciato. Ci sono tre capi di imputazione che vedono Matteo Lusetti come persona offesa e non l'abbiamo potuto sentire su questi capi di imputazione. VALERIO, è a conoscenza di fatti che riguardano questa persona? Cioè, le vicende di Matteo Lusetti lei le sa? Ci sono tre capi di imputazione.

IMPUTATO VALERIO – Non entro nel merito perché c'è un'altra vicenda, ma sì, era sotto usura.

PRESIDENTE – Il Lusetti?

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PRESIDENTE – Era sotto usura?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì.

PRESIDENTE – Lei sa perché Lusetti...

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, so di un passaggio che non rientra in questo programma, diciamo, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Procedimento, vuol dire.

PRESIDENTE – A noi interessa sapere se Lusetti è stato minacciato, intimidito?

IMPUTATO VALERIO – È andato via... è stato pure picchiato, gli è stata data pure una testata, se è per quello.

PRESIDENTE – In relazione ad altri fatti questo. Si può distinguere tra i fatti per cui è stato Imputato, ha avuto la testata, è un episodio che è stato giudicato da un altro Tribunale, da un altro Collegio, e i fatti che invece vengono contestati in questo processo, o è tutto unitario?

IMPUTATO VALERIO – È una cosa continua, perché Lusetti faceva la falsa fatturazione, poi era diventato ludopatico, non riusciva più a restituire i soldi e da lì si creò i suoi problemi.

PRESIDENTE – Lei quindi sostiene che questo soggetto ha subito minacce, anche in relazione alla sua qualità di testimone, di persona offesa?



IMPUTATO VALERIO – Sì, sì sì. Anche fisiche, signor Presidente. Anche fisiche, minacce fisiche. Non minacce, ha avuto delle percosse, è stato percosso.

5.3 La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, Lusetti Matteo.

Così spiegate le ragioni della acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal Lusetti, occorre ora saggiarne l'attendibilità. Ragioni sistematiche consigliano di effettuare ora tale indagine in modo da non ripetere per i singoli capi di imputazione identici ragionamenti. In quelle sedi verranno indicate comunque le dichiarazioni rilevanti per la specifica accusa mossa.

In linea generale può dirsi che il racconto della persona offesa presenta tutti i crismi necessari per fondare un giudizio di affidabilità dichiarativa.

Sebbene la decisione di parlare con le Autorità non sia spontanea, ma legata ad una convocazione da parte dei Carabinieri che avevano captato una conversazione telefonica, in quell'occasione il Lusetti ha dato sfogo a tutta la sua preoccupazione e a tutti i suoi problemi che fino a quel momento serbava dentro di sé.

Egli, probabilmente esausto per la situazione che stava vivendo e intravedendo, in quel momento, un possibile aiuto da parte delle Forze dell'Ordine, ha deciso descrivere tutto quanto gli stava accadendo. Ha così fornito uno spaccato chiarissimo della sua vicenda.

Il suo racconto è intrinsecamente coerente, lineare, privo di contraddizioni o lacune significative. Nonostante la gravità delle conseguenze patite non emerge, nei confronti dei suoi aguzzini, un astio tale da alterare la genuinità del racconto, mai esagerato. Colpisce, poi, la dovizia di particolari forniti nel descrivere le varie fasi in cui si sono sviluppate le diverse vicende usuarie ed estorsive di cui è rimasto vittima.

Altrettanto preciso e puntuale si è dimostrato il Lusetti al momento del riconoscimento fotografico che ha effettuato senza indecisione individuando con esattezza ciascuno dei soggetti coinvolti.

La bontà del racconto trova ulteriore conferma in ulteriori dati probatori e, in particolare:

a) le dichiarazioni rese dalla madre del Lusetti non lasciano spazio ad alcun dubbio in ordine alla genesi dei problemi del figlio, come da lui stesso narrata, nonché dei successivi drammatici sviluppi della vicenda una volta caduto nelle mani dei suoi aguzzini. Si tratta di dichiarazioni perfettamente sovrapponibili nella loro centralità, sebbene la madre non fosse a conoscenza dei dettagli della storia;

b) la telefonata registrata al prog. n. 6890 RIT 2497/2009, intercorsa tra LOMONACO e Lusetti Matteo conferma, nella sua stessa essenzialità, il racconto di quest'ultimo. Dalla stessa, nella piena spontaneità del Lusetti, che non sapeva di essere intercettato, si evince, infatti, la sussistenza di un suo debito nei confronti di LOMONACO; quando costui sollecita la restituzione dei soldi, il Lusetti racconta i problemi che lo avevano costretto, al fine di reperire i soldi, a rivolgersi ad altri soggetti calabresi che gli avevano sequestrato la macchina. Ne insorgevano, in altri termini, i fatti oggetto dei capi di imputazione in esame;

c) Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, nel descrivere, in sede di riconoscimento fotografico, BELFIORE Carmine ha riferito, tra l'altro, che costui aveva partecipato a moltissime usure e in questo campo aveva operato anche con SESTITO Salvatore prestando



denaro proprio a Lusetti Matteo (cfr. verbale udienza 12.10.2017, pag. 84). Anche di SESTITO, il VALERIO ha riferito in sede di riconoscimento, specificando che operava, tra l'altro, nel campo dell'usura e della falsa fatturazione. Egli, inoltre, svolgeva attività con Lusetti, quindi è probabile che gli abbia fatto dei prestiti (cfr. verbale udienza 17.10.2017, pag. 115);

In definitiva, l'intrinseca bontà del racconto del Lusetti, riscontrato, sul piano oggettivo, dalle dichiarazioni della madre, dalla telefonata indicata e dalle propalazioni del collaboratore VALERIO Antonio consentono di attribuire alle dichiarazioni del Lusetti piena affidabilità dichiarativa.

6.CAPI 24-25

Usura ed estorsione commesse da BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore

Secondo quanto riferito dal Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016, nel corso delle indagini veniva captata la conversazione ambientale n. 6890 del 26 aprile 2010, RIT 2497/2009, intercorsa tra LOMONACO e altro soggetto poi identificato in Lusetti Matteo, nel corso della quale quest'ultimo faceva riferimento a tutti i soggetti con cui era stato costretto ad avere rapporti nel tentativo di sanare un debito che aveva contratto inizialmente con LOMONACO.

Il Lusetti, veniva quindi sentito a S.I.T. per chiarire la sua posizione e, in quell'occasione aveva parlato del rapporto con il SESTITO e il BELFIORE.

In questa sede LUSETTI spiegava che, avendo il vizio del gioco, aveva contratto nel tempo debiti per oltre 25.000 euro, debiti che aveva cercato di ripianare nel 2010 facendosi prestare denaro da BELFIORE Carmine e da tale SALVATORE (detto Fiesta), due soggetti di origine calabrese che aveva conosciuto qualche tempo prima che sapeva essere usurai.

A costoro aveva chiesto inizialmente 5.000 euro, che gli venivano consegnati in qualche giorno, in contanti, in due diverse occasioni. L'accordo era che a fronte del prestito ricevuto avrebbe saldato il suo debito entro un mese, con un interesse del 20%.

LUSETTI non aveva tuttavia onorato l'impegno, sicchè, alla fine di maggio, SALVATORE lo aveva avvicinato accusandolo di voler "fare il furbo" di "prenderlo in giro", pretendendo la consegna della sua autovettura HONDA CIVIC targata CY345PR. Il Lusetti non aveva opposto alcuna resistenza per paura di possibili ritorsioni da parte dei calabresi "non ho reagito perché volevo evitare lo scontro fisico...ed eventuali ritorsioni da parte dei suoi amici calabresi". Al contrario: da quel momento si era impegnato a reperire piccole somme di denaro, che aveva consegnato ai suoi creditori. Pur non essendo in grado di quantificare esattamente la somma realmente loro corrisposta, LUSETTI riferiva di aver restituito almeno 7.000 euro in contanti. Ciò nonostante BELFIORE e SALVATORE, avevano preteso altri 1.500 euro. Tuttavia, vista la sua buona volontà di onorare il debito, nel frattempo il BELFIORE gli aveva restituito l'autovettura.

Il 26.11.2010 LUSETTI veniva nuovamente invitato dai Carabinieri di Reggio Emilia per eseguire un'individuazione fotografica. In occasione della stessa riconosceva, con assoluta certezza, tutte le persone alle quali aveva fatto riferimento nel corso delle sue dichiarazioni, tra le quali, in particolare, BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore, noto con il soprannome di Fiesta. (cfr. produzioni del 27.4.2017).

Grazie alle dichiarazioni del Lusetti, sulla cui attendibilità e credibilità si sono spese ampie parole è dunque possibile giungere ad un giudizio di penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di usura loro contestato, essendo dimostrato che il Lusetti si rivolse a BELFIORE Carmine e SESTITO Salvatore - riconosciuti senza margine di dubbio in sede di individuazione fotografica dalla persona offesa - per ottenere in prestito la somma di 5000 euro, promettendo in cambio, la restituzione, nel giro di un solo mese, della somma capitale maggiorata di interessi del 20%.

La natura usuraria della pattuizione è dimostrata, *ictu oculi*, dall'esorbitante tasso percentuale dell'interesse preteso e del ristrettissimo lasso temporale previsto per la restituzione. La stessa perizia disposta dal Tribunale ha affermato, ove ve ne fosse bisogno, la natura usuraria della pattuizione (*Il tasso di interesse annuo applicato in questa ipotesi, ammonterebbe al 186%. Il tasso citato risulta certamente superiore ai tassi soglia normativamente previsti fissati al 18,79%, per il primo trimestre del 2010, e al 17,91 % per il secondo trimestre dello stesso anno. Tali tassi pro tempore stabiliti difatti, avrebbero generato un importo di restituzione di massimo Euro 5.353, senza dubbio inferiore rispetto all'importo di Euro 8.500 preteso dall'imputato*), ovviamente sulla premessa che il dato su cui sono stati effettuati i conteggi è unicamente quello riferito dal Lusetti in sede di sommarie informazioni.

Sussistono entrambe le aggravanti contestate.

La condotta usuraria è stata commessa in danno di persona che versava in stato di bisogno. Ed invero, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie (Cass. Sez. 2, n. 43713/2010). Esso può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e può quindi derivare dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Cass. Sez. 2, n. 709/2013).

Sussiste anche l'aggravante dell'aver utilizzato gli imputati il metodo tipicamente mafioso, di cui all'art. 416bis. 1 c.p., evincibile dalle concrete modalità della condotta, gravemente intimidatorie e desumibili anche dal fatto predatorio collegato all'usura; trattasi di modalità caratterizzanti l'agire del gruppo criminale organizzato e percepite dallo stesso Lusetti, come dimostrato dal timore manifestato dall'assoggettamento al volere degli imputati per il timore di possibili ritorsioni da parte dei loro "*amici calabresi*".

Anche quanto al reato di estorsione pluriaggravata deve essere affermata la penale responsabilità dei due imputati.

SESTITO Salvatore, di fronte alla mancata restituzione del prestito nei termini e nei tempi pattuiti ha avvicinato il LUSETTI non solo minacciandolo in modo tale da fargli capire che non doveva "*fare il furbo*" ma addirittura pretendendo la consegna dell'autovettura che, solo in un secondo momento, a fronte delle successive, minime, restituzioni gli venne riconsegnata dal BELFIORE, evidentemente complice del SESTITO, e nella disponibilità dell'auto. La carica intimidatoria della condotta minacciosa è dimostrata dal contegno della persona offesa, che non ha opposto alcuna resistenza per paura di possibili ritorsioni da parte del gruppo

calabrese, anzi, si era impegnato a reperire piccole somme di denaro da consegnare ai suoi creditori estorsori.

L'ingiustizia del profitto va di pari passo con gli interessi usurari pretesi, intrinsecamente, ingiusti e con la spoliazione violenta dell'autovettura restituita solo dopo aver ottenuto, con tale condotta predatoria, la restituzione di 8.500 euro.

Il fatto è certamente aggravato dall'essere stato commesso da più persone riunite, avendo agito i due imputati contestualmente, seppur non in tutte le fasi della azione estorsiva ed essendo le diverse condotte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. n. 32412/2010).

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.. Sotto tale ultimo aspetto si richiamano le argomentazioni esposte poco sopra per il reato di usura.

6.1. CAPO 31

Estorsione commessa da LOMONACO Francesco e da DI VIA Francesco

Al capo 31 è contestata l'estorsione patita da Lusetti e commessa, questa volta, secondo l'ipotesi accusatoria da LOMONACO Francesco in concorso con DI VIA Francesco. Costi, dunque, da vittima di condotte estorsive (cfr. capo 21) sarebbe divenuto esso stesso, estorsore in concorso con altri soggetti, qui, in particolare, proprio con colui che poco tempo prima era il suo aguzzino.

Delle ragioni di tale mutamento di ruoli e della ricostruzione della vicenda contestata al capo di imputazione in esame ha riferito il Maresciallo VERONI Emilio all'udienza del 28.9.2016.

Il teste ha spiegato come il DI VIA Francesco trovandosi di fronte alla difficoltà di far fronte alle richieste di restituzione del prestito ricevuto da SARCONI E LOMONACO, aveva a sua volta iniziato ad avvicinare persone in difficoltà economiche promettendogli aiuto usando sempre lo stesso metodo: *" si faceva consegnare degli assegni postdatati dell'importo richiesto dal prestito, che di fatto non monetizzava, ma improvvisamente si presentavano alla persona che aveva chiesto il prestito, SARCONI e LOMONACO, che pretendevano la restituzione del prestito che in realtà non era mai concesso."* (cfr. udienza 28.9.2016 pag.118).

In ordine alla posizione del DI VIA e al suo coinvolgimento in relazione al capo 31, sono tre le conversazioni fondamentali richiamate dal teste:

l' ambientale n. 695 del 12 aprile 2010 RIT 73/2010 intercettata a bordo dell'autovettura di SARCONI Nicolino, nel corso della quale SARCONI parlando con un uomo affrontava l'argomento di DI VIA, sottolineando che se quest'ultimo non si fosse impegnato a procurare "clienti", difficilmente sarebbe riuscito a superare le difficoltà in cui si trovava per i debiti da lui contratti;

l' ambientale n. 18483 del 19 aprile 2010, intercorsa tra SARCONI Nicolino e DI VIA nel corso della quale quest'ultimo chiedeva a SARCONI di dargli un'altra possibilità di lavorare con lui, promettendo che non lo avrebbe deluso;

l' ambientale n. 6581 del 19 aprile 2010 intercorsa tra LOMONACO e DI VIA, in cui il LOMONACO rimproverava il DI VIA poichè le persone che gli aveva presentato erano tutte poco affidabili: *"di tutte le persone che mi hai portato, non c'è una persona seria"* (cfr. udienza 28.09.2016 p.119).



Da qui, appunto, la ricostruzione degli inquirenti come sopra riferita e, in particolare, il passaggio del DI VIA dal ruolo di vittima a quello di estorsore, in ragione del proprio tornaconto personale, legato alla possibilità, ad esempio, di ottenere dilazioni per il pagamento dei propri debiti o denari con cui farvi fronte.

La ricostruzione ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni rese a S.I.T. dal Lusetti in data 17.06.2010 nelle quali ha descritto le ragioni e i modi con i quali entrò in contatto con DI VIA Francesco e LOMONACO Francesco.

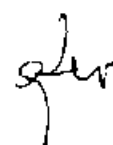
Egli ha raccontato di aver conosciuto DI VIA Francesco nell'aprile 2010, tramite un amico comune di nome Umberto, e nell'occasione gli aveva chiesto se poteva prestargli denaro. Costui gli disse che avrebbe potuto aiutarlo se gli avesse procurato degli assegni bancari, che lui avrebbe poi negoziato, facendoli risultare come proventi di lavori edili redigendo apposite fatture false e di cui avrebbe richiesto l'anticipo in banca. In tal modo avrebbe reperito il denaro contante di cui necessitava. Non potendo emettere personalmente gli assegni, il Lusetti si era rivolto all'amico FORMENTINI Francesco, che gli aveva consegnato tre titoli a propria firma, senza l'indicazione del beneficiario, due da 5.000 euro e l'altro da 4.500 euro. Lusetti aveva quindi consegnato questi tre titoli al DI VIA, che avrebbe dovuto incassarli, trattenendo per sé la somma di 500 euro quale compenso.

In realtà costui gli aveva dato solo una prima *tranche* di 1000 euro, che aveva girato a FORMENTINI senza tenere per sé alcunché. All'atto della consegna di quella somma di denaro DI VIA si era presentato con LOMONACO Francesco, indicandolo come la persona che materialmente aveva preso gli assegni e ponendoli all'incasso. Contrariamente a quanto accordato, LOMONACO non aveva consegnato al Lusetti altri soldi, ed aveva anzi posto all'incasso un assegno da 4.500 euro, che era risultato privo di copertura. A questo punto LOMONACO contattava Lusetti con tono minaccioso ed intimidatorio ordinandogli di far fronte al debito. Se non avesse pagato *"sarebbe venuto da me, lasciando presagire eventuali ritorsioni sulla mia persona"*.

Sulla base delle prove indicate ritiene il Tribunale dimostrata la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata ai danni del Lusetti.

Le minacce proferite dal LOMONACO all'indirizzo del Lusetti per costringerlo a pagare la somma corrispondente all'importo dell'assegno negoziato, pari ad euro 4.500 euro, integrano, indiscutibilmente, atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere la coartazione della persona offesa, il Lusetti, che aveva chiaramente compreso che ove non avesse assecondato le richieste del LOMONACO avrebbe patito ritorsioni, con possibili gravi conseguenze alla sua persona. Non vi è prova, né è stato invero contestato, che il LUSETTI abbia poi pagato la somma.

In questo contesto si inserisce il DI VIA che, nel tentativo di risolvere le sue posizioni debitorie aveva consapevolmente messo il LUSETTI nelle mani del suo estorsore, il LOMONACO, fungendo da "proCacciatore" di soggetti di cui approfittare in ragione del loro stato di bisogno.



Sussiste, per le ragioni già sopra esposte in relazione ai capi 24 e 25, l'aggravante delle più persone riunite, mentre quella dell'approfittamento dello stato di bisogno non è tipizzata per il delitto di estorsione.

Sussiste, altresì, la aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

Il LOMONACO, al di fuori della benchè minima legittimità della pretesa ne ha intimato il pagamento con una minaccia che, per quanto isolata, ha sprigionato una così forte intimidazione da ingenerare nel Lusetti un profondo timore per la propria incolumità.

In altri termini, la grave forza intimidatoria esercitata dal LOMONACO per ottenere il pagamento di una somma rispetto alla quale non aveva alcun titolo, dimostra una metodologia tipicamente mafiosa, in quanto capace di azzerare la volontà del soggetto che ne rimane vittima costringendolo ad assoggettarsi al volere dell'autore della condotta. Del resto LUSETTI aveva certamente compreso il reale significato di quella forza che ben conosceva, essendosi avvicinato, per fare fronte ai propri debiti, a soggetti appartenenti o gravitanti intorno alla malavita organizzata calabrese, ottenendo da loro prestiti usurari.

6.2. CAPO 32

Estorsione commessa da SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso.

Nel corso della già citata telefonata registrata al prog. n. 6890 RIT 2497/2009 intercorsa tra il Lusetti e LOMONACO, erano emersi elementi relativi anche ai rapporti tra il primo, SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso.

Secondo quanto riferito dal Maresciallo Veroni, la figura del SILIPO era già peraltro emersa nel corso di altra telefonata, intercorsa tra SARCONI Nicolino e tale Zanichelli Gianluca, dalla quale era emerso il timore di costui legato al fatto che, avendo ricevuto denaro da SILIPO Salvatore, gli aveva consegnato un assegno ricevuto da altro soggetto (oltre ad alcuni computer del valore di 3/4mila euro) poi risultato scoperto. Era insomma già emerso come il SILIPO svolgesse attività di prestito di denaro al di fuori dei canali leciti, secondo modalità tipiche dei prestiti usurari.

Nel corso delle dichiarazioni rese ai Carabinieri il 10.6.2010, il LUSETTI ha descritto un ulteriore episodio originato dalla precedente vicenda usuraria ed estorsiva descritta ed accertata ai capi 24 e 25. Questo episodio riguarda proprio il capo di imputazione in esame che vede coinvolti SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso: *".....ovviamente, non disponendo di fonti di reddito, il denaro da restituire a tali soggetti (intesi SESTITO Salvatore e BELFIORE Carmine) l'ho reperito da altre persone, anch'esse dedito al prestito di denaro. Tra costoro menziono tali SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso, entrambi noti in quanto recentemente so che sono stati arrestati per problematiche di questo genere. Ho avvicinato i due nell'aprile di quest'anno ed ho chiesto loro in prestito la somma di 2500 euro. Il SILIPO in particolare si è mostrato disponibile al prestito a patto che avessi consegnato loro dei beni a garanzia. Pertanto, gli ho consegnato una spilla da donna in oro giallo, una moneta antica in oro giallo ed un orologio da uomo in oro giallo, non ne ricordo la marca. Ho preso tali oggetti tra i beni di famiglia e di mio c'era solo l'orologio in oro, regalo che ho ricevuto nella mia infanzia. Dopo la dazione di tali oggetti, il SILIPO ha preso tempo e siamo rimasti d'intesa che mi avrebbe consegnato la somma richiesta. In realtà ciò*



non è avvenuto ed alle mie rimostranze tale soggetto mi ha detto di avere sottoposto a pegno gli oggetti in oro che gli avevo consegnato e che, se volevo riaverli, dovevo versargli la somma di 500 euro per togliere detto vincolo. A seguito di tale atteggiamento e poiché volevo rientrare in possesso dei miei oggetti in oro, ho consegnato al MENDICINO tale somma. Tuttavia, dopo aver consegnato anche tale denaro, i due hanno fatto perdere le loro tracce e quindi non ho più ottenuto né il mio contante e né gli oggetti in oro. Non ho più avuto notizie del SILIPO e del MENDICINO, nonostante i miei continui tentativi di rintracciarli. In una occasione, sono riuscito a parlare telefonicamente con il SILIPO all'utenza 3311819623, cosa alquanto strana in quanto entrambi non rispondevano mai alle mie chiamate oppure chiudevano la comunicazione. Avuta risposta dal SILIPO gli ho chiesto conto del suo comportamento e questi per tutta risposta mi ha esortato a non "chiamarlo più" ed a "lasciare perdere" in quanto in caso contrario sarebbe venuto da me "e mi avrebbe spaccato le corna".

Il giudizio di piena affidabilità dichiarativa attribuita al Lusetti consente di ritenere dimostrata la penale responsabilità degli imputati per il reato di estorsione loro contestato. Approfittando dello stato di bisogno in cui versava il Lusetti, i due imputati hanno preteso, in garanzia di un prestito poi mai concesso, la consegna di preziosi appartenenti alla persona offesa e legati alla sua famiglia e dunque aventi un valore affettivo particolare. Proprio facendo leva su questo i due imputati, senza mai avere consegnato la somma loro richiesta dal Lusetti, hanno preteso, per la restituzione dei preziosi, l'ulteriore somma di 500 euro che la persona offesa consegnava al Mendicino. Anche in questo caso le aspettative del Lusetti rimasero deluse, posto che i due imputati sparirono senza mai restituire né i preziosi né il denaro. Dopo numerosi tentativi di ricontattarli, dicendogli di non "chiamarlo più" e di "lasciare perdere" perché diversamente sarebbe andato da lui e gli avrebbe spaccato le corna.

Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa è possibile affermare la penale responsabilità degli imputati SILIPO Salvatore e MENDICINO Alfonso per il reato loro ascritto.

Le minacce proferite dal SILIPO all'indirizzo del Lusetti di non farsi più sentire e di non chiedere più la restituzione del denaro e dei preziosi consegnati in precedenza integrano, anche in questo caso, un comportamento intimidatorio idoneo a coartare la volontà della persona offesa che si è vista costretta, per evitare ripercussioni alla propria persona, a desistere dalla possibilità di esperire qualsivoglia rimedio per ottenere dai due imputati la restituzione dei beni di cui si era privato nella falsa convinzione di potere ottenere denaro in prestito. Sono in tal modo integrati sia l'ingiustizia del profitto che l'altro danno. La condotta del MENDICINO si inserisce pienamente nella condotta estorsiva. Egli, infatti, ha sempre agito unitamente a SILIPO: insieme a lui, consapevole dello stato di bisogno del Lusetti, ha ottenuto con l'inganno la dazione dei preziosi e della somma di 500 euro; insieme a SILIPO è sparito trattenendo l'ingiusto profitto fino a che si è definitivamente sbarazzato del Lusetti e delle sue legittime rimostranze grazie al suo complice, che ha costretto il Lusetti a piegarsi alla loro volontà, sia pure espressa, in quello specifico momento, dal SILIPO, dando così un significato manifesto al già di per sé eloquente silenzio fino a quel momento serbato da entrambi.

Sussiste, per le ragioni già sopra esposte in relazione ai capi 24 e 25, l'aggravante delle più persone riunite, mentre quella dell'approfittamento dello stato di bisogno non è tipizzata per il delitto di estorsione.

Sussiste, altresì, la aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

Il SILIPO, anche per MENDICINO, al di fuori della benchè minima legittimità della pretesa, ha trattenuto per sé e per il correo i preziosi consegnati dal Lusetti, con una minaccia così carica di intimidazione tale da fare desistere immediatamente il Lusetti dal protrarre le proprie doglianze sia davanti a loro che alla Autorità giudiziaria, messo di fronte ad un pericolo concreto per la propria incolumità.

Anche in questo caso la forza di intimidazione esercitata dalle minacce del SILIPO per conto di entrambi, e significativa del silenzio loro serbato in precedenza, dimostra una metodologia tipicamente mafiosa, siccome idonea ad annullare la volontà della vittima che si è vista costretta ad assoggettarsi alla volontà dei suoi estorsori, rinunciando a fare valere le proprie legittime pretese anche di fronte alla Autorità giudiziaria. Anche in questo caso, la conferma di tale argomentare si rinviene nel fatto che Lusetti, per fare fronte ai propri debiti, aveva cercato denari ad usura proprio avvicinandosi ad ambienti della malavita organizzata calabrese.

7. CAPI 29-30

Estorsioni in danno di Ferrari Roberto e Niezgoda Beata

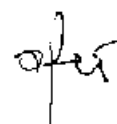
L'accertamento dei fatti di cui ai presenti capi di imputazione passa, fondamentalmente, attraverso le dichiarazioni delle persone offese, mancando, a differenza della stragrande maggioranza degli altri capi di imputazione, intercettazioni telefoniche.

In tal senso si è espresso il Maresciallo Veroni all'udienza del 28.9.2016, spiegando anche i rapporti civilistici sottostanti, facendo espresso riferimento alla certificazione della cessione di quote stipulata il 27.7.2009 tra FERRARI Roberto e la Fiduciaria Emiliana s.p.a, acquisita per il tramite di NIEZGODA Beata.

Da qui, dunque, il fondamentale racconto delle persone offese.

7.1. Le dichiarazioni di Niezgoda Beata

NIEZGODA Beata, sentita il 7.10.2016, ha confermato di aver subito minacce e pressioni da parte di VALERIO Antonio e TURRA' Roberto, interessati a rilevare la sua azienda (Euro Service Green Impresa Individuale), prendendo le distanze dall'operato di FERRARI Roberto, che aveva provato a farle sottoscrivere, a sua insaputa, un atto di vendita della Euro Service Green a favore di VALERIO: *"... si sono presentati un giorno, adesso non mi ricordo di preciso qual era, con un foglio, dicendo che stavano cercando per firmare, di cedimento dell'azienda. E lì ho detto: Ma che cosa devo cedere? Allora mi hanno fatto vedere che c'era scritto EURO SERVICE. Fio detto: Guardate che lui non può fare niente, perché il titolare sono io... Si è voluto appropriarsi della mia azienda, diciamo così... Voleva cederla a questa persona... io mi sono opposta, ho detto: No, non può fare questa cosa, perché non è sua. E*



l'azienda ha un titolare, che sono io, quindi non è Ferrari. E da lì è nato tutto l'ambaradan...

La teste ha riferito che la Naturalmente srl era una *società fantasma*, creata da FERRARI Roberto: *"... non vuoi darmi l'azienda per darla inà?... non lo so, dopo dovete chiedere a lui perché... allora cos'ha fatto?... si è inventato l'azienda fantasma... io la chiamo tuttora fantasma, che è del nome del parco, che si chiamava così, lui si è inventato una srl..."*. Ha quindi precisato che quanto dichiarato ai Carabinieri di Reggio Emilia, era strumentale ad assecondare le richieste del FERRARI: *"... quello ho detto io è quello che mi disse lui, che è stato minacciato da quella gente e purtroppo devi fare questa cosa... io gli chiesi anche... ma guarda che non esiste tale azienda, io non so niente... e lui mi disse... ma... io ho combinato guai... ma io ho riferito così come mi disse lui quando gli ho chiesto spiegazioni..."*. Ferrari, a sua volta, era stato vittima di ripetute minacce da parte di VALERIO e TURRA', alle quali le era capitato di assistere: *"... ma quello che Ferrari è stato minacciato, due volte ero presente anch'io... proprio ho sentito quando lo minacciavano..."*

Alla donna è stato mostrato in aula il contratto di comodato siglato con la Naturalmente srl, NIEZGODA ed ha spiegato che FERRARI le aveva fatto sottoscrivere un foglio in bianco, che successivamente aveva appreso trattarsi del documento in questione: *"... lui mi disse... mi fai la tua firma su questo timbro?... ho detto... ma a cosa ti serve?... devo fare una scrittura, dopo te lo spiego... il foglio era bianco... successivamente lo scoprii, quello che infatti è accomodato; quando l'ho scoperto, sono tornata dietro e ho fatto lo sfratto immediato, cioè l'ho respinto..."*

In ordine alle minacce ricevute, la teste ha riportato le testuali parole proferite nei suoi confronti da TURRA' Roberto: *"...non VALERIO, ma quell'altro mi diceva... ma lo sai che senza un dito, anche una mano, non si può lavorare?... sai che con un piede solo non si può camminare?... quelle cose lì... oppure... sai che nella nostra terra concimiamo con il sangue buono e giovane?... quelle cose lì..."*, poi ha illustrato il progressivo inaspriarsi del loro atteggiamento, che le aveva fatto capire che si trattasse di persone pericolose, come confermatole dai Carabinieri: *"... ho capito quando sono diventati aggressivi... le prime volte che venivano erano abbastanza gentili... dopo, quando ho visto che sono diventati aggressivi, cioè che minacciavano, con prepotenza volevano entrare in casa, allora li ho cercato di capire chi sono e ho cominciato a chiamare i Carabinieri... e sono stati i Carabinieri che mi hanno detto che persone sono, chi sono... successivamente mi è stato detto che sono calabresi e che fanno parte di quella... che non so pronunciare, quella che ha detto prima, quel gruppo criminale organizzato... quello me l'hanno detto i Carabinieri..."*

Rispondendo alle domande del difensore di VALERIO Antonio, la Niezgoda ha:

- confermato le minacce ricevute: *"... che il loro terreno lo concimano con il sangue buono, con il sangue..."*, precisando di averle registrate e fatte ascoltare ai Carabinieri: *"... questo è registrato, la registrazione che io... non ho dovuto parlare, perché già ho fatto ascoltare quello che ho registrato, quindi hanno sentito proprio dalla bocca loro..."*;

- negato di essere a conoscenza dell'esistenza della Naturalmente srl, ribadendo di avere assecondato quanto riferitole da Ferrari l'occasione delle dichiarazioni rese ai Carabinieri; dichiarato di non conoscere CACCIA Luigi, asseritamente amministratore della Naturalmente srl, smentendo di essere stata querelata da costui; ha disconosciuto la firma apposta sulla raccomandata dell'avvocato SESSA di Reggio Emilia, mostratale dal legale;

- ammesso di conoscere, ancorché superficialmente, BRAULLI Tiziano, rappresentante di liquori, titolare di un credito di 250.000 euro nei confronti di FERRARI, per precedenti rapporti di affari;
- parlato del documento manoscritto da FERRARI nell'agosto 2009, dove indicava BRAULLI ed i calabresi a lui contigui come responsabili di un eventuale atto violento nei suoi confronti.

7.2. Le dichiarazioni di Ferrari Roberto

Altra voce fondamentale della vicenda è quella dell'altra persona offesa, Ferrari Roberto, sentito all'udienza del 12.10.2016. Egli ha ricostruito le vicende della Naturalmente srl, costituita nel 2007 insieme a D'Albero Aniello, per gestire il parco omonimo ubicato sul terreno di proprietà di Pignagnoli Giovanni, affittato all'Impresa Individuale Euro Green Service di Niezgoda Beata, precisando che un giorno era stato siglato un contratto di subaffitto fittizio tra quest'ultima società e la Naturalmente srl: *"... però il contratto di subaffitto non aveva valore, perché non era stato informato il padrone di casa... tutti sapevano, ma nessuno sapeva, facevano tutti finta..."*

Il teste ha descritto le fasi che avevano portato alla cessione di quote da parte di D'Albero, ed il trasferimento delle stesse ad una fiduciaria, fino al coinvolgimento nella vicenda di VALERIO Antonio, presentatogli dal socio come interessato a rilevare la società, e al quale aveva subito fatto presente che i suoi interlocutori avrebbero dovuto essere Pignagnoli e Niezgoda. Nonostante VALERIO avesse manifestato l'intenzione di lasciargli la gestione dell'attività, la Niezgoda era contraria alla cessione.

Ferrari ha confermato l'esistenza di debiti in carico alla Naturalmente srl, che VALERIO aveva promesso di ripianare, tanto da avere avuto un contatto col commercialista Maurizio LEONI. Nella fase iniziale della trattativa, VALERIO si era impegnato a sanare le irregolarità edilizie realizzate negli anni dalla Niezgoda: "... poi per quello che riguarda la signora Niezgoda Beata e il fatto che lì c'erano delle costruzioni abusive, cioè erano state fatte senza permessi, nel senso di un gazebo, un maxi gazebo grande tutto chiuso, eccetera, per quello che riguarda l'edilizia mi disse: ci penso io poi, ci pensiamo noi...". Nel frattempo Ferrari aveva svolto lavori nel giardino personale di VALERIO, senza ricevere alcun compenso, a fronte di prestazioni lavorative per almeno tremila euro: "... io nel frattempo poi gli avevo fatto il giardino a casa sua, mi avevo detto che aveva bisogno, aveva detto... tu non ti preoccupare, perché poi, il lavoro, io te lo do, eccetera... e si era fatto fare il giardino a casa sua: non ho preso un soldo... mi ha portato a casa sua, dicendo che doveva fare il giardino, doveva fare delle cose... sono stato dentro una settimana con un operaio e non ho visto un soldo... però va bene... c'era in piedi questa situazione... 2000, 2500 euro, un lavoro del genere... di costi poi, perché abbiamo messo dei materiali e delle piante, senza considerare il guadagno o roba del genere... con il guadagno poteva andare a 3500, 7 000 euro in più, come manodopera più che altro. Essendoci in ballo questa situazione della cessione delle quote, eccetera, io non mi feci dare anticipi o roba del genere. Andai là e cominciai a fare quello che dovevo fare..."

La persona offesa ha aggiunto che in occasione dei matrimoni già prenotati, VALERIO si presentava pretendendo di riscuotere i compensi delle cerimonie, sostenendo di essere il proprietario della struttura, avendo liquidato D'Albero: *"... quando c'erano i matrimoni..."*

veniva dentro... si intrufolava dentro... veniva per venire a riscuotere... perché aveva detto che il posto era già suo... perché aveva già pagato Lello... "

il FERRARI ha poi spiegato che in occasione di una visita serale di VALERIO e TURRA', la NIEZGODA si era fermamente opposta alla cessione, tanto che dopo qualche giorno VALERIO lo aveva costretto a cedergli le quote e ad accettare le sue richieste: *"... poi a un certo momento mi disse... beh, adesso mandiamo avanti le cose in un altro sistema... intanto mi cedi le quote, poi dopo ci penso io a parlare con il padrone di casa... però non è che me l'abbia detto accarezzandomi, insomma... ci demmo appuntamento davanti alla fiduciaria e lì feci la cessione delle quote, di tutte le quote ad Antonio VALERIO... "* Da questo momento VALERIO e TURRA' avevano iniziato a farsi sempre più minacciosi: *"... io mi ricordo di una frase, una volta, che l'avevano fatta con la Niezgoda Beata, alla quale avevano detto... è molto difficile andare a zappare un giardino senza una mano o senza le... roba del genere... "*

FERRARI ha quindi riconosciuto l'attestazione relativa alla cessione delle quote mostratogli, precisando di non aver percepito neanche l'euro indicato nel documento quale compenso spettantegli per la transazione, aggiungendo che anche in seguito al passaggio delle quote, i suoi problemi con VALERIO e TURRA' non si erano risolti, perché lo consideravano corresponsabile per l'atteggiamento poco accondiscendente della Niezgoda, che di fatto gli impediva l'accesso nella struttura. Nel corso del controesame da parte del difensore di VALERIO, il Ferrari ha confermato l'esistenza di debiti in carico alla Naturalmente srl, quantificati in circa 100.000 euro nei confronti delle banche e alcune decine di migliaia di euro verso i fornitori. Ha quindi ribadito l'insistenza di VALERIO nel volersi impadronire dell'azienda, forte della cessione di quote, che di fatto non aveva valore, in assenza del consenso da parte di Pignagnoli e della Niezgoda (rispettivamente proprietario ed affittuaria del terreno). Ha infine riferito di aver appreso dal proprio commercialista che VALERIO aveva inserito come amministratore della Naturalmente srl, tale CACCIA , del quale non ricordava il nome, e che sicuramente non aveva mai incontrato

7.3. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria.

Sui fatti emersi nel corso delle indagini ha riferito anche il luogotenente Lufrano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia. Sentito una prima volta all'udienza del 30.9.2016, ha riferito che in quel periodo effettuò numerosi interventi presso l'azienda sia su richiesta di Ferrari Roberto che della Niezgoda Beata: *"... noi in quel periodo facemmo più interventi, qualche volta a richiesta della Niezgoda Beata, qualche volta a richiesta del Ferrari Roberto e qualche volta su insistenza di alcune persone di origine calabrese di Reggio Emilia, tra cui VALERIO Antonio e SARCONI, che vantavano dei diritti e pretendevano il nostro intervento per consentire di accedere in una proprietà... sicuramente abbiamo fatto l'intervento il 26 giugno 2010, il 24 aprile 2010... che penso sia quello a cui si riferiva prima il dottor Mescolini... e VII maggio 2010..."*. Ha poi parlato, in particolare dell'intervento effettuato il 24.4.2010 su richiesta della Niezgoda, che aveva segnalato la presenza di soggetti calabresi, che temeva potessero fare del male al convivente Ferrari Roberto. Fece un'osservazione in abiti civili, che gli aveva consentito di individuare nel cortile della ditta, una Audi A6 nera targata DB268TG intestata a FLORO VITO Antonio e una Fiat Punto celeste targata CN706ZS intestata a VALERIO Antonio; alle 18.50 sulle auto erano

salite, su ciascuna, due persone. La circostanza veniva segnalata alla pattuglia in divisa, che aveva proceduto al controllo dell'Audi A6, identificando FLORO VITO Antonio e BOCCONCINO Giovanni Battista. In ultimo il Luogotenente ha evidenziato la discrasia tra la giustificazione addotta dai soggetti controllati e quanto dichiarato da Ferrari Roberto. Sentito nuovamente all'udienza del 12.10.2016, il Luogotenente Lufrano si è soffermato sui numerosi interventi effettuati presso la sede della Enro Green Service, precisando che tutto era iniziato all'incirca nel 2009, a causa di dissidi tra la Niezgoda e Ferrari, che l'aveva offesa e percossa ripetutamente.

Il teste ha citato l'intervento:

del 10.5.2010, eseguito da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Novellara, nel corso del quale erano stati identificati e perquisiti sul posto TURRA' Roberto, VALERIO Antonio e DI TINCO Raffaele, nato a Ginosa il 2.10.1966;

del 11.5.2010 (eseguito personalmente dal teste), a seguito della segnalazione da parte della Niezgoda circa l'imminente arrivo in azienda di soggetti calabresi a bordo di una Porsche Carrera targata CD751FY; in quella occasione non erano state identificate persone, ma gli accertamenti svolti sull'autovettura, avevano consentito di accertare che la stessa risultava intestata a VALERIO Antonio;

del 26.6.2010 (eseguito personalmente dal teste), nel corso del quale erano stati identificati VALERIO Antonio e TURRA' Roberto, che pretendevano di entrare in possesso dei beni aziendali; a distanza di alcune decine di minuti, era stato costretto a tornare sul posto, perché diversamente da quanto promesso, i due avevano iniziato a prendere a calci il cancello dell'azienda, urlando all'indirizzo delle persone presenti all'interno. In questo frangente erano stati identificati, quali testimoni dell'accaduto, Di Dio Cristina, nata a Castellammare di Stabia il 2.6.1976 e Vivone Carmine, nato a Serre (SA) il 28.2.1968;

del 1.12.2010, eseguito da un equipaggio del NORM dei Carabinieri di Guastalla, nel corso del quale erano stati identificati VALERIO Antonio, CACCIA Luigi e TURRA' Roberto.

7.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Il collaboratore di giustizia VALERIO ANTONIO, autore delle condotte contestate, all'udienza del 12.10.2017 ha fornito il suo contributo alla ricostruzione delle vicende, innanzitutto ammettendo le proprie responsabilità in ordine al capo 29. Ha infatti raccontato che tramite D'Albero Aniello, era venuto a conoscenza della possibilità di rilevare le quote della Naturalmente srl. Resosi conto delle potenzialità dell'azienda, aveva di fatto costretto l'altro socio Ferrari Roberto ad assecondare le sue richieste, senza corrispondergli alcunché *"... ho messo sul tavolo un euro... signor Presidente, l'ho messo sul tavolo, poi me lo sono ripreso. Neanche il caffè gli ho dato..."*.

Il collaboratore ha parlato del coinvolgimento nella vicenda di FLORO VITO Antonio che, unitamente a TURRA' Roberto, BOCCONCINO Giovanni e tale Nicola, aveva iniziato a pressare Ferrari Roberto per costringerlo a saldare il debito con BRAULLI Tiziano, ammontante a svariate centinaia di migliaia di euro. VALERIO, avendo in quel momento già acquisito il controllo dell'azienda, era intervenuto e, forte della propria autorità criminale, aveva intimato agli altri di rivalersi nei confronti di Ferrari, dimenticandosi della Naturalmente srl: *"... quando presi la parola ascoltarono tutti e misi un pochetto a*



condizione tutti: se volete mandare dei soldi, se lui dice che ve li può ridare, li prendete dal suo guadagno. Questa, l'azienda è mia e nessuno ci entra dentro; se c'è del guadagno per il futuro, in prospettiva, tutto quello che vi vuole dare ve lo dà, ha preso cento, vi vuole dare cinquanta, dai miei non dovete pretendere nulla. Avevo già separato il pane e i pesci, signor Presidente, così da mettere in chiaro le cose, in modo che se si progrediva nella struttura nessuno doveva entrare nella struttura... "

In ordine alle contestazioni di cui al capo 30, VALERIO ha spiegato che Niezgoda si era sempre opposta alla cessione, forte del contratto di affitto stipulato con il proprietario del terreno Pignagnoli Giovanni; per questo motivo, in più occasioni, anche in presenza dei Carabinieri di Campagnola Emilia, TURRA' Roberto aveva pesantemente minacciato la donna, sebbene lui cercasse sempre di tenere un *basso profilo*, per raggiungere lo scopo: "... sì, *altroché*. E qualcuna è stata imputata pure a me, come minaccia. In verità io non avevo molto diritto con le parole, perché uno era una donna e quindi l'avrei messa, come dire, in condizioni di darmi le cose, ma SARCONE aveva un modo suo di operare ed insistette con le minacce, davanti anche ai Carabinieri... lui disse pure, non era il maresciallo che era venuto ma mandò dei suoi colleghi, insisteva davanti a loro. Io lo pregavo, gli dicevo: stai zitto, finiscila, perché metti solo... come dire, benzina sul fuoco; lascialo fare, vuole andare avanti così, vedrai che traviamo il cavillo, come sistemare la questione. Ma lui ha preferito andare per le spicce, l'ha minacciata e le ha detto di tutto e di più. Signor Presidente, le brutte parole gliele ha dette, e come donna... ". Ha infine confermato che alla fine non riuscirono nel loro intento: "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E com'è finita, ce l'avete fatta o avete abbandonato? IMPUTATO VALERIO – A quel punto lì sono intervenuti i Carabinieri, ma noi abbiamo insistito. Nonostante c'erano i Carabinieri, abbiamo insistito ancora, perché con Roberto e Ferrari cercavamo di sistemare la questione, per non perdere... ed io ceravo, come dire, di fare un colpo alla botte e una al cerchio, per sistemare la questione, per portarla a chiusura e tutto quanto. Ma intervenne anche il maresciallo che venne in udienza, successe che io chiamai la Polizia e la Polizia mi disse che dovevano intervenire i Carabinieri. Cercavamo, in qualche modo, di ostacolare di arrivare alla conclusione della questione, ma non ce l'abbiamo fatta perché, in effetti, non avevamo... "

7.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Come anticipato, in origine, la prova fondamentale dei delitti contestati ai due capi di imputazione in esame era rappresentata dalle dichiarazioni delle due persone offese. A queste si sono aggiunte, in corso di dibattimento, quelle del collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio.

Quanto alle prime, *nulla quaestio* rispetto al narrato di Niezgoda Beata, che si lascia apprezzare non solo per precisione, logica, coerenza (anche rispetto alla vicenda relativa al capo 29), linearità e costanza, ma anche per l'evidente spontaneità, frutto di una scelta sin dall'origine mirata a resistere alle pressioni e alle minacce, nonché per la totale assenza di toni di esagerazione o di astio nei confronti degli autori della condotta estorsiva.

Quanto al Ferrari, le maggiori imprecisioni e difficoltà riscontrabili nelle sue dichiarazioni non tolgono credibilità al suo apporto narrativo, in quanto minime e, comunque, ininfluenti rispetto al nucleo essenziale delle vicende, nonché giustificate da un chiaro turbamento e dal

profondo timore in cui, ancor oggi, vive per essere stato vittima di continue e pesanti pressioni e minacce.

La testimonianza del Luogotenente Lufrano che ha riferito dei numerosi interventi effettuati su richiesta delle persone offese costituisce ulteriore riscontro della bontà narrativa del racconto delle due persone offese e, in particolare, dell'effettivo stato di timore in cui versavano tanto da chiedere protezione.

Il collaboratore di giustizia, unico imputato in questa sede dei due delitti, ha poi ammesso la sua responsabilità nei termini descritti dalle due persone offese. La sua testimonianza, inoltre, trova un puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni del Luogotenente Lufrano che, nel riferire della accertata presenza sul luogo di uno degli interventi, di FLORO Vito Antonio e di Bocconcino Giovanni, ha fornito un formidabile riscontro a quanto riferito da VALERIO circa il coinvolgimento di questi soggetti che erano intervenuti per ottenere il pagamento, da parte del Ferrari, dei debiti che costui aveva contratto nei confronti di BRAULLI Tiziano.

Nel quadro probatorio, dunque, alle dichiarazioni rese dalle persone offese si aggiungono quelle, credibili e riscontrate del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio. Esse, convergenti, tra loro, dimostrano la penale responsabilità del VALERIO per i reati a lui ascrittigli ai capi in esame.

Deve ritenersi infatti accertato che VALERIO Antonio ha costretto, con reiterate minacce, Ferrari Roberto a cedergli le quote della Naturalmente Srl. Dopo la cessione forzata, il VALERIO si era però scontrato con la resistenza della Niezgoda, che si opponeva strenuamente alla cessione del contratto di affitto del terreno dalla Euro service Green Srl alla Naturalmente Srl, oramai nel dominio di VALERIO. Erano così iniziate le reiterate, gravi minacce da parte del TURRA' e del VALERIO (per quanto costui cercasse di smorzare la veemenza del coimputato) nei confronti della donna che, però, non cedeva e si rivolgeva ai Carabinieri.

La gravità e la reiterazione delle condotte intimidatorie integrano atti idonei, univocamente indirizzati a coartare la volontà del Niezgoda e, quindi, un tentativo di estorsione finalizzato ad ottenere la cessione del contratto di affitto al di fuori di qualsiasi legittimazione.

Nulla questio rispetto al capo 29, avendo il VALERIO ottenuto, con la sua condotta prevaricatrice, un ingiusto profitto, rappresentato dalla acquisizione forzata delle quote della Naturalmente srl, costituente spoliazione patrimoniale per il Ferrari.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 c.p. in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione minatoria condotta da più persone contemporaneamente presenti sul posto nonché da soggetti (TURRA' e VALERIO) facenti parte del sodalizio criminoso, circostanze interamente verificatesi nonostante l'azione non sia stata portata a compimento e pertanto pienamente compatibili con il delitto tentato in contestazione.

L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. La gravissima carica intimidatoria sottesa alle condotte estorsive costituisce modalità di azione tipicamente propria di coloro che

appartengono ad associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo.

Va peraltro considerato che in entrambe le vicende estorsive è dato evincere anche la declinazione soggettiva dell'aggravante *de qua*, atteso che nelle stesse si annida la volontà degli esponenti del sodalizio, qui VALERIO, di assumere il controllo forzoso di imprese operative nei vari settori dell'economia da utilizzare e piegare al proprio profitto, così da incrementare la capacità d'infiltrazione del gruppo criminoso nel tessuto economico.

8. Capo 33

Usura in danno di Bertozzi Iller e Bertozzi Luca.

La attività di intercettazione aveva consentito agli inquirenti di ritenere che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio svolgessero attività usuraria ai danni di Bertozzi Iller e Bertozzi Luca, all'epoca dei fatti titolari di un locale notturno sito a Reggio Emilia, denominato "amnesia". Di ciò ha riferito il Maresciallo Veroni all'udienza del 28.8.2016, rendendo la propria testimonianza sulla base delle intercettazioni telefoniche da lui citate e meglio indicate, in elenco, nella nota prodotta all'udienza del 28.9.2016.

Le stesse, così come correttamente lette e in parte riportate dal testimone di polizia giudiziaria e non contestate, dimostrano, innanzitutto, come Bertozzi Iller fosse solito rivolgersi agli imputati per ricevere prestiti in denaro. In tale contesto, Bertozzi Luca, figlio di Bertozzi Iller, emetteva assegni a titolo di garanzia per la restituzione dei prestiti elargiti dagli imputati.

Dalla conversazione n. 1357 del 2.12.2011 (RIT 2931/2011) emerge che Bertozzi Luca aveva chiesto a BLASCO Gaetano 1.000 euro in prestito. Alle 12.00 circa del 2.12.2011 BERTOZZI Luca chiama BLASCO per chiedergli 1000 euro, di cui aveva bisogno per pagare la rata di un fido. BLASCO risponde che potrà darglieli solo lunedì. Luca insiste per averli in giornata e BLASCO conclude dicendo che proverà a farseli dare da qualche amico (prog. nr. 1322 RIT 2931/2011).

Alle 17.00 del 12.12.2011 Bertozzi Luca promette a BLASCO che domani gli darà l'assegno a garanzia per il prestito ricevuto (prog. n. 2660 RIT 2931/2011). Seguono una serie di altre chiamate fatte da Bertozzi Iller per sollecitare BLASCO a incontrarlo nel proprio locale. In particolare, il 15.12.2011 Bertozzi Iller invia un SMS (prog. n. 3074 RIT 2931/2011) e chiedeva un incontro anche al fine di consegnare "*quella cosa da parte di Luca*". Alle 23.20 del 15.12.2011 Iller richiama BLASCO, il quale dice che in serata cercherà di passare dall'Amnesia, altrimenti si vedranno il giorno dopo. Iller, che evidentemente necessita di denaro, chiede di poterlo incontrare in mattinata. BLASCO dice che probabilmente in serata potranno parlare (prog. nr. 3074 RIT 2931/2011). Bertozzi Luca prova a contattare BLASCO: accenna all'accordo raggiunto con suo padre e BLASCO spiega di avere dato un assegno in bianco a suo padre. Luca conferma di esserne al corrente; quindi BLASCO chiede come dovrà comportarsi (prog. nr. 3282, RIT 2931/2011). Luca, che emette gli assegni a garanzia, autorizza il prestito, precisando che lo coprirà con un altro assegno. BLASCO sottolinea di avere ancora l'altro suo titolo in bianco e conferma che seguirà le sue disposizioni e chiede di chiamarlo l'indomani (prog. nr. 3288 RIT 2931/2011).

Alle 12.20 circa del 22.12.2011 Bertozzi Luca sollecita un incontro con BLASCO, sottolineando di aver ricevuto la telefonata dell'impiegato della banca che chiedeva la

copertura del titolo emesso (a garanzia) del prestito ricevuto. BLASCO rinvia al pomeriggio perché impegnato. Bertozzi cerca, invano, di anticipare l'incontro perché pensava fosse tutto a posto e che quindi non si aspettava di ricevere la telefonata dalla banca (prog. nr. 3694 RIT 2931/2011). Successivamente BLASCO riesce a parlare con Iller, al quale dice che si vedrà alle 16.00 con suo figlio. Iller conferma di esserne al corrente e BLASCO si scusa per alcuni incontri saltati, mentre Iller sottolinea di essersi permesso di sollecitare gli appuntamenti per evitare problemi al figlio, che funge da garante. I due confermano l'incontro delle 16.30 (prog. nr. 3733 RIT 2931/2011). L'appuntamento viene nuovamente posticipato, come comunicato da BLASCO a Iller (prog. nr. 3760 RIT 2931/2011 e nr. 3762 RIT 2931/2011), e Luca, al quale garantisce di aver preparato i soldi (prog. nr. 3777 RIT 2931/2011). Alle 19.00 del 29.12.2011 BLASCO telefona a Bertozzi Luca, il quale dice di aver provato a chiamarlo per parlare della copertura dell'assegno in scadenza. BLASCO si accerta che Luca intenda coprire il titolo e promette di andarlo a trovare all'Amnesia. Luca lo esorta a non presentarsi troppo tardi; decidono di vedersi verso le 21.30 (prog. nr. 3777 RIT 2931/2011). Alle 21.40 del 3.2.2012 Iller fa capire a BLASCO di volerlo incontrare, per chiedere un prestito o saldare uno precedente (prog. nr. 6263 RIT 2931/2011). Alle 15.30 del 06.03.2012 Iller chiede a VALERIO di poterlo vedere al bar Silvano e questi si rende disponibile (prog. n. 571 RIT 307/2012). Seguono una serie di telefonate per fissare l'incontro che alla fine avviene all'Amnesia in serata (prog. nr. 3064 RIT 308/2012). Anche il 21.3.2012 Iller sollecita con la massima urgenza un incontro con VALERIO. Dopo una serie di contatti Iller propone di vedersi al più presto nel locale ottenendo risposta affermativa dal VALERIO (prog. n. 4388-4389-4395-4396 RIT 308/2012). Analoga richiesta viene fatta pochi giorni dopo: alle 12.45 del 29.03.2012 Iller e VALERIO prendono accordi per vedersi al Moovie: VALERIO invita anche BLASCO, senza tuttavia spiegargli nel dettaglio cosa avrebbero dovuto fare. BLASCO conferma che lo avrebbe raggiunto (prog. n. 976-977 RIT 307/2012 e prog. n. 2671 RIT 306/2012).

Nel pomeriggio Iller chiama BLASCO, il quale prova a passargli SERGIO Eugenio che, innervosito, dice di non avere alcuna intenzione di parlare con lui. BLASCO cerca di mediare spiegando ad Iller che dovrà mantenere la parola data ad Eugenio e che lui non può interferire con SERGIO contro il quale non vuole mettersi. Iller cerca di giustificarsi dicendo di essersi rivolto a VALERIO solamente per avere un aiuto e non certo per creare problemi (prog. n. 10214 RIT 2931/2011). Subito dopo BLASCO racconta a VALERIO del contrasto sorto tra Iller ed Eugenio, che nel frattempo si reca all'Amnesia per risolvere la questione con Bertozzi Luca, come riferisce esplicitamente a BLASCO (prog. nr. 2679 RIT 306/2012; prog. n. 2686 RIT 306/2012).

Alle 17.55 SERGIO Eugenio chiede a BLASCO se veramente ha concesso altri quindici giorni di tempo a Iller per far fronte al pagamento, e BLASCO risponde che quando Bertozzi gli ha fatto presente di avere 1600 euro lui e VALERIO gli avevano consigliato di accordarsi con SERGIO ed iniziare a rientrare del debito. SERGIO conferma di aver ricevuto una prima parte del denaro, con la promessa che in serata avrebbe avuto la restante parte (prog. nr. 2687 RIT 306/2012). Dopo pochi minuti SERGIO fa presente che verso mezzanotte dovrà andare all'Amnesia per prendere gli ultimi soldi da Bertozzi, altrimenti gli staccherà la testa. BLASCO si dimostra stupito del fatto che non avesse ancora pagato e SERGIO spiega che è



riuscito a recuperare 1.900 euro, ciò che Luca aveva disponibili al momento, e che in tarda serata andrà a prendersi gli ultimi cinquecento euro (prog. nr. 2688 RIT 306/2012).

BLASCO racconta l'episodio a VALERIO ed i due ironizzano su quanto detto da Iller circa la dilazione di pagamento che gli avrebbero concesso (prog. nr. 2690 RIT 306/2012).

La mattina del 31.03.2012 BLASCO chiede ad Eugenio se Iller gli ha pagato, ottenendo risposta positiva (prog. nr. 2762 RIT 306/2012).

Alle 18.00 circa del 17.04.2012 BLASCO parla con SERGIO. Durante la conversazione questo dice che Iller gli ha richiesto la restituzione dell'assegno a garanzia dello suocero, detenuto ancora da BLASCO, il quale conferma che si tratta di un assegno in bianco, che potrà fargli avere senza problemi (prog. nr. 3389 RIT 306/2012).

Anche il 26.04.2012 BERTOZZI Luca informa BLASCO di aver bisogno di soldi entro la mattina seguente: BLASCO risponde che in serata proverà a passare dall'Amnesia e chiede se si è già rivolto ad Eugenio. Luca spiega che non ha risposto al telefono (prog. nr. 12508 RIT 2931/2011)

Prima di sentirsi con Luca, BLASCO contatta Eugenio che gli spiega che Luca sta provando a chiamare anche lui perché certamente vuole dei soldi (prog. nr. 3670 RIT 306/2012). In tarda serata SERGIO chiede a VALERIO di raggiungerlo all'Amnesia per parlare con BERTOZZI Luca (prog. n. 7275 RIT 308/2012).

In definitiva, la complessiva valutazione delle numerose intercettazioni dimostra come Bertozzi Iller, imprenditore in stato di difficoltà economica, e il figlio Luca Bertozzi si sono reiteratamente rivolti agli imputati, che operavano con ruoli assolutamente fungibili tra loro, per ottenere prestiti di denaro che venivano concessi dietro la consegna di assegni emessi in bianco a garanzia del prestito concesso.

8.1. le dichiarazioni delle persone offese, Bertozzi Iller e Bertozzi Luca

In dibattimento sono stati sentiti anche i due Bertozzi, Iller e Luca.

All'udienza del 7.10.2016 (pp. 177 ss.) Bertozzi Luca, figlio di Iller, ha riferito di conoscere i tre imputati perché erano conoscenti di suo padre, Bertozzi Iller, proprietario, insieme a lui, del locale Amnesia, sito in Reggio Emilia, la cui attività era cessata nel 2013.

Il padre aveva chiesto 2.000 euro in prestito agli imputati, denaro che veniva restituito nel termine di alcuni mesi. Il testimone ha aggiunto che Bertozzi Iller aveva chiesto a Giuseppe D'Errico, padre della sua compagna dell'epoca, di emettere un assegno (del valore di 2.000 euro) a titolo di garanzia per la restituzione di tale prestito. Per la restituzione non era stato pattuito, né venne pagato, alcun interesse. Il teste non ha saputo dire, dicendo di non ricordare, chi avesse materialmente elargito la somma di denaro e chi si fosse recato nel locale per restituire l'assegno dato loro in garanzia.

Vi fu un'altra occasione in cui chiesero prestiti agli imputati, che però non si concretizzarono: *"Il secondo, infatti, non è stato concretizzato. Io ho chiesto, ho chiesto se ci prestavano altri duemila euro, ma hanno detto di no, quindi niente. Non è stato concretizzato il prestito, ecco".*

BERTOZZI Iller è stato sentito alla stessa udienza del 7.10.2016 (pp. 187 ss.).

Il testimone ha riferito di conoscere i tre imputati. In particolare, aveva conosciuto VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio in carcere, essendo stato detenuto con loro nel periodo 1997-1998.



Nella sua attività di gestione, insieme al figlio, del locale Amnesia di Reggio Emilia, aveva chiesto un prestito di 2.000 euro a SERGIO, alla presenza di BLASCO Gaetano. Non ricorda, tuttavia, chi effettivamente gli avesse consegnato la somma di denaro. L'accordo prevedeva che a seguito della concessione del prestito, avrebbe consegnato a titolo di garanzia un assegno emesso dal padre della sua compagna dell'epoca. L'accordo non prevedeva alcuna restituzione di interessi che in effetti, ha detto il teste, non vennero mai corrisposti. Successivamente aveva chiesto un'altra somma di denaro in prestito a BLASCO o a SERGIO; tuttavia l'operazione non si era conclusa per mancanza di disponibilità del denaro. Su tale posizione il teste è rimasto anche di fronte alle contestazioni mossegli dal P.M. che, leggendogli quanto dichiarato nelle S.I.T. rese ai Carabinieri in data 18.5.2015, gli ha contestato che aveva riferito di avere ricevuto denaro in prestito in almeno due occasioni distinte. Ha infine precisato che gli imputati si recavano nel suo locale con una certa frequenza: in tali occasioni egli talvolta offriva loro le consumazioni o una parte delle stesse, per "sdebitarsi" e, in generale, per ringraziarli.

8.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Un significativo contributo per la ricostruzione della vicenda è stato fornito dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.

Egli, all'udienza del 10.10.2017 ha dichiarato di conoscere Bertozzi Iller ed il figlio Luca ai quali aveva prestato, inizialmente 2.500 euro. Successivamente prestò altri denari, in continuazione (*"sì, si era partiti con 2.500 euro e poi sono stati sempre di più, in continuazione"*).

Con dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie il collaboratore ha confermato che i prestiti elargiti, per lungo tempo, ai Bertozzi – che erano ben consapevoli dell'appartenenza alla 'ndrangheta dei soggetti ai quali si erano rivolti - dagli imputati, avevano natura usuraria. A fronte dell'elargizione iniziale infatti essi dovevano restituire in dieci/quindici giorni il denaro capitale oltre ad una consistente somma a titolo di interessi. Ha inoltre tenuto ad evidenziare che, per la conoscenza che lui aveva dei fatti e delle persone coinvolte, i Bertozzi, in aula, avevano reso falsa testimonianza. Ha infine spiegato nel dettaglio come lui, BLASCO e SERGIO avessero formato un vero e proprio gruppo dedito anche, all'usura all'interno del quale i ruoli erano fungibili, anche se, in questo caso, era normalmente SERGIO ad operare in prima persona. I soldi venivano poi reimpiegati in altra attività illecita, in specie la falsa fatturazione o utilizzati, all'occorrenza, da ciascuno dei tre. Ai Bertozzi gli imputati fornivano anche protezione dalle condotte disturbatrici di Arena Carmine.

Queste le parole del collaboratore:

"Che devo spiegare, avete visto in aula che sudavano, sia Luca che Iller. Niente, praticamente qua, signor Presidente, l'usura c'era tutta, l'Eugenio... tanto che ci sono un milione di telefonate, oltretutto non è che c'è poco da negare, è un dato di fatto, concreto, che si sviluppa in più occasioni ed anche nel tempo. Nei primi tempi ce ne siamo occupati io e BLASCO, con Eugenio. Poi, successivamente, poiché Eugenio gli mandava anche delle ragazze lì, che facevano le ballerine, tra virgolette, di danza del ventre, delle ragazze bielorusse, niente... frequentavano... cioè, ci frequentava maggiormente lui, io ci andavo ogni tanto. Siccome era un locale particolare, dove si fuma il narghilè, allora quando volevo



affascinare qualche ragazza la portavo volentieri lì, io avevo una suite imperiale, dove si poteva anche consumare.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, il tasso d'interesse nel capo d'imputazione non è precisato, lei più volte ha parlato di un tasso che normalmente applicavate, che era un tasso mensile. Anche in questa occasione era così?

IMPUTATO VALERIO – No. Era a spot. Lì, per dire, era a venti giorni. Per dire, su cinquemila euro, gli dai mille euro a venti giorni. A quindici giorni... tant'è che poi ironizzammo sul fatto che poi Eugenio aveva cominciato a farsi le subdazioni, prestazioni di... dei prestiti suoi, che lo sapevamo pure noi e quindi, a quel punto, faceva... a quindici giorni. Dava qualche giorno in più, per accattivarsi la simpatia, diciamo che l'operazione potesse essere fine ad Eugenio. Poi, erroneamente, il Bertozzi mi dice: Antonio, ma su un pralungamento di un momento, di una dazione... e a quel punto scoprimmo che Eugenio faceva pure qualcosa di... cavolate, ed interessava... tant'è che ci abbiamo ironizzato sopra, dicevamo: come, tu fai elargizione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, lei ha accennato al fatto che con Bertozzi ed Iller avete fatto un periodo di carcerazione, è corretto?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo emerse anche quando fu sentito il Bertozzi e mi pare che lui scontasse una pena per droga?

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La mia domanda è: questi, Bertozzi Iller, padre e figlio, sapevano della vostra appartenenza alla criminalità organizzata, o no?

IMPUTATO VALERIO – Altro che, certo che sì.

PRESIDENTE – Lo sapevano come?

IMPUTATO VALERIO – Ma lui frequenta i calabresi, frequenta Luigi Spagnolo, lui tramite Luigi Spagnolo poi l'abbiamo... noi lo conoscevamo, è dal '90 che lo conosco, che facciamo droga e quant'altro. Poi è cresciuto suo figlio ed ha introdotto anche suo figlio nell'ambito dei locali notturni. Così. Lì vendevano droga, facevano prostituzione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, VALERIO, il rapporto di Bertozzi era anche, oltre a questo usuraio, che ci ha segnalato, era anche quello di un'offerta di protezione, cioè di evitare dei guai all'interno del locale?

IMPUTATO VALERIO – Sì, perché c'era (Silco) vicino e Arena Carmine che gli davano in continuazione fastidio. Tant'è che c'è una telefonata, quando Arena a Cartagena, che forza per entrare, mi chiama addirittura il (inc.) "Vedi che c'è Arena Carmine fuori che sta suonando, con delle ragazze". Tant'è che quando mi precipito lì, l'Arena capisce qualche cosa e se ne va e non si fa trovare sul posto. Arrivo lì e non c'era nessuno, non c'era l'Arena. Lui mi chiama da dentro il Cartagena.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, l'Annesia, gestito da Bertozzi, è ancora esistente o ce n'è un altro?

IMPUTATO VALERIO – Oggi non esiste più lì dov'era, perché è stato poi incendiata quel locale lì. Oggi esiste in un altro posto, che si chiama... è sopra l'Eurospin ed è ufficialmente di un ragazzo che si chiama... Ciccio Muscullu lo chiamano, che poi, tra l'altro è il nipote di Eugenio, è il figlio di una sorella di Eugenio SERGIO. In verità il locale è dei SARCONI. E nell'Eurospin dei SARCONI.

PRESIDENTE – Mi faccia fare due chiarimenti su questa vicenda. Intanto vorrei sapere: lei, BLASCO Gaetano e SERGIO Eugenio eravate d'accordo, avevate fatto un gruppo per prestare denaro ad usura?

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PRESIDENTE – E sapevate, eravate tutti e tre...

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PRESIDENTE – I soldi, materialmente, chi li tirava fuori?

IMPUTATO VALERIO – Erano sempre soldi nostri, che ci arrivavano con (inc.).

PRESIDENTE – Soldi comuni?

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PRESIDENTE – Quanto erogavate, volta per volta?

IMPUTATO VALERIO – 5.000, 2.500, dipendeva da chi era la persona. Se era uno che non faceva movimentazioni alte di denaro, sui 2.500 ci dava 3.000 dopo dieci giorni, quindici giorni, a noi andava bene, erano 500 euro che entravano.

PRESIDENTE – Quindi voi davate 2.000, 3.000, 5.000 euro e dopo qualche giorno ne arrivavano...

IMPUTATO VALERIO – Dopo dieci giorni ne arrivavano...

PRESIDENTE – Se ne avevate prestati 5.000 ne arrivavano 6.000?

IMPUTATO VALERIO – Sì, 6.000 o 5.500. Andava a spot. Non era una cosa continua. Se erano 2.500 ci dava 3.000, quando erano 5.000 ci dava 6.000. Insomma, era questo qua, non c'era mai un tasso fisso.

PRESIDENTE – E comunque li restituiva in breve tempo, dieci giorni?

IMPUTATO VALERIO – Sì, dieci giorni, massimo quindici, signor Presidente. Tant'è che le ho detto che abbiamo ironizzato sul fatto che aveva dato quindici giorni e lui non ci aveva detto nulla, perché Iller, come dire, ci aveva detto: datemi un po' di soccorso, perché non riesco, in questi giorni...

PRESIDENTE – Perché avevano bisogno di denaro i Bertozzi, fresco?

IMPUTATO VALERIO – Avevano le loro cose da fare. Lui lavorava con la droga, aveva le donnine che facevano qualche prestazione, insomma aveva sempre bisogno di denaro: doveva pagare i fornitori, doveva pagare questo, l'affitto lo paga quello lo paga. Insomma, voglio dire...

PRESIDENTE – Questa storia per quanto tempo è andata avanti?

IMPUTATO VALERIO – Parecchio, è andata avanti per un annetto e rotti, signor Presidente. Adesso non mi ricordo bene, perché poi teneva tutte le fila Eugenio e io non mi occupavo più di Iller, dicevo: quando vengo qui, mi voglio solo divertire. Come dire, si prestava a stare in relax, a fumare il narghilè. Io non fumo, però mi piaceva stare lì, con la ragazzina...

PRESIDENTE – Iller a chi si rivolgeva, volta per volta: a lei, ad Eugenio, BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – A me, ad Eugenio, era la stessa cosa. O a me, o a Eugenio, o a Gaetano BLASCO. Tant'è che poi le prime volte sono sempre fuori" e quindi cercavo sempre di... però li vedevo quasi sempre, perché spesso e volentieri andavano al narghilè, come le ho detto, signor Presidente, quando volevo un momento di relax andavo lì.

PRESIDENTE – Comunque qualche volta anche lei riceveva la richiesta di denaro e faceva l'accordo?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. Io li mandavo pure ad Eugenio e a BLASCO. Io lo rimbalzavo a loro.

PRESIDENTE – I soldi, gli utili li dividevate? Come funzionava tra voi?

IMPUTATO VALERIO – Sì, si reinvestivano. Finché non arrivava un gruzzoletto e poi, se c'era necessità, che avevo bisogno, ne pigliavo una parte. Sostanzialmente si metteva sempre nella falsa fatturazione. Io e BLASCO avevamo la (Biocugin), quindi investivamo su (Biocugin). Eugenio, invece, magari, se li spendeva diversamente, aveva una ragazzina e doveva mantenerla.

Le parole del collaboratore, apprezzabili per la loro spontaneità e neutralità, priva di qualsiasi esagerazione, descrivono in termini puntuali, precisi, coerenti e razionalmente credibili una attività usuraria commessa dagli imputati ai danni dei Bertozzi. Il racconto, inoltre, presenta una sua coerenza logica non solo interna ai fatti specifici ma anche in relazione al più ampio contesto dei rapporti e delle attività svolte dal gruppo BLASCO- VALERIO- SERGIO, che nel corso del processo è stato accertato operare sempre in sinergia, nello specifico campo delle estorsioni nonché in quello della falsa fatturazione (quest'ultimo in specie per quanto riguarda BLASCO e VALERIO). In ciò il racconto del VALERIO si lascia ulteriormente apprezzare per la sua complessiva coerenza "sistematica". A ciò si aggiunge il contenuto delle intercettazioni telefoniche che danno indiscutibilmente conto di una attività usuraria commessa dagli imputati ai danni dei Bertozzi, negli esatti termini descritti dal collaboratore, le cui dichiarazioni in quelle telefonate trovano dunque un puntuale riscontro.

8.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

In ragione delle prove indicate deve dunque affermarsi la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati, essendo stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio che essi - che avevano costituito un vero e proprio gruppo operante anche nel settore delle usure - avevano in più occasioni prestato denari a Bertozzi Illec e Bertozzi Luca, titolare del locale Amnesia, pretendendo la restituzione del capitale e di esorbitanti interessi nel giro di pochissimi giorni (10/15). All'interno di questo gruppo i loro ruoli erano assolutamente fungibili, come dimostrato dalle telefonate captate e dalle parole del collaboratore, che danno conto di come i denari venissero chiesti, prestati, riconsegnati indifferentemente a ciascuno dei tre che si ritenevano, loro stessi, del tutto intercambiabili fra loro.

Le parole del collaboratore fondano la prova dell'usurarietà della pattuizione, già comunque evincibile, sia pure in termini maggiormente generici dal contenuto delle conversazioni telefoniche. Gli stessi periti contabili, procedendo al calcolo sulla base degli elementi emersi dalle conversazioni telefoniche e dalle testimonianze, hanno concluso affermando che il tasso di interesse applicato ammonta, addirittura, al 61%, certamente superiore rispetto ai tassi soglia legali all'epoca in vigore, dato avvalorato dalle dichiarazioni del collaboratore VALERIO Antonio (cfr. pag 2316 e 2364).

Tutto ciò, preme sottolineare, nella piena consapevolezza delle persone offese di rivolgersi a soggetti facenti parte della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista.

Sussistono le aggravanti contestate: gli imputati hanno commesso il fatto in danno dei Bertozzi che esercitavano, pacificamente, attività imprenditoriale, in quanto titolari e gestori di un locale notturno e costantemente bisognosi di denaro per fare fronte alle spese di

gestione. Il tenore delle conversazioni telefoniche e le dichiarazioni di VALERIO dimostrano la situazione di difficoltà economica del Bertozzi trovatosi così costretto ad accettare pattuizioni usuarie.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. in entrambe le sue manifestazioni.

Il Bertozzi si è rivolto agli imputati per avere denaro in prestito, nella piena consapevolezza, derivante dalla carcerazione patita insieme a loro anni prima, della loro appartenenza alla criminalità organizzata calabrese. Questa consapevolezza ha certamente sprigionato nel Bertozzi quella intimidazione derivante dalla fama criminale del gruppo, così come dimostrata dalla riverenza manifestata negli sviluppi della vicenda nei confronti dei suoi creditori e, soprattutto, dalla reticenza della testimonianza resa in dibattimento da padre e figlio, chiaro sintomo della paura e dell'assoggettamento di costoro alla forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo 'ndranghetistico, ancora a distanza di anni.

Non solo.

Le dichiarazioni di VALERIO, conformi agli esiti dell'intero processo, hanno dimostrato come gli "utili" delle attività usuarie erano destinati non solo ad essere ripartiti fra i tre sodali, ma anche ad essere reimpiegati in attività illecite, in specie la falsa fatturazione, così garantendo, grazie al sistema di moltiplicazione degli affari svolti sistematicamente tra i partecipi, la crescita esponenziale della ricchezza del gruppo e, con essa, la capacità di infiltrazione nel tessuto economico la sua forza operativa e, conseguentemente, quella di intimidazione, in forza di un progressivo ed esponenziale aumento della percezione della stessa da parte dei consociati negli ambienti economici di riferimento.

Infine.

Le prove hanno consentito di accertare dunque l'attività usuraria commessa dagli imputati ai danni dei Bertozzi che, invece, la hanno negata in radice nel corso di tutta la loro testimonianza. La farraginosità delle loro dichiarazioni e l'evidente contrasto con quanto emergente dalle conversazioni telefoniche nonché, da ultimo, con le parole del collaboratore di giustizia, che ha peraltro immediatamente riferito della falsità delle testimonianze da loro rese, descrivendo il contegno agitato e preoccupato dei testimoni, rappresentano, secondo il Tribunale indizi del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. Per queste ragioni si dispone la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale di Bologna affinché voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Bertozzi Illec e Bertozzi Luca per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p.

9. CAPO 35

Estorsione in danno di Capone Paolo Antonio

Anche in questo caso la ricostruzione dei fatti passa, innanzitutto, attraverso la testimonianza degli agenti di polizia giudiziaria e, in particolare del maresciallo Veroni, sentito all'udienza del 28.9.2016 (pag. 150 e ss).

Il teste ha riferito in merito alle indagini svolte sulla base delle conversazioni intercettate nel corso delle stesse in nessun modo contestate, nella loro ricostruzione, da nessuna delle parti. Era stata infatti captata una serie di conversazioni telefoniche dalla quale, secondo l'accusa,



emergeva che VALERIO Antonio, in concorso con SICILIA Giovanni, stava commettendo un attività estorsiva ai danni di tale Capone Paolo Antonio.

Dalla telefonata registrata al progressivo n. 3079 del 21.03.2011, intercettata sull'utenza 3208941745 in uso a SICILIA Giovanni, ha spiegato il teste, si apprendeva che SICILIA Giovanni contattava Capone Paolo Antonio, per sollecitare alcuni pagamenti arretrati. Nella stessa conversazione Capone diceva di essere in difficoltà economiche e di avere pertanto bisogno che SICILIA lo mettesse in contatto con una persona di sua conoscenza, che organizzava operazioni che consentivano di reperire liquidità. Capone sperava che l'intercessione di SICILIA gli permettesse di pagare meno il prestito.

Dalla telefonata registrata al progressivo n. 3086 del 21.03.2011, si apprendeva che il SICILIA, dopo avere incontrato VALERIO Antonio, ricontattava Capone per comunicargli di non fargli fare una *"brutta figura"* con quella persona che organizzava le operazioni di cui alla conversazione precedente.

Dalla telefonata n. 7795 del 18.5.2011, intercorsa fra Capone e VALERIO Antonio, emergeva invece che il primo non aveva rispettato i termini della restituzione di quanto ricevuto da VALERIO, il quale insisteva per avere immediatamente i propri soldi. Capone riusciva ad ottenere una proroga fino al giorno successivo. Successivamente il Capone spariva, faceva perder le sue tracce: dal Maggio al Settembre 2011 non vedeva né sentiva il VALERIO.

Si giungeva così al mese di settembre.

Dalla conversazione registrata al prog. n. 22287 del 13.09.2011, intercorsa fra Capone e VALERIO, si apprendeva che Capone, in epoca precedente alla conversazione stessa, aveva casualmente incontrato VALERIO. Si era perciò impaurito ed era scappato. In tale prog. VALERIO si rivolgeva a Capone utilizzando espressioni minacciose: *"Gran cornuto... dove sei?... scappi?... pezzo di merda..."*. Capone cerca di giustificarsi: *"Eh, scusa, sono andato via. Stavo discutendo con Giovanni"*. Però VALERIO dice che non si deve assolutamente permettere di scappare davanti a lui o di prenderlo in giro [...] altrimenti lui si sarebbe rivalso nei confronti dei suoi familiari... *"Va bene, come vuoi, però non scappare, pezzo di merda. E mi sa che mi vado a scontare con tua moglie adesso... vado a scontare con tua moglie adesso..."* (cfr. verbale udienza 28.9.2016).

A quel punto, ha spiegato il testimone, *"Capone cerca di giustificarsi e dice a VALERIO di lasciar stare la sua famiglia, che non c'entra niente, che la moglie non ha alcuna colpa e alcun ruolo nella vicenda: "Mia moglie non c'entra, lo sai"*. VALERIO rimaneva fermo sulla sua posizione.

9.1. Le dichiarazioni della persona offesa

In dibattimento è stata sentita anche la persona offesa, Capone Paolo Antonio (Verb. Ud. 14.10.2016, pp. 64 ss.).

Secondo quanto da lui dichiarato, nel corso dell'anno 2011, aveva chiesto ed ottenuto da VALERIO Antonio, suo conoscente, un prestito dell'importo di circa 500 euro. L'accordo prevedeva che Capone dovesse restituire nel più breve tempo possibile, circa un mese, la medesima somma ricevuta in prestito. L'accordo, insomma, non prevedeva, secondo il teste, interessi.

Essendo in ritardo nel pagamento, aveva ricevuto richieste di restituzione di quanto ricevuto.



Sulla vicenda relativa all'incontro casuale avuto con VALERIO il Capone ha dichiarato: *"Lo rividi dopo qualche mese per caso, che io ero fermo in un bar, al bar dei Mille. Lo vidi arrivare. Però io mi sentivo in difetto, in difficoltà, mi capisca, ero in ritardo di non so quanto, e sono andato via. Dopo ci siamo rivisti e l'accordo era che, per venire pari a quella somma che mi aveva prestato, gli avrei fatta dei lavori. Lui aveva costituito delle case a Cavriago, delle villette a Cavriago e doveva mettere a posto l'area cortiliva, il giardino. Mi ha detto: Guarda, mi fai quel lavoro qua e siamo a posto con il prestito"*.

Nella ricostruzione della vicenda, il Capone ha negato di avere subito minacce da parte VALERIO ed ha affermato di essersi trasferito in Puglia presso i suoi parenti perché stava affrontando la separazione dalla moglie, non perché stesse scappando da lui. Il Capone non ha mutato le sue dichiarazioni, ribadendo di essersi recato in Puglia per motivi esclusivamente personali, nemmeno dopo le contestazioni mossegli dal Pubblico Ministero che, leggendo un passo di quanto dichiarato nel corso delle indagini agli inquirenti, gli ha contestato che in quella sede aveva riferito che: *"Allo scadere del termine VALERIO iniziò a pretendere i propri soldi ed in un'occasione mi telefonò con tono alterato, accusandomi di volerli prendere gioco di lui. Io cercai di prendere tempo e nel contempo provai a far perdere le tracce"*. *"E, approfittando della separazione, mi trasferii temporaneamente in Puglia da alcuni parenti"*). Nemmeno di fronte alla lettura di stralci del contenuto della intercettazione registrata al prog. n. 22287 del 13.9.2011 il Capone ha mutato la sua versione dei fatti, limitandosi a dire di non ricordare quella telefonata.

La restituzione del denaro, comunque, non avvenne poiché era intercorso un accordo fra lui e VALERIO, con la partecipazione anche di SCICILIA Giovanni, in base al quale Capone si impegnava a eseguire i lavori di giardinaggio nell'area cortiliva di alcune villette che VALERIO aveva in corso di costruzione. A questo accordo, poi, non si diede corso a causa dell'arresto di VALERIO: *"E insieme a Sicilia, in via Samoggia eravamo, se non ricordo male, davanti a un bar abbiamo preso un caffè, abbiamo pattuito quest'accordo, che era quello di mettere a posto il giardino, sistemare il giardino, l'area cortiliva di queste tre villette, che io non ho mai visto. Poi dopo lui è stato arrestato, io non sono mai stato più là"*.

9.2. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Sulla ricostruzione della vicenda è intervenuta, poi, la voce del collaboratore di giustizia VALERIO che, sentito sul punto, si è detto responsabile dei fatti contestati al capo 35, fornendone la ricostruzione e spiegando le ragioni del contegno tenuto in aula dal Capone nel corso della sua testimonianza.

All'udienza del 10.10.2017, il VALERIO ha infatti spiegato che fece un prestito di 250 euro a Capone: lo stesso era ben consapevole di non essere in grado di restituire tale somma, tant'è che continuava a temporeggiare, a prenderlo in giro, promettendogli che in futuro avrebbe pagato o che, comunque, avrebbe scontato il debito lavorando per lui. Capone invece non fece né una cosa né l'altra perché non si presentò quando VALERIO lo invitò a lavorare per lui. Poco dopo VALERIO e Sicilia incontrarono per caso Capone per strada. Quest'ultimo alla vista di VALERIO iniziò a scappare. VALERIO lo rincorse e gli disse *"ma perché scappi, pezzo di merda; alla fine dei conti ti ho dato dei soldi e scappi!"*. VALERIO sapeva inoltre che la moglie di Capone lavorava, come barista, in un night club: è per questo che gli disse



che sarebbe andato a scontare il credito con sua moglie. Capone era dunque evidentemente impannito, tant'è che anche in udienza ha negato l'evidenza ancora intimorito.

9.3 La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le dichiarazioni del collaboratore VALERIO, intrinsecamente coerenti, logiche e spontanee, trovano un solido riscontro nelle numerose conversazioni intercettate tra lui e Capone Paolo Antonio - siccome correttamente riferite dal Maresciallo Veroni ed incontestate nel loro contenuto - nel corso delle quali il primo insultava e minacciava duramente il secondo per fargli rispettare l'impegno economico assunto, prospettandogli anche di recarsi direttamente dalla sua famiglia.

In tale quadro probatorio il narrato della persona offesa perde, almeno nella parte in cui nega di avere subito minacce - non certo in relazione al prestito ricevuto e alla possibilità di ripagare il debito con lavori da svolgere per il VALERIO, confermati dallo stesso collaboratore - la sua credibilità, essendo smentito dal contenuto oggettivo delle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e il VALERIO, prima, e dalle credibili dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, poi.

È dunque proprio grazie agli esiti della attività intercettiva, che riscontra le dichiarazioni autoaccusatorie del VALERIO, che deve dunque ritenersi dimostrata l'estorsione pluriaggravata commessa da VALERIO in danno di Capone.

Le gravi, esplicite e continue minacce rivolte a quest'ultimo e alla sua compagna per ottenere la restituzione di una somma minima, 250 euro, hanno cagionato nella persona offesa un vero e proprio stato di paura, tanto da costringerlo a scappare lontano da Reggio Emilia e a scegliere, a distanza di molti anni, di negare in dibattimento di avere subito minacce, così correndo deliberatamente il rischio, ritenuto minore rispetto a possibili ritorsioni da parte di VALERIO, di una incriminazione per falsa testimonianza. La prova dell'ingiustizia del profitto e dell'ingiustizia del danno (realizzatosi nell'accordo raggiunto in ordine all'esecuzione di lavori) si rinvergono nella grave forza intimidatoria della condotta che, del tutto esorbitante dalla minima pretesa (qualche centinaia di euro), rende quest'ultima del tutto illegittima dimostrando, allo stesso tempo, la volontà prevaricatrice dell'autore della condotta.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.. La potente forza di intimidazione della condotta e la profonda paura suscitata nella persona offesa, che ha deciso di scappare dal VALERIO senza sporgere alcuna denuncia alle Autorità competenti e, a distanza di anni, di mentire deliberatamente in dibattimento seppur sotto giuramento, dimostrano la sussistenza dell'aggravante in questione, quantomeno nella sua connotazione oggettiva, trattandosi di circostanze fattuali univocamente rivelatrici di una metodologia tipicamente mafiosa con cui la condotta è stata perpetrata ai danni del Capone.

Va dunque affermata la responsabilità di VALERIO Antonio per il reato di estorsione a lui contestato al capo 35 in esame.

Non altrettanto può dirsi del delitto di usura contestato in concorso, non avendo le prove dimostrato in alcun modo l'esistenza di un patto usurario, negato dal Capone in ciò non smentito nemmeno dal VALERIO, che ha fatto esclusivamente riferimento alla restituzione di un prestito di minima entità senza mai menzionare la pattuizione di interessi usurari.



Rispetto a tale reato va dunque pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

10. CAPO 43

Estorsione in danno di D'Urso Carmelo

La ricostruzione della attività di indagine è stata affidata alla testimonianza del Maresciallo Veroni (cfr. udienza 28.9.2016).

Dalla attività spionistica in corso, ha spiegato il teste, era emerso che alla fine di settembre del 2011 l'imprenditore calabrese ARCURI Rosario, per recuperare un credito stinato nell'ordine di 470.000 euro, nei confronti del siciliano D'Urso Carmelo, soggetto siciliano non meglio identificato, si era rivolto a MUTO Antonio cl. 1978, che a sua volta, nel rispetto delle dinamiche criminali, aveva investito della questione, VITI Francesco, correggionale del D'URSO e ritenuto anch'esso appartenente alla malavita organizzata siciliana: *"... diciamo che a fine settembre del 2011 vengono intercettate una serie di conversazioni telefoniche dalle quali... sostanzialmente cosa emerge?... emerge che ARCURI Rosario... un imprenditore calabrese domiciliato in provincia di Cremona... per recuperare un credito stinato nell'ordine di circa 470.000 euro nei confronti di D'Urso... 470.000 euro nei confronti di D'Urso Carmelo... un soggetto non identificato... si rivolge a MUTO Antonio classe 1978... il quale si appoggia a sua volta a VITI Francesco... un soggetto siciliano... affinché mandi degli emissari dal D'Urso per convincerlo a far fronte ai debiti... quindi qui abbiamo un aspetto importante... perché ARCURI Rosario... soggetto calabrese... si rivolge a MUTO Antonio calabrese come lui... intraneo al gruppo criminale emiliano... lo stesso che avevamo visto creare il contatto iniziale tra Grande Artieri Nicolino e VALERIO Antonio quando abbiamo parlato questa mattina della convocazione fatta il giorno successivo alla propria scarcerazione... e MUTO cosa fa?... trattandosi di D'Urso Carmelo... soggetto siciliano... si deve rivolgere a un omologo di quelle zone... quindi a un siciliano come lui... affinché intanto sia presente sul posto e possa esercitare una pressione più efficace nei confronti del D'Urso... ma poi soprattutto anche una forma di rispetto... di rispetto criminale... prima di adottare un provvedimento nei confronti di un soggetto proveniente da un'altra zona è comunque necessaria la legittimazione di un criminale di quella zona di provenienza... quindi abbiamo questo primo contatto che dimostra come in effetti subito gli uomini di VITI si siano messi a disposizione dei soggetti calabresi emiliani e abbiano talmente impaurito il D'Urso che si è dichiarato immediatamente disposto a rientrare del debito purché non venga toccata la propria famiglia... e quindi siamo al 24 settembre..."* (cfr. Maresciallo Veroni udienza 28.9.2016).

Pur non essendo stata accertata l'appartenenza del VITI ad alcuna famiglia mafiosa, il suo ruolo di capo era desumibile, secondo la prospettazione d'accusa, dalle intercettazioni telefoniche: *"... diciamo che l'appartenenza diretta a una cosca non è stata accertata... però da come si relaziona e da una serie di conversazioni successive... in cui gli dirà... sto trattando un'analoga situazione anche per un imprenditore che si trova in una situazione simile ad ARCURI... si capisce che è un capo... ha un'autorità... ha una capacità di determinare..."*, e soprattutto da alcuni elementi oggettivi, quali ad esempio la disponibilità di uomini, a cui affidare il compito di minacciare ed intimorire D'URSO: *"... infatti stavo per arrivare proprio alla conversazione in cui VITI chiede a MUTO Antonio di farsi carico di inviargli 500 euro per le spese di soggiorno sue e dei suoi ragazzi... soprattutto di predisporre... di far capire ad*

ARCURI che dovrà corrispondere un regalino ai suoi ragazzi ad operazione conclusa... questo ci fa capire che VITI si appoggia ad altri... lui stesso dice un regalino ai ragazzi... quindi ci porta a ritenere che si sia rivolto ad altre persone nei confronti delle quali ha evidentemente la capacità di determinare le operazioni... di determinare le condotte... come vedremo... a un certo punto D'Urso Carmelo si sente talmente tanto pressato che da una cabina di Giampileri... in provincia di Messina... contatta MUTO e gli dice... questi non mi danno tregua... fa riferimento a più persone che si sono presentate e stanno facendo delle richieste esagerate... sono richieste esorbitanti... dice... e teme ritorsioni...". (cfr. Maresciallo Veroni udienza 28.9.2016).

Sulla base di queste premesse il Maresciallo Veroni, all'udienza del 28.9.2016 ha proceduto a ricostruire la vicenda sulla base delle conversazioni captate. Qui verranno riportate quelle indicate nel corso della testimonianza, correttamente lette dagli inquirenti ed in nessun modo contestate dalle parti:

- dalla conversazione registrata al prog. n. 13908 del 24.9.2011 RIT 1027/11, intercorsa fra MUTO Antonio cl. 78 e ARCURI Rosario, si apprende che MUTO Antonio classe 78 riferiva ad ARCURI Rosario che gli emissari di VITI Francesco si erano attivati per fare pressioni nei confronti del D'Urso. In particolare, MUTO riferisce che *Antonio - Che m'ha chiamato Carmelo e m'ha detto: "Guarda, io... vi do tutti i soldi - Dice - Però, basta che non... non... non mi toccate la mia famiglia" "Non ti tocchiamo, tu dammi i soldi che noi non facciamo toccare niente"*

- nella telefonata registrata al prog. n. 13947 del 25.9.2011 RIT 1027/11, VITI conferma a MUTO un appuntamento per il venerdì seguente a Bologna, nel corso del quale ARCURI avrebbe dovuto produrre la documentazione in suo possesso; VITI sollecita l'invio di 500 per far fronte alle spese di soggiorno in Emilia, e soprattutto evidenzia la necessità di preparare un regalo per i suoi ragazzi;

- dal prog. n. 13955 del 25.9.2011 RIT 1027/11, emerge che VITI invia un sms per comunicare i propri dati, necessari per l'invio del denaro, così fornendo dati utili per la sua identificazione. Ha spiegato il teste: *"... dopo qualche minuto VITI inoltra un SMS a MUTO con il quale gli comunica le proprie generalità e il numero di conto, rispondendo alla richiesta in tal senso che gli aveva fatto lo stesso MUTO nel corso della conversazione precedente. Questa prog. è la 13955, sempre del 25 settembre 2011, e il testo è: "Postepay" con l'indicazione del numero di conto corrente "4023600442797926. Questi sono i numeri del conto corrente intestato a VITI Francesco, Messina, via D. Anfuso." Il messaggio si chiude così e consente l'identificazione di VITI Francesco..";*

- dalla conversazione registrata al prog. 14427 del 29.9.2011 RIT 1027/11, ed effettuata da una cabina telefonica di Giampileri, in provincia di Messina, si apprende che D'URSO chiama MUTO facendo espresso riferimento ad una situazione per lui oramai divenuta insostenibile a causa delle insistenti richieste cui è sottoposto dagli uomini di VITI; MUTO gli dice di non preoccuparsi, perché penserà lui a fare da garante. L'importanza della conversazione consiglia di riportarne uno stralcio:



Carmelo - Sì, adesso sì, un pochino meglio.

Antonio - Allora, guarda, Carmelo...

Carmelo - Eh.

Antonio - Senza... tu di... loro lo sanno. Noi, adesso, (inc. pronuncia affrettata) stiamo preparando tutti i documenti.

Carmelo - Sì, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - (inc. pronuncia non chiara).

Carmelo - ...tutti i documenti così io riesco a capire, perché (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Sì, ci mancherebbe...

Carmelo - ...siamo arrivati ad altro, questi non mi danno tregua.

Antonio - No, no, no... tu fai così, guarda. tu...

Carmelo - Fammi una cortesia, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - ...ma tu mi stai chiamando (inc. pronuncia affrettata) con lo scono... se mi chiamavi... se mi chiami con il numero o se mi dici dove sei, io ti vengo a trovare. O vengo con loro... con questi amici...

Carmelo - (inc. voci sovrapposte).

Antonio - ...e ti portiamo tutte le fatture. Noi ti portiamo tutte le fatture.

Carmelo - ...ce le ho qua queste persone.

Antonio - Lo so, lo so, lo so che ce le hai qua.

Carmelo - Ce le ho qua. Perciò...

Antonio - Lo so, lo so.

Carmelo - Siccome sto trattando con loro, io ti pregherei solo di una cosa, la documentazione e di dirgli a 'ste persone... (inc. pronuncia affrettata) di non stringermi così, cioè... (inc. voci sovrapposte).

Antonio - No! Non ti preoccupare.

Carmelo - (inc. voci sovrapposte) io... io sto pa... sto avendo pure paura, no? Non... non lo so, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - No! Non avere paura, non ti preoccupare.

Carmelo - Dico, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - A posto. Ascolta, a noi ci interessi (fonetico), che tu... basta che hai capito il problema.

Carmelo - Sì, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - E devi... ci devi dare i soldi, basta.

Carmelo - (inc. voci sovrapposte) problema, appunto... (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Fai una cosa, digli che mi chiamano... che così li tranquillizzo anche io, fammi chiamare, dai.

Carmelo - (inc. voci sovrapposte), stasera li devo vedere, (inc. pronuncia non chiara) un attimino, perché guarda, veramente... (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Ascolta, io ti dico una cosa, eh...

Carmelo - Cercare di fare il punto, (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Scusa, Carmelo? Io ti dico... siccome, io c'ho un po' di... un po' di carte già in mano, no?

Carmelo - Sì.

Antonio - Io ti dico 2 conti, sono 90.000 euro, di mio cugino Carlo, quello che lavorava a Bagnolo.

Carmelo - Eh, sì.

Antonio - E quattrecentosessanta... settanta mila euro, sono tutto il totale di Arcuri, che gli ha fatto tutti i

lavori a tuo fratello. Carmelo - Mh. Antonio - Sono tutte le carte scritte con tutte le fatture, hai capito?

Carmelo - Va bene.

Antonio - Quindi, non puoi... non puoi scappare.

Carmelo - Certo.

Antonio - Comunque, io adesso... mi devono chiamare loro che... dobbiamo fissare un appuntamento, che gli devo dare tutti i documenti in mano, così te li portano, e poi prendiamo atto come pagare. Basta,

Carmelo - Va bene, eh... (inc. voci sovrapposte).

Antonio - L'importante che... l'importante che tu... capisci il problema e vedrai che se...

Carmelo - (inc. voci sovrapposte).

Antonio - ...se ci dai i soldi, loro non fanno niente.

Carmelo - Stai tranquillo, non (inc. voci sovrapposte).

Antonio - A po'... noi siamo tranquillissimi.

Carmelo - (inc. pronuncia affrettata), eh, appunto, eh... (inc. voci sovrapposte).

Antonio - A posto Carmelo. Fammi chiamare poi stasera, dai.

Carmelo - Io stasera...

Antonio - Ti lascio una buona serata.

Carmelo - ...li dovrei vedere, ciao.

Antonio - Ciao, ciao.

- prog. n. 15822 del 10.10.2011 RIT 1027/2011, nel corso della quale VITI comunica a MUTO di aver dovuto risolvere un problema analogo al suo, per un impreuditor messinese. La telefonata consente di apprendere anche che a D'URSO sono state prelevate con la forza due autovetture, anche se VITI vuole ottenere il pagamento del debito in contanti;

- prog. 16067 del 14.10.2011 RIT 1027/11, nel corso della quale VITI informa MUTO di aver recuperato metà dei soldi; "... l'intervento di VITI e dei siciliani sortisce l'effetto sperato, perché il 14 ottobre del 2011 VITI comunica a MUTO di aver recuperato già metà dei soldi. VITI, recuperata la metà dei soldi, si impegna a salire a Reggio Emilia non appena avrà recuperato anche il resto del denaro..."

- dalla conversazione registrata al prog. n. 16099 del 14.10.2011 RIT 1207/11, si apprende che VITI aveva completato il proprio lavoro: "Allora, la cosa è conclusa, compare. Alle sette e mezza si sono concluse tutte le cose. Allora, io, eh... ci vediamo... perché loro... domani, io

penso che partiranno, domani o domenica mattina partiranno. Se hanno i voli ora, partiranno. Lunedì, io sono da te. Antonio - Va bene"

- le conversazioni n. 16482 e 16491 del 19.10.2011 RIT 1027/11, dimostrano la presenza di VITI in Emilia, e consentono ai Carabinieri di Reggio Emilia di effettuare un servizio di OCP e documentare l'incontro tra VITI, MUTO ed ARCURI (oltre ad una quarta persona non identificata) nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Borgo Panigale. Ha riferito sul punto il teste "... il 19 ottobre del 2011 VITI arriva in Emilia, tanto che MUTO informa ARCURI del suo arrivo, nel corso della conversazione 16482 del 19 ottobre 2011. Nell'occasione MUTO chiede ad ARCURI se si sia procurato la documentazione a supporto del presunto credito vantato. Questi risponde di non averla ancora ritirata, ma MUTO lo esorta a farlo al più presto, perché VITI ne ha bisogno, evidentemente per giustificare il proprio interessamento. Inizialmente i due prendono accordi per vedersi in serata, ma di fatto nel corso della mattinata MUTO arriva a Bologna insieme a VITI e si incontra con ARCURI, che gli consiglia di uscire dall'autostrada a Borgo Panigale e di percorrere la tangenziale fino all'uscita 11. L'incontro tra VITI, MUTO e ARCURI e un quarto soggetto non identificato viene documentato dai Carabinieri di Reggio Emilia in apposita annotazione di Polizia giudiziaria..."

Il Maresciallo VERONI è stato sentito il 5.10.2016 in ordine alla identificazione della persona offesa D'Urso Carmelo.

Interrogato dai difensori ha spiegato che inizialmente D'URSO Carmelo era stato erroneamente identificato per un soggetto, risultato poi detenuto nel periodo in esame. Ne seguiva la modifica del capo di imputazione: *"... non è stato identificato... viene citato nelle conversazioni, ma non siamo riusciti ad addivenire all'identificazione certa, perché il soggetto che era stato identificato inizialmente dopo era... con il nominativo D'Urso Carmelo si era addivenuti a un'identificazione di un soggetto che poi era risultato detenuto nel momento in cui venne intercettata quella conversazione telefonica dalla cabina siciliana..."*

Ha inoltre specificato che dalle intercettazioni telefoniche non si evince l'attività lavorativa svolta dal D'Urso e neppure l'origine del credito vantato nei suoi confronti da ARCURI.

Sempre rispondendo alle domande dei difensori il teste ha riferito che:

- non venivano fatti accertamenti circa la permanenza o meno di D'Urso nel territorio dell'Emilia Romagna.
- non sa in cosa consista precisamente la documentazione che ARCURI avrebbe dovuto procurarsi e presentare a VITI, né la natura dei rapporti che legavano ARCURI e MUTO.
- non era stato verificato se il D'Urso possedesse due autovetture e se queste fossero state forzosamente prelevate.
- non era presente durante l'attività di O.C.P. effettuata in data 19.10.2011 al momento dell'incontro fra ARCURI, MUTO e VITI e, di conseguenza, non è in grado di riferire se il passaggio di denaro sia avvenuto proprio in quel momento.
- non sono stati accertati riscontri circa l'effettiva dazione di "regali" da parte di ARCURI agli uomini di VITI.



All'udienza del 14.10.2016, il luogotenente BENTIVOGLIO, ha ricostruito le attività compiute, soffermandosi sugli accertamenti svolti per identificare la persona offesa, spiegando come, partendo dalle generalità emerse dalle intercettazioni telefoniche, approfondendo le verifiche in banca dati, l'attenzione si era concentrata sul solo D'URSO Carmelo, avente contatti con Reggio Emilia: "... captammo una serie di conversazioni sulla base delle quali ritenemmo che un imprenditore edile calabrese gravitante nella zona di Bologna, tale ARCURI Rosario, si era rivolto ad uno dei soggetti in quel contesto oggetto di intercettazione, che era MUTO Antonio classe 1978. Oggetto degli accordi fra queste due persone era un recupero crediti che doveva essere fatto nei riguardi di una persona avente generalità D'Urso Carmelo. Si parla di un credito di circa mezzo milione di euro che l'ARCURI vantava per dei lavori edili svolti a favore del D'Urso nei riguardi di questa persona. Poiché non era riuscito a rientrare, a ottenere il saldo delle proprie spettanze, si era rivolto al MUTO per cercare di recuperare questa somma di denaro. Dalle intercettazioni accertammo che il MUTO aveva attivato un gruppo di persone di origine siciliana per tentare di fare questo recupero nei pressi di D'Urso Carmelo. Fra queste persone interpellate per procedere al recupero, identificammo VITI Francesco e cristallizzammo tutta la vicenda sulla base delle intercettazioni svolte. Per quanto riguarda le generalità della persona offesa, noi in quel contesto acquisimmo solamente il dato relativo alle generalità, che era appunto D'Urso Carmelo, perché vennero pronunciate queste generalità nel corso di un colloquio telefonico proprio da questo personaggio, che si qualificò come tale in due conversazioni telefoniche fatte da una cabina pubblica della zona di Messina, del quartiere Giampileri. Praticamente, in occasione di queste due telefonate fatte dal D'Urso Canneto al MUTO Antonio, con fare accurato, lo esortava a far allentare la pressione degli incaricati al recupero crediti verso di lui e la sua famiglia, perché avrebbe ottemperato al da farsi. Circa l'identificazione di D'Urso Canneto, abbiamo avuto delle difficoltà per il semplice fatto che, oltre questo nome e questo cognome, altro non avevamo, appunto perché le telefonate fatte da... le uniche due circostanze in cui era emersa la voce di questo soggetto erano provenienti da due cabine pubbliche, e quindi non avevamo altri elementi sulla base dei quali giungere alla sua identificazione. Quindi, partendo dal presupposto che di D'Urso Canneto ce n'erano una miriade gravitanti nella zona di Messina, ritenemmo di individuarlo in un soggetto che aveva gravitato nel reggiano. Ma anche lì l'accertamento non diede esito positivo per il semplice fatto che in quel contesto temporale il D'Urso era detenuto, quella persona che noi ritenemmo potesse essere... In prima battuta noi eravamo convinti che quel D'Urso era poi la persona che aveva dei trascorsi in terra reggiana e che comunque avevamo segnalato nell'informativa... Aveva dei trascorsi, al pari del fratello, qui in Emilia nella zona di Casalgrande... Era stato domiciliato in periodo prossimo allo svolgimento dei fatti nella zona di Casalgrande... "

Il luogotenente ha poi riferito in ordine al servizio di OCP svolto a Bologna in occasione dell'incontro tra VITI, MUTO ed ARCURI e pianificato sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche: "... anche in questo caso diciamo che il servizio di OCP venne svolto sulla base delle intercettazioni telefoniche, perché accertammo, quanto meno acquisimmo la consapevolezza, da alcune conversazioni, che il recupero crediti era andato a buon fine. Quindi, a seguito del recupero di questa somma oggetto del contendere, fu



concordato un incontro a Bologna nell'ottobre del 2011 tra VITI Francesco, MUTO Antonio ed ARCURI Rosario, che era l'imprenditore che vantava questo credito. Nell'occasione svolgemmo in via Toscana, a Bologna, un servizio di osservazione, nel corso del quale documentammo l'avvenuto incontro, con riproduzioni fotografiche, fra queste tre persone... "

Interrogato dai difensori, il teste ha riferito che:

- le generalità di D'Urso Carmelo venivano desunte da quanto dallo stesso soggetto detto nel corso di telefonate intercettate. In particolare: *"Ho qui le due telefonate che lui fa e lui dice che si chiama D'Urso Carmelo"*.
- la persona di VITI Francesco era stata identificata sulla base della corrispondenza della sua utenza telefonica.
- non sono state svolte attività di indagine per verificare l'esistenza del credito di 470.000 euro vantato da ARCURI.

10.1. Le dichiarazioni di D'Urso Carmelo

All'udienza del 1.8.2017, il teste D'Urso Carmelo, nato a Messina il 19.6.1964, ha negato di conoscere personalmente MUTO Antonio cl. 1978 (*"... io non ci ho mai parlato con MUTO Antonio...personalmente non ho mai parlato con MUTO Antonio..."*), ammettendo di aver condiviso con lui dei lavori, in un cantiere di Marano sul Panaro (*"... ho lavorato a Marano sul Panaro, perché all'epoca avevamo un appalto con la Tre Elle che praticamente stavamo facendo una costruzione appunto..."*), commissionato dalla Tre Elle, alla sua impresa individuale, alla quale era poi subentrata l'Internazionale Immobiliare SpA, costituita da suo fratello (*"... la committenza era la Tre Elle, io lavoravo con mio fratello, avevamo una ditta... Inizialmente il contratto ce l'avevo io come GECOS, che era una ditta individuale... Per fare tutto il lavoro, chiavi in mano praticamente; e poi abbiamo iniziato questi lavori sulla struttura e praticamente dopo l'abbiamo cambiato con l'Internazionale Immobiliare, perché io avendo una ditta individuale e essendoci tanti operai cioè a livello fiscale per me era diventato molto pesante; e poi praticamente mio fratello ha costituito una Spa, dove praticamente poi dopo si è fatto il contratto solo con la Tre Elle se l'è fatto l'Internazionale.... Con questa nuova società e quindi io sono uscito, però sono rimasto sempre assunto dall'Internazionale a livello lavorativo. Io ho lavorato nei cantieri..."*). Suo fratello, in corsa d'opera, aveva commissionato alcuni lavori ad ARCURI Rosario e MUTO Antonio: *"... dopodiché mio fratello ha conosciuto diciamo quest'ARCURI Rosario, dove gli abbiamo dato alcuni, parecchi lavori importanti da fare sempre lì su Marano, fra cui ARCURI gli ha fatto anche la casa a mio fratello che all'epoca mio fratello aveva preso una casa lì a Marano sul Panaro e ha fatto tutto il cantinato, ha fatto tutto, delle strutture sotto che glieli ha dati ad ARCURI. ARCURI poi dopo so che ha dato la faccia vista e la tamponatura per la costruzione lì a Marano, conosceva questo Antonio MUTO che praticamente sono venuti in cantiere a lavorare e a fare tutte le tramezze. Questo è stato praticamente..."*.

ARCURI non era stato pagato, perché nel frattempo, a causa dell'inadempimento della Tre Elle, era fallita (*"... so che poi alla fine cioè la ditta, la Tre Elle non è stata adempiente con l'Internazionale e praticamente i soldi mancavano e ci sono stati appunto questi problemi che loro avanzavano dei soldi, cioè per quanto riguarda i lavori che sono stati fatti nel cantiere di Marano... ARCURI no assolutamente proprio, avanzava 30.000 euro solo dai lavori fatti a*

mio fratello... 30.000 solo per i lavori fatti nella casa di mio fratello, da quello che so io. E poi c'erano tutti i lavori nel cantiere che non so quantificare praticamente... L'Internazionale è fallita nel 2008. È fallita perché praticamente avanzava i soldi dalla Tre Elle, che la Tre Elle è stata diciamo inadempiente e praticamente automaticamente è fallita, c'è stato un'istanza di fallimento di 9.000 euro che l'aveva fatto il Ristorante Moretti dove appunto mongiavano gli operai; e allora siccome noi eravamo in Svizzera per altri lavori, cioè non siamo stati avvisati dal fatto che c'era quest'istanza di fallimento e quindi non abbiamo potuto, mio fratello in questo caso, non io, cioè l'Internazionale non ha potuto presenziare all'udienza per fare un pagamento diciamo e praticamente è fallita e poi abbiamo saputo che era fallita questa Internazionale dal Tribunale di Padova, perché la sede ce l'aveva a Padova in via Monte Cimone..."). Ha quindi specificato che il fallimento della Tre ELLE risale al 2008, mentre i lavori risalivano al 2006/2007.

Il legale rappresentante della Internazionale Immobiliare era tale Orecchio Salvatore, un geometra che lavorava in cantiere. Successivamente il 98 % delle quote vennero intestate a Vitality, la società della compagna del fratello anche se la società continuava ad essere gestita materialmente da quest'ultimo.

VITI era un operaio che lavorava con loro, un concittadino di Messina assunto come autista e, poi, tuttofare di meccanica in cantiere.

D'URSO ha negato di aver ricevuto pressioni da parte di MUTO o di ARCURI o da VITI affinché venissero effettuati i pagamenti pendenti in capo alla Internazionale Immobiliare.

Ha quindi parlato del suo coinvolgimento nell'indagine Apogeo, e dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare (dal 14.9.2011 al 17.2.2013), per concorso esterno in associazione mafiosa:

DIFESA, AVV. VILLANI – Per sua conoscenza, Lei nel periodo antecedente al fallimento e nel periodo successivo al fallimento, ci sono stati pressioni o comunque richieste di pagamento nei suoi confronti, nei confronti di suo fratello, nei confronti del signor Orecchio da parte di persone per sollecitare il pagamento delle prestazioni di MUTO pure dell'altro collega a cui ha fatto riferimento?

TESTIMONE D'URSO – No che io sappia non c'è stato... Cioè io non ho avuto niente da parte di MUTO per quanto mi riguarda.

DIFESA, AVV. VILLANI – Da parte di ARCURI?

TESTIMONE D'URSO – No no.

DIFESA, AVV. VILLANI – Ne...

TESTIMONE D'URSO – No no, assolutamente.

DIFESA, AVV. VILLANI – VITI lo conosce Lei?

TESTIMONE D'URSO – VITI era un operaio che lavorava con noi, fra l'altro è anche paesano mio che è di Messina e praticamente l'avevamo assunto come diciamo autista e poi tuttofare di meccanica a livella di escavatore e camion, quello. Praticamente stava attento agli escavatori e camion, guidava i camion, lavorava in cantiere.

DIFESA, AVV. VILLANI – Quindi VITI è un uomo di sua fiducia in buona sostanza? Era un uomo di sua fiducia?

TESTIMONE D'URSO – Sì, sì. Lo conosco, sì.

DIFESA, AVV. VILLANI – E Lei subito dopo il fallimento è stato contattato da VITI per sollecitare il pagamento in favore di altri soggetti? Lei e suo fratello o Orecchio?



TESTIMONE D'URSO – No, a livello di soldi no. Assolutamente, non avevano titolo di dirmi a me di fare...

DIFESA, AVV. VILLANI – Lei ha patito la custodia cautelare?

TESTIMONE D'URSO – Prego, non ho capito?

DIFESA, AVV. VILLANI – È stato arrestato per qualche procedimento?

TESTIMONE D'URSO – Sì, poi successivamente nel 2011 sono stato aggiunto da una custodia cautelare perché stavamo costruendo a Perugia e praticamente lì c'hanno fatto un blitz il 14 settembre del 2011, io mi trovavo in Svizzera, mi sono dovuto consegnare in Dogana e mi hanno portato direttamente in carcere a Capanne a Perugia e sono stato lì sette mesi in custodia cautelare, più altri dodici mesi in obbligo.

PRESIDENTE – Per che cosa ha avuto questa custodia?

TESTIMONE D'URSO – L'accusa è quella di riciclaggio, diciamo 416 esterno, aggravato dall'Art. 7, perché praticamente dice che, cioè praticamente che io ero insieme... cioè siamo stati arrestati diciassette persone.

PRESIDENTE – Concorso esterno in quale associazione?

TESTIMONE D'URSO – È una operazione che è stata svolta a Perugia, si chiama "Operazione Apogeo".

PRESIDENTE – Quale era l'associazione che Lei avrebbe favorito dall'esterno?

TESTIMONE D'URSO – Ma loro dicono che praticamente che è il riciclaggio più che altro.

PRESIDENTE – Riciclaggio in favore di chi?

TESTIMONE D'URSO – A favore dei Casalesi.

PRESIDENTE – Dei Casalesi?

TESTIMONE D'URSO – Sì.

DIFESA, AVV. VILLANI – Da 14 settembre 2011 fino a quando è stato in carcere?

TESTIMONE D'URSO – Sono stato in carcere fino al 17 febbraio del 2013.

DIFESA, AVV. VILLANI – E ovviamente in questo periodo Lei non ha avuto contatti con VITI, con MUTO?

TESTIMONE D'URSO – Assolutamente, io ero AS, Alta Sicura a Civitavecchia e poi mi hanno trasferito.

DIFESA, AVV. VILLANI – Io ho finito con il teste, grazie.

D'Urso, pur non sapendo quantificare l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti da ARCURI nel cantiere di Marano sul Panaro, ha ribadito di essere a conoscenza del fatto che questi avesse maturato un credito nei confronti di suo fratello "... i lavori quelli là che, per quanto riguarda l'ammontare dei lavori che sono stati fatti sul cantiere so che ARCURI si è occupato tanto di fare tutti i tramezzi e i faccia vista e quant'altro, però io non so quantificare adesso la contabilità, perché effettivamente io non è che seguivo la contabilità. Stavo più sul cantiere e andavo in giro per portare la roba di qua e di là nei cantieri. Non so quantificare. So che c'era un debito, cioè praticamente perché ARCURI aveva fatto appunto in questa casa, una villetta praticamente l'aveva preso mio fratello, diciamo che voleva acquistarla, gli ha fatto dei lavori importanti sotto nel cantinato e praticamente poi non ha preso soldi. Questo lo so per certo. Poi per quanto riguarda il cantiere non so quantificare, cioè la somma se erano quattrocento, erano duecento, non lo so...".



10.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore

Sulla vicenda o, comunque, sui soggetti coinvolti nella stessa, hanno riferito anche i collaboratori di giustizia VALERIO Antonio e MUTO Salvatore.

Il primo, all'udienza del 12.10.2017, ha riferito di aver appreso da MUTO Antonio classe 1978 e da MUTO Luigi cl. 75 che essendo creditori di ARCURI Rosario, per questioni inerenti le false fatturazioni, gli avevano sottratto una Mercedes CLK del valore di 70000 euro; la macchina era il frutto di nn recupero crediti che MUTO fece ai danni di ARCURI. Non ha saputo tuttavia specificare l'entità del debito e quale fosse la sua fonte;

"... a detta di MUTO Luigi e di MUTO Antonio, mi disse che prese una macchina, un CLK, adesso non mi ricordo come si chiama, un CLS, credo, però è una macchina che costa settanta, ottantamila euro. MUTO la recuperò, tramite questo soggetto ARCURI, che è di Cutro. Quando gli vidi la macchina, ha fatto il recupero a Tavolone, che questo lo chiamano Tavolone, a questo ARCURI. Non siamo entrati nel dettaglio. Però mi disse che la macchina era frutto di quel recupero, che gli doveva dare dei soldi questo ARCURI e gli diede questa macchina. Che poi non so nemmeno se... ARCURI gliela diede a MUTO. Tacevano la questione delle false fatture, usura e robe varie, signor Presidente. Da quello si era creato..."

Alla successiva udienza del 17.10.2017, il collaboratore ha confermato che alla base del rapporto tra MUTO ed ARCURI, vi erano le false fatturazioni, poi sfociate in estorsione: *"... sono false assicurazioni che poi ha preteso dei soldi indietro e gli ha fatto l'estorsione ... è ARCURI, loro so che facevano prestito di denaro a ARCURI, di cui Luigi gli prese un CLS Mercedes..."*

Più puntuali sulla vicenda oggetto della imputazione sono invece le dichiarazioni rese dall'altro collaboratore, MUTO Salvatore.

Egli, all'udienza del 28.11.2017, ha raccontato che suo cugino MUTO Antonio classe 1978, si era interessato per aiutare ARCURI Rosario, nei confronti del quale vantava un credito, a ricevere dei pagamenti da alcuni siciliani: *"ARCURI Rosario era il soggetto al quale mio cugino gli aveva fatto dei lavori... MUTO Antonio '78. Doveva dare i soldi del lavoro a mio cugino, lui doveva prenderli da altre persone, se non vado errato... non mi ricordo se erano siciliani o napoletani, ecco. Mio cugino gli stavano dando una mano a far sì che recuperasse i soldi, in modo che si prendeva i suoi soldi, ecco..."* Alla base del rapporto vi erano delle operazioni di falsa fatturazione: *"poi lui entrò, perché era inadempiente, era uno di quelli che fu tirato in ballo per far sì che ci portava persone e imprese da farsi la fatturazione..."*

MUTO ha aggiunto che il teste D'Urso era stato avvicinato dai suoi cugini per influenzare la sua deposizione. Ha infatti riferito che MUTO Antonio classe 1978, aveva detto al fratello Luigi, D'URSO Carmelo doveva essere avvicinato per condizionare la sua deposizione nell'ambito del processo AEMILIA, e questi si era rivolto ad ARCURI Rosario *"... fu avvicinato un certo D'Urso, fu mandato lui ad avvicinare questo D'Urso, per come doveva rispondere in aula... da MUTO Luigi '75 e da MUTO Antonio '78. Però, essendo MUTO Antonio '78, glielo aveva detto a MUTO Luigi '75..."*

Analogamente, all'udienza del 14.12.2017, in sede di controesame, ha ribadito che suo cugino MUTO Antonio classe 1978, gli aveva confidato che tramite ARCURI Rosario, avevano fatto

pressioni nei confronti di D'URSO, per condizionare la sua testimonianza: "... il teste era nella difesa di mio... interessava anche MUTO Antonio '78... quindi lui ne parlò con suo fratello MUTO Luigi '75 e MUTO Luigi glielo... si rivolse ad ARCURI quando lo conosceva... non so se prima o dopo, so che ne parlava mio cugino cosa stava facendo... me lo disse MUTO Antonio '78... quando venne in aula sapeva che... quella che doveva dire... avvocato io sono in carcere, io so solo quello che mi ha detto mio cugino che quella persona quando doveva venire in aula, lui prima aveva detto a suo fratello di dirgli le cose..".

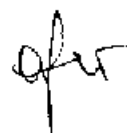
MUTO Salvatore ha poi spiegato che ARCURI Rosario, per saldare il debito nei confronti dei MUTO, dai quali in passato aveva subito minacce, oltre a rendersi disponibile a creare il contatto con imprenditori, per alimentare il sistema delle false fatturazioni, aveva chiesto il loro aiuto per recuperare il credito da D'Urso: "... ARCURI Rosario era persona che si fece dare una mano per recuperare i soldi suoi da quel D'Urso, non mi ricordo, poi però prima di... c'erano stati prima gli screzi e le diatribe con i miei parenti che ci furono anche liti tra ARCURI ed i miei parenti che dovevano avere questi soldi, fu pure minacciato ARCURI, Presidente. Alla fine ARCURI, per sottostare diciamo alle dipendenze dei miei parenti, ARCURI si fece... portava anche lui le imprese ai miei parenti in modo che facevano la fatturazione, così la parte che doveva andare ad ARCURI la prendevano i miei cugini e cominciavano a rientra e con il debito..."

Infine, all'udienza del 21.12.2017, rispondendo alle domande del collegio MUTO ha nuovamente ribadito che:

- ARCURI Rosario si era rivolto a suo cugino MUTO Antonio classe 1978, con il quale stava lavorando in un cantiere nella zona di Bologna, per recuperare del denaro da alcuni siciliani: "... praticamente mio cugino fece... aveva a che fare con Rosario ARCURI, se non vado errato in un lavoro su Bologna e poi... non fece proprio lui, cioè mandò delle persone e lui faceva il fatto della fatturazione... Rosario ARCURI ebbe da prendere soldi da questi siciliani, mi ricordo io... mio cugino si impegnò a far sì che ARCURI recuperasse i suoi soldi, in modo da dargli una mano e avrebbe dato i soldi a lui..."

- ARCURI Rosario era stato minacciato dai MUTO e costretto ad assoggettarsi al loro volere, prestandosi ad eseguire triangolazioni finanziarie fittizie: "... andarono sotto casa... raccontato da loro, ecco andarono sotto casa e, se non vado errato, ci fu pure l'intervento anche dei carabinieri... tant'è vero che poi ARCURI Rosario, avendosi capito, si dovette piegare e dava l'agevolazione, sempre nella fatturazione falsa... diciamo si affidò a loro per il recupero di questi soldi e, in più, gli prospettarono il sistema della fatturazione e lui si prestò a portare persone da..."

- i MUTO riuscirono a recuperare i soldi da D'URSO: "... so che li hanno recuperati...", grazie al coinvolgimento nella questione di appartenenti alla criminalità organizzata siciliana: "... perché si andò, sempre tramite amici della 'ndrangheta, arrivarono a far sì che questi provvedessero al pagamento... "[...] "... come le ho detto, Presidente, se erano appartenenti a mafie diverse, lì si arrivava solo tramite dei vertici. Ai vertici si arrivava magari chiedendo, faccio l'esempio, ai Lobianco di Vibo Valentia e i Lobianco avevano amicizie con persone di Catania, faccio un esempio. Allora veniva mandata la notizia e questi si attivavano a portare il soggetto a dire: guarda che sono amici nostri, tu li devi pagare..."



10.3. Le tesi difensive

Sulla base delle prove indicate le difese di MUTO Antonio, VITI Francesco e di ARCURI Rosario hanno invocato una pronuncia assolutoria deducendo:

1- l'insostenibilità dell'ipotesi accusatoria sull'accertato presupposto che la persona offesa, così come confermato dalla stessa in dibattimento, nel periodo in cui si sarebbe consumata l'estorsione ai suoi danni si trovava ristretta nelle patrie galere, in quanto raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito dell'indagine *Apogeo* con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa; proprio per questo, l'accusa era stata costretta a modificare l'originaria costruzione del capo di imputazione, sostituendo all'indicazione della persona offesa individuata in D'Urso Carmelo nato a Messina il 19.6.1964, quella di D'Urso Carmelo, non meglio identificato;

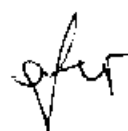
2- le telefonate dalle quali sarebbe dato evincere una condotta estorsiva altro non sarebbero se non il frutto di una condotta ingannatoria che lo stesso VITI, prendendosi gioco di ARCURI e di MUTO Antonio 78, avrebbe effettuato, direttamente o per interposta persona, all'indirizzo del MUTO per il proprio vantaggio personale, rappresentato quantomeno dalla richiesta di denaro per l'esecuzione del mandato estorsivo ricevuto pur senza averlo realmente portato a termine; del resto la telefonata fondamentale a sostegno dell'accusa è stata fatta da una cabina telefonica, proprio perché non poteva averla fatta il D'Urso, a quella data detenuto in carcere;

3- l'assoluta carenza di indagini sui fatti costitutivi della fattispecie e su dati fattuali circostanzianti (l'identità della vittima, la fonte e l'entità del credito vantato dall'ARCURI, l'effettiva consegna del denaro il giorno dell'incontro dei tre estorsori, la natura dei documenti richiesti per il pagamento, l'effettivo pagamento del contributo che il VITI avrebbe richiesto per eseguire il mandato estorsivo, la prosecuzione delle telefonate oltre la data in cui l'estorsione si sarebbe consumata) contribuirebbe a dimostrare l'assoluta insostenibilità dell'accusa, che altro non sarebbe se non il frutto di suggestioni investigative indotte proprio dal comportamento decettivo del VITI ai danni degli altri due coimputati.

Sulla base di tale premesse il difensore di ARCURI Rosario, senza opposizione dei difensori di MUTO Antonio e di VITI Francesco, che ne hanno assecondato la linea difensiva, ha dato il consenso alla utilizzabilità dei brogliacci di tutte le telefonate intercettate sul RIT di MUTO Antonio, rilevanti per il capo di imputazione in esame, sostenendo che l'accusa avrebbe intenzionalmente selezionato solo quelle favorevoli alla sua prospettiva decidendo, scientemente, di tacere quelle che dimostrerebbero, invece, l'infondatezza della contestazione. La lettura complessiva dimostrerebbe infatti che il D'Urso sentito in aula, debitore di ARCURI, non poteva avere subito, come da lui dichiarato, alcuna minaccia per costringerlo a pagare l'ARCURI e che, dunque, tutta la vicenda era stata creata ad arte dal VITI per il suo vantaggio personale.

10.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Su espressa richiesta della difesa, dunque, il Collegio ha proceduto a leggere i brogliacci di tutte le telefonate rilevanti per la ricostruzione della vicenda contenute nel RIT di MUTO Antonio, confrontandola con il racconto offerto dal D'Urso in dibattimento.



Una prima lettura dei brogliacci lascia in effetti emergere profili di indubbia analogia tra quanto emergente dagli stessi ed il racconto svolto in aula da D'Urso Carmelo.

L'identità dei nomi di alcuni protagonisti, da quello della persona offesa - che ha riferito in aula di avere un fratello così come emerge dai brogliacci - a quello di VITI e di tale Orecchio (pure egli citato nei brogliacci), nonché l'identità dei luoghi, in specie il cantiere di Marano sul Panaro, indurrebbe in effetti, ad una prima valutazione superficiale, a ritenere che la vicenda riferita dal testimone D'Urso in aula sia proprio quella emergente dalle conversazioni telefoniche captate, ponendo il Collegio di fronte al dato, apparentemente insuperabile, che la presunta persona offesa non poteva avere subito la condotta estorsiva, né poteva avere fatto quella telefonata dalla cabina telefonica di Giampileri in cui lamentava l'insostenibilità della situazione di fronte alle pressioni ricevute dal VITI e dai suoi uomini, in quanto pacificamente detenuto.

Questo primo approccio è tuttavia destinato a perdere la sua forza suggestiva di fronte ad una lettura più attenta al dettaglio e al confronto fra le due fonti probatorie.

Punto di partenza insuperabile sono le telefonate che attestano, tutte, nel loro complesso, un'azione estorsiva commessa ai danni di tale D'Urso Carmelo. In particolare, poi, quella sopra riportata, nel corso della quale costui fa mostra della gravità della situazione e dello stato di prostrazione in cui è caduto per effetto delle pressioni subite da VITI e dai suoi uomini, non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta. Ci si riferisce alla conversazione registrata al prog. n. 14427 RIT 1027/11, quella che era stata fatta dal D'Urso da una cabina telefonica di Giampileri.

Si tratta di conversazioni effettive, i cui contenuti sono reali. Sebbene i difensori di ARCURI e di MUTO sostengano il contrario, nemmeno VITI, sarebbe a dire colui che avrebbe inscenato tutto ai danni degli altri due coimputati, ha introdotto nel processo simile ipotesi alternativa, comunque più favorevole rispetto al delitto di estorsione.

La effettività delle telefonate e dei suoi contenuti è poi riscontrata dal servizio di O.C.P. in cui viene accertato l'incontro programmato tra gli attori della vicenda, con ciò contribuendo ad escludere l'ipotesi difensiva, essendo del tutto inverosimile che il VITI si sia mosso dalla Sicilia senza una reale ragione o senza un sostanzioso vantaggio legato ad una effettiva e concreta attività (illecita).

Da questa premessa occorre muoversi, evidenziando che dalle telefonate effettivamente svolte si ricavano alcuni dati insuperabili:

- a) ARCURI vanta effettivamente un credito nei confronti di un tale D'Urso Carmelo, suo debitore.
- b) ARCURI si rivolge a MUTO il quale opera come intermediario tra il primo e VITI;
- c) D'Urso Carmelo ha subito effettive gravi intimidazioni tanto da dover contattare MUTO per chiedere l'allentamento delle pressioni, ottenendo rassicurazioni in tale senso dal suo interlocutore.
- d) i tre imputati si incontrano nei pressi di Bologna allorquando era stato comunicato da VITI il buon esito dell'azione estorsiva.



In questi punti mal si inserisce, anzi, non può inserirsi il racconto effettuato in aula dal teste D'Urso Carmelo, che, al di là dell'omonimia e delle analogie tra la vicenda in esame e quella da lui raccontata, non può avere riferito, con quest'ultima, il rapporto debito-credito oggetto dell'estorsione contestata al capo di imputazione *de quo*.

Il suo racconto, quand'anche ritenuto veritiero, si riferisce ad un lavoro svolto nel 2006 in un cantiere di Marano sul Panaro, un subappalto avuto dalla società Tre Elle (subappalto prima ottenuto dalla sua ditta individuale poi proseguito con la società costituita dal fratello, la Internazionale Immobiliare della quale Orecchio era legale rappresentante). In quel cantiere avevano lavorato ARCURI Rosario, al quale il fratello aveva dato importanti lavori da fare per importi consistenti, nonché MUTO Antonio, incaricato di fare tutte le framezze. VITI era un suo dipendente, un autista *factotum*, un uomo di sua fiducia. A causa dell'inadempimento della Tre Elle, fallì la società Immobiliare del fratello che non fu in grado di pagare né lui, né ARCURI né MUTO.

Sostenere che l'estorsione sia stata fatta da uno dei creditori, ARCURI, mandando l'altro creditore per il recupero estorsivo del credito altrui disinteressandosi completamente del proprio è ipotesi davvero razionalmente poco credibile. VITI, poi, da uomo di fiducia del D'Urso sarebbe divenuto il suo aguzzino.

Insomma, al di là della analogie e delle suggestioni, il teste D'Urso ha raccontato in aula una storia diversa da quella oggetto del capo di imputazione; prova ne sia anche il fatto che il credito riferito dal teste risale al 2006/2007, ossia a 4/5 anni prima della consumazione del delitto. Insomma un credito diverso, non potendosi ipotizzare che coloro che agiscono con tale determinazione per il recupero di una somma di denaro così ingente (oltre 400.000 euro) lascino trascorrere addirittura anni di tempo.

Le analogie non devono stupire. Questo processo è la dimostrazione (essendo per altro notorio) che le omonimie sono fenomeni tutt'affatto che rari. Nulla vieta, poi, che dopo il 2006 ci siano stati altri cantieri a Marano sul Panaro, dove il D'Urso Carmelo, persona offesa della estorsione, può avere lavorato divenendo debitore di ARCURI. L'origine del credito, pur non accertata è irrilevante ai fini dell'estorsione, così come l'esatta identità della persona offesa che non costituisce, ovviamente, un elemento essenziale del reato, con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, la responsabilità dell'autore non può essere esclusa dall'essere la vittima rimasta ignota. (cfr. cass. n. 48421/2013).

Quanto ad Orecchio, poi, di lui non si sa nulla, ma niente vieta che questi, geometra o prestanome, abbia avuto interessi in altro cantiere nel 2010.

In conclusione, l'inconciliabilità storica e l'irrazionalità logica del racconto svolto dal teste D'Urso Carmelo rispetto ai dati oggettivi emergenti dalle intercettazioni telefoniche, che dimostrano, sul piano oggettivo, un'azione estorsiva del 2010, conducono a ritenere che il D'Urso Carmelo venuto a testimoniare in aula, e detenuto al momento della estorsione, non è la reale persona offesa dell'estorsione e che il credito vantato nei suoi confronti da parte di ARCURI Rosario non è quello oggetto della estorsione contestata al presente capo di imputazione. Le analogie tra nomi e luoghi sono razionalmente spieghabili alla luce del notorio (così come dimostrato più volte nel presente processo) e, comunque, non valgono a togliere la forza probatoria emergente dal dato oggettivo delle intercettazioni, nemmeno contestate dal

VITI che, unico, avrebbe potuto fornire alle stesse una spiegazione lecita alternativa a quella d'accusa.

Su queste conclusioni si inseriscono i racconti offerti dai collaboratori di giustizia che, in misura più o meno diretta, hanno contribuito a spiegare quanto realmente accaduto.

Entrambi, riscontrandosi fra loro con dichiarazioni precise, indipendenti e connotate da aspetti di specificità reciproca, hanno evidenziato i rapporti intercorrenti tra MUTO Antonio e ARCURI Rosario (detto Tavolone):

- a) ARCURI era debitore del primo;
- b) ARCURI venne sottoposto a minacce per fare fronte al suo debito, tanto che fu costretto a cedere alla richiesta di entrare nel giro della falsa fatturazione e procurare nuovi imprenditori per agevolare e incrementare quella attività.
- c) per onorare il suo debito venne anche spogliato di un'automobile, una Mercedes CLS.

Sulla base di queste premesse l'ARCURI, certamente non estraneo all'ambiente criminale, da estorto diviene estorsore, secondo uno schema non nuovo a questo processo (si veda, significativamente, la figura di DI VIA Francesco).

L'analogia dell'evoluzione di questa tipologia di situazioni e la sua razionale credibilità contribuisce a rafforzare il giudizio di attendibilità dei collaboratori sul punto.

Resta, in ogni caso, che la parte del racconto offerto da MUTO Salvatore relativa alla condotta estorsiva contestata trova un formidabile riscontro nelle conversazioni telefoniche indicate, dimostrative di un'azione estorsiva commessa di concerto da MUTO e VITI su mandato dell'ARCURI.

E così:

- a) Dovendo onorare il suo debito e sapendo di essere creditore di tale D'Urso Carmelo, ARCURI si era rivolto a MUTO Antonio, suo creditore e di cui conosceva il prestigio criminale, affinché lo aiutasse al suo recupero credito con la promessa che, una volta ottenuti i suoi soldi dal D'Urso, avrebbe pagato il proprio debito;
- b) MUTO Antonio, nel rispetto delle dinamiche criminali, e sapendo che D'Urso era soggetto Siciliano, si era rivolto alla criminalità organizzata Siciliana, impersonata dal VITI che ben sapeva come agire, per essere dedito a quelle azioni estorsive e potendo contare su uomini e mezzi sul territorio siciliano;
- c) Grazie al VITI e alla intermediazione di MUTO Antonio, ARCURI ottenne i suoi denari, riuscendo così ad onorare il suo debito nei confronti di MUTO.

A questo punto il cerchio si chiude: l'estorsione, già emergente dalle conversazioni telefoniche, trova ulteriore fonte di prova nel narrato dei collaboratori (in particolare quello di MUTO Salvatore, che hanno permesso di disvelare le ragioni sottostanti all'azione estorsiva, spiegarne razionalmente la dinamica (sviluppatasi secondo schemi tipici di contesti mafiosi) e mettere la pietra definitiva sul tentativo di confondere le acque sulla base della testimonianza di D'Urso Carmelo, soggetto distinto, per le ragioni sopra enunciate, dalla reale persona offesa e il cui racconto è, dunque, neutro, rispetto alla ricostruzione della vicenda oggetto di contestazione.



Va dunque affermata la penale responsabilità dei tre imputati per il reato loro ascritto.

Il mandato estorsivo conferito da ARCURI Rosario al VITI, per il tramite di MUTO Antonio e le seguenti gravi e pressanti minacce subite da D'Urso Carmelo (allo stato non identificato) e l'esborso patrimoniale (dimostrato dalle conversazioni telefoniche, dall'incontro accertato fra i tre, e dalle dichiarazioni di MUTO Salvatore) conseguente a quelle intollerabili ed esorbitanti minacce, integrano il delitto di estorsione consumata, atteso che il pagamento è stato effettuato per effetto di una condotta così gravemente intimidatoria da rendere palese la volontà prevaricatrice e l'ingiustizia del profitto ottenuto con una vera e propria spoliazione forzata della vittima.

Sussiste la contestata aggravante di cui al comma 2 dell'art. 629 c.p. in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., essendo principio oramai invalso in giurisprudenza quello per cui la aggravante *de qua* sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi purchè le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. u. 32412/2010). Si tratta inoltre di soggetti facenti parte di associazioni di stampo mafioso (MUTO Antonio e VITI Francesco).

Il numero dei concorrenti fonda la prova dell'esistenza della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1 c.p.

L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

La gravissima carica intimidatoria sottesa alle condotte estorsive costituisce modalità di azione tipicamente riconducibile a coloro che appartengono ad associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo. La metodologia mafiosa qui, poi, è messa ancor più in risalto dall'essere il frutto della azione corale di soggetti appartenenti a due diverse associazioni mafiose, circostanza che certamente ha rafforzato considerevolmente la capacità di intimidazione della azione estorsiva.

Deve infine essere disposta la trasmissione alla Procura Distrettuale della Repubblica della notizia di reato, relativa alle iniziative adottate da MUTO Antonio classe 1978 e Muto Luigi per condizionare la deposizione di D'Urso Carmelo.

11. CAPO 48

Estorsione in danno di GENTILE Domenico

Dalla attività di intercettazione telefonica in corso, era emersa l'esistenza di un credito che il gruppo BLASCO, VALERIO e SERGIO vantava nei confronti di GENTILE Domenico, riconducibile al mancato pagamento di una copertura di legno eseguita in un cantiere, commissionata dalla Rugen, la società per la quale GENTILE Domenico svolgeva il ruolo di rappresentante, e di proprietà dello zio di GENTILE Domenico, Caccia Emilio, e della madre.

Sugli esiti della attività spionistica ha riferito il Maresciallo Veroni Emilio all'udienza del 30.9.2016, indicando le intercettazioni fondamentali elencate, poi, nella loro totalità (ed alle



quali si farà qui immediato riferimento) nell'allegato prodotto all'udienza del 7.10.2016 (cfr. allegato 6. n. 11)

Ha dunque spiegato il teste, in termini generali, che l'attività di intercettazione nei confronti di BLASCO era stata attivata nel novembre del 2011 e lasciava emergere il susseguirsi di contatti tra BLASCO e i fratelli GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, relativi alla movimentazione di assegni. Da questi contatti, durati per mesi, era insorto uno scontro tra BLASCO e GENTILE, per la cui risoluzione era stato coinvolto il DILETTO e, quindi, RIILLO Francesco, a sua volta coinvolto dal GENTILE in virtù di pregresse vicende sempre inerenti rapporti lavorativi.

Dai contatti era emerso, inoltre, che il 22.3.2012 si era tenuta una prima riunione organizzata da SARCONI Nicolino alla quale avevano partecipato RIILLO (che si era presentato come garante per GENTILE) e BLASCO (che si era fatto accompagnare da VALERIO e SERGIO). Questo momento segnava l'intervento di SARCONI e di BOLOGNINO, ai quali il BLASCO si era rivolto per risolvere i problemi per il pagamento da parte di GENTILE, chiedendo di rintracciare RIILLO. In occasione di un secondo incontro, RIILLO aveva poi promesso a BLASCO di farsi carico del pagamento del tetto per GENTILE, aggiungendo ulteriori 16.000 euro con ulteriori trattative tra RIILLO e BLASCO

11.1 Le intercettazioni

Fatta questa premessa in termini generali, il Maresciallo Veroni ha citato, nel corso della sua testimonianza, una serie di conversazioni rilevanti alle quali si aggiungono quelle indicate in elenco incontestate nel loro contenuto e oggetto di ascolto da parte del Tribunale. Sulla base delle stesse è così ricostruibile la vicenda.

Alle 08.50 del 28.11.2011 BLASCO invita VALERIO a raggiungerlo perché devono recarsi dai debitori, ivi compreso GENTILE Domenico, che deve dargli un assegno a garanzia (prog. n. 618 del 28 novembre del 2011 RIT 2931/11).

Nel corso della mattinata BLASCO sollecita la consegna dell'assegno a GENTILE, dicendogli di doverlo anticipare in banca per ottenere della liquidità; GENTILE si giustifica dicendo che fino a quando non fossero rientrati tutti gli assegni che ha già emesso, la banca non gli concederà nuovi blocchetti, e quindi non potrà fargli altri assegni (prog. n. 672 del 28 novembre 2011 RIT 2931/11).

La mattina del 29.11.2011 BLASCO avvisa GENTILE che per l'indomani è fissato un incontro nel suo capannone con i ragazzi che hanno lavorato per conto suo sul cantiere di GENTILE, al fine di risolvere la questione dei pagamenti, e gli dice di non preoccuparsi perché si tratterà di un incontro tranquillo (prog. n. 799 del 29 novembre 2011 RIT 2931/11).

Gli inquirenti documentavano i contatti tra BLASCO e gli operai che avevano lavorato su quel cantiere e la convocazione per il luogo dell'appuntamento (emersa dalle conversazioni 799, 878 e 933 del 29.11.2011 e del 30.11.2011 RIT 2931/11). La mattina del 30.11.2011 BLASCO confida a BAACHAOUI KARIMA che GENTILE ed i fratelli MARTINO dovranno portargli dei soldi (prog. n. 949 del 30.11.2011 RIT 2931/11). Alle 15.45 BAACHAOUI KARIMA avvisa BLASCO dell'arrivo delle persone; BLASCO rappresenta che sta arrivando e le dice di non farli entrare in ufficio (prog. n. 1024 e 1029 del 30.11.2011 RIT 2931/11). Alle 9.40 del 1.12.2011 BLASCO chiede a GENTILE di fargli un assegno,



anche post datato, da versare in banca per potere ottenere liquidità: questi lo invita a contattare la sorella Sandra (prog. 1112 del 1.12.2011 RIT 2931/11).

Alle 10.20 del 20.12.2011 BLASCO dice a GENTILE Sandra di essere riuscito a bloccare in banca l'assegno da 10.000 euro che lei gli aveva dato in precedenza a garanzia, per il quale non vi era la prevista copertura; i due si lasciano con l'intesa che la donna verifichi entro mezzogiorno la disponibilità di contanti da prelevare in banca per poter poi affrontare il pagamento (prog. n. 3462 del 20 dicembre 2011 RIT 2931/11). BLASCO spiega quindi a BAACHAOUI KARIMA che l'assegno di 10.000 euro che è in scadenza deve essere ritirato poiché già depositato in banca, e che gli daranno due assegni da versare il giorno dopo (prog. n. 3475 del 20 dicembre 2011 RIT 2931/11).

L'indomani BAACHAOUI KARIMA chiede a BLASCO se potrà versare l'assegno, e questi gli risponde di prendere contatti diretti con Sandra, perché probabilmente avevano studiato un'operazione diversa per risolvere il problema dell'assegno da 10.000 euro. (prog. n. 3572 del 21 dicembre del 2011 RIT 2931/11).

Alle 13.40 GENTILE Sandra contatta BLASCO, il quale le conferma di essere riuscito a tenere fermo l'assegno, come le aveva promesso, e che poi la farà chiamare da BAACHAOUI KARIMA, con la quale definiranno, nel dettaglio, l'operazione che dovranno eseguire per sistemare la questione. Sandra chiede tempo per trovare i soldi per coprire il titolo e BLASCO sottolinea di aver urgentemente bisogno di un assegno da versare (prog. n. 3609 del 21.12.2011 RIT 2931/11).

Alle 16.30 del 22.12.2011 BLASCO informa BAACHAOUI KARIMA di aver ricevuto i due assegni in sostituzione e che domani potranno versarli in banca (prog. n. 3743 del 22 dicembre 2011 RIT 2931/11).

Alle 9.40 del 3 gennaio 2012, GENTILE Sandra ricorda a BLASCO di non porre all'incasso l'assegno che scade il 5 gennaio. BLASCO inizialmente pensa che la donna si riferisca ad un assegno da 5.000 euro che gli aveva dato suo fratello Domenico e sostiene che, in realtà, Domenico si era impegnato a pagarlo. Sandra capisce che BLASCO ha frainteso e gli dice che per quello da 5.000 euro non ci saranno problemi e che verrà pagato, mentre lei si riferiva a quello da 12.762 euro, datato 5 gennaio, che dovranno sostituire con un altro assegno e posticipare la scadenza poiché non hanno la disponibilità per poterlo pagare. Sandra chiede anche un aiuto per superare le difficoltà economiche e BLASCO le fa presente che fino a quel momento aveva rimesso troppi soldi per cui avrebbero dovuto farsi carico dei loro debiti (prog. n. 4610 del 3 gennaio 2012 RIT 2369/12).

La mattina seguente Sandra chiama BLASCO e gli dice che si è verificato un errore nella compilazione. BLASCO capendo di trovarsi di fronte ad un ulteriore tentativo da parte della donna di prendere ulteriore tempo, le ordina di pagare l'assegno e di fronte ai tentativi di giustificazione di Sandra, minaccia esplicitamente di farla protestare (prog. n. 4677 del 4 gennaio 2012 RIT 2369/12).

Sandra convince BLASCO a darle il recapito della banca per parlare con il direttore (prog. n. 4677 del 4.1.2012 RIT 2931/11). BLASCO, oltre a fornirle il numero della filiale BNL di Reggio Emilia, suggerisce cosa dire alla cassiera (prog. n. 4678 del 4.1.2012 RIT 2931/11). Dopo due ore BLASCO spiega che in banca hanno consigliato di versare un assegno circolare, una volta incassato il quale potranno annullare quello "sbagliato" (prog. n. 4687 del 4.1.2012 RIT 2931/11).

Alle 11.30 del 14.1.2012 GENTILE chiede la restituzione dell'assegno annullato per portarlo in banca e farsi consegnare un nuovo blocchetto: BLASCO risponde di potergliene dare solo uno, perché quello da 5.000 euro non è ancora arrivato (prog. 5043 del 5.1.2012 RIT 2931/11).

Il 23.1.2012 BLASCO chiede a BAACHAOUI KARIMA di verificare se sul conto dell'ANPA COSTRUZIONI siano stati accreditati gli assegni circolari da 7.380 euro di Rizzo (Errepi Costruzioni) e da 5.000 euro di GENTILE (prog. 5546 del 23.1.2012 RIT 2931/11).

Alle 8.45 del 2.2.2012 BLASCO chiede a BAACHAOUI KARIMA di "tirare fuori" l'assegno di GENTILE perché tra venti minuti sarebbe arrivato in ufficio (prog. 6166 del 2.2.2012 RIT 2931/11), poi spiega a Sandra che ha tempo fino al 10 febbraio per evitare la chiusura del conto corrente (prog. 6176 del 2.2.2012 RIT 2269/11).

Alle 9.55 del 6.2.2012 Sandra chiede un appuntamento a BLASCO, il quale dice che si sta recando in posta per aprire un conto corrente e ha chiesto alla direttrice della banca di tenere fermo il suo assegno fino a domani: i due si accordano per risentirsi nel pomeriggio (prog. n. 6334 del 6.2.2012 RIT 2931/11). BLASCO chiama per accertarsi che sia stato pagato l'assegno da 5.000 euro e Sandra risponde che secondo Domenico alla banca servono tre giorni per verificare le firme e non crede alla rassicurazioni di Sandra (prog. n. 6363 del 6.2.2012 RIT 2931/11).

La mattina successiva BLASCO incontra Domenico, riferendolo a BAACHAOUI KARIMA (prog. n. 6384 del 7.2.2012 RIT 2931/11) e a Sandra (prog. n. 6396 del 7.2.2012 RIT 2931/11). Successivamente SARCONI chiama BLASCO informandosi circa i suoi rapporti con Domenico. BLASCO spiega di essersi appena visto con costui che gli aveva confermato il pagamento dell'assegno da 5.000 euro, avendo invece spostato di altri dieci giorni la scadenza di quello da 25.000 euro (prog. 6410 del 7.2.2012 RIT 2931/11).

Nel pomeriggio Sandra chiede a BLASCO se suo fratello gli abbia lasciato l'assegno da spostare in avanti; BLASCO risponde in senso negativo, precisando che gli ha detto di accordarsi con lei; Sandra domanda quando potranno vedersi per risolvere il problema e Gaetano spiega che domani andrà in banca a parlare con la direttrice, ma fino a quando non otterrà il pagamento dell'assegno, non potrà farsi restituire quello precedente (prog. n. 6434 del 7.2.2012 RIT 2931/11).

Alle 10.15 del 8.2.2012 Sandra chiama BLASCO temendo che venga protestato l'assegno versato in banca; lui la rassicura dicendo che la direttrice ha promesso di tenerlo fermo fino al 10 febbraio, ma ha bisogno che arrivi il pagamento del precedente titolo (prog. n. 6475 del 8.2.2012 – RIT 2931/11).

Alle 9.00 del 10.2.2012 BLASCO convoca GENTILE presso la BNL di Reggio Emilia, dove si fa raggiungere da VALERIO e BAACHAOUI KARIMA (prog. nn. 35, 38, 39 e 40 del 10.2.2012 RIT 306/12). Alle 11.50 GENTILE dice a BLASCO che l'assegno è stato pagato e BLASCO promette di passare in banca nel pomeriggio per ritirare il vecchio (prog. n. 49 del 10.2.2012 RIT 306/12). Alle 15.00 GENTILE chiama BLASCO per assicurarsi che mantenga fede alla parola data e BLASCO conferma che alle 16.00 ritirerà l'assegno (prog. n. 60 del 10.2.2012 RIT 306/12).

La mattina del 13.2.2012 BLASCO spiega a Sandra di aver ritirato il vecchio assegno e di essere in attesa che Domenico porti quello nuovo (prog. n. 6755 del 13.2.2012 RIT 2931/11).



Alle 7.50 del 27.2.2012 BLASCO, indispettito, informa VALERIO di volersi incontrare con GENTILE per farsi dare l'assegno da 5.000 euro e andare nei cantieri e verificare se stanno lavorando. VALERIO non capisce immediatamente il motivo del sopralluogo e BLASCO spiega che se le ditte di GENTILE stanno lavorando, devono trovare il denaro necessario per saldare i debiti *"Sì, ma addirittura... se non sta lavorando, mi aveva detto di aspettare una decina di giorni, e l'ho aspettato, che dice che doveva fare in questo modo... Però se tu stai lavorando ancora nel cantiere, stai pagando le persone, prima paghi i tetti, e poi vai a pagare gli altri cristiani. Capito? Tutto lì è...."*. VALERIO fa presente che anche se non stanno lavorando, pretende di essere pagato: *"T: Eh, pure che non sta lavorando, non l'ho capito io..."*. BLASCO si mostra più accomodante, ma VALERIO lo interrompe dicendo che ne parleranno di persona non dovendosi parlare di quelle cose per telefono (prog. n. 1021 del 27.2.2012 RIT 306/12).

Il 2.3.2012 Sandra chiede a BLASCO di non incassare il titolo della Banca Popolare di Mantova e BLASCO risponde che l'assegno è in banca e verrà incassato il 15 marzo (prog. n. 8213 del 2.3.2012 RIT 2931/11). Il 5.3.2012 BLASCO e BAACHAOUI KARIMA fanno l'analisi dei conti correnti e dei titoli da incassare, tra i quali quello da 12.000 euro di GENTILE avente scadenza il 13 marzo (prog. n. 8344 del 5.3.2012 RIT 2931/11).

Dopo una settimana BLASCO ricorda a GENTILE che sua sorella aveva promesso di consegnargli un nuovo assegno prima della scadenza di quello da 12.000 euro e BLASCO si raccomanda che tutto venga fatto entro il 15 marzo, giorno in cui la banca potrà all'incasso l'assegno (prog. n. 1759 del 12.3.2012 RIT 306/12).

Alle 10.15 del 14.3.2012 GENTILE dice a BLASCO che potrà passare da Sandra per ritirare un assegno da 10.000 euro e BLASCO ribatte di aver bisogno di uno di pari importo della fattura (prog. n. 9225 del 14.3.2012 RIT 2931/11). Nel pomeriggio BLASCO avvisa GENTILE che un impegno gli ha impedito di passare a ritirare l'assegno, per cui Sandra il giorno dopo dovrà passare dal suo capannone per andare insieme in banca per versare il nuovo assegno e ritirare il vecchio (prog. n. 9269 del 14.3.2012 RIT 2931/11).

Alle 8.50 del 15.3.2012 BLASCO riferisce a Sandra di portare l'assegno a BAACHAOUI KARIMA prima di andare in banca e ritirare l'altro (prog. n. 9291 del 15.3.2012 RIT 2931/11). BLASCO decide di mandare da GENTILE la segretaria KARIMA (prog. nn. 9305 e 9306 del 15.3.2012 RIT 2931/11) la quale lo informa dell'errore commesso da Sandra nel compilare l'assegno, per cui dovranno andare in banca per procurarsi un blocchetto. BLASCO è convinto che Sandra lo abbia fatto intenzionalmente ed esorta KARIMA a rimanere con lei in attesa del nuovo assegno (prog. n. 9309 del 15.3.2012 RIT 2931/11), sottolineando più volte che dovrà essere dell'intero importo dell'operazione. BAACHAOUI KARIMA dice che per adesso Sandra ha dato un assegno da 10.000 euro e che, una volta in banca, se ne farà fare un altro per il restante importo e li verserà entrambi (prog. n. 9310 del 15.3.2012 RIT 2931/11). BAACHAOUI KARIMA riferisce che Sandra non ha avuto il blocchetto; BLASCO se la fa passare e la donna propone di dargli un assegno personale, in attesa che arrivi il blocchetto. BLASCO accetta e suggerisce di farlo datato 19 marzo, essendo riuscito a prendere qualche giorno di tempo in banca (prog. n. 9314 del 15.3.2012 RIT 2931/11). Sandra chiede di poter datare 22 marzo l'assegno (da 2.600 euro); BLASCO la autorizza, poi dice a KARIMA di avvisare la banca di tenere fermo il titolo fino a quella data (prog. n. 9316 del 15.3.2012 RIT 2931/11). Alle 11.00 KARIMA comunica a BLASCO che sta andando a

versare gli assegni di Sandra (prog. n. 9320 del 15.3.2012 RIT 2931/11). In serata BLASCO spiega a VALERIO quanto accaduto nella giornata, augurandosi che l'assegno di GENTILE venga pagato (prog. n. 1971 del 15.3.2012 RIT 306/12).

Il 20 marzo 2012 viene captata la conversazione che determinerà il definitivo scontro tra BLASCO e GENTILE e il necessario coinvolgimento di DILETTO, SARCONI e RIILLO Francesco.

Nel pomeriggio di quel giorno BLASCO chiede a GENTILE se l'assegno sia stato pagato, perché in banca non risulta. GENTILE conferma sottolineando, con tono arrogante, che è suo interesse evitare il protesto. BLASCO si altera e chiude la conversazione minacciandolo "...Mo' vengo io, mo' vengo io... Non ti preoccupare." (prog. n. 2190 del 20 marzo 2012 RIT 306/12). Successivamente BLASCO chiama KARIMA dicendole che GENTILE Domenico ha confermato il pagamento dell'assegno e chiede alla segretaria di attivarsi per verificare l'accreditamento dei soldi sul conto (prog. n. 9268 del 20.3.2012 RIT 2931/11).

Lo scontro tra BLASCO e GENTILE determina il coinvolgimento dei vertici del sodalizio: dalla telefonata registrata al prog. n. 9635 del 20 marzo 2012 RIT 2931/2011 si apprende che DILETTO Alfonso, dal telefono in uso a GENTILE Domenico, chiama BLASCO esortandolo a raggiungerlo subito all'Eurospin, nei pressi dell'ufficio di SARCONI.

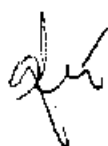
Tale conversazione determina apprensione in BLASCO, il quale si rivolge immediatamente a SERGIO Eugenio e a VALERIO Antonio. Prima chiama SERGIO Eugenio (prog. n. 2204 del 20 marzo 2012 RIT 306/12) dicendogli che lo aspetterà all'Eurospin e che si tratta di una cosa urgente; SERGIO si impegna a raggiungerlo nel giro di un quarto d'ora. Quindi BLASCO contatta VALERIO (prog. 2205 del 20 marzo 2012 RIT 306/12) al quale chiede la stessa cosa; anche VALERIO si impegna a raggiungerlo.

Dalla successiva conversazione registrata al prog. n. 2213 RIT 306/12 si capisce che l'incontro si terrà proprio nell'ufficio di SARCONI poiché BLASCO comunica a SERGIO Eugenio che *"No, siamo qua da Nicolino. Entra qui, entra..."*

La mattina successiva BLASCO chiama KARIMA e le racconta l'esito della riunione, spiegandole che l'incontro era stato organizzato da DILETTO su richiesta di GENTILE, e che ciò non gli era piaciuto, per cui adesso insieme a SERGIO Eugenio sarebbe andato sul cantiere da GENTILE per farsi spiegare le ragioni. In questa conversazione BAACHAOUI KARIMA, non capendo il motivo dell'intervento di DILETTO, chiede spiegazione e BLASCO e questi risponde *"Di questa cosa, non ne possiamo parlare per telefono, te lo dico quando ci vediamo"* (prog. n. 2223 del 21.3.2012 RIT 306/12).

In una conversazione successiva BLASCO manifesta l'intenzione di recarsi sul cantiere da GENTILE e pretende che DILETTO presenzi a questo incontro chiarificatore tra lui e GENTILE e, non avendo il numero diretto di DILETTO Alfonso, chiama PAOLINI chiedendogli di aiutarlo a rintracciarlo (prog. 9645 del 21 marzo 2012 RIT 2931/11)

A seguito di questa conversazione BLASCO e SERGIO Eugenio si recano nel cantiere di GENTILE, ed è proprio in tale circostanza che costoro apprendono da quest'ultimo il coinvolgimento di RIILLO. GENTILE Domenico, infatti, annuncia che RIILLO Francesco arriverà sul cantiere a garanzia di GENTILE, e quindi ha necessità che presenzi DILETTO



Alfonso quale elemento di livello apicale della struttura, affinché ascolti entrambe le versioni della vicenda.

Tra la prima conversazione n. 9654 del 21 marzo e il momento in cui il BLASCO viene a conoscenza dell'intervento di RIILLO, il PAOLINI richiama BLASCO per informarlo che DILETTO si trova fuori città e che quando rientrerà provvederà a richiamarlo. BLASCO si irrita, lamentandosi per il suo intervento nella questione con GENTILE ed il coinvolgimento di RIILLO Francesco (prog. 9654 del 21 marzo 2012 RIT 2931/11).

Nel corso della mattina, BLASCO contatta GENTILE, ed è proprio in quest'occasione che GENTILE lo informa della sua necessità di reperire 2.000 euro per evitare che vada in protesto un assegno che lui ha consegnato a RIILLO Francesco e da costui non ancora incassato. BLASCO allora si offre di aiutarlo a reperire i soldi aiutarlo a trovare il denaro per coprire l'assegno, però pretende di chiarire la situazione, perchè non gli è piaciuto quanto emerso dalla riunione della sera prima: *"..Vedi che deve avere il lavoro con noi questo qua, hai capito? e ti dico un'altra cosa, Mimminù, ti dico altra cosa: che questo qua è un pagliarellise... che lo sa chi ha fatto questo bordello, telo faccio vedere con i fatti, perchè è giusto che ormai stanno girando troppe parole che non mi piacciono. E quindi lo dobbiamo ehlarire. Sono pic solezze, ma vanno chiarite;* GENTILE Domenico giura a BLASCO di non aver assolutamente mai parlato in maniera negativa della sua persona e gli promette che lo confermerà quando si presenterà RIILLO: *"te lo giuro sui figli miei, quello che hai detto tu, di quello gli ho parlato. Come viene ti chiamo, come viene ti chiamo"* e promette di chiamarlo non appena RIILLO arriverà. BLASCO conclude dicendo che entro le 13.30 gli procurerà 2.000 euro (prog. n. 2225 del 21.3.2012 RIT 306/12). Subito dopo chiama BAACHAOUI KARIMA dicendole di verificare se sul conto di Anpa Costruzioni sia stato accreditato l'assegno di 10.000 euro di GENTILE, prima di prelevarne 2.000 necessari per evitare un protesto ed ottenere un finanziamento (prog. n. 9693 del 21.3.2012 RIT 2931/11).

Il Maresciallo Veroni ha quindi riferito che successivamente il BLASCO consegnava i 2000 euro al GENTILE Domenico, ciò si dedurrebbe dal fatto che il 22 marzo BLASCO chiede a GENTILE Domenico se sia riuscito ad evitare il protesto e Domenico risponde affermativamente.

Ed inverso.

Successivamente BLASCO si accorda con Domenico per vedersi alle 12.30 davanti all'Eurospin per la consegna dei 2.000 euro (prog. 2226 del 21.3.2012 RIT 306/12). Nel frattempo prova a contattare in successione DILETTO, SARCONI (prog. nn. 9697-9698 e 9699 del 21.3.2012 RIT 2931/11) e PAOLINI, l'unico che lo richiama e al quale chiede di presenziare all'incontro (prog. n. 9700 del 21.3.2012 RIT 2931/11) Quindi dice a KARIMA di prelevare 2.000 euro e portarli a Pieve; lei conferma che li ritirerà dal conto personale della posta (prog. n. 9702 del 21.3.2012 RIT 2931/11). Sandra si offre di andare a prendere i soldi al posto del fratello, ma BLASCO pretende che si presenti il fratello (prog. n. 9704 del 21.3.2012 RIT 2931/11 e 2227 del 21.3.2012 RIT 306/12).

Alle 12.45 del 22.3.2012 BLASCO chiede a GENTILE se sia riuscito ad evitare il protesto e GENTILE conferma, poi domanda se abbia avuto modo di sentirsi con RIILLO che gli ha detto di averlo fatto contattare da SARCONI. Gaetano risponde di non aver ricevuto alcuna

chiamata ed insiste per avere l'incontro chiarificatore. GENTILE precisa di essersi visto in mattinata con RIILLO, invitandolo ad organizzare una riunione da SARCONI. BLASCO sottolinea di essere stato nella zona di Mantova e di aver provato a rintracciare DILETTO per andare a Viadana da RIILLO, poi esorta GENTILE ad organizzare quanto prima l'incontro. Quest'ultimo conferma che chiamerà RIILLO (prog. n. 2284 del 22.3.2012 RIT 306/12).

Alle 16.10 SARCONI chiede a BLASCO dove si trovi e BLASCO gli risponde che sta andando a Guastalla. SARCONI lo invita a tornare indietro per vedersi a Reggio Emilia. BLASCO capisce che la richiesta dipende dal fatto che RIILLO si è reso disponibile ed accetta di rientrare (prog. n. 9814 del 22.3.2012 RIT 2931/11); anche in questo caso chiede aiuto a VALERIO e SERGIO (prog. n. 2317 e n. 2318 del 22.3.2012 RIT 306/12). BLASCO è preoccupato dell'esito dell'incontro con RIILLO, tanto che richiama VALERIO per accertarsi che lo stia raggiungendo a Pieve. VALERIO lo esorta a fare come meglio ritiene e BLASCO ribatte che in effetti sarebbe preferibile che fossero tutti e tre presenti per parlare chiaramente con RIILLO e SARCONI, ma al tempo stesso non vuole farli aspettare troppo, avendo dato la propria disponibilità per vedersi entro un quarto d'ora. VALERIO indispettito, dice che RIILLO può tranquillamente aspettare, perché non è un personaggio importante. BLASCO chiude la telefonata dicendo che non appena arriverà SERGIO, andrà all'appuntamento (prog. n. 2319 del 22.3.2012 RIT 306/12). SERGIO è in ritardo, quindi BLASCO decide di andare da solo all'appuntamento e affrontare la questione di GENTILE, lasciando altri aspetti relativi alla questione del furto del legno (cfr. *infra*) al momento in cui lo raggiungeranno (prog. n. 2320 del 22.3.2012 RIT 306/12). Alle 19.00 BLASCO racconta a BOLOGNINO il litigio con GENTILE e il coinvolgimento di RIILLO, con il quale si è chiarito (prog. n. 9824 del 22.3.2012 RIT 2931/11).

Alle 8.50 del 23.3.2013 BLASCO ricorda a GENTILE di parlare con RIILLO per capire cosa fare per l'assegno in scadenza, poi chiede notizie in merito all'ultimo titolo emesso da Sandra (prog. n. 2346 del 23.3.2012 RIT 306/12). BLASCO parla nuovamente con BOLOGNINO, dicendogli di aver raggiunto un accordo con RIILLO e SARCONI (prog. n. 9838 del 23.3.2012 RIT 2931/11), poi viene a sapere da BAACHAOUI KARIMA che Sandra vuole sapere qual è l'assegno da sostituire e da ritirare in banca. BLASCO si indispettisce evidenziando che Sandra sa benissimo che si tratta dell'ultimo da circa 2.500 euro (prog. n. 9839 del 23.3.2012 RIT 2931/11). BLASCO e Sandra parlano dei titoli che risultano nella disponibilità di entrambi (prog. n. 9840 del 23.3.2012 RIT 2931/11); Sandra riferisce che il fratello ha spiegato che dovranno sostituire l'assegno da duemila euro perché compilato in modo errato e BLASCO conferma di aver preso tempo con la banca (prog. n. 9848 del 23.3.2012 RIT 2931/11).

A questo punto BLASCO richiede l'intervento di SARCONI Nicolino, affinché faccia da mediatore, contattando il RIILLO Francesco, quale garante di GENTILE Domenico (prog. 9864 del 23 marzo 2012 RIT 2931/11). Successivamente BLASCO apprende da Sandra che Domenico sta andando a coprire l'assegno da 2.500 euro e le dice di mandarlo da lui perché ha chiesto alla banca di tenere fermo il titolo (prog. n. 9874 del 23.3.2012 RIT 2931/11). Dopo pochi minuti Sandra riferisce che Domenico sta tornando in ufficio per portarle i soldi e BLASCO fa presente che passerà a prenderli più tardi o manderà KARIMA e chiede la cifra esatta che gli daranno. BLASCO ipotizza che siano i 2.500 euro dell'ultimo assegno consegnato a BAACHAOUI KARIMA il 15.3.2012 e Sandra, dopo aver fatto un breve



calcolo, precisa che dovrebbe trattarsi di 2.700 euro. BLASCO si compiace e, infine, parla con Domenico che gli conferma di avere pronto un assegno circolare per sostituire l'assegno in scadenza (prog. n. 9876 del 23.3.2012 RIT 2931/11).

Nei primi giorni di aprile BLASCO chiama VALERIO e gli dice che ha un altro assegno di GENTILE e che ha la necessità di contattare RIILLO, perchè in relazione a quell'assegno, gli aveva detto che ci avrebbe pensato lui, il quale gli aveva detto che glielo avrebbe sostituito con un altro o comunque gli avrebbe fatto sapere come fare (prog. n. 2846 RIT 306/112 del 2 aprile 2012).

La mattina del 4.4.2012 BAACHAOUI KARIMA avvisa BLASCO dell'arrivo di GENTILE e il primo risponde di farlo aspettare perchè sta arrivando (prog. n. 10597 del 4.4.2012 RIT 2931/11). Informa quindi VALERIO (prog. n. 2923 del 4.4.2012 RIT 306/12).

Circa un mese dopo, il 3.5.2012, BLASCO parla con KARIMA di come intendesse recuperare i soldi da FRONTERA, GIGLIO, RIZZO e GENTILE, il quale, oltre agli assegni, deve ancora pagargli il portico (prog. u. 12962 del 3.5.2012 RIT 2931/11).

Il giorno dopo BLASCO conferma a KARIMA che GENTILE farà un assegno da 2.700 euro e che nel pomeriggio potranno versarlo (prog. n. 3919 del 4.5.2012 RIT 306/12). I due si accordano per vedersi nel primo pomeriggio nell'ufficio di GENTILE (prog. n. 3922 del 4.5.2012 RIT 306/12), in cui BLASCO convoca KARIMA (prog. n. 13057 del 4.5.2012 RIT 2931/11). Quest'ultima, qualche ora dopo riferisce di non essere riuscita a versare l'assegno perchè sul titolo mancano alcuni dati e BLASCO le dice di prendersi l'assegno (prog. n. 13090 del 4.5.2012 RIT 2931/11), poi chiama GENTILE, che si dimostra stupito (prog. n. 3931 del 4.5.2012 RIT 306/12).

La mattina del 16.5.2012 BLASCO chiede a BOLOGNINO di organizzare un incontro con RIILLO, che si era fatto carico delle difficoltà economiche di GENTILE. BOLOGNINO promette di interessarsi della cosa e BLASCO precisa che i soldi di GENTILE gli serviranno per il favore a GIGLIO (prog. n. 13940 del 16.5.2012 RIT 2931/11). Nel frattempo GENTILE chiama BLASCO invitandolo a pazientare una settimana con la promessa che lo pagherà (prog. n. 4440 del 16.5.2012 RIT 306/12). BLASCO vuole comunque incontrare RIILLO e alle 10.00 chiede a BOLOGNINO se abbia avuto modo di sentirlo. BOLOGNINO conferma di averlo sentito e dice che nel pomeriggio saprà qualcosa (prog. n. 13949 del 16.5.2012 RIT 2931/11).

La mattina seguente BLASCO sollecita l'appuntamento con RIILLO e BOLOGNINO si impegna a richiamare RIILLO per confermare l'appuntamento (prog. n. 14008 del 17.5.2012 RIT 2931/11). Nel pomeriggio BOLOGNINO e RIILLO fissano l'incontro per la mattina seguente nel capannone di Montecchio Emilia di BOLOGNINO (prog. n. 13223 del 17.5.2012 RIT 113/12). Quest'ultimo avvisa subito BLASCO che propone di vedersi alle 09.00 da GIGLIO per risolvere un problema di VALERIO che si trova in Calabria per una questione legata ad un terreno di Capo Colonna (prog. n. 14042 del 17.5.2012 RIT 2931/11).

L'incontro si terrà, preannunciato dalla conversazione registrata al prog. n. 14086 del 18 maggio 2012 RIT 2931/11, nel corso della quale BOLOGNINO fa presente che RIILLO sta venendo per l'appuntamento. BLASCO dice che in quel momento si stava recaudo da GIGLIO, per una cosa importante che avrebbe riguardato tutti, avrebbe fatto guadagnare tutti, perchè in quel momento VALERIO si trovava in Calabria e stava parlando di un grosso affare



che era d'interesse per tutta quanta l'organizzazione, per tutta quanta la struttura (prog. 14086 RIT 2931/11) (cfr. verbale stenotipia 30.09.2016 p. 59).

BLASCO si presenta all'appuntamento organizzato da BOLOGNINO a Montecchio Emilia con RILLO Francesco e nella conversazione n. 4549 del 18 maggio 2012, RIT 306/2012 riferisce a VALERIO l'esito della vicenda: gli riferisce che RILLO Francesco gli ha garantito il pagamento del tetto da parte di GENTILE Domenico, e in più gli ha promesso 16.000 euro e la realizzazione di un'altra copertura. : T: *Cos'è, cos'è, hai finito di pensare ai cazzi...* G: *Eh niente... niente... C'era di nuovo quel Franco RILLO, ci siamo chiariti un'altra volta, tutto a posto. Mi ha detto: "Gaeta", ormai è chiarito, abbiamo parlato. Mi paga... settimana prossima mi paga il tetto di Mimmo, in più mi dà i 16.000 €, e in più il tetto che gli devo fare io', glielo devo fare...* T: *Hm...* G: *Comunque è una persona in gamba, eh? Però, gli ho detto: "Fra, tu parti in quinta se non sai le cose". Gli ho spiegato tutta la situazione pure di Mimmo, dei soldi che mi deve dare e tutto quanto. Ci siamo chiariti alla grande, io'... Anzi, bravo, mi ha detto: "Gaeta"...". Se vogliamo fare lavorare i camion, inizia a lavorare pure lui...* T: *Hm hm...*

11.2 Le testimonianze delle persone offese

Sugli esiti delle intercettazioni si inscrivono le testimonianze assunte nel corso del dibattimento.

La persona offesa, GENTILE Sandra è stata sentita all'udienza del 12.10.2016 riferendo di conoscere BLASCO Gaetano. All'epoca dei fatti lo contattò, su richiesta del fratello (che lavorava con la sua ditta Rugen), per ottenere un preventivo per la realizzazione di un tetto. Non aveva tuttavia diretta conoscenza dell'andamento dell'esecuzione dei lavori se non tramite le richieste del fratello Domenico che le chiedeva di contattare il BLASCO Gaetano in merito a qualche problematica relativa all'ultimazione dei lavori.

Ovviamente BLASCO, ha spiegato la teste, voleva essere pagato per il lavoro "Sì, sì, certo. L'abbiamo anche pagato, una tranche l'avevamo già data, se non sbaglia, una tranche di questi soldi". Sul punto insorsero dei problemi, perché mentre suo fratello le diceva che avrebbero dovuto attendere ad eseguire il pagamento poichè vi erano ancora delle questioni da risolvere, il BLASCO, invece, riteneva che dovessero pagare poichè il lavoro era stato ultimato. P. M. – *Lei ai Carabinieri disse: "Nonostante non avesse ancora completato le opere di sua competenza, BLASCO ha iniziato a rivendicare dei pagamenti, dei quali evidentemente non aveva diritto".* DICH. GENTILE S. – *Sì, perché... o forse... io ero tra due campate, mio fratello diceva: No, ancora aspettiamo a dargli i soldi, perché ci sono ancora dei problemi – invece BLASCO riteneva che i soldi... il lavoro era stato ultimato, invece mio fratello diceva: No, forse ci sono ancora dei problemi. Quindi io, la verità in realtà tra i due, non la conosco. Io ero un'intermediaria.*

Era però certo, ha riferito la teste, che BLASCO doveva esser pagato, anche se erano insorti dei problemi probabilmente legati all'avanzamento dei lavori...non lo so.

Il Pubblico Ministero ha proceduto ad una contestazione leggendo dichiarazioni predibattimentali: "Dopo lunghe insistenze, siccome mio fratello era consapevole che BLASCO era un soggetto molto incline a perdere il controllo, abbiamo corrisposto acconti



alle società di BLASCO, che non sono però in grado di quantificare". (Verbale stenotipia 12.10.2016 p. 292).

La testimone ha negato le precedenti dichiarazioni, rimarcando di non aver mai detto che BLASCO *"era incline a perdere il controllo"*, ma che era solo un soggetto un po' nervoso e che dopo due o tre telefonate aveva detto al fratello di mettersi d'accordo con lui perché non sapeva più a chi dare retta. Quanto al pagamento, la teste ha affermato che il tetto era stato pagato in parte, essendo stati dati solo acconti.

P. M. – E questo fatto che suo fratello si sia indotto a pagare questi acconti a BLASCO perché sapeva che era un soggetto molto incline a perderlo il controllo, lei l'ha detto?

DICH. GENTILE S. – No, io non l'ho mai detto, che BLASCO era incline. Era un po' nervoso, nel senso che mi diceva: Allora? Io dicevo: Guarda, mettetevi d'accordo... Era agitato, nemmeno nervoso. P. M. – Questo l'ha detto ai Carabinieri. DICH. GENTILE S. – Anch'io sono spesso agitata e nervosa. Non mi risulta che possa accusarlo di una minaccia di vita" [...]. M. – Ai Carabinieri disse: "Non so se BLASCO abbia ultimato i lavori nel cantiere di mio fratello", come sta dicendo ora, "né se gli importi corrisposti siano superiori o meno all'entità dei lavori eseguiti, ma posso precisare che BLASCO era sempre molto insistente e tutte le sue telefonate erano finalizzate a ricevere somme di denaro": qui lei si riferiva alle telefonate che riceveva lei o a quelle che riceveva suo fratello? DICH. GENTILE S. – Telefonate tra me e BLASCO saranno state tre, massimo quattro. Io non mi ricordo di averlo sentito così spesso, BLASCO.

Quanto al RIILLO Pasquale, ha detto la teste, a seguito della mancata concessione del finanziamento da parte della banca, per l'esecuzione dei lavori nel terreno ove poi BLASCO venne incaricato di fare il tetto per la costruzione, il GENTILE Domenico aveva richiesto la collaborazione dei fratelli RIILLO: *" Si, chiese la collaborazione di questa costruzione, perchè lui da solo non ce la faceva, perchè la banca non avevo rilasciato questi saldi, per poi alla fine dividere l'utile di questa costruzione. Ma loro non erano ancora molto decisi, se collaborare o no."* (cfr. verbale stenotipia 12.10.2016 p. 296).

La testimone ha poi negato, inizialmente, qualsiasi coinvolgimento nella vicenda Di RIILLO Francesco, fratello di RIILLO Domenico - ed entrambi amici di infanzia del fratello - negando addirittura di conoscerlo, salvo poi dire che entrambi i fratelli erano coinvolti nella "trattativa".

Interrogata dai difensori, la teste ha dichiarato che in quel periodo - a causa del mancato finanziamento da parte della banca - l'azienda aveva degli insoluti anche con altre aziende.

Ha quindi dichiarato di non conoscere VALERIO Antonio e che, per quanto a sua conoscenza (non potendo escludere l'opposto), il fratello non aveva ricevuto soldi in prestito da BLASCO. Nemmeno si è detta a conoscenza dell'importo del corrispettivo pattuito con il BLASCO per la sua opera, né il valore del lavoro eseguito.

A fronte della domanda del Collegio, ha precisato che gli assegni venivano emessi dalla madre e da lei personalmente e che l'importo era, complessivamente, di circa 15.000 euro, massimo 20.000 euro.

La testimone ha infine in un primo momento negato di avere ricevuto da BLASCO telefonate con le quali costui la minacciava di mettere all'incasso gli assegni se non lo avessero pagato, salvo poi rivedere la risposta, ammettendo la circostanza come possibile.



Alla stessa udienza è stato sentito anche GENTILE Domenico.

Egli ha dichiarato che il valore del lavoro eseguito dal BLASCO Gaetano si aggirava attorno ai 33.000-37.000 euro e che non aveva completato 3-4 metri di lavoro. Con questa scusa aveva preso tempo per non pagare.

"Allora, a conclusione dei lavori, c'erano tre o quattro metri di tetto non completo, però ai pagamenti, con la scusa di questo tetto non completato, io prendevo tempo per non pagare. In realtà il tetto era due o tremila euro di tetto non finito e Gaetano doveva prendere gli ultimi 10.000 euro" [...] "il tetto costava dai trentatré ai trentasette, il lavoro è stato fatto... mettiamo caso che era trentasette, il lavoro è stato fatto fino a trentaquattro, mancavano tremila euro per completare il tetto, io ne ho dato ventisette e mancavano dieci, settemila gli venivano e tremila no, io non c'avevo né i tremila né i settemila, e' quello il problema." (verbale stenotipia 12.10.2016 pag.309).

Il BLASCO aveva "sbagliato", a dire del GENTILE, l'esecuzione dei lavori, nel senso che secondo le misure prese dall'ingegnere difettavano 3 metri di tetto, e la sporgenza di una falda di tetto non arrivava alla fine, *"per quella scusa di falda di tetto io prendevo tempo a pagare, non c'erano soldi"*, ribadendo che la sua era solo una scusa.

Ha poi dichiarato, con forza, di non ricordare per quale ragione venne coinvolto RIILLO Francesco né di ricordare se al BLASCO fosse stato pagato l'intero importo. Certo è che BLASCO aveva in mano un assegno di 10.000 euro della società RUG.GEN S.r.l. firmato dalla sorella GENTILE Sandra: *"SIG. GENTILE D. - Da mia mamma. O da mia mamma o da mia sorella, perché mia sorella era delegata. Questi diecimila euro non c'erano. Abbiamo fatto quest'assegno pensando che la banca ci dava qualche stato avanzamento, queste cose qua, e non c'erano i soldi. Incassato quest'assegno, BLASCO mi chiama che c'era l'insoluto e abbiamo avuto una discussione per telefono. E questo RIILLO non riesco a capire cosa c'entra"*.

Al termine dell'esame il testimone ha dichiarato che problemi come quelli intercorsi tra la RUGGEN e BLASCO (mancato pagamento degli assegni), si erano verificati anche con altri fornitori.

Il testimone ha infine dichiarato che SARCONI Nicolino, nel medesimo cantiere ove era stata commissionata l'esecuzione dei tetti a BLASCO, aveva fatto dei serramenti, e che lui era stato pagato sebbene ci fossero stati anche in quella occasione problemi con gli assegni.

1.3. I collaboratori di giustizia VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore

Anche i tre collaboratori di giustizia, VALERIO Antonio, GIGLIO Giuseppe e MUTO Salvatore hanno fornito il loro contributo alla ricostruzione della vicenda, riferendo o sui fatti oggetto della contestazione o, comunque, sulla vicenda ad esso correlata, relativa al furto del legno per la costruzione dei tetti effettuato da BLASCO, VALERIO e SERGIO in danno di RIILLO.

All'udienza del 10 ottobre 2017 VALERIO, riferendo sul capo 48 ha dichiarato di sapere che:

- a) BLASCO aveva fatto delle coperture il legno per GENTILE Domenico;
- b) lui SERGIO e BLASCO avevano rubato il legname destinato a realizzare coperture che GENTILE e i fratelli RIILLO, Francesco e Pasquale, avevano ottenuto con un truffa; il legno

era destinato ad essere lavorato nel capannone di BLASCO e ad essere poi rivenduto a RIILLO e GENTILE e a un parente di quest'ultimo;

c) per regolare i conti derivanti dal furto del legno, da un lato, e dai pagamenti pretesi dal BLASCO per la copertura realizzata a GENTILE si tenne una riunione all'Eurospin alla quale parteciparono lui, BLASCO, SERGIO, RIILLO e SARCONI Nicolino;

d) BLASCO pretendeva il pagamento di un tetto che aveva realizzato in forza di un accordo che GENTILE e BLASCO avevano raggiunto in precedenza e secondo il quale GENTILE, essendo BLASCO creditore di Martino Rosario per un cantiere di Vezzano dove avevano lavorato insieme avrebbe fatto recuperare al primo i 70.000 euro facendolo lavorare e dandogli 5.000 euro a copertura;

e) che pur non essendo nulla dovuto da GENTILE a BLASCO costui minacciò telefonicamente GENTILE. Una volta anche di persona alla sua presenza e di quella di SERGIO Eugenio;

f) GENTILE Domenico era terrorizzato;

g) i due fratelli GENTILE, in dibattimento hanno clamorosamente mentito;

h) BAACHAOUI KARIMA partecipò insieme al BLASCO alla attività intimidatoria perché si investiva della autorevolezza della posizione di BLASCO;

i) ad ogni ritardo nel pagamento la somma da pagare aumentava nel suo importo capitale.

PRESIDENTE – Va bene così. Giusto per sintesi, ma proprio brevissimamente, per avere noi le idee più chiare. Lei ne ha sicuramente parlato, però adesso i termini precisi in cui ne ha parlato non me li ricordo, quindi le rifaccio queste domande molto semplici, alle quali lei risponda in maniera molto sintetica, eventualmente rinviando a quello che ha già detto. Lei ha avuto contatti con la Rugen S.r.l., società di GENTILE Domenico?

IMPUTATO VALERIO – Attraverso BLASCO, sì. Anche perché BLASCO gli aveva fatto dei tetti in legno.

PRESIDENTE – La società che quindi ha fatto i tetti alla Rugen qual è, quella di BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – L'Ampa.

PRESIDENTE – Questa società è di BLASCO od è anche sua e di SERGIO?

IMPUTATO VALERIO – Allora, questa società sarebbe di BLASCO, solo che in quel momento lì l'operazione era congiunta, perché poi noi abbiamo preso il tetto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Però, VALERIO, spieghi bene che cosa vuol dire "prendere il tetto", perché lei lo ha già spiegato.

IMPUTATO VALERIO – Rubato. Scusi se uso dei termini... siamo andati a rubare il tetto, l'ho già raccontato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Avete rubato il legname, sostanzialmente?

IMPUTATO VALERIO – Il legname, sì. Noi in effetti diciamo tetto, perché lì sono usciti fuori tre o quattro tetti, che io avevo cercato pure di dire a chi abbiamo dato i tetti, quindi potete quantificare.

PRESIDENTE – Quindi voi gli avete portato il tetto e poi l'avete portato via, l'avete rubato?

IMPUTATO VALERIO – No. No. Già con il legno proveniva da una truffa precedente che avevamo fatto RIILLO Francesco, RIILLO Pasquale e GENTILE Domenico. Fu appoggiato lì, in quello spazio di Cacia, dei parenti lì di GENTILE, che ho dei parenti che sono Cacia, che la mamma di GENTILE fa Cacia di cognome, e quindi fu appoggiato lì. Siccome

GENTILE mi doveva far vedere delle piastrelle che aveva lì di risulta, andai a vedere le piastrelle e io e BLASCO notammo il legno e ce n'era tantissimo. Tant'è che quando l'abbiamo preso, abbiamo fatto molti viaggi, perché non sembrava che ce ne fosse così tanto. Quando siamo andati per prelevare tutto, uscivano fuori, da quel legname, tre tetti più uno piccolino, che montammo con Sicilia Giovanni su in montagna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per chiarire al Collegio, VALERIO, il primo dato è che voi rubate il legno. Poi la volta scorsa ci aveva spiegato che prima di trasportarlo avevate fatto una sorta di trattativa con RIILLO Pasquale, se non vado errato?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. E Pasquale non accettò.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non accettò il prezzo.

IMPUTATO VALERIO – E andammo a rubarlo lo stesso. A quel punto sono andato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Queste sono tutte premesse di fatto al delitto che ovviamente non erano note durante le indagini ma che ci sta spiegando il collaboratore. Una volta rubato il tetto, insieme a SERGIO e a BLASCO, poi il tetto, cioè il legname dove doveva essere lavorato da chi?

IMPUTATO VALERIO – Trasformato lì, nel capannone di BLASCO, e poi reso vendibile come tetto. Tant'è che fu reso vendibile come tetto, di cui detto Antonio Cacia, che è cugino di GENTILE, ecco perché ho precisato prima che la mainma è Cacia, che tra l'altro è pure socio di GENTILE nell'affare, è socio di RIILLO, perché quel tetto dove siamo andati a trovare RIILLO era un (inc.) che gli ha ceduto Emilio Cacia, che sarebbe lo zio di GENTILE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In sostanza lei ci spiegò, durante l'interrogatorio, VALERIO, che in pratica, in parte, glielo rivendeste indietro, dopo averglielo rubato?

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questa è la sintesi che lei ci fece. Ci ha riferito, e vorrei che lei ce ne riferisse in sintesi, come chiede il Presidente, di riunioni che sono state fatte, perché era insorto un contrasto, cioè non è che nessuno si era accorto del fatto che avevate preso il legname.

IMPUTATO VALERIO – No, no, poi se ne sono accorti e la riunione fu lì sulla rotonda dell'Eurospina con SARCONI Nicolino, con BLASCO Gaetano, con RIILLO Francesco, poi arrivai io e successivamente arrivò SERGIO Eugenio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei, in quell'occasione...

IMPUTATO VALERIO – Poi, durante la riunione, furono convocati altri, ma io non li vidi, però.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Nell'occasione in cui lei era presente, lei ammise di avere avuto qualche parte in questo furto o diede la negativa?

IMPUTATO VALERIO – Certamente no, signor Pubblico Ministero. No, perché lì, davanti a RIILLO, negai tutto e tenni la tesi di BLASCO. Lui ha negato e io sono arrivate, mi ha detto: dice che abbiamo preso noi il tetto. Che dice! Certo che no.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, in sintesi, ci fu poi comunque un'emissione di assegni, per regolare la vicenda che era insorta in particolare con il GENTILE? Ci fu un momento in cui si discusse del pagamento?

IMPUTATO VALERIO – Prego?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci fu un periodo, un momento in cui furono emessi degli assegni? Ci fu un momento in cui i GENTILE pretendevano il pagamento, da parte vostra, di denaro?

IMPUTATO VALERIO – Da parte nostra, di denaro, no. Quello che pretendeva il BLASCO era il pagamento di un tetto che era avvenuto, perché aveva un debito pregresso il GENTILE, che anche lì ci furono estorsioni a tutta andare. Ma questo riguarda un'operazione che è insorto il Martino Tommaso, con il Martino Rosario, a Vezzano avevano fatto un'attività di costruzioni, in merito a quello c'era questo debito/credito, che portava il BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, mi scusi, c'era quindi all'origine di questo debito un prestito, che si chiedeva venisse restituito?

IMPUTATO VALERIO – All'origine di questo c'era un pagamento...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – All'origine di questo c'era il pagamento di un tetto.

IMPUTATO VALERIO – Praticamente non gli era dovuto niente dal GENTILE, ma il GENTILE, pur di farsi fare il tetto, gli aveva consentito 5.000 euro e gli ha detto di fargli recuperare 70.000 quegli euro, ma non era... erano i Martino che avevano preso i soldi e non GENTILE. Siccome BLASCO ha visto il GENTILE, che era in quel punto capiente e aveva bisogno, allora ha messo sotto torchio il GENTILE. E il GENTILE acconsentì, dicendo: va bene, ad ogni tetto ti faccio recuperare 5.000 euro. Questo è quanto io so. Poi, nei pagamenti Ampa, società di GENTILE, ci furono ritardi, ci furono come dire accomodamenti: mi hai fatto ritardo, ti do 500 euro, 1.000 euro in più. Questo è successo più volte, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che a lei risulti, furono fatte comunque delle minacce, da parte di BLASCO, da parte sua?

IMPUTATO VALERIO – Altro che, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Per ottenere il pagamento? Lei ha detto prima che non dovevano... lui, noi, non dovevamo avere nulla. Sono state fatte delle minacce, per ottenere il pagamento dai GENTILE?

IMPUTATO VALERIO – Sì, ma anche al telefono sono state fatte.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quelle sono scritte nel capo d'imputazione, sì.

IMPUTATO VALERIO – In un caso siamo andati... lì di fianco c'è un barettino, al suo ufficio, se non erro era quella zona... adesso non mi ricordo, ma c'era un barettino lì... no, non era in via Palumba, adesso non mi ricordo, però era in una zona dove c'era affianco un barettino. Questo me lo ricordo bene, perché ci siamo messi... entrammo nell'ufficio, vedemmo la Sandra e, visto che c'era anche sua mamma, facemmo un passo indietro e gli avevamo chiesto se ci potevamo accomodare lì, nel bar. Quando venne GENTILE, tremava tutto GENTILE. A quel punto lì ammise tutto questo: sì, pago, pago tutto quanto, dammi tempo, se c'è da dare qualcosina in più la do. Subito si è messo... c'era Eugenio, ho sempre detto basta che dava una mano, già capivano tutti quanti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, lei ricorda quando vennero in udienza GENTILE Domenico e GENTILE Sandra, che tipo di dichiarazioni resero?

IMPUTATO VALERIO – Ha detto che non mi conosceva, addirittura ha detto che non mi conosceva, quando io la vedevo nella palestra di... a Reggio Emilia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo GENTILE Sandra o Domenico?

eli

IMPUTATO VALERIO – Sandra, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Domenico, detto Mimmo, che fu quello che entrò a braccia alzate, salutando gli altri...

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì. Sciagura.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sciagura. Lui però negò di avere ricevuto da voi delle minacce. Anche in questo caso si tratta di un condizionamento che lui ancora allora...

IMPUTATO VALERIO – È terrorizzato quel ragazzo. Ma BLASCO glielo faceva di proposito. Soprattutto con me, quando diceva che andava con me, non so che cosa gli ho fatto io a questo qua, lui di me aveva questo timore, ma anche con altri lo faceva BLASCO. Quando sapeva che magari temevano la mia presenza, infatti mi faceva... mi metteva sempre al cospetto di qualcuno che io nemmeno sapevo. Mi trovavo queste persone, che sentendo VALERIO... Poi GENTILE mi conosce da vecchia data, da quando eravamo ragazzini, frequentavo il suo ex cognato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che lei sappia, VALERIO, questa volta in concreto su questo fatto, BAACHAOUI KARIMA ha avuto un qualche ruolo? Aspetti, VALERIO, ha fatto delle richieste anche lei, sapendo che nulla le era dovuto? Ha avuto anche lei contatto con il GENTILE su questo punto?

IMPUTATO VALERIO – Altro che. E con più grinta di me e di BLASCO messi assieme. C'ha una grinta non indifferente, perché si investiva della autorevolezza della posizione di BLASCO.

PRESIDENTE – Concretamente faceva minacce?

IMPUTATO VALERIO – Certo che faceva minacce, Presidente.

PRESIDENTE – Del tipo?

IMPUTATO VALERIO – Del tipo: mi devi pagare, mi devi pagare, capito, sennò ti mando Gaetano. E Gaetano arrivava subito, soprattutto se era caricato da lei. Era uno che non molla Gaetano. E di conseguenza tirava me ed Eugenio dentro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io non ho altre domande su questo capo, Presidente.

PRESIDENTE – Giusto solo per capire, questi assegni che il GENTILE vi hanno dato, a quanto ammontano, di che importo erano e quanti assegni vi hanno dato?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, la precisione io non sarei capace di dirla.

PRESIDENTE – Nel capo di imputazione si parla di assegni di importo variabile da duemila a sei e sei a venticinquemila euro; lei che cosa può dire?

IMPUTATO VALERIO – Sì, ci stanno tutti, ma c'erano degli importi che erano anche più alti, se è per questo. Erano anche più alti. E sui fatti che giravano con il tetto, e poi girava il prestito, perché poi non è che BLASCO mi raccontava per filo e per segno tutto quanto, però c'era la BAACHAOUI KARIMA che gestiva la contabilità e quindi non è che vedevo tutto quanto. Ma quando c'era da andare, io pronto, ero sempre lì.

PRESIDENTE – A questi GENTILE voi avevate fatto, lei o BLASCO, o qualcuno di voi, dei prestiti?

IMPUTATO VALERIO – Praticamente erano, tra virgolette erano dei pagamenti che dovevano avvenire, per dire dopo dieci scadenze, per pagare il tetto, mi salti una scadenza,

mi paghi anche il disturbo, come dire. Per dire, se sono 2.500, ci metti 3.000; se sono 3.000 mi dai 4.000.

PRESIDENTE – Quindi, in realtà non erano prestiti ma erano debiti per prestazioni di lavoro?

IMPUTATO VALERIO – C'era il lavoro, ma se non mi paga nel tempo stabilito io ho dei danni, era questo.

PRESIDENTE – E il danno era l'interesse usurario, si pagava con l'interesse usurario?

IMPUTATO VALERIO – Naturale, certo.

All'udienza dell'11.11.2016, GIGLIO Giuseppe, nel riferire in ordine ai meccanismi di risoluzione dei conflitti all'interno del sodalizio ha parlato, a titolo esemplificativo, proprio della vicenda oggetto della contestazione del capo 48 che determinò l'intervento di DILETTO Alfonso, in qualità di soggetto dotato della autorevolezza, derivante dal ruolo ricoperto nella associazione, di risolvere le controversie tra i sodali. Nel racconto del collaboratore emergono sia la vicenda oggetto della imputazione, che quella collegata relativa al furto di un tetto ai danni di GENTILE ad opera di BLASCO VALERIO, TURRA' e SERGIO Eugenio.

BLASCO Gaetano, infatti, aveva una falegnameria ed aveva eseguito lavori, in particolare la costruzione di tetti, per GENTILE Domenico, il quale aveva ritardato i pagamenti. A causa di questa vicenda, Domenico GENTILE venne minacciato telefonicamente dal BLASCO e subì anche il furto di uno dei suoi tetti, che gli venne sottratto dal cantiere di San Maurizio ad opera del BLASCO stesso, di VALERIO Antonio, di SARCONI e di SERGIO Eugenio. Il GENTILE non denunciò l'accaduto ma riferì la vicenda a RIILLO Francesco, il quale gestiva la società insieme a lui.

Il collaboratore seppe di questa vicenda da DILETTO Alfonso perché il giorno in cui RIILLO Francesco lo contattò riferendogli delle minacce rivolte dal BLASCO al GENTILE, DILETTO Alfonso si trovava a casa sua a Gualtieri. I due si accordarono per incontrarsi proprio a casa di GIGLIO. Quella sera Francesco RIILLO arrivò molto agitato e malintenzionato nei confronti di BLASCO, tanto che dovettero intervenire DILETTO e SARCONI per calmarlo. DILETTO Alfonso venne contattato da RIILLO Francesco in qualità di persona di fiducia di GRANDE ARACRI in grado di dirimere i conflitti. Dopo la telefonata, DILETTO cercò di contattare direttamente BLASCO Gaetano senza successo e, quindi, contattò SARCONI Nicolino per fissare un appuntamento con i fratelli RIILLO al fine di chiarire la vicenda. Grazie a questo intervento di DILETTO e SARCONI l'episodio si sistemò, secondo GIGLIO, nel seguente modo: BLASCO Gaetano tenne il tetto che aveva sottratto e non percepì nessun altro pagamento da parte di GENTILE Domenico e di RIILLO Francesco.

Il collaboratore, poi, all'udienza dell'11.11.2016, nel riferire sulla specifica figura di BAACHAOUI KARIMA, nel descriverla come il soggetto di fiducia del BLASCO, sempre a conoscenza delle sue attività, dei suoi affari, delle sue trattative spesso condotte da lei direttamente, avendo piena e diretta accessibilità anche ai conti del BLASCO, ha fornito uno specifico dettaglio proprio in relazione alla vicenda in esame. BAACHAOUI KARIMA, infatti, legittimata dal BLASCO ad intervenire nei confronti di coloro che gli creavano problemi, aveva incentivato BLASCO a litigare con GENTILE.

DICH. GIGLIO G. - BLASCO Gaetano ha una falegnameria, diciamo che fa dei tetti, fa dei lavori a GENTILE Domenico, detto "Mimmo". Fa questi tetti e i tetti... in qualche modo ci sono dei ritardi sui pagamenti, ritardi sui pagamenti che lo stesso BLASCO inizia sia telefonicamente e sia... anzi ci sono stati degli assegni che il GENTILE aveva fatto al BLASCO, il BLASCO non incassa. Il BLASCO inizia a minacciare lo stesso GENTILE. Nella società con GENTILE c'era anche RILLO Francesco, cosa che RILLO Francesco... GENTILE racconta quello che era successo a RILLO Francesco. Tra l'altro, quel giorno si trovava da me anche il DILETTO, quella sera, c'era la riunione della politica da Brescia, al ristorante, quindi è stata proprio la sera che è venuto a invitarmi...

P. M. - Aspetti: "la riunione", lei intende la cena agli Antichi Sapori del marzo?

DICH. GIGLIO G. - Sì, sì, esattamente.

P. M. - Quindi era la sera precedente?

DICH. GIGLIO G. - Era la sera precedente, sì, che DILETTO si trovava da me e lo stesso RILLO chiama DILETTO, dopo la telefonata di GENTILE, e DILETTO gli dice: Guarda, sono a Gualtieri, mi trovo a Gualtieri da GIGLIO, da Pino; se passi di qua. Quando è arrivato RILLO, era molto agitato, agitatissimo. E il DILETTO è intervenuto insieme con SARCONI, perché stavano partendo... RILLO Franco quella sera aveva mal intenzioni, diciamo, era malintenzionato. Quindi era riuscito a calmarlo. Poi è intervenuto insieme con SARCONI a sistemare la cosa.

P. M. - Ma cos'avevano fatto? Cos'era accaduto a GENTILE Domenico per cui era intervenuto il suo socio RILLO Francesco?

DICH. GIGLIO G. - Era successo che era stato minacciato telefonicamente, gli avevano rubato un tetto qualche settimana prima. Era stato lo stesso BLASCO a...

P. M. - Chi era stato?

DICH. GIGLIO G. - BLASCO, Antonio VALERIO, insieme con Roberto, insieme con SERGIO... SERGIO...

P. M. - SERGIO cognome, intende?

DICH. GIGLIO G. - Sì.

P. M. - BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SARCONI e SERGIO, adesso le sfugge il nome.

DICH. GIGLIO G. - (Non risponde immediatamente).

P. M. - Si è bloccato.

A questo punto si interrompe il collegamento con il sito riservato dov'è presente il signor GIGLIO e il procedimento viene brevemente sospeso.

Dopo pochi secondi riprende il collegamento con il sito riservato.

PRESIDENTE

P. - Sente, GIGLIO?

DICH. GIGLIO G. - Sì, adesso sì. Prima no.

PUBBLICO MINISTERO (Dott.ssa Ronchi)

P. M. - Ha detto BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio, SARCONI e SERGIO?

DICH. GIGLIO G. - Sì.

P. M. - Le sfugge il nome.

DICH. GIGLIO G. - Eugenio.

P. M. – Eugenio.

DICH. GIGLIO G. – Eugenio.

P. M. – Dice: Avevano rubato il tetto.

DICH. GIGLIO G. – Avevano visto che GENTILE non stava pagando e, dietro dei litigi che c'erano già stati in precedenza, gli avevano rubato un tetto che aveva in cantiere lì a San Maurizio. Tetto che non è stato denunciato, naturalmente.

P. M. – E lei ha detto che DILETTO era con lei quando ha ricevuto la telefonata di RILLO Francesco?

DICH. GIGLIO G. -- RILLO Francesco ha chiamato DILETTO, perché, in qualità giustamente di persona di fiducia del Grande Aracri e del ruolo che aveva DILETTO, chiama DILETTO.

P. M. – E DILETTO cosa fa?

DICH. GIGLIO G. – DILETTO cerca di rintracciare il BLASCO; non lo rintraccia; rintraccia Nicolino SARCONI, dove fissano un appuntamento per chiarirsi con i fratelli RILLO.

P. M. – Il tetto alla fine... Com'è finita questa vicenda?

DICH. GIGLIO G. – Questa vicenda è finita che, dato che BLASCO doveva prendere dei soldi e il tetto era stato rubato, un tetto era stato rubato, è andata a finire che poi si è chiusa in quel modo. Visto che BLASCO aveva preso quel tetto, non gli hanno dato un euro.

P. M. – Okay. E questo è un primo esempio dell'intervento in questo caso, in caso di conflitti, di DILETTO e di SARCONI. Un altro esempio che lei ha fatto nel corso del semestre è stato un conflitto fra VALERIO Antonio e BLASCO Gaetano.

Udienza 11.11.2016

DICH. GIGLIO G. – BAACHAOUI KARIMA Moncef, che ho conosciuto, e BAACHAOUI KARIMA, che ho conosciuto, che ho visto molte volte, più volte. BAACHAOUI KARIMA era la segretaria di BLASCO. Ma, più che la segretaria, era un tutt'uno, perché era a conoscenza della posizione di BLASCO, di quello che era. Infatti, quando c'erano dei problemi, lei incentivava il BLASCO ad arrabbiarsi con gli altri, perché sapeva la posizione del BLASCO. E molte volte anche con GENTILE, che ha preso qualche telefonata lei, ho notato (perché c'ero anch'io) che ha incentivato il BLASCO a litigare con GENTILE.

Sul furto del tetto ha riferito anche Muto Salvatore all'udienza del 20.11.2017.

Egli ha dichiarato che:

- a) RILLO Pasquale era parente di Mimmo Trentino, 'ndranghetista di isola di Capo Rizzuto molto legato a LAMANNA Francesco;
- b) BLASCO che aveva rubato il legname per il tetto a RILLO aveva voluto "mettere le mani avanti" per non mancare di rispetto a Mimmo Trentino;
- c) BLASCO si reca quindi al cospetto di LAMANNA, alla presenza di Muto Salvatore, per spiegare quanto accaduto sostenendo che GENTILE gli doveva dei soldi e negando (mentendo) di avere rubato il tetto a RILLO, attribuendone la responsabilità al TURRA'; insomma mentendo cercava di giustificarsi agli occhi di LAMANNA per il torto commesso ai danni di un parente di Mimmo TRENTINO;



- d) quando oramai era emerso che il furto era stato commesso da lui, si presentò nuovamente al cospetto di LAMANNA per spiegare che lo aveva fatto solo perché GENTILE e RIILLO stavano facendo di tutto per non pagare quanto gli spettava;
- e) fu SERGIO Eugenio a dire a RIILLO che aveva rubato il legname insieme a BLASCO e VALERIO;
- f) GENTILE Domenico è legato da rapporti di parentela con LAMANNA e, oltre ad avere avuto una società con FLORO VITO Gianni, era socio in affari con RIILLO;

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene. Visto che ha citato lei la vicenda del contrasto di BLASCO e RIILLO, in relazione alla questione dei tetti di GENTILE, e mi riferisco al capo 48 per il Collegio, vuole dire quello che sa in relazione a questo fatto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Io di questo fatto so che BLASCO veniva a discutere di questo litigio che avevano da RIILLO e BLASCO, e veniva a rapportarlo a Lamanna Francesco. In quanto BLASCO era uno che si metteva sempre le mani avanti, perché sapeva che RIILLO era parente di... RIILLO Domenico Trentino.

PRESIDENTE – Chi era questo RIILLO Domenico Trentino?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Mimmo Trentino, più volte citato. È esponente...

PRESIDENTE – Lo ribadisca, perché in questo momento non me lo ricordo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Era persona vicina alla 'ndrangheta, della 'ndrina di Isola di Capo Rizzuto.

PRESIDENTE – Personaggio importante, accreditato nell'ambiente?

PRESIDENTE – E quindi RIILLO Pasquale si faceva forte di questa parentela, di questo rapporto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No che si faceva forte, era... diciamo che essendo che era parente, BLASCO non voleva, come dire, mancare di rispetto a Mimmo Trentino, al quale era molto... sia Lamanna che BLASCO erano molto... in buoni rapporti, ecco.

PRESIDENTE -- E perché ci sarebbe stata questa mancanza di rispetto, se BLASCO avesse colpito RIILLO Pasquale?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – In quanto non avrebbe rispettato la parentela di Mimmo Trentino. Allora cercava di informare Lamanna, perché se Lamanna si fosse trovato a discutere di questa fatto con Mimmo Trentino, voleva che sapeva com'erano le dinamiche.

PRESIDENTE – Ho capito.

DIFESA, AVV. FACENTE – Presidente, chiedo scusa, gradirei che indicasse, non dico il mese, il giorno, quanto meno l'anno? Da un punta di vista temporale, sta andando avanti con il racconto senza...

PRESIDENTE – Può precisare il periodo?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Di cosa?

PRESIDENTE – Allora, stiamo parlando della vicenda GENTILE.

DIFESA, AVV. FACENTE – Sì, Presidente, però da quando ha iniziato il racconto...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Il periodo del carcere l'ho detto, era il 2012.

PRESIDENTE – 2012, bene. Proseguiamo, BLASCO va da Lamanna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Viene da Lamanna, al Bar (Paul) eravamo, mi ricordo. E lì gli disse che aveva discusso con RIILLO, ma questo RIILLO... insomma, BLASCO diceva

che avanzava dei soldi da GENTILE e quindi non è che gli disse a Lamanna che gli aveva rubato il tetto, anzi negava che era stato lui a rubargli il tetto: io non sono stato, non è che poi viene Mimmo a dire a me che ho mancato di rispetto. Questa è la sintesi che si faceva.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi, sostanzialmente, il BLASCO si rivolge a Lamanna, per rendergli noto che non era stato lui a rubare il tetto, questo è il senso?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lui voleva spostare la sua responsabilità, e quindi raccontandogli che si aveva avuto lo scontro con RIILLO, ma che non c'erano rancori.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, ma in quel momento c'era invece qualcuno che pensava che fosse stato BLASCO? Perché BLASCO va da Lamanna, per quello che lei comprese, a dire che non era stato lui?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché RIILLO venne a sapere che era stato BLASCO, da SERGIO Eugenio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Chi che lo sapeva, oltre a SERGIO Eugenio, ce lo sta dicendo adesso, che BLASCO poteva essere coinvolto in questa vicenda?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Se non sbaglio anche SARCONI, su Reggio Emilia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei a noi disse, il 25 ottobre, glielo ricordo per memoria: “A lui – e cioè a Lamanna – disse che non c'entrava nulla, perché invece a Reggio SARCONI e DILETTO sapevano già che era stato lui”. Lo conferma?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, SARCONI e DILETTO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il BLASCO, oltre a dire che non era stato lui, indicò la responsabilità di qualcuna, o semplicemente disse: guarda che se per caso viene fuori, non sono stato io?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lui dava responsabilità... non mi ricordo a chi, ad altre persone comunque

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi il 25.10 disse: “In un primo momento aveva detto che era stato SARCONI”.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Perché si parlava di SARCONI anche per altri problemi che creava. E lui disse: anche secondo me sul tetto c'entrava SARCONI. Ma era una cosa che, insomma, si capiva che non c'entrava.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha riferito poi di un secondo incontro. Questo primo incontro è caratterizzato dal fatto che BLASCO dice “non sono stato io, non voglio litigare con Mimmo Trentino, per questo te lo dico, mi pare che potrebbe anche essere stato SARCONI”. Sintetizzo quello che ha detto.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – C'è stato un secondo incontro?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, perché lui si sentiva braccato, BLASCO, perché stava emergendo che era stato lui. Fece un altro incontro da Lamanna, dove lui lamentava perché aveva fatto questo gesto, in quanto sempre attribuiva la responsabilità che non si erano comportati bene i RIILLO, in quanto stavano vendendo la ditta per non far sì che non pagavano il debito a BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi, in questa seconda occasione, si prende la responsabilità, ma dice di averlo fatto perché aveva un credito verso i...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Trovando sempre la giustificazione al cospetto di Lamanna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è quello che dice BLASCO. Lei è presente?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In quell'occasione il BLASCO parla di SERGIO e degli altri? Lei, poco fa, ha detto: poi SERGIO disse a RIILLO della vicenda di BLASCO.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E com'è andata?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sapeva che il fatto l'aveva detto SERGIO Eugenio a RIILLO.

PRESIDENTE – “Il fatto”, cosa intende, gli aveva svelato che era stato...?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Chi glielo aveva detto a RIILLO era stato SERGIO Eugenio.

PRESIDENTE – Gli aveva detto che BLASCO aveva rubato il tetto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. E che erano andati anche lui stesso, SERGIO Eugenio, e VALERIO, se non sbaglio.

(N.d.t., intervento fuori microfono dell'imputato BLASCO)

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E quindi si affrontò, presso Lamanna, questo tema, e cioè che SERGIO si era presente la responsabilità con RIILLO?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E SERGIO che cosa avrebbe detto, secondo quanto riferiva BLASCO, davanti a Lamanna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Non ho capito.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Secondo quello che BLASCO disse davanti a lei e a Lamanna, SERGIO...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, chiedo scusa, se alzano un po' il volume perché faccio un po' fatica.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Davanti a lei ?' BLASCO disse a Lamanna che SERGIO si era preso la responsabilità di avere commesso il fatto; è corretto?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E che questa responsabilità se l'era presa con RIILLO, cioè a RIILLO aveva detto: sono stato io.

PRESIDENTE – “Sono stato io, insieme agli altri”?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Appunto, io forse ho perso, perché qua giocavano con i telefonini e non...

PRESIDENTE – Mi pareva che avesse detto che erano andati SERGIOVALERIO e BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E allora, mi scusi, stavano giocando con i telefonini e non ho sentito.

PRESIDENTE – Va bene? Ho capito male o è così?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Quando parlavano non c'era SERGIO. BLASCO disse a Lamanna che si era attribuito, ormai la cosa era già stata diciamo sgamata, in quanto a Reggio Emilia lo sapevano, e fu affrontato il discorso sia da DILETTO che da SARCONI.

BLASCO disse: sì, sono stato io, la responsabilità che... perché mi doveva dare i soldi e lui voleva spostare la società. Insomma, trovava la giustificazione, alla quale Lamanna, su queste cose, gli dava pure fastidio, in quanto la prima volta gli aveva negato la realtà. Però gli disse che era stato SERGIO Eugenio a dirglielo a coso là, a RIILLO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – E VALERIO venne citato, venne coinvolto in questa azione, o no? Il SERGIO come aveva operato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, sì, disse che sono andati BLASCO, VALERIO e SERGIO Eugenio.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, GENTILE Domenico, cioè la persona offesa di quel delitto, sa com'è soprannominato?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sciagura

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Detto Sciagura. Lui ha un rapporto di parentela con Lamanna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, è pure parente di Lamanna. Praticamente tra la mamma di Lamanna c'è la parentela.

PRESIDENTE – Di questo GENTILE abbiamo parlato con Muto?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È quello che ha reso dichiarazioni. Di questa parentela era al corrente BLASCO? Era questa parentela uno degli elementi per cui andava da Lamanna?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. E ne era anche al corrente perché GENTILE era parente di Lamanna, però GENTILE, diciamo, operava con RIILLO, quindi non è che Lamanna c'entrava con GENTILE.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No, certo. Il 25 ottobre lei ci disse, dopo averci precisato la parentela tra GENTILE e Lamanna, che, secondo lei, BLASCO aveva timore anche di questo, cioè del fatto che ci fosse questa parentela.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì, aveva paura che GENTILE... Insomma, la cosa ormai era sgamata, era giusto che ne parlava lui con Lamanna e trovava giustificazione con lui.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ebbe modo di parlare di questa vicenda in carcere, con BLASCO o con gli altri?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Con RIILLO se ne parlò al carcere di Voghera, anche di questo fatto, appena ci siamo visti, del fatto che lo riportavano anche sull'ordinanza. E poi con BLASCO ne parlammo lì, ai preliminari, e mi disse BLASCO: facciamoci adesso il processo, che si pensano che i soldi non me li danno? Quando esco mi devono dare i soldi.

PRESIDENTE – Chi glieli deve ridare i soldi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – RIILLO e GENTILE, a BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa, in relazione, anche per quello che ha saputo in carcere, che tipo di rapporto ci fosse tra GENTILE e RIILLO, in relazione a questa...

PRESIDENTE – Di GENTILE Domenico stiamo parlando?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì.

PRESIDENTE – GENTILE Domenico e RIILLO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Cioè, che cosa c'entrava RIILLO? Che rapporto c'era tra i RIILLO, o RIILLO Pasquale, e GENTILE Domenico, in relazione alla vicenda del tetto, quella per cui BLASCO sì...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Avevano le società... diciamo sulle società c'erano anche i RIILLO, che ne facevano parte.

PRESIDENTE – Quindi RIILLO faceva parte della società di GENTILE?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Sì. Inizialmente GENTILE operava anche con Floro Vito Gianni, avevano avuto una società addietro. E siccome aveva bisogno di capitale per andare avanti, si affiancò a RIILLO, per fare delle costruzioni.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Benissimo, per me è argomento chiuso questo.

DIFESA, AVV. VENIER – Presidente, una richiesta da parte mia. Ha parlato il signor Muto prima di SARCONI, in relazione ad una vicenda per cui stava rispondendo al Pubblico Ministero. Io chiederei di specificare...

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Con SARCONI Nicolino.

DIFESA, AVV. VENIER – Okay, grazie.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Magari specifichi, Avvocato...

PRESIDENTE – Con chi ne aveva parlato?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io avevo fatto una domanda sui messaggi inviati...

PRESIDENTE -- No, non era questo il riferimento, credo.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – No, era sul fatto...

PRESIDENTE – Era in riferimento alla vicenda GENTILE-RIILLO.

1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove acquisite deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale di tutti gli imputati per il reato a loro ascritto.

La prova discende dal tenore delle conversazioni intercettate, nonché dalle parole dei collaboratori di giustizia che hanno consentito di disvelare il reale svolgimento dei fatti, le ragioni delle condotte tenute dagli imputati e dalle persone offese.

Il giudizio di attendibilità, sulla vicenda, delle dichiarazioni dei collaboratori si fonda sul fatto che essi, sia pure da punti di vista differenti e con maggiore o minor dovizia di dettagli, e quindi con dichiarazioni indipendenti e dettagliate hanno, nella sostanza, riferito le stesse cose.

Tutti, in particolare, hanno disvelato la vicenda relativa al furto del legname perpetrato dal BLASCO e dai suoi compagni, VALERIO e SERGIO, ai danni di GENTILE e dei RIILLO e dei conseguenti dissapori insorti all'interno del sodalizio. L'intervento dei vertici del gruppo, DILETTO, SARCONI e, per come riferito dal MUTO, di LAMANNA, al cui cospetto si era presentata BLASCO per ottenere "comprensione ed appoggio", trova riscontro nelle molteplici telefonate sopra riportate. Lo stesso BLASCO, che si stava recando alla riunione con SARCONI, tardando ad arrivare VALERIO e SERGIO (i suoi soci e sostenitori) aveva detto a quest'ultimo che avrebbe iniziato a parlare della questione relativa al GENTILE e, solo dopo, quando fossero arrivati i suoi compagni, di quella relativa al legno. Ancor prima, preoccupato di essere stato messo in cattiva luce dal GENTILE di fronte al DILETTO (evidentemente per la questione del furto) aveva chiesto rassicurazioni al GENTILE per poi, come detto, recarsi dal LAMANNA per la stessa ragione.

La attendibilità di VALERIO trova poi un formidabile riscontro nella telefonata in cui la mattina del 30.11.2011 BLASCO confida a BAACHAOUI KARIMA che GENTILE ed i fratelli MARTINO dovevano portargli dei soldi (prog. n. 949 del 30.11.2011 RIT 2931/11). Si è infatti sopra detto che il collaboratore ha, tra le altre cose, svelato le origini più lontane della vicenda, collocabili, a suo dire, nel credito vantato da BLASCO nei confronti dei fratelli MARTINO, soci in affari del GENTILE in un cantiere di Vezzano. A fronte di questo credito il GENTILE aveva promesso a BLASCO che gli avrebbe restituito, pur non essendo lui il debitore, la somma a lui dovuta dai Martino, pari a circa 70.000 euro. Nel raccontare questo dettaglio della vicenda, in nessun modo emerso in precedenza e del tutto sottovalutato, il VALERIO ha fornito un importante tassello per la ricostruzione dei fatti, trovando un ulteriore relevantissimo elemento su cui fondare il giudizio relativo alla sua attendibilità, siccome dimostrato da quella specifica telefonata.

Ancora,

Sia GIGLIO che VALERIO hanno riferito delle minacce che BLASCO aveva indirizzato al GENTILE. Entrambi lo hanno raccontato per conoscenza diretta: il primo perché il giorno in cui DILETTO venne investito della questione da parte del RIILLO era a casa sua e ne parlarono insieme. Il secondo, in quanto sostenitore e socio in affari (illeciti) del BLASCO, con il quale era costantemente in contatto insieme a SERGIO. Salvo quanto a breve si dirà, la telefonata in cui BLASCO dice a GENTILE che "sarebbe andato da lui" (prog. n. 2190 del 20 marzo 2012 RIT 306/12) è un riscontro espresso e immediatamente tangibile di tali minacce.

Ma fermarsi a questo dato sarebbe limitativo.

Il contegno tenuto in aula dai testi GENTILE Sandra e GENTILE Domenico e le parole di VALERIO Antonio, che in quel contegno trovano riscontro, dimostrano il significato reale del comportamento del BLASCO, così come anche percepito dalle persone offese.

La lettura delle testimonianze dei GENTILE lascia trasparire, immediatamente, la loro reticenza e falsità.

Alle risposte anticipate e "automatiche" di GENTILE Sandra - fin da subito insistente, al di là di qualsiasi plausibile ragione legata alle domande formulate - nel negare di avere subito minacce dal BLASCO e di avere avuto ripetuti contatti telefonici con BLASCO, si aggiungono le sue contraddizioni sulla figura di RIILLO Francesco, amico di infanzia del fratello, che lei sembrerebbe non conoscere e di cui nega, inizialmente, il coinvolgimento nella vicenda, salvo poi ritrattare la risposta, messa di fronte all'evidenza.

Analogamente, GENTILE Domenico ha clamorosamente sminuito la vicenda, assumendosi la responsabilità per il mancato pagamento, negando non solo di non conoscere VALERIO Antonio ma addirittura qualsiasi coinvolgimento nella questione di RIILLO Francesco, dimostrandosi sorpreso delle domande rivoltegli ed incapace di darsene una spiegazione.

La clamorosa reticenza e falsità del teste ha indotto il Pubblico Ministero a non svolgere più alcuna domanda.

Le ragioni di tale contegno sono ravvisabili in due ordini di ragioni.

La prima è legata alla piena conoscenza che GENTILE aveva, ed ha, della caratura criminale di BLASCO (e di VALERIO e SERGIO). Si ricordi, a tale proposito, che GENTILE Domenico è socio in affari di FLORO VITO Gianni (capo 112). Di lui, poi, VALERIO Antonio ha fornito una descrizione puntuale in sede di riconoscimento fotografico, definendolo come soggetto intraneo alla consorteria, vicino ai RIILLO che si occupava di

truffe alle banche e socio di FLORO VITO Gianni. In passato si era trasferito in Romania ma era poi tornato in Italia occupandosi di falsa fatturazione.

PRESIDENTE – Senta, lei sa se questo GENTILE...

IMPUTATO VALERIO – Entra nella consorteria, signor Presidente.

PRESIDENTE – Entra nella consorteria. Che rapporti ha con Florovito Gianni, l'Immobiliare Tre?

IMPUTATO VALERIO – Erano soci. Furono soci in una società di costruzione.

PRESIDENTE – Fu un socio effettivo o un socio apparente, un prestanome?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, facevano l'uno e l'altro. Finché la costruzione andava bene, il lavoro andava avanti; quando poi le costruzioni non andavano bene, è chiaro che...

PRESIDENTE – La società Immobiliare Tre S.r.l. di chi era, effettivamente?

IMPUTATO VALERIO – Sia di Gianni che... penso che lui, quando la usava Gianni, per la falsa fatturazione, lui non c'era già più. Credo. Adesso, precisamente...

PRESIDENTE – Non lo sa, va bene.

IMPUTATO VALERIO – Presidente, io le compagini sociali non le conosco precise, se non ci ho avuto a che fare direttamente e concretamente. Non mi pronuncio, però so che lui era socio di questa società. E lo sosteneva pure Gianni, che erano soci di GENTILE e che avevano questa società insieme. Se nel periodo delle fatture fossero insieme, o ancora risultava, io questo non glielo so dire, se gli dava percentuali.

La vicinanza di GENTILE al sodalizio è testimoniata, come visto, anche dal collaboratore MUTO Salvatore, il quale ha riferito dei rapporti di parentela, addirittura, con LAMANNA Francesco e della vicinanza dello stesso ai RIILLO, in ciò riscontrando (e trovando riscontro) nelle parole del VALERIO.

Alla luce di tale premessa si comprende anche la seconda ragione del contegno tenuto in aula dai fratelli GENTILE. Essi non solo hanno voluto rispettare le regole del sodalizio alla cui forza criminale di intimidazione sono assoggettati, ma soprattutto hanno voluto proteggere BLASCO, membro di spicco del gruppo e del quale avevano (ed hanno) timore per la sua caratura criminale.

Non sono altrimenti spiegabili testimonianze così clamorosamente reticenti e false. In questo contesto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno riferito delle minacce perpetrate dal BLASCO ai danni di GENTILE e, in particolare, quelle del VALERIO che ha descritto quest'ultimo come terrorizzato da lui, BLASCO e SERGIO, trovano piena giustificazione ed appaiono pienamente riscontrate. In definitiva, la fama criminale del gruppo attorno al quale il GENTILE gravitava, nonché quella dei suoi membri di spicco BLASCO, VALERIO e SERGIO, che pretendevano da lui denaro, spiega il contegno dibattimentale del GENTILE e della sorella e, soprattutto, disvela la reale portata intimidatoria della condotta del BLASCO.

Tutte le telefonate indicate, anche laddove mostrano un lato accomodante di quest'ultimo, in realtà, nella loro insistenza e nel continuo tentativo da parte dei fratelli GENTILE di giustificarsi con lui e di soddisfare le sue pretese pur in un'evidente condizione di clamorosa



difficoltà economica, dimostrano la loro carica intimidatoria, perfettamente percepita da GENTILE Domenico e dalla sorella, che ben conoscevano le dinamiche criminali mafiose. La richiesta di intervento in sua protezione di RIILLO e, soprattutto di DILETTO lo dimostrano.

Ma non è finita.

La forza criminale di BLASCO e dei suoi compagni, già estrinsecatasi nel corso di tutta la vicenda, ha condotto ad un esito assolutamente vantaggioso per BLASCO il quale, avendo infine coinvolto anche il BOLOGNINO ed il suo spessore criminale, era riuscito ad ottenere (fungendone da garante il RIILLO) non solo il pagamento del tetto ma anche di altri 16.000 euro, oltre alla esecuzione di altri lavori, ossia un profitto assolutamente esorbitante rispetto alle pretese originarie. Ciò si spiega, appunto, solo alla luce delle dinamiche criminali interne al sodalizio, in cui la forza prevaricatrice dei comportamenti dei singoli va di pari passo con la loro caratura criminale, senza nemmeno la necessità di manifestazioni eclatanti (cfr. premessa).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, non vi è alcun dubbio che le reiterate e insistenti pressioni esercitate dal BLASCO - sempre appoggiato da VALERIO e SERGIO - nei confronti del GENTILE, nella consapevolezza del loro significato intimidatorio e del fatto che in questi termini sarebbero state percepite dal GENTILE, rappresentino minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, avendo determinato la coartazione della volontà del GENTILE che, all'esito, ha dovuto cedere alle richieste del BLASCO e riconoscergli non solo il pagamento di quanto preteso, ma anche altri 16.000 euro, in quanto oramai assoggettato alla forza di intimidazione legata alla fama criminale del BLASCO e alla sua appartenenza al gruppo.

Il vantaggio del tutto ingiustificato ed esorbitante ottenuto dal BLASCO rappresentano l'ingiustizia del profitto ed il depauperamento patrimoniale del GENTILE.

Quanto alle singole responsabilità degli imputati, nulla *questio* per quanto riguarda BLASCO VALERIO e SERGIO.

Più volte si è detto che la forza di intimidazione legata alle pressioni del BLASCO si è estrinsecata anche grazie alla costante presenza di VALERIO e SERGIO, che lo hanno appoggiato, supportato e, soprattutto, accompagnato alle riunioni mafiose in modo tale da aumentare la portata intimidatoria delle loro azioni, concretamente dimostrata dal terrore che il GENTILE dimostrava anche alla loro vista.

Il contributo causale di BAACHAOUI KARIMA è qui evidente: essa, come si vedrà anche negli altri capi di imputazione, nella sua duplice veste di amante e segretaria del BLASCO, è il soggetto al quale costui affida ogni attività necessaria, dal punto di vista contabile ed amministrativo per potere portare a compimento i suoi affari illeciti.

Nel caso di specie, a KARIMA BLASCO affida costantemente la gestione dell'attività per l'incasso e la sostituzione degli assegni nonché quella per la gestione dei conti correnti, essendo costantemente informata degli sviluppi della vicenda. Eloquente la telefonata che BLASCO le fa la mattina successiva alla riunione all'Eurospin, raccontandole l'esito della riunione e spiegandole che l'incontro era stato organizzato da DILETTO su richiesta di GENTILE, e che a lui questo non era piaciuto, ragione per cui si sarebbe recato insieme a SERGIO Eugenio sul cantiere da GENTILE per farsi spiegare le ragioni. BAACHAOUI

KARIMA non capendo il motivo dell'intervento di DILETTO, chiedeva spiegazione e BLASCO ottenendo in risposta che della questione non potevano parlarne al telefono, rimandando ogni dettaglio al momento in cui si sarebbero visti (prog. n. 2223 RIT 306/2012). In altri termini, BAACHAOUI KARIMA, qui come in tutti i capi di imputazione a lei contestati (come si vedrà), si dimostra il soggetto al quale BLASCO affida tutte quelle attività che garantiscono il materiale perfezionamento dell'illecito, nella piena consapevolezza di costei non solo della natura criminale del compagno, ma anche della natura delle singole attività illecite da lui commesse in quanto costantemente informata dal BLASCO che con lei si confidava, fidandosi oltre che della sua capacità tecnica (amministrativa e contabile) anche del rapporto sentimentale che li legava, sentendosi libero di aprirsi con lei. L'unico limite era rappresentato dal mezzo di comunicazione: nel caso di conversazioni telefoniche BLASCO limitava la curiosità della donna per mantenere la segretezza della notizia a possibili terzi ascoltatori. Questo contegno (che come si vedrà caratterizzerà altre telefonate tra i due) è altamente emblematico della piena consapevolezza da parte della donna della illiceità delle condotte del BLASCO e della sua natura criminale (cfr. Cap XIII). Prova ne sia, ulteriormente, che nel caso di specie BAACHAOUI KARIMA, sentendosi investita dalla autorevolezza criminale del BLASCO, è addirittura intervenuta direttamente nei confronti di GENTILE, attuando una condotta intimidatoria o, comunque, incentivando il compagno allo scontro. Le dichiarazioni, indipendenti ed autonome, di GIGLIO e VALERIO lo dimostrano riscontrandosi reciprocamente ed inserendosi perfettamente nel quadro probatorio dimostrativo del pieno coinvolgimento della donna e della sua piena consapevolezza. In definitiva, BAACHAOUI KARIMA, ha fornito un pieno consapevole e volontario contributo alla attività estorsiva del BLASCO, effettuando, sotto la direzione del compagno, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare. Le telefonate intercettate non lasciano spazio ad alcun dubbio e confermano le parole dei collaboratori di giustizia GIGLIO e VALERIO che, all'unisono, descrivono il ruolo attivo di BAACHAOUI KARIMA anche nella concreta attività estorsiva, quantomeno incentivando il BLASCO nel suo scopo.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato di estorsione loro contestato.

La forza di intimidazione promanante dalle azioni e dalla fama criminale di BLASCO, SERGIO, VALERIO consente di ritenere integrate le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, ed appartenenti ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso.

La paura e l'assoggettamento del GENTILE alla volontà del BLASCO, VALERIO e SERGIO rappresentano la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. I c.p., in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa che, grazie alla fama criminale del gruppo e dei suoi membri ha imposto il suo volere grazie alla mera percezione della forza intimidatrice nota e diffusa soprattutto tra soggetti intranei alle dinamiche mafiose.



Quanto al reato di usura, contestata nel capo 48 unitamente al reato di estorsione, va evidenziato non solo che le prove non hanno messo in luce alcunchè, ma anche che lo stesso non sarebbe astrattamente configurabile, posto che, per i principi enucleati in apertura, non può esservi pattuizione usuraria laddove la violenza e la minaccia siano intervenute prima della pattuizione stessa e siano finalizzate, appunto, alla promessa o dazione di interessi usurari.

Tutti gli imputati vanno dunque assolti dal reato di usura qui contestato perché il fatto non sussiste.

Ritiene infine il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1. c.p. nei confronti di GENTILE Sandra e GENTILE Domenico, atteso che, alla luce delle argomentazioni svolte, la loro deposizione, costantemente volta a negare o, comunque, sminuire la condotta intimidatoria del BLASCO e a negare di avere subito qualsiasi tipo di minaccia è gravemente indiziante del reato di cui all'art. 372 c.p.

Infine.

Alla luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a GENTILE Domenico, siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni, da questo riscontrate, rese da VALERIO Antonio e MUTO Salvatore, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di associazione mafiosa da parte del predetto GENTILE Domenico.

12. CAPO 50

Estorsione in danno di Caccia Luigi

Le vicende oggetto della presente imputazione riguardano una serie di fatti che sono accomunati dall'identità della persona offesa, Caccia Luigi, un piccolo imprenditore edile sottoposto a reiterate pressioni e minacce di natura da parte di diversi soggetti appartenenti al sodalizio.

Su tal vicende, e sulle indagini svolte, hanno riferito alcuni testi di polizia giudiziaria.

Seguendo l'ordine indicato nel capo di imputazione, si prendono le mosse dalla testimonianza resa dal Maresciallo Veroni all'udienza del 30.9.2016, che, sulla base delle conversazioni intercettate come lette nella prospettiva investigativa, ha descritto l'asserita azione estorsiva cui il Caccia sarebbe stato sottoposto da parte di BLASCO e VALERIO

12.1. Condotta di BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio

Ha spiegato il teste che dalla attività di intercettazione telefonica era emersa l'esistenza di un credito (precedente all'inizio dell'attività intercettativa e di difficile quantificazione), vantato da BLASCO nei confronti di Caccia Luigi. Il rapporto tra BLASCO e Caccia inizia a delinearsi a fine novembre del 2011, con una conversazione nel corso della quale BLASCO sollecita i pagamenti, facendo presente che sono già parecchie settimane che sta aspettando di



vedere soddisfatte le proprie richieste. Viste le insistenze di Caccia , BLASCO concede un'ulteriore proroga (prog. 160 RIT 2931/ 11).

Il 2 dicembre 2012, ha spiegato il teste, dinanzi all'ennesima richiesta di dilazione di Caccia , BLASCO perde la pazienza e, sottolineando di avere bisogno dei suoi denari, gli pone un vero e proprio *ultimatum* per il lunedì successivo: *" Io ho bisogno, ho bisogno ... che vuoi da me... io lunedì... e poi basta! te lo dico subito... poi mi devo incazzare..."* (prog. 1293 RIT 2931/11).

Veniva poi captata una serie di telefonate dalle quali si evinceva la sussistenza di un credito che VALERIO Antonio vanta nei confronti dello stesso Caccia quantificabile nella somma di 10.000 euro.

In particolare, dalle conversazioni registrate ai prog 1065 del 17 febbraio 2012 e prog. 1065 del 17 febbraio 2012 RIT 308/12, risulta che l'assegno consegnato da Caccia a VALERIO è stato protestato; il primo, quindi, si giustifica con il secondo dicendo che l'assegno è finito solo dal notaio, e che basterà pagare una penale del 10% per poterlo recuperare. Il Caccia si impegna al pagamento della penale e chiede a VALERIO di restituirgli 1000 euro, garantendogli che l'assegno verrà pagato. VALERIO si raccomanda solo che arrivino i soldi perché ne ha assoluta necessità.

Segue una serie di telefonate in cui si apprende che CACCIA non mantiene fede all'impegno promesso e in cui VALERIO, innervosito dalle continue richieste di dilazione per il pagamento finisce con il minacciarlo. In particolare, nel corso della conversazione n. 2147 RIT 308/12 del 24 febbraio 2012 VALERIO Antonio, dinanzi all'ennesima richiesta di rinvio avanzata da Caccia , gli dice : *" ... ascoltami... io faccio presta Luigi... ci credo... io ci credo, ma non fare passare lunedì... perchè poi mi vengo a ficcare in casa tua... detto come va detto... eh... perchè io non scherzo... sono molto concreto nelle cose... sono rispettoso delle persone... ma non mi devono prendere per il culo..."*.

Nel corso della conversazione registrata al prog. 2533 RIT 308/12 del 29 febbraio 2012, perdurando il mancato pagamento del Caccia , VALERIO chiama quest'ultimo che gli promette di dargli tutti i soldi, tutti i 10.000 euro la mattina seguente. VALERIO Antonio chiude la telefonata dicendo : *" non ti lascerò tregua"*. Successivamente, dinanzi all'ennesimo tentativo di Caccia di prendere tempo, VALERIO gli dice *"Non me ne fotte più un cazzo, non mi interessa più. Io ho bisogno che ti veda un attimino, perchè ti devo spiegare una cosa, invece. Fatti vedere, che ti devo spiegare una cosa. Io ho bisogno solo di vederti, che ti devo spiegare una cosa. C'ho soltanto una parola, non cinquanta. Arrivato a un certo punto, non me ne fotte più un cazzo del denaro, mi interessa della parola. mi devi spiegare perchè mi stai pigliando per il culo. Vieni, ci spieghiamo e poi quello che c'è da fare si farà"* (prog. 3451 RIT 308/12 del 9 marzo 2012)

Il 12 marzo veniva captata una conversazione molto significativa (prog. 3679 RIT 308/12) in quanto ritenuta, nell'ottica degli inquirenti, dimostrativa delle gerarchie e degli equilibri nell'ambito del sodalizio. In questa conversazione Caccia , evidentemente debitore anche di BRUGNANO Luigi (oltre che di BLASCO e di altri sodali, come si dirà) promette a VALERIO di pagarlo, pretendendo però che lui intervenga in sua difesa qualora BRUGNANO Luigi avanzi delle richieste economiche nei suoi confronti. VALERIO risponde: *"Lascia stare, non e ne frega un cazzo degli altri. non farla più lunga. Quello che gli deve dare, glielo do io a lui"* *"BRUGNANO non è un problema;il problema è se tu non*

monetizzi l'assegno, ma lo sai che non c'è problema di questo. Tu devi parlare dov'è il problema Luigi". Il 13 marzo 2012, VALERIO, dicendosi esasperato dal comportamento di Caccia , reagisce all'ennesimo rinvio richiesto per il pagamento dicendogli: " Stasera ti aspetto sotto casa... e se c'è una cosa che detesto è parlare così al telefono. Mi stai portando alla condizione di dirtelo, le cose. Quando ti vedo"... dopo tale prime affermazioni, chiede a Caccia un incontro, dice : " Non mi interessa... di solito io non parlo mai per telefono così apertamente, però mi stai parlando all'emozione"(prog. 3816 RIT 308/12).

12.2. Condotta di BRUGNANO LUIGI.

Alla testimonianza del Maresciallo Danilo Melegari è stata invece affidata la ricostruzione delle vicende relative agli altri imputati (cfr. udienza 30.6.2016).

Partendo da BRUGNANO Luigi, il teste ha riferito che si tratta di una posizione che si inserisce in una vicenda che riguarda una richiesta di denaro avanzata da lui e da PROCOPIO Giovanni (giudicato separatamente) nei confronti di CACCIA Luigi, la cui figura era, come visto, già emersa nelle telefonate con VALERIO.

La vicenda si intreccia con quella descritta sopra: BRUGNANO, come si vedrà, è creditore di Caccia e, allo stesso tempo, è in attesa di un pagamento da VALERIO.

Anche in questo caso, fondamentali per la ricostruzione dei fatti sono le intercettazioni telefoniche – incontestate nel loro contenuto ed ascoltate ove necessario dal Collegio- che si riportano unitamente alla sintesi, per vero poco efficace, del testimone. Nel febbraio del 2012 viene captata una telefonata che BRUGNANO Luigi fa a Caccia Luigi (prog. 2149, RIT 345/12). Nel corso di questa conversazione BRUGNANO rimprovera Caccia per non aver risposto alle sue telefonate. CACCIA prova a giustificarsi, ma BRUGNANO non gli crede. La conversazione prosegue con CACCIA che dice di aver preso accordi con VALERIO per consegnargli i primi 7.000 euro, ma BRUGNANO lo incalza chiedendo spiegazioni sul mancato pagamento dell'assegno. CACCIA spiega che tutto è dipeso da un blocco della banca, indipendente dalla sua volontà e che non si sarebbe mai permesso di mancare di rispetto a lui o VALERIO. Riferisce poi di essersi appena sentito con VALERIO, al quale consegnerà il pomeriggio del giorno dopo un assegno circolare di 7.000 euro. BRUGNANO rivendica i propri 1.000 euro e CACCIA si rende disponibile ad assecondare la richiesta, purché la cosa non lo esponga a problemi con gli altri membri del sodalizio.

Sul finire CACCIA chiede a BRUGNANO di procurargli del lavoro ma costui, facendo percepire la pressione derivante dal suo peso criminale gli risponde che potrà lavorare solo quando avrà onorato il debito.

Dopo qualche giorno i contatti tra Caccia Luigi e BRUGNANO Luigi si intensificano.

Il 2.3.2012 CACCIA contatta BRUGNANO Luigi e spiega di essere riuscito a recuperare i 10.000 euro per VALERIO tramite un amico di suo zio Alfredo, che gli ha consentito di fare un anticipo fattura, precisando che l'intera somma verrà suddivisa tra un assegno e denaro contante (prog. 2840 RIT 345/2012).

Il 5.3.2012, CACCIA spiega a BRUGNANO che l'amico di suo zio ha confermato la disponibilità a portare a termine l'operazione, ma ha preso tempo fino a domani pomeriggio, per cui gli chiede di aiutarlo a convincere VALERIO ad aspettare altre ventiquattro ore, promettendogli in cambio un regalo di 500 euro. BRUGNANO chiede esposte garanzie sul buon esito dell'operazione poi si rende disponibile ad aiutarlo (prog. 3204 RIT 345/12).



Il 10.3.2012 CACCIA comunica a BRUGNANO che VALERIO ha deciso che non deve fargli alcun pagamento, ma BRUGNANO ribatte, fermo, che la situazione è cambiata e che non deve dar retta a VALERIO (prog. 4408 RIT 345/2012). Si inserisce qui la telefonata in cui BRUGNANO chiede a VALERIO di metterlo al riparo dalle reazioni di BRUGNANO nel caso pagasse a lui e non a quest'ultimo (vedi sopra).

Nel pomeriggio del 13.3.2012 CACCIA chiede a BRUGNANO di concedergli tempo per trovare i soldi che gli ha promesso, ma BRUGNANO non si dimostra disponibile ad assecondare la richiesta e, con tono intimidatorio, gli dice di presentarsi davanti a lui mettere in chiaro la questione. CACCIA insiste per avere una dilazione di almeno un'ora, ma BRUGNANO esige di sapere se sia in grado di fargli avere tutti i soldi. CACCIA conferma che grazie allo zio che ha fatto da garante, giovedì mattina avrà la somma dovuta. Nonostante le rassicurazioni, BRUGNANO insiste nell'atteggiamento intimidatorio. CACCIA cerca di giustificarsi dicendo di aver agito convinto di riuscire a portare a termine l'operazione, altrimenti non avrebbe rischiato di farsi protestare; BRUGNANO ribadisce che non tollera di essere preso in giro (prog. 4890 RIT 345/2012).

La sera di quello stesso giorno BRUGNANO ricontatta Caccia per assicurarsi che non venga ulteriormente ritardato il pagamento. Caccia lo rassicura confermando la consegna dei soldi. BRUGNANO chiede se sia riuscito a reperire i 1.000 euro e CACCIA risponde che dovrebbe riceverli l'indomani. BRUGNANO chiede notizie del bonifico che avrebbe dovuto ricevere a dicembre e CACCIA spiega che è stato bloccato dalla banca a causa dei problemi giudiziari nei quali è rimasto coinvolto. Per dimostrare la sua buona fede CACCIA dice di aver sempre fatto il possibile per assecondare le loro richieste e ne approfitta per chiedere spiegazioni in merito alle disposizioni ricevute, che vedono l'estromissione di VALERIO dalla questione. BRUGNANO si limita a dire che va bene così, rimandando i dettagli ad un successivo incontro (prog. 5110 RIT 345/2012).

Il 16.3.2012, CACCIA convince BRUGNANO a concedergli tempo fino al lunedì successivo promettendogli di fargli un regalo di 500 euro in contanti (rog. 5668 RIT 345/2012).

I continui rinvii di CACCIA accrescono l'insofferenza di BRUGNANO che, nel pomeriggio del 18.3.2012 perde la pazienza (prog. 5981 RIT 345/2012).

Seguono giorni in cui il Caccia continua a procrastinare il pagamento e anche sostenendo, invano, di avere finalmente ricevuto l'assegno da parte dello zio chiedendo a BRUGNANO quindi di pazientare (prog. 4098, 6015, 6323 RIT 345/2012).

CACCIA è infine costretto ad ammettere di non essere riuscito a trovare i soldi e si giustifica dicendo che suo zio ha parlato con Massimiliano, che ha promesso di fargli avere un assegno circolare per il giorno successivo. Con l'intento di tranquillizzare BRUGNANO, CACCIA oltre a 5.000 euro in contanti, promette di fargli avere un muletto di sua proprietà. Il tentativo fallisce e BRUGNANO ordina di presentarsi al suo cospetto. CACCIA si rende disponibile per vedersi a Reggio Emilia o a Cadelbosco e manifesta l'intenzione di contattare PROCOPIO Giovanni. BRUGNANO dice di lasciar perdere perché PROCOPIO è con lui ed insiste per vedersi subito. CACCIA dice di trovarsi a Parma e promette di raggiungerlo in un'ora a Cadelbosco, ma BRUGNANO ribatte in modo stizzito dicendo che si devono vedere immediatamente (prog. 6399 RIT 345/2012).

CACCIA telefona a PROCOPIO chiedendogli di aiutarlo a convincere BRUGNANO ad aspettare fino al giorno successivo. PROCOPIO, che è evidentemente con BRUGNANO, dice



di farsi trovare davanti alla chiesa di Cadelbosco, così potranno parlare, anche perché l'ultima volta che lui gli ha chiesto un favore del genere, non si è reso disponibile. CACCIA promette di presentarsi all'appuntamento entro quaranta minuti (prog. 6400 RIT 345/2012)

BRUGNANO richiama CACCIA e lo rimprovera per l'ennesima bugia e costui si giustifica dicendo che non voleva prenderlo in giro sottolineando di aver sempre aiutato le persone. BRUGNANO insiste nelle accuse ed offese e chiede quindi informazioni sul muletto promessogli precedentemente. CACCIA spiega di aver pensato di regalargli il mezzo, del valore di 4.000 euro, per ringraziarlo di aver speso una parola in suo favore nell'intera vicenda. Alla fine della conversazione BRUGNANO sollecita nuovamente un incontro, dicendosi disposto ad aspettare solo fino alle 15.30. CACCIA risponde con ironia scatenando la reazione minacciosa di BRUGNANO, che fa valere la sua caratura criminale (prog. 6407 RIT 345/12).

A partire dalle 15.30 PROCOPIO contatta ripetutamente Caccia che tarda all'appuntamento. Anche BRUGNANO lo chiama per avere spiegazioni, dicendo di trovarsi davanti a casa sua; Caccia si scusa per il ritardo, precisando di aver saputo da sua moglie che si è presentato a casa. BRUGNANO inizia ad inveire, minacciando di stazionare davanti a casa sua fino a quando non rientrerà (prog. 6490 RIT 345/2012). Dopo un paio d'ore CACCIA fa presente di dover accompagnare urgentemente il figlio al Pronto Soccorso, ma BRUGNANO ribatte che mentre stazionava davanti a casa sua ha visto il bimbo che giocava in cortile con il nonno, ed è stato fermato da una pattuglia di Carabinieri (cfr. deposizione Maresciallo Melegari).

CACCIA prova a prendere tempo, rinviando l'incontro alla mattina seguente, ma BRUGNANO insiste per un immediato confronto, minacciando di ripresentarsi da sua moglie. CACCIA accetta di incontrare BRUGNANO nei pressi del cimitero (prog. 6552 RIT 345/12).

Dopo circa venti minuti BRUGNANO richiama ed inizia ad inveire nei confronti di CACCIA, che non si è ancora presentato. Caccia cerca di giustificarsi, sperando di riuscire a prendere tempo fino alla mattina seguente, ma BRUGNANO, minaccia di presentarsi a casa sua breve. CACCIA, vista l'atteggiamento irremovibile di BRUGNANO, lo supplica di dargli tempo (prog. 6850 RIT 345/12).

La mattina seguente BRUGNANO chiama CACCIA per assicurarsi che in mattinata risolva la questione. Caccia promette di fare il possibile per reperire i 5.000 euro, poi spiega di avere una situazione bancaria compromessa per colpa del protesto subito di recente per un assegno emesso in favore dell'Immobiliare di VALERIO. BRUGNANO si tranquillizza e dice che troverà il modo di aiutarlo a risolvere il problema, purché mantenga fede alle promesse e si presenti agli appuntamenti (prog. 6651 RIT 345/2012)

Alle 12.30 BRUGNANO chiama per le novità e CACCIA conferma che quasi certamente nel pomeriggio avrà il denaro (prog. 6772 RIT 345/12). Segue la chiamata con la quale anche PROCOPIO contatta CACCIA, che gli ripete le stesse cose dette a BRUGNANO. PROCOPIO si mostra meno accomodante di BRUGNANO e pretende che CACCIA procuri i soldi entro la serata, sottolineando il favore fattogli avendo convinto BRUGNANO a concedergli una proroga e prospettandogli spiacevoli conseguenze in caso di mancato pagamento. CACCIA si impegna a fare in modo di trovare i contanti e PROCOPIO conclude la conversazione reiterando la minaccia (prog. 6775 RIT 345/12).



Nel primo pomeriggio BRUGNANO mette pressione a CACCIA , il quale dice che si sta recando da un'altra persona perché il falegname ha promesso di fargli avere i 5.000 euro per domani. BRUGNANO lo rimprovera per l'ennesima bugia e CACCIA si scusa, precisando che per lui sarebbe preferibile portare a termine l'operazione con il falegname, del quale non ha alcun timore, essendo di origini reggiane. BRUGNANO fissa come termine ultimo per la consegna dei soldi le 16.00 e si informa sulla disponibilità di contanti per quell'ora . CACCIA risponde che tutto dipende dall'esito dell'appuntamento a cui si sta recando, ma BRUGNANO pretende la consegna di 5.000 euro entro il pomeriggio (prog. 6785 RIT 345/12).

Verso le 18.00 BRUGNANO esorta CACCIA a contattare la persona interessata all'escavatore, precisando di aver individuato un potenziale acquirente (prog. 6899 RIT 345/12).

La mattina seguente BRUGNANO rimprovera CACCIA per non aver risposto alla sua chiamata; CACCIA si giustifica dicendo di avere il cellulare in modalità silenziosa ed aggiunge che si deve incontrare alle 11.00 con tale Canepari per la questione del muletto. BRUGNANO si indispette per non essere stato avvisato tempestivamente e con tono fermo comunica che si prenderà lui l'escavatore (prog. 6958 RIT 345/12)

Verso le 09.00 BRUGNANO arriva sul luogo dell'appuntamento sollecita CACCIA a raggiungerlo (prog. 6971 e 6974 RIT 345/12). BRUGNANO dopo avere chiamato per sapere cosa aveva detto Canepari, concede tempo fino alle 15.00, ora in cui si prenderà il mezzo, poi si informa sulla trattativa in corso con il falegname. CACCIA risponde di non aver avuto ulteriori contatti. Ciò determina la reazione indispettita di BRUGNANO (prog. 7070 RIT 345/12).

Dopo due ore richiama e CACCIA dice di essere in attesa di Canepari e chiede come dovrà comportarsi per l'eventuale fatturazione della vendita. BRUGNANO gli ordina di limitarsi a prendere nota della valutazione, perché penserà lui a vendere l'escavatore (prog. 7100 RIT 345/12).

Alle 16.00 BRUGNANO richiama e CACCIA fa presente che il prezzo dell'escavatore oscilla tra i 10/11.000 euro e Canepari conosce una persona interessata all'acquisto (prog. 7103 RIT 345/12). Dopo pochi minuti, BRUGNANO impone a CACCIA di portargli subito l'escavatore (prog. 7105 RIT 345/12).

Nel pomeriggio CACCIA dice che potrà recapitarglielo il giorno dopo a Cadelbosco e BRUGNANO fissa come termine di consegna le 09.30 (prog. 7123 RIT 345/12).

L'indomani mattina CACCIA dice di aver ricevuto la chiamata di Canepari, che si è detto disposto a portare da lui entro mezzogiorno la persona interessata ad acquistare l'escavatore. BRUGNANO lo interrompe, autorizzandolo a chiamare Canepari per avere l'offerta di acquisto, che valuterà personalmente, non fidandosi del suo operato (prog. 7231 RIT 345/12)

Nei giorni seguenti la trattativa per la vendita dell'escavatore prosegue e la mattina del 26.3.2012 CACCIA conferma a BRUGNANO che per le 12.00 l'acquirente lo chiamerà per definire i dettagli. Si raccomanda affinché il pagamento venga effettuato tramite assegno circolare, che CACCIA dovrà versare nella sua banca ed emettere un altro titolo di cui gli fornirà l' intestazione. Nel proseguo parlano anche del muletto e BRUGNANO dispone che venga portato nel suo cantiere (prog. 7573 RIT 345/12).



Nel primo pomeriggio PROCOPIO chiama per le novità e CACCIA risponde di essere in attesa che l'acquirente lo chiami per definire l'operazione. PROCOPIO lo rimprovera e gli dice di contattare il cliente per accertarsi se sia effettivamente (prog. 7675 RIT 345/12).

Alle 15.40 CACCIA informa BRUGNANO di aver definito la cessione dell'escavatore, precisando che l'acquirente mercoledì mattina si presenterà con l'assegno e caricherà il mezzo: questi non si fida e chiede di parlare direttamente col cliente. CACCIA dice di avere il numero di Canepari, che ha gestito la trattativa. BRUGNANO si raccomanda che mercoledì mattina arrivino i soldi e dice di informare PROCOPIO poi pretende il numero di Canepari (prog. 7697 RIT 345/12).

Seguendo le disposizioni di BRUGNANO, CACCIA comunica gli sviluppi a PROCOPIO (prog. 7707 RIT 345/12), poi contatta Canepari per preannunciargli la possibile visita o chiamata di BRUGNANO e chiedergli di reggergli il gioco, confermando l'arrivo per il mercoledì seguente della persona interessata ad acquistare l'escavatore, che non ha alcuna intenzione di cedergli perché BRUGNANO vorrebbe acquistarlo ad un prezzo decisamente inferiore all'effettivo valore di mercato (prog. 7712 RIT 345/12). Tuttavia BRUGNANO, dopo aver parlato con CANEPARI si accorge dell'inganno e lo chiama minacciandolo. CACCIA si giustifica sottolineando che non gli avrebbe dato il numero di Canepari se non fosse stato più che sicuro delle proprie cose. BRUGNANO sembra convincersi ad aspettare fino a mercoledì ma dice di presentarsi da lui immediatamente (prog. 7720 RIT 345/12).

La mattina seguente BRUGNANO inserisce CACCIA in una triangolazione finanziaria fittizia, sfruttando la società a lui intestata. Si informa su eventuali segnalazioni a carico della ditta e CACCIA risponde che ne risulta una per l'assegno di VALERIO. BRUGNANO sottolinea che non essendo ancora trascorsi sessanta giorni, la situazione non è grave per cui lo invita ad andare da lui per eseguire un'interessante operazione, che risolverà tutti i suoi problemi (prog. 7816 RIT 345/12).

Nel pomeriggio BRUGNANO sollecita CACCIA, il quale dice di trovarsi a Castellarano e usando un linguaggio criptico rimanda al giorno successivo la consegna degli assegni postdatati. BRUGNANO fissa l'incontro per la mattina. CACCIA propone di vedersi una volta definita la cessione dell'escavatore (prog. 7982 RIT 345/12).

Il 28.3.2012 PROCOPIO e BRUGNANO chiamano CACCIA, il quale dice ad entrambi di essere in attesa di una telefonata di Canepari: BRUGNANO si mostra più deciso dicendo che si vedranno in tarda mattinata a Massenzatico e risolveranno una volta per tutte la questione dell'escavatore; viene organizzato un incontro (prog. n. 7982, 7985 RIT 345/12) documentato dai Carabinieri della Stazione di Neviano degli Arduini, impegnati in un servizio di osservazione sul quale ha riferito il Maresciallo Melegari proiettando le fotografie scattate. "MAR. AIUT. MELEGARI D. - Allora, l'OCP è stato fatto il 28 marzo 2012. Praticamente sono state fatte le foto, i militari operanti sono il Carabiniere Galasso e il Carabiniere Rizzo Luciano, in quanto erano loro che facevano il servizio. Questa è la foto delle 10:17, 10:20 del 28 marzo 2012, dove si incontrano... c'è Caccia Luigi; questo furgone è di BRUGNANO. Successivamente vanno a vedere l'escavatore al deposito. Infatti là era il punto di incontro e qua è il deposito. Il deposito è in una zona di Massenzatico ed era in un luogo abbastanza isolato. Per cui la pattuglia, il servizio, il dispositivo di osservazione è riuscito a fare solo qualche foto; però, per non far scorgere la sua presenza, quando ha visto il riscontro delle persone e delle telefonate, poi si è allontanato dal luogo."



Le telefonate successive attestano che la questione non è ancora risolta e CACCIA non ha consegnato il muletto a BRUGNANO, che la mattina del 2.5.2012 lo chiama per informarsi sugli sviluppi. CACCIA spiega di essersi presentato direttamente alla Tecnocopie di Mancasale, ma il responsabile non è in sede, per cui dovranno aspettare che lo richiami per poter ritirare la baracca e il muletto poi ne approfitta per chiedere se dovranno giustificare contabilmente la cessione del mezzo. BRUGNANO conferma (prog. 13914 RIT 345/12).

L' 8.5.2012 BRUGNANO preannuncia a CACCIA che domani avrà il camion per recarsi a Mancasale e caricare il muletto. Caccia risponde di non potergli garantire che la persona sarà presente per consentirgli di caricare il mezzo, però si impegna a chiamare nel pomeriggio per farselo confermare ed evitare un viaggio inutile. BRUGNANO si irrita perché per l'ennesima volta ha mentito e CACCIA cerca di convincerlo della propria buona fede, attribuendo ad altri le colpe, facendo però accrescere la sua ira, che si manifesta con pesanti minacce (prog. 15046 RIT 345/12).

Alle 17.30 circa BRUGNANO richiama e CACCIA fa presente di essere riuscito a rintracciare Cantagalli, che è disponibile a fargli caricare il muletto l'indomani pomeriggio: BRUGNANO non gli crede e pretende di andare personalmente sul posto ove è custodito il muletto (prog. 15123 RIT 345/12). Dopo pochi minuti BRUGNANO richiama e reitera la minacce (prog. 15125 RIT 345/12). Alle 18.10 CACCIA comunica a BRUGNANO che suo padre lo sta aspettando all'ufficio postale di Sesso: BRUGNANO pretende che presenzi all'incontro, ribadendo la volontà di picchiarlo, anche in presenza del genitore (prog. 15131 RIT 345/12).

Il giorno seguente, poco prima di mezzogiorno BRUGNANO rimprovera CACCIA per aver esposto il padre a brutte figure CACCIA dice di aver preso appuntamento per il pomeriggio con Cantagalli per caricare il mezzo ma BRUGNANO insiste per farlo e ordina di chiamare per anticipare l'operazione (prog. 15825 RIT 345/12); poco dopo BRUGNANO richiama CACCIA dice che nell'ufficio di Cantagalli c'era solo la segretaria, per cui dovranno attendere (prog. 15315 RIT 345/12).

Due giorni dopo BRUGNANO sollecita a CACCIA la fattura (falsa) per la vendita dell'escavatore: questi si rende disponibile a predisporla e BRUGNANO dice di presentarsi da lui con il timbro della società perché la redigeranno insieme (prog. 15677 RIT 345/12).

Con questa telefonata si chiude la vicenda.

Il valore dei beni di cui BRIGNANO si è impossessato in sostituzione del denaro dovuto è ricostruibile, secondo gli inquirenti è pari ad euro seimila l'escavatore e quattromila il muletto. Ciò lo si ricaverebbe dalla telefonata in cui Caccia dice: *"che solo quel muletto lì 4.000 euro costa. 4.000 euro costa il muletto."* (prog. 6407 del 20 marzo 2012 RIT 345/12).

12.3. Condotta di AMATO Francesco

Quanto alla presunta estorsione consumata da AMATO Francesco ai danni di CACCIA, ha riferito non solo il Maresciallo Melegari, ma anche il Carabiniere scelto Galasso; quest'ultimo, in particolare ha reso la sua testimonianza in ordine ai servizi di OCP svolti (cfr. produzione udienza 20.7.2016).



Il primo, sempre all'udienza del 30.6.2016, ha ricostruito la vicenda sulla base delle intercettazioni telefoniche captate, alle quali si farà ampio riferimento in questa sede per descrivere i fatti.

Dalla attività spionistica, ha spiegato il teste, si apprende infatti che AMATO Francesco cerca di costruire qualcosa con Caccia: vuol far prendere un appalto o vuol far fare un lavoro a Caccia, perché è un operaio edile. Per questo organizza un incontro fra lui e Tommaso Martino alla sua presenza. L'incontro viene documentato in un servizio di OCP. A seguito di quest'incontro, la trattativa non va a buon fine, perché l'impresa di Caccia non ha le capacità economiche e la struttura per svolgere i lavori. Da qua gli inquirenti comprendono che AMATO Francesco avanza delle pretese nei confronti di Caccia Luigi, anche prospettando una sorta di mancato guadagno. Viene poi captata una serie di telefonate dalle quali si apprende che AMATO Francesco chiede continuamente denari, piccole somme, a Caccia Luigi il quale provvede a consegnarle all'AMATO: *PRESIDENTE P. – Quindi è Caccia che dà piccole...? MAR. AIUT. MELEGARI D. – Che dà i soldi, sì. AMATO Francesco chiede continuamente soldi, un po' per la faccenda per un mancato guadagno, dice: Io ti ho fatto guadagnare tremila e cinquecento euro – e pretende questa somma grande. Però, oltre ai tremila e cinquecento euro, quasi quotidianamente gli chiede dei soldi anche per vivere alla giornata, cosa che Caccia fa. In una o due occasioni gli consegna i... P. – E glieli chiede in che modo? MAR. AIUT. MELEGARI D. – La somma dei tremila e cinquecento euro è sempre con tono minaccioso, tant'è che lui in alcune telefonate fa proprio riferimento a dei fatti di cronaca specifici della 'Ndrangheta, in quanto sono stati bruciati vari mezzi su Reggio Emilia e dice: Vedi, io adesso vengo e ti faccio delle cose, che poi vengono a cercarti, perché vedi che stanno parlando sui giornali. Questo è il tenore delle telefonate.*

A tale proposito, il teste ricorda che domenica 25 marzo 2012 un'agenzia di stampa reggiana aveva pubblicato la notizia che *"Poco dopo la mezzanotte qualcuno ha dato fuoco a un autocarro parcheggiato in un cantiere edile di via della Temuta ad Albinea. Il mezzo è di proprietà di un'impresa edile con sede a Reggio Emilia, gestita da due fratelli originari di Cutro, residenti in città. I Carabinieri non escludono nessuna pista, ma l'origine dolosa del rogo sarebbe praticamente certa. I malviventi avrebbero usato liquido infiammabile per dare fuoco al Fiat Daily, per poi fuggire prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri"*.

Dunque in una conversazione AMATO Francesco, particolarmente arrabbiato, minacciando esplicitamente CACCIA gli prospetta sgradevoli conseguenze se non provvederà a pagarlo, evocando, nella sostanza, azioni incendiarie analoghe a quelle descritte nell'articolo di giornale patite da due imprenditori di origine cutrese (prog. 8138 del 28 marzo 2012 RIT 345/12; *Francesco AMATO - Ehi! Luigi - Ciccio! Francesco AMATO - Dimmi. Luigi Caccia - Ascolta. Domani matti... Francesco AMATO - Eh? Luigi Caccia - Domani mattina, alle dieci... Francesco AMATO - Eh, domani mattina... stasera ti rompo le corna, non domani mattina! Luigi Caccia - Ascolto, ascolta... e non rompermi i coglioni. Domani mattina... Francesco AMATO - Sì, te li rompo davvero i coglioni, non ti preoccupare! Luigi Caccia - Mi ascolti un attimo? Domani mattina alle dieci, devi venire con me, devi venire, che mi serve anche la cosa... la... la... ecco quello che ti volevo dire anche oggi... la... la.. Francesco AMATO - Eh? Non ho capito. Luigi Caccia - Domani mattina alle dieci, quando andiamo a*



prendere la... la... la cosa... i soldi, mi serve la dichiarazione, dunque dobbiamo passare prima dalla... dal Comune a farla, eh! Francesco AMATO - Tu sei un cornuto, mi stai prendendo per il culo! Cornuto! Luigi Caccia - (Inc. voci sovrapposte) va bene, va bene. Pensala sempre come vuoi, sembra che ce l'ho nella borsa io le cose. Francesco AMATO - No... (inc. pronuncia non chiara) sai che c'è scritto... cosa c'è scritto stamattina sul giornale, l'hai... l'hai letto? Luigi Caccia - Non lo so. Francesco AMATO - Eh? Luigi Caccia - Cosa c'era scritto, non lo so. Francesco AMATO - L'hai letto cosa c'era scritto sul... sul giornale? Luigi Caccia - Non c'è... non lo so quello che c'è scritto. Francesco AMATO - (Inc. pronuncia non chiara) dice che i cutresi o collaborate o andate via a casa perché (inc. voci sovrapposte). Luigi Caccia - Ma vaffa... ma vaffanculo, va! Francesco AMATO - Te lo giuro, per il camion di merda che bruciava l'altro giorno, (inc. pronuncia non chiara). Luigi Caccia - Ma quello lì tu lo sai che loro... loro basta che... quando succedono le cose (inc. voci sovrapposte). Francesco AMATO - E... e... e tu stai rompendo i coglioni! Luigi Caccia - Ti sto dicendo... non rompere i coglioni tu a me. Ti sto dicendo... Francesco AMATO - Da lunedì sei arrivato a fine settimana. Luigi Caccia - Lo so, ma l'importante è risolvere la cosa. Basta, che cazzo me ne frega a me che è passato un mese o tre mesi. A me l'importante è chiuderla, va bene? Ti sto dicendo, domani mattina per le dieci, ti passo a prendere. Andiamo prima in Comune, anche qua a Cadelbosco va bene, all'anagrafe, facciamo il discorso della dichiarazione, porta il discorso dell'assegno perché ci deve essere il numero dell'assegno, okay? Il numero dell'assegno, di identificazione. Tu me la dai in mano a me quando la ti do lì in banca il discorso dei soldi. Stop, chiuso. Basta. Hai capito? Francesco AMATO - Eh, ho capito.

In altra telefonata (prog. 884 del 4 aprile 2012 RIT 352/12) AMATO, particolarmente adirato, minaccia CACCIA che gli chiede di avere una altra possibilità:

"Francesco - Mi sa che tu una Pasqua di merda ti fai! Luigi - No, no, che... che Pasqua di merda, (inc. Sovrapposizione di voci). Francesco - No, mi sa che tu... tu... tu personalmente... Luigi - Ah. Francesco - Con la tua famiglia ti fai un... una Pasqua di merda. Luigi - Ti sto dicendo di no, dammi 'sta... l'ultima possibilità per tornare domani a mezzogiorno. Io... che ti devo dire? a me io... sto stord come un corno appeso e senza fare un cazzo, fai te! Non per altro. Eh, eh... vediamo... vediamo domani a mezzogiorno che cazzo fa, sennò faccio io diversamente, dai.

Anche le richieste di denaro emergono dalle telefonate riscontrate da alcuni servizi di OCP. Nella conversazione registrata al prog. n. 1821 del 24 gennaio 2012 RIT 439/12 AMATO dice a Caccia che gli deve trovare 300 euro. Caccia gli risponde che non sa dove poterli trovare:

A.= Francesco AMATO

L.= Luigi Caccia

A. Pronto. L. Oh Cì! A. Dimmi. L. Ascolta allora .. io là ho già fatto tutto, nel senso che l'ho già versato là la cosa, solo che loro per forza mi devono dare il discorso della .. della disponibilità, il discorso .. come gli ha buttato dentro l'assegno mio zio, eh. Eh ..

A. Non ho capito. L. Allora, te l'ho detto che mio zio si era fatto fare l'assegno ieri, te lo avrà detto .. e lui me ne ha fatto uno dei suoi bene, allora lui ha buttato dentro l'assegno, bene. Allora lui disponibilità attualmente sul conto se non quell'assegno non ce ne ha ..

fur

cioè disponibile tutta, hai capito? Allora .. io l'ho versato. Loro mi danno il discorso della disponibilità domani mattina a me. Capito? Io domani mattina posso farlo. E poi posso fare come ti ho detto io, così .. 1.500 e come .. e il resto così .. perché gliel'ho già chiesto.

A. E do .. domani che ti danno un assegno? L. Allora un assegno circolare per forza e il resto me lo danno, posso prenderlo il discorso in liquido, 1.500 .. A. Ah .. ascolta .. adesso. L. Dimmi. A. Vedi che devi fare le scintille con i piedi. L. Eh .. A. Mi devi trovare 300 euro. L. Eh, non so dove potertele trovare. A. Eh mi incazzo come .. sul bene dei figli miei che m'incazzo come un animale. L. Ohi Ci' .. allora se potevo trovarle andavo a pagare anche la bolletta ti ho detto che ho la bolletta di 211 euro che non posso pagarla. Mi hanno abbassato .. mi hanno abbassato i kilowatt della luce dio va'. Cioè io a giorni .. se non è che l'hanno già staccata me la staccano eh. Eh, cioè, secondo te, se potevo farlo non l'avrei già fatto, secondo te? Eh .. A. Porca puttana troia maledetta bastarda schifosa oh .. L. Ma non gli puoi dire di temporeggiare il discorso di domani cazzo, dio cane .. domani poi hai il discorso della disponibilità dei 1.500 gli dai 500 euro e buona notte. Addirittura gliel'ho riportata anche là la bolletta gli ho detto se me la pagavano .. non mi hanno pagato neanche la bolletta, mi hanno detto: "Guarda se vuole gliela lasciamo lì", ma eh .. domani quando facciamo il tutto te la paghiamo.. 211 euro non ti parlo di chissà che cosa .. ci sto facendo solo una figura di merda con mia moglie .. che mia moglie sa che l'ho già pagata. Fai te. A. Ma domani mattina .. al cento per cento tutto a posto?

Nella conversazione registrata al prog. n. 2263 del 25 gennaio 2012, RIT 439/12 le minacce si fanno pesanti e più che esplicite. Caccia garantisce che il lunedì successivo pagherà; di tutta risosta AMATO gli prospetta gravi mali se non ripagherà la sua fiducia

A. = Francesco AMATO

L. = Luigi Caccia

A. Dimmi dottore. L. Oh .. avvocato .. ascolta me lì porta domani mattina il depliant. E dopo mi ha fatto fare le crocette dove .. dove .. dove sono? A. Mm .. L. Dov'è .. dov'è i .. qual è. A. Mm. L. Hai capito? Addirittura ci potrebbe essere anche la cosa .. se me lo dici con tempà, su! discorso di uno, massimo due bancali di pellets. A. Ma che ca .. boh .. non lo so che cazzo deve prendere quello lì. Io ho domandato, se gli serve la stufa .. e uno m'ha de .. L. Eh, ma lo so .. ma sai cos'è che qua secondo me si usano anche poco .. A. Eh uno m'ha detto .. famme .. "Fammele vedere e vediamo. Se mi piace la prendo". Luigi! L. Oh .. dimmi. C. Io son messo male. L. Oh, Ci' ti ho detto .. io sono ancora meglio .. più male di te, credimi sennò .. figurati se me ne fregherebbe un cazzo delle 100 euro del 200 euro, secondo te. A. Ma come mi devo comportare con te, io Lui' .. L. Ma .. ah oh, sembra che gliel'ha .. che ce l'hai con me, qua. Ti sto dicendo .. A. Cioè .. non è che ce l'ho con te .. L. No .. l'ho capito. A. Ce l'ho con te per quello che mi hai combinato. L. Ma lo so .. A. Non è che ce l'ho con te fisicamente. L. Ti sto dicendo: sopporta il discorso di lunedì e vedi che no .. non .. non si sgarra. A. Luigi, ma già .. ma già me l'hai detto cinquanta miliardi di volte .. lunedì. L. Ti sto dicendo, lunedì, tu vedi .. ti ho detto che non si sbaglia .. ti sto dicendo. A. Lui' .. L. Eh .. dimmi ..inc.. A. Cioè .. tu .. mi mi mi mi stai portando al punto di comportarmi in un modo .. L. Ti ho detto di no .. ti sto dicendo che lunedì .. A. No, ma te l'ho detto pure già l'altra volta e mi hai ripetuto la stessa cosa .. L. Ma lo so è ..

l'ho capito Ci'. A. Eh. L. .. ti sto dicendo .. non .. non devi neanche .. non devi neanche dire .. ti sto dicendo .. lunedì vedi che ti sto dicendo io si chiude questo discorso qua .. A. Ma senti un po' .. ma se già me l'hai ripetuto .. l'assegno .. no assegno la ..inc.. L. Ti sto dicendo .. ti sto dicendo .. A. Ma già me l'hai detto un miliardo di volte .. da .. fiducia, fiducia, fiducia .. L. Ti sto dicendo .. mi ascolti un attuno? Abbi fiducia in me e vedi che lunedì vedi che non è .. non è .. non è .. sbagliato. A. Ma sai cosa fai? Firmami questo assegno, che trovo a qualcuno e me lo faccio cambiare. L. Ti sto dicendo .. ti ho detto io .. fammi fare il discorso di lunedì .. ti sto dicendo. A. Ma l'assegno è tuo? L. È mio, però non posso fartelo il casso .. anche perché dovevo rendere conto anche al discorso anche a mia padre, eh .. cioè non è che è solo mio il discorso della ditta eh. Eh .. scusa. A. Eh .. L. Eh .. eh .. che .. che .. gli dico, cosa ci vado a dire? Cioè lo sa anche lui le cose .. come sono .. cioè, nel senso lo sa che devo dare .. A. Sì, ma Luigi, ma tu se hai problemi se non ti aiutano i parenti chi cazzo ti aiuta? Ti aiutano i forestieri? L. Ma lo so Ciccio! Me lo dici a me cazzo? Io ho aiutato a cani e porci quando sono .. quando sono fatto io ho aiutato cani e porci. A. Eh, senti un po' .. senti un poco. L. Dimmi. A. Se io mi comportavo in un modo .. brutto .. L. Eh, guarda .. te lo dico francamente, a oggi se ti comportavi in un modo brutto .. ok, mi potevo scazzare credimi. Nel senso che non t'aiuta neanche, neanche Gesù cristo, più credimi, Ci' .. A. No, ma il discorso sai qual è? Perché dopo, la merda in faccia la prendi tu .. L. Ma lo so, lo so .. A. .. con i tuoi, con tua moglie .. come mai è successo questo? L. Ciccio .. lo so. A. Dove .. dove è sbagliato .. sai, ci sono tanti problemi. Ma tu .. non vuoi capire, perché tu stai obbligando le persone che si comportano male. Io non ti voglio parlare, liberamente, o in un modo tipo minaccioso, perché io non minaccio nessuno, io non faccio niente a nessuno. L. Ma no ma che cazz .. ma non si stava neanche parlando .. ecco perché ti ho detto io .. A. Però il discorso è .. che se ti succede un cazzo, cioè tu sospetti che sono stato io. Capito? L. Ti sto dicendo, t'ho detto io .. ti ho detto io .. lunedì ti ho detto vedrai .. vedi che non sgarro, ti sto dicendo, ti ho detto. A. Lui' .. L. Eh .. son qua, sono .. A. Te lo giuro sul bene dei miei figli .. che sono incazzato nero nero nero nero. L. Eh. A. Cioè tu sei sicuro di quello che dici? L. Ti sto dicendo che sì. Ti sto dicendo .. A. Luigi! L. Oh .. ti sto dicendo di sì. A. Passo lunedì .. te lo giuro sul bene dei miei figli, a costo che pure mi arrestano, ma tu vai nella merda .. L. Ti ho detto lunedì, vai tranquillo. A. Ti faccio .. Lui .. ti faccio dormire fuori .. giuro. Non m'interessa un cazzo se faccio male anche a qualcuno della tua famiglia, però tu dormi fuori. Vedi che ti sto .. ti sto giurando sulla mia famiglia .. non mi interessa se vado in galera. Però ti sto dicendo: sei sicuro tu che lunedì concludi e sistemi ("appaci") la cosa? L. Ti sto dicendo di sì .. ti ho detto. A. Ciao Luigi.

In merito alla estorsione in esame è stato sentito, come anticipato, anche il Carabiniere scelto Galasso, il quale, all'udienza del 21.7.2016, ha riferito di un servizio di osservazione e pedinamenti svolto il 5 gennaio 2012, predisposto sulla base dei contatti telefonici intercettati tra AMATO Francesco e Caccia Luigi e al quale ha accennato il teste Melegari.

Dall'esame delle telefonate avvenute in precedenza tra AMATO Francesco e Caccia Luigi, era infatti emerso come il primo chiedesse soldi a Caccia Luigi, spesso anche pretendendoli e irritandosi nei confronti dello stesso quando quest'ultimo gli riferiva di non avere al momento la disponibilità di denaro. Nella circostanza, il teste ed uu collega erano a Reggio Emilia in



attesa che il loro comando segnalasse eventuali appuntamenti che tra i due. Quella giornata, il giorno 5 gennaio, il Comandante Melegari riferì loro che il Caccia e AMATO Francesco si sarebbero dovuti incontrare probabilmente perché il Caccia doveva elargire denaro al secondo. Si sarebbero dovuti incontrare presso il centro commerciale Meridiana.

I militari si recarono quindi sul posto dove constatarono e fotografavano l'incontro.

Il teste ha riferito anche sul servizio di osservazione e pedinamento effettuato l'8 maggio 2012, nel corso del quale ascoltò personalmente i dialoganti.

Quella mattina si trovava insieme ad un collega a Reggio Emilia perché dalle telefonate captate in precedenza sapevano che doveva svolgersi un incontro tra SARCONI Nicolino e Caccia Luigi. Come nel caso precedente, ricevettero la telefonata dal comando che segnalava loro che l'incontro si sarebbe tenuto in località Pieve Modolena, precisamente nei parcheggi posti di fianco all'Eurospin. Giunti sul posto parcheggiavano il mezzo, utilizzandolo come "balena", in quanto il teste si chiudeva al suo interno, nei sedili posteriori in modo da poter osservare e fotografare i dialoghi. Sul posto erano già presenti da poco Caccia e SARCONI, inizialmente distanti circa tre/quattro metri dall'auto. Da quel punto di osservazione li vedeva dialogare (come dalle foto esibite) notando che vi era una parte attiva, il SARCONI, e una parte passiva, il Caccia, appoggiato ad un'autovettura, che ascoltava. Verso la fine della conversazione i due si erano avvicinati involontariamente al mezzo all'interno del quale il teste era occultato. In questa posizione riuscì a sentire SARCONI dire al CACCIA che da quel momento in avanti non avrebbe più potuto fare niente per lui, e che quindi doveva stare attento. Dopodiché si erano congedati, salutandosi.

Entrambi i servizi di OCP con le relative fotografie sono stati prodotti all'udienza del 21.7.2016.

Il servizio di osservazione si riferisce all'intervento di SARCONI Nicolino nella vicenda, intervento richiesto da SILIPO Antonio che non riusciva ad ottenere il pagamento del suo credito e di cui ha riferito sinteticamente il Maresciallo Melegari (cfr. udienza 29.6.2016). Le parole e le telefonate di SARCONI Nicolino, che aveva imposto il pagamento in favore dell'amico SILIPO, avevano determinato il profondo timore sia in Caccia che nelle persone da lui contattate, che volevano rimanere estranee alla vicenda.

Sia SILIPO che SARCONI sono stati condannati, con sentenza oramai dotata della forza di cosa giudicata, per questa ulteriore estorsione ai danni del CACCIA.

12.4. Condotta di FORMENTINI Francesco

Sull'estorsione contestata a FORMENTINI Francesco (in concorso con TURRA' Roberto, giudicato separatamente) il maresciallo Melegari ha riferito che la stessa emerse nel luglio del 2012.

Fino a quel momento la vicenda del rullo non era stata compresa.

Il 6 luglio veniva quindi captata la telefonata n. 25519 RIT 345/12, in cui Caccia dice a FORMENTINI che gli hanno pignorato il rullo, che gli inquirenti comprendono essere in conto vendita presso una concessionaria di vendita mezzi edili a Sant'Ilario. Il proprietario del rullo, che lo aveva venduto a Caccia, non avendo ottenuto il pagamento del prezzo aveva intrapreso un'azione legale con conseguente pignoramento. Caccia avvisa dunque FORMENTINI. Quest'ultimo, quando sente questa telefonata, va su tutte le furie. Lo minaccia pesantemente: *Se tu non mi dai quattromila e cinquecento euro, non ti puoi*

impossessare del rullo. Gli dice proprio: "Ma tu forse non hai capito, i 4.500 euro li hai? No, tu li hai per prendere il rullo? Se no, non lo carichi, il rullo", nel senso: se no, non puoi prenderti il rullo. "No, no, forse tu non hai capito, tu non carichi"... va beh, qua dice una parola ... "tu devi tirare fuori i soldi se vuoi caricarlo, capito?". Però glielo dice con tono... lo ho sentito la telefonata. PRESIDENTE P. – FORMENTINI. MAR. AIUT. MELEGARI D. – FORMENTINI Francesco, sì. "Vuoi il rullo? Tira fuori i soldi". Gli dice: "No, non è che ti sto dicendo che i soldi, anche se"... Gli dice Caccia: "No, non è che ti sto dicendo che i soldi, anche se so che il rullo te lo sei preso per i cazzi tuoi", cioè te lo sei preso arbitrariamente. "Ascoltami", gli dice Francesco FORMENTINI, "tu sei un infame, tu sei un infame di prima"...

DIFESA (Avv. Migale C.) AVV. DIF. MIGALE C. – Scusi. "Arbitrariamente" lo dice lei, Maresciallo? MAR. AIUT. MELEGARI D. – Come? AVV. DIF. MIGALE C. – E' un suo commento "arbitrariamente"? MAR. AIUT. MELEGARI D. – Sì, sì, per far intendere. "Per i cazzi tuoi". AVV. DIF. MIGALE C. – Lo dica che è un commento. MAR. AIUT. MELEGARI D. – Sì, sì, scusi. "Ascoltami, tu quando hai a 4.500 euro, me li dai".

Veniva quindi disposto un servizio di osservazione. All'una del pomeriggio il rullo viene caricato ed asportato (E' stato proiettato in aula il servizio di OCP cui ha fatto riferimento il testimone).

Nei giorni seguenti (lo dice proprio per telefono) TURRA', nella telefonata registrata al prog. n. 6054 del 9 luglio 2012, si dimostra particolarmente violento e fa capire al suo interlocutore, Muto Luigi, di avere picchiato Caccia "perché gli dice... Questa è la prima telefonata dove noi rileviamo che SARCONI ha picchiato Caccia. Gli dice: "Vedi che... venerdì non ti sono bastate?", come per dire... "venerdì non ti sono bastate? Vuoi il secondo round?", riferendosi (questo è un commento mio) alle percosse. SARCONI continua: "Ascoltami, secondo me, ti piacciono. A te le botte piacciono". Leggo testualmente: "Ascoltami, secondo me, ti piacciono. A te le botte piacciono". Questa è una telefonata dove... poi continua, dice: "Io tutti i giorni... tu devi essere gazzella e io leone e la mattina devi correre". Questo è il sunto del discorso>>.... "SARCONI e Muto Luigi parlano di questo discorso qua, gli dice: Ma come mai è andata?...? Gli fa intendere, Muto Luigi: Ma come mai prima non è andato da te, ma è andato dai Carabinieri? SARCONI dice: Lui prima mi ha fatto la fattura di questo rullo, ma poi va a fare quest'infamità con i Carabinieri? Cioè spiega, gli dice dov'è il rullo. Loro sono i Carabinieri di Santa Croce, vanno là e prelevano il rullo, perché dalla telefonata pretendeva che non indicasse il luogo dov'era il rullo. E SARCONI qua gli dice: Adesso è senza denti, come per dire...

Fra le plurime telefonate gravemente intimidatorie effettuate dal TURRA' nei confronti del CACCIA, è possibile indicare le seguenti:

- prog. n. 364 RIT 345/12 del 17.2.2012: TURRA' voleva da CACCIA Luigi la consegna di un assegno circolare e CACCIA rispondeva di essere impossibilitato perché era morta la nonna. TURRA' rispondeva in tono ironico per poi urlare minacciandolo e manifestando l'intenzione di prendergli un "rullo". TURRA' si recava poi davvero a cercare CACCIA tempestandolo di altre telefonate di analogo tenore;



- prog. n. 373 RIT 345/12 del 17.2.2012: TURRA' minaccia Caccia di andare da lui per picchiarlo. CACCIA lo richiamava per cercare di farlo ragionare, ma TURRA' reiterava gli insulti e le minacce.

-prog. n. 375 RIT 345/12 del 17.2.2012 TURRA' minaccia di chiamare SARCONI e di caricare il rullo, continuando con pesanti insulti

- prog. n. 386 RIT 345/12 Caccia richiama TURRA', adirato: dopo pesanti insulti e gravi minacce TURRA' evoca il sodalizio criminale:

Roberto - Che ti dico una cosa. Luigi Caccia - Dimmi, Roberto - Io non voglio niente mò, ci vediamo stasera da te quando hai finito dall'ospedale, okay? Fatti i

tuoi comodi. Hai capito? Luigi Caccia - Ma perché devi parlare così, Ro'? Roberto - Sì,

perché ti... Luigi Caccia - Ascolta un attimo. Ti posso (inc. voci sovrapposte). Roberto -

Vediamoci (inc. pronuncia non chiara) perché mi stai parlando di telefono, cornu'? Luigi

Caccia - No, io non ti sto parlando... ti sto mica dicendo... Roberto - Sto dicendo, ci vediamo

stasera da te? Luigi Caccia - Io ti sto dice... Roberto - Che parliamo un attimo sotto da te,

okay? Luigi Caccia - Ma ti posso dire una co'... perché mi merito io questo? Roberto - Tu? Te

ne meriti di questo e di altri,

okay? Luigi Caccia - Sì... Roberto - Per tutto quello che hai combinato a me.

(Inc. voci sovrapposte) chiudi il telefono e non mi caccare il cazzo, ci vediamo là stasera,

okay? A che ora ci vediamo là sotto? Okay? Luigi Caccia - E chi c'entra la famiglia mia,

Ro'? Roberto - Come che c'entra? Come che c'entra la mia, lo stesso, che mi hai preso in giro

per due settimane, di nuovo, no? Luigi Caccia - Ti... ti ho preso in giro? Perché... Roberto -

Sì, sì, tu mò, mò, mò mi hai preso in giro. Luigi Caccia - Quando tu... Ro', quando tu non me

l'hai detto e ti ho detto io: Ro', ti faccio..."(inc. voci sovrapposte). Roberto - Bastardo!

Bastardo! Dov'è l'assegno che andiamo a provare se è vero o no? Luigi Caccia - Ti sto

dicendo... io l'assegno, ti ho detto, te lo posso dare. Però ti ho detto io, me lo devi incassare

lunedì, sennò... Roberto - (Inc. pronuncia non chiara). Luigi Caccia - Allora, ti ho detto, mi

ascolti un attimo? Io... io mi... penso di parlarti chiaro, Ro', e lo sai. Okay? Allora, ti sto

dicendo io, questa qua è una ditta di papà che è l'unica quella... che è (inc. voci sovrapposte).

Roberto - Sì, sì, sì, sì.

Luigi Caccia - È la ditta di papà e la Giusy... Roberto - Però... Luigi Caccia - Io non c'entro

niente. Roberto - Bastardo, se c'è stato fatto il bonifico, si vede il bonifico là, no? Luigi

Caccia - Ma c'è... oh, Ro', allora, Ro', guarda, ti farei parlare con papà. Fino a mò mi ha

detto (inc. pronuncia non chiara) mi fa: Figlice'..."mi ha detto, mi fa: Io non sono mai stato..."

Mi ha detto: Se muore mamma, non so dove (inc. pronuncia non chiara)." Roberto - Oh...

Luigi Caccia - Per 200 euro (inc. pronuncia non chiara)... Roberto - Oh! Luigi Caccia - Che

non potessi vedere mio padre adesso.

Roberto - E dov'è 'sto figlio di puttana? (Inc. voci sovrapposte). Luigi Caccia - No, ti dico le

cose reali come sono, cavolo! Roberto - Cornuto! Cornuto! Martedì mi hai detto: Che domani

mi ha detto che mi dà (inc. voci sovrapposte)." Luigi Caccia - Oh, ma se te lo dico, non perché

ho voglia di prenderti per il culo, perché sennò ti dico, invece

di dirti martedì, ti dico: Eh, Ro', se ne parla lunedì!" Roberto - Cornuto! Ieri sera che mi hai

detto? Ieri pomeriggio. Luigi Caccia - Perché ti ho detto... Roberto - Domani per le dieci.

Basta, stop."Eh? Luigi Caccia - Perché ti ho detto se mi davano la

possibilità... Roberto - Come? Se ti danno? O merda! Luigi Caccia - Va bene (inc. audio insuf.). Roberto - Stasera ti faccio la faccia un pallone. stasera stessa ti picchio davanti a tua moglie che ti deve vedere tua moglie, okay? Hai capito? Luigi Caccia - Ma perché devi parlare... Roberto - Infame di merda! Che mi prendi in giro a me come... come un bambino. Luigi Caccia - Io ti prendo in giro? Io ti prendo in giro? Roberto - Dopo che mi hai fatto mettere addosso tutta Cutro. Luigi Caccia - (Inc. audio insuf.). Roberto - C'ho tutta Cutro addosso contro di te, per te questo! Luigi Caccia - Io ti ho fatto (inc. audio insuf.). Roberto - Tutta Cutro ce l'ha con me per te! Tutta Cutro, hai capito? E Gaetano e quello e quell'altro! Tutto Cutro. Hai capito? Tutto. Luigi Caccia - Perché a Gaetano non gliel'ho dato, scusa? Roberto - Na, (inc. pronuncia non chiara) 400 euro. Luigi Caccia - Eh, però dico, non gliel'ho dati, dico?

- prog. n. 61 e 66 RIT 448/12: TURRA', per chiarire se l'assegno consegnatogli da Caccia fosse privo di provvista o coperto effettuava un confronto a tre con il prestatore del titolo mettendo il telefono in viva voce ed imponendo a Caccia di salire in macchina con lui minacciando di sparargli e di scannarlo come un capretto

- prog. n. 609 RIT 492/12: si registra l'intervento di SARCONI Nicolino, che si rivolge a FORMENTINI Francesco al fine di ridimensionare la violenza dei due (FORMENTINI e TURRA') nei confronti del CACCIA, giudicata in quel frangente eccessiva in rapporto al contesto;

- prog. n. 4077 RIT 448/12: TURRA' si rivolge a CACCIA per ottenere anche piccole somme di denaro (50, 100 €), senza alcuna giustificazione; ogniqualvolta ne aveva bisogno, l'imputato si rivolgeva al CACCIA che, intimorito e rassegnato, assecondava le richieste;

Infine, vi è la telefonata sopra citata dal Maresciallo Melegari (prog. 25519 RIT 345/12) dalla quale si evince che in seguito al pignoramento del rullo il Caccia era stato costretto ad indicare ai Carabinieri il luogo in cui si trovava esposto in conto vendita e veniva quindi asportato da quel luogo. Da qui del FORMENTINI (e del TURRA') che, dalle pesanti minacce passavano definitivamente alle percosse come dimostrato dalla conversazione registrata al prog. 26054 RIT 345/12:

Roberto - (Inc. audio insuf.) un cazzo, un cazzo!

Pronto? Pronto?

Luigi Caccia - Ehi, ehi!

Roberto - Eh?

Luigi Caccia - Dove sei?

Roberto - Dove sono? Ma tu non avevi un appuntamento con me?

Luigi Caccia - E va be', c'ho l'appuntamento, infatti tisto dicendo dove sei

Roberto - Eh... eh... dove sono? Che ore sono?

Luigi Caccia - Sono adesso le quattro...

Roberto - (Inc. pronuncia non chiara) sempre... pensi che sto a disposizione tua?

Luigi Caccia - No.

Roberto - Ou! Ma dimmi una cosa... (inc. pronuncia non chiara) guarda quanti parcheggi! (Presumibilmente rivolgendosi a qualcun altro).



(Si odono voci in sottofondo)

Roberto - Ah, come facciamo?

Luigi Caccia - E niente... ti sto dicendo, quel discorso...

quel discorso delle piante, allora o ti... ti... te le prendo e ti faccio subito il discorso di domani mattina perché prendo anche la roba là.

Roberto - Cosa?

Luigi Caccia - Dell'irrigazione.

Roberto - Allora mi hai preso in giro oggi?

Luigi Caccia - No, ti sto dicendo, allora... ti ho preso in giro...

Roberto - (Inc. voci sovrapposte) di venerdì non ti era bastato, vuoi il secondo round?

Luigi Caccia - Ti sto dicendo io... no, ti ho detto che vengo e ti metto le piante...

Roberto - (Inc. voci sovrapposte) senti a me, secondo me ti piacciono! A te (inc. pronuncia non chiara) ti piacciono.

Luigi Caccia - Va be', va be'.

Roberto - Allora oggi te ne faccio un'altra.

Luigi Caccia - Ti sto dicendo io, lo faccio col discorso che voglio prendere anche la... la cosa dell'irrigazione così gliela metto...

Roberto - (Inc. pronuncia non chiara) vieni là dove venire, vieni da me, vieni.

Luigi Caccia - Ti sto dicendo, io la metto bella, pulita, pulita, e te la faccio. Mò cosa ti cambia? (Inc. voci sovrapposte).

Roberto - Oggi abbiamo detto alle tre che venivi... oggi abbiamo detto alle tre che le montavi, giusto?

Luigi Caccia - E va be'... mamma mia, oh! ? 'Sto... ho fatto anche io degli altri lavoretti, mi posso guadagnare cento euro io?

Roberto - Sì.

Luigi Caccia - Posso farlo?

Roberto - Sì, sì.

Luigi Caccia - È solo per quello, eh.

Roberto - E va be', ci vediamo sotto casa tua oggi. Va bene?

Luigi Caccia - Va be', ti sto dicendo, cosa ti costa che te lo faccio subito domani mattina?

Roberto - No, non mi costa niente, che non lo voglio fatto più perché... (inc. voci sovrapposte).

Luigi Caccia - Sono andato a spendere dei soldi per le piante, voglio vedere (inc. voci sovrapposte).

Roberto - Non me ne frega un cazzo a me. (Inc. voci sovrapposte) non me ne frega più niente. Ascolta... sappi una cosa... che io in questi giorni tu devi essere gazzella ed io leone.

Luigi Caccia - Ti sto dicendo...

Roberto - E tutte le mattine devi correre.

Luigi Caccia - Allora, ti sto dicendo, io alle otto e mezzo sono lì...

Roberto - (Inc. voci sovrapposte) una gazzella. Hai visto che facevano Aldo, Giovanni e Giacomo? Dice che una gazzella tutte le mattine deve correre perché un leone...

Luigi Caccia - Oh... ti sto dicendo, leone...

Roberto - Tutte le mattine ci corre dietro.

Luigi Caccia - Ti sto dicendo... leone, ti sto dicendo mò, domani mattina vengo a montarti le piante...

12.5. Le dichiarazioni della persona offesa, Caccia Luigi

In dibattimento è stata sentita anche la persona offesa, Caccia Luigi il quale, nella sostanza, ha negato qualsiasi tipo di minaccia o minima pressione da parte degli imputati.

Con riguardo al BLASCO egli, dopo avere riferito di avere commissionato a quest'ultimo l'esecuzione di un tetto, ha riferito che aveva provveduto a pagare quanto dovuto, senza alcun problema ed alla prima richiesta: *"Avevo avuto un problema, nel senso che doveva finire di fare il tetto, dove erano rimasti indietro duemila e cinquecento euro. Dopo lui è venuto a finirlo e basta, sono stati dati i duemila e cinquecento euro."* (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.108)

A dire del teste, egli non ricevette nessuna minaccia dal BLASCO: *"no, massima mi poteva dire : Voglio i miei soldi - che era giusto che li doveva avere, nel senso..."* *"no no perchè lui, il credito, lo vantava, nel senso che il lavoro è stato fatto. Poi che era stato fatto un attimo sbagliato, nel senso che è venuto dopo o ripararlo, i soldi era giusto che gli andavano"* (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.122).

In relazione ai rapporti con VALERIO Antonio il testimone ha dichiarato di essere entrato in contatto con lui in quanto interessato ad aprire una società, successivamente gli venne proposto dal VALERIO Antonio di entrare a far parte di un'impresa in cui lui assunse poi il ruolo di amministratore: *"Sì, ero diventato amministratore. Io ero andato a fare all'epoca anche una visura camerale, ancora non risultavo come legale rappresentante. Poi io non ho più saputo niente, non sono stato a..."* (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.109)

Al teste è stata mostrata una lettera che porta la sua firma e questi l'ha riconosciuta (cfr. produzione). Al momento in cui doveva diventare amministratore, ha dichiarato Caccia, non aveva alcun rapporto di debito o credito con VALERIO e non ricevette minacce telefoniche né da BLASCO né da VALERIO.

In relazione ai rapporti con AMATO Francesco il testimone ha dichiarato di averlo conosciuto in un caffè e di essersi impegnato nei suoi riguardi ad eseguirgli un lavoro del valore di circa 2.500 euro; a tal fine AMATO Francesco gli aveva dato 1.000 euro di acconto. Non trovandosi nella possibilità di eseguire il lavoro dovette restituire il denaro in seguito alle richieste di restituzione dell'acconto da parte dell'AMATO.

Il testimone ha dichiarato di non aver mai subito minacce dal SARCONE, ma di aver lui stesso prestato al SARCONE 100 euro - per fare la spesa - denari che poi gli sono stati restituiti.

In merito alla vicenda del "rullo" di cui al capo d'imputazione, il testimone ha riferito che il rullo era intestato alla sua ditta Euro Urbanizzazione (acquistato per utilizzarlo nei suoi cantieri) ed in ragione di un suo debito nei confronti di Rosselli Paolo, aveva deciso, su proposta di quest'ultimo, di affittarglielo per compensare sia il debito pregresso sia per pagare i futuri noleggi che questi avesse voluto eventualmente fare con la sua ditta (di Rosselli).



Il testimone ha quindi dichiarato di essersi recato più di una volta dal Comandante dei Carabinieri di via Adua poichè il Rosselli non gli restituiva il rullo e di cui necessitava; più specificatamente ha dichiarato che il signor Agnello - della ditta Coprisol - lo aveva contattato per eseguire un lavoro per l'esecuzione del quale era necessario l'utilizzo del rullo. Il Rosselli, tuttavia, dopo il noleggio, invece di restituirlo, lo aveva trattenuto. Ha anche specificato di aver contattato il Rosselli per informarlo di non aver alcuna intenzione di restituirgli il rullo, in quanto di sua proprietà.

Caccia ha infine dichiarato di essere a conoscenza dell'avvenuto sequestro del rullo.

Il testimone ha poi riferito di aver avuto dei debiti nei confronti di VERTINELLI Palmo e di averli pagati tramite il "prestito" del rullo. Di fronte alla contestazione del Pubblico Ministero secondo cui: *"Quando lei fu interrogato, disse espressamente: "Successivamente è stato disposto il sequestro del rullo da parte dell'autorità giudiziaria su richiesta dei Rosselli, eseguito presso la ditta Vertinelli Palmo, dove io l'avevo depositato a sconto di una fornitura precedentemente da me non pagata"*, il Caccia ha confermato le dichiarazioni, aggiungendo che il rullo era stato sequestrato poichè la ditta Rosselli era stata ammessa alla procedura di fallimento della Euro Urbanizzazione. Il testimone ha infine dichiarato che FORMENTINI Francesco e il SARCONI non hanno nulla a che vedere con questa vicenda del rullo.

In relazione ai rapporti con BRUGNANO Luigi, il testimone ha dichiarato di avergli ceduto - a fronte di un debito di 12.000 euro che aveva nei confronti della società CARIPAL che aveva ceduto al BRUGNANO il credito - un muletto ed un escavatore (senza alcun contratto) (Verb. sten. 12.10.2016 pag.115-116)

Il testimone ha dichiarato di non essere mai stato minacciato nè insultato dal BRUGNANO ed ha specificato: *"No, L'unica cosa che mi hanno potuto dire per telefono è : Io voglio i miei soldi, perchè io devo fare il lavoro, automaticamente, se me li dai, faccio fare il lavoro e così vado avanti"* (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.124)

In relazione ai rapporti con SILIPO Antonio, caccia ha confermato l'esistenza di un debito di 1.200 euro - tutt'ora esistente e mai saldato - nato in ragione di una fornitura di materiali (sabbia, macinato, miscela..) eseguita dal SILIPO.

Anche in questo caso il teste ha negato di essere stato minacciato da SILIPO Antonio e di aver ricevuto da lui richieste di assunzioni di parenti o persone a lui vicine.

In relazione ai rapporti con SARCONI Nicolino il testimone ha dichiarato di conoscerlo "da una vita" e di avergli prestato per una mezza giornata una taglia-asfalto che poi gli è stata restituita. Ha dichiarato però di non conoscere i fratelli di SARCONI.

Alla domanda del PM: *"Questo SARCONI le ha mai avanzato richieste perchè lei pagasse debiti nei confronti di qualcuna delle persone che ho appena nominato, in particolare di Silipo?"* il testimone ha risposto: *"che io mi ricordo, ci siamo trovati in un contesto, in un bar a prendere un caffè, lui era già a prendere il caffè, allora siamo riusciti a parlare. Diciamo che la cosa si sapeva, che dovevo dare questi mille e duecento euro, allora mi ha detto: Luigi, devi di darglieli, perchè è anche lui in difficoltà, ti ha fornito la roba, il materiale nel cantiere"*



ed è giusto. Ho detto : "Guarda, mi trovo in difficoltà anch'io, però niente di minaccioso, niente di..." (cfr. verbale udienza 12.10.2016 pag.18)

12.5. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

All'udienza del 12.10.2017, il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, coimputato nel presente capo di imputazione, ha confermato tutte le azioni estorsive commesse in danno di Caccia nei termini contestati, spiegando altresì le ragioni in forza delle quali gli imputati avanzavano le loro (illegittime) richieste.

In sintesi, quanto ai fatti contestati a lui e a BLASCO gli stessi si dividono in due segmenti diversi perché i due agirono per questioni distinte. Entrambi erano creditori di Caccia per questioni diverse, ma poi fecero fronte comune. BLASCO aveva fatto un tetto a Caccia Luigi e costui lo aveva pagato solo parzialmente (mancavano 2.500,00 euro); BLASCO pretese, invece, il pagamento di altri 10.000 euro, sebbene ne mancassero soli 2.500. BLASCO sosteneva infatti che Caccia non lo aveva ancora pagato neanche parzialmente. Davanti al diniego di Caccia, BLASCO lo prese a male parole e gli lanciò un bastone addosso; questo avvenne nell'ufficio di BLASCO alla presenza di VALERIO e di BAACHAOUI KARIMA, la quale aizzava il primo. VALERIO intervenne per placare la furia di BLASCO, portandolo in bagno. Caccia, impaurito dalla reazione di BLASCO, si decise a pagare tutto ciò che costui voleva vedersi riconosciuto.

Anche VALERIO aveva un credito ulteriore nei confronti di Caccia, legato ad una vicenda con BRUGNANO Luigi (detto Gino). Caccia doveva 10.000 euro a BRUGNANO (BRUGNANO era stato incaricato di eseguire il recupero di un credito della CARIPAL) e BRUGNANO, a sua volta, doveva del denaro a VALERIO. BRUGNANO disse quindi a VALERIO che quei 10.000 euro che gli doveva, glieli avrebbe corrisposti Caccia, il quale era a sua volta debitore di BRUGNANO. Tutti questi passaggi di debiti-crediti erano stati accompagnati da minacce indicibili. VALERIO ha definito le intercettazioni telefoniche "da panico". BRUGNANO addirittura prese un muletto a Caccia e lo minacciò ripetutamente. BRUGNANO Luigi è il cognato di GRANDE ARACRU Ernesto ed era attivo su tanti fronti come, ad esempio, la costruzione del Bar Ariete, che poi venne gestito da BOLOGNINO. BRUGNANO Luigi ha fatto molti affari con Lazzarini e insieme hanno gestito molti locali a Parma. In generale, quindi, BRUGNANO (che è anche cugino di VALERIO) è un soggetto inserito nell'associazione.

Sempre sul capo 50, VALERIO non ha saputo riferire della condotta imputata ad AMATO ma ha solo affermato che egli fu molto infastidito dalla condotta di Caccia, con il quale aveva comunque un buon rapporto. In merito al rapporto SARCONI-FORMENTINI con Caccia, VALERIO ha riferito che il primo vantava dei crediti non dovuti nei confronti di Caccia perché il primo era intervenuto in difesa del secondo, allorquando era stato vessato da soggetti isolitani; in altri termini SARCONI intervenne a difesa di Caccia ma si prese sostanzialmente i crediti che gli isolitani vantavano nei confronti di Caccia.

Dell'intervento di SARCONI su Caccia il VALERIO seppe solo in dibattimento.

Si riporta lo stralcio del verbale d'udienza:



PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO, possiamo andare per ordine, prima di tutto sui fatti imputati a BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio. Questi sono fatti corrispondenti al vero?

PRESIDENTE – Questi del capo 50.

IMPUTATO VALERIO – Allora, si configuravano in due momenti diversi, i due fatti. Io con BLASCO non avevo niente da spartire, come BLASCO non aveva niente da spartire con quello che avanzavo io. Solo che poi si fa fronte comune e si era cercato di arrivare ad una conclusione. In verità il mio momento, con quello di BLASCO, sono due momenti diversi.

PRESIDENTE – Quindi siete tutti e due creditori di Caccia, sia lei che BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – Allora, parliamo prima di BLASCO e poi vengo al mio, perché altrimenti si crea confusione, questo per separare, come ho detto prima, pane e pesci, senno' si fa confusione. Nel primo caso, quello di BLASCO, il BLASCO avrebbe fatto un tetto in legno a Caccia Luigi. Il Caccia Luigi l'avrebbe pagato oltre la metà, quasi un tre quarti, gli mancavano su 10.000 euro 2.500 euro. In questo momento il BLASCO ne pretendeva ancora altri dieci e quello gli diceva: come, ma io ti ho pagato. E lui diceva: sì, no, mi, ma... Tant'è che nell'ufficio, che c'era presente anche la BAACHAQUI KARIMA, e c'ero presente anch'io, al Caccia l'apostrofò con bruttissime parole, gliene disse di tutti... non gliele sto a ripetere, perché veramente mi... come dire, di tutto e di più, mi imbarazzo a dirle, ma con la bocca gliene ha dette di tutto e di più. E non solo con la bocca, prese un bastone, lo roteava in aria e poi l'ha sbattuto proprio a dieci centimetri, sul tavolo, a dieci centimetri dal Caccia, tant'è che anche il Caccia è saltato. E pure io ho detto: se lo piglia, lo ammazza davvero. Era un bastone di un metro e mezzo lungo, sbattuto con forza sul tavolo, poverino il Caccia era terrorizzato, aveva i bulbi oculari fuori sede praticamente. A quel punto lì mi alzai, presi il BLASCO e lo portai in bagno, gli ho detto: ma che stai combinando? No, no, lo ammazzo, lo ammazzo, sto cornuto lo ammazzo, mi deve dare i soldi. Ma se ti sta dicendo che ti ha pagato. No, non mi ha pagato niente. Ti ha pagato, ti sta dicendo che ti ha pagato. E tira fuori i pagamenti. In sostanza, signor Presidente, erano 2.500 euro e lui riprendeva tutto. A quel punto lì quello lì gli dice: va bene, te li do, che devo fare, farmi ammazzare. Cioè, mi faccio ammazzare per diecimila euro, te li do, porta pazienza...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Scusi, VALERIO, lei ha detto che doveva avere due cifre, 2.500 e 10.000.

IMPUTATO VALERIO – Allora, il totale del lavoro, signor Presidente, era 10 mila. Lui ne avrebbe pagato, sosteneva il Caccia, per 7.500, mancavano gli ultimi 2.500 euro, perché gli doveva fare ancora dei lavori a casa. E quindi, i soldi che si è trattenuto, non è che non glieli voleva dare, perché voleva fare il prepotente o che cosa, se ne abusava, gli diceva: vieni, mi finisci i lavori ed io ti do i restanti. Cose che lui non voleva fargli ma pretendeva di nuovo tutto il pagamento.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Pretendeva di nuovo diecimila euro.

IMPUTATO VALERIO – Negava. Lui tutti i pagamenti li negava. E quindi, dov'era la verità, chi la capiva. Lui pretendeva tutti i pagamenti. A questo punto si è messo a fare tutta questa scena del bastone e tutto quanto, riportai alla calma tutti quanti, c'era la BAACHAQUI KARIMA che Strillava, inveiva contro questo, istigava, aizzava BLASCO. BLASCO cominciava: ti ammazzo. Cioè, urlava proprio in un modo che pure io mi sono... Gli dico: calmati un attimino, che sei... Era proprio fuori di senno, quindi lo ricondussi alla calma, lo



buttai dentro al bagno, perché lì c'era un bagnetto di servizio, lo spinsi dentro al bagno con il bastone, ma perché rischiavo pure io di pigliare qualche bastonata, perché ero seduto vicino a Caccia. Quindi se mancava il bersaglio, acchiappava me con la bastonata. A quel punto lì calmai gli animi. Luigi si mise a disposizione, di pagare. Insomma, era terrorizzato e si mise a condizione di pagare. Disse: va bene, pagherò, dammi tempo e pago.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, VALERIO, ha detto, iniziando, che c'era un debito, un credito, anche da parte sua, cioè lei era lì per fatto proprio.

IMPUTATO VALERIO – No, questa è una cosa sua. L'altra si verifica con BRUGNANO Gino, Luigi, che è tutta un'altra storia questa. Mentre Gino BRUGNANO va a fare un recupero per Tonino Beta, che è quello che è venuto, che mi avete detto che è venuto a testimoniare, lui gli aveva dato incarico... e poi il Gino BRUGNANO è il cognato di Ernesto Grande Aracri. Gli ha dato un incarico di un 1 milione di euro di recupero da fare e quindi, a questo punto Gino BRUGNANO aveva questi crediti da recuperare. Io lo incontrai anche da Salvatore Turuzzo Frontera, detto Cavallo, ecco perché so tutta la questione. A questo punto Gino BRUGNANO, siccome ... ma qua devo entrare in un'altra vicenda però. Mi doveva dare 10 mila euro a me e mi misi davanti a Caccia, mi disse: Toni', mi deve dare 10 mila euro lui, che era un debito che aveva Caccia nei confronti di Caripal. Dice: mi deve dare 10 mila euro, ti va bene avere - eravamo sotto Natale, il 23 dicembre - ti va bene se ti li dà lui i soldi, tanto siamo sotto Natale, ormai pensiamo alle feste e poi se ne parla. Va bene, mi farà un assegno. Mi ha fatto il Caccia un assegno, perché aveva un debito lui nella Caripal, lui Caccia, e quel credito me l'ha girato a me il BRUGNANO, perché il BRUGNANO, a sua volta, aveva un debito con me, di 10 mila.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi Caccia fa un assegno a BRUGNANO, che è un assegno in realtà...

IMPUTATO VALERIO – No, lo fa direttamente a me. Qua ho fatto un errore, signor Presidente, invece lo dà direttamente a me l'assegno e Gino BRUGNANO se ne lava le mani. Se voi guardate più avanti, ci sono delle telefonate, che parliamo io e BRUGNANO...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La dinamica che ci sta illustrando è che c'è il BRUGNANO che sta recuperando un credito di Vetere, e quindi di Caripal, Caccia deve dare soldi a Caripal, BRUGNANO deve dare soldi a lei...

IMPUTATO VALERIO – Esatto.

PRESIDENTE – Caripal?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Caripal è la società di Vetere, che incarica BRUGNANO di un recupero credito di 1 milione di euro. Caccia deve dare 10 mila euro alla Caripal. BRUGNANO, che è riscossore della Caripal, deve dare 10 mila euro a VALERIO, viene fatto un pagamento diretto da Caccia a VALERIO. È così, VALERIO?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, preciso, preciso. I passaggi sono giusti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questi passaggi sono accompagnati da minacce, da pressioni?

IMPUTATO VALERIO – Ce n'è di tutto, se non di più, per arrivare... Se fosse così, sarebbe stato bello e facile.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Perché lei ha detto Natale, erano tutti lì...

IMPUTATO VALERIO – Ci sono delle telefonate del 29 e del 31 da panico.

per

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi il Caccia , intanto, secondo quanto lei sa, questi 10 mila li doveva tutti?

IMPUTATO VALERIO – No, lui parlava di 6 mila, che doveva darne.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi queste minacce lo portarono a dare 10 mila, che poi, alla fine, ebbe lei.

IMPUTATO VALERIO – Sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei sa niente di un muletto?

IMPUTATO VALERIO – Di un muletto?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Del Caccia ?

IMPUTATO VALERIO – Sì, che gli prese Gino BRUGNANO al Caccia . Oh!! Lui e Procopio Gliene combinavano di ogni. Per questo vi sto dicendo, che nelle telefonate c'è pure che parliamo io e Gino BRUGNANO, dove dice: questo cornuto qua sta facendo tribolare me, sta facendo tribolare te. Perché io poi tenevo come riferimento il BRUGNANO, qualora non avesse pagato il Caccia , e quindi: BRUGNANO, tu mi devi dare i soldi e tu me li dai. Io sto tenendo il Caccia , perché mi va bene anche lui, a me basta che mi entrano i soldi, ma qualora non me li dà, sei sempre tu il mio debitore. Quindi io faccio sempre riferimento a te; se me li dà, bene, se non me li dà me li devi dare te.

PRESIDENTE – BRUGNANO, quindi, le ha riferito le minacce che aveva fatte a Caccia ?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, lei non le sa le telefonate, ma se sapesse le telefonate...

PRESIDENTE – Io ne ho alcune, alcune sono scritte nel capo d'imputazione.

IMPUTATO VALERIO – Ma sono poche, poca roba.

PRESIDENTE – Ma io volevo capire che personaggio è BRUGNANO Luigi?

IMPUTATO VALERIO – È il cognato di Grande Aracri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ernesto.

PRESIDENTE – È uomo interno?

IMPUTATO VALERIO – È parente con Nicola.

PRESIDENTE – Ernesto lo so chi è, Ernesto il fratello. Ha l'associazione BRUGNANO?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – No.

PRESIDENTE – Non ce l'ha, infatti. Anche se non ha in questo processo l'associazione, ce lo racconti nel contesto associativo. A parte che ci ha detto che è cognato di Ernesto Grande Aracri.

IMPUTATO VALERIO – A prescindere da questo, signor Presidente, lui si dà attivo su tante cose. Ad esempio l'Ariete, il Bar Ariete, che poi va in mano a Bolognino ultimamente, lo costruiscono praticamente sempre con Vetere Antonio, perché prima quella era una mensa e poi fu trasformato in questo bar, lo fecero lui e Lazzarini Giuseppe. Che anche Lazzarini Giuseppe è uno dei luogotenenti della scimmia. In quel momento facevano... lavoravano insieme sia Lazzarini che BRUGNANO Luigi e fecero l'Ariete. Tant'è che adesso Lazzarini lavora ancora con tra virgolette i pi-erre, di cui uno è genero adesso di Vetere, Sandro, Alessandro, Alex, adesso non mi ricordo come si chiama, del Nero Blanco, Caruso. Loro hanno tutta la Parma bene e movimentano le masse con questi locali qua, di cui Lazzarini ha diversi locali che gestisce lì a Parma. Lazzarini Giuseppe. Pertanto il Gino BRUGNANO, forte della carica di suo cognato, forte del ruolo che riveste nel nostro organismo, è una persona che si affida e si dà, tant'è che si è prestato a fare un recupero crediti tra me e

Salsizzu, perché in quel momento storico era vicino a Salsizzu, che è mio cugino. Noi siamo cugini, questo Gino BRUGNANO è mio cugino pure, mia mamma e suo papà sono fratelli, che poi viene anche parente a Gianluigi, perché anche la mamma di Gianluigi SARCONI.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOVINI – Presidente, se ritiene, è proprio fuori...

PRESIDENTE – Va bene, possiamo andare avanti.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOVINI – VALERIO, rimanendo al capo 50, c'è una parte dedicata alla condotta che viene imputata ad AMATO Francesco, nei confronti di Caccia Luigi. Lei sa se ci fosse un rapporto tra loro, se vi sia stato?

IMPUTATO VALERIO – In merito a questo, non so. Non so, signor Presidente. Non lo so perché, onestamente, poi il Caccia mi infastidiva, sul fatto che mi portò a lungo avanti, non mi diede i miei soldi e quindi... Perché con il Caccia io avevo un buon rapporto, come ha detto c'era davvero un buon rapporto, perché Caccia ha poi fatto anche dei lavori per me di urbanizzazione a Casellina, quindi...

PRESIDENTE – Va bene, la risposta è "non ne so nulla" del rapporto AMATO-Caccia. Per quanto riguarda invece il rapporto SARCONI-FORMENTINI, con Caccia?

IMPUTATO VALERIO – Lì si crearono... tant'è che Caccia si presta a tenergli le armi. La Santa Barbara fu anche lì da lui, quella di SARCONI. Gli teneva sempre la pistola, una 38 cortissima, che aveva proprio una canna corta corta e gliela teneva sempre lui quella 38 lì, era cromata.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOVINI – Mi sta dicendo, su questo fatto, ci sta dicendo di un rapporto, qui si parla di un rullo...

IMPUTATO VALERIO – Non solo il rullo, pure altri mezzi gli presero.

PRESIDENTE – Gli presero chi?

IMPUTATO VALERIO – Il SARCONI ed il FORMENTINI. Il FORMENTINI con Adad Ezerin, siccome era tunisino, trasportavano... o, meglio, delocalizzavano dei mezzi nelle zone del nord Africa.

PRESIDENTE – Senta, questi FORMENTINI e SARCONI avevano dei crediti, dei diritti nei confronti di Caccia, oppure glieli hanno presi così, semplicemente a forza e basta?

IMPUTATO VALERIO – No, perché il Caccia avrebbe fatto qualche truffa a delle persone che poi vennero con gli isolitani, e Roberto li conosceva, quindi si intromise tra questi isolitani e il Caccia. Allora lì lui si creò tanti crediti non dovuti, perché gli mandò via gli isolitani e a quel punto lui diceva: va bene, io ti ho Caccia to loro, ma tu mi devi... Per dirle, 50 mila euro, 20 li dai a me. Ne dovevi tirare via 50, me ne dai 20 a me, hai sempre guadagnato 30. Chi aveva addosso erano degli isolitani che volevano i soldi da lui.

PRESIDENTE – Lei, quindi, assunse i crediti degli isolitani e se li gestì nei confronti di Caccia, per prendere tutto quello che poteva prendere?

IMPUTATO VALERIO – L'ha messo in condizione di crisi di nervi pure, perché ricordo che ebbe...

PRESIDENTE – In questa cosa FORMENTINI che ruolo ha avuto?

IMPUTATO VALERIO – Era complice di SARCONI.

PRESIDENTE – E che cosa ha fatto esattamente, come complice di SARCONI?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, via Gorizia, gli appartamenti e le cose, li hanno costruiti come, quelli di Cavallo? Li hanno costruiti così, con le truffe che facevano, con i

mezzi che andavano e se li rivendevano e impegnavano i soldi nella costruzione di via Gorizia.

PRESIDENTE – Lei cosa vuole dire? Siccome noi stiamo affrontando questo episodio specifico dell'estorsione a SARCONI, di un mezzo del valore di 4.500, di un rullo, lei sta dicendo che poi queste costruzioni che facevano le facevano utilizzando i mezzi di cui si appropriavano con questi sistemi?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Sì, si pigliavano mezzi e cose, ma non solo da Caccia, da tanti altri. Hanno fatto truffe con i materiali.

PRESIDENTE – Lei ricorda quando Caccia venne a dibattimento, VALERIO?

IMPUTATO VALERIO – Sì, me lo ricordo, ma neanche lo ascoltavo, perché sapevo che cosa diceva, che avrebbe mentito e avrebbe negato tutto, signor Presidente. Non è che l'ho ascoltato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, l'ultima cosa. Lei sa se ci è stato, perché è stato oggetto dell'altro processo, tuttavia, se c'è stato un intervento di SARCONI Nicolino su Caccia, in relazione a questi crediti che erano verso molti del sodalizio?

IMPUTATO VALERIO – Di questo ho sentito in aula.

All'udienza del 10.10.2017, il collaboratore dopo avere inquadrato la figura di FORMENTINI Francesco – comunque rilevante per la comprensione della portata criminale della sua azione - ha specificato ulteriormente, in merito alla estorsione a lui contestata al capo 50, precisando che la stessa è avvenuta esattamente così come descritta nel capo d'accusa. In particolare, FORMENTINI e SARCONI avevano creato sudditanza psicologica nei confronti di Caccia creandosi debiti e crediti in realtà inesistenti nei suoi confronti. Dopo continue telefonate e pressioni, FORMENTINI e SARCONI si presero un rullo e un escavatore di Caccia per rivenderlo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta vedendo al di là dei singoli delitti, venendo a FORMENTINI Francesco se ce lo vuole inquadrare rispetto al sodalizio, lei alcune cose le ha già dette, cosa ci può sintetizzare?

IMPUTATO VALERIO – In sintesi posso dire che è una persona capace anche di fatti gravi, ecco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E rispetto a voi del sodalizio?

IMPUTATO VALERIO – È attivo al mille per mille, lui si applica quando ci sono da prendere le armi, penso di averlo pure detto questo sulle armi, tant'è che ha avuto pure la mia pistola, quella col silenziatore, ha armi di suo 38, 7, ne gira tantissime, anche con Sicilia Giovanni, si adopera nello svuotamento delle società, appunto con Ermete Ferrari l'ultima su Bologna, prima che ci arrestassero lì a Pistoia, lui su Caccia. Luigi gli fanno quel pressing, su lui e SARCONI, una persona addentrata nelle, tant'è che lui nelle false fatturazioni, sulle usure, estorsioni, c'era anche a quella di Aiello che abbiamo commentato nell'udienza scorsa, (Fuori microfono). perché loro pretendevano il camioncino e invece lo prendemmo con BLASCO, invece ci sistemammo che gli abbiamo dato una mano nella costruzione di via Gorizia, loro con niente hanno costruito lì a Gorizia senza soldi, senza fondi e senza nulla, gli è rimasto un appartamento di quasi 200 metri lì a, sulla costruzione che ha fatto Frontera Salvatore, detto cavallo che è fratello del Mico cavallo che io raccontai con topino, che poi è



quello del PDL che parlava l'Avvocato Liborio Cataliotti, che lui era Presidente di circoscrizione, l'altro doveva fare di altro, non mi ricordo, (Fuori microfono)..

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Senta FORMENTINI Francesco lo conosceva Brescia Pasquale?

IMPUTATO VALERIO – Eeeee.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ci può dire qualcosa in proposito?

PRESIDENTE – Lei ha detto un'espressione che si può equivocare, dica sì o no.

IMPUTATO VALERIO – Sì sì, senza equivoci, signor Presidente, sì.

PRESIDENTE – Sì, infatti perché poi nel verbale si legge "eeeeee".

IMPUTATO VALERIO – No, senza equivoco è un sì.

PRESIDENTE – Va bene.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ecco, Ci può fare un esempio, ce la può circostanziare questa cosa?

IMPUTATO VALERIO – Quale quella del rapporto tra Brescia?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Della conoscenza tra Brescia e FORMENTINI.

IMPUTATO VALERIO – FORMENTINI è un altro, lui sarebbe reggiano, è un cognome tipico reggiano, lui parla il calabrese, lui in italiano non si sa esprimere, quindi è un cutrese a tutti gli effetti, lui si è cresciuto con i cutresi, ha sposato mia nipote poi tra l'altro, sposato... Hanno un figlio, quindi forte anche di questo lui si pregiava in giro anche di questo, e veniva riconosciuto, poi è anche capace, quindi lui di suo sa fare l'idraulico e un po' con il mestiere un po' con il resto si dava da fare nella falsa fatturazione, come ho detto, nelle società, in tutto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – C'è una vicenda che riguarda una BMW di FORMENTINI, se ce la vuole riferire.

IMPUTATO VALERIO – Gli hanno trovato la microspia nella macchina, perché lui era attenzionato e si poteva intervenire a livello, visto che lui ha delle conoscenze con le Forze dell'Ordine...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Lui chi?

PRESIDENTE – Lui FORMENTINI.

IMPUTATO VALERIO – Brescia aveva le conoscenze con le Forze dell'Ordine se poteva capire un attimo cosa stesse succedendo attorno a lui, perché lui sapeva di essere per cose sue, lui sa cosa aveva fatto, quindi per questi motivi si era rivolto a Brescia per sapere se effettivamente l'indagine era e per che cosa e se si riusciva a capire.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Il capo 154, come riferimento a questo.

PRESIDENTE – Capa 154?

[...]

PRESIDENTE – Dove eravamo rimasti?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Avevamo completato FORMENTINI Francesco.

PRESIDENTE – Su FORMENTINI una domanda conclusiva, sull'estorsione Caccia, se ne sa qualcosa?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – L'aveva detto.

PRESIDENTE – L'aveva già detto, io non l'ho percepita bene.

IMPUTATO VALERIO – Piena.

PRESIDENTE – Dica bene. Mi dice il Pubblico Ministero che l'ha detto, forse a me è sfuggito, mi faccia la cortesia di ricordarmelo.

IMPUTATO VALERIO – Cinquanta diciamo la parte piena, c'è tutta.

PRESIDENTE – Non è il cinquanta.

IMPUTATO VALERIO – Cinquanta, cinquanta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Cinquanta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sui singoli capi poi andremo partitamente, uno per uno.

PRESIDENTE – Nel cinquanta non c'è FORMENTINI... C'è in fondo, sì, sì. Aspetti, ecco qua. Quindi, in sintesi, effettivamente l'aveva detto, che caricava. Va bene, se l'ha già detto.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – VALERIO lo ripeta un attimo, tanto ci mettiamo cinque minuti.

PRESIDENTE – Mi guarderò il verbale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Perché dice piena l'estorsione, sostanzialmente?

IMPUTATO VALERIO – Perché gli facevano, gli creavano... FORMENTINI e SARCONI gli creavano sudditanza psicologica, al Caccia. Il Caccia ... tante cose, però in quel caso lì gli creavano... gli facevano una forzatura.

PRESIDENTE – Cosa gli facevano: gli telefonavano, lo incontravano?

IMPUTATO VALERIO – Al telefono diciamo che parlavano in modo esplicito; oltre al telefono, vi potete immaginare che cosa succedeva, quando si incontravano. Ma poi anche il Caccia, come dire, io so che poi si prestava.

PRESIDENTE – Come giustificavano queste richieste? Non c'era giustificazione?

IMPUTATO VALERIO – Si creano debito/credito dal nulla.

PRESIDENTE – Sì. E poi l'hanno preso questo rullo?

IMPUTATO VALERIO – Eh, come no! Certo. È stato pure venduto, come anche l'escavatore.

PRESIDENTE – Sì, l'aveva detto questo.

IMPUTATO VALERIO – È stato poi ripreso. Addirittura è intervenuto con i Carabinieri.

PRESIDENTE – Va bene. Passiamo al seguito

12.6. I testi a difesa

All'udienza del 27.7.2017 è stato sentito, come teste della difesa di BRUGNANO Luigi VETERE Antonio, il quale, nella sua qualità (all'epoca dei fatti) di socio della Caripal ha descritto i rapporti intercorsi tra la sua società, BRUGNANO e Caccia. Ha specificato che sulla base dei lavori eseguiti BRUGNANO era loro creditore, mentre Caccia era loro debitore per alcune forniture. Venne quindi fatta una cessione di credito, debitamente comunicata al Caccia, con la quale la società Caripal onorò il suo debito nei confronti del BRUGNANO. Per quanto a sua conoscenza Caccia pagò a sua volta il suo debito anche cedendo un escavatore di sua proprietà.

VETERE Marcello, sentito alla udienza del 7.9.2017, ha confermato gli indicati rapporti debito-credito e la indicata cessione del credito, avvenuta d'accordo tra tutti i soggetti interessati, confermando altresì che Caccia e BRUGNANO erano amici.



Rosselli Paolo, sentito all'udienza del 7.9.2017 per la difesa di FORMENTINI, ha riferito in merito alle vicende civilistiche del rullo oggetto della contestazione, sostenendo che la sua società ne era la proprietaria e che lo recuperò solo grazie all'intervento dei Carabinieri in seguito alla denuncia per appropriazione indebita. Vi era anche il sospetto che il Caccia lo avesse sub noleggiato a terzi soggetti.

12.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle indicate prove deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati di estorsione a loro rispettivamente ascritti.

Le abbondanti intercettazioni captate riportate sono oltremodo eloquenti, ove non espressamente rappresentative, delle pressanti, gravissime intimidazioni usate da tutti gli imputati per costringere il Caccia a cedere alle loro richieste.

Si tratta di minacce a tratti inquietanti, laddove lueggiano una reale intenzione violenta così come peraltro concretamente dimostrata dall'aggressione poi effettivamente compiuta dal TURRA' e dal FORMENTINI, nonché dalla condotta tenuta dal BLASCO che è stato bloccato dall'uso di un bastone solo grazie all'intervento di VALERIO (come in altre occasioni, si vedano i capi 54 e 55 rispetto a Cerri e Ferjani).

La gravità delle minacce è tanto più evidente se si considera che gli imputati hanno subdolamente approfittato del carattere mansueto ed accondiscendente della persona offesa, così come emergente dal tenore delle conversazioni, e certamente a loro ben noto.

Per effetto di tali condotte il Caccia si è trovato stretto, in un breve lasso temporale, in una morsa pressante di gravissime intimidazioni, per effetto della quale è caduto in uno stato di profonda sudditanza e di assoggettamento dal quale non poteva uscire se non assecondando, nel silenzio, le richieste dei suoi estorsori o, al massimo, chiedendo l'intervento di altri sodali. Significativa, in tal senso, la richiesta di protezione rivolta al VALERIO al quale aveva garantito il pagamento "preferenziale" rispetto a quello di BRUGNANO.

In altri termini il Caccia è stato costretto a causa della forza della prevaricazione - così grave da rendere comunque ingiusto il profitto e da configurare, senza tema di smentita, il dolo tipico dell'estorsione - a sottostare a tutte le richieste degli imputati, così come descritte nel capo d'accusa, sempre esorbitanti rispetto a quanto eventualmente dovuto o, comunque, addirittura illegittime in sé. I pagamenti e le cessioni di beni dimostrati dalle conversazioni telefoniche captate integrano il danno patito dalla persona offesa.

Ulteriore conferma del giudizio esposto sono le parole del collaboratore di giustizia, coimputato nel presente capo di accusa. Egli, per il tramite di dichiarazioni pienamente riscontrate dalle conversazioni telefoniche captate, ha confermato (salvo quella commessa da AMATO) la consumazione delle estorsioni così come descritte nel capo d'accusa, fornendo una fonte di conoscenza interna alle dinamiche che avevano portato a quelle condotte illecite. La sua credibilità è avvalorata dalla circostanza che, pur avendo descritto i fatti in cui si articola il presente capo di imputazione e le ragioni ad esso sottese, ha ammesso di non sapere nulla di preciso sulla estorsione commessa da AMATO e di avere saputo, solo in dibattimento,



dell'intervento di SARCONI Nicolino su Caccia così dimostrando, come di consueto, ampia genuinità.

Le argomentazioni difensive sono tutte destinate a scontrarsi contro la solidità del dato oggettivo emergente dalle conversazioni telefoniche e, non da ultimo, dall'eloquente tenore delle dichiarazioni della persona offesa, Caccia Luigi.

Egli, in dibattimento, ha reso testimonianza palesemente falsa, siccome "straordinariamente" contrastante con gli esiti della attività spionistica.

Questa palese, immediatamente percepibile, "straordinaria" difformità tra la testimonianza resa e le prove acquisite dimostra tre cose:

1- l'assoggettamento della vittima delle estorsioni al sodalizio e ai suoi membri, persistente ancora a distanza di anni, siccome palesato anche dall'ingresso in aula del teste, fin da subito dimostratosi attento ad onorare (con il saluto) gli imputati presenti in gabbia e ad assecondare la loro volontà da lui evidentemente percepita in aula;

2- la conseguente impossibilità di usare le sue dichiarazioni in chiave difensiva, siccome palesemente false;

3- la neutralità delle prove a difesa che, nella loro rassicurante linearità, non possono in alcun modo scalfire la graniticità della prova come emergente anche dall'eloquenza del contegno del Caccia oltrechè, ovviamente, da tutte le altre prove assunte.

Nessun dubbio circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p. nella sua accezione oggettiva.

La gravissima carica di intimidazione legata a tutte le condotte minacciose, sfociata anche in aggressioni fisiche, rappresenta una metodologia d'azione tipicamente appartenente a sodalizi criminali di stampo mafioso.

L'assoluto ed incondizionato assoggettamento del CACCIA - imprenditore di origine calabrese che certamente (per le ragioni indicate) conosceva la caratura criminale 'ndranghetista dei suoi estorsori - alla volontà dei sodali o, comunque, di soggetti gravitanti intorno ad esso ed operanti con loro, rappresenta la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante, in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa. L'intervento di SARCONI Nicolino su Caccia e la nuova grave preoccupazione derivatane ne costituisce ulteriore prova.

Gli intrecci delle vicende estorsive, anche legate le une alle altre (si veda BRUGNANO e VALERIO) e l'intervento del vertice SARCONI Nicolino per imporre il pagamento in favore dell'amico SILIPO, consentono di ritenere integrata la aggravante delle più persone riunite ex art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 n. 1 c.p. posto che l'effetto di amplificazione della intimidazione tipico legato all'aggravante *de qua* si è comunque verificato sia pure in relazione a vicende estorsive distinte essendo le condotte tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima.

Pacifica poi la sussistenza della aggravante di cui all'art. 629 c.p. in relazione all'art. 628 n. 3 c.p. essendo le condotte state poste in essere da membri del sodalizio (si veda infra quanto a BRUGNANO Luigi)

L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è neppure tipizzata per il delitto di estorsione.

Infine, quanto al reato di usura, contestata nel capo 50 unitamente al reato di estorsione, va evidenziato non solo che le prove non hanno messo in luce alcunché, ma anche che lo stesso sarebbe astrattamente non configurabile, posto che, per i principi enucleati in apertura, non può esservi pattuizione usuraria laddove la violenza e la minaccia siano intervenute prima della pattuizione stessa e siano finalizzate, appunto, alla promessa o dazione di interessi usurari.

Tutti gli imputati vanno dunque assolti dal reato di usura qui contestato perché il fatto non sussiste.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di CACCIA Luigi.

Infine.

Alla luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a FORMENTINI Francesco e BRUGNANO LUIGI, siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni, da questo riscontrate, rese da VALERIO, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di associazione mafiosa da parte del predetto FORMENTINI Francesco e BRUGNANO Luigi.

13. CAPO 51

Estorsione in danno di Ferrero Giuseppe

Le indagini effettuate in ordine a questo capo di imputazione sono state descritte dal Maresciallo Veroni all'udienza del 30.0.2016.

Dalle conversazioni telefoniche intercettate (indicate nel dettaglio nell'elenco depositato in data 7.10.2016 integranti, nella loro specificazione identificativa, la deposizione del teste) e dalle dichiarazioni rese a SIT da Ferrero Giuseppe, era emerso. Ha spiegato il teste, *“ che BLASCO Gaetano aveva realizzato la copertura di un tetto per conto di Ferrero in località Codemondo di Reggio Emilia, per un ammontare complessivo di diciassette mila euro.”*[..] *“Il pagamento era avvenuto in maniera parziale, era avvenuto per novemila euro, con la consegna in due distinte occasioni di cinquemila euro e quattromila euro, quindi rimanevano ottomila euro di debito.”*

Nel pomeriggio del 14.2.2012 BLASCO comunica a VALERIO che dovranno recarsi urgentemente a Fogliano per sollecitare i pagamenti a Ferrero Giuseppe (prog. 231 RIT 306/12): *“...Totò, vedi quel tuo parente, quella copertura là. Totò! Il tuo vicino, quella copertura là, quella la stiamo perdendo, quella di Piazza? Eh, parla con la KARIMA, che la KARIMA lo sa, che te lo spiega lei... Sì. Okay, ciao. Ciao, ciao Sì...”*

Poiché Ferrero non rispondeva alle sue chiamate (prog. 6879 RIT 306/12), BLASCO precannuncia a KARIMA l'intenzione di andarlo a prendere a casa (prog. 6880 RIT 2931/11 e prog. 232 RIT 306/12).

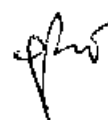


Nel corso della conversazione registrata al n. 1168 del 29.2.2012 RIT 306/12, si evince che BAACHAOUI KARIMA informa BLASCO del passaggio in ufficio di Ferrero e che costui aveva consegnato un secondo acconto di € 4.000:

“ Gaetano: Mi devi passare un attimino la KARIMA. Comunque te lo dico anche a te, prima. Vedi che la mamma sta andando alla BNL. Sta versando 10.000 euro sul suo conto privato. Dopodiché vi fa un bonifico alla posta. O alla posta o alla BNL, adesso vediamo dove glielo facciamo fare... Antonio BLASCO: Va bene, ti passo la KARIMA un ottimo... Gaetano: Passami la KARIMA così vi spiego cosa dovete fare... Antonio BLASCO: Okay... KARIMA... Mio papà... KARIMA: Gaetano, Ferrero che mi ha lasciato un acconto di 4000.

In seguito, dopo quasi un mese, viene fissato l'incontro per risolvere la situazione dei pagamenti: lo si capisce dalla conversazione del 25 marzo 2012 n. 2470 RIT 306/12, in cui BLASCO comunica a KARIMA che sta andando da Ferrero per vedere *“se ci paga questo qua”*. Il Ferrero propone a BLASCO di subentrare nella realizzazione di un'altra villetta, sempre nello stesso cantiere di Codemondo, liberandolo così dai vincoli con la banca, un investimento nel quale Ferrero aveva già investito ottantamila euro ed aveva acceso un mutuo da duecentomila euro; siccome il valore dell'immobile era stimato in circa quattrocentomila euro, BLASCO si era mostrato interessato all'affare e commenta questa proposta con SERGIO Eugenio (prog. n. 2473 RIT 306/12) e con VALERIO (prog. n. 2471 RIT 306/12) ai quali racconta, sostanzialmente, della proposta ricevuta, del fatto che, comunque, rilevare questa ditta poteva essere un buon investimento, perché il valore dell'immobile era decisamente superiore all'investimento da effettuare, sottolineando già l'esistenza di un mutuo acceso da Ferrero che li avrebbe potuti agevolare anche nel subentro nell'attività. Nella conversazione con SERGIO emerge anche come Ferrero gli avrebbe proposto di cedergli un credito di 200.000 euro che vantava nei confronti di Brugnano relativo a un lotto di San Polo. Nelle questioni tra BLASCO, SERGIO Eugenio, VALERIO Antonio e Ferrero subentrano infatti anche i fratelli Brugnano: *“i fratelli Brugnano, tramite la società ARCO COSTRUZIONI, avevano rilevato un terreno edificabile nella zona di Reggio Emilia e avevano iniziato a costruire degli appartamenti, ottenendo un finanziamento per l'acquisto dalla banca. A un certo punto cos'era successo? Era successo che Ferrero era subentrato nella realizzazione dell'opera, accollandosi parte del finanziamento del Brugnano, ai quali era comunque affidato l'incarico di portare a termine i lavori e rivolgersi... di completare l'opera. Poi i Brugnano avevano avuto problemi a restituire il mutuo alla banca, per cui gli appartamenti erano stati messi all'asta dalla banca. Nel frattempo, quando c'è questo subentro da parte di Ferrero, BLASCO si inserisce nel discorso per creare un punto di accordo tra le due parti, tra i Brugnano e Ferrero.”* (prog. n. 9918 del 24 marzo 2012 RIT 2931/11 e prog. 2577 del 27 marzo del 2012 RIT 306/12).

Oltre a ciò il Ferrero cerca di ripianare il suo debito anche cedendo a BLASCO un magazzino di cui ha la disponibilità del valore di trentacinquemila euro. Venivano intercettate alcune conversazioni telefoniche (prog. 3803 e la 12813 RIT 2931/11, rispettivamente del primo e del 2 maggio del 2012), in cui si fa riferimento al rogito del locale. Nella seconda delle due telefonate BLASCO chiama Karima dandole disposizioni affinché si incontri con Ferrero e gli consegna un assegno dell'ANPA Costruzioni per pagare il notaio ed effettuare il rogito dell'appartamento (prog. 12813 RIT 2931/11). Il contratto non venne stipulato a causa della



situazione debitoria della Rigel, impresa di Ferrero intestataria del cospite, che avrebbe potuto determinare un'azione revocatoria (prog. 12821, 12831, 12883 RIT 2931/11).

Insomma, ha spiegato il teste, a fronte di un credito residuo vantato quindi da BLASCO nei confronti di Ferrero pari ad € 8.000, quest'ultimo aveva permesso il subentro del primo nell'affare della villetta di valore 400.000 oltre alla cessione di un locale del valore di 35.000 euro.

13.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Ferrero Giuseppe

La persona offesa, Ferrero Giuseppe, sentita all'udienza del 12.10.2016, ha riferito di essere imprenditore edile e di avere avuto rapporti di lavoro con BLASCO (o meglio con le sue società, con l'ANPA COSTRUZIONI, e CONSORZIO ITALIA) che gli aveva fornito tetti in legno, in particolare in un cantiere di Codemondo dove stava realizzando due villette, una di sua proprietà e l'altra del proprietario del terreno. Il corrispettivo per BLASCO era stato calcolato in diciassette/diciottomila euro, che piano piano era riuscito a pagare. Di BLASCO ha affermato che lui "... con me è stato sempre... sui lavori che ha fatto, si è comportato sempre bene, anche sui pagamenti. Io sono sotto giuramento, devo dire la verità. Sia sui pagamenti, sui lavori che mi ha fatto, sia sui prezzi, per me è stato uno che non ho avuto mai dei problemi, ha sempre lavorato bene."

BLASCO, a suo dire, non lo avrebbe mai pressato per il pagamento.

Non era la prima volta che commissionava lavori a BLASCO.

In passato gliene aveva già commissionati altri, uno a San Martino in Rio e un altro a Roncolo di Quattro Castella.

A specifiche domande svolte sulla base di contestazioni, il teste ha precisato che aveva proposto a BLASCO di comprare la villetta, dicendogli che poteva accollarsi il mutuo acceso sopra e non che gli propose di subentrare nella costruzione:

P. M. – Comunque il concetto è che rimaneva ottomila euro... Lei dice ai Carabinieri: "Rimanevano 8.000 euro da pagare a BLASCO, e quindi gli propongo di comprare una villetta": è così? DICH. FERRERO G. – Anche BLASCO era interessato, se c'era il prezzo, uno la compra. Poi non si è fatto niente. A parte che la villetta non è stata venduta, sono solo delle parole. PRESIDENTE P. – Vuole rispondere alle domande anziché divagare? Lei doveva dare ottomila euro e gli ha proposto l'acquisto della villetta: sì o no? DICH. FERRERO G. – Perbacco. Sì, Attraverso l'accollo del mutuo, per una cifra pari a circa Duecentosettantamila euroa, comprensivi sia di mutuo (220.000) che di lavori per terminare l'opera (50, 60 mila), lei dice?"

Ha poi definito come assolutamente normale la proposta fatta al BLASCO di acquisto della casa a fronte del debito di € 8.000, perché lo faceva, per prassi, con tutti. Costruiva, infatti, per vendere e, quindi, propose questo affare anche a BLASCO, sia pure in una fase di ultimazione dei lavori e non all'inizio. Ovviamente nel prezzo della casa si sarebbe dovuto tenere conto del debito residuo. L'affare però non andò in porto, rimanendo la casa ancora invenduta.



Quanto ai rapporti con Brugnano il Ferrero ha affermato di conoscere sia lui che la società ARCO COSTRUZIONI.

Con loro aveva partecipato alla costruzione di appartamenti, in proprietà di Brugnano, ancora invenduti ed anzi pignorati. In questo affare BLASCO non era mai intervenuto, nemmeno nella fase della procedura esecutiva. Alla risposta è seguita una contestazione: *Lei ai Carabinieri, sempre il 4 giugno: "La ditta dei Brugnano avrebbe dovuto completare l'opera, ma al termine dei lavori non sono stati in grado di restituire 220.000 euro alla banca, che ha quindi messo all'asta i tre appartamenti rimasti invenduti. BLASCO si è intromesso nella questione, cercando di organizzare un incontro con il Brugnano. Non so se il suo interessamento sia stato richiesto dai Brugnano, di certo non è stata una mia iniziativa"*: conferma? Nel rispondere il teste ha sostenuto di non avere detto niente a BLASCO, avendo solo bisogno di parlare con Brugnano Giuseppe, anche se non riusciva a rintracciarlo telefonicamente. In ragione di ciò, visto che BLASCO era un fornitore e che da lui passava molta gente, gli aveva chiesto, se mai avesse visto Brugnano, di dirgli che lo stava cercando.

Ha quindi riferito sulla sua società, la Rigel Costruzioni, dicendo che versa in condizioni di grave crisi finanziaria. In passato aveva proposto a BLASCO di vendergli i locali della Rigel, pur non ammettendo che anche questa proposta fosse legata al pregresso debito. Solo a fronte di specifica domanda il teste ha ammesso che sapendo che BLASCO aveva necessità di reperire un locale per deposito materiali, gli propose di acquistare quell'immobile, del valore di circa 35.000 euro, in modo da saldare il debito di 8.000 euro, che ancora aveva nei suoi confronti per la realizzazione del tetto. Anche questo affare però non andò in porto, perché sulla Rigel gravava un'ipoteca sopra.

Ha infine riferito di conoscere anche la segretaria di BLASCO, con la quale aveva fatto i contratti, le fatture e le misure.

13.2. Il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Il collaboratore di giustizia, VALERIO Antonio ha fornito informazioni anche in ordine alla vicenda in esame, che lo vede coimputato e che ha vissuto in prima persona, sia pure non da attore principale.

Egli ha, innanzitutto, riferito che i fatti contestati al capo 51 corrispondono alla realtà.

La vicenda si interseca, ha spiegato, con altra, diversa da quella della imputazione. Brugnano Giuseppe aveva un'area a Sau Polo che doveva essere resa edificabile, ma ciò non avvenne e quindi, per risolvere alcune controversie che si erano innescate, intervennero tutti i fratelli SARCONI i quali organizzarono una riunione alla quale VALERIO non presenziò perché Giuseppe Brugnano è figlio di un cugino di sua madre. In seguito a tale riunione si decise che tale area sarebbe stata ceduta a BLASCO Gaetano. In quella stessa riunione si discusse anche del debito di Ferrero nei confronti di BLASCO e si decise che Ferrero avrebbe dovuto cedergli, in pagamento, un appartamento. Ferrero e Brugnano Giuseppe sono due persone mansuete e durante le riunioni, alla presenza di soggetti che sapevano essere di alto livello 'ndranghetistico, si sottomisero immediatamente senza problemi senza necessità di espresse intimidazioni. Dopo la riunione, BLASCO pretese l'appartamento di Ferrero e a quel punto VALERIO, che non aveva voluto presenziare alla riunione, fu chiamato dalla BAACHAOU



KARIMA per la predisposizione degli assegni: l'appartamento che Ferrero doveva cedere a BLASCO era gravato da ipoteche e quindi non fu possibile andare al rogito. Malgrado questo, l'appartamento entrò comunque nella disponibilità di BLASCO, anche se non dal punto di vista formale. BLASCO voleva dare tale appartamento in uso a Cristina la sua amante. VALERIO ha anche spiegato che, per quanto a sua conoscenza, il rogito non venne stipulato e quindi non ha saputo dire nulla sulla falsa fatturazione che ne sarebbe conseguita. Ha comunque evidenziato che Ferrero era terrorizzato dai soggetti con cui si era trovato a rapportarsi e che dunque non si trattò, come da lui invece sostenuto, di una normale attività di negoziazione. Insomma Ferrero, in dibattimento ha mentito.

Ecco le parole del collaboratore:

IMPUTATO VALERIO – Qui sì, la descrizione c'è tutta e i fatti pure. C'era Brugnano Giuseppe, che aveva un'area... avevamo fatto dei sottostanti su un'area a San Polo. Qui intervennero in una riunione pure i Sarcone, a cui io non volli presenziare, perché il Brugnano è mio parente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Valerio ricorda quali Sarcone? Dica sempre i nomi.

IMPUTATO VALERIO – I Sarcone. Quando si parla di Viardo, sono tutti loro. Che poi ognuno va a fare le cose sue, anche quello, però i Sarcone sono i Sarcone di Viardo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei non ci andò, ma non le fu detto chi dei Sarcone c'era?

IMPUTATO VALERIO – Li vidi io, che andavano su.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tutti, quindi?

IMPUTATO VALERIO – Li vidi io, ci andò Peppe e Carmine credo che c'erano lì, nella prima battuta, e poi venne anche Nicolino. Alla fine, se non c'era Gianluigi, che è rimasto in ufficio, ma Gianluigi sa tutto, non è che Gianluigi è escluso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo ce l'ho sempre chiarito, però è importante ogni cosa distinguerla. Stava dicendo?

IMPUTATO VALERIO – Fecero questa riunione, a cui io non valli partecipare, rimasi giù, non mi interessava, anche perché avrei dovuto prendere parte. Dunque, Giuseppe è il figlio di un cugino di mia mamma, quindi non ho voluto prendere parte. A questo punto si credano questi... Fu un'area a San Polo, che doveva essere trasformata edificabile, che non fu trasformata così, quindi ci furono delle disquisizioni. A questo punto il Brugnano cede questo credito che aveva e lo cede nelle mani di... in questo momento va a BLASCO. BLASCO chiama Ferrero, perché Ferrero era quello che propose l'affare, i soldi li aveva presi Ferrero e a quel punto lì si crea un'altra questione, ma qua poi si mischiano le vicende, perché poi, alla fine, se ne crea un'ulteriore altra vicenda con l'appartamento... Faccio questo per poi essere cronologico pure io, perché altrimenti sembra che vada di pane in frasca, ma in realtà non è così.

PRESIDENTE – Prego.

IMPUTATO VALERIO – Si conclude con un appartamento che dà il Ferrero al BLASCO, che lui lo doveva intestare o alla B&V o all'Anpa. Quindi tutti questi passaggi qua, che se ricordo bene ci sono anche le telefonate di questi passaggi...



PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dica sempre se sono passaggi che nascono da violenze, da minacce o se sono passaggi su cui ci si accorda.

IMPUTATO VALERIO – Allora, il Ferrero e il Brugnano Giuseppe sono due persone mansuete, persone che davanti ad una riunione di persone che sono di un certo livello...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non si oppongono, lei dice?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente.

PRESIDENTE – Alto livello specifichi che vuol dire.

IMPUTATO VALERIO – Livello 'ndranghetistico, signor Presidente.

PRESIDENTE – Quindi Ferrero e Brugnano sanno che quelle persone sono di alto livello 'ndranghetistico?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Sì. A questo punto nelle varie fasi, perché non è che si svolge tutto in un giorno questa fase qua, quindi nelle varie fasi io non le seguo tutte, arriviamo alla conclusione che Ferrero è vero che gli dà anche dei tetti da fare a BLASCO dei lavori, ma nulla c'entra con questo ragionamento. Quindi, i tetti è una cosa, poi quando non glieli pagava stesso ragionamento di Gentile: mi devi pagare a trenta giorni, trentamila, a sessanta altri trenta, sbagli e non mi paghi, non c'è problema, ti do io i trenta, lì vai a coprire ma mi metti gli interessi e mi dai il venti per cento. Come dire, oltre all'utile c'era pure il guadagno. Non è da confondere con questo ragionamento, questa era proprio una questione che doveva essere... un recupero che doveva essere fatto. Non solo, se nella misura, perché i 200 mila poi viaggiano, chi dice questo, ci diceva che erano 180, ma più o meno la cifra quella era. Quindi, alla conclusione si arriva con BLASCO che pretende l'appartamento di Ferrero, tant'è che lì poi vengo coinvolto pure io, ma quando BLASCO ha già risolto, perché io non volevo entrare nella prima parte, vengo coinvolto io tant'è che la BAACHAOUI KARIMA mi chiama e successivamente mi richiama pure BLASCO, per avere la coordinazione e per l'atto notarile. Tant'è che mi chiama per la disposizione degli assegni la BAACHAOUI KARIMA; si predispongono gli assegni e tutto quanto e al momento del rogito, nei passaggi, perché poi l'appartamento è arredato, esiste l'appartamento, pure quello che c'era da intestare, dove Pino Ferrero non poteva... dove c'era la sua sede praticamente, c'era la sede di una sua società lì. Pertanto, non potendo andare a rogito, perché aveva delle sue difficoltà bancarie, a quel punto chiamò il suo... come si chiama... Penso che chiamò pure me e mi spiegò il motivo perché non si poteva rogitare quel giorno, perché noi avevamo già disposto gli assegni da fare il rogito notarile, c'era già l'appuntamento dal notaio, che adesso non voglio errare ma che credo fosse Renzo Vacica.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Voi avevate un notaio elettivo, diciamo? Avevate un notaio da cui andavate più spesso che da altri?

IMPUTATO VALERIO – Io ce l'avevo come... eravamo porta a porta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Dirimpettaio.

IMPUTATO VALERIO – Avevo la sede della GM attaccata alla sua, io ero attaccato, porta a porta eravamo con Vacica. Io ero in buonissimi rapporti. Pertanto non fu fatto il rogito notarile ma è in uso l'appartamento, è in uso al BLASCO, perché è stato restaurato anche da Eugenio Sergio. Ma in questo anche Eugenio aveva le sue parti, non è che Eugenio è escluso, tant'è che va a fare i lavori nell'appartamento. In questo appartamento qua, di Rivalta, è Eugenio che svolge i lavori, perché il BLASCO poi l'avrebbe dato in uso alla Kristina Pedericheva. Diceva: va bene, ce lo intestiamo noi con la società. Siccome era l'amante di

BLASCO, era come dire poverina, la agevoliamo, glielo diamo a lei. In quel momento prendere trecento, quattrocento euro di affitto, è stato detto: va beh, lasciala lì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Corrisponde al vero che per giustificare il pagamento formalmente del rogito fu emessa una fattura falsa?

IMPUTATO VALERIO – Per il pagamento del rogito di questo appartamento... Non si è fatto il rogito, che io sappia non si è fatto il rogito, almeno in mia presenza non si è fatto il rogito, finché io ne ero a conoscenza. Se poi l'hanno fatto successivamente, questo io non lo so, lo imparo adesso.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non ho altre domande su questa capo.

PRESIDENTE – Ferrero e Brugnano hanno deposto. Ferrero ha deposto, lei ha sentito?

IMPUTATO VALERIO – Sì, come no, certo. Ma non ha neanche parlato di questo appartamento. Ha negato tutto. Signor Presidente, riguardate la registrazione e vedete com'era quella persona lì. E poi anche vi do un altro dato significativo ricco, pieno di significato 'ndranghetistico, signor Presidente: quando vengono e si girano dalla nostra parte, o fanno i segni, o salutano, è una deferenza quella, è una... come dire ossequio che fanno, nel senso che: non ti preoccupate. Vai portate Durso, che mi faceva i sogni, l'occholino, come a dire tutto a posto, hai visto che me la sono portata bene. Come la stessa co. a quell'altro Bonifacio: saluto tutti quanti, siamo tutti amici. Per dire: tranquilli che non mi metto contro di voi, sono con voi.

PRESIDENTE – Ho capito.

IMPUTATO VALERIO – Stavo dicendo, concludo: guardatevi la registrazione di quel poverino, era terrorizzato. E di questo aspetto qua, di questo appartamento, neanche ve ne ha parlato. E voi sentite nelle nostre telefonate che parliamo tutti i giorni di questo appartamento qua, in quel periodo lì, che c'era da restaurare. E ci andarono Eugenio e Sergio, a fare i lavori.

PRESIDENTE – Di Ferrero stiamo guardando la deposizione, dice che era tutta una normale attività di negoziazione; sì, che doveva ottomila euro a BLASCO, che gli ha lasciato l'appartamento.

IMPUTATO VALERIO – Per ottomila euro gli lasci un appartamento! Magari.

PRESIDENTE – Glielo ha proposto dice lui, lui non dice neanche che glielo ha lasciato ma che glielo ha proposto. Lei dice invece che glielo ha lasciato?

IMPUTATO VALERIO – No, no, è stato restaurato da noi, signor Presidente. I lavori che sono stati fatti dentro, sono stati fatti da noi. Lui ci doveva mettere dentro la Kristina Pedericheva.

13.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove indicate ritiene il Tribunale dimostrata la penale responsabilità unicamente nei confronti di BLASCO Gaetano e BAACHAOUI KARIMA in ordine al solo reato di estorsione.

Tale giudizio passa attraverso il contenuto delle conversazioni telefoniche, le dichiarazioni di VALERIO Antonio e la natura degli accordi commerciali raggiunti tra il BLASCO e il Ferrero.



Gli esiti della attività spionistica hanno messo effettivamente in luce sia l'esistenza di un debito di Ferrero nei confronti di BLASCO sia il continuo tentativo di Ferrero, posto sotto pressione dal BLASCO, di pagargli quanto dovuto. Pacifico, per voce dello stesso Ferrero, che il suo debito ammontasse a 8.000 euro. Altrettanto pacifiche le costanti iniziative del Ferrero per sanare la sua posizione debitoria nei confronti di BLASCO. Egli, dapprima si è recato nell'ufficio di BLASCO ed ha consegnato a BAACHAOUI KARIMA un acconto di 4000 euro; poi ha promesso il subentro nell'affare della villetta del valore di 400.000, ed infine la cessione di un magazzino. Le intercettazioni telefoniche non lasciano spazio ad alcun dubbio, sebbene il Ferrero abbia negato che si trattasse di proposte legate alla sua pregressa esposizione debitoria quanto a normali trattative commerciali. Solo in seguito a specifica contestazione si è trovato costretto ad ammettere che la cessione del magazzino, del valore di 35.000 euro era proprio legata al suo debito. Orbene, appare di solare evidenza come queste offerte presentino profili di evidente anomalia legata alla assoluta sproporzione tra l'importo del debito e il valore dei beni offerti in pagamento.

La ragione è facilmente intuibile e si nasconde dietro il timore che animava il Ferrero a causa del debito che aveva nei confronti di BLASCO, non spiegandosi diversamente come egli si possa essere dichiarato disposto ad addivenire ad accordi di tal genere, per lui enormemente svantaggiosi e, comunque, assolutamente esorbitanti di qualsiasi logica commerciale.

Alla logica si aggiungono le parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che ha, nella sostanza descritto un'azione estorsiva "larvata" evidenziando come il Ferrero (così come il Brugnano) ben consapevole dell'elevato spessore 'ndranghetistico di BLASCO, essendo soggetto timoroso e "mansueto", ha cercato in tutti i modi di ripianare il suo debito anche a costo di un sacrificio economico esorbitante, concretamente rappresentato dalla cessione dell'appartamento (così lo definisce Valerio). Non solo: anche di fronte alla impossibilità (dovuta ad una possibile azione revocatoria che dimostra anche la grave situazione economica in cui versava il Ferrero) di fare un passaggio formale di proprietà, il Ferrero ha permesso che il BLASCO se ne impossessasse materialmente.

Le parole di VALERIO, razionalmente credibili alla luce della natura degli accordi raggiunti, trovano puntuali, autonomi ed originali riscontri laddove egli fa riferimento alla vicenda collegata - che aveva richiesto l'intervento dei fratelli Sarcone, per risolvere situazioni che vedevano coinvolti anche Brugnano e Ferrero - relativa all'edificabilità dei terreni di San Polo, ossia gli stessi terreni di cui parla BLASCO nelle conversazioni telefoniche. A questo riscontro si aggiunge quello specifico relativo all'oggetto finale della pretesa del BLASCO, sarebbe a dire un locale (definito da Valerio come appartamento) ove il BLASCO avrebbe voluto sistemare tale Cristina. Le telefonate dimostrano in effetti i preparativi per il rogito anche se poi nulla si era fatto per questioni tecniche che ne avevano sconsigliato la fattibilità. Anche questo ultimo aspetto ha trovato conferma nelle parole del Ferrero, che ha ammesso che sul bene gravava un'ipoteca a garanzia dei debiti della sua società Rigel.

In definitiva, le dichiarazioni del collaboratore, puntualmente riscontrate e razionalmente credibili, hanno disvelato definitivamente ciò che era comunque possibile comprendere dalla stessa logica dei fatti così come emergenti dalle conversazioni telefoniche. Ferrero Giuseppe, fortemente intimorito dalle continue pressioni esercitate dal BLASCO per il pagamento del suo debito, e ben consapevole della sua caratura criminale ha deciso di fare qualsiasi cosa pur



di onorare il suo debito fino al definitivo intervento del sodalizio e dei suoi vertici (addirittura i fratelli SARCONE) che, nel regolare questioni più ampie, ma tra loro collegate, stabilì che il Ferrero avrebbe dovuto cedere un suo immobile al BLASCO. Ferrero acconsentì.

La sua scelta non può, tuttavia, dirsi spontanea e libera, essendo piuttosto il frutto di una coercizione derivante dal condizionamento ambientale promanante dalla sua consapevolezza che il suo creditore era soggetto di spicco all'interno di una consorteria di stampo mafioso e che quello era il volere del gruppo criminale così come consacrato in una riunione. La paura e l'assoggettamento alla forza di intimidazione promanante non solo dal BLASCO ma, addirittura, dal gruppo e dai suoi vertici, non gli hanno dato scelta: doveva ripianare in qualsiasi modo il suo debito, anche a costo di sacrifici economici esorbitanti.

Nessun dubbio che anche questa ipotesi rappresenti violenza o minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, atteso che proprio nel silenzio e nel completo assoggettamento alla forza di intimidazione del gruppo e dei suoi membri si concretizza quella forza di prevaricazione che annienta la volontà della vittima costringendola a subire il volere degli autori della condotta illecita.

La appropriazione, per le vie di fatto e senza formale trasferimento, dell'immobile di valore esorbitante rispetto all'importo del debito iniziale, rappresentano l'ingiusto profitto ottenuto ed il depauperamento patrimoniale del Ferrero.

Quanto alle singole responsabilità degli imputati, nulla *questio* per quanto riguarda il BLASCO: egli è colui che ha esercitato le continue pressioni per il pagamento ed è colui che ottiene, grazie alla sua fama criminale e all'appoggio del gruppo, la effettiva disponibilità dell'immobile.

BAACHAOUI KARIMA, come sempre, è la donna, amante e segretaria, alla quale BLASCO affida le sue confidenze e sulla quale confida per potere portare a compimento i suoi affari illeciti. A Karima BLASCO, ad esempio, dice che deve andare da Ferrero per risolvere la questione del debito – con ciò dimostrando di averla messa al corrente della vicenda; a Karima fornisce le indicazioni per il pagamento del notaio per il rogito dell'appartamento; a Karima affida, materialmente i pagamenti.

In altri termini, BAACHAOUI KARIMA, ancora una volta si dimostra il soggetto al quale BLASCO affida tutte quelle attività che garantiscono il materiale perfezionamento dell'illecito, nella piena consapevolezza di costei non solo della caratura criminale del compagno, ma anche della natura delle singole attività illecite da lui commesse in quanto costantemente informata dal BLASCO.

In definitiva, BAACHAOUI KARIMA, anche in questa vicenda ha fornito un pieno e consapevole contributo alla attività estorsiva del BLASCO effettuando, sotto la direzione del compagno, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare. Le telefonate intercettate non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Diversamente, quanto a SERGIO Eugenio e VALERIO Antonio, le prove non hanno messo in luce un reale ed effettivo contributo causale alla azione estorsiva, se non un generico coinvolgimento di costoro da parte di BLASCO che voleva mettere a conoscenza i compagni-amici-soci in affari dell'evolversi della vicenda. Nulla di più. Ogni loro intervento nella vicenda non pare avere avuto alcuna efficienza causale rispetto all'esito estorsivo. Addirittura

il VALERIO non partecipò alla riunione dove venne deciso la sorte dell'immobile del Ferrero per evitare di avere problemi con Brugnano, suo parente.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dunque affermata la penale responsabilità di BLASCO Gaetano e di BAACHAOUI KARIMA per il reato di estorsione loro contestato, dovendosi invece mandare assolti dallo stesso VALERIO Antonio e SERGIO Eugenio per non avere commesso il fatto. Quanto a quest'ultimo, la limitazione della assoluzione al solo reato di usura per questo capo di imputazione contenuta nel dispositivo, rappresenta mero refuso materiale, siccome dimostrato dalla mancanza della corrispondente condanna per questo capo e dal fatto che analogo errore materiale è presente in relazione al capo 48 in cui non è nemmeno contestata l'ipotesi di usura.

La forza promanante dalla fama criminale di BLASCO e dall'intervento del gruppo criminale, di cui anche BAACHAOUI KARIMA faceva parte, consentono di ritenere integrate le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite - essendo le diverse condotte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. n. 32412/2010) - ed appartenenti ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'assoluto ed incondizionato assoggettamento del Ferrero alla volontà del BLASCO e del sodalizio, rappresenta la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1. c.p., in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa che, grazie alla fama criminale del gruppo, non ha nemmeno bisogno di esternare minacce o violenza, imponendo il suo volere con l'immanenza di una forza intimidatrice nota e diffusa.

Quanto al reato di usura, contestata nel capo 51 unitamente al reato di estorsione, va evidenziato non solo che le prove non hanno messo in luce alcunché, ma anche che lo stesso non sarebbe astrattamente configurabile, posto che, per i principi enucleati in premessa, non può esservi pattuizione usuraria laddove la violenza e la minaccia siano intervenute prima della pattuizione stessa e siano finalizzate, appunto, alla promessa o dazione di interessi usurari.

Tutti gli imputati vanno dunque assolti dal reato di usura qui contestato perché il fatto non sussiste.

Ritiene infine il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di Ferrero Giuseppe, atteso che alla luce delle argomentazioni svolte la sua deposizione, costantemente volta a snuire la condotta intimidatoria del BLASCO e a negare di avere subito qualsiasi tipo di minaccia è inciziante del reato di cui all'art. 372 c.p.

14. CAPI 52-95.

Si trattano in questa sede due capi di imputazione collocati in due parti diverse del decreto che dispone il giudizio (rispettivamente "Estorsioni-usure-danneggiamenti" e "Affari") ma che sono accomunati da un unico *modus operandi*, significativo della capacità di infiltrazione del sodalizio nell'economia e di trasformare le originarie legittime pretese dei singoli membri in



un ingiusto profitto in quanto frutto illecito della forza e della volontà di prevaricazione espressiva dell'agire intimidatorio del gruppo organizzato, che si muove coralmemente nell'interesse dei suoi esponenti, a discapito delle vittime e di altri imprenditori non mafiosi rispettosi della legalità e delle regole del mercato. Nel contesto di queste vicende, che vedono come protagonista, tra gli altri, SILIPO Antonio, emerge uno degli strumenti tipici dell'agire di costui (e del gruppo), sarebbe a dire la cessione del credito. Già in queste vicende si assiste all'utilizzo illecito di questa forma contrattuale, che diviene strumento fondamentale per fornire una apparenza di liceità a condotte estorsive. Tale utilizzo si rinverrà anche nei capi 65, 66, 70, 71 e 74, ai quali si rimanda.

14.1 CAPO 52

Estorsione in danno di Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore

La ricostruzione delle indagini relative al capo di imputazione 52 è stata affidata alle parole del Maresciallo Veroni (udienza 30.9.2016, da p.73 a 89), il quale ha, innanzitutto, spiegato i rapporti contrattuali intercorsi tra Rizzo Pasquale e Rotondo Salvatore.

La società Errepi Costruzioni di Rizzo Pasquale aveva affidato alla Golf Immobiliare di Rotondo Salvatore Palmo un appalto avente ad oggetto la realizzazione di otto villette in località Vigheffio nel Comune di Parma. Il contratto prevedeva che la società appaltatrice dovesse consegnare il lavoro finito, lasciando però ampia autonomia di scelta in relazione alle ditte cui subappaltare i lavori.

Diverse di queste imprese subappaltatrici appartenevano a soggetti facenti parte del gruppo criminale: *"per quanto riguarda gli scavi, alla GROUP S.r.l. di SILIPO Antonio, per quanto riguarda le coperture, al CONSORZIO ITALIA di BLASCO Gaetano. Per altre opere ad altre società sempre di soggetti calabresi."* (cfr. verbale di udienza 30.9.2016 pag.73)

Nel corso dei lavori, la Golf Immobiliare, ha riferito il teste, non fu più in grado di pagare i lavori eseguiti dalle ditte subappaltanti, determinando la reazione dei loro titolari, nel caso specifico sia di SILIPO che di BLASCO.

Rizzo effettuò un primo pagamento a favore di Rotondo, e nonostante quest'ultimo dovesse impiegare tali denari per pagare i subappaltatori, così non fece, sicché la parte restante venne pagata da Rizzo direttamente a BLASCO, divenuto ormai portavoce di tutto il gruppo di subappaltatori.

Un altro momento rilevante, si era avuto, secondo il teste, all'atto della cessione di un credito da parte di Rotondo in favore di BLASCO, con la promessa che questi poi avrebbe ripartito i denari tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

In questa complessa dinamica di rapporti, così sinteticamente riassunti, si innestano molteplici conversazioni telefoniche, per lo più relative a pagamenti, consegne di assegni, di denaro, a ritardi e a definizione di rapporti.

Il testimone ne ha citata una serie, tra quelle ritenute maggiormente rilevanti. Le altre sono indicate nell'elenco 14, contenuto nell'allegato n. 6 della produzione effettuata all'udienza del 7.10.2016, ascoltate dal collegio e incontestate dalle difese.

E così, dalla conversazione registrata al prog. n. 6349 RIT 2931/11 si apprende che Rizzo informava BLASCO di essere pronto ad incontrarsi con SILIPO Antonio (uno dei



subappaltatori) e BLASCO fissava un incontro che poi, ha spiegato il testimone Veroni, non si sarebbe tenuto a causa del maltempo.

Nel corso della conversazione registrata al prog. n. 6526 RIT 2931/11, intercorsa tra SILIPO Antonio e BLASCO Gaetano, quest'ultimo informava il primo che avrebbe incontrato Rizzo, consigliandogli di non presentarsi poiché l'ultima volta vi erano stati dei problemi con l'avvocato di quello e che la sua presenza poteva essere controproducente. Il Maresciallo Veroni, a questo punto, ha evidenziato che l'incontro era anche occasione di parlare con Rizzo di un importante investimento immobiliare da realizzare a Parma, nei pressi dell'ospedale, affare che Rizzo propone a BLASCO, e nel quale quest'ultimo voleva inserire altri imprenditori di sua fiducia, come ad esempio Caselli Massimo. Ed invero, nel corso della telefonata BLASCO parlava proprio di questo affare:

BLASCO: Poi nel pomeriggio ho l'appuntamento a Parma, da quello là e cerco di fare pure quel fatto là ..

SILIPO: E vengo con te, vengo che parliamo ..inc ..

BLASCO: No ..inc .. sto andando da solo .. sto andando solo che già è successo un casino con l'avvocato .. che dice che no .. perché già glielo avevo accennato .. se è fattibile con l'avvocato va ..inc .. e se non ..inc .. Turuzzo è un casino ..

SILIPO: Va bene .. allora il fatto di Parma me lo sbrighi oggi?

BLASCO: Che vuol dire oggi .. cerco di sbrigartelo Toni' .. cerco di sbrigartelo .. non oggi ..

SILIPO: Dobbiamo vedere .. dobbiamo vedere .. ci dobbiamo vedere che dobbiamo parlare di un altro discorso ..

BLASCO: Eh sì .. poi ci vediamo .. non ci sono problemi ..

SILIPO: E però dobbiamo parlare .. intesi .. non ti scordare ..

BLASCO: Va bene non ti preoccupare .. io al pomeriggio ..inc .. sono a Parma ..

SILIPO: Gaeta', vedi se me lo sbrighi fra' ..

BLASCO: Come .. Come finisco di Parma .. come finisco da Parma ti chiamo ..

SILIPO: Eh .. mi raccomando .. intesi?

Venivano poi registrati due messaggi, il n. 6667 e il n. 6668 del 10 febbraio 2012 RIT 2931/11 nei quali SILIPO scriveva a BLASCO che se fosse riuscito ad aiutarlo a farsi dare i soldi da Rizzo a sua volta lo avrebbe agevolato in un affare molto vantaggioso.

A dire del testimone, Rotondo Salvatore, nonostante avesse il dovere di provvedere al pagamento delle ditte che materialmente eseguivano i lavori, attribuiva la responsabilità del mancato rispetto dello stato di avanzamento dei lavori a Rizzo. Per questo venne organizzato un incontro al quale parteciparono tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, al termine del quale si era deciso che Rotondo doveva ritirarsi dal cantiere in cambio di 200.000 euro liquidati da Rizzo, con i quali avrebbe poi dovuto pagare tutti i fornitori. Di fronte al rifiuto di Rotondo di firmare la cessione di credito - adducendo di voler prima parlare con il BLASCO, che riteneva essere il suo unico referente nella vicenda, e soprattutto ritenendo che le richieste avanzate da SILIPO e FRONTERA fossero esagerate rispetto al reale ammontare del loro credito - erano intervenute le minacce di SILIPO Antonio, per costringere il Rotondo alla cessione.

A tal proposito, ha continuato il Maresciallo Veroni, veniva registrata la conversazione n. 9402 RIT 2369/12 nella quale SILIPO raccontava a BLASCO cosa gli aveva detto Rotondo a giustificazione del fatto di non volere firmare la cessione del credito: *"Quei soldi che volete prendere non sono 33, sono 47. Quindi io, carte, non te ne firmo" "Anzichè 33, voi ne volete 47"* (Verbale sten. 30.9.16 P.78).

Nella stessa conversazione SILIPO diceva anche che Rotondo non doveva addurre la scusa di dover parlare con BLASCO, in quanto quest'ultimo non aveva nulla a che fare con la cessione di credito in questione e che in quel momento *"Gaetano era lui"* *"Gaetano è Tonino SILIPO"*:

A. = BLASCO Gaetano.

B. = SILIPO Antonio.

A. Pronto .. B. Gaeta' .. Tonino .. A. Eh Toni' .. dimmi tutto .. B. Vedi che .. da Fronzo la carta non gliel'ha voluta firmare .. ho preso e l'ho chiamato io .. A. Eh .. B. L'ho chiamato verso le otto .. non mi ha risposto e poi mi ha chiamato lui .. mi ha chiamato .. A. Mm .. B. Turuzzo Rotondo .. A. Eh .. B. Mi ha detto " .. Toni' io carta non te ne firmo .." a quello .. va beh gli ho detto " .. perché non ne firmi carte? .." A. Mm .. B. Gli ho detto " .. no perché io giustamente quei soldi che ho voluto prendere che, a parte, non sono trentatre, sono quarantasette, ..inc .. A. ..inc .. i conti si fanno dopo .. i conti .. questi qua sono ..inc .. B. .. i conti te li fai dopo .." gli ho detto " .. i conti .. adesso firmi questa .. dove siamo io e Fronzo .. siamo .. A. Mm .. Mm .. B. " .. Ah senti no .. perché io agli altri non me li metto addosso ..", ascolta a me " .. ma tu vuoi dire .." gli ho detto " .. che tu .. io mi vado .. mi divido il sudore mio con gli altri .. vado a dividere? Ah .." " .. ma tu .." gli ho detto " .. ma dove sta scritto .." gli ho detto " .. firmami la carta .." gli ho detto " .. che siamo a posto così .." Mi ha detto " .. Toni', mettila come vuoi, io carte non ne firmo .." Gli ho detto " .. va bene .." gli ho detto " .. qual'è il problema ..", " .. anzi adesso chiamo a Gaetano .." gli ho detto " .. Gaetano sono io .." gli ho detto " .. la firma di Gaetano l'hai vista là sopra .. è inutile che chiami a Gaetano .." gli ho detto " **E Gaetano è Tonino SILIPO ..**" gli ho detto " .. quindi problemi non ce ne è problemi .. hai capito? .. quindi che tu chiami a Gaetano ..inc .." A. No ma ..inc .. sono pure io dai .. gli dico " .. Turu .. cacciamoceli dai piedi .. non ti preoccupare .. cominciamo a cacciare quelli più pesanti dai piedi che poi altri se ne parla .." gli dico " **hai capito? ..inc ..**" B. " Ah no .. che io .. adesso se la vede Gaetano con gli altri .. se la vede .. che qua .. che là .." gli ho detto " .. allora chiama Gaetano e vedi che ..inc .. chiama .." ..inc .. A. Sì, sì ..inc .. che poi agli altri vediamo .. B. ..inc .. parli .." gli ho detto .. sempre .. A. Eh .. B. " .. Non cambia nie te .." gli ho detto " ..non cambia .." hai capito? A. Eh ma Toni' .. Toni' .. firma la carta .. via .. vi prendo l'assegno e faccio lo stesso di testa mia .. gli ho detto " .. i soldi .. questi qua non ce ne sono più .. che li ho voluti dare a questo ed a questo .. e buonanotteinc .. B. Allora .. vedi che ti chiama .. A. Sì, sì .. B. Vedi che più tardi ti chiama .. gli ho detto che a me deve dare la carta firmata .. o mi ..inc .. sì o no .. che poi, gli ho detto, ci vediamo .. gli ho detto .. di persona .. gli ho detto .. è inutile che butti la sent .. hai battuto già la sentenza .. gli ho detto .. hai capito? A. Va bene dai .. okay .. B. Fammi sapere .. ciao Gaeta' .. A. Ciao, ciao, ciao .. B. Ciao.

Il 16.3.2012 veniva registrata la conversazione n. 1993 RIT 2369/12, durante la quale BLASCO raccontava alla sua segretaria BAACHAOUI Karima di essere arrabbiato perchè Rotondo non aveva firmato la cessione di credito; secondo gli accordi presi, infatti, da questa mediazione, contava di guadagnarci 10.000 euro: *Gaetano: Niente adesso ho finito con SILIPO e con Rotondo... ma Rotondo è un bastardo, però, eh? Karima: Cos'ha combinato? Gaetano: No, non vuole metterci la firma... Ma siamo messi d'accordo che così mi regalano a me 10.000 € quei due, hai capito? Karima: Ah... "*

Il 17.2.2012 veniva acquisita conferma che BLASCO doveva intervenire per fare pressioni su Rotondo anche nell'interesse di FRONTERA. I due parlavano di una precedente conversazione avuta con Rotondo e si mettevano d'accordo sul modo di intervenire nei suoi confronti (prog. n. 9436 de RIT 2369/12):

a: BLASCO

B. FRONTERA

B. Buongiorno ingegnere' ,

A. Buongiorno ..

B. Sei uscito ieri sera?

A. ..inc ..

B. Ah? ..

A. Eh .. dimmi ..

B. Ti stavo dicendo ..

A. Allora ..

B. Vedi che mi sono sentito con Tonino ..

A. Eh .. sì ..

B. E dice che .. gli ha detto che lunedì ti devi vedere con coso?

A. Sì, lunedì mattina mi vedo io con lui .. lo aspettavo dalle otto e mezza .. poi sono dovuto andare con l'ingegnere mio e non ci è venuto lo scemo .. mi ha chiamato alle nove e mezza .. gli ho detto vediamoci lunedì ..

B. Ah .. ah ..

*A. Car***que lunedì .. gliela giro io .. gliela giro io ..*

B. Io gli ho detto .. Gaeta' che io gli ho detto ..

A. Dimmi

B. " .. che Tano .." che a me diceva " .. no parlo con .." " .. che Tano su queste cose .. non c'entra niente .. che devi mettere Gaetano in mezzo .. non c'entra niente .."

A. Sì ..

B. " ..inc .. Gaetano ..inc .."

A. Bravissimo .. bravissimo .. bravissimo ..

B. " .. è inutile che prendi Gaetano .. è .. è .. cioè ..inc .. non c'entra niente .." gli ho detto .. quindi vedi che ..inc .. A. Perché Gaetano .. una volta che Gaetano se ne libera .. una

volta che Gaetano se ne libera .. non ce ne è più niente .. quindi tu devi dare il via .. capito?

B. Tu devi dare solo il via .. che Tano non ..inc ..

A. Gli dici " .. ma i soldi miei me li vuoi dare o no? .."



B. *Se sa qualcosa è perché glielo abbiamo accennato .. ma sennò non sa niente e ..*
 A. *Non sa niente ..*
 B. *.. non vuole sapere niente ..*
 A. *Certo ..*
 B. *Hai capito .. gliel'ho detto dritto, dritto però gli ho detto " .. non ti preoccupare .. che gli altri cristiani .. non ti preoccupare che dopo se ne parla .."*
 A. *Se ne parla " .. Gaetano non è che ti abbandona .." gli devi dire tu ..*
 B. *Eh gliel'ho detto .. gliel'ho detto .. lo sa .. comunque dopo vedi Gaeta' .. vedi .. capito?*
 A. *Sì vai tranquillo .. non ti preoccupare ..*
 B. *Che io ieri .. ci siamo litigati ieri .. ieri ci siamo acchiappati ..inc .. ci siamo acchiappati bene ..*
 A. *eh .. va bene ..*
 B. *Comunque non mi interessa ..*
 A. *Non ti preoccupare ..*
 B. *Non mi ..inc .. deve vedere cosa ha combinato ..*
 A. *Vo benissimo ..*
 B. *Okay .. ciao ..*
 A. *Ciao ..inc ..*

Il 20.3.2012, grazie a due telefonate intercorse tra BLASCO e Rotondo, si comprendeva che Rotondo avrebbe dovuto presentarsi ad un incontro con il SILIPO, FRONTERA e Renato Gino. Rotondo tuttavia non si era presentato. Nella seconda conversazione il BLASCO aveva aggredito verbalmente il Rotondo: *"eh, ma dimmi una cosa: pensi ora ti incazzi pure, tu? io... ma pensi che ora ti incazzi pure? io devo risolvere un tuo problema e ti incazzi pure, Turu?"* (prog. 9560 e 9565 RIT 2369/12).

La conversazione registrata al prog. 1603 RIT 2931/11 documenta una consegna di un assegno postdatato di 30.000 euro da parte di Rizzo a BLASCO, assegno che a sua volta BLASCO girava a SILIPO dicendogli di non porlo all'incasso, mentre nel corso della telefonata registrata al prog. n. 11312 BLASCO parlava con Karima e, venuto a conoscenza del fatto che Rizzo aveva aperto due cantieri, le diceva che non era il caso di essere troppo accondiscendenti nei suoi confronti, in quanto se stava lavorando aveva la possibilità di recuperare denaro e, quindi, non era il caso di concedergli proroghe nel pagamento. Nella stessa conversazione Karima faceva intendere che Rizzo stava usando i loro soldi per fare la bella vita: *"E certo, se glieli abbiamo dati noi 100.000 euro, è ovvio che ce li ha. Per la propria attività sta usando per i loro soldi, perchè si sta rifiutando di pagarli"* (Verb. sten. 30.09.16 p.82);

G. = Gaetano BLASCO

K. = Karima Buachaoui

K. Pronto? G. Ciao, amore. K. Eh, ciao. Dove sei? G. Sto ..inc.. da Parma. K. Ah. G. ..inc..

KG. No, tutto bene un cazzo. K. Perché? G. Eh va beh, ti spiego dopo .. domani mattina ti spiego tutto. Rizzo sta facendo due costruzioni e sono andato a vedere dove le sta facendo



..inc.. K. Chi? Chi? G. Pasquale Rizzo! K. Ah! (Ride) G. Allora per quello ti dico io .. ero con delle persone che mi stavano facendo vedere, no? Capito? K. Eh! G. Adesso .. domani mattina .. l'ho chiamato, lui tranquillo, gli ho detto: "Va beh! Domani mattina ci vediamo." K. Eh! G. "Sì, sì" gli ho detto "i preventivi del .. di Petrignano li ho già visti, sono buoni, o cominciamo o mi dai i soldi." mi ha detto: "No, no, Gaetano, cominciamo!" Ah, ora però io gli faccio vedere i due lavori che mi hanno fatto vedere, una palazzina di ..inc.. e una villa proprio a Vighefio da fare. Scusa, allora ce li hai i soldi tu? K. Ah, ce .. ce li abbiamo dati noi 100.000! Ovvio che ce li ha! Scusa! ..inc..

Il Maresciallo Veroni ha inoltre riferito che Rizzo, per tentare di rientrare del debito e ingraziarsi BLASCO, aveva cercato di inserirlo nella sua attività imprenditoriale. Ciò si evincerebbe da quanto BLASCO riferiva a SERGIO Eugenio nella conversazione n. 12190 RIT 2931/11 del 23 aprile 2012.

Nello stesso senso vi sarebbe la conversazione n. 6638 RIT 2369/12 del 10.2.2012, intercorsa tra Rizzo e BLASCO, nella quale emergeva il coinvolgimento di un amico, non IAQUINTA, al quale BLASCO teneva particolarmente.

A. = BLASCO Gaetano.

B. = Rizzo Pasquale.

Prima che si connetta la comunicazione, si percepisce la voce di BLASCO che rivolto ad interlocutore a lui prossimo, chiede : " .. Tu quand'è che saresti disponibile ..? Okay .." B. ..inc.. A. Eh .. Pasquale .. B. Sì .. A. Quella palazzinetta lì dell'Ospedale, mi fai un appuntamento per lunedì pomeriggio .. però forniscimi la documentazione eh B. Ho tutto io ..

A. Hai già tutto in ufficio? B. Beh no, dobbiamo andare dal mio amico .. A. Allora .. valla a prendere .. la porti in ufficio da noi .. io lunedì vengo da lui .. vengo con lui .. con un altro mio amico .. non con Iacquinta .. Iacquinta per adesso non gli diciamo niente .. B. Va beh .. A. Gli facciamo vedere delle altre cose a Iacquinta .. eh .. che ci tengo .. un mio amico che ci tengo .. ed andiamo a vederla Pasquale .. subito .. quella vicino all'Ospedale .. quella che abbiamo visto ieri io e te .. B. Sì, sì perché .. digli di ..inc.. te la do la documentazione, hai capito perché si è fatto sotto pure un altro adesso .. hai capito .. perciò .. A. No .. ci tengo .. ci tengo tanto .. B. Mi senti? .. A. Sì .. B. Vabbè, visto che si è fatto sotto anche un altro adesso no .. A. Sì .. B. Quello a cui avevo dato i disegni ieri mattina .. A. Min .. B. A lui dico di aspettare .. A. Digli di aspettare dai .. faccela vedere prima al mio amico qua capito? B. Va beh .. dopo .. dopo .. ne parliamo noi .. A. Okay, va bene .. allora .. B. Mi chiami oggi .. io ti faccio preparare la documentazione .. A. Okay .. preparami anche la .. quell'altro affare lì degli undici appartamenti .. e dei lotti di Vighefio (?), con Bernini ..

Il 16.5.2012 si tenne un incontro a Parma tra BLASCO, VALERIO e Rizzo (prog. 13954 RIT 2931/11). Nel corso di quell'incontro riuscirono ad arrivare ad un accordo affinché Rizzo provvedesse al pagamento nei confronti dei subappaltatori con rate da 20.000 l'una. (prog. n. 13993 RIT 2931/11).

Il 18.5. 2012 Karima, previa comunicazione ricevuta da SILIPO, informava BLASCO che SILIPO, contravvenendo agli accordi presi con lui (che gli aveva detto di tenere fermo

l'assegno di Rizzo a lui consegnato in attesa che lui gliene consegnasse un altro) aveva versato l'assegno (prog. 14090 RIT 2931/11). La conversazione era seguita da altre tra BLASCO e SILIPO in cui i due discutevano animatamente (prog. 14107 e 14245 RIT 2931/11).

Il 21.5.2012 nel corso di una conversazione intercorsa tra VALERIO e BLASCO, quest'ultimo affermava di voler picchiare SILIPO, perchè non aveva fatto il richiamo dell'assegno versato, contravvenendo alle sue disposizioni e, soprattutto, per altre questioni relative ad alcuni formulari per lo smaltimento dei rifiuti di un cantiere che avevano insieme e che rischiavano di mettere in difficoltà l'impresa di suo figlio con la quale BLASCO ultimamente stava lavorando (prog. 4640 RIT 306/12):

G: Gaetano BLASCO

T: Tonino (Antonio Valerio)

T: Sì? G: Allora, vedi che mi ha chiamato il «Balocco» e vuole menato. Lui deve fare il richiamo dell'assegno, Toni'. T: E lo meniamo, ohì 'Gaeta', che il gioco... G: Lui deve fare il richiamo dell'assegno, Toni'. Va bene? Dopodiché, io... chiamate me e gli facciamo 1.000 € di bonifico, non due... Allora, prima di fargli il bonifico, prima di fargli il bonifico... Mi deve portare i formulari. Mi deve mettere a posto il lavoro, che quasi quasi mi ha detto: "Ah, ma io ti sto facendo un favore". Ah, il figlio di puttana. Gli ho detto: "Tu ti sei pagato... ti sei preso 11.000 €, quasi" – gli ho detto – "Ma stai scherzando?" T: Ti sta facendo il favore... G: Tu mi devi portare i formulari! E lui non ne ha formulari. Sai perché? Perché la terra non l'ha scaricato, non ha fatto il lavoro giusto come ci ha fatto pagare a noi. T: È naturale... G: Bene, quindi dici: "Toni'... Siamo dalla parte della ragione. Fai il richiamo dell'assegno. Dopodiché mi porti tutta la documentazione di quello che hai combinato. E io ti faccio fare il bonifico". Hai capito? T: Sì. G: Okay. Mo' questo qua, così se la prende nel culo... Mi deve richiamare l'assegno innanzitutto, perché gli ho detto richiama l'assegno, e ci porta la distinta là, in ufficio alla Karina. E poi chiamate me! E poi chiamate me. E poi <<IP>> mi porta però tutti i formulari, mi mette a posto il lavoro. Eh? Che sto avendo problemi sul cantiere io, per te. E mi ridai pure i soldi dietro, se non hai i documenti. Hai capito, Toni'? Ti raccomando, eh... D'ora in poi... che questo qua... s'è montato troppo la testa. Vaffanculo, vai... Da 5.000 €... 10.000 € di lavoro, ohì 'schifo d'uomo. T: Per la miseria, quanto ci sta costando 'sto cornuto, qui. G: 'Sto cornuto di merda, qui. Dai... Fai così... Gli dici che "Gaetano non c'è, io non posso fare niente". Dici che devi parlare con Gaetano... T: Eh sì, sì... G: Capito? T: Va bene. G: Dice: "Eh, Toni', hai parlato con Gaetano?". "I formulari". "Eh, ho parlato con Tonino". "A me non interessa che tu hai parlato con Tonino, voglio la carta scritta, io!". T: Eh sì, sì... G: Oggi hai parlato con Tonino, tu, le carte scritte vai a portargliele a Tonino. Hai capito, lui? "Ho parlato con Tonino... Ti sto facendo un favore dicendo che l'abbiamo scaricato...". "Ma io voglio carta scritta, compa'! Che ti sei pagato!" T: Mica te li ha scaricatis grotis?" G: Eh! Non lo so io... T: Li ha scaricato gratis... G: No, no... Okay. Facciamo così, dai, Toni'. E ancora devi vedere quando ci... quando si cambia gli altri 10.000... (ride) Ah! Va bene, dai... T: Aspetta un attimo... Dimmi dai... Stavi dicendo, Gaeta"? G: Ah, Toni'? T: Stavi dicendo? G: Ancora quando si cambia l'altro assegno di 10.000, il 25 luglio... T: Eh be'... Mi credi che... G: Aspetta che ho una telefonata, dopo ti chiamo.

Il contrasto tra BLASCO e SILIPO ingenerò una violenta lite a seguito della quale BLASCO manifestò a SARCONE Grande Giuseppe l'intenzione di picchiare SILIPO (prog. 14428 RIT 2931/11). Ottenuto il suo sostegno, BLASCO contattava VALERIO informandolo della necessità di organizzare un incontro con SARCONE Grande Giuseppe anche alla presenza di SILIPO, per chiarire la questione che si chiuse con l'intervento risolutivo di SARCONE Nicolino: *MAR. AIUT. VERONI E. – Allora, si arriva a quest'incontro, che si tiene all'Evolution. L'incontro è del 25 maggio del 2012. Praticamente, all'incontro partecipano BLASCO... BLASCO si fa carico di chiarire SILIPO (nella conversazione 14616), Valerio (conversazione 4839) e Sarcone Grande Giuseppe (conversazione 14617), dove, da un successivo colloquio tra BLASCO e Karima, si evince che è stato disposto di approntare tutti i conteggi relativi ai rapporti intercorsi fino a quel momento tra BLASCO e SILIPO, perché SILIPO dovrà corrispondere il pagamento di quanto... e dovrà aderire alle richieste avanzate da BLASCO (la conversazione di riferimento è la 14618 delle 12:07 del 25 maggio 2012). BLASCO dice a Karima: Fammi il conto di quello che abbiamo pagato fin adesso a SILIPO e mi dai l'importo. Così ci sarà una soluzione definitiva tra le parti in causa.*

14.2. Le testimonianze delle persone offese, Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore.

Voci fondamentali della vicenda sono, ovviamente, quelle delle persone offese, Rizzo Pasquale e Rotondo Palmo Salvatore.

Rizzo Pasquale è stato sentito all'udienza del 12.10.2016 (da pag.136 a pag.195).

Egli ha riferito una molteplicità di circostanze riferibili ad una serie di macro-argomenti:

- sui rapporti tra lui e Rotondo Salvatore Palmo;
- sulle Riunioni svolte per i pagamenti;
- sulla lista dei ereditori;
- sui rapporti tra Rizzo Pasquale e SILIPO;
- sulle minacce subite;
- sui rapporti tra lui e Caselli Massimo;
- sui rapporti con BAACHAOUI Karima;

Nell'esaminare la sua testimonianza si seguirà questo ordine.

14.2.1 Rapporti tra Rizzo Pasquale e Rotondo

Il teste ha dichiarato che tra il 2009 e il 2010 aveva appaltato, in quanto proprietario di un terreno in via Nicolodi a Parma, alla EDIL R.E.S. o alla Golf Immobiliare (non ricordandolo precisamente) la costruzione di 4 bifamiliari, precisamente: otto unità immobiliari e quattro corpi costruttivi del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, concordando per la realizzazione, "chiavi in mano", una cifra di circa un milione e trecento/un milione e seicentomila euro.

Già dopo qualche mese iniziarono a pervenirgli le prime lamentele relative ad alcuni mancati pagamenti da parte di Rotondo Salvatore. Tra le ditte in questione vi erano anche due ditte parmensi: la Scaramuzza Bellicchi e la Gamma Materiale Edili, che promossero un'azione giudiziaria contro Rotondo. Sul punto il teste ha dichiarato espressamente: *"Loro fecero un atto nei confronti della società di Rotondo e chiesero al Tribunale di fare un sequestro*



cautelativo di pagamenti, visto che lui lavorava con me, di sequestrare gli eventuali pagamenti futuri" (cfr. verbale 12.10.2016 pag.181)

Nel ricostruire i rapporti intercorsi con le due sopracitate ditte, il Rizzo ha dichiarato che il credito da loro vantato era *"uno di trentotto e l'altro di venti e qualcosa, comunque superavano i sessantamila euro tutti e due"*. A seguito di contestazione di quanto dichiarato in fase di indagini (verbale di SIT del 24 ottobre 2012 : *"Hanno infatti richiesto e ottenuto il sequestro cautelativo dal Tribunale di Parma verso terzi del cantiere di Vigheffio per il valore di circa 65.000 euro"* *"Il sequestro è stato poi tolto per i soldi che io ho versato ai due creditori"*), il teste ha confermato quelle precedenti dichiarazioni rese, aggiungendo che anche Rotondo Salvatore Palmo e Scalera Raffaele ebbero a esprimere il loro consenso sulla vicenda (cfr. verbale 12.10.2016 pag.185).

Continuando nel suo racconto il teste ha affermato che, successivamente, Rotondo Salvatore aveva subappaltato a BLASCO Gaetano la costruzione del tetto.

Insorsero quindi nuovi problemi, in quanto i lavori commissionati a BLASCO e ad altri fornitori non erano stati retribuiti. Per trovare una soluzione vennero organizzati diversi incontri: *"...Abbiamo trovato una soluzione di liberatoria da parte di Rotondo, delle imprese di Rotondo, di liberarmi il cantiere e di potermi permettere di andare avanti con le mie forze e finirmelo io"* (cfr. verbale 12.10.2016 pag. 139)

14.2.2. Riunioni e pagamenti

In relazione ad un primo incontro (cfr. verbale 12.10.2016, p. 140 ss.), avvenuto a Parma presso il Barilla Center, Rizzo Pasquale ha dichiarato che erano presenti lui, Spagnolo Gaetano (vicino di casa di Rizzo e cugino di BLASCO, nonché organizzatore dell'incontro) e BLASCO Gaetano e, confermando quanto riferito in sede di indagini a seguito di contestazione, BAACHAOUI Karima.

Il BLASCO in quella occasione gli mostrò il contratto stipulato con la Golf Immobiliare subentrata alla Edil R.E.S. - che prevedeva la riserva di proprietà in caso di mancato pagamento - relativo al lavoro che la sua società aveva eseguito, lamentandosi di non aver mai ricevuto alcun pagamento.

Questo primo incontro fu seguito da un secondo, presso il suo ufficio, al quale presero parte lui e BLASCO, in occasione del quale egli dimostrò, tramite l'esibizione di alcuni documenti, di essere in regola e di aver pagato quanto dovuto contrattualmente alla Golf Immobiliare.

Ad un terzo incontro svoltosi presso il capannone di BLASCO, a dire del Rizzo, si presentarono, oltre al Rotondo, anche FRONTERA Alfonso, Bonaccio Francesco, e Macera. In tale contesto, Rotondo accettò di "rinunciare all'appalto", di "liberare il cantiere" poiché a, dire del Rizzo, nel cantiere il Rotondo aveva posizionato dei ponteggi e delle attrezzature di sua proprietà: *"Noi arrivammo a un accordo di liberatoria del cantiere. Onde evitare altre problematiche, fra me e Rotondo si arrivò a un accordo: Ti va (per dire, non so) 150-200 mila euro? Te ne do 250, 300 quelli che sono, però te ne vai e te li do gradatamente, perchè non riesco a darteli subito, ma gradatamente. Poi si fece un elenco dove lui mi scrisse :A questo gli devo tot, a questo gli devo tot, a questo gli devo tot. E io ho quell'elenco lì e ho pagato chi dovevo pagare, ho fatto regolare fattura, regolare bonifico, ho pagato gli Avvocati, le ditte di Parma, dov'erano stati fatti i sequestri cautelativi e tutto quanto"*. Alla fine, afferma Rizzo, i subappaltatori furono tutti pagati. (cfr. verbale 12.10.2016 pag.147).



In seguito alla riunione, Rizzo Pasquale inviò la prima *tranche* di denaro (53.000 euro) con bonifico alla Golf Immobiliare (eseguito tra marzo e aprile), con la disposizione che il Rotondo distribuisse i soldi tra i vari creditori (non era stato identificato un destinatario preciso, in altri termini, non vi era un accordo su chi dovesse essere pagato). Tali denari, tuttavia, non vennero mai distribuiti tra i creditori, poiché Rotondo, a dire del Rizzo, li tenne per sé.

Venne fissata, quindi, un'altra riunione, in seguito alle lamentele di tutti gli altri creditori rimasti insoddisfatti.

Tra il momento in cui Rizzo eseguì il bonifico dell'importo di 53.000 euro a Rotondo e la successiva riunione (di cui si dirà) Rizzo fece un altro pagamento di 30.000 euro: *"...Più altri soldi avevo dato a Rotondo. Erano già stati dati... La differenza tra 129.000 e 212.000 erano stati dati"*(cfr. verbale p. 161 del 12.10.2016). Da quanto emerge dalle successive dichiarazioni del teste, neanche questi denari vennero ripartiti tra i creditori.

In una successiva riunione (svolta presso il capanno di BLASCO Gaetano) - alla quale parteciparono diverse persone, tra cui Rotondo, BLASCO, Frontera, Macera, Bonaccio e a dire del testimone, tutti gli altri creditori - si cercò di individuare qualcuno disposto a fungere da intermediario per il trasferimento dei soldi ai creditori, perché nessuno si fidava più di Rotondo: *"Tutti insieme trovarono l'accordo e dissero: Okay, facciamo una cessione di credito. Gaetano, se a te ti va bene, prendila tu in carico la cessione di credito e gestiscitela tu, questi soldi qui, ce li dai tu, perché ci fidiamo più di te. Con me direttamente loro non potevano farlo, perché Rotondo non voleva che li gestissi io. ... Gaetano mi disse: Pasquale, guarda, non ho tempo, sono impegnato con il lavoro, non ci riesco a gestirmeli, fammi questa cortesia. Appena puoi, fallo tu con i ragazzi ci parliamo tutti insieme, te li gestisci tu. Ti faranno le fatture, farai quello che devi fare, l'importante è che l'importo che tu devi andare a concludere si conclude a zero e che sia tutto dimostrabile, perché un domani non voglio avere problemi io con Rotondo e non voglio che tu abbia dei problemi con Rotondo."* (cfr. verbale 12.10.2016 pag.152).

Fu quindi firmata la cessione del credito fra Rizzo, Rotondo e BLASCO per un ammontare pari a 129.000 euro - cioè la differenza fra i 212.000 iniziali e i 53.000 più gli altri 30.000 già dati - che sarebbero poi stati ripartiti fra i vari creditori. A domanda del Pubblico Ministero: *"Chi è che non li ha presi, i 53.000 euro? Qualcuno non li ha presi?"*, Rizzo non ha dato alcuna risposta (cfr. verbale 12.10.2016 p.152). Ne è seguita specifica contestazione in quanto ai Carabinieri aveva riferito che BLASCO si era molto arrabbiato per il mancato pagamento *"P.M. - E io le sto chiedendo: non c'era un accordo su chi doveva essere pagato? DICH. RIZZO P. - No, no, no, all'inizio non c'era. P. M. - Lei disse ai Carabinieri, proprio in relazione a questo primo pagamento: "La cosa ha ingenerato in BLASCO un moto di rabbia, perché lui si era esposto a nomi di tutti ed i creditori lo sollecitavano a risolvere"* (Verbale 12.10.2016, p. 156).

Nel corso della riunione con tutti i creditori nessuno chiese conto a Rotondo dei soldi da lui ricevuti dal Rizzo e mai ridistribuiti tra i presenti; o meglio, nessuno dei presenti si pose il problema di dove fossero finiti gli 80.000 euro ricevuti dal Rotondo e mai distribuiti: *"Io il problema, non me lo sono posto. E gli altri davanti a me non hanno posto nessun problema. Il mio obiettivo era quello di concludere il mio e di andarmene."*



14.2.3. Lista dei creditori

In relazione alla lista contenente i nominativi di tutti i creditori che avrebbero dovuto essere pagati, il Pubblico Ministero ha chiesto al Rizzo chi fu a redigerla, siccome ai Carabinieri aveva riferito che fu redatta dal BLASCO e non da Rotondo; a sostegno della memoria il Pubblico Ministero ha richiamato le seguenti affermazioni rese dal teste davanti ai Carabinieri: *"A distanza di alcuni giorni BLASCO mi chiamò e mi chiese di seguire in prima persona i pagamenti in favore dei creditori, perchè lui era impegnato e non aveva tempo di rispondere alle pressanti richieste degli artigiani. Mi preparò una sorta di elenco, al quale io mi attenni. Da quel momento non ho avuto più problemi ed io nel tempo ho commissionato lavori a BLASCO mentre non ho avuto altri rapporti.."*

Rizzo Pasquale sul punto ha dichiarato: *"La lista fu preparata con Rotondo. Rotondo disse davanti agli altri <. A te devo dare 20: ti accontenti di 5? Ti accontenti di questi? Perchè qui prendiamo tot. Ti accontenti..? La fecero loro, la fece rotondo, non la fece Gaetano. Gaetano dopo, quando c'era da prendere i soldi, mi disse: Pasquale, io non ho tempo di seguirla, mi fai la cortesia? La prendi tu in gestione? Però l'importante - mi fu - giustificarmi tutto così non abbiamo problemi: fatture, mica fatture, pagamenti, mica pagamenti. Tutto lì. Io non ho altro da.."* (cfr. verbale 12.10.2016 pag. 170)

In relazione al pagamento del tetto eseguito dal BLASCO il testimone ha dichiarato di averlo pagato direttamente lui. (Cfr. verbale 12.10.2016 pag.171)

14.2.4. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Silipo Antonio

In relazione ai rapporti tra sé e SILIPO Antonio, il teste ha dichiarato di non aver mai avuto con lui alcun tipo di rapporto lavorativo o economico. Il Pubblico Ministero, a seguito di tale affermazione ha richiamato, a sostegno della memoria, alcune dichiarazioni rese dal testimone dinanzi ai Carabinieri di Parma e contenute nel verbale del 24 ottobre 2012: *"Premesso questo, a un certo punto tra il 2009 e il 2010 alcuni fornitori e le loro maestranze, constatando il perdurare dell'insolvenza da parte della EDIL R.E.ES. e della GOLF IMMOBILIARE, si sono presentati nel mio ufficio a Parma, chiedendo delucidazioni al riguardo. In particolare si è presentato colui che ha fornito il tetto, ovvero il titolare del CONSORZIO ITALIA, tale BLASCO Gaetano, il fabbro Frontera Alfondo, il titolare della ditta di movimentazione terra, tale SILIPO Antonio, chi aveva seguito gli intonaci, Masciari Salvatore, la ditta SCARAMUZZA BELLICCHI e la GAMMA MATERIALI EDILI di Parma, e credo altri ancora, ma ora non ricordo con precisione".* (Verb. sten. 12.10.2016 pag.174).

Il testimone sul punto ha dichiarato: *"Io con SILIPO non ho mai avuto nessun tipo di.. in merito a questa vicenda. E neanche in altre, perchè ci conoscevamo, ma non ho mai..."* *"SILIPO non c'è mai stato."* *"SILIPO non c'era."* *"No. Ma non c'era veramente. Perchè devo dire che c'era"*

14.2.5. Le minacce

In relazione ai toni sostenuti nel corso delle diverse riunioni e ad eventuali minacce proferite il Pubblico Ministero ha richiamato alla memoria del testimone le seguenti dichiarazioni da lui rese davanti ai Carabinieri di Parma: *"P. M. - Io le avevo letto prima quella frase, il fatto che Rotondo accettò la proposta perchè aveva molta paura dei creditori. Era una paura...?"*



DICH. RIZZO P. – Sì, perché la gente era arrabbiata, ma non ho mai avuto... P. M. – Alla domanda dei Carabinieri di Parma: "Qualcuno ha preteso soldi attraverso minacce o con modi prepotenti?" – lì lei aveva distinto quelli di Parma, che avevano fatto il decreto di sequestro, e quelli di Reggio, con cui lei aveva fatto la riunione – lei dice: "Inizialmente il signor Rotondo Salvatore, quando il rapporto era ancora in fase iniziale, nel 2009-2010, si era rivolto a me in modo minaccioso". "pretendeva denaro a lui non dovuto a livello contrattuale, cioè mi chiedeva più soldi di quelli che gli spettavano. Ciò perché doveva far fronte a debito dei quali ho detto" "Le minacce consistevano in frasi del tipo : ti picchio, ti uccido, eccetera. Un sabato mattina si è perfino presentato sotto casa mia". (cfr. verbale 12.10.2016 pag.176)

Rizzo Pasquale ha confermato queste dichiarazioni precedentemente rese. Non sporse alcuna denuncia perché quando furono chiamati in questura a Parma "io vedevo più la voce di una persona disperata piuttosto che la voce di una persona che voleva intimarmi o farmi del male. Era inutile peggiorare la situazione e fare una denuncia per qualcosa che si poteva risolvere. Tutto lì." (cfr. verbale 12.10.2016 pag.177).

In sede di controesame il teste ha ribadito che durante la seconda riunione con i creditori non vi fu alcun tipo di costrizione nei confronti del Rotondo Salvatore affinché questi decidesse di accettare la cessione del credito.

Nemmeno FRONTERA Alfonso lo minacciò: DICH. RIZZO P. – Lui mi chiamò e mi disse: Guarda, io sto lavorando per lui, oggi non mi sta pagando; ma tu lo stai pagando? Chiedeva solo informazioni in merito ai pagamenti con la società appaltante. AVV. DIF. MIGALE C. – Ha mai ricevuto pressioni o ha avuto dei comportamenti di minaccia... DICH. RIZZO P. – Mai. AVV. DIF. MIGALE C. – ...a violenti nei suoi confronti? DICH. RIZZO P. – Mai. Si è comportato benissimo. E lo posso urlare tranquillamente. (cfr. verbale 12.10.2016, p. 195).

14.2.6. Rapporti tra Rizzo Pasquale e Caselli Massimo

In relazione ai rapporti con il Caselli Massimo, il teste Rizzo: " Mi fece questa domanda anche l'ispettore di Modena, se io conoscevo questo personaggio qui. Io, a dir la verità, all'inizio gli ho detto : no, perché non mi dice niente. Poi mi disse : l'ho visto una volta vicino all'ospeda...? Allora ho capito, le spiego. Parma, rispetto a Modena e a Reggio Emilia, ancora mantiene il mercato e mi cheise, Gaetano, se c'era qualche iniziativa, perché conosceva delle persone che volevano fare qualche investimento a livello immobiliare, cosa normalissima, su Parma. Io gli dissi : Guarda, c'è un immobile che è in vendita vicino all'ospedale che è ancora lì secondo me, potrebbe essere una cosa appetibile. Pi non so cosa cerca questo tuo amico qua. Punto. " (cfr. verbale 12.10.2016 pag.193).

Ha poi aggiunto trattarsi di una palazzina vicino all'ospedale di Parma e non una palazzina dell'ospedale e che non aveva nulla a che fare con il pagamento che BLASCO doveva ricevere da Rotondo. Ha dichiarato " No no no, è semplicemente un pour parler fra persone che lavorano di un passaggio di informazioni su un immobile in vendita. Punto.

14.2.7. Rapporti con Baachaoui Karima

Infine, quanto al ruolo avuto nella vicenda da BACHAOUI Karima, il testimone ha dichiarato che la segretaria del BLASCO, fatta eccezione per la partecipazione all'incontro che vi fu con

BLASCO al Barilla center, nelle occasioni successive non ebbe alcun ruolo (cfr. verbale 12.10.2016, p. 195).

14.3. Le dichiarazioni di Rotondo Palmo Salvatore

Rotondo Salvatore Palmo, l'altra persona offesa del reato è stato sentito come teste all'udienza del 14.10.2016 (da pag. 28 a pag. 69) . Anch'egli è stato sentito su una serie di circostanze riconducibili a una serie di macro argomenti:

- sui rapporti tra lui e Rizzo Pasquale;
- sulle riunioni con i fornitori e con Rizzo Pasquale (con specifico riguardo, anche, alla riunione che condusse all'accordo di pagamento del Rizzo Pasquale a favore della Golf Immobiliare e di Consorzio Italia, alla prima tranche del valore di 53.000 euro, al pagamento effettuato a Consorzio Italia tra la prima tranche di 53.000 euro e la cessione di credito);
- sulla cessione di credito;
- sulle azioni legali promosse dai fornitori;
- sulle minacce;
- su Caselli Massimo

14.3.1. Rapporti tra Rotondo Salvatore Palmo e Rizzo Pasquale

Su tale argomento il teste ha dichiarato di aver intrattenuto rapporti lavorativi con Rizzo Pasquale dal 2007 al 2010. Aveva iniziato a lavorare con la sua impresa, la EDIL R.E.S. di Rotondo Salvatore & S.n.c. e che prima del fallimento (avvenuto nel 2012), nel 2010, l'appalto per l'esecuzione dei lavori a Coloreto di Parma e a Vigheffio stipulato con la ERREPI di Rizzo Pasquale proseguì con la GOLF Immobiliare che subentrò alla EDIL R.E.S. Egli era il rappresentante legale di entrambe le società, salvo il periodo in cui subentrò in tale posizione relativa alla Golf Immobiliare il cognato.

In merito al contratto stipulato con la Errepi Costruzioni (*id est* l'impresa di Rizzo) per l'esecuzione dei lavori a Vigheffio, il testimone ha dichiarato che venne stipulato un contratto "chiavi in mano" di tutte le quattro villette e che per eseguire il lavoro si rivolse anche ad altre imprese, tra le quali, per quanto attiene all'escavazione, l'impresa di SILIPO Antonio, per quanto riguarda la carpenteria, un consorzio RPR rappresentato da Renato Pietro, come murature la BMB di Bonaccio e Miele e, per i tetti in legno, il CONSORZIO ITALIA di BLASCO Gaetano.

Nella realizzazione delle villette *"Ci sono stati dei problemi, perchè non sono riuscito a completarlo, perchè non riuscivo più, un po' per la crisi, un po' mi ritardavano i pagamenti non riuscivo più a sostenerla"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.32).

Vi fu un momento in cui dovette discutere con i suoi appaltatori per i pagamenti: *"sì, ho discusso, ma sempre amichevolmente nel senso di aspettare un po', finchè non rientravano i soldi, per pagare" ... "Io sono stato sempre aperto, ho sempre dichiarato tutto con tutte le persone"*. Chiese quindi a BLASCO, Bonaccio, Renato di attendere un pochino per il pagamento dei lavori perchè la Errepi Costruzioni era in ritardo nel pagamento del suo lavoro e doveva quindi rientrare dei suoi soldi.



14.3.2. Le riunioni con i fornitori e con Rizzo Pasquale

Sull'argomento il teste ha dichiarato: "... Sì, no, veramente, le riunioni con i fornitori, le ho richieste io, a dire: Riuniamoci un attimino per mettere un po' a posto la situazione, perché con i soldi dei miei conteggi dovevo prendere intorno ai cinquecentoventimila euro, la ERREPI COSTRUZIONI invece me li negava, quindi ho detto: Proviamo a guardare un attimino tutti insieme, così se riusciamo a prendere i soldi, più ne porto a casa più li prendete voi". (Cfr. verbale 14.10.2016 p.33)

Inizialmente a queste riunioni parteciparono solo lui e i suoi fornitori; successivamente venne coinvolto anche Rizzo, poiché era proprio a causa del ritardo nel pagamento da parte di quest'ultimo che lui non poteva, a catena, pagare i fornitori.

Il valore dell'appalto ammontava ad un milioni e trecentocinquantomila "I problemi sorgono quando io ero già arrivato al tetto, pronto per fare quasi gli impianti, e la ERREPI COSTRUZIONI mi aveva pagato, mi sembra, intorno ai... non mi ricordo di preciso, ma dai tre e sessanta ai quattrocentomila euro. Ad arrivare a quell'importo là, ci mancavano quei cinquecentoventi, cinquecentomila euro, rispetto al realizzato"... "di novecentomila euro ne avevo presi quattrocento circa".

Il teste ha ricordato di avere lasciato il cantiere il 30.11.2010 e di aver bloccato il lavoro dei fornitori: *"Ho detto: Io non posso andare avanti a fare dei lavori se ancora mi devi dare il vecchio dei soldi indietro. Io non posso andare avanti con i lavori"* *"Non lavorava più nessuno in cantiere, perché io avevo fermato i lavori finché non venivo pagato"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag. 34).

In relazione alla riunione che condusse all'accordo di pagamento del Rizzo in favore della Golf Immobiliare e di Consorzio Italia parteciparono lui, Rizzo Pasquale e il suo geometra Nino, BLASCO Gaetano, FRONTERA Alfonso il fabbro, Bonaccio e Miele della BMB e Mascera Salvatore. Quanto a SILIPO Antonio: *"no non c'era alla riunione"* *"No, perché non voleva entrare. Dice: Tu prendi gli accordi che vuoi, io riconosco te come debitore nei miei confronti, mi paghi te, io non c'entro niente nella cosa. Non voleva entrarci"*

Nell'accordo raggiunto, rispetto allo stato di avanzamento dei lavori di quel momento, Rizzo si impegnò a pagargli 300.000 euro. Più specificatamente: *"Allo stato avanzamento lavori. Abbiamo preso accordi con i fornitori insieme. Gli ho detto: Però io con i trecentomila euro non riesco a pagarli tutti. In percentuale, in base a quello che dovevano prendere, i trecentomila euro venivano suddivisi in percentuale ai fornitori. Rizzo ha fatto la prima tranche di cinquantatremila euro alla GOLF IMMOBILIARE"*

Benchè a suo dire dovesse avere da Rizzo Pasquale 520.000 euro, decise di accettare 300.000 poiché sarebbe stato comunque meglio di niente.

Esibitagli una scrittura privata del 10 febbraio in cui Rizzo Pasquale si impegna a pagare 212.000 euro alla Golf Immobiliare e 88.000 euro a Consorzio Italia, il Rotondo ha confermato essere la scrittura relativa alla trattativa descritta: *"Sì, sì, sì, è la scrittura privata che avevano fatto, gli accordi che avevamo preso, con le tranche... Qui sono quattro tranche di cinquantatremila euro, che erano duecentododicimila euro, di cui mancano ottantottomila euro, perché BLASCO aveva fatto i tetti. Essendo che io avevo mollato il cantiere e BLASCO Gaetano... accordi che hanno preso con la ERREPI, Rizzo Pasquale, che doveva completare anche dei porticati, quindi il credito di ottantottomila euro di tutti i tetti in legno era stato*



girato..Dice : *Va beh io ci sto lavorando ancora, mi accollo il debito mio, poi me lo paga Rizzo pasquale. (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.35):* quindi 212.000 euro sarebbero andati alla Golf Immobiliare di Rotondo e 88.000 a Consorzio Italia di BLASCO.

Con i 212.000 euro destinati alla Golf Immobiliare, avrebbe dovuto pagare la SILIPO S.r.l., FRONTERA Alfonso e la BMB di Bonaccio e Miele, fratelli Rossi, Astio Annibale, Masciari Salvatore e la ditta Work edil: *"Se riuscivo, pagavo tutti, ma non riuscivo, pagavo quelli che erano presenti alla riunione"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.40).

Rotondo ha poi spiegato che il 15 aprile ricevette in pagamento dal Rizzo, tramite bonifico, una prima *tranche* di denaro dell'importo di 53.000 euro. Esegui quindi i primi pagamenti ai vari fornitori il 20 aprile. In tutto ridistribuì 46.000 euro in tutto, suddivisi nel seguente modo:

- FRONTERA Alfonso 5.000 euro;
- Fratelli Iembo S.r.l. 11.000 euro;
- Work Edil di Masciari Salvatore 2.500 euro;
- BMB Bonaccio e Miele 3.500 euro;
- Fratelli Rossi S.N.C. 7.000 euro;
- Gruppo Legnobloc s.r.l. 10.000 euro;

A suo dire, di quei 53.000 euro lui non avrebbe dovuto dare nulla a BLASCO Gaetano in quanto costui sarebbe stato pagato direttamente dal Rizzo Pasquale con la Errepi Costruzioni.

Tenne 7.000 euro per sè, senza avanzare altre pretese, poichè il suo scopo era solo quello di liberarsi dai fornitori: *"No , no io non avevo nessuna pretesa, io volevo tirarmi via solo i fornitori, io rinunciavo a tutto" "non mi spettava più niente, perchè era giusto che la gente che aveva lavorato per me doveva essere pagata. All'inizio mi trovavo pure io un po' in difficoltà, mi sono tenuto settemila euro, ma poi degli altri non ho preteso nulla. Volevo che venivano pagati i fornitori"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.47).

Tra il primo bonifico di 53.000 euro ricevuto e la cessione di credito a favore di CONSORZIO ITALIA di 129.000 euro, Rizzo pagò 20.000 euro a CONSORZIO ITALIA che li distribuì tra i fornitori (il teste dice di conservare ancora copia dei bonifici effettuati nel giugno del 2011 effettuati in favore dei fornitori). Fu proprio lui ad indicare a Rizzo di darli a BLASCO per pagare i fornitori; tale indicazione gli venne data nel corso di un'altra riunione. Nelle riunioni BLASCO aveva effettivamente un ruolo: *"Ma è normale che parlava per tutti. Io c'avevo affidato l'incarico, l'incarico era riferito a BLASCO, ma per tutti, si parlava nella trattativa"*.

14.3.3 La cessione di credito

Nell'ottobre del 2012 la Golf Immobiliare fallì e vennero bloccati i relativi conti: *"Non posso più ricevere bonifici. Visto che lui...perchè io chiamavo la ERREPI COSTRUZIONI per vedere la situazione, per vedere di pagare o meno. Non mi rispondeva mai al telefono, non si faceva mai trovare. Ho chiesto a BLASCO Gaetano, visto che lui era in contatto, che stava lavorando ancora lì, gli ho detto : Ti faccio la cessione di credito; se mi fai la cortesia , i soldi, come arrivano, li giri ai fornitori secondo gli accordi"*(Cfr. verbale 14.10.2016 pag.42)

Fu lui stesso a decidere di cedere il credito rimanente (pari a 129.000 euro) a CONSORZIO ITALIA: *"Sì, l'ho deciso io, perchè, essendo che BLASCO aveva il rapporto di lavoro e stava*



continuando ancora a lavorare là e a me non rispondeva al telefono e non si faceva trovare, ho detto : bene o male con lui c'ha il suo rapporto di lavoro, si vedono e fanno questo. Ma sono stato io ad andare da BLASCO a dire : Fammi questa cortesia, ti faccio la cessione di credito."

Per quanto a sua conoscenza, una parte dei denari vennero pagati e distribuiti tra i fornitori. Come già anticipato, il teste conserverebbe ancora copia dei relativi bonifici che BLASCO avrebbe fatto, *"Perchè diretto interessato, perchè la gente chiedeva a me e gli dicevo: Datemi una copia anche a me, volevo essere anch'io a conoscenza se Rizzo Pasquale aveva pagato e Gaetano BLASCO avrebbe fatto i bonifi alle persone. Volevo essere consapevole, visto che la prima persona interessata ero io per questo. E qui c'è una copia"* (Cfr. verbale 14.10.2016).

I fornitori non furono tuttavia pagati integralmente anche se l'accordo iniziale dei 212.000 euro fu rispettato: *"Dal mio punto di vista, sì. Io c'ho anche una lista dove in un secondo tempo.. non so la motivazione, se il Consorzio Italia poteva fare la cosa in più, però l'ha fatto direttamente Rizzo Pasquale, ha pagato direttamente altri fornitori"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag. 50)

14.3.4 Azioni legali promosse dai creditori

A seguito dell'accordo assunto tra i fornitori e Rizzo Pasquale, vennero promosse azioni legali da parte dei Fratelli Rossi (per un importo di circa venti o venticinque mila euro) da parte di Scaramuzza (per un importo di circa trentottomila euro) e da parte della Gamma (per un importo di circa ventiquattro mila euro). La scrittura privata siglata dal Rizzo non ricomprendeva i fornitori sopracitati.

14.3.5. Minacce

Nel corso della vicenda, il teste ha spiegato di non avere mai subito minacce. Non le subì nemmeno, a suo dire, dal SILIPO Antonio. Con specifico riferimento alla conversazione n. 4206 RIT 353/12 del 16.3.2012 – ascoltata direttamente dal Collegio - in cui quest'ultimo gli aveva chiesto di firmare un'ulteriore cessione di credito il teste ha riferito che *"A me, SILIPO non mi ha mai chiesto una cessione. Che mi avrebbe chiesto i soldi, come le aveva detto prima, SILIPO era al di fuori dai duecentododicimila" "Fuori dai 212.000, che voleva pagati direttamente da me e non dal CONSORZIO ITALIA. Se nel 2012, come dice lei, SILIPO mi avrebbe chiesto ancora i soldi, vuol dire che ancora SILIPO non aveva avuto i soldi e in un secondo tempo magari abbiamo parlato, ci siamo di nuovo messi tutti d'accordo con SILIPO. BLASCO e se li sono fatti dare direttamente da Rizzo Pasquale, i famosi 10.000 euro che sono qua segnati"* (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.53).

Il Pubblico Ministero ha quindi proceduto alla lettura della conversazione sopracitata: P. M. – Rotondo: *"E no, li devo guardare tutti, non posso guardare solo voi"* rispetto ai creditori. SILIPO: *"E dimmi una cosa: tu vuoi dire che i soldi miei se li devono dividere anche gli altri?"*. Lei: *"Tonino, i soldi, che sono 47.000, io li devo dividere in percentuali come vengono alle persone, io li devo dividere in percentuale"*. SILIPO Antonio: *"A chi?"*. Rotondo: *"A quelli che c'erano tutti là: Rossi, Fruonzo, tu, quelli di Bonaccio. Insomma, quelli che c'erano, io li devo dividere in base alle percentuali"*. SILIPO: *"Allora, io mi guardo il casso mio. Ma la carta me la vuoi firmare, sì o no, Turu?"*. Rotondo: *"Tonino, io*



firмо la carta quando so che le cose vengono divise tutte uguali". SILIPO: "Tu stai parlando con Tonino SILIPO". Rotondo: "Tonino, ma poi io ho a che fare con tutti, perché per me hanno lavorato tutti ed è giusto che tutti vengano pagati, in percentuale un po' tutti, non uno sì e gli altri no". SILIPO: "Turu, sopra i soldi miei non ci entra nessun altro". SILIPO ancora: "Turu, io non ho niente da perdere, lo sai". Rotondo: "Tonino, ma mi vuoi ammazzare? Vieni e spararmi, e non lo so". SILIPO: "Turu, a me come mi vedi sono. Io non ho niente da perdere". Rotondo: "Tonino, ma mi stai dicendo che mi vuoi sparare? Vieni e spararmi, Toni". SILIPO: "Ci vediamo di persona, perché ci dobbiamo vedere di persona o no? Non è che in questa telefonata mi hai dato la sentenza". Dopodiché si sentono SILIPO e BLASCO. E' una cosa che è stata riferita dai Carabinieri, è la volta in cui SILIPO e BLASCO hanno un alterco violentissimo, tanto che si danno quasi appuntamento per affrontarsi fisicamente, entrambi chiamano Sarcone Nicolino, il quale fa da paciere. (Cfr. verbale 14.10.2016 pag.56).

A fronte della contestazione il teste ha riferito di non ricordarla : "lei mi dice di questa telefonata, ma non mi ricordo. Anche se ci fosse stata, giustamente una deve prendere dei soldi, magari con un tono acceso ci può anche stare. Ma poi sono i nostri toni che usiamo quando parliamo." DICH. ROTONDO S. P. – Ma... Io con SILIPO, le dico, fino a che non è stato arrestato l'ultima volta, andavamo a prendere il caffè insieme. Si immagini. Non è che... Io c'ho sempre avuto un buon rapporto con SILIPO, come con tutti poi, perché io non ho mai negato niente a nessuno. Io sono sempre stato alla luce del sole con tutti. (Cfr. verbale 14.10.2016 pag. 58).

Il Pubblico Ministero, a seguito di tale dichiarazione, ha ricordato al testimone il tenore letterale della scrittura privata sottoscritta nel febbraio 2012 che definiva, tra la GOLF IMMOBILIARE e la ERREPI Costruzione, ogni posizione. Veniva sottoscritta infatti una scrittura transattiva che prevedeva la quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti al fine di liquidare la ditta appaltatrice e con la quale venivano definitivamente chiuse le posizioni debitorie: P. M. – Io le chiedo: poiché nel 2011 la cosa è tombale, perché nel 2012 ancora, con questa veemenza, le viene richiesto di pagare i crediti e lei non dice: Non te li devo dare – ma dice: la non posso pagare te e non gli altri?". A fronte di tale domanda il teste ha sostenuto che erano persone che doveva comunque pagare e doveva interessarsi a che i pagamenti venissero effettuati: DICH. ROTONDO S. P. – Sono persone che sempre io dovevo pagare. E' vero che ho fatto la cessione di credito a BLASCO, perché io non potevo più avere un conto corrente per distribuire questi soldi, ma la persona interessata ero sempre io. Io dovevo assicurarmi che la ERREPI avesse pagato BLASCO e BLASCO avesse pagato i fornitori. Penso che sia normale.

Ha poi ribadito che non fu lui ad andare da BLASCO per trovare una soluzione nei pagamenti e che invece fu lui a proporre la cessione di credito, anche perché BLASCO, continuando a lavorare, incontrava la ERREPI; non ha tuttavia fornito una chiara spiegazione della ragione per cui, dopo la cessione "tombale" vi furono altre chiamate con SILIPO per i pagamenti. Non vi furono cessioni successive né minacce:

P. M. – Quindi lei poi ha chiamato BLASCO per chiedergli se avesse intenzione di pagare SILIPO? Non è BLASCO che la chiama per dirle di firmare la carta?

DICH. ROTONDO S. P. – No, no, no, no, assolutamente. Sono andato io direttamente da BLASCO a dargli una mano a pagare. Visto che lui continuava a lavorare e lo incontravo alla



ERREPI COSTRUZIONI, di dire: Tu lo incontri sempre, ti firmo la cessione di credito, ti faccio...

P. M. – No, questo è nel 2011; qui siamo nove mesi dopo.

DICH. ROTONDO S. P. – E nel 2012, se la cessione è stata già fatta a BLASCO, quale cessione dovevo fare più nel 2012?

P. M. – E' questo che le chiedo io.

DICH. ROTONDO S. P. – A chi la dovevo fare, la cessione? Mi faccia capire.

P. M. – Io posso dirle che lei ha avuto questa telefonata con SILIPO, e poi ce ne sono altre.

DICH. ROTONDO S. P. – Ma gliel'ho detto sempre, dall'inizio: perché SILIPO dall'inizio si voleva tenere fuori.

14.4. La testimonianza di Caselli Massimo

Nella vicenda si inserisce anche la figura di Caselli Massimo, più volte emersa nel presente processo, sentito all'udienza del 12.10.2016 (pag. 76-86).

La sua testimonianza si è incentrata sui rapporti con BLASCO Gaetano, Rizzo Pasquale, Brescia Pasquale, Bolognino e Valerio Antonio.

Quanto ai rapporti con BLASCO Gaetano il testimone ha riferito che costui gli venne presentato nel corso di una serata di compleanno da un certo Dodi che apprese chiamarsi BAACHAOUI Moncef solo a seguito degli arresti di AEMILIA (Verbale 12.10.2016, p. 77)

Tale presentazione avvenne al fine per fargli visionare una palazzina di fronte all'ospedale di Parma per un eventuale futuro acquisto (in quanto Caselli ha una società immobiliare con il padre). Tale "proposta", ed un'altra relativa ad un terreno vicino a Botteghino di Parma non trovò alcun seguito. (cfr. verbale 12.10.2016, pp. 77-78).

Alla risposta è seguita una contestazione da parte del Pubblico Ministero in relazione alle dichiarazioni predibattimentali rese ai Carabinieri "Dopo aver fatto accurate verifiche, ho ritenuto opportuno declinare le proposte". Questa la risposta del teste: "No. le verifiche sono state fatte solo sul terreno di Parma. Sul terreno di Parma vicino Botteghino, perché incaricai il mio notaio (ovviamente prima di acquistare, uno fa delle verifiche) e non ci risultò interessante" "Sia sul punto di vista economico sia sul punto di vista che non capivamo chi ero la società che vendeva". La società venditrice non era di BLASCO che operava "sostanzialmente l'intermediario che mi ha portato a vedere questo terreno di sua conoscenza" "lui mi disse: Ho in vendita questo terreno da un mio amico. Poi non è che tutte le volte che vado a vedere delle case mi informo prima su chi è e chi non è. Vado a vedere la casa, dopo mi informo se mi interessa" (cfr. verbale 12.10.2016 pag.79).

Caselli ha sostenuto di non conoscere Rizzo Pasquale.

Anche sotto tale aspetto il Pubblico Ministero ha proceduto alla lettura delle dichiarazioni rese a SIT ai Carabinieri: "Ricordo che mi recai a quell'incontro insieme a BLASCO e Dodi. Sul posto trovammo una persona. Non mi ricordo se mi fu presentato come Rizzo Pasquale, il quale mi fece vedere la palazzina e mi parlò della sua idea di ristrutturarla e realizzare alcuni appartamenti. L'affare non andò a buon fine perché la richiesta era spropositata". (Verbale 12.10.2016, p. 80).

Il testimone ha confermato tali dichiarazioni specificando che si riferiva alla palazzina di fronte all'ospedale.

Ha inoltre negato di conoscere BRESCIA Pasquale. Anche in questo caso il Pubblico Ministero ha proceduto contestazione: *"Oltre a BLASCO e Dodi, conosco Brescia Pasquale" " che mi fu presentato da Dodi e che si mostrò interessato all'acquisto di detergenti per gli Antichi Saponi".* Il testimone sul punto ha dichiarato: *" Si. Agli antichi Saponi ebbi contatto con la moglie, credo, del Brescia Pasquale, gli fece una proposta, però non comprarono roba. Non mi comprarono nulla".*

Furono BLASCO e/o Dodi a portarlo da Brescia *"io gli ho fatto una proposta d'ordine però non mi comprarono la roba".* Il Pubblico Ministero ha nuovamente contestato al testimone la seguente dichiarazione resa ai Carabinieri: *"Ricordo che nell'occasione mi feci un ordine per circa 1.500 euro, ma la mia banca mi consigliò di lasciar perdere".* Il testimone ha confermato tale dichiarazione aggiungendo: *"Io mi ricordo che ho fatto una proposta d'ordine e che non venne accettata (non dal cliente, cioè Brescia, ma dalla banca), nel senso che ho presentato il nominativo del cliente e mi hanno detto di declinarla" " Non accettato dalla mia banca. Io quando faccio un ordinativo a un cliente nuovo, presento il nominativo, perché devo presentarlo, e non mi è stato accettato e non ho consegnato la roba"*

Il Pubblico Ministero ha quindi richiamato una dichiarazione resa dal testimone davanti ai Carabinieri, in quanto leggermente diversa: *"ma la mia banca mi consigliò di lasciar perdere"* (Cfr. verbale 12.10.2016 pag.82). Il testimone ha spiegato: *" Si certo. Il cliente non è solvente ,e quindi mi hanno lasciato.. Non è che tutte le volte la banca mi giustifica la motivazione. Mi dicono: Cliente non consigliato".* Interpretò dunque il " non consigliato" della banca, in termini di non solvibilità.

Caselli ha affermato di conoscere Domenico BOLOGNINO in quanto la sua ditta aveva rifornito di detergenti un locale di proprietà di Domenico, il Dodonut a Parma. Ha sostenuto invece di non conoscere il nome del padre di Domenico e di non aver mai avuto rapporti con lui. Di fronte alla contestazione delle dichiarazioni predibattimentali *"Ricordo che una volta Domenico mi suggerì di proporre i miei prodotti anche a suo padre, che gestiva un ristorante a Montecchio"* (Verb. sten. 12.10.2016 pag. 84), il teste ha confermato le dichiarazioni contestate, precisando di essersi recato due o tre volte nel ristorante gestito dal padre di Domenico ma di avervi trovato solo i camerieri.

Ha infine negato di avere avuto qualsiasi rapporto con VALERIO Antonio.

14.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.

Sul presente capo di imputazione ha infine riferito, all'udienza del 12.10.2017, anche il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.

Egli, in merito ai rapporti tra Rotondo, SILIPO, Rizzo e gli altri imputati del capo 52, ha spiegato che - pur non conoscendo esattamente tutti i rapporti sottostanti che coinvolgevano anche imprese di Parma che avevano agito per le vie legali - nell'ambito della esecuzione dei lavori erano insorti problemi nel pagamento dei subappaltatori.

I contrasti insorti portarono ad una riunione nella falegnameria di BLASCO alla quale partecipò anche lui. In quella occasione erano presenti, oltre a lui, Rizzo, Rotondo, Beppe SARCONI, BLASCO, SILIPO altri. La riunione è stata descritta in termini vividi. Si discusse dei pagamenti: FRONTERA doveva avere dei soldi da Rizzo e da Rotondo così come SILIPO e BLASCO. Ognuno avanzava il suo diritto e quindi si creò "un consorzio di

creditori capitanati da BLASCO". Mentre a Rizzo andava bene interfacciarsi con BLASCO - il quale avrebbe rappresentato le ragioni di tutto il gruppo di creditori - Rotondo non era invece originariamente d'accordo, ma alla fine accettò anche perché ogni tentativo di risoluzione concordata era terminato, ed erano entrati in gioco i metodi intimidatori, tipicamente 'ndrganghetisti. ROTONDO si convinse a firmare la cessione di credito perché sottoposto a minaccia.

Interrogato dal Tribunale il VALERIO ha poi meglio chiarito, pur ammettendo di non ricordare esattamente tutti i passaggi, che Rotondo era l'appaltatore e Rizzo era l'appaltante. I creditori erano molti e non solo per questi lavori ma anche per altri rapporti preesistenti. Alla fine, con la forza dell'intimidazione, Rotondo pagò BLASCO in due successive *tranches*. BLASCO doveva pagare, a sua volta, gli altri creditori in quanto *playmaster* del gruppo dei "creditori". Senz'altro venne soddisfatto FRONTERA. Quanto a SILIPO, BLASCO, per pagare il credito di costui, emise degli assegni che rimasero non pagati, dando sfogo ad un'altra vicenda che il VALERIO non ha approfondito. Il credito di BLASCO fu pagato a parte, cioè non rientrava nell'importo esborsato per il gruppo creditori. BLASCO reinvestì il denaro nella falsa fatturazione.

Circa il ruolo di CASELLI Massimo, VALERIO ha riferito che BLASCO impose a Rizzo di cedere a lui una parte dei lavori da svolgere (la palazzina all'ospedale). Il collaboratore venne a conoscenza del fatto che c'era una attività in una palazzina dell'ospedale e che l'accordo con tra Rizzo e i creditori gravitava, in parte, anche attorno a questa palazzina, perché Rizzo convocò BLASCO presso l'ospedale per parlare di un'altra questione, quella relativa al pagamento della vicenda di Pedrignano. In tutto ciò BAACHAOUI Karima era la coordinatrice di tutti i pagamenti, era a conoscenza del fatto che a SILIPO vennero fatti degli assegni falsi ed era colei che aizzava BLASCO quando era necessario.

VALERIO ha poi riferito che Rotondo e Rizzo, quando hanno negato di aver subito minacce, hanno mentito.

Sulla vicenda della palazzina dell'ospedale di Parma, VALERIO ha ulteriormente spiegato che per pagare il credito Rizzo, oltre al denaro - impiegato nella falsa fatturazione - diede a BLASCO anche una palazzina nei pressi dell'ospedale Maggiore di Parma. In tale cessione della palazzina era coinvolto anche Caselli.

Questa la sintesi delle sue dichiarazioni che si riportano integralmente, per comodità di analisi:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Senta, andiamo in senso tra virgolette positivo, ci racconti che cosa sa lei dei rapporti tra Rotondo, Rizzo, SILIPO, BLASCO, lei, in relazione all'appalto descritto al capo 52, intanto se i fatti, come sono descritti, sono reali? Perché lì, in realtà, venne il dubbio, perché da Caselli fu escluso esplicitamente che vi fosse stata un'offerta in relazione all'esecuzione di lavori vicino all'ospedale, dicendo proprio che c'era stato un errore di comprensione di talune frasi, allora chiederei al Valerio di spiegarci soprattutto le dinamiche di rapporto che vennero dopo nel, anche in quel caso, ci furono dei problemi sui pagamenti.

IMPUTATO VALERIO – È lungo però a pezzi ci arrivo. Allora, intanto, se partiamo dall'inizio, la vicenda è che Rizzo e Rotondo fanno un lavoro, dove ci sono anche dei



sottogruppi, degli operai, appaltatori e subappaltatori che vanno a lavorare. Qui dentro non mi addentro, perché altrimenti diventa troppo confusionaria la questione. Dei pagamenti che avvengono e non avvengono all'interno di queste questioni qua, soprattutto tra l'appaltatore, tra committente ed appaltatore, a quel punto c'era qualche cosa che non funzionava. Io non le conosco tutte queste dinamiche ma conosco dal momento che c'è stata la discussione. A quel punto lì io partecipai ad una riunione lì su da BLASCO, dove ha la falegnameria, sopra ha un casupolotto in legno. Mentre io stavo visionando dei disegni, arriva questo gruppo di persone, dove c'era appunto BLASCO, Rizzo, Peppe Sarcone, SILIPO, Frontera, Scalera, Rotondo, ma nemmeno ci stavamo tutti dentro. Se qualcuno mi sfugge, è perché non ci stavamo tutti lì dentro, eravamo in una parte riservata dell'ufficio. La Karima ci aveva mandati su, perché lei da sotto guardava se veniva qualcuno o meno.

PRESIDENTE – SERGIO Eugenio c'era?

IMPUTATO VALERIO – SERGIO Eugenio adesso, in questo momento, non lo ricordo, però lui era sempre... risultava come noi, era la stessa cosa, c'era o non c'era era la stessa cosa, era comunque sempre a conoscenza di tutto. Se non c'era, non è che non ne fosse a conoscenza. Soprattutto Rotondo ed Eugenio sono pure compari.

PRESIDENTE – Andiamo avanti, Rotondo e Rizzo.

IMPUTATO VALERIO – Dunque, Rotondo e Rizzo entrano in discussione lavorativa. Poi subentrano altre società parmigiane, che dovevano essere pagate, che avevano un debito/credito, con un decreto ingiuntivo. Nel sostenere chi e cosa, non mi addentro qui dentro perché non conosco nemmeno tutto, Presidente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Va bene, su questo abbiamo acquisito i documenti, perché ci fu un gruppo di creditori che fece un decreto ingiuntivo e l'abbiamo acquisito. A me interessa questa fase.

IMPUTATO VALERIO – Allora lo evito. Lo evito, perché diventa lunghissimo. Ad un certo punto, signor Presidente, si arriva ad una conclusione di pagamento. Allora, il fabbro, che era Frontera Alfonso, doveva prendere dei soldi. SILIPO è saltato fuori che doveva prendere dei soldi. BLASCO diceva che doveva prendere dei soldi, ma non di quel lavoro, di altri lavori sul Rizzo. Ognuno avanzava il suo pezzo. BLASCO si diede come capo cordata, come playmaster di questo consorzio di creditori, a questo punto Rizzo dice: va bene, Gaetano, a me stai bene tu come interlocutore. Anche perché c'erano vie traverse tra noi, tra Rizzo... sì, Rizzo, BLASCO, Valerio e SERGIO, quindi c'erano altre cose nostre, quindi a lui faceva comoda avere noi come interlocutori. Da qui, a Rotondo non gli stava bene, dice: come, mi escludete! Perché lui riteneva che doveva prendere dei soldi. A questo punto si fanno più riunioni, tant'è che in una interviene anche Gino Renato, che è cognato di Rotondo, come per fargli man forte. E poi Renato, se vi ricordate, nella storia criminale iniziale, è di quella che feci, è una di quelle famiglie importanti di Reggio Emilia, che è poi quello che gli portano il tentato omicidio di Lombardo, ai giorni nostri, in sostanza.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Vada avanti sulla trattativa e poi ci specifichi sempre, Valerio, se questa trattativa è in punta di biro, oppure se ci sono minacce, se si fa valere la propria posizione 'ndranghetistica, eccetera.

IMPUTATO VALERIO – Ad un certo punto finisce la biro, perché chi doveva fare di biro fa i decreti ingiuntivi e li ha fatti, le società le hanno fatte. Quindi finisce la biro ed incomincia la 'ndrangheta, cominciano le forzature, comincia l'assoggettamento psicologico, inizia

l'intimidazione fisica. Tant'è che il Rotondo si porta dietro il cognato, (Agiro) Renato, che venimmo fotografati pure, tra l'altro. Io ho visto la foto, che io poi ero preso di spalle. In verità io ero con Carmine Sarcone, Peppe Sarcone, tre passi indietro. Tant'è che eravamo prima vicini al capannone del Sarcone e Peppe Sarcone diceva (inc.) sembrava che lo sapeva, che lo sapesse. Io faccio due passi, perché avevo visto che gli animi si stavano inasprendo verso Gaetano e tac, quella foto che si vede, ha fatto tre passi avanti e venni preso dall'obiettivo. Quindi qui dietro c'era Carmine Sarcone e Peppe Sarcone. In quell'occasione lì gli animi erano accesi su tutto, però non si concluse nulla, che Rizzo diceva: ma io voglio pagare, non è che non voglio pagare, ma pago solo dal momento che voi tutti quanti avete gli aspetti chiari, non voglio pagare due volte. Gaetano si assunse... fece fare delle firme ai ragazzi, ma questo nel tempo, adesso io lo sto raccontando in breve, in pochi minuti, ma questo è successo in un lasso di tempo abbastanza non lungo, lunghissimo, però abbastanza...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci furono più incontri, Valerio, più riunioni?

IMPUTATO VALERIO – Sì, ce ne furono tanti di incontri. Io ne sto fotografando due, ma ce ne furono altri, e poi chi con chi, poi BLASCO si vedeva un po' con tutti perché, facendo da capo cordata, da playmaster, lui aveva i rapporti con tutti. Io non è che gli stavo dietro su tutto quanto, non è che stavo ventiquattro ore su ventiquattro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ci dica questa cessione di credito, come viene convinto Rotondo a firmare?

IMPUTATO VALERIO – Sotto minaccia, sotto pressione. Rotondo non voleva firmare, non gli andava giù, si presentò con suo cognato, per avere man forte, perché era messo in minoranza, quindi lui tirava pugni dappertutto, tant'è che Eugenio non si presentava, perché loro sono comparì e non si presentava per questo motivo. Diceva: e poi che devo fare, mi devo pigliare le parti di chi? Qualcuno mi urta poi con le parole, se (inc.) mi dà una manata, si sente signor Presidente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi i fatti come, riportati nei capi d'imputazione, parlo in relazione alla cessione di credito, sono realmente esistiti e lei ha assistito?

IMPUTATO VALERIO – Io ero presente, ho fotografato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Le voglio chiedere, invece, poi ho finito, su questo capo di imputazione, la vicenda della richiesta di realizzare un'opera che riguardava la palazzina dell'ospedale di Parma.

IMPUTATO VALERIO – Sì, arrivavo pure qua. Allora, che cosa succede? Qua si fotografa un altro momento: il BLASCO, avendo fatto, preso, e poi siccome con Rizzo io sono cresciuto, perché abitiamo nello stesso rione a Cutro, quindi, vedendo pure me, si sentiva tranquillo, ha dato i soldi a BLASCO. In verità i soldi con BLASCO noi ce li siamo buttati dentro la falsa fatturazione e nel contempo il Rizzo diede una palazzina lì a Parma. Io sapevo di questa cosa qua, ma non fui messo a conoscenza nel totale dell'operazione. Tant'è che poi questo c'è come dato di fatto, ma BLASCO lo negava sempre, in Caselli. Tant'è che una volta ci siamo incontrati pure con BLASCO e Caselli, lì davanti all'Ospedale Maggiore di Parma, ci siamo incontrati per motivi, però parlavano che erano motivi suoi, tra Caselli e BLASCO. In verità lì c'era un'attività, si parlava di 700 mila euro. Però non sono certo se erano nell'ospedale o

affianco all'ospedale. Perché si verificò un altro momento, dove Rizzo doveva pagarmi, perché io poi ho messo alle strette il Rizzo, di pagarmi Petrignano, perché avevo nasato che c'era qualcosa che non mi tornava intorno all'ospedale, e mi diedero, giustappunto, appuntamento in un bar attaccato all'ospedale, in una laterale dell'ospedale. Quindi, con tutta Parma che c'era, dove me lo danno? Lì, perché non si poteva muovere, diceva il Rizzo. Io non ho approfondito su questa storia, perché prima mi premeva chiudere un aspetto e poi arrivare sugli altri, perché io lo facevo... ad un certo punto ho usato il metodo: fai ingrassare il maialino che poi, al momento che c'è da fare le salsicce, poi vengo e mangio. Perché ormai, ad un certo punto, con BLASCO ragionavo così: fai tutte le furbate che vuoi ma poi, quando arriva il momento, vado e mi piglio tutto. Come ho fatto con Giglio, come ho fatto con via Cugini e tutto il resto. Comunque ho detto: questo aspetto qua lo valutiamo dopo, intanto risolviamo una questione. E dove il Rizzo mi riconobbe... eravamo arrivati a quarantaquattro, ne abbiamo certificati venticinque, dove tredici li pigliavo io e dodici li pigliava il BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è un altro fatto, però.

IMPUTATO VALERIO -- E questo è un altro fatto. Comunque in questo contesto qua mi dà l'appuntamento giustappunto all'ospedale, pertanto per me lì all'ospedale c'era qualche attività tra BLASCO, Caselli e Rizzo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Io su questo non ho altre domande.

PRESIDENTE – Ha detto tante cose. Noi, che dobbiamo vedere se le cose che detto rientrano nel capo d'imputazione, abbiamo bisogno di mettere un po' di ordine. Allora, tra Rotondo e Rizzo i rapporti quali erano: uno era appaltante ed uno era appaltatore? Chi era l'appaltante e chi era l'appaltatore?

IMPUTATO VALERIO – L'appaltatore era Rotondo, l'appaltante era Rizzo.

PRESIDENTE – Chi erano i creditori, chi erano i debitori?

IMPUTATO VALERIO – Qua diventa un pochettino complicato, perché qua ci sono tanti creditori e poi il debitore sarebbe sempre la committente.

PRESIDENTE – Benissimo, perfetto. Comunque il debitore, nell'ultimo istante, è Rotondo, che è l'appaltatore?

IMPUTATO VALERIO – Poi, ad un certo punto, diventa debitore Rotondo, perché ha i subappaltatori, chiamiamoli così.

PRESIDENTE – Perfetto. E possiamo dire che i creditori sono le persone di cui lei ha detto, cioè SILIPO, BLASCO, Frontera...?

IMPUTATO VALERIO – Ma non tutti dovevano ricevere di quel lavoro, signor Presidente. È questa la complessità.

PRESIDENTE – Non erano tutti debiti di quel lavoro, comunque erano creditori questi qua, per un motivo o per l'altro erano creditori di qualcosa o si vantavano di essere creditori. È così?

IMPUTATO VALERIO – È esatto, è preciso. È così, signor Presidente. È così.

PRESIDENTE – Quindi loro sono creditori e cercano di rientrare dei loro crediti. Con quali metodi, quelli che ha detto più volte?

IMPUTATO VALERIO – Con la forza e con l'assoggettamento, signor Presidente.

PRESIDENTE – Alla fine recuperano con questo metodo che cosa, quanto e chi recupera?

IMPUTATO VALERIO – **BLASCO** prende quarantaquattro in una botta, ventisette in un'altra, adesso non me le ricordo tutte le cifre. Lui prende dei soldi.

PRESIDENTE – Va bene, l'ordine di grandezza è questo qua, quarantaquattro e ventisette. Anche se non è preciso, comunque...

IMPUTATO VALERIO – Non sono preciso, perché non conosco...

PRESIDENTE – Sì, mille euro più, mille euro meno, cinquemila più, cinquemila meno. Va bene?

IMPUTATO VALERIO – Perfetto.

PRESIDENTE – Frontera cosa prende?

IMPUTATO VALERIO – Frontera, con **BLASCO**, si crea un rapporto suo e si piglia la sua parte. Penso che Frontera sia uno di quelli che ha preso... perché lui aggrediva, era sfrontato nelle cose, era insistente e prese delle cose. Ci furono due ragazzi che penso fecero pure... volevano fare delle denunce pure.

PRESIDENTE – Ascolti, Frontera quindi prende da **BLASCO**, una parte di quello che ha recuperato **BLASCO** va a Frontera o Frontera prende a sua volta, in modo autonomo?

IMPUTATO VALERIO – Il capo cordata adesso è **BLASCO**, signor Presidente.

PRESIDENTE – Ho capito, quindi Frontera prende la sua parte da **BLASCO**. E **SILIPO**?

IMPUTATO VALERIO – Con **SILIPO** cominciano i casini, iniziano i problemi, perché **BLASCO** gli fa degli assegni, non mi ricordo se del consorzio o di che cosa, di un altro... penso del consorzio, che non potevano essere pagati, glieli ha fatti di proposito e incominciano i problemi, perché quando arrivano gli assegni arrivano non pagati. E da lì si verifica un'altra... ma qua andiamo a finire in un'altra storia, Presidente, qua diventa un'altra vicenda.

PRESIDENTE – Altra vicenda che non riguarda Rotondo e Rizzo?

IMPUTATO VALERIO – No, perché questa sfocia in un'altra questione, che va in via Cugini.

PRESIDENTE – Ho capito. Comunque, rispetto al problema di Rotondo e Rizzo, al credito presunto di **SILIPO**, nei confronti di Rotondo e quindi di Rizzo, alla fine Frontera prende gli ossegni da **BLASCO**?

IMPUTATO VALERIO – Frontera prende i soldi. In quale misura e in quale maniera non lo so, signor Presidente.

PRESIDENTE – Prende soldi o assegni impagati, non ho capito?

IMPUTATO VALERIO – Prende soldi. Adesso non mi ricordo in quale misura, in quale natura, ma lui prende soldi.

PRESIDENTE – E li prende da chi?

IMPUTATO VALERIO – Da **BLASCO**.

PRESIDENTE – Sempre da **BLASCO**. E quindi da **BLASCO**, che era il capo cordata, diciamo?

IMPUTATO VALERIO – In quel momento era lui il capo cordata.

PRESIDENTE – E quindi, complessivamente, il recupero crediti, tra virgolette, allora questa dazione di denaro da Rotondi a **BLASCO**, che lei ha detto prima quarantaquattro, poi ventisette, più o meno, copre tutti i crediti dei soggetti partecipanti a questa operazione?

IMPUTATO VALERIO – Se ricordo bene, doveva coprire tutto, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La cessione, Presidente, da quello che risultava letteralmente, poi non so se così fosse, era cessione di credito a favore di Frontera e SILIPO, quindi BLASCO era stato realizzato fuori dalla cessione di credito.

PRESIDENTE – Spieghi bene, allora.

IMPUTATO VALERIO – Infatti volevo arrivare. Il suo, quello che era di BLASCO, fu estraniato da questo.

PRESIDENTE – Quello che era di BLASCO fu pagato a parte e a quanto ammontava?

IMPUTATO VALERIO – Lui parlava di sessanta/ottantamila euro. Poi, se erano così, in tutta verità, signor Presidente...

PRESIDENTE – Ma quanto ha preso in concreto BLASCO, soltanto di suo?

IMPUTATO VALERIO – Aspetti, signor Presidente, perché io poi non stavo dietro a tutte le questioni, perché facevo pure altro, non è che stavo attaccato alla questione Frontera, Rizzo e SILIPO. Avevo tante altre cose da fare.

PRESIDENTE – Va bene. Comunque BLASCO prende la sua parte?

IMPUTATO VALERIO – Ho realizzato, signor Presidente, che i soldi che ha preso BLASCO, per questo faceva gli assegni farlocchi, ce li siamo giocati nella falsa fatturazione. Noi li abbiamo reimmessi nella falsa fatturazione.

PRESIDENTE – Frontera e SILIPO, invece, hanno preso che cosa, una cessione di credito? Cosa hanno avuto?

IMPUTATO VALERIO – In tutta verità non mi ricordo tutti i passaggi, signor Presidente.

PRESIDENTE – Va bene, d'accordo, se non si ricorda non c'è problema. Questa cosa, che risulta da questo capo d'imputazione, quindi il ruolo di Caselli Massimo, a lei risulta che BLASCO abbia imposto o Rizzo di cedere una parte dell'appalto a Caselli Massimo....

IMPUTATO VALERIO – Per una palazzina o che cosa sia, sì, questo sì, perché poi Rizzo era diventato nostro... come dire, sottomesso. Poi quello che passava doveva dare, quello che sapevamo, perché poi il Rizzo non è che ci diceva... poi ha capito e non ci diceva tutta la verità.

PRESIDENTE -- E Caselli Massimo sapeva che quel subappalto, quella cessione di lavori, gli era stato procurato da BLASCO grazie... dica lei grazie a cosa?

IMPUTATO VALERIO – Grazie al fatto che BLASCO... alla simpatia, tra virgolette, che si era creata BLASCO con Rizzo, cioè questo è un nostro... quindi è sotto di noi ed i lavori che ha lui ce li passa a noi. Tant'è che c'era una lottizzazione in via (Budelleu) pure da fare.

PRESIDENTE – E li ha fatti poi questi lavori Caselli?

IMPUTATO VALERIO – Ce n'erano, Presidente.

PRESIDENTE – Li ha fatti questi lavori? Ce n'erano, ma li ha fatti questi lavori Caselli?

IMPUTATO VALERIO – Io non so tutto quello che è andato in porto, signor Presidente. Il BLASCO poi...

PRESIDENTE – La sua conoscenza fin dove arriva, di questo episodio?

IMPUTATO VALERIO – Di questo episodio fino al fatto che io ho carpito che c'era un'attività lì, in zona ospedale, quando il Rizzo poi mi diede l'appuntamento per farmi fare il pagamento di Petrignano. Noi al Rizzo gli avevano fatto fare... si ricorda che ho parlato anche di un incendio e di una società che ci ha dato, più 10 mila euro?

PRESIDENTE – Sì.

IMPUTATO VALERIO – *Quindi il Rizzo ormai era già sotto le nostre direttive.*

PRESIDENTE – *Va bene. Senta, questa è proprio una conoscenza che interessa il Tribunale: lei ha citato Renato Gino, che era, ha detto, cognato di?*

IMPUTATO VALERIO – *Di Rotondo.*

PRESIDENTE – *Di Rotondo Salvatore. E questo è un soggetto inserito nelle dinamiche associative di cui lei parla?*

IMPUTATO VALERIO – *Questo è un soggetto di famiglia antica di 'ndranghetistica, tant'è che lui ha sparato al Lombardo.*

PRESIDENTE – *Quindi lei conferma che lui è quello che ha sparato al Lombardo?*

IMPUTATO VALERIO – *In questo senso, sì. Cioè, io non l'ho visto sparare al Lombardo.*

PRESIDENTE – *Lei ovviamente non c'era, va bene. Un attimo solo, che il collega ha delle domande. Allora, intanto in questa vicenda il ruolo di Baachaoui Karima; se ne ha già parlato, lo ripeta se l'ha detto.*

IMPUTATO VALERIO – *È la coordinatrice di tutti i pagamenti. Era a conoscenza del fatto che noi a SILIPO facevamo gli assegni farlocchi, era lei che teneva i blocchetti degli assegni farlocchi, era lei che teneva la contabilità. Karima non è che poi faceva... veniva e faceva imposizioni con noi, però era la persona che gestiva tutta la nostra operatività. E quando c'era da aizzare, la sua parola la diceva e BLASCO... quando aizzava BLASCO, BLASCO diventava una belva, soprattutto se qualcuno mancava di rispetto a lei, guai.*

PRESIDENTE – *Ultima domanda: le testimonianze di Rotondo e di Rizzo, in questo dibattimento, lei le ha ascoltate?*

IMPUTATO VALERIO – *Non tutte, ma sapevo già che cosa venivano a dire, signor Presidente. Io so che cosa vengono a riferire.*

PRESIDENTE – *Quindi lei riferisce che Rotondo e Rizzo sono persone? Spieghi bene, perché Rotondo ha negato di avere subito minacce.*

IMPUTATO VALERIO – *Ma non hanno avuto rispetto della Corte, signor Presidente, sono venuti qua a raccontarvi delle storie e farvi perdere tempo prezioso a voi.*

PRESIDENTE – *Hanno avuto o non hanno avuto rispetto per la Corte?*

IMPUTATO VALERIO – *Non hanno avuto, per la Corte e non hanno avuto rispetto nemmeno del vostro tempo, che è tempo prezioso che avreste potuto dedicare ad altro. E vengono a raccontarvi un sacco di frottole.*

PRESIDENTE – *Il processo si fa anche per sentire i testi, anche per sentire i testi che eventualmente non dicono la verità. Va bene, d'accordo. Prego, Pubblico Ministero.*

VALERIO ha altresì fornito informazioni su Caselli Massimo, definendolo come imprenditore reggiano molto abiente e molto amico di BAACHAOU Moncef. Egli, a dire del collaboratore, partecipava attivamente alla vita della cosca, collaborando con molti sodali, tra cui BOLOGNINO a cui portava i prodotti per la pulizia dei suoi locali. Caselli, inoltre, partecipava attivamente al giro di falsa fatturazione, collaborando soprattutto con lui, BOLOGNINO, BLASCO e BAAHAOUI. Caselli, secondo il collaboratore, era pienamente consapevole del fatto che si rapportava con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta; andava spesso a cena con loro presso il locale Sali&Tabacchi, facendo sfoggio del fatto di essere in compagnia di costoro, tanto da suscitare il disagio dello stesso VALERIO che comprendeva che per un soggetto come Caselli appartenente alla "Reggio bene" poteva essere sconveniente

farsi vedere in compagnia di soggetti mafiosi. Caselli invece non mostrava il minimo imbarazzo, facendone anzi motivo di vanto. Ha infine affermato che Caselli, quando ha deposto in udienza, ha mentito.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, riprendiamo dal capo 52. Segnalo che il 52 è un capo d'imputazione su cui il mio ufficio si era impegnato, a seguito dell'escussione in particolare di Caselli Massimo, a fare una riqualificazione, una ridescrizione del primo capoverso, ritenendo che vi fosse conferma, dal complesso delle evidenze del secondo capoverso, si riteneva che, in base a quello che era venuto fuori in quei giorni, fosse necessario riprecisare il capo d'imputazione. Ciò non è avvenuto, perchè poi, ma Valerio l'ha già spiegato, ma possiamo fargliela come domanda, cioè che tipo di rapporto c'era tra voi, tra lei e gli altri del sodalizio, e Caselli Massimo?

PRESIDENTE – Caselli che noi abbiamo sentito.

IMPUTATO VALERIO – Di assoluta partecipazione. A Bolognino gli va a portare i prodotti; con Valerio, BLASCO e SERGIO fa le false fatturazioni; è un personaggio della Reggio bene, molto introdotto nel campo immobiliare e non solo. È un personaggio portato da Baachaoui e Dodi, perchè è un amico molto stretto di Dodi, quindi partecipu diciamo nella rotazione della falsa fatturazione.

DIFESA, AVV. PISANELLO – Se può specificare quale Bolognino e che prodotti?

PRESIDENTE – Sì. Lei ha detto che a Bolognino portava i prodotti, cosa vuol dire?

IMPUTATO VALERIO – I prodotti, sì, sì, ma l'ha confermato anche lui in aula, non è che sto dicendo delle eresie. Bolognino, al bar, a Dodonut portava i prodotti.

PRESIDENTE – Ma che tipo di prodotti?

IMPUTATO VALERIO – Fatture. Tra le altre cose, fatture. Comunque prodotti, fa il rappresentante di prodotti di pulizie, detersivi e robe varie; tra le altre cose fa pure questo.

PRESIDENTE – Perchè questi prodotti di pulizie e detersivi erano utilizzati nei locali? A cosa servivano a Bolognino?

IMPUTATO VALERIO – Certo, signor Presidente. Lui lavora con più e più attività, quindi quelle che sono a mia conoscenza sono queste, ma ce ne sono altre. È una persona molto abbinata e bene inserita nel sistema. Poi lui è reggiano, figlio di Caselli, è un grosso imprenditore di Reggio Emilia. Ha agenzie immobiliari pure. Caselli è una persona molto...

PRESIDENTE – Questa persona che sto lei descrivendo è una persona che partecipavo alle attività, ai traffici? Spieghi meglio.

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì. Assolutamente sì, signor Presidente.

PRESIDENTE – Cioè, operavo con personaggi dell'associazione di cui lei parla.

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente, signor Presidente. Certo.

PRESIDENTE – Ed in particolare con chi si rapportava? Ha parlato di Bolognino, e poi?

IMPUTATO VALERIO – Con BLASCO, con Dodi, Valerio. Tant'è che siamo andati pure alla Sala Tabacchi a cena con loro, quindi ci fece conoscere anche delle altre persone, tale Giannetta, adesso non mi ricordo come si chiamava. Abbiamo fatto i compleanni di Dodi tutti lì a Sala Tabacchi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma questo Caselli, e chi era presente a questi appuntamenti, aveva noto il fatto che foste 'ndranghetisti, oppure passava inosservato, eravate degli imprenditori?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente no. Il Sala Tabacchi è una discoteca. Lei magari non la conosce, signor Pubblico Ministero, ma chi è di Reggio conosce il Sala Tabacchi che cos'è e chi ci va. Ci va la Reggio bene, ci vanno persone... alla Habanero pure, che è un altro locale sempre di quel gruppo lì. E credo che lui ne fa parte poi, di quel gruppo lì, ma questa è una mia intuizione, una mia deduzione.

PRESIDENTE – Però il Pubblico Ministero le ha chiesto se questo Caselli sapeva che questi soggetti, che voi foste 'ndranghetisti?

IMPUTATO VALERIO – Stavo arrivando lì. Quella sera della cena mi sentii io in imbarazzo a stare lì con loro, perché la gente che passava ci conosceva, chi salutava, chi si fermava. Io stesso mi misi in imbarazzo, per la posizione che loro ricoprivano, perché non volevo metterli in evidenza, volevo che rimanessero un pochetto riservati, invece loro ne facevano sfoggio, di chi eravamo noi. Quindi, più chiaro di così.

PRESIDENTE – Sì, ma come ne facevano sfoggio, cosa dicevano?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, il Sala Tabacchi è una discoteca. Noi eravamo su un tavolo, messo come piedestallo, perché lì c'è un angolino che è proprio davanti alla pista di ballo. Eravamo davanti, penso che c'è un gradino ed eravamo come su un piedistallo, davanti a tutta la discoteca, a noi ci vedevano, passavano le persone, ci salutavano, vedevano loro, con chi eravamo. Più chiaro e più evidente di questo.

PRESIDENTE – Quindi erano manifestazioni di rispetto?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente. Certo, di rispetto e di stima, di consacrazione di quelli che erano loro e di quelli che eravamo noi, in quel contesto.

PRESIDENTE – Vi vantavate, in quel contesto, alla presenza di Caselli, di imprese criminali, di furti?

IMPUTATO VALERIO – Prego?

PRESIDENTE – Vi vantavate o comunque parlavate di attività poco lecite, poco pulite?

IMPUTATO VALERIO – La falsa fatturazione la facevamo con Caselli, signor Presidente.

PRESIDENTE – Va bene. E di altri furti parlavate con questo soggetto?

IMPUTATO VALERIO – Non è che a Caselli ho raccontato che ho ammazzato questo e ho ammazzato quello, questo non glielo racconto, però di quello che si commerciava con lui, si parlava eccome. La falsa fatturazione la facevamo con lui, di questo si parlava. Di attività altre e di quelle si parlava, certo.

PRESIDENTE – Di bancarotte, truffe, di queste cose se ne parlava?

IMPUTATO VALERIO – Di queste cose qua, di affari ce n'erano tantissimi e se ne parlava.

PRESIDENTE – Di affari illeciti, insomma?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Perché poi, per andare a ballare, non ci vado a ballare con loro. Io non sono entrato in pista per ballare, io sono andato lì per tutt'altra cosa, per loro.

PRESIDENTE – Per parlare?

IMPUTATO VALERIO – Per parlare con Caselli, con tale Giannetto lì, Dodi ed altri che adesso neanche me li ricordo più.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ricorda la testimonianza di Caselli? Lei c'era, quando venne Caselli a fare la testimonianza?

IMPUTATO VALERIO – Più o meno, ma tanto sapevo già che negava tutto. Che dovevo stare attento a quello che diceva! Quello è uno che sa parlare pure, è una persona che...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Non ho capito l'inizio, ha detto già che?

PRESIDENTE – Che non lo stava neanche a sentire, perché sapeva già che non avrebbe detto le cose vere.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Quindi anche lui ha mentito, quando è venuto qui?

IMPUTATO VALERIO – Assolutamente sì.

14.6. I testimoni a difesa

All'udienza del 7.9.2017 sono stati sentiti i testimoni a difesa di FRONTERA Alfonso:

- 1) Rossi Domenico
- 2) Masciari Salvatore
- 3 De Luca Gerardo

Nella sostanza essi hanno riferito di avere lavorato per Rotondo con la loro impresa (rispettivamente di lattoneria, intonaco e ferro) nei cantieri per cui è processo. A seguito dei problemi insorti per il pagamento, vennero organizzate alcune riunioni per risolvere il problema, alle quali partecipò anche il FRONTERA, fabbro del cantiere. In nessuna riunione assistettero a minacce da parte di nessuno, tantomeno di FRONTERA, ai danni di Rotondo o di Rizzo.

I testimoni Rossi e Masciari hanno precisato di non essere stati pagati, tanto che il primo fu costretto ad agire un giudizio per le sue spettanze, ancora non soddisfatte. Da quanto a conoscenza del Rossi nemmeno Frontera venne pagato.

Il Masciari, dal canto suo, è a conoscenza della cessione di credito da Rotondo a BLASCO.

14.7. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle indicate prove deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato di estorsione aggravata loro contestato.

Dal racconto offerto dalle persone offese e dalle intercettazioni riferite in aula dal Maresciallo Veroni, oltre che da quelle indicate nell'elenco sopra indicato, ascoltate e mai contestate nel loro contenuto da nessuna delle difese, è possibile, innanzitutto, ricostruire gli accadimenti.

Rotondo Salvatore e Rizzo Pasquale sono due imprenditori edili, originari di Cutro.

Rizzo, nella sua qualità di committente, aveva stipulato con Rotondo, in veste di appaltatore, un contratto per la realizzazione di alcune villette in provincia di Parma. L'accordo prevedeva la consegna delle costruzioni al committente "chiavi in mano" per il corrispettivo di circa 1.300.000 euro. All'appaltatore Rotondo era rimessa l'individuazione delle ditte subappaltatrici ed era onerata di pagare i loro compensi).

Rotondo aveva così affidato parte dei lavori ad alcuni imprenditori appartenenti al sodalizio: SILIPO Antonio, per gli scavi, BLASCO Gaetano, e FRONTERA Alfonso, il fabbro. Durante il corso dei lavori, non essendo più in grado di onorare i pagamenti, Rotondo era stato vittima di intimidazioni volte ad ottenere il pagamento di quei subappaltatori con priorità rispetto agli altri, costretti ad adire le vie legali. La forza criminale di questi soggetti che spendevano, più o meno espressamente, il nome del sodalizio era tale che anche il committente, Rizzo Pasquale, aveva pagato direttamente alcuni di loro.



Assolutamente significativa della condotta gravemente intimidatoria è l'intercettazione, ascoltata direttamente dal Collegio, e contestata nel corso dell'esame dal P.M. al Rotondo, durante la quale SILIPO cercava di costringere quest'ultimo a "fargli firmare la carta", ossia cedergli il credito dallo stesso vantato nei confronti del committente: P. M. – Rotondo: "E no, li devo guardare tutti, non posso guardare solo voi" rispetto ai creditori. SILIPO: "E dimmi una cosa: tu vuoi dire che i soldi miei se li devono dividere anche gli altri?". Lei: "Tonino, i soldi, che sono 47.000, io li devo dividere in percentuali come vengono alle persone, io li devo dividere in percentuale". SILIPO Antonio: "A chi?". Rotondo: "A quelli che c'erano tutti là: Rossi, Fruonzo, tu, quelli di Bonaccio. Insomma, quelli che c'erano, io li devo dividere in base alle percentuali". SILIPO: "Allora, io mi guardo il coso mio. Ma la carta me la vuoi firmare, si o no, Turu?". Rotondo: "Tonino, io firmo la carta quando so che le cose vengono divise tutte uguali". SILIPO: "Tu stai parlando con Tonino SILIPO". Rotondo: "Tonino, ma poi io ho a che fare con tutti, perché per me hanno lavorato tutti ed è giusto che tutti vengano pagati, in percentuale un po' tutti, non uno sì e gli altri no". SILIPO: "Turu, sopra i soldi miei non ci entra nessun altro". SILIPO ancora: "Turu, io non ho niente da perdere, lo sai". Rotondo: "Tonino, ma mi vuoi ammazzare? Vieni e spararmi, e non lo so". SILIPO: "Turu, a me come mi vedi sono. Io non ho niente da perdere". Rotondo: "Tonino, ma mi stai dicendo che mi vuoi sparare? Vieni e spararmi, Toni". SILIPO: "Ci vediamo di persona, perché ci dobbiamo vedere di persona o no? Non è che in questa telefonata mi hai dato la sentenza".

Dopo aver effettuato questa telefonata, la cui grave carica intimidatoria emerge nella sua oggettività, SILIPO Antonio chiamava BLASCO Gaetano (prog. 9402 RIT 2369/12) dicendogli che Rotondo non voleva "firmare la carta", spiegandogli che sosteneva di non poter effettuare pagamenti preferenziali nei loro confronti. Quest'ultima telefonata assume un peso significativo in quanto capace di dimostrare di come, sino a questo momento, il fronte SILIPO-BLASCO fosse compatto: *".. gli ho detto " .. Gaetano sono io .." gli ho detto " .. la firma di Gaetano l'hai vista là sopra .. è inutile che chiami a Gaetano .." gli ho detto " E Gaetano è Tonino SILIPO .." gli ho detto " .. quindi problemi non ce ne è problemi .. hai capito? .. quindi che tu chiami a Gaetano ..inc*

BLASCO Gaetano rispondeva dicendo che avrebbe chiamato Rotondo per convincerlo a fare quello che lui e SILIPO avevano in animo di raggiungere: ottenere l'immediato pagamento dei loro denari con preferenza rispetto agli altri creditori che, con le loro pretese avrebbero potuto azzerare le loro. *A. No ma ..inc .. sono pure io dai .. gli dico " ..Turu .. cacciamoceli dai piedi .. non ti preoccupare .. cominciamo a cacciare quelli più pesanti dai piedi che poi altri se ne parla .." gli dico .. hai capito? ..inc ..*

Ciò avvenne.

Ai pagamenti diretti di Rizzo si aggiunse, dunque, la cessione di credito in favore di BLASCO il quale si sarebbe dovuto occupare di fare da playmaster per tutti gli altri creditori, sperando di ottenere un compenso (10.000 euro) quale "corrispettivo" per la "mediazione".

A tale conclusione si giunse a seguito di alcune riunioni. Dalle telefonate del 20.3.2012 si comprende che aveva luogo una riunione. Il ritardo di Rotondo aveva provocato la reazione aggressiva di BLASCO.

A seguire si registrava un inasprimento dei rapporti tra SILIPO Antonio e BLASCO Gactano determinato dal mancato invio, da parte di BLASCO, di un bonifico necessario a SILIPO per richiamare un assegno in garanzia. BLASCO, fino a che Rotondo non lo avesse pagato, non era in grado di versare l'assegno a SILIPO. Solo l'intervento di SARCONI Nicolino sarà capace di comporre il grave contrasto tra i due, in forza della sua autorevolezza criminale.

La ricostruzione ora effettuata trova un'importante conferma anche nelle parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, il quale ha riferito in merito al capo in questione descrivendone gli sviluppi sostanziali, in termini perfettamente adereoti alle prove acquisite, precisando altresì che le gravi minacce caratterizzarono anche le riunioni.

La sua attendibilità, apprezzabile già solo per il fatto di avere ammesso di non conoscere, nel dettaglio, tutti gli sviluppi della vicenda che però conosce negli snodi essenziali essendone stato messo a conoscenza dal BLASCO, avendo supportato quest'ultimo nel contrasto con SILIPO ed avendo partecipato alle riunioni, è poi consacrata dal contenuto delle conversazioni telefoniche, puntuali nel riscontare il suo racconto.

In definitiva, le intercettazioni captate e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia dimostrano come Rotondo sia stato costretto, nonostante la sua ferma volontà contraria, a cedere il credito da lui vantato nei confronti di Rizzo per effetto di gravi minacce espresse al suo indirizzo e dalle gravi pressioni fatte su di lui dagli imputati.

Sopra sono state riportate le oltremodo eloquenti parole del SILIPO ed il tono aggressivo usato dal BLASCO nei suoi confronti, forte della sua posizione e della sua forza criminale.

Va comunque evidenziato come le pressioni e la carica intimidatoria legata alle persone del BLASCO e del SILIPO era certamente percepibile dal Rotondo, che ben sapeva con chi si era messo in affari. Egli, infatti, è imprenditore di origini cutresi ed è pacifico che avesse avuto frequentazioni con il SILIPO con il quale andava "a prendere il caffè". Del resto è significativo che nella sua libertà di scegliere le imprese subappaltatrici ne abbia scelte proprio due appartenenti a due soggetti di spicco del sodalizio criminale.

In questo contesto, alle minacce espresse si era anche aggiunta l'intimidazione derivante dal condizionamento ambientale premanente dalla consapevolezza del Rotondo che i suoi creditori erano soggetti di spicco all'interno della consorteria di stampo mafioso. Le minacce espresse, la paura e l'assoggettamento alla forza di intimidazione premanente dal gruppo di cui BLASCO e SILIPO facevano parte non hanno dato scelta al Rotondo: egli doveva cedere alle richieste dei suoi estorsori.

In questo senso si coglie la gravità della minaccia: sebbene il Rotondo fosse fermamente contrario ad un pagamento preferenziale, egli ha dovuto cedere alle pressioni del SILIPO e del BLASCO in quanto completamente assoggettato alla forza di intimidazione derivante dalle minacce espresse e dalla loro appartenenza al gruppo, concretizzando quella forza di prevaricazione che ha annientato la sua volontà costringendolo a subire il volere degli autori della condotta illecita.

Prova ulteriore di quanto sinora argomentato è rappresentata anche dalla testimonianza palesemente falsa e reticente resa in dibattimento dal Rotondo che, nonostante l'oggettivo contenuto delle conversazioni telefoniche, talvolta contestategli, ha assunto una posizione irremovibile nel negare di avere subito minacce. La lettura dei verbali di udienza rende



immediatamente percepibile come egli, di fronte all'alternativa tra subire un processo penale per falsa testimonianza o mentire nel rispetto-timore dei suoi estorsori, ha preferito, quasi a mo' di sfida, mentire. Le parole del collaboratore di giustizia ne sono una mera conferma.

Tutto ciò contribuisce a dimostrare, insomma, la esorbitante carica intimidatoria esercitata dal BLASCO e dal SILIPO sul Rotondo che, ancora a distanza di anni, si trova in una condizione di assoggettamento rispetto ai membri del sodalizio. Ne deriva, ovviamente, che a parte i dati neutri ed oggettivi (come quelli relativi ai rapporti contrattuali) la sua deposizione è inutilizzabile in chiave difensiva, siccome palesemente falsa.

Le considerazioni svolte sono replicabili anche con riferimento alla figura del Rizzo. Egli, infatti, non solo si trovò costretto a pagare direttamente i subappaltatori legati al gruppo pur non avendone questi titolo, ma si trovò costretto a proporre al BLASCO di subentrare in un affare relativo alla costruzione di una palazzina vicino all'ospedale di Parma e nella quale il BLASCO voleva coinvolgere un amico, poi scopertosi essere Caselli Massimo, al quale teneva particolarmente.

Anche in questo caso, l'ostinazione del Rizzo nel negare qualsiasi tipo di minaccia al suo indirizzo o a quello di Rotondo, nonché l'incapacità di spiegare razionalmente pagamenti altrimenti da lui non dovuti, rendono manifesta la falsità o, quantomeno, la reticenza della sua deposizione, nell'evidente finalità di evitare possibili ritorsioni da parte del gruppo.

Di fronte a queste prove, le apparentemente rassicuranti deposizioni dei testi a difesa perdono la loro efficacia, risultando:

- a) neutre rispetto alle minacce espresse telefonicamente alle vittime, delle quali non potevano essere a conoscenza;
- b) neutre rispetto alle minacce avvenute alle riunioni, atteso che la intimidazione dichiarata dal collaboratore deve essere valutata anche nel complesso di un condizionamento ambientale;
- c) neutre rispetto al mancato pagamento di FRONTERA di cui non hanno saputo dire alcunché di preciso, fermo restando che rispetto alla cessione del credito estorta al Rotondo anche nell'interesse del FRONTERA, la successiva effettiva distribuzione dei denari da parte del coimputato sarebbe giuridicamente irrilevante;
- c) negative rispetto alla tesi difensiva, posto che essi, nell'affermare di non avere ricevuto i pagamenti, confermano che altri, *id est* gli imputati, hanno ricevuto pagamenti preferenziali;

Va dunque affermata la penale responsabilità degli imputati per il reato di estorsione loro contestato.

Sui singoli ruoli, *nulla questio* con riferimento al BLASCO: egli si è fatto carico di gestire i rapporti con Rotondo e con Rizzo, anche a nome degli altri creditori sfruttando la propria posizione di vertice all'interno del sodalizio mafioso, per costringere Rotondo a firmare una cessione di credito a favore di FRONTERA e SILIPO che, in qualità di appartenenti al sodalizio, dovevano essere con priorità rispetto agli altri. Per la sua mediazione aveva anche sperato di ottenere un indebito guadagno di 10.000 euro.

Quanto a BAACHAOUI Karima, ancora una volta emerge dalle prove come essa, nella sua duplice veste di amante e di segretaria del BLASCO è la depositaria delle confidenze relative ai traffici illeciti di costui ed alla quale si rivolge per portarli a compimento. Anche in questa

vicenda le intercettazioni riportate dimostrano come BLASCO la tenga costantemente aggiornata degli sviluppi della vicenda, ai quali la donna partecipa in prima persona, non solo come ideatrice, ma anche quale soggetto che direttamente si avvantaggia dei traffici illeciti. Eloquente la telefonata in cui BLASCO le dice di avere saputo che Rizzo sta lavorando in due cantieri e che quindi ha la disponibilità del denaro, a loro invece negata, e che sta facendo la bella vita con i loro soldi. L'uso del plurale è emblematico. Ancora. Karima ha partecipato alla riunione nel capannone di Blasco; a Karima BLASCO ha affidato le attività necessarie per i pagamenti e gli incassi dei denari nella vicenda riguardante i rapporti tra lui e SILIPO ed è a lei che, alla fine, è stato affidato il compito di calcolare quanto era stato pagato fino a quel momento a SILIPO, prima di chiudere definitivamente la vicenda dopo l'intervento di SARCONI.

In altri termini, Karima, ancora una volta si dimostra il soggetto al quale BLASCO affida tutte quelle attività che garantiscono il materiale perfezionamento dell'illecito, nella piena consapevolezza di costei non solo della caratura criminale del compagno, ma anche della natura delle singole attività illecite da lui commesse in quanto costantemente informata dal BLASCO e delle quali lei stessa, legata da un rapporto sentimentale con quello, si avvantaggiava.

In definitiva, Karima, anche in questa vicenda ha fornito un pieno, consapevole e volontario contributo alla attività estorsiva del BLASCO effettuando, sotto la direzione del compagno, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare. Le telefonate intercettate non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Quanto a FRONTERA, le intercettazioni telefoniche riportate, le parole del collaboratore e quelle delle persone offese nella parte in cui riferiscono, oggettivamente, in merito alla riunioni, dimostrano come egli fosse uno dei soggetti maggiormente attivi per ottenere il pagamento delle sue spettanze. Egli, a differenza degli altri creditori, parla con BLASCO dimostrando una strategia comune per ottenere il suo pagamento prima degli altri. Egli partecipa attivamente alle riunioni e riesce, per parola del collaboratore, ad ottenere un pagamento preferenziale. La forza delle dichiarazioni di costui, siccome riscontrata dalle altre prove oggettive acquisite (in specie la telefonata intercettata tra BLASCO e FRONTERA) elimina ogni dubbio che si volesse insinuare, come visto, con le generiche prove a discarico. FRONTERA, in altri termini ha partecipato attivamente alla attività estorsiva attuando insieme a BLASCO e SILIPO, una strategia illecita comune, di cui egli si è avvantaggiato in prima persona, ben consapevole del peso criminale dei due correi.

Quanto a VALERIO Antonio, egli ha ammesso - al di là di qualsiasi intento autocalunniatorio siccome escluso dalle prove assunte - di avere partecipato alle riunioni e di avere così contribuito, al di fuori di qualsiasi titolo, alla attività estorsiva. In realtà, il suo interesse derivava dalla possibilità di reinvestire i denari estorti nella attività di falsa fatturazione insieme a BLASCO. Per questo, del resto, appoggiò BLASCO anche nella lite con Antonio SILIPO.

Diversamente, quanto a SERGIO Eugenio, le prove non hanno messo in luce un reale ed effettivo contributo causale all'azione estorsiva, se non un generico coinvolgimento di costui



nel corso di una telefonata e, forse (nemmeno VALERIO ne è certo) in occasione delle riunioni. Il suo intervento nella vicenda non ha certamente avuto alcuna efficienza causale all'esito estorsivo.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dunque affermata la penale responsabilità di BLASCO Gaetano, BAACHAOUI Karima, FRONTERA Alfonso, VALERIO Antonio per il reato di estorsione loro contestato, dovendosi invece mandare assolto dallo stesso SERGIO Eugenio per non avere commesso il fatto.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione intimidatoria condotta da più persone contemporaneamente presenti nonché da soggetti facenti parte del sodalizio. L'altra aggravante contestata, relativa all'approfittamento dello stato di bisogno della vittima non è non tipizzata per il delitto di estorsione

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

La grave carica intimidatoria sottesa alla condotte estorsive costituisce modalità di azione tipicamente appartenente agli esponenti di associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo come per altro qui apprezzabile compiutamente in ragione anche del condizionamento ambientale patito dalla vittima.

Va peraltro considerato che nella vicenda è dato evincere anche la declinazione soggettiva dell'aggravante *de qua* atteso che in essa è dato riscontrare come il sodalizio, grazie alla attività imprenditoriale, realmente svolta, dei singoli imputati, qui rappresentati da SILIPO BLASCO, FRONTERA e VALERIO, è riuscito a penetrare nella realtà economica locale e ad imporsi in essa grazie al metodo mafioso utilizzato per prevaricare sulle legittime pretese degli altri imprenditori non mafiosi che di tale forza non disponevano, in quanto rispettosi delle regole del vivere civile e di quelle del mercato.

Infine.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di Rizzo Pasquale e Rotondo Salvatore Palmò.

Analoga decisione ritiene il Tribunale di dovere adottare in merito alla testimonianza di Caselli massimo apprezzabile per la sua reticenza anche alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di Giustizia.

Inoltre, alla luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a Caselli Massimo, siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al delitto di associazione mafiosa da parte del predetto Caselli Massimo.

15. CAPO 95

Estorsione in danno di Dall'Argine Marcello

La descrizione dei fatti all'interno dei quali sarebbe maturata l'estorsione oggetto del capo di imputazione in esame è stata effettuata, innanzitutto, dal Maggiore Nasponi che all'udienza del 29.6.2016 ha fornito un primo quadro di sintesi della vicenda.

Il 5 agosto 2012 presso un cantiere edile situato in viale Monte Grappa a Sant'Illario d'Enza si era sviluppato un incendio che aveva coinvolto il tetto di alcune villette. Si tratterebbe, ha detto il teste, dell'epilogo di una serie di trattative intercorse tra il SILIPO Antonio e il committente di quest'opera edilizia, Dall'Argine Marcello

Marcello Dall'Argine, giovane imprenditore, aveva commissionato a una ditta lucana, il cui amministratore delegato era Antonio De Leonardis, la costruzione di queste villette. L'impresa appaltante aveva successivamente dato in subappalto alcuni lavori (ponteggi, serramenti, etc) a piccoli imprenditori calabresi del luogo, tra i quali SILIPO Antonio.

Questo gruppo di subappaltatori terminava in anticipo i lavori e pretendeva il pagamento anticipato per le opere svolte ma, sia Dall'Argine che De Leonardis rifiutavano la richiesta, mostrando la necessità di attendere gli stati d'avanzamento dei lavori ed incamerare la liquidità necessaria per il pagamento. Questo rifiuto non era tuttavia stato gradito dai subappaltatori e SILIPO Antonio si era fatto portavoce della problematica direttamente con l'appaltatore, il Dall'Argine e, successivamente, con De Leonardis e con un collaboratore di quest'ultimo.

Secondo il teste, SILIPO, nei suoi contatti, facendo riferimento alla loro potenzialità offensiva, alla loro capacità di ottenere comunque il pagamento, minacciava di bloccare il cantiere ottenendo, in risposta, la massima riverenza da parte del committente Dall'Argine Marcello, che temeva che questi piccoli imprenditori potessero bloccargli il cantiere e, quindi, rallentassero ulteriormente la realizzazione delle opere. Nella conversazione registrata al prog. 14322 RIT 353/11, il SILIPO minacciava Dall'Argine di chiudere il cantiere se lui e gli altri subappaltatori da lui rappresentati non fossero stati immediatamente pagati. Fra l'altro, ha spiegato il teste, era lo stesso SILIPO a indicare Dall'Argine chi doveva essere pagato per primo, bypassando qualsiasi forma di interferenza da parte dell'impresa lucana. La tempistica imposta dal SILIPO era immediata, il problema doveva essere risolto subito, addirittura nella stessa mattinata. Queste sono, ha precisato il teste, le prime conversazioni con Dall'Argine. La minaccia era sempre la stessa: quella di bloccare il cantiere. Dall'Argine, ha proseguito il teste, non dimostrava un atteggiamento di opposizione nei confronti del SILIPO, ma cercava solamente di rappresentargli che era l'impresa che aveva avuto la commissione a dovere risolvere la situazione e che, quindi, era in difficoltà a scavalcarla. Dall'Argine, però, non chiudeva inizialmente le speranze alle richieste del SILIPO. In un passaggio lo stesso Dall'Argine indicava che, comunque, si sarebbe risolto tutto (prog. 10043 RIT 353/11. *"La conversazione nasce dal fatto che un imprenditore, sempre calabrese, non aveva ancora ricevuto il pagamento, nessuna forma di pagamento nei precedenti stati di avanzamento da parte della ditta lucana. Quest'imprenditore si chiama Ponzetta, Ponzetta Riccardo. E questo Ponzetta Riccardo si va a lamentare direttamente dal Dall'Argine. Si va a lamentare perché nei precedenti stati di avanzamento gli altri piccoli imprenditori, che avevano fornito le varie prestazioni d'opera, avevano ricevuto degli anticipi, lui invece è rimasto fuori, lamentando il fatto che il SILIPO Antonio avesse gestito la trattativa su chi dovesse essere pagato oppure*



no. E quindi Dall'Argine è infastidito dal fatto di aver ricevuto questa richiesta e si rivolge al SILIPO per cercare di risolverla." e nell'occasione gli dice che si risolverà tutto (riferendosi ai pagamenti).

All'udienza del 30.9.16 è stato escusso il Maresciallo Veroni Emilio, che ha riferito in merito ai fatti oggetto della contestazione in esame, in quanto incaricato, in fase investigativa, del compito di coordinare e collegare le risultanze delle indagini e delle intercettazioni svolte da tre differenti reparti investigativi: il nucleo operativo di Fiorenzuola, la stazione dei carabinieri di Neviano degli Arduini e il reparto operativo di Modena.

Analizzando le risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte dai tre diversi reparti, erano emersi coinvolgimenti di elementi apicali del gruppo criminale - anche estranei alla provincia di Reggio Emilia, come LAMANNA Francesco di Cremona - e, comunque, di un numero piuttosto elevato di appartenenti al sodalizio criminale.

Nel gennaio del 2012 erano iniziati i lavori all'interno del cantiere. La Vesta S.r.l., la società di Dall'Argine Marcello, aveva commissionato la costruzione di alcune villette a una società, la Impredil S.r.l. e, nel contratto tra queste due società, vi era l'indicazione che era a carico della IMPREDIL S.r.l. individuare le imprese artigiane alle quali eventualmente subappaltare le opere o parte di esse.

De Leonardis Antonio, imprenditore lucano, responsabile del cantiere per conto della IMPREDIL S.r.l., individuava personalmente queste società, questo gruppo di piccoli artigiani ai quali affidare l'incarico dell'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere. Queste ditte erano: per quanto riguardava gli inerti, la ditta di SILIPO Antonio; per quanto riguardava la carpenteria, la ditta di SESTITO Salvatore, che poi avrebbe coinvolto BLASCO Gaetano; per quanto riguardava il conferimento della ghiaia e degli altri materiali, MUTO Antonio di Gualtieri.

Gli accordi prevedevano, per le società che avevano ricevuto in subappalto le opere, il pagamento a ogni stato avanzamento lavori. A giugno 2012, motivandolo col fatto di aver già completato le opere senza attendere lo stato di avanzamento lavori, le imprese subappaltatrici avevano iniziato a pretendere i pagamenti a loro spettanti.

Fu così che Dall'Argine Marcello, responsabile della Vesta S.r.l., si fece carico, in prima persona, di liquidare queste società.

Questo è ciò che emerge, ha spiegato il teste, dalle dichiarazioni rese dal De Leonardis Antonio nel momento in cui aveva sporto denuncia dopo l'incendio divampato nel cantiere il 5 agosto del 2012.

A questo punto, intersecando le varie risultanze delle intercettazioni telefoniche, gli inquirenti ricostruivano la dinamica dei rapporti che erano iniziati nel gennaio 2012 ed erano proseguiti nel tempo, in corso d'opera del cantiere.

Dalle indagini condotte dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda era emerso un contatto tra Esposito Rocchino, che era il responsabile del cantiere della società incaricata di eseguire i lavori, e MUTO Salvatore, il braccio destro di LAMANNA Francesco. Il contatto tra loro, l'intermediario, era stato SIGNIFREDI Paolo. Nel corso delle telefonate, Esposito Rocchino *"fa presente che il giorno seguente si dovrà trovare a Parma per firmare quel contratto che gli aveva procurato un intermediario di cui avevano già parlato, per cui chiede a MUTO Salvatore di aiutarlo a reperire delle ditte per la fornitura di mattoni e di ferro. A questo*



punto MUTO Salvatore gli dice di raggiungerlo a Cremona, con l'indicazione che gli avrebbe presentato le persone giuste." Il giorno seguente, una volta firmato il contratto a Parma, Esposito chiedeva a MUTO indicazioni per raggiungerlo a Cremona, dove poi si incontrava alla presenza anche di LAMANNA Francesco con il quale decideva di effettuare un sopralluogo a Sant'Ilario d'Enza, sul cantiere, per rendersi conto dei lavori da fare. Contestualmente LAMANNA Francesco contattava il genero FLORO VITO Antonio e gli faceva comunicare, per il tramite di MUTO Salvatore, che si stavano recando in provincia di Reggio Emilia per vedere un lavoro, e che Lamanna aveva dato indicazioni affinché anche FLORO VITO si presentasse sul posto per rendersi conto delle opere da realizzare. In effetti, il 25 febbraio, ha spiegato il teste, veniva intercettata una conversazione che, secondo gli inquirenti, sarebbe emblematica di come si muoveva l'organizzazione criminale, perché veniva deciso come dovevano essere approntati e come dovevano essere realizzati i preventivi per poter effettuare i lavori di carpenteria nel cantiere di Sant'Ilario d'Enza. Ed era proprio MUTO, dice il teste, ad indicare nel dettaglio a FLORO VITO come compilare i prezzi da applicare e quant'altro necessario. MUTO Salvatore si sentiva nuovamente con Esposito Rocchino, al quale diceva che per qualsiasi questione di carattere tecnico riguardante il cantiere poteva rivolgersi a Antonio il carpentiere, quindi a FLORO VITO Antonio, ma non doveva fare riferimento al fatto che erano stati loro, quindi lui e LAMANNA, a metterlo in contatto con quelli di Reggio, (FLORO VITO Antonio e SILIPO Antonio) e che per qualsiasi altra problematica connessa con il cantiere che non fosse proprio un aspetto prettamente tecnico dovevano rivolgersi a loro, a MUTO e *"al mio amico che mi ha accompagnato"*, sarebbe a dire Lamanna Francesco.

Tra gli artigiani che avevano ricevuto in subappalto le opere c'era anche SESTITO Salvatore, al quale era stato assegnato il lavoro di carpenteria. SESTITO Salvatore si rivolgeva a BLASCO Gaetano e lo invitava a presenziare a un incontro con il De Leonardis, con la ditta che stava eseguendo i lavori (prog. 8548 del 7 marzo del 2012, RIT 2931/11). BLASCO si rendeva disponibile all'incontro, che veniva riscontrato dalle conversazioni telefoniche n. 8554, 8557, 8559, 8560 e 8608 del 7 marzo del 2012, RIT 2931/11. Dopo questo quest'incontro tra BLASCO e De Leonardis, si erano susseguiti, nei giorni seguenti, alcune conversazioni per definire il passaggio dei progetti, per consentire la realizzazione di preventivi relativi alla copertura delle villette. L'8 marzo veniva registrato un contatto tra BLASCO e SILIPO, nel corso del quale il primo riferiva del contatto avuto con De Leonardis e si informava su di lui, chiedendo informazioni sul conto di questo soggetto. SILIPO (prog. 8743 dell'8 marzo 2012, RIT 2931/11) faceva presente che si trattava di un soggetto "buono", di cui gli avrebbe parlato meglio quando si sarebbero visti. Nonostante BLASCO sostenesse di averlo già visto, SILIPO diceva: *No, è la prima volta che viene qua. Poi ti spiego. Comunque a posto, ci vediamo domani*", in qualche modo accreditandolo.

Seguivano, come detto, una serie di conversazioni finalizzate allo scambio di progetti, di disegni di cantiere per il preventivo. Si giungeva quindi alla stipula di un contatto del 15 marzo del 2012 tra De Leonardis e BLASCO, in cui venivano affrontate le tempistiche e le modalità di pagamento. BLASCO si limitava a riferire (prog. 9322 del 15 marzo 2012, RIT 2369 del 2011) che i pagamenti dovevano avvenire a trenta e sessanta giorni, con la corresponsione anticipata di un assegno a garanzia dell'intero importo dei lavori. De Leonardis diceva a BLASCO che avrebbe trovato un'altra ditta (la Bianchini legnami) che gli

avrebbe fatto i tetti ad una cifra molto inferiore. BLASCO diceva che era impossibile e che vi era un imbroglio; i due si accordavano per vedersi.

Seguivano i contatti finalizzati ad effettuare i sopralluoghi sul cantiere, tutte attività connesse con l'esecuzione dei lavori che riguardavano il cantiere.

L'attività dei Carabinieri di Neviano degli Arduini documenta poi che a partire da giugno del 2012 iniziavano a registrarsi le telefonate minatorie di SILIPO, che si faceva portavoce delle lamentele comuni soprattutto nei confronti di Dall'Argine Marcello e anche di Esposito Rocchino. L'11 giugno del 2012 veniva registrata una conversazione telefonica tra SILIPO e De Leonardis, che poi gli passava Esposito Rocchino, il quale ammetteva di avere accumulato ritardi nei cantieri, e che non aveva la disponibilità per far fronte ai pagamenti; cercava insomma di temporeggiare. A questo punto SILIPO indirizzava la prima minaccia nei suoi confronti, minacciando di bloccargli il cantiere e lo svolgimento dei lavori; esprimeva, soprattutto, un giudizio fortemente negativo nei confronti dei soggetti lucani, De Leonardis e gli altri, che stavano cercando di non far fronte alle loro richieste. *Le minacce che SILIPO proferisce sono testualmente: "Niente, Marcello" – Marcello sarebbe Dall'Argine Marcello – "mi sembra che con questi ragazzi di Taneto... mi sembra che abbiamo dei problemi, perché si stanno rivolgendo tutti a me, si stanno rivolgendo le persone che hanno fatto il lavoro. Adesso... odesso, Marcello, qui c'è un problema. Metti il caso vengono tutti da me, io devo venire qua e ti dico: Blocciamo il cantiere, perché, se si comportano così, io non so cosa fare".*

Dall'Argine, ha riferito il teste, si preoccupava di questa minaccia e chiedeva a SILIPO di fargli avere al più presto nel dettaglio tutte le posizioni dei vari piccoli artigiani impegnati sul cantiere che stavano rivendicando i loro pagamenti, così da cercare di far fronte alle richieste. Nella conversazione erano indicati proprio gli importi che ciascuno di essi riteneva di vantare nei confronti dell'impresa committente: *"SESTITO Salvatore doveva bonificare 10.000 euro; MUTO, che ha portato la ghiaia quest'inverno, 2.200 euro; Falsetti Rosario, che ha portato il ponteggio, al primo maggio doveva avere 8.600 euro; a me una fattura mi è già scaduta di 4.162 euro, l'altra che mi scade a fine mese di 4.427; e poi tutto il resto che mi sta preparando la ragioniera".* Nell'occasione SILIPO reiterava, di nuovo, le minacce di bloccare il cantiere: *"Allora io ti sto dicendo: siccome qui, se oggi io non li metto calmi... non li metto... qui domani mattina c'è il cantiere bloccato. Cioè, noi non vogliamo entrare là dentro senza il tuo permesso, però sappi che noi entro domani mattina vogliamo bloccare il cantiere, vogliamo... perché noi abbiamo delle scadenze, abbiamo. Marcello, io come... ti dico come mi hanno detto. Qui, Marcello, siamo arrivati nell'aldilà delle persone. Qui non si scherza, Marcello, eh. Qui non si scherza. Qui non si scherza. Capito quello che ti voglio dire? Meno male. Ma qui proprio non si scherza, Marcello. Cioè, questo te lo voglio dire".*

Dall'Argine, ovviamente, cercava di giustificarsi, dicendo che aveva sempre fatto fronte agli accordi, addirittura diceva di aver consegnato una parte dei soldi a De Leonardis per dare degli acconti ai creditori. In realtà De Leonardis negava di aver ricevuto questi soldi. Si era quindi creato una sorta di scontro, di controversia. Ovviamente, SILIPO, in questa veste di portavoce per conto di tutti gli altri artigiani impiegati sul cantiere, continuava nelle proprie richieste con Dall'Argine, il quale gli proponeva di effettuare direttamente il prossimo

pagamento nei suoi confronti, bypassando la IMPREDIL, quindi di non consegnare i soldi alla ditta che stava eseguendo i lavori, ma consegnarli direttamente a lui per ripartirli tra i piccoli artigiani. SILIPO faceva presente che loro stavano ancora aspettando i soldi dello stato di avanzamento dei lavori precedente. Quindi non era soltanto una questione che riguardava il futuro, ma involge anche i pagamenti pregressi che ancora non erano stati effettuati: *"Allora forse non hai capito. Il problema, Marcello, è che questi qua erano già saldi che lui doveva già fare"*, riferendosi a De Leonardis, che non aveva ottemperato al pagamento, pur avendo ricevuto in precedenza lo stato di avanzamento lavori.

Si noti, dice il teste, che nell'arrogarsi questo ruolo di portavoce per ottenere i pagamenti, il SILIPO si rivolgeva direttamente a Dall'Argine, la ditta committente iniziale, e non all'appaltatore con cui aveva il rapporto commerciale diretto. Infatti Dall'Argine diceva che una parte dei denari li aveva già pagati alla Impredil, con l'impegno che loro li avrebbero dovuti distribuire tra gli artigiani, cosa che in realtà non era stata fatta. Ha puntualizzato il teste che SILIPO teneva a sottolineare, affinché Dall'Argine lo capisse chiaramente, che in quel momento lui non parlava solo a nome proprio, ma in rappresentanza di tutto il suo gruppo e che non può deludere i suoi paesani. *Dice testualmente: "Te lo sto dicendo perché qui io ce li ho tutti con me addosso... perché se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno h... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso..."*. Dall'Argine, a questo punto, afferrava il significato di queste parole e si impegnava a fare in modo di reperire i soldi. Cercava però di assicurarsi che SILIPO, da parte sua, si occupasse di tenere a freno tutti gli altri creditori, visto che si era fatto portavoce delle richieste comuni. SILIPO, ovviamente, nella sua insistenza per ottenere i pagamenti, diceva che la sua priorità assoluta era quella di recuperare i soldi per i propri compagni, per i propri paesani e garantiva che non ci sarebbero stati problemi, neanche con l'Impredil, perché ci avrebbe pesato lui a tutelare Dall'Argine da eventuali richieste provenienti da De Leonardis o dal gruppo dei lucani facenti capo alla società Impredil S.r.l.

Il teste ha proseguito dicendo che si erano poi susseguite delle conversazioni finalizzate a organizzare un incontro chiarificatore tra SILIPO, Dall'Argine e De Leonardis per capire i motivi di questi ritardi nei pagamenti ed in cui SILIPO che si faceva sempre più pressante nei confronti di Dall'Argine e pretendeva di ricevere il denaro al più presto. L'unica raccomandazione che Dall'Argine ripeteva sempre era che non venissero compiuti atti vandalici all'interno del cantiere. Infatti diceva: *"L'importante, Antonio, te l'ho già detto, è che non... Chi non fa casino prende i soldi. Se qualcuno fa casino nel mio cantiere, io non devo un cazzo a nessuno. A parte te. A parte te, che con te siamo amici. Con te i soldi non li perdi comunque, Antonio. Se nessuno fa casino piglia i soldi. Lo garantisce Dall'Argine Marcello. Dopodiché, Antò, quello che succede fuori sono cazzi suoi, a me non me ne frega niente"*. SILIPO, a questo punto, forniva le garanzie del caso a Dall'Argine: diceva che, se avesse ottemperato ai pagamenti, non ci sarebbero stati problemi, non ci sarebbero stati rischi di atti vandalici nei suoi confronti.

SILIPO, ha proseguito il teste, si relazionava poi con FLORO VITO, al quale chiedeva se avesse avuto modo di avere contatti diretti con De Leonardis. FLORO VITO rispondeva da parte sua di non averne avuti e che gli accordi erano rimasti quelli che avevano preso loro due. A questo punto SILIPO diceva che si sarebbe fatto carico di ricontattare De Leonardis



per fargli capire esattamente con chi aveva a che fare: *"Allora io ora lo chiamo. Ora, Antò, gli dico: Se tu pensi che sei venuto qui a Reggio Emilia a prendere in giro a noi, vedi che tu hai sbagliato indirizzo. Questo è il discorso che gli faccio. Secondo me, hai sbagliato indirizzo, perché avrai modo di conoscerci meglio. Si vede che tu... qualche persona non ti ha informato manco della potenza che siamo. Manco... Va bene, okay, allora io ho voluto semplicemente farti una telefonata e tu mi hai detto che non sei stato pagato. A che cosa vogliamo giocare? Qui c'è da pagare Tizio, Caio, Sempronio e via discorrendo. Allora, come facciamo? Noi oggi vogliamo una risposta. Per domani mattina dobbiamo avere i soldi sul conto, se no, Antò, manco... non ci venire per niente, che io mi prendo il cantiere".* In questa conversazione, ha evidenziato il teste, SILIPO manifestava a FLORO VITO l'intenzione di "mettere alle strette" De Leonardis e di fargli capire esattamente chi erano i suoi interlocutori e qual era la struttura con cui si stava andando a scontrare. Un aspetto importante, ribadisce il teste, è che SILIPO teneva a sottolineare con FLORO VITO che lui stava sempre parlando a nome di tutti quanti e chiedeva anche se si sarebbe dovuto mantenere un atteggiamento risoluto, perché lui voleva tutelare Dall'Argine da una possibile rivalsa da parte dei lucani, visto che Dall'Argine nei loro confronti si era sempre dimostrato accondiscendente e aveva cercato di assecondare le loro richieste. E infatti SILIPO riferiva, sempre a FLORO VITO: *"Comunque, ascoltami a me, io sto parlando per tutti. Allora, io come mi devo comportare qua? Mi devo comportare tosto? E ti sto dicendo, mi devo comportare tosto? Perché Marcello, ti devo dire la verità, avevo bloccato il bonifico che non abbiamo fatto a tempo, se no manco i 12.000 euro che gli avevo mandato gli arrivavano".* Quindi diceva che Dall'Argine aveva fatto in modo di fargli ricevere qualcosa, e quindi, si era dimostrato accondiscendente verso di loro e aveva cercato di aderire alle loro richieste. FLORO VITO rispondeva che avrebbero dovuto usare tutti i modi possibili pur di recuperare i loro soldi: *"Tonì, ti stanno prendendo i soldi. E' normale che ci dobbiamo comportare duro. Che facciamo? Loro si mangiano... come ti devo dire? Alla fine può essere che scappato. E poi dove andiamo?".* Invece, per quanto riguarda la richiesta di tutela nei confronti di Dall'Argine, diceva che avrebbero dovuto semplicemente parlargli e spiegarli che, prima di dare i soldi all'Impredil o ad altri, doveva pagare loro: *"Tonì, l'unica cosa, l'unica cosa, andiamo e parliamo con Marcello.. Allora, quanto gli devi dare tu? Ancora altri 30.000 euro? 40.000 euro? 25.000 euro? Quelli che gli devi dare, va bene. Ci tuteliamo i nostri. E' quello che voglio fare io. Tu quanto devi prendere, Tonino? 10.000 euro? Io ne prendo altri 10, e sono 20. Ti facendo un'ipotesi. Io ti sto... io sto facendo un'ipotesi. Poi, chi deve prendere di più o di meno, questa è una cosa che giustamente la sai pure tu. Cos'è che facciamo per accontentare tu? Ci cacciamo 1.000 euro l'uno e accontentiamo pure gli altri, va bene? Quando gli farà l'altro pagamento, ci cacciamo gli altri 7, 8, 10.000 euro, quelli che restiamo, diciamo, che ci devono mancare a noi".* L'idea è: dobbiamo parlare con Dall'Argine e fargli capire che, prima di effettuare altri pagamenti a IMPREDIL o a chicchessia, doveva pagare loro."

SILIPO, parlando con FLORO VITO, faceva presente che SESTITO era uno di quelli che aveva maggiore necessità di rientrare dei soldi, perché aveva degli assegni in scadenza, e quindi era uno di quelli in favore del quale dovevano essere più celeri possibili nel recuperare i soldi, per permettergli di fare fronte alle scadenze



All'udienza del 5.10.16 il Maresciallo Veroni Emilio ha completato la ricostruzione iniziata nel corso dell'udienza precedente spiegando il ruolo che avrebbero avuto in essa BOLOGNINO Michele e BLASCO Gaetano (sebbene non imputati per questo capo di imputazione).

Contemporaneamente al raggiungimento dell'obiettivo da parte di SILIPO e degli altri soggetti, subentrava nell'attività di indagine relativa a questo capo d'imputazione, BOLOGNINO Michele che si inseriva nel lavoro, comunicando la sua intenzione a BLASCO Gaetano, in virtù di un rapporto privilegiato tra i due, che poi si sarebbe manifestato anche in altri episodi, come, ad esempio, quelli relativi al capo 53. E' importante sottolineare, ha riferito il teste, che BOLOGNINO Michele, nel momento in cui mostra il suo interesse verso il cantiere, riferiva a BLASCO che la sua intenzione era quella di andarsi a chiarire con un soggetto cutrese che, in relazione a questo cantiere, diceva di essere l'unico legittimato ad ottenere questo tipo di lavoro. Questo primo contatto veniva documentato dalla conversazione telefonica n. 16261 del 14 giugno del 2012, RIT 2931/11. Aspetto importante è che dopo essersi recato sul cantiere, Bolognino riferiva a BLASCO di essere subentrato nell'esecuzione dei lavori nel completamento delle opere all'interno del cantiere e, soprattutto, a dimostrazione del proprio ruolo, diceva a BLASCO che poteva tranquillamente riferire a FLORO VITO Antonio, che grazie alla sua presenza avrebbe sicuramente ricevuto entro la fine del mese i suoi soldi (prog. 16290, RIT 2931/2011). In quell'occasione veniva svolto un servizio di osservazione da parte di personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Modena, che documentava la presenza di RICICHICI e BOLOGNINO in un ristorante di Taneto di Gattatico, nonché la visita effettuata sul cantiere in questione, dove venivano identificati anche De Leonardis, che era il capo cantiere dell'Impredil s.r.l., la società che aveva ricevuto in appalto i lavori dalla VESTA di Dall'Argine Marcello, Esposito Rocchino, che era addetto alla sicurezza all'interno di quel cantiere, il fratello di BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, e altri soggetti coinvolti nei lavori (annotazione di servizio relativa a un servizio di osservazione svolto il 14 giugno da personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena). Quindi BOLOGNINO entrava nel cantiere e i lavori venivano continuati da SCOZZAFAVA Antonio. Dopo il verificarsi dell'incendio nell'agosto del 2012, venivano captate una serie di conversazioni telefoniche dalle quali emergeva che SCOZZAFAVA vantava un credito quantificabile in circa trentamila euro nei confronti di De Leonardis Antonio dell'Impredil S.r.l. e che era arrivato anche al punto di picchiare Esposito Rocchino, perché pretendeva una cessione del credito o una cessione di credito di soli seimila euro. Quindi, per come racconta RICICHICI Giuseppe alla convivente Rezepova Iana, aveva colpito Esposito Rocchino con un pugno all'interno del cantiere. In queste conversazioni, che sono prevalentemente del settembre del 2012, si faceva anche riferimento all'incendio che c'era stato nel precedente mese di agosto. Non erano però emersi elementi avevano permesso di individuare le responsabilità degli autori dell'incendio.

Sull'incendio nel cantiere ha riferito all'udienza del 7.9.16 il Maresciallo DI PALMA Vincenzo, all'epoca dei fatti in servizio alla Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, il quale ha spiegato che in data 5 agosto 2012, verso le 5:30, intervenne insieme ai colleghi in viale Monte Grappa a Sant'Ilario d'Enza per un incendio che aveva coinvolto alcune villette in costruzione. Al loro arrivo erano già presenti i Vigili del Fuoco.

La società titolare del cantiere era la "IMPREDIL di Muro Lucano".... L'amministratore si identificava in Faggiano Vincenzo". Sul posto si era presentato il responsabile del cantiere, De Leonardis Antonio, che si qualificava come dipendente e responsabile della IMPREDIL. Arrivò anche Vinci Marco, dipendente della VESTA S.r.l. e fiduciario di Dall'Argine, titolare dell'impresa committente.

La matrice dell'incendio appariva chiaramente dolosa in quanto il fuoco si era sviluppato in diversi punti. Successivamente De Leonardis presentò querela per danneggiamento.

15.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Dall'Argine Marcello

All'udienza del 14.10.2016 è stato sentita la persona offesa, Dall'Argine Marcello, il quale ha riferito di aver acquistato un terreno diviso in quattro lotti e che su uno di questi costruì tre villette a schiera. Per i lavori di fondazione si affidò alla ditta "Edil Alleluia" di Alleluia Lauro, mentre per la struttura incaricarono l'azienda di De Leonardis. Questi venne individuato su indicazione di un liquidatore, SIGNIFREDI Paolo (cfr. verbale 14.10.2016 pp 94 – 96).

Durante i lavori insorsero alcuni problemi: in particolare il De Leonardis aveva subappaltato i lavori ad alcuni artigiani, ma non aveva pagato nessuno. Il periodo era compreso tra marzo e fine Inglio 2012. Il contratto prevedeva un piccolo anticipo dell' 8-10 % versato dalla committenza e, poi, si doveva attendere il S.A.L. (in questo caso un SAL di struttura perché per ottenerlo occorreva costruire i pilastri). Dall'Argine seppe da De Leonardis che con le imprese artigiane aveva preso accordi per pagamenti più ristretti nel tempo rispetto a quelli pattuiti tra loro. Informatosi della situazione, aveva ricevuto risposte evasive da De Leonardis, il quale non gli aveva spiegato quali artigiani dovevano essere pagati e quali, invece, dovevano aspettare il S.A.L., non essendogli stato fornito un elenco preciso.

Il teste ebbe contatti diretti con gli artigiani che rivendicavano il pagamento; tra questi, ha ricordato SILIPO, SESTITO e MUTO. Seppe da De Leonardis che questi soggetti erano tra quelli che dovevano essere pagati. La situazione era divenuta problematica perché, come gli era stato detto dal suo consulente, il direttore dei lavori, il geometra Cavatorti, se gli artigiani non fossero stati pagati lui sarebbe stato il responsabile. (verb. sten. nd 14.10.2016 pp 99 – 102).

Chiese quindi a Vinci Marco di verificare come procedeva il cantiere. Costui, dopo aver parlato con gli artigiani, formò un elenco delle persone da pagare. Il teste ricorda che ai vari subappaltatori vennero pagati più di centomila euro (143.000 euro) e ha precisato che prima del raggiungimento del S.A.L. propose a De Leonardis una cessione del credito, in modo da poter pagare direttamente gli artigiani. *P. – Lui cede il suo credito a lei. DICH. DALL'ARGINE M. – Sì, lui cede il suo credito e noi facciamo le cessioni di credito a tutti, a tutti quanti quelli che erano... Dopo li abbiamo fatto un contraddittorio con De Leonardis, aveva un elenco. Abbiamo fatto le cessioni di tutti e abbiamo pagato tutti rispetto ai numeri che lui ci ha dato, perché ce li ha dati lui."*

Non pagò invece il S.A.L. a De Leonardis perché temeva che la somma non sarebbe stata versata ai subappaltatori o sarebbe stata presa dalla banca (cfr. verbale 14.10.2016 pp 102 – 106).

Il teste ha quindi ricordato che quando si verificò l'incendio, De Leonardis era ancora presente sul cantiere perché stava ancora finendo alcuni lavori. La cessione del credito era già stata fatta.

Il primo a lamentarsi del mancato pagamento fu SILIPO, che gli chiese di incontrarsi e parlarono della questione. Venne quindi mandato Vinci a fare delle verifiche, constatando che, in effetti, molti avevano fatture scadute e continuavano a ricevere delle rassicurazioni da De Leonardis che sarebbero stati pagati a breve; seppero anche da SILIPO che se non avessero ricevuto il pagamento, tutte le persone con le quali lui aveva parlato si sarebbero fermate (SESTITO, FALSETTI, MUTO) e *"Io non potevo permettermi che si fermasse il cantiere, perché avevo bisogno degli acconti dei clienti, assolutamente. P. – Aveva bisogno...? DICH. DALL'ARGINE M. – ...degli acconti dei clienti. Arrivavo a un determinato blocco di lavorazioni, la banca mi dava il SAL per pagare il fornitore e i clienti mi avrebbero a loro volta pagato degli acconti."* Tra il momento in cui iniziarono le trattative a la cessione di credito, il S.A.L. venne raggiunto, perché i lavori procedettero lo stesso ma, siccome non si fidava di De Leonardis, gli chiese di firmare la cessione del credito così da essere sicuro di pagare gli artigiani (cfr. verbale 14.10.2016 pp 106 – 109).

Il teste non ha ricordato se il S.A.L. venne raggiunto prima o dopo l'incendio, anche se gli pare prima.

Sulle minacce ricevute il teste ha dichiarato che SILIPO gli aveva detto più volte che se non avessero ottenuto il pagamento avrebbero chiuso il cantiere, bloccato i lavori e che potevano anche fare fallire l'azienda.

D'altro lato non gli era possibile affidare i lavori ad altri artigiani perché le spese sarebbero state molto elevate. Il suo interesse principale era quello di pagare i subappaltatori così da non avere debiti in giro. Da quando era iniziata la crisi, ha detto il teste, aveva già vissuto situazioni simili in cui era stato minacciato di vedersi bloccati i lavori (cfr. verbale 14.10.2016 pp 109 – 115).

DICH. DALL'ARGINE M. – Sicuramente ho ricevuto, nell'ambito delle pressioni di un fornitore, pressioni continue per intervenire, perché comunque, finché non ho comprato il credito, io non potevo intervenire, non direttamente. Pressioni importanti... venivo chiamato più volte al giorno. Ma mi capitava anche con la COOP MOVITER che i fornitori che non pagavano mi telefonato anche trecento volte in un giorno. Ma trecento, non sto scherzando. Purtroppo erano momenti estremamente difficili, nei quali i fornitori mi chiamavano continuamente. E il SILIPO mi chiamò tante volte, stimolandomi a pagare, perché lui sapeva che io non potevo fermarmi, perché comunque i clienti andavano in cantiere e parlavano con le persone che erano lì.

....

P. – Signor Dall'Argine, andiamo alle cose vere. La domanda è: lei si è sentito, è stato minacciato che il cantiere sarebbe stato fermato, danneggiato se non fosse stata pagata questa gente?

DICH. DALL'ARGINE M. – Mi hanno minacciato di fermare il cantiere. Tante volte, non una volta. Tante. Tre o quattro di sicuro. Si sarebbero fermati. Punto.

P. – E che minaccia è, fermare il cantiere? Che significa?

DICH. DALL'ARGINE M. – Per una ditta come la nostra vuol dire chiudere.

P. – Ma lasci perdere. Fermare il cantiere significa: non andiamo avanti con i lavori. E lei dice: Benissimo, prendetevi le vostre cose, andatevene, chiamo degli altri.

DICH. DALL'ARGINE M. – No, non è... Lei consideri che la maggior parte delle lavorazioni erano a tre quarti. Se io chiamavo un altro artigiano a fare la stessa cosa, spendevo il doppio e nessuno avrebbe avuto la responsabilità dei lavori, perché mi avrebbe sempre detto: Tanto hanno sbagliato quelli là, io faccio l'ultima parte e tu ti attacchi – come mi è successo in altri cantieri, quando mi è successa a una cosa del genere. E' stata un'esperienza bruttissima.

P. – Allora lei doveva per forza proseguire con questa gente.

DICH. DALL'ARGINE M. – Io volevo... Consideri una cosa: io volevo pagarli per toglierli... Avevo già un sacco di problemi con la COOP MOVITER e con i fornitori della COOP MOVITER. Volevo almeno non avere dei debiti anche lì. Glielo dico proprio sincero. Visto che avevo la banca che mi erogava il SAL, volevo almeno toglierli quel problema lì, di avere dei debiti in giro. Non ne potevo più.

...

P. – Assume il debito, si accolla il debito di...

DICH. DALL'ARGINE M. – Ma lo facevamo anche con altre aziende. Quando è cominciata la crisi, che le imprese sono andate in difficoltà, si faceva. Era un prestampato che avevo sempre in ufficio.

P. – Comunque lei si accolla il debito.

P. M. – Per dirle se lei ritiene che questa... Io prima le ho chiesto se lei è stato minacciato, lei ha detto: la minaccia di bloccare il cantiere.

DICH. DALL'ARGINE M. – Sì.

P. M. – Per esempio, una frase: "Io sto dicendo, ti sto... Siccome qui, se oggi io non li metto calmi" – questo è SILIPO che parlo a lei, telefonata 14322 dell'11 giugno 2012 – "qui domani mattina c'è il cantiere bloccato". Questa è la normalità dei rapporti che lei ha vissuto?

DICH. DALL'ARGINE M. – Da quando è cominciata la crisi sì. Non è stato assolutamente il primo che mi ha detto: Blocco il cantiere perché non mi pagano. Assolutamente no, purtroppo.

15.2. La testimonianza di De Leonardis Antonio

De Leonardis Antonio è stato sentito all'udienza del 19.1.2017.

Egli era il responsabile del cantiere di Sant'Ilario d'Enza per conto della società appaltatrice Impredil che aveva subappaltato i lavori a una serie di artigiani tra i quali - ha ricordato il teste (con fatica - SILIPO, SESTITO Salvatore, FALSETTI Rosario e MUTO Antonio di Gualtieri.

De Leonardis ha spiegato (sempre con grande fatica e con dichiarazioni costellate da "non ricordo") che mentre si trovava al nord Italia per seguire un cantiere, era stato contattato da Esposito Rocco (responsabile commerciale della Impredil) che gli aveva segnalato la possibilità di ottenere l'appalto del cantiere di Taneto, cosa che poi avvenne dopo una riunione con Dall'Argine. Ha invece negato di essersi incontrato, insieme a Esposito, nel febbraio 2012 con soggetti calabresi. Conobbe MUTO Salvatore sul cantiere. Conobbe, per caso, SILIPO Antonio in quanto, essendo appena arrivato e non conoscendo nessuno, vide una



persona con l'escavatore e gli chiese un preventivo per gli scavi. SILIPO gli indicò quindi gli altri subappaltatori FALSETTI e SESTITO. Il teste ha ricordato anche un MUTO Antonio che era venuto con tre camion, mentre non ha ricordato il nome di FLORO VITO Antonio.

Conobbe anche SIGNIFREDI Paolo per altri cantieri, ma non ha saputo dire se aveva avuto a che fare qualcosa con il lavoro di Taneto, nè se costui conosceva MUTO Salvatore o se Esposito aveva preso il lavoro attraverso lui.

In merito ai pagamenti, con dichiarazioni contrastanti con quanto riferito nella denuncia sporta dopo l'incendio (letta in aula a contestazione) De Leonardis ha affermato che, a lavoro terminato, aveva consegnato la comanda alla Vesta e questa aveva pagato l'Impredil; tutti, a suo dire, furono pagati senza lamentele o particolari pretese sui pagamenti.

Ad un certo punto intervenne Dall'Argine nei pagamenti: *"P. M. - E' stato chiesto a Dall'Argine o ha fatto qualcosa Dall'Argine per pagare direttamente i subappaltatori nella misura in cui c'erano questi dissapori? DICH. DE LEONARDIS A. - Penso sopra l'ultimo stato avanzamento, perché poi siamo arrivati fino a un certo punto e poi è intervenuta la ditta, per salvare pure il cantiere. P. M. - E allora, se c'era un cantiere da salvare, c'erano dei problemi. DICH. DE LEONARDIS A. - No, per salvare il cantiere nel senso che noi siamo arrivati fino a un certo punto, poi io non ho voluto più fare niente, infatti io dopo non ho lavorato più con loro, però penso che sia intervenuto Marcello per evitare che... Le case erano vendute, venivano le persone che avevano comprato, mi dicevano quello che dovevo fare e io non sapevo che cosa rispondere, perché io non volevo fare più niente. Noi comunque lo dovevamo completare. Abbiamo fatto il conteggio fino a dove siamo arrivati, stop."* Il teste ha quindi insistito nello sminuire la portata dei "dissapori": *"DICH. DE LEONARDIS A. - Ma il dissaporo è stato che due o tre giorni in anticipo fino a quando prendevamo i soldi hanno detto: Se ci potete pagare. Io gliel'ho comunicato, ho detto: Il tempo che prendono i soldi e vi pagavano. Io purtroppo stavo lì, dovevo per forza... PRESIDENTE P. - Quindi voi non li avete... Lei non li ha pagati. DICH. DE LEONARDIS A. - Io no, di tasca mia non li ho pagati. P. - Lei di tasca sua... La sua ditta non li ha pagati. DICH. DE LEONARDIS A. - No."*

Solo in seguito a ulteriori contestazione effettuate sulla base della dichiarazioni rese in sede di denuncia del 5.8.2012, ha confermato che alcuni artigiani furono pagati perché intervenne Vinci, uomo di fiducia di Dall'Argine: *"DICH. DE LEONARDIS A. - Sì, perché la ditta Dall'Argine ci ha fatto dei pagamenti con gli step di avanzamento. Fino a dove siamo arrivati. Poi noi avevamo degli step, dovevamo finire la struttura e ci pagava. Il cemento l'ha fornito stesso... noi mettevamo solo la manodopera e il... perché il cemento, l'ha comprato la ditta. In base a quello che noi facevamo c'erano degli step e ci pagavano. Se finito anticipatamente, dovevamo prendere i soldi e dovevamo pagare le persone. Ha preso fuoco il cantiere, allora è intervenuto Marcello e ha pagato sicuramente le persone, penso, perché io dopo non ci sono stato più, sono andato via."*

P. M. - Qui stiamo parlando di giugno 2012; l'incendio è di agosto 2012, quando lei sporge denuncia e dice...

DICH. DE LEONARDIS A. - Il giorno che è successo, che siamo andati a fare la denuncia. I Carabinieri hanno detto: Che è successo?

P. M. - Esatto. E lei in quell'occasione, che le hanno chiesto che è successo, lo sto chiedendo ancora io oggi, lo stiamo chiedendo già da vari minuti, sempre nel giugno del 2012 quest'intervento di Dall'Argine e di questa persona di fiducia liquidano alcune ditte,

precisamente: "SILIPO Antonio con circa 11.000 euro, SESTITO Salvatore con circa 10.000 euro, Falsetti Rosario con circa 4.000 euro, restando in sospeso i pagamenti per il ristorante Il Gabbiano, 3-4.000 euro, e MUTO Antonio di Gualtieri, 2.000 euro. Attualmente" – quindi nell'agosto del 2012, quando lei sporge la denuncia – "restano da saldare quindi i predetti MUTO Antonio e il titolare del Gabbiano".

DICH. DE LEONARDIS A. – Credo di sì, se l'abbiamo dichiarato, perché così erano le cose. Però mò, sinceramente, non mi ricordo tutti i particolari. E' passato tanto tempo, abbiamo avuto tanti problemi.

P. M. – Benissimo. E su questo ne prendiamo atto. Allora non vi era motivo per cui lei dicesse una cosa così precisa per un'altra, no? Quindi conferma. Conferma quello che le ho letto?

DICH. DE LEONARDIS A. – Quello che è scritto.

I contatti con i subappaltatori erano tenuti "sul cantiere" da lui stesso, mentre a livello amministrativo da Rocco Esposito. Ha quindi negato di conoscere BLASCO e di avere avuto contatti con lui, tantomeno nel suo ufficio e che costui abbia fatto lavori in legno sul cantiere.

Il teste ha poi risposto con una serie di "non ricordo" alle domande sul controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sul controllo effettuato dai Carabinieri il 14.6.2012. Nello specifico ha ricordato che vi furono questi controlli, ma non quali persone si trovavano sul cantiere in quel momento (BOLOGNINO Michele, BOLOGNINO Sergio, RICHICHI Andrea.). Identica risposta ha dato in sede di controesame al difensore di BOLOGNINO Sergio.

Interrogato dalla difesa, De Leonardis ha dichiarato di non ricordare chi fosse di FLORO VITO ed ha ribadito che non vi furono lamentele per i pagamenti se non nell'ultima fase del rapporto, fermo restando, in ogni caso, che essi non ottennero, né pretesero, più di quanto loro spettante.

15.3. Le dichiarazioni di Vinci Marco.

Di VINCI Marco è stato sentito all'udienza del 14.10.2016. Egli ha dichiarato di conoscere DALL'ARGINE con il quale aveva lavorato con "Moviter" e poi, dal 2012, con la società "Vesta" altra società di Dall'Argine, quale responsabile del cantiere di Taneto.

La società appaltante era la "Impredil" di Muro Lucano, mentre colui che si occupava del cantiere era De Leonardis Antonio. I lavori, ha spiegato il teste, non stavano procedendo bene, avevano molti ritardi e gli operai non percepivano le somme pattuite; *"dopo l'ho detto a Marcello Dall'Argine: Vedi che gli operai avanzano soldi, stanno tirando molti mesi avanti – erano tre o quattro mesi che non prendevano i soldi. Poi ci siamo messi d'accordo con Antonio che, al posto di pagare loro, facevano la cessione di credito direttamente a chi avanzava soldi, perché loro non ci saltavano più fuori coi soldi, perché venivano pagati ogni centomila, per esempio, ogni SAL. I SAL erano indietro, coi lavori, e i mesi passavano. P. M. – Ma quando Dall'Argine la mandò al cantiere, le disse già che c'erano dei problemi, sapeva qualcosa oppure era in generale? DICH. VINCI M. – No, in generale. Molte volte nei cantieri mi manda. P. M. – E lei accertò perché non erano stati pagati gli artigiani? DICH. VINCI M. – Sì, erano rimasti indietro con i lavori loro, quindi erano passati più mesi di quando riuscivano a fare il SAL."*

Tra le società rimaste indietro nei pagamenti vi era quella di Antonio (De Leonardis): *"a inizio cantiere avevano preso un acconto, però poi loro avevano altri lavori in giro, avevano girato anche di là gli altri soldi e non ci sono arrivati. Però non è che non volevano pagare; non ce la facevano"*. Loro (società Vesta) diedero una mano nei pagamenti perché saldare la ditta appaltatrice o direttamente gli artigiani era la stessa cosa. Si occupò di verificare quanto rimaneva da dare agli artigiani e se ciò era conforme al lavoro svolto; la verifica venne effettuata insieme ad Antonio: *"Poi è arrivato il proprietario dell'impresa, che non era Antonio, firmava il SAL di rinuncia, tipo uno avanzava diecimila, lui rinunciava a quei dieci e si davano i soldi a quel signore lì"*.

Tra questi artigiani il teste ha ricordato il nome di SILIPO Antonio (aveva fornito la ghiaia), FALSETTI Rosario e SESTITO Salvatore; costoro avevano svolto i loro lavori correttamente.

Il teste ha dichiarato che circa tre-quattro settimane dopo aver pagato gli artigiani, la ditta di De Leonardis scelse di cedere il contratto e venne sostituita da un'altra ditta. Ha specificato che l'artigiano FALSETTI venne tenuto per il ponteggio, così come rimase anche l'altro artigiano (SESTITO, probabilmente) ma non anche SILIPO, perché la ghiaia non era più necessaria. Dopo di che tutto si appianò: *"Solo una volta ha preso fuoco il tetto, è bruciato il tetto e poi l'abbiamo aggiustato. Poi per il resto non c'è stato nessun altro problema"*.

Il teste ha ribadito che al pagamento delle ditte subappaltatrici si arrivò in maniera pacata e tranquilla; ha negato che Dall'Argine abbia subito minacce e ha spiegato che le società avevano fatto il loro lavoro. P. M. – *Lei l'ha già detto. Le ripeto la domanda: al pagamento di queste ditte subappaltatrici o comunque delegate dall'IMPREDIL si arrivò in maniera pacata, nessuno fu mai minacciato, nessuno ha ricevuto pressioni?*

DICH. VINCI M. – *No. Siamo stati in ufficio, quando li abbiamo pagati, abbiamo anche preso il caffè, ognuno faceva i conti, Antonio controllava, diceva: Va bene.*

P. M. – *Il Dall'Argine le riferì di aver avuto problemi, minacce o quant'altro?*

DICH. VINCI M. – *No, minacce no. Che chiudevano il cantiere, che avrebbero fatto atti legali sì, ma niente di più.*

P. M. – *Chiudevano il cantiere: chi?*

DICH. VINCI M. – *Chi avanza i soldi. Se uno avanza soldi, noi siamo sempre responsabili.*

P. M. – *Quello che mi sfugge, da quello che lei dice, è se queste ditte che voi avete liquidato avevano fatto tutto quello che dovevano nel tempo per pretendere il pagamento.*

DICH. VINCI M. – *Loro, il loro lavoro, l'avevano fatto; poi se rimangono indietro non è colpa loro: perché il ferro è arrivata in ritardo; nei giorni che piove non puoi lavorare.*

Dopo aver pagato gli artigiani rinnovarono la loro fiducia a De Leonardis, il quale, però, scelse di cedere il lavoro perché le banche non gli concedevano il fido e aveva in corso un grosso cantiere ad Alessandria.

Quanto all'incendio del tetto e per il quale venne sentito dai Carabinieri, ha spiegato di non ricordare chi lo costruì, anzi, di non averlo nemmeno mai visto. Dell'incendio venne informato da Marcello Dall'Argine il quale gli disse di andare sul posto perché lui non era presente. Non ha ricordato se l'incendio si sia verificato prima o dopo i pagamenti.

In sede di controesame (difesa FLORO VITO/SESTITO Salvatore) il teste ha riferito che fu necessario il suo intervento *"Perché De Leonardis, lo vedevo sempre lui come titolare del*

cantiere, perché il vero firmatario non c'era mai, lui era il suo responsabile. Mi ha detto: Marco, le persone avanzano soldi, ma giù non arrivano i soldi, perché noi abbiamo fatto un altro cantiere: come possiamo fare? Ha detto: Vediamo di fare i conti; se non superiamo il valore di quello che avete fatto, possiamo anticipare noi. Ha fatto i conti con le persone, persone, persone, persone. Lui firmava, che andava bene. Ha detto: Okay, chiama il proprietario tuo, io chiamo il mio, vi mettete d'accorda con le persone. Se è vero che avanzano soldi, noi li paghiamo, tanto i lavori sono stati fatti. E abbiamo anticipato prima del SAL.", ha quindi dichiarato che De Leonardis non pagava perché era in ritardo con le consegne, in quanto il contratto prevedeva che la cifra venisse versata al raggiungimento di un obiettivo e che non era previsto un pagamento mensile.

Ha spiegato inoltre che quando lui intervenne, i lavori degli artigiani erano già finiti, anche se non ha ricordato da quanto.

Sui pagamenti che doveva riconoscere la società Vesta ha poi dichiarato che: "Noi abbiamo dato anticipo cantiere e il primo SAL che loro dovevano prendere, non erano arrivati... De Leonardis non era arrivato a completare il primo SAL. Tipo a centomila e loro avevano fatto ottantamila di lavoro, quindi non si poteva pagare centomila, anche perché la banca non ce lo riconosceva.

P. – Chi è che non ve lo riconosceva? De Leonardis? DICH. VINCI M. – La banca. P. – La banca. DICH. VINCI M. – La Cariparma, era. Quindi VESTA, siccome aveva gli acconti dei tre proprietari che avevano comprato le villette, ha usato quei soldi là per pagare le persone e andare avanti. Poi, giustamente, della ghiaia non c'era più bisogno, del carpentiere non c'era più bisogno. Mentre invece il ponteggio abbiamo chiesto se ce lo lasciava a noi allo stesso prezzo, perché, tra smontarlo e montarlo, costava di più a noi prenderne un altro. Ma chi non serviva più, l'abbiamo liquidato, basta."

15.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, SIGNIFREDI Paolo e MUTO Salvatore

Alle prove sopra illustrate si sono aggiunte le voci di due collaboratori di Giustizia: SIGNIFREDI Paolo e MUTO Salvatore.

Il primo ha deposto all'udienza del 3.3.17 spiegando di avere presentato a Marcello Dall'Argine due ragazzi di Potenza, Rocchino Esposito e Antonio De Leonardis, due soggetti estranei, a suo dire, al sodalizio, che gli avevano chiesto se poteva dare loro qualche appalto in qualche cantiere. Agì senza chiedere autorizzazione ad alcuno e scavalcando il clan dal quale voleva allontanarsi. Un giorno, tuttavia, andò a salutare questi due soggetti e si trovò davanti Salvatore MUTO che gli disse: Tu cosa ci fai qua?, lui a me. Ho detto: Ma veramente... Allora mi ha preso da parte, mi ha portato dentro il box a uso ufficio del cantiere e mi ha detto: Tu lo sapevi, ti era già stato detto che, se avevi dei lavori, degli appalti, dovevi dirlo a me, a noi (intendeva lui e Lamanna) e non dovevi darlo ad altri. Pensi che non ci saremmo arrivati? Fa: Adesso qui l'abbiamo preso in mano noi e ci lavoriamo noi. Io ha detto: Va bene. Basta, ho chiesto scusa ed è finita lì.

Successivamente seppe dai giornali dell'incendio avvenuto sul cantiere. Chiamò Rocco Esposito, che gli disse di non sapere se il tetto era stato bruciato dai calabresi o se era una vicenda legata solo ai fornitori di Dall'Argine che, per rivalersi su di lui, avevano danneggiato il suo cantiere. Salvatore MUTO gli disse: Eh, hai visto cosa succede a chi non ci paga?

Questo è quello che succede a chi non ci paga. Me l'ha detto lui, a me personalmente. Qui ho capito che erano stati loro. Tant'è vero che, quando siamo andati giù, è stato toccato anche quest'argomento per Taneto. Alla prima riunione Diletto ha detto: Siamo stati noi. Proprio l'ha detto davanti a Nicolino e davanti a tutti noi, sei o sette, quelli della riunione del primo giorno nella sala di sopra. "

Lo stesso Nicolino GRANDE ARACRI volle sapere, in quella riunione, chi era stato ad incendiare il tetto del cantiere di Taneto e *"...allora Diletto ha alzato il braccio e ha detto: Siamo stati noi. Basta. Fa: L'importante è saperlo, ha detto Nicolino. Davanti a me è finita lì."*

MUTO Salvatore ha riferito più volte, nel corso della sua collaborazione, in merito alla vicenda oggetto del presente capo di imputazione.

All'udienza del 20.11.17 egli ha spiegato che venne a conoscenza del lavoro da svolgere presso Taneto attraverso SIGNIFREDI, ROCCA e tale D'URSO Domenico, a loro volta informati da Dall'Argine Marcello. In un primo momento il lavoro venne proposto, tramite D'URSO, a BLASCO Gaetano e a PAOLINI Alfonso e, in un secondo momento, ad una ditta di Potenza che proponeva prezzi più vantaggiosi, la Impredil, i cui referenti erano ESPOSITO Rocchino e De Leonardis Antonio. Quando Dall'Argine decise di affidare il cantiere all'Impredil chiese una sorta di permesso allo stesso MUTO e a ROCCA, nel timore che, rinunciando all'offerta di BLASCO e PAOLINI, potessero subire delle conseguenze: "tramite SIGNIFREDI", ha detto il collaboratore, *"lo tranquillizzai io con Rocca, che se il lavoro l'avremmo preso noi non c'erano problemi"*. LAMANNA fece sapere ai soggetti potentini che potevano operare tranquillamente impegnandosi a corrispondere loro in cambio una percentuale. Lui e LAMANNA si erano accordati con De Leonardis ed Esposito nel senso che ad ogni stato di avanzamento lavori avrebbero dovuto corrispondere loro una somma di danaro attorno ai 2.0000 euro, cosa che effettivamente avvenne. Quando FLORO VITO Antonio e gli altri operai si lamentavano di non ricevere i pagamenti LAMANNA era al corrente che i soldi la Impredil prendeva dalla committente ma una percentuale veniva riservata a lui. (cfr. udienza 23.11.2017)

Ad un certo punto, MUTO coinvolse nell'affare LAMANNA Francesco, il quale avvisò SARCONE Nicolino che se ne stava occupando lui. Venne scelto come capo cantiere FLORO VITO Antonio, genero di LAMANNA e venne contattato SILIPO Antonio (in quanto appartenente alla consorteria) che, all'occorrenza, si sarebbe occupato degli inerti. Una volta ottenuto il lavoro, si svolse una riunione presso il capannone di SILIPO Antonio per la suddivisione dei compiti fra tutti e ricorda che fu FLORO VITO Antonio a proporre FALSETTI Rosario per il noleggio dei ponteggi. MUTO ha descritto FALSETTI Rosario come soggetto appartenente alla cosca di San Leonardo di Cutro, facente capo a TRAPASSO Giovanni (amico di LAMANNA) per il quale svolgeva attività di usura in Emilia. Nel corso del rapporto, De Leonardis aveva bisogno di soldi e FLORO VITO Antonio gli fece prestare i soldi da FALSETTI Rosario, che in quel momento era l'unico che aveva un'immediata disponibilità di denaro. De Leonardis doveva restituire la somma con percentuali usuarie, ma siccome era in grave difficoltà economica chiese a LAMANNA se poteva restituire solo il capitale. FALSETTI non prese bene la cosa e ne insorse un conflitto con SESTITO (presente

sul cantiere ed amico di FALSETTI). La situazione degenerò e FALSETTI gli incendiò il tetto.

All'udienza del 23.11.2017 il collaboratore è tornato sul tema, spiegando che De Leonardis si rivolse a lui e LAMANNA chiedendo di non pagare interessi perché aveva già pagato loro la percentuale pattuita con loro e SILIPO aveva avuto 2.000 euro in più. Scoprirono successivamente che i potentini avevano mentito su diverse circostanze relative ai pagamenti di FLORO VITO e SESTITO. Da ciò scaturì l'incendio: *"Falsetti li aveva messo anche il ponteggio, ma in questo discorso, siccome avevano già firmato le cessioni di credito, almeno che ricordo, per quanto riguarda FLORO VITO, SILIPO e MUTO Antonio '71, se non sbaglio, dovevano fare la cessione solo di Falsetti, perché Falsetti ancora il ponteggio ce l'aveva, quindi qualcosina aveva pure avuto. Falsetti rivendicava e disse: e invece, per la questione dei soldi che mi devi dare, come la mettiamo? Siccome loro avevano dato la percentuale a noi, avevano fatto lavorare, avevano pagato, recriminavano che SILIPO da noi aveva preso duemila euro in più pure, questo recriminavano, allora mi disse, De Leonardis, a me e a Lamanna: guarda, io a Falsetti gli ritorno il capitale, se si possono evitare questi interessi mi fate un favore. Cosa che Lamanna fece, disse: va bene, ci parlo io con Falsetti. E glielo mandò a dire con FLORO VITO Antonio. Però la cosa degenerò, perché poi De Leonardis ed Esposito Rocchino, diciamo i proprietari, volevano che ondassero veloci i lavori, e invece stavano ritardando, perché non volevano più che si perdeva del tempo. Su alcune circostanze De Leonardo ed Esposito ci avevano detto delle cose che poi Falsetti e FLORO VITO dicevano che era l'incontrario. E poi, giustamente, io in agosto ero giù in Calabria e successe l'incendio, ma quando andai da Lamanna, perché non ero intercettato, però il De Leonardis chiamò subito a me, dicendomi: mi è successo che mi hanno incendiato il tetto, c'è un casino, un problema. Io andai da Lamanna, a dire: come mai, mi ha chiamato quello, dicendo che gli hanno bruciato il tutto. E mi disse: lascia perdere questi che dicono tante di quelle cavolate, le persone mica sono là a perdere tempo, lui dice una cosa, poi si verifica che era diversa. Perché secondo Falsetti, FLORO VITO e SESTITO, loro avevano negato alcune somme che avevano preso in più dalla committenza e quindi Falsetti si era incavolato, in quanto voleva quegli interessi del prestito".*

Anche GRANDE ARACRI Nicolino si informò circa tale conflitto sorto nel cantiere: *"Grande Aracri, siccome questi De Leonardis ed Esposito stavano facendo un favore tramite Signifredi, stavano facendo un favore a Grande Aracri Rosario e suo figlio Salvatore Grande Aracri, allora fu Grande Aracri Salvatore che per trattarli bene gli disse che gli avevano bruciato il tetto, di sapere chi fu stato. E Grande Aracri, quando andammo giù, insomma nel 2012, agosto era il 13 o il 12, ci chiese di... perché il nipote gli aveva detto che a bruciare il tetto era stato BLASCO, cosa che invece Lamanna disse: "Chi te l'ha detto? Non c'entra niente BLASCO, che sono stati quelli del cantiere" e non gli diede spiegazioni e non gli disse che la fonte veniva da noi, diciamo."*

Alla riunione, svoltasi presso l'Hotel Park Jonio erano presenti lui, LAMANNA, GRANDE ARACRI Nicolino, TRAPASSO Giovanni, COVELLI e SIGNIFREDI con la moglie. (cfr. udienza 23.11.2017).

In sede di controesame il collaboratore ha ulteriormente precisato, a maggior chiarimento, che FALSETTI, SESTITO e FLORO VITO chiesero il permesso a LAMANNA per far bruciare il tetto e che costui acconsentì. Il giorno in cui avvenne l'incendio De Leonardis lo chiamò al

telefono alle cinque del mattino, non spiegandosi come era potuta accadere una cosa del genere, visto che LAMANNA e gli altri gli avevano garantito che sul cantiere non avrebbero avuto problemi. Chiamò quindi LAMANNA e che questi gli rispose che si era meritato quanto era accaduto.

Nel corso dell'udienza del 23.11.17 il collaboratore, oltre alle puntualizzazioni di volta in volta fornite e sopra indicate, ha riferito in merito al coinvolgimento di BOLOGNINO Michele. De Leonardis aveva informato lui e LAMANNA che, avendo bisogno che qualcuno si occupasse di lavori di muratura, aveva provveduto a contattare tale SCOZZAFAVA. Questi, aveva portato con sé sul cantiere il BOLOGNINO Michele: *"Questo Scozzafava andò con Michele Bolognino sul cantiere e si presentò, allora Michele Bolognino, non sapendo che questi qua erano diciamo appoggiati da noi, come primo impatto non gli disse niente. Poi me lo fece sapere a me, De Leonardis, e io gli dissi: digli a Bolognino che c'è pure la Lamanna, che tanto è uno dei nostri, appartiene a noi e, se ha bisogno, di mettersi a disposizione. E così mi disse che si era messo diciamo... a queste persone di fargli... Questo Scozzafava non so se poi glieli ha fatti, doveva fargli dei lavori e Bolognino gli disse che era tutto a posto"*.

Ha infine fornito alcuni spunti in ordine al presunto profitto che gli imputati avrebbero ottenuto dalla vicenda estorsiva contestata. Si riporta integralmente il brano:

PRESIDENTE – Per concludere, in sintesi, per questo capo di imputazione 95, ce la riassuma in due parole la sostanza di questa estorsione: sono stati presi più soldi di quelli che si dovevano prendere?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Diciamo che è stato arginato il fatto che sia Dall'Argine sia i potentini conoscevano la nostra forza. I potentini usano... potevano mettere pressione e far sì che quando... si pagava prima di arrivare agli stati di avanzamento Dall'Argine.

PRESIDENTE – Quindi l'utilità, il lucro, è consistito nell'aver preso più di quello che si doveva o di averli presi prima di quando si doveva prenderli?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Su alcuni lavori... poi non è che io stavo lì, io non è che ho lavorato e non sapevo le cifre. Però, secondo il mio parere, qualche cifra è stata lucrata in più.

PRESIDENTE – Le minacce sono state fatte da chi?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sono registrate tutte, Presidente.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Noi ci abbiamo anche ricavato. Perché poi voi volete avere maggiori riscontri, li trovate che questi potentini parlavano sempre di percentuali. Cioè, loro erano a conoscenza che venendo a lavorare nell'Emilia o a Cremona, dovevano corrispondere una percentuale a noi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo lo preciso per il Collegio, è un fatto ulteriore rispetto alla contestazione, diciamo questi denari.

PRESIDENTE – Sì, infatti. Non c'è contestazione su questo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Noi non l'avevamo capito dalle telefonate.

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Ne parliamo anche nelle intercettazioni di queste cose qua, dove noi parliamo di percentuali, lui mi esprime... doveva fare un preventivo e mi disse: quant'è la vostra percentuale? Dimmi un numero da uno a trenta. E io gli rispondo e gli dico: trenta. E faccio la risata, per dire: è normale che se me lo chiedi a me, ti dico il massimo.

PRESIDENTE – Comunque, degli imputati di questo capo di imputazione, FLORO VITO, SESTITO, Falsetti e MUTO Antonio classe '71, il protagonismo di questi soggetti, secondo la sua conoscenza, è esattamente quale, molto in sintesi?

IMPUTATO MUTO SALVATORE – Lavoravamo tutti nella nostra sinergia.

Contro esaminato dai difensori all'udienza del 12.12.2017, il collaboratore ha ribadito i concetti già espressi e sopra illustrati così come ha fatto rispondendo alle domande del Tribunale in data 19.12.2017 specificando solo che Dall'Argine era un imprenditore estraneo alla associazione ma che conosceva gli appartenenti al sodalizio.

15.5. Gli esami degli imputati e i testi a discarico

All'udienza del 30.5.17, l'imputato FLORO VITO Antonio si è sottoposto ad esame rispondendo alle domande anche in relazione all'estorsione contestata al capo di imputazione 95. Egli ha sostenuto che:

a) fu MUTO Salvatore a chiamarlo chiedendogli se voleva fare un lavoro di carpenteria a Parma. Gli dissi: *Guarda, se c'è il prezzo, perché non farlo? Adesso non ricordo se mi ha detto vengo domani o vengo oggi stesso, non ricordo se era il giorno prima o lo stesso giorno, dove mi disse che veniva a Reggio Emilia e ci incontravamo all'uscita dell'autostrada per farmi conoscere l'impresa che aveva appaltato questo lavoro qua. E si presentò all'uscita dell'autostrada, si presentò lui in macchina con mio suocero, altre tre persone, che sarebbero questi qua di Potenza, che avevano preso il lavoro, in un'altra macchina. Io arrivai solo, con un'altra macchina da Reggio Emilia. E ci incontriamo all'uscita dell'autostrada di Reggio Emilia. Dove parcheggiai, scesi dalla macchina e dove MUTO disse: No, no, no, senza fermarti, vieni dietro me, che ci fermiamo più avanti. E arrivammo da SILIPO Antonio. Seguendo MUTO, arrivammo da SILIPO Antonio. Quando arrivammo da SILIPO Antonio, conosco questi soggetti qua, che poi si erano persi anche per strada e arrivarono in un secondo tempo....Antonio De Leonardis, Rocchino Esposito e la terza persona era una persona... un anziano, ma non ricordo il nome, come si chiamava.*

b) fece un preventivo sulla base dei disegni che venne accettato;

c) iniziò i lavori di carpenteria nel febbraio-marzo insieme al cognato SESTITO Salvatore;

d) Il contratto era intestato a SESTITO Salvatore perché lui non poteva stipulare contratti non essendo in regola con il versamento dei contributi;

e) iniziò subito a dubitare della affidabilità e della solidità economica della IMPREDIL perché chiesero loro se potevano darle una mano a conoscere delle persone per fornirgli i materiali. Il cantiere non era nemmeno organizzato e sistemato per lavorare.

f) chiamò quindi MUTO Salvatore *"...perché inizio a dubitare di questa gente qua quando inizia che... mio cognato gli fa conoscere per fornirgli il ferro; gli fa conoscere chi gli deve fornire il cemento (sempre con le loro garanzie andavano); io gli faccio conoscere per il ponteggio a Rosario Falsetti; a MUTO Antonio per la ghiaia, siamo io e mio cognato per fargli conoscere per fargli fornire la ghiaia. Quando arriviamo che mio cognato gli porta a quello là del cemento, quello del cemento dice: Visto che è una ditta nuova e non conosco chi è, se mi lascia un assegno a garanzia, gli fornisco il cemento con i pagamenti 30/60/90, come fanno tutti. Questi qua, l'IMPREDIL gli lascia l'assegno. Noi nel frattempo avevamo già lavorato, stavamo già lavorando là. Dopo due giorni o dopo il secondo giorno, pochi giorni*

comunque, quello del cemento chiama a mio cognato e gli dice: Ma che ditta hai portato qua? Questa è una ditta già mezza protestata. Dice: Come una ditta mezza prote...? Mio cognato si allarmò con me. Dice: Qua, secondo me, prendiamo qualche fregatura. Dice: Questi qua sono già mezzi protestati. Dice: Come facciamo ad andare avanti? – Andiamo avanti noi, tanto ormai i pilastri li abbiamo già fatti, il solaio l'abbiamo iniziato, stiamo iniziando per fare il solaio. Ormai perdiamo i soldi se ci ritiriamo. Mio cognato voleva lasciare, che era meglio aver ascoltato lui e lasciare quella volta là il cantiere. Dico: Abbiamo fatto già due o tremila euro di lavoro, andiamo avanti, ormai ci siamo. Tanto loro l'hanno subappaltato, il lavoro. Male che vada, la committenza ci paga, se non ci pagano loro. E ci dubitò un po'. Io chiamai MUTO, mi allarmai un po', dissi: Salvatore, ma chi mi hai portato qua? Persone che sono già protestati? Poi iniziò una serie di discorsi con questi qua di Potenza, perché parlavano: lo qua; lo là; adesso arrivava la luce; adesso non arrivava l'idrico; adesso così; adesso colà. E abbiamo fatto quel cantiere là veramente come si lavorava una volta, senza niente, tutto a mano. Anche il solaio. Ho fatto il solaio a mano. Poi alla fine mi potevo anche avvalere di chiedere un 30% in più della somma che avevo richiesto, che era 17.000 euro il preventivo, e alla fine nemmeno glieli ho chiesti, proprio per prendere i soldi, perché ci siamo trovati in una situazione che loro prendevano i soldi della committenza...

f) i problemi di pagamento erano iniziati a fine lavori (fine marzo/aprile): "verbalmente c'eravamo messi d'accordo a dire che, come io finivo a smontare l'ultima tavola del lavoro finito, mi dovevano dare gli ultimi 10.000 euro. 7.000 al primo solaio, 10.000 all'ultima tavola che andavo via a tirare. Così non fu, perché poi passò tutto il mese di marzo, passò anche il mese di aprile e loro (De Leonardis) mi prendevano in giro ancora a dire che i soldi..."

g) in questo frangente aveva già lasciato il cantiere essendosi recato a lavorare a Reggio Emilia suo cognato Salvatore SESTITO.

H) ai primi di giugno, incontrò, per caso, per strada, un socio di Dall'Argine, Andrea, che gli disse che la Vesta aveva pagato Impedil: "Antonio, tutto a posto? Sei stato pagato? Dico: Ma quale pagato. Dice: Dai, non scherzare. Dico: No, non sono stato pagato. – Come? Ci hanno chiesto 15.000 euro per pagare i carpentieri."... "Dice: Non avevamo tutti i 15.000 euro per dare all'IMPREDIL, gliene abbiamo dati 12, che poi gli altri 3 gli ho detto che poi glieli diamo quando ritorna su – perché De Leonardis era sceso giù in Calabria... ehm, giù a Potenza, era sceso giù a Potenza e doveva risalire, perché andava a fare anche lui un fine settimana una volta al mese, una volta ogni tre settimane, che c'aveva la famiglia giù. Risale – dice – e gli do la differenza dei 15..."

i) chiamò quindi De Leonardis che gli disse che ancora non aveva ricevuto alcun pagamento. Aspettò che rientrasse in Emilia da Potenza e lo convocò direttamente in ufficio da Dall'Argine il quale gli confermò che gli aveva dato circa 60 o 65.000 euro, senza che Impredil avesse pagato nessuno salvo un acconto di 7.000 euro a lui;

l) a quel punto Dall'Argine si mise in mezzo, perché lui, SILIPO, FALSETTI avevano paventato di bloccare il cantiere: "Perché poi alla fine dice: visto che queste persone le abbiamo portate anche noi per lavorare in questi posti qua, io avevo portato Falsetti, mio cognato aveva portato a quello del ferro e per la ghiaia, SILIPO si è imposto per le sue, si è richiesto le sue per le lavorazioni che ha fatto, io avevo chiamato queste persone, dico:



Guarda che succede questo, questo e questo. Prima che la ditta... che già non ha niente, l'IMPREDIL, non vorrei che sono dei... mi sembrano dei truffatori; prima che veniamo truffati, andiamo là e vediamo di bloccare il cantiere, facciamo un fermo amministrativo." [...] Possiamo bloccare il cantiere. Penso che via Legge si può fare questa cosa qua. Non è una cosa che non si può fare.. a quel punto Dall'Argine si mise in mezzo e disse: "No, fermatevi, io qua ho venduto tutto e c'ho gli acquirenti che abitano anche qua di fronte. Non voglio dei casini nel mio cantiere. Se loro mi firmato la cessione di credito, un po' alla volta vi pago a tutti. Loro accettarono, quelli di Potenza, De Leonardis insieme con Rocchino, telefonicamente si mise d'accordo con Rocchino Esposito, De Leonardis, per firmare la cessione di credito."

m) l'idea della cessione di credito fu quindi di Dall'Argine perché loro volevano bloccare il cantiere;

n) il primo ad essere pagato fu SILIPO Antonio, perché diceva che aveva dei problemi a pagare il materiale e aveva una scadenza del primo maggio;

o) suo cognato SESTITO Salvatore, fu pagato a fine giugno;

p) non diede alcun mandato a SILIPO di recuperargli il credito, né chiese allo scopo aiuto a MUTO Salvatore o a suo suocero per recuperare il suo credito;

q) non diede alcuna somma di denaro a MUTO Salvatore per questo cantiere;

r) non conobbe, né sa chi sia Signifredi Paolo.s) dopo il pagamento non vide più né parlò con Dall'Argine, De Leonardis, Rocchino Esposito.

In seguito alla testimonianza del collaboratore di Giustizia, FLORO VITO Gianni ha chiesto ed ottenuto di rendere dichiarazioni spontanee. In quella sede (udienza 28.12.2017) ha, nella sostanza, ribadito di non avere preteso ed ottenuto il pagamento con la forza dell'intimidazione, ma solo perché chiese quanto gli spettava. Ha quindi negato di avere incendiato il tetto, non avendone alcun motivo, anche perché non aveva portato FALSETTI sul cantiere affinché prestasse denari ad usura. Queste le sue dichiarazioni:

IMPUTATO FLORO VITO ANTONIO – Vorrei illustrarvi diciamo un memoriale che ho fatto, con poche parole, dove ho cercato di stringere tutta la situazione. Inizio a leggerlo: illustriissimi Presidenti e Giudici, chiedo la vostra attenzione a queste mie dichiarazioni spontanee. Iniziando da Taneto, chiamandomi MUTO Salvatore, se ero interessato per un lavoro di carpenteria edile a Parma e dissi di sì. E non ricordo bene se ci incontriamo lo stesso giorno o giorni dopo, dandomi appuntamento all'uscita dell'autostrada di Reggio Emilia. L'aspettai sotto il ponte e quando MUTO arrivò a Reggio, si imboccò subito per Sesso. Mi chiama e mi disse dove ero e di seguirlo e mi porta all'azienda di SILIPO. Dopo circa 10 minuti arrivano i potentini, De Leonardis, Rocco Esposito e un altro soggetto. Con MUTO c'era Lamanna e mi fecero conoscere per la prima volta i potentini. Entrando in ufficio da SILIPO, mi diedero i potentini i disegni, di poterli guardare e fargli un preventivo, e ho scoperto che il cantiere si trovava a Taneto e non a Parma. Che dopo circa una settimana ci incontrammo con De Leonardis a Taneto, a consegnargli il preventivo che alla fine concordammo per un importo di 17 mila euro, anziché 17 mila e 5 cento e mi chiesero di portargli subito l'attrezzatura, così Dall'Argine gli faceva subito un bonifico di 25 mila euro per inizio cantiere. Iniziammo a lavorare e mi chiese se conoscevo dei magazzinieri, impianti di cemento e qualcuno che mi potesse fare fornitura e posa e noleggio di ponteggio. Poi, non

avendo ghiaia SILIPO, gli facemmo conoscere MUTO Antonio classe '71, per una fornitura di 2 o 3 bilici di ghiaia. Per il ferro inizialmente non avevano bisogno, perché lo prendevano da Alessandria e come facemmo il solaio, ci disse che quelli di Alessandria non gli davano niente. Comunque, in tutto questo scoprimmo tramite l'impianto di cemento che l'Impredil aveva una segnalazione di protesta per un assegno. Il magazzino edile Eternedile, non conoscendo, non gli aprirono un conto per poter pagare a 30 o 60 giorni. Avevano noleggiato una gru, l'Impredil, e dopo meno di una settimana venne il proprietario e se la riprese. Inizio a capire, giorno per giorno, che questi sono dei truffatori e chiamo spesso MUTO per assicurarmi se questi li conosceva bene e mi diceva di non preoccuparmi, che lui aveva degli affari insieme con questi di Potenza e i soldi non li perdevo. In tutti i modi, finì il cantiere, senza servizi idrici, energie elettriche e senza una gru, con un generatore che non si potevano usare in continuazione due attrezzi elettrici, e abbiamo lavorato duramente, che nemmeno 70 anni indietro lavoravano in questo modo. Comunque, per farla breve, finito il lavoro di carpenteria, che finimmo prima della fine di marzo 2012, eravamo a metà giugno 2012 e questi di Potenza avevano pagato euro 7 mila ai carpentieri, che sono io e mio cognato SESTITO, e 1800 euro era costato il solaio in laterizio. Dall'Argine aveva dato di acconto lavori 65 mila euro, fino a metà giugno e in più gli ha pagato il cemento di tutta la struttura, Dall'Argine, con una delle società che aveva, e c'è anche un'intercettazione dove MUTO chiama al telefono di De Leonardis e gli risponde Esposito Rocchino, che lo chiama per un pezzo della sua macchina che gli serviva, non so se era un faro, un paraurto non ricordo di che cosa era, e riferisce a MUTO che sono nettamente in ritardo per i pagamenti ai lavoratori di 30/40 giorni con i pagamenti, ma quello che gli dava più problemi è SILIPO, non tanto il carpentiere. C'è sull'intercettazione questo. Poi ci saranno delle altre intercettazioni che leggerete su questa vicenda, tra me e MUTO, MUTO e i potentini e valutate voi, Tribunale, se c'è del vero di quello che ha riferito MUTO, oppure tante bugie. E vi ricordo che io ho lavorato e ho chiesto i miei soldi, senza nessuna forza intimidatoria. E se c'è stato un incontro in ufficio da Dall'Argine, dove c'era SILIPO, è stato SILIPO per chiedere il suo di dovuto e io il mio di dovuto, come ricorda anche una volta che abbiamo incontrato i proprietari dell'albergo ristorante Gabbiano di Salerno, che De Leonardis gli doveva, per vitto e alloggio, dai 3 ai 4 mila euro. Che al momento del pagamento, abbandonarono e scappò via, e se non ricordo male, anche questo pagò Dall'Argine. Poi chiedo a lei, signor Presidente, di poter far venire di nuovo Dall'Argine come teste, e riferirci quanti soldi avesse dato all'Impredil fino al pagamento che fece a SESTITO Salvatore e quante persone sono state pagate, farci riferire dal signor Dall'Argine chi erano i muratori e chi era la ditta che gli fornì il tetto in legno, e se questi sono stati pagati. E se il tetto è stato pagato dall'assicurazione. E chiedo anche, se mi ascolta la Procura, di fare questa indagine. E non pensate che sappia qualcosa e non voglio riferire, che se sapevo l'avrei detto subito. Signor Presidente, se non avevo motivo di incendiargli il tetto, anche perché non è di mia portata fare queste vigliaccate. Sono stato pagato e li ho anche ringraziati, e non ho usufruito di un euro in più di quello che era il contratto, anche se mi potevo avvalere e chiedere per come è stato svolto il lavoro, e non l'ho fatto. Io non ho portato l'alsetti per fargli prestare dei soldi ai potentini, in quanto io mi preoccupò quasi dall'inizio del cantiere, che questi sono dei truffatori e bugiardi e falsi. Forse il MUTO ha letto tanto di tutto, degli imputati, e dovrebbe esserci un'intercettazione che io e SILIPO commentiamo per i soldi che ci vengono dati con le

cessioni di credito. Che Dall'Argine non può pagare a tutti subito e comincia a pagare prima a SILIPO, dopo circa 20 giorni i carpentieri, e man mano ne paga ogni mese uno di quelli che avevano i pagamenti scaduti. Signor Presidente, un'altra cosa che ha riferito MUTO a questo riguardo, che io in un colloquio in carcere con mio fratello FLORO VITO Giuliano, gli avrei riferito di andare da Paolini che conosceva Dall'Argine, che per quando viene chiamato come teste Dall'Argine, di non dire la verità. Avete modo di poter verificare che questa situazione è una delle prime bugie che vi ha raccontato a mio riguardo e ce ne sono altre che riferirò nel discorso che continuo. Signor Presidente, ho sintetizzato il discorso Taneto e vi chiedo se avete delle domande da farmi, anche la Procura, sono disponibile a rispondere. E riferisce MUTO che per questo lavoro di Taneto, Lamanna mette a conoscenza Sarcone Nicolino, e c'è un'intercettazione, che Sarcone Nicolino lo stesso giorno che si trova Lamanna con MUTO a Reggio Emilia dove ci si incontrammo, da SILIPO che chiama Gianluigi Sarcone per ricordargli che alle 17 si devono incontrare con Franco. La Procura inserisce che sia Franco Lamanna ma non è così, che i Sarcone avevano appuntamento con Franco Falbo e avete modo di verificare anche questo. E MUTO vi dice anche che io riferivo a lui, per informare Lamanna, per essere a conoscenza che io non potevo prendere i soldi di Taneto. Ci sono anche su questo le intercettazioni, che MUTO parla con i potentini, che si disinteressa su questo. E ripeto che non ho usato nessuna forza intimidatoria e non tanto meno Lamanna.

Su richiesta della difesa di BLASCO è stato escusso anche il teste Tallarico Giuseppe (udienza 11.7.2017) il quale non ha però fornito elementi significativi per la ricostruzione dei fatti e la valutazione della penale responsabilità degli imputati.

15.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità degli imputati

Esaminate le prove è possibile ora scendere alla valutazione della penale responsabilità degli imputati.

La notte del 5.8.2012, in via Montegrappa nel Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), un incendio di natura dolosa veniva appiccato ad una copertura in legno di una villetta in costruzione all'interno di un cantiere di proprietà della VESTA Srl di Dall'Argine Marcello che, alla fine del 2011, aveva commissionato la costruzione di alcune villette a schiera alla società lucana di Impredil Srl il cui responsabile, in zona, era Antonio De Leonardis.

Secondo il contratto, l'impresa appaltatrice avrebbe individuato gli artigiani ai quali subappaltare le opere.

De Leonardis Antonio ha sostenuto di avere individuato i subappaltatori grazie a SILIPO Antonio, conosciuto, per caso, mentre si trovava in zona. Nel mese di giugno 2012 i titolari delle aziende subappaltatrici avevano iniziato a pretendere denaro, motivando la richiesta con la conclusione delle opere in anticipo rispetto ai tempi previsti, non volendo attendere il successivo S.A.L.. A quel punto, per evitare il blocco del cantiere e i danni alla azienda paventati dagli artigiani, era intervenuto personalmente Dall'Argine Marcello che, pur ritenendo di non doverli pagare direttamente, avendo già corrisposto quanto dovuto alla società appaltatrice Impredil cui spettava il pagamento dei subappaltatori, fece effettuare le necessarie verifiche tramite il suo fiduciario Vinci Marco, e pagò i subappaltatori dopo avere ottenuto da De Leonardis la cessione del credito di Impredil. Questo, in estrema sintesi, ciò



che si evince dalle conformi dichiarazioni di Dall'Argine, De Leonardis e Vinci, i quali hanno negato qualsiasi tipo di minaccia da parte degli artigiani e, comunque, qualsiasi pressione diversa dalla prospettazione del blocco dei lavori.

L'attività spionistica compiuta da tre diversi reparti dei carabinieri - il Nucleo Investigativo dei Carabinieri Modena, la Compagnia dei Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda e la Stazione Carabinieri di Neviano degli Arduini - in ordine alla quale ha riferito il Maresciallo Veroni ha disvelato, tuttavia, una realtà ben diversa.

Il tranquillizzante racconto svolto da De Leonardis e da Dall'Argine, nasconde dietro di sé una vicenda più articolata ed in cui, fin da subito, si indirizza l'interesse dell'intero sodalizio, poi sfociato in una vera e propria azione di forza per ottenere la soddisfazione delle pretese dei singoli esponenti.

Il 23.2.2012 (prog. 6113 RIT 3178/11) veniva captata una conversazione tra MUTO Salvatore e ESPOSITO Rocchino, dipendente di Impredil. Quest'ultimo riferiva che il giorno seguente sarebbe andato a Parma per firmare *"quel contratto"* procuratogli da SIGNIFREDI Paolo, chiedendo a MUTO di aiutarlo a reperire delle ditte per la fornitura di mattoni e di ferro. MUTO lo invitava a raggiungerlo a Cremona, con la promessa che gli avrebbe presentato le persone di cui aveva bisogno.

Il giorno dopo, i due si incontravano e, mentre erano insieme, MUTO chiedeva a LAMANNA Francesco dove passare a prenderlo (prog. 6286 RIT 3178/11). Una volta prelevato LAMANNA, MUTO riferiva a FLORO VITO Antonio, genero del primo (prog. 6269 RIT 3178/11) che stavano andando a Reggio Emilia per vedere un lavoro, facendogli intendere che occorreva la sua presenza. FLORO VITO si rendeva disponibile e diceva a MUTO di attenderlo al casello di Reggio Emilia. MUTO, che si trovava già a Parma, telefonava quindi a SILIPO Antonio (prog. 6303 RIT 3178/11) e gli passava LAMANNA, il quale diceva che lo stava aspettando. Poco dopo contattava SIGNIFREDI per assumere informazioni sul cantiere di Sant'Ilario (prog. 6303 RIT 3178/11). La presenza di LAMANNA a Reggio Emilia era comunicata a SARCONI Nicolino, il quale avvisava il fratello Gianluigi dell'appuntamento con *"Francuzzu"* (LAMANNA), fissato per le 17.00 (prog. 875 RIT 188/12).

Successivamente ROCCA Antonio telefonava a MUTO Salvatore (prog. 6322 RIT 3178/11) chiedendogli se Rocco avesse visionato il lavoro di Sesso *"quello in campagna"*. MUTO gli confermava che Rocco e Antonio (ESPOSITO e De Leonardis) si trovavano lì per un altro lavoro acquisito, *id est* le tre villette in costruzione a S. Ilario d'Enza, e che sarebbero dovuti tornare per visionare l'intervento a Sesso insieme a Paolo (SIGNIFREDI).

Emblematica del controllo dei lavori da parte del sodalizio è la conversazione intercorsa tra MUTO Salvatore ed ESPOSITO Rocco, nel corso della quale il primo consigliava al secondo di non dire ad alcuno che era stato lui a presentargli *"quelli di Reggio"*, precisando che per qualsiasi questione lavorativa inerente il cantiere doveva rivolgersi ad *"Antonio il carpentiere"* (FLORO VITO Antonio), mentre qualora dovessero sorgere *"altri problemi"* (di natura economica o contrasti con ditte incaricate di opere in subappalto), gli unici interlocutori sarebbero stati lui ed il *"suo amico"*, evidentemente quello che lo aveva accompagnato, sarebbe a dire LAMANNA Francesco (prog. 6388 RIT 3178/11).

Logico dedurre che vi fosse stato un incontro con *"quelli di Reggio"*, SARCONI Gianluigi e SARCONI Nicolino alla presenza di LAMANNA e MUTO, proprio per parlare del cantiere di Sant'Ilario con Rocco Esposito.

Nel frattempo, l'attività spionistica consentiva di accertare che nell'affare erano coinvolti anche i soggetti su cui stavano indagando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena.

La mattina del 7.3.2012 SESTITO Salvatore chiamava BLASCO Gaetano e gli proponeva di raggiungerlo sul cantiere di Sant'Ilario per parlare con il direttore dei lavori, che stava cercando una ditta a cui affidare la realizzazione dei tetti in legno per nove villette: questi si rendeva disponibile (prog. 8548 RIT 2931/11). Dopo circa un'ora BLASCO arrivava sul cantiere e incontrava con SESTITO.

La mattina del giorno successivo De Leonardis chiamava BLASCO per chiedergli di passare dal cantiere per ritirare i disegni in vista di un preventivo: BLASCO rispondeva che stava partendo per La Spezia, invitando De Leonardis a portare i disegni nel suo ufficio insieme a SESTITO Salvatore e lasciarli alla segretaria (prog. 8663 RIT 2369/11).

Nel primo pomeriggio SILIPO chiamava BLASCO, che gli diceva di essersi recato sul cantiere per parlare con la persona da lui indicatagli (De Leonardis Antonio), sul conto della quale chiedeva un giudizio di affidabilità. SILIPO lo rassicurava dicendogli che si trattava di un "soggetto buono", rinviando ogni altro dettaglio ad un successivo momento (prog. 8743 RIT 2369/11). Il 15.3.2012 De Leonardis chiedeva un incontro per discutere dei tempi e dei modi di pagamento: BLASCO rispondeva che sarebbero dovuti avvenire a scadenze programmate ("*... te lo dico subito... trenta... sessanta... e novanta...*"), precedute dall'emissione di un assegno a garanzia per l'intero importo dei lavori (prog. 9322 RIT 2369/11).

La mattina del 17.3.2012, erano registrate due conversazioni (prog. 8561 e 8562 RIT 3178/11) tra MUTO Salvatore e FLORO VITO Antonio, in cui i due parlavano dell'affidabilità nei pagamenti della ditta Impredil per i cantieri di S. Ilario d'Enza, in cui era entrato a lavorare anche il FLORO VITO. Il giudizio era negativo, anche considerate le difficoltà della committente (VESTA Srl) ("*FLORO VITO Antonio: Antonio - ...la ditta dove hanno preso loro il lavoro è una ditta che non è buona, te lo dico subito a livello di pagamenti e di cose non è buona che sono... sono un gruppo di miserabili, se vuoi ti faccio sentire pure operai che hanno lavorato che non riescono a farsi pagare. Ieri è venuto quello che gli aveva iniziato il lavoro, che c'erano le fondazioni fatte, dice che gli deve dare... gli deve dare ancora 2.600 euro, questa ditta qua, Vesta si chiama la ditta, gli doveva dare 2.600 euro, 600,00 euro se li stanno scontando a gasolio, 2.000 euro glieli stanno facendo da domani a domani, dice, e li avanzano dal mese di ottobre...*").

Il gruppo degli artigiani cutresi del sodalizio non avrebbe risentito dei problemi economici di controparte: "*Antonio - E per 2000 euro, dice, mi stanno rinviando da domani a domani. Antonio, diciamo... Salvatore - Allora... Antonio - ...ha pure queste piccolezze qua, se tu mi dici che problemi non ne abbiamo almeno con noi... Salvatore - Allora... Antonio - Le persone che... Salvatore - ...ma gliel'ho... allora, se loro volessero... allora, se volevano fare... se volevano fare il bidone, non è che chiamavano a noi o volevano a te. Antonio - Sono d'accordo. No... Salvatore - Te lo dicono... Antonio - ...sono d'accordo con te. Salvatore - Ve lo dicono, però voi sempre occhi aperti che loro devono fare quello che dite voi. No, lo sai perché ora ti sto dicendo in questo modo? Perché oggi mi ha chiamato... aspe... Fiesta ha chiamato a Tonino... Antonio - Sì, perché la stiamo facendo insieme, però siccome stanno... Salvatore - Eh! Antonio - ...siccome sono chiacchieroni, ti dico... Salvatore - Tonino... Tonino... Tonino... ma se succede, chiacchierone li acchiappiamo subito: Ohù! Ma che c'hai?*

Chiacchierone con me, quello che dico devi fare,"lo sanno già. [...] MUTO Salvatore: mi sono domandato dal commercialista... Èhe questi qua mi stanno cercando per quel lavoro... com'è là?..." dice: l'soldi ci sono... sono un po' tirati i prezzi... non so' se loro gli rimane soldi... se hanno da guadagnare se sono fatti... ma loro... lo sanno come saltare fuori!.. che lo sa pure lui che vanno.... "Antonio – Mh! Mh! Salvatore – ...come hai detto tu... Antonio – Sì. Sì. Salvatore – ...quello lo portano da lessandria, quello... l'impianto se li fanno loro magari non pagano le persone, sono cose che a noi non è che ci interessano. Antonio – Sì, a me questo qua non mi interessa io l'importante ... Salvatore – A te però... la carpenteria... la carpenteria che gli devi fare... che gli devi fare tu, ti deve pagare fino all'ultimo centesimo. Antonio – Sì. Salvatore – Tu mo regolati all'accordo, fate le carte scritte, no a parole, vi ho detto... Antonio – Doma... il lunedì dice che porta il contratto, portano i contratti e tutto perché ancora noi gli stiamo dicendo noi di farci il contratto. Salvatore – Eh! Antonio – Mo ha promesso che lunedì sale anche Rocco e ci porta... e ci porta il contratto. Salvatore – Comunque tu se c'è qualche problema portalo verso qua che glielo dico io quattro parole. Ed io gliel'ho detto a loro... Antonio – No, io ti dico subito, siccome... Salvatore – Eh, dimmi. Antonio – ... siccome mo ti spiego tutta la storia, là c'era prima un'altra ditta che lavorava. Salvatore – Sì. Antonio – Stamattina sono andato a noleggiare un camioncino perché là ancora non abbiamo manco corrente, tutto a mano stiamo facendo Saivato', là ancora non è arrivata neanche la corrente, c'è la gru piazzata a terra e non può arrivare ancora la corrente. Mo loro mi ha detto che dice che le hanno pagate, diciamo, la cosa... come si chiama, la... le cose per attaccare l'allaccio, per fare l'allaccio... Salvatore – Sì. Antonio – ...le hanno pagato già però a me mi riguarda che là sopralluogo non ne ha fatto nessuno. Io so che la corrente si paga, prima deve uscire quello dell'Enel, fa il sopralluogo... Salvatore – No, no... Antonio – ...di quanto devi pagare e di quanto non devi pagare. Antonio – No? Salvatore – ...non va fatto nessun sopralluogo. Se è una... se è una urbanizzazione che è stata fatta nuova c'è già... quindi non è un... basta che gliela paghi e poi all'Enel ci mette anche una settimana, questo può avere anche ragione. Ma quello... quello basta che non ti fa vedere il bollettino che ha pagato, se l'ha pagato e... Antonio – Lui dice che l'ha pagata, a me non è che mi interessa, però mi interessa perché io lo sto pungendo pure, chiama, chiama, chiama. Che stamattina solodalle otto fino alle undici meno un quarto due pacchi di (inc: Pronuncia poco chiara) ho potuto scaricare là perché già gli ho fatto tutti i pilastri, gli ho gettato la caldana, gli ho fatto tutti i pilastri. Io lunedì mattina devo iniziare il solaio. Devo portare l'altro materiale e lo devo scaricare a mano, mi ha dato la possibilità dell'autogru, di quella Ditta là, di calare i pilastri... Salvatore – Eh! Antonio – ... però... no, la possibilità che dici tu, ti chiama, ti dico un'altra ora vengo, quand'era disponibile quello là veniva. Fino a ieri ci ha detto che veniva alle due del pomeriggio, è venuto all'una e mezza dopo quello là a scaricarci, per calare i pilastri, ho gettato di nuovo l'altra pilastrata ieri. Però... Salvatore – Ma allora... Antonio – ... devo aspettare sempre, diciamo, a... Salvatore – Ma allora, ma Tonino non aveva detto che andava a parlare lui, venite qua, che si trovavano con loro. Antonio – Sì, ma alla fine... Salvatore – Non c'eri pure tu? Antonio – Sì, ma alla fine non è... penso che non hanno voluto loro, non hanno voluto, non ha voluto Roccopenso che non ha voluto. Dice, che iniziamo e lasciamo stare le cose come sono. Io so che da allora poi non non ha voluto Rocco. Salvatore – Mh! Mh! Ma oggi vi devono pagare. Antonio – No, la preoccupazione mia, per dirti. Il ponteggio ho chiamato a Falsetto ed è uno, diciamo... è uno di Cutro dei nostri. Salvatore –



Ma tu... Antonio - Che c'è pure quel cristiano.... Salvatore - ... eh, però senti a me, tu gli devi dire a loro, glielo devi dire: "Ragazzi, che le persone che porto io vogliono tutti pagati, che poi problemi dopo... Antonio - No, già... già gliel'ho detto... già gliel'ho detto all'inizio io... Salvatore - Se la volete fare... Antonio - ...gli ho detto pure (inc. voci sovrapposte) Salvatore - ... se la volete fare altre cose dici che li troviamo. glielo dici, che ci troviamo persone ve la diamo pure una mano, no, non è che dice vedi... Antonio - Sì, non è che... Salvatore - (inc. Voci sovrapposte) che li chiamano, che pare che loro non sanno come devono fare, ohì. Antonio - Uhm!

...
Antonio - Salvato'. Salvatore - Eh, è caduta la linea. Antonio - Eh! No, io non è che... (inc. voci sovrapposte) Salvatore - No, glielo faccio pure io una chiamata, gli dico: Mi raccomando e alle parole e non mi fate fare brutte figura! Antonio - Eh! Alle parole, senza che gli dici di soldi e non soldi. Salvatore - No. No. No. Antonio - Alle parole, che poi lunedì mattina lo tasto... lo tasto con il contratto, vediamo quello che hanno scritto sul contratto e vediamo se è verità quello che hanno fatto. Quello... se loro fanno com'è che mi hanno detto... Salvatore - E sennò ti... Antonio - ... io ti chiamo e ti dico: Salvato' hanno fatto com'è che hanno detto loro, mi hanno portato i soldi e mi hanno dato il contratto." Salvatore - Se no... Antonio - Se a me non mi portano... Salvatore - Vi firmate... Antonio - ...né soldi e né così gli dico mi fermo io. Salvatore - Eh! E non ti fare... (inc. voci sovrapposte) Antonio - Perché loro hanno preso... loro hanno preso... loro hanno preso già 25.000 euro, hanno preso, gli hanno mandato già 25.000 euro prima... prima di finire il riempimento... prima di finire il riempimento, il Ballocco, gli ha mandato già 25.000 euro alla ditta a lui. Voce Maschile - (Fuori cornetta) Quello che dice lui. Salvatore - Eh! Antonio - Quello che dice lui. Voce Maschile - (Fuori cornetta) Quello che dice lui, che io ci (inc. audio insufficiente) Salvatore - Quello che dice lui chi? Antonio - Coso, Antonio, Antonio questo qua che ci sta facendo il lavoro, questo di Potenza, dice che la Ditta gli ha mandato 25.000 euro. Voce Maschile - (Fuori cornetta) E' impossibile. Salvatore - Embè, mo dice che... sì, che mo la ditta gliene dà di più di quelli che... Antonio - No, no, dico, però siccome ancora, diciamo, è là, non c'è niente di utile, c'è solo l'attrezzatura nostra e una baracca sua, stop. Corrente non ne abbiamo, acqua non ne abbiamo Salvato'. Voce Maschile - (Fuori cornetta) Digli il fatto della corrente Antonio - Eh! Gru... la gru è là ferma sotto là. Salvatore - Ohì Anto', aspetta il lunedì, come ti hanno detto devono fare, se no ferma tutto che poi gliele diciamo... Antonio - Sennò... sennò mi fermo. Salvatore - Che poi gli facciamo venire noi i sensi. No di scappare non scappa, non ti preoccupare. Antonio - No, no, no, non è per questo qua, ho detto io (inc. Pronuncia poco chiara) questi qua sono venuti qua, vengono e fanno i truffaldini perché di avere non hanno niente là, una baracca hanno... Salvatore - Eh! Antonio - ...una baracca e tutta la roba... Salvatore - Sì. Sì. Antonio - ...ce l'hanno a noleggio, a (inc. Voci sovrapposte) ce l'hanno a noleggio... Salvatore - E tutta roba di... Antonio - ... la gru ce l'hanno a noleggio. Salvatore - ...e ma truffaldini che mi... è truffaldina, le devi sempre fornire le carte come fai a (inc. voci sovrapposte)

Subito dopo, MUTO Salvatore contattava Esposito Rocchino (prog. 8563 RIT 3178/11) chiedendo spiegazioni e garanzie sulla loro affidabilità, specialmente in relazione ai suoi paesani e ricordava ad Esposito l'importanza di "Antonio il carpentiere" evidenziandogli chi

il "papà" (LAMANNA Francesco) si trova con lui "quel giorno" (quello del primo incontro del 24 febbraio) e che "gli manda i saluti".

Nel frattempo BLASCO Gaetano, che evidentemente aveva ricevuto la documentazione, coinvolgeva nei lavori anche GUALTIERI Antonio, al quale consigliava di parlare con SILIPO per recarsi sul cantiere di Taneto (prog. 14236 RIT 2931/11).

Parallelamente, l'attività di intercettazione faceva emergere come tra gli artigiani calabresi crescesse il malcontento e di come SILIPO Antonio si era fatto portavoce dei loro interessi.

L'11.6.2012 SILIPO chiamava De Leonardis per sollecitare un pagamento; questi gli passava Esposito, che ammetteva che avevano accumulato ritardi nei cantieri ed erano in difficoltà (prog. 14310 RIT 353/11).

SILIPO quindi si rivolgeva a Dall'Argine, lamentandosi per l'operato dei lucani e segnalandogli i problemi sul cantiere, che avrebbero potuto portare ad una forzosa chiusura (*"Antonio - Buongiorno. Niente, Marcello, mi sembra che con 'sti ragazzi, quelli di Taneto mi sembra che abbiamo dei problemi, perché si stanno rivolgendo tutti a me, si stanno rivolgendo i... le persone che hanno fatto il lavoro... adesso... adesso...;.... Antonio - Non lo so, adesso... adesso, Marcello, qui c'è un problema. Metti il caso vengono tutti da me, io devo venire qua e ti dico: Blocchiamo il cantiere perché questi qua, se si comportano così, io non so cosa fare."*)

Dall'Argine risponde dicendo di avere fatto un bonifico di 11.000 euro per gli acconti dei carpentieri e di avere già fatto quattro bonifici a De Leonardis. Preoccupato, chiedeva a SILIPO di fargli conoscere nel dettaglio le varie posizioni creditorie, che avrebbe saldato in prima persona (prog. 14322 RIT 353/12).

Nel giro di mezz'ora, Dall'Argine richiamava e SILIPO (prog. 14339 e 14341 RIT 353/12) gli elencava tutti gli imprenditori che rivendicavano i pagamenti e, soprattutto, reiterava la minaccia di bloccare il cantiere, avendo la capacità per farlo: (*"Antonio - Pronto? Marcello - Antonio, sono Marcello. Ti disturbo? Antonio - No, no. Hai da scrivere, Marcello? Marcello - Sì, sì, sì. Antonio - Allora, qui... oh, la situazione è messa abbastanza seria, la situazione. Marcello - Vai, dimmi. Antonio - Allora, SESTITO Salvatore, che ha fatto la carpenteria... Marcello - Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, SESTITO Salvatore, sì? Antonio - Deve prendere dieci... doveva bonificare 10 mila euro. Marcello - 10 mila, poi? Antonio - MUTO, che ha portato la ghiaia questo inverno... Marcello - Sì, me lo ricordo. Antonio - ...2.200 euro. Marcello - 2 mila e 2. Vai, vai, Anto. Continuo a scrivere io. Antonio - Falsetti Rosario che ha portato il ponteggio... Marcello - Aspetta, come si chiama, scusa? Antonio - Falsetti... Falsetti Rosario. Marcello - Allora, Falsetti. Falsetti. Antonio - Che ha portato il ponteggio. Marcello - Ponteggio. Antonio - Al primo di maggio doveva avere 8.600 euro. Marcello - Ah, però. Poi? Antonio - Poi, la ferriera MDM, la ferriera... Marcello - MDM ferro, sì? Antonio - Che loro avrebbero fatto un assegno a garanzia di 5 mila euro, invece la fattura che cadeva è di 8.800 euro. Marcello - È tutta roba già scaduta questa, Antonio? Antonio - Già scaduta, già scaduta. Marcello - Okay. Antonio - Praticamente... praticamente questi qua vogliono essere pagati. Marcello - Antonio, e te, scusa? Te qui non ci sei qua dentro. Antonio - Allora, io adesso - adesso - visto e considerato perché non voglio avere dei problemi con 'sta gente di merda va bene? - visto come si è comportata. Okay? Marcello - Sì. Antonio - Allora, a me una fattura già mi è scaduta di 4.162, l'altra che mi scade a fine mese di 4.427 e poi tutto il resto che mi sta preparando la ragioniera, mi sta preparando. Okay? Marcello - Okay, diciamo,*

entro fine mese sono scaduti più o meno 10.000 euro, dai, vuoto per pieno. Antonio - Sì, a me mi sono scaduti quei 10.000 euro, sì, per fine mese. Solo che io domani mattina ho gli assegni che mi vanno... mi vanno a imbucare, mi vanno. Okay? Marcello - Sì, 4.162 di assegno tu devi metterlo dentro domani. Antonio - Sì, però sono stati loro a volere questo pagamento qua, quando io non l'ho accettato questo pagamento - va bene? - perché gli ho detto: Guardate che mi dovete... vi... vi state prendendo dei giorni abbastanza lunghi, non riesco." Antonio, dobbiamo fare così." Ascoltate, se non ho bisogno, va bene. Se io ho bisogno dopo...," ma questi creano dei problemi, creano, che mi sembra che vogliono fare il lavoro senza soldi. Ma non hanno capito dove cazzo sono capitati questi. Hai capito? Marcello - Però, Antonio, scusami, mi sto facendo un rapido calcolo... dunque 8 e 8, 16; 26... 26... 28... stiamo parlando di 30 mila euro. Loro ne hanno presi di più da me. Antonio - Appunto, allora, io ti sto dicendo - ti sto - siccome qui se oggi io non li metto calmi - non li metto, okay? - qui domani mattina c'è il cantiere bloccato, c'è. Antonio - Tu te ne vieni da me, te ne vieni e mi dici che dobbiamo vedere per fine settimana e poi vediamo come impostare. E tutte le persone che mi hanno telefonato a me, tutte, tutte - va bene? - Antonio, sappiamo che tu... ci sei tu là dentro, nella Coop Moviter - va bene? - noi non vogliamo entrare là dentro senza il tuo permesso, però sappi che noi entro domani mattina vogliamo bloccare il cantiere, vogliamo, perché noi abbiamo delle scadenze, abbiamo." Marcello, io come ti dico... come mi hanno detto, ti dico. Antonio - Non ne hanno più, non ne hanno più, perché io li ho telefonati poco fa, li ho telefonati, mi ha detto: "Ci sentiamo venerdì per impostare il pagamento." Ma con chi cazzo stai parlando? Gli volevo dire, gli volevo. Aspetta un attimo che ma vediamo la situazione qua." Comunque, Marcello, io... sono io l'acqua... l'acqua dove devo spegnere 'sto fuoco qua... Marcello - Sì, sì, Antonio, facciamo così, a questo punto. Antonio - Eh. Marcello - Dunque, facciamo così. Allora, visto che nel contratto (inc. voci sovrapposte)... Antonio - Aspetta, Marcello. Aspetta, aspetta, Marcello, scusa. Tieni in mente quello che vuoi dire, eh. Marcello - Sì, sì, certo. Antonio - Qui, Marcello, siamo arrivati nell'al di là delle persone, qui non si scherza, Marcello, eh, qui. Qui non si scherza. Qui... qui... con 'ste persone che hanno lavorato qua non si scherza. Cioè capisci quello che ti voglio dire? Meno male, meno male che c'è una grande stima ed amicizia tramite me. Ma qui proprio non si scherza, Marcello. Cioè questo te lo voglio dire...).

Dall'Argine ribadiva di aver sempre mantenuto fede agli accordi presi con Impredil e che non riteneva giusto doversi far carico degli eventuali debiti contratti da quest'ultima, anche perché proprio il venerdì precedente aveva consegnato a De Leonardis 12.000 euro. (Marcello - Sì, però, Antonio, io gli ho già dato 12 mila euro venerdì. Io adesso di soldi a tirarne fuori non riesco, eh. Antonio - Allora... Marcello - Io oggi pomeriggio non tiro fuori dei soldi, eh. Antonio - Allora... Marcello - Che sia ben chiaro, perché non so dove andarli a prendere. Cioè io gli ho dato 12 mila euro per dare gli acconti alle persone, me li hanno chiesti apposta. Io glieli ho dati. Anche perché io non passo darli a voi, Antonio, a che titolo? Io devo darli a lui, c'ho... c'ho un contratto con lui.).

SILIPO gli rappresentava che quelli dell'Impredil sostenevano di non aver ricevuto alcunché, ma Dall'Argine si diceva pronto a dimostrarlo producendo le cedole bancarie.

SILIPO sottolineava comunque di dover necessariamente reperire il denaro per accontentare gli imprenditori che stava rappresentando ("allora... ascoltami un attimo... ma io non risolvo niente così... perché io devo dare una risposta a tutti questi...").

Dall'Argine dichiarava che avrebbe effettuato i prossimi pagamenti direttamente a loro, superando la Impredil ("... Antonio... la risposta è che quando lui arriva al SAL... invece di dare i soldi a lui... li do a loro..."), ma SILIPO ribatteva che loro stavano ancora aspettando i soldi del precedente S.A.L., per cui gli consigliava di chiamare De Leonardis e prospettargli la situazione ("... allora... questa telefonata gliela puoi fare direttamente te... gliela puoi fare... perché gli dici... mi ha telefonato SILIPO... mi ha telefonato... mi ha telefonato SILIPO... perché SILIPO... dove SESTITO... MUTO... Falsetti... Feriera?... hanno telefonato tutti a lui... hanno telefonato..."), anche perché lui si era fatto garante degli interessi comuni e non poteva deludere i suoi paesani ("... no... no... te lo sto dicendo perché qui io ce li ho tutti con me addosso... perché se gli dico a... fanno a... se gli dico b fanno b... quindi io rappresento tutto qua... non mi posso permettere il lusso...").

Dall'Argine, comprendendo immediatamente il tono intimidatorio del SILIPO, gli chiedeva di mantenere calmi i suoi amici, perché così avrebbero ottenuto i loro soldi ("gli devi dire che ha detto Marcello che se non fanno casino i soldi li prendono. Sennò, visto che... se fanno casino i debiti li hanno fatti con Antonio De Leonardis non con Marcello Dall'Argine, giusto?!... se stanno buoni... i soldi li prendono... se fanno casino n).

SILIPO sottolineava nuovamente l'urgenza dei suoi amici di ricevere il denaro e Dall'Argine, rendendosi conto della situazione, gli diceva che avrebbe tentato di bloccare il bonifico già inviato all'Impredil e di utilizzare quel denaro per pagare i calabresi ("No Antonio, senti, sai cosa faccio?... adesso provo a bloccare il bonifico allora... fammi chiamare... perché ho già capito che qui gira male...").

SILIPO assecondava promettendo a Dall'Argine di tutelarla da eventuali reazioni da parte di Impredil, visto che il suo gruppo era formato da persone di elevato spessore criminale ("... allora blocca...prova a bloccare... blocca il bonifico... hai già capito tutto allora... blocca il bonifico... e dopo vediamo come cazzo rispondono loro... no... dopo se la vedono con me davanti a te... se la vedono con me davanti a te... hai capito?... qui stiamo parlando con i primis assoluti... va bene?... in tutto e per tutto... Marcello... non posso parlarti per telefono... ma qui... qui ha lavorato gente... ha lavorato che eh... non mi fare esprimere... blocca il bonifico... blocca il bonifico che risolviamo il problema... blocca il bonifico...").

Dopo aver chiamato in banca e verificato che non era più possibile bloccare l'esecuzione del bonifico, Dall'Argine chiamava SILIPO (prog. 14353 RIT 353/12) dicendogli che avrebbe chiamato De Leonardis per invitarlo a saldare il debito con lui e con SESTITO o, quanto meno, per partecipare ad un incontro "chiarificatore" ("allora... la banca mi ha detto che non può ritirarlo perché gliel'ha accreditato... eh... a mezzogiorno... e quindi... a questo punto io adesso la chiamo... e gli dico che mi hai chiamato... e i soldi che... i soldi che gli ho bonificato... almeno questi ultimi... te li deve dare a te... almeno a te e SESTITO... quindi... se ci mancano sette... ottomila euro... deve prenderseli dalla sua taschina e metterceli dentro e darteli... punto!... l'alternativa è un bell'incontrino qua...").

SILIPO pretendeva di ricevere i soldi in giornata ("... va bene... io entro il pomeriggio... entro il pomeriggio se fa il bonifico bene se no...va bene... vediamo dopo dai..."), ma Dall'Argine cercava di mettere al riparo il cantiere da danneggiamenti o blocchi dei lavori impegnandosi a far fronte a tutti i debiti ("si... l'importante Antonio... io te l'ho già detto... eh... chi non fa casino prende i soldi... se qualcuno fa casino nel mio cantiere... io non devo un cazzo a nessuno!... a parte te... a parte te... che con te siamo amici... con te i soldi non li

perdi comunque... Antonio... se nessuno fa casino... piglia i soldi...lo garantisce Marcello Dall'Argine... dopodichè... oh Antò... quello che succede fuori sono cazzi suoi... a me non me ne frega niente... a me solo i fatti miei e del mio cantiere...").

SILIPO forniva le garanzie richieste, pretendendo però l'arrivo del bonifico entro le 3 del pomeriggio ("... no... no... che casino?!... nessuno fa casino... nessuno fa casino... ci sono io... nessuno fa casino!... l'importante che oggi alle tre mi fanno il bonifico... oggi alle tre... mi fanno..."). Dall'Argine diceva che avrebbe contattato immediatamente De Leonardis: ("Antonio... io adesso lo chiamo... se sei d'accordo... faccio questo... lo chiamo... e gli dico... mi ha chiamato il mio amico Antonio SILIPO... mi ha detto che lui e SESTITO aspettano dei soldi da te... che gli hai promesso che glieli davi...") e SILIPO lo esortava a ricordare a De Leonardis con chi aveva a che fare, alludendo al suo spessore criminale e sul territorio emiliano io ("... tu gli devi dire... ma forse non hai capito chi è SILIPO qua... gli devi dire... eh... tu digli questo... digli... digli che facciano il bonifico entro oggi... e si mettono a posto le cose...").

Poco dopo Dall'Argine ricontattava SILIPO (prog. 14355 RIT 353/12) spiegandogli che De Leonardis sosteneva di non dovergli dare altri soldi fino al prossimo S.A.L. e che secondo lui stava facendo "il fenomeno" perché al momento si trovava a Potenza li sentendosi al riparo da eventuali ritorsioni.

SILIPO prendeva atto e sottolineava che De Leonardis non poteva considerarsi al sicuro in nessun posto ("... va bene... ma può fare quello che vuole... tanto come qua è la..."). Dall'Argine proponeva di organizzare una "bella sorpresa" a De Leonardis al rientro a Sant'Ilario d'Enza, offrendosi di invitarlo con una scusa nel proprio ufficio, ma SILIPO replicava di poterlo punire anche a Potenza ("... ma chi sono?!... ma chi cazzo sono loro?... che gli devo dare 'sta importanza?... vuoi vedere... vuoi vedere come li faccio rimanere giù senza che vengono su?...").

Dall'Argine ribadiva la promessa di farsi carico di liquidare per intero i suoi amici, a patto che non succedesse alcunché in cantiere ("Antonio... però di a tutti che garantisco io...i soldi non li perdono con Marcello Dall'Argine...glielo dici...garantisco io... per questi soldi... tu mi aiuti perché non succedano casini... ed io ti garantisco che...").

SILIPO, nel frattempo si relazionava con FLORO VITO Antonio (genero di LAMANNA Francesco) sullo stato delle cose, mettendo in evidenza come fosse riuscito nell'intento di ottenere il pieno appoggio di Dall'Argine (prog. 14364 RIT 353/12: "... allora... io sono arrivato al punto che volevo io... sono arrivato... benissimo... Marcello mo' si è messo a tutte le disposizioni... si è messo... mo' sta chiamando lui Antonio, (id est De Leonardis), mi sta chiamando... e io non gli sto rispondendo..."). FLORO VITO, alla domanda se fosse stato contattato lui, rispondeva di non aver avuto più alcun contatto con De Leonardis ("... no... a me non mi ha chiamato... e non gli ho chiamato neanche... come eravamo d'accordo con te..."). SILIPO, quindi aggiungeva che lo avrebbe chiamato lui per fargli capire con chi aveva a che fare ("... benissimo!... ok!... allora io mo' lo chiamo... gli dico... se tu ti pensi che sei venuto qui a Reggio Emilia a prendere in giro a noi... vedi che tu hai sbagliato indirizzo... questo è il parlare che gli faccio... secondo me hai sbagliato indirizzo... perché avrai modo di conoscerci meglio... si vede che tu qualche persona non ti ha informato neanche la potenza su chi siamo... manco... va bene... ok... allora io io ho voluto semplicemente farti una

telefonata...e tu mi hai detto che non sei stato pagato... a che cosa vogliamo giocare?... a che cosa?... allora... qui c'è da pagare Tizio... Caio... Sembruno e via discorrendo... allora... come facciamo?... noi oggi vogliamo una risposta per domani mattina dobbiamo avere i soldi sul conto... sennò Antò... manco... non ci... venire per niente... che andiamo avanti noi col cantiere...").

SILIPO, sottolineando che stava sempre parlando a nome di tutti, chiedeva quindi precise istruzioni sull'atteggiamento da tenere, "tosto", precisando di volere tutelare Dall'Argine che si era mostrato accondiscendente nei loro confronti (SILIPO - *Io sto parlando per tutti. Antonio - Sì. SILIPO - Allora, io come mi devo comportare mo qua? Mi devo comportare tosto? Antonio - Toni', se stanno prendendo i soldi è normale che ci dobbiamo comportare tosti. Che facciamo? Loro si mangiano... come ti devo dire? Alla fine può essere che scappano e poi dove andiamo? SILIPO - E ti sto dicendo, mi devo comportare tosto? Perché Marce... Marcello, ti devo dire la verità, ah. Antonio - Eh. SILIPO - Aveva bloccato il bonifico ma ha... non ha fatto in tempo, sennò neanche i 12 mila euro che gli aveva mandato gli arrivavano.)*

FLORO VITO confermava l'utilizzo di ogni mezzo per recuperare i soldi ("... Toni... si stanno prendendo i soldi... è normale che ci dobbiamo comportare duro... che facciamo?...loro si mangiano... come ti devo dire... alla fine può essere che scappano...e poi dove andiamo?") e, per venire incontro anche alle esigenze di Dall'Argine, avrebbero dovuto incontrarlo e spiegargli che prima di dare altri soldi all'Impredil avrebbe dovuto pagare loro ("...Toni... l'unica cosa... l'unica cosa andiamo e parliamo con Marcello: allora... quanto gli devi dare tu?... ancora altri trentamila euro?... quarantamila euro?... venticinquemila euro?... quelli che gli devi dare... va bene... ci tuteliamo i nostri... è quello che voglio fare io... tu quanto devi prendere Tonino?... diecimila euro?... io ne devo prendere altri dieci... e sono venti... io sto facendo un'ipotesi... io sto facendo un'ipotesi... poi chi deve prendere di più o di meno... questa è una cosa che giustamente la sai pure tu... cos'è che facciamo per accontentare tutti?... ci cacciamo un mille euro l'uno... e accontentiamo pure agli altri... va bene?... quando gli farà l'altro pagamento ci cacciamo gli altri sette... otto... diecimila euro... quelli che restano diciamo... che ci devono mancare a noi...").

SILIPO prospettava di affrontare De Leonardis e costringerlo a chiudere il cantiere ("... niente, io arrivato a questo punto, vedi che io vado e spianare Antò. te lo dico che vado... vado... che lui si pensa che ha le spalle... no... gli dico che domani mattina sennò siamo là e gli blocco il cantiere gli blocco e non se ne parla più!... perché Antò gli dico: tu vedi che hai sbagliato indirizzo io vado..io vado..io vado tosto Antò... te lo dico e vado tosto... se ti dovesse chiamare gli dici: ma hai parlato con SILIPO?... e siamo a posto gli dici...").

FLORO VITO sottolineava di aver spiegato chiaramente a De Leonardis che le prime ditte da pagare erano quelle che avevano portato loro nel cantiere ("... no... no... questo qua già glielo abbiamo detto pure noi... glielo abbiamo detto... sì... se vuole andare avanti... se vuoi andare avanti... gliel'ho detto già... se vuole andare avanti... prima devi pagare le persone che abbiamo portato noi nel cantiere... poi i materiali che ha preso giù al suo paese suo, sono affari suoi che non ci interessa, il tetto i mattoni... entro domani ci deve risolvere il problema Toni...").

SILIPO si metteva quindi in contatto con ESPOSITO Rocco (prog. 14367 RIT 353/12) facendogli notare, con fare intimidatorio, che lui rappresentava tutti i calabresi e che, pertanto,

se non rispettava lui non rispettava l'intero gruppo. SILIPO diceva espressamente che l'IMPREDIL aveva potuto lavorare nel cantiere perché gli era stato concesso dai calabresi e che ora la questione era diventata delicata. (Antonio – parlando con me....sai cosa vuol dire che parli con tutti? Parli. Con quello che ha portato il ferro, con quello che ha fatto questo, con quello che ha fatto quello: con tutti. Io sai cosa... io siccome vi ho dimostrato la mia... tutta la mia umiltà, che siete stati raccomandati - giusto? - da chi di dovere e allora giustamente io dovuto disporre tutta la mia umiltà. Antonio - Paghiamo il materiale, paghiamo - Va bene? - perché giustamente io ho dimostrato tutta la mia sincerità, tutta la mia onestà, dopo che io ho fatturato mi vieni a dire che dobbiamo cubare - va bene? - cubiamo tutto, cubiamo. Rocco - Va beh, ma questa è una questione di conteggi, questa è un'altra cosa. Antonio - No, no, ma... no, no, ma cubiamo perché giustamente per me è un'affesa per eccellenza questa, eh, Rocco, per me. Perché ce ne sono uomini con l'umiltà sulla faccia della terra, senza offesa a nessuno, posso portare la corona, posso portare - okay? - posso. Quindi su di questo io sono tranquillo. Antonio - Rocco, non hai capito. Non hai capito, Rocco. Allora, la gente mi ha telefonato tutta a me, mi ha telefonato.)

Pochi minuti dopo SILIPO relazionava Dall'Argine (prog. 14370 RIT 353/12) il quale si dispiaceva per essersi fatto prendere in giro come un ragazzino dai lucani ("... brutte merde maledette, mi sono fatto prendere per il culo come un ragazzino che coglione!... mi sono fatto prendere per il culo come un ragazzino, bastardi!..."). SILIPO gli diceva di non preoccuparsi perché lui sarebbe stato sempre dalla sua parte ("...ma nessuno ti ha preso per il culo a te che c'ho sempre SILIPO!. c'hai sempre!. ok?."). Dall'Argine si rasserenava ed ironizzava sull'ingenuità di quelli dell'Impredil che non avevano ben capito con chi si stavano scontrando ("... Antonio, si sono dimenticati chi cazzo sei, io ho questa vaga impressione.. secondo me non hanno ben presente... poverini!...").

Poco dopo Dall'Argine diceva a SILIPO (prog. 14394 RIT 353/12) che, secondo lui, la soluzione al loro problema era costringere De Leonardis a firmare la cessione di credito nei loro confronti, che poi avrebbe pensato lui a pagarli ("... sono rimasto che non ho più novità in questo momento, secondo me Antonio l'unica soluzione è la seguente, bisogna che lo andiate a prendere, lo portate qua, facciamo... in contraddittorio... firma la cessione di credito nei vostri confronti e io vi pago!... non c'è testa nè mazzo!... e allora voi tutti prendete i soldi... perché così secondo me sta prendendo tutti per il culo, me compreso...").

Il 12 giugno 2012 Dall'Argine avvisava SILIPO dell'imminente arrivo da lui di Esposito Rocco (prog. 14512 RIT 353/12) SILIPO spiegava che probabilmente voleva parlargli della cessione del credito perché aveva capito male le sue disposizioni e Dall'Argine, ben sapendo che solo l'autorità di SILIPO poteva convincere Esposito a firmare, chiedeva al SILIPO di presenziare all'incontro. SILIPO confermava che si sarebbero presentati anche "i suoi compagni", creando però timore in Dall'Argine, che non capiva il motivo dell'arrivo anche di quei soggetti. SILIPO prometteva che dall'incontro non sarebbero scaturiti problemi per lui ed alla fine Dall'Argine accondiscendeva.

Dall'attività spionistica emergeva, ad un certo, punto, anche il coinvolgimento di BOLOGNINO Michele così come riferiti dal Maresciallo Veroni (prog. n. 16261 RIT 2931/2011; nr.14758 RIT 353/2012; nr. 16269 RIT 2931/2011; nr. 16290 RIT 2931/2011; nr.10043 RIT. 353/2012).



Alla luce delle prove indicate deve essere affermata la penale responsabilità degli imputati per il reato di estorsione loro contestato.

Ed invero, le intercettazioni captate e sopra riportate, oltre a dimostrare come sul cantiere di Taneto siano confluiti gli interessi del sodalizio, che si è mosso coralmemente, sotto la direzione e il benessere dei suoi vertici per accaparrarsi il sostanziale monopolio sullo stesso, provano altresì la fondatezza dell'ipotesi d'accusa.

Le eloquentissime conversazioni telefoniche dimostrano infatti come, a fronte dell'inadempimento della società appaltatrice, Impredil, all'obbligo di pagamento del gruppo dei subappaltatori calabresi, SILIPO si sia rivolto, al committente Dall'Argine minacciando di bloccare il cantiere se lui e i suoi compagni, i suoi compaesani, non fossero stati pagati.

Per effetto di tale condotta intimidatrice il Dall'Argine, che non era tenuto a pagare, e che inizialmente aveva dimostrato la sua resistenza indicando nella società appaltatrice (e in De Leonardis) la responsabile del mancato pagamento - anche perché ad essa erano già stati corrisposti i denari con cui soddisfare le pretese dei subappaltatori - cedeva alle richieste del SILIPO e, accollandosi il debito di Impredil, provvedeva a pagare i creditori indicati dal SILIPO e di cui quest'ultimo si era fatto portavoce.

Il contenuto delle intercettazioni dimostra il vero e proprio timore di Dall'Argine che, dopo una minima resistenza iniziale, intimorito da possibili reazioni ritorsive del SILIPO e dei suoi compagni, si dimostrava palesemente ossequioso di fronte a SILIPO - che non mancava di ricordare la sua potenza criminale - e accettava supinamente di compiere un'operazione economicamente pregiudizievole e di garantire al gruppo dei subappaltatori calabresi un vantaggio non altrimenti ottenibile dai sodali in quei termini, di fronte al rifiuto o all'impossibilità della impresa appaltatrice di pagarli alla scadenza.

Va poi evidenziato come le pressioni e la carica intimidatoria legata alle contese del SILIPO erano certamente percepibile da Dall'Argine, che ben conosceva non solo con chi si era messo in affari (si veda il tenore delle conversazioni) ma anche la caratura criminale del SILIPO e la sua appartenenza al sodalizio, del resto mai nascosta dal SILIPO ed anzi da lui sempre ventilata.

Anche in questo caso, dunque, alle minacce espresse si era anche aggiunta, nell'ambito di tale contesto, l'intimidazione derivante dal condizionamento ambientale promanante dalla consapevolezza del Dall'Argine che i suoi creditori erano appartenenti, o comunque gravitanti, all'interno di un sodalizio mafioso e capeggiati da un suo membro di spicco, di nota fama criminale. Le minacce espresse e il condizionamento derivante dalla forza di intimidazione promanante dal gruppo hanno dunque indotto il Dall'Argine a cedere alle richieste del SILIPO alle quali, in altre condizioni, non avrebbe ceduto in quanto per lui assolutamente pregiudizievoli.

In definitiva, non vi è alcun dubbio che la condotta del SILIPO rappresenti minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, atteso che proprio nelle minacce, nemmeno così larvate, provenienti da un soggetto che fa valere la sua appartenenza ad un gruppo mafioso e di cui vanta la forza d'azione, si concretizza quella forza di prevaricazione che annulla la volontà della vittima costringendola a subire il volere degli autori della condotta illecita.

Eloquente è, in tal senso, l'insistenza con la quale Dall'Argine e De Leonardis hanno negato qualsiasi minaccia sostenendo che il rapporto si sarebbe svolto secondo ordinarie e serene dinamiche imprenditoriali. La reticenza del De Leonardis è poi resa ancor più manifesta dalla difformità delle sue dichiarazioni - rese a fatica e continuamente trincerate dietro generici "non ricordo" - rispetto alla denuncia sporta dopo l'incendio.

La condotta e la volontà prevaricatrice del SILIPO escludono, poi, la configurabilità del più lieve reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, seppur invocato dalle difese, del resto nemmeno ipotizzabile in quanto il pagamento ottenuto da un soggetto che non era ad esso tenuto, rende comunque la pretesa illegittima nei suoi confronti.

Va dunque affermata la responsabilità di tutti gli imputati per il reato ascritto emergendo dalle telefonate di SILIPO come egli abbia ricevuto il mandato estorsivo da tutti gli imputati, che avevano lavorato all'interno di quel cantiere oramai nelle mani del sodalizio mafioso, per recuperare il loro credito, non essendo ipotizzabile una libera iniziativa del SILIPO, membro di spicco della consorteria, che abbia agito all'insaputa o contrariamente al volere degli altri imputati. Ciò vale tanto più per FLORO VITO Antonio, genero di LAMANNA, atteso che il tenore delle conversazioni tenute con SILIPO (ed in particolare quella con cui consiglia a quest'ultimo di tenere un atteggiamento "tosto") dimostra il suo pieno coinvolgimento nella azione estorsiva alla quale egli partecipava con piena consapevolezza e fornendo il suo pieno appoggio al SILIPO.

Non è inopportuno sottolineare che, significativamente, SILIPO Antonio è stato condannato in rito abbreviato con sentenza divenuta oramai irrevocabile.

Alla luce di tali conclusioni, ogni altra considerazione relativa alle vicende di contorno, o comunque, non oggetto di contestazione emerse dalle voci dei collaboratori (incendio del cantiere, usura ai danni di De Leonardis, contatti iniziali e ingresso di BOLOGNINO nel cantiere) se valgono a meglio delineare il contesto in cui sono maturati e si sono sviluppati i fatti - anche integrando possibile *notitia criminis* - non incidono in alcun modo sul giudizio di penale responsabilità, fondato in massima parte sul chiaro tenore delle conversazioni telefoniche.

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., posto che la grave carica intimidatoria sottesa alla condotta estorsiva costituisce modalità di azione tipica di coloro che appartengono ad associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza promanante dal vincolo associativo, come per altro qui apprezzabile compiutamente, anche in ragione del condizionamento ambientale patito dalla vittima. Va peraltro evidenziata l'esistenza anche del profilo finalistico della aggravante *de qua*, rappresentato dalla volontà del sodalizio di accaparrarsi il dominio nei cantieri edili del territorio, siccome dimostrato dalla presenza, sullo sfondo degli accadimenti, dei vertici del sodalizio, rappresentati dai fratelli SARCONI per il territorio reggiano nonché, addirittura, da LAMANNA Francesco e GRANDE ARACRI Nicolino, il cui interesse alla vicenda è stato tratteggiato anche dai due collaboratori di Giustizia SIGNIFREDI e MUTO.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di De Leonardis e Dall'Argine Marcello.

Infine. Alla luce delle prove assunte in dibattimento siccome emergenti dal presente capo di imputazione e dalle dichiarazioni rese da MUTO Salvatore, ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa alla commissione del delitto di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p. da parte di FLORO VITO Antonio, SESTITO Salvatore e FALSETTI ROSARIO nonché a quella del delitto di usura da parte di FLORO VITO Antonio e FALSETTI ROSARIO.

16. CAPO 53.

Estorsione in danno di Soda Salvatore e D'Urzo Domenico

L'importanza del "tormentato" capo di imputazione 53, oggetto di successive modifiche, trascende quella legata all'accertamento dei fatti che ne sono oggetto.

Esso, infatti, al di là della vicenda estorsiva contestata assume una indubbia capacità rappresentativa dei rapporti di forza interni al sodalizio e della proficua sinergia instaurata sul territorio emiliano tra 'ndrangheta ed imprenditoria, qui rappresentata da BIANCHINI Augusto, la cui figura e la cui importanza per il sodalizio emergeranno con forza in altra, specifica, parte della motivazione (cfr. Cap. XV).

16.1. I testimoni di Polizia Giudiziaria e le intercettazioni.

Gli esiti delle indagini sono stati compendati dal Maresciallo Veroni che, all'udienza del 4.3.2017, ha descritto le conclusioni investigative tratte anche sulla base dalle conversazioni telefoniche captate, riferite in udienza e contenute, in allegato, in apposito documento (cfr. cartella Udienze 2017, produzioni RONI Modena, cd capo 53 e 189).

Con scrittura privata del 23 maggio 2011 Consorzio Lavori Servizi e BIANCHINI COSTRUZIONI avevano formalizzato un contratto di appalto con il quale venivano affidati alla BIANCHINI Costruzioni i lavori di completamento della variante Breda Cisoni nel comune di Sabbioneta, in provincia di Mantova. L'importo complessivo dei lavori ammontava a 1.300.000 euro. Parte di questi lavori, per complessivi 166.000 euro, venivano subappaltati dalla BIANCHINI COSTRUZIONI al Consorzio Edil Pitagora, società cooperativa formalmente presieduta da Soda Marianna, figlia di Soda Salvatore che, pur non ricoprendo cariche, gestiva di fatto la società ed eseguiva i lavori (cfr. produzioni sopra indicate).

All'interno di questo secondo rapporto lavorativo veniva stipulato anche un contratto di nolo a caldo di mezzi in forza del quale la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe noleggiato macchinari a Consorzio Edil Pitagora dietro il corrispettivo di 30.000 euro mensili. (cfr. produzioni indicate).

Il rapporto lavorativo si svolgeva regolarmente sino a quando emergevano alcune contestazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori.

Secondo quanto sostenuto in prospettiva d'accusa, Soda non riusciva ad accedere al prestito bancario che gli avrebbe consentito di acquistare le materie prime per eseguire i lavori e, quindi, per consentirne la prosecuzione. BIANCHINI e Soda si accordavano per una modifica del contratto, in forza del quale i materiali, a partire da quel momento, sarebbero stati forniti dalla BIANCHINI COSTRUZIONI, la quale avrebbe detratto il costo delle stesse dal corrispettivo pattuito per il subappalto.

Da questa situazione erano insorti problemi per il pagamento dei lavori svolti, per la risoluzione dei quali il BIANCHINI, in tesi d'accusa, decideva di rivolgersi a BOLOGNINO Michele, con il quale in quel periodo stava già collaborando (cfr. capo 90), per avere un aiuto, confidando nel fatto che anche i referenti del Consorzio Edil Pitagora, Soda Salvatore e D'Urzo Domenico, erano imprenditori calabresi. D'Urzo Domenico, in realtà, era un geometra che collaborava con Soda Salvatore, ed era stato l'intermediario tra le parti all'interno del rapporto, in quanto aveva una conoscenza personale con BIANCHINI, ed aveva avvicinato le due società.

Analizzando le conversazioni telefoniche, gli inquirenti si erano resi conto che nella diatriba tra le parti si erano inseriti anche BLASCO e VALERIO, a loro volta creditori di Soda per un noleggio di ponteggi in un cantiere di Grosseto.

Le prime conversazioni telefoniche rilevanti vengono captate, ha spiegato il Maresciallo Veroni, nel novembre del 2011, quando si assiste ad un primo incontro tra BOLOGNINO, BIANCHINI, Soda e D'Urzo. La prima conversazione è tra BLASCO e BOLOGNINO. E' una conversazione importante in tesi di accusa, perché documenta come il 30 di novembre BLASCO e VALERIO erano già entrati nella questione, avendo già conteggiato le ore di lavoro prestate da Soda nel cantiere di BIANCHINI cercando anche di ridurre il debito di BIANCHINI per andare incontro anche alle esigenze dell'imprenditore. BLASCO, dunque, nel corso della conversazione registrata al prog. 950 RIT 2931/11 dice a BOLOGNINO di aver guardato i conteggi, di aver applicato uno sconto importante di 7.000 euro e, comunque, chiede di guardarlo insieme. I due si accordano quindi per incontrarsi.

BLASCO, ha spiegato il teste, è ovviamente interessato a che BIANCHINI paghi il suo debito perché in questo modo avrebbe ottenuto più agevolmente il pagamento del suo credito da parte di Soda. Il giorno seguente, il 1.12.2011 BLASCO, VALERIO e BOLOGNINO si incontrano nel magazzino di quest'ultimo a Montecchio Emilia (prog. 1137, 1138 e 1139 RIT 2931/11).

Nel frattempo, ha proseguito il maresciallo Veroni, entra in gioco una nuova componente, rappresentata da alcuni operai di nazionalità albanese, che avevano lavorato nel cantiere della BIANCHINI COSTRUZIONI per conto di Soda e che, a loro volta, dovevano essere pagati da Soda che stava aspettando il pagamento da BIANCHINI. Questi soggetti di nazionalità albanese, iniziano a fare pressioni su D'Urzo e Soda per ottenere il loro pagamento. Il 5 dicembre, quindi, D'Urzo avvisa immediatamente BLASCO del fatto che i ragazzi, gli albanesi, si erano presentati da lui per reclamare il pagamento (prog. n. 1741 RIT 2931/11). BLASCO rassicura D'Urzo dicendogli che era stato già fatto un incontro, e che la situazione probabilmente si sarebbe risolta. Il giorno seguente BLASCO contatta BOLOGNINO,



segnalandogli questo nuovo problema. BOLOGNINO gli chiede di chiarirgli esattamente i conteggi in sospeso e BLASCO, spiega che dal conteggio iniziale, di 36.800 (fatto insieme giorni prima), con lo sconto praticato erano rimasti circa 28.000 euro, anche perché il lavoro era stato effettivamente svolto e non si poteva scendere sotto quell'importo (prog. 1781 RIT 2931/2011).

La situazione resta tale per quasi due settimane finché il 19 di dicembre BLASCO, ha riferito il teste, sollecita BOLOGNINO ad incontrarsi con BIANCHINI. BOLOGNINO contatta quest'ultimo chiedendogli se sia pronto a consegnare l'autovettura, perché, evidentemente, nel corso di precedenti incontri avevano ipotizzato di compensare parte del debito con la consegna di un'autovettura, che gli inquirenti scopriranno essere una Audi A6, del valore di 24-25.000 euro. BIANCHINI si rende disponibile sia a cedere la macchina che a incontrarsi con le parti in causa (prog. 661 e 723 RIT 3168/11). Quando BLASCO apprende che si terrà quest'incontro tra BOLOGNINO e BIANCHINI, chiede al primo di farsi portavoce delle sue rimozioni, perché doveva ancora ricevere i suoi denari da Soda; quindi, finché BIANCHINI non avesse pagato Soda, questo non avrebbe pagato lui (prog. 818 RIT 3168/11).

Viene quindi richiesto a BLASCO di trasmettere a BIANCHINI i conteggi che aveva preparato. BLASCO, tramite la segretaria, li fa trasmettere il giorno seguente a BIANCHINI, il quale, però, lamenta delle anomalie sui conteggi. Si rende così necessario un ulteriore incontro (prog. 3531 e 3569, 3750, 3752, 3779, 3782, 3790 RIT 2931/11, 1232, 1271, 1274 RIT 3168/11).

Per questo motivo viene organizzato a Montecchio Emilia un nuovo incontro il 23 dicembre 2011, al quale partecipano BLASCO, VALERIO, BOLOGNINO, Soda e BIANCHINI, durante il quale viene fatta un'analisi dei conti, ma viene rinviata ogni decisione alla metà di gennaio, in quanto BIANCHINI segnala il fatto che con le festività natalizie gli uffici sono chiusi.

Già il 21.12.2011 D'URZO aveva detto a BLASCO che i ragazzi reclamavano i soldi e BLASCO aveva risposto che con VALERIO avrebbe costretto BIANCHINI a fare gli assegni, anche contro il volere di BOLOGNINO (prog. 3620 RIT 2931/11).

L'incontro da metà gennaio slitta al 24 di gennaio (prog. 4731 e 5308 RIT 3168/11) quando BLASCO, Soda, BOLOGNINO e BIANCHINI si incontrano ancora una volta a Montecchio, nel capannone di BOLOGNINO. Dalle conversazioni successive, ha spiegato il teste, si apprende che viene praticato un ulteriore sconto di 5.000 euro al debito contratto da BIANCHINI, perché in queste si fa riferimento ad un accordo di 23.000 euro a fronte dei 28.000 euro di cui aveva parlato BLASCO in precedenza.

Il 25.1.2012 Soda chiama BOLOGNINO, lamentandosi del fatto che BIANCHINI avrebbe detto agli operai di non poterli pagare finché non gli darà 30.000 euro per il contratto di nolo a caldo dei mezzi e chiedendogli contezza del motivo per cui BIANCHINI avesse cambiato idea. BOLOGNINO si mostra stupito ed irritato per la posizione assunta da BIANCHINI, e promette chiarire la situazione. Soda riconosce l'autorità di BOLOGNINO dal quale attende ordini (prog. 694 RIT 113/12: SALVATORE: *Allora, se mi rispondi, che così, se mi dai l'ordine tu, me la sbrigo io. MICHELE: No, no, no. SALVATORE: Se mi dai l'ordine tu...*). Subito dopo, BOLOGNINO contatta BIANCHINI, che scarica la responsabilità su Soda, dicendo che era stato lui a dire cose diverse da quelle che erano state decise (prog. 699 RIT 113/12). Ciò si apprende anche dalle conversazioni successive. Ed invero, il 26.1.2012 BOLOGNINO,

BLANCHINI e GIGLIO si vedono per parlare di appalti a Parma (Prog. 873 RIT 113/12) e di SODA, al quale Michele chiede perché sul foglio prodotto dagli albanesi ha scritto che BIANCHINI pagherà 16.000 euro e non, invece, 23.000. SODA risponde di averlo fatto per ricavare un utile, e quando BOLOGNINO Michele contesta il riferimento all'Audi, dice di aver spiegato che la vendita era un modo per riavere i soldi e che i due albanesi sarebbero stati pagati una volta venduta la macchina o che avrebbero potuto venderla in prima persona. BOLOGNINO dice che BIANCHINI non vuole problemi, e che doveva rimanere valido l'accordo inizialmente stipulato tra loro due e BIANCHINI, e che, dunque, la cifra che BIANCHINI doveva pagare ammontava a 23.000 euro e che a loro non interessava la natura dei suoi rapporti con gli albanesi, con i quali BIANCHINI, appunto, non voleva avere nulla a che fare (prog. 886 RIT 113/12).

Resta quindi confermato che il corrispettivo da pagare è di 23.000 euro.

A questo punto, ha spiegato il teste, BLASCO, oltre a difendere e a farsi portavoce delle istanze di Soda, inizia anche a richiedere qualcosa per sé. Contatta quindi BOLOGNINO dicendogli che l'assegno di Soda da 3.000 euro che BOLOGNINO aveva in suo possesso, lo avrebbe dovuto cedere a lui in quanto creditore di Soda. BOLOGNINO consiglia, invece, a BLASCO di prendersi l'Audi che era stata consegnata a Soda e che aveva un valore di circa 18-20.000 euro. BLASCO ribadisce che in quel momento aveva bisogno di 7-8.000 euro in contanti per pagare gli operai e, quindi, non poteva prendersi la macchina e occuparsi della vendita (prog. 6011 RIT 2931/11). Il giorno dopo BLASCO ricontattata BOLOGNINO e, in questa occasione, quantifica in 16.000 euro il credito che ancora vantava nei confronti di Soda per il noleggio dei ponteggi nel cantiere di Grosseto, aggiungendo che per la macchina la questione sarebbe stata risolta tra lui e Soda. BOLOGNINO sottolinea che gli accordi con BIANCHINI prevedevano che quest'ultimo dovesse consegnare un assegno e una macchina per complessivi 23.000 euro a Soda (prog. 6042 RIT 2931/11). BLASCO e BOLOGNINO prendono accordi per vedersi ed il primo informa la segretaria BAACHAOUI Karima che si sarebbe incontrato con BOLOGNINO da BIANCHINI e che nell'occasione si sarebbe fatto dare un assegno di 7-8.000 euro, come parziale pagamento del credito che vantava per il cantiere di Grosseto (prog. 6081 RIT 2931/2011).

L'appuntamento in cui la questione doveva essere chiusa, ha proseguito il teste, slitta per un impedimento di BOLOGNINO (prog. 1434 RIT 113/12), preferendo incontrarsi con Sergio prima di scendere in Calabria. BLASCO accetta (prog. 6088 RIT 2931/11) ed avvisa Soda, che è in macchina con gli albanesi.

A distanza di qualche giorno, il 2 febbraio del 2012, BLASCO sollecita la consegna dell'assegno dell'importo di 7.000 euro. Questa è l'occasione in cui BOLOGNINO spiega che, in realtà, l'assegno sarebbe stato di 3.000 euro e non di 7.000, perché la macchina è stata valutata meno. BLASCO inizialmente si lamenta, ma finisce con l'accettare la situazione, dichiarando che avrebbe preso l'assegno da 3.000 euro con i quali lui e VALERIO avrebbero iniziato a fare fronte ai primi pagamenti in sospeso (prog. n. 6167 RIT 2931/ 2011). Nella conclusione di questa conversazione vi è un commento da parte di BOLOGNINO, che si raccomanda con BLASCO di essere in condizione di fare subito la fattura a BIANCHINI al momento del loro incontro perché l'imprenditore non era "uno di loro" e quindi non poteva fargli la fattura quando voleva. Il successivo incontro viene fissato il 4 febbraio, in questo

caso a Gualtieri presso gli uffici di Giglio (prog. 1791,1880, 1978 RIT 113/12). Allo stesso partecipano BLASCO, VALERIO, Soda, BOLOGNINO e BIANCHINI. Nel corso dell'incontro viene deciso che BLASCO e VALERIO avrebbero ritirato l'Audi A6 e BIANCHINI si sarebbe impegnato ad emettere entro il lunedì seguente l'assegno di 3.000 euro per la differenza. Da una conversazione intercorsa nel pomeriggio tra BLASCO e la segretaria BAACHAOUI Karima si evince che lui e VALERIO erano andati a prendere la macchina di BIANCHINI, del valore di 25.000 euro, e che BIANCHINI aveva promesso di fargli un assegno di 3.000 euro, in modo che i due iniziassero a recuperare un po' di denaro del cantiere di Grosseto (prog. 6299 RIT 2931/2011).

BLASCO e VALERIO entrano quindi in possesso dell'Audi e aspettano l'assegno di 3.000 euro di BIANCHINI, ma a questo punto inizia qualche problema per la questione dell'assegno perché, dopo un primo contatto in cui BLASCO chiama BIANCHINI per chiedergli quando può passare a ritirare l'assegno di 3.000 euro, BIANCHINI eccepisce che non gli erano ancora stati mandati i dati necessari per effettuare il pagamento. Dal momento che BIANCHINI doveva corrispondere la macchina più un assegno per giustificare l'emissione di quest'ultimo si era inizialmente parlato di redigere un contratto. In base a questo contratto, la B&V di BLASCO e VALERIO avrebbe dovuto emettere una fattura che poi BOLOGNINO avrebbe pagato. Alla fine il contratto non venne concluso, e si stabilì di giustificare il pagamento utilizzando una finta fornitura di materiali. A giustificazione del pagamento venne comunque redatta una fattura da 3.630 euro, (acquisita dagli inquirenti), in base alla quale BIANCHINI risulta avere pagato 3.000 euro più IVA alla B&V.

In base all'accordo, BIANCHINI si era dunque impegnato a pagare una quota del suo debito nei confronti di Soda direttamente a BLASCO e VALERIO tramite una finta fattura di fornitura di materiale e il relativo assegno.

Quindi, secondo quanto riferito dal teste, BLASCO e VALERIO hanno ricevuto la macchina dal valore di 20.000 euro e un assegno da 3.630 per un totale di 23.630 a fronte del credito di 16.000 euro.

Ecco il dettaglio di questa fase ricavabile dalle telefonate versate in atti.

Il 7.2.2012 BLASCO chiede quando potrà avere l'assegno da 3.000 euro: BIANCHINI domanda se ha inviato i dati per il contratto. BLASCO non lo sa e decidono di risentirsi (prog. 6429 RIT 2931/11). Il 9.2.2012 BIANCHINI chiede l'elenco dei mezzi per il contratto. BLASCO, pensando che non voglia pagare, alza la voce (prog. 6522 RIT 2931/11), prima di rivolgersi a BOLOGNINO che promette di chiamare BIANCHINI (prog. 2610 RIT 113/12). VALERIO nutre dubbi su BIANCHINI (prog. 309 RIT 308/12) e il 13.2.2012 lo chiama per sapere se ha visto la fattura e si offre di portargliela, chiedendo l'assegno. BIANCHINI dice di lasciarla in portineria perché dovrà fare il contratto. VALERIO perde la pazienza (prog. 375 RIT 308/12).

Il 14.2.2012 BIANCHINI si accorda per vedersi alle 17 da GIGLIO con BOLOGNINO (prog. 3146 RIT 113/12), che dice a BLASCO di inviare per fax a BIANCHINI un DURC regolare (prog. 6909 RIT 2931/11) e indicare l'intestatario dell'assegno. BLASCO risponde che lo faranno con la B&V abilitata a tutti i lavori di carpenteria (prog. 6915 RIT 2931/11). Poco dopo BOLOGNINO dice che BIANCHINI manderà il contratto da firmare e che poi gli avrebbe dovuto fare la fattura; BLASCO chiede l'assegno (prog. 6917 RIT 2931/11).

BOLOGNINO dice che darà disposizioni precise sulla stesura della fattura, che riguarderà la fornitura di pannelli, ed esorta BLASCO a passare da BIANCHINI per firmare il contratto e ritirare l'assegno (prog. 6926,6928, 6938 RIT 2931/11).

BLASCO sollecita a BOLOGNINO l'invio del contratto a Karima perché gli albanesi stanno protestando; questi spiega che devono stare al loro posto e rispettare le sue decisioni (prog. 6962 RIT 2931/11).

BLASCO dice a Karima che appena arriverà il fax da BOLOGNINO dovrà approntare una fattura da inviare a BIANCHINI con gli estremi per il bonifico (prog. 6966 RIT 2931/11) e subito dopo chiede a BIANCHINI se ha inviato il contratto; questi dice di parlare a BOLOGNINO; a questo punto BLASCO lo aggredisce (prog. 619 RIT 2931/11).

Karima conferma il mancato arrivo di fax e mail per cui BLASCO avvisa BOLOGNINO, che spiega che non faranno un contratto e il pagamento riguarderà la fornitura di materiale (prog. 6970 e 6972 RIT 2931/11).

BOLOGNINO chiama BIANCHINI, che esige le scuse di BLASCO (prog. 3298 RIT 113/12).

BLASCO chiama BIANCHINI per chiedere scusa (prog. 620 RIT 308/12), poi dice a Karima di predisporre una fattura seguendo le indicazioni riportate sul documento giunto via fax e trasmetterla a BIANCHINI con l'IBAN della B&V (prog. 6987 e 6993 RIT 2931/11).

Il 16.2.2012 Karima passa a BLASCO un ragazzo, che si presenta come l'operaio di BIANCHINI interessato all'Audi e lo rimprovera per essersi recato in ufficio e lo convoca subito da BOLOGNINO (prog. 7083 RIT 2931/11).

VALERIO informa SODA, lamentando la mancanza di rispetto nei suoi confronti. SODA propone di dare l'auto agli albanesi e sollecitare i pagamenti a BIANCHINI (prog. 751 RIT 308/12) come previsto inizialmente (prog. 753 RIT 308/12).

Alle 9.30 BOLOGNINO dice di aver saputo della visita: BLASCO spiega che erano gli albanesi, coi quali si sarebbe visto a Montecchio (prog. 7101 RIT 2931/11).

Il 17.2.2012 BLASCO dice a BOLOGNINO che VALERIO sta gestendo l'operazione (prog. 7174 RIT 2931/11); BOLOGNINO chiede a VALERIO se ha girato il bonifico di BIANCHINI, (prog. 1003 IT 308/12). VALERIO chiama Karima (prog. 162 RIT 307/12) che si fa autorizzare da BLASCO (prog. 1003 RIT 306/12), prima di attestare il mancato arrivo del bonifico (prog. 178 RIT 307/12), di cui VALERIO informa BOLOGNINO (prog. 1055 RIT 308/12).

Il 20.2.2012 BOLOGNINO si informa sull'arrivo del bonifico (prog. 7277 RIT 2931/11); BLASCO chiede a Karima (prog. 7286 RIT 2931/11) che conferma. Le dice di prelevare 3.000 euro (prog. 7287 RIT 2931/11) ed avvisa BOLOGNINO (prog. 7280 RIT 2931/11), rassicurandolo sulla riuscita dell'operazione (prog. 7289 RIT 2931/11).

Il 21.2.2012 BLASCO convoca BOLOGNINO per andare in banca (prog. 7357 RIT 2931/11) poi chiede alla moglie dove tenga i soldi. Il ragazzo albanese insiste per l'Audi promessa da BIANCHINI e VALERIO dice di non potergliela dare finché SODA non avrà saldato il debito e BIANCHINI fatto il bonifico. Il primo precisa che BOLOGNINO ha autorizzato il prelievo ma VALERIO ripete che faranno il passaggio quando SODA avrà sistemato la posizione (prog. 1480 RIT 308/12). VALERIO dice a SODA che gli preme recuperare i soldi; SODA propone un incontro con BOLOGNINO e BIANCHINI e VALERIO minaccia di risolverla con una "scatolata di cofanate" (prog. 1481 RIT 308/12).

Il 28.2.2012 la Polizia Stradale rimuove l'Audi e VALERIO dice a BLASCO di far preparare a BOLOGNINO un contratto assicurativo per recuperarla (prog. 1139 RIT 306/12). BLASCO parla con BOLOGNINO (prog. 79073 RIT 2931/11) e mentre chiama VALERIO dice a Kristina della lite con gli albanesi (prog. 11140 RIT 306/12).

Il 6.3.2012 VALERIO chiama SODA, deciso a consegnare l'auto agli albanesi, e spiega che dovranno curare i loro interessi e pressare BIANCHINI per i pagamenti (Prog. 2966 RIT 308/12)

Il 20.4.2012 VALERIO dice di aver posto *un ultimatum* a SODA; BLASCO ribatte che se dovessero accollarsi spese, tratterranno l'auto (prog. 3515 RIT 306/12).

Il 27.4.2012 BLASCO chiede se ci sono novità per SODA: VALERIO risponde di non essere riuscito a trovarlo e BLASCO dice che lo affronteranno in modo duro (prog. 3687 RIT 306/12).

Il 7.6.2012 Adrian Lecini chiama VALERIO, che accusa SODA di mentire per non onorare gli impegni. Adrian LECINI minaccia SODA, appoggiato da VALERIO, che dice di avere un credito di 25.000 euro, cifra analoga a quella di Ardian, che ripete di voler picchiare SODA (prog. 11359 RIT 308/12)

Il 18.6.2012 BLASCO confida a Kristina che conta di guadagnare 20.000 euro dalla vendita dell'Audi (prog. 17011 RIT 2931/11).

Al di là degli screzi tra BLASCO e BIANCHINI e tra questo e VALERIO, ha spiegato il Maresciallo Veroni, non sono registrate violenze esplicite in questa vicenda. Inizialmente gli inquirenti avevano ritenuto, in effetti, che vi fosse stata un'aggressione fisica di BLASCO e VALERIO ai danni di Soda ma, in seguito ad un'analisi più approfondita, quella che era stata ritenuta un'aggressione non risultò consumata: per questo motivo la originaria formulazione del capo di imputazione è stata modificata.

Secondo l'accusa, l'estorsione è da ritenersi comunque integrata in quanto, ha spiegato il teste, alla fine Soda ha accettato di cedere il credito vantato nei confronti di BIANCHINI a BLASCO e a VALERIO, dicendo loro di occuparsi della riscossione dello stesso e dichiarandosi insensibile alle modalità con le quali i due lo avrebbero preteso. Quanto gli albanesi, ancora insoddisfatti rispetto alle loro pretese, Soda sarebbe stato disposto a cedere loro l'Audi per sistemare almeno quella pendenza, mentre con i soldi ricevuti da BIANCHINI avrebbe pagato BLASCO e VALERIO. Tuttavia BIANCHINI, spalleggiato da BOLOGNINO che si era fatto garante delle sue pretese, si era permesso di essere più "aggressivo" nei confronti di VALERIO e BLASCO non cedendo alle loro pretese (esercitate in nome di Soda). In altri termini, all'esito di questo lungo periodo di trattative (da novembre 2011 a giugno 2012) portate avanti in un clima teso, Soda ha assecondato le richieste di BLASCO e VALERIO. I suoi crediti "sono stati girati" a costoro e, quindi, Soda, che doveva 16.000 euro a BLASCO e a VALERIO e ricevere 28.000 euro da BIANCHINI non ottiene nulla da costui, mentre BLASCO e VALERIO si tengono la macchina - che quindi non viene data agli albanesi che non ottengono alcunché - nonché i 3.630 euro dell'assegno emesso da BIANCHINI.

Tutto ciò sarebbe il frutto di rapporti di forza ben chiari, corrispondenti alla autorità criminale di BOLOGNINO (che spalleggia BIANCHINI) da un lato e di BLASCO e VALERIO

dall'altro. Le telefonate n. 753 del 16 febbraio, e n. 2966 del 6 marzo RIT 308/2012 mostrerebbero tale squilibrio, inettendo in evidenza l'ossequio portato da SODA nei confronti di BOLOGNINO salvo poi dimostrare altrettanto rispetto nei confronti dei compaesani BLASCO e VALERIO che dovevano prevalere nei confronti dei due operai albanesi.

Un'altra telefonata sarebbe indicativa, a detta del teste: quella, del 21 febbraio del 2012, nel corso della quale Soda chiede a VALERIO di organizzare un nuovo incontro con BOLOGNINO e BIANCHINI, affinché venisse chiesto a BIANCHINI di rispettare i patti iniziali e quindi di pagare una cifra maggiore, perché quella pattuita era troppo esigua. VALERIO ha invece espresso anche in questo caso un giudizio negativo dicendo che, se BIANCHINI avesse continuato con il suo comportamento la questione si sarebbe risolta con una "scatola di cofanate". È in questa occasione che Soda ha dato campo libero a BLASCO a VALERIO, dicendo loro di risolvere la questione come meglio potevano.

16.2. Le dichiarazioni delle persone offese. Soda Salvatore

All'udienza del 22.9.2017 è stata sentita la persona offesa, SODA Salvatore, il quale sia pure tra molti "non ricordo" ha dichiarato:

- 1) di aver lavorato per BIANCHINI, conosciuto tramite D'Urzo Domenico, e di vantare nei suoi confronti un credito di 30/35.000. L'originaria pattuizione prevedeva che oltre alla prestazione d'opera egli dovesse fornire anche i materiali. Tuttavia, nell'impossibilità di pagare i fornitori venne modificato l'accordo nel senso che i materiali sarebbero stati forniti dalla BIANCHINI con decurtazione del costo da quanto originariamente pattuito (cfr. contratto con integrazione sottoscritta il 6.6.2011 prodotto dalla difesa udienza 22.9.2017); che il lavoro fu eseguito ad opera d'arte tanto che coloro che avevano lavorato per lui (gli artigiani albanesi) vennero poi assunti da BIANCHINI;
- 2) che certamente il suo debito non era di 5.000, come emergente dalla contabilità esibitaagli dalla difesa BIANCHINI, sulla quale ha espresso tutte le sue perplessità, anche perché, a suo dire, non era stata tenuta la contabilità di cantiere;
- 3) di aver impiegato sul cantiere la manodopera di alcuni cittadini albanesi e che costoro, suoi creditori per 16.000 euro, si erano rivolti direttamente a BIANCHINI, quando questi non onorò il suo debito nei confronti di Soda. Non ha saputo dire se gli albanesi siano stati pagati da BIANCHINI, tuttavia scappe che dopo il lavoro svolto con Soda questi vennero assunti dalla BIANCHINI;
- 4) di essere, al contempo, debitore (per una somma che non è stato in grado di ricordare) nei confronti di BLASCO Gaetano e VALERIO per il noleggio delle impalcature impiegate in un cantiere a Grosseto. Rispetto a questo debito erano sorte difficoltà perché non ricevendo il pagamento dalla BIANCHINI non era in grado di onorare il suo debito nei confronti di BLASCO e VALERIO;
- 5) che BLASCO Gaetano, a conoscenza del credito che lo stesso Soda vantava nei confronti di BIANCHINI, era favorevole a che Soda percepisse il denaro da BIANCHINI, così da vedere soddisfatto il suo credito vantato nei confronti dello stesso Soda;
- 6) che, ad un certo punto, nella vicenda, si inserisce la questione dell'autovettura AUDI A6 (del valore di 20-25.000 euro) che ROVITTI aveva "venduto" al consorzio Edil Pitagora, formalmente intestato a sua figlia (l'autovettura era utilizzata esclusivamente da Soda, fin quando il certificato dell'assicurazione aveva avuto corso di validità);

- 7) di aver ceduto materialmente l'Audi a VALERIO, per onorare il debito contratto con BLASCO Gaetano (al momento della consegna, l'auto era senza assicurazione);
- 8) che la vendita dell'AUDI da parte di ROVITTI non è stata mai perfezionata, perché questi non aveva mai provveduto a trasmettere il certificato di proprietà del mezzo;
- 9) posto che l'auto valeva più di 16.000 euro, il suo progetto era di vendere la macchina e dare il denaro o al BLASCO e a VALERIO (a pagamento del loro credito) o agli albanesi (a pagamento del loro credito anche se dovevano ricevere il denaro dalla BIANCHINI);
- 10) di aver partecipato, per la risoluzione della questione, a sette/otto riunioni sia presso la BIANCHINI COSTRUZIONI che presso il capannone di BOLOGNINO Michele; in nessuna di queste riunioni vi furono minacce o violenze; aveva in precedenza chiesto a BOLOGNINO, che lavorava con BIANCHINI, il favore di parlare con quest'ultimo per sollecitare il pagamento (cfr. controesame Pubblico Ministero).
- 11) che nella prima riunione a cui ha partecipato presso il capannone di BOLOGNINO, erano presenti, oltre a quest'ultimo, anche BLASCO e VALERIO; che nella seconda riunione presso il capannone di BOLOGNINO erano presenti anche BIANCHINI Augusto e BRAGA Bruna, che non contestavano, dunque, il pagamento ma l'importo e i tempi entro i quali BIANCHINI avrebbe dovuto pagare. Ad una di queste riunioni al capannone di BOLOGNINO parteciparono anche gli operai albanesi;
- 12) di dover ancora percepire il denaro da parte di BIANCHINI ;
- 13) di essersi rivolto a BOLOGNINO per cercare di recuperare la somma vantata nei confronti di BIANCHINI;
- 14) di non essersi mai rivolto all'Autorità giudiziaria per il suo recupero credito e di non avere chiesto alla Regione il blocco dei pagamenti della BIANCHINI, in quanto mal consigliato da terzi (Vanni Reghizzi).

16.2.1. Le dichiarazioni di D'Urzo Domenico

Il 4 marzo 2017 è stato escusso D'Urzo Domenico.

Egli ha innanzitutto spiegato di conoscere Soda salvatore da molti anni (dal '95-96) e di avere avuto con lui ottimi rapporti lavorativi.

Conobbe anche Augusto BIANCHINI (e tutto lo staff della BIANCHINI COSTRUZIONI) che circa 4 o 5 anni fa gli aveva chiesto se fosse disponibile ad eseguire alcuni lavori. D'Urzo non accettò la richiesta, ma consigliò a BIANCHINI di contattare Soda, che eseguiva quel genere di lavori in sub-appalto (opere di carpenteria). Soda accettò e stipulò, tramite il suo consorzio, un contratto di subappalto con la BIANCHINI COSTRUZIONI.

Ultimati i lavori, D'Urzo seppe che vi furono dei problemi per quanto riguardava i pagamenti, perché BIANCHINI riteneva che Soda non avesse realizzato tutte le opere, ma solo una parte. D'Urzo venne allora contattato sia da Soda che da BIANCHINI perché, avendoli lui messi in contatto, gli chiesero di fare sostanzialmente da paciere. L'unica cosa che D'Urzo fece fu organizzare un incontro tra BIANCHINI, Vanni Reghezzi (collaboratore di BIANCHINI) e Soda per valutare la possibilità di un accordo, che tuttavia non venne raggiunto perché le rispettive pretese di Soda e di BIANCHINI erano agli antipodi e i due iniziarono a prendersi a male parole. D'Urzo ha poi raccontato di un altro incontro tra i due, a cui parteciparono anche altre persone e alla quale venne invitato da BLASCO Gaetano. Questo secondo incontro si tenne a Montecchio Emilia, presso l'azienda di BOLOGNINO e allo stesso parteciparono



D'Urzo, BIANCHINI, BOLOGNINO (che partecipò silente), BLASCO e un amico di quest'ultimo di nome Tonino (VALERIO Antonio). Soda arrivò in un secondo momento. A quell'incontro BIANCHINI cercò di calmare Soda perché lo stesso aveva annunciato che voleva rivolgersi direttamente alla impresa committente che a sua volta aveva affidato i lavori alla BIANCHINI COSTRUZIONI. BIANCHINI e gli altri presenti chiesero allora a D'Urzo di aiutarli a calmare Soda.

D'Urzo non si fece tante domande sulla presenza, a quell'incontro, di tutte quelle persone che apparentemente non c'entravano nulla con la questione: pensò che la presenza di questi ultimi fosse del tutto casuale o che gli stessi fossero anch'essi subappaltatori della BIANCHINI COSTRUZIONI. D'Urzo, in altre parole, non sapeva se questi soggetti apparentemente estranei alla vicenda fossero lì per caso o se avessero un interesse nella questione, ma non indagò sul punto. Al termine della riunione gli altri partecipanti chiesero gentilmente a D'Urzo di riferire a Soda la conclusione dell'incontro e di chiedere allo stesso di non andare a denunciare BIANCHINI presso la ditta committente. Soda invece decise di andare per la sua strada e presentò la denuncia tramite il suo avvocato, che mandò una lettera a BIANCHINI. Per quanto a conoscenza di D'Urzo, Soda non ha mai ricevuto il suo pagamento e inoltre ha avuto un ulteriore problema con il suo personale, che aveva materialmente svolto i lavori, perché gli stessi pretendevano il pagamento per il lavoro svolto. Questi operai avevano detto a Soda che, se avesse continuato a non pagarli, si sarebbero rivolti ai sindacati. In un secondo momento i due si erano recati da BIANCHINI a lamentarsi del mancato pagamento. D'Urzo ha dichiarato di non sapere come si sia chiusa tale questione degli operai, mentre ha saputo da Soda che egli non percepì nulla da BIANCHINI.

Sulla vicenda relativa a BLASCO e VALERIO, D'Urzo ha dichiarato di aver saputo che Soda, a causa del mancato pagamento di BIANCHINI, era in difficoltà anche a far fronte a pagamenti nei confronti di BLASCO e VALERIO per alcuni materiali che aveva preso da loro a noleggio per lavorare in un cantiere in Toscana. Per quanto riferitogli da SODA, costui vendette una macchina a BLASCO e a VALERIO in modo da saldare il suo debito nei loro confronti.

16.3. I collaboratori di giustizia. GIGLIO Giuseppe

Primo dei due collaboratori a riferire sulla vicenda è stato GIGLIO Giuseppe (udienza del 16.11.2016).

Il suo racconto in merito al presente capo di imputazione si inserisce nella fase iniziale del rapporto sviluppatosi tra lui e BIANCHINI. In quel periodo GIGLIO e BIANCHINI avevano da poco iniziato quella attività di falsa fatturazione (o super fatturazione) che, nonostante alcuni momenti altalenanti, si era rivelata così profila per entrambi.

In quel contesto BIANCHINI si rivolse a GIGLIO anche per un altro problema che riguardava il figlio Alessandro BIANCHINI. Quest'ultimo, infatti, aveva partecipato ad alcune fatturazioni per operazioni inesistenti e aveva emesso in buona fede un assegno a favore di un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali erano originari di Cutro ed altri di nazionalità albanese. Costoro incassarono l'assegno ma non consegnarono il denaro contante ad Alessandro.

BIANCHINI aveva cercato di risolvere la questione da solo, contattando questi soggetti ma venne da questi minacciato e gli venne intimato di non ricontattarli più.

Nella volontà di trovare un aiuto nei confronti di questi soggetti, in parte di origini calabresi, BIANCHINI contattò proprio GIGLIO, non conoscendo altri soggetti calabresi cui potersi rivolgere a tale scopo.

GIGLIO mise in contatto BIANCHINI con BOLOGNINO, DILETTO, BLASCO e VALERIO. In quella occasione organizzò un incontro nel suo ufficio a Gualtieri al quale parteciparono, oltre a lui, anche BOLOGNINO, DILETTO e BIANCHINI Augusto. Durante questo incontro BIANCHINI spiegò il problema, e BOLOGNINO e DILETTO si presero l'impegno di recuperare il credito che si aggirava intorno ai 25.000/30.000 euro.

DILETTO e BOLOGNINO furono presentati a BIANCHINI Augusto come uomini di 'ndrangheta, cioè come gli unici in grado di risolvere il problema e che non sarebbe di certo bastato un avvocato per una questione del genere. GIGLIO avvertì BIANCHINI del fatto che gli uomini con cui lo aveva messo in contatto avrebbero recuperato il credito usando violenza, ma BIANCHINI rispose che non gli importava con quali modalità avrebbero agito, purché gli recuperassero la somma e che i responsabili capissero l'errore che avevano commesso.

DILETTO e BOLOGNINO incaricarono BLASCO e VALERIO di contattare i responsabili (cioè i ragazzi di Cutro e di nazionalità albanese) e di fissare con loro un appuntamento. Il credito venne recuperato e, insieme a questo, anche una macchina. BOLOGNINO e DILETTO non pretesero nulla da BIANCHINI per tale recupero, perché sapevano che BIANCHINI avrebbe potuto successivamente affidargli l'esecuzione di lavori sui suoi cantieri. GIGLIO non sa come concretamente venne recuperato il credito, ma di certo BLASCO e VALERIO *"erano andati giù pesante"*.

16.3.1. Le dichiarazioni di VALERIO Antonio

VALERIO Antonio, imputato del capo d'accusa in esame, ha reso le proprie dichiarazioni sulla vicenda oggetto del presente accertamento all'udienza del 10.10.2017.

Egli ha spiegato che BIANCHINI diede a Soda l'incarico di eseguire un recupero crediti nei confronti di tale Rovitti, debitore della somma di 30.000 euro nei confronti di BIANCHINI. Soda quindi si recò in Calabria e prese da costui la macchina Audi A6 oltre a 10 mila euro. Si tenne sia la macchina sia i 10.000 euro, sul presupposto che vantava un credito nei confronti di BIANCHINI. Soda infatti aveva svolto per lui alcuni lavori in un cantiere dove aveva fatto lavorare due ragazzi albanesi. Da questi lavori nacque un contrasto tra BIANCHINI, Soda e i due albanesi relativa al pagamento. La questione verteva soprattutto sull'entità del credito, in quanto Soda pretendeva un pagamento maggiore rispetto a quello che BIANCHINI voleva riconoscergli. Sulla base di tali premesse, dunque, Soda si tenne sia l'auto - che poi si scoprì essere in leasing - che il denaro. BIANCHINI, a quel punto, riteneva il suo debito nei confronti di Soda fosse estinto.

Il collaboratore ha tenuto a puntualizzare che il debito di BIANCHINI nei confronti di Soda ed il credito di BIANCHINI nei confronti di Rovitti attengono a due piani ben distinti che non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, e che si sono intersecati solo ed esclusivamente perché Soda non aveva restituito la macchina a BIANCHINI che, quindi, aveva considerato quella trattenuta come pagamento del suo debito nei confronti di Soda.

Costui, inoltre, aveva un debito anche nei confronti di VALERIO perché lo stesso aveva eseguito per lui dei lavori a Grosseto senza ottenere il pagamento del corrispettivo. Soda, quindi, era allo stesso tempo creditore di BIANCHINI e debitore di VALERIO.



Contestualmente anche gli albanesi vantavano un credito nei confronti di Soda per il lavoro svolto per la BIANCHINI COSTRUZIONI e, a fronte dell'inadempimento di Soda, i due si presentarono da D'Urzo a reclamare il pagamento. Costui non pagò gli albanesi ma li mise in contatto con BLASCO. Si recarono quindi al capannone di BLASCO per chiedere il pagamento del loro lavoro ma li trovarono BAACHAOUI Karima, la quale gli diede il numero di VALERIO e gli disse di contattare lui. I due albanesi chiamarono quindi VALERIO e convennero che Soda doveva pagarli entrambi. In tutte queste vicende intricate di debito-credito si inserì BOLOGNINO Michele, il quale creò dolosamente confusione al fine di dare ragione a BIANCHINI, il quale a sua volta si fece forza dal fatto di essere spalleggiato da BOLOGNINO. VALERIO rimase ai margini di questo "gioco" perché non era interessato ai vari rapporti di debito-credito, ma era interessato soltanto a ricevere il pagamento del suo credito da Soda. Per risolvere tutte le questioni BOLOGNINO organizzò due riunioni nel suo capannone a Montecchio e VALERIO partecipò ad entrambe, ma non rimase per tutta la loro durata: vedendo infatti che la situazione era caotica e che sarebbe stato sconveniente prendere posizione, entrò solamente a dire che pretendeva il pagamento da parte di Soda del suo credito e che non era interessato agli altri rapporti. Durante queste riunioni, poiché si discuteva soprattutto dell'entità del credito che Soda vantava nei confronti di BIANCHINI - Soda pretendeva che gli fosse riconosciuto un credito maggiore di quello che BIANCHINI voleva riconoscerli perché in tal modo Soda avrebbe avuto il denaro per pagare il suo debito verso VALERIO - , BOLOGNINO prese le parti di BIANCHINI e, forte sia della sua carica sia del fatto che le riunioni si tennero a casa sua, fece pressioni su Soda per intimidirlo e avvantaggiare così BIANCHINI, il quale si fece difendere volentieri da BOLOGNINO. Con questa presa di posizione BOLOGNINO mirava ad ottenere a sua volta dei vantaggi da BIANCHINI, che gli avrebbe poi procurato dei lavori. VALERIO ha aggiunto che *"BIANCHINI in quel momento era un 'ndranghetista e Soda era l'estorto"* proprio perché BIANCHINI durante quelle riunioni si fece forte della capacità intimidatoria esercitata da BOLOGNINO nei confronti di Soda e la usò a suo vantaggio.

All'esito della riunione venne stabilito che BLASCO e VALERIO (titolari di un credito di 8 mila euro) avrebbero ottenuto 3.000 euro in contanti più la macchina Audi A6. VALERIO e BLASCO recuperarono con la forza questa auto presso casa di Soda e, poiché non era assicurata, chiesero a BOLOGNINO di fare l'assicurazione. Prima ancora che BOLOGNINO si attivasse a tale scopo, l'Audi A6 venne sequestrata dalla Polizia Stradale e portata presso un deposito (Corradini). D'Urzo conosceva Corradini e quindi, malgrado il sequestro, quest'ultimo acconsentì a farlo entrare in macchina. Di questo episodio vi sono intercettazioni perché D'Urzo quando è entrato in macchina con BLASCO ha telefonato a VALERIO e dalle intercettazioni si evince che i due erano impegnati a cercare il "CDP" certificato di proprietà della macchina. In realtà VALERIO ha dichiarato che per "CdP" i due intendevano una pistola perché lui e BLASCO ne avevano nascosta una all'interno dell'auto e, quindi, non erano assolutamente interessati a cercare il certificato di proprietà (che tra l'altro era ancora nelle mani di Soda) ma, appunto, un'arma. La pistola, in realtà, era già stata tolta da VALERIO prima del sequestro e quindi BLASCO e D'Urzo non la trovarono.

Alla fine VALERIO non ottenne il pagamento del suo credito: BOLOGNINO durante le riunioni aveva stimato il valore dell'Audi A6 di Soda in 24-26 mila euro, ma la stessa era in leasing e, quindi, indipendentemente dal valore, non era un bene spendibile e la cessione a

titolo di pagamento fu inutile. In più la macchina venne sequestrata dalla Polizia stradale; VALERIO e BLASCO tentarono di recuperarla ma il poliziotto gli fece capire che c'era qualcosa che non andava in quella macchina. In effetti quando Soda finalmente diede il certificato di proprietà della macchina a VALERIO capì che la macchina era in *leasing* e che vi erano dei problemi per la cessione di proprietà. VALERIO ottenne quindi il pagamento solamente dei 3.000 euro da parte di BIANCHINI a fronte del suo originario credito di 16.000 euro verso Soda. BIANCHINI pagò tale credito tramite un meccanismo di falsa fatturazione perché nella realtà VALERIO non aveva svolto nessun lavoro per i BIANCHINI. VALERIO non ha saputo dire se BIANCHINI alla fine pagò il suo debito verso Soda e a quanto ammontava lo stesso; l'unica cosa che ha saputo con certezza è che Soda si tenne i 10.000 euro del recupero credito nei confronti di Rovitti che non restituì a BIANCHINI. VALERIO ha chiarito che questa trattenuta di 10.000 euro operata da Soda sul recupero del credito di BIANCHINI è il motivo per il quale BIANCHINI chiese aiuto a BOLOGNINO. Il collaboratore ha tenuto a puntualizzare che ottenne da Soda la macchina con la forza perché lo stesso non era d'accordo sulla cessione. In questa "cessione" forzata BOLOGNINO non intervenne perché VALERIO non aveva bisogno del suo aiuto, avendo la forza criminale necessaria per agire da solo.

La vicenda del credito BIANCHINI-Soda si concluse in favore del primo, perché quest'ultimo non diede nulla a Soda a causa dell'intimidazione che BOLOGNINO esercitò su quest'ultimo. Soda aveva cercato di strumentalizzare VALERIO davanti a BOLOGNINO, dicendo, appunto, che il pagamento del suo credito era finalizzato all'ulteriore pagamento del debito che aveva nei confronti di VALERIO, ma questa strumentalizzazione non servì perché VALERIO, alle riunioni, si tirò fuori dalla questione dicendo che a lui interessava solo ricevere il pagamento che gli spettava e non da chi o come lo avrebbe ricevuto. Tirandosi fuori dalla questione, Soda non aveva più avuto l'appoggio necessario che sperava di ottenere da VALERIO, e quindi è dovuto soccombere alla forza intimidatrice di BOLOGNINO.

Il nucleo fondamentale del racconto è stato poi confermato all'udienza del 17.10.2017 allorquando, nel parlare di Soda in sede di riconoscimento fotografico, il collaboratore VALERIO ha messo in luce l'azione estensiva compiuta da Soda nei confronti di Rovitti su mandato di BIANCHINI (non oggetto dell'imputazione) e quella di cui fu vittima in ragione della intimidazione subita da BOLOGNINO, da un lato, e da BLASCO e VALERIO, dall'altro, che si presero, contro la sua volontà, l'auto.

PRESIDENTE – Va bene. Andiamo avanti.

IMPUTATO VALERIO – Questo dovrebbe essere Soda, Salvatore Soda.

PRESIDENTE – Soda Salvatore.

IMPUTATO VALERIO – Poi gli somiglia.

PRESIDENTE – Soda Salvatore.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.

IMPUTATO VALERIO – È tutto diverso da come...

PRESIDENTE – Sì, sono un po'... Di Soda cosa sa?

IMPUTATO VALERIO – Va beh, è quel del capo 53, lui è vicino a Mimmo Durso, poi collabora con BLASCO, hanno delle cose da fare, insomma, lui ha lavorato per BIANCHINI, va a recuperare la macchina, insomma il capo 53 sostanzialmente, signor Presidente, poi io

gli vado a montare del ponteggio all'aeroporto militare di Grosseto e da lì nasce la questione del... Per quanto mi riguarda la questione del capo 53, loro invece hanno altre cose di cui ho già riferito nell'udienza scorsa. È un soggetto sempre a disposizione...

PRESIDENTE – Dunque, il capo 53, Soda è venuto a testimoniare e ha reso una certa testimonianza..., comunque intanto lei ci dice che, pur essendo – secondo il capo 53 – persona offesa del reato di estorsione, è comunque un soggetto vicino alla cosca.

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì, è molto vicino, altroché, ma non è offeso per nulla lui, da chi sarebbe stato offeso, signor Presidente?

PRESIDENTE – Lui sarebbe stato offeso intanto da lei, VALERIO...

IMPUTATO VALERIO – Se lui va..., per BIANCHINI va a prendere la macchina e 10 mila euro, va a fare un'estorsione, quella che io chiamavo recupero credito.

PRESIDENTE – Sì, ha subito un recupero credito.

IMPUTATO VALERIO – Eh.

PRESIDENTE – In questo senso...

IMPUTATO VALERIO – Ma ci va Soda, mica ci va VALERIO.

PRESIDENTE – Allora, il capo d'imputazione...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Presidente, mi scusi, abbiamo modificato, se lei sta guardando quello del decreto... R

PRESIDENTE – Il decreto, ah, l'avete cambiato il capo d'imputazione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'abbiamo cambiato.

PRESIDENTE – Sì sì, certo, certo. Scusi un attimo, stavo guardando la vecchia versione, il 53 è un'altra versione.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Rimane che nella nostra tesi d'Accusa la macchina passa comunque dalle mani...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Ce l'ha il capo 53?

PRESIDENTE – Sì, il nuovo capo ce l'ho, l'avevate consegnato. Va bene, Soda non è più parte offesa insomma.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, sì, sì.

PRESIDENTE – No, lo è sempre.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì, quello che non c'è è il fatto che ha aggiunto qui in udienza del pregresso recupero crediti.

PRESIDENTE – Quindi Soda era debitore vostro, di VALERIO e di BLASCO?

IMPUTATO VALERIO – In verità era solo debitore di VALERIO, signor Presidente.

PRESIDENTE – Era debitore di VALERIO. Ed a sua volta...

IMPUTATO VALERIO – Con BLASCO stavano facendo loro altre cose e me l'aveva suggerito BLASCO di andare a montargli il ponteggio e questo..., poi i soldi andavano spesi, qualora si fossero presi, al...; e come sono stati presi, la parte che è stata presa è stata spesa in via Cugini (fonetico), e questo è il coinvolgimento...

PRESIDENTE – Comunque al Soda sono state praticate delle minacce, ha subito intimidazioni perché desse questa autovettura?

IMPUTATO VALERIO – Siamo andati e me la sono presa, io e BLASCO, signor Presidente.

PRESIDENTE – Ve la siete presa lei e BLASCO.

IMPUTATO VALERIO – Che bisogno avevo di..., sono andato e me la sono presa, poi se aveva da dire diceva.

PRESIDENTE – E non ha avuto niente da dire, immagino?

IMPUTATO VALERIO – Eh..., (ride) fosse stato a posizione inversa avrei fatto anch'io lo stesso, ecco.

PRESIDENTE – Perché dice questo? Ah sì, ha capito, ho capito, cioè se lui fosse stato VALERIO e lei fosse stato Soda...

IMPUTATO VALERIO – Avrei fatto lo stesso.

PRESIDENTE – Avreste fatto lo stesso, va bene. Direi che va bene, possiamo procedere, andiamo avanti.

16.4. Le dichiarazioni di RICHICHI Giuseppe (detto Andrea)

Seppur estraneo alla vicenda, RICHICHI Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, ha fornito il suo apporto dichiarativo alla vicenda, spiegando di esserne venuto a conoscenza per avere assistito dalla finestra alla riunione che BOLOGNINO, su richiesta di BLASCO, aveva organizzato nel suo capannone. BLASCO aveva chiesto l'intervento di BOLOGNINO perché era creditore di D'Urso che, a sua volta, era creditore di BIANCHINI per i lavori svolti per lui e non interamente pagati. Aveva infatti pagato la metà oltre ad un'Audi A6. Siccome BLASCO voleva i suoi soldi e D'Urso gli aveva detto di aspettare che BIANCHINI pagasse, era stata indetta questa riunione. RICHICHI non ha saputo dire quale fosse il credito di D'Urso. Sentiva parlare di 30.000- 15.000- 3.000 euro. Alla fine non sa come le parti si accordarono, ma solamente che BLASCO si prese l'Andi che ha visto nel parcheggio di VALERIO Antonio, anche se alla fine BLASCO non la voleva più perché era poi stata sequestrata, in quanto priva di copertura assicurativa.

Si riporta, per comodità lo stralcio del relativo verbale.

PUBBLICO MINISTERO – Andiamo avanti, lei ha detto c'è stato poi un altro momento, un altro incontro, sì.

"Allora, ci dica bene questo incontro, ci dica quello che lei ha visto, lei dov'era.

TESTIMONE RICHICHI – Allora, una mattina esco di casa e trovo a BIANCHINI Augusto fuori vicino da BOLOGNINO Michele perché abito vicino al capannone, mi fa: "aspetto Michele" mi fa BIANCHINI. Dopo un po' arriva BOLOGNINO Michele, dopo 5 minuti arriva BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio e un certo D'Urso, che questo D'Urso aveva fatto dei lavori con la ditta BIANCHINI. Entrano in ufficio ed io resto fuori perché l'ufficio era piccolo là, io resto fuori dalla finestra che ascoltavo e parlavano che D'Urso aveva fatto un lavoro con la ditta BIANCHINI, solo che il signor BIANCHINI lo ha pagato, metà gli ha dato una macchina, un'Audi A6 gli ha dato, metà la macchina e metà soldi. So che il figlio di Bianchni, Alessandro si chiama mi sa, che gli ha fatto una fattura, anticipo fattura, non so cosa hanno fatto con D'Urso, solo che il BLASCO avanzava soldi da D'Urso che ha fatto un tetto.

PRESIDENTE – Chi è che avanzava soldi?

TESTIMONE RICHICHI – BLASCO perché gli ha fatto un tetto, non so cosa gli aveva fatto. E D'Urso c'aveva i soldi, ha fatto D'Urso: "aspetta che mi paga BIANCHINI, che poi i soldi te li prendi", questo qua. Io ero fuori che ascoltavo dalla finestra. Dopo non so come si sono messi d'accordo, 3.000 euro, 5.000 euro, parlavano di fattura.

PUBBLICO MINISTERO – Allora... Lei si ricorda se era estate, inverno, in che periodo eravamo? Prima del terremoto, dopo?

TESTIMONE RICHICHI – No, dopo il terremoto era.

PUBBLICO MINISTERO – Allora, intanto diciamo dopo ci dedichiamo a delle contestazioni sui periodi temporali, adesso intanto cerchiamo di dire la vicenda. Quindi lei ha detto che c'era BIANCHINI, BOLOGNINO, D'Urso...

TESTIMONE RICHICHI – Antonio VALERIO e Gaetano BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO – C'erano altri soggetti?

TESTIMONE RICHICHI – E due albanesi c'erano pure, però non so i nomi degli albanesi perché questi albanesi qua hanno lavorato con D'Urso e avanzavano dei soldi pure questi qua.

PRESIDENTE – Da D'Urso?

TESTIMONE RICHICHI – Sì, da D'Urso perché hanno fatto dei lavori da BIANCHINI, non so dove, a Padova, non so dove hanno lavorato questi qua.

PUBBLICO MINISTERO – Ecco, chi aveva organizzato questo incontro?

TESTIMONE RICHICHI – Perché l'ha preso BOLOGNINO Michele perché BOLOGNINO Michele lavorava con BIANCHINI.

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTIMONE RICHICHI – Il BOLOGNINO Michele lavorava con BIANCHINI, però Gaetano BLASCO ha detto: "Michele, vedi che BIANCHINI deve dare dei soldi a D'Urso e D'Urso deve dare a me dei soldi, prendiamo un incontro così vediamo com'è la situazione", ha detto.

PUBBLICO MINISTERO – Questo "prendiamo un incontro" chi lo dice?

TESTIMONE RICHICHI – BLASCO a Michele BOLOGNINO perché BLASCO gli ha fatto dei lavori a D'Urso, un tetto, non so, non so cosa gli aveva fatto, avanzava dei soldi.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi BLASCO aveva fatto dei lavori a D'Urso e D'Urso aveva fatto dei lavori a BIANCHINI.

TESTIMONE RICHICHI – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – E quindi questo incontro tutti insieme a cos'era volto? Perché è stato fatto questo incontro?

TESTIMONE RICHICHI – Perché BLASCO avanzava dei soldi da D'Urso perché ha fatto un tetto, non so cosa gli aveva fatto. Essendo D'Urso che era senza soldi, gli fa: "andiamo da BIANCHINI, prendiamo un incontro a Montecchio Emilia da BOLOGNINO Michele, se ci paga BIANCHINI ti rido i soldi indietro", so che poi si sono presi un'Audi A6, non so cosa.

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, lei ha potuto apprendere, sa, ha conosciuto l'importo, il valore del credito che D'Urso vantava verso BIANCHINI?

TESTIMONE RICHICHI – Sì, là parlavano di 30.000, 15.000, siccome il figlio Alessandro gli aveva fatto una fattura a D'Urso e so che la fattura era sbagliata, parlavano là, perché io ero fuori che ascoltavo.

PUBBLICO MINISTERO – Questo lo abbiamo capito.

TESTIMONE RICHICHI – Non capivo bene, parlavano di 30.000, 15.000, 3.000, di questo qua parlavano.

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, aspetti, andiamo per ordine, poi ci chiarirà lei quello che ha sentito in quell'occasione. A pag.37 dell'interrogatorio del 10 marzo lei ha dichiarato: "Domenico D'Urso ha fatto un lavoro a BIANCHINI Augusto di 50/60.000 euro".

TESTIMONE RICHICHI – Adesso non so, là parlavano di 3.000, 5.000, 30.000, 60 perché le fatture...

PUBBLICO MINISTERO – Aspetti, e ha detto...

TESTIMONE RICHICHI – Ha fatto una fattura a meno, capito?

PUBBLICO MINISTERO – Sì, aspetti, ma infatti poi dice: “BIANCHINI per pagare a Mimmo D'Urso gli dà un'Audi e più 30.000 gli dà”.

TESTIMONE RICHICHI – Sì, perché il figlio ha fatto una fattura, non capivo bene, più 30.000 o meno 30.000, questo non lo so, perché si era preso una macchina già, però la macchina non si poteva fare il passaggio, poi D'Urso la macchina non la voleva e voleva i soldi, se erano 30, 60, 40 questo non lo so.

PUBBLICO MINISTERO – Allora, viene data un'Audi...

TESTIMONE RICHICHI – Un'Audi A6.

PUBBLICO MINISTERO – Da BIANCHINI a D'Urso, okay. Che problema aveva quest'Audi?

TESTIMONE RICHICHI – Non si poteva fare il passaggio perché mancava un foglio, non so cosa ci mancava.

PUBBLICO MINISTERO – Non si poteva fare il passaggio di proprietà lei dice, quindi...

TESTIMONE RICHICHI – D'Urso la macchina non la voleva più, voleva i soldi.

PUBBLICO MINISTERO – Ecco. E quest'Audi dove va a finire?

TESTIMONE RICHICHI – Dopo so che l'Audi A6 che mi diceva BLASCO in carcere che gliel'hanno sequestrata, non so perché era fuori senza assicurazione.

PUBBLICO MINISTERO – Noi siamo rimasti che BIANCHINI la dà a D'Urso l'Audi, poi?

TESTIMONE RICHICHI – La macchina se la prende o VALERIO Antonio o BLASCO.

PUBBLICO MINISTERO – Se la prendono.

TESTIMONE RICHICHI – Non lo so chi l'ha presa.

PUBBLICO MINISTERO – Se la prendono perché lei dice che BLASCO aveva...

TESTIMONE RICHICHI – Aveva fatto un tetto a D'Urso.

PUBBLICO MINISTERO – A D'Urso, quindi...

TESTIMONE RICHICHI – Al posto dei soldi si è preso la macchina, però la macchina BLASCO non la voleva più perché per il passaggio.

PUBBLICO MINISTERO – Non si poteva fare il passaggio, ecco. E cosa le ha detto in carcere, penso immagino dopo il 2015.

TESTIMONE RICHICHI – Che la macchina l'avevano sequestrata, perché era senza assicurazione.

PUBBLICO MINISTERO – Era senza assicurazione, quindi alla fine questa macchina è stata sequestrata per motivi...

TESTIMONE RICHICHI – Dai Vigili, non so adesso.

PUBBLICO MINISTERO – Dai Vigili insomma, sequestrata in questo senso, okay.

PRESIDENTE – Ma era in mano a chi? Chi l'aveva quando è stata sequestrata?

TESTIMONE RICHICHI – Era nel parcheggio da VALERIO Antonio.

PRESIDENTE – VALERIO o BLASCO?

TESTIMONE RICHICHI – VALERIO Antonio ce l'aveva, perché erano amici VALERIO con BLASCO.

PRESIDENTE – Però l'aveva presa chi?

TESTIMONE RICHICHI – VALERIO se l'era presa.

PRESIDENTE – Sì, ma l'aveva presa quale corrispettivo del credito che aveva...

TESTIMONE RICHICHI – Con BLASCO.

PRESIDENTE – ...BLASCO nei confronti di D'Urso.

TESTIMONE RICHICHI – Con D'Urso.

PUBBLICO MINISTERO – Noi abbiamo prodotto, Presidente, questi sequestri, eccetera. Io non so se vale, se si possa fare, sono tutti atti precedenti al terremoto, il teste continua a dire dopo il terremoto.

PRESIDENTE – Vabbè.

PUBBLICO MINISTERO – Senta, invece il nome Soda Salvatore le dice qualcosa?

TESTIMONE RICHICHI – No.

16.5. Gli esami degli imputati

Sul presente capo d'accusa, sebbene non imputato, ha reso dichiarazioni BIANCHINI Augusto, sottopostosi ad esame all'udienza del 18.5.2017. Egli ha, inanzitutto, confermato di aver avuto un debito nei confronti di Soda e D'Urzo, contratto per il mancato pagamento di un lavoro che la BIANCHINI COSTRUZIONI aveva affidato alla ditta di D'Urzo. In merito alla genesi del rapporto con Soda e D'Urzo, BIANCHINI ha raccontato che il direttore commerciale della BIANCHINI COSTRUZIONI, Vanni Reghizzi, durante una riunione con il personale tecnico, gli segnalò di avere conosciuto il D'urzo, e che lo stesso sarebbe stato un potenziale cliente perché era impegnato in un grosso lavoro di demolizione a Roma e poteva essere interessante affidargli in subappalto la costruzione dei due ponti in cemento armato che la BIANCHINI COSTRUZIONI doveva eseguire, in quanto affidataria dell'appalto della Breda Cisoni di Mantova. Dal momento che Vanni Reghizzi all'epoca era anche il direttore tecnico dell'azienda e si occupava del cantiere di Mantova, BIANCHINI ha permesso allo stesso di effettuare le relative verifiche sull'azienda di D'urzo dimostrandosi favorevole ad affidargli i lavori in subappalto qualora le verifiche avessero dato esito positivo. In seguito, Vanni Reghizzi informò BIANCHINI che aveva stipulato il contratto con D'Urzo, ma che i lavori sarebbero stati svolti materialmente non dall'impresa di D'Urzo ma da un suo consorzio, Consorzio Edilpitagora. BIANCHINI, fidandosi dei suoi collaboratori, prestò il suo consenso, interessato più che ai soggetti esecutori dei lavori all'esecuzione degli stessi. In effetti, i lavori nel cantiere di Mantova iniziarono e vennero materialmente svolti da tre artigiani di origine albanese associati al consorzio Edilpitagora ma, dopo poco tempo, Vanni Reghizzi riferì al BIANCHINI che il consorzio aveva problemi con i fornitori perché non aveva credito sufficiente presso la banca per poter contrattare con i fornitori. La BIANCHINI COSTRUZIONI si accordò quindi con il consorzio per una modifica del contratto di subappalto, in base alla quale sarebbe stata la BIANCHINI COSTRUZIONI ad occuparsi della fornitura dei materiali e, poi, a lavoro ultimato, la BIANCHINI COSTRUZIONI avrebbe detratto il prezzo dei materiali forniti dal pagamento del lavoro. In base a questo nuovo accordo, il consorzio finì i lavori e, una volta ultimati, il geometra della BIANCHINI COSTRUZIONI si occupò di redigere la contabilità insieme a Soda Domenico, che era il responsabile del cantiere per il Consorzio Edilpitagora. Soda sollevò parecchie lamentele in merito ai conteggi effettuati da Vanni Reghizzi, asserendo che, accettando il lavoro in subappalto, si sarebbe aspettato un altro tipo di guadagno. Vanni Reghizzi rimise la questione a BIANCHINI Augusto il quale incontrò Soda, che lamentò di non aver guadagnato abbastanza dal lavoro svolto in subappalto e pretese un pagamento maggiore. BIANCHINI si

oppose a tali richieste, dicendo a Soda che aveva fatto male i suoi conti e che tutti i conteggi, controfirmati dallo stesso Soda, confermavano che la contabilità era stata tenuta regolarmente. BIANCHINI ha aggiunto che non fecero "del nero" con Soda e che lamentarsi del troppo esiguo guadagno è un comportamento comune a molte ditte che svolgono lavori in subappalto che sperano in un guadagno maggiore. L'imputato ha poi specificato che dalla contabilità risultava un debito di 5-6.000 euro nei confronti dell'impresa di Soda e che lo stesso pretendeva invece 15-20.000 euro. Malgrado BIANCHINI avesse chiaramente detto a Soda che lo avrebbe pagato solo per l'importo risultante dalla contabilità, controfirmata anche da Soda, lo stesso continuava ad insistere per un pagamento maggiore, sostenendo che i lavori erano durati più del previsto e che vi erano stati degli imprevisti. Vista l'insistenza di Soda, BIANCHINI Augusto si sfogò con BOLOGNINO Michele, il quale, quel giorno, era passato presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI per presentare dei preventivi sulle vasche dell'IREN di Reggio Emilia. In quella occasione gli disse che non era possibile che le imprese in subappalto si lamentassero ogni volta del guadagno. Fu quindi lo stesso BOLOGNINO ad offrirsi di fare delle ricerche su questo Soda per capire meglio chi fosse. Dopo pochi giorni BOLOGNINO contattò BIANCHINI e gli riferì che aveva saputo che un suo amico era amico di Soda e che potevano incontrarsi tutti da lui per risolvere la questione. BIANCHINI accettò tale proposta e, quindi, venne organizzata una riunione tra BIANCHINI, Soda, BOLOGNINO e D'Urzo (il quale non si presentò) presso il capannone di BOLOGNINO Michele, che si trovava nella provincia di Reggio Emilia (Montecchio). Durante tale incontro Soda insistette per ottenere un compenso maggiore e quindi l'incontro finì senza una soluzione concordata perché BIANCHINI non era intenzionato a pagare maggiormente la ditta subappaltatrice in quanto la contabilità era regolare e il compenso offerto dalla BIANCHINI COSTRUZIONI a Soda era un giusto compenso.

Dopo questo primo incontro Soda fece una falsa cessione di credito ai tre operai albanesi che avevano svolto i lavori nel cantiere; gli stessi, infatti, vantavano verso Soda un credito di 15-20.000 euro e, quindi, Soda, per pagarli, gli disse che doveva ricevere 30.000 euro dalla BIANCHINI COSTRUZIONI e che i tre sarebbero dovuti andare alla BIANCHINI COSTRUZIONI con la cessione del credito a chiedere il pagamento.

BIANCHINI ha continuato il racconto dicendo che due dei tre ragazzi di origine albanese si presentarono presso la sede della BIANCHINI COSTRUZIONI per chiedere il pagamento e lo stesso BIANCHINI riferì loro che la cessione del credito non aveva nessun valore perché il suo debito di 30.000 euro nei confronti di Soda non esisteva. BIANCHINI mostrò ai tre ragazzi albanesi la contabilità del cantiere e anch'essi capirono che in effetti Soda non vantava nessun credito di quell'entità nei confronti della BIANCHINI COSTRUZIONI e che, quindi, la cessione del credito era falsa.

Dopo questo episodio vi fu un secondo incontro con Soda, sempre presso il capannone di Michele BOLOGNINO a Montecchio Emilia; a questo incontro erano presenti BIANCHINI, BOLOGNINO, Soda e due dei tre ragazzi albanesi. Durante l'incontro Soda riferì a BIANCHINI che per svolgere i lavori nel cantiere aveva dovuto comprare un muletto al prezzo di 5.000 € e che inizialmente non aveva preventivato tale costo ulteriore e, quindi, anche tale importo doveva essergli riconosciuto. In effetti, il muletto di cui parlava Soda era presente nel cantiere e quindi BIANCHINI, oramai infastidito da una storia che stava andando troppo per le lunghe, acconsentì a riconoscergli anche i 5.000 euro dell'acquisto del muletto,



senza stare a sindacare se davvero Soda non avesse preventivato il costo dell'acquisto del mezzo. Durante tale incontro i ragazzi albanesi pretesero di essere pagati da Soda. In merito al pagamento degli operai, BIANCHINI ha aggiunto che Soda si presentò all'incontro con un'Audi A6 e che poi seppe dai ragazzi albanesi essere stata loro ceduta da Soda a titolo di pagamento per il lavoro svolto. A tale proposito l'imputato ha negato che l'auto fosse sua, trattandosi di un'auto in uso al Soda Salvatore.

Quando accettò di pagare gli ulteriori 5.000 euro dell'acquisto del muletto a Soda, lo stesso gli chiese di corrispondergli solo 2.000 euro e di pagare gli altri 3.000 all'impresa di BLASCO e di VALERIO, in quanto Soda era debitore nei loro confronti per alcuni lavori che gli stessi avevano svolto per lui. BIANCHINI acconsentì, ma per essere sicuro che poi Soda non avrebbe avanzato ulteriori pretese nei suoi confronti, voleva innanzitutto conoscere questi BLASCO e VALERIO prima di farsi fatturare il credito dalla loro impresa. BOLOGNINO, durante l'incontro con Soda, BLASCO e VALERIO, fu solo spettatore. Questo secondo incontro si chiuse con l'accordo in base al quale Soda avrebbe dovuto mandare a BIANCHINI una visura camerale della società di VALERIO e BLASCO e, solo successivamente, a tale controllo BIANCHINI avrebbe accettato una fattura dalla loro impresa e corrisposto la somma. Decise di fare tale cortesia a Soda malgrado fosse stanco del rapporto che si stava trascinando così a lungo, perché non ci sarebbe stato motivo per non farlo e non accettare *"sarebbe stata una cattiveria inutile"*.

Pochi giorni dopo Soda chiamò BIANCHINI per chiedergli se aveva provveduto al pagamento e BIANCHINI rispose che non lo aveva ancora fatto perché non aveva ancora ricevuto da Soda l'e-mail con la visura camerale e i dati relativi alla società di BLASCO e VALERIO e che senza quella previa verifica non avrebbe accettato la fattura. Soda durante tale telefonata alzò i toni e si lamentò del fatto che BIANCHINI non avesse ancora ricevuto la e-mail e non avesse ancora provveduto al pagamento. Dopo tale telefonata BLASCO o VALERIO si recarono subito nel suo ufficio per consegnargli i documenti che aveva richiesto: i dati della fattura corrispondevano con quelli della visura camerale della camera di commercio e, quindi, procedette al pagamento.

In merito al fatto che le trattative con Soda si tennero nel capannone di BOLOGNINO, BIANCHINI ha dichiarato che egli non aveva nulla a che fare con queste trattative ma che gli fece una cortesia facendo da intermediario.

16.5.1. L'esame di BOLOGNINO Michele

Secondo quanto riferito dall'imputato BOLOGNINO Michele, tra la fine del 2011 e il febbraio del 2012, egli si recò nell'ufficio di BIANCHINI che gli riferì di aver avuto "dei problemi" per un lavoro su un cantiere a Padova dove, a suo dire, gli operai non avevano svolto un lavoro adeguato *"dei muri perdevano acqua"*. BIANCHINI gli disse che la società affidataria dei lavori era il Consorzio Pitagora e che, per tale lavoro, vantava un credito nei suoi riguardi di circa 30-40.000 euro, ma lui voleva pagarli meno. A quel punto BOLOGNINO – siccome erano suoi "paesani" – disse a BIANCHINI che avrebbe potuto informarsi poiché lui personalmente non conosceva la ditta, e BIANCHINI rispose *"Se li conosci, per vedere se troviamo un accordo, una via di mezzo"*. Successivamente contattò BLASCO Gaetano per chiedergli se li conosceva, e costui gli disse che effettivamente li conosceva e che stava facendo dei lavori per loro. Chiese quindi a BLASCO se poteva

metterlo in contatto con un certo Soda, affinché si potesse organizzare un incontro con BIANCHINI per chiarire la vicenda. In merito alla ragione che lo spinse ad occuparsi della faccenda, il BOLOGNINO ha espressamente dichiarato: " *Facendo questa cosa, ho detto io, il signor BIANCHINI, se capita qualche altro lavoro, me lo dava a me. Io cercavo sempre di prendere qualche lavoro per lavorare, non è che io.. ho detto : faccio bella figura con il signor BIANCHINI.*"

Vennero quindi organizzati due incontri presso il suo capannone a Montecchio Emilia. Al primo parteciparono lui, Soda, D'urso, BLASCO Gaetano, VALERIO Antonio. Alla seconda riunione parteciparono anche "gli albanesi".

BIANCHINI e Soda trovarono un accordo: BIANCHINI avrebbe dovuto dare a Soda un'Audi A6 (a suo parere del valore di circa 24.000 euro), oltre 3.000 euro.

Successivamente BLASCO lo contattò dicendogli che si era accordato con Soda affinché i soldi che BIANCHINI doveva dare a costui, venissero pagati direttamente a lui, in quanto a sua volta creditore nei confronti del Soda. BOLOGNINO quindi contattò Soda per avere una conferma e quest'ultimo confermò. Quanto alla macchina il BOLOGNINO ha affermato che; " *La macchina venne inizialmente data a BLASCO diede a BLASCO, ma per questioni burocratiche tornò nuovamente a Soda: SIG. BOLOGNINO M. - La macchina era BIANCHINI. L'aveva data, BIANCHINI, a Soda. P. - E la dava a Soda. Soda poi l'ha data a BLASCO. SIG. BOLOGNINO M. - No. P. - O voleva darla a BLASCO, doveva darla a BLASCO. SIG. BOLOGNINO M. - Soda cos'ha fatto? Su questa macchina, non so se ha fatto un finanziamento. Poi questa macchina è risultata... P. - Ma che finanziamento deve fare? Se la macchina è di BIANCHINI, l'ha comprata BIANCHINI o comunque l'ha fatto BIANCHINI, il finanziamento. SIG. BOLOGNINO M. - No, no, no, se l'è rifatto Soda, il finanziamento, perché aveva bisogno di soldi e si è finanziato la macchina con la banca. Ma si facevano queste cose prima con le banche. Se io c'ho una macchina, faccio finta che me la vendo, quella macchina, a una persona e metto l'ipoteca sul libretto e la banca mi finanzia il finanziamento. Capito come si faceva prima? Se lei deve vendere una macchina a me...*

L'imputato ha negato infine di avere esercitato minacce e di avere guadagnato alcunché dalla vicenda.

16.5.2. Le spontanee dichiarazioni di BLASCO Gaetano

A seguito delle deposizioni rese da Soda, BLASCO Gaetano, ammesso a spontanee dichiarazioni, ha confermato di aver ricevuto da questi l'Audi A6, la quale, tuttavia, era senza assicurazione, ed era quindi stata sequestrata sotto casa di VALERIO.

IMPUTATO BLASCO - Niente, per fatto della macchina Presidente: è vero che Soda ci aveva ceduta questa macchina, ma non abbiamo potuto fare niente quindi la macchina l'avevano sequestrata, a casa di VALERIO, fuori dal - perché era senza assicurazione - dopodiché cercavamo sempre di ottenere i documenti tramite Soda, i documenti non arrivavano, la macchina se l'è presa Corradini mi sembra, subito dopo un giorno che ce l'aveva data lui la macchina.

TRIBUNALE - Chi se l'è presa?

IMPUTATO BLASCO - Corradini, sarebbe un deposito di macchine.

TRIBUNALE - Sì sì, perché era senza assicurazione.

IMPUTATO BLASCO - Perché era senza assicurazione. Quindi a questo punto neanche i soldi abbiamo avuto, volevo precisarlo questo qua.

TRIBUNALE - Va bene.

IMPUTATO BLASCO - No, c'è una altra cosa: si parlava nelle telefonate che poi le faremo anche vedere, può darsi che anche il procuratore le ha messe in trascrizione, si parlava solo di un pagamento di tremila euro di BIANCHINI, basta stop; che verbalmente non c'è stata una cessione di credito, era il signor Soda che verbalmente mi disse a me che mi avrebbe fatto dare questi soldi, di cui ci saranno delle telefonate che io presenterò; dicevo sempre a Soda, a BIANCHINI: Almeno pagate questi 7 mila euro in modo che paghiamo il contributo degli operai che erano stati lì a Grosseto,"che sarebbe il signor Brugnano Salvatore e un'altra persona che si era portata dietro per lavorare, tutto lì ma si riferiva sempre, prendendo questi soldi da BIANCHINI, il Soda ci avrebbe anche pagato, non li ha presi a quanto ne so io e quindi io non sono stato pagato neanche da Soda. La ringrazio.

16.6. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Queste, dunque, le prove.

Secondo l'accusa, così come da ultimo riformulata a seguito della modifica del capo di imputazione effettuata all'udienza del 9.5.2017, Soda Salvatore sarebbe stato costretto, in quanto sopraffatto dalla forza prevaricatrice delle condotta intimidatoria tenuta dagli imputati, a rinunciare alle pretese creditorie da lui legittimamente vantate nei confronti di BIANCHINI Augusto, appoggiato da BOLOGNINO Michele, e a subire la spoliazione di un'auto Audi A6 da parte di BLASCO e VALERIO, a loro volta suoi creditori per un importo certamente inferiore al valore dell'auto.

Come visto, su questa vicenda hanno fornito la loro versione dei fatti tutti i protagonisti della vicenda. Anzi, alle voci degli imputati, ivi compresa quella del collaboratore VALERIO Antonio, e delle persone offese (Soda e D'Urzo) si sono aggiunte anche quelle di BIANCHINI Augusto, non imputato, quella del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe e di RICHICHI Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele. Solo BAACHOU Karima, latitante, non ha reso alcuna dichiarazione.

Punto di partenza imprescindibile per la valutazione della penale responsabilità degli imputati sono gli esiti oggettivi della attività di intercettazione. Dagli stessi, così come ricostruiti nella corretta prospettiva logica e cronologica dal Maresciallo Veroni emergono alcuni punti:

- 1) l'esistenza di un debito di BIANCHINI Augusto nei confronti di SODA, quantificato, dopo i primi conteggi svolti da BLASCO e BOLOGNINO in 36.800; tale importo è stato poi ridotto una prima volta a 28.000 euro e, quindi, ulteriormente a 23.000 euro. Secondo gli accordi raggiunti, tale somma doveva essere pagata con un assegno e la consegna di un'autovettura Audi A6 il cui valore, superava certamente i 20.000 euro, per voce di tutti gli interessati (BLASCO Adirittura lo quantifica in 25.000 euro);
- 2) l'esistenza di un credito di BLASCO e VALERIO nei confronti di SODA, quantificato da BLASCO in 16.000 euro, per il noleggio di ponteggi in un cantiere a Grosseto.
- 3) l'esistenza di un credito di due soggetti albanesi nei confronti di SODA che era in attesa del pagamento da parte di BIANCHINI;

- 4) l'intervento, a tutela di BIANCHINI, da parte di BOLOGNINO Michele, che si interessa (evidentemente in vista di un proprio vantaggio che meglio si comprenderà analizzando i capi 92 e seguenti e comunque ammesso anche dallo stesso BOLOGNINO) della posizione debitoria del primo, organizzando incontri con i soggetti coinvolti nei diversi rapporti obbligatori e cercando di "limitare al ribasso" il debito del BIANCHINI;
- 5) il passaggio di un'autovettura Audi A6, del valore superiore a 20.000 euro a BLASCO e VALERIO. A Costoro viene consegnato da BIANCHINI un assegno dell'importo di 3000 euro, coperto da una falsa fattura. In questa fase scaturiscono gli screzi tra BIANCHINI da un lato, e BLASCO e VALERIO, dall'altro
- 6) il rispetto dimostrato da SODA nei confronti dell'autorità di BOLOGNINO e BLASCO (e VALERIO);

Al di là del dettaglio fornito dai diversi protagonisti della vicenda, i rapporti debito-credito (e il rispettivo ammontare) esistenti tra BIANCHINI-Soda, Soda-BLASCO/VALERIO, Soda-artigiani albanesi, devono ritenersi incontrovertibili, perché emergenti, senza tema di smentita, dalla conversazioni telefoniche e perché confermati da tutte le voci dei protagonisti. Ciò benché la difesa di BIANCHINI abbia tentato di mettere in discussione l'entità del suo debito producendo ed esibendo al Soda la contabilità dei lavori sulla quale, peraltro, la stessa persona offesa abbia mostrato ampie perplessità. Resta il fatto che l'ammontare del credito (5.000 euro rispetto ai 30/35 mila sostenuti da SODA) sarebbe comunque irrilevante rispetto alla consumazione del delitto contestato, una volta dimostrati i relativi fatti costitutivi dello stesso. A tale proposito, preme tuttavia evidenziare come sia lo stesso imputato BOLOGNINO Michele a smentire BIANCHINI Augusto, spiegando come Edil pitagora chiedesse 30-40.000 euro, mentre BIANCHINI voleva pagarne meno, contestando i lavori svolti e chiedendo a BOLOGNINO se potesse trovare il modo di accondarsi "per una via di mezzo".

Anche RICHCHI Giuseppe detto Andrea, uomo di fiducia di BOLOGNINO Michele, pur nella sua consueta difficoltà espressiva, ha raccontato di avere assistito, o meglio, origliato dalla finestra, ad uno degli incontri tenutisi presso il capannone di BOLOGNINO, specificando che si parlava anche del debito di BIANCHINI verso Soda (anche se il teste parla, erroneamente, di D'Urzo), e fornendo un racconto dal quale non emerge affatto che BIANCHINI ritenesse di non dovere nulla ma, piuttosto, che BIANCHINI era intenzionato a pagare meno di quanto gli veniva chiesto.

Ciò posto, su tale comune premessa si sono sviluppate le dichiarazioni degli imputati, delle persone offese, di BIANCHINI Augusto (che hanno tutti negato, nella sostanza la condotta estorsiva), quelle dei collaboratori di giustizia (che hanno all'opposto descritto una condotta estorsiva seppur fornendo racconti differenti) e di RICHCHI Andrea (che ha fornito alcuni dettagli in se e per sé apparentemente neutri ma positivamente valorizzabili nella decisione).

Ritiene il Tribunale che le diverse ricostruzioni evincibili dall'istruttoria, che secondo le argomentazioni della difesa priverebbero l'accusa di qualsiasi fondamento indebolendolo fino a destituirlo di fondamento, non impediscano di rinvenire in quella offerta dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, quella corrispondente alla realtà storica degli accadimenti.

Essa, infatti, non solo è pienamente coerente con le intercettazioni captate e sopra riportate, come correttamente e logicamente ricostruite dalla accusa, ma anche con il racconto offerto dalla persona offesa Soda Salvatore, che ha ammesso di non avere ottenuto nulla di quanto

vantato nei confronti di BIANCHINI (a suo dire ben di più di quanto risultante dalla contabilità esibitagli e quantificabile nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro) e di avere rinunciato a chiedere tutela dinanzi alla Autorità giudiziaria della sua pretesa. A suo dire ciò fece, "stupidamente" (riferendo di essere stato un *cretino*) perché mal consigliato da altri.

Egli ha pure confermato la vicenda del coinvolgimento, nel tentativo di trovar una soluzione, di un'autovettura Audi A6, nel contesto del rapporto debito credito con BIANCHINI, spiegando che tale Audi A6 era stata "venduta" da Rovitti al Consorzio Edil Pitagora, intestato alla figlia, ma in realtà in uso esclusivo a Soda, in ciò fornendo un importante conforto al racconto di VALERIO.

Come visto, infatti, il collaboratore ha descritto la fase antecedente a quella oggetto del capo di imputazione spiegando come Soda Salvatore, uomo vicino alla cosca, avesse ricevuto mandato da BIANCHINI di effettuare un recupero crediti (*id est* un'estorsione) nei confronti di questo Rovitti, debitore - ad altro titolo estraneo alla presente vicenda - del mandante BIANCHINI Augusto. Soda, tuttavia, una volta recuperata l'auto e la somma di 10.000 euro, aveva trattenuto entrambi, determinando poi un contrasto nella vicenda debitoria oggetto del presente capo di imputazione.

Come evincibile dalle dichiarazioni di Soda e dalla documentazione prodotta dalla accusa (9.5.2017), l'auto era effettivamente intestata al consorzio.

Ovviamente Soda non ha confessato di avere estorto l'auto a Rovitti ma nelle sue parole trova conferma il passaggio dall'uno (Rovitti) all'altro (Soda), che aveva la disponibilità dell'auto tanto da coinvolgerla nel pagamento dei suoi debiti nei confronti degli artigiani albanesi o, come poi avvenuto, di BLASCO e VALERIO.

Ma un formidabile riscontro al racconto di VALERIO è evincibile da un dettaglio apparentemente neutro. Nel riferire del sequestro dell'auto, il collaboratore, spontaneamente, ha riferito di come l'auto sia stata trasportata presso il deposito "Corradini", fornendo un dettaglio che solo un soggetto che domina la conoscenza della realtà è in grado di fornire. Questo dettaglio apparentemente insignificante ha trovato puntuale conferma nella documentazione indicata, in cui si dà atto dell'affidamento in custodia proprio a "Soccorso stradale Corradini".

Non solo. Ai riscontri rinvenuti nelle intercettazioni captate, nelle parole di Soda e nella documentazione prodotta, si aggiungono quelli forniti dall'imputato BLASCO Gactano e da RICHICHI Andrea.

Sotto il primo profilo non si deve dimenticare che BLASCO ha ammesso che Soda "aveva ceduto" a lui e VALERIO la macchina che, al momento del sequestro amministrativo, si trovava a casa di VALERIO, così confermando, sia pure sminuendone la portata, l'acquisizione che VALERIO ha definito forzata dell'auto da parte loro.

Sotto il secondo profilo, invece, RICHICHI, completamente estraneo alla vicenda, ha invece confermato che nella riunione alla quale assistette origliando dalla finestra, apprese che Soda (da lui sempre erroneamente chiamato D'Urzo nella consueta difficoltà di espressione) si era già preso una macchina che però non voleva più, chiedendo il pagamento in denaro, con ciò confermando, nella sostanza, quanto riferito da VALERIO in ordine al fatto che Soda aveva già trattenuto per sé il frutto di un recupero credito (estorsione) effettuato nei confronti di ROVITTI: *"TESTIMONE RICHICHI – Sì, perché il figlio ha fatto una fattura, non capivo*

bene, più 30.000 o meno 30.000, questo non lo so, perché si era preso una macchina già, però la macchina non si poteva fare il passaggio, poi D'Urso la macchina non la voleva e voleva i soldi, se erano 30, 60, 40 questo non lo so."

Da ultimo, ma da non sottovalutare, vi è la versione offerta da GIGLIO Giuseppe, certamente non precisa nel descrivere i fatti, ma che non è tuttavia priva di qualsiasi capacità probatoria. Ed invero, egli, nel descrivere un contesto tutt'affatto diverso - comprensibile in ragione del fatto che egli non è stato, a differenza di VALERIO, protagonista diretto di una vicenda a dir poco complessa nei suoi sviluppi - coglie alcuni aspetti centrali aderenti e coerenti con il racconto di VALERIO e con l'accusa mossa al capo 53. In sintesi, Giglio parla di un recupero crediti che BIANCHINI avrebbe richiesto a BOLOGNINO di fare, nei confronti di soggetti calabresi, recupero crediti che si sarebbe sostanziato nel recupero di un'autovettura e di denaro. A tale fine, sarebbero stati coinvolti anche altri esponenti del sodalizio, quali DILETTO, VALERIO e BLASCO. In questo racconto, certamente differente da quello di VALERIO, si colgono alcuni aspetti centrali rappresentati da una vicenda relativa ad un recupero crediti svolta a favore di BIANCHINI, che aveva condotto al recupero di un'autovettura e del denaro ai danni di soggetti calabresi e che aveva anche reso necessaria una serie di incontri.

Pare evidente che questi aspetti su cui ruota il racconto di GIGLIO, corrispondono alle dinamiche generali descritte, con precisione, dal collaboratore VALERIO il cui racconto risulta confermato anche per questo verso.

In conclusione, gli esiti della attività spionistica svolta, che già davano conto delle posizioni debitorie di BIANCHINI nei confronti di Soda e di quest'ultimo nei confronti sia di BLASCO e VALERIO che degli artigiani albanesi, nonché della progressiva riduzione delle pretese di Soda nei confronti di BIANCHINI per effetto dell'intervento di BOLOGNINO Michele a sostegno della posizione di costui e della spoliazione di un'autovettura a favore di BLASCO e VALERIO, hanno trovato la loro compiuta spiegazione nel racconto del collaboratore VALERIO Antonio.

Egli, infatti, nel fornire un racconto lineare, preciso, riscontrato documentalmente e dalle altre prove orali indicate e, soprattutto, dalle intercettazioni telefoniche captate, ha descritto una estorsione consumata ai danni di Soda Salvatore che, vicino al sodalizio, a sua volta estorsore (di Rovitti) e ben consapevole dello spessore criminale di BOLOGNINO Michele, BLASCO e VALERIO, ha accettato passivamente le loro volontà, non solo subendo la spoliazione dell'autovettura Audi A6 di cui BLASCO e VALERIO si sono impossessati a "pagamento" del loro credito di importo nettamente inferiore (16.000 euro rispetto al valore, di oltre 20.000 euro dell'auto, al quale deve aggiungersi la consegna di un assegno da parte di BIANCHINI del valore di oltre 3000 euro coperto da falsa fattura emessa), ma anche la definitiva rinuncia alle proprie pretese nei confronti di BIANCHINI, spalleggiato da BOLOGNINO Michele.

La condizione di assoggettamento di Soda Salvatore, evincibile dalle telefonate n. 694 RIT 113/12, n. 753 e n. 2966 RIT 308/12 in cui emerge il profondo ossequio portato da Soda nei confronti di BOLOGNINO, salvo poi dimostrame altrettanto nei confronti dei "paesani" VALERIO (e BLASCO), trova una plastica rappresentazione nelle parole di VALERIO Antonio che ha espressamente riferito che Soda era stato posto in una situazione di soggezione da parte di BOLOGNONO e BIANCHINI e costretto a subire la spoliazione

dell'auto da parte di BLASCO e VALERIO, dotati di una forza criminale che li autorizzava ad agire nel loro esclusivo interesse senza bisogno del consenso di nessuno, tanto meno, ovviamente, quello del loro debitore Soda. Queste le inequivocabili parole di VALERIO:

Udienza 10.10.2017

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – E questo cosa vuol dire, rispetto alla somma che chiedeva Soda.

PRESIDENTE – Chi gliela doveva dare questa somma, da chi la pretendeva, a chi la chiedeva?

IMPUTATO VALERIO – Da BIANCHINI. E interferiva il BOLOGNINO.

PRESIDENTE – Interferiva il BOLOGNINO, il quale, che cosa diceva, rispetto alla...

IMPUTATO VALERIO – Su Soda faceva forzatura. Il BOLOGNINO è già imponente di suo, in più si investiva di cariche, che... voglio dire, sei in casa sua, è chiaro che soggiungeva il Soda. Al BIANCHINI stava bene quello, perché gli andava il vantaggio a lui e quindi, voglio dire, perché faceva leva su BIANCHINI, per avere i suoi vantaggi con BIANCHINI.

....

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Soda, rispetto a questa gente, in che situazione era, cosa gli veniva detto?

IMPUTATO VALERIO – In minoranza, dottoressa. In minoranza, perché si sentiva soggiungeva, come ho detto, da BOLOGNINO e da BIANCHINI, quindi... come dire, BIANCHINI era un 'ndranghetista in quel momento e Soda era l'estorto, lo soggiungeva dottoressa, non so come...(cfr. udienza del 10.10.2017)

Udienza 17.10.2017:

PRESIDENTE – Comunque al Soda sono state praticate delle minacce, ha subito intimidazioni perché desse questa autovettura?

IMPUTATO VALERIO – Siamo andati e me la sono presa, io e BLASCO, signor Presidente.

PRESIDENTE – Ve la siete presa lei e BLASCO.

IMPUTATO VALERIO – Che bisogno avevo di..., sono andato e me la sono presa, poi se aveva da dire diceva.

PRESIDENTE – E non ha avuto niente da dire, immagino?

IMPUTATO VALERIO – Eh..., (ride) fosse stato a posizione inversa avrei fatto anch'io lo stesso, ecco.

PRESIDENTE – Perché dice questo? Ah sì, ha capito, ho capito, cioè se lui fosse stato VALERIO e lei fosse stato Soda...

IMPUTATO VALERIO – Avrei fatto lo stesso.

PRESIDENTE – Avreste fatto lo stesso, va bene. Direi che va bene, possiamo procedere, andiamo avanti.

Alle considerazioni fin qui svolte si aggiungono quelle relative al contegno tenuto da Soda che ha rinunciato a rivolgersi alla Autorità giudiziaria per ottenere tutela del suo credito spiegando di avere fatto ciò, stupidamente, in quanto mal consigliato da terzi. Tale giustificazione, alla luce delle prove acquisite, pare davvero irragionevole non fosse altro per

l'entità del credito che egli riteneva di vantare, a suo dire superiore ai 30.000 euro. Ed invero, qualsiasi soggetto, a maggiore ragione un imprenditore scafato come Soda, se libero nelle proprie decisioni, non avrebbe avuto nessuna esitazione nell'adire l'Autorità giudiziaria per ottenere la tutela di una pretesa creditoria così importante. Egli, invece, ha deciso di non azionare la sua pretesa con il rischio di perderla integralmente, addirittura preferendo rivolgersi a BOLOGNINO Michele, del tutto estraneo al rapporto obbligatorio, per ottenere il sollecito del pagamento d parte di BIANCHINI.

L'assoluta, oggettiva, irrazionalità della scelta e l'illogicità della richiesta di sollecito rivolta a BOLOGNINO Michele, terzo estraneo alla vicenda, si spiegano, al di là del vano tentativo effettuato da Soda, solo con il timore e l'assoggettamento in cui costui, che ben conosceva lo spessore criminale di BOLOGNINO, BLASCO e VALERIO, si è venuto a trovare e comprovato sia dall'ossequio loro dimostrato nelle telefonate sopra indicate che dalle inequivocabili parole del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio.

In definitiva, Soda Salvatore, ben consapevole della caratura criminale di BOLOGNINO – al quale egli stesso si è rivolto – di BLASCO e VALERIO, e coartato dal condizionamento ambientale promanante dalla sua consapevolezza che il suo debitore (BIANCHINI) era spalleggiato da un soggetto di spicco all'interno di una consorteria di stampo mafioso così come lo erano i suoi creditori (BLASCO e VALERIO) ha subito un sacrificio economico esorbitante, rappresentato dalla spoliazione di un'auto del valore superiore alle pretese dei suoi creditori e la riduzione, fino al sostanziale azzeramento, delle sue pretese creditorie nei confronti di BIANCHINI in quanto assoggettato alla forza di intimidazione esercitata da costoro.

Nessun dubbio che anche questa ipotesi rappresenti violenza o minaccia idonea ad integrare il delitto di estorsione, atteso che, come visto in apertura, esaminando i principi generali della materia, proprio nel silenzio e nel completo assoggettamento alla forza di intimidazione del gruppo e dei suoi membri si concretizza quella forza di prevaricazione che annienta la volontà della vittima, costringendola a subire il volere degli autori della condotta illecita.

L'appropriazione, per le vie di fatto e senza formale trasferimento, dell'autovettura di valore esorbitante rispetto all'importo del credito, nonché la progressiva riduzione, fino alla sostanziale rinuncia ad ogni pretesa nei confronti di BIANCHINI, rappresentano l'ingiusto profitto ottenuto e la *deminutio patrimonii* del Soda.

Quanto alle singole responsabilità degli imputati, *nulla quaestio* per quanto riguarda il BOLOGNINO, BLASCO e VALERIO: essi sono, come sopra analizzato, gli autori della condotta prevaricatrice esercitata costantemente grazie alla loro fama criminale - non solo in occasione delle riunioni - e coloro che ottengono la riduzione, sino al sostanziale azzeramento, delle pretese creditorie di Soda (il BOLOGNINO), nonché la forzosa disponibilità dell'autovettura e dell'assegno di 3000 euro oltre IVA (BLASCO e VALERIO).

BAACHAOUI Karina, ancora una volta, è il fidato soggetto su cui BLASCO confida, anche in ragione del legame sentimentale che li lega, per potere portare a compimento i suoi affari illeciti. In questo caso essa, costantemente informata dell'evoluzione dei fatti e dunque pienamente consapevole della condotta tenuta da BLASCO - come attestato, ad esempio, dalla telefonata in cui costui la avvisa che sta andando da Soda a prendere un'auto del valore di 25000 euro – svolge tutte le attività necessarie per giustificare l'emissione dell'assegno da

parte di BIANCHINI dell'importo di 3000 euro (oltre IVA) per il tramite di una falsa fatturazione, in tal modo contribuendo a dare parvenza di legalità a parte dell'ingiusto profitto conseguito da BLASCO e VALERIO.

Anche in questo caso, dunque, BAACHAOUI Karima, pienamente consapevole della caratura criminale del compagno e datore di lavoro, e della natura illecita delle sue azioni, in quanto costantemente informata dal BLASCO, ha fornito un consapevole e volontario contributo alla attività estorsiva del BLASCO e del VALERIO effettuando, sotto la direzione del compagno e datore di lavoro, tutte quelle attività materiali che avrebbero garantito la buona riuscita dell'affare.

Non resta altro, in questa sede, che precisare un aspetto pacificamente emerso dalle prove indicate sebbene concernente BIANCHINI Augusto, non imputato nel presente capo di accusa.

Si vuole fare riferimento alla comprovata consapevolezza con la quale egli si è rivolto a BOLOGNINO Michele per trovare tutela delle proprie ragioni di fronte a soggetti calabresi (Soda, da nn lato e, soprattutto, BLASCO e VALERIO dall'altro) sfruttando la sua forza criminale all'interno del sodalizio e di cui BIANCHINI era perfettamente a conoscenza.

Non è qui il momento di trattare, *funditus*, il lungo tema dei proficui rapporti instaurati da tempo tra BIANCHINI e GIGLIO e che getteranno le basi di una sinergia illecita tra l'imprenditore modenese ed il sodalizio (cfr. capo 4 in Cap XIV). Qui basta rimarcare - in quanto evincibile dalle prove assunte e, in particolare, dalle voci di entrambi i collaboratori, che sotto questo aspetto sono perfettamente aderenti l'uno all'altro e trovano ulteriore riscontro nei dati probatori che si andranno altrove ad analizzare (cfr. capo 4 Cp XIV) - come BIANCHINI Augusto fosse perfettamente a conoscenza della caratura criminale di BOLOGNINO Michele perché riferitagli, nota e comunque comprovata per le vie di fatto dal rapporto di collaborazione che si era instaurato. Anche in sede di controesame il collaboratore di Giustizia VALERIO Antonio ha ribadito questo aspetto, a fronte delle domande della difesa BIANCHINI (cfr. udienza 19.10.2017)

Sul punto, come detto, si tornerà *funditus* trattando del capo 4, 90 e 92.

La forza promanante dalla fama criminale di BOLOGNINO, BLASCO e VALERIO consentono di ritenere integrate le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite, ed appartenenti ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui la stessa BAACHAOUI faceva parte.

L'assoluto ed incondizionato assoggettamento del Soda alla volontà del dei suoi estorsori, rappresenta la prova più evidente della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1. c.p., in ciò traducendosi l'essenza della metodologia mafiosa che, grazie alla fama criminale del gruppo, non ha nemmeno bisogno di esternare minacce o violenza, imponendo il suo volere con l'immanenza di una forza intimidatrice nota e diffusa.

17. CAPO 54

Estorsione in danno di Cerri Brenno, Iannella Venturino e Asti Francesco

Gli esiti della attività di indagine che hanno condotto alla formulazione del presente capo d'accusa sono state riferite dal Maresciallo VERONI Emilio all'udienza del 30.9.2016, (pp. 90 ss.).

Le investigazioni traggono origine *“dalla denuncia sporta il 29 febbraio del 2012 da Cerri Brenno (soggetto che risiede a Reggio Emilia e che annovera precedenti per reati finanziari) esponendo di avere subito minacce da BLASCO e VALERIO. Nel corso della denuncia, descrive la natura dei rapporti intercorsi tra lui e i due imputati. ”*

Nel Settembre del 2011 la società ALFABETA s.r.l., di cui Cerri Brenno era amministratore unico, affidava i lavori di un cantiere a Parma alla B&V COSTRUZIONI. *“Gli accordi prevedevano che le opere sarebbero dovute essere ultimate entro il successivo mese di dicembre del 2011 e nel frattempo la ALFABETA S.r.l. aveva corrisposto un acconto di undicimila euro in favore della B&V. Poi la società B&V COSTRUZIONI non aveva mantenuto fede agli impegni, per cui Cerri si era rivolto a BLASCO, a BLASCO Gaetano [...] per convincerlo a rescindere il contratto, perché non aveva rispettato i termini degli accordi”.*

Dalla denuncia sporta da Cerri si evince che a partire da tale momento BLASCO e VALERIO avevano iniziato ad indirizzare a Cerri una serie di minacce. Per cercare di risolvere i contrasti insorti, nel febbraio del 2012 i tre si incontravano presso il cantiere di Parma. Durante tale incontro, BLASCO afferrava un'ascia e si scagliava contro Cerri, mentre il VALERIO gli dava una spinta, facendolo cadere dalle scale.

Partendo dalla denuncia sporta da Cerri a seguito dell'aggressione subita nel cantiere, le attività di indagine si concentrarono sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche, anche precedenti alla data dell'aggressione – tutte indicate nel dettaglio nell'elenco depositato in data 7.10.2016 integranti, nella loro specificazione identificativa, la deposizione del teste - le quali permettevano di ricostruire i rapporti fra le persone offese e gli imputati, nonché gli accordi intercorsi fra loro.

In particolare, il Maresciallo Veroni ha riferito che alla fine di novembre del 2011 venivano captate una serie di conversazioni che coinvolgevano anche l'architetto Asti Francesco, che si occupava della realizzazione dei lavori.

Nel corso della conversazione n. 1987 RIT 2931/11 del 7.12.2011 BLASCO si lamentava con Iannella Venturino, titolare della ditta per cui lavorava Cerri, dell'operato di quest'ultimo. Quindi chiedeva a RICHICHI Giuseppe, detto Andrea (uomo di BOLOGNINO Michele) di andare sul cantiere di Parma e buttare fuori Cerri: *“Questa sua lamentela poi BLASCO, è importante dire che la esterna a Richichi Giuseppe, uomo di fiducia di Bolognino Michele, al quale dice di andare sul cantiere di Parma e buttare fuori Cerri Brenno. Questa conversazione con Richichi è la numero 2008 del 7 dicembre del 2011”.*

A causa del ritardo nella consegna dei lavori, prevista per dicembre 2011, Cerri comunicava a BLASCO che l'architetto Asti era intenzionato ad interrompere il loro rapporto lavorativo. Per tale motivo, nel corso della conversazione n. 4388 RIT 2931/2011 del 30.12.2011 BLASCO minacciava Cerri. *“Dice: “Non mi rompere i coglioni e fatti vedere domani. Non mi rompere il cazzo. Non mi rompere il cazzo, che l'hai già rotto abbastanza. Domani fatti vedere dal vivo. Vieni che ne parliamo dal vivo”. Ovviamente, Cerri reagisce minacciando BLASCO di sporgere una denuncia nei suoi confronti, dicendogli: “No, io vado dai*



Carabinieri, che cazzo mi minacci?". Questa reazione non fermava il BLASCO, che proseguiva nelle proprie minacce, dicendo: "Tu non mi rompere i coglioni, che ti rompo il culo. Puoi andare dove cazzo vuoi, deficiente". Le minacce proseguivano anche nel corso delle successive telefonate. Nelle conversazioni n. 4393 e 4396 RIT 2931/2011 del 30.12.2011, "in cui c'è un continuo ricorso a minacce da parte di BLASCO Gaetano, nonostante Cerri Brenno cerchi a un certo punto di ridimensionare i toni dello scontro, cerchi di raggiungere di organizzare un incontro per visionare tutti insieme il conteggio in sospesa, le opere eseguite, insomma per cercare di trovare un accordo".

Si riporta qui il testo delle conversazioni indicate.

Conversazione n. 4389 del 30.12.2011 RIT 2369/12:

A. = BLASCO Gaetano

B. = Cerri Brenno

A. *Se chiami ancora un'altra volta al mio telefono, vengo a casa tua e ti spacco la faccia, quindi stai zitto e domani mattina ci vediamo e mettiamo a posto le cose ..*

B. *No .. non mettiamo a posto niente ..*

A. *Io ti rompo il culo e mi faccio la casa .. io ti faccio il culo quanto una capanna .. ti faccio .. pezzo di merda .. cretino che non sei altro, ma che cazzo vai cercando? C'è un contratto deficiente, c'è un contratto deficiente. C'è un contratto, rispettiamo il contratto, va bene deficiente di merda .. eh ..*

B. *No, no è scaduto il contratto eh, non lo dico io, non lo dico io ..*

A. *Ma che cazzo vuoi da me .. io non ho capito perché te ne vieni con queste lamentele .. che cosa vuoi .. cosa vuoi?*

B. *Allora .. basta .. finite lì ..*

A. *Ma tu hai un contratto con noi tu?*

B. *No, non c'è più il contratto perché è scaduto il trentuno ..*

A. *Benissimo .. pagate quello che abbiamo fatto .. senti pezzo di stronzo .. deficiente che non sei altro che siamo alla vigilia di Natale .. abbiamo già chiamato l'idraulico e stanno già facendo tutto cretino .. capito ..*

B. *Noo, non stanno facendo niente e tu i soldi li devi avere tutti e ce li avrai .. io questo l'ho detto adesso .. manda i conti all'architetto che mancano solo i vostri ..*

A. *L'ha già .. chiama Antonio se la sta vedendo Antonio vicino a me l'ha visto oggi .. se la sta vedendo Antonio ..*

B. *Scusa ..*

A. *Hai capito?*

B. *Scusa Gaetano, Gaetano tu sei una brava persona quel che dicono ..*

A. *Sì .. però mi sembra tu .. mi sembra tu che sei .. aspetta fui*

B. *Quindi cerca di rimanere quello che sei .. perché porca puttana te non mi conosci .. okay?*

A. *Non ti conosco? Ah .. tu mi conosci a me?*

B. *No .. te non mi conosci fatti dire allora da Antonio che cazzo ho fatto io .. per favore eh .. stiamo attenti .. che siamo tutti sotto controllo qui .. e io sono sotto controllo e so che lo sei anche tu, quindi per favore .. stiamo bene attenti..*

A. *Ma non me ne frega un cazzo .. ma io ti sto parlando di lavoro*

B. *A te non te ne frega un cazzo perché sei un mafioso ..*
 A. *Senti .. senti .. ma che cazzo vuoi?*
 B. *Tu sei un mafioso e allora non ti frega un cazzo ..*
 A. *Ma vai .. pezzo di merda mafioso tu e tutta la tua razza ...pezzo di merda ..*
 B. *Beh .. ascolta ..*

Conversazione n. 4393 RIT 2369/12 del 30.12.2011

A. = BLASCO Gaetano

B. = Cerri Brenno

A. *Sì ..*

B. *Hai paura?*

A. *Ho paura?*

B. *Sì .. hai paura te .. butti giù il telefono .. che cazzo c'hai? Scusa stammi bene ad ascoltare .. io ci metto due minuti a fare i lavori .. ma stammi bene ad ascoltare .. noi stiamo rispettando i contratti così come sono stati fatti .. scadono il trenta e il trenta viene scaduto quel contratto lì' e non è che uno può andare avanti .. scade quello punto ..*

A. *Eh .. insomma mi stai minacciando?*

B. *L'architetto, l'architetto sta facendo ..*

A. *Ma mi stai minacciando? .. ma mi stai minacciando? ..*

B. *Eh .. caro sto registrando non minacciando .. sto registrando*

..

A. *Mm ..*

B. *Quindi stai bene attento ..*

Tel. n. 4396 RIT 2369/12 del 30.12.2011

A. = BLASCO Gaetano

B. = Cerri Brenno

A. *Cornuto registra questo .. cornuto registra questo .. adesso domani mattina ti vengo a trovare fino a casa tua..*

B. *Benè ..*

Il testimone ha riferito, inoltre, che Cerri veniva licenziato dalla ditta per cui lavorava come intermediario a causa dello scontro avuto con BLASCO.

Nel corso della conversazione n. 162 RIT 306/2012 del 13.2.2012, intercorsa fra BLASCO e Cerri, il primo insisteva per sistemare i conti in sospeso fra loro. Cerri, dicendo di non fare più parte dell'organigramma aziendale e di non avere, pertanto, più alcun potere decisionale, forniva a BLASCO il recapito telefonico di Iannella. *"Iannella a questo punto cerca di operare una mediazione, nel senso che chiede a BLASCO di mandargli i propri conteggi, che lui confronterà con quelli approntati dal proprio architetto, da Asti, per cercare di vedere cosa poter fare per venire incontro alle esigenze di entrambe le parti"*. Ciò veniva registrato nelle conversazioni. n. 355 e 370 RIT 308/2012 del 13.2.2012 intercorse tra VALERIO e Iannella. Dalle medesime conversazioni si apprendeva che BLASCO si accordava con Iannella per incontrarsi insieme all'architetto Asti a Parma. Iannella insisteva sul fatto che

all'incontro fosse presente Asti, poiché Iannella affermava di non avere cognizione esatta di ciò che la ditta di BLASCO avesse effettivamente eseguito.

Dalle conversazioni n. 383 e 385 RIT 308/12 del 13.2.2012, sempre intercorse tra Iannella e VALERIO, il primo chiedeva a VALERIO di preparare un resoconto dettagliato, che avrebbe poi dovuto essere confrontato con quello di Asti ed anticipava che secondo lo stesso Asti l'ammontare complessivo dovuto per il lavoro compiuto dalla ditta di BLASCO era quantificabile in 29.000 euro. VALERIO affermava che 29.000 euro era una cifra appena sufficiente per coprire i costi della manodopera, e che alla stessa avrebbero dovuto essere aggiunti ulteriori 15.000 euro per la realizzazione del tetto ed un 20% come utile di impresa.

Dalla conversazione n. 483 RIT 308/12 del 14.2.2012 si apprendeva, poi, che Iannella si impegnavo a consegnare a BLASCO e VALERIO un assegno dell'importo di 17.000 euro. La conversazione n. 500 del 14. 2.2012 RIT 308/12 metteva in mostra le minacce di VALERIO all'indirizzo di Iannella. In particolare, VALERIO minacciava quest'ultimo di recarsi sul cantiere assieme ad alcuni suoi ragazzi e di creare disturbo all'interno del cantiere stesso. Iannella, intimorito, si mostrava accondiscendente, dicendogli che gli avrebbe dato una risposta in pochissimo tempo, anticipandogli di aver già preparato un assegno da 6.000 euro per gli operai (*Antonio - Pronti... Iannella - Ciao, ANTONIO... Antonio - Aspettavo tue notizie, ieri... IANNELLA... Iannella - Mah... insomma, io ho sparso... ho sparso la voce. Sì, anch'io stavo aspettando chiamate; comunque, proverò a sentire che aria tira... eh?... eee... Antonio - Sì... Iannella - ... di sicuro che... Antonio - Eh, perché io, se no, sono... sono costretto a prendere i ragazzi e a venire sul cantiere con i ragazzi... Iannella - Eeh... sì, sì... Va beh... allora... no, niente, dai... ti dico più... Antonio - Pe... eh, io, prima di arrivare a fare delle azioni, che a me... Iannella - No, certo... Antonio - ... non sono consone... e penso che non ce ne sia bisogno, perché, da persone intelligenti...).*

Dalla conversazione n. 502 del 14.2.2012 RIT 308/2012 si comprendeva che Iannella chiedeva a VALERIO di predisporre due diverse fatture, entrambe da intestarsi alla società Alfabetta s.r.l. In tale conversazione interveniva anche BAACHAOUI Karima, segretaria di BLASCO e di VALERIO, la quale affermava che l'accordo per la fornitura del tetto era stato raggiunto con un'altra società, la Costruzioni Interne. Iannella le diceva di non preoccuparsi e di intestare entrambe le suddette fatture alla Alfabetta s.r.l.

Dalle conversazioni n. 2391 e 2395 del 28.2.2012 RIT 308/12 si evinceva che BLASCO e VALERIO discutevano animatamente con Cerri. *"Diciamo che Cerri accusa VALERIO di essere mafioso e di star eseguendo un'estorsione nei suoi confronti per i mancati pagamenti. Loro cercano più volte di mettersi in contatto con Iannella, non ci riescono, poi alla fine riescono a organizzare quest'incontro sul cantiere, al quale poi si arriva all'aggressione nei confronti di Cerri".*

Seguivano alcune conversazioni che dimostrano l'avvenuta aggressione ai danni di Cerri. In particolare, nel corso della conversazione n. 2401 del 28.2.2012 RIT 308/12 Cerri manifestava a VALERIO l'intenzione di denunciarlo:

Uomo (Antonio) - Sì, pronto...?



Uomo (Bren) - Allora... veeh!... io ho telefonato a... MARIO BRUGNANO, SALVATORE, via Perghett... via Bergetti numero 6, Correggio... ho i dati... io vado e denuncio... e loro vengono a testimoniare, comunque dicono quello che è successo in cantiere, okay?

Uomo (Anto) - Come?

Uomo (Bren) - "Come" cosa?

Uomo (Anto) - Non ho capito... Non ho capito.

Uomo (Bren) - SALVATORE e... e MARIO vengono a testimoniare quello che è successo in cantiere. Punto.

Uomo (Anto) - Qual è il problema?... (mastica)...

Uomo (Bren) - Il problema?... Il problema è che tu non devi andare ad... ad... dalla gente a [...distorto...] i soldi, tu devi fare quello che devi fare: chiami uno, controlla... e, poi, dopo lui se... se te li devono te li danno, questo qua non va bene come ti comporti...

Uomo (Anto) - ... e, tu, in bas... e, tu, in base a che cosa mi ha pagato, scusami?

Uomo (Bren) - Che cosa?

Uomo (Anto) - Tu non mi hai pagato in base a quello che ti ho fatturato io, tu mi hai pagato in base a quello che hai voluto fare tu.

Uomo (Bren) - No...

Uomo (Anto) - Dove sta scritto [...]?

Uomo (Bren) - ... noi, ti... noi abbiamo fatturato in base al contratto firmato e controfirmato... e, poi, non ti abbiamo chiesto i danni, perché ci sono anche i danni... e, comunque, adesso has...

Uomo (Anto) - Ah... va bene!...

Uomo (Bren) - ... e, comunque, adesso basta, viene anche SALVATORE...

Uomo (Anto) - ... ma certo...

Uomo (Bren) - ... viene MARIO, quindi abbiamo... abbiamo chi ha lavorato in cantiere...

Uomo (Anto) - ... ma certo... (mastica)...

Uomo (Bren) - ... e c'è tutta la storia. Quindi, almeno...

Uomo (Anto) - ... ma certamente... (mastica)...

Uomo (Bren) - ... al... al... almeno c'è qualcosa di... di fatto bene, cazzo!... perché voi siete solo buoni di andare a casa della gente...

Uomo (Anto) - ... eh...

Uomo (Bren) - ... e fargli paura, non... non va bene così...

Uomo (Anto) - Sì!... paura?!... proprio stiamo facen... ma proprio a te ti stiamo facendo paura!... ci stai terrorizzando tu, miserabile!... (mastica)... Ci stai terrorizzando!

7.
Durante la conversazione n. 7974 del 28.2.2012 RIT 2931/11, intercorsa fra BLASCO e Ferjani Mounir (cfr. capo 55) veniva menzionata la denuncia sporta da parte di Cerri nei confronti di BLASCO e VALERIO. "Ferjani dice: "E' andato a denunciarti, ha chiamato i Carabinieri e ti hanno fatto la denuncia. A tutti e due, a te e a lui, VALERIO e BLASCO. Minacciato, minacce, non so che cazzo avete fatto". E diciamo che BLASCO un po' si sorprende, perché non pensava che si arrivasse a tanto. E si giustifica dicendo che comunque loro pretendono che Cerri ottemperi ai pagamenti, dice: "Cos'abbiamo fatto? Ci devono

pagare. Tutto quello che abbiamo fatto non ce lo vogliono pagare. Che minacce? No, digli di venire. Intanto noi il lavoro l'abbiamo fatto"".

Il Maresciallo Veroni ha riferito che i due assegni venivano consegnati da Iannella.

Per completezza espositiva si ricorda che la "formidabile " coincidenza temporale e la interrelazione tra le vicende oggetto del presente capo di imputazione e quello di cui al capo 55 (cfr.infra) consigliò agli inquirenti di risentire le persone offese che avevano denunciato il BLASCO, sarebbe a dire Cerri Brenno e Ferjani Mounir.

LUOG. BENTIVOGLIO R. – No. Diciamo che la denuncia fa presentata da entrambi in prima battuta presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale. Sia il Cerri Brenno che Ferjani Mounir presentarono le loro denunce presso quest'ufficio e successivamente venimmo attivati noi sulla base del fatto che i soggetti, autori dei reati denunciati dai predetti, erano personaggi a noi noti per trascorsi di legami con la criminalità organizzata. A quel punto intervenimmo noi e ritenemmo opportuno, d'intesa con l'autorità giudiziaria, di sentire nuovamente le due persone offese per approfondire e meglio dettagliare quelli che erano i contenuti dagli stessi rappresentati in denuncia. La denuncia fu presentata il 29 febbraio 2012 ed il giorno seguente si procedette "...alla stesura del verbale di elezione domicilio a carico di entrambi, sempre da parte degli uffici della Stazione di Reggio Emilia Principale". (cfr. Capi 153e 154) (cfr deposizione M.a.s. Bentivoglio Roberto: Verbale stenotipia 14.10.2016, pp. 125 ss.). Segui poi l'attività di perquisizione nei capanne e nel domicilio di BLASCO per la ricerca dell'arma con cui egli aveva minacciato il Ferjani (cfr. Cpo 55).

17.1. Le dichiarazioni delle persone offese. Cerri Brenno

Voce fondamentale della vicenda è quella di CERRI Brenno.

All'udienza del 12.10.2016 (pp. 208 ss.) egli ha riferito di essere amministratore delle aziende Alfabetta s.r.l. e Omnia s.r.l., entrambe operanti nel settore edile, e di avere avuto rapporti di lavoro con VALERIO Antonio.

L'ingegner Iannella gli aveva chiesto di effettuare alcuni lavori in un cantiere da lui aperto a Parma. Per eseguire i lavori, Cerri aveva contattato varie aziende, nessuna della quali si era mostrata disponibile ad eseguire i lavori. Incontrava poi casualmente VALERIO in un bar a Reggio Emilia. Cerri lo conosceva superficialmente, pur sapendo che era un imprenditore del settore edile. Pertanto, offriva anche al VALERIO l'incarico di effettuare lavori nel cantiere di Parma. VALERIO accettava.

Successivamente, VALERIO presentava BLASCO a Cerri, a lui sconosciuto prima di quel momento. Poiché BLASCO era specializzato nella costruzione e nella posa dei tetti - lavori da eseguire all'interno del cantiere - tali lavori vennero affidati alla sua impresa.

Il contratto per l'esecuzione dei lavori veniva stipulato nell'anno 2011. *"Abbiamo fatto un contrattino per dire: fammi questo lavoro. Roba di due o tre mesi. Dovevamo fare un po' di muratura e la fornitura del tetto. L'ingegnere ha fatto il contratto, ha firmato, eccetera. Io seguivo i lavori. Sennonché il problema è cominciato perché non venivano a lavorare".*

Gli uomini di BLASCO e VALERIO, ha riferito il teste, non si presentavano al cantiere e non rispettavano i tempi di consegna, pretendendo comunque di essere pagati.



Nel corso di una riunione, avvenuta i primi giorni di febbraio del 2012, Cerri evidenziava i profili di inadempimento da parte degli uomini di VALERIO e BLASCO. In tale occasione, Cerri si rivolgeva all'indirizzo di BLASCO con l'invito a *"non fare il cutrese"*, e a *"comportarsi da emiliano"*. A quel punto BLASCO afferrava un pezzo di legno, un bastone, cercando di tirarlo in testa a Cerri. Il gesto di BLASCO veniva fermato dal proprietario dell'immobile in cui si svolgevano i lavori.

A causa del comportamento di BLASCO, Cerri si allontanava dalla riunione, chiedendo a VALERIO di seguirlo, poiché voleva parlare con lui. Arrivato in prossimità di una rampa di scale, Cerri si sentiva spingere, cadendo dalle scale. Si rese però conto che a spingerlo era stato VALERIO. A questo punto, Cerri si allontanava a bordo della sua macchina.

Il testimone ha poi confermato quanto già indicato nella denuncia sporta in data 29.2.2012 riguardo all'acconto di 11.000 euro che la ditta di Iannella aveva dato alla ditta B&V (di cui era titolare BLASCO Antonio, figlio di BLASCO Gaetano), come incentivo per concludere i lavori nei termini concordati.

A causa del ritardo nell'adempimento della ditta di BLASCO, Iannella era intenzionato a risolvere il contratto. *"So anche che c'è una lettera sempre della ditta di Iannella, comunque si volevano fermare i lavori, nel senso di chiudere, perché non erano stati finiti. Come dire, una rinuncia al contratto, insomma"*.

I rapporti con BLASCO e VALERIO si facevano sempre più tesi. Nel corso di una riunione successiva a quella in cui aveva subito l'aggressione sulle scale, le parti raggiungevano un accordo circa le pretese di pagamento avanzate da BLASCO e VALERIO e quanto invece Iannella e Cerri ritenevano di dover corrispondere per i lavori svolti. L'accordo prevedeva che Alfabeta s.r.l., pagasse 12.000 euro a BLASCO e VALERIO.

Il testimone ha ancora riferito in ordine alle minacce ricevute da BLASCO e VALERIO *"Sì. Diciamo che queste sono le minacce reali. Mi dicevano: Guarda che se te non ti adoperi per pagarmi... E io continuavo: Guarda che questi soldi non ti devo, adesso vediamo cosa posso fare, mi metto anch'io in mezzo, vediamo, ti do una mano. E loro dicevano: Guarda che succede questo e questo. Nel senso che, le chiavi del cantiere, le avevano loro, vanno su di sera, ti rovinano tutti gli intonaci, fan presto a farti un danno notevole"*.

Interrogato dal difensore di BLASCO, il testimone ha riferito che il valore complessivo dei lavori, finiti, nell'ambito del cantiere di Parma e per i quali Iannella aveva chiesto la sua collaborazione, ammontava a circa 30.000-35.000 euro. Ha poi descritto i gesti le mosse compiute da BLASCO nel brandire l'ascia di legno nel corso della riunione: *"Si dà atto che il teste descrive il gesto di impugnare un oggetto contundente, che ha poco prima descritto, che viene sollevato e abbassato come se si volesse colpire altro soggetto"*. *"Si dà atto che il teste descrive pure il gesto di altro soggetto che blocca il braccio e impedisce che lo stesso si abbassi ulteriormente"*.

Il soggetto che bloccava l'azione di BLASCO era il proprietario dell'immobile.

Ha quindi riferito di non avere più avuto rapporti con BLASCO dopo l'episodio in cui quest'ultimo gli aveva dimostrato l'intenzione di colpirlo, tranne che al momento del pagamento dell'ultima tranche avvenuto negli uffici della Alfabeta s.r.l.; ha poi detto di non ricordare la telefonata in cui aveva chiesto a BLASCO di ricordarsi di lui qualora avesse trovato lavoro con una grossa ditta (prog. n. 159 del 13.02.2012). Quanto alla telefonata 4389



RIT 2931/2011 delle ore 18:21:04 in cui "...Brenno sbotta, alzando progressivamente il tono della voce: <Gaetano, tu sei una brava persona, a quel che dicono. Quindi cerca... cerca di rimanere... quindi cerca di rimanere quello che sei. Perché, porca puttana, te non mi conosci, okay? Te non mi conosci. Fatti dire da Antonio che cazzo ho fatto io, per favore>". Lei che cazzo ha fatto?", Cerri ha spiegato di avere detto certe frasi al solo scopo di fare capire a BLASCO che anche lui "non era l'ultimo arrivato".

Infine, quanto a BAACHAOUI Karima, il testimone ha spiegato di averla conosciuta superficialmente avendola incontrata due o tre volte in ufficio e di essersi a lei rivolto per questioni strettamente contabili.

17.2. Le dichiarazioni di Iannella Venturino

E' stato sentito in dibattimento anche Iannella Venturino, all'epoca dei fatti amministratore unico della società Alfabeta, che stava eseguendo alcuni lavori in un cantiere di Parma. All'udienza del 12.10.2016 egli ha riferito di come, a partire dal febbraio 2011, era divenuto titolare anche della società di costruzioni Marzi Achille Pavimenti, avente sede a Reggio Emilia (poi ridenominata Costruzioni Interne). Dovendo gestire entrambe le società, si rivolgeva a Cerri affinché trovasse una società cui subappaltare i lavori nel cantiere di Parma. Per questo motivo, alla fine dell'anno 2011 (probabilmente nel novembre del 2011), Iannella entrava in contatto con BLASCO e VALERIO. *"La cosa durò molto poco, perché da subito vedemmo che sul cantiere non erano presenti, soprattutto la sicurezza del cantiere non era assolutamente assolta"*. In tali circostanze, Iannella, in quanto amministratore della Alfabeta, scriveva una lettera con la quale sollevava dall'incarico la ditta B&V Costruzioni di BLASCO e VALERIO, con termine fissato al 1.1.2012. Da quel momento iniziarono i litigi - definiti battibecchi e mai minacce dirette e pesanti - fra lui, BLASCO e VALERIO, riguardo il compenso loro dovuto per i lavori fino a quel momento eseguiti.

Per tentare di ricomporre i rapporti vennero fissati alcuni incontri tra lui Cerri, BLASCO, VALERIO, il Dottor Sezzi Graziano e il Dottor Giovanardi Giovanni, questi ultimi soci della Alfabeta. Nel corso di uno di questi incontri, BLASCO si era avvicinato, con fare deciso, ad un'asse di legno, ma veniva fermato da uno dei due soci, Sezzi Graziano. Il testimone non è stato però in grado di riferire se BLASCO avesse afferrato effettivamente l'asse di legno: *"C'era il gesto di prenderla. Ripeto, io ricordo il gesto di prenderla. E' arrivato per prenderla, in quel momento si è buttato avanti con il corpo e il proprietario l'ha fermato. Secondo me, l'asse, non l'ha toccata. Dal mio ricordo, l'asse, non l'ha toccata, cioè è arrivato lì per prenderlo ed è stato fermato dal proprietario"*.

Durante l'incontro, ha proseguito il testimone, Asti non era presente né ha visto Cerri uscire dalla stanza insieme a VALERIO o essere spinto dalle scale da costui.

In seguito a questo incontro, se ne tennero ulteriori. *"Un incontro sicuramente in sede della B&V COSTRUZIONI a Corte Tegge, non ricordo più con precisione, comunque nella loro sede, in cui fisicamente abbiamo preso i computi metrici e loro avevano riportato dei prezzi che in alcuni casi erano due o tre volte quelli di mercato, per cui c'è stato il mercanteggio comune, normale che c'è sempre quando bisogna fare i saldi. Dopodiché (però non vi so dire il mese o la data precisa) l'ultimo episodio è stato di incontrarci nella sede della ALFABETA COSTRUZIONI per il saldo. Loro avevano presentato una fattura di diciottomila, io dicevo seimila, ci siamo accordati per dodicimila euro. La proprietà ha detto: Diamogli dodicimila e*



non li vogliamo più vedere. Queste sono state le parole". Questi 12.000 euro si sommavano a ulteriori 17.000 euro, dati alla B&V per la realizzazione del tetto, pur non finito. "complessivamente su quel cantiere loro hanno preso seimila euro di troppo, che, se li vogliamo quantificare, dov'è che li hanno presi di troppo? Sul tetto".

Controesaminato dai difensori, e rispondendo alle domande del Collegio, il teste ha riferito di conoscere Cerri da una ventina di anni e di avere con lo stesso un rapporto di amicizia. Nonostante ciò, il Cerri non gli aveva mai riferito di essere stato spinto dalle scale da VALERIO né di avere ricevuto richieste o pressioni continue o che, secondo il suo punto di vista, BLASCO e VALERIO fossero dei "mafiosi". Di certo i rapporti avuti con BLASCO e VALERIO si caratterizzavano per essere più "sanguigni", in ragione del tono di voce usato e del loro atteggiamento impetuoso e concitato. Questi modi, l'episodio avvenuto nel cantiere e, soprattutto, l'inadempimento erano le ragioni per cui Iannella decise di chiudere i rapporti con BLASCO e VALERIO, venendo in qualche modo incontro alle loro richieste di pagamento.

17.3. Le dichiarazioni di Asti Francesco

E' stato infine sentito (cfr. udienza 21.10.2016, pp. 32 ss.) Asti Francesco, direttore dei lavori nel cantiere di Parma. Egli ha riferito che dell'organizzazione del cantiere si occupava, originariamente, Iannella, solo in un momento successivo Cerri. *"So che, come in molti cantieri, le tensioni si sono sviluppate per una questione di ritardi e di omissioni riguardo determinate mansioni che venivano richieste all'impresa, modificazioni delle richieste economiche, eccetera. Io, però, come ripeto, non conosco le richieste economiche e nel dettaglio, le omissioni, non le conosco".* Confermando quanto già dichiarato ai Carabinieri in data 3.3.2016, ha dichiarato che, pur non rientrando fra i suoi compiti quello di far rispettare i tempi di consegna dei lavori, aveva segnalato il fatto che gli operai della ditta B&V non si presentavano praticamente mai sul cantiere, ritardando i tempi di consegna. Fecce anche una stima delle opere compiute fino ad un certo momento, essendogli stato richiesto dalla proprietà *"poiché credo che ci fossero delle differenze rispetto a quanto l'impresa chiese alla proprietà, e per questo motivo la proprietà mi chiese di fare una computazione di tipo analitico. Io la feci e la consegnai alla proprietà".* In particolare, il lavoro di stima veniva richiesto poiché BLASCO e VALERIO chiedevano un pagamento superiore rispetto a quanto da essi effettivamente svolto in termini di completamento dei lavori: *"io constatai che la richiesta era più alta rispetto, anche a occhio, al lavoro fino a lì condotto, e la computazione che feci non dimostrò altro che le opere valessero meno".*

Ha ricordato il teste che BLASCO e VALERIO si erano recati presso il suo ufficio per cercare di convincerlo a correggere la stima effettuata in modo a loro più vantaggioso. *"di fatto mi venne richiesto di valutarle in maniera più corretta secondo loro e io gli dissi semplicemente che, quelle opere, io le valutai secondo l'effettivo lavoro fatto, e la computazione delle singole voci mi dava un conteggio diverso".*

Né in questa occasione, né in altre, ha puntualizzato il teste, ricevette minacce; le discussioni avvenute con BLASCO e VALERIO non erano mai animate.

Costoro gli dissero soltanto *"...che il cantiere era gestito da loro, loro avevano le chiavi. Se non ricordo male, perché sono passati un po' di anni, quindi non è molto lucida la mia memoria in tal senso, però mi venne detto che il cantiere era in mano loro, loro avevano le chiavi, e fintanto che non sarebbe stata risolta questa cosa io non avrei più potuto andare in*

cantiere". A tali ultime affermazioni il teste non dava importanza, essendo il direttore dei lavori ed avendo pertanto il diritto e il dovere di recarsi sul cantiere. Continuava dunque a recarsi regolarmente in cantiere.

17.4. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Altra fonte di conoscenza interna alla vicenda è rappresentata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, protagonista della stessa.

In quella occasione, dice il VALERIO, ebbe discussioni con tre soggetti (Cerri Brenno, Iannella Venturino e Asti Francesco) perché lui e BLASCO non erano stati pagati per i lavori da loro eseguiti. Pretesero dunque il pagamento, ma venne loro riconosciuto un credito ben inferiore a quanto chiedevano. Secondo il collaboratore e il BLASCO, Cerri aveva effettuato intenzionalmente conteggi sbagliati per pagarli meno. Venne dunque organizzata una riunione alla quale parteciparono tutti i soggetti coinvolti. BLASCO pretese il pagamento di un credito che loro non riconoscevano; la situazione si fece tesa: BLASCO prese un bastone e provò a lanciarlo in testa a Cerri Brenno.

Alla riunione era peraltro presente anche un commercialista di Reggio che, avendo appena avuto un ictus, non poteva sottostare a quella situazione di tensione. Per sedare la situazione VALERIO prese Cerri Brenno e lo portò fuori dalla stanza. In quella circostanza, mentre erano sulle scale, Cerri si rivolgeva a VALERIO con toni arroganti; in risposta VALERIO gli diede una spinta facendolo cadere lungo le scale. L'esito della riunione fu che VALERIO e BLASCO riuscirono ad ottenere un assegno di circa 18.000 euro e altri assegni. VALERIO ha chiarito che i pagamenti vennero effettuati non solo alla B&V ma anche ad altre società. In questa situazione BAACHAOUI Karima presenziò alla riunione. Essa era consapevole di tutto e concordava tutto con VALERIO e BLASCO. Era onnipresente.

Ecco le parole del collaboratore:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì. Allora, capo 54. Le chiederei di dirci se lei conosce Cerri Brenno, Iannella Venturino, Asti Francesco? Se ha avuto delle diatribe con loro e se ce le vuole sintetizzare. Il capo d'imputazione è contestato a lei, a BLASCO Gaetano, a Baachaoi Karima. Per il Tribunale, li abbiamo ascoltati tutti.

IMPUTATO VALERIO – Perfetto. Io, con questi signori qua, ho avuto sì da fare. Abbiamo fatto dei lavori per loro, dove sono sorti dei problemi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – La richiesta che avete fatto alla fine, perché appunto i problemi erano la quantificazione delle prestazioni avanzate: quanto voi avete preteso e/o ottenuto, era maggiore o uguale o quello che dovevate avere?

IMPUTATO VALERIO – Era maggiore quello che abbiamo ottenuto rispetto a quello che è stato fatto. Praticamente abbiamo preteso, se il lavoro era di circa 45 mila euro, secondo noi ancora c'era tanto da fare, però in quel momento abbiamo preteso quasi l'ottanta per cento, se non di più dell'ottanta per cento del lavoro. E non era l'ottanta per cento dei lavori fatto. Faccio una sintesi, senno' sarebbe più lungo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Certo. Se lei, VALERIO, ricorda, sono venuti tutti a testimoniare e si ricorderà che oggetto della testimonianza fu una riunione punto animata, a cui era presente anche lei. Vuole riferirla al Tribunale, in relazione al clima che ci fu in quella riunione, se vi furono minacce, aggressioni fisiche?

IMPUTATO VALERIO – E non solo. Quel giorno lì ci fu una riunione con la proprietà di quel fabbricato lì, ci furono Cerri Brenno, Iannella e non mi ricordo se c'era pure Asti, comunque eravamo tutti lì e c'ero pure io. Ad un certo punto BLASCO pretendeva, perché i lavori erano divisi in due: c'era la parte tetto e la parte appartamento. Il tetto era una posa, quella per cui è sorto il problema ed il BLASCO, in quel momento lì, istigato... a dire il vero Brenno faceva la sua parte, perché era uno il mediatore di quel lavoro lì, due era tipo una sorta di direttore dei lavori, quindi lui faceva il suo. BLASCO si urtò, quando quello sosteneva, il Cerri sosteneva quanto era stato fatto e come era stato fatto e a quel momento lì cominciarono, i rapporti, a diventare violenti. Violenti a tal punto che il BLASCO prese un bastone, un'asta di legno, per essere precisi, lunga, noi le chiamiamo mascelle quelle, una mascella lunga, di circa un metro; l'ha presa e per poco non gliela ha lanciata in testa al Brenno. Visto che il Brenno insisteva nell'operazione ed il BLASCO non riusciva a capire che doveva stare calmo, che c'era una persona... che oltretutto c'era un signore, che era un commercialista, questo si chiama Giovanardi, di Reggio Emilia, che era uno della proprietà, aveva appena avuto un ictus questo signore qua e non riusciva nemmeno a parlare bene. Io cercavo di calmare tutti quanti, appunto per non spaventare quel signore lì. Che poi, tra di noi si dava la bastonata, si pigliava, si faceva, sarebbe poi... io avevo paura per quel signore lì. Cercando di mantenere la calma lì, presi Brenno e BLASCO ha tentato di dargli una bastonata. Presi Brenno, perché BLASCO chi lo fermava in quel momento lì, rischiavo di pigliare pure io qualche bastonata, involontariamente, perché ormai faceva bava dalla bocca, sbavava dappertutto, sputava quando parlava; ho detto: prima che mi arriva qualche sputacchiamento, ho preso Brenno e me lo sono portato via. Ho portato via Brenno e mentre stavamo scendendo giù dalle scale, si rivolse pure con me in modo... gli diedi un calcio e lo buttai giù dalle scale, lo feci roteare dalle scale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – L'esito di questa riunione così collaborativa...

IMPUTATO VALERIO – No, non era collaborativa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – VALERIO sintetizzo quello che ho compreso. Cerri, lei dice, faceva del suo, cioè stabiliva dei conteggi che, tuttavia, non erano conformi alle vostre richieste; questo è corretto, ho compreso bene? E per questo ci fu l'aggressione di Cerri, è così?

IMPUTATO VALERIO – Più che altro cercava di sostenere il suo, perché lui era un mediatore e doveva dare anche conto alla committente. Con noi poteva anche mediare qualche cosa, ma con la proprietà faceva la figura dell'idiota. Se un lavoro è di 100 e lo stai pagando 180, non ci sta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Esatto.

IMPUTATO VALERIO – E quindi la proporzione c'era, era evidente.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Voi quanto riusciste ad ottenere, a seguito di questa riunione, di queste insistenze che ci ha descritto?

IMPUTATO VALERIO – Dopo quella riunione avemmo ancora un altro assegno di 18 mila, credo. Adesso non mi ricordo, signor Presidente. Adesso tutti i pagamenti non me li ricordo, se furono tre o quattro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – A noi risultano due pagamenti perlomeno, di 17 mila e di 6 mila.

IMPUTATO VALERIO – No, ce n'è qualcun altro in giro.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ce ne sono anche altri?

IMPUTATO VALERIO – Sì, sì sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Tutti relativi a somme che erano proprio quelle contestate?

IMPUTATO VALERIO – Anche perché lì i pagamenti avvennero su due società, sull'Anpa e sulla B&V.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Su questa Karima, la domanda c'è sempre, che tipo di consapevolezza e contributo ha potuto dare?

IMPUTATO VALERIO – Chi?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – In questa occasione, se l'ha dato. Karima.

IMPUTATO VALERIO – La Karima, lei ha presenziato, è venuta con noi in quello studio, dal commercialista Giovanardi. Lei era quella che sapeva tutto, concordava tutto con noi e dove c'è stata più... penso pure da Asti venne. Adesso non mi ricordo se venne pure da Asti, però quando Brenno veniva lì al capannone, lei era sempre presente, la Karima è onnipresente. Non presente, onnipresente.

17.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità.

Nell'approcciare lo scrutinio relativo alla penale responsabilità degli imputati, preme sottolineare che le conversazioni si intrecciano e si fondono in maniera formidabile con le vicende oggetto dell'estorsione accertata nel capo di imputazione che si analizzerà al successivo capo 55. Alle stesse si fa puntuale richiamo rappresentando, anch'esse, un importante riscontro alle dichiarazioni della persona offesa Cerri Brenno.

La straordinaria convergenza degli esiti della attività di captazione con quanto esposto dalla persona offesa Cerri Brenno consente di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato a loro ascritto.

Tale convergenza infatti, consente innanzitutto di attribuire piena affidabilità dichiarativa alla persona offesa Cerri Brenno le cui dichiarazioni, coerenti con quanto già denunciato, hanno trovato puntuale riscontro nelle telefonate intercettate.

Perfettamente aderenti al suo racconto sono anche le dichiarazioni del collaboratore VALERIO Antonio che, a loro volta, trovano negli esiti della attività di captazione un solidissimo e preciso riscontro.

La abbondanza e la straordinaria convergenza delle prove raccolte consente di ricostruire, in sintesi, la dinamica dei fatti in termini perfettamente aderenti all'ipotesi d'accusa.

Per ottenere il pagamento di quanto gli imputati ritenevano dovesse essergli corrisposto, essi, di fronte alla resistenza dimostrata da Cerri e Iannella, e forti dei conteggi per loro effettuati da Asti, hanno fatto ricorso ad un'azione gravemente intimidatoria, tanto da indurre anche un personaggio come Cerri Brenno, pluripregiudicato e certamente avvezzo a dinamiche criminali, a cedere alle pretese dei due calabresi. Le minacce erano, addirittura, sfociate in aggressioni fisiche, che potevano produrre conseguenze ben più gravi se il BLASCO non fosse stato bloccato nella sua intenzione di scagliare l'asse di legno (usata come arma) contro il Cerri.

Proprio in forza di tale condotta, gravemente intimidatoria e aggressiva, il VALERIO e il BLASCO hanno ottenuto il pagamento di spettanze non dovute, costituenti ingiusto profitto e *diminutio patrimonii* della vittima.

Anche con riguardo a BACHAOUI Karima il dibattimento ha restituito una condotta ascrivibile nell'ambito del contributo causale così come descritto nel capo di imputazione.

Va innanzitutto ricordato come VALERIO ha definito Karima come onnipresente nella vicenda concordando tutto con i due imputati: *sapeva tutto, concordava tutto con noi e dove c'è stata più... penso pure da Asti venne. Adesso non mi ricordo se venne pure da Asti, però quando Brenno veniva lì al capannone, lei era sempre presente, la Karima è onnipresente. Non presente, onnipresente.* ”

Anche in questo caso le propalazioni eteroaccusatorie hanno trovato specifico riscontro nelle conversazioni captate. Ed invern, dopo avere promesso a VALERIO, che minacciava di andare sul cantiere con “i ragazzi”, Iannella, che stava già predisponendo gli assegni per gli operai, richiamava il VALERIO invitandolo a redigere due diverse fatture, seguendo le indicazioni fornitegli con la precedente e-mail. VALERIO chiedeva se dovevano essere entrambe intestate all'Alfabeta s.r.l., ricevendo conferma. A questo punto nella conversazione interveniva Karima, la quale faceva presente che il contratto per la realizzazione del tetto era stato stipulato con la Costruzioni Interne, ma Iannella le confermava di fare tutto con l'Alfabeta s.r.l.. In tarda mattinata VALERIO e BLASCO si recavano da Iannella, come emergente proprio dalla conversazione intercorsa tra BLASCO e Karima (prog. 501 e 502 RIT 308/12 e 228 RIT 306/12).

Non Solo.

Dopo la denuncia sporta da Cerri Brenno, BLASCO e VALERIO venivano convocati presso il Comando Stazione Carabinieri di Reggio Emilia Principale, dove nei loro confronti veniva redatto verbale di identificazione di persona, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia (cfr. anche dichiarazioni Maresciallo Bentivoglio). Di ciò BLASCO avvertiva Karima, dicendole che si trovava in questura perché quel *cornuto* di Cerri li aveva denunciati (prog. 8151 RIT 2931/11) . Nei minuti seguenti BLASCO dava disposizioni a Karima per predisporre i documenti necessari per denunciare, a sua volta, Cerri (prog. 8154 RIT 2931/11). Successivamente BLASCO informava anche la moglie Dattilo Caterina, lasciandosi andare a commenti circa il carabiniere amico di BRESCIA Pasquale (cfr. capi di imputazione 153-154).

Le conversazioni captate non lasciano spazio ad alcun dubbio circa il coinvolgimento di BACCHAOUI Karima nella vicenda, coinvolgimento che si è tradotto, per parola di VALERIO, sul punto attendibile perché riscontrato dalle telefonate indicate, non solo nella predisposizione della contabilità necessaria affinché i pagamenti andassero a buon fine, ma anche nel costante accordo nella attività intimidatrice perpetrata da BLASCO e VALERIO ai danni di Cerri e Iannella, concretatosi anche nella partecipazione ad incontri, così aumentando il peso della pressione imposta alle persone offese. La condotta tenuta da BACHAOUI Karima, del resto, è perfettamente coerente con il contegno dalla stessa tenuta nell'ambito delle altre vicende accertate nei precedenti capi di imputazione (e quelli successivi) che la vedono coinvolta.

Sussistono le aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone riunite ed appartenenti ad un'associazione mafiosa. Le condotte intimidatrici oltre a risultare tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. N. 32412/2010), sono state anche commesse, talvolta, in un unico contesto.

La, oggettiva, grave capacità intimidatoria delle minacce nsate dal BLASCO e VALERIO e BACHAAOUI, sfociate addirittura in concreti atti di violenza fisica nei confronti del Cerri, reo di avere provato a resistere alle pretese dei due imputati, appare significativa di una metodologia di azione prevaricatoria tipicamente appartenente a soggetti che sanno di potere contare sulla forza di intimidazione promanante da un'organizzazione criminale della quale fanno parte.

Del resto, appare del tutto significativo che Cerri, certamente avvezzo a dinamiche criminali, abbia in più occasioni definito BLASCO come mafioso. Ciò altro non è se non la rappresentazione della percezione soggettiva di una metodologia di azione tipicamente mafiosa da parte del soggetto che la ha subita.

Va dunque affermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

Infine, sulla base delle argomentazioni esposte ritiene il Tribunale che sussistano più che fondati motivi per ritenere che il teste IANNELLA Venturino abbia reso dichiarazioni reticenti.

Egli, infatti, non solo ha subito una chiara minaccia parlando telefonicamente con VALERIO che gli prospettava un intervento sul cantiere con "i ragazzi", ma ha altresì partecipato alla riunione in cui Cerri è stato aggredito da BLASCO e VALERIO. Egli, poi, al termine, ha deciso di pagare una somma che non riteneva dovuta. Davvero difficile pensare che non avesse percepito alcuna minaccia o intimidazione. Ravvisando dunque indizi del reato di cui all'art. 372 c.p., ritiene il Collegio di dover disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura Distrettuale perché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis. 1 c.p. nei confronti di IANNELLA Venturino.

18. CAPO 55

Estorsione in danno di Ferjani Mounir

Il capo di imputazione in esame ha ad oggetto una condotta estorsiva che BLASCO Gaetano e VALERIO Antonio avrebbero commesso, nel periodo compreso tra il dicembre 2011 e il marzo 2012, ai danni di Ferjani Mounir.

In ordine alla stessa ha riferito, innanzitutto, il Maresciallo Veroni all'udienza del 30.9.2016, spiegando la genesi del fatto, così come descritta dalla persona offesa nella denuncia querela da lei sporta.

In sintesi, nella propria denuncia il Ferjani, ha spiegato il testimone, aveva riferito di conoscere BLASCO da svariati anni, di avere lavorato a lungo alle sue dipendenze come artigiano, e soprattutto, di aver effettuato alcune opere all'interno del cantiere di via dei Mille a Parma, il cantiere della Alfabetta S.r.l. (cfr. capo 54). A dire del Ferjani, BLASCO doveva corrispondergli 40.00 euro per le ore di lavoro prestate all'interno del cantiere, a suo dire mai corrisposte. A fronte delle richieste di pagamento sosteneva di essere stato minacciato da BLASCO, affinché smettesse di insistere in quella pretesa.

Il Ferjani denunciava, inoltre, di avere subito un'aggressione fisica a casa di BLASCO ove si era recato perché quest'ultimo non gli rispondeva al telefono.

Il Maresciallo Veroni, nell'indicare i riscontri individuati dagli inquirenti alla denuncia del Ferjani, ha fatto riferimento agli esiti della attività spionistica, indicando tutte le conversazioni intercettate utili a ricostruire la vicenda: dall'esistenza del rapporto lavorativo con BLASCO all'interno del cantiere, alla conoscenza tra i due, sino alle insistenti richieste avanzate dal Ferjani nei confronti dell'imputato per essere pagato. In questo contesto, il testimone ha fatto puntuale riferimento, quanto alla aggressione fisica denunciata dal Ferjani, alla chiamata d'emergenza con la quale veniva richiesto l'intervento di una pattuglia sul posto: *"poi abbiamo soprattutto quelle del giorno dell'aggressione; abbiamo i tentativi di chiamata fatti da Ferjani sull'utenza di Blasco nei minuti immediatamente precedenti; abbiamo una chiamata di Blasco fatta a Valerio nei secondi immediatamente successivi all'aggressione, in cui lo convoca a raggiungerlo, perché ha bisogno di lui; abbiamo un contatto tra Blasco e la moglie, che assiste alla moglie, e dice: Ma cos'è successo? E lui spiega che tipo di scontro aveva avuto sotto casa; e un'altra conversazione tra Blasco e il figlio, in cui il figlio lo avvisa che ci sono i Carabinieri sotto casa che lo stanno cercando e lui dice: Sono qua vicino, mi presento, arrivo subito per risolvere la questione"*.

18.1. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, Ferjani Mounir

All'udienza del 9.5.2017, sentito il Maresciallo Ferro, veniva acquisito il verbale delle dichiarazioni predibattimentali rese da Ferjani Mounir, avendo costui fatto perdere le sue tracce già nel 2012, in circostanze che ne rendevano oggettivamente imprevedibile la successiva irreperibilità, in quanto all'epoca della denuncia aveva esibito regolare documento e risultava residente, altrettanto regolarmente, sul territorio dello Stato.

Nelle dichiarazioni rese ai carabinieri in data 15.3.2012 il Ferjani descriveva le vicende che avevano portato alla estorsione oggetto del capo di imputazione in esame, già oggetto della denuncia sporta il 14.3.2012 agli stessi Carabinieri. I fatti, come si vedrà, si collegano con quelli di cui al capo di imputazione 54 analizzato in precedenza.

A sommarie informazioni il Ferjani aveva dichiarato di conoscere BLASCO Gaetano da circa quindici anni e di aver più volte lavorato per lui, da dipendente, come artigiano edile. Nel settembre del 2011 BLASCO lo aveva contattato per affidargli l'esecuzione di alcune opere nel cantiere di via Dei Mille a Parma, comissionatogli da Cerri Brenno. Dal 17 ottobre 2011 Ferjani aveva quindi iniziato a lavorare nel cantiere, eseguendo lavori di muratura e carpenteria, unitamente ad un altro piccolo artigiano di nome Abdelhamid. Dopo aver ricevuto un piccolo acconto, nel gennaio 2012 Ferjani aveva chiesto il pagamento di una parte dei 4.000 euro ancora dovutigli, ma BLASCO gli aveva risposto che stava trovando a propria volta difficoltà a ricevere denaro dal committente, per cui non poteva saldare il suo debito. Dopo qualche giorno BLASCO aveva accettato di pagargli un altro acconto, facendogli consegnare dal figlio Antonio e dalla segretaria Karima un assegno da 500 euro, peraltro da dividere con altro artigiano. Da quel momento BLASCO non gli aveva pagato altro denaro, giustificandosi con il fatto che Cerri Brenno non lo pagava. Nel mese di febbraio, mentre si trovavano al bar Fashion di Reggio Emilia, BLASCO e VALERIO gli avevano chiesto se fosse disponibile a spaccare la schiena a Cerri e a mandarlo sulla sedia a rotelle,

promettendogli in cambio il doppio dei soldi che ancora gli spettavano. Ferjani aveva rifiutato la proposta ed aveva reso partecipe il Cerri delle intenzioni dei due calabresi.

Tra l'altro, non era la prima volta che BLASCO gli chiedeva di uccidere qualcuno per suo conto. Nel dicembre 2011, infatti, gli aveva proposto di uccidere Faragò Giovanni, un calabrese dimorante in Germania, ma in procinto di rientrare in Italia, offrendogli in cambio ventimila euro e dicendosi disposto a fornirgli l'arma da utilizzare, una pistola che teneva occultata sotto il sedile della propria autovettura Land Rover e che in una occasione gli aveva mostrato.

Esasperato per il mancato pagamento, il 14.3.2012 Ferjani decise di recarsi davanti a casa di BLASCO, per costringerlo ad avere un confronto con lui. Quando BLASCO uscì di casa, salì a bordo della sua autovettura. Ferjani gli si avvicinò, venendo urtato dal mezzo, che si era avviato in maniera repentina in retromarcia; mentre si trovava ancora disteso a terra, Ferjani veniva aggredito da BLASCO, che gli puntava alla testa una pistola di colore grigio scuro, probabilmente semiautomatica, minacciandolo di morte per essersi presentato davanti a casa sua. Subito dopo BLASCO si allontanava e Ferjani richiedeva l'intervento di una pattuglia di Carabinieri, che in pochi minuti sopraggiungeva, avendo modo di identificare il BLASCO che era rimasto in zona a controllare gli sviluppi. Alla presenza dei militari BLASCO reiterava le minacce nei confronti del Ferjani.

In questo modo ha descritto i fatti nella denuncia sporta, richiamata integralmente nelle dichiarazioni rese a s.i.t. sinteticamente riportate.

18.2. Le intercettazioni telefoniche

Le conversazioni telefoniche intercettate (lette ed ascoltate dal Collegio ed indicate nel dettaglio anche nell'elenco depositato in data 7.10.2016 integranti, nella loro specificazione identificativa, la deposizione del teste) hanno consentito di riscontrare le circostanze oggetto di denuncia, fornendo, in particolare, conferma:

- dell'esistenza del rapporto lavorativo con Blasco all'interno del cantiere;
- delle richieste che Ferjani ha avanzato insistentemente per i pagamenti;
- dei tentativi di chiamata fatti da Ferjani sull'utenza di Blasco nei minuti immediatamente precedenti l'aggressione;
- della chiamata di Blasco fatta a Valerio nei secondi immediatamente successivi all'aggressione, invitandolo a raggiungerlo con urgenza;
- del contatto tra Blasco e la moglie, che assiste alla aggressione e della telefonata in cui il figlio di BLASCO avvisava il padre che erano arrivati i Carabinieri sotto casa che lo stavano cercando.

Solo una puntualizzazione. Le conversazioni si intrecciano e si fondono in maniera formidabile con le vicende oggetto dell'estorsione accertata nel capo di imputazione che precede. Alle stesse si fa puntuale richiamo rappresentando, anch'esse, uno straordinario riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.

E così.

Alle 12.15 del 10.12.2011 vengono registrati i primi contrasti tra BLASCO e Ferjani Mounir, che rivendica il pagamento dei lavori svolti: BLASCO lo esorta a passare in ufficio il lunedì

seguito per effettuare tutti i conteggi, e nel frattempo si accordano per vedersi al bar Bunker (prog. 2461 RIT 2931/2011).

Per tutto il mese di febbraio si assiste al mancato pagamento di Ferjani da parte di BLASCO e VALERIO, che sostengono di dover fare i conteggi alla presenza di Salvatore (Brugnano). Alle 8.00 del 10.2.2012 BLASCO si informa con Ferjani Mounir in ordine agli accordi presi con Brugnano (per trovarsi tutti insieme nel capannone ed effettuare i conteggi). Ferjani risponde che Salvatore ha chiesto di vedersi al bar Bunker perché non ha intenzione di recarsi fino al Ghiardo di Bibbiano e perdere tempo. BLASCO si irrita e, forte del suo prestigio criminale acquisito all'interno del sodalizio, minaccia ritorsioni nei confronti di Brugnano qualora non si dovesse presentare al suo cospetto e restituire i soldi che secondo lui si è trattenuto illegittimamente. La stessa convinzione manifesta a VALERIO ("*... io sono convinto che Sozizzu.. ha avuto un sacco di soldi...e non ha fatto un cazzo*") (prog. n 29 RIT 306 del 2012; n. 33 RIT 306/2012).

Il 13.2.2012 BLASCO contatta Mounir dicendogli di chiamare Cerri Brenno per chiedergli come mai non stanno chiudendo i conti (prog. 161 RIT 306/2012).

Il 14.2. 2012 VALERIO, nel momento in cui BLASCO gli ricorda che dovranno incontrarsi con Brugnano Salvatore e Ferjani Mounir per sistemare i conti, sottolinea che la loro priorità è intascare l'assegno da diciassettemila euro di Iannella (prog. 483 RIT 308/2012). Il 29.2.2012 BLASCO parla al telefono con Mounir e gli conferma di essere stato denunciato da Cerri, "*quel cornuto*" (prog. 7999 RIT 2369/2011).

La mattina dell'1.3.2012 BLASCO preannuncia a Ferjani Mounir che verso mezzogiorno Karima gli consegnerà un assegno circolare (prog. 8096 RIT 2369/2012). Seguendo le disposizioni di BLASCO, VALERIO e Karima consegnano a Ferjani un assegno circolare da cinquecento euro (prog. 2618 RIT 308/2012).

I giorni che seguono sono caratterizzati dall'acuirsi del contrasto tra Ferjani, BLASCO e VALERIO. L' 8.3.2012 VALERIO dice a BLASCO di averlo minacciato; BLASCO dice di essere disposto a rintracciarlo nel pomeriggio e picchiarlo (prog. 3343 RIT 308/2012: Antonio - Adesso... prima sono uscito e mi... mi... mi... ho finito di litigare con MARIO. Gaetano - Perché? Antonio - Eh, "perché?"... perché diceva che vuole... Gaetano - Gliel'hai detto che non ce ne sono più? Ieri mi ha chiamato a me, gli ho detto: "Non ce ne sono, soldi!"... Antonio - Eh... lui... eh... Gaetano - ... "Li avete presi, i soldi!". Antonio - Mi ha minacciato, pure, per questa [...]... (riso lieve)... Gaetano - Sì, sì... adesso prova le cofanate!... adesso meniamo pure a questo, meniamo. Antonio - ... "Scendi dalla macchina, per favore... scendi dalla macchina per favore... Eeh... che adesso ti faccio vedere io le ca... le cavolate come sono... - gli ho detto - Sce... scendi dalla macchina, per favore". Gaetano - Va bene, dai... Antonio - Gli è andata bene, ché oggi sto così... ché, se stavo meglio... Gaetano - Va bene dai... Antonio - ... [...]... Gaetano - ... adesso, nel pomeriggio, vado a trovarlo io... andiamo a trovarlo pomeriggio, dai... Antonio - ... [...]... Gaetano - ... adesso che vado a trovarlo e lo meno, dai... Antonio - ... qualche calcio nel culo se lo prendeva, oggi, MARIO. Gaetano - Adesso, nel pomeriggio, prova le cofanate, MARIO... ché, lì, i soldi li ha avuti, MARIO, eh?... e pure di più...").

BLASCO chiama due volte Ferjani (prog. 8755 e 8776 RIT 2369/2011) prendendo accordi per vedersi.

Il 14.3.2012 Ferjani Mounir si presenta sotto casa di BLASCO per avere il pagamento (prog. 9250 RIT 2369/2012). BLASCO lo picchia e va immediatamente al bar Bunker, dove convoca con urgenza VALERIO (prog. 1879 RIT 306/2012). Nel frattempo la moglie, che evidentemente aveva visto la scena dalla finestra, chiede chi fosse la persona che lo aspettava davanti a casa e BLASCO le spiega che si trattava di un tunisino che voleva essere pagato (prog. 9251 RIT 2369/12). BLASCO si incontra con VALERIO (prog. 1881 RIT 306/ 2012) e viene quindi informato dal figlio dell'arrivo a casa loro di una pattuglia di Carabinieri, che era stata fatta intervenire da Ferjani Mounir che voleva fare denuncia. BLASCO fa presente che tornerà subito indietro (prog. 9252 RIT 2369/12).

18.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

In ordine al presente capo di imputazione ha riferito anche il collaboratore VALERIO Antonio all'udienza del 12.10.2017.

Egli con dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie ha, in sintesi, raccontato che Ferjani, detto Mario, non venne pagato per i lavori svolti e che venne minacciato certamente sia da BLASCO che da lui.

Quando Ferjani si recò da BLASCO per pretendere il pagamento, venne minacciato da costui che era intenzionato a investirlo in macchina. Poi, vista l'ulteriore insistenza di Ferjani, BLASCO prese la pistola che teneva in macchina e lo minacciò di morte. Di ciò venne messo a conoscenza direttamente da BLASCO. Quest'ultimo, infatti, subito lo chiamò e i due si recarono insieme da Ferjani. Quando arrivarono era già presente la pattuglia dei Carabinieri chiamata dal Mounir. Malgrado ciò, BLASCO continuò a minacciarlo dicendogli che lo avrebbe ammazzato e bruciato vivo. A nulla valsero gli inviti di VALERIO a mantenere la calma perché BLASCO era fuori controllo. Il giorno dopo lui e BLASCO subirono una perquisizione diretta alla abitazione e al capannone di BLASCO. Quest'ultimo era preoccupato che le forze dell'ordine trovassero la pistola o altre armi che si trovavano nel capannone. Gli inquirenti, invece, non le trovarono anche se non erano nascoste bene proprio perché BLASCO l'aveva estratta il giorno prima per minacciare Ferjani e non l'aveva poi nuovamente nascosta in modo sicuro. In questo frangente VALERIO si attivò per sviare gli inquirenti. La ragione per cui BLASCO non voleva pagare Ferjani era legata al fatto che, secondo lui, il credito non era di 4.000 euro come Ferjani sosteneva, ma di 3.500 e quindi si rifiutò di corrispondergli l'intera cifra. A nulla valsero i consigli di VALERIO di corrispondere a Ferjani almeno i 3.500 per poi discutere dei rimanenti 500 euro.

Ecco le parole del collaboratore:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – ... Il capo 55 si riferisce alla persona di Ferjani Mounir. Lei lo conosce?

IMPUTATO VALERIO – Detto Mario. Questo lo chiamavamo Mario, Ferjani Mounir.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È vero quanto viene imputato, e cioè che il Ferjani aveva avuto un rapporto di lavoro e che non era stato pagato?

IMPUTATO VALERIO – Sì. Lui ha lavorato sempre in quel cantiere lì. Ha lavorato anche per noi, di vecchia data, ha avuto anche altri rapporti con noi, che il Blasco ogni tanto lo trattava male e poi se ne andava. Ma poiché uno ha bisogno, si sottomette e va ovunque, pur di lavorare e di essere pagato, per guadagnarsi un pezzo di pone.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Ma venne pagato, che lei sappia?

IMPUTATO VALERIO – No. Tant'è che una volta l'ho dovuto minacciare pure io, perché questo era un lavoro prettamente dell'Anpa, che era il tetto, come stavo dicendo, come dicevo nel 54 era il tetto. A quel punto il Feriani inizialmente se la pigliava pure con me e io gli ho detto: guarda che è il tetto che ti deve pagare, non giù. Tu giù, se hai fatto qualche cosa, non c'è problema, ti viene pagato; è su, è con Blasco che ti devi rapportare, è lui che ti ha mandato, io non ti avrei preso a lavorare. E tant'è che l'ho dovuto... mi sono dovuto arrabbiare, l'ho dovuto minacciare. Tant'è che glielo ho detto pure a Blasco al telefono, che ci deve essere pure la telefonata (espressione dialettale incomprensibile). Detta così proprio. Ad un certo punto io piglio a brutte parole pure il Mario, il Munir. Poi questo prende atto di quanto gli dico io, perché aveva più fiducia, mi vedeva più fermo nelle cose, più serio nelle cose, va da Blasco, a casa di Blasco, e pretende il suo pagato, perché non aveva i mezzi per andare al Ghiardo, perché ormai era messo veramente speso questo cristiano, quindi va a casa sua, gli bussa, per chiedergli i soldi, e il Blasco che cosa fa? Fa retromarcia e lo mette... lo stava mettendo giù. E questo ancora insiste nell'avere i suoi soldi ed il Blasco prende la pistola e gliela punta in testa.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo lei da chi lo sa?

IMPUTATO VALERIO – Da Blasco.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Era presente, scusi?

IMPUTATO VALERIO – Io no, però Blasco me lo racconta, perché mi chiama Blasco: io vado al Bar Bunker. Guardate la cronologia delle telefonate, che le trovate tutte. Io vado al Bar Bunker, lui mi chiama che ha avuto problemi con Munir, lo capisco che è successo qualcosa, fuiu fuiu fuiu, vado al Bar Bunker. Fuiu vuol dire correre. Corri, corri, corri, vado al Bar Bunker e trovo Blasco con la sua macchina, dove c'era la pistola. Poi noi, con la mia macchina, ci rechiamo verso via Fratelli Bandiera, dove abita Blasco, per rintracciare il Munir, in quell'istante arriva la pattuglia dei Carabinieri. Tant'è che Blasco non si prende... cioè, non gli fa differenza. Ed io lo pregavo: stai zitto, che fai andare pure me nei casini. Ti ammazzo, ti brucio vivo, davanti ai due Carabinieri. Ed io: ma stai zitto, ma nan vedi che ci sono i Carabinieri! Non me ne frega niente, mi può pure denunciare, lo ammazzo, lo brucio vivo, figlio di puttana. Gliene diceva di tutti i colori, di ogni, signor Presidente. Mi vergogno pure io a dirle queste parole.

PRESIDENTE – Mi scusi, Valerio, ma la pistola l'avevate ancora in macchina?

IMPUTATO VALERIO – La pistola era nell'altra macchina, non nella mia.

PRESIDENTE – In quella di Blasco?

IMPUTATO VALERIO – Nella macchina di Blasco. Ma l'aveva lasciata.

PRESIDENTE – L'aveva lasciata dove?

IMPUTATO VALERIO – Vicino al Bar Bunker.

PRESIDENTE – Quindi non era alla portata dei Carabinieri.

IMPUTATO VALERIO – Non era alla portata dei Carabinieri. Ma il giorno seguente ci fecero la perquisizione. Per farla breve, signor Presidente, il giorno dopo ci fecero la perquisizione e la pistola era proprio lì. Ed io pensavo che quando... e infatti prima andiamo al capannone, io e Blasco, così tranquilli; torniamo dal capannone, dovevamo fare una commissione vicino al Fashion, ci bloccano i Carabinieri lì, ci dicono: documenti, dobbiamo fare una perquisizione. A me, a casa mia non ne fanno perquisizioni, vanno direttamente a casa di

Blasco. E conducono pure me, dietro a loro. Ad un certo punto, a casa esito negativo, si va al capannone. Al capannone Blasco già si vedeva in galera, perché non era nascosta bene la pistola. Si vedeva già in galera e già mi dava le direttive: mi raccomando, la Karima, Antonio, vedi che c'è questo... tutte le cose che aveva imminenti da fare, perché ormai si era già visto in galera. Si va a fare la perquisizione e gli dico: stai zitto in macchina, che non ci sia qualche cosa. Gli facevo cenno di stare zitto, che non ci fosse qualcosa lì dentro, che se non la trovano da una parte la trovano dall'altra. Tant'è che lo zittii. Arrivammo lì e lui era nervoso, il Blasco, perché sapeva che la potevano trovare e poi, soprattutto, che uno ebbe l'intuizione di andare dov'era la pistola, ma c'era qualche asse da spostare, l'avrebbero trovata. Nell'andare alla ricerca, è chiaro che uno che non sa va in cerca dove gli viene più comodo da vedere; ha guardato, ha spostato ma non ha spostato sul punto dov'era la pistola. Ma l'avrebbero trovata, se insistevano, perché gli altri erano rimasti, lì intrattenevo io dentro l'ufficio, quindi erano rimasti nell'ufficio. Perché, se andavano tutti dentro, a forza di sposta e sposta la trovavano, perché era a portata di mano, non era nascosta bene. E quindi con questo si chiude la pistola. C'era, era lì. La pistola gli fu effettivamente messa alla tempia, come mi ha raccontato poi Blasco, che l'ha minacciato perché era andato sotto casa sua. Era questa la sua...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Il 10.10?

IMPUTATO VALERIO – Quello che non gli andava giù. Diceva: tu, pezzo di merda, vieni a casa mia! Vieni al capannone, non a casa mia. Lui avrebbe preteso che... ma quel poveraccio non aveva i soldi.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – È chiaro, Valerio.

PRESIDENTE – Spieghi solo perché non gli voleva dare i soldi Blasco, a questo qui, che lei dice aveva lavorato per lui?

IMPUTATO VALERIO – Signor Presidente, perché, secondo Blasco, non erano 4 mila ma potevano essere 3.500. Ma dagli intanto 3.500. Io questo gli dicevo: Blasco, dagli 3.500; poi, se sono 500 euro, li discuti dopo, intanto alla persona dagli la parte. Se ti deve rompere per cento, ti romperà per cinquanta, non creare questi asti che non servano. Qual è il nostro oggetto della discordia, mille euro? Perfetto, tieniti i mille euro ma daglieli. Sono quattro che sta dicendo lui, tu dagliene tre, quello che ritieni giusto, e poi dei mille ne discuti. Uno non ti viene a rompere le scatole. Perché quello lì era disperato perché non aveva davvero da mangiare, si vedeva.

18.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

È possibile ora procedere al vaglio della penale responsabilità degli imputati.

Le prove acquisite forniscono la dimostrazione granitica della fondatezza della ipotesi accusatoria.

Le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa rappresentano un modello di affidabilità dichiarativa, facendosi apprezzare per la loro spontaneità, precisione e coerenza logica. Ogni singolo passaggio non solo si inserisce in un puntuale e razionale riferimento alle ragioni del suo verificarsi, ma trova un preciso riscontro nelle conversazioni telefoniche intercettate, che confermano tanto l'episodio violento quanto il suo inserirsi nella più ampia e complessa vicenda estorsiva descritta e accertata al capo di imputazione che precede (cfr. capo 54).

La incredibile convergenza delle denunce presentate da Ferjani e da Cerri Brenno e della attività di intercettazione condotta per i due episodi separatamente, rappresenta un più che formidabile, forse irripetibile, riscontro a quanto dichiarato dal Ferjani e dal Cerri, vistisi costretti a subire le violenze e le intimidazioni di BLASCO (e di VALERIO) per pagare quanto non dovuto o rinunciare alle proprie pretese.

Ciò basterebbe per giungere ad un giudizio di colpevolezza.

L'istruttoria ha però dato un ulteriore prova, rappresentata dalle dichiarazioni del collaboratore VALERIO.

La sua attendibilità deriva non solo dal fatto che il suo racconto è perfettamente aderente alle dichiarazioni della persona offesa e al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, ma anche perché egli ha fornito ulteriori dettagli che si inseriscono in maniera logicamente credibile nella vicenda, contribuendo alla sua miglior comprensione pur senza stravolgerne gli sviluppi essenziali, così come evincibili dalle altre prove assunte. Egli ha poi pacificamente ammesso di avere minacciato Ferjani, prima dell'aggressione commessa da BLASCO, di avere immediatamente raggiunto costui dopo l'aggressione per riaccomparlo a cercare Ferjani e di avere aiutato il BLASCO a sviare la ricerca delle armi il giorno successivo durante la perquisizione.

Per tutte le ragioni esposte deve dunque ritenersi accertata la responsabilità di entrambi gli imputati per i reati loro contestati al capo 55.

Il fatto è, di per sé, di una violenza inaudita: l'investimento in macchina e l'uso dell'arma per reiterare, subito dopo, la minaccia di morte, mentre la persona offesa era ancora a terra, non necessitano di ulteriori spiegazioni.

L'ingiustizia del profitto e il danno sono palesi: Ferjani Mounir, che aveva a lungo chiesto di essere pagato per il lavoro svolto è stato costretto a rinunciare alla sua legittima pretesa così evitando un esborso di denaro a BLASCO.

VALERIO ha fornito il proprio contributo, quanto meno morale, all'azione estorsiva. Egli già in passato aveva minacciato il Ferjani e aveva sostenuto Blasco nel temporeggiare per il pagamento. BLASCO sapeva dunque benissimo di poter contare sul suo appoggio e sulla sua approvazione sia nella decisione di minacciare la persona offesa che nell'utilizzare le armi, tanto che, in occasione della perquisizione effettuata il giorno successivo all'aggressione, VALERIO ha fornito il suo contributo per evitare che la pistola e le altre armi venissero rinvenute dagli inquirenti nel capannone di BLASCO. Ma vi è di più: immediatamente dopo l'aggressione VALERIO ha raggiunto BLASCO, che gli aveva chiesto di andare da lui con urgenza e, senza esitazione, lo ha riaccomparlo a cercare Mounir evidentemente per proseguire, insieme, nella azione violenta. Così non avvenne, ma solo perché sul posto trovarono una pattuglia dei Carabinieri e VALERIO, per evitare maggiori problemi, aveva cercato di calmare il complice, avendo tuttavia oramai fornito un contributo morale e materiale anche alla nuova azione intimidatoria del BLASCO, forte dell'appoggio del compagno, che lo aveva accompagnato sul posto con la medesima intenzione.

Fuori discussione inoltre, la sussistenza dei reati di detenzione e porto illegale di armi.

È infatti accertato che il BLASCO, nella piena consapevolezza del VALERIO e con il suo concreto contributo morale e materiale, ha utilizzato una pistola illegalmente detenuta per commettere l'estorsione, avvalendosi poi del contributo di VALERIO per evitare il suo rinvenimento (e quello di altre armi) in occasione della perquisizione.

Sussistono le aggravanti contestate, essendo il fatto pacificamente commesso con armi da più persone riunite, appartenenti ad un'associazione di stampo 'ndranghetista.

Non è in alcun modo discutibile che sussista anche l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p. La violenza inaudita usata dal BLASCO, anche con un' arma da fuoco, nei confronti della persona offesa che chiedeva solamente di essere pagata per i lavori svolti ed il successivo intervento punitivo organizzato ed attuato insieme a VALERIO non lasciano spazio a letture alternative a quella rappresentativa di una metodologia di azione propria di esponenti di associazioni mafiose e della forza di intimidazione che esse sprigionano.

19. CAPO 56

estorsione ed usura in danno di Mincone Federica

In ordine alla vicenda usuraria ed estorsiva contestata al presente capo di imputazione ha riferito, in primo luogo, il Maresciallo Costantino Guido all'udienza del 5.1.2017 (pp. 33 ss.), specificando che detta vicenda, attenzionata attraverso le intercettazioni telefoniche, assumerebbe un significato che va al di là dei confini della stessa, mettendo in luce i rapporti del MANCUSO con gli esponenti di vertice del sodalizio.

Il testimone ha infatti riferito che i fatti, in origine, erano stati seguiti dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bologna nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 14283/2011, riguardante episodi accaduti tra il febbraio ed il luglio 2011, e relativi ad un'estorsione subita da Mincone Federica. Sulla base delle circostanze accertate dai colleghi, gli inquirenti appuravano che nel febbraio/marzo del 2011 SARCONE Nicolino aveva consegnato la somma di 5.000 euro in contanti a Marchi Guido.

Al momento della consegna il Marchi aveva consegnato al SARCONE, a garanzia del prestito, due assegni postdatati da 3.500 euro ciascuno. Alla scadenza del primo assegno, poiché entrambi erano risultati scoperti, il Marchi e la Mincone si erano accordati con MANCUSO Vincenzo affinché li aiutasse nella restituzione dei 7.000 euro al SARCONE. A tale scopo, verso la fine del giugno 2011, si era tenuta una riunione negli uffici di MANCUSO, alla quale avevano partecipato Marchi, SARCONE Nicolino e MANCUSO. In questa circostanza il MARCHI aveva consegnato 2.000 euro in contanti al SARCONE, mentre MANCUSO aveva, a sua volta, consegnato un assegno dell'importo di 5.000 euro.

Successivamente, in restituzione di ulteriori interessi derivanti dall'iniziale prestito di 5.000 euro, SARCONE aveva preteso un'ulteriore dazione di 6.5000 euro dal Marchi e dalla Mincone, la quale, per saldare il debito, aveva affidato a SARCONE la vendita della sua autovettura.

“Da qui era poi scaturito un successivo intervento da parte dei colleghi del Nucleo Investigativo di Bologna, che erano intervenuti nel momento in cui si stava concretizzando lo scambio soldi/autovettura e interrompono questo tipo di attività criminosa”.

Il testimone ha poi riferito in merito alle conversazioni telefoniche captate.

La mattina del primo dicembre 2011 era stata intercettata la telefonata registrata al prog. 2275 del RIT 2788/2011, nel corso della quale MANCUSO, attraverso la sua segretaria, esortava DILETTO Alfonso ad attenderlo presso il suo ufficio; alcuni minuti più tardi, nel corso della telefonata registrata al prog. 2276 del RIT 2788/2011, MANCUSO e DILETTO si accordavano per vedersi vicino al casello autostradale di Modena Nord. Alle 13:04, MANCUSO riceveva la telefonata da parte di Guido Marchi, il quale domandava testualmente: *"Li hai sentiti quei i terroni dei cutresi tuoi amici? Gli hai detto che la settimana prossima è pronta la derubricazione?"* (prog. 2300 RIT 2788/2011). MANCUSO contattava poi DILETTO avvisandolo di trovarsi insieme al Marchi (prog. 185 RIT 2926/2011). Nel corso della conversazione captata e resistrata al prog. n. 186 RIT 2926/2011 MANCUSO informava DILETTO di aver parlato col Marchi, dicendogli: *"Io gli ho parlato. Lui domani mattina con il suo Avvocato vanno a vedere a che punto è la derubricazione"*. Sempre il primo dicembre 2011 era intercettata la telefonata n. 2325 RIT 2788/2011, con la quale il MANCUSO contattava il Marchi avvisandolo di aver parlato col DILETTO ed al quale confermava che il suo interessamento derivava dal fatto che la richiesta di fare da mediatore derivava dallo stesso DILETTO (*Vincenzo - Gli ho detto: (Inc. Audio insufficiente) bene che lo faccio che ci sei tu in mezzo, ma se era per lui poteva stare dove era, gliel'ho già detto. Sappi che io lo sto facendo per te, basta.*). Infine nel corso della telefonata registrata al prog. n. 2390 RIT 2788/2011, MANCUSO ricontattava il Marchi, ribadendogli la necessità di risolvere la questione di suo cugino, DILETTO Alfonso, (il rapporto di parentela è stato ammesso anche dalla stessa difesa che ha riferito in dibattimento che in effetti *"la mamma di MANCUSO si chiama Diletto Maria, per questo sono cugini"*).

La conversazione in questione tra Marchi e MANCUSO assumeva per gli inquirenti notevole interesse, perché faceva loro comprendere che i fatti per i quali MANCUSO era stato interpellato da DILETTO e la ragione per la quale MANCUSO avrebbe dovuto mediare nei confronti di Marchi era la vicenda relativa alle dazioni di denaro che vi erano state nel corso dell'estate, relative a Mincone e a Marchi. Ulteriore elemento che confermava, secondo gli inquirenti, il fatto che l'intervento di MANCUSO era finalizzato ad intervenire nei confronti di Marchi per cercare di mitigare la posizione di SARCONE, consisteva nel riferimento (contenuto in quella telefonata) da parte dell'imputato, alla macchina della Mincone: *"Perché se lei me lo diceva prima che io andavo in ferie, non succedeva niente, perché io li prendevo la macchina e gliela portavo a Federica"*. Nel corso della conversazione vi era anche il riferimento ai 5.000 euro.

Questo uno stralcio della conversazione da ultimo citata:

"(...)

Vincenzo - "Però tu a me non mi tratti così." Tu... gli ho detto anche in faccia la faccenda che mi ha detto, che lui non è figlio di 5 mila Euro. Gli ho detto: Se non eri figlio di 5 mila Euro"- gli ho detto - "Non arrivava a tutto questo."

Guido - Bravo!

Vincenzo - Hai capito? "Perché tu hai visto che c'ero in mezzo io a quei 5 mila Euro, non c'era bisogno di fare discussione e fare il mandrillo," gliel'ho detto io, eh! Poi anche mio zio, mio cugino, gli ho detto... aeh! In quanto prendiamo atto. Se c'era lui in mezzo, perché non vedo, come se non ti fidavi di lui, ma siccome le cose le vuoi fare alla... alla Super Topo Gigio, falle alla Super Topo Gigio"- gli ho detto - "E adesso ti trovi i casini. Te l'avevo mondato anche un



messaggio, glielo avevo detto io: <<Tu un giorno a me mi tro... mi cercherai, e vedi che non è passato molto>>," gli ho detto, "È passato un mese e mi hai cercato, e mi stai cercando, hai capito? Perché io quando so che una persona gli... lo mando a fanculo, vuol dire che non ho più bisogno di quella persona là e non la voglio più vedere, hai capito? Tu sei venuto un pomeriggio in ufficio da me e non mi hai trovato, mi hai chiamato, io ti ho richiamato, per correttezza, ti ho detto: <<Vieni>>, però quando sei venuto poi non ti ho più risposto al telefono. E cos'è? Perché tu ti puoi permettere di non rispondere al telefono alla gente e io ti devo rispondere al primo squillo che fai te? Ma non ho capito io! E chi sei tu?"

Guido - Uhm!

Vincenzo - Oh!

Guido - (Ride). E lui zitto?

Vincenzo - E ti ho capito io, ma stai scherzando? Ma te ti pensi che sono l'ultimo arrivato io, Guido?

Guido - E lui zitto?

Vincenzo - E si capisce che deve stare zitto, c'ha torto! Eh. Se io avevo torto mi stavo zitto io, ma visto che torto non ne ho, cioè io quella mattina che è successo il casino, glielo ho detto: Mandagli indietro tutto ed è finita..."- No, no, no..."- Fai come cazzo vuoi"gli ho detto io. Gli ho detto: Vedi che qui paghiamo i castagni tutti quanti, vedi che finiamo nei casini!"- No, no, no..." lui ha voluto a Marlon Brando... . Tu mi deve fare vedere la data quando è stata fatta la denuncia, il giorno che è stata fatta la denuncia. Guido - Sì, sì.

Vincenzo - Eh, hai capito?

Guido - Sì!

Vincenzo - Che lui insiste che la denuncia a te l'aveva fatta già prima che lui prendeva la macchina.

Guido - Ma va là!

Vincenzo - No, ma io voglio anche una certezza di quello lì! Cioè prima che lui...

Guido - (Inc. sovrapposizione di voci).

Vincenzo - Cioè lui... io gliel'ho detto, perché quella mattina là io mi ricordo che era.. io devo guardare il calendario, oggi mi sono dimenticato, il 6 agosto che giorno era, se era un lunedì o un martedì, doveva essere.

Guido - Non lo so, io ero in galera, quindi...

Vincenzo - O il 4 o il 5, però là... un martedì era, il casina che era venuto fuori, era un martedì. Un martedì...

Guido - (Inc. audio insufficiente).

Vincenzo - Che era il primo martedì di... secondo martedì di... di agosto, non mi ricordo.

Guido - (Inc. audio disturbato).

Vincenzo - Sono partito e dopo tre giorni c'è stato tutto... tutto questo casino, due giorni, perché io ero partito che era di venerdì, di giovedì, la fine...

Guido - Non lo so, Ciccio, (inc. audio disturbato).

Vincenzo - Il 31. No, dopo guardo il calendario, adesso quando vado a casa guardo il calendario e dopo, domani ti so dire.

Guido - Ma tanto io c'ho... c'ho la copia della denuncia, te lo dico dopo, una copia...

Vincenzo - Eh, era un martedì, quando ho chiamato quella mattina la Federica era un martedì, e poi ho imparato il casino che gli aveva dato la macchina, che dopo lui... va là!

Guido - (Inc. audio insufficiente).

Vincenzo - Anche lei che... che me l'ha nascosto, me lo poteva anche dire, perché se lei me lo diceva prima che io andavo giù in ferie, eh.

Guido - Eh.

Vincenzo - Io non... non succedeva niente, perché io andavo lì, prendevo la macchina e gliela portavo alla Federica. Ma io l'avevo detto anche alla Federica: Ma me lo dicevi a me, se la dovevi vendere, te la facevo vendere io."Eh!

Guido - Ma lei si era terrorizzata, capito, poverina.

Vincenzo - Ho capito, Guido, però terrorizzata, eh... cosa ha risolto? Non ha risolto!

Guido - Un cazzo.

Vincenzo - Oh. (Inc. audio insufficiente).

Guido - (Inc. Audio insufficiente).

Vincenzo - Quello lì... lei si fidava di lui, che pensava che John Wayne, John Wayne bello! (Inc. audio

insufficiente). mah!

Guido - Va be'. Da...

Vincenzo - Pazienza, ormai (inc. audio insufficiente).

Guido - (Inc. Audio insufficiente) Ciao Ciccio.

Vincenzo - Ciao.

Guido - Ciao."

A specifica domanda del difensore, il Maresciallo Costantino ha riferito che all'incontro del febbraio/marzo 2011 in cui Marchi Guido aveva incontrato SARCONI Nicolino e, a fronte di un prestito che quest'ultimo aveva fatto a Marchi di 5.000 euro, costui aveva consegnato due assegni da 3.500 euro ciascuno il MANCUSO non era presente.

A completamento di quanto acclarato nel corso delle indagini vi sono le dichiarazioni del Maresciallo De Lottis Giuseppe, in servizio presso il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, sentito all'udienza 21.9.2016.

Egli ha riferito di avere svolto le indagini in relazione ad una denuncia sporta da Mincone Federica in data 11 agosto 2011: "C'era una restituzione di questa macchina, una macchina che precedentemente la Mincone aveva consegnato a Sarcone per una sorta di conto vendita. La macchina non era stata venduta e Sarcone, per la restituzione della macchina, chiedeva dei soldi".

All'appuntamento per la restituzione della macchina con il pagamento dei soldi, era stato organizzato un servizio di appostamento, grazie al quale erano state identificate altre persone, tali Cipresso Antonio e Bino Cosino Damiano.

Nella denuncia la donna aveva riferito di un precedente episodio che riguardava un prestito di denaro fatto da SARCONI verso di lei ed il suo convivente Marchi Guido.

In merito a questo prestito vi era stata la restituzione di una somma maggiore pagata, in parte, con un assegno consegnato a SARCONI da MANCUSO Vincenzo.

Le indagini effettuate, ha proseguito il teste, avevano consentito di accertare che si trattava di un assegno emesso dalla Banca Tercas, relativo a un conto corrente di Cardella Vincenzo, un socio di MANCUSO. E quest'assegno è stato posto all'incasso presso la filiale di Reggio Emilia della Cassa di Risparmio di Cesena il 21 settembre del 2011 da Coriani Mauro. Coriani Mauro è stato sentito e ha riferito che l'assegno gli è stato consegnato da un certo Di Via Francesco".

MANCUSO, secondo gli accertamenti effettuati, era intervenuto consegnando l'assegno a SARCONI, su richiesta della Mincone, poichè era debitore nei confronti della stessa e del compagno Marchi.

La macchina che doveva essere restituita alla Mincone era una Land Rover, intestata alla AMAZING S.r.l., società intestata alle Mincone. All'appuntamento per la restituzione della Land Rover, "Bino e Cipresso, si presentano con una loro macchina, una Volvo. A quel punto i colleghi, non vedendo la macchina, intervengono per fermare loro. Poi la macchina viene cercata in zona e viene trovata parcheggiata..."

19.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Mincone Federica

Fonte primaria di conoscenza in relazione al presente capo di imputazione sono le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, Mincone Federica.

All'udienza del 23.9.2016 essa ha riferito che cinque anni prima, nel 2011, lei ed il compagno Marchi Guido, avevano chiesto ed ottenuto da SARCONI Nicolino, un prestito di 5.000 euro, a garanzia del quale avevano gli consegnato due assegni, di importo pari a circa 3.500 euro l'uno. Non riuscirono a restituire il prestito. In ragione di ciò, il compagno aveva chiesto aiuto a MANCUSO Vincenzo, il quale era a sua volta debitore nei suoi confronti. Il MANCUSO, assecondando le richieste del suo creditore, si era impegnato ad aiutare la Mincone ed il Marchi a fare fronte al prestito che avevano ricevuto da SARCONI. "...si offrì per definire il debito con Guido e corrispondere lui stesso a Nicola Sarcone, che comunque conosceva, i 7.000 euro così suddivisi: 2.000 in contanti e un assegno postdatato di 5.000".

Fino a quel momento, ha spiegato la teste, MANCUSO era rimasto estraneo alla vicenda, non aveva avuto alcun ruolo, né aveva partecipato all'incontro in cui SARCONI diede il denaro in prestito. Intervenne dunque solo ed esclusivamente per aiutare lei e Marchi ad estinguere il loro debito nei confronti del SARCONI. Sul punto le dichiarazioni della Mincone, interrogata dalla difesa, sono chiarissime:

AVV. DIF. MIRAGLIA – Tremila e cinquecento euro. MANCUSO, a quest'incontro nel quale c'è quest'accordo tra voi e Sarcone, è presente? DICH. MINCONE F. – No. Ma Vincenzo, finché non c'è stato il primo assegno non pagato, non era a conoscenza di nulla.

PRESIDENTE <<Su questo dobbiamo essere precisi, perché nel capo d'imputazione risulta invece che fosse presente>>. DIFESA (Avv. Miraglia) <<No, no, non risulta>>

PRESIDENTE <<Non è così?>>. DIFESA (Avv. Miraglia) <<Non risulta>>.

PRESIDENTE <<Vediamo, perché era un punto su cui mi ero... Qui dice: "erano costretti a chiedere aiuto a MANCUSO Vincenzo, già presente alla consegna del denaro in prestito, il quale organizzava nel proprio ufficio un incontro tra SARCONI e le persone offese">>.

DIFESA (Avv. Miraglia) <<Non è così, nel senso che...>>. La testimone dichiara:

<<Non è...>>. PRESIDENTE <<Lungi da me sostenere che è così>>. DIFESA (Avv. Miraglia) <Lo so. Nel senso che la...>>. PRESIDENTE <<Infatti la domanda sua è pertinente; ma siccome su questo punto non c'era stato esame, lo sottolineavo come un punto importante>>. DIFESA (Avv. Miraglia) <Sì, sì, certo>>. PRESIDENTE P. – Quindi non era presente? DICH. MINCONE F. – No, no. DIFESA (Avv. Miraglia) AVV. DIF. MIRAGLIA – Quindi MANCUSO interviene solo perché voi siete a chiedere l'aiuto di MANCUSO nell'estinguere questo debito nei confronti di Sarcone? DICH. MINCONE F. – Sì.

A fine luglio del 2011, ha spiegato la testimone, il Marchi venne arrestato. Da questo momento era stata costretta a gestire la vicenda in prima persona. In questo contesto aveva pensato di ottemperare all'obbligo restitutorio proponendo di vendere una Range Rover di sua proprietà al SARCONI, il quale "...L'avrebbe presa e magari l'altra parte mi sarebbero stati dati questi soldi indietro. Solo che poi, al momento in cui lui si impegnò a prendere la macchina per la vendita, la macchina fu fatta sparire e mi intimò che, per riavere indietro questa macchina, io gli dovevo dare seimila e cinquecento euro...".

In altri termini, il SARCONI prese la macchina, si impegnò a venderla e a trattenerla per sé quanto gli spettava per coprire il debito. Tuttavia non si fece più sentire, fece sparire la macchina e chiese, per la restituzione, altri 6.500 euro.

A quel punto la Mincone aveva chiesto aiuto ai Carabinieri, dichiarando che "... per farmi ridare indietro almeno la macchina, che era l'unica cosa che avevo al momento, ci accordammo per i Carabinieri, dove gli fu dato un appuntamento. Erano convinti che io andassi lì per dargli quest seimila e cinquecento euro, ma trovarono altro".

Lei ed i Carabinieri si recarono dunque sul luogo fissato per lo scambio del denaro e dell'auto, ove si presentarono due persone che vennero arrestate.

Successivamente aveva ricevuto messaggi intimidatori dal SARCONI, attraverso i quali costui le "chiedeva" di ritirare la denuncia verso i due soggetti arrestati.

Anche con riguardo alla estraneità del MANCUSO rispetto allo sviluppo della vicenda relativo alla autovettura la testimone è stata puntuale:

AVV. DIF. MIRAGLIA – Sì, glielo dico io: fu pagato. E questo è il prestito. Riguardo all'autovettura, Vincenzo MANCUSO c'entra qualcosa in questa vicenda?

DICH. MINCONE F. – No, no. Vincenzo non... era solo... lo conosce... Al momento in cui non avevamo pagato all'inizio il debito e sapendo che Guido, il mio compagno, lo conosceva, è stata solo la persona che ci ha aiutato. Lui con la macchina non c'entrava niente. Anzi, al momento in cui ha saputo il casino in cui mi ero messa, mi ha detto: Cos'hai fatto? Potevi chiamarmi, che ti avrei aiutato io.

Le altre prove documentali ed orali

Agli atti sono stati acquisiti la denuncia sporta l'11 agosto 2011 da Mincoue Federica, gli assegni oggetto della vicenda e l'annotazione di Polizia giudiziaria relativa all'intervento effettuato da militari del Reparto Operativo l'11 agosto 2011, alle ore 18:00.

Sulla vicenda in esame, nessuno dei collaboratori ha riferito alcunché di utile, limitandosi ad inquadrare la figura del MANCUSO. Giglio di MANCUSO si è limitato a dire che è persona

molto vicina a GRANDE ARACRI Nicolino, a CAPPÀ, a VILLIRILLO (che frequentava abitualmente) e a FRONTERA e che si occupava, in principal modo, di falsa fatturazione.

VALERIO, invece, ha riferito di conoscere MANCUSO Vincenzo da parecchio tempo, fin dai tempi di Cutro, perché lo stesso abitava vicino ai suoi parenti in Calabria. Di lui il collaboratore sa che, privo di grado 'ndraghetistico, operava nel settore della falsa fatturazione e apparteneva al gruppo piacentino di VILLIRILLO Romolo, CAPPÀ Salvatore, BATTAGLIA Pasquale e che era stato anche al cospetto sia di Nicolino GRANDE ARACRI che di suo fratello Ernesto (cfr. udienza 10.10.2017).

19.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

È ora possibile procedere alla valutazione della penale responsabilità di MANCUSO Vincenzo in relazione all'accusa mossagli al presente capo di imputazione.

Va innanzitutto detto che il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, Mincone Federica, siano pienamente credibili, non solo perché spontanee, logicamente coerenti e razionalmente credibili, ma anche perché non contraddette da alcunché, ed anzi, pienamente confermate da tutti le altre prove assunte in dibattimento, dalle quali è possibile ricostruire la vicenda in termini perfettamente aderenti a quanto da lei riferito.

La genesi delle sue dichiarazioni, e della sua denuncia, va infatti collocata, e si spiega, nella paura in cui era caduta allorquando, trovatasi da sola a gestire la situazione dopo l'arresto del compagno che fino a quel momento aveva condotto la vicenda - rapportandosi a soggetti ai quali era senz'altro vicino, come emergente dalle intercettazioni - era stata vittima dell'estorsione posta in essere da SARCONI e dai suoi complici (Bino e Cipresso). Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti, come si diceva, riscontano la bontà del narrato della Mincone avendo sia il Maresciallo Costantino che il Maresciallo de Lotto ricostruito gli accadimenti in maniera del tutto sovrapponibile a quanto riferito dalla persona offesa. Anzi, essi hanno raccolto elementi di dettaglio non enunciati dalla Mincone perfettamente compatibili con il suo racconto, primo fra tutti la circostanza che l'assegno di 5.000 versato da MANCUSO era stato incassato da soggetti vicini a SARCONI (Coriani che lo aveva a sua volta ricevuto da DI VIA Francesco, già legato per altre vicende al SARCONI, cfr. capi di imputazione 20 e 31). Le intercettazioni telefoniche del dicembre del 2011, captate sull'utenza in uso a MANCUSO Vincenzo avvalorano ulteriormente il giudizio di attendibilità della persona offesa, dimostrando come nei mesi precedenti si fosse consumata una tentata estorsione ai suoi danni, maturata di una precedente vicenda relativa ad un prestito usurario. Che si trattasse di prestito usurario si desume agevolmente dai fatti: SARCONI aveva prestato alla Mincone e al Marchi la somma di 5.000 euro a febbraio 2011, pretendendone, in restituzione, 7.000 euro nel mese di giugno, con ciò applicando interessi sicuramente usurari. Lo stesso SARCONI ha poi preteso (con condotta integrante una minaccia estorsiva sia pure non consumatasi per effetto dell'intervento dei Carabinieri in seguito alla denuncia sporta dalla persona offesa), di riconsegnare l'automobile consegnatagli per la vendita dalla Mincone solo in cambio del pagamento della somma aggiuntiva di 6.500 euro.

In tale contesto si dovrebbe inserire la condotta concorsuale del MANCUSO, che avrebbe partecipato alla attività usuraria, prima, ed estorsiva, poi: *per aver coadiuvato SARCONI Nicolino nell'attività usuraria ed estorsiva nei confronti di MARCHI Guido e MINCONE Federica, presenziando alla consegna degli assegni nel giugno 2011 ed organizzando un*

successivo incontro nel proprio ufficio tra lo stesso SARCONE Nicolino e le persone offese, per rinegoziare le modalità di estinzione del debito.

L'unica ricostruzione storica della vicenda effettuabile sulla base delle prove assunte, *in primis*, del racconto della persona offesa, conduce, tuttavia, ad escludere in radice qualsiasi contributo causale del MANCUSO.

Ed invero, è stato accertato non solo che egli non presenziò alla consegna degli assegni nel giugno del 2011 (cfr. dichiarazioni Mincone e del Maresciallo Costantino), circostanza che escluderebbe la responsabilità del MANCUSO dal reato di usura in ordine alla specifica contestazione mossagli, ma anche che l'unico ruolo da lui avuto nel corso della vicenda - fino al suo sfociare nel tentativo di estorsione - è stato unicamente quello di intervenire (anche in ragione della sua posizione debitoria nei confronti del Marchi) in favore della Mincone e del suo compagno nel tentativo di aiutarli a ripianare il loro debito nei confronti del SARCONE.

Egli infatti, ancorchè spingere la Mincone ed il Marchi - con cui aveva evidentemente un rapporto di amicizia - a fare fronte con le loro sostanze al debito contratto nei confronti di SARCONE, è intervenuto, su richiesta della persona offesa, pagando una parte del debito della coppia consegnando al SARCONE un assegno poi incassato da Coredella Vincenzo e consegnato dal DI VIA.

La lettura delle intercettazioni captate tra il MANCUSO e il Marchi nel dicembre dimostrano e confermano che il primo, pur non avendo avuto alcun ruolo nella vicenda estorsiva, avrebbe voluto aiutare la Mincone anche in quel frangente così come, del resto, aveva fatto pagando una parte del debito.

Insomma, quello che secondo l'accusa, sarebbe un contegno causalmente rilevante nella consumazione del reato di usura, per un verso non è provato e, per altro verso, è smentito dalle prove: il dibattimento ha fornito la prova positiva sia del fatto che il MANCUSO non ha partecipato alla consegna degli assegni, sia del fatto che la ragione essenziale per cui egli è entrato nella vicenda è da individuarsi nella richiesta di aiuto avanzatagli dalla Mincone, che egli ha ritenuto di assecondare. La testimonianza della persona offesa non presta il fianco ad alcun dubbio.

Identiche valutazioni vanno effettuate rispetto alla contestata estorsione, avendo le prove acquisite dimostrato la assoluta estraneità del MANCUSO al tentativo di estorsione e che ogni suo interessamento successivo, così come emergente dalle telefonate del mese di dicembre era giustificato solo dalla volontà di risolvere i problemi in cui erano stati coinvolti la Mincone e il compagno. In tal senso, a chiusura, vi sono le parole della Mincone: *DICH. MINCONE F. - No, no. Vincenzo non... era solo... lo conosce... Al momento in cui non avevamo pagato all'inizio il debito e sapendo che Guido, il mio compagno, lo conosceva, è stata solo la persona che ci ha aiutato. Lui con la macchina non c'entrava niente. Anzi, al momento in cui ha saputo il casino in cui mi ero messa, mi ha detto: Cos'hai fatto? Potevi chiamarmi, che ti avrei aiutata io.*

In ragione delle argomentazioni esposte MANCUSO Vincenzo deve essere mandato assolto dai reati a lui ascritti al capo 56 per non avere commesso il fatto, posto che, sebbene le prove abbiano messo in luce il suo pieno inserimento nelle dinamiche e nei rapporti associativi, le stesse non hanno invece dimostrato alcun contributo causale alla consumazione dei delitti a lui contestati in questo capo di accusa.

20.CAPO 59

Estorsione in danno di Menozzi Dimitri

Le indagini sottese al presente capo di imputazione originano dalla attività di intercettazione in corso nei confronti di SARCONE Nicolino. Sulle stesse ha riferito il Maresciallo Melegari all'udienza del 29.6.2016.

La miglior comprensione dei fatti consiglia, tuttavia, di prendere le mosse dalla testimonianza resa dalla persona offesa, MENOZZI Dimitri sentito all'udienza del 7 luglio 2016.

Il teste ha spiegato che, a partire dal 2009 aveva affrontato un periodo di difficoltà finanziaria, avendo contratto diversi debiti anche con le banche. Tra queste posizioni debitorie, vi era anche quella nei confronti di una stazione Agip di Reggio Emilia, condotta da due soci di origine pugliese, conosciuti come Michele e Antonio, con i quali aveva contratto, negli ultimi mesi del 2008, un debito di 10.000 euro circa. Fece fronte a tale debito utilizzando alcuni crediti che a sua volta vantava nei confronti di altri soggetti, in particolare nei confronti di tale Montipò derivante dall'affitto di gru.

In quel contesto, si presentò da lui un tale Bocconcino, che gli disse che doveva pagare il suo debito. Non avendo disponibilità economiche gli disse, però, che aveva un credito nei confronti di Montipò. Ne seguì l'accordo tra costoro, nel senso che Montipò avrebbe pagato il suo debito al Bocconcino, che gli aveva detto che così aveva estinto il suo debito "DICH. MENOZZI D. – Gli accordi, li hanno fatti fra di loro. Il signor Montipò ha detto: Io devo dare i soldi a Menozzi e ci penso io a mettermi d'accordo, Dimitri, non ti preoccupare, mi metto d'accordo io. P. – Con chi? DICH. MENOZZI D. – Con il signor Bocconcino. E infatti per me il debito del distributore era estinto, perché il signor Bocconcino mi ha detto che aveva estinto lui, che si era messo d'accordo lui con i signori."

Il Menozzi pensava, dunque, che la sua posizione fosse estinta. Tuttavia, due anni dopo venne "richiamato da un collaboratore, amico, del signor Luigi Silipo, che mi chiese di andare a un appuntamento, perché lui purtroppo non era a Reggio, con suo fratello Antonio Silipo. E all'appuntamento al distributore dell'Agip si presentò anche (che io lo vidi la prima volta e non l'ho più visto) un certo signor Sarcone e un certo signor Gaetano Blasco. Loro mi dissero che io dovevo dare dei soldi a questo distributore. Io ho detto: Signori miei, se è un problema mio, che per me io consideravo estinto, me lo risolvo io. E io non ho più avuto nessun tipo di problema con loro. Ci siamo incontrati lì e loro sono andati via. Papale papale".

La situazione aveva suscitato il suo timore, anche se conosceva, per un lungo rapporto di amicizia, SILIPO Luigi che lo aveva sollecitato ad andare a parlare con suo fratello Antonio per risolvere il problema del distributore: P. M. – E quindi Luigi Silipo già le spiegò qual era il motivo?

DICH. MENOZZI D. – No. Mi disse solamente che dovevo parlare con suo fratello perché c'era un problema. P. M. – Non le disse quale? DICH. MENOZZI D. – Telefonicamente... Riguardava il discorso del distributore, questo è certo. Devi parlare con lui, perché c'è un problema, vai a parlare che si risolve tutto. Ha fatto da... Mi ha solo informato che dovevo andare là.

Ai carabinieri, nel corso delle indagini, spiegò il motivo del timore, confermato in dibattimento ("il succo del discorso era quello") a seguito di contestazione in aiuto alla memoria: "Recentemente, nel mese di maggio 2012, a distanza di circa tre/quattro anni, la

vicenda è riemersa, in quanto sono stato contattato dapprima da Luigi Silipo, fratello di Antonio, il quale mi ha riferito esplicitamente che alcune persone mi cercavano ed erano dei delinquenti, nonché, se non avessi pagato, mi avrebbero fatto del male, specificando testualmente che <mi avrebbero rotto la testa>. Nell'occasione, in quanto adirato per il riaffiorare della problematica, riferendogli che mi sarei rivolto alle Forze di Polizia, Luigi Silipo mi rispondeva che ormai non era più possibile, perché <i contratti erano stati girati diversamente>, facendo intendere esplicitamente che il debito era stato girato..." (verb. sten. ud 07.07.2016 pp 57 - 58).

Subito dopo la telefonata ricevuta da SILIPO Luigi, il teste chiamò SILIPO Antonio e quest'ultimo gli disse di raggiungerlo al bar in via Kennedy. Qui "Parlammo cinque minuti, discutemmo. Non si trovava un accordo, perché io ho detto: Io non devo niente a nessuno, soprattutto a voi che non vi conosco. E questa è la verità. E gli ho detto: Ma invece di stare in mezzo alla strada, andiamo a parlare al distributore, dove ci sono anche i signori interessati, e vediamo di chiarire questa faccenda direttamente davanti a loro, dopodiché così voi potete andare, perché, se io a voi non devo niente, non so neanche perché siamo qua a parlare. Andiamo direttamente davanti ai diretti interessati. I diretti interessati vi hanno offeso, dicendo che io gli devo ancora dare. I signori hanno detto: Tu gli devi dare. Io ho detto: Se io gli devo ancora dare, che a me non risulta, se io gli devo ancora dare, voi potete andare via di qua e ci penso io con i signori. E gli ho sottoscritto, ai signori, diecimila euro di cambiali, se non sbaglio. Credo che siano diecimila euro di cambiali. I signori erano già andati via, dopodiché non li ho mai più rivisti e non mi hanno mai più disturbato. Gli ho sottoscritto le cambiali, e dopo, le cambiali, però io non le ho pagate. Ho pagato la prima, ma dopo non potevo più pagare, non ero nelle capacità di poter pagare."

Dal bar andò al distributore in auto, salendo a bordo con SILIPO Antonio e con queste due persone che non conosceva e che, in quell'occasione non si presentarono, anche se poi seppe essere SARCONI e BLASCO.

Chiese loro la ragione per la quale si stessero occupando di quella vicenda ottenendo in risposta che "...loro dovevano avere dei soldi da questi signori e adesso questi signori gli avevano ceduto il credito. Senza neanche troppe parole, nel senso che... Io non volevo ascoltare ragioni, perché per me ragioni non esistevano, per me il debito era estinto e io non avevo bisogno di litigare con nessuno. Però, vista la situazione, infatti loro... visto che io ho deciso di sottoscrivere le cambiali, loro sono andati via e non abbiamo avuto oltre discussioni."

Al distributore di benzina firmò le cambiali in favore dei due imputati TOSTONI e FRIZZALE

Al teste è stato poi esibito l'album fotografico che i Carabinieri all'epoca dei fatti gli avevano mostrato.

Il Menozzi ha riconosciuto distintamente, senza esitazione alcuna, nei soggetti raffigurati nelle foto nn. 1 e 2 coloro che erano andati all'appuntamento: essi corrispondono, rispettivamente, agli imputati SARCONI e BLASCO.



Ha quindi inizialmente negato che al distributore vi fossero state delle vere e proprie minacce nei suoi confronti, bensì una discussione accesa, dopodiché *“i due signori sono andati via con SILIPO”* mentre lui e i due soggetti del distributore erano andati in tabaccheria a prendere le cambiali che avrebbe firmato (esibite e riconosciute dal teste).

Tuttavia, in ragione della genericità della risposta l'accusa ha proceduto a contestazione in ausilio alla memoria leggendo quanto riferito ai Carabinieri nel 2012: *“di finirla là e, se voleva spararmi, di farlo subito. A seguito dell'insistenza, delle pressioni e delle minacce, consistite nell'utilizzo della locuzione <paga se non vuoi avere problemi>, cedeva alla loro insistenza, e quindi, rivolgendomi ai due soci, Michele e Antonio, così come ordinato dal Muto quello più anziano di età, promettevo di contrarre cambiali per la somma di 10.000 euro. Poi rivolgendomi a SILIPO Antonio gli dicevo: “ lo faccio per rispetto tuo, ma adesso manda via tutti quanti che me la vedo io con i gestori dell'area di servizio”*

A fronte di tale contestazione il teste ha puntualizzato la sua risposta precisando che: *“Sicuramente era una situazione poco piacevole. Sicuramente. Intimidito sicuramente, perché se no non starebbe né in cielo né in terra, non eravamo a mangiare una pizza al ristorante in dolce compagnia. Eravamo in una situazione dove c'erano dei debiti che non si capiva chi li voleva riscuotere e come li voleva riscuotere. Si parla sempre sotto termini poco simpatici. Di conseguenza con Antonio probabilmente gli avrò detto: Se vuoi, spararmi subito, se no chiudiamo la storia qua e andate via. Prendili con te, fai quello che vuoi e ci penso io a risolvere la situazione. Girata in un modo o girata nell'altro, comunque il succo del discorso è quello.”*

In quella situazione provò a rivendicare di avere già pagato, tant'è che chiamò al telefono anche Bocconcino che gli disse: *“Sistema le cose, fai quello che ti dicono – in parole povere – poi dopo vedrai che sistemeremo le cose, cioè ti farò riavere i tuoi soldi. Perché, gli accordi, li avevano presi loro fra di loro (Bocconcino e i ragazzi del distributore) . Questo risultava a me. Infatti per due o tre anni (...) mai nessuno mi disturbò”*

Sempre grazie alle contestazioni in aiuto alla memoria, dicendo espressamente di non negare nulla di quanto già riferito ai Carabinieri e scritto nei passi di verbali letti (cfr. pag. 76 e 77) il teste ha poi riferito che:

a) pagò la prima cambiale dopo essere stato nuovamente contattato da SILIPO Luigi, che ancora una volta lo aveva esortato ad andare a parlare con il fratello Antonio, come in effetti fece, la sera, chiedendogli di avere pazienza.

b) che SILIPO era “parecchio scocciato” del ritardo nel pagamento e che garantì che avrebbe pagato non appena avesse avuto la disponibilità;

c) dopo l'incontro avuto con SILIPO Antonio, si recò al distributore Agip *“Sono arrivato là, ho detto che c'erano dei problemi, ci siamo mandati a quel paese, se mi ricordo bene mi hanno detto: Non mi interessa, sbrigati, muoviti. Però, le parole testuali di quel momento lì, non me le ricordo.”*;

d) che la sera stessa venne contattato nuovamente da SILIPO Luigi e si incontrarono. Lui gli riferì *che le cambiali erano state acquistate da un certo Muto Salvatore e Muto Antonio, gestori del locale Evolution*; ha precisato, in proposito, che l'indicazione del MUTO di cui si

è accennato nel primo incontro al distributore è un mero errore, ribadendo che i due soggetti che erano presenti erano proprio quelli riconosciuti nelle fotografie esibitegli

Oltre alla prima cambiale, ha poi riferito il teste, non ne pagò altre e non ebbe altri incontri con nessuno ad esclusione del suo amico SILIPO Luigi. Ha quindi ammesso di essersi rivolto ai Carabinieri per paura: *P. – “Loro” chi? Sempre i Carabinieri? DICH. MENOZZI D. – I Carabinieri. Se hai dei problemi, noi siamo, giustamente, a disposizione. Perché io avevo paura per mia figlia, per la mia famiglia, ho detto: Se succede qualcosa, io non riesco a pagare le cambiali o*

ho un problema, e questo Bocconcino non si vede più, la paura che qualcuno venisse a far del male alla mia famiglia esisteva.

Contro esaminato dai difensori il teste ha:

a) ribadito che il giorno del primo incontro venne contattato prima da SILIPO Luigi e poi da SILIPO Antonio, che gli chiese di andare al bar di via Kennedy dove andò accompagnato da un amico di origine cinese, Livio Hu; che il gruppo di persone era abbastanza numeroso ma il colloquio lo ebbe con tre persone, SILIPO Antonio e gli altri due.

b) riferito che prima di quel momento non aveva mai visto quelle persone, i cui nomi conosceva perché, probabilmente, glieli indicò SILIPO Luigi in un momento successivo; nell'occasione non si presentarono, anche se, all'inizio, quei due soggetti gli furono presentati come i Signori Muto proprietari del locale... Dopodiché, però, ho saputo che non si chiamavano così. Però, se era scritto così, è così, ma non me lo ricordo al momento. AVV. DIF. PETITTO – Quindi lei in quel momento sa che si chiamano entrambi Muto. DICH. MENOZZI D. – Sì. Non mi ricordavo di questa cosa verbalizzata, nel senso che non... si vede che non mi era rimasta... l'ho dimenticata nel corso degli anni. AVV. DIF. PETITTO – Molto bene. Lei sa che questi signori si chiamano Muto.”

c) riferito che andò al distributore in auto con tre persone; notò un'auto che li seguiva dal bar e che entrò nel distributore per poi andarsene dopo pochi minuti;

d) dichiarato che al distributore gli fu chiesto di pagare questi soldi e lui rispose di non avere nessun debito seguendone una discussione piuttosto dura;

e) affermato di non essere andato “volontariamente” al bar Evolution, ma solo perché in caso contrario vi “sarebbero stati dei problemi”: ciò gli fu detto da SILIPO Luigi: “Comunque mi aveva contattato Luigi Silipo, dicendomi di andare là, perché se no ci sarebbero stati dei problemi. E io ho detto: Perché, scusa, quali problemi? – Ci sono dei problemi, bisogna che vai là. Gli ho detto: No, io vado dalla Polizia – come ha detto anche sul verbale. E lui mi ha detto: No, bisogna che vai là a parlare, lascia stare, non si può andare dalla Polizia.”

f) dichiarato che conobbe Bocconcino in quanto gli fu presentato dai signori del distributore come socio dello stesso e che non aveva nessun rapporto con lui;

g) ribadito che le persone riconosciute in aula gli erano state presentate come MUTO;

h) affermato, con riferimento al personaggio della foto n.ro 2 (BLASCO) che “abbiamo discusso in modo acceso, mi hanno detto: Devi pagare a noi adesso. Ho detto: Io a voi non pago, andiamo al distributore e ci mettiamo d'accordo e voi andate via.”; “Mi ricordo che abbiamo discusso. L'unico frangente che mi ricordo, che mi è rimasto qua, è che il numero 2

ad Antonio Silipo ha detto: Comunque il tuo amico ha la testa dura. La testa dura nel senso che io non mollavo a questa..."

i) ha confermato di essere stato convocato dai Carabinieri in tre occasioni: 7 – 20 luglio 2012 e 25 ottobre 2012;

l) confermato che il Bocconcino gli fu presentato da Michele e Antonio del distributore Agip come loro socio e che si conobbero proprio per la questione del debito;

m) affermato che Montipo' e Bocconcino si misero d'accordo tra loro e che gli fu riferito che la questione era stata risolta, pur non avendo ricevuto conferma esplicita che la somma fosse giunta a Michele e Antonio; che dopo l'episodio del maggio 2012 si sentì al telefono con Bocconcino il quale gli disse: *"mi ha detto: Dimitri – come dicevo anche prima –, sistema la cosa, sistema la cosa adesso tu, al momento dell'incontro – perché ci siamo sentiti in quel frangente lì – che poi, quando vengo su – perché lui abita giù in Calabria – ci troviamo e si sistema tutto."*;

n) riferito che la maggior parte delle frasi intimidatorie furono pronunciate dalla persona della foto n.ro 1 (SARCONE) e che quello della foto n.ro 2 (BLASCO) voleva anch'egli che il debito fosse pagato, mentre SILIPO tentava di calmarlo;

o) affermato che sentì SILIPO Luigi dopo il 25 maggio e che in quella occasione gli disse di non pagare quelle cambiali e di andare a denunciare alla polizia i protagonisti dell'episodio, tranne suo fratello Antonio.

p) dichiarato che mentre erano al bar Fashion chiamò il Bocconcino per dirgli che c'era un problema e gli passò al telefono SILIPO Antonio.

q) dichiarato di non ricordare la telefonata n.ro 4613 del 18 luglio 2012 in cui *"Silipo Luigi dice: "Comunque adesso te... e perché hai fatto le cambiali, testa di cazzo?". Lei, rispondendo, dice: "O fratello mio, perché... per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello". E Silipo Luigi le risponde: "No, tu sei pulito, tu non devi dare niente, hai capito?". E lei dice: "Per il rispetto che ho nei confronti di tuo fratello Tonino l'ho fatto"*

q) dichiarato che dopo aver firmato le cambiali, si rivolse al Bocconcino per chiarire la situazione, perché il debito lo considerava estinto. Di non ricordare il contenuto delle conversazioni telefoniche indicategli dall'Avv. Rossi, difensore di TOSTONI;

In sede di riesame del Pubblico Ministero, il teste ha:

a) confermato quanto riportato nel verbale dei Carabinieri, ossia che quando si diressero al distributore con l'auto di SILIPO ebbe la sensazione di essere seguito da un'altra auto la quale si fermò anch'essa al distributore e scesero due persone; uno di queste il teste la conosceva come *"picchiatore calabrese al soldo di altri calabresi"* e di averlo visto anche quando era di fronte al bar Fashion e, quindi, di averlo visto due volte nello stesso giorno;

b) confermato che, ad un certo punto, al distributore rimase da solo con Antonio FRIZZALE e Michele TOSTONI con i quali si lamentò del fatto che lui considerava il debito estinto, mentre per loro non lo era; che TOSTONI era dispiaciuto della situazione (nel verbale dei Carabinieri il teste lo aveva descritto quasi in lacrime); che *"Prima di andare via, in tono provocatorio, mi rivolgevo ad Antonio", di questi due, non Silipo, "dicendogli che, semmai ci fosse stato un ritardo nel pagamento di una cambiale, ci potevamo sentire direttamente, senza coinvolgere nessun altro. Ma la risposta fu: <Io non c'entro niente. Sai chi ti viene poi a cercare>"*

Su domanda del Tribunale il teste ha:

a) ribadito che TOSTONI Michele era dispiaciuto della situazione, ma le cambiali furono prese da entrambi; *"P. – I signori con cui lei ha avuto rapporti... lei sosteneva: Io non vi devo nulla e comunque è un problematichette mi devo vedere con Michele e Antonio. Quando a un certo punto lei disse: Io a voi non do nulla, semmai vado lì, pago le cambiali – loro, tutto sommato, a questa soluzione, visto che vennero con lei al distributore...? DICH. MENOZZI D. – Accettarono la soluzione. P. – Accettarono la soluzione. DICH. MENOZZI D. – Accettarono la soluzione e non li sentii più. Però, logicamente, quello che mi disse Antonio uscendo dal distributore, che gli ho detto: Se c'è un problema e non riesco a pagarti una cambiale, ci sentiamo io e te – e lui mi disse: No, sai da chi devi andare – vuol dire che questi sono andati via... P. – Per me questo è sufficiente. DICH. MENOZZI D. – Erano parcheggiati."*

20.1. Le dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria.

E' possibile ora descrivere le indagini svolte dai carabinieri di Neviano degli Arduini così come compendiate dal Maresciallo Melegari all'udienza del 29.6.2016.

Dalle indagini era innanzitutto emerso che Menozzi era un piccolo artigiano che stava attraversando una grave crisi economica, avendo contratto debiti per 600.000 euro, tra i quali 10.000 euro per fornitura di carburante per i suoi mezzi, nei confronti di Frizzale e di Tostoni, gestori del distributore Agip di via Emilia all'Angelo, debito che, ha detto il teste, alla data del 25 maggio 2012 era stato effettivamente già saldato.

Il 25 maggio SILIPO Antonio, BLASCO Gaetano e SARCONI si incontrano al bar Fashion di via Kennedy di Reggio Emilia. Mentre mangiano, SILIPO Antonio riceve una telefonata dal fratello Luigi che chiede di parlare con SARCONI e gli comunica di aver detto a Dimitri di venire domattina (prog. 11908 RIT 353/12). *"Sarcone gli dice: No, io domani mattina non ci sono – pensa un attimo e dice: Va bene, comunque va bene uguale, per me parlerà Silipo Antonio."* Poco dopo SILIPO Antonio richiama suo fratello Luigi e gli dice *"Guarda, Luigi, fai venire subito qua al fashion, fai venire subito qua Menozzi Dimitri."*

Poi segue un'altra telefonata, ha spiegato il teste, dalla quale si apprende che Menozzi Dimitri non vuole andare. SILIPO dice: *"Fammi chiamare, a me."* Menozzi Dimitri poi chiamerà SILIPO Antonio sul cellulare dicendogli: *"Guarda, vieni qua, dobbiamo parlare un fatto, si sono messe di mezzo delle persone alle quali non si può più dire di no e dobbiamo risolvere la faccenda del distributore."* Alla richiesta, MENOZZI risponde che non vuole andare al fashion perché a suo dire ha già saldato il suo debito.

Dalle telefonate intercettate (anche sull'utenza di Menozzi, intercettato d'urgenza) si apprende la preoccupazione del Menozzi *"è particolarmente scosso da questo contatto e, tra le varie telefonate, vediamo che si confida, che ha questo sodalizio calabrese alle calcagna che gli vuole far pagare dei debiti che ha già onorato", e più avanti... "si confida con un ex Poliziotto in pensione, dice: Guarda che qua sono stato contattato da personaggi calabresi che mi chiedono questa restituzione di soldi che io non devo dare."*



Menozzi si reca quindi al bar Fashion dove incontra SARCOE, BLASCO e SILIPO Antonio. Dopo le loro insistenze si recano insieme al distributore di TOSTONI ove il Menozzi, nonostante avesse già pagato il suo debito, firma 20 cambiali da 500 € ciascuna, la prima avente scadenza luglio 2012. I Carabinieri procedevano quindi alla escussione di MENOZZI apprendendo *“che Tostoni Michele e Frizzale Antonio all'epoca dei fatti, quindi a quando risaliva il debito, nel 2008, siccome Menozzi Dimitri non riusciva a rientrare, hanno chiamato la figura di Bocconcino Enrico, un altro calabrese che, però, è estraneo al sodalizio, a noi non è mai emerso come soggetto interno al sodalizio, e gli hanno detto: Guarda, tu devi cedere tutto, cedi il debito a lui e cedi il credito per un importo di diciottomila euro a Bocconcino Enrico. Quindi ha indicato il creditore, Menozzi Dimitri ha indicato il creditore dei diciottomila euro.”*

I Carabinieri accertarono, comunque, che in quel momento il credito nei confronti di Menozzi era stato estinto.

Dopo la firma delle cambiali, avvenuta il 25 maggio, la prima, avente scadenza luglio 2012, non veniva pagata. I gestori del distributore si rivolgevano subito a SARCOE il quale, a sua volta, demandava la cosa a SILIPO ANTONIO e LUIGI; quest'ultimo, in particolare, si poneva come amico di MENOZZI e lo metteva in guardia della pericolosità criminale di questi soggetti, spesso enfatizzandola.

“P. M. – Una cosa che deve chiarire al Collegio: le richieste che venivano avanzate da Sarcone Nicolino, Silipo Antonio e, secondo le forme che ha detto, Silipo Luigi erano richieste in cui si rappresentava che il credito era di qualcun altro o che era...?”

MAR. AIUT. MELEGARI D. – No, no, lui ha preso per buono quello che ha detto il distributore, nel senso che gli ha detto... C'è la chiamata, chiama direttamente... L'interessato è Sarcone Nicolino, ci sono dei contatti telefonici tra Sarcone Nicolino e Tostoni, dove gli dice: Oh, Nicolì, questo, la prima cambiale, non l'ha pagata. Gli ha detto: Guarda che adesso, oltre alla beffa, mi aspettano anche le spese per il protesto. E quindi Sarcone Nicolino non fa altro che chiamare Silipo Antonio con Silipo Luigi, perché Silipo Luigi conosce Menozzi, quindi l'approccio, intelligentemente, è stato studiato con uno che conosceva il soggetto.”

Quanto al BLASCO, ha spiegato il teste, egli risulta presente in tutti i momenti del 25 maggio 2012, quando parlano al telefono al “fashion”, quando arriva Menozzi e quando questi viene caricato in auto e portato al distributore dove firma le cambiali: la sua presenza viene accertata mediante intercettazioni e attraverso la denuncia di Menozzi che riconosce il BASCO mediante fotografie.

Le conversazioni rilevanti indicate dal testimone sono quelle del giorno 25 maggio 2012 registrate sul RIT 353/11, dal progressivo progressivo 11908 delle ore 10:59, in cui SARCOE chiama SILIPO Antonio e gli chiede di parlare con il fratello Luigi.

In sede di controesame dei difensori il teste ha riferito che:

a) tra MENOZZI e SILIPO Luigi vi era un rapporto di lunga amicizia e che al momento della firma delle cambiali quest'ultimo non era presente;

- b) la conversazione n. 4613 RIT 1456/2012 in cui SILIPO dice a MENOZZI *"Perché hai firmato le cambiali?"* conferma il ruolo di SILIPO Luigi nella vicenda, ossia quello dell'amico del MENOZZI che porta avanti il primo approccio "soft",
- c) vi sono altre conversazioni in cui SILIPO dice al Menozzi di non pagare;
- d) vi furono contatti diretti tra i due gestori del distributore, TOSTONI e FRIZZALE, e SARCONI Nicolino, ma non ricorda contatti con SILIPO Luigi;
- e) che le telefonate tra SILIPO Luigi e SARCONI sono due, poi altre telefonate con personaggi di rilievo non sono state individuate; SILIPO Luigi aveva contatti principalmente con il fratello, dal quale dipendeva;
- f) BOCCONCINO Enrico non è stato sentito a s.i.t e non è stato intercettato;
- g) hanno riscontrato i pagamenti che Montipò ha effettuato a BOCCONCINO Enrico, ma che non sono state trovate prove che queste somme siano state successivamente girate a FRIZZALE e TOSTONI.
- h) BLASCO era presente il 25 maggio al bar "Fashion" essendo ciò emerso da alcune telefonate in cui i personaggi si stavano mettendo d'accordo sul luogo in cui mangiare e in altre nelle quali si sente la voce dell'imputato sullo sfondo; in particolare, nell'intercettazione n. 11934 del 25 maggio 2011 ore 13:28 in cui Gualtieri chiama SILIPO Antonio e si sente la voce di BLASCO; il riconoscimento è stato effettuato direttamente dal teste;
- i) Menozzi venne intercettato da maggio fino a settembre; in questo periodo vennero accertati altri contatti riguardanti cambiali non onorate ma nessuno con BLASCO; non vi sono telefonate in cui BLASCO parla della vicenda di MENOZZI;

20.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni, Carlo Montipò e Borciani Alberto

All'udienza del 21 luglio 2016 è stato sentito Carlo Montipò, il quale ha spiegato che nel 2007 era debitore di Menozzi della somma di 15.000 euro. Si era quindi presentato da lui un certo Enrico, indicato dallo stesso Menozzi a reclamare il pagamento. La somma veniva regolarmente pagata, piano piano, con somme di 500 – 700 euro alla volta. In certi casi i pagamenti avvenivano con trasferimenti mediante Western Union alla moglie di Enrico, Malagrino Stella.

Enrico si era presentato da lui a riscuotere i soldi perché Menozzi, avendo ricevuto dei soldi in prestito, non era riuscito a restituirli e, in quel modo, avrebbe sistemato tutto. Almeno così gli era stato spiegato dal Menozzi.

All'udienza del 6.7.2016 è stato sentito Borciani Alberto.

Egli ha dichiarato di aver intrattenuto rapporti di lavoro con Montipò quando era amministratore di alcune società immobiliari. Prima del 2008 aveva affittato dal Montipò una gru per un cantiere che aveva al Cerreto. Tuttavia, la società che stava eseguendo i lavori entrò in crisi economica e non fu più in grado di pagare il noleggio del mezzo. Solo in un secondo momento seppe che la gru non era di Montipò, che la aveva subaffittata essendo di un altro soggetto.

Si presentarono da lui due persone a reclamare il pagamento per il noleggio della gru, dicendo di essere *"creditori di soldi per il noleggio della gru nei confronti di Montipò"*.

Il teste ha proseguito dicendo di conoscere di nome Menozzi Dimitri: *"Dopo circa quindici giorni da questo primo fatto, dall'aver incontrato i sedicenti p.oprietari, è venuto presso il"*



nostro studio tale Menozzi Dimitri". DICH. BORCIANI A. – Sì. P. M. – "Anche Menozzi è venuto alla ricerca di soldi per il pagamento del noleggio di quella gru". DICH. BORCIANI A. – Sì. Mi sembra che quelli che vennero la prima volta erano un imprenditore edile con il figlio geometra, però non mi ricordo neanche come si chiamassero.". Di sicuro ricorda di non avere pagato perché non aveva disponibilità e che, in ogni caso, avrebbe pagato solo il Montipò e non terze persone.

"P. M. – Le dico che cosa riferì sul punto. Lei disse: "Ricordo che Menozzi Dimitri fece presente, credo la seconda volta", quindi fa riferimento a due incontri, "che i soldi sarebbero dovuti andare non più a lui, ma ad una terza persona": ricorda questo particolare? DICH. BORCIANI A. – No. Mi dispiace, ma purtroppo sono passati parecchi anni e sono successe tante cose, per cui non ricordo più questa circostanza. P. M. – A dirglielo fu suo padre, poi lei descrisse che suo padre era in una condizione di grave difficoltà allora: è così? DICH. BORCIANI A. – So che andarono anche da mio padre a chiedere quattrini. Però, ripeto, me lo riferì lui."

In sede di controesame il teste ha collocato, temporalmente, l'intervento del Menozzi in un momento successivo a quello in cui padre e figlio, presunti proprietari della gru, vennero a chiedere i soldi dell'affitto.

Il difensore ha letto un passo del verbale delle dichiarazioni rese il 18.10.2012 ai Carabinieri di Parma: *"A proposito di Menozzi, voglio precisare che io non l'ho mai visto né conosciuto, perché in quella circostanza ha parlato con mio padre Luciano, visto che io ero assente. Anche Menozzi Dimitri è venuto alla ricerca di soldi per il pagamento del noleggio di quella gru. Menozzi Dimitri è venuto un'altra volta a distanza di circa dieci giorni dalla prima volta. Anche questa seconda volta Menozzi Dimitri non era solo e sempre in quella circostanza ha parlato con mio padre. Io non c'ero".* Il teste non ha ricordato questo passaggio anche perché gli fu riferito dal padre, non sentito in dibattimento, perché affetto da demenza senile.

20.3. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio

Anche il collaboratore di giustizia VALERIO Antonio ha parlato della vicenda oggetto del capo 59. Lo ha fatto all'udienza del 12.10.2017 in sede di riconoscimento fotografico. Dopo avere riconosciuto **FRIZZALE Antonio** come soggetto che gestiva il benzinaio con Michele TOSTONI ha evidenziato che i due avevano dato l'incarico a SARCONI Nicolino e BLASCO Gaetano di fare il recupero credito nei confronti del Menozzi. SARCONI aveva coinvolto SILIPO Antonio, il quale, a sua volta, aveva dato mandato al fratello Luigi di intervenire sull'amico Dimitri, mentre BLASCO aveva chiesto il sostegno di SERGIO. Tutti erano presenti al bar Fashion (o Evolution) per andare alla stazione di servizio.

VALERIO li incontrò al bar quando erano pronti per andare ad effettuare il recupero. La presenza di SERGIO Eugenio serviva proprio per far capire bene alla persona offesa la presenza e la forza del gruppo. VALERIO non li accompagnò, e non ha saputo dire se il recupero del credito ebbe esito favorevole o, meglio, ha riferito di averlo appreso durante il dibattimento, preferendo non esprimersi sul punto.

SILIPO Luigi gli disse che Menozzi Dimitri era un suo amico e che non avrebbe dovuto coinvolgerlo in quella estorsione ma, quando glielo disse, era ormai troppo tardi.

Questo lo straleio del verbale.

PRESIDENTE ~ Va bene, questo si chiama Frizzale Antonio. Di attività illecite di questa persona che cosa sa?

IMPUTATO VALERIO ~ Aveva il benzinaio con Michele.

PRESIDENTE ~ Michele chi?

IMPUTATO VALERIO ~ Tostoni credo si chiami.

PRESIDENTE ~ Michele Tostoni?

IMPUTATO VALERIO ~ Può essere?

PRESIDENTE ~ E che facevano?

IMPUTATO VALERIO ~ Loro, praticamente, so che avevano dato un incarico a Blasco e a Sarcone, chi altri più... con Silipo. Avevano dato l'incarico di fargli un recupero, sempre un Bocconcino. Però il fratello di Giovanni, di quello di cui parlai stamane. E chi più... un altro, Dimitri c'era pure. Sì, Dimitri. Niente, io quel giorno lì li vedi che erano al Fashion e l'Evolution, adesso non mi ricordo io dove mi trovavo quel giorno. Poi loro sono partiti e sono andati lì al... quindi la storia la conosco da una prospettiva diversa: io li ho visti partire, sapevo di questo fatto, ma non andai. C'era da fare questo recupero, attraverso Nicolino Sarcone e Blasco Gaetano. Tant'è che penso che ci andò pure Eugenio, con la macchina, per far vedere la presenza e roba varia.

PRESIDENTE ~ Sì. Il recupero fu fatto?

IMPUTATO VALERIO ~ Signor Presidente, sarei un pochettino... L'ho sentito poi lì in aula, tutto quanto è successo, quindi non mi pronuncio.

PRESIDENTE ~ Se ne ha sentito parlare in aula, no.

IMPUTATO VALERIO ~ Il recupero era da fare, poi c'era Silipo che me ne ha raccontate tantissime su questo personaggio, su questo Dimitri.

PRESIDENTE ~ Cosa le ha raccontato? E per Silipo, a chi si riferisce, Silipo Antonio o Luigi?

IMPUTATO VALERIO ~ A Silipo Luigi.

PRESIDENTE ~ E cosa le diceva Silipo Luigi?

IMPUTATO VALERIO ~ Mi diceva che lui non sapeva niente di questo, che c'era questo... che volevano fare il recupero. In sostanza quello che sosteneva lui è che il Dimitri è un suo amico, quindi non avrebbe mai fatto questa, però, alla fine, come gli ha detto Dimitri "all'fine me lo dici"? Glielo doveva dire all'inizio, tant'è che glielo rimproverai pure io, non ha tutti i torti. Questo dopo quanto aveva detto Dimitri dopo sua deposizione. E gli dissi: in effetti non ha torto, perché tu prima gli dovevi dire che non doveva avere a che fare, non dopo che ormai si è messo in mezzo tutto il sistema. Purtroppo è andata così, signor Presidente, l'estorsione è stata fatta, l'assegno... penso che uno è andato in pagamento e gli altri no.

PRESIDENTE ~ In questa vicenda Tostoni Michele che ruolo ha avuto? Chi era Tostoni Michele?

IMPUTATO VALERIO ~ Erano i due soci della benzina. Io li conoscevo, tra l'altro, perché io avevo un conto presso di loro, facevo anch'io benzina da loro, quindi per me erano due persone che conoscevo.

PRESIDENTE ~ E quindi Tostoni Michele che cosa avrebbe fatto, anche lui insieme... era il creditore di Dimitri?

IMPUTATO VALERIO ~ Lì, signor Presidente, c'è un altro ragionamento. Praticamente il Bocconcino si era venduto un qualche cosa, un qualche attrezzo che era del Dimitri o... mi fu

raccontato, ma siccome non era una cosa mia diretta, che mi interessava, allora... In sostanza loro pretendevano un qualche cosa che non c'era. In verità fu il Bocconcino che si vendette un attrezzo che non era suo, che doveva coprire quel debito/credito che vantavano gli altri e quindi, da lì, si è innescato il meccanismo dell'estorsione.

PRESIDENTE – Gli autori dell'estorsione quindi chi sono? Gli autori, i mandanti, gli istigatori, è in grado di distinguere queste diverse posizioni? Chi è il mandante, chi è l'istigatore, chi è l'esecutore?

IMPUTATO VALERIO – Allora, i mandanti sono Frizzale e Tostone, Antonio e Michele. Chi ha avuto l'incarico furono Sarcone Nicolino e Blasco Gaetano. Successivamente Nicolino mise in campo Silipo Antonio. Silipo Antonio mise in campo il fratello, Silipo Luigi. Di cui Silipo Luigi conosceva il soggetto e si mise a disposizione del fratello, come lo era. Pertanto, fattivamente, partono dal Fashion o dall'Evolution, adesso non mi ricordo dove eravamo. Tant'è che, come le ho detto, signor Presidente, pure Eugenio va di là a fare presenza. Io non ci andai, perché rimasi lì, al Fashion, mentre loro partirono e andarono lì, alla stazione di servizio. E poi lì incontrarono, quello che poi ho sentito in aula, incontrarono Dimitri e fecero gli assegni...

PRESIDENTE – Va bene, quello che ha sentito in aula lo lasciamo perdere. Andiamo avanti, foto successiva.

20.4. le dichiarazioni dei testi a difesa.

Il 13.7. 2017 sono stati sentiti i testi indotti dalla difesa di SILIPO Luigi.

Ioannidis Amelia e Zanoni Valerio non hanno riferito nulla di sia pure minimamente rilevante. Costa Maria si è limitata a mettere in luce, da un lato, i pessimi rapporti tra i due fratelli SILIPO e, dall'altro, quelli, pacificamente, di amicizia tra SILIPO Luigi e il Menozzi.

20.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove assunte non lasciano alcun dubbio in ordine alla sussistenza del fatto contestato

La prova discende, innanzitutto, dalle dichiarazioni della persona offesa che, pur nella difficoltà di ricostruire gli esatti passaggi della vicenda in ragione del tempo trascorso dai fatti, ha fin da subito descritto, il cuore centrale della estorsione subita. Egli, del resto, di fronte alle plurime contestazioni effettuate in ausilio alla memoria, ha spontaneamente e ripetutamente affermato di confermare tutto quanto riferito ai Carabinieri in corso di indagini in quanto corrispondente a verità.

La vera difficoltà del teste, per vero superata nel descrivere comunque gli accadimenti, è riscontrabile nel parlare di SILIPO Luigi, suo amico di lunga data, evidentemente mosso da quel, pacifico, forte legame personale. Tale circostanza non inficia tuttavia la sua deposizione, anzi, la avvalora nella misura in cui egli ha deciso, nonostante il forte legame di amicizia, di disvelare il ruolo dell'amico all'interno della vicenda, sia pure come da lui percepito.

Ulteriori riscontri alle dichiarazioni del Menozzi sono poi evincibili dalle testimonianze di Montipò Carlo e Boreciani Alberto Alberto che, nella sostanza, hanno confermato che il Menozzi aveva "ceduto" il suo credito nei confronti del Montipò a tale Enrico, *id est* Bocconcino Enrico, nell'impossibilità di fare fronte ad un suo debito personale e che Montipò pagò, piano piano, il suo debito nelle mani del Bocconcino o della moglie.

Le intercettazioni captate dagli inquirenti, mai contestate dalle parti e lette ove necessario dal Collegio, rappresentano ulteriore puntuale riscontro al narrato della persona offesa alla quale va, pertanto, attribuita piena affidabilità dichiarativa.

A questo solido e coerente quadro probatorio si aggiungono, poi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VALERIO Antonio, che ha descritto la vicenda estorsiva nei termini in cui egli la aveva conosciuta personalmente, per essere stato presente al bar dal quale partirono per recarsi al distributore, ammettendo di avere appreso l'esito della vicenda solo in dibattimento, così segnando la differenza con i fatti oggetto della sua reale e diretta conoscenza.

Le sue dichiarazioni, entro questo limite, trovano puntuale riscontro sia nelle dichiarazioni della persona offesa che nelle intercettazioni captate, che gli conferiscono il crisma della piena attendibilità anche in relazione alla posizione dei singoli coimputati. Anche le confidenze che SILIPO Luigi gli ha fatto in epoca successiva, dicendogli, in sostanza, che non avrebbe mai fatto del male all'amico e che non voleva coinvolgerlo nella vicenda, trovano puntuale riscontro nelle conversazioni intercettate (valorizzate anche dalla difesa del SILIPO) così contribuendo, anche sotto tale profilo, a rafforzare il giudizio di piena affidabilità dichiarativa del collaboratore rispetto alla vicenda e ai singoli ruoli.

Sulla base di tale prove, dunque, deve ritenersi accertato che TOSTONI Michele e FRIZZALE Antonio hanno conferito un mandato estorsivo a SARCONE Nicolino e BLASCO Gaetano, i quali, per la perpetrazione del reato hanno coinvolto rispettivamente, il fidato SILIPO Antonio - che ha poi chiesto l'intervento del fratello Luigi in ragione del rapporto di amicizia che lo legava al Menozzi - e SERGIO Eugenio, noto per la sua capacità di intimidazione. Costoro hanno realizzato una corale, organizzata azione intimidatoria sulla vittima, originariamente recalcitrante, per costringerla a firmare le cambiali e al pagamento del debito in favore dei due mandanti, nonostante egli avesse già estinto due anni prima, nei confronti di costoro, il suo debito mediante cessione del credito vantato nei confronti di Montipò al Bocconcino.

All'originaria presenza di SARCONE, BLASCO e SILIPO Antonio si è aggiunta, anche presso il distributore al quale giunsero in macchina (seguiti da altra autovettura partita con loro e che se ne andò pochi minuti dopo l'arrivo) SERGIO Eugenio, noto come il "picchiatore calabrese", presente proprio per fare sentire la presenza e la forza del gruppo. Qui Menozzi discusse con BLASCO che gli diceva, con toni accesi, che da quel momento doveva pagare loro e che *"aveva la testa dura"*. Menozzi si decideva quindi a firmare le cambiali che consegnava poi a FRIZZALE e TOSTONI, il quale si dimostrava sinceramente dispiaciuto, quasi in lacrime, a differenza del FRIZZALE che dimostrava sicurezza paventando, ancora, l'intervento dei calabresi qualora non avesse pagato le cambiali.

Così fu. Al mancato pagamento della prima cambiale si è assistito ad un nuovo intervento di SILIPO Antonio e a nuovi contatti per il pagamento.

Le dichiarazioni della persona offesa, che si era rivolta anche ad un poliziotto in pensione per confidargli il timore derivato dall'essere intimidito da soggetti calabresi, comprovano il grave stato di soggezione nel quale era caduto e che lo aveva condotto a sottoscrivere le cambiali pur non avendo alcun debito nei confronti dei due mandanti FRIZZALE e TOSTONI.



Il ruolo e la responsabilità di BLASCO, così definiti, trovano il loro presupposto nel riconoscimento della sua identità, comprovata dall'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato in aula senza tentennamenti o esitazioni di sorta da parte del MENOZZI che, di fronte al dubbio insinuato da qualche difensore, che il soggetto presente al bar e al distributore potesse essere uno dei MUTO, gestori del locale, ha ribadito più volte, anche a domanda diretta, che l'autore della condotta, a prescindere da quale fosse il suo nome (a lui solo riferito da altri), era certamente il soggetto raffigurato nella fotografia n. 2, corrispondente, appunto, a BLASCO Gaetano.

La tesi difensiva secondo cui vi sarebbero intercettazioni che dimostrerebbero come il BLASCO non poteva essere sul luogo (e quindi non poteva essere l'autore della estorsione) in quanto impegnato altrove con tale Terrieri, non vale a sconfiggere le conclusioni cui si è giunti, non solo perché fondate sulla piena attendibilità della testimonianza del Menozzi, delle parole del collaboratore e del testimone di polizia giudiziaria, ma anche perché, comunque, quelle telefonate non dimostrano un'assoluta incompatibilità temporale o spaziale tra i due eventi.

La responsabilità di SILIPO Luigi è quella di avere convinto, con un approccio "soft" l'amico Dimitri a recarsi al bar su incarico del fratello SILIPO Antonio e a piegarsi alle richieste del gruppo, del quale evidenzia le doti criminali, facendogli capire, nella prima fase della vicenda, che avrebbe potuto subire gravi conseguenze e che non era possibile rivolgersi alla polizia. In altri termini, SILIPO Luigi, internamente combattuto dal conflitto rappresentato dall'alternativa di salvaguardare l'amico o portare rispetto alle dinamiche dell'associazione e al fratello Antonio (con il quale pure non aveva buoni rapporti, come attestato dalle prove a discarico), decide deliberatamente di scegliere la seconda alternativa facendosi portatore delle direttive promananti dal fratello e dal SARCONI, aderendo consapevolmente alle dinamiche associative, alle quali si piega, pure a grave discapito di una amicizia che durava da anni. Ogni successivo pentimento, ogni successivo ravvedimento, rappresentato dalle telefonate evidenziate dalla difesa, è tardivo, rispetto ad una estorsione oramai consumata, ed alla quale egli ha dato un consapevole ed importante contributo.

Nulla questio, poi, sulla responsabilità di TOSTONI, mandante dell'estorsione e che riceve le cambiali firmate insieme a FRIZZALE, anche se di lui preme evidenziare l'immediata e spontanea resipiscenza, tanto da essere quasi in lacrime.

Sussistono le contestate aggravanti dell'essere stato il fatto commesso da più persone (ben sette: SARCONI, i fratelli SILIPO, BLASCO, SERGIO, FRIZZALE e TOSTONI) riunite, cinque delle quali facenti parte del sodalizio criminale.

Sussiste, altresì, l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p.

La gravissima carica intimidatoria della condotta, perpetrata con modalità direttamente espressive (evocate sin da subito dal SILIPO Luigi) della presenza di un gruppo organizzato e pronto ad intervenire anche fisicamente (la presenza del picchiatore dei calabresi ne è la prova) è tipicamente riconducibile alle modalità di azione delle organizzazioni criminali che

fanno della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo il loro caratteristico *modus operandi*.

D'altro lato, la vicenda disvela una modalità di azione tipica del sodalizio, volta, in particolare, attraverso le figure di SARCONI Nicolino e SILIPO Antonio (cfr., in specie, capi 65,66,70) al recupero dei crediti in sofferenza vantati dagli imprenditori del territorio, garantendo, grazie alle relazioni intessute con quest'ultimi, la penetrazione nell'economia locale, in tal modo dimostrando la sussistenza anche del profilo soggettivo della aggravante in questione.

21. CAPI 62-63-64.

Nell'approcciare l'analisi dei capi 62,63,64 occorre premettere come iniziarono le relative indagini condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Neviano degli Arduini sul finire del 2010.

Sul punto ha riferito il Maggiore Nasponi all'udienza del 29.6.2016, spiegando come la Procura di Parma aveva delegato un'indagine in relazione ad un gruppo di ladri che da Reggio Emilia si spostava sovente, attraversando l'Enza, in provincia di Parma, in particolare nella zona della dei comuni collinari. Questo gruppo criminale era costituito essenzialmente da nomadi di etnia Sinti, esperti nel taglio delle casseforti all'interno delle abitazioni. Occasionalmente, al gruppo di nomadi Sinti si univa un pregiudicato reggiano di origine calabrese, AMATO Alfredo. Su costui si incentrarono le indagini, perché la sua caratura criminale era nota soprattutto dopo la sentenza del procedimento "EDILPIOVRA" che nel 2013 già lo indicava, insieme al gruppo degli AMATO, come soggetto che prestava il suo operato al sodalizio 'ndranghetista, con epicentro a Reggio Emilia, per svolgere lavori di manovalanza (cfr. cap. III e CAP XIV). Approfondendo l'attività di intercettazione gli inquirenti notavano che AMATO Alfredo era coinvolto nella attività illecita commessa da altri appartenenti alla malavita reggiana. Da qui nacque il coordinamento delle indagini con altri reparti (Compagnia di Fiorenzuola, prima, e con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Modena, poi) che già stavano indagando su di lui, fino ad ottenere il coordinamento della DDA di Bologna. L'ipotesi investigativa, derivante anche dalla lettura della sentenza dell'operazione EDILPIOVRA, era che gli AMATO avessero esteso la loro operatività sul territorio di Parma – dove fino a quel momento operavano in minima parte, essendo noto alle forze dell'ordine il solo AMATO Domenico, detto Mimmo - compiendo estorsioni.

Dalla attività di captazione emergevano dunque le figure di AMATO Alfredo (capo 64), AMATO Francesco (capi 62 e 63), AMATO Domenico (capi 62 e 63), PELLEGRINI Francesco (capi 62 e 63),

e FERRARI Aldo Pietro (capo 62), imprenditore di Parma già emerso nel corso del presente processo per i suoi rapporti con TATTINI Roberta e GUALTIERI Antonio, quale potenziale finanziatore dell'acquisizione del compendio fallimentare della Rizzi Costruzioni (affare relativo al cosiddetto fallimento Rizzi).

21. 1. CAPO 62

Estorsione in danno di Mazzei Giuseppina a Pellegrini Francesco

In ordine alle indagini svolte ha riferito il Maresciallo Melegari Danilo, Comandante della stazione dei Carabinieri di Neviano degli Arduini.

All'udienza del 30.6.2016 il teste ha fatto un quadro di sintesi della vicenda, spiegando che dalla attività di intercettazione in corso nei confronti di AMATO Francesco, AMATO Alfredo e AMATO Domenico, era emerso che il primo, tramite il cugino AMATO Domenico, era entrato in contatto con FERRARI Aldo Pietro. Costui aveva promesso loro 10.000 euro per ottenere la restituzione di un'autovettura da parte di Pellegrini Francesco (ex socio del FERRARI Aldo Pietro), e per fare in modo che la sua fidanzata, Mazzei Giuseppina, fosse condotta da loro nel suo ufficio. Lo scopo di questa "presenza fisica" della Mazzei era finalizzata, secondo gli inquirenti, a costringerla a dichiarare, di fronte agli altri dipendenti, che la decisione di licenziarsi era stata presa da lei, e che non era stato dunque il FERRARI a licenziarla perché non ricambiato sentimentalmente. Avendo ottenuto solo uno dei due obiettivi, ossia la presenza della Mazzei in ufficio, il FERRARI aveva consegnato agli AMATO solo la somma di 7.700 euro anziché quella intera pattuita.

Il testimone ha poi elencato, a titolo esemplificativo (essendo ben di più quelle captate in relazione alla vicenda) una serie di telefonate dalle quali sarebbero emerse alcune delle circostanze maggiormente significative della vicenda.

Si tratta di conversazioni intercettate sul RIT 439/11 di AMATO Francesco ai progressivi:

n. 776 del 29 novembre 2011, nel corso della quale AMATO Domenico dice ad AMATO Francesco di avere i contatti di Pellegrini e della Mazzei, affermando che la Mazzei *"non vuole venire qua, come la mettiamo ora?"*;

n. 897 del 6 dicembre 2011: in questa conversazione AMATO Francesco dice ad AMATO Domenico di aver fatto un giro sotto casa di Pellegrini a mezzanotte; AMATO Domenico gli riferisce che Pellegrini gli ha detto che è la MAZZEI che deve essere convinta;

n. 913 del 6 dicembre 2011: AMATO Domenico si rivolge ad AMATO Francesco e, riferendosi ad un incontro che ha avuto con il Pellegrini, gli dice di aver esagerato con le minacce e gli insulti, tant'è che il Pellegrini stava per mettersi a piangere;

n. 938 del 7 dicembre 2011: AMATO Francesco consiglia ad AMATO Domenico quali frasi utilizzare per convincere la Mazzei ad andare in ufficio *"A. Eh, ci parli chiaro .. gli dici: 'Ascolta se tu non vieni lì . vedi che le cose peggiorano .. non per te .. ma di più per il tuo ragazzo'. D. Va bene. Va buo' .. A. 'Sono cavoli vostri dopo .. guarda che tre minuti .. per tre minuti tu stai facendo un sacco di casino .. vieni lì tre minuti che è meglio' .. senno' gli dici: 'Quello che la prende nel culo è il tuo ragazzo eh .. che sai quante botte gli danno .. giuro'"*;

n. 1037 del 13 dicembre 2011: AMATO Domenico parla con AMATO Francesco di un incontro che avrà la sera stessa con il Pellegrini; AMATO Francesco si propone di andare lì con un bastone e mandare all'ospedale il Pellegrini; i due parlano dei soldi che devono avere dal FERRARI;

n. 1084 del 14 dicembre: i due AMATO dicono di andare insieme nell'ufficio di FERRARI per ottenere il pagamento.

n. 1217 del 20 dicembre 2011: la telefonata permette di comprendere il corrispettivo che dovevano ricevere dal FERRARI;

Nel corso dell'indagine, ha proseguito il teste, vennero effettuati anche alcuni servizi di O.C.P. (almeno due) dai quali era emerso che AMATO Francesco si era recato negli uffici di FERRARI per parlare della vicenda del denaro.

21.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa Mazzei Giuseppina e altri documenti rilevanti provenienti dalla difesa

All'udienza del 7.9.2016 è stata sentita, come testimone, la persona offesa, Mazzei Giuseppina, la quale ha riferito di aver lavorato come segretaria di FERRARI Aldo Pietro nel 2009/2010 e nel 2011. Dopo un periodo di malattia aveva deciso di licenziarsi.

Sia pure con qualche difficoltà, la teste ha poi ammesso di aver ricevuto richieste, da parte del FERRARI, di tornare in ufficio, non per lavorare, ma per altri motivi come, ad esempio, ritirare gli stipendi. Successivamente AMATO Domenico e AMATO Francesco le chiesero di recarsi nell'ufficio di FERRARI *"per dire che, praticamente, io non ce l'avevo con lui, che ero andata via dal suo ufficio, ma che non ce l'avevo con lui"*. In realtà i maggiori contatti con i due AMATO non li ebbe lei direttamente, ma il fidanzato Pellegrì, al quale dicevano che il FERRARI voleva che lei andasse in ufficio. La testimone, pur non negando di essersi in qualche modo sentita costretta, perché non voleva tornare dal FERRARI, ha invece escluso di essere stata vittima di minacce: *"Io personalmente proprio minacce no. Chiamavano direttamente il mio compagno, che è Francesco Pellegrì"*. Anche in sede di controesame ha ribadito di non avere subito minacce descrivendo come sempre pacato il tono utilizzato da AMATO Francesco.

In merito all'autovettura oggetto della contestazione la Mazzei ha riferito che non le furono mai fatti riferimenti alla stessa, nemmeno quando si presentò in ufficio dal FERRARI, ma ha spiegato che, quando ancora lavorava per lui, questi le aveva prestato i denari per acquistarla, con la promessa della restituzione con rate mensili, trattenute dallo stipendio. Successivamente, quando si era messa in malattia, avendo smesso di percepire lo stipendio, non era più riuscita a pagare la rata. La questione venne sistemata l'anno successivo: *"poi, però, è stata sistemata l'anno dopo questa situazione, perché lui mi ha dato lo stipendio con il quale è stata pagata la macchina. L'anno dopo."*

Pur non ricordando con precisione come vennero pagate le rate del mutuo in sofferenza, restava il fatto che il FERRARI non poteva vantare nulla sul mezzo che era intestato a lei e, che rimase, pertanto, nella sua disponibilità.

Personalmente non ricevette richieste relative all'automobile, anche se è possibile che queste siano state indirizzate, invece, al suo fidanzato Pellegrì.

La testimone non ha poi saputo riferire in merito al contenuto preciso delle telefonate ricevute dal fidanzato, anche se ha ammesso che costui le fece presente che, in seguito alle conversazioni avute con AMATO, era meglio che lei si recasse in ufficio dal FERRARI.

Di persona, ha proseguito la Mazzei, vide una volta AMATO Domenico e, in altra occasione, anche AMATO Francesco, con il quale ebbe un colloquio all'esito del quale scoppiò a piangere, ma non per le minacce subite (che ha negato), ma perché non voleva tornare in ufficio, visto che era in malattia proprio per le pressioni che aveva subito sul lavoro.



DICH. MAZZEI G. – Sì. Io ho visto una volta Amato Francesco. E anche Domenico, lo vedevo, l'ho visto una volta. Però una volta c'è stato un incontro tra me e Amato Francesco.

P. M. – Le chiedevo l'esito. Se, durante questi incontri, ha avvertito toni o parole che l'hanno turbata e che, così come quanto avvenuto al suo fidanzato, l'hanno indotta ad andare da questo Ferrari.

DICH. MAZZEI G. – Sinceramente, parole brutte e con tono minaccioso no, però mi è stato detto: Noi vorremmo che tu andassi da Ferrari, perché Ferrari ti vuole parlare e ti vuole nel suo ufficio. Però non è che mi hanno detto delle minacce eclatanti, mi hanno detto solo così.

P. M. – Le dico quello che disse ai Carabinieri, poi lei ci dirà che cos'è più corretto.

DICH. MAZZEI G. – Sì.

P. M. – Lei ai Carabinieri disse precisamente: "Sì, ricordo che una volta, durante un incontro che ho avuto con loro" – fa riferimento sempre agli Amato – "visto che mi costringevano nel dover andare, sono scoppiata a piangere".

DICH. MAZZEI G. – Sì.

P. M. – Vuole raccontarcelo meglio? E' forse verbalizzato in modo che vuol correggere?

DICH. MAZZEI G. – Quel periodo era un periodo molto brutto per me, anche per quello ero in malattia ed ero in cura da uno psicologo, comunque sempre per queste pressioni che subivo a lavoro.

P. – Chi era lo psicologo?

DICH. MAZZEI G. – Adesso non me lo ricordo, il nome, però era dello spazio giovani. Adesso non ricordo di preciso, comunque c'ho le documentazioni anche di quello.

P. – Va bene. Lei era in malattia e sotto cura da questo psicologo.

DICH. MAZZEI G. – Sì. Affidato sempre dallo spazio giovani. Io avevo vent'anni al tempo. Ero già in uno stato molto fragile. Forse sì, è sicuro che mi sia messa a piangere, perché comunque in ufficio io non ci sarei mai voluta andare.

Dopo avere ribadito di non avere ricevuto richieste relative alla restituzione dell'auto, la teste ha confermato di aver avuto un contatto con la moglie di AMATO Domenico, e di essere andata con lei dal FERRARI.

Esaminata dal difensore di parte civile, la teste ha di nuovo precisato i fatti, spiegando di essersi messa in malattia e di essersi poi licenziata perché aveva ricevuto molte attenzioni a sfondo sentimentale da parte del FERRARI, il quale non accolse positivamente la notizia del suo fidanzamento con Pellegri. Dopo il suo licenziamento, entrambi subirono iniziative giudiziarie pretestuose, alle quale misero termine con una transazione che chiudeva tutte le vicende, ivi compresa quella relativa all'autovettura. Dopo questa transazione, il FERRARI aveva insistito nel volerla incontrare di nuovo, ma lei non acconsentì. E' a questo punto che intervennero gli AMATO, che la contattarono mediante il fidanzato Pellegri. La ragione per cui il FERRARI voleva che andasse in ufficio era legata al fatto che desiderava che spiegasse a tutti i reali motivi che l'avevano spinto a licenziarsi, perché "giravano delle voci in ufficio" e voleva che dicesse che non era dipeso dai suoi comportamenti.

Ha poi ribadito che per indurla ad andare in ufficio, vennero fatte pressioni al PELLEGGRI, ma non ha mai saputo in cosa consistettero di preciso, perché non le venne riferito, anche se lo aveva visto preoccupato. Per questo era andata in ufficio per evitare qualunque tipo di problema:

DICH. MAZZEI G. – Sì. Innanzitutto avevo delle pressioni da parte sua, perché si era in qualche modo “invaghito”. Non proprio innamorato, però una cosa del genere. Quindi avevo molte pressioni da parte sua. In quel periodo poi avevo lasciato il mio ragazzo, quindi mi stava ancora più addosso e ricevevo costantemente messaggi piuttosto che lettere, nei quali c’era scritto: Amore mio, ti amo – e tutte queste cose un po’ così. Poi nel frattempo io mi sono fidanzata con Pellegrì Francesco, che lavorava anche lì per lui, e lui non era contento di questa cosa, quindi ci ha tartassato e ce ne ha fatte di tutti i colori, perché appunto non voleva che noi stessimo insieme, perché in qualche modo mi voleva lui.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi, in ragione di questo comportamento del Ferrari, poi lei dà le dimissioni.

DICH. MAZZEI G. – Certo, sì. Prima mi metto in malattia e poi mi licenzio.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Dopo le dimissioni, Ferrari le manda degli atti giudiziari?

DICH. MAZZEI G. – Assolutamente sì. Sì. Tanti, per ogni pretesto.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – In relazione a questi procedimenti che sono stati avviati da Ferrari, è intervenuta una transazione che ha chiuso complessivamente tutte le vertenze pendenti?

DICH. MAZZEI G. – Assolutamente sì. Sì, sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Nell’ambito di questi procedimenti giudiziari, era prevista anche la questione dell’autovettura?

DICH. MAZZEI G. – Sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Se lo ricorda?

DICH. MAZZEI G. – Sì, sì, sì. Sì, che abbiamo fatto la compensazione con gli stipendi e il pagamento dell’auto.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Nonostante questo, Ferrari poi ha cercato di avere contatti successivi con lei, direttamente o facendo richieste anche al Pellegrì?

DICH. MAZZEI G. – Sì. Dopo la transazione?

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Sì. La transazione (glielo ricordo) è di novembre 2011.

Non vi è risposta da parte della testimone in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Cosa prevede la transazione? Niente stipendi? Gli stipendi pagano la macchina?>>.

PARTE CIVILE (Avv. Cappelluto)

<<La transazione è complessiva per tutte le cause pendenti tra Pellegrì, Mazzei e Ferrari. Quindi non riguarda solo la questione dell’autovettura. Comunque poi produrrò le copie>>.

PARTE CIVILE (Avv. Cappelluto)

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Le riformulo la domanda.

DICH. MAZZEI G. – Sì, grazie.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Anche dopo che è intervenuto un accordo complessivo, che non ha coinvolto solo lei, ma anche Pellegrì, oltre che il Ferrari, Ferrari ha cercato di incontrarla?

DICH. MAZZEI G. – Sì. Sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Credo che non sia riuscito, nonostante i tentativi insistenti fatti sia tramite lettere che personalmente: è così?



DICH. MAZZEI G. – Sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi, quando lei viene contattata dagli Amato tramite Pellegri, ha capito qual era la motivazione per cui Ferrari la voleva incontrare?

DICH. MAZZEI G. – Certo, sì, sì, sì. Praticamente, lui voleva che io andassi nel suo ufficio, e infatti, appena sono arrivata lì, c'erano altre dipendenti e altri collaboratori, e lui voleva che io andassi lì per dire che non ce l'avevo con lui, che non sono andata via per causa sua...

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi causa le molestie e causa le pressioni. Ferrari pretendeva da lei che rendesse pubbliche le ragioni delle sue dimissioni.

DICH. MAZZEI G. – Assolutamente sì, perché, praticamente...

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Qual era la richiesta di Ferrari? Che lei chiarisse la vera ragione delle...

DICH. MAZZEI G. -- Sì. Perché, praticamente, c'erano delle voci, giravano delle voci in ufficio, non si capiva il perché io fossi andata via, perché dicevano: Come mai Giusi...? Comunque era brava, faceva il suo lavoro benissimo, perché è andata via? E voleva che io spegnessi queste voci, dicendo che non ero andata via a causa sua, che non mi aveva fatta niente di che; sono andata via perché volevo andare via.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Quindi alla fine lei va per chiarire questa situazione.

DICH. MAZZEI G. – Sì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Però, prima di andare, visto che lei non aveva intenzione di farlo, per convincerla a presentarsi negli uffici di Ferrari, gli Amato le avevano fatto sapere che, se lei non si fosse presentata, Pellegri sarebbe in qualche modo stato colpito...?

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Lei seppe dal suo fidanzato quali conseguenze sarebbero occorse alla sua persona in caso di mancata presentazione negli uffici di Ferrari?

DICH. MAZZEI G. – Sì. Praticamente, il mio ragazzo subiva delle pressioni e cercava in tutti i modi di convincermi affinché io andassi lì. Quindi mi ha detto... Non mi diceva proprio le parole specifiche, per proteggermi

anche, perché ero in una situazione comunque molto fragile, però mi diceva: E' meglio che voi lì.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Pellegri non la voleva preoccupare.

DICH. MAZZEI G. – No.

AVV. P.C. CAPPELLUTO – Ma le disse, seppure in maniera molto vaga, che sarebbe successo qualcosa a lui?

In sede di controesame del difensore di FERRARI Aldo Pietro, sono stati anche approfonditi i rapporti tra la Mazzei e il FERRARI prima delle dimissioni. Sulla base delle domande svolte è emerso che la Mazzei fu più volte invitata a recarsi in ufficio per ritirare le sue competenze. Sono stati ancora una volta messi in luce i fatti relativi all'acquisto dell'automobile (una FIAT Kalos), pagata 6.000 euro dal FERRARI, con l'accordo che avrebbe restituito poco alla volta il prestito secondo le modalità già sopra indicate. E' stato poi approfondito il momento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 15.3.2011. Nel novembre del 2012 venne sottoscritta la transazione nella quale vennero considerati gli emolumenti non ricevuti e quanto non ancora pagato per la macchina, che rimase nella sua titolarità.



All'udienza del 17.10.2016 la difesa di FERRARI Aldo Pietro ha depositato una lettera inviata dall'imputato alla Mazzei del seguente tenore: *"avendo ricevuto informazioni sbagliate, ritiro quanto scritto sulla precedente raccomandata. Spero vivamente che queste incomprensioni non accadano più, quindi considera la precedente raccomandata come nulla. Rinnovando le mie più sentite scuse, porgo distinti saluti"*.

21.1.2. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

La lettura delle intercettazioni indicate dal testimone di polizia giudiziaria e delle altre nel cui contesto le stesse si inseriscono (tutte contenute nel RIT 439/11 di AMATO Francesco) nonché quella delle dichiarazioni della persona offesa - della cui attendibilità il Tribunale non ha motivo di dubitare in ragione della linearità del suo racconto, riscontrato dalle conversazioni intercettate - dimostrano le minacce perpetrate dai due AMATO ai danni di Pellegrini Francesco e della Mazzei.

Il mandato è ovviamente stato conferito dal FERRARI così come evincibile sia dalle intercettazioni (in particolare la n. 897 del 6.12.2011 in cui i due interlocutori fanno espresso riferimento al nome dell'imputato) che dai servizi di O.C.P. che, nel riscontrare le intercettazioni, danno contezza della presenza dei due AMATO negli uffici del FERRARI senza altra plausibile spiegazione diversa da quella relativa alla vicenda in esame.

La minaccia ha senz'altro avuto l'effetto desiderato: da un lato, infatti, il Pellegrini si è impegnato a convincere la fidanzata a recarsi presso gli uffici e, dall'altro, la Mazzei ha aderito, sia pure inizialmente riluttante, a tale richiesta perché spinta direttamente da AMATO Francesco in forza dell'incontro avuto con lui, e perché indotta dal fidanzato che le aveva fatto chiaramente capire, assai preoccupato, che sarebbe stato meglio assecondare la volontà degli imputati.

Sebbene la Mazzei abbia più volte negato di essere stata minacciata da AMATO Francesco, avendo egli, anzi, utilizzato con lei toni pacati, risulta evidente che il clima instauratosi fosse un clima di forte tensione, in quanto frutto di continue pressioni ed intimidazioni che, per quanto, rivolte in massima misura al fidanzato, la avevano indotta a cedere alle richieste dei due calabresi esecutori del mandato del FERRARI. D'altro lato, la Mazzei ha ammesso di essersi sentita in qualche modo costretta ad andare in ufficio, per quanto recalcitrante all'idea, non volendo più tornare nel luogo ove aveva subito, per altre ragioni, le pressioni da parte del FERRARI. Che poi, nella scelta abbia inciso la lettera di scuse scritte dal FERRARI non toglie che la coercizione vi sia stata, non integrando, tale condotta, ipotesi di desistenza volontaria né recesso attivo, in quanto inidonea ad elidere gli effetti, oramai verificatesi, della sua condotta.

Nondimeno, se l'azione minatoria dei due calabresi ha determinato la presentazione di Mazzei Giuseppina nell'ufficio del FERRARI, non si ha prova, invece, di qualsivoglia tipo di pregiudizio patrimoniale patito da lei o dal fidanzato Pellegrini.

Ciò è coerente con quello che le prove hanno dimostrato essere il vero obiettivo del mandato conferito agli AMATO da parte del FERRARI: non tanto quello di ottenere la restituzione dell'auto da parte della Mazzei, quanto quella di ottenerne la sua presenza nell'ufficio del



FERRARI affinché costui potesse convincerla a dire pubblicamente che il suo licenziamento era dovuto a una scelta personale e non anche al contegno da lui tenuto nei suoi confronti, così da mettere a tacere le voci che circolavano sul suo conto a tale proposito. In merito a tale aspetto la Mazzei è stata precisa, chiara e ferma, negando di avere ricevuto alcuna pressione o minaccia finalizzata alla restituzione dell'auto. Del resto, laddove nelle intercettazioni i due AMATO fanno riferimento ad un'auto, lo fanno in via del tutto occasionale, perdendosi l'argomento nell'altro fondamentale obiettivo.

Non a caso, anche dopo l'incontro, l'auto è rimasta nella disponibilità della Mazzei e il suo debito, pacificamente esistente, è stato ripagato con un accordo - siglato nel 2012 con l'intervento degli avvocati delle due parti - in cui era prevista una compensazione tra il debito e gli emolumenti da lavoro ancora dovuti alla Mazzei dal FERRARI.

In definitiva, ritiene il Tribunale che il dibattimento abbia restituito un fatto che, ancorché integrante l'ipotesi delittuosa di estorsione, integri, in realtà, la più tenue fattispecie di violenza privata, avendo gli imputati costretto la Mazzei, con la loro attività intimidatoria, rivolta anche all'indirizzo del compagno, a recarsi in ufficio dal FERRARI affinché costui risolvesse una questione personale legata alla sua immagine imprenditoriale.

Così riqualificato il fatto in violenza privata ex art. 610 c.p. , va dunque pronunciata sentenza di condanna per entrambi gli imputati, rispettivamente mandante ed esecutore della condotta delittuosa accertata.

Va invece esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

Ed invero, l'istruttoria ha certamente messo in luce come il FERRARI sia soggetto gravitante attorno ai soggetti appartenenti al sodalizio criminale emiliano: questa vicenda e, ancor prima, il suo coinvolgimento nell'affare relativo all'acquisizione del compendio fallimentare della Rizzi Costruzioni (cfr. Cap. XIII) ne sono la più ampia e sicura dimostrazione.

Detto ciò, va tuttavia sottolineato che il fatto, pur grave, non pare espressivo di una così forte carica intimidatoria da potersi dire espressivo di una metodologia tipicamente mafiosa. Le parole della Mazzei lo dimostrano, evidenziando che la carica intimidatoria manifestata nelle parole che i due AMATO si sono scambiati telefonicamente, non ha poi trovato effettivo, reale e percepibile riscontro nei fatti.

21.2. CAPO 63

Tentata estorsione in danno di Cagliostro Giovanni

Dopo essere stato vittima, insieme alla fidanzata, delle minacce di AMATO Francesco, PELLEGRINI Francesco decideva, secondo l'ipotesi d'accusa, di rivolgersi al primo per recuperare un presunto credito che vantava nei confronti di Cagliostro Giovanni.

Anche su questi fatti ha riferito in dibattimento il Maggiore NASPONI, già Comandante della Compagnia Carabinieri di Panna, all'udienza del 29.6.2016.

Egli ha spiegato che dalla attività di intercettazione era emerso che PELLEGRINI Francesco, il 3.5.2012, si era messo in contatto prima con AMATO Domenico (detto Mimmo, cugino di Alfredo e Francesco) e poi con AMATO Francesco, fratello di Alfredo, allo scopo di chiedere il loro intervento per recuperare un credito che vantava nei confronti di CAGLIOSTRO Giovanni, cittadino bresciano, per alcuni affari andati male. Nel corso della telefonata il

PELLEGRÌ spiegava che la figura di AMATO Domenico era certamente necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo, in quanto soggetto molto corpulento, ma non sufficiente, perché non molto "persuasivo" nel parlare, rendendo così necessaria anche la partecipazione di Francesco (prog. 1349 RIT 352/12: *Amato - Sì, ma... sì, ma non è... non è adatto, se... se viene dietro di me, allora... essendo che è grosso, l'immagine la fa bene, però vedi che a livello di parlare, di sapienza, c'è di che... parla in un modo che lui...*).

Dopo questa telefonata AMATO Francesco accettava l'incarico e cominciava a tempestare di telefonate il Cagliostro. Il 10.5.2012, AMATO Francesco, presentandosi con tono arrogante invitava il Cagliostro a raggiungerlo a Reggio Emilia, ma egli rispondeva che non poteva incontrarlo perché impegnato. A quel punto AMATO gli preannunciava che sarebbe andato lui a Brescia per parlargli della vicenda del PELLEGRÌ. CAGLIOSTRO faceva intendere che non aveva nulla da dare ed invitava l'AMATO a raggiungerlo per evitare di parlare al telefono (prog. 1520 RIT 352/12). Significativo il passaggio in cui AMATO Francesco evocava il suo nome, la sua origine calabrese di Rosarno e la sua notorietà anche sul territorio bresciano, evidentemente negli ambienti criminali, dove, dice, tutti sanno che merita rispetto.

Cagliostro - Nei confronti degli amici io non sbaglio mai.

Francesco - Ti sto dicendo: Io voglio parlare con te."

Cagliostro - Non ho fatto mancanze.

Francesco - Voglio parlare con te, dopo...

Cagliostro - Non c'è problema...

Francesco - Se c'hai...

Cagliostro - A disposizione, Francesco.

Francesco - Se c'hai... se c'hai ragione, ti prendi la ragione e gli dico a tutti e due: Non rompete i coglioni, andate a casa e non disturbate i cristiani!"

Cagliostro - O... o frate', la ragione proprio non me la dare a me! (Ride).

Francesco - No, ti sto dicendo, se c'hai ragione tu...

Cagliostro - Io ti posso dire... io ti parlo con la verità e con la correttezza, di un amico e di... di una persona, dopodiché...

Francesco - Va bene.

Cagliostro - Di un cristiano.

Francesco - Ascolta, tu ti puoi informare lì, pure... pure lì a Brescia.

Cagliostro - Eh.

Francesco - Io sono il (inc. pronuncia dialettale) di Rosarno, mi chiamano... cioè per il fatto della mano offesa.

Cagliostro - (Inc. pronuncia dialettale).

Francesco - (Inc. pronuncia dialettale).

Cagliostro - Eh...

Francesco - Cioè ti puoi...

Cagliostro - Francesco!

Francesco - Ti puoi informare pure lì a Brescia, dici: Senti, il Ciccio Amato, quello che tiene la mano offesa, chi è?"

Cagliostro - Nooo...

Francesco - (Inc. sovrapposizione di voci) Se ti dico... se ti dicono...

Cagliostro - Benissimo! (Risatina) Sì...

Francesco - Che sono un pagliaccio oppure una persona che...

Cagliostro - France', ascolta...

Francesco - Chi merita rispetto gli do rispetto, chi non merita rispetto...

AMATO Francesco riferiva a PELLEGRINI della conversazione avuta e lo convinceva ad andare con lui ed AMATO Domenico a Brescia dal Cagliostro. Prima della spedizione a Rovato PELLEGRINI ed AMATO parlavano di come spartirsi i denari una volta recuperato il credito (prog. 1530 RIT 352/12).

L'incontro avveniva l'11.5.2012, come documentato dal servizio di O.C.P. svolto dai Carabinieri Galasso e Rizzo esibito e descritto in aula.

Nei giorni successivi veniva captata un'intercettazione (prog. 1765 RIT 352/12) tra AMATO Francesco e Cagliostro in cui il primo si lamentava del luogo dell'incontro (la stazione ferroviaria, molto frequentata dalle Forze di polizia) e il secondo spiegava le sue ragioni, dicendo di non avere sbagliato nulla con PELLEGRINI e che, dunque, non gli doveva nulla. Nel corso delle telefonate AMATO Francesco, che già aveva chiaramente evocato la sua provenienza ed il suo nome (meritevole di rispetto anche a Brescia) tentava di intimorire Cagliostro facendogli capire, con le maniere buone, che avrebbe dovuto chiudere la vicenda, assecondando le sue richieste per evitare guai peggiori, ma Cagliostro non cedeva.

Cagliostro - Quindi non è... non è per me.

Francesco - Ho capito.

Cagliostro - Hai capito?

Francesco - Quindi ti sto dicendo...

Cagliostro - Dimmi?

Francesco - Cioè se la cosa la vuoi chiudere in un modo educativa, ben... ben venga, se dopo non la vuoi chiudere in un modo educativa, fai come cazzo vuoi! Perché l'intelligenza fa parte della...

Cagliostro - Uhm.

*Francesco - Della persona di... di avere... di avere...
cioè il giusto.*

Cagliostro - Uhm.

Francesco - Quando una persona si comporta in un modo stupido, avrà delle cose sbagliate, con questa non è che ti voglio dire, oppure ti voglio fare capire che... è una minaccia, no!

Cagliostro - Francesco...

Francesco - Però se tu... non... non... non esce...

Cagliostro - Un raffreddore...

Francesco - Aspetta.

Cagliostro - Un raffreddore, un raffreddore sbagliato.

Francesco - Eh.

Cagliostro - Un raffreddore sbagliato...

Francesco - Eh.

Cagliostro - Provoca febbre... abbastanza forte.

Francesco - Eh.

Terminata la telefonata con Cagliostro, AMATO Francesco chiamava AMATO Domenico, dicendogli che il tentativo era fallito e che da quel momento era necessario passare all'uso della forza, evocando la necessità di andare a Brescia, aspettare sotto casa il Cagliostro e picchiarlo con i bastoni. Per l'azione necessitavano di un anticipo che avrebbero chiesto al PELLEGRINI (prog. 1767 RIT 352/12)

Domenico - E niente, si deve andare... si deve andare là.

Francesco - È pieno a Brescia di reggitani. Però c'è un discorso.

Domenico - Uhm.

Francesco - Cioè devi sapere dove abita e poi ti parcheggi là e come esce, con il bastone, e me lo mandi all'ospedale, Mi'.

Domenico - E sì (inc. audio insufficiente).

Francesco - Te la senti?

Domenico - E non c'è niente da fare.

Francesco - O non te la senti?

Domenico - E no, vabbè', è l'unica.

Francesco - Eh, non è che c'è il discorso che gli parli.

Domenico - No, no, infatti.

Francesco - Eh, se te la senti, io, pure che te lo fermo, io ci... ci vengo, non ho paura.

Domenico - Sì, sì, no, ma è l'unica.

Francesco - Eh.

Domenico - L'unica, tanto la responsabilità ce l'ho io.

Francesco - Eh. Digli al compare di rispondere dei soldi, perché lì ci vogliono dei soldi, andare a mangiare e appostarli a parlare, perché non vado con i soldi miei io lì.

Domenico - E niente dai, mo' più tardi passo...

Francesco - Eh.

Domenico - Passo dove è lui.

Francesco - E deve...

Domenico - Va bene.

Francesco - ...sponsorizzare lui!

Domenico - Va bene.

Francesco - Altrimenti chiudi in questa maniera, io... cioè automaticamente se mi metto... cioè... il discorso è di fare casino, ci vengo, però non ci vengo così a spese mie, a spese mie non vengo.

Domenico - Niente, dai, adesso... più tardi vado da lui.

Francesco - Eh.

Domenico - Va bene?

PELLEGRÌ, ha riferito il teste, si tirava indietro, non avendo il denaro richiestogli dagli AMATO. Pertanto costoro, seppur pronti a passare all'uso della forza, non portarono a termine l'estorsione.

21.2.1. Le dichiarazioni della persona offesa Cagliostro Giovanni

All'udienza del 6.7.2016 è stato sentito Cagliostro Giovanni, il quale ha dichiarato di avere conosciuto il PELLEGRÌ per motivi professionali, avendogli proposto un lavoro per un polo sportivo nel bresciano. A tale scopo il PELLEGRÌ gli aveva consegnato circa 4.000 euro, i quali però, andarono perduti perché l'investimento non ebbe successo.

Successivamente veniva contattato dal PELLEGRÌ che gli chiedeva la restituzione del denaro. In un'occasione si incontrarono alla stazione di Brescia. A questo incontro erano presenti anche AMATO Francesco e un'altra persona di cui non è stato in grado di ricordare il nome. Il Cagliostro ha negato di avere subito minacce da parte dell'AMATO che, a suo dire, faceva da mediatore cercando di calmare e fare ragionare il PELLEGRÌ che, invece, lo aveva insultato e minacciato anche via sms ed e-mail.

21.2.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove indicate non lasciano alcun dubbio in ordine alla sussistenza della tentata estorsione commessa ai danni di Cagliostro.

Il PELLEGRÌ, passato da vittima ad estorsore, dopo aver incaricato AMATO Domenico di recuperare il suo preteso credito, insoddisfatto del suo operato, ha deciso di conferire il mandato estorsivo ad AMATO Francesco, ben sapendo, ovviamente chi fosse e che appartenesse ad ambienti malavitosi di stampo 'ndranghetista, per esserne stato vittima poco tempo prima.

AMATO Francesco, per onorare il nome della sua famiglia e per guadagnare qualche denaro dal recupero credito, ha accettato l'incarico e ha contattato più volte telefonicamente il Cagliostro, dal quale si è recato alla presenza di AMATO Domenico e del PELLEGRÌ, tenendo, in più di nn'occasione, una condotta minacciosa, per quanto negata dal Cagliostro.

Nel corso delle conversazioni AMATO Francesco ha fatto mostra, con toni risoluti, sia pure apparentemente pacati, della sua origine calabrese, di Rosarno, evocando emblematicamente in modo chiaro la sua appartenenza ad organizzazioni criminali tanto da meritarsi, a suo dire, il rispetto anche sul territorio bresciano. In questo senso intende far capire al Cagliostro la sua caratura criminale e che non sta per niente scherzando, che non è un "pagliaccio..".

Non solo.

Nell'altra telefonata sopra indicata, AMATO Francesco, pur dicendo (in modo oltremodo eloquente) che non stava facendo nessuna minaccia, ha invitato il Cagliostro a tenere un comportamento "assennato" per evitare guai maggiori, facendogli chiaramente capire che se non avesse pagato ne avrebbe pagato le conseguenze.

Orbene, già questi comportamenti integrano, secondo i parametri di valutazione indicati in premessa, atti idonei, univocamente indirizzati a coartare la volontà del Cagliostro e, quindi, integranti un tentativo di estorsione finalizzato ad ottenere la restituzione, non dovuta, di somme di cui il PELLEGRÌ reclamava, senza diritto, la restituzione con pari danno del Cagliostro.



Ed invero, l'evocazione della origine calabrese da parte dell'autore della minaccia, della sua notorietà criminale anche su territori estranei alla sua terra di origine, nonché l'esternazione di una minaccia nemmeno così velata, sono tutti atti che, nel loro insieme si lasciano apprezzare, in una prospettiva prognostica, per la loro potenziale capacità prevaricatrice, in relazione alla modalità in cui è stata tenuta la condotta, alla posizione dell'autore (soggetto appartenente al sodalizio criminale), e al suo interlocutore, che si è dimostrato ben in grado di comprendere il significato della minaccia manifestata con linguaggio per lui oltremodo chiaro, avendo egli perfettamente seguito ed a volte anticipato l'AMATO in tutti i dialoghi.

Il reato, del resto, non si è consumato non tanto perché il Cagliostro – soggetto certamente non nuovo a rapporti con personaggi del calibro di AMATO Francesco, così come dimostrato dal tenore delle telefonate – abbia manifestato una capacità di resistenza alla condotta prevaricatrice, ma perché il PELLEGRINI non ha anticipato ai due AMATO le spese necessarie per la spedizione a Brescia, con la quale sarebbero passati all'uso della violenza fisica, aspettando il Cagliostro sotto casa per picchiarlo, addirittura, con bastoni.

Va dunque affermata la penale responsabilità di AMATO Francesco per il reato di cui al capo di imputazione in esame.

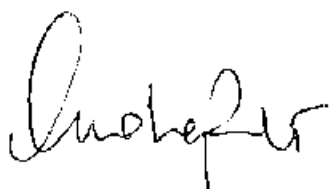
Il giudizio concerne unicamente il reato di tentata estorsione, non essendovi alcun elemento a sostegno dell'ipotesi di usura, pure contestata nell'imputazione.

La condanna contenuta nel dispositivo concerne, dunque, unicamente il reato di tentata estorsione

Sussiste l'aggravante dell'essere il fatto stato commesso da più persone riunite, essendo principio oramai invalso in giurisprudenza quello per cui la aggravante *de qua* sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi purchè le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (cfr. Cass. 32412/2010).

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., avendo l'AMATO utilizzato una metodologia tipicamente mafiosa, così come manifestata dalla forte carica intimidatoria derivante dalla evocazione di una fama criminale derivante della appartenenza ad associazione mafiosa e dalla prospettazione di un male del tutto sproporzionato rispetto alla "pretesa" fatta valere.

Ritiene infine il Tribunale di dovere trasmettere gli atti alla Procura distrettuale della Repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Cagliostro Giovanni per il reato di cui all'art. 372 c.p., avendo egli negato di avere subito minacce ad opera di AMATO Francesco, avendone anzi sinuito il ruolo a mero mediatore, nonostante il diverso chiaro tenore delle intercettazioni.



21.3. CAPO 64

Estorsione in danno di Pierucci Giovanni

All'udienza del 29.6.2016 il Maresciallo Melegari ha riferito anche in ordine al presente capo di imputazione, fornendo una descrizione generale degli accadimenti come emersi, nella prospettiva d'accusa, dalle indagini svolte.

Dall'attività di intercettazione in corso era emerso che AMATO Alfredo e AMATO Francesco chiedevano soldi a piccoli artigiani edili, somme a loro non spettanti.

All'origine della vicenda oggetto della imputazione, ha spiegato il teste, vi era un'intercettazione del 14.12.2012, durante la quale AMATO Alfredo chiedeva a Pierucci dove avesse portato gli escavatori; quest'ultimo gli rispondeva che se gli doveva 1000 euro glieli avrebbe portati. Emergeva, insomma, una pretesa di denaro la cui fonte era (e resterà) ignota. A quel punto, con tono intimidatorio, AMATO Alfredo gli diceva di avere già venduto i mezzi, ragione per la quale gli doveva dare 5.000 euro. Vicino ad Amato Alfredo, in quel momento, vi era un altro soggetto calabrese - lo si capisce dall'accento ha riferito il teste - che, con chiare minacce, faceva capire al Pierucci che doveva risolvere la situazione, senza prenderli in giro, perché il Pierucci, all'inizio, non voleva assecondare le loro richieste. La sua resistenza, però, durò poco. Una volta compreso che non poteva ottenere i soldi né gli escavatori, AMATO ottenne la moto del Pierucci, una Honda CBR 1000. Tuttavia, quando all'ACI scoprì che la moto era soggetta a fermo e che, dunque, non poteva essere effettuato il passaggio di proprietà, AMATO Alfredo prese anche un'automobile Audi A4 Cabrio. In occasione di un ordine di carcerazione del 23 marzo per un furto in ospedale furono trovate le chiavi dell'auto in casa di AMATO e il mezzo nel suo garage.

Sul punto ha testimoniato il Maresciallo Nigro all'udienza del 6.7.2016.

In questa vicenda, PIERUCCI Giovanni era particolarmente intimidito, tanto che, ha precisato il Maresciallo Melegari, non si presentò mai in caserma seppur ufficialmente convocato. Solo il fratello, più coraggioso, lo convinse a presentare denuncia presso la Stazione Carabinieri di Santa Croce.

Vennero poi svolti diversi servizi di O.C.P. Tra questi il Maresciallo Melegari ha illustrato il servizio OCP ritraente il tentativo di passaggio di proprietà; il servizio venne effettuato dai militari in data 26.1.2012, durante il quale AMATO e Pierucci vennero visti recarsi presso Eros Motor per il cambio di proprietà. Le intercettazioni fecero capire che non fu possibile effettuare il passaggio perché il mezzo era sottoposto a fermo per una sanzione amministrativa, *ma la moto non venne comunque restituita.* (cfr. ocp prodotto all'udienza del 20.7.2016)

In merito all'automobile, il teste ha dichiarato che fu PIERUCCI a cederla ad AMATO, anche se formalmente rimase intestata al primo. Venne successivamente venduta, in nero, all'estero, dove venne reimmatricolata. Vi sono diversi servizi di OCP, ha specificato il teste, che ritraggono l'imputato con il mezzo, tra cui quello del 19.3.2012 in cui viene visto AMATO giungere al bar Rondò a bordo dell'auto (cfr. O.C.P. prodotti all'udienza del 20.7.2016).

Il 21 luglio 2016 è stato sentito il Maresciallo Milano, l'ufficiale dei Carabinieri presso il quale venne sporta la querela dal Pierucci. Egli chiamato a testimoniare sulle indagini riguardanti l'automobile sopra indicata, ha dichiarato che: *"Qualche giorno prima, qualche settimana prima del 29 novembre 2012 ho ricevuto presso il mio ufficio (all'epoca ero in*

servizio presso la Stazione di Reggio Emilia Santa Croce) Pierucci Cesare (...) si è presentato presso il mio ufficio, manifestando preoccupazioni sulle frequentazioni del fratello ed essendo anche molto preoccupato per la cessione di una macchina che il fratello avrebbe fatto a una persona da lui definita poco raccomandabile ed indicata in Amato Francesco. Pierucci Cesare era preoccupato per il fatto che, poiché l'auto era intestata ad una società, la REAL ESTATE, di cui lui aveva anche alcune quote, pur essendo Giovanni legale rappresentante, quest'auto, circolando senza il suo consenso, potesse provocare danni, e quindi le ripercussioni economiche potessero ricadere sulla società in cui lui aveva quote."

A quel punto, ritenendo, che anche a prescindere dalla volontà dell Pierucci di formalizzare querela, il dato fosse di interesse investigativo, essendo, da una parte, i fratelli Pierucci degli imprenditori edili e, dall'altro, l'AMATO noto per il suo pregresso giudiziario, il teste decise comunque di convocare coattivamente a "prescindere dalla sua volontà, in ufficio, inviando una pattuglia a casa. Pierucci Giovanni, a quel punto, il 29 novembre 2012, si presentò in ufficio e presentò una denuncia querela nei confronti di Amato Alfredo, dove riferì di aver dato l'auto ad Amato nel mese di maggio/giugno 2012 affinché quest'ultimo effettuasse delle riparazioni sull'auto. E, nonostante le successive richieste di restituzione del bene, Amato Alfredo non gli avrebbe più restituito quel bene."

Il teste ha poi affermato che dagli accertamenti effettuati, emersero molte incongruenze: AMATO era detenuto dal 26.4.2012, per cui la cessione non poteva essere avvenuta nel maggio/giugno di quell'anno; da un controllo sul territorio era emerso che AMATO aveva la disponibilità dell'auto da marzo 2012, poiché controllato a bordo della stessa; AMATO era riuscito a farsi intestare l'assicurazione R.C. Auto tramite una procura a vendere che Pierucci aveva firmato a favore della fidanzata Forlani Francesca, ed era datata 2.5.2012 "quindi in tempi in contraddizione rispetto a quanto dichiarato da Pierucci. P. – In contraddizione? MAR. O. MILANO G. – Sì, perché Pierucci aveva detto che aveva dato questa macchina nel mese di maggio/giugno 2012 e aveva dato per la riparazione. Invece l'assicurazione era stata datata prima."

Dalle indagini svolte era poi emerso che:

a) "la procura a vendere si era trattato di un escamotage per evitare un doppio passaggio di proprietà. Sostanzialmente, il fine di Amato Amedeo non era quello di prendere l'auto per sé, ma di prendere l'auto per una successiva rivendita, e quindi lucrare sulla vendita. Al fine di evitare di spendere soldi per intestare l'auto a sé e poi intestare l'auto al nuovo acquirente, aveva fatto una procura a vendere alla fidanzata e poi successivamente vendere l'auto a terzi."

b) L'auto risultò venduta, totalmente in nero, a tale Baris Cesare, il quale la vendette, a sua volta, all'estero a un cittadino straniero.

L'ultimo proprietario dell'auto in Italia era tuttavia rimasto Pierucci, il quale decise di rimettere la querela nei confronti di AMATO dopo aver saputo che l'auto era stata ritrovata all'estero.

Dagli accertamenti svolti era poi emerso che AMATO non aveva mai svolto nessuna attività lavorativa legata all'attività di riparazione.

21.3.1. Le dichiarazioni della persona offesa Pierucci Giovanni.

Giovanni Luigi PIERUCCI, è stato sentito all'udienza del 23.9.2016

Egli ha innanzitutto cercato di spiegare le ragioni per cui non si era presentato in aula a testimoniare prima di essere accompagnato coattivamente, accampando di essere stato senza auto o di trovarsi al mare con la fidanzata.

Dopodichè, con dichiarazioni estremamente difficoltose, ha riferito di avere conosciuto AMATO Alfredo e di aver sporto querela nei suoi confronti, perché gli aveva consegnato l'auto ma, dopo aver ottenuto un piccolo acconto, non aveva ricevuto più notizie, così, spinto dal fratello, si era recato dai Carabinieri per sporgere querela. Ha spiegato che l'idea di vendere l'auto era nata *"Perché volevo vendere due macchinari industriali da cantiere, rovinati, con il motore che non funzionava, eccetera. Poi dopo, io non sapendo, mio fratello li aveva già promessi ad altre persone, e quindi io... Lui mi aveva dato un acconto per questa cosa, e quindi io, per riparare questa cosa, dico: Tanto voglio vendere la macchina, ti vendo la macchina. Ecco, è nata così la conoscenza, perché volevano comprare questo escavatorino e questo bobcat, perché io ho un magazzino che è proprio lì dietro al bar di Cavazzoli"*.

Dopo qualche mese da quando AMATO Alfredo era sparito, fu contattato dal fratello che gli chiese di firmare una procura a vendere perché c'era un cliente interessato *"P. M. – Quindi, mi scusi, lei sta dicendo che dà una macchina ad una persona; questa persona non gliela paga; poi, poiché questa persona... DICH. PIERUCCI G. L. – No, non "non me la paga". Un acconto mi ha dato, ho detto io. Un acconto mi ha dato. Questo l'ho detto. Interviene il fratello e mi dice: Guarda, se mi fai questa procura a vendere, c'ho un cliente che la vuole. Va bene, dico, l'importante è che io riesco a recuperare questi... Erano, mi sembra, duemila euro in totale circa, perché c'aveva tanti chilometri, la macchina. C'aveva molti chilometri, era vecchia. Era una bella macchina, ma era vecchia, l'avevo sfruttata al massimo. E quindi è intervenuto il fratello, mi ha dato un altro piccolo acconto e gli ho fatto questa procura, con l'accordo verbale, con la fiducia, perché era qualche mese che li conoscevo, poi anche tramite un mio idraulico che lavorava con me, andavo spesso lì al bar; eccetera, mi sono fidato. E poi dopo purtroppo ho fatto la denuncia perché, il resto dei soldi, non li ho più avuti. Costretto anche un po' da mio fratello, perché poi la macchina era della nostra società, era insieme, sia mia che sua"*.

In origine, conobbe AMATO perché gli voleva vendere due piccoli escavatori con il motore rovinato, il cui valore si aggirava intorno ai 2000 euro, per i quali ricevette un acconto di 1000 euro. Al momento di caricarli sul camion scoprirono che il fratello li aveva già promessi ad un'azienda della bassa reggiana; qualche mese dopo propose ad AMATO di acquistare l'auto. (eff. verbale 14.9.2016 pp 157 - 159).

Nell'evidenziare la totale difformità della testimonianza rispetto alla querela sporta, il Pubblico Ministero ha proceduto ad alcune contestazioni leggendo alcuni passaggi della querela al Pierucci, il quale, nel ribadire la verità riferita in aula ha aggiunto che: *"C'è una parte di verità. Io neanche l'ho letta mai, perché poi non ero da solo quando ho fatto la denuncia, c'era anche mio fratello che... P. – Però l'ha firmata lei. DICH. PIERUCCI G. L. – Sì, certo. Però io, queste cose, non mi ricordo che le ho dette, veramente. Che la revisione mi ha aiutato lui, sì, sicuramente. Quello sì, lo ricordo benissimo. P. -- Lei ha detto che gliel'aveva data per la revisione, Amato se l'è presa e se l'è tenuta. DICH. PIERUCCI G. L. – No, no. P. -- E malgrado lei gliel'abbia chiesta cento volte, non gliel'ha restituita più. DICH.*

PIERUCCI G. L. – No, no. Per me... P. – Non è così? DICH. PIERUCCI G. L. – No. P. – Allora lei ha denunciato un innocente, ha querelato un innocente, perché ha detto così, perché così c'è scritto lì. DICH. PIERUCCI G. L. – Innocente... P. – Per questo c'è questo processo nei confronti di Amato. DICH. PIERUCCI G. L. – Io, i soldi, li avevo presi. Io, la denuncia, l'ho fatto perché non avevo ricevuto i soldi. Erano spariti tutti quanti e non potevo... P. – Se uno non prende i soldi, non fa una denuncia; va dall'Avvocato e cerca di recuperare i soldi. DICH. PIERUCCI G. L. – Spinto da mio fratello: Andiamo dai Carabinieri. Che le devo dire? Io, però, quelle cose lì, non mi ricordo di averle dette. Questa è la verità. P. – Delle due l'una. Io gliel'ho detto qual è l'alternativa. DICH. PIERUCCI G. L. – Io non so che dirle. P. – Quelle cose, lei le ha dette, perché sono scritte, è firmato. DICH. PIERUCCI G. L. – L'ho firmato, ma io non... P. – Lei è presente. I Carabinieri danno atto che lei è lì, è presente, dice quelle cose e le firma. Quindi è inutile che dice: Io sognavo, ero in trance. DICH. PIERUCCI G. L. – No, no, assolutamente non sognavo. Però quelle cose lì... Qualcosa c'è di verità, ma non tutto. Io mi sono un pochino preoccupato perché...".

Il teste, incalzato, ha affermato di non avere mai detto "quelle cose" (*id est* il contenuto della querela) e che forse era andato in confusione, o forse, vi erano andati i Carabinieri o, forse, aveva raccontato bugie al fratello. La verità, ha affermato, è quella riferita in udienza. Immediatamente dopo, il teste ha tuttavia dichiarato che AMATO era andato a fare la revisione dell'auto per lui e che, successivamente, gli era nata l'idea di acquistarla. Non sa cosa accadde quando l'auto venne poi ritrovata in Francia; sa solo che il fratello gli aveva detto che non conveniva riportarla in Italia.

Infine, il Pubblico Ministero ha letto al testimone un passo del verbale dei carabinieri di Todi che lo risentirono l.4. 2013 e nel quale si può leggere che il giorno della firma della procura alla Forlani, ricevette 500 euro da AMATO; il teste ha risposto con una serie di "non ricordo" e di "non è vero".

In sede di controesame il teste ha continuato nella sua deposizione, aumentando, ove possibile la difficoltà delle sue dichiarazioni.

Interrogato dall'Avvocato Beretti, difensore di AMATO Alfredo, Pierucci ha riferito sulla vicenda degli escavatori, affermando di aver ricevuto 1000 euro di caparra e che il giorno in cui si recarono nel cortile per ritirarli non c'erano più, perché il fratello li aveva venduti ad un'altra persona. Da questo fatto nacque la vendita dell'auto. Ha poi con fatica dichiarato di aver ricevuto altri 400 euro al mattino della firma della procura a vendere, e che la macchina venne consegnata ad AMATO Alfredo senza che il fratello Cesare lo sapesse. Ha quindi affermato di aver sporto denuncia per tutelarsi, spinto anche dal fratello, e che l'auto era stata venduta ma non aveva ricevuto il pagamento. Ha quindi accennato ai problemi di tossicodipendenza e di alcolismo che aveva in quel periodo.

Sulla vicenda della moto il Pierucci ha spiegato che questa era in conto vendita presso un concessionario a Codemondo e che lui andò insieme ad AMATO Alfredo in un'agenzia per sbrigare le pratiche di vendita. La cosa non fu possibile perché sulla moto c'era un fermo amministrativo. Alla fine "l'ha presa lui" "AVV. DIF. BERETTI – "L'ha presa lui" significa: gliel'ha presa contro la sua volontà o vi siete accordate in qualche modo? DICH. PIERUCCI G. L. – No, gliel'ho data io. AVV. DIF. BERETTI – Per fare cosa? DICH. PIERUCCI G. L. – Ha detto che avrebbe messo a posto il fermo amministrativo, ci pensava lui, perché c'era...

adesso non mi ricordo che cifra di fermo amministrativo sopra. E poi avremmo fatto il passaggio. E da lì è... e poi è morta lì la cosa.”.

Ha aggiunto che fu lui a portare la moto ad AMATO il quale, tempo dopo, gli diede 7 – 800 euro *“la differenza tra il fermo amministrativo e il valore della moto”* anche se la moto valeva molto di più, tra i 4000 e i 5.000 euro.

La moto rimase ad AMATO, forse la Forlani gli diede 100- 200 euro .

Il teste ha infine dichiarato di non essere stato costretto da AMATO Alfredo a firmare la procura *“perché in quest'occasione mi era stato dato anche l'altro acconto, e quindi io l'ho fatta, la procura, fidandomi di prendere gli altri soldi, che, secondo me, ancora non ho preso ad oggi, né il resto dei soldi della moto né della macchina, perché qualcosa mancava. Parecchio mancava. Solo la moto valeva cinque o seimila euro all'epoca. Era nuova, c'aveva due anni. Io forse spinto anche da questo, da questa mancanza di soldi...”.*

Vi era, in altri termini, un accordo tra lui ed AMATO per la vendita della moto da cui avrebbe preso qualche soldo, ma il fermo amministrativo aveva bloccato la vendita.

21.3.2. Le dichiarazioni di Pierucci Cesare

Maggiormente comprensibile, ma pur sempre difficoltosa, la testimonianza resa il 14.9.2016, dal fratello di Pierucci Giovanni, Pierucci Cesare.

Egli ha spiegato:

A) di non conoscere AMATO Alfredo, ma di avere sentito il suo nome dopo la vicenda dell'auto;

B) di avere visto, trovandosi a Reggio Emilia, la auto Audi A4 Cabrio, intestata alla loro società, circolare in strada guidata da una persona sconosciuta, che gli aveva detto di avere regolarmente acquistato l'auto;

C) che il fratello negava di avere venduto la macchina, il cui valore si aggirava intorno ai 10-12.000 euro.

D) che il valore della moto, una Honda CBR 1000 ammontava a circa 5-6.000 euro;

E) che invece non gli vennero a mancare due escavatori;

F) di avere spinto quindi il fratello a sporgere querela dopo avere visto la macchina intestata alla loro società circolare condotta da un estraneo, avendogli il fratello negato di averla venduta;

G) che il fratello gli aveva spiegato che aveva lasciato la macchina ad AMATO Alfredo *“perché doveva fare qualcosa “ , “per sistemarla”* e che poi lui, *“non so per quale ragione, e che se l'erano tenuta.... DICH. PIERUCCI C. – Io non lo so a chi l'aveva lasciata. Non so se al ragazzo che io ho visto quel giorno. L'ho visto a Cavazzoli, perché la nostra società ha un terreno lì a Cavazzoli”*

H) che il fratello gli aveva detto che aveva lasciato la moto in conto vendita presso un negoziante di Cavriago, scoprendo, solo successivamente, che anche la moto *“non c'era più”.*

G) che era probabile che il fratello avesse paura;

I) che la macchina venne poi ritrovata in Francia;

L) di non sapere le ragioni per cui il fratello abbia rimesso la querela;

Il teste, infine, dopo avere sentito, sotto forma di contestazione, la lettura della querela sporta alla sua presenza dal fratello, ha dichiarato che *“...Sicuramente dietro c'è qualcos'altro, non pensa che questa sia la verità. Però, se lei mi chiede qual è la verità; io purtroppo non la so,*

perché mio fratello non me l'ha mai detta. Non sono mai stato capace di..” ed ha ribadito (anche in sede di controesame) che probabilmente il fratello aveva avuto timore o paura. Tuttavia non gliene parlò mai esplicitamente, tanto che fu molto difficoltoso convincerlo a sporgere querela.

21.3.3. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Il complessivo quadro probatorio descritto consente di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di AMATO Alfredo per il reato di cui al capo di imputazione.

Le conversazioni telefoniche (cattate sul RIT 433/2011), i servizi di OCP, le testimonianze rese dal Maresciallo Melegari, dal Maresciallo Nigro e dal Maresciallo Milano, dimostrano inequivocabilmente come AMATO Alfredo, nel corso del tempo, si sia progressivamente appropriato di una moto HONDA CBR 1000 e di un'Audi A4 Cabrio, appartenenti a PIERUCCI Giovanni o, comunque, alla sua società (e del fratello Cesare). Questa progressiva “spoliazione” di beni emerge anche dalle difficoltosissime dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e dal fratello che, comunque, ruotano pacificamente intorno a quella circostanza fattuale.

Le ragioni di questa appropriazione, mai chiaramente spiegate da Pierucci Giovanni in dibattimento, che si è nascosto dietro una testimonianza del tutto lacunosa, farraginosa, a tratti incomprensibile e contraddittoria, sono nella loro essenza evincibili dalle telefonate intercettate cattate sul RIT 433/2011 (di AMATO Alfredo) a partire dal 14.12.2011 (prog. 1177)

Fin da questa prima telefonata intercorsa tra AMATO Alfredo e Pierucci Giovanni appare chiara

l'intenzione da parte di AMATO di volersi appropriare di due escavatori dell'imprenditore a fronte di un credito di 1000 euro. Le pretese e le minacce espresse da AMATO nel corso della telefonata, alla presenza di altro soggetto di origine calabrese non appartengono di certo ad una normale trattativa di compravendita.

Anche le successive telefonate sono dello stesso tenore. Di fronte al contegno del PIERUCCI, che temporeggia, i toni dell'AMATO, spazientito e che teme di essere preso in giro, si fanno anche espliciti, e anche laddove non lo sono, hanno la chiara capacità di intimidazione del Pierucci.

Significativa, oltre a quella prima telefonata, il messaggio inviato da AMATO a Pierucci in cui gli scrive “SMS: *iamare di cui hai i miei soldi. Ti giuro che ti rompo il culo*”.

Esplicito, poi, il passaggio della telefonata del 14.1.2012, registrata al prog. 2046 RIT 433/2011 in cui AMATO Alfredo, in risposta al Pierucci, che diceva di non avere paura di lui e delle sue minacce – evidentemente fingendo – gli chiede quando deve andare da lui per ammazzarlo:

Giovanni - Oh, se stai a bestemmiare, io non è che... poi mi metti paura con le parole. Ti ho detto: Vengo lì. Non ce l'ho fatta l'altro giorno, te l'ho anche detto Sennò pare che dico le cazzate, io non mi sembra poi. Io, quattro, quattro e un quarto sto lì. Finisco le cose mie, verso le quattro, quattro e un quarto sto al bar. Che mi aspetti? (Inc. audio insuf.) in ufficio, io non ci sto adesso in ufficio. Non so se c'è nessuno neanche, ci sarà l'impiegata forse. Insomma, verso le quattro, quattro e un quarto vengo al bar io. Alfredo - E va be'...

Giovanni - O lì al bar, o lì...

Alfredo - (Inc. voci sovrapposte) quando arrivi tu.

Giovanni - (Inc. audio disturbato) non ci sto adesso in ufficio io.

Alfredo - E male che va, aspetto là all'ufficio, quando (inc. audio disturbato) vado via.

Giovanni - Mi aspetti verso le quattro o vengo a Cavazzoli io, verso le quattro, quattro e un quarto, se mi aspetti.

Alfredo - Ti giuro sul bene di mia madre che se non vieni alle quattro già mi girano i coglioni, eh.

Giovanni - Guarda che alle quattro o massimo quattro e un quarto, io sto lì a Cavazzoli.

Alfredo - Va bene, ciao.

Giovanni - Non ti preoccupare che a me non è che... non è che mi fai paura o niente, perché io... si fa altri tranquilli per parlare, non è che mi devi far paura a me.

Alfredo - E va be', va be'...

Giovanni - Ma non mi devi far paura a me, non mi devi far paura! Non mi fai paura! Non mi devi far paura! Se vengo... io vengo per parlare, l'altro giorno non ce la facevo. Giuro, veramente! Pensi che scherzo?

Alfredo - Ah, non ti faccio paura... non ti faccio paura?

Giovanni - No, dicevo solo, vengo lì per parlare. Per quale motivo mi devi stare... vengo in ufficio per me.

Alfredo - E non ti faccio paura (inc. voci sovrapposte)...

Giovanni - Io alle quattro vengo lì.

Alfredo - Quando vuoi che ti ammazzo? Dimmi!

Giovanni - E per quale motivo, scusa?

Alfredo - E non ti faccia paura, che vai dicendo?

Giovanni - Ma ti ho detto... ti ho detto che non ho mantenuto i patti?

Alfredo - Ah?

Ancora, seppur meno esplicito, ma comunque significativo nel contesto in cui si stavano sviluppando i fatti, il messaggio inviato da AMATO a Pierucci il 13.1.2012: "SMS: ti giuro su mia madre che mi stai rompendo adesso. basta adesso."

Si registrano quindi molteplici telefonate (a partire da quella registrata al prog. 2180 RIT 433/2011), riconducibili al passaggio di proprietà della moto presso il concessionario Eros Motor di Cavriago, cui si aggiunge il, pacifico, passaggio di proprietà, mai trascritto, della Audi A4. In queste telefonate si comprende come, per effetto delle minacce esplicite e della continua pressione esercitata dall'AMATO, il Pierucci si sia completamente sottoposto alla volontà del primo, tanto da cedere la moto (e poi l'auto) il cui valore era ben superiore alla somma inizialmente pretesa. In questo senso sono chiare le telefonate registrate ai prog. n. 2198 e 2228 RIT 433/2011.

In definitiva, la lettura delle conversazioni telefoniche dimostra come la spoliazione dei due beni da parte del Pierucci sia dovuta alle continue minacce e pressioni psicologiche esternate ed esercitate da AMATO Alfredo nei confronti del Pierucci Giovanni che, evidentemente intimorito, si è visto costretto a cedere al primo i due mezzi di sua proprietà per ripagare un debito iniziale (la cui origine è rimasta ignota) del valore di 1.000 euro.

La sproporzione fra il valore dei beni ceduti, certamente pari a svariate migliaia di euro, e l'importo esiguo del debito iniziale, corroborano la dimostrazione dell'assoggettamento di Pierucci Giovanni alla condotta prevaricatrice dell'AMATO, per altro comprovata non solo dalle parole spese in dibattimento da Pierucci Cesare - che ha più volte sottolineato come il fratello Giovanni fosse, a suo parere intimorito - ma anche dalla testimonianza assolutamente reticente resa, seppur a distanza di anni, dalla persona offesa.

La prova dell'ingiustizia del profitto e del danno patito sono dimostrate dall'assoluta sproporzione del valore dei beni di cui il Pierucci si è privato, dietro minaccia, per ripagare un debito iniziale di soli 1000 euro.

Per le argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di AMATO Alfredo per il reato a lui ascritto.

Sussistono le due aggravanti contestate.

Il fatto è stato infatti commesso da un soggetto appartenente a sodalizio criminoso di stampo 'ndranghetista (cfr. Cap XIII) e la minaccia è stata esercitata con una carica intimidatoria così forte da costringere la persona offesa ad un esborso patrimoniale del tutto esorbitante rispetto alla minima pretesa iniziale e da assoggettarla ad uno stato di paura perdurante nel corso degli anni. Una così forte carica intimidatoria è espressiva di una metodologia tipicamente mafiosa, siccome promanante dalla forza di un vincolo associativo al quale l'autore della condotta appartiene.

Infine, da quanto sopra esposto in ordine alla testimonianza resa da Pierucci Giovanni, ritiene il Tribunale che sussistano più che fondati motivi per ritenere che egli abbia reso dichiarazioni elusive e reticenti.

Lo stesso dicasi per Pierucci Cesare che, seppur ammettendo che dietro al racconto riferito si nascondessero fatti non corrispondenti alla verità (così come a lui riferiti dal fratello) ha reso dichiarazioni che, per la loro elusività e illogicità, fondano il ragionevole convincimento che egli abbia voluto tacere circostanze di cui era a conoscenza.

Ravvisando dunque indizi del reato di cui all'art. 372 c.p., ritiene il Collegio opportuno disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis 1 c.p. nei confronti di Pierucci Giovanni e di Pierucci Cesare.

22. CAPI 65-66-70-71-74.

Si trattano in questa sede i capi di imputazione 65-66-70-71-74 in quanto accumulati da un unico, ideale, filo conduttore.

La loro importanza, infatti, trascende quella legata all'accertamento degli accadimenti che ne sono oggetto, rappresentando essi l'emblema della collaborazione attuata tra 'ndrangheta e imprenditoria emiliana che, mossa dalla spasmodica ricerca del proprio egoistico interesse economico e dietro lo schermo di fittizie cessioni di credito o l'apparenza di altri strumenti giuridici, ha legittimato il sodalizio a fare uso della forza e della intimidazione per recuperare crediti che i canali ordinari della giustizia non le avrebbe permesso di ottenere, in tal modo



accrescendo la forza criminale del sodalizio e la sua capacità di penetrazione nel tessuto dell'economia locale.

Essi si vanno ad aggiungere alle vicende già analizzate oggetto del capo 53 che ripetono, sia pure secondo dinamiche parzialmente differenti, la stessa sinergia criminale.

22.1. CAPO 65

Estorsione in danno di Melchiorri Enzo

La ricostruzione dei fatti è stata affidata, ancora una volta, al Maggiore Nasponi che all'udienza del 29.6.2016 ha innanzitutto fornito un quadro di sintesi della vicenda così come emersa, in prospettiva d'accusa, all'esito delle indagini condotte.

Egli ha spiegato che Melchiorri Renzo era un piccolo imprenditore di Castellarano che, nel corso della sua attività, aveva contratto un debito di 51.000 euro nei confronti della società modenese F.lli Gibertini, una società che si occupa di commercio di carburante ed il cui amministratore delegato è l'odierno imputato, GIBERTINI Gino. Quest'ultimo, nonostante reiterati tentativi, esperiti nel corso di due anni, di recuperare il suo credito per le ordinarie vie legali, non era riuscito nel suo intento. Aveva quindi ceduto, secondo la prospettiva d'accusa, il suo credito a SILIPO Antonio, dietro la formale corresponsione di 5.000 euro. In poco tempo SILIPO, era riuscito a ottenere dal Melchiorri la consegna di cambiali per 20.000 euro, oltre alla somma di 5.000 euro in contanti.

La conoscenza tra GIBERTINI e SILIPO, in tesi, derivava da un importante debito (80.000 euro) che SILIPO aveva contratto nei confronti della società F.lli Gibertini, in ordine al quale le parti erano giunte ad una transazione che prevedeva un rientro rateizzato.

Le indagini presero le mosse dal monitoraggio degli spostamenti di SILIPO verso Castellarano e dall'ascolto delle telefonate effettuate da costui a Melchiorri. Dall'incrocio dei due dati gli inquirenti compresero che SILIPO voleva ottenere qualcosa dal primo, anche se, originariamente non comprendevano di cosa si trattasse. Solo dopo avere sentito il Melchiorri e l'odierno imputato ed avere acquisito la documentazione, ricostruirono la vicenda nei termini descritti nel capo d'accusa.

Nella ricostruzione dei fatti il ruolo preponderante è occupato dalla attività spionistica, dalla quale era emersa anche la figura ed il ruolo svolto da SARCONI Nicolino che, nella ipotesi di accusa, si era posto a direzione dell'attività estorsiva *de qua*.

Dalle conversazioni del 19.4.2012 e del 20.4.2012 (prog. n. 7703, 7759,7763,7842, 7845,7847, 7851, 7860 RIT 353/12) si apprendeva, ha spiegato il teste, che SILIPO e SARCONI si erano accordati per andare insieme a Castellarano. Contattavano ripetutamente Melchiorri per iniziare la trattativa volta ad ottenere il pagamento del credito. In quel momento SILIPO veniva ripetutamente chiamato dalla compagna, Maddalena Sammarco, che lo credeva in compagnia di un'altra donna; il SILIPO, per provarle il contrario, le passava al telefono proprio il SARCONI. In quel momento, ha precisato il teste, entrambi stavano aspettando che Melchiorri uscisse o rientrasse in casa.

SARCONI era costantemente informato da SILIPO sugli sviluppi della vicenda, sia nella fase iniziale, sia quando si erano recati insieme a Castellarano, sia successivamente, quando erano insorte difficoltà nel rintracciare Melchiorri. Sebbene tutta l'operazione era stata condotta dal

solo SILIPO, le indagini avevano comunque attestato la presenza di questo binomio SARCONI - SILIPO

Ciò che emergeva dalle conversazioni intercettate era, in tesi d'accusa, la costante pressione cui era sottoposto il Melchiorri: *"Dai riscontri telefonici abbiamo motivo perché, come le ho citato, in quelle conversazioni di cui ho fornito il RIT, il Melchiorri non ritiene vantaggiosa l'offerta fatta dal Silipo, cioè quella di sottoscrivere le cambiali, e, ancor prima, di rifondere tutti i cinquantunomila euro, perché sostanzialmente non li aveva. E quindi le pressioni che giornalmente riceveva da telefonate e telefonate anche al fratello di Melchiorri - al quale il SILIPO si era rivolto per cercare la persona offesa che si faceva negare - che viene pregato dal Silipo di intercedere con il fratello per farsi incontrare, più gli appostamenti sotto casa, hanno portato il Melchiorri ad acconsentire a quest'offerta, perché era psicologicamente pressato e non ha avuto alternative"*.

Esemplificativamente il teste ha riportato il contenuto di alcune conversazioni così come ascoltate dalla Polizia giudiziaria e indicate nel loro numero identificativo: MAGG. NASPONI M. L. - *In una conversazione telefonica gli dice esclusivamente, Silipo a Melchiorri: "Mettiamoci l'anima in pace, perché questi sono soldi che devono venire fuori, in un modo o nell'altro, perché giustamente ci spettano". Parla sempre al plurale, Silipo, quando si interviene con Melchiorri, non è mai un rapporto uno a uno. "Ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo, ma comunque ci spettano". In altre conversazioni, sempre con Melchiorri (se volete, vi do l'indicazione, comunque ho già detto prima qual è il RIT), gli dice: "E' una cosa seria, anzi di più, perché li recuperiamo in un modo o nell'altro, con la collaborazione di lavorare oppure no". Lo stesso Melchiorri viene raggiunto diverse volte a Castellarano. Infatti cercherà di non farsi mai trovare fuori dell'abitazione e di non rispondere mai alle telefonate del Silipo. Continuamente Silipo prova a chiamarlo, anche quando ha il telefono spento, fino a che poi gli manda dei messaggi oppure ricorre all'ausilio del fratello di Melchiorri, che, comunque sia, dopo due telefonate non adempierà più."*

Quanto alla cessione del credito (inizialmente l'importo era di 58.000 euro) da GIBERTINI a SILIPO, il teste ha spiegato che le indagini non avevano consentito di trovare riscontri in merito all'effettivo pagamento del corrispettivo. Essa era stata fatta allorché il SILIPO stava ancora effettuando le prestazioni d'opera a favore di GIBERTINI per pagare il suo debito. Insieme a quello di Melchiorri sarebbe stato ceduto anche un altro credito che però le indagini non avevano consentito di individuare.

Il teste ha anche illustrato le ragioni per le quali ritennero fittizia l'operazione di cessione pur non essendo emersa la prova di una retrocessione del denaro da SILIPO a GIBERTINI: *"inizialmente, per i valori sproporzionati, riteniamo che ci sia una fittizietà, in quanto il credito... inizialmente si parlava di cinquantottomila euro, poi ridotto a cinquantunomila euro, venne venduto solamente per cinquemila euro. E poi lo stesso Gibertini Ginò indicherà conveniente questa vendita del credito. E quindi abbiamo ritenuto che ci fosse una fittizietà dell'operazione"*.

Nel corso delle indagini vennero effettuati accertamenti relativi al posizionamento dei telefoni nel corso delle conversazioni intercettate (il cosiddetto *positioning*).



Detti accertamenti sono stati svolti anche ponendo in relazione le intercettazioni e gli atti stipulati dai soggetti:

a) nei giorni antecedenti la dazione dell'assegno da 5.000 euro e delle cambiali (15 giugno) SILIPO indica Castellarano solo con riferimento alla vicenda in esame, non ad altre;

b) il giorno della dazione di detti documenti, il 15 giugno appunto, tra SILIPO e Melchiorri non vi sono conversazioni telefoniche; al mattino, però, SILIPO aveva tentato di contattare Melchiorri chiamandolo quattro volte: in questo caso la presenza del SILIPO a Castellarano trovava riscontro nel *positioning*.

Sulla attività d'indagine condotta è stato sentito anche Maresciallo Melegari (udienza 30.6.2016). La vicenda era emersa, ha spiegato il teste, grazie alle intercettazioni in corso nei confronti di SILIPO, il quale tentava di contattare diversi imprenditori della zona di Castellarano. Questi approcci erano *"tutti finalizzati a cercare soldi, a ricevere soldi. A ricevere soldi, soldi che non erano stati maturati. Quantomeno, nelle intercettazioni non risultava che c'era un debito/credito legittimo."*

Con riferimento al fatto specifico, la prima telefonata risale al mese di aprile 2012 (prog. 7703 RIT 353/2012). SILIPO chiamava SARCONE per fissare un incontro per poi andare a Castellarano ed avere l'approccio con Melchiorri.

Gli accertamenti svolti sui telefoni davano contezza di come SILIPO si fosse effettivamente recato presso l'ufficio di SARCONE.

Dopo alcuni contatti, SILIPO e SARCONE si erano recati più volte a Castellarano e, in un primo momento Melchiorri aveva cercato di evitare l'incontro con loro. Successivamente, essendo stato avvicinato anche il fratello, lo aveva accettato. Melchiorri, ha spiegato il teste, era "spaesato" perché il suo debito era di 51.000 euro, ma il SILIPO aveva indicato la somma di 58.000 euro e, per provare le sue ragioni, aveva prodotto tutta una serie di documenti che portarono le parti ad attestarsi sull'importo di 51.000 euro. Questa documentazione era stata poi prodotta dal Melchiorri ai Carabinieri. In altri termini: *"la perplessità di Melchiorri Renzo è stata che lui si trovava questo debito che riconosceva di cinquantunomila euro nei confronti di Gibertini Gino. All'improvviso si vede arrivare Silipo a casa sua, dicendo: Guarda che il debito che tu avevi con Gibertini di cinquantunomila euro, l'ho acquisito io per venticinquemila euro. Tu dai venticinquemila euro a me e la faccenda è sistemata"*.

Il Melchiorri chiedeva quindi di accertarsi legalmente della cosa e il SILIPO cominciava a pressarlo telefonicamente dicendogli che i soldi, in un modo o nell'altro, dovevano essere pagati, riuscendo ad ottenere un riconoscimento di debito di 25.000 euro. MELCHIORRI consegnava quindi un assegno dell'importo di 5.000 euro e il resto in cambiali.

Tutta la documentazione acquisita dagli inquirenti, era stata loro consegnata direttamente dal Melchiorri.

Quel che emergeva dalle indagini, ha spiegato il teste, era che ogni qual volta SILIPO contattava imprenditori e artigiani veniva coinvolto anche SARCONE Nicolino *"...perché Sarcone Nicolino nell'ambiente è uno che conta. Noi lo scopriamo quando... in occasione... cioè "lo scopriamo"... Intanto noi, Sarcone Nicolino, l'abbiamo intercettato dal febbraio/marzo del 2012 fino al luglio del 2012, e quindi ci accorgiamo che è un uomo di spessore e conta tra i calabresi indagati in occasione sia dell'intervista, quando uscirà*

l'intervista, perché c'è tutto un giro di telefonate (io poi posso indicare i riferimenti), sia in occasione della sentenza, dove tutti lo chiamano, diversi indagati lo chiamano e mostrano il suo dispiacere per la condanna. E anche quando compare l'intervista su Il Resto del Carlino di Reggio Emilia, molti appartenenti del sodalizio, quelli più in vista del sodalizio gli fanno i complimenti per quello che ha detto."

Il testimone ha quindi elencato e descritto alcuni contatti telefonici ritenuti, in ipotesi, rilevanti:

- Il 19.4.2012 SILIPO e SARCONE si incontrano presso l'ufficio di quest'ultimo;
- Il 20.4.2012 (prog. 7842 RIT 353/12 353/12) SILIPO manda un SMS a SARCONE dicendogli che sarebbe arrivato dopo mezz'ora
- Il 20.4.2012 (prog. n. 7845 e 7847 RIT 353/12) SILIPO tenta di chiamare Melchiorri che non risponde o non è raggiungibile; quando SILIPO effettua queste telefonate il *positioning* attesta la sua presenza a Castellarano. *"Quindi quella sera si capisce che i due stanno cercando qualcuno, Sarcone Nicolino e Silipo Antonio, perché, quando Silipo riceve una telefonata e Silipo risponde, si sente che sta parlando con Sarcone di una macchina. "Lo vedi il Doblò", gli dice, "lo vedi? Aspetta, aspetta un momento. No, non è... non è...". Si capisce proprio che stanno cercando una persona."*
- Il 20.4.2012 (prog. n. 7867 RIT 353/12) Maddalena Sammarco, la compagna di SILIPO, lo contatta perché teme una sua relazione con un'altra donna e SILIPO le passa SARCONE per mostrarle la sua innocenza;
- Il 20.4.2012 la presenza di SILIPO e SARCONE a Castellarano è attestata dalle 19.44 fino alle 21.10;
- Il 10.5.2012 (prog. n. 10031 RT 353/12) SILIPO si rivolge a SARCONE e gli comunica che "questo" non si fa trovare e al limite si può andare là e prendergli un camion dato che a loro vengono dei soldi;
- Il 12.5.2012 (prog. n. 10230 RIT 353/12) si capisce che Melchiorri Marcello non vuole avere nulla a che fare con la vicenda;
- Il 19.5.2012 (prog. n. 11162 RIT 353/12) SILIPO si rivolge a Melchiorri dicendogli che bisogna mettere a posto la situazione e questi risponde che prima vorrebbe sapere se lui è legittimato legalmente a riscuotere i soldi;
- MELCHIORRI emetterà l'assegno e le cambiali che pagherà regolarmente;

A completamento delle testimonianze rese dai testimoni di Polizia giudiziaria, alle udienze del 9.9.2016 e del 16.9.2016 sono stati prodotti:

- il *positioning* del telefono degli imputati;
- la fotocopia dell'assegno dell'importo di 5.000 euro datato 15.6.2012;
- la cessione del credito tra GIBERTINI e SILIPO, datata 5.4. 2012;
- le cambiali da 1000 euro firmate dal MELCHIORRI, datate 15 giugno 2012;

22.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Melchiorri Renzo

La persona offesa, Renzo Melchiorri, è stato escusso all'udienza del 7.9.2016.

Egli ha riferito che tra il 2011 e il 2012 aveva maturato un debito intorno ai 50.000 euro nei confronti della società fratelli GIBERTINI di Modena, per fornitura di carburante.



Impossibilitato ad onorare il debito, gli era stata notificata un'ingiunzione di pagamento e, successivamente *"questo signor Silipo è venuto da me con una cessione di credito, con le fatture che io dovevo pagare, a chiedermi questo credito"* e *"Dopo io feci analizzare questa cessione di credito dall'Avvocato Corsi di Reggio Emilia e, praticamente, la cessione era valida. Gli feci degli effetti mensili e un assegno da cinquemila euro, che poi, quando vennero i Carabinieri (adesso non ricordo se erano di Reggio Emilia o di Parma) a interrogarmi, gli diedi tutte le fotocopie che avevo di questo pagamento che io avevo effettuato"*.

La cessione di credito aveva ad oggetto l'intero debito contratto con GIBERTINI ed era proprio quella che gli è stata esibita in dibattimento ed acquisita agli atti, anche se il teste ha negato di avere mai detto ai Carabinieri che *"...successivamente mi sono informato con la stessa ditta di Gibertini sulla veridicità di quanto asserito dal Silipo, e questa mi confermava di aver venduto per un valore di 5.000 euro il complessivo credito che vantava nei miei confronti, di 51.000"*.

In realtà, ancor prima di informarsi dal suo Avvocato (due o tre mesi prima dei pagamenti) si era rivolto alla Polizia di Stato di Sassuolo per sapere chi fossero i personaggi che lo avevano avvicinato, anche perché a ciò indotto da quanto dettogli da SILIPO: *"Perché questo signore mi disse: Guarda, Gibertini, non l'hai pagato, ma a noi piano piano ci devi pagare"*, e che *"Con il tempo dovuto dovrai pagare"*.

In quella occasione gli venne detto dalle persone con le quali parlò presso la Polizia di Stato che le persone che lo avevano avvicinato erano persone poco raccomandabili.

SILIPO, ha continuato Melchiorri, si presentò da lui nell'aprile del 2012, presso la carrozzeria del fratello Marcello, accompagnato da un'altra persona che non conobbe mai, né sapeva chi fosse, chiedendo il pagamento. Dopo questo incontro cercò di temporeggiare per sapere chi fossero e se le richieste fossero vere o false, anche se le chiamate di SILIPO iniziarono a diventare più insistenti.

Melchiorri ha poi spiegato la ragione per la quale pagò l'assegno e le cambiali, sebbene in precedenza non avesse versato nulla a GIBERTINI – che non gli aveva mai proposto né accettato un pagamento dilazionato – nemmeno dopo la notifica del decreto ingiuntivo ed il pignoramento immobiliare: *"Io ho fatto le cambiali perché non avevo pagato niente. Lui mi ha detto: Guarda, ti veniamo incontro: invece del credito che tu devi pagare, ti facciamo pagare questa metà ~ e io ho accettato questo tipo di pagamento" "ho trattato personalmente, dicendo che io non ero in condizione di poter pagare quella cifra in quel momento. Lui voleva chiudere questa faccenda. Io gli ho fatto la mia offerta, gli ho detto: Se vi va bene, io vi posso dare quest'importo e ve lo da così. Se no non potevo fare altrimenti"*.

Alla fine lui e SILIPO si accordarono per la consegna di un assegno dell'importo di 5.000 euro, oltre alle cambiali da 1.000 euro l'una, che furono pagate tutte, tranne due.

Dopo aver dato i titoli a SILIPO, ricevette una chiamata da GIBERTINI che gli disse di avere *"questo titolo che non era riuscito a bancare, se potevo pagargli questo titolo. Gli portai il pagamento e lui mi diede la cambiale indietro. Adesso non mi ricordo di preciso se era la seconda o la terza da quando ho incominciato i pagamenti"*. Consegnò quindi direttamente a GIBERTINI la somma di 1.000 euro.

In relazione a questo aspetto il Melchiorri ha ulteriormente specificato che *"Io, quando ho pagato la prima e la seconda, questi effetti dietro erano girati con il timbro di Gibertini e li*

ha incassati Gibertini. – E questo, lei lo sapeva? – Io non lo sapevo. Io li ho fatti intestati a lui, come vede che c'è scritto quassù. Io non lo sapevo che li incassava lui. – Lei l'ha saputo quando sono tornate?. – Io l'ho saputo quando ho fatto il primo pagamento, che la cambiale dietro era girata incassata da un'altra persona e non da Silipo, che era l'intestatario. Io l'ho saputo dopo".

Per queste ragioni ritenne che GIBERTINI, mediante l'accordo con SILIPO, voleva recuperare il credito in modo differente da quelli già esperiti.

Nel corso della vicenda, ha riferito il teste, non subì vere e proprie minacce da parte di SILIPO, che era semplicemente insistente nella sua richiesta di sistemare la questione, anche se sapeva che non era una persona raccomandabile, come riferitogli in occasione delle informazioni assunte dalla Polizia di Stato.

Le telefonate erano "insistenti", due volte al giorno, e il tono di SILIPO era imperioso. In seguito alla contestazione del Pubblico Ministero ha confermato di avere avuto con SILIPO dialoghi certamente meno rassicuranti di quelli descritti. Tra questi, in particolare, quello della conversazione del 5 agosto 2012 in cui *"Silipo disse: 'Quindi, Melchiorri, mettiamoci l'anima in pace, perché questi soldi... questi sono soldi che devono venir fuori in un modo o nell'altro, perché giustamente ci spettano. E noi ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo, noi, hai capito?'. E lei dice: 'Vediamo, vediamo tutto quello che si può fare, nel modo che io lo possa fare, perché, le ripeto, a me mi hanno rovinato'. Silipo: 'Le dico, le dico subito, tanto per rompere il ghiaccio di un'amicizia futura, non andiamo a cercare il pelo nell'uovo per prenderci tempo, perché non attacca'. E ancora: 'Perché, Melchiorri, giustamente, la cosa è seria, anzi di più, anzi... hai capito? La cosa... Quindi non giriamoci attorno, perché li recuperiamo in un modo, in un altro modo, con la collaborazione di lavorare, hai capito?'. Melchiorri: 'Vediamo, vediamo quello che si può fare. Io non è che mi nascondo e scappo, perché non... per l'amor di Dio'. Silipo: 'Non ne vale la pena, non ne vale la pena'".*

22.1.2. I testimoni a difesa.

All'udienza del 7.9.2017 sono stati escussi i testimoni indotti dalla difesa.

Tra questi l'Avv. Enrica Sassi, alla quale l'imputato si era rivolto per curare alcune pratiche per recupero crediti per conto della società Fratelli Gibertini fu SPA. Tra queste anche un credito piuttosto importante (circa 80.000 euro) vantato nei confronti di SILIPO Antonio. Venne accettato un pagamento rateizzato mensilmente e garantito da ipoteca concessa dalla moglie Martino Marianna. In questo piano di rientro era compresa anche una quota di interessi di mora pari al 10,5 % annuo, oltre alle spese.

Quanto alla vicenda relativa al recupero credito nei confronti di Melchiorri la teste ha ricordato che fu contattata da GIBERTINI Gino, il quale voleva sapere se poteva cedere il credito nei confronti di Melchiorri a SILIPO, nonostante quest'ultimo fosse anch'egli suo debitore. Rispose affermativamente: *"guardi, Gibertini purché lei faccia una regolare cessione di credito notificata alle parti come prevede il Codice, non credo che si sia nessun tipo di problema" però questo poi dopo io nulla so.*

Questo è stato.



In quel periodo nessuno conosceva SILIPO Antonio né vi erano elementi che lasciassero pensare a possibili illeciti legami o a contesti di azione altrettanto illeciti.

In merito alla procedura esecutiva azionata nel 2013 dalla società F.lli Gibertini per il recupero del credito vantato nei confronti delle società di SILIPO Antonio, credito garantito dall'ipoteca sulla casa adibita a residenza familiare, rilasciata dalla moglie di SILIPO, è stata sentita Setti Giulia, socia dello studio di professionisti incaricati dalla F.lli Gibertini dell'attività di recupero crediti.

Alla stessa udienza è stato quindi escusso lo storico commercialista della società F.lli Gibertini, Pasquinelli Silvio. Egli segue da venti anni segue la società dal punto di vista della consulenza fiscale e societaria, predisponendone anche i bilanci.

Il teste ha spiegato che la F.lli Gibertini è una società di dimensioni assolutamente significative; il volume di attività è stabilmente superiore ai 100 milioni di euro di ricavi complessivi di vendita, e volume di attività realizzato sostanzialmente nella commercializzazione di prodotti petroliferi: carburanti e lubrificanti. A fronte di un volume di attività così significativo, anche l'entità delle posizioni creditorie vantate nei confronti della clientela hanno una dimensione significativa, sostanzialmente a seconda dei volumi di fatturato realizzati annualmente le posizioni creditorie ammontano tra i 22 - 23 milioni ai 25 - 26 appunto, a seconda dei livelli di fatturato che la società realizza in ciascun anno. È evidente la dimensione, la mole del credito che questa società espone in stato patrimoniale, quindi l'entità degli investimenti in circolante che questa società ha; entità che è ancora più rilevante se si considera che, proprio per il prodotto che viene commercializzato e distribuito dalla società, il margine di intermediazione è un margine modestissimo, rapportato invece ad altri settori di attività. Perché questo? Perché il prodotto petrolifero è gravato da imposte, quindi accise e iva in misura molto significativa talché mediamente il margine appunto della mediazione con cui devono essere sottratti tutti i costi di gestione si aggira intorno al 9 per cento che deve remunerare tutta la filiera sino al distributore che poi effettivamente cede il prodotto al consumatore finale. Se dunque il margine è ridotto, l'esposizione creditoria diventa ancora più rilevante, perché? Perché una perdita su credito può di fatto non solo comporta la... Non solo non consente di realizzare il margine, ma di fatto fa sì che la perdita ammonti ad un numero considerevole di volte di margine contabilizzato come costo. Questo è la variabile cruciale, è una variabile cruciale nella gestione aziendale. Ovviamente sempre più rilevante quanto più evidentemente anche la situazione congiunturale è magari difficile e comporta richieste di dilazioni di pagamento sempre maggiori.

A fronte di questa situazione creditoria media dai 22 ai 25- 26 milioni di euro, la società assume una linea volta, nella sostanza a "limitare il danno": *...di controllo del credito in maniera ottiva anzi proattiva, e deve soprattutto per diciamo crediti che abbiano, che siano di entità sostanzialmente medio e l'entità media del credito per questa società intorno ai 20-30 mila euro, 40 mila euro - questo evidentemente a seconda degli esercizi - come deve operare? Nel momento stesso in cui si ravvisa che il debitore fatica o comunque ha scarse possibilità di assolvere al pagamento, deve cercare di - come dire - non solo... Certo, deve portare a perdite e quindi contabilizzare l'eventuale perdita su credito, ma il punto essenziale che può consentire all'azienda dal punto di vista economico comunque di minimizzare*



l'impatto negativo, cosa deve fare? Deve cercare di fare sì che anche fiscalmente quella perdita assuma rilevanza, cioè sia riconosciuta quale deducibile secondo le disposizioni normative. Ovviamente la disciplina fiscale prevede, è restrittiva sotto questo punto di vista, cioè impone che vengano... Che ci siano elementi assolutamente precisi e certi riguardo alla diciamo riconoscimento fiscale della perdita. La media, l'esposizione media dicevo è 25-30 mila euro e il tema è proprio questo, cioè laddove l'esposizione non è estremamente significativa e quindi sopra la media, quindi non supera i 100-200-300 mila euro, lì il tema è proprio quello di arrivare a comprendere se c'è solvibilità o meno e, successivamente, cercare di recuperare sostanzialmente...". In questo si cerca di limitare il danno "e produrre gli elementi certi e precisi che consentono il riconoscimento fiscale della perdita. Questo è essenziale perché, sotto il profilo fiscale, la possibilità di recuperare la perdita consente di ottenere, cioè limitare l'incidenza della perdita all'importo al netto della tassazione."

Quanto al ricorso alla cessione del credito quale strumento di recupero dei crediti, il teste ha riferito che si tratta di una strategia economica praticata ordinariamente dalla società. Esaminando la cessione del credito stipulata tra GIBERTINI e SILIPO in relazione al credito vantato dal primo nei confronti di Melchiorri, il testimone ha infatti dichiarato: *"TESTIMONE – Dunque, questo è un atto di cessione di credito, questo è stato redatto sicuramente sulla base di uno schema che il nostro studio ha elaborato e ha fornito alla società. Direi che prevede espressamente dunque "la presente cessione si intende effettuata pro soluto e quindi il cedente, in conformità disposta dall'articolo 2267 del Codice Civile, non risponde della solvenza del debitore". Allora sì, questo è uno schema che il nostro studio ha predisposto e che ha fornito alla Fratelli Gibertini... è uno schema assolutamente risalente. Adesso io non... Non è certamente, non è stato predisposto per questa finalità, è stato predisposto tempo addietro – io riterrei qualche anno prima.. non per questo debitore.... No, ho detto ovviamente per le finalità relative alla gestione – voglio essere molto chiaro – per le finalità relative alla gestione dei crediti... Posso? Quindi sì, certamente per la finalità della gestione del credito, per ottenere la cessione e quindi per formalizzare le cessioni di credito è stato predisposto questo schema ed è stato trasmesso alla Fratelli Gibertini.*

Lo strumento della cessione del credito era finalizzata a due scopi: *"soprattutto nell'ambito della gestione del credito della Fratelli Gibertini: la prima che è quella comunque diciamo più diffusa e non è specifica diciamo della Fratelli Gibertini è una finalità fiscale, cioè la cessione del credito, sempre che effettivamente i rischi della solvenza del debitore siano trasferiti al cessionario - come in questo caso perché è una cessione pro soluto - consente il riconoscimento fiscale del delta tra il prezzo della cessione e il valore nominale credito. Quindi questo evidentemente è la prima finalità ed è la finalità di carattere fiscale. La seconda finalità è la circolazione eventualmente del credito perché consente eventualmente di trasferire il credito verso taluni debitori ad altri soggetti con cui la stessa impresa opera e che possano vantare posizioni creditore nel medesimo, nei confronti del medesimo debitore; meglio: posizioni debitorie nei confronti del medesimo debitore, e questo consente la compensazione e questo è una operatività che la società so che utilizza per diciamo accelerare il processo di incasso del credito. È evidente che, con un'esposizione... Torno al ragionamento iniziale: con un'esposizione di 25 milioni di euro sui clienti, la velocità con cui*



opero e recupero anche il delta fiscale è essenziale per mantenere sotto il profilo finanziario, cioè per... recuperare celermente le imposte perché questo altrimenti aggraverebbe ulteriormente l'esposizione nei confronti... Cioè l'esposizione finanziaria complessiva... DIFESA, AVV. PASTORELLI – E ulteriormente – se non ho capito male – consente una più facile circolarizzazione finanziaria, perché se lo cedo ad uno che ha rapporti comunque... Questo è il discorso? Quindi ha un senso particolarmente – come dire – logico dal punto di vista economico – finanziario? TESTIMONE – Certo. TESTIMONE – Meglio di niente, anziché perdere 10 perdono 5.”

Il teste ha poi spiegato il significato contabile (poi concretamente tradotto in valori numerici) delle operazioni di “storno clienti inesigibili”: DIFESA, AVV. PASTORELLI – Ecco chiarissimo. In allegato al 12 noi abbiamo prodotto una pagina di un partitario o libro giornale di contabilità. Lei ha gli allegati lì, se lo vuole commentare c'è una parte che dovrebbe essere evidenziata per facilità di consultazione dove c'è scritto “storno clienti inesigibili” “credito ceduto” “svalutazione crediti articolo 71” vuole spiegarla un attimo? DIFESA, AVV. GUERINI – Sì, soprattutto dottore se può, grazie a questi numeri, calare in numeri – scusate la stanchezza della giornata – cioè passare dalle percentuali ai numeri cioè dirci effettivamente quale era il vantaggio in euro non in aliquota per la Gino Gibertini Spa in questa cessione. TESTIMONE – Sì, allora qui.. Questa è una scrittura di libro giornale, esatto, datata 5.4.2012 “storno clienti inesigibili” quindi Sud Nord Trasporti Sas 51.616, questo significa che sto chiudendo il cliente, quindi storno il credito, stralcio il credito, contabilizzo cessioni 5 mila quindi stralcio il credito verso la Sud nord e contabilizzo un credito verso il cessionario. Il delta mi si sostanzialmente rappresenta che è di 46.616, rappresenta la perdita economica che deriva da questa operazione di cessione. DIFESA, AVV. PASTORELLI – Sulla quale non si paga l'imposta, giusto? TESTIMONE – 46 mila consentono la deduzione fiscale e, tenuto conto del livello di tassazione del 2012 dove era in vigore la Robin Tax, quindi il risparmio fiscale, quindi il minor gravame, la minor incidenza della perdita dei 46 mila che è il suo ammontare lordo, viene ridotto sostanzialmente a 60 per cento. Adesso Avvocato chiede in termini numerici: diciamo che sono 4500... 5 per 4 circa una ventina di migliaia di euro di recupero rispetto alla perdita nominale di 46.616. DIFESA, AVV. PASTORELLI – Oltre al prezzo questo incassato per la cessione, giusto? TESTIMONE – Ah bè certo: i 20 mila sono la perdita, sono il recupero fiscale a cui si deve aggiungere i 5 mila. DIFESA, AVV. PASTORELLI – Ecco – poi ho finito – il richiamo all'Articolo 71 cosa vuol dire? TESTIMONE – Dunque l'articolo 71 sostanzialmente a riferimento alla disciplina fiscale – in realtà questo è un riferimento al previgente Testo unico delle imposte dirette che poi successivamente è stato rivisto, ma comunque fa riferimento alle perdite su crediti che sostanzialmente sono fiscalmente riconosciute cioè quelle che mi consentono la deduzione. Tecnicamente quando si calcolano le imposte”.

Il geometra Guizzardi ha spiegato di essere dipendente della ditta Gibertini dal 1999, per la quale si occupa di seguire la rete dei distributori di carburante, ove spesso vengono svolti lavori di ampliamento.

Nel 2012 SILIPO lavorava in almeno due cantieri: “TESTIMONE – Sì, allora io mi occupo di seguire la rete dei distributori di carburante della Fratelli Gibertini e spesso su questi

distributori facciamo dei lavori anche di ampliamento; quindi io ho conosciuto il Silipo nel 2012 su due diversi cantieri appunto, facevamo degli allargamenti di piazzale e in due casi specifici: uno è stato proprio un ampliamento di un piazzale per cui Silipo ci ha portato la ghiaia per fare questo ampliamento; in un altro ha costruito la piazzola di autolavaggio."

SILIPO forniva la ghiaia in un cantiere, mentre nell'altro lavorava scavando il terreno dove sarebbe stata costruita la piazzola dell'autolavaggio.

In questo modo, prestando la sua attività lavorativa, SILIPO avrebbe ripianato un debito che aveva contratto nei confronti della F.lli Gibertini, probabilmente per la fornitura di gasolio.

Per questo lavoro sebbene non avesse le competenze e le capacità tecniche per svolgere quel tipo di lavori. Non era la prima volta che la F.lli Gibertini impiegava la manodopera o i servizi dei debitori che non riuscivano a fare fronte ai loro pagamenti.

Tutti i documenti utilizzati dalla difesa nel corso delle testimonianze indicate sono stati acquisiti agli atti.

22.1.3. Esame dell'imputato

L'8.6.2017 l'imputato GIBERTINI Gino si è sottoposto ad esame spiegando di essere l'amministratore delegato della F.LLI GIBERTINI FU GINO S.p.A.. All'epoca dei fatti ne era anche Presidente. La sua società svolge attività di distribuzione carburanti sia al dettaglio che all'ingrosso, e può contare su numerose stazioni di servizio. Rifornisce tutti coloro che sono utilizzatori di prodotti petroliferi, dall'agricoltore al trasportatore alle imprese di scavi fino ai privati, tanto al dettaglio che all'ingrosso. Il volume di affari è pari a circa 150 milioni di euro all'anno per oltre quattromilacinquecento clienti. Alle dipendenze sono impiegate circa sessanta persone, e ne lavorano, con i loro mezzi, altre duecentocinquanta.

La società può contare su un ufficio che si occupa del recupero crediti. I crediti incagliati sono una cifra importante. I meccanismi tipici di recupero sono quelli ordinari: *"facciamo tutta quella che è l'azione di messa in mora, per cui un richiamo iniziale e poi successivamente una messa in mora dell'azienda debitrice o del soggetto debitore, e successivamente, se riusciamo a trovare una transazione, bene; diversamente, partiamo con l'azione legale, cercando all'occorrenza di incassare attraverso delle forme coattive e arrivando ai pignoramenti e purtroppo anche alle richieste di istanza di fallimento. Devo dire, mio malgrado, negli anni ho dovuto attivare richieste di fallimento per situazioni che non erano diversamente sbloccabili, portando anche aziende al fallimento."*

I tecnici dell'ufficio preposto ricorrono, ha detto l'imputato, anche all'uso dello strumento della cessione del credito. Per questo i legali della società hanno stilato un modello di cessione di credito che viene utilizzato anche oggi, impiegandolo per importi che si aggirano circa sul milione di euro all'anno. Questo strumento viene in particolare impiegato quando il cliente non è un'azienda solvibile o, comunque, le ricerche commerciali non lo considerano solvibile, ma lavorano per aziende più strutturate, che hanno invece la capacità di essere solvibili. In questo modo la società continua a fornire ugualmente l'azienda "non solvibile sul piano commerciale" ed incassa da un terzo maggiormente solvibile, che diventa suo debitore e creditore dell'azienda "ceduta". Questa triangolazione, ha spiegato l'imputato, tutelerebbe maggiormente la società nell'incasso della fornitura.

Quanto a Melchiorri, l'imputato ha riferito che il loro rapporto era nato nei primi anni duemila ed era andato avanti abbastanza bene, per poi incepparsi nel 2007-2008. Era stata quindi attivata la solita procedura, facendo prima la lettera di richiamo e poi passando alla procedura coattiva, intervenendo nella procedura instaurata da un altro creditore, senza tuttavia portare ad esito positivo. Fecero un ulteriore, vano, tentativo cercando altri beni di proprietà del debitore. A quel punto rinunciarono.

SILIPO Antonio era un cliente dell'azienda della F.lli Gibertini s.p.A.; il rapporto era iniziato intorno al 2005. SILIPO era titolare di diverse aziende per le quali acquistava gasolio. A un certo punto la situazione con SILIPO e con la sua azienda era precipitata, perché non riusciva più a pagare i suoi debiti. Anche in questo caso la F.lli Gibertini si era attivata percorrendo il solito iter processuale. Prima di arrivare a dilazioni ulteriori, SILIPO aveva proposto di iscrivere un'ipoteca volontaria sulla sua abitazione, che era intestata alla moglie, Marianna Martino. Così fece. Dopodiché, per sdebitarsi, aveva iniziato a pagare le rate di un piano di rientro che era stato concordato e propose qualsiasi tipo di soluzione compensativa che potesse essere intrapresa.

Per questo aveva eseguito diversi lavori in diverse aree, alcune di proprietà della F.lli Gibertini e una di un'azienda di cui sono proprietari al 50%, la Modena Petroli. I lavori effettuati dal SILIPO venivano in parte pagati e in parte scontati sul vecchio debito. Nell'ambito di questa fase, di queste proposte, erano dunque arrivati anche alla proposta di cessione del credito vantato nei confronti di Melchiorri.

L'imputato non ricorda esattamente come SILIPO facesse a sapere che avevano questa posizione incagliata.

Accettò la proposta di effettuare la cessione del credito di 51.000 euro vantato verso Melchiorri, dietro pagamento dell'importo di 5.000 euro, perché riteneva quel credito assolutamente irrealizzabile. Per cui utilizzarono il solito stampato con la cessione di credito registrata e regolarmente iscritta nella contabilità della F.lli Gibertini. In quel momento il credito era già stato messo a perdita fiscalmente e la cifra relativa all'importo della cessione venne registrata in contabilità, come sopravvenienza attiva.

La differenza sostanziale con altre cessioni era proprio questa: quella con SILIPO aveva ad oggetto, a differenza delle altre, un credito "che era già stato dichiarato morto", già messo a perdita. Si consultò tuttavia con il commercialista, il dottor Pasquinelli dello studio Rossini di Modena, che gli disse che l'operazione di cessione dei crediti per togliersi dalla contabilità anche cifre molto ridotte era una pratica diffusa. La cessione del credito era *pro soluto*.

Quanto alla ragione per la quale le cambiali firmate da Melchiorri a SILIPO tornarono nella sua disponibilità l'imputato ha sostenuto che ciò avvenne perché utilizzate da SILIPO per ridurre il suo debito nei confronti della F.lli Gibertini: *SIG. GIBERTINI G. – Dunque, Silipo mi fa vedere un documento in cui risulta che ha fatto una transazione con il suo commercialista e con l'Avvocato di Melchiorri, dove hanno stilato una transazione (tra l'altro, a me sembrava assolutamente regolarissima), dove il Melchiorri accettava una forma di pagamento e consegnava a Silipo delle cambiali. Tutte le cambiali erano intestate a Silipo, per cui girabili. Silipo le ha usate per ridurre il maggior debito nei miei confronti e sono state incassate e accreditate alla posizione di Silipo regolarmente in contabilità pure quelle. I titoli*

erano girabili e, secondo noi, anche se può sembrare strano che rientrino titoli del Melchiorri a noi, erano titoli assolutamente girabili, senza nessun tipo di problematica.

SILIPO si era presentato come persona che cercava di dimostrare le proprie capacità organizzative e lavorative anche oltre quelle che erano realmente. Si era proposto di organizzare qualsiasi tipo di soluzione lavorativa o mediazione in qualsiasi tipo di servizio fosse necessario. Non si era mai dimostrato un soggetto né pericoloso né violento, tant'è che si era presentato volontariamente con la moglie a firmare un'ipoteca sulla casa dove abitava. Aveva un atteggiamento "un po' da bullo" anche nel vestirsi, sempre vestito tutto di pelle, con la brillantina, cercava di far vedere che era una persona importante. Questo era il suo atteggiamento, ma in nessun momento aveva avuto il pensiero che potesse essere nulla di più che un operatore del settore, non tanto diverso dagli altri né, tantomeno, legato a qualche organizzazione mafiosa. Se si fosse sentito intimidito o minacciato da SILIPO avrebbe "abbozzato", come aveva fatto tante altre volte, preferendo rinunciare al suo credito.

Rispondendo al Pubblico Ministero l'imputato ha poi spiegato di non avere mai conosciuto SARCONI Nicolino, avendone sentito parlare per la prima volta la sera in cui venne seguita la perquisizione a casa. *"Non sapevo... Tant'è che non riuscivo a capire come mai fosse agganciato il mio nome a questa persona, di cui non avevo nessuna conoscenza."*

Ha detto di non conoscere nemmeno Gibertini Marco.

Nella sua società, ha poi aggiunto l'imputato, non era solo il Presidente ma controllava la completa filiera commerciale, *"per cui il contatto con tutti gli agenti, il controllo dei crediti, il coordinamento e le politiche commerciali su tutti i distributori di carburante che abbiamo ubicati nella regione."*

La sua attività consisteva nell'affiancare molto spesso gli agenti nei contatti con la clientela, nel valutare quest'ultima attraverso una serie di operazioni fatte assieme a organismi di controllo e banche, determinarne il fido commerciale, determinarne la gestione commerciale. Normalmente il suo intervento, avviene nella fase iniziale del rapporto e nel momento in cui si verificano dei problemi. Se non ci sono particolari difficoltà, il rapporto rimane in mano all'agente di riferimento. Nel caso specifico aveva iniziato a interloquire con SILIPO particolarmente nel momento in cui costui non pagava più, nel 2007-2008, per poi terminare nella fase in cui hanno dovuto attivare la procedura esecutiva vera e propria, nel 2011 circa.

Il senso di una cessione del credito ad un soggetto con il quale vi erano stati problemi di insolvenza era legato al fatto che, in quel caso, il credito era ormai considerato perso, e la cessione poteva portare solamente a un risultato positivo e non negativo.

Quanto a SILIPO, ha aggiunto l'imputato, occorre considerare che in quel momento si stava proponendo in ogni modo per risolvere la sua situazione debitoria, che si stava progressivamente resolvendo in modo positivo.

SILIPO aveva proposto, ed esegui effettivamente, lavori in tre cantieri (uno a San Michele dei Mucchietti vicino a Sassuolo; un altro sicuramente in via Giardini; il terzo, più o meno in queste aree). In sostanza il rapporto con SILIPO era duplice: aveva un debito per precedenti

forniture; una parte dell'attività veniva pagata, perché sosteneva delle spese, e una parte veniva imputata al debito precedente.

Al momento della cessione del credito, ha detto l'imputato, non disse a SILIPO che il credito ceduto era "morto", non ve ne era bisogno, visto che lo avevano ceduto per 5.000 euro anziché per 51.000 euro. La cifra era bassa perché SILIPO era stato informato del fatto che Melchiorri, dopo la procedura, non aveva pagato. Inoltre, aveva probabilmente detto a SILIPO che aveva comunque la possibilità di far fare dei lavori o dei trasporti a Melchiorri, in modo da farsi pagare il credito ceduto.

I titoli cambiari trovati nella sua abitazione non vennero tutti indicati in contabilità, ma solo quelli incassati.

Vennero imputati alla posizione di SILIPO e non a quella di Melchiorri che si era chiusa con la cessione del credito per 5000 euro. Non si interrogò circa il modo in cui SILIPO era riuscito ad ottenere quello che lui, tramite le vie legali non era riuscito ad ottenere: "P. M. MESCOLINI – Gli chiese come aveva fatto? SIG. GIBERTINI G. – No. P. M. MESCOLINI – No. SIG. GIBERTINI G. – Non era mio compito assolutamente. P. M. MESCOLINI – Io l'ho chiesto. SIG. GIBERTINI G. – Io, le dico la verità, ho visto Melchiorri una volta nella mia vita, perché non riusciva a... non mi ricordo se non... non aveva trovato la cambiale in banca e ci contattò per effettuare il pagamento di una cambiale. E ho visto una volta Melchiorri, perché mi ha pagato la cambiale e io gliel'ho consegnata."

Le due posizioni debitorie, quella di SILIPO e quella di Melchiorri, erano paragonabili nell'entità, ma nella loro posizione complessiva SILIPO dava maggior affidabilità: "SIG. GIBERTINI G. – Come entità è vero. La differenza, se posso sottolineare, è che la procedura nei confronti di Melchiorri era terminata da tempo con la vendita della casa e un esito negativo per voi. Viceversa, il Silipo in quel momento lì lavorava a decurtazione del suo debito e avevamo ancora l'ipoteca sulla casa, l'ipoteca volontaria fatta sulla casa di Silipo dalla moglie.

Interrogato dal Tribunale e dalle parti sui temi così riaperti, l'imputato ha dichiarato:

a) di non sapere il motivo per il quale Silipo era a conoscenza dell'esistenza della pendenza di Melchiorri; fu lui a fargli la proposta perché era convinto di riuscire a recuperare il credito facendogli fare dei lavori da dedurre dall'importo del debito.

b) di non sapere, e di non potere immaginare, perché SILIPO, che era già suo debitore, aveva pensato a questa operazione e la ragione per la quale Melchiorri avrebbe dovuto accettare le richieste di SILIPO.

c) di non avere computato i 5.000 euro derivanti dalla cessione del credito a detrazione dell'importo di cui il SILIPO era debitore, trattandosi di una "partita parte": P. – E come mai i 5.000 euro non li mette in conto debito di Silipo nei suoi confronti? SIG. GIBERTINI G. – Perché questa è una partita a parte. Posso dirle con chiarezza che...

d) di avere fatto questa operazione, che prevedeva il pagamento di 5.000 euro da parte di un debitore in difficoltà per consentirgli di sbloccare la sua situazione e "rimetterlo in moto" disinteressandosi di come SILIPO avrebbe potuto risolvere la situazione: P. - *Mi scusi, Silipo non paga i suoi debiti, però le paga 5.000 euro cash per prendersi un credito che lei ha sperimentato essere un credito morto: non le è venuto un dubbio che ci potesse essere...?* SIG. GIBERTINI G. - *Signor Presidente, noi spesso ci troviamo in questa situazione bivalente in cui, pur avendo un debito incagliato, sblocciamo una piccola apertura di credito magari per una fornitura che consenta al debitore di effettuare lavori che rimettono in movimento la posizione. Lo facciamo noi...* P. - *Ma qui questo non deve fare nessun lavoro, anzi si deve adoperare per far fare a un altro dei lavori. Qui non c'è più la sua volontà, c'è la volontà di un altro.* SIG. GIBERTINI G. - *Non mi spingo in quest'ambito. Io mi ricordo che ci fu questa proposta...* P. - *Siccome noi sappiamo il seguito, e allora...* SIG. GIBERTINI G. - *Non mi sono messo a pensare i sistemi di Silipo per fare quadrare la sua contabilità, ecco.*

e) SILIPO non ha ancora onorato i suoi debiti: la casa pignorata è, ad oggi, sequestrata, e la procedura esecutiva sospesa;

f) quando gli vennero consegnate le cambiali non si interrogò sul modo in cui SILIPO era riuscito ad ottenerle e a farsi promettere e a farsi pagare, parzialmente, la somma di 25.000 euro, avendo visto la transazione redatta e sottoscritta dal commercialista. Peraltro, la cosa non lo aveva stupito perché spesso era accaduto che all'improvviso un debitore si trovasse nella condizione di pagare: P. - *Diventa interessante che lei, con i suoi eccellenti legali, le sue società di recupero credito, i suoi strumenti, i suoi mezzi si arrende e perde l'1% del fatturato, arriva Silipo e le sbatte in faccia le cambiali.* SIG. GIBERTINI G. - *Signor Presidente, le posso garantire che io ho un elevato numero di situazioni che a volte si risolvono anche, fortunatamente, con le più svariate... le invenzioni più svariate da parte dei debitori nella storia. Poi, siccome molto spesso hanno bisogno dell'attività della mia azienda anche nel momento in cui ripartono con altre attività, molto spesso le aziende si adoperano per trovare una soluzione per pagare i loro debiti anche a distanza di tempo. Le posso garantire che le situazioni sono le più svariate, spaziavo tra le più impensabili.* P. - *Lei non si è stupito, l'ha considerato come un dato oggettivo, il fatto che Silipo le portasse le cambiali firmate da Melchiorri.* SIG. GIBERTINI G. - *L'ho considerato come un fatto oggettivo, fino a se stesso.* P. - *Non si è chiesto come facesse, Silipo, a procurare...* SIG. GIBERTINI G. - *...a chiudere la transazione rispetto a quello che non ero riuscito a fare io. Signor Presidente...* P. - *Lei a quel punto poteva licenziare tutti i suoi Avvocati e assumere Silipo.* SIG. GIBERTINI G. - *Però, le dico, delle volte le soluzioni sono dove uno non le pensa.*

g) non incassò tutte le cambiali di Melchiorri perché ad un certo momento costui le aveva mandate insolute e quindi smise di metterle all'incasso;

h) l'importo delle cambiali consegnate a SILIPO e a lui girate ammontava a 20.000 euro;



i) aveva chiesto a SILIPO di contattare Melchiorri per dirgli che non gli era stato possibile incassare le cambiali e che quindi avrebbe dovuto pagare *brevi manu ... e così è stato. E, come ho detto prima, è stata l'unica volta in cui ho incontrato Melchiorri davanti alla motorizzazione, che mi ha portato 1.000 euro a me personalmente e gli ho consegnato la cambiale.*

22.1.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Sulla base delle prove indicate ed acquisite in dibattimento ritiene il Tribunale dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Le premesse storiche sulle quali si sviluppa l'estorsione sono incontestate ed emergono dalle prove orali e documentali assunte.

Renzo Melchiorri è un piccolo imprenditore di Castellarano che, nel corso della sua attività, aveva contratto un ingente debito, pari a 51.000 euro, nei confronti della società F.lli Gibertini, una importante società modenese che si occupa di commercio di carburante, ed il cui amministratore delegato è l'odierno imputato GIBERTINI Gino che, all'epoca dei fatti, ricopriva anche la carica di Presidente della medesima società.

La società F.lli Gibertini, per il tramite del suo ufficio preposto alla attività di recupero crediti, percorse ogni strada legale per ottenere la soddisfazione della sua pretesa, rimasta inadempita.

Considerata l'incapienza del patrimonio del debitore, Melchiorri, e ritenuta l'impossibilità di ottenere il pagamento, il credito veniva contabilmente messo a perdita e fatto oggetto di cessione a SILIPO Antonio dietro il pagamento della somma di 5.000 euro, contabilmente registrata come sopravvenienza attiva.

SILIPO Antonio era un cliente dell'azienda della F.lli Gibertini, a fare data da circa dal 2005, essendo titolare di alcune imprese di trasposto per le quali acquistava gasolio.

Anche SILIPO era fortemente indebitato (per circa 80.000 euro) nei confronti della società dell'imputato. Per questo, a cavallo degli anni 2007-2008, su iniziativa del SILIPO, venne concordato un piano di rientro con pagamenti mensili garantito da un'ipoteca volontaria sulla casa di abitazione e concessa, formalmente, dalla moglie Martino Marianna. SILIPO aveva anche iniziato a proporre qualsiasi tipo di soluzione compensativa che potesse essere utilmente intrapresa per ripianare il suo debito. Per questo aveva eseguito diversi lavori in alcuni cantieri per la F.lli Gibertini. I lavori venivano in parte pagati e in parte scontati sul debito pregresso.

Dopo aver acquistato il credito di 51.000 euro dalla F.lli Gibertini Spa, dietro il corrispettivo di 5.000 euro, SILIPO si era rivolto a MELCHIORRI per esigerne il pagamento, ottenendo titoli di credito per l'ammontare di 25.000 euro: un assegno dell'importo di 5.000 euro e 20 effetti cambiari dell'importo, ciascuno, di 1000 euro. Con il pagamento di questo importo, le parti ritenevano estinto il debito, consacrando in atto formale la transazione.

Sul punto non vi è contestazione, del resto risultando il dato, *per tabulas* (cfr. produzioni 16.9.2016).



Se dunque la F.lli Gibertini non era riuscita ad ottenere nulla dalla sua attività di recupero credito percorsa dal suo ufficio legale, SILIPO, che aveva acquistato il credito ad un prezzo pari al 10% dell'importo dello stesso, era invece riuscito ad ottenere immediatamente la riscossione di un importo pari a 25.000 euro.

Secondo il capo di accusa, ciò sarebbe il frutto dell'estorsione commessa dai coimputati in danno di Melchiorri Renzo.

Su queste premesse è dunque oggi al vaglio è la responsabilità concorsuale di GIBERTINI Gino quale mandante dell'azione estorsiva materialmente compiuta da SILIPO, sotto la direzione di SARCONE Nicolino e finalizzata al recupero del suo credito, nella consapevolezza che sarebbero stati utilizzati metodi tipicamente mafiosi da parte di soggetti che GIBERTINI sapeva appartenere al consorzio criminale.

In tale giudizio è logicamente prioritario l'accertamento del fatto estorsivo non essendo ovviamente sufficiente il fatto che, *medio tempore*, sia divenuta definitiva la sentenza di condanna emessa all'esito del rito abbreviato per gli altri due coimputati.

La persona offesa, come visto, ha dichiarato che dopo l'inginnzione di pagamento e il pignoramento notificatigli dalla società creditrice, nell'aprile del 2012, SILIPO si presentò nella carrozzeria del fratello, accompagnato da un altro soggetto, chiedendogli di pagare il credito mostrandogli la cessione del credito e le fatture. Successivamente, prima di procedere al pagamento mediante la consegna dell'assegno e delle cambiali, visto che quei soggetti gli avevano fatto capire che in un modo o nell'altro avrebbe dovuto pagare, si era rivolto alla Polizia di Stato di Sassuolo per sapere chi fossero i personaggi che lo avevano avvicinato ottenendo, in risposta, che si trattava di soggetti poco raccomandabili. Si recò quindi anche dall'Avvocato Romano Corsi, per sapere se si trattava di una cessione regolare. Insomma, dopo questo incontro cercò di temporeggiare per sapere chi fossero i soggetti che reclamavano il pagamento del credito di GIBERTINI e se le loro richieste fossero vere o false, anche se le chiamate di SILIPO iniziarono a diventare più insistenti.

Sotto questo aspetto la testimonianza della persona offesa ha sminuito il reale accadimento dei fatti e, in particolare, il contegno tenuto da SILIPO e la percezione dello stesso da parte sua, fornendo, allo stesso tempo, una spiegazione alla ragione per la quale si era deciso a consegnare l'assegno e le cambiali per un valore complessivo di 25.000 euro a SILIPO sebbene in precedenza non avesse versato nulla a GIBERTINI.

Gli esiti della attività spionistica, tuttavia, fanno luce su quanto realmente accaduto, tanto che, come si è visto, lo stesso Melchiorri, a fronte dell'incalzare delle domande e della lettura, sotto forma di contestazione, di alcuni brani delle conversazioni captate, ha fatto trapelare che:

- SILIPO aveva un tono imperioso e poco rassicurante, anche perché sapeva che non era una persona raccomandabile come riferitogli dalla Polizia di Stato;
- quando scoprì che le cambiali erano state girate a GIBERTINI ed incassate da lui si fece l'idea che costui si fosse accordato con SILIPO per recuperare in quel modo il credito che non era riuscito a soddisfare in precedenza.



Le intercettazioni danno conto della complessiva operazione compiuta e disvelano la natura estorsiva dello stesso.

Fin dal mese di marzo del 2012 vengono registrati i contatti fra GIBERTINI Gino e SILIPO; i due si sentono frequentemente parlando di vari affari, di lavori sui cantieri, programmando, tra l'altro, di incontrarsi (prog. 2917, 3477, 4408, 4476, 4527). Nel corso della telefonata registrata al n. 4553 RIT 353/12 si apprende che SILIPO è già sul luogo e specifica che un soggetto non indicato, ma certamente ben noto al GIBERTINI, si era messo a sudare, tanto che gli occorreva un asciugamano e che avrebbe chiamato per mettere a posto il cantiere. SILIPO chiede allora a GIBERTINI se sono decisi a "giocare", facendo intendere che vi erano le condizioni per giocare, ribadendo che quel soggetto aveva "sudato parecchio". GIBERTINI risponde che aveva fatto bene e, convintamente, dice di "aprire il cantiere". SILIPO con linguaggio altrettanto criptico chiede a GIBERTINI se ha capito di cosa stia parlando e GIBERTINI risponde di essere d'accordo. SILIPO gli dice quindi che domani o dopo domani quel soggetto lo avrebbe chiamato per pianificare, anche se per finirlo occorreranno 7 mesi. GIBERTINI ringrazia:

Gino - Sì, pronto? Antonio - Oh, Gi... Gino! Gino - Sì, chi è? Antonio - Sono Antonio Silipo. Gino - Dimmi, Antonio. Antonio - Niente, io sono già venuto qua. Gino - Sì. Antonio - Tutto a posto, tutto regolare. Questo si è messo a sudare, si è messo. Gino - Eh. Antonio - Ci voleva un asciugamano. Gino - Sì. Antonio - E niente, domani mi ha detto che mi chiama per mettere a posto il cantiere. Gino - Ah, sei già passato di là allora! Antonio - Eh... che facciamo? Giochiamo, Gino? Gino - Eh, hai fatto bene. Hai fatto bene, hai fatto bene. Antonio - Che facciamo? Questo vo... questo si è asciugato... si asciugava con il... l'asciugamano perché sudava. Gino - Si è asciugato? Eh. Ho capito. Antonio - Sudava. Gino - Bene, bene, bene, bene. Allora apriamo il cantiere, dai. Antonio - Hai capito? Eh. Gino - Solo una cosa... d'accordo. Antonio - Quindi domani... domani o post-domani mi chiama per pianificare... Gino - Sì, sì. Antonio - Lui mi ha detto che per finire il cantiere ci vorranno sette mesi. Gino - Beh, va bene. Antonio - Va bo', Gino - Vediamo. Okay, grazie. Ciao. Antonio - Va bene, ci sentiamo. Ciao, Gino. Ciao.

Le conversazioni proseguono.

Il 23.3.2012, sempre parlando di affari e di lavori, SILIPO dice a GIBERTINI che ha urgenza di incontrarlo (prog. 4795 RIT 353/12). Il 27.3.2012 GIBERTINI chiama SILIPO (prog. 5084 RIT 353/12) dicendogli che il suo geometra gli sta sollecitando i documenti e SILIPO lo rassicura. GIBERTINI gli fa inoltre sapere che vorrebbe svolgere con lui i lavori nella Piazzola "e poi ascolta, la ...il...il... come si chiama? L'offerta per il lavoro della Piazzola...vorrei combinare io con te". Anche su questo punto GIBERTINI ottiene rassicurazioni da SILIPO (*Antonio: e poi combiniamo il tutto, combiniamo. GINO- mi raccomando i documenti e poi...quando ci sei combiniamo quel lavoro lì. Antonio - Bene prepara...prepara il lavoro, là, prepara*). A quel punto GIBERTINI, rassicurato, dice di avere due cose importanti per loro (*si, c'ho due cose molto importanti per noi*). Il 4.4.2012 GIBERTINI comunica a SILIPO che il cantiere è quasi pronto e SILIPO chiede a GIBERTINI se può fargli avere entrambi tutti e due i lavori (prog. 6016 RIT 353/12). Il 5.4.2012 SILIPO chiama GIBERTINI dicendogli che era stato obbligato a fatturare alcuni lavori da lui svolti a causa dei controlli e gli chiede il favore personale di pagarlo immediatamente con un assegno,

perché l'indomani ha un assegno in scadenza. GIBERTINI lo rassicura e lo invita a raggiungerlo. Si accordano per vedersi alle 12.30 (prog. 6077 RIT 353/12).

Si giunge così ai giorni in cui si verificano gli eventi oggetto della imputazione.

Il 19.4.2012, SILIPO Antonio si accorda con SARCONI Nicolino per vedersi da lì a poco nell'ufficio di questo, per poi recarsi insieme in un posto non meglio specificato (prog. 7703 RIT 353/12). Le celle telefoniche indicavano che effettivamente SILIPO si era portato negli uffici di SARCONI Nicolino.

Alle 19.07 di quello stesso giorno SILIPO invia all'utenza di GIBERTINI (n. 335 5970651) un messaggio in cui chiede il numero esatto del cellulare di MELCHIORRI di Castellarano:

Questo il testo SMS: *Mi dai il numero esatto del cellulare di Melchiorri di Castellarano. Grazie Antonio Silipo.*

Un'ora dopo SILIPO comunica a SARCONI di non essere riuscito ad andare nel posto indicato e i due prospettano di audarsi l'indomani mattina, previ accordi telefonici (prog. 7763 RIT 353/12).

La mattina del 20 aprile non si registrano contatti fra i due che, solo nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, si accordano per vedersi (prog. 7842 RIT 353/12). Nel frattempo SILIPO inviava un nuovo messaggio a GIBERTINI, che si trova all'estero, dicendogli che ha bisogno di un favore personale, avendo bisogno di denaro per pagare un acconto ad un operaio al quale era morto il padre e che aveva bisogno di 3.000 euro per il funerale (prog. 7832-7833-7834 RIT 353/12).

Alle ore 19.53, è registrato un tentativo di chiamata da parte di SILIPO Antonio sull'utenza cellulare n. 345.9336978 in uso a Melchiorri Marcello, fratello di Renzo. Al terzo tentativo SILIPO ottiene risposta da Melchiorri Marcello (prog. 7851 RIT 353/12). Costui riferisce di avere poco prima consegnato un biglietto contenente i dati ed il numero di telefono per poter contattare lo stesso SILIPO. Quest'ultimo, che evidentemente non ha ottenuto il numero di telefono del Melchiorri Enzo da GIBERTINI, che si trova all'estero, se lo fa dare dal fratello Marcello. Di fianco a SILIPO, in quel momento, vi è un altro soggetto. Parla infatti sempre al plurale, dicendo che si trovano davanti alla carrozzeria e che il fratello Renzo non era ancora arrivato.

Immediatamente dopo, SILIPO Antonio compone il numero fornito da Marcello, il numero di Renzo, ma l'utenza è irraggiungibile (prog. 7844 e 7855 RIT 353/12).

Alle 20.45 SILIPO Antonio è ancora a Castellarano in attesa di Melchiorri Renzo. Con lui, in auto, c'era anche altro soggetto, SARCONI Nicolino, del quale si udiva, a tratti, la voce. Mentre infatti SILIPO parla al telefono con Maddalena, con la quale ha una relazione sentimentale e che sospetta che SILIPO sia insieme ad un'altra donna, l'attenzione dei due era attratta da un furgone in transito in cui ritenevano potesse trovarsi il Melchiorri e si ode lo scambio di battute tra lui e questo soggetto.

Alle 21.08 (prog. 7867 RIT 353/12) SILIPO e SARCONI si trovano ancora insieme in zona. SILIPO, per attenuare la gelosia della diffidente Sammarco, le passa al telefono SARCONI Nicolino, che confermava che SILIPO era con lui, dicendole che non si potevano muovere, perché stavano aspettando una persona e uou sapevano quando sarebbe arrivata "stiamo

aspettando una persona che non si sa se esce oggi...se esce più tardi... se mangia ... se dorme non lo so".

Nei giorni seguenti vengono registrate (prog. 8419 RIT 353/12) alcune telefonate tra SILIPO e GIBERTINI Gino, che è appena rientrato dall'America, aventi ad oggetto richieste di pagamento di denaro e, in specie, di una fattura. GIBERTINI cerca di andargli incontro dicendogli che se gli porterà le fatture proverà a pagarlo. Alle 20.00 i due si risentono (prog. 8468 RIT 353/12). SILIPO spiega di avergli portato le fatture. GIBERTINI dice di averle viste ma di non capire lo stabilizzato: *"sì, ho visto. Eh...ho guardato tutto, l'unica cosa che non ho capito è il riciclato...il scusami, lo stabilizzato."* SILIPO gli fa capire che si tratta di fatture per le quali erano intercorsi accordi tra loro e di cui non parlare al telefono: *"Antonio - No, quelle sono le fatture che tu mi hai detto di... capiscimi. Gino - Sì. Antonio - Eh. Hai capito? Gino - Sì, sì, ho capito. Va bene, va bene. Antonio - Eh. "*

Alle 17:56 di lunedì 30 aprile 2012 si registra un tentativo di chiamata da SILIPO Antonio a Melchiorri Renzo, che continuava a non rispondere (prog. 8827 RIT 353/12). Mentre il telefono squilla si sente crescere la rabbia del SILIPO (*"sto bastardo"*).

Seguivano, lo stesso giorno e in quelli a seguire, numerosi altri tentativi di chiamata da parte di SILIPO ai quali Melchiorri si sottraeva.

La mattina del 5 maggio 2012 (09.47) Melchiorri Renzo chiama SILIPO Antonio (prog. 9436 RIT 353/12). Quest'ultimo gli dice che in un modo o in un altro, doveva pagare. MELCHIORRI, incalzato da SILIPO, con atteggiamento sottomesso, palesemente intimidito, dice, sapendo che SILIPO era calabrese, che lui con i suoi "paesani" era sempre stato corretto e che li aveva anche aiutati, permettendo che qualcuno di loro non l'avesse mai pagato per lavori effettuati. SILIPO insiste facendo intendere al debitore con chi aveva a che fare. Si accordano quindi per sistemare la cosa in un modo o nell'altro.

Silipo - Buongiorno.

Melchiorri - Signor Silipo, buongiorno.

Silipo - Buongiorno a lei, Melchiorri.

Melchiorri - Niente, io ho parlato con l'avvocato ieri sera alle otto e martedì di sicuro al Casellario Giudiziale a Reggio Emilia gli dovrebbero dare tutto il mio

fascicolo. E lui mi ha detto: Aspetti prima di fare delle cose che vediamo tutte come sono...."Il mio

avvocato è l'Avvocato Corsi di Reggio Emilia, non so se lo conosce.

Silipo - Sì, sì, lo conosco, lo conosco.

Melchiorri - Eh. Romano Corsi, mi ha detto: Aspetti martedì che martedì mi dovrebbero dare tutto il fascicolo (inc. audio insuf.).

Silipo - Va be', ma l'avvocato a noi non è che ci riguarda,

Melchiorri, non ci riguarda...

Melchiorri - Eh, ma lo so. A lei non le riguarda, no, ma a me mi riguarda perché io... io fra Gibertini ed un altro mi hanno fatto perdere 350.000 euro a me, capito, signor Silipo?

Silipo - Eh, lo so.

Melchiorri - Lei non ha nessuna colpa, per l'amor di Dio.



Silipo - Gibertini era Gibertini, io... ripeto, io sono io. Cioè non voglio avere discussioni con nessuno perché giustamente quello è un credito che e... esiste, quello lì. E giustamente deve andare a posto, (inc. pronuncia non chiara).

Melchiorri - Perché io avevo dei discorsi anche con il suo rappresentante che non hanno mantenuto niente di quello che hanno detto. Adesso io per... per il momento le posso dire solo questo, dopo vediamo cosa... giustamente lei ha dei documenti in mano, ha le sue ragioni. L'importo intanto non risulta perché non sono 58, ma sono 51.000 e rotti euro.

Silipo - Ma adesso non è...

Melchiorri - Che ho fatto il controllo...

Silipo - Adesso... non è quello lì, il mille... il mille sotto o il mille sopra, Melchiorri. E' la buona intenzione... è la buona intenzione di voler mettere a posto la cosa, perché quando uno dimostra di avere la buona intenzione, adesso, poi, che sono le mille, le... le cinque sotto, le cinque sopra a... a... (inc. audio insuf). Melchiorri - Sicuramente loro le hanno dato una fattura in più, perché sono 51.300 e rotti, dai conti che risultano al commercialista delle fatture scoperte.

Silipo - Allora... fatemi capire qual è la fattura, che io quella fattura lì la storno. Va bene? E me li faccio dare da Gibertini, me li faccio dare, me li fa...

Melchiorri - Veda lei, veda lei. Lì c'è qualcosa che non va bene con i conteggi anche.

Silipo - No, no, ma me li faccio dare da Gibertini.

Melchiorri, Me li faccio dare.

Melchiorri - Veda lei.

Silipo - Ecco

Melchiorri - Quindi martedì, come mi chiama l'Avvocato

Corsi, io la chiamo e vediamo...

Silipo - Melchiorri, e...

Melchiorri - Tutto quello che si può fare, ma...

Silipo - Io aspetto martedì per comodità sua, Melchiorri. Ma io che aspetto i documenti degli avvocati, non mi riguarda più di tanto. Ha capito, Melchiorri?

Melchiorri - Sì, ma lo so. Lei ha ragione, perché a lei le hanno dato dei documenti in mano. Ma visto che io devo... devo pagare, con quello che mi hanno fatto...

Silipo - Ma Melchiorri, il problema non è...

Melchiorri - Ha capito? Ha capito? A parte che è un momento che dei soldi non ce ne sono, quindi...

Silipo - Quando la gente è codarda così, è codarda, va bene? Cerca poi giustamente di attaccarsi a dove... a dove non si dovrebbe attaccare. Però si è attaccata un po' male a noi, hai capito Melchiorri? 'Sta gente qua si è attaccata. Perché quello che ci doveva dare, ce l'ha... ce lo deve dare panto e basta. Adesso chi di dovere per lui, prendiamo l'accordo, prendiamo.

Melchiorri - Capito? Prendiamo.

Silipo - Quindi, Melchiorri, mettiamoci l'anima in pace perché questi sono soldi che devono venir fuori in un modo o nell'altro, perché giustamente ci spettano e noi ci vogliamo mettere tutta la buona volontà di questo mondo... noi. Hai capito?

Melchiorri - Aspettiamo, vediamo tutto quello che si può fare e nel modo che io lo posso fare perché, le ripeto, a me mi hanno rovinato.

Silipo - Le dico... le dico subito, subito, tanto per rompere il ghiaccio di una amicizia futura. Non

andiamo a cercare il pelo nell'uovo per prenderci tempo perché non attacca, cioè è meglio... cioè è

meglio parlare, eh, va bene? Prima, Silipo, voglio un mese in più!" Silipo, voglio un mese in meno." Cioè, allora ci sta bene. Hai capito quello che voglio dire, Melchiorri?

Melchiorri - Sì, sì, ho capito.

Silipo - Ma quando uno cerca il pelo nell'uovo che si nasconde dietro il cassone del camion...

Melchiorri - No, no.

Silipo - Si nasconde dietro il muro, si nasconde dentro... di qua, si nasconde dietro di là...

Melchiorri - Non c'è mica... non c'è niente da nascondersi perché io più che lavorare...

Silipo - (Inc. voci sovrapposte).

Melchiorri - Venti ore al giorno non so cosa fare, ha capito?

Silipo - Io sto dicendo la mia, Melchiorri, perché ho visto che sei un lavoratore e... quindi non è che...

Melchiorri - Dato che conosci della gente che mi conosce, non glielo chiedi che persona sono io? Io li ho aiutati tutti i tuoi parenti, paesani, là che ti ho detto...

Silipo - Non... non c'è bisogno che prenda informazioni perché giustamente so già tutto, Melchiorri, so già.

Melchiorri - Io...

Silipo - Hai capito?

Melchiorri - Io ho sempre dato una mano a tutti, ti dico, i tuoi paesani, perché so che sei calabrese, quindi...

Silipo - Quindi...

Melchiorri - Io con loro ce l'ho messa tutta, li aiutati tutti quando hanno avuto bisogno con i lavori, mi hanno pagato, non mi hanno pagato e... pazienza.

Silipo - Melchiorri, dopo ci sarà un seguito alla nostra amicizia, adesso...

Melchiorri - Io ti... ti dico già che per me è difficile perché da quando loro mi hanno fatto questo pignoramento, la banca mi ha chiuso i conti e mi hanno sderenato.

Silipo - Adesso i...

Melchiorri - Sai che vuol dire sderenato?

Silipo - Eh, ma ci credo. Ma adesso in settimana... in settimana, e... mettiamo a posto questa situazione. Prenditi un attimino uno stand-by, prenditi, per mettere a posto 'sta situazione. Perché, Melchiorri, giustamente la cosa è seria, anzi, di più... anzi, hai capito? La cosa. Quindi non... non giriamoci attorno perché lì... li recuperiamo in un altro modo con la collaborazione di lavorare. Hai capito?

Melchiorri - Vediamo, vediamo quello che si può fare. Io non è che mi nascondo e scappo perché non...

Silipo - Ma guarda, Melchiorri, non... non ne vale la pena, non ne vale la pena.

Melchiorri - Però ti ripeto... ti do del tu, scusa. A me quella gente lì mi ha rovinato l'esistenza, mi ha rovinato.

Silipo - Va bene, Melchiorri. Mettiamo a posto la situazione nostra che dopo ne... ne parliamo di

seguito, ne parliamo. Melchiorri - Va bene.

Silipo - Okay?

Melchiorri - Ci sentiamo martedì sera o mercoledì mattina, come mi (inc. audio disturbato).

Silipo - Melchiorri, 'sta settimana dobbiamo mettere a posto la cosa, vedi tu. In un modo o nell'altro. Vedi tu, okay? Vedi.

Melchiorri - Okay, ti saluto. Grazie.

Silipo - Ciao Melchiorri.

Seguivano nei giorni successivi altri tentativi di chiamata di SILIPO al Melchiorri e un messaggio; il "debitore" continuava a farsi negare. SILIPO informa SARCONE, proponendogli di impossessarsi di un camion del Melchiorri (prog. 10031 RIT 353/12): *"SILIPO Antonio: vedi che ho chiamato là a coso, quello che ha i camion e non mi risponde. lo gli ho mandato il messaggio, gli ho mandato.. vedi se sabato mattina, non lo so, ci facciamo una camminata o...o andiamo che ci prendiamo un camion, due camion.. SARCONE Nicolino: Eh, poi andiamo, dai. SILIPO Antonio: organizziamo va bene? SARCONE Nicolino: Sì, ci sentiamo dopo ciao ciao".*

Il giorno successivo, venerdì 11.5.2012, SILIPO riprova a chiamare Melchiorri Renzo, che non risponde (prog. 10102 RIT 353/12).

Subito dopo SILIPO avvisa SARCONE che Melchiorri continua a negargli la risposta, chiedendogli conferma se domani avesse intenzione di accompagnarlo da lui (prog. 10103 RIT 353/12).

Per tutto il mese di maggio seguivano tentativi di chiamata da SILIPO a Melchiorri (prog. n. 12054, 12055, 12056, 12188 12301, 13136 13182, 13376, RIT 353/12 effettuate dal 26.5.2012 al 5.6.2012), che raramente si faceva trovare, occasioni nelle quali SILIPO gli ricordava che *"doveva mettere a posto la situazione"* (prog. 11162 RIT 353/12).

Nel frattempo, si registra un importante dialogo (prog. 13569 RIT 353/12 del 5.6.2012) fra SILIPO Antonio e GIBERTINI Gino, dal quale si comprende che "il cantiere di Castellarano" stava andando un po' per le lunghe e che, tuttavia, in settimana sarebbero giunti ad un accordo. GIBERTINI dice a SILIPO di avvisarlo prima di andare in cantiere, perché vuole fare due chiacchiere con lui. I due si danno quindi appuntamento nel pomeriggio:

Antonio - Poi, ascolta, un'altra cosa.

Gino - Dimmi.

Antonio - Lì, i due cantieri che mi hai assegnato, là...

Gino - Sì.

Antonio - Uno a Castellarano... sono un po' lunghini ma stiamo vedendo come.

Gino - Adesso... ti volevo parlare appunta di questo per un lavoro lì che c'era da fare di... di quelli lì, ti volevo parlare. Poi... quando ci vediamo ne parliamo, va bene?

Antonio - No, no, vengo subito giù allora, vengo.

Gino - No, no, ma non è urgentissimo. Comunque quando ci vediamo, facciamo un ragionamento.

Antonio - Comunque io lì, tra questa settimana e l'altra, dovremmo arrivare ad un accordo, dovremmo arrivare.

Gino - Eh, eh, eh.



Antonio - Adesso vediamo come fare.

Gino - Allora, prima di andare in cantiere, avvisami che facciamo due chiacchiere, okay?

Antonio - Eh, ma io devo andare mi sembra stasera, eh, là.

Gino - Allora vediamoci oggi pomeriggio, dimmi dove.

Antonio - Dimmi dove devo venire, dimmi. Vengo lì da te?

Gino - Fai un salto da me?

Antonio - Allora, a che ora?

Gino - E... fai un salto da me alle tre e mezza, va bene?

Antonio - Va bene alle tre e mezza. Ascolta, poi un'altra cosa...

Gino - Chiamami dieci minuti prima di quando arrivi, così ti raggiungo.

Antonio - Okay. Poi un'altra cosa.

Gino - Dimmi.

Il 6.6.2012 SILIPO e GIBERTINI si risentono (prog. 13968/12). Parlano ancora di lavori da fare per un edificio pericolante in seguito al terremoto. SILIPO gli dà il contatto di Domenico Oppido e si raccomanda di fargli fare i lavori insieme a lui (*Antonio - Però, mi raccomando, fagli fare quello che insomma gli... abbiamo bisogno noi di lui, hai capito? Gino - Antonio, devo fa... il lavoro dico che lo fai tu o che lo faccio fare a lui? Antonio - No, no, tu dici: Adesso mi rivolgo con Antonio e te, Domenico, mi fai... Gino - Va bene. Antonio - Quello che mi serve, punto.*) Come al solito, nel prosieguo, SILIPO gli chiede il pagamento di una somma dovuta non ancora pagata e GIBERTINI si attiva, allo scopo rivolgendosi alla segretaria. Sul finire SILIPO si raccomanda di chiamare Domenico OPPIDO e di fargli presente tutti i danni avuti dal terremoto ed i lavori da eseguire che li "andiamo a vedere".

L'11.6.2012, Melchiorri cede, e dà appuntamento a SILIPO (prog. 14374 -14423 RIT 353/12). Il giorno seguente SILIPO chiama GIBERTINI Gino perché deve urgentemente parlargli di Melchiorri e dirgli due parole. Si accordano per vedersi al casello autostradale di Modena: *Gino - Antonio, sono con della gente. Tu hai sentito l'avvocato... scusami, l'ingegnere? Antonio - Sì, ascolta, io avevo bisogno due secondi di vederti urgentemente.*

Gino - Sì.

Antonio - Avevo.

Gino - Pomeriggio, io stamattina non ce la faccio.

Antonio - Vacca madosca! Vacca madosca!

Gino - Eh. Guarda, io pomeriggio...

Antonio - No, e... pomeriggio no, perché pomeriggio sono a Verona per...

Gino - Sì.

Antonio - Al riguardo Melchiorri, punto.

Gino - Sì.

Antonio - Ah, devo dirti solo due parole.

Gino - Sì.

Antonio - Di... dimmi sì o no, punto.

Gino - E... dunque, cosa facciamo?

Antonio - Dimmi... dimmi te, perché io adesso, farei un salto adesso.

Gino - Sì. Io sono fuori, però quando rientro c'ho la Guardia di Finanza che mi chiude il verbale

stamattina.

Antonio - Ah.

Gino - Per cui non ho idea, cioè vado dentro da loro, non so quando finisco.

Antonio - No, ci vediamo fuori, ci vediamo.

Gino - Eh, hai capito?

Antonio - Ci vediamo.

Gino - Non so cosa dirti. E... io... io torno dentro verso le (inc. voci sovrapposte).

Antonio - Non riesci... non riesci... non riesci ad arrivare al casello dell'autostrada?

Gino - Dove?

Antonio - A Modena?

Gino - Sì, posso passare al casello dell'autostrada a Modena.

Antonio - Tra quanto ci vediamo?

Gino - Mezz'ora lì al case... no, aspetta. Fermati, devo fare un altro giro prima. E... alle dieci?

Antonio - Quaranta minuti?

Gino - Alle dieci lì al casello di Modena nord.

Antonio - Alle dieci, Modena nord.

Gino - Okay.

Il 12.6.2012 SILIPO scrive un messaggio a GIBERTINI chiedendo se avesse fatto chiamare Martinelli e Melchiorri: Testo SMS: "Gino al fatto chiamare martinelli e melchiorri fammi sapere. Ciao".

Il successivo 13 giugno 2012, GIBERTINI Gino informa SILIPO Antonio che Martinelli (evidentemente quello che doveva seguire la pratica di Melchiorri) gli aveva detto che avrebbe insistito per sistemare in altro modo la vicenda, per cui adesso avrebbero provato a mettersi "avanti in quel modo". Per quanto riguarda i loro conti si sarebbero messi d'accordo (prog. 14639 353/12)

Gino - Sì Antonio!

Antonio - Ciao, Gino. Buongiorno.

Gino - Eccomi! Allora, ti volevo dire, senti. Allora, Martinelli mi dice che... insiste che vuole sistemare la cosa con... con quell'altro suo datore di lavoro, lì... Gualtieri.

Antonio - Mh.

Gino - Per cui... adesso... cerchiamo la maniera di sistemare... i nostri... sì, le nostre cose, e proviamo a vedere se... se si mette avanti con quell'altro. Okay?

Antonio - Mah, io...

Gino - Eh. Per quanto riguarda... dopo i nostri conti li guardiamo, hai capito?

Antonio - Sì, sì, però ti dico... va bo', niente, dai.

Tu... niente, ti voglio trovare domani, dai. Ti voglio trovare. Ti vengo.

Gino - Dimmi Antonio? Ecco.

Antonio - Ti vengo a trovare domani, ti vengo a trovare, dai.

Gino - Sì, sì, va bene, dai.

Antonio - Va bo'?

Gino - Va bene.

La sera di quello stesso giorno GIBERTINI comunica il contrordine. Martinelli dopo avere visto Melchiorri si era tirato indietro in malo modo, dicendo che SILIPO si sarebbe dovuto arrangiare da solo. A quel punto GIBERTINI incarica SILIPO di gestire in autonomia la situazione e GIBERTINI sottolinea, eloquentemente, che non vuole c'entrare nulla nell'accordo che dovranno fare lui e Melchiorri (prog. 14713 RIT 353/12):

Antonio - Ciao, Gino.

Gino - Allora, contrordine. Martinelli (inc. audio disturbato) indietro.

Antonio - Eh.

Gino - Per cui tu... gestisci tu.

Antonio - Contrordine, cosa ti ha detto Martinelli?

Gino - Martinelli ha detto che (inc. audio insuf.) tirato indietro.

Antonio - Lui si è ritirato indietro?

Gino - Eh. E allora ha detto... dice: "Dì a Silipo che si arrangi lui", cioè che... che "Ci pensi lui".

Antonio - Allora di... digli a Martinelli di chiamare a caso...

Gino - Eh.

Antonio - Digli.

Gino - No, ma gliel'ha già detto. Gliel'ha già detto. Perché dice che è andato là e allora l'altro che prima ha detto: "Sì, faccio da garante io", si è tirato indietro. E allora Martinelli ha detto: "Sapete che c'è? Andate a fanculo tutt'e due".

Antonio - Benissimo. Allora, gli ha telefonato Martinelli a Melchiorri?

Gino - L'ha visto, l'ha già visto.

Antonio - L'ha già visto?

Gino - Sì.

Antonio - Ascolta, allora io gli dico di preparare il tutto, di preparare.

Gino - Tu sei... sei... l'accordo lo fai tu, va bene?

Antonio - Eh. (Inc. voci sovrapposte).

Gino - Come... come... mettetevi d'accordo, io non c'entro niente, non voglio c'entrare niente.

Antonio - Te lo avevo detto io, te lo avevo, ti fargli una telefonata.

Gino - Hai ragione, hai ragione. Lo so, hai sempre ragione,

Antonio, mi dispiace.

Antonio - Va bo'. Okay, dai. A posto.

Gino - Ciao.

Antonio - Ciao, ciao, ciao.

Il giorno 15.6.2012, di prima mattina, SILIPO Antonio chiama per ben quattro volte Melchiorri Renzo, che non risponde, ma si recava da lui, come confermato dalla persona offesa e dai riscontri documentali: agli atti, come detto, vi è la cessione di credito e le

cambiali sottoscritte da Melchiorri. Tutti titoli che riportano appunto la data del 15 giugno 2012.

Mentre è da Melchiorri SILIPO scrive un messaggio a GIBERTINI dicendo di avere bisogno proprio perché era con il suo debitore. *Testo SMS: Gino o bisogno sono da stamattina da Melchiolli.*

Immediatamente dopo SILIPO contatta GIBERTINI comunicandogli il buon esito della vicenda (prog. 14972 RIT 353/12): *Antonio - Ah, sei a Roma, sei? Gino - Sì, sì, sono a Roma. Tutto bene? Antonio - Tutto bene, tutto a posto. Gino - Okay. Antonio - Io là... Gino - Mi fa piacere. Antonio - Io là ho chiuso, là. Gino - Hai fatto bene. Antonio - Eh. E... volevo (inc. voci sovrapposte). Gino - Hai combinato come avevamo detto, sì? Antonio - Sì, sì, sì. Gino - Bene. Antonio - Volevo venire da te, volevo venire. Solo che se tu mi dici... Gino - Eh, no, sono via. Oggi arrivo tardi, eh. Antonio - Mh. Va bo', e niente... allora ci vediamo lunedì. Gino - Ci sentiamo lunedì, dai. Okay? Antonio - Va bene, okay. Gino - Cia, ciao, ciao.*

All'orizzonte, per SILIPO, si prospettavano nuovi lavori da fare, novi analoghi incarichi (prog. 15291 RIT 353/12): *"Antonio - Ah, sei a Roma, sei? Gino - Sì, sì, sono a Roma. Tutto bene? Antonio - Tutto bene, tutto a posto. Gino - Okay. Antonio - Io là... Gino - Mi fa piacere. Antonio - Io là ho chiuso, là. Gino - Hai fatto bene. Antonio - Eh. E... volevo (inc. voci sovrapposte). Gino - Hai combinato come avevamo detto, sì? Antonio - Sì, sì, sì. Gino - Bene. Antonio - Volevo venire da te, volevo venire. Solo che se tu mi dici... Gino - Eh, no, sono via. Oggi arrivo tardi, eh. Antonio - Mh. Va bo', e niente... allora ci vediamo lunedì. Gino - Ci sentiamo lunedì, dai. Okay? Antonio - Va bene, okay. Gino - Cia, ciao, ciao.*

Analogo concetto esprime il 16.7.2012 (prog. 18409 RIT 353/12): ANTONIO: e...quel cantiere lì lo stai preparando? GINO: *Sì, Ho un cantiere. Adesso ho un lavoretto abbastanza importante da farti fare, che.. non occuperà tanti giorni ma è una cosa... sì.. buona! Son quasi pronto!"*

In quella stessa telefonata, si apprende che i titoli di credito rilasciati dal Melchiorri al SILIPO sono nella effettiva disponibilità di GIBERTINI Gino: *Gino - Ma abbastanza bene. Ti volevo chiedere un piacere. Antonio - Sì. Gino - E... me... la prima cambiale di Melchiorri non siamo riusciti a metterla in banca. Antonio - Eh. Gino - Riusciamo... hai il numero di telefono che gli chiedo se posso andare in banca ad incassarla o se posso, se ce li dà lui? Antonio - E allora aspetta un attimo che ti do il numero, ti do. Gino - Sì. Antonio - Vedi che lo trovo in rubrica. Gino - Sì. Antonio - Lo trovo. Melchiorri... Me... Melchiorri, Melchiorri... (Si odono voci in sottofondo) Antonio - Melchiorri. Scrivi. Gino - Sì. Antonio - 4 5... Gino - 3 4 5 ? Antonio - Sì. Gino - Sì, vai. Antonio - 93 36. Gino - Sì. Antonio - 9 7 8. Gino - 9 7 8, perfetto. Antonio - Poi aspetta... Gino - Dimmi. Antonio - Aspetta, no. Non... che non ne ho un'altro. Stai lì, eh. Gino - Sì. Antonio - M... stai lì, eh. Questo è un 3 4 5, giusto, ti ho dato? Gino - 3 4 8 mi hai dato. Antonio - Allora... Gino - 3 4 5, scusa, 3 4 5 mi hai dato. Antonio - Bon, perfetto. Allora scrivi anche questo. Gino - Sì. Antonio - 3 3 4. Gino - Aspetta, eh. 3 3 4, sì? Antonio - Poi... 74 19. Gino - Sì. Antonio - 19 0 59. Gino - 0 5 9, okay. Provo. Antonio - Tu lo chiami: Renzo... Gino - Provo, provo. Antonio - E' successo così e così. Mi ha chiamato..."*

Gino - Sì. Antonio - Ho chiamato ad Antonio... "Gino - Sì. Antonio - Però mi ha detto Antonio di... di... di chiamare te." Gino - di contattarti, va bene. Va bene, va bene.

Del resto, all'esito della perquisizione effettuata presso la abitazione di GIBERTINI dopo l'esecuzione delle misure cautelari erano state trovate alcune di dette cambiali..

Le prove indicate non ammettono dubbi di sorta.

Melchiorri Renzo è stato vittima di un'estorsione materialmente consumata ai suoi danni da SILIPO Antonio.

Dalla conversazione in cui SILIPO, con tono imperioso (dice la persona offesa) ordina al Melchiorri il pagamento, in un modo o nell'altro, del credito a lui ceduto da GIBERTINI, emerge plasticamente, con forza, l'intimidazione patita dal Melchiorri che ben sa con chi ha a che fare, "un calabrese come lui" anche perché SILIPO non si risparmia dal fargli capire chi si trova di fronte.

L'intimidazione produce i suoi effetti: Melchiorri va, significativamente, ad informarsi su chi siano esattamente i soggetti da cui era stato avvicinato, ottenendo conferma del fatto che si trattava di soggetti poco raccomandabili. Cerca quindi di temporeggiare finché cede alla pressione e decide di incontrare SILIPO. Siamo al 15.6.2012: quel giorno, sebbene prima non avesse sborsato un centesimo per pagare il debito contratto nei confronti di GIBERTINI Gino, improvvisamente, senza che sia emerso alcun cambiamento della sua situazione economica, si convince a consegnare un assegno da 5.000 euro e 20 cambiali dell'importo di 1.000 euro ciascuna.

Melchiorri, in dibattimento, ha sostenuto che ciò fece perché SILIPO gli aveva fatto una proposta di pagamento dilazionato e per la metà dell'importo dovuto; insomma una proposta "irrinunciabile". Il dato stride, tuttavia, con l'assoluta indisponibilità di risorse economiche lamentata nel corso di quella conversazione con SILIPO, indisponibilità che gli aveva impedito di onorare il suo debito nei confronti di GIBERTINI, e che lo aveva condotto a chiedere a SILIPO di comportarsi come lui, calabrese, aveva fatto nei confronti di compaesani che non lo avevano pagato, ossia tollerare di non essere pagato. Nemmeno i legali dell'ufficio preposto appositamente al recupero crediti di quella importante società erano riusciti, per le vie legali, ad ottenere soddisfazione della pretesa.

Neanche lo stesso GIBERTINI ha saputo razionalmente spiegare tale anomalia, ipotizzando che la attività di Melchiorri si fosse ripresa forse anche grazie alle proposte di collaborazione avanzategli da SILIPO.

La verità che emerge dalle prove indicate - non da ultimo il contegno reticente tenuto in aula dal Melchiorri sebbene egli abbia lasciato trapelare la pressione subita e l'imperiosità dei modi tenuti da SILIPO - è che egli, assoggettato alla volontà di costui, si convinse a consegnare quei titoli di pagamento perché costretto dalla intimidazione subita dal SILIPO e, sullo sfondo, da SARCONE.

Risulta in tal modo dimostrato, coerentemente a quanto già accertato con la forza di giudicato all'esito del giudizio abbreviato, che Melchiorri fu vittima di un'attività estorsiva materialmente commessa ai suoi danni da SILIPO e SARCONE,

Su questo dato si innesta il tema relativo alla penale responsabilità dell'odierno imputato GIBERTINI Gino, il quale, nella sostanza, si è dichiarato estraneo ai fatti, essendosi limitato



ad attuare una normale strategia finanziaria da tempo in uso presso la sua azienda, fondata sullo strumento della cessione del credito a terzi che davano maggior garanzia di solvibilità rispetto al cliente debitore. Sono stati in proposito sentite le voci del commercialista della società e quella dell'imputato.

Ritiene, al contrario, il Tribunale che le conversazioni telefoniche intercettate e sopra riportate dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, il mandato estorsivo conferito da GIBERTINI a SILIPO per il recupero del credito vantato nei confronti di Melchiorri e smentisca clamorosamente i tentativi, invero illogici, dell'imputato di fornire spiegazioni alla vicenda.

Va innanzitutto evidenziato che in quel periodo SILIPO e GIBERTINI si conoscevano da anni: a partire da, circa, il 2005 SILIPO era stato cliente della società F.lli Gibertini ed aveva contratto con la stessa un debito di circa 80.000 euro mai onorato nonostante il piano di rateizzazione concordato e la garanzia ipotecaria formalmente concessa dalla moglie, Martino Marianna.

Nel periodo oggetto della attività spionistica, essi hanno fornito concreta dimostrazione di avere dato vita a una proficua collaborazione in cui, ad affari e lavori condotti sui cantieri della società dell'imputato, si affiancava la gestione, alquanto criptica, di altri affari su altrettanti "cantieri". Emblematica la telefonata in cui SILIPO comunica che, essendo già su un luogo dove si erano dati appuntamento, aveva incontrato una persona, ben nota ai due, che alla sua vista si era messo a sudare così tanto che occorreva un asciugamano (prog. 4553 RIT 353/12). Ciò nonostante, comunicava a GIBERTINI che era tutto a posto, e che l'indomani quella persona lo avrebbe chiamato per mettere a posto il "cantiere". Chiedeva quindi l'autorizzazione "a giocare", sottolineando con insistenza che quella persona sudava tanto da asciugarsi con l'asciugamano. Compreso il concetto, GIBERTINI dava l'autorizzazione "ad aprire il cantiere" che, dalle parole appena spese, sembrava già aperto. Ancora una volta SILIPO chiedeva cripticamente a GIBERTINI se avesse capito, ottenendo risposta affermativa ed evidenziava che per finire il cantiere sarebbero occorsi sette mesi.

Il dialogo descritto è emblematico di come i due comunicassero in maniera criptica, parlando di una situazione solo da loro conosciuta, non spiegandosi diversamente la ragione per la quale SILIPO abbia sottolineato così insistentemente che quella persona sudava così tanto e la consequenzialità logica tra questa condizione fisica (che segna tipicamente calore o preoccupazione) e la possibilità di "giocare" o aprire un cantiere che poco prima, nel dialogo, sembrava essere già aperto. D'altro lato, non risulta che SILIPO, pur lavorando in alcuni cantieri della Gibertini, ricoprisse il ruolo di referente degli stessi tanto da potere organizzarne il relativo lavoro e riferire con il titolare della società in merito ai loro avanzamenti.

Il tema dei cantieri torna più volte nei dialoghi intercorsi tra i due, così come tornerà in molte altre conversazioni di SILIPO nell'ambito di altre vicende estorsive (cfr. capo 66).

In questo contesto SILIPO Antonio, proprio nel giorno in cui, insieme a SARCONI, si reca per la prima volta dalla persona offesa, chiede a GIBERTINI il numero di telefono di Melchiorri. Sebbene non ottenga risposta in quanto l'imprenditore modenese si trova in America, il dato è pacifico, mettendo così in luce un primo, pacifico, coinvolgimento e un interesse di GIBERTINI nei confronti del credito vantato nei confronti di Melchiorri, mai più



sopito nel corso della vicenda, anzi sempre più evidente e forte, sebbene formalmente ceduto a SILIPO e oramai dato per "morto".

Ed invero, il 5.6.2012, dopo i primi contatti tra SILIPO e Melchiorri e, soprattutto, dopo la nota telefonata in cui il secondo subisce l'intimidazione da parte di SILIPO, determinandolo a negarsi per giorni interi, quest'ultimo contatta GIBERTINI dicendogli che uno dei due cantieri che gli aveva assegnato, il "cantiere di Castellarano" - si badi, il luogo in cui si vive e lavora Melchiorri - stava andando un po' per le lunghe e che, tuttavia, in settimana sarebbero giunti ad un accordo. GIBERTINI dice a SILIPO di avvisarlo prima di andare in cantiere, perché voleva fare due chiacchiere con lui. Si danno quindi appuntamento nel pomeriggio (prog. n. 13569 RIT 353/12).

Torna, quindi, in questa conversazione il tema dei cantieri. Questa volta è il cantiere di Castellarano, luogo in cui SILIPO insieme a SARCONE aveva poco prima fatto un appostamento in cerca di Melchiorri, al quale SILIPO aveva mandato messaggi pacificamente e gravemente intimidatori ottenendo, come reazione, il tentativo di Melchiorri di sfuggirgli, per giorni. Ancora una volta SILIPO, in quella conversazione con GIBERTINI, si dice fiducioso di trovare un accordo per quel cantiere, rispetto al quale l'imprenditore modenese dimostra un vivo interesse tanto da volerne parlare con SILIPO.

Il senso più pieno di questo dialogo, invero già da questo momento delineabile, si coglie nelle conversazioni intercorse nei giorni immediatamente antecedenti al 15.6.2012, sarebbe a dire il giorno in cui Melchiorri, avendo ceduto alla richiesta di un incontro con SILIPO, gli consegna l'assegno e le cambiali. Il 12.6.2012, il giorno successivo all'incontro propedeutico alla "soluzione imposta", avvenuto tra Melchiorri e SILIPO, quest'ultimo e GIBERTINI si vedono, con urgenza, su richiesta di SILIPO che vuole dirgli "due parole" su Melchiorri. I due si incontrano al casello autostradale di Modena. Il giorno successivo si comprende inequivocabilmente che GIBERTINI non aveva in alcun modo ceduto il credito a SILIPO, ma aveva dato a costui il mandato per la riscossione. Ed invero, fallito il tentativo di proseguire lungo una strada alternativa tramite tale Martinelli (evidentemente un legale o un consulente), che si era tirato indietro dalla questione in malo modo, GIBERTINI chiama SILIPO e gli dice di procedere e di gestire in autonomia la questione, mettendo in chiaro che lui non doveva essere coinvolto nell'accordo.

Eppure, nonostante questa eloquente richiesta di rimanere apparentemente fuori dalla soluzione del problema con Melchiorri, il 15.6.2012 SILIPO scrive un messaggio a GIBERTINI proprio mentre si trova con Melchiorri e, addirittura, subito dopo avere ottenuto la consegna dei titoli, chiama GIBERTINI per comunicargli il buon esito della vicenda.

Ecco qui disvelato il significato delle conversazioni intercorse tra i due imputati e del contegno da loro tenuto: SILIPO agisce su-mandato e in esecuzione di ben precisi ordini ricevuti da GIBERTINI il quale, ben sapendo che il primo avrebbe agito con metodi intimidatori, si defila apparentemente dalla vicenda, alla quale vuole formalmente restare estraneo, cedendo il suo credito a SILIPO, così legittimandolo formalmente a chiederne la riscossione. Dietro questa cessione, tuttavia, resta sempre GIBERTINI che decide se, quando, e come procedere alla riscossione.

A lui, infatti, SILIPO riferisce in merito all'evoluzione della vicenda e a lui - come era già capitato quando aveva chiesto a GIBERTINI se avevano intenzione di "giocare" ottenendo l'autorizzazione ad aprire il cantiere nei confronti di quell'uomo che tanto sudava alla sua vista - attende l'autorizzazione ad agire e, una volta ottenuta, a lui si rivolge quando si trova alla presenza della sua vittima. A GIBERTINI, infine, SILIPO si rivolge per dare conto del buon esito dell'operazione, il cui frutto (le cambiali) guarda caso, viene da lui riscosso, anche grazie all'intervento di SILIPO, allorquando insorgono problemi per l'incasso. Nelle mani di GIBERTINI vengono, infine, ritrovate parte delle cambiali formalmente consegnate a SILIPO.

Significativamente, anche il Melchiorri aveva capito che grazie a quella operazione GIBERTINI aveva trovato un modo per farsi pagare il suo credito.

L'efficienza dimostrata da SILIPO nel recuperare il credito di Melchiorri, gli garantisce l'affidamento da parte di GIBERTINI, di altri lavori, di altri "cantieri" (prog. 15291, 18409 RIT 353/12).

A tale proposito occorre precisare che non è qui in discussione che SILIPO abbia effettivamente lavorato nei cantieri di GIBERTINI; anzi, le telefonate lo confermano, destando come si dirà, ancor maggior preoccupazione. Quel che qui si sostiene, ed è accertato, è che dietro un linguaggio apparentemente tranquillizzante e apparentemente giustificabile proprio in ragione dei rapporti lavorativi tra loro intercorrenti, SILIPO e GIBERTINI hanno occultato dialoghi che si riferivano alla gestione di situazioni tutt'affatto differenti, e riferibili alla attività di recupero credito demandata dall'imprenditore al SILIPO. Non a caso, le intercettazioni hanno permesso di acclarare che quest'ultimo si è adoperato, secondo analoghe modalità operative, in altro importante "cantiere" a lui commissionato da un altro importante imprenditore emiliano, che svolgeva attività economica del tutto differente, nell'ambito del settore alimentare: Salsi Mirco (cfr. capo 66). Come si vedrà, però, quel cantiere, a differenza di quello aperto su mandato di GIBERTINI, si protrarrà per le lunghe, senza condurre ad alcun esito.

In definitiva, la forza delle conversazioni telefoniche indicate, così come sopra indicate, conferma la fondatezza dell'ipotesi d'accusa e segna il fallimento delle improbabili spiegazioni fornite alla vicenda da parte dell'imputato.

Molteplici sono le illogicità e le contraddittorietà della versione offerta dal GIBERTINI con le prove assunte.

Ed invero, appare innanzitutto illogico:

- che il creditore (GIBERTINI) ceda un credito dato per "morto" ad un debitore (SILIPO) che fino a quel momento non era riuscito ad onorare il suo debito e che, tuttavia, per acquistare un debito oggettivamente "morto" paga 5.000 euro ancorchè utilizzare quella provvista per ridimensionare il proprio debito.
- che la cessione del credito, ordinariamente impiegata quale strumento per limitare le perdite e meglio tutelare le pretese della società, venisse utilizzato nel caso di specie, posto che il cessionario era soggetto certamente non più strutturato e più affidabile del debitore ceduto; l'idea che SILIPO desse maggiori garanzie perchè si era dimostrato assolutamente disponibile a cercare qualsiasi soluzione per ripianare il suo debito è priva di senso rispetto a logiche



pretamente economiche, se non altro perché in passato egli aveva dato ampia prova di inaffidabilità e continuava a dimostrarsi incapace di lavorare (cfr. anche dichiarazioni teste Guizzardi); in ogni caso la cessione era stata utilizzata solo per recuperare qualcosa su un debito oramai considerato perso, risultando quindi del tutto inconferente il richiamo ad uno strumento utilizzato a tutt'altri fini;

- che GIBERTINI abbia accettato, in pagamento, cambiali sottoscritte da un soggetto che era stato suo debitore e dal quale, pochissimo tempo prima, non era riuscito ad ottenere il pagamento di alcunché.

Resta infine del tutto incomprensibile e non razionalmente spiegata:

- la ragione per la quale SILIPO fosse a conoscenza dell'esistenza della pendenza di Melchiorri nei confronti di SILIPO;
- la ragione per cui SILIPO abbia pensato di comprare, per 5.000 euro, un credito che nemmeno l'attrezzato ufficio legale della società era riuscito a recuperare;

Sorprende, inoltre, il fatto che di tutta questa vicenda si sia occupato in prima persona il GIBERTINI, pur avendo egli a disposizione un intero ufficio legale preposto proprio al recupero dei crediti.

In definitiva, la forza oggettiva delle prove indicate e l'irrazionalità delle versione alternativa fornita dall'imputato dimostrano, dunque, che GIBERTINI Gino, dietro lo schermo di un'apparenza contrattuale, *id est*, la finta cessione del credito, ha conferito un mandato estorsivo a SILIPO Antonio, nella piena consapevolezza che costui, per riscuotere il credito, avrebbe utilizzato metodi intimidatori tipicamente mafiosi.

La conversazione più volte citata, nella quale SILIPO descrive il fortissimo timore dell'uomo, sollecitando GIBERTINI, proprio sulla base di quella reazione, a giocare e ad aprire i "cantieri" lo dimostra. Analoga reazione, come si vedrà, avrà la vittima della "cantiere" aperto su commissione di Salsi (cfr. capo 66). Analoga reazione ha avuto Melchiorri.

Ma è lo stesso strumento utilizzato a dimostrare la consapevolezza delle illiceità dell'agire.

La simulazione della cessione del credito ha rappresentato infatti lo strumento con il quale il creditore (GIBERTINI Gino), nel rimanere titolare della sua posizione soggettiva attiva, ha formalmente legittimato il cessionario (SILIPO) alla riscossione del credito nei confronti del debitore inadempiente (Melchiorri), nella piena consapevolezza che ciò sarebbe avvenuto utilizzando metodi intimidatori. In altri termini, l'uso di uno strumento giuridico idoneo a fornire l'apparenza di legalità, dimostra proprio la piena consapevolezza delle parti del "rapporto contrattuale", ivi compreso il "creditore cedente", dell'illiceità del loro agire, posto che, diversamente, non avrebbero fatto ricorso a tale strumento, percorrendo le ordinarie, garantite e legittime vie legali, anche a costo di non vedere soddisfatte le proprie pretese.

Un'importante conferma di ciò deriva dalla analisi delle vicende oggetto dei capi di imputazione 66 e 70-71-74, dalle quali può ricavarsi che lo strumento della simulazione contrattuale impiegato rappresenta un tipico *modus operandi* degli esponenti del sodalizio (in specie di SILIPO) per commettere estorsioni, volte a recuperare crediti di facoltosi imprenditori.



Ed invero, pur dovendosi segnare sin da ora le differenze tra le vicende richiamate, posto che in esse non emerge la stessa spregiudicatezza dimostrata dal GIBERTINI nel fare (reiterato) ricorso all'efficace azione del SILIPO - non fosse altro perché in quelle vicende l'unica azione non conduce ad un utile risultato e l'estorsore diventerà estorto (capo 66), o perché viene presa immediatamente presa la distanza dalla condotta estorsiva una volta presa piena coscienza della riferibilità della stessa ad un gruppo criminale (cfr. capo 74) - si avrà modo di vedere come altri imprenditori reggiani, anche importanti nel proprio settore di riferimento come SALSI Mirco, abbiano fatto ricorso ad un'azione estorsiva occultata dallo strumento della fittizia cessione del credito.

A legare queste vicende, GIBERTINI Marco, condannato all'esito del rito abbreviato per concorso esterno in associazione mafiosa, il quale, prestatosi ad aprire le porte del suo ambiente di riferimento al sodalizio, ne ha garantito l'espansione avvicinando l'imprenditoria reggiana alla criminalità organizzata calabrese, anche sulla forza dell'esempio fornito dall'esperienza dell'imprenditore modenese GIBERTINI Marco, presentata a modello della sinergia imprenditoria- 'ndrangheta, da replicare anche sul territorio reggiano in ragione della sua efficienza.

Si può così comprendere il motivo per cui un modello di cessione del credito del tutto simile a quello utilizzato nella presente vicenda, intestato peraltro agli stessi GIBERTINI Gino e SILIPO Antonio, sia stato rinvenuto, a seguito di perquisizione, nella disponibilità dell'imprenditore reggiano DEBBI Giuliano (cfr. capi 71 e 74).

Già si è detto, inoltre, che lo strumento della cessione del credito è stato utilizzato da SILIPO e da BLASCO in altre vicende estorsive, sebbene non coinvolgenti facoltosi imprenditori reggiani o emiliani (cfr. capi 52 e 95).

Deve in definitiva concludersi GIBERTINI Gino, per riscuotere il suo credito nei confronti di Melchiorri Renzo, ha fatto ricorso allo strumento della cessione del credito, nella piena consapevolezza che per l'esecuzione del mandato sarebbero stati utilizzati metodi tipicamente intimidatori.

Ciò l'imputato ha fatto nell'ambito di un rapporto oramai consolidatosi nel tempo (i toni confidenziali tra i due lo dimostrano) ed in cui quell'artificio aveva concretamente dimostrato tutta la sua efficacia e, quel che peggio, la sua capacità di fungere da strumento di infiltrazione del sodalizio criminale nel tessuto economico emiliano.

In questo senso appaiono del tutto significative le conversazioni nelle quali GIBERTINI, ben consapevole della metodologia di azione di SILIPO e dei servizi che costui poteva rendergli nella attività di recupero credito, asseconda tutte le richieste di lavoro (qui certamente cantieri), di pagamenti anticipati, o di crediti residui sottolineando, eloquentemente, che non intendeva fargli pressione. Ma quel che è più preoccupante è che questo rapporto di scambio, *de ut des*, stava proiettando i suoi riflessi ben al di là del rapporto individuale SILIPO-GIBERTINI, in quanto tramite esso SILIPO iniziava a fare lavorare anche altri soggetti da lui indicati, secondo dinamiche non tanto dissimili da quelle che si vedranno analizzando la figura del concorrente esterno BIANCHINI Augusto, altro noto imprenditore del territorio modenese. In proposito è emblematica la telefonata del 6.6.2012 (prog. 13968 RIT 353/12), nel corso della quale SILIPO sottolinea l'importanza di dare i lavori di ristrutturazione di un

edificio pericolante in seguito al terremoto ad altro imprenditore calabrese da lui indicato, Domenico Oppido.

La logica che si intravede in luce è proprio quella della sinergia criminale instaurata tra imprenditoria e 'ndrangheta, che qui corre sul crinale dello strumento contrattuale della simulazione della cessione del contratto. Detto strumento, nel creare uno schermo di apparente legalità ad una azione illecita, fornisce allo stesso tempo alle parti del rapporto la possibilità di ottenere reciproci vantaggi rappresentati, per l'imprenditore, dalla possibilità di godere di forme di tutela del credito ben più efficaci di quelle ottenibili secondo le ordinarie vie legali e, per il sodalizio e i suoi membri, dalle occasioni di lavoro, dall'illecito arricchimento e, in ultimo, dall'accrescimento del prestigio e della capacità di infiltrazione del gruppo criminale nel tessuto economico locale.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, nessun dubbio che i fatti integrino il delitto di estorsione.

La pressione esercitata sul Melchiorri da parte del SILIPO che, sia pure con forme larvate ed allusive, gli ha prospettato ritorsioni e conseguenze negative in caso di inadempimento, integra gli estremi della minaccia penalmente rilevante, tanto più che la vittima la ha percepita come tale, inducendola, dappima, a chiedere informazioni alla Polizia e poi, in un rapido crescendo, a cercare di sottrarsi alle ricerche e alle pressioni del suo estorsore e, quindi, a convincersi, subito dopo, a consegnare a costui titoli di pagamento, così assoggettandosi al suo volere, determinandosi a fare ciò che uemmeno l'attrezzato studio legale della società del GIBERTINI era riuscito ad ottenere seguendo procedure legali.

Alle spalle di questa azione il mandato estorsivo consapevolmente attribuito a SILIPO dall'imputato GIBERTINI Gino, disposto a ricorrere ad ogni strumento per recuperare il suo credito.

Vanno qui richiamati i principi delineati nella premessa dell'intero capitolo circa la configurabilità del delitto di estorsione quando nella esazione del credito si inserisca un terzo estraneo al rapporto.

In conclusione, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato, per il reato a lui ascritto.

Sussiste l'aggravante di cui al n. 3 del comma 3 dell'art. 628 c.p., richiamato dall'art. 629 comma 2 c.p., appartenendo SILIPO Antonio, e SARCONI Nicolino, all'associazione criminale di stampo mafioso emiliana.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., essendosi consumata la condotta con modalità tipicamente mafiose, comprovate dalla forte carica intimidatoria ad essa correlata. Lo stesso Melchiorri, del resto, la ha percepita in tale modo, così come dimostrato non solo dal fatto che egli ha invocato le comuni origini calabresi con SILIPO, ricordando che in altre occasioni aveva tollerato di non essere pagato da compaesani, ma anche dalla reticenza da lui dimostrata in aula, a distanza di anni.

Le ragioni sopra esposte circa il rapporto creatosi tra SILIPO e GIBERTINI e sul quale si era sviluppato il ricorso allo strumento della cessione del credito quale occasione di infiltrazione

mafiosa, giustificano la configurabilità dell'aggravante anche nella sua dimensione soggettiva, alla quale GIBERTINI ha dato consapevolmente corso, ben consapevole della appartenenza del SILIPO ad un sodalizio criminale, come dimostrato, tra l'altro, dai metodi da lui utilizzati e dalla accondiscendenza palesata dal GIBERTINI a qualsiasi richiesta di lavoro e di pagamento avanzatagli dal correo che, eloquentemente, nel chiedere questi favori a titolo personale sottolineava che non voleva fare pressioni, comunque ottenendo, la piena disponibilità dell'imprenditore.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte ritiene il Tribunale di disporre, ai sensi dell'art. 207, comma 2 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale affinché voglia valutare la possibilità di procedere per il reato di falsa testimonianza aggravato dall'art. 416bis 1 c.p. nei confronti di Melchiorri Renzo.

22.2. CAPO 66

Tentata estorsione in danno di Gelmi Maria Rosa

In merito agli esiti della attività di indagine hanno reso testimonianza, innanzitutto, diversi testimoni di Polizia Giudiziaria.

Tra questi, in primo luogo, il Maggiore Mura in forza presso il Nucleo investigativo di Parma, il quale all'udienza del 9.9.2016 ha spiegato come nacque l'interesse investigativo per i fatti oggetto della contestazione, fornendo il solito quadro di sintesi degli accadimenti, come ricostruiti dagli inquirenti e poi consacrati nel capo di accusa.

L'attività di intercettazione in corso nei confronti di SILIPO Antonio faceva emergere alcune conversazioni tra costui e altri due correzionali, FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario.

Oggetto delle telefonate era l' "approntamento di cantieri". Secondo gli inquirenti i dialoghi erano, in realtà, criptati, e riguardavano attività illecite di recupero credito.

Una prima conversazione ritenuta interessante veniva captata il 30.11.2012 (prog. 83 RIT 3210/2012). Nel corso di questa telefonata SILIPO parlava con FERRARO di una persona che aveva commissionato un cantiere, e che doveva avere dimostrazioni dei lavori svolti, almeno un "mezzo solaio". L'argomento era oggetto di conversazioni anche tra SILIPO e CALESSE, tanto da fare pensare che i due argomenti fossero collegati. In un'intercettazione del 5.1.2012 (prog. 6461 RIT 3210/2012) gli inquirenti scoprivano che detto cantiere aveva sede a Brescia, perché CALESSE diceva a SILIPO che avevano avuto un incontro a Brescia con la società che sta lavorando in quel cantiere.

Nello stesso periodo era in corso presso la Procura di Reggio Emilia, l'indagine del procedimento penale n. 8317/2011, indagine meglio nota come operazione "Octopus", che vedeva coinvolti SALSI Mireo e GIBERTINI Marco.

L'emigrazione degli atti di tale procedimento alla Direzione Distrettuale della Procura di Bologna comportò l'analisi, da parte del Nucleo Investigativo, di una serie di conversazioni ed elementi investigativi emersi sino a quel momento in quell'indagine, che andava avanti già dal 2011.

Da tale analisi, ha spiegato il testimone, era emerso che SALSI Mirco aveva consegnato una somma di denaro ad una donna di Brescia, Gelmi Maria Rosa, affinché lo agevolasse



nell'aggiudicazione di appalti per la distribuzione di derrate alimentari presso i carceri del Nord Italia.

Già da un'intercettazione del 3.6.2012 intercorsa tra GIBERTINI Marco e NAPOLI Antonino (RIT 70 - 2012 Procura di Reggio Emilia) emergeva l'interesse del primo nei confronti di Gelmi Maria Rosa, chiedendogli di interessarsi *"per la persona di cui avevano parlato"*, individuata, appunto, nell'odierna persona offesa.

I carabinieri del R.O.N.I. intuivano dalle annotazioni riportate dalla Polizia Giudiziaria di Reggio Emilia, che questo "cantiere a Brescia" era già stato avviato, e che la donna era già stata approcciata ed era stata costretta, secondo la tesi d'accusa, a fare un piano di rientro per restituire i soldi al SALSI attraverso l'intermediazione, a quel punto, del SILIPO Antonio, non più del NAPOLI Antonino, perché costui era stato arrestato il primo agosto 2012, uscendo dalla scena delle indagini.

I Carabinieri del R.O.N.I. si preoccupavano, quindi, di ricostruire cronologicamente le conversazioni intercettate dalla Polizia Giudiziaria di Reggio Emilia e di proseguire le indagini in relazione a questo nuovo sviluppo investigativo.

L'attività delittuosa oggetto di questa nuova prospettiva di indagine, ha spiegato il Maggiore Mura, si comporrebbe di due fasi: *"una prima fase è quella che riguardava l'incarico poi dato dal SILIPO a FERRARO Vincenzo ed a CALESSE Mario nel giugno del 2012 per approcciare Maria Rosa Gelmi e costringerla a restituire i soldi dati a lei da SALSI Mirco; una seconda fase avverrà quando SILIPO, FERRARO, CALESSE, con la regia di Sarcone Nicolino e con la collaborazione di GIBERTINI Marco, sostanzialmente inizieranno a tartassare il SALSI il quale a un certo punto, richiesto di continuare a versare soldi al sodalizio per portare avanti questo recupero crediti, si rifiuterà, perché ha già dato una quota di denaro sostanziosa che si aggira intorno alle trecentomila euro.*

La seconda fase di questa vicenda è già stata definita in sede di giudizio abbreviato (cfr. capo 67).

La prima fase, invece, cioè quella in cui SALSI concorrerebbe, a pieno titolo, nell'attività estorsiva, *"si concretizza con più incontri, che vengono fatti nell'abitazione di SILIPO con i due personaggi milonesi, cioè il FERRARO e il CALESSE, che devono fisicamente procedere a Brescia al recupero del credito. Il 25 ottobre 2012, ha spiegato esemplificativamente il teste, si era tenuto un incontro a casa del SILIPO che era stato documentato dai Carabinieri di Reggio Emilia, che avevano fatto un apposito servizio di osservazione. Ci sono anche delle conversazioni da cui si evince che il SALSI ha versato inizialmente una somma di denaro di cinquantamila euro a titolo di acconto per sbloccare il cantiere: questa è la terminologia che viene usata quando telefonicamente si parla della vicenda. Successivamente, dalla posta elettronica del SILIPO, che verrà poi messa sotto controllo, emergeranno anche delle fatture per operazioni inesistenti che la società S.F.L. ESCAVAZIONI del SILIPO emette alla REGGIANA GOURMET, che è la società di cui è titolare il SALSI, per circa trecentomila euro"*.

Nel gennaio-febbraio del 2013, ha spiegato il teste, SILIPO aveva chiesto altri acconti a SALSI per effettuare il recupero del credito. Quest'ultimo, però, rifiutò il versamento non

avendo ancora visto risultati. Visto l'atteggiamento del SALSÌ, secondo l'accusa, il 5.3.2012 i protagonisti della vicenda, SALSÌ, FERRARO, CALESSE, SILIPO e GIBERTINI, si incontrarono a casa del SILIPO per dare al primo la prova dei risultati raggiunti: gli avevano portato dei "documenti", dei risultati: gli consegnarono otto assegni. SALSÌ, però, non era soddisfatto perché riportavano scadenze post-datate, non veniva posto nella condizione di conoscere l'identità del soggetto che li aveva emessi e, in definitiva, non poteva incassarli: *"Dalle captazioni telefoniche si evince (quindi dai vari commenti) che FERRARO e CALESSE hanno, sostanzialmente, portato al SALSÌ degli effetti a dimostrazione del recupero crediti. Le parti, in più conversazioni telefoniche, parlano di otto documenti. Noi, ovviamente, li intendiamo come assegni. Però si intuisce anche che il SALSÌ non è convinto, perché, a fronte di questi che oramai sono pacificamente degli assegni, chiede, soprattutto al SILIPO, contezza sull'affidabilità di colui che ha emesso questi assegni, di cui non viene fatto il nome telefonicamente. FERRARO e CALESSE danno delle giustificazioni, sostenendo che non possono portare dei documenti di questa persona, che ne va del loro buon nome e del loro onore, che SALSÌ si deve fidare del loro onore, perché, oltretutto, la persona che ha emesso questi assegni sarebbe una persona con cui la vittima, quindi la Gelmi, intrattiene una relazione extraconiugale, per cui non si vorrebbe esporre al di là dell'aver dato questi assegni. Quindi non vuole compensare ulteriormente, FERRARO, CALESSE e neanche il SILIPO, e le posizioni rimangono distanti. Si intuisce che il SALSÌ si trova in possesso di questi effetti, che hanno evidentemente delle scadenze postdatate, ma non è in grado di ottenere dei soldi dagli effetti."*

Qui finisce, ha spiegato il teste, la prima parte delle indagini.

Il 1.7.2013 SALSÌ presentò denuncia presso la Squadra mobile di Reggio Emilia nei confronti di SILIPO; così *"noi iniziamo una nuova attività di intercettazione telefonica sul conto di SILIPO, SALSÌ, GIBERTINI [...] e contemporaneamente, con un decreto ad hoc, eseguiamo una perquisizione nell'abitazione presso la REGGIANA GOURMET di pertinenza di SALSÌ Mirco il 4 luglio del 2013. Troviamo documentazione che comprova la vicenda. Troviamo una copia della cessione del credito. Il SALSÌ stesso ci porterà presso un istituto di credito in cui in una cassetta di sicurezza custodiva degli assegni bancari, che erano poi quelli che erano stati consegnati dal duo FERRARO/CALESSE a conclusione del recupero crediti"*.

La cessione del credito sequestrata, ha spiegato il teste, reca la data del 1.6.2012. Le parti sono SALSÌ Mirco e SILIPO Antonio. Nel documento non vi sono le firme, ma viene solo indicato SALSÌ Mirco come creditore di Gelmi Maria Rosa, per la somma di 1.332.000 euro.

Quello stesso giorno, il 4 luglio, SILIPO tempestava di telefonate il SALSÌ, perché voleva portargli personalmente il FERRARO; a quel punto, ha precisato il teste, compresero che le preoccupazioni del SALSÌ erano fondate, poiché i due erano diventati piuttosto insistenti e minacciosi.

Il SALSÌ continuava a chiedergli chi fosse quell'amico indicato nelle telefonate, ma SILIPO non glielo rivelava finché gli diceva che lo voleva salutare lo "zio Vincenzo", ossia quel soggetto cui si riferiva sempre il SILIPO per indicare FERRARO Vincenzo, al quale SILIPO dava del "voi" e al quale portava un particolare rispetto.



Alla telefonata presenziò direttamente il teste, presente sul luogo e inesso in condizione di ascoltare grazie al viva voce.

In quella stessa giornata, nonostante i dinieghi di SALSÌ, SILIPO e FERRERO si erano presentati presso la Reggiana Gounnet, mentre era in corso la perquisizione, allontanandosi subito perché insospettiti.

Nel corso della attività di perquisizione, nella cassetta di sicurezza di SALSÌ furono ritrovati sei assegni, ognuno del valore di 125.000 euro, per un valore totale di 750.000 euro, emessi da De Lucia Giuseppe. Dagli accertamenti era emerso che il soggetto risiedeva ad Adro (BS), si trovava in gravi difficoltà economiche, essendo pressoché disoccupato, e che le firme poste sul conto corrente e sugli assegni non coincidevano tra loro. Una volta perquisita la sua abitazione, non veniva trovato in possesso del blocchetto di assegni. De Lucia sporgeva, quindi, denuncia di smarrimento.

Il successivo passaggio investigativo fu quello di individuare Gelmi Maria Rosa, cioè la presunta vittima del disegno estorsivo, dopo averla preventivamente messa sotto controllo telefonico. Venne individuata a Soncino, in provincia di Cremona e quindi sentita a sommarie informazioni così come il compagno Merlo Pietro. All'esito delle perquisizioni effettuate, ha spiegato il teste, fu individuata una serie di elementi che indicavano la sussistenza di rapporti tra SALSÌ e la Gelmi anche in relazione al progetto di aprire delle mense presso le carceri. Vennero trovati elementi che riguardavano una società costituita dai due.

Inoltre, *"...indirizzati dalla Gelmi nelle sue indicazioni, troveremo un'agenda, un'agenda di proprietà di Merlo Pietro, che è il convivente della Gelmi, in cui è annotato un numero di telefono con una dicitura, che è la seguente: "SILIPO calabresi", nella data 30 giugno 2012, nella pagina relativa al 30 giugno 2012 di quest'agenda"*.

Posto che la donna, a s.i.t. aveva fatto riferimento ad una telefonata con SILIPO del mese di agosto, gli inquirenti cercarono riscontri telefonici ma senza risultati. Solo andando a ritroso vennero "recuperate" due telefonate, datate 30 giugno 2012, intercettate, all'epoca, dai Carabinieri di Neviano degli Arduini (progressivi 16572 del 2012 ore 13:10 e 16575 del 2012 ore 13:11 RIT 353/12):

La Gelmi si presenta come Maria Rosa e il SILIPO gli dice subito: "Sono un tuo amico, devo parlarti di persona". La Gelmi continua a chiedere: "Ma chi sei? Io non ti conosco", - "Mi chiamo Antonio, sono venuto a casa tua a trovarti". La Gelmi chiede qualche indicazione. Il SILIPO dice: "Ti dice niente... Sono Antonio, ti dice niente Reggio Emilia?". La Gelmi taglia corto in questa prima telefonata e chiude il telefono. Un minuto dopo, evidentemente incuriosita, richiama ancora. Continua a chiedere al SILIPO cosa voglia da lei.

DIFESA (Avv. Bucchini) AVV. DIF. BUCCHI - Chiedo scusa, Capitano: "Ti dice niente Reggio Emilia?", io non lo leggo nell'intercettazione che ho sottomano. Forse mi sfugge, ma dice: "Sono Antonio di Reggio Emilia". MAGG. MURA G. - Sì, è vero: "Sono Antonio di Reggio Emilia". "Sono Antonio di Reggio Emilia". Nella successiva telefonata la donna esordisce: "Cosa vuoi da me?". SILIPO risponde: "Non ho capito perché ti stai preoccupando, dovevo solo parlarti di persona". E poi dice, volendola incontrare: "Insomma, Maria Rosa, non so... conosco le tue figlie, conosco. Insomma, ci conosciamo". Maria Rosa si inalbera e gli urla: "E' una minaccia che mi fai perché conosci i miei figli?". SILIPO risponde: "Ci conosciamo tutti in famiglia, ti sto dicendo". Maria Rosa gli risponde: "Come, ci conosciamo tutti in

famiglia? Che ti manda qualche amico calabrese? Cioè, a me non me ne frega". SILIPO insiste per poterla incontrare di persona e le dice: "Ma come mai hai così paura? Fammi capire". La donna tiene testa e risponde: "Voi ormai non mettete più paura a nessuno, tanto so chi ti ha mandato". SILIPO dice che comunque lui viene in veste amichevole, perché ha le carte in regola. Alla fine la Gelmi taglia nuovamente corto, infastidita dall'atteggiamento del SILIPO, che la vuole incontrare, e conclude dicendo: "Va bene, allora vado a denunciare ai Carabinieri il mio amico SALSI". E chiude il telefono."

Venne in tal modo accertata, *ex post*, la corrispondenza cronologica tra l'annotazione posta in agenda e la conversazione telefonica e il suo significato.

Dall'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate dall'Arma dei Carabinieri di Neviano degli Arduini e dei tabulati, ha continuato il teste, era emerso che SILIPO e CALESSE avevano deciso di andare a Brescia dalla Gelmi. I due si erano dati appuntamento al casello autostradale di Ospitaletto.

Il primo contatto tra il GIBERTINI e SILIPO veniva registrato il 16.6.2012 (prog. 15078 353/12) nel corso della quale GIBERTINI chiama SILIPO, esordendo con "Antonio carissimo". SILIPO risponde: "Con chi parlo?". GIBERTINI si presenta: "Sono Marco GIBERTINI". A quel punto SILIPO esclama: "Grande! Come m'è stai, Marco?". I due si salutano. Sostanzialmente, GIBERTINI chiede un appuntamento al SILIPO. I due si conoscono già da tempo, però dall'inizio delle intercettazioni fatte dall'Arma di Neviano degli Arduini, cioè nel febbraio 2012, sino al 16 giugno dello stesso anno non ci sono contatti tra i due. Questo significa che in quell'arco di tempo GIBERTINI, perlomeno su quelle utenze, ma si capisce anche dal tenore di questa conversazione, non ha visto il SILIPO. Si può sostenere che GIBERTINI, sostanzialmente, riprende i contatti con SILIPO nel giugno del 2012. Gli chiede un appuntamento.

Il 18.6.2012 GIBERTINI (prog. 15217 RIT 33/12) dice al SILIPO: "Stiamo a posto, carta bianca, ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni". SILIPO dice: "Va benissimo, perfetto". I due si salutano. GIBERTINI dice: "Ti volevo dire che è tutto a posto. Siamo a posto. Comunque è a posto". Ribadisce più volte questa frase. "Carta bianca. Ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni. Okay".

Veniva quindi captata una conversazione di interesse investigativo anche il 19.6.2012 (prog. 15576 RIT 353/12), perché, sostanzialmente, di quello che poi noi intuivamo essere l'incarico che SALSI darà al SILIPO, di recuperare questo credito alla Gelmi attraverso l'intermediazione di GIBERTINI, verrà portato al corrente Sarcone Nicolino, tant'è che il 19 giugno, progressivo 15576, SILIPO si sente con Sarcone. I due hanno un breve dialogo. SILIPO dice a Sarcone di avere già il contratto per un lavoro, gli chiede quando possono incontrarsi per parlare, impostare il lavoro, perché è importante, e anche decidere per i muratori e quant'altro. Decidono di vedersi in serata o l'indomani. P. M. – Mi aiuti: progressivo e RIT. MAGG. MURA G. – Il progressivo è il 15576 del 19 giugno tra SILIPO e Sarcone Nicolino.

Il teste ha proseguito spiegando che SILIPO e GIBERTINI si sentirono nuovamente il 21.6.2012: GIBERTINI dice di dovergli consegnare una cosa, quindi si danno appuntamento per vedersi. SILIPO contatta (prog. 15771 RIT 353/12) quindi per la prima volta FERRARO

Vincenzo, che sarebbe il calabrese residente a Milano che poi verrà, secondo la tesi d'accusa, incaricato fisicamente del recupero dei crediti sulla Gelmi. In questo dialogo SILIPO dice al FERRARO di volerlo vedere, incontrare, dice testualmente: "Sì, perché siccome ho un appalto per le mani, tengo, e volevo parlare con voi". "Vediamo di spostarlo", perché il FERRARO chiede se si devono vedere domani, l'indomani, forse perché il FERRARO ha un appuntamento anche lui, ha un altro impegno. Il SILIPO insiste, dicendo: "Mi devono portare i disegni, mi devono portare, quindi volevo provvedere prima del dovuto". Sostanzialmente, si capisce che SILIPO ha fretta di incaricare il FERRARO di questo lavoro. Alle domande che gli fa FERRARO, SILIPO risponde che il lavoro è a Brescia. E FERRARO replica: "E va beh, andiamo a farlo, qual è il problema?", nel senso che non c'è nessun tipo di problema. SILIPO conclude la telefonata, dicendo: "Perfetto, perché così impostiamo una bella cosa e vediamo come dobbiamo combinare". Alla fine SILIPO saluta il FERRARO, dicendogli: Salutatemi la famiglia".

Due giorni dopo FERRARO si metterà in viaggio per incontrare il SILIPO a Cadelbosco di Sotto, dove lui abita.

Da una conversazione con il SILIPO gli inquirenti comprendevano che FERRARO avrebbe mandato dalla Gelmi CALESSE Mario, descrivendolo al SILIPO come "un fratello nostro". Il 30.6.2012, SILIPO e CALESSE si erano quindi recati dalla Gelmi, senza trovarla. Avevano però lasciato un foglietto al padre della donna.

Quest'appunto, ha spiegato il teste, era poi stato riportato sull'agenda del Merlo: da lì, nella prospettiva di indagine, il "cerchio si era chiuso".

La "spedizione" a Brescia, come detto, non aveva sortito il risultato a cui SILIPO e CALESSE aspiravano, nel senso non avevano rintracciato la Gelmi, che avrebbero successivamente sentito per telefono. La Gelmi, poi, aveva cambiato indirizzo, trasferendosi da casa del padre a Soncino, presso la abitazione del suo convivente, Merlo Pietro.

Secondo la tesi d'accusa i contatti diretti tra SILIPO e SALSI e la consapevolezza di quest'ultimo circa l'azione estorsiva emergevano con frequenza sempre maggiore a partire dal luglio del 2012:

"Nel RIT 130 del 2012, conversazione 3302, intercettata dalla Polizia giudiziaria di Reggio Emilia, GIBERTINI dice a SILIPO Antonio che si deve inventare qualcosa per domani, così andrà via felice. Stanno alludendo al fatto che l'indomani SALSI andrà a casa di SILIPO. L'indomani (il RIT è sempre il 130 del 2012), con un SMS (il 3374 del 10 agosto 2012), GIBERTINI scriverà a SILIPO Antonio: "Ti comunico che Mirco SALSI si è ufficialmente innamorato di te". Io adesso sto andando avanti. Successivamente ci saranno altri incontri, ma il 2012 (il progressivo è il 1020, il RIT è il 174 del 2012, Polizia giudiziaria di Reggio Emilia) avviene un'ambientale, un'intercettazione ambientale tra GIBERTINI e SALSI dopo che i due, sulla macchina di GIBERTINI, stavano andando via da un incontro con il SILIPO. SALSI esordisce... Incontro con il SILIPO che era pertinente, ovviamente, alla questione Gelmi. SALSI dice: "Mi sembra di aver sentito degli elementi stavolta più... cioè, sta avverandosi un po' quello che io ho sperato e pensato". GIBERTINI aggiunge: "E tenuto". Parlano della Gelmi. Sostanzialmente, commenteranno sull'approccio che FERRARO e CALESSE fanno credere al SALSI di aver avuto con la Gelmi, tant'è che ci saranno conversazioni in cui i due, nei commenti, tra i sodali diranno che la Gelmi era stata

avvicinata, erano stati avvicinati i suoi parenti, gli era stata messa una pistola in bocca, gli era stato passato il telefono per farla parlare con la sua famiglia, che era contemporaneamente insieme a taluni soggetti che avevano fatto parte di questa spedizione. E quindi SALSÌ e GIBERTINI si convincono che effettivamente i due siano passati all'azione in questa maniera. Tant'è che, in quella stessa conversazione ambientale che sto citando, SALSÌ dice la frase: "O percorri questa strada altrimenti...", al momento in cui GIBERTINI gli dice: "Questa è una roba... è tutta una cosa all'insegna dell'ordinaria follia. Cioè, se qualcuno dovesse finire in galera, non dormiamo più di notte, Mirco". Tant'è che SALSÌ (dico solo questa e poi finisco, per rendere l'idea del clima che loro pensano si stia...): "Che vita da cani fa una persona così, quando ti toccano gli affetti, io non dormirei la notte, mi si gela il sangue", commentando ciò che FERRARO e CALESSE hanno detto di aver fatto alla Gelmi".

Contatti diretti tra SILIPO e SALSÌ prima del 30.6.2012, ha puntualizzato il testimone, non ve ne sono; tuttavia, secondo l'impostazione investigativa, dal messaggio del 5.7.2012 in cui GIBERTINI - che aveva appena incontrato SILIPO presso la sua abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari - scriveva a SALSÌ che SILIPO si è "innamorato di lui" se ne intuerebbe l'esistenza.

Questi toni confidenziali si erano poi intensificati a comprovare, in tesi d'accusa, il rafforzamento del rapporto: *"Stiamo parlando del 4 agosto, nel caso di specie, 4 agosto 2012. Il RIT è sempre il 353 del SILIPO. Ci sono degli SMS tra i due, che partono dal progressivo 20202 del 3 agosto, dove SILIPO fa gli auguri al SALSÌ: "Ciao Mirco, tutto bene? Grande uomo, ti do tanti auguri di buone ferie, a te e famiglia. Ciao da Antonio SILIPO". Progressivo 20204, SALSÌ risponde: "Mi fa molto piacere leggere ciò che mi hai scritto. Ricambio il mio apprezzamento per te. Grande uomo, ti faccio i miei più sinceri auguri di buone ferie a te e alla mia bella famiglia. Ciao caro. Mirco SALSÌ".*

Quanto alle somme corrisposte da SALSÌ a SILIPO, il Maggiore Mnra ha spiegato che vi è una conversazione ambientale tra SALSÌ e GIBERTINI, captata sull'auto di quest'ultimo, nel momento in cui vanno via da un appuntamento tenutosi a casa del SILIPO. Nel corso di questa conversazione i due parlano anche dei 50.000 euro che SALSÌ ha appena dato al SILIPO. Inoltre, *"nei mesi di novembre e dicembre 2012 vengono recuperate sulla posta giacente, sull'e-mail giacente della S.F.L. ESCAVAZIONI del SILIPO due fatture di vendita, le numero 3 e 4, per gli importi di euro 49.247 e 254.537,05. Le parti in causa sono REGGIANA GOURMET e TRASPORTI SILIPO. Sostanzialmente, si trattava di due fatture fatte dalla S.F.L. ESCAVAZIONI del SILIPO alla REGGIANA GOURMET per dei lavori che di fatto non sono mai stati fatti".*

In ultimo, dalle indagini e, in specie, dalla attività di perquisizione era emerso che i rapporti di carattere finanziario intercorsi tra GIBERTINI e SALSÌ erano molto ampi: *Nella perquisizione del SALSÌ, a parte gli assegni e la cessione di credito, noi troveremo più che altro traccia di rapporti finanziari intrattenuti tra SALSÌ e GIBERTINI Marco, e soprattutto traccia di prestiti fatti nel corso degli anni anche ingenti, anche per cifre molto ingenti, dal SALSÌ al GIBERTINI. P. M. – Annotazioni di questo? MAGG. MURA G. – Ci sono anche matrici di assegni e note, note e appunti di SALSÌ. Altro risultato arriverà da una*

perquisizione che farà poi la Guardia di Finanza il 7 aprile 2014 a casa del SILIPO (procedimento penale 742/14 della Procura della Repubblica di Reggio Emilia). Anche a casa del SILIPO verrà trovata fotocopia dei sei assegni bancari a firma di De Lucia, con un manoscritto su questa copia, in cui c'è scritto: "Questi assegni numerati ce li ha Mirco, che sono assegni di Milano". Milano, cioè FERRARO/CALESSE, perché arrivavano da Milano. Non troviamo traccia di ulteriori rapporti tra i due, sebbene dalle intercettazioni telefoniche riferite a un 18 febbraio del 2013, momento in cui venne fermato al casello autostradale di Reggio Emilia GIBERTINI con un soggetto che arrivò da Roma, in possesso di sessantamila euro, in relazione proprio a quella cifra, di cui, però, è procedimento penale a Reggio Emilia, si intuiva che a quella cifra era interessato SALSI Mirco. E nel giro delle conversazioni di quel contesto le parti in causa erano due romani, che facevano parte delle indagini di Reggio Emilia, cioè un certo Pregliasco e un certo Castaldi, Sarcone e anche SILIPO."

Nel periodo compreso tra la fase in cui SALSI sarebbe pienamente partecipe, secondo l'accusa, della tentata estorsione alla Gelmi, e quello in cui divenne estorto, venivano registrate alcune conversazioni telefoniche utili per comprendere il tipo di rapporto che, in quel periodo, intercorreva tra SILIPO, SALSI e GIBERTINI. Si tratta di tre conversazioni ambientali. Una, ha spiegato il teste, è quella registrata al prog. n. 1020, RIT 174/1, registrata all'interno dell'auto di GIBERTINI. Lui e SALSI, secondo la lettura offerta dagli inquirenti, stanno tornando da un incontro con SILIPO e stanno commentando la vicenda della Gelmi. SALSI dice che è una donna molto astuta e fa un commento sulle persone che aveva appena visto, cioè SILIPO, FERRARO e CALESSE: *"Che cricca che c'è, ma questa è un'associazione a delinquere, questa qui"*. Successivamente GIBERTINI dice: *"Se qualcuno dovesse finire in galera, non dormiamo più di notte, Mirco"*. SALSI ribadisce: *"O percorri questa strada, altrimenti..."*, come a dire: *"O così oppure non facciamo niente."*

Un'altra conversazione, ha continuato il teste, è quella registrata al prog. n. 2375, RIT 174/12, del 28.11.2012, registrata sull'auto di GIBERTINI. Gli interlocutori sono GIBERTINI e SALSI Mirco, che ad un certo punto avrebbe detto: *"Cinquantamila glieli ho belli che dati, cinquantamila a SILIPO, FERRARO, CALESSE"*. E poi, continuando: *"Però sono forti questi qua"*. GIBERTINI gli dice: *"Chi?"*. E SALSI dice: *"La 'Ndrangheta"*.

L'altra telefonata è quella registrata al n. 881 RIT 174/12, rilevante, in tesi d'accusa, anche in relazione al capo di imputazione 70. Si tratta di una conversazione ambientale registrata il 20.10. 2012, captata sull'autovettura in uso a GIBERTINI. Anche in questo caso gli interlocutori sono GIBERTINI e SALSI. Sostanzialmente, il primo, direbbe: *"Antonio, c'è da fare un servizio, cioè di uno che è stato truffato di settecentomila euro, fatture non pagate"*. SALSI dirà: *"Roba ufficiale, non come la mia"*. *"E' un reggiano che ha truffato?"*, dice SALSI a GIBERTINI. *"No, è il reggiano truffato da una società di Roma"*. Si lasciano andare a considerazioni sulla situazione, parlano di Nicola Sarcone, GIBERTINI dice che è referente di Nicola Grande Aracri, fa capo a Grande Aracri, e SALSI commenta in conclusione: *"Sì, è il Mossar del Grande Aracri"*.

All'udienza del 14.9.2016 il Maggiore Mura è stato risentito per chiarire alcuni aspetti delle indagini, all'esito dell'acquisizione, con il consenso delle parti, delle dichiarazioni rese a S.I.T. dalla Gelmi, e della deposizione resa in aula dal teste BINI.



In quella occasione egli ha precisato:

1) che il 12.2.2013 al bar Fashion di Reggio Emilia veniva registrato un incontro tra SALSÌ, GIBERTINI e SARCONI. L'incontro è stato documentato con un servizio di osservazione predisposto *ad hoc*, perché era stato preceduto da una telefonata tra il GIBERTINI e il SARCONI. I tre erano arrivati sulle loro rispettive auto, ed erano rimasti all'interno del bar per circa un'ora e mezza, dopodiché erano usciti e si erano allontanati separati. L'incontro era avvenuto in un periodo dell'indagine in cui il SALSÌ non era contento dell'attività di recupero crediti che per suo conto stavano facendo FERRARO e CALESSE. Si era incontrato all'interno di questo bar con il SARCONI attraverso la mediazione di GIBERTINI. Di quest'incontro, il SALSÌ aveva fatto menzione anche in un'intercettazione telefonica con il GIBERTINI, nel momento in cui nutiva perplessità sull'opera che stavano portando avanti SILIPO con FERRARO/CALESSE (prog. 69 RIT 329 del del 16 febbraio 2013).

2) La dazione degli assegni al SALSÌ era avvenuta il 5.3.2013 in occasione di un incontro tenutosi nell'abitazione del SILIPO a Cadelbosco di Sotto, e al quale avevano partecipato FERRARO, CALESSE, SILIPO, GIBERTINI e SALSÌ. GIBERTINI e SALSÌ erano giunti con due macchine separate. Quest'incontro era stato anticipato con una telefonata fatta dal FERRARO al SILIPO, in cui anticipava la dazione di questi effetti. *Qui dice: a quest'incontro... Ci saranno anche delle conversazioni in cui il SILIPO dirà al SALSÌ che bisognerà festeggiare la conclusione del recupero. Anche in quella circostanza verrà messo in atto un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, che documenta che alla fine di quell'incontro GIBERTINI, SILIPO e SALSÌ si recheranno a pranzo in un locale che si chiama Il Portichetto, che, se non ricordo male, si trova a Gattatico. Viene documentato l'incontro e vengono fotografati. Viene documentato quest'incontro in questa maniera... Il RIT in questo caso è il 3210, utenza di SILIPO Antonio. Si parte con degli SMS: il 12945 del 3 marzo, dove gli interlocutori sono FERRARO e SILIPO; poi il progressivo 12947, sempre del 3 marzo, SILIPO/FERRARO; progressivo 12946 del 3 marzo, FERRARO/SILIPO; progressivo 13149 del 5 marzo, CALESSE/SILIPO; e il servizio di osservazione che si conclude con il duo FERRARO/CALESSE che vanno via dall'abitazione e vengono fatti controllare da un posto di controllo organizzato ad hoc da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia, che identificato gli occupanti della Mercedes 320 nella disponibilità del duo FERRARO/CALESSE.*

3) ha ribadito quanto già dichiarato in merito ai contatti telefonici avuti dalla Gelini prima e dopo il 29.6.2012.

22.2.1. La testimonianza del Luogotenente Roberto Bentivoglio

Alla stessa udienza (9.9.2016) è stato escusso il Luogotenente Roberto Bentivoglio, in servizio presso il R.O.N.I Carabinieri di Reggio Emilia, che ha chiarito alcuni aspetti relativi all'origine dell'indagine denominata "Octopus" e del suo sviluppo nei confronti di GIBERTINI e SALSÌ, SILIPO, COSTI e CANNIZZO, specificando l'esito della attività di perquisizione e sequestro effettuata nel 2013.

L'indagine era nata alla fine del 2011 e si era sviluppata intorno alla figura di un soggetto calabrese, NAPOLI Antonino. L'attività di intercettazione evidenziava, nel giugno del 2012, il coinvolgimento di GIBERTINI Marco. Da questo momento l'attività di indagine si era

sdoppiata in un duplice livello. Nel settembre quello ruotante intorno al NAPOLI si era esaurito.

Sull'altro piano investigativo, ha spiegato il teste, emergeva, invece, il coinvolgimento di SALSI Mirco che, insieme a GIBERTINI, era stato oggetto di numerose intercettazioni sia telefoniche che ambientali. Secondo la prospettiva di indagine, GIBERTINI appariva come *"collettore tra una folta rappresentanza dell'imprenditoria locale con tale SILIPO Antonio"*.

Questo filone investigativo si concluse nel febbraio del 2013. Era infatti stata captata una serie di intercettazioni sull'utenza del GIBERTINI, che lasciava pensare che da lì a breve i due principali attori della vicenda, Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro, avrebbero, tramite un'imprecisata terza persona, inviato una cospicua somma di denaro a GIBERTINI.

Veniva quindi predisposto un

servizio nel corso del quale GIBERTINI Marco venne sottoposto a un controllo di Polizia.

22.2.2. La testimonianza del Maresciallo Gandolfi

Ulteriore contributo alla descrizione della attività di indagine compiuta è stato fornito dalla testimonianza resa dal Maresciallo Gandolfi Cristian, sentito una prima volta all'udienza del 16.9.2016

Il teste ha spiegato che nel corso dell'indagine "Octopus", incardinata presso la Procura di Reggio Emilia, la figura di SALSI Mirco era emersa in quanto persona legata a GIBERTINI Marco. Erano state infatti captate, sull'utenza di GIBERTINI, delle telefonate con SALSI. GIBERTINI, a sua volta, intratteneva contatti telefonici con un certo NAPOLI Antonino, un soggetto monitorato e proveniente dalla provincia di Reggio Calabria.

Il teste ha evidenziato che SALSI Mirco, in ragione della sua elevata disponibilità economica, veniva considerato da GIBERTINI un soggetto con il quale fare affari, insieme a soggetti a lui vicini, quali Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro. SALSI aveva iniziato ad investire somme di denaro in affari coperti da fatturazioni per operazioni inesistenti. In questo sistema SALSI era entrato in affari anche con SILIPO Antonio.: *"Il SALSI, essendo un imprenditore reggiano, avendo disponibilità economica, il GIBERTINI lo utilizza come persona che può eventualmente disporre di denaro per fare affari con persone vicine a GIBERTINI e poi successivamente con lo stesso SILIPO Antonio. Il tutto nasce dal fatto che Mirco SALSI, appunto per questa sua disponibilità economica, mediante GIBERTINI e conoscendo, GIBERTINI, Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro, comincia ad investire somme di denaro, dietro fatturazioni per operazioni inesistenti."*

Ad un certo punto, ha spiegato il teste, SALSI prospettava a GIBERTINI una problematica, legata ad un prestito di una ingente somma di denaro che aveva fatto a Gelmi Maria Rosa, che gliela aveva chiesta per potere vincere un appalto del Ministero di Grazia e Giustizia.

A partire dal mese di giugno del 2012, il SALSI, tramite GIBERTINI, conosceva SILIPO Antonio. Venivano registrate numerosissime telefonate. Inizialmente, ha detto il testimone, le telefonate venivano csegnite "in chiaro"; successivamente, i tre interlocutori avevano iniziato ad utilizzare un peculiare metodo di comunicazione comportante l'utilizzo di *"telefoni cosiddetti citofono a circuito chiuso."* Il teste ha puntualizzato che questa particolare tipologia di telefono, che permette di blindare le comunicazioni, è utilizzata solitamente al fine di eludere gli eventuali controlli da parte delle Forze di Polizia. Si tratta di normalissimi telefoni cellulari, con abbinata una sim card e che, però, vengono utilizzati solo ed esclusivamente tra

chi ne è dotato. Con questi cellulari, dunque, non viene effettuata nessun'altra comunicazione se non interna al circuito.

La circostanza che SILIPO, GIBERTINI e SALSI comunicassero attraverso tale accorgimento veniva accertata nel settembre del 2012, allorquando GIBERTINI, a bordo della sua autovettura (sulla quale era posizionata una microspia GPS) aveva risposto ad una telefonata che non aveva generato captazioni sulle altre linee intercettate: da ciò, quindi, gli inquirenti compresero che stava utilizzando un telefono "citofono". In seguito vennero scoperti anche gli altri citofoni, cinque in tutto, in uso, rispettivamente, a GIBERTINI, a SALSI Mirco, a Castaldi Marco, a Pregliasco Pier Sandro e a SILIPO Antonio. Le utenze telefoniche erano tra loro simili perché si trattava di un "pacchetto di utenze" acquistato da Pregliasco e distribuite agli altri. Gli accertamenti eseguiti avevano permesso di accertare che SALSI Mirco aveva chiesto a Pregliasco di poter avere un altro telefono citofono da consegnare al figlio Gianluca e che, anche SARCONI Nicolino era interessato ad averne uno, tuttavia Pregliasco non riuscì mai a fornirglielo.

Dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali captate, ha proseguito il teste, era emersa la palese esistenza di un'elargizione di denaro da parte di SALSI Mirco nei confronti di SILIPO Antonio, perché costui si era prodigato, secondo la prospettiva di indagine, *"per il mezzo di altre persone, nel cercare di recuperare questo credito, questo credito milionario, tra l'altro, perché si parla di un milione e trecentotrentamila euro, se non erro."*

Più specificatamente, nella conversazione n. 5 del 19 ottobre 2012 RIT 206/2012, intercorsa tra Mirco SALSI (utenza n. 389-6064816) e SILIPO Antonio (utenza n. 389-6064685), che stavano utilizzando due telefoni citofono era emerso, secondo il teste, *"che SILIPO Antonio dice a Mirco SALSI che ha preso appuntamento con una persona di Milano, e questa persona di Milano è quella che si deve interessare del suo recupero credito, del suo credito, che dev'essere recuperato sulla persona di Gelmi Maria Rosa. Questo personaggio viene definito "zio Vincenzo".*

Il momento iniziale in cui SALSI avrebbe elargito la prima volta denaro a SILIPO emergerebbe dal progressivo n. 38 del 25 ottobre 2012 RIT 206/12: *Qui dice, a un certo punto, GIBERTINI dice (è una trascrizione integrale): "A meno che ci siano delle novità sconvolgenti, hai capito? In un modo o nell'altro dire: scusate, ma dateci una tempistica, perché poi è da giugno che paghiamo, eh". Quindi lui colloca il fatto che questi soldi sono stati elargiti già a partire dal mese di giugno. P. – Questo lo dice GIBERTINI? MAR. C. GANDOLFI C. – Lo dice GIBERTINI, ma parlando con SALSI. P. – Al SALSI. MAR. C. GANDOLFI C. – Esatto. Rendiconta lui a SALSI, dice: Adesso, quando andremo, dobbiamo farci spiegare del perché, essendo da giugno che noi già stiamo pagando, ancora non si vedono i risultati. Questo è il senso della cosa... MAR. C. GANDOLFI C. – SALSI risponde: "Poi sinceramente sono rimasto abbastanza deluso l'ultima volta, perché la cosa non era per niente come ci veniva presentato, nel senso che c'erano dei grossi problemi a trovare la persona, dei grossi problemi ad avere in quanto quibus cose che non c'era più traccia". Il senso è questo: l'ultima volta non sono rimasto molto contento, perché io intanto ho comunque dato i soldi, questi mi hanno dato delle aspettative, però qui non si vedono i risultati, quindi sono rimasto un attimino così.*

In un passaggio precedente SALSI Mirco avrebbe detto: *"Questa la cosa più importante... Scusi, GIBERTINI Marco dice: "Comunque sono andava là", intendendo a casa di SILIPO, "e ho visto due persone che c'erano. Erano là che guardavano un camion. Uno mi ha detto: Ma tu vieni sempre qui?", rivolto a GIBERTINI. "Eh. Uno mi ha detto: Antonio è il numero uno. E l'altro mi fa: sono io". SALSI Mirco dice: "Ah". E GIBERTINI ribatte: "Hai poi già capito, eh?" a SALSI. E SALSI dice: "Eh". E GIBERTINI dice: "Eh". E SALSI dice: "Sarkozy?", intendendo Sarcone Nicolino. Dopodiché GIBERTINI ride: "Bravo. Proprio", gli dice. (cfr. verbale 16.9.2016, pag. 38)*

Le conversazioni telefoniche intercettate a partire dal settembre 2012, una volta scoperti i "citofnini", consentivano alle indagini di acquistare conoscenza di molti particolari prima rimasti ignoti a causa dell'occultamento delle telefonate. Soprattutto, queste intercettazioni, unitamente alle conversazioni ambientali captate all'interno dell'autovettura di GIBERTINI se da un lato facevano emergere, nella prospettiva d'indagine, l'esistenza di rapporti d'affari intercorrenti tra SILIPO Antonio e Mirco SALSI, dall'altro dimostravano, in quella prospettiva, la piena consapevolezza di Mirco SALSI e di GIBERTINI circa la caratura criminale di SILIPO e del suo legame con SARCONE Nicolino. Quest'ultimo aspetto, ha spiegato il teste, emergerebbe con chiarezza da una serie di conversazioni, sia ambientali che telefoniche, avvenute tra GIBERTINI e SALSI Mirco, nell'ambito di una delle quali, il secondo, dopo essere stato messo a conoscenza da GIBERTINI Marco di un incontro avvenuto tra quest'ultimo e SILIPO alla presenza di SARCONE Nicolino, avrebbe detto: *"Ah, Sarcone Nicolino? Il numero uno in provincia"* ottenendo come risposta dal GIBERTINI: *"Sì, il numero uno". "Quindi dalle conversazioni sia in ambientale che a mezzo telefono si capisce bene che entrambi conoscono molto bene i personaggi, quindi sanno che, quando impiegano soldi con questi personaggi, non sono personaggi comuni, ma sono comunque personaggi legati alla criminalità organizzata. A maggior ragione GIBERTINI, che poi nel corso delle indagini, oltre che conoscerlo per averlo incontrato a casa di SILIPO, l'ha anche incontrato in oltre occasioni in cui sono stati anche fatti dei servizi di osservazione."*

Inoltre, *"ci sono delle ambientali dove comunque più volte parlano del fatto che SILIPO Antonio è legato a Sarcone. C'è anche l'esempio dove SALSI è al corrente del fatto che Marco GIBERTINI, unitamente a SILIPO Antonio, vanno a mangiare con Sarcone Nicolino al ristorante Il Sole, dove poi è stato fatto anche un servizio di osservazione. SALSI è perfettamente al corrente delle dinamiche che legano SILIPO Antonio a Sarcone Nicolino e del fatto che gli investimenti che lui, per il tramite di GIBERTINI, fa con SILIPO non sono votati solo ed esclusivamente a un discorso di recupero crediti; c'è anche un reimpiego di denaro. Il discorso del recupero credito è legato a una circostanza, dove lui si è visto dare questi soldi a questa Gelmi e non si è visto ottenerne risultato. Lì è un'occasione in cui, per il tramite di SILIPO, si cerca di andare a fare questo recupero. Però poi c'è un costante contatto tra Mirco SALSI e SILIPO Antonio. Tra l'altro, ci sono delle fatture per operazioni inesistenti tra la ditta rappresentata da SALSI, la REGGIANA GOURMET, e la ditta rappresentata da SILIPO. SALSI è perfettamente a conoscenza di quello che si sta facendo, con chi lo sta facendo."*

Il testimone ha poi spiegato che erano state intercettate delle telefonate nell'ambito delle quali, Mirco SALSÌ aveva delegato il figlio Gianluca per recarsi presso la casa di SILIPO Antonio per portare "documenti" e per ritirarne altri da parte di SILIPO, documenti che poi le indagini dimostreranno essere, nella tesi d'accusa, soldi. *In sostanza avviene che Mirco SALSÌ dice al figlio di andare presso l'abitazione di SILIPO a portare dei documenti e a ritirarne degli altri da parte di SILIPO. Ovviamente, non specifica quali sono questi documenti. La specifica di questa documentazione viene fatta successivamente perché? Perché SALSÌ chiama SILIPO sull'utenza normale e gli dice: Sta arrivando mio figlio a portare quella documentazione. Dice: Poi tu mi ridarai indietro – il testuale, se volete, lo leggo – altra documentazione. Fa: Io te la do domenica – dice SILIPO a SALSÌ. A un certo punto vedono che i due non possono parlare in maniera chiara e SILIPO, riferendosi a SALSÌ, dice: Ti chiamo con il citofono. Noi andiamo a prendere la conversazione che avviene nell'immediatezza con il citofono, con i due citofoni, e da lì si capisce che i due parlano di soldi... Praticamente, chiariscono qual è l'argomento che prima, in maniera criptica, hanno tenuto nascosto. Praticamente, chiariscono qual è l'argomento che prima, in maniera criptica, hanno tenuto nascosto... Sono soldi, soldi da dare e soldi da ricevere, cioè assegni da dare e assegni da ricevere, con cifre, ovviamente, diverse. Si percepisce che questa persona che all'interno dell'abitazione di SILIPO... Faccio una premessa: nella telefonata in chiaro (così stabilisco la diversità dei telefoni) a un certo punto, quando il SALSÌ chiede a SILIPO la possibilità di passare la domenica o il lunedì, il SILIPO lo ferma e dice: Un attimo che chiedo. E parla in dialetto con questa persona, quindi chiede la possibilità a questa persona se c'è disponibilità a fare la cosa per la domenica o per il lunedì. Non si sente nella conversazione la risposta dell'interlocutore che sta affianco a SILIPO, ma si percepisce che, se SILIPO chiede autorizzazione a qualcuno, questa persona sicuramente ha un livello superiore. E quindi che succede? SILIPO ritorna a parlare con SALSÌ e dice: Non ci sono problemi, ma poi comunque ti chiamo con il citofono. E sul citofono chiariscono l'argomento."*

Queste le conversazioni di riferimento che il testimone ha indicato in relazione a quest'ultimo aspetto della vicenda: progressivo 6551 del 10 gennaio 2013 RIT 205/2012; progressivo 6649 del 11 gennaio 2013 RIT 205/2012; progressivo 6650 dell'11 dicembre 2012 205/2012; progressivo 6651 dell'11 dicembre 2012 205/2012; progressivo 6682 dell'11 gennaio 2013 RIT 205/2012; progressivo 580 del 24 gennaio 2013 RIT 206/2012)

Contro esaminato dalla difesa, il testimone ha fornito informazioni su NAPOLI Antonino: *MAR. C. GANDOLFI C. – Napoli Antonino è un personaggio calabrese, di Melicucco, se non erro, o di Polistena, adesso non ricordo bene, comunque della provincia di Reggio Calabria, che risiede a Rubiera. E' stato arrestato nel corso dell'indagine "Octopus" da parte della Guardia di Finanza di Modena, per un altro procedimento penale legato a un'altra Procura. Era interessato all'indagine perché le origini dell'indagine "Octopus" nascevano appunto sul monitoraggio di Napoli Antonino e di altri personaggi sempre a lui legati..."*

Proprio intercettando NAPOLI Antonino era stato scoperto che costui, nella primavera del 2012, aveva contatti con GIBERTINI Marco. In alcune delle conversazioni intercorse tra loro (prog. 2267, 2312, 3164 RIT 70/12) secondo gli inquirenti, i due parlavano di SALSÌ.

Il maresciallo Gandolfi è stato escusso una seconda volta sui temi oggetto della imputazione in esame.

All'udienza del 10.8.2017, dopo che l'imputato aveva reso il suo esame, egli ha spiegato che dall'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso a SALSI Mirco e a Gelmi Maria Rosa - rispettivamente le utenze n. 335/1285360 (in uso a SALSI Mirco ed intestata alla Reggiana Gourmet) e n. 342/5977156 (in uso a Gelmi Maria Rosa ed intestata alla ditta "il Segnale s.n.c di Mario Pietro compagno della Gelmi) - emergeva che tra il 1.1.2012 e il 6.4.2012 vi erano stati ben 127 contatti in ingresso sull'utenza della Gelmi (tra cui chiamate, sms e tentativi di chiamate) e 35 contatti in uscita verso SALSI Mirco.

Gli ultimi contatti registrati tra i due soggetti constano in un sms inviato dalla Gelmi Maria Rosa a Mirco SALSI il 6.4.2012 alle ore 08.30 ed uno inviato da Mirco SALSI alla Gelmi Maria Rosa, il medesimo giorno alle ore 10:09.

A partire dal 18.6.2012, nell'ambito del procedimento penale n. 3317/11 incardinato presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, era sottoposta ad intercettazione l'utenza n. 335/341999 intestata a GIBERTINI Marco.

Queste conversazioni sono state utilizzate per due motivi: *innanzitutto per avere il contenuto della conversazione che il tabulato non forniva e in secondo per avere la conferma delle celle, della georeferenziazione delle celle, che quindi ci fosse conferma che la cella che veniva mostrata dal tabulato fosse la stessa che veniva mastrata dalla mappa del sistema di intercettazione, e in effetti abbiamo trovato la piena corrispondenza.*" Verb. Sten. Pag.22 ndienza 10.08.2017)

L'intercettazione, infatti, ha spiegato il teste, fornisce due dati oggettivi: un traffico voce e "il cartellino" della cella agganciata all'inizio e alla fine della conversazione. Si tratta di un dato univoco *"c'è una mappa che ci indica la georeferenziazione della cella agganciata."*

L'analisi del traffico telefonico aveva avuto ad oggetto il periodo temporale compreso tra il 20.3.2012 e il 24.10. 2012. Le intercettazioni telefoniche, invece, erano iniziate il 18.6.2012.

Nell'arco temporale suddetto, l'utenza in uso a SALSI aveva generato traffico verso l'utenza di GIBERTINI in 764 occasioni, comprensive di traffico voce, tentativi di chiamate, chiamate senza risposta e sms; viceversa, GIBERTINI Marco aveva sviluppato un traffico telefonico, verso l'utenza in uso a SALSI Mirco, per ben 603 volte.

Di particolare rilevanza, nella prospettiva investigativa, sarebbe il periodo ricompreso tra il 28 e il 30 giugno del 2012 in quanto:

- precedentemente era stata registrata una serie di contatti che aveva fatto inire come SILIPO Antonio si stesse impegnando nell'avvicinare la GELMI per recuperare un credito che gli era stato ceduto da SALSI;
- Il 28 giugno Mirco SALSI aveva inviato un messaggio a GIBERTINI chiedendogli se era libero; GIBERTINI rispondeva con un sms dicendogli che poteva essere libero alle 17:00 e che si sarebbero sentiti;
- Il 29 giugno veniva intercettata la conversazione n. 536 RIT 130/12 nel corso della quale GIBERTINI, contattato da SALSI, diceva espressamente: *"SALSI, mi ha chiamato un mio amico impresario, il quale mi ha detto che hanno spalato la montagna e picchettato tutto"* ; *"Domani ..è il D day"*. Aggiungeva che quella persona gli aveva detto che fino alla prossima settimana non si sarebbero dovuti sentire. SALSI acconsentiva;

- Il 30 giugno 2012 veniva registrato uno scambio di sms: alle ore 13:41 veniva registrato un sms in uscita di GIBERTINI verso SALSI con il seguente testo: *"Sì, quando vuoi. Speriamo ci siano novità visto che mo' ha chiamato"*; alle ore 13:41 veniva registrato un sms in entrata sull'utenza di GIBERTINI del seguente tenore: *"Speriamo, sarebbe ora"*, inviato da SALSI Mirco; alle ore 13:47 vi era un altro sms in uscita dall'utenza di GIBERTINI verso quella di SALSI: *"Lo so, ma è materia molto complessa, direi unica per la sua articolazione"*; alle ore 13:52 un ulteriore messaggio in uscita da GIBERTINI verso SALSI che dice: *"Vado un po' a nanna, poi chiamo il tipo"*. Nel corso di questo scambio di sms, ha spiegato il teste, le celle agganciate collocavano GIBERTINI a Rubiera e SALSI Mirco a Reggio Emilia. Alle ore 18:06 veniva registrato un sms in entrata sull'utenza di GIBERTINI, inviato dall'utenza di SALSI, il cui testo recitava: *"Marco a che ora e dove ci vediamo?"*. In questa occasione, l'utenza di Mirco SALSI agganciava la cella di Reggio Emilia via Che Guevara, mentre l'utenza di GIBERTINI Marco agganciava la cella di Cadelbosco di sopra, via Romagnoli, che è una cella compatibile, in quanto situata ad una distanza in linea d'aria tra i 200 - 300 metri, con Viottolo Belpoliti (abitazione e sede della ditta di SILIPO Antonio). Non vi era risposta da parte di GIBERTINI nei confronti di SALSI. Alle ore 21:05, era registrato un sms in uscita dall'utenza di GIBERTINI Marco verso l'utenza di SALSI Mirco, il cui testo diceva: *"Che caldo oggi eh? Pazzesco!"*. La cella agganciata dall'utenza in uso a GIBERTINI Marco era collocata a Rubiera, via Stazione (cella compatibile con l'abitazione di GIBERTINI), mentre la cella agganciata da SALSI Mirco era Cadelbosco di sopra, via Romagnoli che è compatibile con l'abitazione di SILIPO Antonio, situata in Viottolo Belpoliti.

Alle 21:06 era stato registrato un sms in entrata in cui era scritto: *"Sì, infuocato!"*. Al di là del contenuto, riferito al clima rovente, il dato importante, secondo la tesi d'accusa, era che questa era la prima occasione in cui l'utenza in uso a Mirco SALSI agganciava una cella compatibile con l'abitazione di SILIPO.

- Il 18.7.2012, alle 15:23, Mirco SALSI chiamava GIBERTINI: a partire dal minuto 2:33 della conversazione, GIBERTINI avrebbe detto: *"Niente ti dico, sono stato stamattina nella bassa – (probabilmente presso l'abitazione di SILIPO, questo si dimostra anche con l'aggancio della utenza monitorata di GIBERTINI Marco)"* che te l'avevo detto: *"vediamo quella Coop"*.

La attività di indagine aveva permesso di appurare, secondo la tesi d'accusa, che "l'uomo della Coop" era un termine che veniva utilizzato per riferirsi a SILIPO Antonio. Ed invece, era emerso che tutte le volte che GIBERTINI diceva: *"Vado da quello della Coop"*, poi, effettivamente, si recava da SILIPO Antonio.

Dai successivi sms, e dalle successive telefonate intercorse tra GIBERTINI Marco e SALSI Mirco si comprenderebbe, ha detto il teste, che tra i due sta nascendo un rapporto "di collaborazione con SILIPO", nel senso che sempre più frequentemente sia gli sms che il contenuto delle conversazioni vertevano sull'esistenza di incontri c/o appuntamenti. Nel dettaglio, GIBERTINI utilizzava frasi del tipo: *"Sto andando nella bassa"*; *"Sto andando a Cadelbosco"*; *"Sto andando da Antonio"*. E così:

- il 24.7.2012, alle ore 11:12 SALSI chiamava GIBERTINI, il quale avrebbe detto: "Ci vediamo direttamente lì verso le 12:40"; SALSI diceva che andava bene e chiedeva di ricordargli la via. GIBERTINI rispondeva che è via Belpoliti in Cadelbosco Sopra e che vedrà una Mirns parcheggiata che è la sua macchina." SALSI chiama Mirco il quale dice di vedersi direttamente lì. tra parenti abbiamo messo Cadelbosco presso la casa di SILIPO Antonio, verso le ore 12:40. SALSI acconsente e chiede di ricordargli la via. Marco risponde che è via Belpoliti, che vedrà una Miros parcheggiata che è la sua. SALSI gli chiede se sia Cadelbosco di sopra o di sotto. Marco gli risponde che non lo sa e di guardare sull'elenco SILIPO S.r.l. precisando che è dopo Sesso e che la vedrà... SALSI gli risponde che pensa sia Cadelbosco sotto.

- il 4 agosto 2012 veniva registrata la conversazione prog. n. 3015 RIT 130/12 delle ore 10:20: da questa conversazione si evincerebbe la conoscenza diretta tra Mirco SALSI e Antonio SILIPO perché, a un certo punto, SALSI diceva: "Ma che, Ca', un messaggio bellissimo", "Ciao grande, ciao Mirco grande uomo, ti auguro buone vacanze a te e famiglia" Antonio SILIPO. Qua capiamo, bene o male, la conoscenza da parte di Mirco di Antonio SILIPO, in questo momento storico, è sicuramente di tipo diretto, perché per ricevere un messaggio da parte di SILIPO che viene commentato da Mirco a GIBERTINI, ci evidenzia che in questa occasione, perlomeno in questo momento storico, abbiamo la certezza che i due si siano o sentiti o visti.

22.2.3. La testimonianza del Luogotenente Nazzareno Necci

All'udienza del 16.9.2016 è stato, infine, sentito il Luogotenente Nazzareno Necci, in servizio presso il R.O.N.I dei Carabinieri di Parma, il quale ha riferito in merito alla attività di perquisizione effettuata a carico di SALSI Mirco il giorno 4.7.2013, dopo che aveva sporto denuncia. In quella occasione venne rinvenuta documentazione riguardante una serie di rapporti commerciali intercorsi tra SALSI Mirco e la Gelmi, tra i quali il progetto di fornire derrate alimentari presso le mense delle carceri nel nord Italia, nonché la costruzione di un impianto fotovoltaico e di una casa di riposo. In particolare, venivano rinvenuti: " un appunto, verosimilmente manoscritto dallo stesso SALSI, datato 8/10/2008 e intestato: CNA spaccio per guardie carcerarie. Inoltre c'era un'e-mail spedita da Susanna Prati a SALSI Mirco, dove veniva fornito l'indirizzo del carcere di Bologna. Susanna Prati era la titolare della ditta GREEN FOOD di Brescia che doveva commercializzare questi prodotti presso i carceri dell'Emilia Romagna. Questo si deduce dal successivo documento rinvenuto, e cioè dalla lettera del Ministero della Grazia, DAP, Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna, con la quale il DAP autorizzava la ditta GREEN FOOD di Montichiari, Brescia, ad accedere presso le strutture carcerarie dell'Emilia Romagna allo scopo di pubblicizzare dei prodotti alimentari per gli spacci delle guardie carcerarie. E questi, ovviamente, erano i riscontri alla conoscenza che SALSI aveva avuto con questa donna, con la Gelmi Maria Rosa. Successivamente i rapporti tra loro due si infittiscono, perché tentano di creare del business, soprattutto nelle province di Brescia e Bergamo, e costituiscono una ditta che si chiamerà SALPRA, dalle iniziali di SALSI e Prati, che sarebbe la titolare della GREEN FOOD. Viene, ad esempio, rinvenuto presso l'abitazione di SALSI l'atto di costituzione di questa ditta, della SALPRA, che è avvenuto il 23/7/2009 presso il notaio Raffaella Ferretti di San Polo d'Enza;

provincia di Reggio Emilia. Vi è poi presso l'abitazione del SALSI una proposta per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso la casa circondariale di Bergamo da parte della ditta ENERGY POWER. Mentre, per quanto riguarda sempre questo stesso tipo di attività, presso l'abitazione della Gelmi viene rinvenuto un contratto di consulenza commerciale, datato 21/12/2009, tra la REGGIANA GOURMET, che è la ditta di cui il titolare è SALSI Mirco, e la GREEN FOOD, come detto di Prati/Gelmi. E' inoltre, sempre presso l'abitazione della Gelmi, rinvenuta una bozza di accordo di collaborazione commerciale tra la FIREX S.r.l., che è una ditta che si occupa di pannelli solari o cose di questo genere, e la SALPRA per attività commerciali relative a una fondazione bresciana, INIZIATIVE SOCIALI ONLUS. Vi è inoltre una documentazione relativa alla realizzazione di una casa di riposo nel Comune di Prevalle, in provincia di Brescia. Vi è poi una documentazione relativa alla realizzazione di una casa di riposo nel Comune di Brescia. Vi è una proposta di installazione di un altro impianto fotovoltaico presso la casa circondariale di Bergamo, completa di una planimetria classificata riservata del carcere di Bergamo.

La perquisizione consentiva di rinvenire, presso la abitazione del SALSI "una cessione di credito vantata da SALSI Mirco nei confronti di Gelmi Maria Rosa per l'importo di un milione trecentotrentaduemila di euro. Questa cessione di credito era fatta a favore di SILIPO Antonio ed eseguita in Reggio Emilia sotto la data del primo giugno 2012", veniva anche trovato un manoscritto che andava "a confermare ciò che disse SALSI, che aveva prelevato dei soldi in contanti per darli alla Gelmi, per l'importo totale di un milione e trecentotrentaduemila euro. Questa cessione di credito era fatta a favore di SILIPO Antonio ed eseguita in Reggio Emilia sotto la data del primo giugno 2012.

Vi erano poi un elenco dattiloscritto relativo a notizie personali riguardanti la Gelmi Maria Rosa, l'esito di attività informative, probabilmente prodotte da un investigatore privato, sempre sul conto della Gelmi Maria Rosa, nonché un foglio manoscritto, intestato "Prelievo contanti", per un importo totale di 985.000 euro, tutti effettuati nell'anno 2009, che andava a riscontare, secondo la tesi d'accusa, il fatto che SALSI aveva prelevato contanti per darli alla Gelmi.

Ancora.

Grazie alla perquisizione venivano trovate due fatture: la fattura numero 3, datata 23/7/2012, e la fattura numero 4, datata 27/7/2012, emesse dalla SILIPO S.r.l. nei confronti della REGGIANA GOURMET. Le due fatture hanno rispettivamente importo di 49.247 euro e 254.537,05 euro... Duecentocinquantaquattromila. Le due fatture sono state emesse per lavori di scavo terra e palificazioni. Inoltre, sempre nella stessa carpette, troviamo delle copie di assegni che sono emessi, assegni o bonifici bancari, emessi dalla REGGIANA GOURMET a favore della SILIPO S.r.l. e sono... Li cito anche come numero, Presidente?... C'è un assegno di 8.547 euro, un altro di 44.175 euro, entrambi sono datati 27/7/2012 e sono stati tratti dal conto corrente della Banca Reggiana a favore di SILIPO S.r.l. e sono a firma di Mirco SALSI..... Poi c'è un bonifico della REGGIANA GOURMET a favore di SILIPO S.r.l. dell'importo di 51.061,20 quale acconto fatture 3 e 4, ricevuto in data 28/11/2012. Poi dopo c'è la ricevuta in data 4 dicembre 2012 di un bonifico della REGGIANA GOURMET dell'importo di 100.000 euro. Altra ricevuta in data 4/12/2012 dell'importo di 50.000 euro. Ricevuta del 12/12/2012 per altri 50.000,56 euro. Vi è poi la stampa del partitario fornitori



della SILIPO S.r.l. che riepiloga le fatture 3 e 4, per l'importo totale di 303.784,05 euro. All'interno dell'abitazione del SALSÌ abbiamo rinvenuto anche uno specchio in formato Excel, dove venivano indicati... era proprio intitolato "Prestiti". C'erano delle somme di denaro, anche ingenti, prestate (si desume) a delle persone che sono indicate con le iniziali del nome: Marc, potrebbe essere Marco; poi c'è Toni; un Michele. E ci sono l'importo prestato, l'importo da restituire, maggiorato di una somma, sicuramente di una percentuale maggiore, nell'arco di due o tre mesi, e poi c'è l'utile dell'operazione. Affianco a questi importi in alcune somme vi è segnata la dicitura "sbianc" come sbiancato. Potrebbe trattarsi di soldi neri che poi vengono...

Inoltre, dalla perquisizione effettuata presso la abitazione della Gelmi il 27.7.2013 veniva rinvenuto, nell'agenda del convivente MERLO Pietro "... esattamente nell'agenda dell'anno 2012, alla pagina del giorno 30 giugno 2012, viene rinvenuto il numero di telefono di SILIPO" con a fianco la dicitura "Calabresi Antonio".

All'esito della perquisizione effettuata all'interno della cassetta di sicurezza di SALSÌ presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Bagnolo in Piano, venivano rinvenuti gli originali di sei assegni emessi dal Credito Valtellinese di Sondrio, tutti dell'importo di 125.000 euro, non intestati, recanti le scadenze: 10/11/2013, 10/5/2014, 10/9/2014, 10/11/2015, 10/5/2016 e 10/2/2017. Sono tutti verosimilmente a firma di De Lucia Giuseppe. Ci siamo recati presso quest'istituto bancario per accertare di chi fosse questo conto dov'erano stati tratti questi assegni ed abbiamo accertato che in effetti il conto numero 923 era intestato a De Lucia Giuseppe. Questi assegni all'epoca non risultavano oggetto di smarrimento o furto, ma sul conto vi era la somma contante passiva, negativa di 0,26 centesimi. Quindi il conto era privo di fondi"

22.2.4. Le dichiarazioni predibattimentali delle persone offese Gelmi Maria Rosa e Merlo Pietro

All'udienza del 14.9.2016 le parti hanno prestato il consenso alla produzione e alla utilizzazione, come prova, della dichiarazioni predibattimentali rese alla Polizia Giudiziaria dalle persone offese Gelmi Maria Rosa e Pietro Merlo, nonché quelle rese da De Lucia Giuseppe, riservandosi, tuttavia, di fare alcune domande a quest'ultimo.

Il 27.7.2013 i Carabinieri del RONI di Parma sentivano a S.I.T. GELMI Maria Rosa. La donna riferiva che, nel mese di agosto del 2012, si erano presentati a casa sua dei calabresi: "venni chiamata sulla mia utenza portatile da mio padre, GELMI Giovanni, che in quel periodo abitava a Dello (BS), il quale mi disse testualmente: "Guarda che sono venute tre persone molto minacciose che chiedevano di te, e mi hanno lasciato un numero di telefonino per essere richiamati con urgenza". Mio papà aggiunse che a lui parevano calabresi perché ne aveva riconosciuto l'accento, che avevano una autovettura AUDI di colore nero e che vestivano con abiti di colore nero. Mio padre mi comunicò al telefono l'utenza telefonico che questi soggetti gli avevano lasciato affinché io li potessi richiamare. Detta utenza l'ho conservata da qualche parte e ve la posso comunicare anche a breve, sono sicura che



l'utenza iniziava per "335". Appena mio padre mi comunicò questa circostanza, chiamai pressoché subito dopo quell'utenza. Preciso che feci la telefonata dal mio portatile di cui in questo momento scordo il numero, e che era intestato alla GREEN FOOD (questa utenza ora è cessata). Dunque feci quella telefonata celando l'identificativo della mia utenza, e mi rispose una voce maschile con chiaro accento calabrese e con un tono chiaramente minaccioso. Mi presentai, chiesi per quale motivo fossero venuti a casa mia e l'interlocutore rispose testualmente dandomi subito del tu: "MARIA ROSA, siamo amici tuoi, dobbiamo incontrarci". Io chiesi per quale motivo dovevo incontrarli posto che non sapevo neanche chi fossero. La stessa voce mi rispose col medesimo tono minaccioso: "Ti dice niente REGGIO EMILIA?". Io rispondevo di avere tanti amici a Reggio Emilia e l'uomo mi precisava: "MIRCO SALSI ti dice niente?". Io non risposi a quest'ultima domanda. L'uomo proseguì testualmente: "Noi sappiamo tutto! Dove abiti tu, dove abitano i tuoi figli, cosa fai", continuando con altre frasi che ora sinceramente non ricordo ma altrettanto minacciose. A quel punto io risposi di non aver paura di lui e che facesse quel che voleva, interrompendo la conversazione".

Dopo avere consultato telefonicamente il padre, GELMI Maria Rosa precisava: "Mio padre mi ha appena detto che non aveva segnato quel numero di targa dell'auto, ed inoltre mi ha precisato che le persone che si presentarono da lui erano due e non tre come io ho prima indicato. Mio padre mi ha detto che a lui venne lasciato il numero di telefono e non subì da parte di questi soggetti violenze morali o fisiche. Mio papà mi ha appena detto che lui ricorda che erano autoritari come dei poliziotti, erano particolarmente duri e determinati. [...] A.D.R. Questa è stata l'unica occasione in cui io ho sentito questo personaggio. Non l'ho mai più richiamato né lui mi ha cercato. Non può avermi cercato al telefono perché io lo chiamai con l'ID sconosciuto. Peraltro dopo circa una settimana la mia utenza venne dismessa e io me ne procurai un'altra. Nessuno si fece più vivo neppure all'abitazione di Dello (BS), abitazione ubicata in quella via Fra' Bulgaro n.8 che avevamo in affitto e che il mio intero nucleo familiare lasciò nel gennaio 2013, momento in cui ci trasferimmo a Soncino in via Borgo Mattina n.46. A.D.R. Nell'abitazione di Dello era attestata una linea telefonica fissa 030 9971071 che era intestata a GELMI Giovanni. Mia madre che si chiama CAMPI Marisa mi aveva detto che a cavallo del periodo in cui gli sconosciuti si presentarono in casa, sull'utenza fissa riceveva delle chiamate anche in tempo di notte che risultavano sempre mute nel senso che l'interlocutore non diceva nulla".

Sentita sulla conoscenza con Mirco SALSI, la Gelmi riferiva "Relativamente a MIRCO SALSI con cui io ho intrapreso nel passato iniziative professionali poi non andate a buon fine, devo dire che prima della sortita degli sconosciuti a casa di mio padre, egli mi aveva più volte minacciato telefonicamente con SMS molto gravi dicendomi che mi avrebbe mandato dei "calabresi" per farmela pagare in relazione al nostro progetto poi fallito. Il SALSI con cui avevo veramente un rapporto di amicizia tanto che andavamo anche in vacanza insieme, mi aveva comunque già da subito dato la sensazione di essere legato ad ambienti criminali perché manifestava eccessiva disponibilità di denaro contante in una persona tutto sommato giovane. Ciò lo desumevo dal fatto che aveva notevoli disponibilità immobiliari anche in Puglia. A.D.R. Le frequenti minacce telefoniche di MIRCO SALSI le avevo confidate al mio compagno MERLO PIETRO, così come la vicenda legata ai due sconosciuti calabresi. Il MERLO telefonò al SALSI per chiedergli conto ma sconosco cosa i due si fossero detti. Di



fatto il MERLO mi disse di non preoccuparmi più di tanto, forse per tenermi tranquilla perché io pensavo di segnalare la questione ai Carabinieri. Il MERLO mi tranquillizzò probabilmente anche considerando le mie condizioni di salute, posto che avevo già iniziato la chemioterapia a causa di un tumore al seno. A.D.R. Non so, per non esserne sicura, se il mio compagno MERLO avesse anche telefonato al numero in usa agli sconosciuti calabresi. Quel numero di telefono che io ora scordo credo sia noto allo stesso. Anzi preciso che dovrebbe custodire proprio il fogliettino con il numero di telefono, che venne consegnato a mio papà dai due uomini. [...] A.D.R. Come ho già detto dopo circa una settimana dall'episodio dei due uomini ho variato la mia utenza telefonica perché mi era scaduto il contratto della GREEN FOOD ed utilizzai una utenza che era intestata alla ditta "IL SEGNALE" di proprietà del mio compagno MERLO PIETRO che ho utilizzato fino a circa un mese fa".

Anche il compagno della Gelmi, Merlo Pietro veniva sentito per assumere sommarie informazioni.

Le sue dichiarazioni si sono sviluppate in due momenti, rivelando elementi di interesse solo in un secondo tempo: "A.D.R.: Personalmente io non ho mai subito alcuna minaccia, né recentemente, né in passato, per questioni mie personali o di lavoro. Preciso, inoltre, di non averne mai subite nemmeno a causa della mia convivenza con la signora GELMI Maria Rosa o per questioni legate a sue attività lavorative. La GELMI, per quanto a mia conoscenza, non mi risulta che, da quando ci frequentiamo, abbia mai ricevuto alcun tipo di minaccia o molestia da chicchessia. [...]"

A.D.R.: Adesso che mi chiedete notizie più precise in merito a eventuali minacce subite dalla mia compagna GELMI Maria Rosa, devo informarvi che l'estate del 2012 la mia compagna mi raccontò che tre personaggi, non meglio descritti, si presentarono improvvisamente presso abitazione in cui lei viveva a Dello (BS), trovandovi il padre e consegnandogli un foglietto con un numero di telefono che la Maria Rosa avrebbe dovuto richiamare. Non ricordo se la mia compagna abbia poi effettivamente richiamato detto numero; devo precisare che mi sono segnato quell'utenza telefonica su una mia agenda, ma non sono certo di aver conservato il foglietto sulla medesima agenda; dovrei verificare ciò. Io personalmente non ho mai chiamato a quel numero telefonico, né sono mai stato avvicinato da persone che mi abbiano minacciato o, comunque, approcciato in qualsiasi altra maniera in relazione a quella vicenda.

A.D.R.: Conosco di nome tale SALSI Mirco in quanto è un soggetto di cui la mia compagna mi ha parlato in qualche circostanza. Non so tuttavia chi sia, né cosa faccia, né tanto meno quali fossero i suoi rapporti con la GELMI. [...].

Ad integrazione delle dichiarazioni da me rese nella mattinata odierna, aggiungo che in realtà - dopo che la mia compagna GELMI Maria Rosa mi rappresentò delle minacce che gli pervenivano telefonicamente dal sig. SALSI Mirco - io feci una telefonata al SALSI da una cabina telefonica ubicata, se non ricordo male in un'area di servizio sulla tangenziale ovest di Milano. Dissi al soggetto di smetterla di minacciare la mia convivente e di evitare di augurarle che le venisse un tumore come questi era solito fare. Il SALSI mi rispose testualmente: "IO NON POSSO FARE PIU' NIENTE PERCHE' TUTTO E' IN MANO AI



CALABRESI. A.D.R.: Io non dissi più nulla dopo questa frase. A.D.R.: Questa telefonata io la feci al SALSÌ circa due settimane dopo l'episodio relativo ai personaggi che si erano presentati nell'agosto 2012 a casa dei genitori della mia compagna".

22.2.5. Gli altri testimoni d'accusa. Enrico Bini, De Iesu Domenico, De Lucia Giuseppe, Susanna Patri, De Lucia

Nel 2008, Enrico Bini, sentito come teste all'udienza del 14.9.2017, era Presidente della Camera di commercio di Reggio Emilia.

Nel corso di un viaggio in treno, di rientro da Roma, conobbe Maria Rosa Gelmi, la quale si presentò con il cognome di Mizzi. La donna si disse interessata a conoscere imprese del settore agroalimentare, in quanto diceva di essere una consulente del Ministero della Giustizia e stava lavorando ad un progetto per l'affidamento di un appalto all'interno dei carceri e di godere di conoscenze privilegiate per poter munirli di desk. In quel momento non ebbe motivo di dubitare della donna.

Si scambiarono i numeri di telefono. Successivamente organizzò un incontro con varie aziende del settore agroalimentare e, nell'occasione, la GELMI conobbe SALSÌ Mirco.

Nel giugno 2013 venne contattato da SALSÌ Mirco, nel frattempo divenuto Presidente della CNA e sempre più attivo nell'impegno a tutela della legalità, il quale gli chiese di vedersi: "A giugno mandò dei messaggi, aveva bisogno di parlarmi rispetto alle cose che stavo facendo sulla legalità. Io per alcune settimane gli dissi: Non ce la faccio. Poi mi ha chiamato una domenica (credo) di fine giugno, mi ha mandato sempre un messaggio, aveva urgenza di parlarmi, e ci accordammo di vederci il lunedì successivo alla domenica al bar vicino alla CNA per incontrarlo, perché aveva proprio urgenza." Nel frattempo gli altri imprenditori reggiani del settore si erano fatti indietro perché non avevano visto nella proposta della Gelmi una reale occasione di affari.

All'incontro SALSÌ gli parlò della Gelmi, e dimostrò tutta la sua difficoltà perché era "sotto attacco" da parte di SILIPO e SARCONI, ai quali si era rivolto tramite GIBERTINI Marco per ottenere la restituzione delle somme di denaro che aveva prestato alla Gelmi senza risultato e senza averne la restituzione: "con questa signora e avevano anche messo insieme una società. E su questa società lui aveva investito dei soldi e adesso li aveva persi completamente e aveva cercato di recuperare quei soldi, che erano oltre un milione di euro, disse a me [...] Dopo mi disse: Io volevo recuperare a tutti i costi, e quindi avevo un amico – che era il giornalista GIBERTINI, che lo mise in contatto con delle persone, e mi disse anche chi erano le persone: SILIPO e Sarcone. E io gli dissi: Allucinante! Ma tu non le conosci, quelle persone lì? Non sai chi sono? Come hai fatto a fare una cosa del genere? Quindi su questa cosa qua... Dopo cominciò il racconto, mi raccontò che avevano mandato due personaggi a Brescia e gli avevano messo la pistola in bocca per fargli dare i soldi e, per non aver ottenuto nessun risultato lui stava continuando a parlare con questi personaggi. Ed era il motivo della chiamata che mi fece, perché era in difficoltà, perché mi fece vedere dei messaggi che aveva sul telefonino, dove lo cercavano continuamente, gli chiedevano di incontrarlo, lui non voleva più incontrarli e aveva paura. Mi disse addirittura che aveva due persone che tutti i giorni erano nella reception della sua azienda, che controllavano chi entrava e chi usciva. Quindi si accorse, forse tardi, chi erano i personaggi a cui lui si era



affidato. E quindi mi disse che in qualche modo lui voleva uscirne, voleva un aiuto da me, se potevo conoscere qualcuno. E io gli dissi: Guarda, noi continuiamo a parlare se tu vai a denunciare; se non denunci, io finisco qua l'incontro, non c'è motivo per continuare. L'unico aiuto che ti posso fare è accompagnarti a denunciare questa situazione, che è gravissima. Perché, visti i personaggi che erano coinvolti"

SALSI, ha detto il teste, era molto provato e spaventato. Durante l'incontro SILIPO lo contattava continuamente con messaggi al telefono per la restituzione di 780-800.000 euro, in quanto gli erano stati consegnati, a dimostrazione del buon esito dell'attività di recupero del credito, degli assegni post datati per quell'importo, ma che SALSI non era sicuro di poter riscuotere. In alternativa SILIPO pretendeva la consegna di 50.000 euro oltre ai 250.000 già versati. SALSI, inoltre, gli aveva detto di avere sborsato somme di denaro anche a GIBERTINI Marco, circa 250.000 euro, che gli aveva dato per aiutare un amico in difficoltà. Tramite il Dott. De Iesu, all'epoca capo della Squadra mobile di Reggio Emilia, SALSI parlò con quindi con l'Ispettore Caiazza, dopodiché sparse denuncia.

Alla base di questa vicenda, ha spiegato il teste Bini, vi era dunque l'esborso di denaro che SALSI aveva fatto alla Gelini e che lui voleva recuperare *"Per una società che avevano fatto insieme, ma non mi ha spiegato in quale settore, se era sempre il settore delle carceri o se era immobiliare...Sostanzialmente il credito nasceva dalla consegna di prodotti che non erano stati pagati"*. A tale scopo aveva versato a SILIPO la somma di 250.000, esborso giustificato con l'emissione di una fattura falsa avente ad oggetto lavori di escavazione.

Non avendo ottenuto i risultati sperati da SILIPO, SALSI si era rivolto, in un secondo momento a SARCONI Nicola sempre per il tramite di GIBERTINI Marco.

Bini gli chiese, stupito, se non sapeva chi fosse SARCONI - che in quel periodo era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso dal Tribunale di Reggio Emilia - e lui gli rispose: *"No, in realtà non so' bene chi possa essere"*. Allo stesso modo gli disse di non sapere chi era SILIPO, anche in questo caso suscitando lo stupore di Bini: *"...Però io gli posi questa questione, perché mi sembrava assurdo che uno come lui, un imprenditore come lui potesse essere tranquillo a rivolgersi a SILIPO e poi a Sarconi. Uno non poteva avere quella... per come conoscevo io SALSI."*

Lo stesso Bini aveva in precedenza rifiutato di lavorare con SILIPO nei cantieri dell'alta velocità: *"DICH. BINI E. - Lo incontrai quando gestivo i cantieri dell'alta velocità, dove c'era la massa di lavoro e stavano arrivando tutti a Reggio per lavorare, mi chiese, attraverso dei contatti, se poteva entrare a lavorare anche lui. Lo incontrai nel suo ufficio, mi portò i documenti, gli dissi: Tu non hai i documenti in regola, qua non lavori. Quindi l'ho conosciuto lì, SILIPO."*

De Iesu Domenico, all'epoca dei fatti capo della Squadra Mobile di Reggio Emilia, ha confermato (cfr. udienza 9.9.2016) le circostanze relative alla denuncia sporta da SALSI Mirco nei confronti di SILIPO Antonio, spiegando che la sera del primo luglio del 2013, mentre era fuori città, aveva ricevuto una telefonata da Bini Enrico, il quale si trovava in compagnia del SALSI. Bini gli riportò quanto gli era stato descritto poche ore prima dallo stesso SALSI: gli riferì, in altri termini, delle minacce subite da parte di SILIPO. Allertò

quindi alcuni suoi collaboratori che si recarono sul posto e attivarono un servizio di sorveglianza. Il mattino seguente SALSì presentò denuncia presso i locali della Questura.

All'udienza del 14.9.2016 le parti hanno prestato il consenso alla produzione e alla utilizzazione, come prova, non solo della dichiarazioni predibattimentali rese alla Polizia Giudiziaria dalle persone offese Gelmi Maria Rosa e Pietro Merlo, ma anche di quelle rese da De Lucia Giuseppe, riservandosi, tuttavia, di fare alcune domande a quest'ultimo.

Alla stessa udienza sono state acquisite le dichiarazioni rese a S.I.T. alla Polizia Giudiziaria da Susanna Prati, in quanto precedentemente deceduta.

De Lucia Giuseppe ha reso dichiarazioni a SIT ai Carabinieri di Adro (Bs) il 15.7.2013.

Per quanto qui di interesse, in quella occasione egli a riferito:

a) di essere titolare di un unico conto corrente bancario acceso presso il Banco di Brescia, agenzia di Adro (BS). Il conto corrente in questione aveva saldo praticamente a zero. Riusciva di tanto in tanto a dargli respiro versando parte del suo stipendio sul conto corrente n. 7216; all'atto dell'accensione del conto corrente richiese ed ottenne il carnet di assegni. Una volta esauriti gli effetti, circa tre anni prima, aveva richiesto un nuovo carnet che il direttore della filiale gli aveva inizialmente negato. Una volta esaurito anche quest'ultimo blocchetto, ne chiese ancora un altro che gli venne negato ancora dal direttore di filiale. Questo è stato il motivo per il quale aveva acceso un altro conto corrente presso l'Istituto Credito Valicilinese, agenzia di Adro.

2) all'atto della apertura del conto gli era stato rilasciato un carnet di assegni e la carta bancomat;

3) l'unico blocchetto di assegni rilasciatogli dal Credito Valtellinese era stato utilizzato in relazione ai due assegni emessi per acquistare una macchina e in occasione del pagamento dell'assicurazione del mezzo;

4) è certo di non aver emesso altri assegni da quel blocchetto che peraltro era custodito a casa sua nella vetrina del soggiorno.

5) che la somma apposta sui 6 assegni tratti sul suo conto corrente del Credito Valtellinese di Adro, aventi nn. 0757533185-06, 07575331X5-0; 0757533185-08; 0757533185-09; 0757533185-10 e 0757533185-1, ciascuno dell'importo di 125.000 euro sia la sua, anche perché non disponeva di tanta liquidità;

6) di non avere subito furti né era mai stato fatto oggetto di minaccia per qualsivoglia motivo.

In dibattimento, il De Lucia, rispondendo alle domande che le parti si erano riservate di fare, ha disconosciuto la firma apposta su alcuni assegni esibitigli, pur confermando che gli stessi erano riferibili a un suo conto corrente: *"Questo qua sì, è un mio conto corrente, però questi assegni sono stati smarriti o presi in casa, non lo so. Come avevo deposto lì in caserma quando sono stato convocato, sono stato a conoscenza quel giorno lì che mi mancavano gli assegni."*

Prati Susanna è stata sentita a sommarie informazioni testimoniali il 27.7.2013 dai Carabinieri di Cavenago d'Adda (Lo). In quella occasione riferì:

- 1) Di avere avuto, all'incirca nel 2009-2010, un rapporto professionale con SALSI Mirco, che si occupava di confezionamento di pasta fresca vicino a Reggio Emilia, insieme ad una amica, Gelmi Maria Rosa detta Mizzi; con lei partecipò ad alcune riunioni (due o tre) con diversi soggetti della CNA di Reggio Emilia. L'unico partecipante di cui ricorda il nome è SALSI Mirco;
- 2) di avere partecipato a dette riunioni a titolo privato e non "come Green Food"; si trattava di incontri solo interlocutori finalizzati a eventuali future collaborazioni anche se non si era poi concretizzato nulla; anche per questo la sua società Green Food è stata chiusa;
- 3) che Gelmi Maria Rosa aveva partecipato a quelle riunioni perché era una sua dipendente; infatti, avendo bisogno di lavorare la aveva assunta; rimase alle sue dipendenze per un paio di anni, dal 2009 al 2011 circa;
- 4) che Gelmi Maria Rosa faceva un po' di tutto nella società. Da circa un anno e mezzo non ha più contatti con lei: il loro rapporto si è interrotto per una lite legata a motivi personali;
- 5) che insieme alla Gelmi andò nel carcere di Brescia per vedere se potessero avere bisogno di genere alimentari, proponendosi come intermediari. Stessa cosa fecero nel carcere di Treviso, di Milano-San Vittore e Bergamo, senza però concludere nulla; non avevano conoscenze nel mondo delle carceri, né lei, né, per quanto a sua conoscenza, la Gelmi; forse solo nel carcere di Treviso la Gelmi conosceva un addetto, che non aveva comunque un ruolo dirigenziale. All'interno delle carceri andarono sempre sole, per quanto ricorda;
- 6) lei e la Gelmi frequentarono SALSI poiché era un uomo di bell'aspetto e perché, all'inizio avevano pensato di potere fare da intermediari tra SALSI, che appunto produceva pasta, e gli istituti carcerari, progetto che però non andò a buon fine in quanto la pasta che produceva la ditta di SALSI era a breve scadenza, mentre veniva richiesta quella a lunga scadenza dalle controparti. Avevano un accordo verbale con SALSI per il quale se l'intermediazione fosse a buon fine lui avrebbe corrisposto loro una commissione da concordare anche in base al valore del contratto. Non essendosi concluso alcun affare, SALSI non diede loro mai nulla;
- 7) che la SAL.PRA era una ditta di SALSI Mirco che però non era mai stata in attività. SALSI le aveva proposto di entrare in società con lui, cosa che effettivamente fece nel 2008; la società non fatturò nulla e venne chiusa; SALSI Mirco voleva aprire una sua società di intermediazione negli ambiti più disparati: per questo aveva proposto di entrare nella SAL.PRA; il denaro per la costituzione della società era stato versato interamente da SALSI poiché lei non aveva liquidità.
- 8) che la Gelmi la accompagnava abbastanza spesso. Aveva partecipato anche alle riunioni con la CNA di Reggio Emilia e in tali occasioni aveva conosciuto SALSI Mirco *al quale si era legata anche personalmente; da quanto a sua conoscenza* comunque gli unici rapporti tra loro erano rapporti professionali legati all'intermediazione che dovevano fare tra SALSI e le diverse carceri;
- 9) SALSI non le consegnò mai denaro; non sa se lo abbia fatto con la Gelmi anche se sa che in un'occasione SALSI le aveva dato documentazione da consegnare alla amica Gelmi, cosa che fece;
- 10) non ricorda chi sia stato a informarla di una riunione della CNA che era aperta al pubblico; A questa riunione lei e la Gelmi prospettarono la loro offerta di intermediazione e quello che si era mostrato più interessato era stato proprio Mirco SALSI.



22.2.6. I documenti

All'udienza del 16.9.2016 sono stati prodotti i verbali di perquisizione e sequestro eseguiti nei confronti dell'imputato, della persona offesa Gelmi Maria Rosa, di GIBERTINI Marco e De Lucia Giuseppe.

Il 9.9.2016 sono stati prodotti i servizi di O.C.P. indicati in udienza; trattasi dei servizi del: 13 agosto 2012 tra SALSI Mirco, GIBERTINI Marco e Villirillo Tommaso; del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro, SILIPO Antonio; del 24 gennaio 2013 tra SILIPO Antonio, GIBERTINI e Sarcone Nicolino; del 30 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco e Sarcone Nicolino; del 31 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco, Ligabue Andrea e Sarcone Nicolino; del 3 agosto 2012, tra SALSI Mirco, GIBERTINI Marco, Villirillo Tommaso; incontro del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro e Guerra Lorenzo;

22.2.7. L'esame dell'imputato

Sottopostosi ad esame all'udienza del 18.5.2017, l'imputato SALSI Mirco ha ricostruito la vicenda partendo dalla denuncia (prodotta in udienza) che sporse il 2.7.2013 per le intimidazioni patite e che proprio in quei giorni erano arrivate al culmine, durando quell'a situazione da quasi un anno.

Quel giorno era reduce da un sabato mattina nel quale era stato chiamato "a rapporto" da SILIPO Antonio: era scosso, provato, prostrato, tanto che disse a SILIPO: "Sparami", perché quello insisteva continuamente nella sua richiesta di denaro.

Era stato un anno di crescendo di intimidazioni, aveva perso il senso del tempo, delle date.

Solo parlando con i difensori, che gli avevano fatto notare che le date sono molto importanti, e quindi, riguardando la documentazione e controllando le intercettazioni, era riuscito a ricostruire tutta la cronologia dei fatti che ha spiegato nel corso del suo esame.

Conobbe Gelmi Maria Rosa, presentatasi come Mizzi, l'8.10.2008 in CNA; era stata portata dall'allora Presidente di CNA, Bini Enrico. Quest'ultimo gli aveva detto che l'aveva conosciuta in un viaggio di ritorno da Roma, in treno, e che lei si era detta consulente del Ministero di Giustizia.

Si era guadagnata la sua fiducia presentandogli delle persone. Gli aveva presentato un progetto, relativo ad un servizio di fornitura degli spacci della Polizia carceraria. Gli aveva fatto conoscere Assessori di Brescia, il Direttore del carcere di Bergamo, il Vice Sindaco di Brescia e un Assessore, tale Maglionc

La progettualità riguardava una serie di iniziative imprenditoriali, tra cui la costruzione di case di riposo, di un impianto di fotovoltaico nel carcere di Bergamo, anche se si trattava di progetti del tutto estranei alla sua attività imprenditoriale.

Insomma, la Gelmi si era guadagnata la sua fiducia e quindi, aveva iniziato a prelevare dei soldi dal suo conto corrente, in contanti, dandoli a lei o alla sua segretaria, a titolo conferimento soci, che sarebbe "decollato" nel momento in cui questi progetti fossero partiti. Non aveva mai chiesto garanzie alla Gelmi. Si fidava. Complessivamente gli investimenti dovevano essere circa quattro, per un ammontare di circa 1.332.000 euro, che però non pagò tutto.

SALSI diede questo denaro per qualche mese nel 2009. Il suo utile annuale era di circa 200.000 euro ed aveva sempre soldi in contanti, perché non si fidava molto delle banche e,



quindi, aveva anche disponibilità proprie che derivano sempre dalla sua attività, a titolo di prelievi soci: anziché tenerli fermi su un conto corrente, preferiva tenerli in una cassetta di sicurezza in contanti; si fidava di più *"Tant'è che ho fatto anche... c'è stata una volta che, con questo timore dell'euro o dell'Italia, il debito pubblico (perché viaggiavo un po' a stagioni), avevo presa l'equivalente di 100.000 euro in franchi svizzeri, che li ho tenuti nella cassetta di sicurezza per un anno, per poi rimetterli dentro al conto, perché era passato, secondo me, il pericolo."*

SALSI diede tutti questi denari in contanti alla Gelmi, senza nemmeno una garanzia, senza una ricevuta, solo perché si fidava ciecamente di lei; probabilmente si era anche infatuato. Forse si vergognava anche *"perché sedotto, abbandonato e forse raggirato, ci ho messo un po' di tempo ad accettarlo."*

Nel 2010 SALSI aveva iniziato a sospettare di essere stato raggirato, quando la Gelmi, venuta a Reggio Emilia gli chiese altri soldi dicendo che servivano per pagare tangenti, mentre per lui altro non erano che per investimenti. Col tempo la Gelmi si faceva negare, gli diceva di chiamare la sua segretaria, Susanna Prati, con la quale, su indicazione sempre della Gelmi, aveva fatto una società che doveva servire per intermediazioni di forniture alimentari. Aveva quindi iniziato a inviare messaggi *"che avevano... a momenti, c'erano dei momenti in cui io ero molto arrabbiato e le dicevo: Che ti vengano degli incidenti; Che ti vadano in medicine – e altri momenti che le dicevo: Vediamoci, parliamo, dimmi se c'è qualcosa che non è andata bene. Cercavo di avere almeno una risposta."*

Tuttavia, non aveva mai chiesto la restituzione del denaro, ma le aveva detto che non gliene avrebbe più dato altro.

Non tentò mai un recupero crediti, perché non era mai stato nelle sue intenzioni. Non voleva più quei soldi, voleva solo parlare con la Gelmi, avere la possibilità di rintracciarla. Si era infatuato di lei e, quindi, voleva solo rivederla. Solo in alcuni momenti le aveva anche detto: *"Se riesci a restituirmi una parte dei soldi, se gli investimenti non sono andati bene, tanto meglio. Lei stessa, per tenermi buono durante il 2010, mi diceva: Guarda che, se vuoi smontare giù dai progetti, puoi farlo; appena posso, ti smobilizzo come posso la parte che mi hai conferito, che mi hai dato. Quindi c'ero un rapporto che non è mai stato teso."*

Non parlò di questo coinvolgimento sentimentale al momento della denuncia per pudore, si vergognava. Due giorni dopo la sua denuncia subì una perquisizione, durante la quale furono acquisiti degli appunti, in particolare c'era una cartellina con scritto "prelievo contanti". La somma era di 980.000 euro circa

P. M. MESCOLINI – Pressa il suo studio, quando fu fatta la perquisizione, venne trovato un foglio Excel recante la dicitura "prestiti" e un'indicazione di nomi, data prestiti, importo prestiti, importo da restituzione. Glielo farei vedere, se ritiene di parlarcene.

In effetti, spiega l'imputato, da sempre faceva prestiti, non solo a GIBERTINI.

Gli viene esibito quindi il foglio excel rinvenuto presso la sua abitazione spiegando che si trattava di prestiti che aveva fatto a GIBERTINI, Castaldi, Pregliasco e che, insieme alla estorsione subita da SILIPO e alla truffa patita dalla Gelmi, lo avevano rovinato:

"P. M. MESCOLINI – Su GIBERTINI le chiedo di fare un discorso a parte. Questo foglio Excel, che ha importo da restituire, utile operazione, utile progressivo, pare essere un'attività



non benefica, del tutto... I tassi, non li abbiamo contati, perché le contestazioni erano già per conto loro. Ci vuol dire chi è Marc V, Pier B, Mac V? Chi sono?

SIG. SALSI M. – Sì. Sono GIBERTINI.

P. M. MESCOLINI – GIBERTINI che sigla è? Marc V?

SIG. SALSI M. – No. C'è Marco, quello della PVM, Castaldi.

DIFESA (Avv. Bucchi)

<<Magari possiamo farglielo vedere>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<Certo>>.

Viene mostrato nuovamente all'imputato il medesimo documento.

L'imputato SALSI Mirco dichiara:

<<Sì, erano prestiti che facevo a quelli di Roma, Marco Castaldi e Pier Sandro Pregliasco. Poi ce ne sono altri, ma erano tutti, quelli dove c'è scritto Toni e anche altri, erano tutti perché comunque...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – E anche questo lo faceva previo prelievo di contanti dal suo conto? Qui sono: 100.000 il 10 agosto; 200.000 17 agosto.

SIG. SALSI M. – Sì. Sì.

P. M. MESCOLINI – 50.000 28 ottobre; 100.000...

SIG. SALSI M. – Sono tutti bonifici o assegno. Tranne...

P. M. MESCOLINI – Quindi non contanti.

SIG. SALSI M. – Tranne quelli che sono frutto di un approfondimento (penso) che riguardano l'estorsione di SILIPO, perché Sì... P. M. MESCOLINI – Questi non ci arrivano... SIG. SALSI M. – Toni, tutti quelli con Toni sarebbe Antonio, che sarebbe SILIPO.

P. M. MESCOLINI – E io le chiedo: questa non è un'attività di prestito ai compagni di classe.

SIG. SALSI M. – No, no.

P. M. MESCOLINI – E' un'attività di prestito in cui lei segna data prestito, importo prestito, imposta da restituire, utile operazione, utile progressivo. Poi c'è 28/12/2012, e mi dica lei.

SIG. SALSI M. – Bene.

P. M. MESCOLINI – Ce l'ha lì davanti, se le serve.

SIG. SALSI M. – Sì, sì. Guardi, la sostanza di tutto questo è che io non ho più niente.

P. M. MESCOLINI – Detta così, non si capisce.

SIG. SALSI M. – Detta così, erano cose che dovevano... Il problema è che io ho subito delle truffe da GIBERTINI, da Pregliasco e Castaldi e delle estorsioni da SILIPO e la truffa precedente dalla Gelmi. Quindi io sono caduto, grazie a GIBERTINI, dalla pa...

P. M. MESCOLINI – Mi scusi, SALSI, proprio per poter capire: con il circolo di denaro contante che lei ci ha appena accreditato, guardare i suoi conti correnti aiuta e non aiuta, poiché lei stesso, quando abbiamo fatto la perquisizione, mi pare lei avesse 198.000 euro.

SIG. SALSI M. – 130.

P. M. MESCOLINI – 130. Allora avevo arrotondato. Comunque una cifra importante. Poiché lei stesso ci ha detto che i prelievi, quelli di cui aveva tenuto quel conto, e stiamo parlando di 985.000 euro fatti in pochi mesi...

SIG. SALSI M. – Ma è tutto sui conti correnti. Queste cose qui sono bonifici o assegni tranne le cose riguardanti SILIPO, che c'è una spiegazione. Quando lei mi farà la domanda, io le spiegherò tutta la vicenda SILIPO.

DIFESA (Avv. Bucchini)

AVV. DIF. BUCCHI – Siccome i suoi gesti, però, non si comprendono, "queste cose qui" quali sono? I gesti non vengono registrati qua. Bisognerebbe che poi, quando andiamo a leggere il verbale, capiamo a cosa si riferisce. Quando dice "queste cose qui", a cosa si riferisce?

SIG. SALSI M. – Allora, io mi riferisco a quelli che vengono chiamati "prestiti".

AVV. DIF. BUCCHI – Quindi è il documento che le ha mostrato il Pubblico Ministero?

SIG. SALSI M. – Sì, esatto. Questi sono prestiti... che mi ha dato il Pubblico Ministero, vengono chiamati "prestiti", sono tutte transazioni con bonifici o assegni, quelle verso GIBERTINI Marco e verso Pier Sandro Pregliasco, Castaldi Marco. Gli altri invece sono gestione SILIPO per le estorsioni che io subivo da lui. E la sostanza finale è che io non ho più avuto rientri di questi soldi, niente. Ed è tutto misurabile, osservabile dai conti correnti. Non c'è niente, perché purtroppo, lo ripeto, ho subito truffe.

SALSI ha detto di avere fatto questi prestiti, in assegno o mediante bonifico, perché si fidava di GIBERTINI, che gli aveva presentato quei soggetti romani. Aveva già fatto un prestito a GIBERTINI di 490 milioni di lire, perché doveva costruirsi casa. GIBERTINI aveva un'attività di importazione dalla Cina di gadget, e gli aveva proposto di aiutarlo in questa attività, dalla quale avrebbe ricavato denaro con il quale avrebbe ripagato il debito e gli avrebbe dato anche un premio. Tuttavia né GIBERTINI né i romani gli avevano restituito il prestito. Di GIBERTINI si fidava, perché era un personaggio pubblico, perché era persona conosciuta, stimata, lavorava nell'emittente Telereggio da vent'anni. Lui, come GIBERTINI, appartenevano al mondo delle cooperative

L'imputato ha poi descritto il significato delle sigle contenute in quel foglio

P. M. MESCOLINI – Va bene, prendo atto. Senta, dove c'è scritto... Se lei guarda l'appuntato, dove c'è scritto a destra "sbianc", che cosa vuol dire?

SIG. SALSI M. – Sì. Queste erano cose... nel caso di SILIPO, che mi aveva estorto dei soldi e continuava ad estorcermene, lui faceva... dopo parleremo anche di SILIPO, arriveremo. Lui prendeva dei soldi, mi chiedeva sempre soldi. Io gli davo dei soldi, magari erano in contanti, perché alle volte glieli davo in contanti, e lui diceva: Sai cosa faccio? Siccome il debito che tu hai con me è del 50% di quell'importo che lui si era memorizzato...

PRESIDENTE

P. – ... "che lui si era" ...?

SIG. SALSI M. – Il SILIPO. Scusi.

P. – Lui si era memorizzato?

SIG. SALSI M. – Sì era messo in testa...

P. – Quindi qual era il suo credito nei confronti della Gelmi? Un milione e rotti?

SIG. SALSI M. – Il milione era 1.030.000 realmente versati, della Gelmi. Ma siccome nel prospetto che io avevo fatto vedere a suo tempo a GIBERTINI in un particolare momento in

cui lui mi confidava una delusione d'amore e io gli ho confidato la mia delusione per questa donna e per il prestito...

P. – Va bene, interessa poco questo. Cosa c'era nel prospetto?

SIG. SALSI M. – 1.332.000.

P. – Quindi lei aveva detto a GIBERTINI di aver versato 1 milione e 300?

SIG. SALSI M. – No. E' Gibe... Lì fa parte tutto del capitolo estorsivo, comunque lui...

P. – Quanto ha dato alla donna?

SIG. SALSI M. – 1.030.000.

P. – A GIBERTINI aveva detto, invece, che avrebbe dovuto dare quanto?

SIG. SALSI M. – Lui ha visto il numero del progetto, che era totale 1.332.000.

P. – Quindi avrebbe dovuto dare un milione e tre, però di fatto ha dato un milione; la differenza non l'avrebbe mai data, perché nel frattempo era sparita.

SIG. SALSI M. – Esatto.

P. – Quindi il suo danno è 1.030.000.

SIG. SALSI M. – Sì.

P. – Va bene?

SIG. SALSI M. – Sì.

P. – SILI, 'O, invece, promettendole di recuperare il milione, le aveva chiesto in cambio la metà del valore del suo credito: è così?

SIG. SALSI M. – Lui riteneva che il suo lavoro valesse 666.000 euro.

P. – 66.000 euro.

SIG. SALSI M. – La metà di...

P. – Però lui si faceva pagare e il denaro intanto doveva arrivare.

SIG. SALSI M. – Ero sotto estorsione.

P. – Lei era sotto estorsione. Benissimo.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOVINI – E le sigle, se vuole, ce le decripta? Mac V chi è?

SIG. SALSI M. – Sarà Marco della PVM.

P. M. MESCOVINI – Ce lo dica lei. Pier B?

SIG. SALSI M. – Prego

P. M. MESCOVINI – Pier B.

SIG. SALSI M. – PVM. Pier è Pier Sandro.

P. M. MESCOVINI – Mac B?

SIG. SALSI M. – (Non risponde).

P. M. MESCOVINI – Toni?

SIG. SALSI M. – Toni è tutto...

P. M. MESCOVINI – E' sempre SILIPO?

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOVINI – V Michele? V Imm 3? Questi sono novembre 2012, dicembre 2012.

SIG. SALSI M. – Mi scusi? V Michele?

P. M. MESCOVINI – Toni V Michele.

SIG. SALSI M. – Sì, sì, Toni, con tutti i nomi di fianco, è SILIPO.

P. M. MESCOVINI – E i nomi di fianco cosa vogliono dire?

SIG. SALSI M. – E' un Michele... Erano quelli che lui considerava degli investimenti, perché lui diceva che investiva del denaro...

P. M. MESCOLINI – E gli dava i soldi, a SILIPO, per fare l'usura a lui?

SIG. SALSI M. – No.

Intervento Difesa (Avv. Bucci)

DIFESA (Avv. Bucci)

<<Però lasciamolo rispondere. Stava spiegando>>.

PRESIDENTE

P. – Spieghi, spieghi, spieghi.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Investimenti.

SIG. SALSI M. – Allora, SILIPO mi costringeva a dargli del denaro e questi soldi, lui diceva... siccome vantava un credito, secondo lui, verso di me di 666.000 euro, era buono con me, perché mi diceva: Adesso tu mi dai i soldi, perché tanto tu mi devi tanti soldi. Io li investo: li do a Michele, perché deve comprare una partita di Prosecco; li do a un altro, che deve fare dei viaggi con la ghiaia...

P. M. MESCOLINI – Quindi Michele sarebbe il Prosecco. Ha idea del cognome?

SIG. SALSI M. – No.

P. M. MESCOLINI – Imm 3?

SIG. SALSI M. – E' sempre una cosa di SILIPO. Erano tutte cose che faceva lui...

P. M. MESCOLINI – Però, se lei vuole, questi particolari ci sono utili. Dove c'è Toni V Michele è Prosecco?

SIG. SALSI M. – Questo mi diceva lui.

PRESIDENTE

P. – La "v." che cos'è? Toni V: la "v." che vuol dire?

SIG. SALSI M. – Non lo so.

P. – "Verso"?

SIG. SALSI M. – Ah, verso, verso.

P. – Può essere?

SIG. SALSI M. – Sì, sì, sì, sì.

P. – Ho suggerito io o è la verità?

Intervento Difesa (Avv. Tinelli)

DIFESA (Avv. Tinelli)

<<Non abbiamo mai avuto modo di vederlo, quel prospetto lì>>.

L'imputato SALSI Mirco dichiara:

<<Lo vedo adesso dopo quattro anni che mi è stato sequestrato>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<E' depositato>>.

P. – "Toni Luca v.": che vuol dire?

SIG. SALSI M. – Sì, sempre verso Luca, nel senso che o lui mi diceva che...

P. – No, ora non è verso Luca; è "Luca v.", "Toni Luca v.".

SIG. SALSI M. – Va beh, il senso è che erano soldi verso, quindi Toni era SILIPO che comunque prestava. Poi se ho messo prima Luca di Toni... ma il senso era che...

P. – No, no, no, qui non è che è messo Luca prima di Toni; è messo "Toni Luca v.". E "Toni vr annuale v.". Ce l'ha lì davanti?

SIG. SALSI M. – Comunque erano tutte operazioni che mi...

P. – Ma ci può dire "vr" che vuol dire? E' abbreviazione di quale parola? "Vr".

SIG. SALSI M. – "Vr" è verso.

P. – "annuale" e "v." che cos'è?

SIG. SALSI M. – Forse era un prestito su base annuale, che lui riteneva... Lui mi raccontava delle cose...

P. – Quindi lei, queste formule, non ce le sa dire. "Iso v."?

SIG. SALSI M. – (Non risponde immediatamente).

P. – Guardi, se lo prenda e ci dia una spiegazione.

SIG. SALSI M. – Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.

P. – Ce l'ha lì davanti.

SIG. SALSI M. – Ce l'ho. Questo era un prestito verso Iso, che era una persona che conosco.

P. – Iso?

SIG. SALSI M. – Sì.

P. – Chi è "Iso"?

SIG. SALSI M. – Isauro.

P. – Isauro. E quindi c'è un prestito...

SIG. SALSI M. – Veramente, a Isauro Bonocchini ho fatto un prestito, perché lo conosco da tanti anni, un prestito pesante quando lui è andato in difficoltà. So che è stato chiamato anche dalla Guardia di Finanza a questo proposito e lui ha dichiarato che aveva avuto dei soldi da me quando lui ha avuto dei problemi finanziari, credo a fine anni 1998-99.

P. – Comunque lei, una spiegazione analitica di questo tabulato, non riesce a darcela.

P.M. MESCOLINI – Alla fine questa cosa che ritorna anche rispetto... Lei ha ascoltato prima Debbi. Questo "Mac mazut"?

SIG. SALSI M. – E' la storia del mazut.

P. M. MESCOLINI – Cioè?

SIG. SALSI M. – "Mac" sarebbe Marco GIBERTINI a questo punto, perché il "mazut" lo collego a lui. Poi sono quattro anni che non vedo queste cose. Il mazut è che GIBERTINI, nelle sue pirotecniche idee, mi aveva convinto, perché aveva questa quest'ambivalenza e ambiguità di carattere, che col mazut si potevano fare dei soldi. Io, quei soldi lì, non li ho più visti. Non li ho più visti.

P. M. MESCOLINI – E' bianco, in effetti. Utile operazione, eccetera, se lo guarda, è bianco.

SIG. SALSI M. – Ma sì. Poi erano cose che non erano aggiornate, perché, quando lo facevo, stavo male. Era semplicemente più che altro perché volevo stare dietro all'estorsione di SILIPO, se arrivavo a quei 666.000 e mi lasciava in pace.

Circa il momento in cui conobbe SILIPO, l'imputato ha precisato che, diversamente da quanto indicato nella denuncia, non conobbe SILIPO nel mese di maggio 2012.

Ha spiegato, in proposito, che nel 2012, nel mese di marzo/aprile, si era confidato con GIBERTINI sulla storia con la Gelmi e del suo coinvolgimento emotivo; gli aveva anche fatto vedere le carte in cui aveva indicato gli investimenti di cui lei gli aveva parlato, ed in cui era indicato anche l'ammontare totale dell'investimento.

Era un foglio excel "dove c'era scritto investimenti", e c'era l'indicazione del carcere di Brescia, della cascina a Bergamo e c'era un terreno di Brescia. "E in fondo c'era 1.332.000 da dare". Gli fece vedere queste carte e GIBERTINI gli disse che avrebbe potuto dargli una mano per il recupero del credito. Lui rispose che aveva desiderio di rivedere la Gelmi per parlarle. Era ferito. GIBERTINI, a quel punto, aveva deciso di presentargli l'investigatore Sessa Luciano, ex Ispettore Capo di Polizia in pensione. Si incontrarono e, il 2 maggio, gli conferì l'incarico. A quel punto contattò Stefano Predin, un ex fidanzato della Gelmi, per avvisarlo che sarebbe andato da lui una persona per parlargli. Fece inoltre una sorta di riepilogo su tutte le notizie che aveva della Gelmi e le indicò su un foglio. Contattò anche la figlia della Gelmi. Gli ultimi contatti con la Gelmi li aveva avuti nel 2012: aveva provato a chiamarla ma non era riuscito mai a rintracciarla. Non ricorda di avere fatto telefonate nel 2012, anche se dai tabulati risulterebbero contatti di un minuto:

P. M. MESCOLINI – Risultano dal tabulato delle chiamate di un minuto. Ovviamente, il contenuto non si sa e può essere che siano mute, però risultano in particolare dalla Gelmi il 28/2... L'ultima è...

SIG. SALSI M. – Può darsi.

P. M. MESCOLINI – ...il 6 aprile 2012, è un SMS che fa la Gelmi a lei.

SIG. SALSI M. – Questo qui: dove mi diceva che aveva scoperto che la sua impiegata aveva un tumore.

P. M. MESCOLINI – Ovviamente, i tabulati, come i suoi difensori sanno, sono stati acquisiti dal gennaio 2012, e quindi l'analisi di quel periodo, fino a che lei non fu a sua volta intercettato, non sono contatti che si possono definire sporadici. Io glieli posso anche elencare tutti, sono abbastanza, sia in SMS e che in chiamate (ovviamente, possono essere anche mute): un minuto e venti, tre minuti, eccetera. Però ci dica lei.

SIG. SALSI M. – Non ho capito la domanda. Lei parlo di chiamate e di SMS?

P. M. MESCOLINI – Entrambi.

SIG. SALSI M. – Quante chiamate ci sono, scusi?

P. M. MESCOLINI – Le dico: in data 13/1/2012 l'utenza in uso a Gelmi Maria Rosa riceve un SMS; in data 16/1 l'utenza in uso a Gelmi Maria Rosa riceve una chiamata da parte dell'utenza Vodafone "360" finale, in uso a lei, della durata di 3 minuti e 34 secondi. Ovviamente, non possiamo sapere chi sono gli interlocutori. Sono gli apparecchi che parlano.

DIFESA (Avv. Bucchini)

AVV. DIF. BUCCHI – Se c'era una segreteria telefonica, per esempio.

SIG. SALSI M. – Ah, beh, c'era la segreteria telefonica. Io lasciavo dei messaggi registrati. Siccome avevo iniziato anche prima che voi abbiate queste cose...

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Certo. Infatti gliel'ho detto: noi, il tabulato, l'abbiamo dal primo gennaio del 2012.

SIG. SALSI M. – Dopo risponderò a altre domande, perché la storia comincia un po' prima. Comunque lasciavo dei messaggi in segreteria telefonica. Io digitavo a fine messaggio registrato...

P. M. MESCOLINI – Lei ha letto che cosa la Gelmi dice in relazione a questi contatti che avete avuto in particolare nel 2012?

SIG. SALSI M. – Sì, l'ho letto.



P. M. MESCOLINI – E non è vero?

SIG. SALSI M. – Di vero c'è quando io le pregavo degli accidenti e le dicevo che li spendesse in salute.

Posta in essere questa iniziativa con Sessa, la prima volta che vide SILIPO, fu il 5 luglio 2012 ribadendo di non averlo conosciuto a maggio: *E lei sapeva dell'esistenza di SILIPO Antonio da quando? Lei l'ha incontrato quel giorno, ma ne ha saputo dell'esistenza? GIBERTINI gliene ha parlato? Perché ha indicato maggio del 2012 nella denuncia?* SIG. SALSI M. – *Allora, se si ricorda, me ne fu una alla volta. La prima volta che ho visto il nome di SILIPO è stato verso metà giugno...* P. M. MESCOLINI – *Lei non mi sta... Lei ha detto poco fa: lo ho anche riguardato tutti gli atti processuali – e questa è una cosa diverso. Io sto chiedendo la sua memoria, se lei vuole, poiché in tempo molto più vicino ai fatti, cioè nel luglio 2013, dice rispetto a un anno prima... Lo ripete due volte: c'è a pagina 2: "Dal primo incontro, ripeto, avvenuto in maggio 2012", lei mi dice: non è vero, non è in maggio, è avvenuto in luglio.*

All'incontro con SILIPO si arrivò per iniziativa di GIBERTINI.

Ed invero, a metà giugno, dopo che GIBERTINI gli aveva fatto altre proposte di altri incontri e dopo che il lavoro di Sessa si era concluso in parte, GIBERTINI si era presentato da lui con un foglio, redatto da lui, in cui si parlava di una cessione di credito. GIBERTINI si era così presentato in azienda con questo foglio, dicendo che conosceva SILIPO, che aveva una società di recupero crediti, e gli chiedeva di firmare quel foglio. SALSI non lo firmò: *"Al che gli ho detto: Primo, io, questa persona, non l'ho mai vista e tu mi hai sempre solo fatto prima vedere delle persone, una delle quali poco prima avevo detto che non aveva i requisiti. Poi io non ho nessun credito da cedere e non voglio nessun recupero credito. Quindi lui... non l'ho firmata assolutamente questa"*.

In quel periodo tra lui e GIBERTINI vi erano affari: P. M. MESCOLINI – *Perfetto. E mi dica: in quel periodo tra lei e GIBERTINI c'erano affari importanti in corso? Provi a focalizzare proprio quel periodo, metà giugno, fine giugno, primi di luglio.* SIG. SALSI M. – *Sì. Era il periodo in cui lui, proprio per il ruolo che io avevo riconosciuto in lui, di una persona che aveva parecchie conoscenze, aveva cominciato anche ad aiutarmi commercialmente. Siamo andati un giorno a Forte dei Marmi da una persona che conosceva, mi pare si chiamasse Tommaso Villirillo, che costruiva case per i russi a Forte dei Marmi. Siamo andati, dopodiché mi ha detto: Presenta l'azienda e vedi se lui riesce a trovare una soluzione commerciale per la Reggiana Gourmet, per la pasta. E quindi c'erano in piedi anche collaborazioni commerciali per quello che riguarda la pasta.*

Nel corso dell'esame è stata fatta ascoltare all'imputato una telefonata del 29 giugno 2012 (prog. 536 RIT 130/12) in cui GIBERTINI dice al SALSI che ha parlato con un amico e che *"damani sarebbe stato il "D-Day"*, (il giorno dopo, cioè il 30 giugno) ed in cui gli interlocutori fanno riferimento al fatto che quell'uomo ha fissato per loro un appuntamento per il martedì seguente, il 4 luglio.

SALSI ha detto di non saperne nulla, ribadendo che GIBERTINI aveva agito di sua iniziativa senza che lui gli avesse dato alcuna autorizzazione. Era totalmente contrario, perché voleva

solo incontrare la Gelmi, non anche recuperare da lei i suoi soldi. Tanto meno voleva che fossero usate violenza o intimidazione. Non conosceva ancora SILIPO, non l'aveva ancora visto:

SIG. SALSI M. – No, sinceramente, questa cosa qua mi spiazza completamente, perché...

P. M. MESCOLINI – Ci credo.

SIG. SALSI M. – Non era assolutamente una cosa che aveva concordato con me. Questa era un'iniziativa sua, questa.

P. M. MESCOLINI – Però se lei sa cosa dovrà succedere il giorno dopo... lei lo sa?

SIG. SALSI M. – No. Io, sinceramente...

P. M. MESCOLINI – A parte che, che cosa sia successo il giorno dopo, glielo sto chiedendo io: c'era qualcosa di importante che doveva succedere il 30 giugno?

SIG. SALSI M. – Io, questa persona, dovevo ancora vederla, questo SILIPO. Quindi, se lui prende delle iniziative e mi dice queste cose, io più che rimanere sbalordito...

P. M. MESCOLINI – Mi perdoni, questo, l'ha riconosciuto, era GIBERTINI che diceva: Ho parlato con un amico.

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – Domani è il D-Day.

SIG. SALSI M. – Ma questo non significa...

P. M. MESCOLINI – E poi tutta questa perifrasi nota di SILIPO sui picchetti, eccetera.

SIG. SALSI M. – Io non... Sono rimasto... Ho detto: Ah!, nel senso che io, questa cosa qui, non l'ho approvata.

PRESIDENTE

P. – “Non l'ho approvata”?

SIG. SALSI M. – Assolutamente. Io sono rimasto di stucco, perché...

....

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Lei ha detto che la prima volta che l'ha conosciuto è il 5. Possono essersi sbagliati di poco. E quindi, poiché il 30 giugno è il giorno in cui ci sono i contatti (che lei ha ben letto nelle carte) tra SILIPO e la Gelmi e ci sono le telefonate intercettate che poi la Gelmi fa a SILIPO, ricevendo le minacce, la nostra lettura è che lei e GIBERTINI sapeste perfettamente il giorno prima che il “D-Day” era quello e che fissaste...

...

Presidente . – Lei cosa può dire?

SIG. SALSI M. – Io posso dire quello che ho detto prima.

P. – E cioè?

SIG. SALSI M. – Se GIBERTINI prende delle iniziative per avere, senza che io abbia ancora visto questa persona, delle libertà che io non gli ho dato, rimango sbalordito, anche perché, non avendolo ancora visto, lui può dire quello che vuole. E io, in ogni caso, non ho assolutamente firmato il recupero credito... la cessione di credito. Io ero totalmente contrario, perché il D-Day... intanto io ho sempre sostenuto con lui che io, questa persona, non volevo... la volevo solo incontrare, perché per me era un... non ho mai fatto recuperi crediti e non ho mai chiesto soldi a nessuno indietro di quelli che non me li hanno dati. Quindi la mia volontà era quella di vedere, incontrare questa persona. Assolutamente nessuna violenza. D-Day cosa vuol dire? Nessuna violenza. Nessuna violenza, nessuna intimidazione, niente di niente. Io

non conosceva ancora SILIPO, non l'avevo ancora visto. Quindi, se GIBERTINI si muove per conto suo, mi vien da pensare, visto che la sento adesso per la prima volta, che abbia lui degli altri interessi, perché poi c'è lo sviluppo dell'incontro con SILIPO, dell'estorsione con le fatture, eccetera, eccetera.

Secondo l'imputato, l'incontro che ebbe con SILIPO il 5 di luglio non era affatto legato a questa telefonata, ma solo al fatto che SILIPO aveva una società di recupero credito e quindi, voleva presentarglielo perché avrebbe potuto aiutarlo.

P. M. MESCOLINI – E ci vuole dire, quando è andato da SILIPO, perché ci è andato, se non è l'appuntamento di cui state discutendo con GIBERTINI?

SIG. SALSI M. – Perché voleva presentarmelo.

P. M. MESCOLINI – Per che cosa?

SIG. SALSI M. – Perché mi ha detto che era una persona che aveva una società di recupero crediti che poteva aiutarmi eventualmente, ma prima volevo vederlo, parlargli, esporgli quella che era la mia volontà, che era quella di trovare questa persona e di rintracciarla

Da SILIPO andò con GIBERTINI.

Una volta arrivati, entrano negli uffici. Sul tavolo reception c'era una specie di sopranmobile, dove c'era scritto "Arma dei Carabinieri, riconoscimento", una cosa simile. SALSI era tranquillo, si sentiva come quando aveva incaricato l'ispettore Sessa né era stupito dal luogo, che certamente non aveva l'apparenza di un ufficio attrezzato professionalmente per il recupero crediti:

P. M. MESCOLINI – Mi scusi, SALSI, questo glielo devo dire come contestazione per correttezza. Lei va da una persona che visibilmente svolge un'attività che non è fisicamente finalizzata alla carta bollata, perché lei va in una ditta in cui ci sono camion e attrezzi edili, va da uno che le viene indicato come titolare di una società di recupero crediti non volendo fare recupero crediti, ma cercando una persona. Questo è quello che lei mi dice. Poi arriva, viene rassicurato da un gagliardetto dei Carabinieri, entra e che cosa vi dite?

SIG. SALSI M. – Intanto il "visibilmente" non lo era per me, nel senso che io sono entrato in uffici. Tutti i camion, non li c'era davanti agli uffici, li aveva probabilmente dietro. Quindi lì per lì non mi sono meravigliato più di tanto. Quindi il "visibilmente" per me non lo era."

SILIPO li accolse nel suo ufficio dove SALSI gli espose la cosa, dicendogli subito che quel foglio che gli aveva presentato GIBERTINI non l'aveva assolutamente firmato, perché non voleva un recupero crediti. Quindi, sapendo che GIBERTINI glielo aveva presentato come persona che faceva recupero crediti, gli disse e gli precisò che l'unica cosa che gli interessava era rintracciare la Gelmi perché voleva parlarle e, soprattutto, sapere come andavano gli investimenti, così completando l'indagine che aveva fatto Sessa.

All'imputato è stato esibito un contratto d'appalto firmato solo da SILIPO: committente REGGIANA GOURMET, appaltatore TRASPORTI COMMERCIO MATERIALI GHIAIOSI SILIPO S.r.l., che reca la firma di SILIPO come appaltatore, datato 4.6.2012.

Il SALSI ha sostenuto che non è stato fatto da lui, come dimostrato dal fatto che non ci sono le sue firme. Certamente, però venne utilizzato per giustificare e rendere credibile l'emissione

delle fatture che erano state emesse nel mese di luglio per giustificare il pagamento effettuato a SILIPO, o meglio, l'estorsione da lui subito già a quella data. Non la denunciò perché intimorito: P. M. MESCOLINI – Benissimo. Abbiamo, sempre tra la documentazione agli atti, un contratto firmato solo da SILIPO. E' un contratto di appalto: committente REGGIANA GOURMET, appaltatore TRASPORTI COMMERCIO MATERIALI GHIAIOSI SILIPO S.r.l., che reca firma di SILIPO come appaltatore, data 4 giugno 2014. Glielo faccio vedere. 2012, scusi, 4 giugno 2012. Se mi dice se lo riconosce, se le dice qualcosa, se ha a che vedere con quello che succederà poi, e in particolare con le fatture che vengono emesse dalla REGGIANA GOURMET.

SIG. SALSI M. – Non dalla; alla.

P. M. MESCOLINI – Alla REGGIANA GOURMET.

Viene mostrato prima all'imputato e poi alla Difesa il documento descritto dal Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – L'ha visto, SALSI?

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – Lo riconosce in qualche modo?

SIG. SALSI M. – Sì. Non è stato fatto da me, è stato fatto da SILIPO. Non ci sono le...

P. M. MESCOLINI – Avendolo lei...?

SIG. SALSI M. – Non ci sono delle firme.

P. M. MESCOLINI – Scusi?

SIG. SALSI M. – Non ci sono le firme dei timbri da parte mia.

P. M. MESCOLINI – Da parte sua no. E' un contratto che abbiamo sequestrato nella cartellina "Trasp contratto appalto Reggiana Gourmet" presso di lei.

SIG. SALSI M. – Sì, sì.

P. M. MESCOLINI – Quindi sarebbe stato strano ci fosse solo la sua firma, ma essendoci la firma dell'altro e poi le fatture emesse alla REGGIANA GOURMET e pagate...

SIG. SALSI M. – Certo.

Intervento Difesa (Avv. Bucchini)

DIFESA (Avv. Bucchini)

AVV. DIF. BUCCHI – Le ha chiesto anche la data, se le risulta, le ha chiesto anche quello il Pubblico Ministero, signor SALSI. Le ha chiesto anche della data: ha controllato se la data va bene?

SIG. SALSI M. – La data cos'era, giugno?

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Sì. La data qui è 4 giugno.

SIG. SALSI M. – Sì, sì, ma c'è una spiegazione.

P. M. MESCOLINI – Prego. Le fatture sono la numero 3 del 23 luglio e la numero 4 del 31 luglio, quelle che lei ha prodotto.

SIG. SALSI M. – Certo.

P. M. MESCOLINI – Per un totale di 300... come recita il capo d'imputazione.

SIG. SALSI M. – Iva compresa.

P. M. MESCOLINI – Certo.

SIG. SALSI M. -- Posso continuare com'è andato il primo o vuole che passi subito al secondo?

P. M. MESCOLINI -- Vorrei che mi rispondesse su questo e anche alla domanda del suo Avvocato: questa data è una data che è stata messa ex post o è una data vera?

SIG. SALSI M. -- Non è una data vera. La data vera è che...

P. M. MESCOLINI -- E mi spieghi il senso, poiché le fatture sono di luglio e questo contratto non è né registrato né nulla...

DIFESA (Avv. Bucci)

<<Non ha visto il contratto, SALSI, eh>>.

L'imputato SALSI Mirco dichiara:

<<No, no, no. Allora, SILIPO...>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI -- E' il finto contratto di appalto che giustifica le fatture.

SIG. SALSI M. -- Bene. Esatto.

P. M. MESCOLINI -- Poiché le fatture sono di luglio, qual è la fatica di mettere una data di giugno?

SIG. SALSI M. -- Infatti. Ma il problema qual è? Mi ha imposto le fatture, perché il secondo incontro, che è stato il 24 luglio... Però, se vuole, le dico com'è finito il primo incontro, altrimenti passo subito al secondo.

P. M. MESCOLINI -- Se può, mi risponde.

SIG. SALSI M. -- Certo.

P. M. MESCOLINI -- E lei mi dice: è una data posticcia, non è una data vera.

SIG. SALSI M. -- E' una data che lui ha messo per rendere credibili, a suo modo, delle fatture di lavori fatturati il 23 luglio e il 31 luglio. Come faceva, se doveva estorcermi dei soldi, fare dei lavori datati 5 luglio?

P. M. MESCOLINI -- Questi, lei glieli ha dati volontariamente. Ma su, SALSI, non dica... Lei dice che questa è un'estorsione? Per capire.

SIG. SALSI M. -- E' assolutamente un'estorsione.

P. M. MESCOLINI -- E perché non l'ha denunciato, quando è andato in Questura?

SIG. SALSI M. -- Ci sono delle donne.

P. M. MESCOLINI -- Dove?

SIG. SALSI M. -- Comunque diciamo che me la facevo addosso. Sto appunto dicendo: mi sono spaventato.

P. M. MESCOLINI -- Ma se ha denunciato l'estorsione che stava subendo nel 2013 e non parla di quella del 2012, in cui aveva addirittura le fatture e il contratto? SALSI, non è... Io non penso che sia sostenibile.

Dopo il primo incontro, ve ne fu un altro al rientro delle ferie in Puglia; andò con GIBERTINI che gli aveva detto di andare da SILIPO per vedere se erano intervenute novità. Andarono e trovò un SILIPO, con un tono e un fare completamente diversi dalla prima e unica volta che l'aveva visto. Diceva che "questa gente qui si è mossa", e che quindi li stava tenendo a freno, perché pretendevano soldi. SILIPO intendeva quelli di Milano, poi scoperti essere CALESSE Mario e FERRARO Vincenzo. L'imputato era esterrefatto perché voleva solo incontrare la Gelmi.

In quel momento, quindi, iniziò l'estorsione a suo danno: lo tempestavano di telefonate, lo vogliono vedere: *"quelli di Milano mi stanno tartassando, vogliono dei soldi. E io gli ho detto: Ma scusa – rifacendomi all'altro incontro – non è così che siamo rimasti. Fa: No, no, loro vogliono dei soldi e li vogliono da me, quindi rompono le scatole a me; però, se non li trovano da me, ci vuole poco a sapere dov'è la tua azienda. Questo è quello che mi ha detto il 24 luglio. Al ch  ho guardato GIBERTINI, non avevo neanche parole. E non ho dato 300.000 euro subito. Lui mi ha imposto due fatture. Sono andate il 27. Ho dovuto pagare l'Iva, perch  lui voleva 50.000 euro per i milanesi, e le altre, gli ho detto, guarda che io non ce le ho, tant'  che gliel  ho date fra fine novembre e dicembre, proprio perch  abbiamo aspettato di incassare dei mesi buoni, dove la pasta se ne mangiava di pi , perch  a settembre, ottobre, novembre e dicembre si mangia pi  pasta, e quindi si incassavano pi  soldi per pagare SILIPO. Scusi.*

La ragione per la quale non denunci  subito il fatto era legata al timore che venissero danneggiati macchinari della sua impresa che era situata nella zona industriale di Bagnolo in Piano, ed i suoi impianti erano facilmente raggiungibili e facilmente danneggiabili. Il danno potenziale era di gran lunga superiore a quello che poteva subire da quella situazione. Per questo aveva denunciato i fatti solo l'anno dopo. Quando, poi, sparse denuncia non disse di essere stato sotto estorsione sin dall'anno precedente perch  si trovava in una situazione psicologica terribile e "perse il filo".

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. MESCOLINI – Quindi lei sostiene di essere stato sotto estorsione fin dal luglio del 2012 e di essersi risolto a fare una denuncia nell'anno successivo...

SIG. SALSI M. – S .

P. M. MESCOLINI – ...parlando dell'ultimo periodo e non avendo il coraggio di parlare del primo?

SIG. SALSI M. – S .

P. M. MESCOLINI – E' cos ?

SIG. SALSI M. – S , perch  ero terrorizzato. E sa perch  ero terrorizzante? Se lo vuole sapere, gliel  dico, visto che sto parlando.

P. M. MESCOLINI – No, non lo voglio sapere.

PRESIDENTE

<<Facciamolo parlare>>.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

<<Presidente, se interessa al Collegio...>>.

PRESIDENTE

P. – Dica.

SIG. SALSI M. – Ero terrorizzato perch  la mia azienda, mia di allora,   nella zona industriale di Bagnolo in Piano. Abbiamo dei macchinari esterni al capannone, quindi dove non c'  l'allarme, che sono facilmente raggiungibili, facilmente danneggiabili. E se questi non vanno, io avrei avuto dei danni per non servire i clienti, rischio di perderli, mancanza di fatturato, danneggiamenti e non si sa se salvavo della clientela. Quindi il danno che io avrei



subito sull'azienda, che era facilmente vulnerabile. sarebbe stato di gran lunga superiore a quello che io ho dovuto ingoiare e anche a far buon viso a cattivo gioco per non avere sempre il fiato sul collo di questa persona, che mi diventava rossa, con gli occhi infuocati, che mi parlava venendo sempre più vicino. E il bello è che, però, non faceva solo quello, perché alternava il bastone alla carota: Grande amico; Fratellone; delle cose che io pedissequamente rispondevo nel suo gergo; Grande uomo. Ero terrorizzato, terrorizzato. Se mi diceva: Ho visto la luna cadere – dicevo: Ah, sì, è vero.

...

P. M. MESCOLINI – Il suo terrore, l'ha riferito a luglio 2012.

SIG. SALSI M. – No, no, no, era un terrore crescente, dove l'ultima vo...

P. M. MESCOLINI – Forse non ha capito la domanda. Quando lei ha fatto la denuncia a luglio 2013, il terrore che poteva avere riferito a quello che stava accadendo in quel momento, che lei ha riferito. Che timore poteva avere (questa è la mia domanda) a riferire anche quello che era avvenuto l'anno prima? Non certo il fatto che ci fossero dei macchinari, perché quelli erano già messi... Quello che ci ha detto adesso era una giustificazione per non fare per nulla denuncia. Quando lei fa denuncia, denuncia quanto sta avvenendo in quel momento, non quello che oggi ci racconta essere avvenuto anno prima.

SIG. SALSI M. – Ma si rende conto in che situazione psicologica ero? Noi abbiamo anche predisposto una perizia di una psicologa forense, perché lei... capisco che deve fare il suo lavoro, però mi scusi se un po'... perché quello che ho provato io in quell'anno non lo auguro neanche al peggiore dei cani. E le dico anche che...

P. M. MESCOLINI – E' anche grave che lei lo dica.

PRESIDENTE

<<No, no, la faccia concludere>>.

PRESIDENTE

P. – Prego.

SIG. SALSI M. – Non lo auguro a nessuno, quello che ho patito l'ultimo anno. Poi mi ha fatto perdere il filo.

All'imputato è stato proposto l'ascolto e la trascrizione (della PG) della conversazione n. 2375 del 28.11.2012 RIT 174/12 intercorsa con GIBERTINI, mentre tornavano da un incontro con SILIPO: "GIBERTINI: "Vediamo come vuole fare, se le ha inventati. Anzi, dovrei sentirti responsabile, perché non hai speso quello che hai recuperato dalla Gelmi e inoltre doveva recuperarlo tre anni fa". SALSI: "50.000 glieli ho belli che dati, 50.000". GIBERTINI: "Ah, beh, quella fattura, devi pagarla tutta". SALSI: "Però forti, son forti questi qua". GIBERTINI: "Chi?". SALSI: "La 'Ndrangheta". GIBERTINI: "Però il problema è un altro. La 'Ndrangheta ... (incomprensibile)... la 'Ndrangheta è molto... perché qua è molto forte? Perché le cooperative rosse l'hanno resa...". SALSI: "...forte". GIBERTINI: "Eh". SALSI: "Gli hanno dato da lavorare". GIBERTINI: "Eh. E l'appalto... l'appalto... perché non si muove foglia ... (incomprensibile)... perché non si muove foglia che la Coop non voglia, ma dopo il subappalto era una ditta calabrese, che mi ha fatto vedere Sarcone che lui nei suoi... nell'elenco clienti la CMC, UNIECO..."



“...SALSI: “Eh, vacca, allora facciamo tutto domani ...(incomprensibile)... eh, Marco?”. GIBERTINI: “Sì, sì. Tanto l'assegno ce l'hai, glielo posso dare domani”. SALSI: “La situazione forse è quella”. GIBERTINI: “È già qua, è l'ex Carabiniere. Sai cosa fa? Va in giro con suo fratello a fare i recuperi”. L'interpretazione nostra è che il Carabiniere.....sia Cannizzo, il fratello quello che avete interrogato l'altro giorno. ...“a fare i recuperi ...(incomprensibile)... hai capito? Non ci si può sputtanare e fare un recupero ...(incomprensibile)...”. SALSI: “(dialetto reggiano) Se non lo incattiviamo, forse è meglio”. GIBERTINI: “Te, tu scherzi, tu scherzi, ma se io non fossi un giornalista, forse magari sanno che sono suo amico, ma mi avrebbero già chiamato, sai, per vedere. Ma perché la sua macchina è sempre qua, perché guarda che adesso c'è una cosa a Reggio Emilia...”. SALSI: “Io devo stare un po' attento?”. GIBERTINI: “Perché ti spiego: siccome... cosa succede se guardi sempre come oggi quando ...(incomprensibile)... è in difficoltà come oggi. A sinistra, Mirco?”. SALSI: “Sì”. Non penso in un senso politico”

L'imputato ha spiegato che era un modo comune di fare di GIBERTINI, al quale lui rispondeva assecondandolo per non indispettarlo, e di avere capito solo troppo tardi che voleva intimidirlo: SALSI M. – Io me la ricordo. Il GIBERTINI, era un'azione che lui faceva costante di citarmi tutte cose che io non conoscevo, perché era il suo pane quotidiano: parlava di interdittive antimafia, parlava di queste cose, di quelle altre, eccetera. Io, l'unica cosa che mi limitavo a fare per non indisporlo era quello di dire: Ah, sì, va beh, okay. E “forti” era perché lui stava dicendo in quella telefonata che lui riteneva che la ‘Ndrangheta era diventata forte su questo territorio. Questo è il senso. Però era lui che introduceva sempre questi ragionamenti. E col senno di poi, se posso dirlo, io ho capito che lui svolgeva un'azione non tanto subliminale, eioè, praticamente, mi stava indirizzando ad avere quel timore giusto per non fare casini, per non fare denunce, per non tirare fuori niente. Erano sempre argomenti di questo tipo.

Nello stesso modo si spiega il contenuto dell'ambientale n. 881 del 20.10.2012, ore 11:11.

Tutti i comportamenti da lui avuti dopo il luglio del 2012 erano frutto di una strategia, quella del “cliente insoddisfatto”: era l'unico modo per potere fermare l'estorsione: SIG. SALSI M. – Sì. Diciamo che l'unica carta che potevo avere per tecnicamente provare a fermare quest'estorsione, a rallentarla, a sperare che mi lasciassero in pace era quella di dire: Non mi hai portato il recupero crediti, non mi hai portato il recupero crediti o questo non è un recupero crediti. Io avevo gli incubi quegli anni lì. E questo era diventato il mio mantra. Lo recitavo come se fosse una preghiera. Se mi avessero detto qualsiasi cosa, avrei detto: Non c'è il recupero crediti, questo non è un recupero crediti – perché per me significava salvarmi, salvarmi e far finire questa storia

Nel 2013 ebbe contatti anche con SARCONI Nicolino perché GIBERTINI glielo aveva consigliato come possibilità per placare SILIPO, CALESSE e FERRARO, che gli avevano consegnato gli assegni e reclamavano ancora denaro, non certo per ottenere il recupero del credito.

L'imputato ha ammesso di avere utilizzato i cosiddetti citofoni per parlare con GIBERTINI, Castaldi e pochi altri, spiegando che si trattava di una comodità che era stata suggerita da Castaldi. Lo utilizzò, senza sapere che, successivamente, GIBERTINI aveva inserito anche SILIPO e SARCONE. Non capì mai realmente il senso della cosa: SIG. SALSI M. – *Me la ricordo. Dunque, l'iniziativa di 'sta roba qua è stata, come sempre, di GIBERTINI. Siccome Marco Castaldi aveva un negozio a Roma della Wind, quindi vendeva telefoni, queste cose qui, un giorno si è presentato con quest'apparecchio qua, mi ha detto: Guarda, d'ora in avanti sentiamoci con questo, che è un citofono, c'è una scheda prepagata. E dopo, GIBERTINI, so che aveva inserito in questo telefono i nomi di Sarcone e di SILIPO. Sarcone, io non l'ho mai chiamato.*

P. M. MESCOLINI – *Ma qual era il senso di avere un contatto riservato tra questa cerchia di persone?*

SIG. SALSI M. – *Io non l'ho capito bene. Lui mi ha solo detto: Così parliamo più tranquilli. Io, come sempre, ho cercato di non indisporre nessuno, a me non cambiava niente e io ho detto: Va bene.*

P. M. MESCOLINI – *Lei ricorda che glielo contestammo durante l'interrogatorio, perché "Nic" era il...*

SIG. SALSI M. – *Lo chiamava così GIBERTINI.*

P. M. MESCOLINI – *Era il nome memorizzato nella rubrica del telefono, che era un Nokia...*

SIG. SALSI M. – *Sì.*

P. M. MESCOLINI – *...che le sequestrammo...*

SIG. SALSI M. – *Sì.*

P. M. MESCOLINI – *...e noi le chiedemmo chi era questo "Nic".*

SIG. SALSI M. – *Sì.*

P. M. MESCOLINI – *Non fu immediata.*

SIG. SALSI M. – *Non fu immediata, anche perché non l'ho mai chiamato, ma non ho mai neanche avuto bisogno. E non l'avrei neanche incontrato se non fosse stato che GIBERTINI, in una delle sue mirabolanti idee: Vieni, vieni che andiamo."*

SIG. SALSI M. – *Me la ricordo. Dunque, l'iniziativa di 'sta roba qua è stata, come sempre, di GIBERTINI. Siccome Marco Castaldi aveva un negozio a Roma della Wind, quindi vendeva telefoni, queste cose qui, un giorno si è presentato con quest'apparecchio qua, mi ha detto: Guarda, d'ora in avanti sentiamoci con questo, che è un citofono, c'è una scheda prepagata. E dopo, GIBERTINI, so che aveva inserito in questo telefono i nomi di Sarcone e di SILIPO. Sarcone, io non l'ho mai chiamata.*

P. M. MESCOLINI – *Il nome, immagino i numeri.*

SIG. SALSI M. – *Come?*

P. M. MESCOLINI – *Con dei numeri?*

SIG. SALSI M. – *Sì, sì.*

P. M. MESCOLINI – *Ma qual era il senso di avere un contatto riservato tra questa cerchia di persone?*

SIG. SALSI M. – *Io non l'ho capito bene. Lui mi ha solo detto: Così parliamo più tranquilli. Io, come sempre, ho cercato di non indisporre nessuno, a me non cambiava niente e io ho detto: Va bene.*

P. M. MESCOLINI – Lei ricorda che glielo contestammo durante l'interrogatorio, perché "Nic" era il...

SIG. SALSI M. – Lo chiamava così GIBERTINI.

P. M. MESCOLINI – Era il nome memorizzato nella rubrica del telefono, che era un Nokia...

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – ...che le sequestrammo...

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – ...e noi le chiedemmo chi era questo "Nic".

SIG. SALSI M. – Sì.

P. M. MESCOLINI – Non fu immediata.

SIG. SALSI M. -- Non fu immediata, anche perché non l'ho mai chiamato, ma non ho mai neanche avuto bisogno. E non l'avrei neanche incontrato se non fosse stato che GIBERTINI, in una delle sue mirabolanti idee: Vieni, vieni che andiamo.

Interrogato dal suo Difensore, l'imputato ha precisato che prima di rivolgersi a SILIPO, GIBERTINI lo mise in contatto con NAPOLI Antonino che poi era stato poi arrestato:

AVV. DIF. BUCCHI – Forse, alcune cose, le ha già detto, ma io mi concentro sull'aspetto dei tempi. Quindi le chiedo questo: lei quando parla per la prima volta della vicenda Gelmi a GIBERTINI? Non mi interessa la data precisa, ma il periodo, più o meno, almeno il mese.

SIG. SALSI M. – Mi sembra di ricordare marzo 2012, più o meno il periodo è quello lì.

AVV. DIF. BUCCHI – Prima di rivolgersi a Sarcone, sa se GIBERTINI si è rivolto... Prima di rivolgersi a SILIPO, sa se GIBERTINI si è rivolto a qualcun altro per rintracciare la Gelmi?

SIG. SALSI M. – Sì. Allora, intanto non gli ho chiesto niente io per rintracciarla. Lui, quando ha ascoltato il mio scopo sentimentale e finanziario, si è offerto lui. Gli ho detto: Va beh.

AVV. DIF. BUCCHI – Se si è rivolto a qualcun altro, le ho chiesto io.

SIG. SALSI M. – Sì. Sì.

AVV. DIF. BUCCHI – A chi si è rivolto?

SIG. SALSI M. -- Mi ha fatto conoscere Sessu e poi nel mese di giugno mi ha portato a un incontro che è avvenuto presso il bar La Rotonda, con un tipo che si chiama Napoli Antonino.

AVV. DIF. BUCCHI – Napoli Antonino sì. Quindi si era rivolto a Napoli Antonino in un primo momento. Lei sa chi è questo Napoli Antonino?

SIG. SALSI M. – No.

AVV. DIF. BUCCHI – Quindi lei parla a GIBERTINI nel marzo.

SIG. SALSI M. – Sì.

AVV. DIF. BUCCHI – Giusto? 2012.

SIG. SALSI M. – Sì, sì.

AVV. DIF. BUCCHI – Poi sa che GIBERTINI si è rivolto a Napoli Antonino. Lei, di questo Napoli Antonino, sa qualcosa? Chi è? Di che regione è?

SIG. SALSI M. – No.

AVV. DIF. BUCCHI – Non lo sa.

SIG. SALSI M. – No. Anche perché all'incontro ha parlato praticamente solo GIBERTINI.

AVV. DIF. BUCCHI – Sa poi perché sia naufragato quest'incarico a Napoli Antonino?

SIG. SALSI M. – No. Sinceramente, non mi aveva fatto una grande impressione, però non so niente.

AVV. DIF. BUCCHI – Lei non sa se poi questo Napoli Antonino, dopo essere stato incaricato da GIBERTINI di rintracciare la Gelmi, sia stato arrestato?

SIG. SALSI M. – No. L'ho imparato adesso.

AVV. DIF. BUCCHI – L'ha imparato?

SIG. SALSI M. – Sì, l'ho imparato.

AVV. DIF. BUCCHI – Dalle carte?

SIG. SALSI M. – Sì, dalle carte.

AVV. DIF. BUCCHI – Quindi si rivolge a Napoli Antonino, che viene arrestato. E, successivamente, quando si rivolge a SILIPO, il GIBERTINI?

SALSI scoprì che GIBERTINI si era rivolto a SILIPO solo nel momento in cui vide la cessione del credito che GIBERTINI voleva costringerlo a firmare. Non sapeva minimamente chi fosse. Dopo non ne risentì nemmeno parlare, finché venne condotto da lui direttamente il 5 di luglio nei suoi uffici. Prima di allora non ne aveva mai sentito parlare così come di NAPOLI Antonino. Non sapeva nemmeno se SILIPO fosse riuscito a parlare con la GELMI.

La prima volta che gliene avevano parlato era stato il 25 ottobre, quanto conobbe i due di Milano FERRARO e CALESSE che dissero *“delle robe che mi viene la pelle d'oca a nominare: che gli hanno messo una pistola in bocca.”* *AVV. DIF. BUCCHI – Quindi, prima di quella data lei non ha saputo, nessuno le ha riferito che SILIPO abbia in qualche modo incontrato la Gelmi.* *SIG. SALSI M. – No. Prendeva sempre tempo: Si muovono; Spendono soldi; Ma vedrai, si fa un piano di rientro.*

Solo quel giorno, il 25 ottobre, vedendo le facce di CALESSE e FERRARO ebbe la sensazione, *“ma non era né una certezza né... però ho cominciato a pensare che ci potevano... che c'era qualcosa che non era semplice... un delinquente come SILIPO, ho cominciato a pensare questo.*

AVV. DIF. BUCCHI – Quindi la prima volta... non prima di allora?

SIG. SALSI M. – No, assolutamente. Il 25 ottobre la prima sensazione dalle facce e dai modi.

All'esito dell'esame dell'imputato è stata acquisita la sua denuncia sporta il 2.7.2013 presso la Questura di Peggio Emilia.

Su richiesta della difesa è stata altresì acquisita una valutazione psicodiagnostica e condizione psichica sulla persona dell'imputato con particolare riferimento al periodo 2005-2013.

22.2.8. I testimoni indotti dalla difesa

All'udienza del 7.9.2017 sono stati escussi i testi indotti dalla difesa.

Tra questi, Sessa Luciano, investigatore privato, agente della Questura fino al 2007-2008.

Il teste ha riferito che a fine aprile-maggio 2012 venne contattato da Marco GIBERTINI che gli chiese se era disponibile a incontrare una persona per un lavoro. Si recarono insieme a Bagnolo, presso la sede della Reggiana Gourmet e lì conobbe SALSI, che gli disse che aveva la necessità di rintracciare una donna che gli doveva dare dei soldi ma che non riusciva a rintracciare. Accettò e gli diede formale mandato il 2 maggio 2012. Iniziò quindi a lavorare, contattando Stefano Prendin, l'ex compagno della Gelmi; si recò presso l'ospedale di Manerbio dove la donna doveva avere un incontro con un imprenditore di Milano (Sergio Di



Meo), ma la Gelmi non si presentò: al suo posto il compagno Pietro Merlo, che si mise a parlare con l'imprenditore.

Il teste documentò tutto in una relazione (esibitagli in aula).

Dalle informazioni raccolte, la Gelmi aveva contratto molteplici debiti con imprenditori, tra i quali, oltre a Di Meo anche tale Gannisch.

Per svolgere il suo incarico impiegò circa 10-15 giorni, al massimo 20: DIFESA, AVV. BUCCHI – Senta, allora abbiamo capito che lei inizia a lavorare il 2 maggio o giù di lì insomma. Quando termina la relazione? Quando è che lei la riconsegna a SALSI dicendo "Quando è il risultato della mia indagine"? TESTIMONE – Ripeto, io non ricordo le date. Quando c'è stato l'incontro dell'ospedale di Manerbio; se volete io posso trovare la fattura e dalla fattura – perché glielo ho fatta subito dopo la fattura – dalla fattura si vede quando gliela ho consegnata. DIFESA, AVV. BUCCHI – Sì, la fattura lei qui non ce l'ha però. TESTIMONE – Non l'ho portata, però la posso produrre tranquillamente. DIFESA, AVV. BUCCHI – Scusi, le pongo questa domanda perché domanda perché dalla relazione non si evince la data, perché lei ad un certo punto dice... Scusi, giusto in aiuto della sua memoria, lei parla di un orario martedì ultimo scorso, dice, però martedì ultimo scorso... A me interessa non tanto la data precisa, mi interessa sapere se lei per Redigere questa relazione da impiegato dieci giorni, un mese, sei mesi. Ecco indicativamente. TESTIMONE – No, un dieci giorni. Ripeto: fa fede la fattura. Io quando consegno... DIFESA, AVV. BUCCHI – Lasci perdere la fattura, poi vedremo di allegarla. TESTIMONE – Per essere precisi nella data, ha capito? DIFESA, AVV. BUCCHI – Ma indicativamente non ce lo sa dire se è un mese? PUBBLICO MINISTERO MESCOLINI – Ha detto dieci giorni, ha detto dieci giorni. Ha detto così lui. TESTIMONE – Dieci giorni sì, mi sembra 10 giorni o 15 giorni. Però ripeto: la fattura è quella che fa fede perché io quando consegno la fattura vuol dire che ho consegnato anche la relazione. Ha capito? Se volete, Io la fattura ve la posso portare tranquillamente... DIFESA, AVV. BUCCHI – Quindi diversi giorni in tutto, torno su questo argomento giusto per aiutare la sua memoria: è in grado di quantificarlo con maggiore precisione il periodo della sua indagine, o rimane fermo sui dieci giorni? .

TESTIMONE – Ma dai dieci ai venti giorni, non di più ha capito?

SALSI gli chiese informazioni su SILIPO, ben sapendo dei suoi trascorsi in Polizia:

TESTIMONE – Mi chiese, dato il mio trascorso in Polizia, se conoscevo SILIPO Antonio; io ho detto "guarda, io fino al 2007 – 2006 lo conoscevo come un imprenditore, se poi successivamente ha cambiato mestiere non lo so". È la verità.

Alla stessa udienza sono stati escussi ulteriori testi indotti dalla difesa.

De Mio Sergio, Bandini Stefano e Prendin Stefano hanno reso dichiarazioni convergenti nel descrivere la Gelmi come donna dedita ad aggirare facoltosi imprenditori per sottrarre loro somme di denaro. Valgano, per tutti, le parole di Prendin Stefano, ex compagno della persona offesa:

DIFESA, AVV. BUCCHI – ... però le chiedo questo: di cosa si occupava in quel periodo la signora Gelmi 2008-2010 insomma?

DIFESA, AVV. BUCCHI - Scusi, può parlare più vicino al microfono, si avvicini con la seggiola.

TESTIMONE - Non saprei neanche io cosa dirle: forse bidoni. Faceva bidoni.

TRIBUNALE - Faceva bidoni.

DIFESA, AVV. BUCCHI - Ah bidoni, ho capito sì. Cioè che cosa intende dire "forse faceva bidoni"? Lei sa se ha avuto contrasti, se ha truffato? Adesso non voglio fare una domanda suggestiva, ma che cosa intende dire "faceva bidoni"?

TESTIMONE - Bidoni perché anche a qualche amico mio del mio paese gli prometteva affari e invece erano solo soldi che spendeva lei per lei, per i suoi vizi non so.

Ferrarini Elisa, nota imprenditrice reggiana nel settore alimentare e Gandolfi Massimo, all'epoca dei fatti funzionario della CNA, hanno testimoniato sull'incontro avuto con la Gelmi e sulla proposta da lei avanzata per la gestione degli spacci alimentari all'interno dei carceri, specificando come la Gelmi sembrasse una persona realmente introdotta nell'ambiente o, quanto meno, non destasse particolari sospetti anche se aveva modi "esagitati".

La società Ferrarini non concluse alcun accordo perché dopo la visita fatta dal suo dipendente, Caprari, presso un carcere ritennero che non si fosse un affare da seguire: Caprari disse alla Ferrarini: *"guarda, lasciamo stare non ne vale la pena è tutta una bufala, qui non c'è niente da vendere quindi perdiamo del tempo"* e quindi basta, noi da lì chiudemmo qualsiasi tipo di collegamento insomma.

Toffanetti Mario, Busetto Federico e Bonacini Isauro, amici di SALSI Mirco hanno, nella sostanza, riferito della preoccupazione e del turbamento vissuti dall'imputato per le pressioni e le intimidazioni subite nel 2013 (Toffanetti parla, erroneamente, dell'estate del 2012). Il Bonacini ha specificato che l'imputato, in passato, aveva prestato somme di denaro ad amici in difficoltà. Anche a lui personalmente fece un prestito, mai più restituito. Prestò denaro anche ad un imprenditore reggiano, Miari Giorgio.

La difesa, inoltre, ha prodotto la documentazione a sostegno della propria tesi difensiva all'udienza dell'8.5.2018, nonché l'interrogatorio reso al Pubblico Ministero da GIBERTINI Marco, prodotto all'udienza del 27.4.2017

22.2.9. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

I fatti oggetto del presente capo di imputazione sono stati al centro di una complessa attività di indagine condotta dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Parma, che ha raccolto e coordinato le prove emerse nel corso delle indagini da loro svolte nei confronti di SILIPO Antonio con quelle acquisite in altro procedimento penale, noto come indagine "Octopus", e incardinato presso la Procura di Reggio Emilia, la cui attività investigativa era affidata al Comando Provinciale dei Carabinieri.

Il 30 novembre del 2012 i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma intercettavano alcune conversazioni telefoniche nel corso delle quali SILIPO ed altre due soggetti facevano riferimento ad un non meglio precisato *cantiere* di cui si stava occupando l'interlocutore del



SILIPO e per il quale, dopo sei mesi, occorreva dare dimostrazione di avere svolto i lavori almeno "un mezzo solaio". (SILIPO: Buongiorno zio Vince' - FERRARO: Buongiorno compare Antonio. - SILIPO: Vedete se avete due minuti me li dedicate a me, libero. FERRARO: Ma il Geometra non è venuto? SILIPO: Il Geometra no, perché vi devo spiegare una cosa vi devo spiegare, vi devo. FERRARO: Ma non mi posso muovere, come faccio a muovermi? SILIPO: E vi devo spiegare la cosa, perché è tutto fattibile, tutto insomma., però la questione dice che, senti ieri., io ti do quello che vuoi, però insomma fammi vedere un risultato, fammi vedere qualcosa., vedi tu cosa puoi fare sul cantiere, perché almeno che possa vedere una consegna di un mezzo solaio, di un solaio, di vederlo, che insomma, qua stiamo vedendo solo parole, lui dice, stiamo vedendo, quindi va bene le persone, rispetto dovuto, assoluto, in tutto e per tutto, manco i cani, lui dice su di noi, però giustamente adesso sono sei mesi che stiamo andando avanti con questo cantiere, vedete un attimino insomma, fatemi pure vedere insomma la consegna di qualche solaio, fatemi vedere, fatemi! Gli ho detto va beh., là giustamente mi sono dovuto ritirare, mi sono dovuto ritirare, in buon ordine, perché dice., ho detto nella mia mente, quella persona ha ragione. FERRARO: Eh no, ha ragione, su questo ha ragione. SILIPO: Appunto, ha ragione, perché dice io come faccio a darti., altri anticipi a darti, sopra i lavori. Io te l'ho dato perché tu partissi con il cantiere te l'ho dato., quindi ti ringrazio che mi hai aiutato tu a pensare di meno, ti ringrazio, però vedi pure tu come puoi combinare, vedi! FERRARO: E va beh, ma con quelli là che c'ha dato, manco due pilastri abbiamo fatto! ...SILIPO: Eh, però.. no, no ma lui dice, lui dice voglio vedere insomma questa persona, questa persona che risponde insomma, di farmi vedere tieni qua., ho fatto una vendita ci sono 100 euro, ci sono, 100 euro, voglio vedere la buona volontà, voglio vedere di questa persona, voglio vedere, la buona volontà, va bene? FERRARO: Se non è completato il lavoro non vede niente questo, no?! Eh, che vede! SILIPO: Non mi avete capito: la buona volontà cosa vuol dire? FERRARO: Ho capito, ho capito.

Il 5.1.2013 (prog. 5461 RIT 3210/12) un'ulteriore intercettazione permetteva di collocare quel "cantiere" in Brescia. (CALESSE: abbiamo avuto., abbiamo avuto un incontro lì a Brescia con la Società che sta lavorando là in quel cantiere. SILIPO: Sì, sì. CALESSE: Eh, e ho parlato direttamente con il responsabile del cantiere.)

Una volta confluite le indagini svolte nell'ambito del procedimento "Octopus" alla DDA di Bologna e coordinate le prove acquisite, era possibile ricostruire i fatti così come poi descritti e contestati nel presente capo di incolpazione ed in quelli immediatamente successivi, già definiti in sede di rito abbreviato.

In sintesi.

Mirco SALSI, noto imprenditore reggiano, titolare della Reggiana Gourmet srl e all'epoca vice presidente della locale C.N.A., avrebbe versato la somma di 1.332.000 di euro nelle mani di una donna, GELMI Maria Rosa, per agevolare la sua impresa per l'assegnazione di un appalto per la fornitura delle mense nei carceri. Incassata la somma di denaro, la donna avrebbe però fatto perdere le sue tracce. Per questa ragione, SALSI non solo avrebbe inviato messaggi intimidatori alla Gelmi, ma si sarebbe anche consapevolmente rivolto, tramite l'amico GIBERTINI Marco, a SILIPO Antonio che, sotto la consueta supervisione di

SARCONI Nicolino, avrebbe incaricato due esponenti della malavita organizzata calabrese, FERRARO Vincenzo e CALESSE Mario, di provvedere al recupero del credito nei confronti della Gelmi, legittimando l'azione tramite una simulazione della cessione del credito. Costoro, per convincere SALSI dell'efficacia dell'operazione estorsiva gli avrebbero poi consegnato sei assegni post datati. In compenso SILJO avrebbe preteso, come commissione, la somma di 250.000 euro, emettendo verso SALSI fatture per operazioni inesistenti oltre ad un'ulteriore somma di 50.000 euro. Le insistenze e le intimidazioni progressivamente patite da SALSI, al quale venivano costantemente fatte pressioni per la dazione di somme di denaro e per la consegna degli assegni ricevuti, lo aveva finalmente indotto a presentare denuncia presso la Questura di Reggio Emilia il 2.7.2013.

La premessa storica è pacificamente emersa dalle prove, né è contestata dalle parti.

Mirco SALSI, dopo avere conosciuto, tramite Enrico Bini, Gelmi Maria Rosa, le aveva versato, in contanti, la somma di oltre un milione di euro, con i quali avrebbe dovuto sviluppare una serie di affari e, in particolare, intercedere per favorirlo in una procedura di assegnazione di un appalto per la fornitura delle mense dei carceri.

La donna, però, una volta ricevuta la somma di denaro, aveva fatto perdere le proprie tracce, come già aveva fatto con altri imprenditori, così palesando al SALSI la reale portata truffaldina del progetto di collaborazione.

Su questa premessa si sarebbe dunque sviluppata la tentata estorsione ai danni della Gelmi nei termini dinanzi descritti.

Occorre verificare, innanzitutto, se le condotte contestate al SALSI e agli altri coimputati integrino la fattispecie di tentata estorsione, avendo la difesa dell'imputato sostenuto il contrario.

A questo scopo è necessario vagliare il racconto delle persone offese, Gelmi Maria Rosa e di Merlo Pietro, la cui attendibilità è stata messa in dubbio dalla difesa.

A disposizione del Tribunale vi sono le dichiarazioni predibattimentali rese dai due, avendo le parti prestato il loro consenso alla produzione e utilizzazione come prova dei rispettivi verbali di S.I.T., rese ai Carabinieri del RONI di Parma sul finire del mese di luglio del 2013.

La donna in quella sede ha ricostruito i fatti, sostenendo che:

- nel mese di agosto il padre la chiamò sul cellulare per dirle che si erano presentati a casa tre (poi indicati in due) persone, dal fare molto minaccioso, chiedendo di lei; dall'accento sembravano soggetti di origine calabresi; non trovandola avevano lasciato un numero di telefono su un bigliettino per potere essere richiamati con urgenza;
- aveva conservato quel numero da qualche parte;
- appena il padre le comunicò la notizia, chiamò subito quella utenza, nascondendo l'identificativo della propria: rispose una voce maschile con chiaro accentu calabrese e con tono chiaramente minaccioso; l'uomo dimostrava di conoscerla dandole del "tu" e chiamandola per nome; parlava al plurale e chiedeva di incontrarla; l'uomo faceva riferimento a Reggio Emilia e a Mirco SALSI, chiedendole se non le dicevano nulla quel luogo e quel nome; l'uomo le diceva di sapere tutto di lei, ivi compreso dove abitavano i suoi figli;



- Mirco SALSI, con il quale aveva avuto in passato rapporti di affari non andati a buon fine, la aveva "più volte minacciato telefonicamente con SMS molto gravi dicendomi che mi avrebbe mandato dei "calabresi" per farmela pagare in relazione al nostro progetto poi fallito".
- dopo circa una settimana dai fatti, cambiò utenza telefonica e residenza insieme al suo nucleo familiare.

Il racconto della Gelmi – di cui non si discute il profilo incline al raggiro altrui – è meritevole di affidabilità dichiarativa siccome apprezzabile non solo per la sua linearità, dovizia di dettagli, intima coerenza e per la assoluta mancanza di toni di astio nei confronti degli imputati, ma anche perché trova formidabili riscontri in insuperabili dati oggettivi, evincibili dagli esiti della attività di intercettazione e da quella di perquisizione.

Valgano, innanzitutto, le conversazioni captate il 30.6.2012 (prog. 16572 e 16575 RIT 353/12). A tale proposito è bene, sin da subito, precisare che la circostanza che la donna abbia temporalmente collocato la telefonata nel mese di agosto non toglie affatto credibilità al fatto storico così come da lei narrato, in quanto appunto confermato dalla registrazione della telefonata. Trattasi, in altri termini, di un'imprecisione relativa ad una dato temporale comprensibile non solo per il tempo trascorso, ma anche per la concitazione e le difficoltà di un periodo caratterizzato oltre che dalle vicende in esame, anche dalla grave malattia dalla quale la donna era afflitta.

Questo il contenuto delle telefonate, più volte ascoltate con la massima attenzione dal Collegio all'interno della camera di consiglio.

Antonio - Sì, pronto?

Maria Rosa - Pronto, chi parla? Sono Maria Rosa.

Antonio - Oh, buongiorno Maria Rosa. Sono...

Maria Rosa - Chi parla?

Antonio - Sono un tuo amico. Dovevo parlarti di persona, dovevo.

Maria Rosa - Quale tuo amico? Io... cioè, chi sei, scusa?

Antonio - Sono Antonio, non ti ricordi di me?

Maria Rosa - No.

Antonio - Eh... eh... ero venuto a casa a trovarti, ero venuto.

(Si odono voci in sottofondo)

Maria Rosa - Quale?

Antonio - Se non ero amico, non mi permettevo di venire a casa, no?

Maria Rosa - Ma quale, quale amico? Io non conosco amico

Antonio, eh.

Antonio - Non ti ricordi di me?

Maria Rosa - No, dimmi chi sei, dammi qualche particolarità.

Antonio - Sono Antonio di Reggio Emilia.

Maria Rosa - Non so io, guarda. Senti, guarda, io ho un tumore, ho pochi mesi di vita, perciò fai quello che vuoi.

Antonio - Eh, ascolta. E non è che io ti sto dicendo che tu fai un tumore...

Maria Rosa - No, fai quello che vuoi tu. Fai quello che vuoi, va bene? Eh? Ciao.

Antonio - ciao, ciao.

Immediatamente dopo, la donna, decisa a scoprire chi fosse questo Antonio, richiamava:

Antonio - Sì?

Maria Rosa - Sì, ma scusa, cosa vuoi da me? Non ho capito io, eh.

Antonio - Ma scusa, io non ho capito perché ti stai preoccupando così. Dovevo solo parlarti di persona e salutarti.

Maria Rosa - Dimmi... dimmi a me. Salutarmi, ma io non conosco, sai.

Antonio - Ma va be', quando (inc. audio disturbato) mi conoscerai?

Maria Rosa - Eh?

Antonio - Quando poi mi vedi, mi conosci.

Maria Rosa - No, no. Ma se tu mi dici in che circostanza ti ho conosciuto.

Antonio - Insomma, Maria Rosa, non so. Conosco i tuoi figli, conosco, insomma, a te. Ci... ci conosciamo. Sei tu che...

Maria Rosa - Io... io me ne frega un cazzo! È una minaccia che mi fai? Perché conosci i miei figli?

Antonio - No, vi... ci conosciamo tutti in famiglia ti sto dicendo.

Maria Rosa - Ma quale ci conosciamo in famiglia? Ma quale? Che ti manda qualche amico calabrese? Ma io, cioè, non me ne frega un cazzo, lo sai?

Antonio - Ma sa... ascolta, eh...

Maria Rosa - Ma se tu mi dici in che... che circostanze tu mi hai conosciuto, allora a posto, cioè... io dove ti ho conosciuto a te?

Antonio - Ascolta, ci vediamo di persona, dai. Ci vediamo.

Maria Rosa - Vediamoci dai Carabinieri.

Antonio - E vediamoci dove vuoi, vediamoci.

Maria Rosa - Beh, vediamoci ai Carabinieri. Tu mi dici dove ed io vengo, no?

Antonio - Vediamoci dove vuoi, vediamoci.

Maria Rosa - Eh, hai capito? Perché...

Antonio - Ma come ma... ma come mai hai così paura? Fammi capire.

Maria Rosa - Io paura di te? No... cioè mi frega un cazzo a me.

Antonio - No, come mai hai paura di (inc. voci sovrapposte).

Maria Rosa - Io ho così paura di te? No, no, guarda che tanto... cioè io non ho paura di nessuno. E quando tu dici che conosci i miei figli, guarda che tu... voi ormai non mettete più paura a nessuno, tanto so anche...

Antonio - No, come mai hai così paura? Perché cos'è questa paura...

Maria Rosa - Perché so chi ti ha mandato, so chi ti ha mandato! Ma tanto ha una denuncia. Non ti preoccupare, tanto cioè, veramente, non fai paura sai, tu

Antonio...

Antonio - (Inc. voci sovrapposte).

Maria Rosa - Se tu mi di... mi dici a me che ti... che io ti conosco e sei un mio amico, ti sbagli perché io non ti conosco, hai capito?

Antonio - E va be', ascolta, Maria Rosa. Io non sto dicendo niente di offensivo...

Maria Rosa - Ma tu... ma tu mi dici il tuo cognome?

Antonio - Il mio cognome?

Maria Rosa - Eh.

Antonio - Lo vedrai il mio cognome.

Maria Rosa - Eh?

Antonio - Lo vedrai il mio cognome, lo vedrai.

Maria Rosa - Come lo vedrò?

Antonio - Eh, lo vedrai su una carta il mio cognome, lo vedrai.

Maria Rosa - E va bene, cioè fammi vedere le carte.

Antonio - Ti sto chiamando tutto regolare, tutto tranquillo, tutto... insomma... (inc. audio insuf.) di

questo mondo. Io non vedo il motivo perché mi devi parlare così, mi devi parlare.

Maria Rosa - Cioè ma se uno telefona che non so neanche chi è e tu mi dici che sei un amico, è sbagliato questo.

Antonio - Ma se ti ho lasciato... se ti ho lasciato il numero di telefono...

Maria Rosa - Eh.

Antonio - È perché sono venuto in veste amichevole a casa.

Maria Rosa - A ma a fare che è venuto a casa? Dimmi a casa da due persone anziane.

Antonio - No, io cortesemente sono venuto... mi ha risposto tuo padre, mi ha risposto.

Maria Rosa - In tre, in tre... dimmi la motivazione ed io vengo. Se tu mi dici la motivazione...

Antonio - In tre?

Maria Rosa - Sì.

Antonio - Ascolta. Ascolta, un attimo. Ci possiamo vedere?

Maria Rosa - No, ma tu mi dici la motiva... la motivazione e allora ci possiamo vedere.

Antonio - Non è che io ti possa parlare per telefono... scusami un attimo, (inc. pronuncia non chiara)

regolare, precisa.

Maria Rosa - Ma dimmi? Perché per telefono? Cosa hai da nascondere?

Antonio - Ma no, cosa hai tu da nascondere che non mi vuoi incontrare.

Maria Rosa - Ma perché devo incontrarti una persona che non conosco.

Antonio - Ma insomma, se anche io a te non ti conosco come dici tu, va bene. Però giustamente io non ho problemi per incontrarti.

Maria Rosa - E beh, cioè ma io se io tu mi dici la motivazione, io mi incontro con te.

Antonio - Subito salti e... e vai nell'offensivo perché non vedo il motivo che tu... (inc. audio insuf.).

Maria Rosa - Va bene, allora. Dai, allora vado a denunciare ai Carabinieri il mio amico (pare dica) SALSI. Ciao, grazie.

In queste conversazioni trova riscontro il senso più profondo delle dichiarazioni della persona offesa che, al di là del dettaglio, ha descritto, senza toni di esagerazione, la condotta gravemente intimidatoria di questo soggetto di origine calabrese, di nome Antonio di Reggio Emilia, che con modi sottili, larvati, ma palesamente evocativi di possibili ritorsioni e gravi conseguenze per lei e la sua famiglia, le chiedeva di incontrarla senza esplicitarne le ragioni. La Gelmi, coerentemente alla sua personalità certamente forte e non sprovveduta, aveva cercato di dimostrare risolutezza e fermezza ma aveva indiscutibilmente colto, ben più di

quello che aveva manifestato, il significato gravemente intimidatorio delle parole e del contegno evocativo tenuto da quello sconosciuto "Antonio di Reggio Emilia".

Ulteriore riscontro al narrato della Gelmi è rinvenibile dalla perquisizione effettuata il 27.7.2013 presso la sua abitazione ove è stata rinvenuta l'agenda del convivente Merlo Pietro che, nella pagina del giorno 30.6.2012, riportava il numero di telefono di SILIPO con a fianco la dicitura "Calabresi Antonio", in ciò confermando la circostanza che aveva dato il numero di telefono lasciato da SILIPO al compagno Merlo.

A questo proposito non deve stupire, come invece sostenuto dalla difesa, che l'estorsore abbia lasciato "il suo biglietto da visita" rendendosi passibile di facile individuazione: trattasi di un tipico *modus operandi* seguito da SILIPO, così come dimostrato dal fatto che già in altre occasioni egli aveva lasciato il suo numero di telefono ai familiari delle vittime delle sue estorsioni che non riusciva immediatamente a reperire. Valga, in proposito, quanto accertato in realzione all'estorsione consumata ai danni di Melchiorri Renzo, ove si è avuto modo di vedere come SILIPO, nel tentativo di incontrare la sua vittima, aveva lasciato il proprio contatto al fratello Melchiorri Marcello. Analogamente, come si vedrà, SILIPO si era comportato nei confronti di Grassi Mauro (cfr. capo 74) lasciando a un terzo soggetto il suo biglietto da visita con scritto "Ti ha cercato Antonio 3355614188".

Anche per questo verso, dunque, il racconto effettuato dalla Gelmi non è può essere tacciato di inaffidabilità dichiarativa.

Ma i riscontri al narrato della persona offesa non sono terminati.

La donna, come visto, ha riferito di avere ricevuto, prima di questa telefonata, messaggi gravemente intimidatori da parte di SALSÌ Mirco, in cui quest'ultimo le diceva che le avrebbe mandato dei "calabresi" per fargliela pagare per il fallimento del loro progetto.

Agli atti sono stati acquisiti (cfr. udienza 10.8.2017) i tabulati telefonici relativi alle utenze in uso a SALSÌ Mirco e a Gelmi Maria Rosa - rispettivamente le utenze n. 335/1285360 (in uso a SALSÌ Mirco ed intestata alla Reggiana Gourmet) e 342/5977156 (in uso a Gelmi Maria Rosa ed intestata alla ditta "il Segnale s.n.c di Mario Pietro compagno della Gelmi - dai quali è emerso che tra il 1.1. 2012 e il 6.4.2012 vi erano stati ben 127 contatti in ingresso sull'utenza della Gelmi (tra cui chiamate, sms e tentativi di chiamate) e 35 contatti in uscita verso SALSÌ Mirco (cfr. deposizione Maresciallo Gandolfi). Seppur non vi sia prova del contenuto degli sms inviati da SALSÌ alla Gelmi, detti tabulati confermano i contatti tra i due, gli sms, e la reiterata ricerca della Gelmi da parte di SALSÌ, smentendo, peraltro, il racconto dell'imputato che ha cercato di sminuire tale circostanza sostenendo di avere inviato qualche messaggio, forse anche sgradevole, ma nulla di più. Anzi, l'interruzione improvvisa dei contatti fino a quel momento in atto in così ampia misura (soprattutto da parte del SALSÌ), è indice dell'intervento di un evento così significativo per le parti, tanto da interrompere ogni contatto e ogni forma di comunicazione.

Ma la conferma che la Gelmi ha effettivamente ricevuto tali messaggi dal tenore minatorio, si coglie dalla conversazione telefonica sopra riportata ed ascoltata dal Collegio.

Ed invero, sebbene SILIPO non faccia mai il nome di SALSÌ Mirco, limitandosi a dire di essere Antonio di Reggio Emilia, la donna, che insiste nel chiedere chi sia, alla fine dice di sapere da chi era stato inviato e che andrà a denunciare il suo amico SALSÌ Mirco (*Antonio - No, come mai hai così paura? Perché cos'è questa paura... Maria Rosa - Perché so chi ti ha*



mandato, so chi ti ha mandato! Ma tanto ha una denuncia. Non ti preoccupare, tanto cioè, veramente, non fai paura sai, tu.... Maria Rosa - *E beh, cioè ma io se io tu mi dici la motivazione, io mi incontro con te.* Antonio - *Subito salti e... e vai nell'offensivo perché non vedo il motivo che tu... (inc. audio insuf.).* Maria Rosa - *Va bene, allora. Dai, allora vado a denunciare ai Carabinieri il mio amico (pare dica) SALSI. Ciao, grazie.).*

Pare evidente che la Gelmi ha potuto mettere immediatamente in correlazione l'azione intimidatoria realizzata da un ignoto calabrese di Reggio Emilia con la persona di SALSI Mirco (il cui nome si sente distintamente in chinsura) in quanto si trattava di azione preannunciata proprio dal SALSI con quei messaggi che costui le aveva in precedenza inviato. Diversamente, la reazione della donna non troverebbe logica spiegazione, non essendovi alcuna ragione per collegare la sortita di questo soggetto calabrese alla figura dell'odierno imputato.

Tanto basterebbe per ritenere pienamente affidabile il narrato della persona offesa.

Tuttavia, *ad abundantiam*, non pare inopportuno evidenziare che una prima, ulteriore, conferma del suo dichiarato proviene dalle parole del compagno della Gelmi, Pietro Merlo che, rinunciando ad un atteggiamento reticente tenuto nella mattinata avanti ai Carabinieri del R.O.N.1 che lo stavano escutando a S.I.T., ha confermato che la compagna le disse che SALSI Mirco la aveva raggiunta telefonicamente.

Inoltre, la necessità di lasciare testimonianza scritta della vicenda delle tangenti all'interno del comune di Brescia (cfr. produzione difesa 8.5.2017), che stando alle sue dichiarazioni si sarebbe decisa a fare anche (e soprattutto) dopo le minacce subite da SALSI, è ampiamente compatibile con un atteggiamento di chi teme per la propria incolumità non solo per le proprie condizioni di salute (del resto a differenza di Susanna Prati la Gelmi è ancora viva), ma anche per una minaccia proveniente *ab extrinseco*.

Trattasi, comunque, di riscontri sovrabbondanti rispetto a quanto già sopra indicato.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è possibile trarre tre fondamentali considerazioni:

- 1) la Gelmi ha reso un racconto credibile e attendibile;
- 2) sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, della intercettazione sopra indicata e dei tabulati telefonici, deve ritenersi dimostrato che SALSI Mirco ha inviato sms intimidatori alla Gelmi;
- 3) la Gelmi è stata vittima di una tentata estorsione materialmente consumata da SILIPO (in quel contesto accompagnato da Mario CALESSE).

A tale ultimo proposito, va sin da ora evidenziato che, nonostante la diversa opinione della difesa, la telefonata sopra riportata manifesta in tutta la sua forza, una carica intimidatoria idonea, in chiave prognostica, a coartare la volontà della vittima per ottenere, come si vedrà, il recupero del denaro a lei consegnato dal SALSI sulla base di una formale legittimazione fondata sulla fittizia cessione del credito (quella rinvenuta nella abitazione del SALSI) e che SILIPO, nella telefonata, prospettava di fare vedere alla Gelmi, dicendole che avrebbe visto il suo cognome sulla carta. La gravità della forza intimidatoria sprigionata dal SILIPO e l'assenza di qualsiasi titolo legittimante l'esazione, da parte di un terzo, di un credito di per sé

inesigibile, integra il delitto di estorsione (nella forma tentata) e non certo quello più mite di razione fattasi ex art. 393 c.p.

In questo oggettivo contesto la capacità di resistenza dimostrata dalla Gelmi dopo la formulazione della minaccia resta priva di rilievo (Cass. Sez II n. 12568 del 5/2/2013). Sul punto si tornerà oltre.

Sulla base di tali premesse, il nodo da sciogliere attiene alla prova relativa al fatto se SALSÌ, tramite il GIBERTINI, abbia consapevolmente e volontariamente dato il mandato estorsivo a SILIPO o se, invece, costoro abbiano agito di loro iniziativa nella sincera convinzione del SALSÌ che SILIPO si occupasse lecitamente, e con metodi legali, di attività di recupero crediti.

In questa valutazione appare opportuno tenere ben distinte, idealmente, due fasi: quella antecedente al 30.6.2012 e quella successiva.

La prima delle due fasi è segnata da tre fondamentali fatti emersi dalle prove assunte:

- 1) i messaggi intimidatori inviati da SALSÌ alla Gelmi;
- 2) l'incarico dato da SALSÌ all'ispettore privato Sessa per cercare la Gelmi;
- 3) la telefonata effettuata da GIBERTINI a SALSÌ il 29.6.2012, sarebbe a dire il giorno prima della sortita di SILIPO e di CALESSE a casa della Gelmi nel bresciano.

In ordine al primo punto si è già detto.

In ordine al secondo punto è emerso pacificamente, per parola del Sessa, e dell'imputato, che il 2.5.2012 il SALSÌ ha conferito mandato al primo, ex Ispettore di Polizia che svolgeva il lavoro di investigatore privato, di assumere informazioni circa la Gelmi. Allo scopo aveva assunto, su indicazione dello stesso SALSÌ, informazioni da Predin Stefano, ex compagno della donna, e aveva redatto una relazione (rinvenuta in esito alla perquisizione presso la abitazione del SALSÌ) dopo avere documentato un incontro presso l'ospedale di Manerbio, dove la Gelmi doveva recarsi per incontrare l'imprenditore Di Meo, anche se, poi, al suo posto, andò il compagno, Pietro Merlo.

Sessa svolse il suo incarico in non più di 20 giorni. Al massimo, dunque, il rapporto di lavoro con SALSÌ si chiuse intorno al 20 di maggio (massimo il 22). Si tenga presente che la cessione del credito sequestrata a casa del SALSÌ è di qualche giorno dopo, portando la data del 1.6.2012.

In pendenza di rapporto, il SALSÌ, proprio in ragione del trascorso professionale del Sessa nelle forze di Polizia, gli chiese informazioni sul SILIPO. Sessa gli rispose che fino al 2006-2007 lo aveva conosciuto come imprenditore, e che non sapeva se successivamente avesse cambiato mestiere.

Il dato, apparentemente neutro, reca con sé la dimostrazione di un fatto assai significativo per la ricostruzione dei fatti, soprattutto perché smentisce quanto sostenuto dall'imputato in sede di esame laddove ha affermato di avere conosciuto il SILIPO solo il 5.7.2012 quando si era recato da lui insieme a GIBERTINI, essendo per lui SILIPO, prima di quel momento, un perfetto sconosciuto.

In altri termini, il dato dimostra inequivocabilmente che nel maggio del 2012 SALSÌ ha assunto informazioni su SILIPO da un ex ispettore di Polizia al quale aveva dato mandato di individuare una donna alla quale aveva prestato oltre 1.000.000 di euro.

Che l'interesse di SALSÌ per SILIPO sia nato dalla intermediazione di GIBERTINI Marco non vi è ragione di dubitare, essendo indiscutibile che il rapporto di conoscenza diretto intercorresse tra di loro. Del resto, ciò è ammesso dallo stesso GIBERTINI che in sede di interrogatorio (cfr. interrogatorio prodotto dalla difesa all'udienza 27.4.2017) ha evidenziato come la pregressa esperienza di recupero crediti effettuata da SILIPO per l'imprenditore modenese GIBERTINI Gino nei confronti di un autotrasportatore di Castellarano grazie ad una cessione del credito, rappresentava la possibile soluzione del problema di SALSÌ, che era pressoché ossessionato dal denaro prestato alla Gelmi.

La conoscenza tra GIBERTINI e SALSÌ risaliva sin dagli anni 90 e, dopo un periodo in cui si erano persi di vista, i due si erano di nuovo incontrati proprio nel maggio del 2012 al ristorante il Portichetto (cfr. interrogatorio GIBERTINI).

E' proprio nel maggio del 2012 che SALSÌ aveva incaricato un ispettore privato di rintracciare la GELMI e si era informato da lui in merito a SILIPO, di cui GIBERTINI gli aveva evidentemente parlato non trovando la circostanza altra logica spiegazione.

Il 30.6.2012 SILIPO si era recato insieme a CALESSE a casa delle Gelmi, seguendone la oramai nota conversazione che segna la consumazione del delitto di tentata estorsione.

Il giorno prima, tuttavia, era stata registrata una importantissima telefonata intercorsa tra GIBERTINI Marco e SALSÌ Mirco. Anche questa, già fatta sentire in aula nel corso dell'esame dell'imputato, è stata oggetto di plurimi ascolti da parte del Collegio (prog. 536 RIT 130/12).

Nel corso di questa conversazione, GIBERTINI dice all'imputato che lo ha chiamato un suo amico impresario il quale gli ha detto che hanno *"spalato la montagna, picchettato tutto"* e che avrebbe anche voluto registrare la conversazione. GIBERTINI aggiunge che quell'impresario gli ha detto che *"domani è il D DAY"*, e che tuttavia non lo vuole vedere fino alla prossima settimana. SALSÌ acconsente, mentre GIBERTINI gli dice che loro due (SALSÌ e GIBERTINI) si sarebbero comunque visti. Nel corso della conversazione GIBERTINI ribadisce che quell'impresario gli ha riferito che *"hanno spalato la montagna"* e che domani sarebbe stato il giorno decisivo e che era stato *"un intervento importante"*, ribadendo che l'uomo gli ha detto che si vedranno martedì e non domani. SALSÌ acconsente e GIBERTINI gli dice che quell'impresario aveva usato proprio quelle parole. A quel punto SALSÌ sottolinea: *"picchettato tutto"* e GIBERTINI lo interrompe dicendogli che in effetti *"loro"* lo fanno quel lavoro. SALSÌ esprime compiacimento per un lavoro così grande fatto con un clima così torrido.

La conversazione, in sé tanto criptica quanto eloquente, non avendo alcun senso logico se non quello di nascondere un importante affare da tenere occultato a possibili terzi incomodi ascoltatori, trova il suo più compiuto significato negli esiti della attività di intercettazione in corso in quei giorni da parte del RONI di Parma.

Di essa si deve dare qui, dunque, sintetico conto.

Il 3.6.2012 si assiste ad un contatto (prog. 2327 RIT 70/12) tra GIBERTINI Marco e NAPOLI Antonino, al quale evidentemente il primo si era rivolto per cercare un modo (ulteriore) per risolvere la vicenda.

Il 16.6.2012, GIBERTINI contatta SILIPO chiedendo di vederlo (prog. 15078,15104,15106 RIT 353/12). Benché GIBERTINI dia prova di avere recuperato solo in tempi recenti il contatto di SILIPO, i due sanno benissimo la ragione dell'incontro. Non vi è bisogno di

troppe parole per fissarlo. Si ricordi che nel maggio i due si erano incontrati, dopo tempo, al ristorante il Portichetto e che SALSÌ aveva assunto informazioni su di lui e che i primi giorni di giugno era stato quanto meno predisposto, da qualcuno, il contratto di cessione del credito – ritrovato nella abitazione del SALSÌ - che, come si ricorderà, reca la data del 1.6.2012. Le parti sono SALSÌ Mirco e SILIPO Antonio.

In altri termini, è certo che a metà giugno GIBERTINI aveva attivato due canali per la soluzione del problema dell'amico SALSÌ: quello con NAPOLI Antonino e quello con SILIPO Antonio.

Nei giorni immediatamente successivi occorreva scegliere quale percorrere.

E così il 17 giugno NAPOLI contatta GIBERTINI, ma costui prende tempo, dicendo che SALSÌ è arrabbiato e che si è preso una settimana per decidere, sostenendo che sarà via per una settimana, fino a domenica prossima, 24 giugno (prog.3164 RIT 70/12). Questo canale esaurirà ben presto la sua funzione perché il 26.6.2012 GIBERTINI comunica a NAPOLI che SALSÌ è arrabbiato con lui e che, quindi, ha preferito "di no" (prog. 3987 RIT 70/12).

In realtà, le conversazioni nel frattempo captate dimostrano che era stata fatta una scelta di azione completamente diversa, quella di SILIPO.

Due giorni dopo GIBERTINI, il 18.6.2018, ricontatta SILIPO dicendogli che era tutto a posto, che aveva ottenuto tutte le autorizzazioni e le firme necessarie e che avevano carta bianca (prog. 15217 RIT 353/12: *Marco - Grande Antonio! Ciao, come stai? Antonio - Grande, Gibo! Buongiorno! Eh... sono qui. Marco - Eh, ti volevo dire che è tutto a posto, solo che devo farla io oggi. Stamattina sono via e sono senza macchina, io o stasera o domattina ti porto tutto. Antonio - Va bene, io aspetto te, aspetto. Marco - Siamo a po... no, ma siamo a posto, comunque, a posto. Ho carta bianca, ho tutte le firme necessarie e le autorizzazioni, okay? Antonio - Benissimo, perfetto, perfetto. Marco - Ciao, Antonio, ciao, ciao. Antonio - Ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao).*

Delle autorizzazioni ricevute e del "contratto stipulato" SILIPO, come sempre accadeva, informava SARCONI Nicolino, con una conversazione del tono tanto criptico quanto eloquente, in cui si allude, ancora una volta, ad un lavoro di un cantiere edile da organizzare, da impostare almeno in modo da gettare le fondamenta e "uscire da terra" prima di agosto (prog. 15576 RIT 353/12: *ANTONIO: Comunque... e niente, senti a me. Io ho un contratto nelle mani, l'ho preso il lavoro, l'ho. E dobbiamo parlare come ci organizziamo con questi cristiani qua, carpentieri, muratori... Antonio - Eh sì, ci dobbiamo vedere obbligatoriamente perché dobbiamo impostare 'sto lavoro qua, vediamo... Eh... io dobbiamo impostare 'sto lavoro, no? Dobbiamo. Nicolino - Eh sì, eh. Antonio - Eh... eh... perché, mò davvero, almeno gettiamo le fondamenta prima di agosto, qua, gettiamo. L'importante è che usciamo dalla terra, almeno, no? Usciamo...).*

Il giorno dopo SILIPO scrive un messaggio, dal contenuto parimenti criptico, a GIBERTINI dicendo che il giorno dopo sarebbero partiti chiedendo se aveva bollato il foglio pubblicitario: "Ciago gibbo noi domani mattina partiamo se avevi bollato il foglio pubblicitario fammi sapere. Ciao". Il 21.6.2012 GIBERTINI chiama SILIPO dicendogli che gli deve consegnare una cosa (prog. 15698 RIT 353/12).



Quella stessa sera SILIPO contatta FERRARO Vincenzo dicendogli che ha per le mani un contratto d'appalto e vorrebbe *"parlarne con voi"* (prog. 15771 RIT 353/12), precisando altresì che si trattava di un *"lavoro a Brescia"* ottenendo il consenso dell'interlocutore (*"E lo andiamo a fare, qual è il problema?"*)

Le intercettazioni captate in seguito danno conto sia delle fasi organizzative sia del viaggio di SILIPO e CALESSE per recarsi a Dello (BS), a casa della GELMI.

Il 23.6.2012 FERRARO (prog. 15923-15925-15935 RIT 353/12) si reca da SILIPO per concordare l'esecuzione del lavoro. Il 26.6.2012 SILIPO e FERRARO parlano della data di inizio del *"lavoro"* (prog. 16190 RIT 353/12). FERRARO anticipa che avrebbe mandato un'altra persona ma sempre un *"fratello nostro"*. Si danno appuntamento per l'indomani sera al casello di Brescia.

Quella stessa sera SILIPO contatta CALESSE dicendogli che aveva avuto il numero da FERRARO. I due programmano l'azione (prog. 16229 RIT 353/12). Il 27.6.2012 i due si sentono nuovamente (*Mario: li stasera c'è un appuntamento ben preciso? Antonio: no no! L'appuntamento.... ci dobbiamo bussare alla porta!.*) Alla richiesta del CALESSE di far slittare il lavoro per suoi impegni, SILIPO risponde: *"guardate che questo...questo è urgente e significativo 'sto appuntamento qua!"* (prog. 16286 RIT 353/12).

Il 29.6.2012, SILIPO Antonio si lamenta con FERRARO Vincenzo perché CALESSE non lo aveva ancora richiamato (prog. 16432 RIT 353/12). Subito dopo SILIPO e CALESSE si sentono accordandosi per recarsi l'indomani a *"Brescia... a Brescia... a Dello... a Dello Brescia"* presso il *"costruttore"* (*il costruttore abita a Dello, Brescia*), e si accordano per vedersi l'indomani presso il casello autostradale di Ospitaletto (prog. 16479 RIT 353/12).

Quello stesso giorno SILIPO informa GIBERTINI (prog. 16493 RIT 353/12) dicendogli che *"hanno spianato la montagna" hanno picchettato tutto:*

Antonio - Ciao, Gibo!

Marco - Come stai?

Antonio - Mah, tutto bene, stiamo lavorando là.

Marco - Beviamo un caffè domani?

Antonio - No, perché domani siamo là, siamo. Stiamo

lavorando a Brescia noi, stiamo lavorando, in un cantiere che non posso mollare, non posso.

Marco - Sì, ah.

Antonio - Hai capito? Te tutto a posto?

Marco - Sì, sì, sì, sì, sì.

Antonio - Ci vediamo la prossima settimana, ci vediamo. Perché io domani mattina sono là, domani mattina.

Marco - Ah, mai hai già incontrato qualche perito?

Antonio - Sì... tutto succede domani, per prendere le misure e tutto quant'altro. Perché fino ad oggi abbiamo preparato il cantiere, fino ad oggi.

Marco - Sì, sì, sì, sì.

Antonio - E c'erano delle montagne da spianare, c'erano... Marco - Ah.

Antonio - E giustamente abbiamo dovuto pareggiare tutto là.

Marco - Sì, sì, va be', va be'. (Inc. pronuncia non chiara) la prossima settimana.

Antonio - Sì, abbiamo picchettato tutto, adesso domani cominciamo a tracciare e parliamo con il geometra.

Marco - Va bene, okay. Va bene.

Antonio - Tranquillo.

Marco - Ciao, ciao.

Antonio - Ciao, Gibo, ciao, ciao.

Marco - Ciao, ciao.

E così GIBERTINI comunica a SALSÌ che il suo amico impresario gli ha comunicato che il giorno dopo sarebbe stato il D day e che avevano *"spalato e picchettato la montagna"*.

Il giorno dopo la Gelmi subisce la visita e l'intimidazione da parte di SILIPO.

In questo modo il cerchio si chiude.

La correlazione cronologica e logica delle telefonate e degli eventi è palese:

1) a metà giugno GIBERTINI contatta SILIPO, lo incontra e gli parla. GIBERTINI, come visto, sa che SILIPO, incontrato nel maggio, svolge attività di recupero crediti; anzi, la positiva esperienza dell'altro imprenditore modenese GIBERTINI Gino, che tramite SILIPO e la finta cessione del credito aveva recuperato il suo credito nei confronti di un autotrasportatore di Castellarano (cfr. capo 65), gli appariva la possibile soluzione al problema dal quale era attanagliato l'amico SALSÌ;

2) GIBERTINI ottiene da SALSÌ carta bianca, le autorizzazioni necessarie per "aprire il cantiere" per il quale occorre il foglio bollato (la cessione del credito) fornita dopo il 21 giugno;

3) SILIPO si aziona per eseguire il recupero credito, avvertendo SARCONI, del quale è il fidato uomo, e contattando esponenti della malavita organizzata lombarda: FERRARO Vincenzo, "zio Vincenzo", al quale SILIPO porta evidente rispetto, e che lo autorizza a fare il lavoro a Brescia nel rispetto delle regole del controllo del territorio. FERRARO gli presenta un "fratello nostro" CALESSE Mario con il quale SILIPO andrà dalla Gelmi;

4) nel frattempo GIBERTINI comunica a Napoli Antonino che SALSÌ non vuole continuare con lui nella vicenda della Gelmi perché è "arrabbiato con lui;"

5) "stipulato il contratto" con SALSÌ per il tramite di GIBERTINI, e ottenute le autorizzazioni dai vertici, SILIPO organizza con i soggetti milanesi "i lavori del cantiere" nella volontà di eseguirli il prima possibile;

6) il giorno prima dell'esecuzione del "lavoro", il 29 giugno, SILIPO avverte GIBERTINI che si trova *"sul cantiere e che la montagna è stata spianata e picchettata"* e che domani *"sarebbe successo tutto"*;

7) immediatamente dopo GIBERTINI avverte SALSÌ dicendogli che era tutto pronto per il grande giorno, per il D Day, che sarebbe stato l'indomani, avendo il suo amico impresario provveduto a *"spianare e picchettare la montagna"*.

La forza delle conversazioni e della loro consequenzialità cronologica e logica non lascia spazio a ricostruzioni logiche, e lecite, alternative.

Ma quel che emerge con altrettanta forza è come SALSI comprende immediatamente il senso di quanto comunicatogli da SILIPO il 29.6.2012. Ed invero, a differenza di quanto sostenuto in udienza, in cui l'imputato si è dimostrato sorpreso della conversazione senza fornire una plausibile spiegazione, egli, invece, nel corso della telefonata non risulta per nulla stupito di quanto comunicatogli, anzi, ben capendo di cosa GIBERTINI gli stava parlando, esprime compiacimento per un così grande lavoro ("picchettato la montagna") fatto in quei giorni così caldi.

Il tono altamente criptico utilizzato nel corso della conversazione da parte di SALSI e di GIBERTINI, nonché l'uso di un linguaggio evocativo della forza di un apparato corale di uomini in grado di picchettare e spianare una montagna, sono oltremodo eloquenti circa la consapevolezza di SALSI dell'illiceità di un'azione di recupero credito, per la quale aveva dato mandato a SILIPO. D'altro lato, non si comprende la ragione per la quale i due dovessero utilizzare un linguaggio così criptico se davvero SALSI fosse stato convinto che il lavoro affidato a SILIPO fosse esclusivamente quello di rintracciare la Gelmi.

Inoltre, anche a voler considerare la ingenuità del SALSI nell'aver affidato oltre 1.000.000 di euro in contanti alla Gelmi, resta il fatto che è egli è certamente un imprenditore scafato, in grado di dare vita e fare crescere una delle più grandi imprese reggiane e di gestire, da solo, ingenti quantità di denaro che presta a terzi tenendone accuratamente nota (cfr. documento rinvenuto in sede di perquisizione). Non si dimentichi, inoltre, che in quel periodo SALSI era addirittura vice presidente della CNA.

In altri termini, è razionalmente inverosimile, che SALSI si sia ingenuamente rivolto a canali estranei a quelli ordinari (Avvocati e Autorità giudiziaria) per recuperare un credito così ingente, senza rendersi conto della illiceità dei metodi utilizzati per raggiungere l'obiettivo. Non è un caso che nel maggio del 2012 aveva chiesto informazioni a un ex ispettore di Polizia – non ad altri – sulla figura di SILIPO, ben rappresentandosi che costui non poteva agire all'interno degli ordinari canali della legalità.

Ulteriore e definitiva conferma della piena consapevolezza, da parte di SALSI, della caratura del SILIPO e dei metodi intimidatori che egli avrebbe utilizzato, è rinvenibile nei messaggi inviati alla Gelmi, con i quali l'imputato aveva preconizzato l'invio di calabresi per fargliela pagare, con ciò dimostrando una ben precisa intenzionalità dell'agire fondata sulla consapevolezza di poter contare, già in quel momento, sull'appoggio di "calabresi" pronti a qualsiasi azione, anche violenta.

In definitiva, le prove così come sopra indicate, nel consentire la ricostruzione degli avvenimenti nella loro evoluzione storica, permettono di ricostruire altresì l'atteggiamento psicologico dell'imputato. Egli, ben sapendo di non potere adire le vie legali per recuperare un credito inesigibile, in quanto consegnato in contanti, senza traccia, senza alcuna garanzia e, probabilmente, per ottenere un illecito vantaggio nell'affidamento di un appalto, non ha agito, non potendolo fare, per le ordinarie vie legali, ma, spinto dalla ossessione di recuperare quel denaro, si è volontariamente affidato, tramite GIBERTINI Marco, a SILIPO Antonio sul quale si era informato e di cui conosceva non solo la riferibilità ad ambienti della malavita calabrese, ma anche i metodi di azione intimidatori.

Anche l'evoluzione della vicenda successivamente al 30.6.2012 converge nel senso sopra indicato. Sebbene i fatti oggetto di questa seconda fase ideale siano, quanto a SALSI, irrilevanti dal punto di vista penale – sfociando anzi, nella estorsione consumata ai suoi danni – essi lumeggiano anche da un punto visuale "ex post" l'atteggiamento psicologico dell'imputato.

Nel prosieguo si assiste, infatti, ad un intensificarsi dei rapporti tra SALSI e SILIPO, sia pure indotto da una strategia diabolica programmata da SILIPO e GIBERTINI (cfr, infra).

Valgano per tutti i messaggi del mese di agosto scambiati tra i due:

Prog. 20202 RIT 353/12: *"Ciao mirco grande uomo ti do gli auguri di buone ferie a te e famiglia ciao da Antonio SILIPO."*

Prog 20204 RIT 353/12 : *Caro Antonio, mi fa molto piacere leggere ciò che mi hai scritto. Ricambio il mio apprezzamento per te, grande uomo, e ti faccio i miei più sinceri auguri".*

Prog. 20361 RIT 353/12: *"Antonio caro, ottima la salamella calabrese che mi hai regalato! Grazie. Buona serata."*

Prog. 20362 RIT 353/12: *Caro mirko tu non puoi capire la gioia quando leggo i tuoi messaggi il sapore della salamella ancora deve incominciare vedrai quante serate ancora dobbia.. "*

Il 10.8.2012 GIBERTINI scrive a SALSI: *Ti comunico che Mirco SALSI si e' ufficialmente innamorato di te (prog. 20843 RIT 353/12).*

Il 25.10.2012 SALSI conosce, per ammissione dello stesso imputato, i due emissari calabresi residenti in Lombardia. A tale fine SILIPO aveva organizzato un incontro, sempre tenendosi in contatto con GIBERTINI per inscenare risultati mai ottenuti e raggirare SALSI. L'attività di appostamento ed osservazione eseguita dalla polizia giudiziaria nel pomeriggio del 25.10.2012, su impulso delle operazioni tecniche in corso, ha permesso di appurare che presso l'abitazione di SILIPO Antonio, avveniva l'incontro fra lo stesso SILIPO Antonio, il suo referente lombardo FERRARO Vincenzo, CALESSE Mario, GIBERTINI Marco e SALSI Mirco.

Le successive conversazioni captate tra lo stesso GIBERTINI e SALSI - in particolare l'ambientale intercettata all'interno della BMW del GIBERTINI immediatamente dopo l'incontro - rivelano i contenuti della discussione avvenuta poco prima presso l'abitazione del SILIPO. Sostanzialmente, i due commentano l'approccio che FERRARO e CALESSE fanno credere al SALSI di aver avuto con la Gelmi. SALSI e GIBERTINI si dicono convinti che effettivamente i due siano passati all'azione con maniere forti. Nel corso del dialogo viene inoltre confermata la dazione di circa 50.000 euro da parte del SALSI, quale acconto per l'incarico affidato ai "milanesi" ma, soprattutto, la consapevolezza del SALSI (e del GIBERTINI) di essersi rivolti per il recupero a personaggi di elevato spessore criminale, appartenenti ad una associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista. GIBERTINI gli prospetta anche la possibilità di andare in galera, ottenendo in risposta il timore del SALSI che, infine,

sottolinea il terrore che potevano vivere la GELMI e i suoi familiari per come era stata descritta l'azione tenuta da CALESSE e FERRARO (prog. 1020 RIT 174/12):

Mirco - Eh, adesso... io mi sembra di aver sentito degli elementi stavolta più... cioè sta avverandosi un po' quello che io ho sempre sperato...

Marco - E temuto.

Mirco - ...e pensato.

Marco - E temuto.

Mirco - No, che ho sempre detto. Lei si è messa di fronte a... in un certo modo, a fargli... a farla cagare

addosso, che ce n'è voluto, ce n'è voluto e ce n'è voluto. Lei, cazzo, secondo me, sa dove andarli a

trovare. Io spero che sia così, perché mi sembra, ma non ho... non fa... cioè non ho elementi per dubitare

sulla qualità del messaggio che loro han manda...

Mirco - Cioè, a me, da un lato - come dire? - lei è di un astuto e di un fuori dalla norma tale...

Marco - Eh, però, se... se l'han spaventata questi mica sche... A me... a me ha guardato tanto male Mario,

(inc. Segnale audio insufficiente) quasi come se mi conoscesse e anche alla fine mi ha dato un'occhiata.

.....

Marco - No, stavolta l'ha... stavolta l'han beccate, lui secondo me, c'ha fatto anche del male. A sinistra

...

Mirco - Chissà che cricca che c'è. Ma questa è un'associazione per delinquere questa qui.

Marco - Questa da sola non poteva fare.

Mirco - È una società per delinquere.

Marco - Lei è partita con delle (inc. segnale audio frammentato). Però, Mirco, obiettivamente, se io, se

fossi stato in loro, qua non avrei mica fatto una cosa, perché o c'hai... o c'hai... Allora, se mettiamo

che fin... mettiamo, allora, l'ipotesi... allora, lui ha preso 55.000 euro finora, perché 5 gli ho fatto un

assegno circolare io, che ce l'ho lì, l'acconto, 50 da te. Quanti gliene avrà dati a loro?

Mirco - Ah, non lo so.

Marco - 35?

Mirco - Non so mica, lui ti chiede il doppio.

Marco - Va beh, okay. Però, Dio can, 50.000 euro.

Mirco - Mica... non so mica noccioline. È vero che ci son le squadre, di che squadre eccetera, però...

Marco - Però, però...

Mirco - ...quindi (inc. pronuncia non chiara) han perso anche del tempo, comunque.

Marco - Però... No, qui succede una cosa, oh. Qui effettivamente lui ha sempre detto (inc. segnale audio

insufficiente) se qualcheduno dovesse andare a finire in galera, non dormiamo più la notte, Mirco. Cioè, o

no? Eh?

Mirco - Dio bono, non mi ci far pensare.

Marco - Cioè, è una roba, questa nostra... cioè se... se ci pensi, è tutta una cosa all'insegna della... dell'ordinaria follia.

Mirco - Dell'ordinaria follia. (Risatina).

Marco - Eh, eh! O no?

Mirco - Ah, beh, non... o percorri questa strada, altrimenti...

Marco - Eh? Però beh, ti dico una cosa, (inc. Pronuncia dialettale) Mario, ma io ti garantisco che i soldi li hanno dati.

Mirco - A Mario?

Marco - Eh.

Mirco - Anche secondo me li han dati a Mario, anche (inc. Voci sovrapposte).

Marco - Perché dopo diventa una roba... Ecco, non so nella sua condizione, perché se io devo dire: Va beh,

sistemo Mario. Poi c'ho Andrea, Carmine, Filippo."

Mirco - Vai pure che c'è un curvone veloce lì.

Marco - Ma dico, ma... eh... Mirco, ce n'è di gente.

Mirco - Beh, intanto se gli altri devono stare fermi perché vengono prima i nostri. Ma io mi dico, ma una... che vita da cani fa una persona così, quando ti toccano gli affetti che ormai... Io non dormirei la notte, mi ci... mi... mi... mi si... mi si ro... mi si gela il sangue.

Anche da questa conversazione, dunque, emerge con forza la consapevolezza, già dimostrata come presente alla data dei fatti, dell'incarico dato al SILIPO, dei metodi mafiosi che sarebbero stati utilizzati, oltre che della statura criminale di chi era stato incaricato di procedere all'esazione.

Eppure SALSI non si stupisce, non indietreggia, non prende le distanze, ma, mosso dall'esclusivo interesse a recuperare a tutti i costi il suo credito, si preoccupa solo di non andare in galera. Pare oltremodo evidente che questo atteggiamento, lungi dall'essere proprio di chi prende progressivamente consapevolezza di ciò che ha involontariamente fatto, appare tipico di un soggetto che ha a tal punto maturato e fatto propria una scelta tanto da non discostarsene nemmeno a costo di gravissimi rischi personali e, ancor peggio, di grandissimi dolori per le vittime delle sue scelte. A poco conta, come si vedrà, che questo suo atteggiamento si inserisca in un piano strategico di SILIPO e GIBERTINI: resta il dato oggettivo che lumeggia un atteggiamento psicologico già ampiamente maturato dall'autore della condotta.

In questo senso, dunque, si diceva, i fatti appartenenti alla seconda fase della vicenda, illuminano la condotta contestata all'imputato, concorrendo a confermare, da una prospettiva a posteriori, ciò che le prove consentono comunque di dimostrare "ex ante" e a segnare, allo stesso tempo, una fondamentale differenza con la condotta tenuta da un altro imprenditore reggiano "caduto" nelle trame della 'ndrangheta: DEBBI Giuliano, il quale ha dato concreta

dimostrazione, con il suo comportamento, di non avere realmente e appieno compreso la statura criminale dei soggetti ai quali si era rivolto.

In questa ricerca a posteriori si può continuare. Tra le varie intercettazioni preme segnalare la conversazione ambientale n. 2357 RIT 174/12, durante la quale il SALSÌ non risparmia certo complimenti agli appartenenti del sodalizio. (Mirco - *Oh, loro forti son forti 'sti qua, eh, (Inc. Segnale audio insufficiente).* Marco - *Chi?* Mirco - *La 'ndrangheta.*).

Allo stesso modo la conversazione registrata al prog. n. 881 RIT 174/12 nel corso della quale, commentando la vicenda del recupero credito di COSTI Omar, GIBERTINI dice, nella sostanza, a SALSÌ che aveva detto a SILIPO che occorre fare un recupero credito a Roma per 700.000 euro di fatture non pagate; roba ufficiale, risponde SALSÌ, non come la sua, pur essendo stati parimenti truffati (Marco - *Quello lì, che ti ha chiuso la porta adesso, è un ex poliziotto. (Rumori in sottofondo)* Marco - *E l'altro, quello che fuma, quello lì... allora gli ho detto giovedì: Antonio, c'è da fare un servizio, di uno di Reggio che è stato truffato (inc. Segnale audio insufficiente) 700.000 euro, cioè fatture, ma per fatture non pagate, cioè roba...* Mirco - *Roba ufficiale, non come la mia.* Marco - *Sì. Ah, gli ho detto: Guarda, anche qua c'è un problema che se va in porto, non abbiamo spese di andare a Milano. C'è da andare a Reggio Emilia.* Mirco - *È stato un reggiano che ha truffato?* Marco - *Il reggiano truffato da una società di Roma.* Mirco - *Ah, è stato truffato da Roma.* Marco - *Sì, tieni presente che questo...* Mirco - *Quindi il recupero è su Roma.* Marco - *Questo reggiano...* Mirco - *Eh. Marco - Con questo romano qua... allora, questo romano qua era andato al suo matrimonio.* Mirco - *Sì.* Marco - *E al battesimo dei bambini. Cioè hanno un rapporto - hai capito? - un rapporto. Ma un rapporto.* Mirco - *Che bastardo.* Marco - *Poi dopo.* Mirco - *Eh, quella là è uguale a me, eh, quella figlia di puttana là.* Marco - *Una serie di chiodi. Hai capito?* Mirco - *Eh. Marco - Poi dopo il romano, come si dice, ha fatto un investimento molto sbagliato...*)

I due, infine, dopo che SALSÌ si è interrogato sulla opportunità di farsi vedere in quel luogo si lasciano infine andare a considerazioni su SARCONI Nicola rispetto al quale GIBERTINI gli rappresenta la enorme statura criminale, "Sì, è il Mossar del Grande Aracri": (Mirco - *Ma il questurino, ex questo?* Marco - *Quello che ti ha aperto la porta...* Mirco - *Sì.* Marco - *È un ex questurino.* Mirco - *Cazzo, quindi è passato di qui adesso?* Marco - *Ecco: io l'unico timore, molto onestamente, siccome con te non devo... non devo nascondere nulla, l'unico timore è che non vorrei... allora, io ci vengo tutti i giorni qua oramai non vorrei perché il Prefetto... questi calabresi hanno fatto un effetto. Cioè non solo ha ritirato il porto d'armi, ma ha ritirato... ha revocato anche le licenze di caccia.* Mirco - *Ma questo è un ex questurino, quindi tu stai dicendo: È meglio che io non venga più di tanto.* Marco - *No, cioè, oh, ragazzi, ci sono delle perplessità coi calabresi, molto onestamente, cioè Sarcone mi ha detto... ah, tu sai ieri mi ha chiama... mi ha visto, Nicola Sarcone, sai...* Mirco - *È il number one, no? Qui in provincia....* Marco - *La seconda cosa che mi dice Gianluigi Sarcone quando vada ad intervistarlo, mi ha detto: Il tuo amico Liborio... tra l'altro la gente sa... loro sanno tutto di tutto - no? - c'aveva un dossier sulle Coop.* Mirco - *Gianluigi?* Marco - *Sì. Fa: Io ho subito una interdittiva antimafia, l'ho subita (inc. segnale audio insufficiente) perché... no, - fa - io ho te... ho un... ho un... ho un tentato omicidio 10 anni fa, per motivi passionali.* Invece EDILPIOVRA - no - Nicola Sarcone c'ha un interdittiva antimafia con le sue aziende perché è considerato il referente numero uno - ma lo trovi su internet - di Nicola Grande Aracri. Mirco

- Uhm, È un Grande Ara... Ah, no, Sarca... Sarcone... Marco - Sarcone, a... a... Mirco - Che fa capo... Marco - Anche lui, eh, Mirco - Fa capo ai Grande Araeri. Marco - Anche lui, perché io l'altro giorno, quando sono venuto qua, c'era Sarcone. Mirco - Ah, il mossar del Grande Araeri.)

Così ricostruiti i fatti alla luce delle prove indicate deve ritenersi dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato SALSI Mirco ha consapevolmente e volontariamente incaricato, per il tramite di GIBERTINI Marco, SILIPO Antonio, per il "recupero del credito" nei confronti della Gelmi, nella piena consapevolezza della statura criminale di quest'ultimo e dei metodi gravemente intimidatori che avrebbe utilizzato.

22.2.10. Le tesi difensive

Le tesi sostenute dall'imputato nel corso del suo esame, contrastano, oltre che con la forza oggettiva delle prove indicate, anche con i fondamentali canoni della logica, manifestandosi come lo strenuo tentativo del SALSI di scrollarsi di dosso una responsabilità penale anche a costo di dipingersi come un ingenuo e sprovveduto imprenditore che, dapprima raggirato per amore da una donna senza scrupoli, era stato nuovamente indotto in una trappola da GIBERTINI e da SILIPO che, fin da subito, lo avevano individuato come "vittima sacrificale" delle loro illecite aspirazioni di ricchezza pilotando, a sua totale insaputa, un'azione estorsiva che non condivideva in alcun modo.

Nel corso del suo esame sono emersi plurimi aspetti di palese illogicità.

Non è infatti logico, ad esempio, che egli, si sia rivolto a SILIPO, che nella sua convinzione era un imprenditore che svolgeva attività di recupero credito, quando il suo unico obiettivo era quello di incontrare la Gelmi, di cui si era infatuato, solo per parlarle e capire cosa era accaduto.

Non è poi logico che dopo averla ritrovata tramite un investigatore privato si sia affidato, ulteriormente, a un soggetto che, appunto, svolgeva attività di recupero crediti.

Non è logico che SALSI, in questa sua esclusiva volontà di parlare con la donna, abbia mantenuto così a lungo un rapporto con GIBERTINI e SILIPO addirittura quando, a suo dire, progressivamente scopri di essere caduto nelle mani di criminali.

Non è logico che egli, quando era divenuto realmente oggetto delle gravi intimidazioni da parte di SILIPO e degli altri due malavitosi milanesi si sia finalmente deciso, nel luglio del 2013, a denunciare i suoi estorsori "dimenticandosi" di denunciare anche le intimidazioni patite a partire dal luglio del 2012 (e che, a suo dire, avrebbero giustificato il suo contegno apparentemente accondiscendente nei confronti dei suoi aguzzini evidenziato sopra) perché preso da un così grave turbamento emotivo che gli aveva fatto perdere la necessaria lucidità al momento della denuncia.

A smentire e a riportare a logicità il reale svolgimento dei fatti sono le prove così come ricostruite nella loro consequenzialità logica e cronologica. Alla base di tutto, l'"ossessione" di rientrare nel possesso di una ingente somma di denaro che solo canali illeciti, alternativi a quello ordinari, potevano garantirgli. Solo quella era la strada da perseguire, senza alternative.

Da qui un “*inanellarsi di errori*” di cui SALSÌ prende atto quando oramai era troppo tardi (prog. 810 RIT 1994/12, cfr. udienza 29.5.2018).

Alla ricostruzione cronologica e logica effettuata, si è opposta quella sostenuta dalla difesa tecnica che, con articolate argomentazioni ha sostenuto non solo l’insussistenza del fatto nella sua materialità o, comunque, l’estraneità allo stesso da parte del SALSÌ, ma anche, in ogni caso, l’assoluta inconsapevolezza dell’imputato circa la statura criminale del SILIPO e i metodi da lui utilizzati.

Nella valutazione di tali argomentazioni, preme svolgere alcune considerazioni per spiegare come esse non appaiono persuasive.

Innanzitutto, quanto alla materialità del fatto di reato, in sé considerato, valgono le considerazioni in fatto e in diritto dinanzi svolte. In questa sede occorre precisare che gli sms inviati dal SALSÌ non fondano, *ex sé*, la prova del reato di estorsione, ma contribuiscono a dimostrare il mandato conferito a SILIPO dall’imputato e la consapevolezza di quest’ultimo di avvalersi di “calabresi” per una attività intimidatoria, preconizzata in quegli sms.

Come detto, l’interruzione improvvisa dei contatti, nell’aprile del 212, ossia immediatamente prima dei “preparativi” dell’azione estorsiva commessa da esponenti della malavita organizzata calabrese, è indice di una brusca interruzione di ogni rapporto, segnata dalla insostenibilità dello stesso per un qualche evento nel frattempo intervenuto.

Nemmeno è invocabile l’istituto della desistenza volontaria. Il tentativo di estorsione si esaurisce nella sua materialità al 30.6.2012 e, a quella data, il coinvolgimento di SALSÌ è pieno e convinto. Nemmeno successivamente, peraltro, egli ha maturato l’idea di abbandonare il suo proposito estorsivo ponendo fine alla azione di SILIPO che, per vero, non aveva condotto ad alcunché.

Della attendibilità della Gelmi si è detto sopra, né a smentirla valgono le dichiarazioni rese dalla Prati, la quale, oltre a confermare i rapporti “commerciali” intercorsi tra la Gelmi e SALSÌ, non aggiunge alcunché di significativo, non essendogliene stata fatta domanda.

Allo stesso modo, come affermato dalla Gelmi, i due manoscritti contengono la “descrizione”, dal loro punto di vista prospettico, della vicenda corruttiva in cui erano coinvolti assessori bresciani, non anche della “vicenda SALSÌ” che per la Gelmi rappresentava solo l’occasione per raccontare quei fatti penalmente rilevanti, in ciò confermando il reale timore per la sua incolumità tanto da lasciarne testimonianza scritta.

Nessun peso reale, poi, nella valutazione della prova hanno le dichiarazioni del Merlo, considerate solo *ad abundantiam*, pur essendo il suo atteggiamento (si ricorda che egli ha cambiato versione dei fatti in un secondo momento) pienamente compatibile con una reticenza tipica di chi tende a nascondere la verità, peraltro disvelata immediatamente dopo ai Carabinieri, per paura o per evitare ulteriori problemi e non certo per mentire calunniando.

Circa la partecipazione criminosa del SALSÌ alla attività estorsiva, ancora una volta, è la forza delle telefonate intercettate a smentire la tesi difensiva, secondo cui SALSÌ sarebbe stato vittima inconsapevole di un diabolico progetto di SILIPO e GIBERTINI che avrebbero orchestrato a sua insaputa l’azione. La telefonata del 29.6.2012 intercorsa tra GIBERTINI e SALSÌ e l’intesa dimostrata tra i due in quel dialogo, altrimenti logicamente incomprensibile, si spiega solo nel contesto criminale sopra descritto, che vedeva la precedente azione del

SILIPO che, d'accordo con SALSI per il tramite di GIBERTINI, si era attivato per preparare "il cantiere di Brescia" per spianare e "picchiettare la montagna".

In questo contesto nessuno nega e nessun peso assume che, in precedenza, siano state tentate altre strade per la risoluzione del problema, né quella del politico Pino Ruggeri né, tanto meno, quella di NAPOLI Antonino.

Si è visto, infatti, come a metà giugno GIBERTINI era stato in grado di azionare due canali paralleli di risoluzione. Quello con NAPOLI e, soprattutto, quello con SILIPO. Le intese con quest'ultimo erano anzi più avanzate: nel mese di maggio GIBERTINI aveva incontrato SILIPO e ne aveva parlato evidentemente con SALSI che, per l'effetto, aveva raccolto informazioni sul suo conto dall'ex ispettore di Polizia Sessa; i primi giorni di giugno, era stato preparato un "modulo di cessione del credito" in cui le parti del rapporto erano proprio SALSI e SILIPO.

Un'azione congiunta non era possibile e SILIPO dava evidentemente maggiori garanzie di NAPOLI, anche per la capacità di azione dimostrata in passato, in vicenda analoga che vedeva coinvolto un grande imprenditore modenese, GIBERTINI Gino.

Ecco allora che, millantando un'"arrabbiatura" del SALSI e prospettando un suo allontanamento per una settimana, GIBERTINI aveva preso tempo con NAPOLI Antonino, ben sapendo (o concretamente sperando) che, nel frattempo, il canale parallelo di SILIPO avrebbe iniziato a lavorare. Non è un caso che solo il 26 di giugno GIBERTINI comunicava a NAPOLI Antonino che SALSI aveva deciso di non procedere attraverso lui ad alcun recupero credito. A quella data il "cantiere" di Brescia era già stato avviato, e da lì a qualche giorno sarebbe stato il "D Day". Del resto, che SALSI sapesse che i lavori di "preparazione del cantiere" da lui affidati al SILIPO, fossero in corso emerge, come detto, senza tema di smentita, dalla oramai nota telefonata del 29 giugno intercorsa proprio tra SALSI e GIBERTINI, telefonata che elide ogni dubbio circa la possibilità, prospettata dalla difesa, che SALSI non avesse dato alcun consenso al recupero del credito. All'esito della stessa SALSI non oppone alcunché, anzi, esprime compiacimento per il gran lavoro svolto nonostante "il clima torrido". Se, poi, la sottoscrizione formale del "contratto di cessione del credito" sia effettivamente avvenuta il 18 di giugno quando GIBERTINI aveva comunicato a SILIPO di avere ricevuto tutte le autorizzazioni o, come, più probabile, qualche giorno più avanti, quando SILIPO aveva chiesto il "*foglio bollato pubblicitario*" perché l'indomani "*sarebbero partiti*" ed il successivo 21 giugno GIBERTINI gli aveva chiesto di incontrarlo perché doveva consegnargli qualcosa (prog. 15698 RIT 353/12), assume poca importanza. Oramai l'incarico era stato dato, la decisione presa, e la firma era solo la veste formale di un accordo la cui sostanza illecita emerge da quella, nota, telefonata. Né, in contrario si dica che l'incarico fosse legato alla formalità di una sottoscrizione che nulla avrebbe aggiunto al *pactum sceleris* oramai stretto. Il fatto, poi, che nella settimana tra il 17 e il 24 giugno non vi siano contatti telefonici tra GIBERTINI e SALSI non dimostra che costui fosse materialmente irraggiungibile, parendo ovvio che, anche in questa ipotesi, la distanza non avrebbe impedito, ove necessario, contatti telefonici. Il dato, insomma, è neutro dal punto di vista probatorio.

In definitiva, quello che GIBERTINI nasconde a NAPOLI Antonino, non è, come argomenta la difesa, il fatto che a SALSI non sia piaciuta la sua figura, quanto il fatto che SALSI e GIBERTINI si erano decisi a percorrere la strada, apparentemente più sicura e affidabile, rappresentata dal SILIPO e con il quale l'approccio era in qualche modo iniziato a maggio. E'

infatti in quel mese che GIBERTINI aveva incontrato SILIPO al ristorante il Portichetto ed è in quel mese che SALSI aveva assunto informazioni su SILIPO. Da lì a poco, i primi giorni di giugno, sarebbe stato predisposto il modulo "di cessione del credito" con l'indicazione di SALSI quale parte cedente e di SILIPO quale cessionario. In altri termini, nel mese di maggio si era improvvisamente presentata una nuova opportunità di recuperare il denaro dalla Gelini tramite SILIPO, che rendeva superfluo il contestuale impegno di NAPOLI Antonino, che peraltro non dava garanzie, né prova di efficienza - come dimostrato dal fatto che nemmeno era in grado di ricordare i nomi dei soggetti interessati al recupero credito (si vedano i brogliacci prodotti dalla difesa) - e di solerzia nella risoluzione del problema. SILIPO, invece, appena contattato, aveva organizzato un incontro, senza bisogno di troppe parole, sul presupposto della pregressa conoscenza della questione che, evidentemente, aveva avuto.

I rapporti con NAPOLI Antonino, in altre parole, non smentiscono le prove raccolte, ma valgono, semmai, a consolidare il convincimento che SALSI abbia consapevolmente e volutamente percorso canali di recupero crediti del tutto illeciti, sia pure sotto la regia di GIBERTINI, mosso dal suo contestuale interesse personale che lo induceva a mantenere buoni contatti con ogni potenziale canale di (illecito) guadagno, ivi compreso NAPOLI Antonino.

Quanto alla presunta inconsapevolezza della caratura criminale del SILIPO da parte del SALSI le argomentazioni difensive trovano risposta in quanto già abbondantemente esposto sopra, essendo peraltro dato neutro la apparente "insospettabilità" di SILIPO all'occhio di terzi e dell'opinione pubblica. Anzi, proprio questa apparente insospettabilità rappresentava una garanzia per il progetto di SALSI, uno schermo dietro il quale formalmente proteggersi. L'idea poi che anche GIBERTINI fosse all'oscuro della caratura criminale del SILIPO è ipotesi smentita dalla forza del giudicato con la quale egli è stato condannato, tra l'altro, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Quanto al periodo successivo non è in alcun modo in discussione che SALSI sia poi stato oggetto delle mire di arricchimento di SILIPO e GIBERTINI e poi, progressivamente, "cannibalizzato" (come efficacemente sostenuto dal Pubblico Ministero) da parte di costoro (prog. 845 RIT 130/12: *Allora qua è l'Immobiliare, qua sotto è Reggiana. Tutte e due, Immobiliare e Reggiana Gourmet. Questo è -uno che ce lo facciamo secco, tiene tanti di quei soldi, però è diffidente, pauroso, questa roba qui*). Ciò non toglie, tuttavia, che sino a quel momento SALSI era "stato al gioco", lo aveva commissionato nella speranza di riportare a casa, ad ogni costo il suo denaro. D'altro lato SILIPO e GIBERTINI sapevano benissimo che una volta guadagnatisi la fiducia del SALSI lo avrebbero tenuto in pugno, essendo peraltro oramai ampiamente ricattabile. La telefonata del 17.7.2017 (prog. 18482 RIT 353/12) lo conferma, insistendo GIBERTINI nel dire a SILIPO che se avessero fatto un buon lavoro con SALSI avrebbero ottenuto "molte situazioni" (*Volevo vederti perché, se noi facciamo un buon lavoro, portiamo a casa diverse cose da SALSI. Hai capito? Però devo... e allora volevo venire da te a parlartene. Antonio - Non ho capito, se riusciamo? Marco - No. Se io e te facciamo un bel lavoro, da SALSI otteniamo molte situazioni, te lo dica.*

Altrettanto dicasi per il messaggio, registrato al prog. 2235 RIT 130/12 scritto da SILIPO a GIBERTINI prima di un nuovo incontro con SALSI (*"Buongiorno marco vuoi ripassare prima che vieni con lui per fare un promemoria di come dobbiamo parlare se ci sono delle novità"*) e per la conversazione del 25.7.2012 (prog. 19197 RIT 353/12) che, forse meglio di tutte le altre, palesa come i due stessero tramando alle spalle di SALSI. Analogamente dicasi per la conversazione registrata al prog. 20763 RIT 353/12 del 9.8.2012, nonché per la conversazione n. 118 RIT 201/12 del 24.10.201, preordinata a preparare il noto incontro del 25.10.2012 con CALESSE e FERRARO: *Marco – Mh. Ascolta... Antonio – Mh. Marco – Bisogna che prepariam l'incontro di domani. Antonio – Eh. Eh... riesci a venire qua un attimo? Marco – Eh, solo che... cazzeruola! Antonio – Più tardi, anche tardi, anche tardi. Marco – Ah, tardi... eh, perché poi tra l'altro stasera c'ho anche Telereggio. Perché domani bisogna che diam delle notizie. Antonio – Ah. Marco – Perché l'uomo è agitato. Antonio – L'uomo è agitato, perché? Marco – Eh... perché è agitato. Antonio – Eh... ma c'è poco di essere agitato. Marco – Ah, beh, no, sai com'è, però, voglio dire... Antonio – Cioè, c'è poco... Ah, agitato per là, è agitato per là, non per la storia... Marco – No... No, è agitato anche per quello, perché c'ha il suo commercialista che... è un testa di cazzo! Antonio – Ah, beh, il mio è più testa di cazzo di lui... del suo! Marco – Eh. Eh. Antonio – Eh. Marco – E allora bisogna che domani gli diamo delle notizie, hai capito? Cioè... che... che non diciamo che la dobbiamo ancora trovare, senno' non passa.*

Del resto GIBERTINI tramava alle spalle di SALSI anche con Pregliasco (prog. 2267 RIT 10/12), sarebbe a dire nell'ambito di un altro contesto criminale.

Insomma, ciò che emerge da queste telefonate è che GIBERTINI e SILIPO avevano progettato un piano diabolico per approfittare di SALSI, piano che condurrà effettivamente all'estorsione dell'imprenditore reggiano che nel luglio del 2013 si deciderà, sfinito, esausto e terrorizzato, a denunciare gli accadimenti successivi al dicembre del 2012.

Ma questo dato, peraltro incontestato, non toglie che nel giugno del 2012 SALSI, tramite GIBERTINI, abbia dato mandato a SILIPO per recuperare il suo denaro dalla Gelmi, nella piena convinzione che lo avrebbe portato a termine con metodi illeciti ed intimidatori come poi, in effetti, era accaduto.

Le prove raccolte in quei giorni e in quelli precedenti lo dimostrano, poi confermati dagli accadimenti successivi in cui SALSI, sia pure oramai manipolato da GIBERTINI e SILIPO, ha persistito nell'atteggiamento e nella volontà assunta nei mesi precedenti, prima di comprendere di essere divenuto vittima dei suoi stessi complici.

Non a caso denuncerà solo questi eventi successivi, non anche quelli che lo avevano visto consapevole mandante di quella stessa condotta estorsiva di cui era divenuto vittima.

22.2.11. Conclusioni

In conclusione tirando le fila delle argomentazioni svolte, deve ritenersi accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio che:

1) il fatto integra l'ipotesi di tentata estorsione, essendo indubbia l'idoneità della carica intimidatoria sprigionata dalla condotta del SILIPO, preannunciata dai messaggi del SALSI, a coartare la Gelmi ad ottenere la restituzione del denaro a lei consegnato dall'imputato in vista di un profitto la cui ingiustizia discende dalla non azionabilità della pretesa e

dall'esercizio della stessa da parte di un terzo sulla base di un mandato estorsivo, occultato da una simulazione contrattuale (finta cessione del credito);

2) SALSÌ ha consapevolmente e volontariamente conferito il mandato estorsivo a SILIPO, tramite GIBERTINI, nella piena consapevolezza della sua statura criminale e dei metodi intimidatori che avrebbe utilizzato.

Per queste ragioni, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato SALSÌ Mirco per il reato di tentata estorsione a lui contestato, essendo dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli ha consapevolmente e volontariamente incaricato SILIPO Antonio, per il "recupero del credito" nei confronti della Gelmi nella piena consapevolezza della statura criminale di quest'ultimo e dei metodi gravemente intimidatori che avrebbe utilizzato.

Sussiste, l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da soggetti appartenenti al sodalizio criminoso, tale essendo, pacificamente, SILIPO Antonio, che peraltro si è avvalso della collaborazione di esponenti della malavita calabrese del territorio lombardo, ai quali ha chiesto collaborazione e, prima ancora, consenso all'azione estorsiva su quel territorio.

Non altrettanto dicasi dell'aggravante dell'essere il fatto stato compiuto da più persone riunite, di cui è stata non è stata data indicazione nel dispositivo per mera omissione materiale.

Sussiste altresì la circostanza di cui all'art. 416bis. 1 c.p.

La gravissima carica intimidatoria legata alla condotta estorsiva, sia pure esercitata in forme evocative e larvate nonché rivolte ai familiari della vittima, e per questo ancor più inquietanti, rappresenta una metodologia d'azione tipicamente appartenente a esponenti di sodalizi criminali di stampo mafioso, peraltro immediatamente percepita, come visto, dalla vittima secondo l'obiettivo prefissato dall'imputato.

23. CAPI 70-70sexies

Estorsione in danno di Cesarini Andrea e simulazione di reato commessa da CANNIZZO

Dopo avere analizzato le vicende che hanno visto come protagonisti GIBERTINI Gino e SALSÌ Mirco, si procede ora alla valutazione di un ulteriore esempio di ricorso ai servizi della 'ndrangheta da parte di imprenditori reggiani per l'attività di "recupero crediti". Questa volta, mandante della attività estorsiva è COSTI Omar che si rivolge, come al solito, a SILIPO Antonio che, sempre sotto la approvazione e la direzione di SARCONI Nicolino, coinvolge nell'azione illecita, sia il fratello SILIPO Luigi che CANNIZZO Mario, oltre che esponenti della malavita campana, operante sul territorio romano. Sullo sfondo, come sempre, la figura di GIBERTINI Marco.

La vicenda è stata già oggetto di accertamento emesso all'esito del giudizio abbreviato, ed oramai dotato della forza di giudicato nei confronti di SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco e MORMILE Vittorio.

In questa sede la valutazione della penale responsabilità è dunque limitata alla posizione degli imputati COSTI Omar, SILIPO Luigi e CANNIZZO Mario. In relazione a quest'ultimo si procederà, in questa sede, anche alla valutazione della sua penale responsabilità in ordine al

reato contestatogli al capo 70 *sexies*, trattandosi di vicende intrecciate tra loro, siccome riferibili ad un unico contesto temporale, e agli sviluppi dei rapporti intercorrenti, in quel contesto, tra il CANNIZZO e SILIPO Antonio.

In merito agli esiti della attività di indagine è stato chiamato a testimoniare, innanzitutto, il Maggiore Giovanni Mura, in servizio presso il R.O.N.I dei Carabinieri di Parma.

Escusso all'udienza del 9.9.2016, egli ha illustrato i fatti da cui ha tratto impulso l'indagine: *"l'attività di indagine iniziava ed era contenuta all'interno dell'indagine della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, procedimento penale 8317 del 2011 (indagine Octopus). La Polizia giudiziaria aveva sotto intercettazione GIBERTINI, SILIPO, COSTI per una vicenda legata a quel procedimento penale. Si intuisce a un certo punto che, così come descrive la Polizia giudiziaria, il COSTI avrebbe sostanzialmente fatto degli investimenti insieme a un personaggio romano, che si chiama Cesarini Andrea, ma il Cesarini, secondo le deduzioni di quella Polizia giudiziaria, avrebbe o male investito oppure non avrebbe restituito o avrebbe disperso i fondi datigli di COSTI, fondi che si aggirerebbero, secondo talune conversazioni intercettate all'epoca, su seicentomila euro circa"* (cfr. pag. 52).

Il testimone ha indicato una prima conversazione, quella registrata al prog. n. 2098 RIT 153/2012, intercorsa tra COSTI Omar e GIBERTINI Marco, da cui la polizia giudiziaria aveva tratto spunto per iniziare ad attribuire significato ai fatti, così come appresi nel corso dell'attività spionistica: *"Per mercoledì molto probabilmente mi serve un fidato del nostro amico Antonio con me tutto il giorno che faccio i conti con...con il romano che viene su"*. Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, l'importanza di tale intercettazione risiede nel fatto che da questa sarebbe possibile ricavare il coinvolgimento di tre dei soggetti imputati nell'estorsione in esame e, in particolare, di COSTI Omar quale preteso mandante, GIBERTINI Marco, SILIPO Antonio. Dalla stessa si evincerebbe al contempo la fissazione di un appuntamento per discutere di una qualche questione con un tale soggetto di origini romane, che gli inquirenti identificherebbero successivamente in Cesarini Andrea.

Il testimone ha quindi elencato una serie di conversazioni telefoniche e SMS (prog. n. 637 RIT 152/12; prog. n. 31, 33 RIT 201/2012; prog. n. 23, 24, 28, 29, 39 RIT 202/2012; prog. n. 7431 e 7432 RIT 130/2012) intercorse fra COSTI e GIBERTINI e fra quest'ultimo e SILIPO. Queste conversazioni, ha spiegato il teste, erano prodromiche all'incontro, poi effettivamente svoltosi in data 17.10. 2012 presso lo studio di un commercialista di Reggio Emilia, come documentato nel relativo servizio di OCP (cfr. produzione udienza 16.9.16) attivato, appunto, sulla base delle intercettazioni captate, che davano atto del prossimo svolgersi dell'incontro a cui avrebbero preso parte COSTI Omar e Cesarini Andrea per confrontarsi sul presunto credito, nonché di SILIPO Luigi e di CANNIZZO Mario, identificati tramite il servizio di appostamento e il successivo controllo del mezzo effettuato da una pattuglia appostatasi in zona.

In particolare, i progressivi 31 e 33 RIT 201/12, ha spiegato il teste, consentivano di riscontrare che la richiesta del COSTI aveva avuto seguito, in quanto dalle telefonate emergeva che: *"GIBERTINI puntualizza al SILIPO che basta un tipo che non deve far nulla, a parte ascoltare. Mentre SILIPO replica che lui ha previsto due macchine, cioè una fuori e una che ascolta. Due macchine, si intendono due persone. In effetti verranno mandate due persone, che sono CANNIZZO e SILIPO Luigi: uno fuori e uno che ascolta; uno sta con i diretti interessati e l'altro sta fuori a fare il palo"* (cfr. pag. 55). Ulteriormente confermativo

del fatto che l'appuntamento si era effettivamente svolto sarebbe l'SMS (prog. 39 RIT 202/2012) in cui COSTI scriveva testualmente a GIBERTINI: *"Lui è già qui, il romano intendo"*.

Ugualmente chiarificatrice, secondo la tesi d'accusa, sarebbe la captazione ambientale registrata al n. 88 RIT 174/2012, che vede come interlocutori GIBERTINI e SALSÌ Mirco (cfr. capo 65), presenti nella autovettura del primo, i quali, oltre a discutere dei fatti oggetto della condotta contestata al presente capo, evocano altresì una suddivisione di ruoli all'interno del sodalizio criminoso emiliano, sottolineando come il SARCONI Nicolino sia il referente di GRANDE ARACRI Nicolino e abbia il potere di autorizzare le azioni di SILIPO Antonio:

"Marco - Quello lì, che ti ha chiuso la porta adesso, è un ex poliziotto. (Rumori in sottofondo) Marco - E l'altro, quello che fuma, quello lì... allora gli ho detto giovedì: Antonio, c'è da fare un servizio, di uno di Reggio che è stato truffato (inc. Segnale audio insufficiente) 700.000 euro, cioè fatture, ma per fatture non pagate, cioè roba... Mirco - Roba ufficiale, non come la mia. Marco - Sì. Ah, gli ho detto: Guarda, anche qua c'è un problema che se va in porto, non abbiamo spese di andare a Milano. C'è da andare a Reggio Emilia." Mirco - È stato un reggiano che ha truffato? Marco - Il reggiano truffato da una società di Roma. Mirco - Ah, è stato truffato da Rama. Marco - Sì, tieni presente che questo... Mirco - Quindi il recupero è su Roma. Marco - Questo reggiano... Mirco - Eh."

L'appuntamento del 17.10.2012, ha spiegato il teste, non aveva evidentemente fornito alcun risultato, perché il 30.11. 2012 veniva captata una conversazione (prog. 136 RIT 240/2012) fra GIBERTINI Marco e SILIPO Antonio, in cui il primo informava il secondo che gli avrebbe portato una persona che conosceva già, e per la quale aveva svolto già un servizio. Secondo la tesi d'accusa il riferimento era a COSTI Omar, per il quale SILIPO si sarebbe già adoperato nel corso della giornata del 17.10.12 fornendogli due suoi uomini fidati, CANNIZZO Mario e SILIPO Luigi per intimorire il Cesarini o, comunque, indurlo ad addivenire a più miti intenti nei confronti del COSTI e delle sue pretese creditorie. A questa telefonata ne erano seguite diverse fra SILIPO Antonio e tale MORMILE Vittorio, identificato dalla Polizia giudiziaria di Reggio Emilia e individuato come soggetto vicino al "clan Verde" di Napoli, operante anche sulla zona di Roma interessata e che, quindi, nel rispetto degli equilibri criminali, doveva essere informato dal SILIPO in merito all'intenzione di effettuare un recupero crediti nella sua "area di competenza". La telefonata registrata al prog. 999 RIT 3210/2012 darebbe atto, in tesi d'accusa, del fatto che SILIPO avesse dato appuntamento per il giorno dopo al MORMILE, che sarebbe arrivato a Reggio Emilia per discutere della questione.

Il Maggiore Mura ha poi riferito che ad attendere il MORMILE alla stazione di Reggio Emilia vi era il COSTI che lo avrebbe condotto alla riunione svoltasi in casa di SILIPO, al fine di stabilire i dettagli dell'operazione di recupero credito da effettuare nei confronti del Cesarini Andrea. Alla riunione avrebbe dovuto presenziare anche SARCONI Nicolino, anche se poi non vi partecipò avendo sbagliato il giorno in cui era stata fissata (prog. 1208, 1237, 1266 RIT 3210/2012).

A conferma della prosecuzione dell'intento manifestato dagli imputati, ha spiegato il teste, il MORMILE in data 11.12.12 si era recato a Roma in compagnia del COSTI Omar. A tale proposito, la conversazione captata al prog. n. 1364 RIT 3210/12 dimostrerebbe, in tesi d'accusa, la consumazione della condotta estorsiva in quanto, in sottofondo si sentirebbe il

pianto di Cesarini Andrea mentre il COSTI cercava di rassicurarlo dicendo "Non piangere, perché tanto... comunque non ti preoccupare". Ad ulteriore riprova dell'accadimento dei fatti descritti e della presenza a Roma del COSTI, vi sarebbero una serie di conversazioni, dalle quali sarebbe possibile rinvenire i commenti dei protagonisti della condotta estorsiva: "L'11 dicembre, la spedizione MORMILE/COSTI a Roma dal Cesarini sarà anche oggetto di commento nel RIT 201, progressivo 266, tra il Mirco Salsi e Marco GIBERTINI. Anche altri due indagati in quel momento dalla Polizia giudiziaria di Reggio Emilia, cioè Pier Sandro Pregliasco e Marco Castaldi, commentano sulla spedizione del MORMILE e del COSTI a Roma dal Cesarini. Il RIT è il 248 del 2012, i due interessati sono il Pregliasco e il Castaldi. D'interesse anche, sul RIT 201/2012, la conversazione 130 dell'11 dicembre tra GIBERTINI e SILIPO; una serie di SMS registrati sull'utenza del COSTI il giorno 11 dicembre 2012 tra il COSTI e il Castaldi....MAGG. MURA G. – Castaldi era un indagato della Polizia giudiziaria di Reggio Emilia che era sotto controllo telefonico per le vicende d'interesse del loro procedimento penale. Commentano sulla vicenda in corso. P. – Quindi la vicenda Cesarini. MAGG. MURA G. – La vicenda Cesarini. P. – Cesarini. MAGG. MURA G. – Ci saranno poi diverse conversazioni telefoniche. Io le cito in successione: RIT 248, conversazione 1440 tra Castaldi e COSTI; la numero 172 del 12 dicembre tra SILIPO e COSTI; la 175 del 13 dicembre tra Castaldi e COSTI; la 1675 del 13 dicembre tra SILIPO e MORMILE (i RIT sono sempre quelli che abbiamo citato prima sul SILIPO); la 1700 del 13 dicembre tra MORMILE e SILIPO; la 1709 del 13 dicembre, sempre tra SILIPO e MORMILE (cfr. pp. 59-60)

Successivamente si era aperto, ha spiegato il teste, un altro scenario nella vicenda, perché venivano intercettate svariate conversazioni telefoniche dalle quali si evincerebbe che SILIPO e MORMILE, attraverso un accordo con il Cesarini, avevano capito di poter ottenere soldi direttamente da quest'ultimo estromettendo il COSTI: "A un certo punto, siccome le telefonate sono del medesimo tenore, cioè si commenta sulla vicenda, si intuisce che SILIPO e MORMILE parrebbero aver preso accordi differenti con il Cesarini, nel senso che probabilmente hanno capito che possono avere dei fondi direttamente da lui senza che il COSTI ne venga a conoscenza. Quindi iniziano una serie di conversazioni dove i due parlano in questo senso. La 242 del 14 dicembre 2012 tra SILIPO e MORMILE; è d'interesse anche, sul RIT 283/2012, la conversazione 10 del 17/12 tra GIBERTINI e COSTI; la 257 del 19 dicembre 2012 tra SILIPO e COSTI; la 259 del 19 dicembre tra MORMILE e COSTI; la 2539 del 19 dicembre tra SILIPO e MORMILE; la 3152 del 24 dicembre tra SILIPO e MORMILE; RIT 201, la 646 del 3 gennaio 2013 tra SILIPO e Marco GIBERTINI; la 7104 del 10 gennaio tra SILIPO e MORMILE; la 477 dell'11 gennaio tra SILIPO e COSTI; la 491 dell'11 gennaio... MAGG. MURA G. – Sì. Ci saranno poi altri progressivi che potrò citare. Si intuisce che, una volta che MORMILE e SILIPO prendono accordi con il Cesarini all'insaputa del COSTI, SILIPO commenterà in una telefonata che poi dopo possiamo vedere, sull'entità del recupero fatto, che si aggira... si parla di due tranche, per un totale di duecentotrentamila euro che SILIPO avrebbe incassato direttamente dal Cesarini. P. – Quindi dalle conversazioni risulta la pressione, le minacce e tutto quello che lei... MAGG. MURA G. – Sì. P. – ...ritiene di aver ricavato da quelle telefonate. L'esito è che c'è stato un pagamento. MAGG. MURA G. – C'è stato un pagamento. C'è stato un pagamento e la Polizia giudiziaria di Reggio Emilia dà atto anche dell'intestazione di due autovetture, una Lamborghini e un'Audi, che erano di proprietà del Cesarini, intestate dal sodalizio. La Lamborghini, credo sia stata oggetto anche



di sequestro preventivo. P. – Mi pare di capire, però, che questo pagamento non va a COSTI, ma rimane... MAGG. MURA G. – Rimane nelle mani di SILIPO e MORMILE. .. Poi il 491 dell'11 gennaio 2013, SILIPO COSTI; il 7402 del 12 gennaio 2013, SILIPO MORMILE; 7551 del 13 gennaio 2013, SILIPO e MORMILE; 7777 del 14 gennaio 2013, SILIPO MORMILE. (cfr. pp. 60-62).

Da tali conversazioni si evincerebbe, dunque, l'accordo intercorso tra SILIPO, MORMILE e Cesarini, le pressioni subite da quest'ultimo nonché il fatto che i primi due erano riusciti ad ottenere un pagamento pari a 230.000 euro in due *tranches*, nonché l'intestazione di due auto, una Lamborghini e un' Audi.

Il Maggiore Mura ha spiegato che, ad un certo punto, SILIPO Antonio non aveva più chiaro a quanto ammontasse il presunto debito di Cesarini Andrea, posto che lo stesso Cesarini e COSTI avevano fornito versioni differenti. Incaricava pertanto tale Castaldi Marco, soggetto vicino sia al Cesarini che al COSTI, di appurare l'entità effettiva della somma dovuta dal primo: *"Poi c'è un momento in cui il SILIPO non ha più contezza dell'esatto ammontare del credito, perché, mentre il COSTI ha parlato di un milione e trecentomila euro, il Cesarini evidentemente gli ha dato altre notizie, allora chiede al Castaldi Marco, che è un personaggio vicino sia al COSTI che al Cesarini, di cercare di accertare per suo conto a quanto ammonta esattamente il credito che rivendicherebbe il COSTI. Ci sono tutta una serie di telefonate in cui il SILIPO incarica il Castaldi per avere queste informazioni: la prima è la 509 del 14 gennaio del 2013, SILIPO Castaldi; la 510 del 14 gennaio, sempre tra SILIPO e Castaldi; la 516 del 14 gennaio 2013, sempre tra SILIPO e Castaldi. Castaldi, appunto incaricato, inizia a chiedere informazioni al COSTI, quindi viene intercettata, sempre dalla Polizia giudiziaria, la conversazione 548 del 15 gennaio 2013 tra il Castaldi e il COSTI; la 537 del 16 gennaio tra SILIPO e GIBERTINI Marco; la 539 del 16 gennaio, sempre tra GIBERTINI e SILIPO; 8138 del 16 gennaio tra SILIPO e MORMILE. A un certo punto SILIPO si rende conto che Castaldi probabilmente non sta assumendo le informazioni come lui gli ha chiesto e ci sono due conversazioni (sono d'interesse in qualche parte) in cui SILIPO dà menzione del suo spessore, perché usa delle parole molto forti nei confronti del Castaldi, reo di non avergli detto tutta la verità, e sona la 568 del 18 gennaio tra GIBERTINI e SILIPO, in cui SILIPO dice che Castaldi non sta dando le informazioni avute e GIBERTINI Marco gli dice che si deve fidare, perché il Castaldi è uno che serve, e la 569 del 18 gennaio tra Castaldi e SILIPO: Castaldi viene chiamato dal SILIPO, a cui chiede se non sia per caso lui, Castaldi, uno dei nostri. E il Castaldi risponde: "Al 100% sono dei vostri, vengo lì e te lo firmo con il sangue. Con il mio sangue ti scrivo che sono dalla parte tua".(cfr. pp. 62-63)*

Venivano inoltre intercettate una serie di conversazioni che consentivano agli inquirenti di trarre informazioni d'interesse su alcuni aspetti precipi della vicenda e di riscontrare lo sviluppo dei fatti: *"Ci sono poi le conversazioni che ho citato prima da cui si evince l'identificazione del clan di appartenenza del MORMILE, cioè questo zio famoso a cui il MORMILE fa sempre riferimento, che sarebbe il suo capo, verosimilmente contiguo al clan camorristico Verde di Sant'Antimo. P. M. – Viene detto, questo, nella conversazione? MAGG. MURA G. – 8343, 18 gennaio, tra MORMILE e SILIPO, dove MORMILE gli passa intanto lo zio, che lo vuole salutare. E quindi c'è questa conversazione tra lo zio e SILIPO. Dopodiché la 8444 del 19 gennaio tra MORMILE e SILIPO, in cui il MORMILE gli passa il figlio dello*

zio, tanto che questo figlio dello zio, che poi è Flagello Aniello, detta al SILIPO il suo codice Postepay e anche il suo codice fiscale, momento in cui noi lo identifichiamo. E poi MORMILE alla fine dirà: Questo è il figlio dello zio. Ci sono successive conversazioni direttamente tra SILIPO e MORMILE, come la 8686 del 21 gennaio, dove MORMILE è nuovamente andato a Roma da Andrea; la 586 del 21 gennaio tra MORMILE e SILIPO; la 8713 del 21 gennaio tra SILIPO e MORMILE; la 589 del 21 gennaio tra SILIPO e COSTI; la 591 del 22 gennaio tra MORMILE e COSTI, in cui il COSTI viene rimproverato perché non gli ha portato un assegno, COSTI a MORMILE; la 601 del 24 gennaio tra MORMILE e COSTI; e la 9044 del 24 gennaio tra SILIPO e MORMILE, in cui... Questo, sostanzialmente, sarebbe la chiusura del cantiere, dove, in un passaggio delle conversazioni, SILIPO chiede se per il resto di cui hanno parlato può riferire che è tutto a posto e chiuso, Vittorio risponde di sì, che hanno ancora due assegni in mano, nonostante il cantiere sia stato chiuso alla cifra concordata. Questa conversazione è la 9044 del 24 gennaio. Successivamente è degna di nota la 9446 del 28 gennaio tra SILIPO e MORMILE; la 10766 dell'11 febbraio, sempre tra SILIPO e MORMILE; la 11981 del 22 febbraio, SILIPO MORMILE, in cui a un certo punto MORMILE passa Andrea Cesarini al SILIPO al telefono; la 12008 del 22 febbraio tra GIBERTINI Marco e SILIPO Antonio; finale, sul RIT 457, la conversazione 128 del 5 marzo tra GIBERTINI Marco e Castaldi Marco, dove GIBERTINI Marco dà atto degli assegni per seicentomila euro, che sarebbero, sostanzialmente, la chiusura del cantiere Cesarini su Roma. (cfr. pp. 63-64).

In definitiva, dalla attività spionistica e dai servizi di O.C.P. era emerso, nella prospettiva d'accusa, che COSTI vantava un credito importante nei confronti di Cesarini per progresse collaborazioni professionali. Non riuscendo a riscuoterlo, si era rivolto a GIBERTINI Marco, che lo aveva messo in contatto con il SILIPO. Costui, inizialmente aveva messo a disposizione degli uomini per un incontro tra COSTI e Cesarini a Reggio Emilia per una sorta di presenza intimidatrice nei confronti del Cesarini. Visto che l'incontro non aveva sortito l'esito sperato, COSTI aveva allora chiesto un appuntamento al SILIPO, sempre attraverso GIBERTINI. Si erano quindi incontrati a casa del SILIPO. In questa occasione SILIPO veniva incaricato formalmente del recupero credito. Veniva quindi coinvolto il MORMILE Vittorio. Si teneva quindi una riunione alla presenza del COSTI, ed alla quale viene chiesto anche a SARCONI Nicola di presenziare, che però non si era presentato, perché aveva equivocato il giorno in cui si doveva tenere. MORMILE e COSTI si mettevano quindi in viaggio per Roma, dove approcciavano il Cesarini e si facevano consegnare degli effetti per 230.000 euro, anche se dalle telefonate si comprendeva che il totale sborsato dal Cesarini ammontava a 600.000 euro.

In riscontro a quanto descritto, vi sarebbero pure gli esiti della attività di perquisizione operata presso l'abitazione e gli uffici del SILIPO Antonio in data 7.4.2014 eseguita dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell'ambito del procedimento penale n.742/2014: *"Da SILIPO verrà trovata una cartellina che risulta intestata a un certo Francesco Vittorio, e all'interno ci sono copia degli assegni ricevuti da Cesarini Andrea per il recupero eseguita da SILIPO a favore di COSTI. Su questi fogli ci sono anche riportate diverse annotazioni manoscritte, che citano i luoghi ove poter rintracciare il Cesarini o suoi familiari, e copia della denuncia di furto dell'autovettura Lamborghini Gallardo, sporta da Cesarini l'11*

maggio 2013 presso la stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia. Dopodiché verrà trovata matrice di taluni assegni, uno per mille e cinquecento euro e l'altro per duemilacinquecento euro, con su scritto: 12/12/2012 Vittorio pagato. Successivamente Marco GIBERTINI, duemilacinquecento euro per lavoro Omar, 21/12/2012. Tanto dal recupero crediti dal Cesarini. Successivamente quattro assegni a firma verosimile di Cesarini Andrea, tutti dell'importo di novantaduemila e cinquecento euro, con scadenza il giorno 30 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, riferibili evidentemente al recupero crediti (pagg. 66-67)".

23.1. La testimonianza del Luogotenente Bentivoglio

Nel corso della stessa udienza del 9.9.2016 è stato escusso il Luogotenente Bentivoglio Roberto, in servizio presso il R.O.N.I di Reggio Emilia che si è occupato, in una fase iniziale, dell'ascolto delle captazioni telefoniche e dell'espletamento di altre attività d'indagine relative alle figure di SILIPO Antonio, GIBERTINI Marco, COSTI Omar e CANNIZZO Mario, nell'ambito del procedimento "Octopus" incardinato presso la Procura di Reggio Emilia (cfr. anche capo 66). Il testimone ha spiegato che tale indagine era stata avviata nel dicembre del 2011, sottoponendo ad intercettazione telefonica l'utenza di un soggetto calabrese, tale NAPOLI Antonino. Analizzando i suoi contatti telefonici, nel giugno del 2012 era emerso un soggetto a cui era stata estesa l'attività intercettiva, perché considerato dagli inquirenti un cosiddetto "target", il già menzionato GIBERTINI Marco.

Su tale personaggio il testimone ha puntualizzato che: *"la sua caratteristica principale era quella di essere (almeno così ci è emerso) come collettore tra una folta rappresentanza dell'imprenditoria locale con tale SILIPO Antonio, un soggetto di origine calabrese che già conoscevamo, in quanto gravato da pregresse vicende di Polizia e penali. A questo punto, notando che il GIBERTINI si era attivato per mettere in contatto vari soggetti, vari imprenditori reggiani con il SILIPO, abbiamo sviluppato appunto questo spaccato investigativo che abbiamo ritenuto d'interesse."* (cfr. pag. 126).

Nel febbraio del 2013, ha spiegato il teste, era stata eseguita una perquisizione dal suo reparto a carico del GIBERTINI: *"Abbiamo captato una serie di intercettazioni sull'utenza del GIBERTINI, dal cui tenore acquisimmo il convincimento che di lì a breve i due principali sodali, che erano Castaldi Marco e Pregliasco Pier Sandro, avrebbero, tramite un'imprecisata terza persona, inviato una cospicua somma di denaro di là a breve al GIBERTINI. Con questa consapevolezza, abbiamo predisposto un servizio nel corso del quale abbiamo sottoposto a un controllo di Polizia, nel corso del quale abbiamo identificato congiuntamente GIBERTINI con un soggetto che proveniva dalla capitale, che abbiamo identificato per Mussoni Andrea, se non erro. Mussoni Gianluca. Chiedo scusa.*

E' stata quindi prodotta una serie di O.C.P. effettuati nell'ambito delle indagini Octopus ed AEMILIA: *"Sono i servizi di OCP: del 13 agosto 2012 tra Salsi Mirco, GIBERTINI Marco e Villirillo Tommaso; del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro, SILIPO Antonio; del 24 gennaio 2013 tra SILIPO Antonio, GIBERTINI e SARCONE Nicolino; del 30 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco e SARCONE Nicolino; del 31 gennaio 2013 tra GIBERTINI Marco, Ligabue Andrea e SARCONE Nicolino; l'OCP del 17 ottobre 2012 tra SILIPO Antonio, SILIPO Luigi, CANNIZZO Mario e Cesarini Andrea; l'OCP del 3*

agosto 2012, Salsi Mirco, GIBERTINI Marco, Villirillo Tommaso (già citato poco fa); incontro del 29 agosto 2012 tra GIBERTINI Marco, Pregliasco Pier Sandro e Guerra Lorenzo; l'incontro del 10/12/2012 tra COSTI Omar, SILIPO Antonio e MORMILE Antonio; l'OCP che vi consentì l'identificazione di MORMILE Vittorio del 14/12/2012".

Il Luogotenente Bentivoglio ha poi concentrato la sua testimonianza sulla figura di un altro imputato, CANNIZZO Mario: "diciamo che l'entrata in scena del CANNIZZO nel quadro investigativo è datata nell'ottobre, se non erro, il 17 ottobre del 2012. Venne predisposto un servizio di osservazione da parte nostra congiuntamente con i colleghi del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con i quali stavamo svolgendo congiuntamente l'indagine "Octopus", perché vi era il convincimento che nel centro di Reggio Emilia COSTI Omar doveva incontrarsi con tale Cesarini Andrea, un soggetto proveniente da Roma, e diciamo che il motivo dell'incontro era dovuto al fatto che il COSTI, dall'attività di indagine, era emerso che era creditore di un'ingente somma di denaro, penso superiore al milione di euro, un milione e trecentomila euro, verso il Cesarini. Per tentare di riottenere questa somma di denaro, vi era stata un'intermediazione di GIBERTINI nei riguardi del SILIPO, e quindi aveva messo in contatto il COSTI con il SILIPO Antonio. Poiché vi era quest'incontro, era stata richiesta la disponibilità, da parte del COSTI, di essere accompagnato per presenziare a quest'appuntamento. E abbiamo acquisito consapevolezza che alcuni soggetti avrebbero dovuto accompagnare il COSTI all'incontro con il Cesarini. Predisponiamo questo servizio nel centro di Reggio Emilia e proprio durante questo servizio notiamo arrivare insieme al COSTI due persone, che erano entrambe note all'ufficio: uno era SILIPO Luigi, che era da individuarsi nel fratello di SILIPO Antonio; un altro era un personaggio a noi noto, perché era un Carabiniere in congedo, che pochi anni prima era andato in pensione e aveva prestato servizio per tanti anni proprio nel Comando Provinciale di Reggio Emilia. Caso ha voluto che purtroppo il collega impiegato nel dispositivo di OCP era noto al CANNIZZO, e quindi si sono incrociati. Il collega operante, vista la presenza del CANNIZZO e acquisita consapevolezza di quello che stava succedendo, è stato subito sganciato dal dispositivo, onde evitare che ci potessero essere delle ripercussioni al buon esito. E l'attività è stata proseguita poi dai colleghi della Finanza, che separatamente hanno avuto modo, per quello che è a mio conoscenza, di notare il Cesarini Andrea, cosa che non è stata vista dai nostri militari, perché appunto erano ripiegati. Che, però, avevano identificato sul posto, quanto meno a livello visivo, SILIPO Luigi, il COSTI e il CANNIZZO Mario. Anche perché, dopo la fine di quest'incontro, tramite una pattuglia della nostra Radiomobile, sono stati fatti controllare e identificare compiutamente, e quindi vi era un duplice accertamento" (cfr. pag. 129-130).

Il teste ha poi riferito che il giorno successivo all'espletamento del summenzionato O.C.P., effettuato il 17.10.12, il CANNIZZO aveva contattato i Carabinieri cercando, nello specifico, di parlare con l'appuntato Caruso Enzo, per capire se il giorno prima si trovasse in servizio e se stesse, quindi, svolgendo qualche particolare attività nell'esercizio delle sue funzioni. L'appuntato negò che la propria presenza sul luogo fosse legata a motivi di servizio. Il Luogotenente ha precisato che a questo tentativo da parte del CANNIZZO di approcciare il militare operante, ne seguirono altri.

Una volta appurata una certa vicinanza del CANNIZZO ai soggetti citati, le utenze in suo uso venivano quindi poste sotto intercettazione. Dal tenore delle telefonate e delle conversazioni ambientali captate sull'autovettura di GIBERTINI, era emerso agli inquirenti un quadro che tratteggiava uno stretto rapporto tra CANNIZZO e SILIPO Antonio. In particolare era emerso che l'oggetto dei loro colloqui " *in questo caso specifico erano le problematiche di CANNIZZO inerenti la licenza di porto d'armi, perché lui era titolare di licenza di porto d'armi, ma, se non ricordo male, non gli era stata rinnovata. Lui aveva presentato (ma questo già in passato) diverse denunce con le quali asseriva di aver ricevuto delle minacce da sedicenti e imprecisati personaggi di origine calabrese, minacce che erano dovute a quella che era la sua pregressa attività istituzionale, e quindi per tale cosa riceveva continuamente minacce da questi sconosciuti personaggi. In questo contesto, praticamente, intuimmo che venne pianificato un accordo fra il CANNIZZO ed il SILIPO (parliamo verso la fine dell'anno 2012), nel corso del quale CANNIZZO e SILIPO si accordano per far arrivare una telefonata anonima e minatoria su un'utenza di CANNIZZO.* "

Venivano intercettate alcune telefonate. Dapprima, ha spiegato il teste, venivano registrate due conversazioni "preparatorie" e, quindi, una telefonata minatoria programmata, nel corso della quale gli inquirenti riconoscevano la voce del SILIPO, " *però con voce un po' camuffata, ma incontrovertibilmente riconducibile a lui*". Nel corso di questa conversazione venivano proferite minacce a CANNIZZO, che veniva appellato come "bastardo", si faceva espresso riferimento al fatto che " *camminava disarmato*" e che dunque non era più in possesso di armi da fuoco. Dopo aver ricevuto questa telefonata minatoria, CANNIZZO presentava una denuncia, tramite il proprio legale di fiducia, direttamente in Procura, in cui asseriva nuovamente di essere vittima di minacce da parte di imprecisati soggetti da origine calabrese. Il 31.12.2012 veniva effettuata una perquisizione nell'abitazione del CANNIZZO, disposta in ragione delle telefonate ascoltate, che davano conto di come egli stava richiedendo del munizionamento, anche in numero ingente (oltre mille pallottole 9x21) ad un personaggio dimorante a Reggio Emilia, già noto agli inquirenti, seppur incensurato, tale Iacomini Stefano. CANNIZZO chiedeva per telefono questi proiettili ricaricati per utilizzarli in occasione delle festività di fine anno. Alle richieste di CANNIZZO veniva registrato un tergiversare da parte dello Iacomini, che adduceva delle problematiche dovute alle attrezzature per ricaricare i colpi, o comunque, giustificando la sua assenza dal territorio. Della sua trattativa con Iacomini, CANNIZZO informava costantemente il SILIPO Antonio telefonicamente. Insomma appariva agli inquirenti che il reale destinatario del munizionamento fosse SILIPO Antonio.

La mattina del 31.12.2012, visto il numero spropositato di pallottole, veniva quindi eseguita, su disposizione della Procura di Reggio Emilia, una perquisizione domiciliare a carico di Iacomini Stefano che dava esito negativo, fatta salva la disponibilità di attrezzature destinate alla ricarica dei proiettili. Nel pomeriggio di quello stesso giorno veniva eseguita una perquisizione a carico di CANNIZZO. In questa occasione venivano rinvenuti, e posti sotto sequestro, proiettili calibro 9x21 eccedenti la detenzione denunciata (complessivamente 84 come indicato nel verbale di perquisizione e sequestro) e cinque cartucce calibro 7,65, non compatibili con la tipologia di arma legalmente detenuta dal CANNIZZO (una Tanfoglio 9x21). In via preventiva veniva quindi sequestrata anche l'arma da fuoco, in quanto era stato trovato munizionamento non compatibile con quello che era il calibro dell'arma. .

All'udienza del 19.1.2017 sono state prodotte dalla Pubblica Accusa le denunce querele presentate dal CANNIZZO per le presunte minacce subite ed in cui sottolineava la precarietà della sua condizione di persona priva di porto d'armi e destinataria di minacce, evidenziando che il mancato rinnovo del porto d'armi era notizia che si era diffusa nell'ambiente criminale dal quale provenivano le minacce stesse, così rendendo assai concreta la possibilità che le stesse fossero portate a compimento.

23.2. La testimonianza dell'Appuntato Caruso

All'udienza del 16.9.16 l'Appuntato Caruso Enzo ha riferito in merito al servizio di O.C. P svolto in data 17.10.12 nel corso del quale era stato riconosciuto dal CANNIZZO Mario, dichiarando che: *"Il 17 ottobre 2012, a seguito di attività di intercettazione, si veniva a conoscenza di un incontro tra tale COSTI Omar e altri soggetti provenienti da Roma, un incontro presso uno studio di un commercialista, credo studio Grotti, via San Martino di Reggio Emilia. Veniva predisposto un servizio al fine di identificare i soggetti che facevano parte dell'incontro, tra cui persone inviate anche da SILIPO Antonio, soggetti tutti da generalizzare. Nella mattinata, nei pressi dell'obiettivo che era stato attenzionato, notavo una persona che dalle sembianze sembrava assomigliare al signor CANNIZZO Mario. Di questo, informavo il coordinatore del servizio, che allora era il Maresciallo Gandolfi, di quanto avevo notato, al fine comunque di non pregiudicare il servizio, dal momento che era persona che mi conosceva, quindi ci conoscevamo. Detto questo, riferivo quanto avevo notato e, d'accordo, abbiamo deciso di interrompere il dispositivo per quanto riguarda noi, perché il servizio era stato disposto unitamente a militari della Guardia di Finanza"* (cfr. pag. 107-108).

Il testimone ha spiegato che il militare operante che si trovava in servizio con lui in quel momento, Di Riso Giulio, aveva notato un soggetto accanto al CANNIZZO Mario, poi identificato in SILIPO Luigi. Ha inoltre riferito che CANNIZZO – da lui conosciuto in quanto era un ex militare dell'Arma – lo aveva poi contattato presso la centrale operativa dei Carabinieri (non essendo in possesso del suo numero personale) per accertarsi se effettivamente fosse la persona che aveva notato nelle vicinanze dello studio del commercialista il 17.10.12 e quale fosse il motivo della sua presenza in quel luogo. L'Appuntato ha precisato, inoltre, che era stato ricontattato anche nei giorni successivi dal CANNIZZO, il quale gli aveva chiesto di prendere un caffè insieme e *"anche in questa circostanza ha chiesto se ero lì per caso o ero per servizio, che comunque potevo dirlo tranquillamente, che lui non aveva alcun problema. Io ho ribadito quanto detto anche il giorno prima. Sempre lo stesso giorno c'è stata anche un'altra telefonata ancora, dopo l'incontro, dicendo che comunque, anche se fossi stato lì per servizio, potevo parlare con lui tranquillamente che non ci sarebbe stato alcun problema. Io ho sempre ribadito quanto detto la prima volta. Poi basta."* (cfr. pag. 111).

Tutta la documentazione posta a corredo delle testimonianze indicate è stata prodotta, ove non diversamente indicato, alle udienze del 16.9.2016 e del 19.1.2017.



23.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Cesarini Andrea

All'udienza del 16.9.12 è stata escussa la persona offesa, originariamente costituitasi parte civile, Cesarini Andrea.

In merito al rapporto con il COSTI Omar, egli ha dichiarato di conoscerlo dal 2010, avendo avuto rapporti commerciali di compravendita di materiale elettronico. Nell'ambito di questo rapporto commerciale aveva rivestito il ruolo di fornitore di materiale elettronico (televisori, telefoni, tablet...) e, almeno inizialmente, la compravendita dei beni era reale. Tuttavia, qualche anno dopo l'avvio di tale collaborazione commerciale il loro rapporto aveva subito una modificazione *"in un periodo in cui lui mi ha detto che aveva un po' abbassato il fatturato, quindi gli interessava il discorso di avere alcune fatture per poter alzare un po' il fatturato ed effettuare dei pagamenti a delle aziende che poi avrebbero ripagato lui esclusivamente per un discorso di banca. Non so se aveva affidamenti, e quindi non voleva la chiusura degli affidamenti, o quant'altro"* (cfr. pag. 48). Il Cesarini ha quindi confermato di aver effettivamente emesso le fatture false richiestegli dal COSTI, ragione per la quale è attualmente imputato nel procedimento *Octopus*.

Sul presunto credito che il COSTI avrebbe maturato nei suoi confronti, la persona offesa ha dichiarato che secondo il COSTI era stato generato proprio da queste operazioni per fatturazioni inesistenti, sebbene lui si sia detto certo di non dovergli nulla se non l'importo di alcune provvigioni mai pagate.

Nell'estate del 2012, ha proseguito il teste, il COSTI si era recato persino sotto casa sua: *"Me lo trovai sotto casa, dove lui mi disse che aveva difficoltà e doveva chiudere delle fatture, quindi probabilmente non aveva della liquidità, e mi chiese la cortesia... Sapeva che mi doveva pagare delle provvigioni. Sul lavoro c'era una percentuale che poteva essere maturata. Alle volte non mi prendevo provvigioni, pagavo per intero quello che dovevo pagare per far chiudere la fattura a lui. Mi chiese, se avesse fatto i pagamenti, di non bloccargli i soldi"* (cfr. pag. 54).

Ha quindi confermato quanto dichiarato in sede di interrogatorio alla Procura di Reggio Emilia nel luglio del 2014:

P. M. – Quindi lei dice: All'esito di queste operazioni – e a noi, come ha detto il Presidente, interessano principalmente quelle non reali – il conto doveva essere a suo favore.

DICH. CESARINI A. – Sì. Io normalmente incassavo soldi per diecimila e pagavo per i novemila, di conseguenza lui riceveva il pagamento per ottomila e cinquecento, levate tutte le percentuali delle aziende che erano all'interno del giro.

P. M. – Al Pubblico Ministero di Reggio Emilia, verbale del 15 luglio 2014, lei disse una cosa su cui le chiedo di darci un chiarimento. Nel confermare la circostanza dell'estate del 2012 e del fatto che COSTI si presentò sotto casa sua, al Pubblico Ministero disse: "Con una movimentazione finanziaria, COSTI, nell'estate 2012, è riuscito a farmi risultare debitore per un'ingente somma".

DICH. CESARINI A. – Sì.

P. M. – E poi disse (come oggi): "Decisi di dargli una mano perché mi aveva detto di essere in difficoltà". Io comprendo, da questo verbale, che COSTI riuscì a farla risultare... Nel senso: ci furono documenti ulteriori che le finirono fatti vedere per fondare una richiesta?

DICH. CESARINI A. – No, non è che c'erano documenti e mi disse: Mi devi dare soldi – quando è venuto sotto casa.



P. M. – *“E’ riuscito a farmi risultare debitore”.*

DICH. CESARINI A. – *Sì.*

Il Cesarini ha quindi spiegato che dalla posizione di creditore si era così ritrovato ad essere debitore del COSTI, confermando che cosmì gli chiese di raggiungerlo ad ottobre del 2012 a Reggio Emilia presso lo studio di un commercialista per mettere in regola la documentazione, visto che non riusciva a “fare quadrare” le varie fatture. L’ appuntamento del 17.10.12 si era effettivamente svolto anche se non si presentò alcun commercialista, ma solo COSTI accompagnato da altri due soggetti assolutamente non competenti in materia di contabilità, che gli dissero che vi erano degli ammanchi di denaro alla Minimum s.r.l. e che volevano capire dove fossero andati a finire i soldi: *“ DICH. CESARINI A. – Cosa successe? Le spiego del fatto di ottobre, quando mi trovai davanti a delle persone che mi dissero che mancavano dei soldi. P. – Mancavano dei soldi a chi? DICH. CESARINI A. – Alla MINIMUM. Alla MINIMUM. P. – Chi erano queste persone? DICH. CESARINI A. – Due persone che, di contabilità, non è che ne capivano. “*

Quel giorno, ha detto il Cesarini, non venne avanzata alcuna richiesta, si dovevano esclusivamente sistemare i conti, tuttavia, dalla presenza di quelle due persone egli comprese che non si trattava di una *“cosa leggera leggera”*: *DICH. CESARINI A. – Mi trovo davanti due persone, che lui mi presenta come dei collaboratori dell’azienda, che erano dei finanziatori all’interno dell’azienda, e, siccome c’erano delle operazioni che non gli erano chiare di dov’erano andati a finire dei soldi, mi chiese di delucidare i pagamenti delle cose che lui mi aveva pagato, non risultava che poi a lui erano stati pagati. Questo è quello che mi aveva chiesto Omar. In quell’occasione, per la documentazione che avevo appresso, abbiamo esaminato le varie operazioni che io potevo dimostrare in quel momento, perché non è che potevo portarmi appresso tutti i faldoni o tutte le chiavette che potevo avere. Quindi mi chiese di giustificare davanti a queste due persone se c’era del debito o credito da avere. Fondamentalmente, in quella discussione che abbiamo avuto all’interno dello studio... “discussione”... dialogo che c’è stato all’interno dello studio, capii che non era una cosa leggera leggera. Dalla persone che c’avevo davanti, aveva capito che era un qualcosa di pesante, quello che poteva mancare, di cifra. Però io non la dovevo, quindi stavo tranquillo.*

La persona offesa ha poi confermato di aver subito la sottrazione della propria auto, una Lamborghini, inizialmente giustificata dietro l’apparenza di un prestito avanzatagli dal COSTI: *“P.M. – Nell’estate... Lei era possessore o proprietario in quel periodo di una Lamborghini? DICH. CESARINI A. – Sì, avevo una macchina, una Lamborghini che avevo messo in vendita nel periodo estivo. L’avevo messa in vendita già da prima. Il fatto della Lamborghini fu nel periodo di agosto, agosto/settembre. Omar mi disse che Debby Giuliano, che era il socio che lui mi aveva presentato, che aveva uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, facevano matrimoni e cose varie, quindi mi disse che, siccome aveva un matrimonio e aveva promesso a una sposa di accompagnarla, se gliela potevo prestare. Parliamo di agosto/settembre. Io ce l’avevo in un salone in vendita e ho detto: Guarda, gli rifaccio l’assicurazione e ti do la macchina – anche perché lungi da me l’idea di quello che poi mi ha chiesto in seguito. P. M. – Quindi come prestito di cortesia. DICH. CESARINI A. –*



Assolutamente. Io sono andato al salone Aurelia, ho ripreso la macchina, ho rifatto l'assicurazione. Lui venne a ritirare la macchina a Montalto di Castro, al parcheggio, portò la macchina per fare questo matrimonio. Quando a ottobre/novembre gli dissi: Sì, ma quando mi ritorna la macchina? Anche perché la rimetto in vendita, era un mezzo che non uso, quindi lo vendo. E lì... P. M. – E lì? DICH. CESARINI A. – Poi a dicembre, quando sono stato all'ulteriore appuntamento presso una logistica a Roma... Non so se... P. M. – Prego, prego. DICH. CESARINI A. – A dicembre mi chiamò per... Perché io, la macchina, l'avevo vista a Roma parcheggiata all'interno della logistica, e quindi la vedevo, ho visto che stava a Roma. Mi disse: Guarda, sì, se vieni giù in logistica, parliamo del discorso della macchina e sistemiamo. P. M. – Quindi COSTI non restituì a lei la Lamborghini. DICH. CESARINI A. – No. P. M. – Lei venne a sapere che la macchina era... DICH. CESARINI A. – L'avevo vista, sì, a Roma. Anche perché nel magazzino dove stava la macchina io qualche volta andavo a ritirare il materiale, quindi non era un magazzino che non conoscevo. P. M. – E di chi era questo magazzino? DICH. CESARINI A. – Lì c'era una logistica che si chiamava ACT, che è la logistica. P. M. – Va bene. DICH. CESARINI A. – Quindi a dicembre andai all'interno di questa logistica e lì vennero fuori le cifre che mancavano o che io dovevo dare.”

Una volta recatosi all'appuntamento presso la logistica, aveva trovato ad attenderlo oltre al COSTI, che aveva portato con sé vari faldoni contenenti delle fatture, e al proprietario della logistica, Catarinelli Tiziano, tre soggetti napoletani, di cui ha ricordato con chiarezza il nome di uno solo: “Vittorio”. In quell’occasione, insieme a COSTI Omar avevano impiegato diverse ore a fare i conti e, mentre all’inizio dell’incontro lui risultava titolare di un debito che sembrava aggirarsi attorno al milione di euro, alla fine della giornata l’ammontare era sceso alla soglia dei cento mila euro. Il teste ha affermato che al termine di quella giornata aveva chiesto tempo per poter esaminare anche una serie di propri dati e documenti che non aveva nella propria disponibilità in quel frangente, in ragione del fatto che non gli risultavano chiari alcuni passaggi contabili. A seguito di quella richiesta, gli venne chiesto di andare a prendere un caffè e, lungo il tragitto in macchina, Vittorio si rivolse a lui in modo criptico e velatamente allusivo: “mi disse: la macchina deve prendere direzione Napoli; però, siccome non te li sei presi tu, i soldi, sei un bravo ragazzo, si vede che... – va beh, disse delle cose, e poi mi dice: Mi devi venire a spiegare tutto quanto. Prenditi i tuoi tempi per risalire a quest’ammonto di centomila euro, prenditi il tuo tempo, ci vediamo prima del compleanno di tuo figlio – perché mio figlio il 20 gennaio faceva un anno” (cfr. pag. 65-66)

Appena rientrati presso la sede della logistica gli venne concesso di prendersi del tempo per verificare i propri conti, ma gli venne, altresì, richiesto di lasciare in garanzia del proprio presunto debito la Lamborghini, il cui valore si aggirava attorno ai 90.000 euro, oltre ad un assegno dell’importo di 50.000 euro, in modo tale che, nel caso in cui fosse riuscito a dimostrare di non essere debitore, l’auto gli sarebbe stata restituita e l’assegno non incassato; in caso contrario, l’auto sarebbe stata venduta e l’assegno sarebbe stato percepito, trattenendo la cifra pari al valore del debito rivendicato. Cesarini, ha affermato di avere lasciato, quindi, l’assegno a COSTI tramite il MORMILE, senza intestarlo formalmente a nessuno. Nonostante ciò, l’assegno veniva incassato a distanza di pochi giorni.

In merito a questo specifico aspetto, il teste ha riferito che: *Fu pagato, facendomi prestare dei soldi da mio padre. Non avevo tutti i soldi e a mio padre ho chiesto una cortesia: di prestarmi*

tutti i soldi per coprirlo. Per non... Perché l'assegno era della società; per non mandare protestata l'azienda. Per non mandare protestata l'azienda, perché, se non pago l'assegno.. P. M. – Fu incassato da chi? DICH. CESARINI A. – SILIPO S.r.l., l'intestazione dell'assegno. P. M. – Lei sapeva dell'esistenza della SILIPO S.r.l.? DICH. CESARINI A. – No. L'ho saputo quando ho visto l'assegno. P. M. – Ci fu una giustificazione formale, anche postuma, di quell'assegno oppure l'assegno, proprio perché...? DICH. CESARINI A. – Gli dissi: Scusate, non doveva essere incassato. – No, la macchina... Mi mandarono anche due copie di un bonifico falso fatto per la vendita della macchina, ma io, l'unica cosa che dissi a Vittorio: Ma l'assegno non doveva essere incassato. – Va beh, poi dopo ci sistemiamo, non ti stare a preoccupare. Solo quello.”

Cesarini ha puntualizzato che dopo aver riscontrato in banca che l'assegno era stato incassato, aveva telefonato a MORMILE Vittorio per chiedere spiegazioni e questi: *“diceva che era un credito loro, nel senso: erano soldi che loro avevano dato a COSTI per poter lavorare e gestire, non so. Mi disse solo: I soldi che sono spariti sono i nostri. Non è tanto il discorso dei soldi, perché ha detto: Noi con poco li rifacciamo. E' un discorso solo ed esclusivamente – come si dice? – d'onore, nel senso di presa in giro: Non è che possiamo permetterci che uno si ruba i soldi e non succede niente”* (cfr. Pag. 69-70). Questa affermazione, ha ricordato il teste, venne formulata dal MORMILE anch' a dicembre del 2012, quando si tenne l'incontro presso la logistica ATC alla presenza del COSTI, il quale si limitò a restare zitto, senza negarla.

Nel gennaio del 2013 era stato successivamente invitato a Napoli dal MORMILE e, lì giunto, ebbe modo di spiegargli che aveva fatto tutti i conteggi ed esaminato tutti i documenti a sua disposizione, concludendo che era lui ad essere creditore del COSTI, dovendo incassare ancora alcune provvigioni rimaste senza copertura alcuna. A quel punto il MORMILE: *“Mi disse: Siccome, però, non è che ci siamo solo noi, devi venire a spiegare questa cosa a Reggio Emilia. Perché mi disse che c'erano loro, i napoletani, e i calabresi. Questa è la cosa che mi disse. E venni a Reggio Emilia”*.

La persona offesa ha quindi confermato che l'11.1.2013 si era recato in auto a Reggio Emilia in compagnia di un amico, aveva prelevato alla stazione il MORMILE e, insieme, seguendo le indicazioni di costui, si erano recati presso l'abitazione di SILIPO Antonio sita in Cadelbosco Sotto, dove avevano conosciuto per la prima volta lo stesso SILIPO. Cesarini ha aggiunto che a questa riunione non aveva presenziato inizialmente COSTI Omar e che era stato destinatario di parole allusive da parte SILIPO: *“Quando si arriva qui, qui è il capolinea, qui si decide tutto. Questo sono le definizioni che mi diede”*. In quel momento cercò di dimostrare anche a SILIPO Antonio, carte alla mano, che lui non era debitore di COSTI Omar; successivamente erano stati contattati telefonicamente dal SILIPO, affinché giungessero all'incontro, sia GIBERTINI Marco sia lo stesso COSTI Omar.

Dopo l'arrivo di costui, nacque con lui una discussione abbastanza accesa; SILIPO Antonio invitò COSTI ad andare via dicendo di avere compreso come stessero le cose; quindi, considerato il fatto che “loro”, i calabresi e i napoletani, erano intervenuti nella vicenda, disse che era necessario che lui firmasse degli assegni a tutela e per la tranquillità della vita della sua famiglia. *“Abbiamo avuto una discussione neanche tanto sulla cifra che doveva essere data, non si parlò proprio della cifra. Arrivò e gli dissi solo: Guarda, guarda in che casino mi hai messo, io non c'entro niente, non ti ho preso niente – e cose varie. Ci fu un attimo di*

discussione, dove SILIPO disse: Basta, tanto io ho capito tutto. Disse a Omar: Tu te ne puoi pure andare. E Omar se ne andò. C'era sempre anche Vittoria dentro la stanza, quando c'è stata la discussione. Dopo un attimo è stato detto: Guarda, per quello che riguarda il debito, abbiamo capito, però noi ci siamo mossi; quando ci muoviamo, alla fine è pure una sicurezza tua, della tua famiglia, così stai tranquillo, non ci sono problemi. Feci tre assegni per tranquillità e lasciai i tre assegni, che poi non vennero incassati, ma vennero dati mano mano, non totali". (cfr. p. 77)

L'importo complessivo degli assegni, ha puntualizzato il teste, ammontava ad oltre 300.000 euro, importo tuttavia privo di qualsiasi garanzia: *"Ho fatto gli assegni. Però gli ho detto: Li questi soldi non ci sono. Se li incassate, non li trovate. – No, ma con calma, tanto tu lavori; piano piano, non ti preoccupare. Gli assegni, non li incassarono. Li pagai nell'arco del tempo, quando un assegno, circa sessanta/settantamila euro poi mi fu restituito. Un altro assegno diedi, se non sbaglio, cinquantamila euro in totale nell'arco del tempo: quando cinquemila, quando diecimila, quando quindicimila, in contanti. Nell'arco di un anno, da Vittorio in poi, si sono cominciati a presentare una volta uno: no, ma questo qui è l'assegno, lo devi pagare a noi; a me non mi interessa come ti sei accordato con gli altri. questi sono i soldi nostri. Come se avessero spartito i miei assegni. E mi trovai a che fare sempre con tre, quattro persone diverse".* All'esito della vicenda, il Cesarini non riuscì a pagare interamente la cifra. Andò a denunciare lo smarrimento dell'ultimo assegno perché se fosse stato incassato sarebbe fallito.

23.4. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio

Alle prove d'accusa sin qui enucleate, si aggiungono le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio.

Il primo, all'udienza dell'11.11.2016, nel riferire dei rapporti tra SILIPO Antonio e COSTI Omar, ha riferito che quest'ultimo doveva recuperare un credito derivante da operazioni per fatturazioni inesistenti con un soggetto di Roma. COSTI si rivolse così a SILIPO Antonio per ottenere il recupero del credito. SILIPO recuperò la somma di 250.000 euro in contanti, una Lamborghini e circa 700-800.000 euro in assegni postdatati. Secondo gli accordi iniziali, il profitto del recupero doveva essere diviso tra COSTI, SILIPO e SARCONE, tuttavia, alla fine, SARCONE e SILIPO trattennero tutto per loro, mentre COSTI Omar non ne vide nemmeno un centesimo.

GIGLIO ha riferito di avere appreso queste vicende sia da SARCONE che da COSTI Omar, il quale si lamentò con lui dell'episodio:

P. M. – I rapporti tra COSTI Omar e SILIPO Antonio. DICH. GIGLIO G. – COSTI Omar e SILIPO Antonio? COSTI Omar COSTI si è rivolto a SILIPO Antonio per fargli un recupero giù a Roma, nella zona di Roma, e il SILIPO ha recuperato la cifra, ha recuperato duecentocinquantamila euro per contanti, poi aveva recuperato una macchina, se non sbaglio era un Lamborghini, più assegni postdatati, non mi ricordo se erano ottocentomila euro, settecento, una cosa del genere. DICH. GIGLIO G. – Sì, dovevano recuperarli e dividerseli con Omar, perché Omar stava facendo alcune operazioni di triangolazione per operazioni inesistenti e gli hanno bloccato giù a Roma questa cifra... P. M. – In questo caso specifico di COSTI Omar, lei ha menzionato SILIPO Antonio e SARCONE, che si sono attivati? DICH. GIGLIO G. – ...SARCONE Nicolino, sì, hanno portato a casa i soldi. P. M. –

E quello che hanno portato a casa, cosa ne hanno fatto? DICH. GIGLIO G. – Li hanno divisi tra loro e a COSTI Omar non hanno dato neanche un centesimo. P. M. – Se li sono tenuti. Lei, questo, da chi l'ha saputo? DICH. GIGLIO G. – L'ho saputo sia dal Nicolino SARCONE e sia dal COSTI Omar, perché mi ha detto il problema che aveva, che aveva avuto.

Inoltre, all'udienza del 22.11.2016, nell'affermare che l'attività estorsiva di recupero credito rappresentava una delle attività più redditizie per il sodalizio, GIGLIO ha portato come esempio proprio quella effettuata per il recupero del credito di COSTI Omar - messo in contatto con SILIPO e SARCONE da GIBERTINI che ben conosceva la caratura criminale di costoro e la loro metodologia d'azione - sebbene poi egli non vide nemmeno un centesimo.

DICH. GIGLIO G. – Moltissimo nell'usura e nei recuperi. Sembra poco, ma nei recuperi giravano delle grosse cifre. Per dirne una, anche solo il recupero che hanno fatto di Omar COSTI, hanno portata a casa intorno agli ottocentomila euro, qualcosa del genere, tutti in un colpo.

...
DICH. GIGLIO G. – Le faccio un'ipotesi. Quando Omar COSTI ha avuto il problema che Joveva prendere dei soldi a Roma e non riusciva a recuperarli, GIBERTINI, che conosceva benissimo sia SILIPO sia SARCONE, sapeva come si muovevano, sapeva... ha fatto la presentazione di Omar COSTI a SILIPO Antonio, dove poi hanno fatto il recupero, ma Omar COSTI non ha preso un centesimo lo stesso, perché poi dovevano dargli il 50% e non gliel'hanno neanche dato.

VALERIO Antonio, per parte sua, all'udienza del 12.10.2017 ha parlato del capo di imputazione in esame per esserne venuto a conoscenza grazie a SILIPO Luigi, che in cella lo aveva "stalkerizzato" parlandogliene ripetutamente. SILIPO gli aveva riferito che, in effetti, avevano perpetrato un'estorsione in danno di Cesarini Andrea e che era andato all'incontro in rappresentanza del fratello Antonio, quale "garante" della certificazione del credito di COSTI. SILIPO Luigi gli aveva parlato di centinaia di migliaia di euro e di una Lamborghini. Nell'occasione VALERIO ha parlato anche approfonditamente di CANNIZZO Mario, che ha detto di conoscere da anni perché vivevano nella stessa (via Samoggia) e perché era solito vederlo presso l'ufficio di SILIPO Antonio, per il quale gestiva il flusso delle persone che si recavano in quel luogo in modo da fare sentire più tranquillo SILIPO, sapendo che aveva una persona di fiducia che controllava, fuori. Era un uomo di fiducia di SILIPO. Sin dal 2008 aveva notato una solida frequentazione tra i due, perché in quell'anno sosteneva insieme a SILIPO Antonio la candidatura a Sindaco dell'ispettore della Polizia Piscopo Luigi. Ciò gli venne riferito proprio da Piscopo e dal CANNIZZO in un'occasione in cui VALERIO si recò presso l'ufficio passaporti della Questura. Il collaboratore ha definito CANNIZZO un uomo a disposizione del SILIPO Antonio. Grazie a lui SILIPO si avvantaggiava di una figura in grado di vestire un duplice ruolo: *perché lui si presentava alle persone, come per dire come risoluto, in modo che poteva giocare due ruoli, sia quello... perché lui ha una figura che incute timore, quindi quando si presentava si presentava in un modo; se capiva che c'era qualche cosa: sono delle forze dell'ordine, allora già la persona si metteva sul chi va là. Se non era così, faceva la parte di quello che stava zitto, di quello che faceva presenza ed incuteva timore":*

PRESIDENTE – Per esempio una domanda sul capo 70. Della vicenda Cesarini, COSTI SILIPO, mi pare che lei ha fatto degli accenni.

IMPUTATO VALERIO – Ho fatto degli accenni in merito a SILIPO Luigi, sul capo 1, perché mi avete chiesto sul capo 1 ed io dissi che in effetti Luigi si trova dappertutto. Tant'è che poi feci anche quella introduzione su...

PRESIDENTE – In questo processo si è affrontata anche un'estorsione in danno del Cesarini, che risulta contestata a vari soggetti, tra cui il SILIPO Antonio, il SARCONI Nicolino, che sono stati giudicati separatamente, ma anche SILIPO Luigi, COSTI Omar e CANNIZZO Mario. Di questa vicenda dell'estorsione al Cesarini lei sa qualcosa?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Che è Andrea, Presidente.

PRESIDENTE -- Cesarini Andrea.

IMPUTATO VALERIO – Ne so qualcosa, in quanto mi ha stalkerizzato, se si può usare questo termine, Luigi SILIPO in cella, quindi la conosco da questa prospettiva.

PRESIDENTE – Ci dica quello che sa?

IMPUTATO VALERIO – Che praticamente SILIPO raccontava che in effetti l'estorsione c'era. Lui andò lì come garante della questione, come presenza tramite il fratello, se posso usare questo termine. So, tant'è che me ne parlava lui, dei capi di imputazione che aveva me ne parlava in continuazione...

PRESIDENTE – Le parlava in continuazione di cosa?

IMPUTATO VALERIO – Che era andato lì a fare questa presenza in merito al debito/credito che c'era di COSTI Omar, su questo Cesarini. E parlavano, da quanto sappia io, che c'era una Lamborghini da dare, 300 mila euro si parlava, ma io... Questo è quanto mi raccontava Luigi.

PRESIDENTE – Lei CANNIZZO Mario lo conosce?

IMPUTATO VALERIO – Certo che lo conosco, abita nella mia stessa via.

PRESIDENTE – Chi è CANNIZZO Mario e che rapporti ha con l'associazione di cui lei ha parlato?

IMPUTATO VALERIO – Faceva il portinaio lì all'ufficio di SILIPO, era la persona che stava lì davanti alla porta a gestire il traffico delle persone che entravano e uscivano.

PRESIDENTE – Di SILIPO Antonio?

IMPUTATO VALERIO – Di SILIPO Antonio, sì.

PRESIDENTE – E a che titolo faceva questo lavoro?

IMPUTATO VALERIO – Beh, signor Presidente, a titolo di... in modo che Tonino si sentisse tranquillo quando c'erano persone dentro il suo ufficio, tipo persone di fiducia fuori.

PRESIDENTE – Ma lei sa che lavoro aveva fatto CANNIZZO?

IMPUTATO VALERIO – Se le dico che abita vicino a casa mia, non è che lo conosco perché l'ho visto lì da Tonino. Lui abita in via Samoggia, signor Presidente, io ho abitato... sono ventidue anni...

PRESIDENTE – Dobbiamo essere espliciti, Valerio.

IMPUTATO VALERIO – Più esplicito di questo, io lo conosco bene CANNIZZO.

PRESIDENTE – Ma lo conosce per quale motivo? Ci dica tutto, non possiamo dare per implicite o per scontate cose...

IMPUTATO VALERIO – Certo. CANNIZZO Mario abita in via Samoggia, dove abito io.

PRESIDENTE – Che lavoro ha fatto CANNIZZO Mario, se lei lo sa?

IMPUTATO VALERIO – Il carabiniere ha fatto.

PRESIDENTE – Era un carabiniere.

IMPUTATO VALERIO – Nelle forze dell'ordine, signor Presidente. Era un carabiniere. Questo servizio che faceva per SILIPO...

IMPUTATO VALERIO – Ma lui faceva il carabiniere, lo chiamavano in questo posto ma lui era nei Carabinieri.

PRESIDENTE – Ma lo faceva prima, anche quando era carabiniere, quel lavoro con SILIPO, o l'ha fatto dopo che è andato in pensione?

IMPUTATO VALERIO – Io con SILIPO lui lo vidi nel 2008 credo. Adesso non mi ricordo se era 2008 o che cosa, signor Presidente, perché si parlava pure di elezioni, che pubblicizzava le elezioni di sindaco Piscopo, l'ispettore Piscopo della Polizia, che era candidato da qualche parte. Infatti mi dissero, quando li vidi in Questura, che io andai per una questione di passaporto, proprio all'ufficio passaporti passarono loro, sia l'ispettore Piscopo che CANNIZZO, e mi dissero che stavano pubblicizzando. E c'era pure Tonino SILIPO, che dava una mano a raccogliere i voti.

PRESIDENTE – Questo signor CANNIZZO Mario come lo possiamo definire rispetto a SILIPO?

IMPUTATO VALERIO – Uomo di fiducia.

PRESIDENTE – Anche quando era carabiniere o dopo?

IMPUTATO VALERIO – Io non lo so quando ha smesso lui, perché so che ha smesso ma quando ha smesso non lo so.

PRESIDENTE – Però il suo ricordo iniziale quand'è, ha detto 2008?

IMPUTATO VALERIO – Quando ci furono le elezioni, adesso non mi ricordo. Loro erano già in forte amicizia, gli raccoglieva i voti. SILIPO era molto conosciuto a Reggio Emilia e quindi aveva la possibilità di raccogliere i voti.

PRESIDENTE – SILIPO raccoglieva voti per questo Piscopo, per questo ispettore?

IMPUTATO VALERIO – Per Piscopo, sì. Ma non solo, ma anche con CANNIZZO, perché c'era CANNIZZO quel giorno che li vidi io all'ufficio stranieri, perché c'ero andato per il passaporto, mi chiesero: che stai facendo qua? Gli ho detto: sto ritirando il passaporto. Perché l'avevo smarrito, non lo trovavo e stavo facendo... di nuovo stavo ripresentando i documenti. Ma poi non ce ne fu più bisogno, perché ritrovai il passaporto e ritirai tutto. In quell'occasione io vidi loro.

PRESIDENTE – Sa il CANNIZZO per quali motivi era a disposizione, o uomo di fiducia, come l'ha definito lei, di SILIPO, se ne ricavava vantaggi, se aveva un interesse?

IMPUTATO VALERIO – Certo.

PRESIDENTE – Mi dica.

IMPUTATO VALERIO – Ricavava vantaggi perché lui si presentava alle persone, come per dire come risoluto, in modo che poteva giocare due ruoli, sia quello... perché lui ha una figura che incute timore, quindi quando si presentava si presentava in un modo; se capiva che c'era qualche cosa: sono delle forze dell'ordine, allora già la persona si metteva sul chi va là. Se non era così, faceva la parte di quello che stava zitto, di quello che faceva presenza ed incuteva timore.

PRESIDENTE – Le risulta che siano state date informazioni, approfittando della condizione di ufficiale di Polizia giudiziaria?

IMPUTATO VALERIO – Di questo no. Più volte l'ho incontrato lì, più volte abbiamo parlato di tanto, ma di informazioni così non abbiamo mai avuto occasione, perché a me personalmente non ne servivano. Quando portammo il camioncino di D'Urzo, nel deposito di Tonino SILIPO, siccome lì c'era anche un'altra attività da fare, ci andai e trovai lui, che mi disse: sì, sì, vai tranquillo, io potevo andare tranquillo, perché lui mi conosceva, sapeva chi ero, perché abitavamo nella stessa via.

PRESIDENTE – Dei trascorsi giudiziari...

IMPUTATO VALERIO – I miei li conosce tutti. Io abito in via Samoggia, nel '99 mi è successo l'incidente, l'agguato, vuole che non sa chi sono!

PRESIDENTE – Oltre a SILIPO, chi frequentava dell'associazione?

IMPUTATO VALERIO – Eugenio Sergio, era sempre lì. Chi c'era più... Turrà. Tutti quelli che passavano di là, li vedeva tutti. I SARCONI li vedeva tutti.

23.5. Esame degli imputati.

All'udienza del 7.9.17 COSTI Omar si è sottoposto ad esame.

L'imputato ha confermato di conoscere la persona offesa, Andrea Cesarini, con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali. Ha affermato inoltre di essersi rivolto a SILIPO Antonio, che conosceva da tempo perché amico del suo socio in affari Campani Cristian, tramite l'intermediazione di GIBERTINI Marco, che glielo aveva presentato ufficialmente. La sua consapevole decisione di rivolgersi al SILIPO Antonio per recuperare il suo credito era sorta dal fatto che questi era conosciuto come soggetto che si occupava di quella attività, come aveva già fatto per conto di altri imprenditori, quali GIBERTINI Gino, SALSI Mirco e DEBBI Giuliano, di cui lo stesso SILIPO gli aveva mostrato, a dimostrazione dello svolgimento della sua attività, la documentazione inerente le loro "cessioni di credito".

Riguardo all'incontro del 17.10.12, COSTI ha affermato che la ragione dello stesso era consistita semplicemente nella necessità di confrontare con il Cesarini i conteggi e i documenti di cui rispettivamente disponevano relativamente alle operazioni commerciali effettuate insieme e, quindi, di stabilire l'entità del credito che, anche in udienza, il COSTI ha sostenuto di aver maturato nei confronti del Cesarini. L'imputato ha confermato la presenza a tale incontro dei coimputati CANNIZZO Mario, presentatosi come ex appartenente all'Arma dei carabinieri, e SILIPO Luigi, presenza giustificata dal fatto che, costoro dovevano certificare - in vece del SILIPO Antonio incaricato del recupero credito - quale fosse la somma oggetto del credito che, eventualmente, in un secondo momento, il COSTI avrebbe dato mandato di recuperare tramite un formale contratto di cessione del credito. Di tale presenza l'imputato ha detto di aver informato il Cesarini, giustificando così la presenza degli altri due soggetti all'appuntamento. COSTI Omar ha spiegato, però, che a quell'incontro non si era pervenuti ad alcuna cifra esatta, in quanto il Cesarini aveva portato con sé solo la metà della documentazione necessaria ad effettuare tutti i controlli contabili. L'imputato ha dichiarato che la cessione del credito era stata effettivamente sottoscritta da lui a favore del SILIPO Antonio soltanto nel dicembre del 2012 e ha più volte asserito che nel fare ciò era pienamente convinto di agire legalmente, ritenendo di attribuire il mandato di questa operazione ad un soggetto che era solito recuperare crediti altrui facendo di questa attività il proprio mestiere.



All'udienza del 6.6.7 il coimputato CANNIZZO Mario ha acconsentito di sottoporsi all'esame. L'imputato ha dichiarato di non conoscere SARCONI Nicolino e di aver appreso chi fosse solo dai giornali. Per quanto riguarda, invece, il coimputato SILIPO Antonio ha sostenuto di averlo conosciuto diversi anni prima, mentre si trovava in servizio, nel corso di un sopralluogo effettuato perché era scoppiata una rissa, in cui era rimasto coinvolto appunto il SILIPO Antonio. CANNIZZO ha affermato di aver incontrato quest'ultimo altre volte per ragioni di servizio, in quanto risultava spesso coinvolto in risse o veniva sottoposto a controlli; lo aveva visto saltuariamente anche dopo essere stato congedato dall'Arma. L'imputato ha spiegato che tra il 2010 e il 2011 non gli era stato rinnovato il porto d'armi, di cui era titolare da anni anche a causa delle svariate minacce ricevute, tutte denunciate, che peraltro erano riprese dal momento in cui la Prefettura aveva deciso di revocarglielo, in ragione di una presunta frequentazione con soggetti contigui al clan GRANDE ARACRI. L'imputato ha spiegato che questa frequentazione con SILIPO, a lui noto in qualità di costruttore, era nata in quanto si era rivolto a lui, come ad altri soggetti conosciuti in servizio, per avere informazioni per cercare di capire da chi potessero provenire le minacce di cui era vittima.

In merito allo specifico episodio del 17.10.12 l'imputato ha affermato di aver accompagnato SILIPO Luigi per puro caso (era andato a trovare SILIPO Antonio e questi gli aveva chiesto se fosse libero per accompagnare il fratello dal commercialista il giorno successivo), essendo semplicemente a conoscenza del fatto che egli doveva recarsi, su richiesta del fratello Antonio, presso lo studio di un commercialista di cui non conosceva la via, ritenendo che ciò fosse dovuto ad una sua intenzione di scegliere un nuovo commercialista di fiducia. CANNIZZO ha dichiarato che personalmente si era trattenuto molto poco all'interno dello studio dove, insieme al SILIPO, vi erano altre due persone, di cui uno corpulento, che discutevano di fatture, avendo trascorso il resto del tempo fuori facendo varie telefonate personali. L'imputato ha anche precisato che, sulla via del ritorno, lui e SILIPO Luigi, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, erano stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri ed ha confermato di aver notato, in un bar vicino allo studio, un soggetto che gli era parso essere l'appuntato Caruso Enzo. Ha anche confermato di aver provato a contattare costui telefonicamente presso la Caserma per capire se fosse effettivamente lui, ma senza alcun intento particolare. CANNIZZO ha infine dichiarato di aver visto per la prima volta Cesarini Andrea in udienza, mentre COSTI lo aveva visto, per la prima volta il 17.10.12.

Quanto alle munizioni, l'imputato ha spiegato che sin dal 1999 si rivolgeva a Iacomini Stefano per acquistare le munizioni; ne aveva acquistate a migliaia da lui fino a che aveva comprato la attrezzatura per ricaricare i proiettili ed aveva iniziato a farlo per sé e per altri Carabinieri che sparavano al poligono. Il 31.12.2012 si interessò per sé - visto che comunque poteva sparare al poligono pur non avendo più il porto d'armi - e per SILIPO di ricaricare proiettili. Contattò quindi Iacomini.

Infine, quanto alla specifica contestazione relativa al capo 70 *sexies*, l'imputato ha respinto ogni accusa, sostenendo non solo di avere subito reali minacce e di avere intestato a tale Giorgio una delle sue sim per isolare il numero dove erano giunte le prime minacce, ma anche l'irragionevolezza dell'ipotesi d'accusa alla luce dei suoi continui tentativi di riottenere il porto d'armi spendendo migliaia di euro. Se avesse voluto agire in modo illecito lo avrebbe fatto prima senza sostenere quegli esborsi: *"Da quando mi è arrivata la prima telefonata, io*

non ho fatto altro che cambiare sim del mio telefono. A me, la prima minaccia mi è arrivata sul "577", che prima era una sim di mia figlia. Mia figlia ha cambiato sim e io mi sono tenuto la sua, per rimanere sempre in famiglia. Quella prima minaccia, che io sono stato zitto, lo ascoltavo e basta, mi è arrivata sulla sim di mia figlia. Ora, io ho avuto sei sim, mi sono state sequestrate e tutte ridate. Tutte, compreso il cellulare. Dopo otto mesi. Penso che l'avranno controllato, non lo so. Praticamente, c'ho due sim intestate ai miei nipoti giù: due sim a una guardia giurata, Giorgio, che fa la guardia giurata all'Ipercoop, che anche a lui ho chiesto: Intestala tu, però la uso io. Perché volevo isolare quel numero "577" e usare la sim nuova, perché, se loro hanno intercettato questa sim che è intestata a me, prima di mia figlia, non me ne posso intestare un'altra a nome mio. E allora ho cercato di farla intestare a qualcuno. ...Io dovevo andare... Essendo che abito dietro l'Ipercoop, proprio in via Samoggia, vado all'Ipercoop e lascio il telefono a casa, perché era scarico. .. Accendo, metto in funzione, nella segreteria un messaggio. Lo ascolto e sento quello che sento. Subito ho chiamato il Maresciallo Bove, ho detto: Maresciallo, così, così. Vengo – gli ho detto io – con il telefono? La volete ascoltare, la minaccia in segreteria? – No, no, no – dice –, se per caso la capisci, trascrivila, se no parla con il Maresciallo Serraiolo. Ho cercato di telefonare, non lo trovo. Ha detto: Va beh, niente, se non lo trovi, trascrivila. E l'ho trascritta. Ho fatto regolare denuncia. ..Intanto, quando mi è stato... Il primo diniego che mi è arrivato, a me, mi è arrivato che negli ultimi dieci anni non ho avuto, come ho detto prima, più minacce. Io ho fatto regolarmente ricorso al TAR. Il TAR me l'ha respinto. Ho fatto ricorso... Al ricorso al TAR ho messo l'Avvocato di Bologna, perché il Colonnello Malato dice: No, c'è uno qua, il figlio di un Colonnello che purtroppo è deceduto, ma suo figlio fa l'Avvocato – e c'ho messo quell'Avvocato là. Rigettato. Poi dopo con l'Avvocato Giancarlo Tarquini ho fatto ricorso al Consiglio di Stato. Anche là non è andato a buon fine. E poi dopo, alla fine, vengo accusato che io mi sono messo d'accordo. Ma, signor Presidente, io ho speso quasi 5.000 euro. Si vede che non ero furbo, perché, se ero furbo, mi mettevo d'accordo prima e non spendevo quei 5.000 euro e io allegavo le denunce false. AVV. DIF. TARQUINI – Comunque questo è il suo modo colorito per dire che, quell'accusa, la respinge. SIG. CANNIZZO M. – 5.000 euro ho speso. Cosa faccio? Prima spendo 5.000 euro e poi dopo...?

Nel corso dell'udienza dell'11.5.17 si è proceduto all'esame del coimputato SILIPO Luigi, che si è soffermato su alcuni particolari relativi alla vicenda oggetto del capo di imputazione 70. L'imputato ha dichiarato che una sera, il 16.10.17, presso l'azienda del fratello SILIPO Antonio, dove lui lavorava, questi gli chiese di accompagnare il giorno seguente tale COSTI Omar presso lo studio di un commercialista, perché lì avrebbe dovuto incontrarsi con un soggetto proveniente da Roma per parlare di contabilità. SILIPO Luigi ha affermato che il fratello gli chiese questo favore alla presenza di COSTI Omar e, poco dopo, li raggiunse anche CANNIZZO Mario, che gli avrebbe fatto compagnia il giorno successivo. L'incontro presso il commercialista, come affermato dall'imputato, si sarebbe effettivamente svolto e sarebbe stato connotato da toni tranquilli e discorsivi. SILIPO Luigi ha detto di essere uscito ed entrato dallo studio varie volte mentre si svolgeva la conversazione tra COSTI Omar e Cesarini Andrea e ha confermato, per il resto, integralmente la versione fornita da

CANNIZZO Mario, sostenendo di non sapere altro oltre quanto raccontato e di non aver avuto assolutamente l'impressione che si potesse trattare di un'estorsione.

23.6. I testimoni indotti dalle difese. I testimoni della difesa COSTI

La difesa dell'imputato COSTI Omar ha richiesto l'escussione dei testi MORMILE Vittorio, Bedocchi Cristina, Maxia Pietro, Ganapini Sara, Chiminazzo Cristian, Biliardi Silvia e Catarinelli Tiziano.

In data 7.9.17 ha avuto luogo l'escussione dei primi quattro testimoni sopraindicati.

MORMILE Vittorio, coimputato già condannato in via definitiva all'esito del rito abbreviato, si è limitato ad asserire di aver conosciuto COSTI Omar perché presentatogli da SILIPO Antonio presso la propria abitazione, e di aver conosciuto anche Cesarini Andrea, tramite COSTI Omar, nei confronti del quale quest'ultimo gli aveva detto di essere creditore. Ha collocato entrambe le conoscenze attorno all'anno 2012. Ha poi riferito di non essere a conoscenza dell'entità del credito e non ha saputo fornire alcun altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti trincerandosi dietro numerosi "non ricordo".

La testimone Bedocchi Cristina ha dichiarato di avere svolto le mansioni di impiegata presso lo studio Fincro s.r.l., incaricata della gestione della contabilità anche per conto di tre società riconducibili all'imputato COSTI Omar (Minimum s.r.l., Sine s.r.l., Macrion s.r.l.). Ha ricordato, altresì, su sollecitazione della difesa, il nome della società Mescal s.r.l. in quanto ditta fornitrice delle società del COSTI Omar, ma di non sapere che fosse riconducibile a Cesarini Andrea e di non ricordare che l'imputato avesse svolto riunioni con fornitori delle proprie società, presso lo studio per cui aveva lavorato.

Il testimone Chiminazzo Cristian ha dichiarato di conoscere COSTI Omar, in quanto aveva svolto l'attività di commesso presso i negozi di telefonia di tale Campani Cristian, socio in affari dell'imputato. Il teste ha spiegato che alle proprie nozze, celebratesi il 28.7.12, COSTI Omar si presentò con una Lamborghini gialla, dicendogli che il suo regalo di matrimonio era quello di accompagnarlo in chiesa con la Lamborghini. Il teste ha portato con sé una foto che è stata mostrata al Tribunale in cui è ritratta l'auto.

Il teste Maxia Pietro, Ispettore Capo della Polizia di stato in servizio presso la Questura di Roma, ha riferito di aver conosciuto l'imputato COSTI Omar nel corso delle indagini condotte nei confronti di un noto truffatore, tale "Pabaiosca", attivo nel settore delle autovetture. Nel corso di questa attività investigativa aveva accertato che questo soggetto era venuto in possesso di una Lamborghini per la quale era stata sporta denuncia di furto da Cesarini Andrea, reale proprietario dell'autovettura. Il testimone ha affermato di aver sentito a sommarie informazioni Cesarini e di averlo indagato a piede libero perché nel corso dell'interrogatorio questi ammise di aver denunciato falsamente il furto della Lamborghini per poter recuperare il premio assicurativo, raccontando così la vicenda legata alla macchina, racconto dal quale era emerso anche il nome del COSTI Omar, sentito anch'egli, successivamente, a sommarie informazioni. Nello specifico il teste ha affermato che: *"Loro si incontrano - COSTI Omar e il Cesarini - negli uffici a Fiumicino di un altro imprenditore, che gli presta - così mi viene detto - gli presta i locali per farsi queste loro trattative. Durante una di queste trattative, Perché evidentemente Cesarini doveva dei soldi a COSTI Omar, questo me lo riferì anche COSTI Omar direttamente a sommarie informazioni - intervenne casualmente capitò questo Pabaiosca, parlavano di una autovettura di buon*



livello, lui dice "ho io il compratore. Mi assumo io l'incarico di venderla e poi vi dò quello che vi devo" insomma. Fa un tentativo, al secondo tentativo questa macchina prende e sparisce. Non si vede più praticamente, evidentemente ritengo che, dopo un x tempo, il Cesarini forse stando in difficoltà, non so bene... Decide di fare questa denuncia ai Carabinieri del furto avvenuto a Roma peraltro"(cfr. pp. 39-40).

La testimone Ganapini Sara, amica dell'imputato COSTI Omar, non ha fornito alcun elemento utile ai fini dell'accertamento dei fatti esaminati.

All'udienza del 19.9.17 si è proceduto all'escussione di Biliardi Silvia, commercialista presso la società Fincro s.r.l. La teste ha confermato che l'imputato COSTI Omar era cliente dello studio e che la società Mescal s.r.l. era uno dei fornitori della Minimum s.r.l. La difesa ha mostrato alla testimone due partitari, dai quali la stessa ha confermato emergere un rapporto di debito-credito fra le società Minimum e Mescal e che la prima doveva incassare dalla seconda una somma pari a 457.458,50.

Infine, Catarinelli Tiziano è stato escusso il 26.9.17. Il testimone ha dichiarato di essere titolare della società ACT s.r.l., attiva nel settore della logistica e dei trasporti e di aver avuto fra i propri clienti anche l'imputato COSTI Omar per la Minimum s.r.l., precisamente dagli anni 2008/2009. Il teste ha precisato che presso il magazzino della ACT vi era uno spazio di circa 100 mq deputato al deposito del materiale destinato alla Minimum, veniva quindi situato lì, in giacenza, in attesa del trasporto e della consegna alla società di COSTI Omar. Inoltre, ha affermato che poteva capitare che il magazzino della Minimum venisse usato per far sostare i camion della ACT impegnati nei trasporti della merce da nord a sud, e viceversa, per evitare che sostassero in autostrada. Nel corso dell'escussione la difesa ha mostrato al teste dei documenti legati al trasporto della merce, un "inspection report" e un "CMR", chiedendo di spiegare di cosa si trattasse. Egli ha risposto dichiarando che il primo di questi era un documento finalizzato ad attestare lo stato della merce e che era usuale inviarlo al cliente con un timbro e con le foto della merce in allegato, se richiesto; mentre il secondo è un documento necessario per consentire la movimentazione della merce all'interno della Unione Europea. Il testimone ha dichiarato di ricordare che la società Mescal s.r.l. di Cesarini Andrea era uno dei fornitori della Minimum s.r.l. e che nell'agosto del 2012 vi furono dei problemi fra queste società, in quanto era stato allertato dal COSTI in merito all'arrivo di un certo quantitativo di merce dalla Mescal e destinata alla Minimum, che in realtà non arrivò mai. Il teste ha dichiarato che, proprio nell'estate del 2012, mise per un giorno il proprio ufficio a disposizione del COSTI e del Cesarini per poter fare i conti con calma e che, al termine della giornata, la Lamborghini del Cesarini - con la quale si era però presentato il COSTI - venne depositata presso il magazzino della ACT, in quanto il Cesarini intendeva venderla per ricavarne del denaro. Il teste ha confermato di aver avuto un ruolo di intermediazione nella vendita dell'autovettura, proponendo difatti i potenziali compratori: *"Sì, erano dei ragazzi che facevamo... che si occupavano di comprarmi i mezzi, perché io avevo parecchi mezzi; avevo sempre bisogno di mezzi, di autotreni, di furgoni, eccetera, eccetera e visto che loro avevano anche un concessionario si propose un certo Alioscia Paba, che la prese in consegna. Infatti io diedi anche tutta quanta la documentazione della presa in consegna da parte del suo autosalone ad un ispettore che mi chiamò successivamente a Roma, perché questa macchina era stata rubata."*(cfr. p. 18). Il testimone ha dichiarato, inoltre, che l'ispettore Maxia cercò di

capire se fosse coinvolto nel furto della macchina. *"Lui voleva appurare se io centrassi qualcosa con il furto della macchina e io gli ho spiegato come è andata la vicenda, perché in quel caso praticamente si intromise una persona, un... credo che sia un meridionale, un napoletano, che praticamente esigeva il credito da me, perché dice: "Tu hai dato la macchina a questo concessionario, quindi il credito lo voglio da te" e quindi parlammo un po' di questa vicenda della macchina. Vantava un credito di 60/70mila euro, cioè lui dice 120."* (cfr. p. 19). Il testimone ha rammentato il nome di tale soggetto di origini napoletane, "Vittorio" ma non il cognome, dicendo che si comportava come se la macchina fosse sua. *"Mi disse: "da adesso in poi te la devi vedere con me, perché Omar non c'entra niente in questa storia, lui sta fuori, parli solo con me, fai solo con me. "Mi aveva quasi minacciato, diciamo"* (cfr. p. 20). Il testimone ha collocato questa circostanza nel mese di dicembre del 2012.

Interrogato dal Tribunale sui contorni della vicenda, il Catarinelli ha risposto di aver inteso che Cesarini aveva maturato un debito nei confronti di COSTI Omar: *"che c'era un credito, anche perché secondo me Cesarini non avrebbe mai lasciato la Lamborghini, perché lui ci teneva proprio, quindi lasciando la macchina e dicendami di venderla, se non c'hai un credito non lo fai"* (cfr. p. 21). Ha quindi dichiarato che nel corso dell'incontro avvenuto tra Cesarini e COSTI presso l'ACT i toni erano tranquilli, ma aveva notato che il Cesarini era dispiaciuto. Ha anche precisato che più volte, dopo il dicembre del 2012, si recarono presso i suoi uffici due soggetti meridionali, tale Vittorio e Antonio (verosimilmente SILIPO) che il teste ha descritto come aventi un atteggiamento spocchioso e arrogante, i quali asserivano che ormai Cesarini doveva rendere conto a loro e non più al COSTI, perché erano loro ad aver acquisito il suo credito nei confronti del Cesarini stesso *"Sì, perché pare che il debito che Cesarini doveva a Omar non lo doveva più a Omar, ma lo doveva a loro. Io questo non so per quale motivo, ma è questo che loro mi dissero. E quindi io non dovevo più parlare con... anche della vendita della macchina non dovevo più parlare. Ecco perché poi Vittorio mi disse che i soldi li voleva lui della macchina e non Omar, perché dicevano che Omar era uscito fuori da questa storia e che non c'entrava più niente. Quindi i soldi del Cesarini dovevano andare a Vittorio e a quell'altro"* (cfr. p. 25).

23.7. I testimoni indotti dalla difesa CANNIZZO

All'udienza del 7.9.2017 sono stati escussi anche i testimoni indotti dalla difesa CANNIZZO: Colonnello Umberto Malato, Maresciallo Palladino Nicola, Maresciallo Catanese e Di Pasquale Giorgio.

Il primo, già comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri dal 1995 al 1999, ha confermato di ricordare che il CANNIZZO, che era stato suo autista durante il servizio, aveva chiesto il porto d'armi per avere subito delle minacce a seguito di alcune operazioni di servizio alle quali aveva partecipato. Per questo motivo gli venne rilasciato il porto d'armi e disposta la misura di una vigilanza saltuaria presso la propria abitazione da parte di una pattuglia dei Carabinieri.

Il secondo ha riferito di un'occasione in cui, durante un servizio, aveva per caso incontrato CANNIZZO in via Samoggia, dal quale aveva avuto notizie utili per la cattura di un soggetto di origini georgiane.



Il teste Catanese, già comandante della stazione dei Carabinieri di Reggio Emilia, ha attestato la frequentazione del CANNIZZO della caserma e dei suoi colleghi anche dopo il suo congedo, seppur con frequenza progressivamente calante.

Infine, Di Pasquale Giorgio ha confermato che acquistò e si intestò una utenza telefonica, che utilizzava però il CANNIZZO, perché quest'ultimo gli aveva detto che subiva minacce telefoniche e voleva quindi aiutarlo a preservare la sua incolumità fisica e quella dei suoi familiari. Nel corso del suo servizio subì anche un'aggressione fisica e verbale da parte di SILIPO Salvatore. Ne riferì anche in Questura e andò a farsi refertare all'ospedale accompagnato da CANNIZZO.

23.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità in ordine al capo 70

Prendendo le mosse dal capo di imputazione 70, all'esito della espletata istruttoria deve ritenersi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato loro ascritto.

Il dibattimento ha, infatti, restituito una pluralità di prove, orali e documentali, tra loro perfettamente convergenti e tali da consentire la ricostruzione dei fatti in maniera assolutamente coerente con la contestazione mossa nel capo d'accusa.

La prova principale è senz'altro costituita dalla testimonianza resa in dibattimento dalla persona offesa, Cesarini Andrea, il quale ha ripercorso tutta la vicenda che lo ha visto vittima, in modo spontaneo, autentico, preciso, puntuale, sempre coerente e senza mai lasciarsi andare a toni di esagerazione o a manifestazioni di astio nei confronti dei propri aguzzini. In tal senso va innanzitutto considerato che egli ha ricostruito l'intera vicenda dai suoi preliminari sviluppi fino agli esiti estremi – vicenda che si è protratta per oltre nove mesi – con una dovizia di particolari non consueta, riuscendo a collocarli esattamente nel tempo e a collegarli a specifici luoghi e persone. Non solo.

Nella descrizione di questi fatti così dettagliati, egli non ha mai vacillato ad alcuna domanda né è caduto in contraddizione alcuna, spiegando in maniera sempre ragionevole ogni sviluppo della vicenda. Sotto tali aspetti va dunque positivamente valorizzata la costanza del suo narrato, anche rispetto alle dichiarazioni predibattimentali, che ha confermato senza esitazione alcuna. La circostanza che egli fosse coinvolto in attività illecite, rappresentata dalle operazioni per fatturazioni inesistenti perpetrate insieme a COSTI Omar, non è circostanza capace, in sé, di privare il testimone della sua attendibilità dichiarativa, avendo egli dato concreta e fattiva dimostrazione di voler riferire la realtà degli accadimenti, a prescindere dalle sue trascorse esperienze giudiziarie, di cui è stato (ed è) chiamato a rispondere in altra sede. Va, inoltre sottolineato, sotto tale aspetto, che la scelta del Cesarini di raccontare gli esatti accadimenti della vicenda senza nascondere alcunché, trova una coerente spiegazione nella condizione di terrore in cui era precipitato a causa della condotta estorsiva reiteratamente posta in essere dapprima dagli odierni imputati e, poi, da altri appartenenti alla criminalità organizzata calabrese e napoletana. Eloquenti di questo stato di terrore è proprio la scelta del Cesarini di non andare a denunciare le plurime vessazioni subite, sottomettendosi passivamente alle richieste continue di elargizioni economiche, del tutto ingiustificate.

Che poi nella telefonata invocata dalle difese non risulti il pianto del Cesarini, è circostanza del tutto ininfluyente non solo alla luce di quanto già argomentato, ma anche della forza e della pregnanza del complessivo impianto probatorio, che ora si andrà a delineare.

Poco più che ovvio che la scelta processuale di non rassegnare le conclusioni, e quindi di rinunciare alla propria costituzione di parte civile, sia del tutto neutra rispetto alla valutazione della sua attendibilità, essendo, semmai, dimostrativa di una persistente condizione di timore. In definitiva, le dichiarazioni della persona offesa Cesarini Andrea rappresentano un esempio di bontà narrativa, in ordine al quale il Collegio non nutre riserva, anche perché il dibattimento ha fornito una molteplicità di riscontri, per non necessari, che confermano il suo racconto in tutti i suoi sviluppi. Fondamentali, in questo senso, sono gli esiti della attività spionistica che, così come correttamente letti, cronologicamente e logicamente, dall'accusa, riscontrano perfettamente la vicenda in tutti i suoi passaggi, scandendola in fasi e specifici accadimenti perfettamente coincidenti con quelli riferiti dal Cesarini. D'altro lato l'attività spionistica è stata spesso svolta in concomitanza dei servizi di O.C.P. (cfr. produzioni 16.9.2016), disposti proprio per verificare ciò che le intercettazioni facevano emergere, così consentendo di documentare concretamente le condotte prospettate nelle conversazioni telefoniche.

Da ultimo, vanno considerati gli esiti delle attività di perquisizione e sequestro effettuate a carico di SILIPO Antonio, che hanno permesso il ritrovamento degli assegni attestanti gli esborsi patrimoniali ai quali il Cesarini è stato costretto.

Ma vi è di più.

Al patrimonio probatorio acquisito, si aggiunge l'apporto collaborativo del collaboratore di giustizia Giglio Giuseppe che, più volte, nel corso del dibattimento, ed in termini sempre coerenti, ha parlato della attività estorsiva perpetrata dal SILIPO e da SARCONE per il recupero del credito di COSTI, indicandola, peraltro, come esempio di una delle attività principali del gruppo, *id est*, le estorsioni, e della capacità predatoria del gruppo che, dopo avere depredato la vittima di ingenti somme di denaro, contravviene agli accordi raggiunti con il mandante del recupero (in questo caso COSTI Omar) trattenendo esclusivamente per sé l'ingiusto profitto della azione estorsiva, secondo strategie operative già apprezzate nell'esame dell'altra vicenda che ha visto coinvolto un importante imprenditore reggiano, che si era rivolto alla 'ndrangheta per recuperare il proprio credito: SALSI Mirco. Nel descrivere l'azione del recupero credito per COSTI Omar, il collaboratore ha posto, sullo sfondo, GIBERTINI Marco, descritto come il collettore tra l'imprenditore reggiano e mandante dell'estorsione, COSTI Omar, e SILIPO Antonio e SARCONE Nicolino.

La circostanza, la coerenza e la puntualità delle dichiarazioni del collaboratore e la loro perfetta aderenza a tutte le prove raccolte, che le riscontrano in maniera oltremodo precisa, non consentono alcun dubbio in ordine alla attendibilità del dichiarante e alla capacità delle sue propalazioni di fungere come prova della colpevolezza, essendo pienamente rispettati i parametri di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.

VALERIO Antonio, pur non conoscendo la vicenda, ha riferito, a sua volta, ciò di cui era venuto a conoscenza in carcere per voce diretta di SILIPO Luigi che, ha spiegato il collaboratore, lo aveva letteralmente "stalkerizzato" nel parlargli della vicenda. La attendibilità delle dichiarazioni del VALERIO discende non solo dal fatto che egli, coerentemente alla fonte della sua conoscenza, ha sostanzialmente parlato, in relazione alla estorsione in esame, solo di SILIPO Luigi, ma anche dalla circostanza che, nel farlo, ha descritto una condotta perfettamente aderente a quella che emerge dalle prove assunte, che

delineano il ruolo di SILIPO Luigi proprio quale “rappresentante” del fratello Antonio, quale “garante” della certificazione del credito di COSTI.

Alla luce delle argomentazioni svolte deve dunque ritenersi dimostrato che Cesarini Andrea è stato vittima dell'estorsione consumata ai suoi danni dagli imputati, negli esatti termini descritti nel capo d'imputazione in ciò convergendo, in un univoco e granitico quadro probatorio, tutte le prove raccolte nel corso del dibattimento.

Nessun dubbio che la condotta integri il reato di estorsione, essendo indiscusse le gravi e reiterate intimidazioni patite dal Cesarini a partire dal 17.10.2012, giorno del primo incontro avuto con COSTI, CANNIZZO e SILIPO Luigi, e sino al momento in cui egli, terrorizzato, sfinito, ha deciso di assoggettarsi alla volontà di SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio.

Trattasi ovviamente di scelta non libera, ma coartata dalla paura di subire gravi ripercussioni per sé e per la sua famiglia, così come palesemente manifestatogli dai suoi aguzzini. L'ingentissimo esborso patrimoniale effettuato in favore di SILIPO, SARCONI e MORMILE, integra indiscutibilmente *deminutio patrimonii* della vittima ed il conseguente ingiusto vantaggio ottenuto da costoro. L'assoluta esorbitanza della condotta intimidatoria, sfociata in minacce gravissime alla incolumità personale e di quella dei familiari del Cesarini e indiscutibile indice di una volontà prevaricatrice, impedisce di ritenere integrata la più mite ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche a voler sostenere l'esistenza del credito nei termini richiesti, fermo restando che l'origine illecita della pretesa, certamente legata alle fatturazioni per operazioni inesistenti (così come certificato dal collaboratore GIGLIO) la rendeva non azionabile in giudizio.

Non va, del resto, dimenticato che nei confronti di SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio è stata emessa sentenza di condanna ormai dotata di forza di giudicato.

Va inoltre puntualizzato che procedere ad una separazione, materiale e giuridica, delle condotte tenute sino al 17.10.2012 da quelle perpetrate successivamente e che hanno condotto all'esborso patrimoniale del Cesarini, rappresenta un'operazione artificiosa non rappresentativa del reale accadimento dei fatti.

Ed invero, COSTI Omar, desideroso di recuperare il proprio credito si è rivolto, allo scopo, tramite GIBERTINI, a SILIPO Antonio chiedendo, per il primo incontro fissato con Cesarini per effettuare i conteggi, la presenza di un uomo fidato di SILIPO Antonio: *“Per mercoledì molto probabilmente mi serve un fidato del nostro amico Antonio con me tutto il giorno che faccio i conti con...con il romano che viene su”* (prog. 2098 RIT 153/2012). La frase è oltremodo dimostrativa di come la presenza di quell'uomo fidato del SILIPO – che poi saranno due – non era finalizzata a null'altro se non ad imprimere una prima intimidazione al Cesarini, affinché si riconoscesse debitore del COSTI per l'importo da lui ritenuto. Ed invero, non occorre che questo soggetto fosse esperto di contabilità, quanto che fosse un uomo di fiducia di SILIPO e che presenziasse, al suo fianco, per tutta la durata dell'incontro. Non è un caso che lo stesso Cesarini abbia riconosciuto che in quella occasione non gli vennero avanzate richieste di pagamento ma capì subito, proprio per la presenza di quei due uomini sconosciuti, del tutto inesperti di contabilità, presentati come meri finanziatori, che non si trattava di una *“cosa leggera leggera”*. Sulla base di questa premessa, che aveva fatto chiaramente intendere a Cesarini che COSTI agiva con l'appoggio di forze in grado di imporre la loro volontà, era stato dunque preparato il successivo intervento diretto di

SILIPO Antonio e, quindi, di MORMILE Vittorio, sfociato nella consumazione finale della gravissima estorsione in esame.

In altri termini, i fatti sviluppatisi sino all'incontro del 17.10.2012 non rappresentano una fase autonoma e separata, materialmente e giuridicamente, da quelli successivi, rappresentando, invece, una parte coesistente di un'unica vicenda e di un unico mandato estorsivo in cui le condotte dei singoli attori, e quindi anche quelle tenute da CANNIZZO Mario e SILIPO Luigi - hanno sinergicamente interagito per imprimere nella vittima quella condizione di assoggettamento che la aveva costretta a subire l'esborso patrimoniale pur ritenuto non dovuto.

Del resto, l'intero processo ha dato prova di come diverse condotte estorsive accertate si siano consumate nel corso di un esteso lasso temporale sviluppatosi lungo una pluralità di fasi, tutte avvinte fra loro, caratterizzate dall'intervento di più soggetti che hanno contribuito alla perpetrazione dell'illecito con condotte intimidatorie più o meno espresse, financo larvate.

Ciò posto, venendo alla responsabilità dei singoli, *nulla quaestio* in ordine alla responsabilità di COSTI Omar. Egli, benché successivamente estromesso dagli illeciti profitti ottenuti dall'azione estorsiva commessa - circostanza del tutto ininfluyente ai fini della configurabilità della sua responsabilità - è indiscutibilmente il mandante della stessa. È lo stesso COSTI, del resto, ad avere ammesso di essersi rivolto al SILIPO per il recupero del suo credito.

In ogni caso, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, sono le prove a dimostrarlo. In tal senso depono innanzitutto l'intercettazione registrata al prog. 2098 RIT 153/12, nel corso della quale COSTI chiede a GIBERTINI un amico fidato di SILIPO Antonio per mercoledì, data fissata per il primo appuntamento con il Cesarini. A tale prova si aggiungono le parole stesse di colui che rappresenta il regista della condotta illecita, sarebbe a dire GIBERTINI Marco il quale, parlando con SALSI Mirco, altro imprenditore caduto nelle mani della 'ndrangheta (cfr. capo 66), fa espresso riferimento alla attività di recupero crediti svolta da SILIPO per COSTI Omar (indicato nel dialogo come l'imprenditore reggiano) nei confronti di un romano (Cesarini Andrea) per fatture non pagate (prog. 881, RIT 174/12). Pare dunque oltremodo evidente che COSTI Omar ha chiesto l'intervento di un amico fidato di Antonio (SILIPO) per l'incontro del 17 ottobre in vista dell'attività di recupero credito nei confronti dell'imprenditore romano Cesarini Andrea, già combinata dall'imputato per il tramite di GIBERTINI. Perfettamente coerenti a tali conclusioni sono anche le dichiarazioni del collaboratore GIGLIO Giuseppe, nonché tutti i successivi sviluppi della vicenda.

La consapevolezza del COSTI di procedere ad un atto estorsivo, e non certo ad una normale e fisiologica attività di recupero crediti, è dimostrata dal fatto che egli, di fronte alla sussistenza di un credito così ingente (anche se non certo nel suo esatto ammontare) e correlato anche ad una attività illecita di falsa fatturazione, ancorché rivolgersi ad un legale o ad un professionista del settore, ha affidato la sua attività di recupero credito ad un soggetto (imprenditore edile e degli autotrasporti) legittimandolo ad agire dietro la parvenza di una cessione di credito come al solito priva di una reale giustificazione commerciale o giuridica (cfr. capi 65, 66, 71 e 74), propostagli da GIBERTINI Marco che, ancora una volta aveva aperto alla 'ndrangheta le porte dell'imprenditoria reggiana ed emiliana, desiderosa di reperire "canali di tutela" più rapidi ed efficienti di quello offerti dalla giustizia ordinaria.

La telefonata citata intercorsa tra GIBERTINI e COSTI nella quale costui sollecita, con tono e modi ampiamente confidenziali e criptici, il primo a trovare un uomo fidato del “loro amico Antonio”, elide in radice ogni dubbio circa la consapevolezza del COSTI della caratura criminale del SILIPO, in relazione al quale condivide informazioni personali rilevanti con GIBERTINI – pacificamente a conoscenza del SILIPO, della sua appartenenza alla ‘ndrangheta e dei metodi estorsivi utilizzati – ed al quale è legato da un evidente rapporto di stretta confidenzialità.

Non si dimentichi, peraltro, che le società di COSTI Omar, già da tempo erano inserite nel sistema di frodi carosello orchestrate da GIGLIO per commettere frodi fiscali (cfr. capi 96, 97, 98, 99) e che, da lì a poco, COSTI sarebbe stato coinvolto nell’attività illecita commessa in concorso proprio con SILIPO Antonio ai danni di Grammatica Annalisa (cfr. capo 72).

Quanto a SILIPO Luigi, nel confermare le considerazioni svolte in ordine all’estorsione commessa in danno di Menozzi Dimitri e ai suoi rapporti con il fratello e i vertici della associazione (cfr. capo 59), va qui sottolineato come egli ha dato la sua disponibilità al fratello Antonio per partecipare all’incontro del 17.10.2012, al fine di intimidire, con la sua presenza e quella del CANNIZZO, il Cesarini affinché si riconoscesse debitore per l’importo ritenuto da COSTI, in modo da “preparare il terreno” per le fasi successive della condotta estorsiva.

Pare oltremodo inverosimile e razionalmente non sostenibile che l’imputato SILIPO Luigi, condannato per il delitto associativo e legato da un siffatto rapporto di sudditanza – espressivo del rispetto delle gerarchie della associazione – nei confronti del fratello Antonio e, per il suo tramite, del SARCONI, si sia recato all’incontro nella assoluta inconsapevolezza della finalità estorsiva ed al solo fine di accompagnare COSTI Omar al di fuori di ogni reale ragione giustificativa. Le parole del VALERIO, peraltro riscontrate dalle parole della persona offesa, ne forniscono ulteriore prova.

Per quanto concerne CANNIZZO Mario, va innanzitutto messo in evidenza, essendo incontestato, che il 17.10.2012 egli era presente all’incontro insieme a COSTI Omar e SILIPO Luigi. È parimenti accertato che, alla luce delle considerazioni svolte, quell’incontro era stato organizzato al fine precipuo di fare pressioni nei confronti di Cesarini affinché riconoscesse il proprio debito nella misura ritenuta dal COSTI che, allo scopo, si era rivolto a SILIPO Antonio.

Poste queste premesse, la questione attiene unicamente alla consapevolezza dello stesso di aver preso parte, con la sua azione sinergica, ad una condotta estorsiva.

Soccorre a tale scopo, innanzitutto, l’intercettazione registrata al prog. n. 881, RIT 174/12, nella quale GIBERTINI, riferendosi a CANNIZZO, che aveva chiuso la portiera al SALSI davanti all’ufficio di SILIPO Antonio, e denominandolo “l’ex questurotto”, racconta all’imprenditore reggiano del recupero credito svolto da SILIPO su mandato del COSTI, descrivendo proprio lo svolgimento dei fatti del 17 ottobre, rappresentandogli la presenza del CANNIZZO.

La reazione del SALSI è oltremodo eloquente: “Cazzo, quindi è passato di qui adesso?”, facendo chiaramente intendere di aver compreso come il CANNIZZO avesse partecipato ad un mandato estorsivo analogo a quello che lui aveva conferito nei confronti della Gelmi.

La comprensione immediata da parte del SALSI del consapevole ruolo ricoperto dal CANNIZZO nella estorsione, sulla base del racconto offertogli dal GIBERTINI, che ben conosceva le dinamiche illecite sottese alla attività di recupero credito svolta dal SILIPO e i soggetti coinvolti nella stessa, corrisponde agli esiti delle altre prove raccolte in dibattimento, che hanno dimostrato come CANNIZZO sia legato, da tempo, da un rapporto fiduciario con SILIPO Antonio.

Per sua stessa ammissione, CANNIZZO – che peraltro aveva svolto indagini sulla 'ndrangheta insediata sul territorio reggiano sin dai tempi del DRAGONE – aveva avuto modo di conoscere SILIPO Antonio perché coinvolto in alcuni episodi che avevano richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Successivamente, l'intensità di questo rapporto era cresciuta, tanto da indurlo a rivolgersi proprio al SILIPO per reperire informazioni utili a scoprire l'autore delle minacce di cui si riteneva vittima. In tal modo CANNIZZO ha dimostrato di riconoscere in SILIPO Antonio un personaggio legato a contesti illeciti, al quale rivolgersi per scoprire la fonte delle proprie minacce legate, forse, anche a contesti 'ndranghetisti, così come indicato nelle varie denunce presentate all'Autorità Giudiziaria. In altri termini, emerge dalle parole dello stesso CANNIZZO, un legame ambiguo, quasi fiduciario, che ha indotto, lui, uomo delle istituzioni e rappresentante delle Forze dell'ordine, a rivolgersi a fonti di conoscenza estranee ai canali ufficiali ed offuscate da una cortina di ambiguità, in quanto legate a personaggi gravitanti in ambienti non certo caratterizzati da trasparenza e completa liceità, tanto da essere ritenuti in grado di fornire notizie non utilmente ottenibili nemmeno per le vie ufficiali. Significativo di questa ambiguità è, ad esempio, quanto scritto al punto 7 della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia nel 2011, nella quale il CANNIZZO ha indicato tra i soggetti malavitosi residenti e frequentanti il suo quartiere anche SILIPO, oltre a VALERIO, SESTITO e FALBO (cfr. produzione 6.6.2017).

La vera portata di questo rapporto connotato da estrema ambiguità è emersa, in tutta la sua portata, all'esito del dibattimento che ha disvelato come tra SILIPO e CANNIZZO si fosse instaurato, da tempo, un vero e proprio rapporto fiduciario.

Più avanti si dirà, infatti, della penale responsabilità del CANNIZZO per il reato di cui al capo 70 *sexies* commesso nel dicembre del 2012 in concorso con SILIPO Antonio. Qui basta ricordare che, proprio al fine di riottenere il porto d'armi aveva simulato, unitamente al SILIPO, una telefonata intimidatoria, segno palese di un radicato e profondo rapporto fiduciario intercorrente tra di loro, trasmodante anche nella commissione di reati.

Non solo.

In quello stesso mese CANNIZZO Mario si era attivato per procurare a SILIPO Antonio oltre 1.000 proiettili ricaricati calibro 9x21. L'enorme quantitativo del munizionamento appare sufficientemente eloquente non solo della illiceità della richiesta svolta per SILIPO al di fuori di qualsiasi canale ufficiale, ma anche, ancora una volta, dello strettissimo rapporto, di natura fiduciaria intercorrente tra i due, che si affidano l'un l'altro per la perpetrazione di illeciti.

Le conclusioni raggiunte sono perfettamente aderenti alle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia VALERIO Antonio che, con dichiarazioni dettagliate ed ancorate anche alla descrizione di specifici fatti concreti e reali (quali le elezioni Comunali che vedevano candidato l'ispettore di Polizia Piscopo Luigi, e il loro – di VALERIO e CANNIZZO - comune indirizzo di residenza, in via Samoggia) , ha parlato di CANNIZZO

come uomo di fiducia di SILIPO Antonio al quale costui affidava, addirittura, la sorveglianza degli afflussi di persone davanti al suo ufficio. Va peraltro evidenziato che, coerentemente a quanto dichiarato in ordine alla fonte della sua conoscenza relativa ai fatti di cui al capo 70, VALERIO non ha minimamente parlato del coinvolgimento del CANNIZZO, ma solo di quello di SILIPO Luigi, per averglielo riferito quest'ultimo in relazione alla sua posizione. Anche sotto tale aspetto, dunque, deve apprezzarsi la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di VALERIO Antonio nei confronti di CANNIZZO non orientate ad addossargli, ad ogni, costo la responsabilità dei fatti contestatigli, ma solo a descriverne la figura ed i suoi rapporti con SILIPO Antonio.

In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, non possono nutrirsi dubbi circa la consapevolezza del CANNIZZO, uomo di fiducia di SILIPO, di essere intervenuto insieme a SILIPO Luigi per fare pressioni sul Cesarini affinché costui riconoscesse l'esistenza e l'importo del suo debito nei confronti del COSTI nei termini indicati da quest'ultimo. Del resto, la sua figura autorevole e la sua esperienza sul campo, lo rendevano soggetto perfetto per quel ruolo, essendo in grado di fare percepire la sua autorevolezza e quella degli altri due senza necessità di un'azione diretta ed espressa. Lo stesso contegno reiteratamente tenuto nei giorni successivi nei confronti dell'appuntato Caruso, che lo aveva riconosciuto (e dal quale era stato riconosciuto), e volto a carpire le ragioni della sua presenza sul luogo, sono eloquenti di una consapevolezza di un illecito agire, posto che, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna ragione di tenere quel comportamento con tanta, interessata, insistenza.

A fronte della solidità e della univocità delle prove raccolte, che fondano il ragionamento probatorio nei termini anzidetti conducendo agli esiti indicati, le prove indotte dagli imputati non hanno alcuna capacità di dimostrazione del contrario, né quella di scalfire il convincimento raggiunto dal Tribunale.

Ed invero, i testimoni indotti dalla difesa del COSTI hanno reso dichiarazioni ininfluenti o comunque relative a considerazioni personali concernenti l'esistenza e all'entità del credito - non supportate da alcun tipo di affidabilità tecnica in quanto svolte estemporaneamente sulla base di documentazione priva di attendibilità quanto a completezza, provenienza e veridicità dei contenuti - o inerenti la condotta estorsiva, della quale non hanno avuto alcuna contezza personale né per interposta persona. In ordine al primo dei due aspetti, peraltro, si è già detto di come l'assoluta esorbitanza della intimidazione rispetto alla pretesa del COSTI e la volontà prevaricatrice ad essa collegata, collochino la condotta nella fattispecie estorsiva a prescindere dalla sua esistenza, dal suo ammontare e dalla sua fonte, fermo restando che si è accertato trattarsi di fonte illecita e, perciò, di credito non azionabile in giudizio. Inoltre nessuna delle testimonianze, per quanto volta a gettare discredito sulla figura del Cesarini, è in grado di incidere negativamente sulla sua attendibilità, in ragione delle considerazioni testè svolte.

Quanto alle testimonianze indotte dalla difesa di CANNIZZO le stesse documentano:

- a) una frequentazione dell'imputato dei colleghi anche dopo il suo congedo; egli li andava a trovare in caserma anche per andare a per prendere un caffè con loro;
- b) l'incontro avvenuto, in altra occasione, in via Samoggia, tra un militare in servizio e il CANNIZZO che diede informazioni utili per la cattura di un delinquente.

Tramite tali circostanze si vorrebbe dimostrare come i fatti contestati, ed erroneamente ricondotti ad un concorso nella estorsione eventualmente commessa da altri, rientrino invece in una normalità di condotte tenute dal CANNIZZO che, spesso, si trovava in quei luoghi, anche incontrando altri militari in azione e che andava a trovare e contattava colleghi al di fuori di qualsiasi volontà illecita, come invece si vorrebbe desumere dal contegno da lui tenuto nei confronti dell'appuntato Caruso nei giorni successivi al 17.10.2012. Pare evidente che, senza mettere in discussione questi fatti, le modalità delle condotte tenute nel caso di specie dal CANNIZZO, così come emerse dalle prove acquisite, siano completamente differenti da quelle, neutre e pienamente legittime, tenute dallo stesso in altre occasioni.

Per tutte le ragioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati per il reato loro ascritto al capo 70.

Sussistono le contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 629 in riferimento ai nn. 1 e 3 dell'art. 628 c.p., trattandosi di azione minatoria condotta, nelle diverse fasi della azione, da più persone contemporaneamente presenti sul posto (COSTI Omar, SILIPO Luigi, CANNIZZO Mario, SILIPO Antonio e MORMILE Vittorio) le quali, ad esclusione di COSTI e CANNIZZO, fanno parte del sodalizio criminoso.

Sussiste l'aggravante speciale di cui all'art. 416bis, 1 c.p. La gravissima carica intimidatoria sottesa alla condotta estorsiva coralmente consumata, è rappresentativa di una modalità di azione tipicamente appartenente a coloro che fanno parte di associazioni mafiose, in quanto idonea ad assoggettare la vittima alla volontà prevaricatrice della forza premanente dal vincolo associativo.

Nel caso di specie è dato altresì ritenere sussistente la aggravante *de qua* anche nella sua declinazione soggettiva, atteso che tutti gli imputati, ben consapevoli della caratura criminale di SARCONI e SILIPO, hanno agito nella piena consapevolezza che dalla condotta estorsiva si sarebbe avvantaggiato, secondo modalità tipiche e collaudate di azione, l'intero sodalizio criminoso, che hanno deciso di avvantaggiare in quanto appartenenti o gravitanti intorno allo stesso, essendo entrati in rapporti personali o di affari reciprocamente convenienti. L'accordo originario (poi non mantenuto) tra COSTI e SILIPO per la spartizione del profitto dell'estorsione, il rapporto fiduciario tra CANNIZZO e SILIPO e l'accertamento della penale responsabilità degli imputati, rispettivamente, per i capi 72, 97, 89, 99, 72 e 70 *sexies* lo confermano.

23.9. La valutazione della penale responsabilità in ordine al capo 70sexies

E' possibile ora procedere alla valutazione della penale responsabilità del CANNIZZO per il reato di cui al capo 70 *sexies*.

Come si è già avuto modo di apprezzare, l'imputato sostiene che a causa del servizio reso durante la sua attività di Carabiniere, che lo aveva visto, tra l'altro, partecipare anche alle indagini svolte nei confronti della associazione mafiosa calabrese radicata sul territorio reggiano sin dai tempi dei DRAGONE, era stato vittima di minacce, che lo avevano determinato ad avvicinarsi a SILIPO Antonio - che conosceva in ragione di alcuni interventi che aveva svolto - per acquisire informazioni utili alla individuazione dei responsabili delle minacce subite. Da quel momento, pertanto, il rapporto con il SILIPO si era rafforzato.



Nel 2011 (il 4.1.2011), gli era stata rigettata la domanda di rinnovo del porto d'armi. A distanza di poco tempo, CANNIZZO aveva ricevuto intimidazioni telefoniche.

Sono state prodotte le plurime denunce-querele presentate per minaccia dal CANNIZZO il 12.7.2011, 31.12.2012, 15.7.2013, 25.9.2013. Nelle stesse l'imputato lamentava l'ingiustizia del mancato rinnovo del porto d'armi, trovandosi egli esposto a pericolo. E così, nelle querele del 2011 e del 2012 egli denunciava la pericolosità della sua situazione in quanto, oltre ad essere vittima di minacce, era stato privato del porto d'armi, evidenziando che la notizia del mancato rinnovo si era diffusa nell'ambiente criminale, così rendendo ancor più concreto ed attuale il pericolo per la sua incolumità.

Nel luglio del 2013, era stato notificato al CANNIZZO un nuovo provvedimento di diniego di rinnovo del porto d'armi emesso dal Prefetto a seguito della richiesta ripresentata dall'imputato, già soccombente in sede di giustizia amministrativa avverso il primo rigetto. Di qui le ulteriori denunce-querele nelle enfatizzava la sua condizione di soggetto esposto a grave e concreto pericolo.

Per quanto di specifico interesse, nella querela depositata il 31.12.2012 CANNIZZO aveva denunciato di avere ricevuto, alle 20:12 del 23.12.2012, sulla sua utenza cellulare (3482361577) una telefonata, proveniente dal n. 327 4603040, nel corso della quale l'interlocutore aveva proferito la seguente minaccia: *"Mario ancora stai camminando, bastardo sono tanti anni che cammini, quanto prima ti facciamo la festa"*. Alcuni giorni più tardi, il 27.12.2012, alle ore le 18:42 aveva ricevuto analoga chiamata proveniente dall'utenza cellulare n. 327 4603040, nel corso della quale l'interlocutore anonimo gli diceva: *"Che fai non rispondi? Hai paura? Come ti senti adesso che sei senza pistola addosso pezzo di merda, quando hai fatto lo sbirro era meglio che ti facevi i cazzi tuoi, bastardo, ti mangiamo il cuore"*.

Gli esiti della attività spionistica condotta in quel periodo anche sull'utenza di CANNIZZO, proprio in seguito a quanto era emerso in occasione delle indagini svolte in relazione all'estorsione consumata ai danni di Cesarini Andrea, facevano emergere una realtà differente. In particolare, il 21.12.2012, CANNIZZO chiamava dalla sua utenza n. 348 2361577, un soggetto di nome "Giorgio" (poi sentito come teste, *id est* Giorgio Di Pasquale) chiedendogli se aveva la possibilità di acquistare schede Wind, dicendogli quindi prenderne una e intestarsela. Giorgio acconsentiva, e i due decidevano di incontrarsi l'indomani per discutere della cosa (prog. 694 RIT 260/12: Giorgio - *Oh, Mario ciao. Mario - Eh. Ascolta eh... sotto mano ce n'hai tu schede Wind? Giorgio - Eh, no. Sotto mano, no. Mario - Eh... hai chiesto la... prova a chiedere se c'è qualche promozione alla Wind. Giorgio - Ah, no. Allora praticamente vogliono 15 euro. Mario - Ah? Giorgio - Vogliono 15 euro. Mario - Che è la promozione? Giorgio - No. Vogliono la scheda e 5 euro di ricarica. Mario - Ah. 15 euro la scheda più 5 euro di ricarica. Giorgio - Sì. Mario - Comunque, promozioni non ce n'è? Giorgio - No. La Vodafone ci può essere qualche cosa, ma la Wind no. Mario - Ah. Ascolta, me la prendi tu te la intesti a te? Giorgio - Eh, oggi... eh... sì. ppe... appena mi libero un pochino perché c'è stata una signora che è caduta dalla scala mobile e poi ti dico (inc. pronuncia affrettata). Mario - Eh. Beh, prendi una scheda, ti do anche il numero, così fa... si può fare il numero preferito? Che tu devi chiamare il numero preferito? Giorgio - Con Vodafone, sì. Con la Wind non lo so. Mario - Eh. Niente, ascolta. Eh... caso mai domani*

pomeriggio tu fai il pomeriggio? Giorgio - Sì, facciamo tutte cose insieme. Mario - E allora domani pomeriggio ci vediamo e discutiamo tutto e facciamo tutto. Va bene? Giorgio - Va bene. Okay. A dopo.).

Dopo circa un'ora CANNIZZO richiamava Di Pasquale, chiedendogli espressamente di intestare a suo nome la scheda telefonica di cui aveva bisogno, sottolineando l'urgenza della questione. Ancora una volta Giorgio assecondava la richiesta (prog. 705 RIT 260/12: *Giorgio - Pronto? Mario - Giorgio? Giorgio - Mario, dove stai? Mario - No, no sto qua vicino casa, ma devo andare un attimo in Via Kennedy. Perché? Giorgio - Eh. No, no, no. Così. Mario - Allora ascolta, se io... se io riesco a venire adesso. Giorgio - Eh. Mario - Me la fa... me la fai, se hai tempo, per farmi una scheda? Giorgio - Sì, io glielo posso chiedere. Ora... perché deve venire la ragazza... Federica cioè, c'ho confidenza. Le altre poi sono ragazzine e non... non... Mario - Eh, va beh. Tu fai una scheda... tu fai una scheda, te la intesti tu e la compri tu, la puoi fare, no? Giorgio - Sì, sì, sì. Devo beccare a lei, però. Mario - Ah? Giorgio - Siccome ci sono le promozioni, che a fine anno le regalano, capito? Mario - Non ho capito. Giorgio - Ci sono le promozioni che a fine anno le regalano. Mario - Ah. No, no ma mi serve adesso. Mi serve... mi serve adesso. Fine anno niente. Giorgio - Va boh. Va boh dai, via. Mario - C'hai tempo? Giorgio - Sì, sì, sì dai. Vieni. Mario - Ah. E allora il tempo che arrivo a casa prendo anche un attimo la ricetta che così faccio uno e l'altro. Va... va bene? Giorgio - (inc. pronuncia affrettata) okay. Ciao, ciao. Mario - Ciao, ciao, ciao, ciao.).*

Il 27.12.2012, il giorno della pretesa minaccia, CANNIZZO chiamava SILIPO dicendogli che da lì a poco sarebbe andato da lui con la scheda e avrebbero fatto tutto.

SILIPO gli diceva di presentarsi intorno alle 17.00 e CANNIZZO acconsentiva aggiungendo, con linguaggio criptico, che avrebbero fatto "quel lavoro là" (prog. 818 RIT 260/12: *... Mario - Ah. Niente, io fra poco caso mai vengo... porto pure la scheda facciamo tutto là. Va bien? Antonio - Ma vieni adesso o vieni pomeriggio? Mario - No e mo'... perché nel pomeriggio... perché volevo fare... per l'avvocato oggi, capito? Ah. Ah, no pronuncia affrettata) in ufficio? Antonio - No, non ci vado stamattina Mario, Mi sto... mi... sono a letto mi sto riposando, mi sto. Mario - Ah, ma non c'è neanche (inc. pronuncia affrettata), nessuno c'è oggi? Antonio - No, no. 'Sta settimana non c'è nessuno. Mario - Ah. Pomeriggio a che ora? Antonio - Verso le cinque, Mario. Mario - Ah, alle cinque? Antonio - Eh. Le sei. Mario - Eh. Eh... pe... per fare quel lavoro là? Antonio - Eh. Va bene. Mario - Eh. Quello qua. Beh, niente va. Okay dai, vengo verso le cinque, cinque e mezzo dai."*

Successivamente, alle ore 18.40, sull'utenza di CANNIZZO si registrava una chiamata (prog. 831 RIT 260/12) proveniente dall'utenza n. 327 4603040. Dopo alcuni squilli si attivava la segreteria e l'interlocutore lasciava il messaggio: "Mario... ciao, sono il tuo amico. Che fai non rispondi? Eh, che bastardo. Hai paura? Come ti senti adesso? Sei senza pistola addosso. Eh, pezzo di merda. Quando hai fatto lo sbirro eri meglio che facevi i cazzi tuoi, bastardo. Ti manca il cuore adesso e i coglioni. Bastardo, puh! (fonetico), merda."

Alle 20.17 veniva registrato un nuovo messaggio proveniente dalla stessa utenza (prog. 834 RIT 260/12) del seguente tenore: *Mario. Ciao, sono il tuo amico. Che fai non rispondi? Eh, che bastardo. Hai paura? Come ti senti adesso? Sei senza pistola addosso. Eh, pezzo di merda. Quando hai fatto lo sbirro eri meglio che facevi i cazzi tuoi, bastardo. Ti manca il cuore adesso e i coglioni. Bastardo, puh! (fonetico) merda."*



Gli inquirenti riconoscevano incontrovertibilmente, seppur camuffata, la voce dell'"anonimo" interlocutore in quella di SILIPO Antonio (cfr. deposizione Luogotenente Bentivoglio). Dopo aver ricevuto questa telefonata minatoria, CANNIZZO presentava una denuncia, tramite il proprio legale di fiducia tempestivamente informato (prog. 835 RIT 260/12) in cui asseriva nuovamente di essere vittima di minacce da parte di imprecisati soggetti di origine calabrese.

Ritiene il Tribunale che le prove raccolte fondino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del CANNIZZO per il reato a lui contestato. È pacifico che CANNIZZO ha ricercato ed ottenuto, tramite Giorgio Di Pasquale una scheda telefonica poi intestata in modo fittizio a terza persona. Ciò era avvenuto, con urgenza, proprio qualche giorno prima del fatto.

Con quella scheda CANNIZZO si era presentato a casa di SILIPO proprio il pomeriggio del 27.12.2012, in orario di poco antecedente a quello della telefonata minatoria. I due si erano accordati "*per fare quel lavoro là*" espressione che nella sua assoluta cripticità manifesta la volontà di tenere nascosta a terzi la natura delle attività che dovevano fare con quella scheda. Quel pomeriggio CANNIZZO riceve in segreteria i messaggi minatori da parte di un anonimo interlocutore la cui voce è, tuttavia, ben nota agli inquirenti che stanno svolgendo attività di intercettazione, che riconoscono incontrovertibilmente, per assiduità degli ascolti del soggetto, la voce di SILIPO Antonio.

In definitiva si è al cospetto di una pluralità di iudizi gravi, precisi ed univocamente convergenti verso la dimostrazione, secondo il canone di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., del fatto che CANNIZZO e SILIPO hanno orchestrato, ed attuato, un piano volto a simulare una condotta intimidatoria ai danni del primo, nella speranza che costui potesse riottenere il porto d'armi che gli era stato revocato proprio per la sua ritenuta vicinanza ad ambienti e soggetti malavitosi. La formidabile corrispondenza tra il contenuto della denuncia del 12.7.2011 in cui veniva paventato il timore che la notizia della mancanza del porto d'armi fosse circolata negli ambienti criminali e il contenuto della minaccia registrata nella segreteria del telefono quel 27.12.2012 pare oltremodo eloquente di una creazione artificiosa della stessa.

La tesi difensiva sostenuta dal CANNIZZO secondo la quale, se davvero avesse voluto simulare una condotta intimidatoria lo avrebbe fatto sin da subito, senza spendere migliaia di euro per cercare di ottenere il rinnovo secondo le ordinarie vie legali e della giustizia amministrativa, appare priva di pregio, se non altro perché è proprio la riconosciuta impossibilità, da parte del CANNIZZO, di ottenere il rinnovo per i canali istituzionali ad avere convinto l'imputato a percorrere quelli illegali, forte del rapporto fiduciario oramai instaurato con il SILIPO che, peraltro, era certamente interessato a che CANNIZZO, suo uomo di fiducia e posto anche a sorveglianza dei flussi di persone davanti al suo ufficio, nonché incaricato di singole azioni (cfr. capo 70), fosse armato.

La testimonianza resa da Di Pasquale Giorgio non sposta in alcun modo le conclusioni raggiunte non fosse altro perché, senza volere ipotizzare la sua complicità, egli non era certamente custode dell'utilizzo che realmente avrebbe fatto CANNIZZO della scheda telefonica.

Alla luce delle prove e delle argomentazioni esposte va dunque affermata la penale responsabilità di CANNIZZO Mario per il reato a lui ascritto al capo 70 *sexies*.

24. CAPI 71-74

I capi 71 e 74 hanno ad oggetto due tentate estorsioni il cui mandante sarebbe, nell'ipotesi accusatoria, l'imprenditore reggiano DEBBI Giuliano, unico, tra i correi, ad essere giudicato in questa sede, avendo gli altri definito la loro posizione con rito abbreviato, conclusosi con sentenza di condanna oramai dotata della forza della cosa giudicata.

Nonostante ciò, i fatti devono essere ripercorsi e ricostruiti anche in questa sede al fine di collocare e comprendere esattamente il ruolo dell'imputato DEBBI.

L'unicità del contesto temporale e spaziale in cui essi sono maturati, consiglia la loro trattazione unitaria, più rispondente alla reale dinamica degli accadimenti e unica capace di restituire l'esatta portata, anche sotto il profilo dell'adesione psicologica da parte del DEBBI agli stessi, anche in relazione alla aggravante speciale di cui all'art. 416bis 1 c.p..

Nell'affrontare le prove assunte in dibattimento, si prendono le mosse da quelle relative al capo 74, trattandosi di vicenda temporalmente esauritasi in data precedente.

24.1. La testimonianza degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 71

Il Maggiore Mura, nel corso dell'udienza del 14 settembre 2016, ha spiegato di aver raccolto e compendiato, su delega della DDA di Bologna, le risultanze di vari interventi svolti dalla Compagnia dei Carabinieri di Ravenna su sollecitazione delle persone offese delle due vicende estorsive in esame, Apuzzo Ugo (capo 71) e Grassi Mauro (capo 74).

L'indagine, traeva origine dalla denuncia che il Grassi aveva presentato il 17.6.2013 ai Carabinieri, sostenendo di aver subito diverse minacce da parte di tre soggetti, di origine presumibilmente calabrese, in ragione del loro accento. Costoro, secondo quanto esposto in denuncia, si erano recati presso il ristorante "La locanda del Melarancio", sito nel centro di Ravenna e, dopo aver pranzato, avevano rivolto, con tono imperioso, domande alla cameriera Russo Valentina, circa la possibilità di contattare il Grassi, precedente gestore del ristorante, unitamente alla ex moglie Paola Ciancone. A fronte del rifiuto opposto dalla cameriera, uno dei tre aveva mostrato alla stessa un tesserino munito di fotografia e recante la scritta Carabinieri, insistendo affinché contattasse il responsabile del ristorante per ottenere il recapito del Grassi. Convinta in tal modo, la cameriera contattò telefonicamente il suo datore di lavoro, tale Perazzini Luca, che in quel momento era in compagnia proprio del Grassi.

Nel pomeriggio della medesima giornata, ha proseguito il teste, la persona offesa aveva ricevuto numerose chiamate da due numeri, uno dei quali proprio quello in uso al SILIPO. Di fronte a tale insistenza il Grassi si era deciso a richiamare il SILIPO e a fissare un incontro per il giorno successivo presso il bar Cascador, premurandosi di presentare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Ravenna che, infatti, aveva predisposto un servizio di O.C.P. in occasione dell'appuntamento. Il 18.6.2013, dunque, il Grassi incontrava i tre soggetti calabresi presso il bar Cascador di Ravenna, registrando la conversazione svoltasi. Dalla registrazione (prodotta all'udienza del 16.9.2016) emergeva che SILIPO Antonio, principale interlocutore, sosteneva di vantare nei suoi confronti un credito di 200.000 euro (risalente al 2008), per averglielo recentemente ceduto DEBBI Giuliano.



Nel corso dell'incontro SILIPO lasciava intendere al Grassi la sua determinazione a recuperare il credito ad ogni costo, e di essere a conoscenza dell'ubicazione dell'abitazione nonché dei locali del Grassi: *"Le registrazioni del Grassi confermarono questo tipo di approcci, confermarono sicuramente un approccio comunque minaccioso, perché al Grassi venne fatto presente che loro sapevano dove abitava, quali erano i suoi locali. E' ovvio che una frase del genere, in un contesto del genere, non può che essere minacciosa. Il contenuto di quella registrazione, soprattutto dell'incontro tra il Grassi e i tre, aveva toni sicuramente di tentativo da parte soprattutto del SILIPO, che era quello che teneva il dialogo con il Grassi, di pervenire a un recupero, a qualunque costo, di questo credito, anche a costo di rateizzarlo per dieci anni."* Il Grassi, dal canto suo, negava insistentemente la legittimità del credito vantato da SILIPO, chiedendo per quale motivo, solo dopo cinque anni, DEBBI avrebbe ceduto tale credito anziché agire per le vie legali. SILIPO non aveva mai risposto a tali domande, insistendo, anzi, sulla volontà di recuperare la somma di denaro.

Di fronte alla resistenza del Grassi, le parti si erano accordate per un successivo incontro volto all'esibizione della documentazione attestante il presunto debito del Grassi, convinto di non dovere alcunché al DEBBI.

Terminato l'incontro, i Carabinieri che, come detto, stavano svolgendo il servizio di O.C.P., fermavano i tre soggetti, identificandoli in SILIPO Antonio, SARCONI Nicolino e GIBERTINI Marco, i quali, a domanda dei militari, giustificavano l'incontro con il Grassi in forza di una presunta cessione di credito intercorsa fra DEBBI Giuliano e SILIPO Antonio.

Nel 2008, ha spiegato il teste, il DEBBI e il GRASSI erano in affari: il primo era titolare della concessione di uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna, il Nello Beach, poi Marina Bay, presso il quale Grassi lavorava gestendo il ristorante "Melarancio Mare" sfruttando la fama ed il successo economico dell'altro ristorante da lui gestito in centro a Ravenna "La locanda del Melarancio". Secondo quanto riportato dal Maggiore Mura, DEBBI si era interessato all'acquisto delle quote della locanda del Melarancio, proprio per sfruttarne il nome e, vista la situazione debitoria del ristorante, ammontante a circa 200.000 euro, aveva versato al Grassi e alla moglie Ciancone Paola tale somma al fine di appianare i debiti. Tuttavia, avendo successivamente scoperto che l'esposizione debitoria era maggiore, si era tirato indietro dall'affare.

I contatti fra DEBBI e Grassi, ha continuato il teste, si erano quindi interrotti e la vicenda apparentemente conclusa, fino a quando, nel giugno del 2013, SILIPO si era presentato dal Grassi per ottenere la restituzione della somma di 200.000 euro, in virtù di quella presunta cessione del credito, stipulata a fronte di un corrispettivo di soli 15.000 euro, ed il cui versamento non era in alcun modo emerso dalle indagini.

In merito ai fatti contestati al capo 74 ha riferito anche il Maresciallo Capo Bontà Salvatore, che aveva partecipato al servizio di O.C.P. effettuato il 18.6.2013 presso il bar Cascador. Egli, escusso il 21.9.2016, ha riferito che insieme ai colleghi aveva avuto modo di osservare, prima dell'appostamento, i fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza all'interno della locanda del Melarancio prodotti dal Grassi e ritraenti i tre soggetti che avevano chiesto notizie su di lui alla cameriera (nello stesso senso ha riferito anche il

Luogotenente Berti nella medesima udienza). Gli stessi soggetti venivano quindi riconosciuti il giorno seguente e, successivamente identificati, tramite foto contenute negli archivi, in quanto soggetti che, seppur non conosciuti direttamente, lo erano di fama.

24.2. Le dichiarazioni della persona offesa, Grassi Mauro

Il Grassi, sentito all'udienza del 16.9.2016, ha innanzitutto spiegato come lui e DEBBI Giuliano si erano conosciuti.

Nel 2007 fu proprio l'odierno imputato a contattare il DEBBI che, dopo aver ottenuto la concessione dello stabilimento balneare Marina Bay, era intenzionato a collaborare con lui sfruttando il marchio "Melarancio". A tal fine, si erano accordati per una cessione di quote del Melarancio a favore del DEBBI, che aveva così versato a lui e alla moglie la somma di 200.000 euro a titolo di caparra.

Successivamente DEBBI si ritirò dall'affare, ma non per la maggiore esposizione debitoria del ristorante, di cui egli era certamente a conoscenza sin dall'inizio del rapporto. In ogni caso, posto che i 200.000 euro erano stati versati a titolo di caparra, non era in alcun modo obbligato alla restituzione, tant'è che vennero sottoscritti alcuni documenti nei quali il DEBBI riconosceva di avere rinunciato all'acquisito senza pretendere alcunché.

DICH. GRASSI M. – Il ristorante. Era un bagno comprensivo anche di ristorante. Il ristorante era una parte di questo bagno. La sua proposta era quella di dare duecentomila euro per l'acquisto delle quote, di una parte delle quote del mio ristorante, l'utilizzo del marchio Melarancio nel suo ristorante e il mio apporto lavorativo in quest'attività. Ho portato in seguito una settantina di e-mail che attestavano quello che avevo fatto durante l'estate, inviate da Giuliano DEBBI o dalla moglie Greta Boccedi allora, gli articoli del giornale dove risultava che io ero socio di Giuliano DEBBI per tutto questo. Pretesi di avere i soldi prima, perché avevo paura che, una volta che lui aveva lanciato il locale, non sarebbe stato più interessato all'acquisto delle quote del mio, quindi io sarei rimasto in braghe di tela.

P. – Era il 50 o meno del 50?

DICH. GRASSI M. – Molto meno, meno del 50. Mi diede questi soldi e successe esattamente quello che prevedevo, cioè alla fine della stagione, quando il locale era lanciato (era il primo locale di Ravenna, era pieno tutte le sere) e tutto era stato fatto, disse: Non sono più interessato all'acquisto delle quote. Io ho detto: Peggio per te, nel senso: a posto così. Infatti mi firmò tutti i documenti in cui mi diceva che rinunciava all'acquisto delle quote, li ha firmati. E quindi nulla c'era scritto che pretendeva soldi indietro o altro. Io non l'ho più sentito per cinque anni, fino al 2013. Anzi, anche allora non l'ho sentito, ma ricevetti solo queste minacce da parte di questi altri personaggi, che attestavano di aver acquistato un credito da Giuliano DEBBI, e quindi che io dovevo questi soldi a loro. Basta, non so cos'altro devo dire. Questo era un po' il rapporto per Giuliano DEBBI. Poi veniamo alle cose che sono successe cinque anni dopo.

DICH. GRASSI M. – Il ristorante. Era un bagno comprensivo anche di ristorante. Il ristorante era una parte di questo bagno. La sua proposta era quella di dare duecentomila euro per l'acquisto delle quote, di una parte delle quote del mio ristorante, l'utilizzo del marchio Melarancio nel suo ristorante e il mio apporto lavorativo in quest'attività. Ho portato in seguito una settantina di e-mail che attestavano quello che avevo fatto durante l'estate, inviate da Giuliano DEBBI o dalla moglie Greta Boccedi allora, gli articoli del



giornale dove risultava che io ero socio di Giuliano DEBBI per tutto questo. Pretesi di avere i soldi prima, perché avevo paura che, una volta che lui aveva lanciato il locale, non sarebbe stato più interessato all'acquisto delle quote del mio, quindi io sarei rimasto in braghe di tela.

P. – Era il 50 o meno del 50?

DICH. GRASSI M. – Molto meno, meno del 50. Mi diede questi soldi e successe esattamente quello che prevedevo, cioè alla fine della stagione, quando il locale era lanciato (era il primo locale di Ravenna, era pieno tutte le sere) e tutto era stato fatto, disse: Non sono più interessato all'acquisto delle quote. Io ho detto: Peggio per te, nel senso: a posto così. Infatti mi firmò tutti i documenti in cui mi diceva che rinunciava all'acquisto delle quote, li ha firmati. E quindi nulla c'era scritto che pretendeva soldi indietro o altro. Io non l'ho più sentito per cinque anni, fino al 2013. Anzi, anche allora non l'ho sentito, ma ricevetti solo queste minacce da parte di questi altri personaggi, che attestavano di aver acquistato un credito da Giuliano DEBBI, e quindi che io dovevo questi soldi a loro. Basta, non so cos'altro devo dire. Questo era un po' il rapporto per Giuliano DEBBI. Poi veniamo alle cose che sono successe cinque anni dopo.

Con il consenso delle parti sono state acquisite la denuncia-querela presentata dalla persona offesa in data 17.6.2013, nonché le sommarie informazioni testimoniali raccolte il 18.6.2013 e il 4.7.2013 (cfr. produzioni del 21.9.2016) contenenti la compiuta descrizione degli accadimenti successivi.

Dalle stesse si evince che quel giorno si erano presentati presso la Locanda del Melarancio tre uomini che avevano chiesto di lui alla cameriera esibendo altresì un tesserino dei Carabinieri. Costei contattò quindi Luca Perazzini, socio lavoratore del locale che in quel momento era in sua compagnia che, però, parlando con quei soggetti, negò di essere in compagnia del Grassi. Veniva quindi a conoscenza che quei tre uomini si erano recati al bar Cascador, gestito dalla moglie, chiedendo alla barista, Mingozi Debora, notizie sul suo conto, lasciando un biglietto da visita con scritto "Ti ha cercato Antonio 3355614188".

Nel pomeriggio veniva chiamato ripetutamente nell'arco di un brevissimo tempo (nella denuncia-querela vengono elencate le chiamate delle ore 15.50, 16.29, 16.41, 16.45, 16.48 dall'utenza in uso al SILIPO). Deciso ad affrontare la situazione, il Grassi contattava uno dei numeri verso le 16.50 e, in occasione di tale colloquio telefonico, l'interlocutore – presentatosi con il nome di Antonio - voleva sapere la ragione per la quale non aveva risposto prima dicendogli anche che erano andati a cercarlo sia al ristorante Melarancio che al bar Cascador. Antonio insisteva nel dirgli che avrebbero dovuto parlare di persona, che si sarebbero dovuti trovare. A fronte della insistenza del Grassi nel chiederne la ragione, Antonio gli diceva che se non si fosse fatto trovare lo avrebbero cercato presso la sua abitazione, evidenziando che sapevano dove era la sua residenza "se non ti fai trovare so che abiti a Borgo Montone e ti veniamo a cercare lì". A quel punto, sentendosi minacciato sia dal tono usato, che dal contenuto della stessa, nonché per quanto gli era stato riferito circa il comportamento tenuto da questi soggetti nel corso della giornata, Grassi concordava l'incontro, ma si presentava dai Carabinieri per denunciare i fatti.

L'indomani, presso il bar Cascador, incontrava Antonio, il quale gli esibiva le fotocopie delle ricevute che lui e la sua ex moglie avevano firmato in occasione della consegna del denaro da parte di DEBBI. Antonio gli riferì che DEBBI gli aveva ceduto il suo credito e che, dunque,

da quel momento era suo debitore. Grassi resisteva dicendo che non era in alcun modo debitore di DEBBI né, tantomeno, suo. In quel contesto Antonio veniva raggiunto da un altro soggetto che appoggiava il primo nel dire che erano suoi creditori. Antonio diceva a Grassi di stare tranquillo perché erano andati con buoni propositi, negando di avere tenuto il giorno prima condotte minacciose. Di fronte alla resistenza del Grassi veniva concordato un nuovo incontro finalizzato alla visione delle documentazione.

Nel corso dell'esame dibattimentale il testimone ha reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti con quanto riportato nella querela del 17.6.2013 e nei verbali di SIT del 18.6.2013 e del 4.7.2013:

DICH. GRASSI M. – Allora, è successo in questa maniera. Nel 2013 si presentarono questi tre personaggi al ristorante Melarancio, che io non gestivo già più, perché il locale non era più in mano mia, io avevo divorziato da mia moglie, che era anche la mia socia del locale, anche in seguito a com'erano andate le cose negli affari anche con questo MARINA BAY, perché non è stato piacevole com'era finito il tutto. Si presentarono, mangiarono lì e fecero vedere... esibirono un...

PRESIDENTE

P. – Vennero al Melarancio mare o al Melarancio...?

DICH. GRASSI M. – No, al Melarancio città, perché il Melarancio mare era già chiuso.

P. – Era stato abbandonato. Quindi anche il marchio?

DICH. GRASSI M. – Anche il marchio, nonostante continuarono a utilizzarlo per altri due anni, anche se gli avevo detto che non lo dovevano più utilizzare, visto che non volevano più fare affari con me. Si presentarono facendo vedere questo tesserino a una cameriera del ristorante, dicendo che cercavano me. La cameriera non ha voluto dare il mio numero di telefono, anche perché non ero più né titolare né altro, e mi ha informato...

P. – Non era più il titolare del Melarancio?

DICH. GRASSI M. – Esatto, non ero più titolare di niente, come adesso. Dopodiché mi ha telefonato, dicendomi che mi cercavano queste persone, che io non conoscevo assolutamente. Sono andato comunque nel locale, visto che c'erano le telecamere di videosorveglianza, e ho fatto un fermo-immagine dei personaggi che fanno vedere questa cosa alla cameriera in quel momento.

P. – Scusi, come l'ha fatto, se il locale lei non lo gestisce più?

DICH. GRASSI M. – Perché avevo rapporti ancora con le persone che lo gestivano in quel momento. Dopodiché la persona che lo gestiva allora diventò la mia seconda moglie, quindi è stata una cosa successa successivamente. Mi cercarono anche nell'altro locale che gestisce mia moglie, questo bar, dicendo che avevano bisogno di parlare con me. Anche lì non gli hanno dato il numero di telefono, però comunque l'hanno trovato. Io ho cominciato a ricevere queste telefonate nel pomeriggio. Hanno lasciato un bigliettino con un numero di telefono e con scritto: "Ti cerca Antonio", che io non sapevo assolutamente chi era. Ho telefonato a quest'Antonio. Mi disse che conosceva benissimo dove abitavo e aveva bisogno di vedermi subito; che, se non mi facevo vedere, comunque mi avrebbero trovato loro. Gli ho detto: Va bene, io adesso non sono a Ravenna – non era vero. Ho detto: Ci vediamo domani a questo bar, se vi va bene. Ha detto: Va benissimo. Io ho portato fotografia e registrazione delle telefonate ai Carabinieri, dopodiché il giorno dopo mi sono presentato all'appuntamento, ma



io non sapevo cosa volevano, perché dopo cinque anni mi ero dimenticato completamente che potesse essere legato al MARINA BAY o altro.

P. ~ Però in prevenzione va già dai Carabinieri.

DICH. GRASSI M. – Assolutamente sì.

P. – Perché evidentemente il tenore della telefonata l'aveva indotta a...

DICH. GRASSI M. – Assolutamente sì. Anche perché, se si presentano con un tesserino dei Carabinieri, proprio per il lavoro che faccio, per aver avuto dei locali, li conosco quasi tutti, i Carabinieri di Ravenna, e su loro consiglio mi dicono: Guarda, potrebbero essere da fuori, ma ci sembra strano... Avendo avuto questa possibilità d'avere il fermo-immagine e registrando le telefonate di mia iniziativa, ho portato tutto ai Carabinieri. Se poi finiva tutto lì, meglio. Ma non è finito tutto lì.

...

DICH. GRASSI M. – Dopo che mi dissero che vantavano questo credito e gli spiegai che non dovevo dare niente, perché era un pagamento di un acquisto di quote (che poi si erano ritirati loro) e per lavoro effettuato, e gli avrei portato tutta la documentazione, perché sono abituato a tenere tutto, proprio per evitare queste cose, e lo farò anche in seguito, visto che mi sono servite, gli ho detto che gli avrei portato tutto quanto e loro mi hanno detto che mi avrebbero fatto incontrare con Giuliano DEBBI e ci avrebbero messo di fronte per capire chi è che diceva la verità o meno. Da quel giorno, però, non li ho più visti né sentiti.

Nel corso del dibattimento il Grassi ha poi riconosciuto sia la foto ritraente SILIPO Antonio - indicato come il soggetto di nome Antonio con cui ebbe a che fare - che il fotogramma estratto dalle immagini visionate per comprendere chi fossero i personaggi con cui si sarebbe incontrato presso il bar Cascador. Non è stato invece in grado di riconoscere la cessione del credito mostratagli in tale occasione dal SILIPO.

24.3. Le testimonianze degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria in relazione al capo 74

Nel frattempo stavano maturando i fatti che avrebbero condotto alla tentata estorsione contestata al capo 71.

Anche in questo capo la ricostruzione degli esiti delle indagini è stata affidata al Maggiore Mura (cfr. udienza 14.9.2016, pp. 191 ss.).

Secondo quanto riferito dal testimone, il 30.6.2013 Apuzzo Ugo aveva richiesto ai Carabinieri di Marina di Ravenna di intervenire *“perché tre persone, calabresi, a suo dire, con fare minaccioso si erano presentate da lui e, sostanzialmente, lo stavano minacciando”*. Una volta intervenuti, i militari avevano proceduto all'identificazione dei tre soggetti, rivelatisi essere DILETTO Alfonso, il cognato GERACE Gennaro e SPAGNOLO Mattia (e non SPAGNOLO Domenico come indicato per mero errore materiale nel capo di imputazione) i quali sostenevano di trovarsi presso lo stabilimento Marina Bay per verificare gli incassi del locale ad esso pertinente, in virtù di un contratto di usufrutto del 50% di quote dello stabilimento stesso di cui era parte GERACE Gennaro (cfr. anche annotazione relativa all'intervento, prodotta all'udienza de 28.9.2016).

Lo stabilimento balneare Marina Bay, ha spiegato il teste, era stato dato in concessione alla società Marina Bay s.r.l., le cui quote sociali erano divise in egual misura tra le società Sogno Verde s.r.l. - riferibile alla moglie del DEBBI e tramite la quale costui, amministratore e rappresentante legale, abitualmente operava - e la Viesse S.r.l. di Visconti Enrico, socio del DEBBI (cfr. anche visura camerale prodotta nel corso dell'udienza del 28.9.2016).

Il 25.4.2013 DEBBI Giuliano, in qualità di amministratore delegato della società Marina Bay s.r.l. conferiva delega per l'esercizio dei poteri collegati alla sua carica a GERACE Gennaro, con atto scritto, prodotto all'udienza del 28.9.2016

In seguito, il 28.6.2013, avanti al Notaio Dott. Zanichelli, con studio in Reggio Emilia, la società Sogno Verde S.r.l. aveva COSTituito in favore dello stesso GERACE un "*diritto di usufrutto con termine finale al 15 settembre 2013, su una quota del valore nominale di euro 49.500,00, pari al 50% del capitale sociale della società Marina Bay S.r.l.*" (cfr. contratto di usufrutto prodotto all'udienza del 28.9.2016).

In forza di tale contratto, dunque, il 30.6. 2013 GERACE, DILETTO e SPAGNOLO si erano recati presso lo stabilimento balneare gestito da Apuzzo Ugo, il quale sosteneva la legittimità del suo titolo alla gestione dello stabilimento balneare in forza del contratto di *catering e banquetting* (cfr. produzione 28.9.2016) stipulato tra la società Marina Bay s.r.l., in persona di Giacomo Bettariga, Presidente del C.d.A., e la società Divina s.r.l., nella persona di Souza Sander Giovania (il Magg. Mura, p. 194 ha definito Apuzzo il legale rappresentante, anche se dalla visura camerale del 1.7.2013 risulta esserlo la Souza, cognata di Apuzzo, come dichiara lo stesso a pag. 2 delle SIT prodotte con il consenso delle parti all'udienza del 21.9.2016, pag. 31).

Apuzzo Ugo, ha spiegato il Maggiore Mura, aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri di Ravenna per tre giorni di seguito, proprio perché sosteneva di essere stato più volte minacciato da quei tre soggetti, che gli avevano anche detto che lo avrebbero impiccato e che avrebbero dato fuoco al locale.

Il primo intervento veniva così richiesto il 30.6.2013. Il giorno seguente, 1.7. 2013, Apuzzo aveva chiamato i Carabinieri perché DILETTO e GERACE si erano presentati nuovamente presso lo stabilimento Marina Bay, accompagnati da Grande Domenico, commercialista di DILETTO, e da Dall'Olio Andrea, commercialista di DEBBI, reiterando le minacce già proferite in precedenza (dalla annotazione dei Carabinieri intervenuti risulta anche la presenza di Spagnolo Mattia e tale Lazzarini Giuseppe, entrambi "collaboratori" di GERACE; cfr. annotazioni prodotte, con il consenso delle parti, in seguito dell'escussione del testimone di polizia giudiziaria Appuntato Allegrezza Giovanni, verbale 21.9.2016, pp. 50-52.). Il terzo intervento avveniva il 2.7.2013, giorno in cui Apuzzo aveva riferito ai militari di avere visto aggirarsi nei pressi dello stabilimento balneare i medesimi soggetti, successivamente identificati dai Carabinieri in DILETTO, Lazzarini, SPAGNOLO e Dall'Olio.

In merito a tali interventi è stato escusso il 21.09.2016 anche il teste Luogotenente Miserendino Antonino, all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna. Nel corso dell'intervento del 30.6.2013, ha spiegato il teste, l'Apuzzo, mostrando il contratto stipulato con il Bettariga e dallo stesso firmato, lamentava la presenza insistente degli imputati che, attraverso minacce, pretendevano di visionare gli incassi dello

stabilimento in quanto nuovi proprietari del 50% del capitale della società Marina Bay s.r.l. (cfr. verbale 21.9.2016, p. 48).

Successivamente è stato escusso anche l'appuntato scelto Allegrezza Giovanni, uno dei Carabinieri di Ravenna intervenuti presso lo stabilimento balneare nei giorni seguenti, il quale ha riferito di essere stato inviato dalla Centrale Operativa presso il Marina Bay in quanto *"Il gestore comunque lamentava il fatto di alcune minacce, che sono state negate, logicamente, dalle persone presenti. Ci fece vedere dei contratti della gestione del locale, che non erano firmati, però, e ci disse che erano stati depositati presso la Stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna con le firme. L'originale era stato depositato qualche giorno prima"* (cfr. verbale ud. 21.9.2016, p. 50).

Il Luogotenente Berti, escusso anch'egli all'udienza del 21.9.2016, ha descritto le vicende societarie e le condizioni economiche in cui versava l'attività connessa allo stabilimento oggetto del contendere tra l'Apuzzo e il DILETTO:

"LUOG. BERTI L. – Lo stabilimento balneare MARINA BAY in realtà si chiamava NELLO BEACH. Viene poi acquistato da DEBBI Giuliano nel 2006-2007. E' uno stabilimento molto grande di Marina di Ravenna, è il più grande che c'è sulla spiaggia, famoso fra gli anni novanta e duemila, avvenivano questi happy hour fra le diciotto e le ventiquattro tutti i giorni, con cinquemila/seimila persone circa presenti ogni sera. Era uno stabilimento balneare molto importante. Ripeto, era gestito da altri soggetti e nel 2006 o 2007 venne acquistato da DEBBI Giuliano ed altro soggetto per circa un miliardo di lire. Poi dopo la gestione del MARINA BAY è stata un po' travagliata, molto travagliata, nel senso che DEBBI lo acquista, poi probabilmente nel corso della gestione si accorge di grossi problemi finanziari per tasse non pagate al demanio, poi Equitalia che rincorreva diversi pagamenti, eccetera, eccetera. Tant'è che poi viene dato in gestione, la MARINA BAY S.r.l. lo dà in gestione momentanea a questo Apuzzo Ugo, il quale tiene la gestione per poco tempo, anche perché interviene Equitalia, pignorando lo stabilimento nella sua interezza..."

P. M. – Questo è importante: questo pignoramento di Equitalia quando avviene, Luogotenente?

LUOG. BERTI L. – Avviene a luglio del 2013. Poi successivamente, nello stesso periodo, fra agosto e i primi di settembre, ci sono stati numerosissimi controlli, quando ancora c'era Apuzzo che gestiva, numerosissimi controlli da parte di Carabinieri, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Direzione Territoriale del Lavoro, che portano a chiedere al Pubblico Ministero della Procura di Ravenna il sequestro preventivo di questo MARINA BAY per violazione sull'occupazione abusiva del demanio pubblico, proprio perché non aveva pagato le tasse e non aveva più autorizzazioni.

P. M. – Mi scusi, Luogotenente: i fatti per cui procedeste con la Procura di Ravenna erano fatti che avevano loro origine prima della gestione formalmente Apuzzo oppure nascono quell'estate?

LUOG. BERTI L. – No, no, no, sicuramente era precedente, il problema MARINA BAY era precedente" (cfr. verb. stenot. ud. 21.09.2016, pp. 58-59).



24.4. Le dichiarazioni della persona offesa, Apuzzo Ugo

Alla stessa udienza del 21.9.2016 è stata escussa anche la persona offesa, Apuzzo Ugo, che ha risposto alle domande che le parti si sono riservate di sottoporgli, pur avendo prestato consenso alla acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali da lui rese il 25.2.2016 (cfr. produzione 21.9.2016).

Egli ha innanzitutto riferito di avere principalmente trattato, per la gestione del locale, con il Bettariga, allora amministratore della società Marina Bay s.r.l..

A causa della grave situazione debitoria del Marina Bay s.r.l. nei confronti del demanio, che vantava un credito pari quasi a 2 milioni di euro, venne deciso di stipulare un contratto di *catering e banqueting*, per il tramite la società della cognata Divina s.r.l., in cambio di un corrispettivo pari al 10% degli incassi. Il 30.6.2013, un paio di mesi dopo aver preso in gestione lo stabilimento, si erano presentati dei soggetti calabresi che pretendevano di entrare in possesso dello stabilimento stesso sostenendo di averne titolo: *"DICH. APUZZO U. – Ci sono stati dei signori che una mattina si sono presentati. Io dormivo all'interno. Quando ho aperto la porta della cameretta dove dormivo per andare a lavorare, saranno state le sei di mattina, ho trovato delle persone che mi hanno detto testualmente: Siamo venuti a prendere possesso del nostro bene. P. M. – Dormiva dove, lei? DICH. APUZZO U. – Dentro lo stabilimento. P. M. – Quindi erano venuti lì. DICH. APUZZO U. – Dentro [...] DICH. APUZZO U. – Questi signori si sono presentati con questa... mi hanno detto così, al ch  ho detto: Guardate, a me non risulta che voi siate i titolari. Dico: Cosa...? Insomma, mi volevano convincere ad andar via, a un certo punto mi hanno anche minacciato, io ho chiamato i Carabinieri. PRESIDENTE. – Dica che minacce le hanno fatto. DICH. APUZZO U. – Verbalmente mi   stato detto: Ti impicchiamo se non te ne vai. P. M. – E quindi lei chiam  i Carabinieri. DICH. APUZZO U. – S , subito."* (cfr. verb. stenot. ud. 21.09.2016, pp. 92-93).

La vicenda, ha proseguito il teste, era proseguita anche nei giorni seguenti. Infatti quei soggetti calabresi si erano presentati all'interno del ristorante, come se avessero le chiavi (cfr. verbale 21.9.2016, p. 95). Apuzzo contatt  quindi il Bettariga chiedendogli spiegazioni:

"DICH. APUZZO U. – Subito. La stessa mattina, immediatamente. Io, la prima cosa che ho fatto   chiamare i Carabinieri, successivamente ho contattato Bettariga, perch  era il legale rappresentante, e gli ho chiesto: Cosa devo fare? Perch  io mi ero spaventato veramente, perch  non era una bella situazione. Visto che fra problemi e non problemi e tutto quanto c'era anche questa cosa qua... Gi  avevo la fila della gente a chiedere dei soldi. PRESIDENTE. – Va bene. Ci dica cosa le ha risposto Bettariga. DICH. APUZZO U. – Bettariga mi ha detto: Tu stai al tuo posto, perch  sei tu autorizzato a stare l . Questo mi ha risposto. P. M. – L'ha sentito altre volte? DICH. APUZZO U. – S . Dopo, questi contatti sono stati continui, perch  queste persone insistevano. Io, ovviamente, non sapendo cosa fare,  , ovvio che..." (cfr. verb. stenot. ud. 21.09.2016, pp. 95-96).

Il testimone ha specificato che, sebbene quei soggetti gli avessero mostrato un *"documento notarile"* di usufrutto delle quote del DEBBI a loro favore, non contatt  quest'ultimo, ma Bettariga il quale, unitamente a Visconti, gli avrebbe detto che *"lui non c'entrava praticamente pi  nulla"* (cfr. verbale 21.9.2016 p. 98).



24.5. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe

Sulla vicenda ha fornito il proprio apporto probatorio anche il collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe che, come visto, per un certo periodo, venne coinvolto nelle trattative per l'acquisto del locale.

GIGLIO ha riferito di essere stato contattato da COSTI Omar, il quale gli chiese se era interessato ad acquistare il lido Marina Bay, che era di proprietà del suo socio, tale Giuliano (Giuliano DEBBI), che si trovava in difficoltà economica.

Si era così recato a visitare quel lido in compagnia di FLORO VITO Gianni, e di averlo trovato interessante. Dopo alcune riunioni con COSTI Omar ed il suo commercialista, Dino Clausi, decise di acquistarlo. Lo stabilimento balneare era composto anche da una discoteca e da un ristorante, ma doveva essere ristrutturato. L'attività di Giuliano (DEBBI) era indebitata e quindi GIGLIO la avrebbe acquistata ad un prezzo ribassato, facendosi carico dei debiti. Il progetto era (come al solito, cfr. capo 106) quello di acquistare la società indebitata e scinderla in due parti, lasciando tutti i debiti in capo alla vecchia società e portando le autorizzazioni e le licenze su quella nuova. Aveva previsto di investire circa 600.000/700.000 € in questo affare. Quanto la trattativa sembrava ormai chiusa e l'affare concluso, Giuliano (DEBBI) apprese da internet i suoi legami con la 'ndrangheta e si tirò indietro dall'affare. In quello stesso momento, però, DILETTO venne a conoscenza dell'affare e tramite SARCONI e SILIPO Antonio e mostrò interesse per la trattativa, proponendogli di entrare insieme nell'affare e di dividere la cifra necessaria per l'acquisto e la ristrutturazione del lido. DILETTO, ha precisato GIGLIO, aveva intenzione di entrare nell'affare ed investire denaro per conto di GRANDE ARACRI Nicolino.

Queste le parole rese dal collaboratore all'udienza dell'11.11.2016:

P. M. – Con riferimento al lido di Ravenna, come l'ha menzionato, se ci vuole riferire meglio quest'episodio, che poi è il capo 71 delle imputazioni. Signor GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – Sì. Allora, io conoscevo Omar, perché Omar, COSTI Omar, che non mi veniva il cognome COSTI...

P. M. – COSTI, l'ha detto, il cognome.

DICH. GIGLIO G. – Adesso mi è venuto in mente. Conoscendo COSTI Omar, che operavamo insieme con Pelaggi Paolo e Riillo Pasquale, mi propose all'epoca il lido del socio, di Giuliano, il socio, giù a Ravenna. Lido che io, onestamente, sono andato a vedere, a valutare e volevo acquistarlo, perché quella società aveva avuto dei problemi, quindi si era indebitata un po'. Abbiamo avuto diversi incontri, diverse riunioni con COSTI Omar e il socio, il mio commercialista Dino Clausi ed io. Cosa che abbiamo portato avanti. Eravamo quasi alla chiusura, quando Giuliano, socio occulto di COSTI, su internet ha visto che ero su internet per questioni legate alla 'Ndrangheta e fece un passo indietro. E quindi l'affare è andato...

P. M. – ...a monte per lei.

DICH. GIGLIO G. – ...a finire, sì. Mi sente?

P. M. – Sì. E' andato a monte l'affare per lei, GIGLIO.

DICH. GIGLIO G. – Esatto, è andato a monte. Ma in questo contesto, mentre io stavo facendo la trattativa, DILETTO si fece avanti, dicendo che l'affare... era venuto a conoscenza tramite il SARCONI e anche tramite SILIPO Antonio, perché in quel periodo stavano facendo... conoscevano Omar, e quindi è venuto a conoscenza e DILETTO mi disse che,



l'affare, l'avremmo dovuto fare insieme e non da solo. Essendo venuto meno, il DILETTO si fece avanti, proponendo il cognato del DILETTO. Affare che hanno fatto poi, hanno concluso... Ci sono stati anche dei problemi, ci sono state anche delle denunce, perché DILETTO ha minacciato Giuliano. Queste mi sono state raccontate anche da Omar.

P. M. – Lei sa cosa si chiama questo lido? Se lo ricorda?

DICH. GIGLIO G. (risponde dopo circa 5 secondi) – MARINA BAY, se non sbaglio.

P. M. – Come ha detto?

DICH. GIGLIO G. – MARINABEI, MARINA BAY, una cosa del genere.

P. M. – Sì, MARINA BAY. Lei ci è stato, in questo posto?

DICH. GIGLIO G. – Sono stato con Giuseppe Floro Vito, l'ho visitato e l'avevo trovato molto interessante, quel lido balneare. C'era anche una discoteca, c'era il ristorante, c'erano... Era una bella struttura.

P. M. – Quanto pensava di investire in quel lido?

DICH. GIGLIO G. – Diciamo che noi ci siamo fatto quattro conti con il commercialista. Lì doveva essere fatta... assorbita la società, fare una scissione di azienda, spaccare in due l'azienda, lasciare i debiti sulla vecchia e portare tutte le autorizzazioni, con le licenze e tutto, sulla società nuova.

P. M. – E si parlava di cifre nell'ordine di...? Ci aveva pensato, riflettuto? Che investimento era?

DICH. GIGLIO G. – Dottoressa, io le ho risposto, forse lei non...

P. M. – Mi scusi...

P. – Non abbiamo sentito, GIGLIO. Non è arrivata la voce, forse.

DICH. GIGLIO G. – Ah, va bene. Dicevo che l'investimento... il problema è che c'erano i debiti, quindi dovevamo assorbirci i debiti e riconoscere... adesso non mi ricordo di preciso cos'era che Giuliano doveva prendere, ma non era molto, perché in base ai debiti che c'erano, il Giuliano doveva prendere poco. Quindi io avrei assorbito l'azienda, fatto una scissione d'azienda...

P. M. – Ho capito, questo sì è sentito. Quindi era una cifra che veniva al ribasso perché lei nel frattempo risanava i debiti che aveva questa...

La domanda non viene ultimata in quanto interviene il Presidente, il quale dichiara:

<<Non è che li risanava; li metteva nella società>>.

<<Li metteva da parte, sì>>.

P. M. – Ha anche detto che SILIPO in quella fase temporale aveva rapporti con COSTI Omar: ho capito bene?

DICH. GIGLIO G. – Sì, dottoressa. Ma l'investimento, mi scusi, non era nell'acquisire la società, ma l'investimento era poi nel ristrutturare quelle proprietà che c'erano sulla... quelle strutture che c'erano, perché erano tutte da ristrutturare.

P. M. – Ma io apposta le chiedevo: quanto pensava di investire? Cinquantamila euro? Centomila? Duecentomila? Cinquecentomila?

DICH. GIGLIO G. – Lì ci volevano più di sei/settecentomila euro per ristrutturarlo.

P. M. – Ecco, questa era la domanda.

P. – Sei/settecentomila euro. E chi li avrebbe messi? Tutti lei?

DICH. GIGLIO G. – No. Quando si offrì DILETTO, la cifra avrebbe dovuto metterla DILETTO.

P. – Tutti lui?

DICH. GIGLIO G. – Lui per conto di Nicolino Grande Aracri.

24.6. L'esame dell'imputato e le sue dichiarazioni predibattimentali

Debito spazio deve essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale ha fornito più volte la propria spiegazione degli avvenimenti, sia alle Forze dell'Ordine sia all'Autorità giudiziaria.

Ragioni di garanzia, e in ossequio al superiore principio che vuole la prova formarsi nel contraddittorio delle parti, rendono necessario partire dall'analisi delle dichiarazioni dibattimentali rese nel corso del suo esame, al quale si è sottoposto all'udienza 18.5.2017.

In questa sede, il DEBBI riferito in merito a quattro temi fondamentali:

- ai rapporti con COSTI Omar e la società MINIMUM S.r.l.;
- ai rapporti con GIBERTINI Marco;
- ai rapporti con Grassi Mauro e ai fatti oggetto del capo 74;
- ai rapporti con Apuzzo e, più in generale, ai fatti relativi al capo 71.

Per quanto riguarda il primo tema, l'imputato ha spiegato – come già fatto davanti al Pubblico Ministero – che fu COSTI, attraverso tale Jarno Zaffelli, ad avvicinarlo tra il 2005 e il 2006 per diventare soci in affari, dopo aver liquidato le sue azioni e cessato la carica di amministratore delegato in una grossa società quotata in borsa. Nel 2007, quindi, fu creata la società MINIMUM S.r.l.: oltre a lui, che avrebbe finanziato l'attività della società, erano soci fondatori COSTI Omar e tale Magrini Massimo. Successivamente all'acquisto delle quote del Magrini, DEBBI si era trovato a possedere la maggioranza e, non avendo competenze in materia contabile, aveva ceduto il 3% delle quote al suo commercialista di fiducia, Dall'Olio Andrea, con il compito di verificare l'andamento della società.

Per quanto a conoscenza dell'imputato, sulla base di ciò che gli riferiva il commercialista, gli affari erano proficui e tutto si svolgeva regolarmente. Era dunque convinto di aver fatto investimenti sicuri nella Minimum, che di fatto era gestita esclusivamente da COSTI, circostanza che gli permetteva di dedicarsi allo stabilimento balneare da poco acquistato a Marina di Ravenna. A cavallo dell'estate 2012 erano tuttavia cominciati i primi problemi con la Guardia di Finanza, che contestava alla Minimum l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Nonostante tali contestazioni, COSTI lo aveva rassicurato, mostrandogli foto di società e, addirittura, di soggetti che guidavano i camion di merci. Essendosi convinto della veridicità di quanto dichiaratogli dal COSTI, si era quindi recato a Marina di Ravenna per la stagione estiva, senonché, a fine stagione aveva scoperto i primi problemi anche con le banche, che lamentavano il mancato pagamento degli anticipi concessi. Solo a questo punto aveva quindi scoperto di essere stato truffato da COSTI, che operava illecitamente (cfr. capi 97, 98, 99) e lo sfruttava per ottenere denaro.

Negli stessi anni di attività della Minimum S.r.l., si innestano, dunque, le vicende legate allo stabilimento balneare di Marina di Ravenna Marina Bay. L'imputato ha riferito di come fosse venuto a conoscenza della possibilità di gestire lo stabilimento di Marina di Ravenna tramite lo stesso Magrini, che nel 2007 entrò *"con una quota io e Visconti di Brescia, credo con un 20% subito. Gli altri soci erano Sintini di Ravenna e Garlini, giocatore di calcio"* (cfr. verb. stenot. ud. 18.05.2017, p. 182). A settembre del 2012, chiusa positivamente la stagione del



Marina Bay, DEBBI aveva però scoperto i problemi finanziari di Minimum, che portarono alla convocazione di una assemblea nel dicembre 2012 per estromettere COSTI.

Contemporaneamente, DEBBI veniva avvicinato da GIBERTINI Marco, soggetto che aveva conosciuto tramite COSTI ed il suo avvocato, Liborio Cataliotti. Il GIBERTINI si era presentato a DEBBI proponendogli un affare relativo al commercio di una particolare tipologia di petrolio reperibile in Ucraina e da vendere in Cina. Proprio in ragione di tale prospettiva di guadagno, vista dal DEBBI come occasione per ripianare le perdite subite a causa del COSTI, l'imputato aveva intensificato i suoi rapporti con GIBERTINI, tanto da portarlo a confidargli i suoi problemi finanziari. In questo contesto, fu proprio GIBERTINI a presentargli SILIPO – per vero già incontrato in altra occasione in compagnia del COSTI, pur senza conoscerne l'identità – insistendo affinché si affidasse a costui per la risoluzione del problema dei crediti a suo dire vantati nei confronti di Grassi e Magrini. SILIPO gli era stato indicato come titolare di una società di recupero crediti. Dopo varie insistenze da parte del GIBERTINI, il DEBBI si era quindi determinato, anche in ragione della gravità della situazione economica in cui era precipitato, ad accettare la proposta del GIBERTINI e, quindi, a firmare le cessioni di credito. A tale determinazione era giunto anche perché il GIBERTINI, di cui si fidava, gli aveva mostrato i documenti di altri imprenditori che si erano positivamente affidati a SILIPO. Allo scopo, nel mese di aprile, era stato accompagnato dal GIBERTINI presso l'abitazione del SILIPO, senza che gli avessero destato alcun sospetto né la particolarità del luogo, del tutto differente dai tipici ambienti di una società professionalmente dedicata all'attività di recupero crediti, né la presenza all'esterno di ruspe e camion. SILIPO, in quell'occasione, gli aveva garantito che, se gli avesse dato l'incarico, avrebbe recuperato i suoi crediti. A fronte della cessione così stipulata, veniva fissato un corrispettivo di 5-10.000 euro, mai corrisposto.

Quanto alla vicenda relativa alla vendita del Marina Bay, l'imputato ha ribadito che la ragione fondamentale per cui decise di alienare le quote della società di gestione, era la situazione di indebitamento causata dalla *mala gestio* della Minimum. Nel mese di dicembre 2012 era stato nominato Amministratore delegato Bettariga, amico di Visconti, che si era messo in contatto con Apuzzo Ugo al fine di affidargli la gestione dello stabilimento balneare. Gli venne fatta la proposta di pagare la somma di 180.000 euro per tre anni e, successivamente, di acquistare l'attività. Per l'imputato era un accordo vantaggioso, perché gli avrebbe consentito di scrollarsi di dosso almeno parte dei problemi che lo assillavano. Apuzzo, tuttavia, tergiversava, rimandando continuamente l'incontro per la stipulazione formale davanti al notaio. Per questa ragione interveniva GIGLIO Giuseppe, presentatogli da COSTI Omar. Con lui veniva intavolata una trattativa con i rispettivi commercialisti, nonché con un soggetto presentato come ristoratore, VERINELLI. Le trattative erano proseguite, finché il suo commercialista lo avvertì dicendogli *"Guarda che ho delle notizie poco belle su GIGLIO. E dico: Quali notizie poco belle? – E' un tipo che sembra poco raccomandabile, ha dei precedenti che non vanno bene. Allora io cosa faccio? Dico: no, che sfiga... Manda un'e-mail, ferma tutto"*.

GIBERTINI, venuto a conoscenza del fallimento della trattativa, si era offerto di cercare possibili nuovi acquirenti. Dopo qualche giorno gli presentò GERACE. A quel punto DEBBI, esausto della situazione, gli dava il numero del suo socio, Visconti, affinché si mettessero in

contatto per la trattativa. Ne derivarono alcuni incontri presso lo studio del commercialista. Nel frattempo DEBBI si era accordato con GERACE per mostrargli lo stabilimento; quest'ultimo, vi si era recato accompagnato da tale Alfonso, all'epoca ignoto al DEBBI, ed un ragazzo più giovane. In tale frangente non si era ancora giunti alla formalizzazione del contratto con l'Apuzzo, che continuava a tergiversare.

Venne poi successivamente contattato dai Carabinieri di Ravenna per i fatti di cui al capo 71. Da qui iniziarono i suoi problemi. Di spontanea iniziativa, cercò di spiegare la sua posizione sia parlando con il Colonnello De Masi, sia scrivendo, tramite il suo Avvocato Romano Corsi una lettera a SILIPO Antonio, con la quale invitava costui a desistere dalla attività di "esazione del credito" mediante "audaci, uso eufemismo, tecniche di esazione che non rientravano certo nei pensieri del mio mandante" e a restituire tutta la documentazione relativa alla cessione del credito (cfr. produzione udienza 28.9.2016).

Interrogato dal proprio difensore, l'imputato ha specificato che il credito asseritamente vantato nei confronti di Grassi derivava dal pagamento dell'importo esborsato per ripianare i debiti del Melarancio così come dichiaratigli dal Grassi e poi rivelatisi di gran lunga superiori (1.300.000 euro), circostanza che lo indusse a non concludere l'affare. Cercò poi di ottenere la restituzione dei denari tramite il proprio avvocato, non riuscendo però nell'intento.

L'imputato ha inoltre specificato che non apprezzava Apuzzo né come persona né come gestore, anche perché, a suo dire, svolgeva la sua attività in modo irregolare e, addirittura, in assenza di qualunque titolo legittimante. Per tale motivo, completamente sfinito ed intenzionato ad uscire da quella situazione oltremodo gravosa, aveva preso contatti con il socio Visconti e l'amministratore Bettariga, per trovare una soluzione. DEBBI ha poi precisato di aver stipulato il contratto di usufrutto delle quote al fine di permettere ai potenziali acquirenti di verificare la produttività dello stabilimento e, quindi, la vantaggiosità dell'affare.

L'imputato ha infine ribadito di non aver in alcun modo voluto avvalersi dell'ausilio di persone legate alla criminalità organizzata:

“AVV. DIF. DE BELVIS – Lei ha mai inteso avvalersi dell'ausilio di persone che potevano avere dei legami con la criminalità organizzata?”

SIG. DEBBI G. – Non scherziamo. Assolutamente no.

AVV. DIF. DE BELVIS – Lei aveva il sentore che SILIPO fosse legato (se lo è, legato) alla criminalità organizzata?”

SIG. DEBBI G. – Assolutamente no. Avrei fatto come ho fatto con GIGLIO, avrei fatto esattamente uguale.

AVV. DIF. DE BELVIS – Lei conosce SARCONE Nicolino?”

SIG. DEBBI G. – A posteriori, adesso sì.

AVV. DIF. DE BELVIS – Chi gliel'ha rappresentato come una persona che ha avuto delle vicende giudiziarie?”

SIG. DEBBI G. – Io non so neanche cos'ha fatto SARCONE adesso. Non lo so neanche adesso.

AVV. DIF. DE BELVIS – Lei conosceva DILETTO Alfonso?”

SIG. DEBBI G. – Assolutamente no.

AVV. DIF. DE BELVIS – Come lo conosceva?”

SIG. DEBBI G. – Come Alfonso. E come amico di GERACE, che l'ha accompagnato.

AVV. DIF. DE BELVIS – Chi le ha detto che si chiamava DILETTO?

SIG. DEBBI G. – L'ho imparato quando sono andato all'interrogatorio."

Come anticipato, il dibattimento non è stata l'unica occasione in cui il DEBBI ha reso dichiarazioni in ordine ai fatti che lo vedono imputato nei due capi di accusa in esame. Ed invero, dopo la convocazione dei Carabinieri nell'immediatezza dei fatti oggetto del capo 71, egli, già nell'agosto del 2013 si era recato spontaneamente dal Colonnello De Masi il 21.8.2013 per chiarire la sua posizione (cfr. produzione 28.9.2016); successivamente, nel settembre del 2013, era stato sentito dal Pubblico Ministero al quale aveva chiesto di potere parlare (cfr. produzioni del 6.6.2017).

Avanti al Colonnello De Masi, il DEBBI aveva già reso corpose dichiarazioni sostanzialmente conformi a quanto poi dichiarato in dibattimento, ribadendo le stesse anche al Procuratore della Repubblica, avanti al quale si era recato spontaneamente. In questa sede, sostanzialmente, dopo aver ripercorso le vicende imprenditoriali pregresse, ed in particolare i suoi rapporti con COSTI Omar e la Minimum, il DEBBI ha descritto le modalità dell'acquisto dello stabilimento balneare

di Ravenna e le successive vicende della gestione - così come influenzate dall'indebitamento della Minimum - nonché l'ingresso di Apuzzo ed i suoi rapporti, non buoni, con lui sia dal punto di vista personale che commerciale. Ha quindi descritto l'affidamento riposto nel GIBERTINI Marco, che gli aveva presentato GERACE come possibile acquirente del Marina Bay, e lo aveva spinto e convinto ad affidarsi a SILIPO Antonio per recuperare i suoi crediti, che non era riuscito a recuperare nemmeno per le vie legali. A tale scopo, ha spiegato il DEBBI, GIBERTINI gli aveva mostrato la copia della cessione di credito firmata da un grande imprenditore di Modena nel settore degli autotrasporti e gli aveva detto che anche l'imprenditore SALSI si era rivolto a SILIPO per il recupero di un suo credito. Si era quindi convinto ad agire in quel modo, nonostante le iniziali resistenze e diffidenze. GIBERTINI gli aveva così presentato SILIPO ed aveva sottoscritto la cessione del credito.

24.7. Le dichiarazioni testimoniali dei due commercialisti indotti dalla difesa, Grande Domenico e Dall'Olio Andrea. La documentazione prodotta a corredo delle tesi difensive

Nel corso dell'udienza del 3.8.2017 sono stati escussi i commercialisti Grande Domenico e Dall'Olio Andrea, indotti dalla difesa.

Il primo ha dichiarato di aver assistito ad un incontro tra i suoi clienti, GERACE e DILETTO, e Apuzzo Ugo. All'incontro, svoltesi con toni "amichevoli" aveva presenziato anche il DEBBI: *"TESTIMONE GRANDE – Allora, la prima volta che era il primo pomeriggio che siamo andati, la conversazione è stata abbastanza amichevole. DIFESA, AVV. DE BELVIS – Tra chi? TESTIMONE GRANDE – Tra il GERACE, il DILETTO, Apuzzo, il signor DEBBI, perché comunque ci siamo, ci siamo tutti lasciati con una stretta di mano senza particolari problemi"* (cfr. verbale 3.8.2017, p. 106).

Il testimone ha poi dichiarato che DILETTO e Apuzzo non si erano mai appartati e che, nonostante i toni accesi, non aveva percepito alcuna minaccia nei confronti dell'Apuzzo (cfr. verbale 3.8.2017, p.110). Ha, inoltre, precisato che secondo i progetti, il DILETTO avrebbe

finanziato il cognato GERACE nella gestione dello stabilimento balneare, quindi, per tale motivo era intervenuto anch'egli agli incontri presso il Marina Bay.

Il commercialista Dall'Olio ha riferito in merito alle trattative con GIGLIO per l'acquisto delle quote della società Marina Bay s.r.l., possedute dalla società Sogno Verde.

DEBBI gli aveva infatti comunicato l'intenzione di uscire dalla compagine societaria, ed aveva individuato in GIGLIO Giuseppe il soggetto interessato all'acquisto, finché il Visconti, altro socio del DEBBI nella società Marina Bay, lo aveva dissuaso dal compiere l'operazione, in quanto GIGLIO era persona "a lui non gradita". Approfondirono così le ricerche sulla persona del GIGLIO, ed essendo emerso il suo coinvolgimento con la malavita organizzata di stampo 'ndranghetista rinunciarono all'affare: DIFESA, AVV. DE BELVIS – Quando lei dice "Il signor DEBBI mi manifestò la necessità di cedere le quote relative allo stabilimento balneare", quelli nomi le vennero sottoposti per le trattative? Se lo ricordo?

TESTIMONE DALL'OLIO – Secondo me tra questi c'era anche GIGLIO, tra questi. Poi dopo però l'altro socio del Marina Bay segnalò che, diciamo, il signor GIGLIO non era persona a lui gradita, poi ci ha consigliato di andare a verificare su Internet e qualche cosa. Di conseguenza abbiamo sconsigliato anche noi... DIFESA, AVV. DE BELVIS – E cosa emerse nelle vostre ricerche? TESTIMONE DALL'OLIO – Ma io francamente ricordo che c'erano dei coinvolgimenti, non l'ho capito bene, se come teste, o comunque facente parte della 'ndrangheta, collaboratori... Era un po' vaga l'iscrizione in Internet. DIFESA, AVV. DE BELVIS – E quindi cosa decideste di fare? TESTIMONE DALL'OLIO – Di soprassedere, di, secondo me Sogno Verde scrisse anche una raccomandata dove diceva "Lasciamo stare, non vogliamo fare niente". DIFESA, AVV. DE BELVIS – Le trattative erano in stato avanzato con GIGLIO? TESTIMONE DALL'OLIO – No, non è mai stato fatto nessun preliminare, almeno che io sappia. DIFESA, AVV. DE BELVIS – A proposito di questa circostanza, avete avuto uno scambio di mail con altri soggetti che evidentemente rientravano in questa trattativa? Se lei ha mandato delle mail in merito a questa trattativa ad altri soggetti soci dello stabilimento balneare? TESTIMONE DALL'OLIO – In merito a trattativa con GIGLIO? DIFESA, AVV. DE BELVIS – GIGLIO, GIGLIO, sto parlando di GIGLIO. Adesso stiamo parlando... TESTIMONE DALL'OLIO – Con GIGLIO francamente non ricordo di avere mandato delle mail, anche perché non è stata una trattativa che si è sviluppata. DIFESA, AVV. DE BELVIS – Sono agli atti, Presidente. TESTIMONE DALL'OLIO – Diciamo che non ha mai preso piede, cioè. (cfr. verbale 3.8.2017, pp. 131-132).

Il teste ha, quindi, parlato di come DILETTO Alfonso, GERACE Salvatore e GIBERTINI Marco fossero entrati nelle trattative. I primi due furono presentati a DEBBI da GIBERTINI come soggetti interessati all'acquisto delle quote e alla gestione del bagno di Raveenna. DILETTO gli venne presentato come Alfonso, senza specificazione del cognome. Venne preparato con il loro commercialista, Dott. Grande, e con il Visconti, l'altro socio del Marina Bay, un preliminare di cessione quote anche se, poi, Visconti tergiversò un po', anche perché nel frattempo aveva affidato la gestione del Marina Bay a un soggetto, tale Apuzzo che, a suo dire, stava esercitando l'attività in modo irregolare. Fecero su GERACE gli stessi accertamenti che erano stati fatti su GIGLIO, ma non emerse alcunché: TESTIMONE

DALL'OLIO – Ma io Marco GIBERTINI l'ho visto in televisione, era, non so se un cronista di Telereggio, ed è venuto una volta nel mio ufficio perché Giuliano mi ha detto che GIBERTINI aveva delle persone che potevano aiutarlo nella gestione del bagno di Ravenna e potevano aiutarlo, anche perché Giuliano aveva manifestato la propria volontà di dismettere la quota di partecipazione nel Marina Bei. E queste persone erano interessate all'acquisto delle quote, tanto è vero che si siglò anche un preliminare, secondo me per la cessione delle quote, ed erano portate, credo, da GIBERTINI, queste persone.

DIFESA, AVV. DE BELVIS – Si ricorda chi fossero?

TESTIMONE DALL'OLIO – Ma un signore che si chiamava GERACE, era il GERACE con la sua famiglia, stando a quello che lui diceva, avrebbe preso in gestione...

PRESIDENTE – Cerchi di essere sintetico. Allora, chi erano queste persone? GERACE? E poi?

TESTIMONE DALL'OLIO – E la sua famiglia direi, lui comunque...

PRESIDENTE – "La sua famiglia" cosa intende? I bambini? Chi sono la sua famiglia?

TESTIMONE DALL'OLIO – Ah, questo francamente non...

PRESIDENTE – E cosa vuol dire "la sua famiglia"?

TESTIMONE DALL'OLIO – I suoi parenti: sua moglie, i suoi figli, non ne ho idea. Non è che ha identificato, comunque GERACE era la persona che noi abbiamo visto.

PRESIDENTE – Quindi GERACE. Poi? E poi? Basta.

DIFESA, AVV. DE BELVIS – Senta, lei si ricorda se GIBERTINI introdusse anche nella trattativa... A questo punto gliela devo contestare. Cioè Alfonso DILETTO? Un certo Alfonso DILETTO?

TESTIMONE DALL'OLIO – Dunque, io ho conosciuto un signore che si chiamava Alfonso, e poi se fosse DILETTO o no non lo so, che sicuramente girava insieme a GERACE.

DIFESA, AVV. DE BELVIS – A lei si presentò come?

TESTIMONE DALL'OLIO – Alfonso.

PRESIDENTE – Alfonso. Quindi quando li ha conosciuti e in che circostanza li ha conosciuti?

TESTIMONE DALL'OLIO – Sempre nell'occasione del Marina Bei. Nell'occasione della cessione delle quote del Marina Bei.

DIFESA, AVV. DE BELVIS – Ma gli erano stati portati fisicamente da GIBERTINI, o GIBERTINI l'avvisò con una telefonata?

TESTIMONE DALL'OLIO – GIBERTINI secondo me li mandò tramite DEBBI da me in ufficio.

DIFESA, AVV. DE BELVIS – Lei ebbe modo di interloquire poi con GIBERTINI?

TESTIMONE DALL'OLIO – Ma francamente no, nel senso io mi sono rapportato col collega della controparte, che era il Dottor Grande, abbiamo messo giù insieme anche a Visconti che era l'altro socio del Marina Bei una bozza di contratto di cessione quote, di preliminare di cessione quote, e si è arrivati direi più o meno a chiusura dell'accordo, poi Visconti diciamo ha un po' tergiversato, anche perché lui nel mentre aveva affidato la gestione del Marina Bei a un soggetto, tale signor Apuzzo, che stava esercitando l'attività in modo abbastanza secondo me irregolare.

DIFESA, AVV. DE BELVIS – Senta, GERACE. Quindi abbiamo detto che è stato introdotto da Marco GIBERTINI. Ora, la stessa circostanza che vi ha condotto poi ad arrestare

immediatamente le trattative con GIGLIO, vi hanno consigliato poi di sviluppare delle forme di verifica sulla persona di GERACE?

TESTIMONE DALL'OLIO – Sì, abbiamo fatto la stessa verifica, abbiamo messo il suo nome su Internet, perché non risultava niente sostanzialmente su GERACE. Di conseguenza non ci siamo posti problematiche dal punto di vista di eventuali associazioni a particolari gruppi diciamo.

...

TESTIMONE DALL'OLIO – Marina Bei Gestione poi sarebbe dovuta magari essere il...

DIFESA, AVV. DE BELVIS – Come lo gestiva Apuzzo il Marina Bei?

TESTIMONE DALL'OLIO – Secondo me in maniera irregolare, io credo di averlo anche scritto, nel senso che avvisavo VS, nella fattispecie il legale rappresentante anche del Marina Bei, che stavano compiendo, secondo me, una irregolarità, che metteva tra l'altro in serio rischio, se non causava ex lege la decadenza dalla concessione demaniale, in quanto appunto questa violazione era causa di revoca della concessione, perciò per me il soggetto che stava operando stava operando fuori legge. Tra l'altro mi sembra sia stato...

Interrogato sullo specifico episodio oggetto capo d'imputazione, il testimone ha dichiarato di avere partecipato, su richiesta del GERACE, all'incontro presso il Marina Bay ove avrebbe dovuto spiegare ad Apuzzo, che a suo dire operava senza alcun titolo, la gravità della sua condotta e le conseguenze che poteva determinare.

La discussione, avvenuta sostanzialmente fra DILETTO e Apuzzo, non gli era sembrata accesa, anche se, essendosi svolta lontano da lui ed in dialetto stretto, non la aveva compresa nei suoi esatti termini.

Il testimone non ha saputo dire per quale ragione l'Apuzzo avesse chiamato i Carabinieri, ai quali, comunque, disse che l'Apuzzo stava gestendo senza titolo il bagno. Non informò però il DEBBI perché non gli era sembrato un episodio rilevante.

In merito alla figura di DILETTO, il teste ha riferito di averlo conosciuto inizialmente presso il suo studio in compagnia di GERACE e che si era presentato solo come "Alfonso". Non si insospettì né fu incuriosito dal comportamento tenuto in quel frangente dal DILETTO che non gli aveva comunicato il proprio cognome perché "tanto non entrava nel contratto".

TESTIMONE DALL'OLIO – La persona interessata a fare l'intervento per me era GERACE, adesso non mi ricordo il nome, francamente. Però mi ricordo che si chiamava GERACE. L'altra persona era insieme a lui. Poi dopo se partecipasse in qualche modo francamente non lo so, perché non siamo arrivati a fare... i preliminari normalmente sono per persona o società da nominare, magari quando avessimo chiuso un preliminare, magari all'atto sarebbe saltato fuori anche il signor Alfonso, con una società piuttosto che... E magari sarebbe stata una partnership, cioè ma fondamentalmente per me la controparte era GERACE.

A corredo delle proprie argomentazioni, la difesa, all'udienza del 5.4.2018 ha prodotto il provvedimento con il quale il Comune di Ravenna, in data 30.12.2013, ha disposto la decadenza della società Maina Bay dalla concessione demaniale, per avere consentito la sostituzione di altri soggetti nel godimento della concessione demaniale e per avere omesso il pagamento dei canoni demaniali.

24.8. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

È ora possibile procedere allo scrutinio della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

In entrambi i casi la prova del fatto estorsivo passa, essenzialmente, attraverso le dichiarazioni della persona offesa.

Nessun dubbio in ordine alla attendibilità di Grassi mauro. Alla spontaneità, precisione, linearità, coerenza e razionalità del racconto, si aggiungono i dati oggettivi maturati proprio grazie al comportamento tenuto dal Grassi nella immediatezza dei fatti. Egli, infatti, immediatamente dopo avere percepito la natura intimidatoria del contegno tenuto da SILIPO Antonio e dagli altri imputati, si è presentato dai Carabinieri per denunciare i fatti. Dopo essersi deciso a contattare SILIPO alle 16.50, a fronte della insistenza con la quale era stato cercato personalmente e telefonicamente, si è recato dunque in caserma ove veniva redatto il relativo verbale alle 19.32. Grazie alla sua denuncia i militari hanno potuto predisporre un servizio di OCP grazie al quale hanno documentato direttamente l'incontro tra GRASSI, SILIPO e gli altri due coimputati, fermandoli, individuandoli ed apprezzando direttamente la ragione dell'incontro richiesto dal SILIPO. Non solo, grazie alla registrazione dell'audio dell'incontro effettuata dallo stesso Grassi (audio prodotto in dibattimento) è possibile cogliere direttamente come il dialogo si sia svolto negli stessi termini riferiti dalla persona offesa sia nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri qualche giorno dopo, che in dibattimento, con inequivoci riferimenti ai fatti accaduti il giorno precedente così come, appunto, raccontati dal Grassi.

Sotto tale profilo, va dunque positivamente evidenziata anche la costanza delle dichiarazioni della persona offesa.

Vanno poi, ulteriormente, messe in luce le risultanze della perquisizione effettuata nell'abitazione del SILIPO in data 7.4.2014 ad opera della Polizia giudiziaria e gli altri documenti acquisiti, tutti univocamente e solidamente convergenti verso la descrizione degli accadimenti così come fatta dal Grassi. Ed invero, nel corso della perquisizione (cfr. produzione 16.9.2016), sono stati ritrovati un tesserino della Associazione Nazionale Carabinieri intestato al SILIPO (cfr. pag. 70) nonché copia del contratto di cessione del credito stipulato tra costui e DEBBI in favore del primo (cfr. pag. 21). Sono state inoltre rinvenute anche le scritture private che attestano la consegna delle somme di denaro in contanti dal BEBBI al Grassi e alla moglie, nonché vari appunti del SILIPO in merito ad aspetti della vita personale del Grassi (*"La moglie si chiama Ciancone Paola"*, pag. 23) e persino la targa della macchina di "Debora", presumibilmente la barista del bar Cascador, Mingozi Debora, scritti accanto agli scontrini fiscali del ristorante Melarancio e del bar Cascador, emessi il giorno 17.6.2013 (pag. 28). Tra gli atti ritrovati merita di essere citata anche la copia della cessione del credito vantato da DEBBI nei confronti di Magrini Massimo (pag. 19), essendo evidente, dalla lettura di entrambi i contratti, che essi sono, ciascuno, la replica di un medesimo modello, in quanto identici nel contenuto; addirittura nella cessione del credito verso Grassi non è nemmeno stata espunta la dicitura *"centoventitremila euroo vantato nei confronti di Massimo Magrini"*.



Anche le dichiarazioni rese da APUZZO meritano un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, essendo caratterizzate da genuinità e spontaneità. Anch'egli, al pari del Grassi, ha immediatamente percepito la carica intimidatoria della condotta tenuta dal DILETTO e si è subito rivolto ai Carabinieri per chiedere protezione, seppur senza sporgere formale denuncia come invece aveva fatto Grassi. Le sue dichiarazioni, inoltre, sono dotate di precisione e caratterizzate da intima coerenza, nonché dall'assenza da toni di esagerazione o di astio nei confronti degli imputati.

La testimonianza resa dal commercialista Grande non vale a sconfessare il racconto della persona offesa, riferendosi ad un incontro successivo, quello del 1.7.2013. Egli, inoltre, ha raccontato i fatti in modo vago, confondendo anche la successione degli incontri e persino affermando di ricordare la presenza del DEBBI, quando questi è risultato pacificamente non presente. Il testimone Grande Domenico ha, inoltre, riferito di aver assistito ad un colloquio tranquillo, sostenendo che l'Apuzzo e il DILETTO non si sarebbero mai appartati e di non aver sentito alcuna minaccia. Anche tali affermazioni contrastano con quanto riferito dal commercialista di DEBBI, Dall'Olio Andrea, che ha invece dichiarato che il colloquio è avvenuto a distanza da loro e in dialetto stretto, privandolo della possibilità di comprenderne l'effettivo contenuto. Anche tale aspetto rafforza la tesi dell'accusa e la attendibilità dell'Apuzzo, posto che non si comprende la ragione per la quale DILETTO Alfonso, che doveva essere parte dell'accordo, aveva condotto da solo le trattative lontano dai commercialisti che, al contrario, avrebbero dovuto svolgere un ruolo fondamentale negli accordi rimanendo, viceversa, completamente estranei alla discussione.

Alla luce delle prove indicate può innanzitutto dirsi pacifica la consumazione del reato commesso ai danni del Grassi e contestato al capo 74. Ed invero, la modalità con la quale SILIPO, SARCONI e GIBERTINI hanno tentato di ottenere il pagamento della somma di 200.000 euro da parte del GRASSI integrano indiscutibilmente gli estremi della tentata estorsione, poi non portata a compimento per l'intervento dei Carabinieri, così come peraltro accertato con sentenza irrevocabile emessa a carico dei coimputati.

La ricerca insistita del Grassi, il 17.6.2013, da parte degli imputati, dapprima con toni imperiosi ed insistiti nei confronti di terzi soggetti ai quali chiedevano notizie su di lui e, poi, con altrettanti toni minacciosi nei suoi diretti confronti (*"Se non ti fai trovare so che abiti a Borgo Montone e ti veniamo a cercare lì"*), dimostra la grave carica intimidatoria esercitata sulla vittima, che si era determinata a rivolgersi subito alle Forze dell'Ordine per invocare protezione. D'altro lato, l'ascolto della registrazione del colloquio intervenuto il giorno successivo fra il GRASSI e SILIPO permette di cogliere immediatamente la oramai collaudata (cfr. capi 65, 66, 70) modalità di azione del SILIPO (per altro aggravata dalla presenza di SARCONI), tanto più subdola ed intimidatoria quanto tesa a fare mostra di una finta cortesia, ma quanto mai evocativa.

Sullo sfondo, come sempre, la "cessione del credito", caratteristica tipica del *modus operandi* di SILIPO e SARCONI, volta ad occultare l'illiceità dell'azione e già apprezzata nelle vicende estorsive consumate, o tentate, ai danni di Melchiorri Enzo (cfr. capo 65), di Gehni Maria Rosa (cfr. capo 66) e di Cesarini Andrea (cfr. capo 70).

Anche in questo caso, del resto, trattasi di cessione del tutto priva di qualsiasi giustificazione e non sorretta da alcun reale esborso patrimoniale da parte del SILIPO in favore del DEBBI,

peraltro del tutto esiguo (soli 15.000 euro a fronte di 200.000) e, come tale, ulteriormente dimostrativo della fittizietà e strumentalità della cessione.

Quanto al capo 71, possono effettuarsi considerazioni del tutto analoghe. Il temporaneo usufrutto delle quote sociali conferito ad un soggetto che ha, fattivamente, dimostrato di non avere avuto alcun reale ruolo nella vicenda, GERACE Gennaro, dietro al quale operava DILETTO Alfonso, costituisce una prima significativa prova di come si trattasse di un'operazione fittizia, e strumentale ad offrire un titolo apparente al DILETTO (per il tramite di GERACE) per escludere dalla gestione, con la forza della intimidazione, l'APUZZO. Ed invero, GERACE, intestatario formale della delega ad esercitare i poteri collegati alla carica di amministratore e del diritto di usufrutto sulle quote, non è mai intervenuto nelle dinamiche dei fatti, rimanendo all'ombra di DILETTO, unico interlocutore non solo dell'Apuzzo, ma anche delle forze dell'ordine intervenute e dei commercialisti addetti alla gestione dell'affare. Del resto, pare evidente che GERACE (*rectius* DILETTO) non avesse alcun potere, in qualità di formale usufruttuario del 50% delle quote di una società di capitali, di estromettere l'affittuario, potere semmai riservato al legale rappresentante della stessa, ué tale potere poteva in alcun modo ricomprendersi nell'elencazione contenuta nell'atto di delega dell'esercizio dei poteri del 25.4.2013, trattandosi di delega non estendibile ad atti coinvolgenti l'essenza stessa della attività della società (cfr. anche dichiarazioni dell'imputato).

Non solo. Le stesse modalità dell'azione, altamente intimidatorie, sono dimostrative di una apparenza contrattuale, tutta strumentale alla violenta spoliazione dell'Apuzzo, al quale gli imputati si sono presentati di sorpresa la mattina presto, addirittura cogliendolo nel sonno, fino a giungere nei giorni successivi alle minacce di morte mediante impiccagione, proclamandosi nuovi proprietari del locale.

Gli atti erano certamente idonei e diretti in modo non equivoco al fine estorsivo, non portato a compimento per l'istintiva reazione della vittima e l'intervento reiterato dei Carabinieri.

L'assoluta carenza di titoli legittimanti, l'intervento di terzi sulla esazione del credito (peraltro difficilmente tutelabile in giudizio per la sua natura incerta), nonché l'assoluta esorbitanza delle azioni intimidatorie e la volontà prevaricatrice dimostrata dagli imputati, escludono in radice la possibilità di ricondurre i fatti nella più mite fattispecie della ragion fattasi di cui all'art. 393 c.p. Del resto, l'accertata morosità nel pagamento del canone demaniale già prima della commissione del reato in esame, e la decadenza dalla concessione – formalmente dichiarata da lì a pochi mesi – rendeva la pretese avanzata dal DILETTO non tutelabile in giudizio.

Ritenute perciò dimostrate le condotte contestate nei due capi di imputazione in esame, è possibile ora valutare la posizione del DEBBI, ritenuto, in tesi d'accusa, il mandante di entrambi i fatti estorsivi.

Allo scopo, pare innanzitutto necessario mettere in luce la situazione economica e finanziaria nella quale egli si era venuto a trovare immediatamente prima dei fatti oggetto delle contestazioni e all'interno della quale gli stessi si erano poi sviluppati.



Come più volte affermato anche dall'imputato, con dichiarazioni costanti e coerenti, egli si era trovato in una situazione di grave difficoltà economica, derivante dai continui investimenti effettuati nella società Minimum, utilizzata dal COSTI per svolgere quella vorticosa attività di falsa fatturazione oggetto delle contestazioni di cui ai capi 97,98 e 99.

Tale situazione è dato pacificamente acquisito al processo ed è, comunque, dimostrato non solo dalla trascrizione della telefonata ambientale intercorsa il 22.11.2012 tra lui e COSTI Omar (alla presenza della moglie di DEBBI, Bocedi Greta), in cui l'odierno imputato chiede conto delle mancanze di ingentissime somme di denaro, accusando il socio di averle sottratte (cfr. produzione 18.5.2017), ma anche dal suo mancato coinvolgimento nelle imputazioni di cui ai capi 97, 98 e 99.

La situazione era precipitata, tanto da porre il DEBBI alla continua ricerca di possibili soluzioni per ripianare, almeno in parte, la grave situazione debitoria in cui versava. Tra queste, si era prospettata anche quella legata alla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita del petrolio mazut, propositagli da GIBERTINI Marco.

I rapporti tra i due si erano intensificati, tanto che il GIBERTINI era riuscito a conquistare la fiducia del DEBBI, ormai deciso a risolvere la sua situazione. Si erano in altri termini create le condizioni ideali di una nuova, imperdibile occasione per la azione illecita del GIBERTINI, come sempre pronto a cogliere l'opportunità di sfruttare l'imprenditoria reggiana disposta, a tutti i costi, a cercare canali alternativi a quelli istituzionali pur di raggiungere il proprio, egoistico, risultato economico.

È così che erano entrati in gioco, al fianco di DEBBI, personaggi del calibro di SILIPO e SARCONI da un lato, e DILETTO e GERACE, dall'altro. Sullo sfondo dell'azione di costoro, ancora una volta, strumenti giuridici, questa volta sottoscritti dal DEBBI, finalizzati ad attribuire loro la formale legittimazione ad agire, e strumentali a fornire una veste di liceità ad una azione, come visto, palesemente illecita.

Il reiterato tentativo da parte del DEBBI di sostenere la sua totale inconsapevolezza rispetto alla distorta ed illecita utilizzazione di quegli strumenti giuridici per coprire fatti estorsivi urta con l'evidenza delle risultanze processuali.

DEBBI è, infatti, un imprenditore scafato, che disponeva di ingentissime risorse economiche, e che, nel corso della sua attività non era certamente rimasto estraneo a contesti imprenditoriali gestiti sul confine dell'illiceità, prestando a queste attività non solo ingenti somme di danaro, ma anche la sua azione. Insomma, un imprenditore tutt'affatto che ingenuo, ancorché non sempre oculato, come dimostrato dai suoi rapporti con COSTI Omar. Di sicuro, era un imprenditore in grado di comprendere come la cessione di un credito dell'importo di 200.000 euro, stipulata a fronte della fittizia corresponsione di 15.000 euro, era del tutto priva di giuridicità e, dunque, destinata ad una finalità differente da quella sua propria, tanto più che, come affermato dallo stesso DEBBI, egli aveva inutilmente tentato, anni prima, di recuperare il suo asserito credito percorrendo le vie legali. La assoluta inconsistenza giuridica del contratto di cessione era (ed è) viepiù dimostrata dagli eclatanti errori contenuti nella cessione del credito di Grassi, in cui sono indicati i riferimenti al (presunto) credito vantato nei confronti del Magrini. Non si tratta di mero errore materiale, ma di palese indice di fittizietà del contratto, stipulato dal DEBBI con un soggetto (SILIPO) del tutto non

qualificato, come dimostrato anche dalla assoluta estraneità dell'ambiente lavorativo di costui ad una normale attività di recupero credito svolta secondo crismi della legalità.

Argomentazioni non dissimili valgono per la, sostanzialmente coeva, stipulazione del contratto di usufrutto di quote e per il conferimento al GERACE della delega all'esercizio dei poteri legati alla carica di amministratore del Marina Bay.

La grave situazione economica in cui DEBBI versava, lo aveva determinato ad assumere qualsiasi soluzione in grado di risolvere i suoi problemi, questa volta rappresentati non solo dalla persona di Apuzzo Ugo (soggetto a lui non gradito personalmente e professionalmente) e dal rischio di decadere dalla concessione dello stabilimento, ma anche dall'indebitamento in cui l'attività continuava a trovarsi. Tutte le trattative lecitamente condotte non avevano consentito al DEBBI di liberarsi di questi ennesimi problemi, che si facevano sempre più pressanti. La soluzione più immediata e diretta gli era stata ancora una volta prospettata dal fidato GIBERTINI, che in questa occasione gli aveva presentato GERACE e Alfonso (DILETTO), i quali erano stati formalmente legittimati ad estromettere l'Apuzzo dalla gestione, dietro lo schermo di uno strumento contrattuale atipico, del tutto anomalo e, comunque, non corrispondente, nella sostanza, agli assetti contrattuali e alla giustificazione causale data. Basia, a questo proposito, ricordare non solo che il GERACE era sostanzialmente rimasto estraneo a qualsiasi ruolo effettivo nella vicenda, benché fosse la formale controparte del contratto, ma anche la azione estorsiva poi commessa nonostante "la formale legittimazione ad agire". Ma vi è di più. A tali considerazioni si aggiunge l'irrazionalità del contegno del DEBBI che, imprenditore scafato e non certamente ingenuo, aveva delegato i suoi poteri ad una persona fino a quel momento del tutto sconosciuta (GERACE) e che, potenzialmente, poteva anche aggravare la sua situazione o, comunque, creargli nuovi problemi. Pare insomma evidente, in quanto emergente da una logica valutazione dei fatti, che quella "delega di poteri" conferita fiduciarmente a soggetto del tutto sconosciuto, fosse finalizzata ad attribuire una parvenza di poteri strumentali alla successiva estromissione dell'Apuzzo. Anche per questa via, dunque, emerge la consapevole strumentalizzazione, da parte del DEBBI, della forma giuridica ad un'azione che egli sapeva essere l'unico modo - per quanto illecito, di ottenere il risultato agognato. Del resto, l'insistente allontanamento da sé dell'azione illecita, non solo tramite quegli strumenti giuridici fittizi, ma anche tramite un ostentato disinteressamento (ad esempio delegando, in apparenza, ogni trattativa ed ogni incontro al proprio commercialista e al proprio socio) all'evoluzione delle vicende che fino a quel momento lo avevano tanto coinvolto e impegnato, da esse dipendendo la sua fortuna imprenditoriale, appare dimostrativo, in questo contesto, di una condotta preordinata a prendere le distanze da quei fatti, che ben sapeva essere di natura estorsiva. Riecheggia, sullo sfondo, analogo contegno tenuto da altro imprenditore che era ricorso ai servizi di SILIPO Antonio per recuperare i suoi crediti, GIBERTINI Gino (cfr. capo 65).

In questo contesto, ben si comprende come la lettera scritta il 28.8.2013 dall'Avv. Corsi al SILIPO, su mandato del DEBBI - che nel frattempo aveva parlato con il Colonnello De Masi e che oramai era pienamente coinvolto nei fatti - rappresenti l'estremo tentativo dell'imputato di tutelarsi e di prendere le distanze da un'azione che a quella data egli aveva scoperto essere stata commessa da soggetti gravitanti intorno alla malavita organizzata calabrese (SARCONI Nicolino, SILIPO Antonio e DILETTO Alfonso, i primi due noti per la loro fama alle forze



dell'ordine come puntualizzato dal Maresciallo Bontà) e secondo modalità volte a fare valere l'intimidazione promanante dal vincolo associativo. D'altro lato, il riferimento contenuto nella missiva alle *"condizioni patologiche e iugulatorie che hanno ispirato la stipula negoziale"* e alla *"mancata corresponsione, da parte Sua, del vile corrispettivo"* e che condurrebbero ad *"irreversibile invalidità la intervenuta piattaforma negoziale"* sono rappresentative di una realtà ben differente da quella in cui sono maturati i fatti. Si è visto, infatti, come il DEBBI, che peraltro ben poteva disporre di valenti e rinomati professionisti ai quali rivolgersi, quali l'Avvocato Corsi, si è spontaneamente determinato alla stipulazione di un "contratto di cessione del credito", dal sinallagma palesemente ed ingiustificatamente sbilanciato e vestito da una forma gravemente deficitaria e rivelativa, al *quisque de populo*, dell'assenza di qualsiasi effettività dell'accordo. In altri termini, l'esemplare tentativo dell'Avvocato Romano Corsi di offrire tutela al proprio assistito percorrendo la strada della invalidità (e, *in nuce*, dell'inadempimento) di un accordo affetto, nella sostanza, da una volontà viziata se non addirittura coartata, se può lasciare spazio ad una acquisita coscienza della reale caratura criminale dei soggetti ai quali si era pur sempre volontariamente rivolto e della appartenenza degli stessi ad un sodalizio criminoso, non vale però a modificare la realtà degli accadimenti, che vedono il DEBBI consapevole, convinto e determinato attore della azione estorsiva commessa.

In definitiva, il rapporto strettamente fiduciario, confidenziale, instaurato con GILBERTINI Marco, sempre pronto a sfruttare gli imprenditori reggiani, prospettandogli canali illeciti per il recupero dei loro ingenti crediti e per la risoluzione dei loro problemi economici (cfr. capi 66 e 70), nonché la eclatante fittizietà degli strumenti giuridici sottoscritti dal DEBBI e la palese l'irrazionalità delle sue azioni, apertamente contrastanti non solo con le fondamentali logiche imprenditoriali e giuridiche - che certamente il DEBBI conosceva per la sua storia imprenditoriale - ma anche con i basilari principi di logica e ragionevolezza, dimostrano come l'imputato abbia consapevolmente e volontariamente attribuito ai correi i due mandati estorsivi, mosso dall'egoistico interesse economico e dalla volontà di raggiungerlo ad ogni costo.

Per queste ragioni deve essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di DEBBI Giuliano in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti.

Ritiene invece il Tribunale di non poter giungere alla affermazione della sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 416 bis.1 c.p.

Ed invero, le argomentazioni difensive del DEBBI, che non hanno in alcun modo convinto il Tribunale in ordine alla sua estraneità ai fatti, trovano invece una maggior capacità persuasiva, laddove vogliono sostenere la mancanza di volontà di affidare il mandato estorsivo a soggetti appartenenti alla 'ndrangheta ed operanti con metodi tipicamente mafiosi. Le sue dichiarazioni trovano infatti sostegno in specifici e positivi elementi di valutazione offerti da altre fonti di prova.

Soccorrono, allo scopo, non solo la lettera scritta al SILIPO per il tramite dell'Avv. Corsi (cfr. sopra) e le dichiarazioni del commercialista Dall'Olio, ma anche quelle del collaboratore di giustizia GIGLIO Giuseppe, che ha confermato che il DEBBI aveva deciso di interrompere immediatamente la trattativa con lui, allorquando aveva avuto notizia di un suo possibile

coinvolgimento con la 'ndrangheta. Sarebbe contrario ad un basilare principio di logica pensare che il DEBBI abbia abbandonato un affare immediato e pressoché concluso con GIGLIO, per rivolgersi, poi, a soggetti egualmente appartenenti alla 'ndrangheta, procrastinando la soluzione dei suoi problemi e con esiti del tutto aleatori. Per questa ragione, ogni altra argomentazione di segno opposto non è in grado di risolvere il ragionevole dubbio che, comunque, permarrebbe in ordine alla sussistenza della aggravante *de qua*. Ed invero, se il rapporto fiduciario, confidenziale, instaurato con GIBERTINI Marco e la successiva azione tenuta dal DEBBI, permettono di affermare che egli sapesse di ricorrere ad un'azione illecita per ottenere, subito, ciò che non poteva altrimenti ottenere, non è possibile fare discendere, automaticamente, da quel rapporto fiduciario la consapevolezza che i metodi di azione illeciti propostigli (ed attuati) fossero metodi tipicamente mafiosi e che i personaggi presentatigli dal GIBERTINI appartenessero ad un sodalizio 'ndranghetista.

In definitiva, alla prova positiva che emerge in contesti analoghi in merito a tale consapevolezza e alla finalità tipica dell'aggravante (cfr. capi 65- 66-70) si sostituiscono qui, concreti elementi che, invece, aprono la strada al dubbio della sua sussistenza. Ad alimentarlo sono le parole del collaboratore di giustizia, quelle conformi del Dall'Olio, la lettera inviata dall'Avvocato Romano Corsi, nonché il superiore canone di logica.

La regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. impone quindi l'esclusione della aggravante in questione.

25. CAPI 72-73-73bis

Si trattano in questa sede le attività usuarie ed estorsive commesse, in ipotesi di accusa, da SILIPO Antonio in concorso con altri soggetti, familiari (SILIPO Floriana) o altri soggetti compiacenti a lui legati da rapporti di amicizia (CAGOSSI Luigi) o, comunque, da legami fondati su attività illecite (COSTI Omar)

25.1. CAPI 72-73

Usura ed estorsione commessa in danno di Grammatica Annalisa

Prendendo le mosse dalle contestazioni mosse ai capi 72 e 73, all'udienza del 9.9.2016 il Maresciallo Aiutante Loviselli Stefano ha riferito in merito all'attività di indagine svolta.

Dalla attività spionistica in corso erano emersi contatti tra SILIPO Antonio e Grammatica Annalisa. Risultava, in particolare, che il SILIPO avesse prestato danaro alla Grammatica, applicando a tale prestito interessi usurari. Sulla base delle intercettazioni emergeva che la donna si fosse rivolta al SILIPO perché necessitava, con urgenza, di una somma di denaro allo scopo di rientrare da una esposizione bancaria.

Il primo contatto utile, ha spiegato il teste, viene captato il 15.3.2013: nel corso della conversazione registrata al prog. n. 14444 del RIT 3210/12, Grammatica chiama SILIPO chiedendogli un favore urgente che secondo l'accusa, sarebbe, alla luce delle emergenze successive, un elargizione di denaro.

Dopo alcuni giorni SILIPO viene nuovamente contattato dalla Grammatica, che necessita di altri 1.000 euro (prog. 15956 RIT 3210/12). Nei giorni immediatamente successivi, in particolare il 28 marzo, SILIPO comincia a chiedere alla donna di rientrare del prestito,



dicendole che i soldi non erano stati dati da lui direttamente, essendosi lui limitato a fare da tramite per altre persone. La mattina del giorno successivo si registra una serie di telefonate e di SMS tra i due, nei quali la donna sollecita il SILIPO alla concessione di altro prestito, perché deve far fronte a un impegno con la sua banca (prog. 16437, 16448, 16454, 16450, 16468, 16469, 16474, 16471, 16479, 16473 RIT 3210/12).

Dalla attività di intercettazione, ha spiegato il teste, emergeva anche il coinvolgimento di COSTI Omar, il quale, secondo gli inquirenti risultava avere prestato la metà della somma richiesta dalla Grammatica, effettuando di persona un bonifico sul conto corrente del padre. La circostanza veniva confermata, secondo gli inquirenti, dalla denuncia sporta dalla persona offesa e dalla contabile (ritrovata nel corso di una perquisizione a casa di SILIPO Antonio) attestante il passaggio della somma di danaro dalla ditta Trasforma, di COSTI Omar, al conto corrente del padre di Grammatica Annalisa : *"Sostanzialmente, poi si verrà a sapere, dalla denuncia sporta dalla Grammatica, che questo prestito sarà di diecimila euro: cinquemila euro li darà in contanti il SILIPO e per altri cinquemila euro verrà effettuato un bonifico da parte di Costi Omar, credo lo stesso giorno, il 29 marzo, su un conto corrente riconducibile alla Grammatica. Infatti, nella mattinata del 29 la Grammatica invia a SILIPO un IBAN di un conto intestato a Grammatica Nicola, che è verosimilmente un suo parente, con l'impegno di inviare entro la mattinata alla banca della Grammatica la contabile dell'avvenuto bonifico a suo favore. In realtà cosa succede? La Grammatica dà un numero di fax errato al SILIPO e nel primo pomeriggio la Grammatica dalla banca chiamerà il SILIPO, sollecitando l'invio all'impiegata della banca della contabile. In questa circostanza lei parlerà addirittura direttamente, tramite il SILIPO, che le passerà il Costi Omar stesso, il quale la rassicura in questo senso. E in effetti la contabile arriverà e il bonifico verrà effettuato. "*

Le telefonate in cui la Grammatica parla con COSTI, sono quelle registrate al prog. 16487 e 16488, RIT 3210/12, nella quale COSTI, utilizzando l'utenza del SILIPO, richiama la donna rassicurandola che invierà la contabile del bonifico alla banca.

Si giungeva così al mese di aprile. SILIPO contatta la Grammatica per sollecitare il pagamento della scadenza (prog. 18965 RIT 3210/12). Nel mese di aprile, ha precisato il teste, viene interrotta l'attività tecnica sull'utenza del SILIPO, che sarebbe ripartita nel mese di luglio. È da questo momento che si registrano numerose conversazioni, dalle quali emergerebbe che la Grammatica, dopo aver pagato le prime rate non riesce più a mantenere i patti e SILIPO avrebbe cominciato a pressarla per poter rientrare del capitale e degli interessi

Secondo gli inquirenti a copertura delle somme corrisposte formalmente alla società di SILIPO, la Cavalleria s.r.l. (rate pari a 2.100 euro al mese) venivano emesse false fatture dalla sua azienda denominata "La Cavalleria s.r.l.", il cui amministratore era CAGOSSI Luigi. Alcune di queste furono sequestrate dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia nella perquisizione del 7.4.2014 effettuata a casa di SILIPO. Nella stessa occasione venne trovata la contabile che attestava l'avvenuto bonifico tra la ditta Trasforma del COSTI e il conto indicato dalla Grammatica. Il CAGOSSI non risultava avere alcun contatto con la Grammatica:

P. M. - Può dire di che ditta si tratta?



MAR. A. LOVISELLI S. – *La CAVALLERIA S.r.l.*

P. M. – *Cagossi Luigi è persona che è emersa nelle vostre indagini e che ha qualche ruolo?*

MAR. A. LOVISELLI S. – *Era l'amministratore della CAVALLERIA, anche se poi dalle telefonate non è mai emerso come contatto diretto con la Grammatica.*

P. M. – *Era solo una domanda di chiarimento, poiché aveva parlato di questa società. E quindi è un prestito che avviene direttamente alla Grammatica, con restituzione di denaro che viene imputato alla società.*

MAR. A. LOVISELLI S. – *Alla società, sì.*

P. M. – *Che quindi giustifica contabilmente. Questa perquisizione di cui ha accennato quando avviene e chi la fa?*

MAR. A. LOVISELLI S. – *Un attimo. E' la perquisizione del 7 aprile 2014, eseguita dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia.*

Nel mese di luglio viene dunque ripresa la attività di intercettazione nei confronti del SILIPO, (RIT 1992/2013) nel corso della quale viene captata una serie di contatti tra i due, nei quali appare evidente, nella tesi d'accusa, come la Grammatica sia in difficoltà nel far fronte alle scadenze imposte dal SILIPO, e questi minaccia più volte di mettere all'incasso gli assegni dati in garanzia per il prestito. SILIPO fa sempre riferimento al fatto che ormai la questione non dipendeva più da lui, ma da "quelli" che avrebbero finanziato l'operazione. Le conversazioni sono moltissime e tutte indicate nell'elenco prodotto all'udienza del 9.9.2016.

Il 26 agosto, ha specificato il teste, vi è uno scambio di SMS, in cui dapprima SILIPO dice: *„Cito testualmente: “Non capisco questo comportamento, ma io lo sto facendo per te, che l'amministratore stamattina versa gli assegni, vista la tua indifferenza. Poi vedi tu, Anna”. E lei gli risponde subito dopo... Questo messaggio è il 6747 del 26 agosto, e subito dopo (il 6748) la Grammatica gli risponde: “Non conviene emettere gli assegni in banca, perché viene fuori un bel casino”. Evidentemente non sono coperti.*

In questo momento, ha proseguito il teste, si inserisce la richiesta avanzata da SILIPO a Grammatica di cedergli la proprietà di un garage del valore di 16.000, fatto non verificatosi per il rifiuto del notaio Grasselli di redigere il rogito della proprietà (cfr. verbale 9.9.2016 pp 116-117).

Alla fine di settembre, il giorno 30, viene captata una telefonata (prog. 10903 RIT 1992/13) nel corso della quale la Grammatica prende tempo con SILIPO, dicendo che sta aspettando che gli sbloccino dei fondi non meglio indicati. SILIPO risponde che i giorni di proroga richiesti (15/20) sono troppi e chiede di incontrarla per parlare.

Si giunge così al mese di ottobre, in cui continuano i contatti tra i due, sempre dello stesso tenore.

Nel mese di novembre del 2013, ha riferito il teste, viene registrata un'ulteriore fase (tratteggiata dalle telefonate contenute nell'elenco prodotto all'udienza del 9.9.2016) in cui SILIPO, non riuscendo più la Grammatica a far fronte al proprio debito, "impone" alla donna la dazione di tre assegni da 10.000 euro ciascuno, con scadenza al 31 gennaio 2014, 28 febbraio e 30 marzo, con l'impegno per la Grammatica di rientrare entro quei termini della somma, che comprende il capitale iniziale più altri 20.000 euro di interessi per ulteriori sei/otto mesi di dilazione nella vicenda.

Il teste ha quindi riferito in merito alla intercettazione n. 13339 RIT 1992/13 del 17.10.2013 riguardante un colloquio tra SILIPO e la Grammatica, nel corso della quale il primo fa riferimento ai "finanziatori" e la seconda afferma di non avere soldi e che se gli assegni venissero cambiati sarebbe stata protestata. Il teste ha riportato alcuni stralci rilevanti della conversazione intercettata: *'Anna dice l'unica cosa che resta è quella di andarsi a impiccare. Antonio dice che lui non è uno strozzino, lui ha solo fatto un prestito a lei... Lei dice che lui ha chiesto 2.000 euro di interesse sul prestito. Lui le dice che non erano interessi, erano fatture. Lei dice che erano interessi, perché le fatture non le voleva... Anna dice che si sta muovendo per risolvere la cosa. Antonio dice che sta creando dei disagi notevoli... Antonio le chiede se deve andare a bussare alla porta di casa sua e lei dice di no. Antonio dice che i soldi non sono né suoi né di Antonio, ma sono di altre persone... Antonio le dice che è stata lei ad andare da lui. Anna dice che ha provato a chiedere dei soldi di una casa che ha Boretto, ma non la vogliono. Anna dice: ora chiama e domani gli farà sapere qualcosa'.*

Non riuscendo a trovare i denari per coprire gli assegni la donna si decide, il giorno antecedente alla prima scadenza, il 30 di gennaio, ad andare alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia a denunciare i fatti. Da qui erano iniziate le indagini della Guardia di finanza.

In ordine a queste indagini ha testimoniato il Luogotenente Pera Bruno, all'udienza del 14.9.2016 (pag 55 e ss.), mettendo in evidenza l'acquisizione delle fatture con cui sarebbe stata coperta la dazione di denaro, dei tre assegni dati a garanzia in conseguenza del riconoscimento di debito nei confronti della Cavalleria srl., scandendo le vicende in sostanziale conformità alle fasi indicate dal Maresciallo Loviselli: *"Il 30 gennaio del 2014 la signora Grammatica si è presentata presso i nostri uffici per denunciare SILIPO Antonio per un reato di usura, dichiarando che aveva necessità di ottenere della liquidità finanziaria. Conoscendo SILIPO Antonio per motivi di lavoro (la Grammatica è geometra), si rivolse a lui per ottenere un prestito. Prestito che inizialmente le fu concesso in tono amichevole e ottenne diecimila euro, con la promessa di restituire sia il capitale che gli interessi. Ottenne questo prestito ad aprile, dando a garanzia due assegni. Il prestito le fu dato con un assegno circolare e un bonifico bancario. La liquidità proveniva, sulla base degli accertamenti svolti successivamente, dalla società TRAS-FORMA, riconducibile a Costi Oman. Ottenuto questo prestito, restituì le prime cinque rate di duemila e cento euro cadauna mensile. Ad agosto interruppe questa sua restituzione di dazione di denaro perché era diventato impossibile, così ha detto, e quindi si rivolse a SILIPO per cercare di mediare la restituzione del prestito. A questo punto SILIPO pretese che continuasse, la signora Grammatica, a restituire la somma di denaro, cosa che non fece. Sulla base delle pressioni ricevute, SILIPO cercò di accaparrarsi un garage della Grammatica, cosa che non avvenne. Però avvenne nel fatto che si fece sottoscrivere una promessa di debito a favore della società LA CAVALLERIA. La società LA CAVALLERIA era quella che società che utilizzava, SILIPO, per fatturare gli interessi derivanti dai prestiti ottenuti dalle sue vittime. Una volta ottenuta la somma di denaro, faceva la fattura. In questo caso abbiamo acquisito cinque fatture, che erano le cinque rate che la Grammatica Annalisa aveva già concesso al SILIPO per gli interessi di duemila e cento euro mensili. Interrotta questa forma di pagamento, fece questa sottoscrizione del debito di sedicimila euro a favore de LA CAVALLERIA, per la restituzione del denaro ancora non restituito al SILIPO, interessi e capitale. A novembre, sulla base di*

pressioni del SILIPO telefoniche, la signora Grammatica consegnò al SILIPO tre assegni di diecimila euro cadauno, con cadenza gennaio 2014, febbraio 2014, marzo 2014. Sotto la pressione di SILIPO, la signora Grammatica fece denuncia perché il SILIPO la pressava continuamente per poter rientrare della somma del capitale più degli interessi"

Soffermandosi sugli natura degli interessi che la GRAMMATICA dovette corrispondere al SILIPO, il teste ha dichiara: "Abbiamo calcolato gli interessi fatti dal SILIPO nei confronti della Grammatica con il metodo della rata fissa, non avendo altre determinazioni possibili, e abbiamo calcolato una rata mensile iniziale, per quindici giorni, del 511%, per poi diminuire, perché era a cadenza mensile, e ritornare alta nell'ultima tranche degli assegni, da 486%. Abbiamo appurato effettivamente la dazione di denaro di duemila e cento euro mensili, quattro con assegni e uno in contanti, che la Grammatica ha dato al SILIPO. Abbiamo appurato il tentativo di incasso da parte del SILIPO di due assegni dati a garanzia, richiamati per mancanza di fondi. Abbiamo appurato che la signora Grammatica, per far fronte alle spese di mancato incasso dei due assegni di diecimila euro che il SILIPO ha tentato di incassare, ha fatto il bonifico a favore de LA CAVALLERIA, due bonifici di cinquecento euro cadauno. Nient'altro. La Cavalleria è la società che emetteva le fatture per giustificare la somma di rientro degli interessi del prestito."

Il Luogotenente Pera ha quindi spiegato quale era, nella loro prospettiva, il ruolo rivestito nella vicenda in parola dalla società Trasforma (il cui legale rappresentante era COSTI Omar) e dalla società La Cavalleria s.r.l. (il cui legale rappresentante era CAGOSSÌ Luigi): "La società TRASFORMA rappresentava una sorta di cassiera, nel senso che le provviste economiche per poter prestare il denaro alle vittime del SILIPO, in questo caso la signora Grammatica, provenivano dalla cassa della società TRASFORMA. Invece per giustificare il rientro del denaro degli interessi sulle somme prestate dal SILIPO, il SILIPO stesso utilizzava la società LA CAVALLERIA, LA CAVALLERIA che era intestata formalmente solo a Cagossi, ma era di fatto amministrata effettivamente dal SILIPO. La sede della società era presso l'abitazione del SILIPO a Cadelbosca."

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti una serie di documenti rilevanti per la prova dei fatti oggetto di contestazione: "E' l'estratto conto di un conto corrente intestato a Grammatica Nicola, perché le somme di denaro restituite a SILIPO (duemila e cento euro) e il bonifico che veniva dalla società TRASFORMA sono transitati sul conto corrente di Grammatica Nicola, che è il papà della Grammatica Annalisa. Grammatica Annalisa che era delegata a operare sul conto corrente intestato al padre. E abbiamo il bonifico che è pervenuto sul conto corrente di Grammatica Nicola di cinquemila euro, bonifico che veniva dalla società TRASFORMA, e abbiamo via via i pagamenti di duemila e cento euro fatti dalla Grammatica con assegno al signor SILIPO. Poi ho il bonifico di cinquecento euro fatto dalla signora Grammatica per coprire il mancato incasso di un assegno di diecimila euro. E poi ho anche l'assegno bancario di cinquemila euro, la cui provvista deriva dal conto corrente della TRASFORMA. Questa è la provvista di diecimila euro del capitale concesso alla signora Grammatica. Ho anche i primi due assegni, e anche i successivi, dati a garanzia a SILIPO per ottenere il prestito. I primi due assegni sono a firma della società INNAMORATI DANIEL, che era l'allora compagno della signora Grammatica, dati al SILIPO in occasione

del concessione del prestito, successivamente sostituiti perché il SILIPO contattò la signora Grammatica, dicendole che aveva perso questi due assegni. La signora Grammatica cambiò questi due assegni con due assegni tratti dal conto corrente del padre. Ho sia gli assegni privi di beneficiario, forniti dalla signora Grammatica all'atto della denuncia, e anche i due assegni, completi del beneficiario, relativi al tentativo di incasso del SILIPO e non incassati per mancanza di fondi."

25.1.1. Le dichiarazioni della persona offesa, Grammatica Annalisa

È stata acquisita in dibattimento la testimonianza della persona offesa, Grammatica Annalisa (udienza 16.9.2016 pag. 125 e ss.).

Essa, innanzitutto, ha delineato i suoi rapporti con l'imputato SILIPO Antonio, confermando di conoscerlo, e di aver sporto denuncia a suo carico. Gli aveva raccontato di avere dei problemi di natura economica e lui le disse che avrebbe potuto aiutarla, assicurandola sul fatto che avrebbe potuto restituire il prestito quando avesse potuto farlo. SILIPO le consegnò quindi la somma di 10.000 euro, metà in contante e metà mediante bonifico. Iniziò così a restituire, mese dopo mese, il prestito, allorquando il SILIPO le disse che quanto pagato era a solo titolo di interessi e che doveva ancora restituire tutto il capitale: *"Praticamente, conoscevo SILIPO perché sono un geometra, io avevo un'agenzia immobiliare e lavoravo nel settore edilizio. Un giorno l'avevo incontrato. Parlando, gli avevo detto che avevo dei problemi economici in banca, quindi mi ha detto: Passa, che ti posso aiutare. E quindi sono passata di là dal suo ufficio. Da lì ho iniziato... Lui mi ha detto di quanto avevo bisogno. Gli avevo fatto vedere che in banca mi cercavano questi diecimila euro da andare a coprire e lui mi ha detto: Non ti preoccupare, ti aiuto, poi me li dai appena puoi. E così è stato. Dopo io ho iniziato a portargli dei soldi tutti i mesi. Al ché, quando sono arrivata a una certa somma, mi ha detto: Questa qui è solo a titolo d'interesse, mi devi dare altri soldi, perché il capitale non l'hai praticamente dato.*

A fronte del prestito iniziale, diede due assegni dell'importo di circa 6.500 euro (le vengono esibiti i titoli che la teste riconosce): *DICH. GRAMMATICA A. – Lui mi aveva detto: Ti tengo questi come garanzia; quando mi hai restituito i diecimila euro, ti ridò gli assegni. Questo era quello che era stato detto. P. M. – Il patto iniziale era, quindi, che lei restituisse sola diecimila? DICH. GRAMMATICA A. – Sì. Sì.*

Pagò, da aprile fino al mese di agosto, 2.100 euro tutti i mesi. Successivamente, fino al mese di marzo-aprile 2014, aveva pagato altri 1500 euro. Complessivamente aveva restituito la somma di 12.000 euro, alcuni in assegno e altri in contanti, poi, gli ultimi 500 euro con bonifico.

A fronte del pagamento non le veniva rilasciata alcuna ricevuta: *DICH. GRAMMATICA A. – No, non mi veniva rilasciato nulla. Andavo là e... Gli telefonavo, dicevo: Sto arrivando – andavo là, gli davo i soldi e andavo via."*

Le prime quattro rate erano state pagate mediante assegno, mentre quella di agosto in contanti. Questa ultima dazione determinò un'ulteriore richiesta da parte del SILIPO. Fu infatti in questa occasione che SILIPO, dicendole che aveva pagato solo gli interessi le chiese il garage di casa e, non potendo essere venduto, le impose la consegna di altri tre assegni con scadenza gennaio, febbraio e marzo 2014, dell'importo di 10.000 euro ciascuno. Insomma, pur avendo già restituito la somma di 12.000 euro, SILIPO dapprima pretese il suo garage del



valore di circa 16.000 euro e, poi, non potendo essere rogitato, la somma di 30.000 euro, sempre a titolo di mancata restituzione di interessi e capitale.

P. M. – Quest'ultima dazione ha determinato ulteriori richieste?

DICH. GRAMMATICA A. – Sì, è stato lì, perché dopo, portandogli quei soldi lì, mi ha detto che non avevo finito e che voleva... mi aveva chiesto il garage di casa e, oltre al garage, che poi sono andata dal notaio, ma non si poteva fare niente, ha voluto altri tre assegni, con scadenza gennaio, febbraio e marzo 2014.

P. M. – Assegni di quanto?

DICH. GRAMMATICA A. – Di diecimila ogni assegno, scadenza il 30 di gennaio, 31, 28 febbraio e 30 marzo, 31.

P. M. – Quindi dai diecimila, completamente già pagati con diecimila e cinque (come faceva i conti il Presidente), giungono nuove richieste.

DICH. GRAMMATICA A. – Sì.

P. M. – Ma quant'era la pretesa?

DICH. GRAMMATICA A. – Sedecimila. Oltre a quelli dati, voleva il garage. Il garage era un importo di sedecimila.

P. M. – Non essendo andata a buon fine questa definizione, ne pretende e ne ottiene trentamila.

DICH. GRAMMATICA A. – Trentamila, sì.

P. M. – Con quale...?

DICH. GRAMMATICA A. – La stessa cosa: Non mi hai pagato e mi devi pagare gli interessi più il capitale.

Prima della scadenza dell'assegno di gennaio si decise a fare denuncia alla guardia di finanza. Quanto all'episodio del garage, la Grammatica ha riferito che all'appuntamento dal notaio SILIPO venne in compagnia di un signore che le venne presentato come "il signor COSTI" e che, subito dopo, firmò una "confessione di debito" del valore di 16.000 euro davanti al SILIPO e al "signor Costi". E' stato esibito alla testimone il relativo documento (recante il contenuto "Io sottoscritta Grammatica Annalisa non sono stata puntuale al pagamento di quanto [...] di questa data sottoscritta e abbiamo rimpostato tre nuove scadenze per il saldo da me dovuto di 30.000 con le seguenti scadenze: 30/1/2014, 28/2/2014, 31/3/2014) che la donna ha riconosciuto.

La Grammatica ha poi ammesso di essersi sentita minacciata e di essersi sentita in pericolo: *P. M. – Le chiedo: lei ha subito delle minacce per giungere...?*

DICH. GRAMMATICA A. – Sì. Dopo, praticamente, aveva cominciato a dirmi che dovevo pagare, perché se no mi sarebbe venuto a prendere anche la roba in ufficio, perché io avevo un ufficio. Tutte le volte che mi telefonava era una minaccia. Ti vengo a prendere, non ho paura, non mi interessa, mi devi dare i soldi che mi spettano. Queste cose qua.

P. M. – Le è stata fatta qualche minaccia... anche non esplicita? Lei aveva paura per la sua incolumità?

DICH. GRAMMATICA A. – Avevo paura, perché mi passavano davanti all'ufficio, venivano lì in ufficio. Un giorno mi sono dovuta chiudere dentro, perché c'era gente fuori che mi aspettava, quindi ho dovuto spegnere tutto e stare chiusa in ufficio finché non andavano via.

P. M. – Quest'ulteriore ri-conteggio che arriva a trentamila ancora una volta viene indicato e imposto da SILIPO oppure è frutto di...?

DICH. GRAMMATICA A. – Sì, lui ha fatto il suo conteggio e mi ha detto: Mi devi questi soldi qua.

P. M. – Lei lo capì oppure se diceva cinquantamila era lo stesso? C'era un conteggio che proseguiva qualcosa oppure è una...?

DICH. GRAMMATICA A. – No. Adesso io, i suoi conti, non ricordo come li faceva. Però sì, lui mi ha detto questi e io in silenzio ho detto: Va bene.

Anche la vicenda del garage era legata alle minacce patite dal SILIPO: di fronte a queste gli disse che l'unica cosa che poteva dargli era il garage e lui accettò. Visto il rifiuto del notaio, SILIPO le fece firmare immediatamente dopo il riconoscimento di debito.

La persona offesa ha quindi proceduto a riconoscimento sulla base dell'album fotografico esibito, riconoscendo nel CAGOSSI il soggetto che accompagnò il SILIPO all'appuntamento dal notaio.

Con riferimento alla figura di COSTI Omar, la teste ha affermato di non ricordare da quale società le venne inviato il bonifico di 5.000 euro.

Ha infine riconosciuto due assegni da 6.050 euro, indicandoli come quelli che aveva emesso in garanzia.

25.1.2. Le dichiarazioni degli altri testimoni. Grasselli Federico

Come visto, la vicenda legata alla cessione del garage ha coinvolto il Notaio Dott. Grasselli Federico, chiamato a deporre 16.9.2016. Sulla base di quanto da lui dichiarato emerge che la Grammatica si era rivolta a lui nell'intento di finalizzare l'operazione di cessione del garage in favore di SILIPO, al fine di estinguere il debito ancora pendente. L'ostacolo giuridico alla redazione dell'atto, che di fatto aveva impedito il passaggio di proprietà, era rappresentato dal vincolo urbanistico sulla base del quale la proprietà del garage non poteva essere svincolata da quella della villetta cui era associato: *"Il problema era: è possibile fare una vendita di un garage (l'Annalisa Grammatica aveva una villetta), la vendita di un garage per separare il garage dalla villetta? E io ho risposto di no (...) Sì, perché la normativa urbanistica prescrive un determinato rapporto tra abitativo e garage, autorimessa. Per cui ci devono essere tot metri quadrati di autorimesse e parcheggi ogni tot metri quadrati di abitativo. (...) La Grammatica mi disse che aveva un debito nei confronti di questa gente, che io non conoscevo, per me erano illustri sconosciuti".*

L'incontro presso il suo studio era avvenuto alla presenza di CAGOSSI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante de La Cavalleria Srl. che, stando alle parole della Grammatica era stato presentato come COSTI Omar.

25.1.3. Le dichiarazioni degli imputati

L'esame dell'imputato CAGOSSI e le spontanee dichiarazioni di COSTI Omar.

In sede di esame, svoltosi all'udienza del 23.9.2016, il CAGOSSI ha esplicitato le modalità con cui era avvenuta la costituzione della società: *"Faccia il fornaio. E allora lavoravo solo*



due ore, perché c'era poco lavoro. Allora dopo un po' di tempo mi ha detto se volevo fare una ditta di import export per migliorare la situazione di lavoro, quelle cose lì, io gli dissi di sì. E abbiamo fatto questa ditta Cavalleria. (...)

P. M. – Io le dico quello che lei ha dichiarato su questo punto (che è diverso) nel corso dell'interrogatorio che ha reso ai Carabinieri su sua richiesta a seguito della notifica dell'avviso di conclusione indagini di questo procedimento. Lei il 6 agosto 2015 è stato interrogato, su delega della Procura, dai Carabinieri del Reparto Operativo di Parma.

SIG. CAGOSSI L. – Sì. P. M. – A loro disse: "SILIPO mi disse che avrebbe chiesto a persone di sua conoscenza, ma di fatto non mi". "Chiesi al SILIPO che poteva trovarmi un'altra occupazione per fronteggiare le spese. SILIPO mi disse che avrebbe chiesto" – pagina 5 – "a persone di sua conoscenza, ma di fatto non mi fece sapere nulla finché, credo tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, SILIPO Antonio mi propose di diventare l'amministratore di una ditta che doveva aprire in quel periodo, ma che non si sarebbe intestato, e per quest'attività mi avrebbe corrisposto la somma di 500 euro mensili". Lei ai Carabinieri ha detto che fin dall'inizio c'è stata una proposta da parte di SILIPO di metterci la firma, non di fare una società con lei.

SIG. CAGOSSI L. – Io non mi so spiegare. SILIPO ha detto: Facciamo questa società. In poche parole, io non mi so spiegare bene, ho fatto questa ditta LA CAVALLERIA. E' vero quello che ho detto lì. ...Dopo io dovevo andare là quando partiva la società, mi ha detto che lavoravo lì con lui. Poi la società, dopo due o tre mesi, non so, tre o quattro mesi, è stata chiusa, è subentrata la Finanza e hanno chiuso tutto".

Inoltre il CAGOSSI ha dichiarato: "Quando io ho parlato con SILIPO e mi ha detto così, sembrava che nella società c'entrassi anch'io e io ero convinto di far parte della società. Proprio convinto al 100%, perché con SILIPO sono amico, per me non c'era niente di male. Dopo lui mi ha detto: Ci penso io – perché io, di quelle cose lì, non ne capisco niente – ci penso io, ti dico se c'è bisogno di venire qua, se c'è da fare qualcosa. Infatti sono andato là due o tre volte, una volta ho dato una mano a mettere a posto un motore, quelle cose lì. Sono andato due o tre volte, quattro volte".

Quanto al garage, l'imputato ha nella sostanza affermato che l'accordo tra SILIPO e la Grammatica prevedeva di far intestare la proprietà del bene in capo a La Cavalleria Srl. Il suo coinvolgimento all'atto notarile era dunque dovuto al fatto che, essendo Amministratore Unico de La Cavalleria Srl, rappresentava la società ma non aveva avuto alcun ruolo.

All'udienza del 5.4.2018 COSTI Omar, in sede dichiarazioni spontanee, ha riferito che il denaro che diede a Grammatica Annalisa altro non era che una forma di finanziamento concesso, su consiglio del suo commercialista, alla impresa di SILIPO. Piuttosto che effettuare un finanziamento diretto, a rischio di mancata restituzione in caso di fallimento, aveva deciso quindi di finanziare i suoi fornitori. Non era la prima volta che effettuava questa forma di finanziamento tra privati.

IMPUTATO COSTI – Ce ne sono altri tre. Il capo 72 – 73 che sono il discorso del... Allora i capi 72–73, praticamente approfittando della conoscenza che Antonio aveva con Cristian nel febbraio del 2013 come opzione della situazione chiede tramite lui e ovviamente facendo leva, chiede se ho la possibilità di finanziargli, di dargli una mano con l'azienda perché si trova in



difficoltà economica. Da quel punto di vista lì vedendo anche Cristian che mi disse "io se potessi glieli darei" e tutto quanto, mi sono attivato e ovviamente facendo le cose in maniera regolare ho chiesto ai miei consulenti commercialisti come poter aiutare a fare un finanziamento fra privati. Ovviamente il mio commercialista mi ha detto "se tu devi finanziare un'azienda, non ti conviene finanziare cioè se devi dare – ipotesi – 200 mila euro ad una persona, non ti conviene finanziare questa persona, cioè questa azienda perché fondamentalmente se questa azienda fallisce ci perdi tutta quanta la cifra; conviene di più fare un discorso di finanziare i propri, i suoi fornitori e cioè quindi di pagare i fornitori che lui ha attualmente, i debiti che può avere con i fornitori e così facendo fare un contratto con loro dove tu presti i soldi per questi due anni con una contrattazione e con un interesse che puoi registrare, puoi fare tutte quante le cose, devi ovviamente poterti muovere pagando queste cifre con o assegni circolari o bonifici bancari – quindi tutto tracciabile – io chiesi con Antonio se lui aveva dei debiti da poter pagare e tutto il resta in maniera tale da poter fare questa cosa qua e lui mi disse sì, avevo vari debiti e tutto il resto infatti io non ho finanziato – come nel caso specifico – l'Annalisa Grammatica ma bensì – e come ho detto anche alla Finanza il 15.12.2014 – ho finanziato varie aziende per nome e per conto di Antonio SILIPO. Il discorso è che per me era tutto quanto a posto, il problema è che quando io ho portato – come appunto ho detto alla Finanza – a aprile i contatti a SILIPO per potermeli fare tornare firmati dai vari fornitori che lui aveva e tutto il resto, non l'ha mai fatto. Io fondamentalmente ero in possesso degli assegni che queste persone avevano data a garanzia, avevo eseguito i bonifici, fatto gli assegni circolari a varie aziende di cui non solo la Grammatica so che ha denunciato SILIPO per usura – ma ce ne sono delle altre e anche nei documenti dell'accusa ci sono, però non sono neanche arrivate in Tribunale da quello che so io – però fondamentalmente io ho semplicemente finanziato: non solo non ho preso un soldo né dalla Grammatica né dalle altre società che il SILIPO avrebbe usurato, ma io ci ho rimesso anche il capitale, gli assegni che aveva a garanzia sono stati denunciati per furto, cioè c'è stata – come posso dire – una costruzione, come posso dire? Una cosa studiata a tavolino per portarmi via quella cifra. Questo è stato il discorso fondamentalmente.

25.1.4. I documenti acquisiti

Sono stati depositati agli atti, da parte del PM i seguenti documenti:

- verbale di perquisizione del 7.4.2014 (eseguito dalla Guardia di Finanza) a carico di SILIPO Antonio, corredato di documentazione sequestrata;
- confessione di debito da parte di Grammatica Annalisa a favore della società La Cavalleria per l'importo di euro 16.000, datata 29.8.2013, con aggiunta manoscritta in calce dell'impegno da parte della predetta Grammatica a saldare l'importo di euro 30.000 con scadenza al 30.1.2014, 28.2.2014 e 31.3.2014;
- copia fotostatica della carta di identità di GRAMMATICA Annalisa;
- copia fotostatica di numero quattro assegni bancari del Banco San Geminiano e San Prospero, due dell'importo di 10.000 euro e due dell'importo di 6.050, a firma di Grammatica Annalisa;
- copia fotostatica di due assegni suddetti, dell'importo di 6.050 euro, con appunto manoscritto recante "Assegni di Anna nuovi dopo la denuncia" e scadenza ogni 12 del mese;



- numero due assegni bancari della Banca Monte Parma, dell'importo di 6.050 euro cadauno, a firma della ditta AUTOTRASPORTI INNAMORATI DANIEL S.r.l., con appunti manoscritti: *"Anna e... questi assegni sono stati denunciati il 14/6/2013, Anna"*;
 - copia fotostatica dell'assegno circolare numero 6011153885 emesso a favore di Grammatica Annalisa in data 15.3.2013, dell'importo di euro 8.000, con appunto manoscritto: *"Assegno dato a Anna il 15/3/2013, scadenza 15/4/2013"*; ulteriori copie fotostatiche degli assegni di cui alla lettera E, che erano i due assegni da 6.050 euro;
 - copia fotostatica della contabile bancaria della Unipol Banca relativa al bonifico di euro 5.000 effettuato in data 29/3/2013 dal conto corrente 102200005574, intestato alla ditta Trasforma s.r.l. a favore del conto corrente intestato a Grammatica Nicola;
 - copia fotostatica dell'assegno bancario numero 0023110822 a firma di Grammatica Annalisa per l'importo di euro 2.100 a favore di La Cavalleria S.r.l., con manoscritto: *"Anna ha pagato il mese di marzo 2.100 euro iva pagato 12.4.2013, prossima scadenza 12.5.2013"*;
 - copia fotostatica di appunti manoscritti facenti riferimento al prestito usurario fatto da SILIPO Antonio a Grammatica Annalisa, con documentazione bancaria (numero sei fogli);
 - copia fotostatica della denuncia di smarrimento assegni fatta da Grammatica Annalisa in 14.6.2013 presso la Stazione Carabinieri;
 - copia della denuncia sporta il 30.1.2014 da Grammatica Annalisa contro SILIPO Antonio;
 - copia della documentazione allegata alla denuncia sporta, la denuncia sporta il 30.1.2014 da Grammatica Annalisa contro SILIPO Antonio presso la Guardia di Finanza di Reggio Emilia;
 - copia fotostatica delle fatture numero 2B, 3B, 17A, 22A e 34A, datate rispettivamente 31/3, 30.4.2013, 28.6.2013, 31.7.2013, 18.11.2013, tutte dell'importo di 2.100 euro cadauna, emesse da La Cavalleria S.r.l. a favore della ditta Cantieri Sicuri di Grammatica Annalisa;
- Tutti tali documenti sono stati tutti oggetto di analisi da parte dei periti contabili (cfr. pag. 2415 e ss).

25.1.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove raccolte consentono di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di COSTI Omar e di CAGOSSI Luigi per il reato di usura contestato al capo 72, non anche per quello di estorsione oggetto dell'accusa mossa al successivo capo 73.

La prova della penale responsabilità discende, innanzitutto, dal racconto reso dalla persona offesa apprezzabile non solo per la sua logica coerenza linearità e costanza, ma anche per l'evidente spontaneità, frutto della scelta di denunciare i fatti di cui era stata vittima, oramai esasperata dalle continue pressioni, dal tono larvatamente minatorio, ma certamente evocativo, snbite ad opera del SILIPO, sempre più insistente e determinato ad ottenere non solo il rientro del prestito, ma anche consistenti interessi usurai. Va inoltre evidenziata, nel racconto della persona offesa, l'assenza assenza di toni di esagerazione o di astio nei confronti degli autori della condotta estorsiva.

La prova più evidente della affidabilità dichiarativa della persona offesa è rappresentata dalle conversazioni telefoniche intercettate, le quali, nel fornire, ove ancora ritenuto necessario, riscontro alle sue parole, delineano gli sviluppi della vicenda negli stessi termini riferiti dalla stessa e ricostruiti dai testi di Polizia Giudiziaria.

Dalle stesse emergono:

1) il prestito originario (prog 14444; 14451, 14471, 15956, 16380, 16437, 16448, 16450, 16454, 16468, 16469, 16471, 16473, 16474, 16479, 16485, 16486, 16487 RIT 3210/12)

2) il coinvolgimento di COSTI Omar per il pagamento di una tranche (prog. 16487, 16488 RIT 3210/12)

3) le successive, reiterate, sempre più insistenti richieste del SILIPO per la restituzione del denaro che, eloquentemente:

- evoca la sua origine calabrese;
- rammenta, più volte, la presenza di altri soggetti dietro di lui al quale deve rispondere;
- nega di essere uno strozzino e di minacciarla;
- fa presente la sua caratura e il suo spessore e che non smetterà di perseguirla finché non avrà pagato.

Si richiamano, in proposito, le conversazioni registrate al prog. 18965 RIT 3210/12; e quelle registrate sul RIT 1992/13 ai prog. 1396; 5069, 5070, 5231, 5429, 5430, 6563, 6747, 6748, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6760, 6761, 6762, 6765, 6930, 6937, 6938, 6940, 6943, 6944, 10903, 11103, 11551, 12353, - SILIPO: *Tu sei di Napoli, tu sei Napoli e mi fa piacere, io sono della Calabria, ma è come fossi..... E qui ci sono dei problemi abbastanza seri, seri, seri, allora..- 13331 - hai capito? Perché se ti chiamo è perché non è che io ti voglia sentire, perché giustamente sei la mia fidanzata o sei mia moglie, io ti chiamo per un bisogno giusto, che abbiamo in corso, eh?! ANNALISA: Mh, mh. SILIPO: Allora, le persone sono lì che vogliono versare questi assegni, vogliono versare, che cosa devo fare io, dimmi, che cosa devo fare? “ - 13339, 13913, 14491, 14906 – SILIPO: Anna tu sai che se non mi rispondi io ti tempesto di telefonate, perché ecco..- 15525, 16081, 16168: ...SILIPO Ho capito, ma io sono più importante del cartello, più importante delle persone, più importante di tutti, perché io ci sono per prima, ci sono, eh, cosa dici? Non è così? - 16322, 16820, 16825, 16826, 16827, 17199. 17204, 17224, 17226*

4) l'assoggettamento della donna alle pressioni del SILIPO, del quale cerca la comprensione e la pazienza, continuamente giustificandosi fino a giungere a dire di “non potersi ammazzare o impiccare per la restituzione” (valgano le telefonate sopra indicate e, in particolare prog. 13339 RIT 1992/13: *ANNALISA: Hai ragione, non ho nulla, non ho nulla, sai cosa vuol dire nulla, ho anche la luce staccata dell'ufficio che sono anche senza lu., cioè sono in una condizione, porca di quella miseria, che davvero cioè vado ad impiccarmi e mi sono già tolta i problemi che avevo, questa è l'unica cosa che mi rimane.*)

Alle intercettazioni si aggiungono, inoltre, la molteplicità dei documenti acquisiti e rinvenuti nel possesso del SILIPO al momento della perquisizione, tutti perfettamente corrispondenti al racconto offerto dalla persona offesa e riscontrato dalla intercettazioni telefoniche.

Gli esiti della perizia hanno poi dato atto di come, a fronte del prestito iniziale, la Grammatica sia stata costretta a restituire interessi di natura usuraria: queste la sintesi delle conclusioni della perizia contabile, che per scrupolo sono state effettuate sia rispetto ai soli interessi corrisposti fino al luglio del 2013, che rispetto alle elargizioni o promesse successive, giuridicamente rilevanti per l'integrazione del reato di usura. I dati utilizzati sono quelli

emergenti dalle prove sopra indicate, sia documentali che orali, qui ritenute pienamente credibili ed attendibili.

In entrambi i casi, si è ben al di sopra del tasso soglia normativamente fissato:

"Secondo la ricostruzione degli scriventi, gli elementi emersi, suffragati dalla documentazione contabile e bancaria nonché dalle conversazioni intercettate tra le parti, consentono di ricostruire la vicenda secondo due ipotesi:

Grammatica Annalisa dichiarava di aver restituito a SILIPO Antonio un importo di Euro 10.500 nell'agosto 2013, a fronte di un prestito iniziale, erogato il 15 marzo 2013, che si ricorda essere di Euro 10.000.

Tenendo presente che l'esborso in commento dovesse integrare solo la voce "interessi" e non già quella del capitale, si è proceduto al calcolo del tasso di interesse applicato:

- capitale prestato: Euro 10.000;*
- capitale restituito o promesso: Euro 20.500;*
- tempo trascorso tra il prestito e la restituzione: giorni 154 (dal 15 marzo 2012 al 15 agosto 2013).*

Il tasso si attesta al 249% annuo.

Confrontando i tassi soglia fissati nel secondo e terzo trimestre del 2013, pari rispettivamente al 19,13% e 19,10%, si giunge a considerare un valore complessivo di restituzione, comprendente il capitale iniziale, ammontante ad un importo totale massimo di Euro 10.807, cifra questa palesemente inferiore rispetto a quella pretesa e/o comunque ottenuta dall'imputato.

b) Ulteriore analisi si è basata sull'ipotesi nella quale i tre assegni rilasciati dalla Grammatica in favore di SILIPO, in epoca posteriore al tentativo di cessione del garage, avessero trovato copertura. Potenzialmente, in quella sede, SILIPO Antonio avrebbe potuto ottenere un vantaggio economico complessivo ammontante ad Euro 40.500 risultante dalla somma di Euro 30.000 derivanti dagli assegni bancari e Euro 10.500 inizialmente restituiti dalla Grammatica. In questa ipotesi, per calcolare la percentuale del tasso di interesse applicato, occorre estendere il periodo dell'operazione, considerando come momento temporale ultimo, la data di scadenza del terzo assegno bancario consegnato dalla Grammatica, del 31 marzo 2014. L'arco temporale di riferimento allora andrebbe dal marzo 2013 (mese di elargizione del prestito) al marzo 2014 (data di scadenza dell'ultimo assegno bancario). Eseguendo il calcolo con tali parametri emergerebbe un tasso di interesse annuo pari al 291%, ampiamente superiore rispetto ai tassi soglia pro tempore in vigore. Il calcolo è stato eseguito in favore della parte, infatti se si dovesse eseguire il calcolo considerando le restituzioni parziali, il tasso verrebbe maggiore. "

Nessun dubbio, dunque, che Grammatica Annalisa sia stata vittima di una pattuizione usuraria e di una condotta estorsiva, certamente commessa ai suoi danni da parte del SILIPO.

Significativamente, del resto, la sentenza con cui è stata accertata la responsabilità penale di SILIPO Antonio per i due reati in analisi è oramai dotata della forza della cosa giudicata.

Ciò posto, occorre ora andare a verificare la responsabilità dei due odierni imputati per i reati loro contestati.



Quanto a COSTI Omar, le prove acquisite hanno consentito di appurare pacificamente che il bonifico con il quale era stata corrisposta parte del capitale alla Grammatica proveniva dalla Trasforma S.r.l, società a lui riconducibile; anche la liquidità relativa all'assegno proveniva dalla società del COSTI (cfr. Luogotenente Pera)

Certo è pure che tra la Grammatica e COSTI non vi era nessun rapporto tale da giustificare quella dazione. Il COSTI ha cercato di giustificare tale dazione come una sorta di finanziamento tra privati, effettuato mediante prestito ai fornitori o ai clienti, maggiormente sicuro rispetto ad un finanziamento diretto alla società del SILIPO.

La tesi presta il fianco a tre ordini di obiezioni:

1) la logica della operazione economica è inverosimile nella misura in cui non risponde in alcun modo a quella che, in astratto, la giustificherebbe, ben potendo il rischio che investe la società da finanziare gravare anche sui soggetti fornitori; COSTI è, come si è visto nel corso di tutto il processo (capi 70, 97, 98) imprenditore scafato che conosce perfettamente le logiche (anche illecite) dell'imprenditoria e del mercato;

2) il prestito, in tesi rispondente ad una lecita logica imprenditoriale, non è stato documentato in nessuno atto scritto, ma garantito in favore di SILIPO da due assegni dati a garanzia di importo complessivamente superiore al capitale (dapprima quelli a firma della ditta AUTOTRASPORTI INNAMORATI DANIEL S.r.l., dell'importo di 6050 cadauno e, poi, sostituiti);

3) la Grammatica non è una cliente né una fornitrice di SILIPO;

4) COSTI conosce benissimo SILIPO, essendosi a lui rivolto consapevolmente, pochi mesi prima, tramite GIBERTINI Marco, per il recupero, con metodo mafioso, del suo credito nei confronti di Cesarini Andrea (capo 70);

4) COSTI è da tempo inserito nel sistema di falsa fatturazione e reimpiego di denaro di provenienza illecita oggetto delle contestazioni di cui ai capi 97 e 98, ben conoscendo l'ambiente in cui si muove.

In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, pare evidente concludere che il COSTI, benché sostenga di avere, per magnanimità, finanziato la società di SILIPO Antonio, ha consapevolmente prestato il capitale oggetto della pattuizione usuraria ben sapendo chi era SILIPO, quale era il suo scopo e consentendo così la perpetrazione del reato, forse anche pensando ad una sua utilità, non essendo ragionevole pensare che il egli abbia agito in affari con SILIPO Antonio per mero spirito di liberalità.

Quanto a CAGOSSI Luigi la sua responsabilità per il delitto di usura discende dall'essere dimostrato come egli si sia messo, sistematicamente, a disposizione dell'amico SILIPO per svolgere tutta quella attività necessaria per dare un'apparenza di legalità al transito del denaro: dalla costituzione della società (per vero già costituita) alla sistematica emissione di fatture false a copertura delle dazioni di denaro, fino ad essersi dimostrato disponibile a partecipare, in qualità di titolare della Cavalleria srl, alla stipula del contratto di compravendita del garage davanti al Notaio, contratto poi non conclusosi solo per questioni tecniche. Non solo. Immediatamente dopo esser usciti dal notaio, e dunque anche alla presenza del CAGOSSI, SILIPO ha fatto sottoscrivere alla Grammatica il riconoscimento di debito in favore della CAVALLERIA, ed in favore di questa venivano effettuati, nel febbraio del 2014, due bonifici



da 500 euro conseguenti al mancato pagamento degli assegni dell'importo di 10.000 euro dati a garanzia.

Tutto ciò segna la prova, oltre che del contributo causale alla condotta usuraria, anche della consapevolezza e la volontà del CAGOSSÌ di concorrere a quella attività, non essendo davvero verosimile che egli, così vicino, per sua stessa ammissione, al SILIPO, ed avendo partecipato con continuità a tutte quelle attività non sapesse che il denaro continuamente proveniente dalla Grammatica, le sue continue elargizioni e le sue promesse, sempre più esorbitanti, non fossero altro che interessi usurari relativi ad un prestito originario di entità ben inferiore.

La vicenda relativa alla cessione al garage, sebbene non andata in porto, è eloquente in questo senso, avendo la stessa visto la partecipazione attiva proprio del CAGOSSÌ che ha assistito alla imposizione del riconoscimento di debito di 16.000 euro in favore della società da lui formalmente amministrata ma nel completo, pacifico, dominio del SILIPO.

L'assoluta incapacità della Grammatica di fare fronte alla sua esposizione debitoria e l'urgenza di farvi fronte, fondano la prova della sussistenza dell'aggravante dell'approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa.

Quanto alla aggravante speciale di cui all'art. 416bis 1 c.p., le considerazioni sopra svolte circa COSTI Omar, dimostrano la piena consapevolezza di costui della natura criminale del soggetto al quale ha prestato il suo contributo, e della sua appartenenza ad un gruppo criminale organizzato, al quale si era lui stesso rivolto per recuperare il suo credito e con il quale faceva da tempo affari reimpiegando denaro di provenienza illecita con il sistema della falsa fatturazione. Tale consapevolezza, vale a fondare la prova della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p., nella sua declinazione finalistica, atteso che grazie a quella azione il COSTI sapeva, per sua stessa esperienza personale, che avrebbe garantito al SILIPO denaro da dividere con gli altri associati e da usare in altra attività illecita, aumentando così la capacità di penetrazione nell'economia del sodalizio criminale, divenuto spesso canale alternativo a quelli istituzionali non solo per il recupero crediti, ma anche per il finanziamento di imprenditori in stato di bisogno e future vittime delle condotte dei suoi membri.

Le prove raccolte non consentono di concludere nello stesso senso in relazione al CAGOSSÌ, di cui è dato unicamente sapere essere legato a rapporti di amicizia con il SILIPO, circostanza che non basta a dimostrare il finalismo della sua condotta, come diretta ad agevolare l'intero sodalizio e non solo il SILIPO.

Infine, quanto alla condotta estorsiva oggetto del capo 73, ritiene il Tribunale di non potere giungere ad analogo giudizio di colpevolezza dei due odierni imputati, risultando l'estorsione frutto esclusivo della condotta intimidatoria attuata dal SILIPO.

Dalle prove non è emerso infatti alcun apporto causale del COSTI né del CAGOSSÌ, il cui coinvolgimento, al di là di qualsiasi suggestione, risulta limitato alle condotte dotate di efficienza causale rispetto alla condotta usuraria ma non anche a quella estorsiva, nemmeno percepita, sotto tale aspetto, dalla persona offesa, neppure in relazione alla presenza del CAGOSSÌ all'appuntamento dal Notaio Grasselli.



In definitiva, in relazione al capo 73 va dunque pronunciata sentenza di assoluzione di COSTI Omar e CAGOSI Luigi per non avere commesso il fatto.

25.2. CAPO 73bis

Usura commessa in danno di Cerruti Stefano e Morelli Maria Cristina

La miglior comprensione della vicenda consiglia di prendere le mosse dalle parole delle persone offese.

Stefano CERRUTI, sentito all'udienza del 16.9.2016 ha riferito di avere conosciuto SILIPO Antonio nella sua ditta, perché sua moglie gli aveva detto che avrebbe potuto aiutarli in un momento di bisogno. Andò insieme a sua moglie dal SILIPO che gli propose di prestargli 40.000 euro. Tuttavia, sentite le pretese per la restituzione decise di non accettare la proposta: *“Le condizioni erano che lui mi avrebbe fatto una fattura di quarantamila euro mensile e io avrei dovuto dargli ottomila e quattrocento euro al mese. Infattibile.*

P. M. – Ce lo ripeta. Una fattura da quarantamila non può essere mensile.

DICH. CERRUTI S. – Quarantamila euro era il prestito. Facendo una fattura, io avrei pagato tutti i mesi... lui avrebbe fatto una fattura ogni mese di quarantamila per lavori che non sarebbero mai stati fatti. Io avrei dovuto pagare l'Iva su quei quarantamila euro mensili, praticamente ottomila e quattrocento euro al mese ogni fattura, e il debito principale sarebbe rimasto, i quarantamila sarebbero rimasti.

SILIPO aveva tuttavia continuato a contattare, con frequenza sempre maggiore, la moglie. Decise così di recarsi dal SILIPO. In quell'occasione gli offrì la somma di 20.000 euro con le medesime modalità di restituzione, ossia tramite l'emissione di fatture in cui l'IVA avrebbe coperto gli interessi sul capitale. Il Cerruti non cambiò idea, tuttavia la moglie accettò e, una mattina, SILIPO si presentò con i denari che la moglie prese. La somma le venne consegnata in contanti. Dopodiché, *“A marzo/aprile 2013. Per quattro mesi, tra assegni e contanti, siamo riusciti a pagare quattromila e duecento euro al mese”*. Successivamente non riuscirono più a pagare e SILIPO si fece molto insistente con le telefonate. Si presentò anche sul luogo di lavoro dicendo che cominciava a perdere la pazienza anche perché, a suo dire, si era esposto per quella cifra con altre persone e non voleva fare brutta figura. Iniziò anche a minacciare la moglie e iniziò a parlare della loro bimba. Contattò quindi SILIPO per risolvere la situazione e stabilirono che *“Dovevo fargli dieci assegni da tremila euro più un piccolo regalo a lui da cinquemila euro alla fine del pagamento dei cinque assegni [...] Siamo riusciti a pagare due assegni, uno in contanti. E dopo poi, ad aprile, l'hanno arrestato, quindi è finita lì.”*

Dopo l'arresto del SILIPO e le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza si presentarono nel suo bar il fratello e il figlio di SILIPO domandogli se sapeva cosa era successo ad Antonio e dicendogli che avrebbe dovuto continuare a pagare gli assegni. Comunicò l'accaduto al Maresciallo e non li vide mai più.

In riferimento alla rata consegnata a SILIPO Floriana il teste ha riferito *“Questo, l'ha fatto mia moglie. Sono cose riferite da mia moglie. Io so che non eravamo riusciti a pagare i quattromila e duecento euro, che dovevamo pagare il 20 di ogni mese. Ne avevamo pagati solo metà e i rimanenti duemila o duemila... adesso non ricordo la cifra precisa, è stato SILIPO a dire a mia moglie: Ti mando mia figlia al Meridiana, poi li contattate voi... Ha una macchina nera. Le ha dato il numero di cellulare, così poteva chiamarla quand'era arrivata.*

Poi dopo si sono scambiati ed è finita lì. "Scambiati"... Le ha dato i soldi e poi basta". Il Cerruti ha poi precisato che si trattava della seconda rata da 2.000 euro.

Complessivamente, tra contanti e assegni, pagò al SILIPO una somma pari a circa 23.000 - 24.000 euro, più gli altri otto assegni dei dieci che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.

Al testimone è stato infine mostrato l'album fotografico dei Carabinieri ed ha riconosciuto SILIPO Antonio e il fratello SILIPO Luigi (non imputato).

Maria Cristina Morelli, sentita alla stessa udienza, ha innanzitutto descritto come conobbe SILIPO. Aveva appena comprato casa e lei ed il compagno avevano necessità di effettuare alcuni lavori. Parlando delle spese di ristrutturazione, SILIPO gli disse che avrebbe potuto dare loro una mano; ne parlò con il marito ed andarono dal SILIPO per sentire come li avrebbe potuti aiutare.

Inizialmente rifiutarono l'offerta, poi SILIPO si fece sempre più insistente, telefonandole spesso e chiedendole di incontrarsi, insistendo per il prestito. Decise quindi di fermarsi a parlare. SILIPO le diede la busta con 20.000 euro. Lei accettò con il patto che lui, in base alle restituzioni, mi avrebbe fatto una fattura ogni mese in base a quello che era l'importo totale del ventimila euro che mi aveva dato. P. M. - Lei al mese doveva restituire quattromila e due. DICH. MORELLI M. C. - Quattromila e duecento euro.

Alla consegna era presente la figlia di SILIPO: P. M. - Ci racconta bene com'è avvenuta quel giorno la consegna dei soldi? Erano contanti? Assegni? DICH. MORELLI M. C. - Contanti. P. M. - C'era solo lui? DICH. MORELLI M. C. - Sì, c'era solo lui in ufficio da lui. All'ingresso c'era la figlia e una segretaria. P. M. - Le illustrò, il SILIPO, anche il fatto che lui avesse fatto prestiti al altri, che queste fossero condizioni che lui faceva normalmente? DICH. MORELLI M. C. - No. Devo dire che non siamo entrati in questi particolari. P. M. - Le dico, solo per aiuto alla sua memoria, perché è passato un po' di tempo. Il 25 agosto 2014 lei, sentita dalla Finanza, disse così: "Quel giorno" riferito a questo che ci sta raccontando "mi recai nell'ufficio di SILIPO a Cadelbosco di Sopra. Ricordo che, mentre parlavamo del prestito, lui prese, nella parte superiore dell'armadio presente nel suo ufficio, una cartellina dalla quale"... DICH. MORELLI M. C. - Ah, sì. P. M. - Prego. DICH. MORELLI M. C. - Sì, è vero. P. M. - "... tirò fuori degli appunti manoscritti, dicendomi che erano tutte le persone a cui aveva prestato dei soldi e che erano evidenziati quelli che si comportavano bene e quelli che non si comportavano bene". DICH. MORELLI M. C. - Sì, è vero. Aveva una cartella con diversi nominativi, come avvenivano i prestiti, com'erano... tutti segnati a biro. Però non mi ricordo quanti fossero. So che era una cartella di quelle solite in carta, con dentro dei nominativi scritti a biro con... Però non mi ricordo i nomi.

SILIPO estrasse il denaro contante da una busta gialla e glielo consegnò in contanti, in quattro mazzette da 5.000 euro. SILIPO le chiese di contarli, ma prima di farlo chiamò al telefono la figlia Floriana e le chiese di contare i soldi insieme a lei.

A titolo di garanzia SILIPO volle un assegno da 24.200 euro che la figlia FLORIANA fotocopiò.

Quanto a tempi e modalità di consegna la teste ha specificato che subito pagavano in assegni e, poi, in contanti, facendosi restituire gli assegni per non lasciarli "in giro". Normalmente era lei a recarsi dal SILIPO per la restituzione. Una volta, "... mi ricordo che una volta che non

riuscivo ad andarci mi sono incontrata con la figlia nel parcheggio del centro Meridiana, che lui insisteva quel giorno lì prepotentemente di averli assolutamente, per cui io gli avevo dato la metà, perché, gli altri, glieli avevo già dati in quel mese lì, la metà li avevo dati a Floriana in una busta al centro commerciale."

Gli assegni venivano intestati alla società La Cavalleria della quale non conobbe alcun soggetto.

Ha infine descritto le minacce e le pressioni subite per ottenere il pagamento delle singole rate, minacce rivolte, velatamente anche alla figlia. Talvolta SILIPO la aveva seguita e si era presentato anche alla vecchia casa. Di fronte al precipitare della situazione subentrò il marito che prese accordi diretti con il SILIPO per porre fine alla questione.

25.2.1. Le dichiarazioni dei testimoni di Polizia giudiziaria.

Sulle indagini svolte hanno riferito il Maresciallo Loviselli e il Maresciallo Giampiero.

Il primo, all'udienza del 9.9.2016 ha indicato alcune conversazioni telefoniche captate ed intercorse tra la Morelli e il SILIPO significative, in testi d'accusa, della condotta usuraria ed intimidatoria perpetrata da quest'ultimo.

La testimonianza resa dal Maresciallo della Guardia di Finanza Giancarlo Giampiero all'udienza del 14.9.2016, consente, invece, di riepilogare la vicenda dal punto di vista delle indagini svolte e della dell'analisi della documentazione dalla quale gli inquirenti avevano ipotizzato una condotta usuraria.

Nel corso della perquisizione effettuata a casa di SILIPO Antonio il 7.4.2014, ha spiegato il teste, veniva rinvenuta una serie di documenti, di cartelline contenenti documenti vari. Tra queste cartelline ve n'era una in particolare in cui erano contenute fotocopie di una carta di identità di Cerruti Stefano, alcune fotocopie di assegni, un contratto di intermediazione immobiliare e alcuni appunti manoscritti. Dall'esame di questa documentazione, apparentemente strana il successivo 14 aprile veniva sentito a S.I.T il Cerruti. Sulla base delle informazioni ricevute e degli assegni consegnati e ricevuti, ipotizzando un prestito usurario, procedevano ad effettuare il conteggio degli interessi pattuiti o corrisposti accertando che: *"venivano corrisposti degli interessi pari al 21% mensili con assegni e in contanti. Praticamente, gli assegni e il contante... Il prestito era da marzo 2013, c'erano degli interessi di quattromila e duecento euro mensili. Le prime due rate erano state corrisposte in contanti, quindi la rata di marzo e aprile in contanti. La rata di maggio era stata corrisposta: duemila euro in contanti e duemila e duecento euro con un assegno bancario.*

P. M. – Questo l'avete trovato?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì, l'assegno l'abbiamo trova...

...

MAR. A. GIANCARLO G. – Certo. Abbiamo trovato l'assegno di duemila e duecento euro; quell'assegno non era stato incassato, perché c'erano dei problemi sulla girata; e poi era la rata di giugno, sempre con un assegno di quattromila e duecento euro, e anche quello abbiamo rinvenuto.

P. M. – Dove?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sempre nella cartellina.

P. M. – Da SILIPO.

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.

[..]

P. M. – E l'avete rinvenuto nel senso che non era stato bancato oppure l'avete rinvenuto in fotocopia, e quindi è un assegno fotocopiato e poi bancato? Questo per comprendere se è da utilizzare nel conteggio del denaro restituito o del denaro promesso in restituzione.

MAR. A. GIANCARLO G. – L'abbiamo rinvenuto... non ricordo se in copia o no. Credo che era fotocopiato, perché c'erano degli appunti manoscritti sulla fotocopia di quest'assegno, che ho qui. Quindi l'abbiamo rinvenuto in fotocopia con questi appunti manoscritti.

P. M. – Vuole segnalare che appunti erano?

MAR. A. GIANCARLO G. – C'è scritto: "Conto totale 10.000 euro meno 4.200 dati; rimanenza 5.800 euro; assegno consegnato a Gaetano il 27/5/2013". Poi c'è una firma che non è leggibile, quindi non so a chi è stato...

P. M. – Il rapporto tra questo manoscritto e l'assegno, voi lo fate? E in che modo?

MAR. A. GIANCARLO G. – Lo facciamo perché, dalle dichiarazioni date sempre dal Cerruti, si riferiva agli interessi corrisposti relativamente al mese di giugno di quell'anno.

P. M. – Certo. Maresciallo, questo è il quantum dell'assegno; ma il conteggio che c'è sopra a mano è un riscontro alle dichiarazioni che avevate ricevuto o non c'entra nulla?

MAR. A. GIANCARLO G. – No, perché non tornava con tutto quello che veniva dichiarato dalla parte. Il capitale era di ventimila; diecimila, non sappiamo. Si riferisce sicuramente a un'altra situazione che non abbiamo esaminato. Non avevamo elementi per esaminarla.

P. M. – Proprio per l'illeggibilità della firma, comprendo.

MAR. A. GIANCARLO G. – Esatto.

P. M. – Prego.

Il teste ha riferito, quindi, che dal mese di luglio 2013 il Cerruti non era più in grado di corrispondere gli interessi mensili al SILIPO e che nell'ottobre del 2013 avevano raggiunto un accordo in cui era stabilito che, alla fine, il Cerruti avrebbe corrisposto al SILIPO, a fronte di un capitale iniziale di 20.000 euro, 35.000 euro: 20.000 euro come capitale e 15.000 euro come interessi, senza contare quanto già pagato. Detta somma doveva essere consegnata in 10 mesi, da gennaio a ottobre, mediante assegni; nelle cartellina di SILIPO furono ritrovati questi 10 assegni da 3.000 euro l'uno, postdatati al 15 di ogni mese, non intestati, e firmati dal Cerruti; due di questi assegni riportavano come beneficiario la società La Cavalleria srl. Il prestito iniziale, ha riferito il teste, fu concesso alla Morelli, compagna del Cerruti che si era accordata con SILIPO personalmente e che aveva consegnato alla figlia di SILIPO Antonio, SILIPO Floriana, una parte della quota di maggio in contanti presso il centro commerciale Meridiana:

MAR. A. GIANCARLO G. – Da luglio 2013 il Cerruti non era più in grado di corrispondere questi interessi mensili al SILIPO e nell'ottobre 2013 c'è stato un accordo tra il Cerruti e il SILIPO in cui veniva stabilito che il Cerruti avrebbe corrisposto al SILIPO, a fronte di un capitale di ventimila euro, avrebbe corrisposto alla fine trentacinquemila euro.

PRESIDENTE

P. – Ulteriori trentacinquemila?

MAR. A. GIANCARLO G. – Ventimila come capitale e quindicimila a titolo di interessi.

P. – Senza contare quello che già era stato dato.

MAR. A. GIANCARLO G. – Senza contare quello che già era stato dato. Di questi quindicimila, diecimila attraverso assegni; cinquemila, l'accordo era: Me li dai alla fine. Punto. Comunque vada, tu mi dai cinquemila euro. Quindi ventimila di capitale, diecimila di interessi più altri cinquemila così.

P. – In quanto tempo doveva essere...?

MAR. A. GIANCARLO G. – In dieci mesi, da gennaio a ottobre. C'erano degli assegni con scadenza prefissata il 15 di ogni mese, rinvenuti sempre nella cartellina di cui vi ho detto prima, non intestati.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. – Quindi voi ricevete prima le dichiarazioni...

MAR. A. GIANCARLO G. – ...del Cerruti.

P. M. – ...del Cerruti, e poi durante la perquisizione trovate degli assegni che corrispondono come cifra a quella indicata come pattuita ad un certo punto come ridefinizione del debito di cui ha detto poco fa.

MAR. A. GIANCARLO G. – Le dichiarazioni sono successive al rinvenimento degli assegni.

P. M. – E' importante che lo specifichi. Quindi voi trovate questi dieci assegni con beneficiario non indicato.

MAR. A. GIANCARLO G. – Non indicato.

P. M. – E postdatati con regolarità.

MAR. A. GIANCARLO G. – Con le scadenze il 15 di ogni mese.

PRESIDENTE

P. – Quindi gli assegni sono da tremila al mese?

MAR. A. GIANCARLO G. – Tremila euro al mese.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. – E sono emessi da chi?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sono emessi dal Cerruti.

P. M. – Personalmente?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì. A firma Cerruti, Cerruti Stefano.

P. M. – Cerruti; ma c'è un ente, una persona giuridica, una società che emette e per cui Cerruti firma?

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì. Erano tratti sul conto Banca Popolare di Vicenza, a firma di Cerruti Stefano.

P. M. – Morelli Maria Cristina che tipo di rapporto ha con Cerruti e con questi fatti che lei ci sta dicendo?

MAR. A. GIANCARLO G. – Morelli Maria Cristina è, praticamente, la convivente di Cerruti Stefano ed è fisicamente la persona che ha ottenuto il prestito di denaro.

P. M. – Iniziale.

MAR. A. GIANCARLO G. – Iniziale, i ventimila euro. E' lei che ha... Ha recuperato lei i ventimila euro in contanti, è lei che si è accordata con SILIPO personalmente. Ed è la stessa che ha consegnato alla figlia di SILIPO Antonio, a SILIPO Floriana, una parte della quota di maggio in contanti presso il centro commerciale Meridiana.

P. M. – Lei ha parlato di una perquisizione presso SILIPO Antonio.

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.

P. M. – Questa perquisizione da chi era disposta e nell'ambito di quale indagine?

MAR. A. GIANCARLO G. – Era in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di SILIPO Antonio per l'attività che stavamo facendo nell'ambito del procedimento penale 742...

P. M. – I numeri contano poco. Il concetto era: vi era contestazione nei confronti di SILIPO Antonio, in quest'ordinanza, dei fatti che stiamo discutendo?

MAR. A. GIANCARLO G. – Per il reato di usura nei confronti di Grammatica Annalisa.

P. M. – Mentre, siccome lei ci ha detto: Di Cerruti, noi abbiamo appreso lì per lì –, su Cerruti non c'era contestazione.

MAR. A. GIANCARLO G. – No. Assolutamente.

P. M. – Quindi voi eseguite un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di SILIPO in relazione ad usura ed estorsione nei confronti di Grammatica.

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.

P. M. – Fate la perquisizione, trovate documentazione e fate gli approfondimenti che oggi ci ha detto in relazione a Cerruti e Morelli.

MAR. A. GIANCARLO G. – Sì.

P. M. – LA CAVALLERIA S.r.l. emerge in qualche modo in questa vicenda?

MAR. A. GIANCARLO G. – LA CAVALLERIA emerge sia con la Grammatica Annalisa che per quanto riguarda la vicenda Cerruti, perché gli assegni, due assegni di quelli rinvenuti, recano come beneficiario degli assegni proprio la società LA CAVALLERIA.

P. M. – Quindi alcuni sono senza beneficiario.

MAR. A. GIANCARLO G. – Esatto.

P. M. – Io, allo stato, non ho altre domande".

In sede di controesame, il teste ha specificato che tutta l'attività contabile-amministrativa de La Cavalleria s.r.l. era gestita da SILIPO e che per quanto riguarda il CAGOSSI non erano emersi elementi utili a comprovare la sua partecipazione attiva o la sua consapevolezza all'attività usuraria in danno della Morelli e del Cerruti. L'unico elemento sarebbe rappresentato dalla sua presenza insieme a SILIPO al momento della costituzione della società La Cavalleria s.r.l.

25.2.2 L'esame dell'imputato

All'udienza del 23.9.2016 l'imputato CAGOSSI Luigi si è sottoposto ad esame. Si rimanda, a tale proposito, ai capi di imputazione 72 e 73.

25.2.3. I documenti acquisiti

All'udienza del 16.9.2016 il Pubblico Ministero ha prodotto il verbale di perquisizione eseguito in data 7.4.2014 a carico di SILIPO Antonio e, tra gli altri, i seguenti documenti tutti analizzati dalla perizia contabile:

- copia fotostatica di numero due assegni bancari a firma di Cerruti Stefano a favore della ditta La Cavalleria, con appunti manoscritti facenti riferimento al prestito concessi a Morelli Maria Cristina;



- copia fotostatica di appunto manoscritto facente riferimento al prestito concesso a Morelli Maria Cristina, completo della copia di due assegni a firma di Cerruti Stefano a favore della ditta La Cavalleria;
- copia fotostatica degli assegni bancari numero 0281586812 e dal numero 0281586814 al numero 0281586820, tutti dell'importo di euro 3.000 cadauno, a firma di Cerruti Stefano, con scadenza mensile al giorno 15 dei mesi da febbraio a ottobre 2014, tranne marzo 2014.

25.2.4. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Le prove raccolte consentono anche in questo caso di ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di SILIPO Floriana per il reato di usura contestatole Non altrettanto per quanto riguarda CAGOSSI Luigi.

La prova della penale responsabilità discende, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese dalle due persone offese che, salvo alcuni dettagli per nulla incidenti sul nucleo essenziale della vicenda, sono caratterizzate da spontaneità, intrinseca coerenza, linearità e costanza, neutralità ed assenza di astio nei confronti del SILIPO. Esse poi, oltre ad essere sovrapponibili le une alle altre in maniera pressochè perfetta, trovano nelle prove documentali acquisite all'esito della perquisizione nella abitazione del SILIPO un obiettivo ed insuperabile riscontro, ulteriormente confermato dalle intercettazioni indicate dalla accusa, mai contestate dalla difesa. In ragione di ciò può formularsi un giudizio di piena affidabilità dichiarativa di entrambi i dichiaranti.

Grazie al fondamentale racconto offerto dai due dichiaranti può dunque ritenersi accertato che SILIPO Antonio prestò 20.000 euro in contanti alla Morelli che, nonostante la volontà contraria del marito, accettò di restituire oltre al capitale interessi secondo le modalità imposte dal SILIPO stesso, ossia mediante la restituzione di rate mensili da 4.200 euro, coperte da fatture e corrispondenti all'IVA sul capitale, sulla base di un meccanismo già proposto ai coniugi una prima volta, ma rifiutato.

Nell'occasione SILIPO aveva estratto una cartellina contenente appunti manoscritti, dicendole che riguardavano tutte le persone alle quali aveva prestato denaro evidenziando *"quelli che si comportavano bene e quelli che non si comportavano bene"*.

A garanzia del prestito concesso SILIPO si fece firmare un assegno dell'importo di 24.200 euro.

La restituzione iniziale avvenne mediante pagamento in contanti o in assegni intestati alla Cavalleria s.r.l.

In una fase successiva, di fronte alle difficoltà nella restituzione, il SILIPO, secondo modalità di azione già viste con riferimento alla vicenda oggetto dei capi 72 e 73, si rendeva sempre più insistente, pressante, tanto da giungere a larvate, quanto evocative, minacce nei confronti della bambina della coppia.

La Morelli cadde in uno stato di completa prostrazione, tanto da indurre il marito a trovare una soluzione: si recò dal SILIPO e raggiunsero l'accordo per cui il Cerruti avrebbe corrisposto al SILIPO, a fronte di un capitale iniziale di 20.000 euro, 35.000 euro: 20.000 come capitale e 15.000 come interessi, senza contare quanto già pagato. Detta somma doveva essere consegnata in 10 mesi, da gennaio a ottobre, mediante assegni. In occasione del sequestro vennero infatti rinvenuti, nella cartellina di SILIPO, questi 10 assegni da 3.000 euro

l'uno, postdatati al 15 di ogni mese, non intestati, e firmati dal Cerruti. Prima dell'arresto del SILIPO gli erano stati pagati 23.000-24000 euro oltre agli assegni ritrovati.

Gli esiti della perizia hanno dato atto della natura usuraria della pattuizione: *"Le risultanze emerse palesano un tasso di interesse applicato dal SILIPO pari al 93% a fronte di tassi soglia che, nel periodo considerato oscillano da un minimo di 18,78% al massimo di 19,36%, appaiono notevolmente inferiori rispetto a quello applicato."*

Deve dunque ritenersi accertato che SILIPO Antonio stipulò dapprima con Morelli Maria Cristina e, poi, con Cerruti Stefano una pattuizione usuraria. La forza del giudicato acquisita dalla sentenza con cui è stata accertata la penale responsabilità del SILIPO ne costituisce significativa conferma.

Quanto a SILIPO Floriana è certo che essa non partecipò, come sostenuto dalla difesa, alla stipulazione della pattuizione usuraria né con la Morelli né con il Cerruti.

Ciò non elide la sua penale responsabilità in quanto:

- 1) essa ha partecipato alla consegna dei 20.000 euro iniziali, verificandone l'ammontare e fotocopiando l'assegno dato a garanzia;
- 2) ha materialmente riscosso una rata al posto del padre, presso il centro commerciale La Meridiana.

Tanto basta per ritenere integrato il suo contributo causale alla condotta usuraria, posto che, secondo quanto stabilito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, conforme ai principi generali *"Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi pretesi"*. (cfr. Cass. Sez. 2, n. 40380/2015).

Che SILIPO Floriana fosse pienamente consapevole della condotta tenuta e del suo contributo alla azione usuraria del padre discende dal fatto che, come meglio si vedrà analizzando i capi 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies, relativi alle fittizie intestazioni della famiglia di SILIPO Antonio, essa è il soggetto di fiducia del padre SILIPO Antonio e che, pur sempre sottoposta alle decisioni del padre dava esecuzione alle stesse, in un rapporto fiduciario profondo con lo stretto congiunto e tale da consentirle di "mettere le mani" liberamente e consapevolmente negli affari del padre.

La più solida conferma di ciò è data proprio dall'accertamento di come SILIPO Floriana sia stata chiamata dal padre per contare i denari contanti (ben 20.000 euro) consegnati alla Morelli ed incaricata di ritirare una rata della restituzione del prestito, ben consapevole che il padre aveva una lista di debitori, di cui *"alcuni si comportavano bene ed altri no"*, così come vieppiù dimostrato dall'elenco conservato in una cartellina dell'ufficio del padre al quale il processo ha dimostrato aveva libero ed incondizionato accesso. Anche a tale proposito si rimanda alla trattazione dei capi i capi 70 bis, 70 ter, 70 quater, 70 quinquies.

Va dunque affermata la penale responsabilità di SILIPO Floriana per il reato a lei ascritto al capo 73bis



La completa estraneità del CAGOSSÌ alla azione usuraria accertata dagli stessi inquirenti, di cui non è stato accertato alcun contributo attivo (a differenza del capo 72) impedisce di giungere ad analogo giudizio nei suoi confronti.

Rispetto a CAGOSSÌ Luigi va dunque pronunciata sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo 73bis per non avere commesso il fatto.

La continua ricerca di denari per fare fronte alle esigenze della vita delle due persone offese fonda la prova della sussistenza dell'aggravante dell'approfittamento dello stato di bisogno.

Sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 416bis. 1 c.p.: lo stato di prostrazione in cui è caduta la vittima della usura, la Morelli, perseguitata dalle pressioni e dalle minacce del SILIPO - che già aveva fatto mostra dei "buoni e dei cattivi pagatori" al momento della pattuizione - rivolte anche alla figlia, dimostra, già di per sé, la sussistenza della stessa quantomeno nella sua dimensione oggettiva, trattandosi di azione intimidatoria così grave, sia pure evocativa, da appartenere agli esponenti di un sodalizio criminale che sanno di potere fare valere la forza prevaricatrice del vincolo associativo.

La piena consapevolezza della caratura criminale del padre e della sua appartenenza al sodalizio, vale ad a fondare la prova della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416bis. 1. c.p., anche nella sua declinazione finalistica, atteso che SILIPO Floriana sapeva che grazie alla sua condotta avrebbe garantito al padre denaro non solo da mantenere in famiglia ma da dividere con gli altri associati e da usare in altra attività illecita, aumentando così la capacità di intimidazione e di penetrazione nell'economia del sodalizio criminale, divenuto spesso canale alternativo a quelli istituzionali non solo per il recupero crediti (sistematicamente esercitato dal SILIPO), ma anche per il finanziamento di imprenditori in stato di bisogno e future vittime delle condotte dei suoi membri.

Infine.

Alla luce delle prove assunte in dibattimento in relazione a CAGOSSÌ Luigi e sopra riportate ritiene il Tribunale di dovere disporre la trasmissione alla Procura distrettuale di Bologna la notizia di reato relativa all'eventuale partecipazione al di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512bis c.p. nei confronti del predetto CAGOSSÌ Luigi.

26. CAPO 78

Estorsione in danno di Neffandi Stefano

Il capo di imputazione in esame ha ad oggetto, secondo la testi d'accusa, un'estorsione che si snoda nel corso di un ampio arco temporale e che si sviluppa secondo un articolato susseguirsi di fatti.

Essa, nella valutazione complessiva del processo, rileva non solo per il suo intrinseco disvalore, ma anche perché incarna, insieme ad altre vicende oggetto di accertamento nei capi che precedono, la rappresentazione del tipico *modus operandi* del sodalizio criminale emiliano che, nella sua continua aspirazione a trovare fonti di arricchimento, cerca di insinuarsi subdulamente nei rapporti finanziari degli imprenditori del Nord, sfruttandone anche i momenti di crisi economica, per poi soggiogarli al suo volere dopo avere promesso facili soluzioni ai loro problemi, assumendo così il completo dominio di crediti (leciti o illeciti) acquisiti. Tutto ciò in vista dell'illecito profitto dell'intero consorzio criminoso, come

può apprezzarsi proprio in questo capo di imputazione grazie al ruolo di protagonista assunto da VILLIRILLO Romolo che, sia prima che dopo il suo arresto, agisce per l'interesse convergente della cosca emiliana e di quella cutese, cercando, altresì, di recuperare i denari da lui sottratti a GRANDE ARACRI Nicolino (cfr. Cap. XIII, Affare Oppido).

26.1. I testimoni di Polizia giudiziaria

La sintesi degli esiti dell'attività di indagine passa, innanzitutto, attraverso la testimonianza resa all'udienza del 27.5.2016 dal Luogotenente Cali, che ha fornito una ricostruzione dei fatti sulla base delle intercettazioni telefoniche, dei servizi di O.C.P. effettuati dai Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda (prodotti all'udienza del 20.5.2016 – in produzioni PM, vol.d, all.1) e di quanto riferito agli inquirenti dai protagonisti della vicenda, poi discussi in dibattimento.

L'attenzione degli inquirenti per la vicenda, ha spiegato il Luogotenente Cali, era iniziata a fine maggio 2011, in seguito alle attivazioni telefoniche sull'utenza di VILLIRILLO Romolo. Da queste si era appreso che il 26 maggio il VILLIRILLO doveva salire al nord. Quel giorno veniva quindi svolto un servizio di O.C.P. che, inizialmente, veniva eseguito dai Carabinieri di Crotone e, poi, veniva proseguito dai militari del territorio. Quel giorno il VILLIRILLO Romolo incontrava tale Bonafede Antonino (geometra residente a Formigine) all'uscita dello svincolo autostradale di Modena. Successivamente si recava a Reggio Emilia, in località Cadè, dove aveva un appartamento con il cugino VILLIRILLO Giuseppe. Nel prosieguo del servizio veniva documentato che VILLIRILLO incontrava a Cadè altri tre soggetti: BLASCO Salvatore, VALERIO Antonio e PAOLINI Alfonso (era questa la prima volta che nelle indagini emergeva il PAOLINI). Da questo momento, ha proseguito il teste, veniva captata una serie di telefonate, (prog. 2060 2162, 2173, 2227, 2237, 2238 2239 RIT 1221/11) dalla quale si riusciva a capire che VILLIRILLO, il 27 maggio, nel primo pomeriggio, doveva incontrare un imprenditore di nome Faccioli Claudio. A quest'incontro doveva partecipare anche tale Neffandi Stefano, fino a quel momento sconosciuto agli inquirenti. Doveva altresì partecipare anche un altro soggetto, di origine pugliese, poi identificato nel corso del servizio. Il 27 maggio veniva dunque predisposto ed effettuato un altro servizio di O.C.P. a Mantova, nei pressi del casello autostradale di Mantova Nord, nel corso del quale, ha spiegato il teste, si notava la presenza dell'autovettura Fiat Punto, targata AF527VT, con a bordo Neffandi Stefano e un soggetto sconosciuto, successivamente identificato. In quella circostanza i militari notavano che VILLIRILLO era accompagnato da un altro soggetto di origini cutesi, tale Ruggeri.

Particolare importante che, a dire del teste, si evinceva da quelle telefonate era che il VILLIRILLO si premurava di chiamare il Faccioli affinché, prima dell'incontro, i due potessero parlare in disparte. Infatti, come da accordi, alle 14:40 giungeva la vettura Mercedes, targata DP891HV, di Faccioli. Alle 14:43 giungevano VILLIRILLO Romolo, che guidava la sua autovettura, la Volkswagen Golf di colore grigio, e Ruggeri Salvatore. Successivamente, dopo che Faccioli e VILLIRILLO si erano appattati, si rimettevano in auto e si recavano nel parcheggio posto a poca distanza, nella zona dell'uscita del casello di Mantova Nord. Sulla destra vi era una zona industriale. Al termine di questo servizio venivano identificati anche gli altri partecipanti all'incontro, sia grazie alle autovetture che avevano in uso, il Neffandi, sia grazie a quanto risultato a seguito della denuncia di costui.



Posto che VILLIRILLO in quel periodo telefonava al Faccioli, imprenditore nel settore degli impianti elettrici e delle ristrutturazioni che in quel momento stava lavorando alla ristrutturazione dell'ex macello di Mantova, gli inquirenti decisero di sentirlo a sommarie informazioni, presso la Stazione de Carabinieri di Roncoferraro. Fu da quel momento, ha spiegato il teste, che emerse, in tutta la sua complessità, la vicenda che aveva comportato il coinvolgimento di VILLIRILLO Ronuolo.

L'ipotesi investigativa formulata, ha spiegato il testimone, era che:

- a) Faccioli avesse conosciuto Neffandi in quanto costui gli aveva proposto di costituire un'associazione temporanea di imprese (ATI), al fine di acquisire un appalto dell'importo di 9.000.000 di euro per la ristrutturazione degli impianti elettrici e delle strutture murarie dei Tribunali dell'Emilia Romagna e del Veronese;
- b) a tale scopo Neffandi avesse chiesto a Faccioli il versamento di una somma di 50.000 euro affinché "intercedesse" per l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore e di tale Vanni Giorgi, titolare dell'Elettrozeta, ossia l'altra ditta che il Faccioli aveva individuato per l'esecuzione dei lavori, e con cui stava lavorando alla ristrutturazione dell'ex macello di Mantova;
- c) Faccioli e Giorgi avessero versato 250.000 euro ciascuno al Neffandi per la costituzione dell'ATI e per favorire l'aggiudicazione;
- d) l'operazione non fosse andata in porto, e che, tuttavia, il Neffandi non avesse restituito i denari né al Faccioli né al Giorgi;
- e) a differenza del Faccioli che non aveva sporto nessuna denuncia, il Giorgi avesse denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria.

Su queste premesse gli inquirenti, ha spiegato il Luogotenente Cali, comprendevano anche il ruolo di un altro attore della vicenda, tale Bonafede, il geometra della ditta Tiele s.p.a. di Sassuolo, ossia colui che aveva, in ipotesi, determinato l'ingresso del VILLIRILLO nella vicenda.

Sulla base del racconto del Faccioli, quindi, gli inquirenti ipotizzavano che VILLIRILLO avesse proposto al Faccioli (che aveva conosciuto VILLIRILLO tramite il geometra Bonafede) il recupero di questa somma di denaro, pari a 250.000 euro di cui il Neffandi, a dire di Faccioli, si era appropriato indebitamente senza che quest'ultimo avesse sporto denuncia. VILLIRILLO a, questo punto, avrebbe cercato di recuperare il suo denaro, in modo illegale, confrontandosi direttamente con Neffandi.

Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, l'estorsione si sarebbe consumata proprio con la dazione di una parte del denaro, quantificata in 40.000 euro, anche grazie al contributo di MANFREDA Francesco e di VILLIRILLO Giuseppe che avrebbero proceduto alla apprensione materiale dei titoli di credito.

Si tratta, ha spiegato il teste, di un'estorsione durata molto a lungo perché, era iniziata nel maggio del 2011, e finita solo nel 2012, quando VILLIRILLO esce definitivamente dal carcere, chiama OLIVO e gli dice: *Devi andare da Stefano di Verona a prendere i soldi*. Olivo, ha precisato il teste, non andrà mai, perché andranno altri, ossia gli odierni imputati, MANFREDA e VILLIRILLO Giuseppe.

A sostegno della ipotesi investigativa il Luogotenente Cali ha indicato le molteplici conversazioni telefoniche intercettate (ribadite dall'accusa in sede di requisitoria, nella memoria depositata) nonché la documentazione acquisita nel corso delle indagini: gli assegni, le matrici, le cambiali. Tra questi documenti, in particolare, gli assegni intestati alla R.G. Costruzioni di VILLIRILLO Romolo, ossia la stessa società indicata nell'assegno rinvenuto all'esito della perquisizione effettuata in occasione dell'arresto di VILLIRILLO dai parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Crotone (cfr. Cap. VIII), allorquando era stato trovato l'assegno di 25.000 euro versato dal Consorzio Edil Stella. Ancora, la matrice dell'assegno numero 7.311.422.758-09 emesso dalla banca Unicredit, filiale di Vago di Lavagno, Verona, in data 11.5.2011, dell'importo di 7.000 euro, avente beneficiario SIRI S.r.l. La SIRI S.r.l., come pacificamente acquisito agli atti (cfr. Cap. VIII e XIII), è una società riconducibile a VILLIRILLO Romolo, ma intestata al nonno VILLIRILLO Romolo. La cambiale numero 3501781500 dell' 8.7.2011, con scadenza il 30.3.2012, dell'importo di 1.000 euro, in favore di VILLIRILLO Romolo, avente come debitore Neffandi Stefano e domiciliazione la banca Unicredit, filiale di Vago di Lavagno, Verona. Altre cambiali emesse da Neffandi, dalla banca l'Unicredit, a favore di VILLIRILLO Romolo (cfr. anche produzione 29.6.2016)

26.2. Le dichiarazioni di Faccioli Claudio

Faccioli Claudio, sentito all'udienza del 22.6.2016 ha dichiarato di avere conosciuto VILLIRILLO Romolo nel 2011, tramite il capo cantiere geometra Bonafede, che glielo aveva indicato come soggetto che poteva aiutarlo a risolvere il problema in cui era incappato a causa del Neffandi: *"...Stavo finendo il cantiere: Io ho una necessità – e mi ha detto: Ti presento una persona che dovrebbe risolvere il tuo problema"*.

Aveva infatti l'esigenza di recuperare un credito nei confronti di Neffandi Stefano, un procacciatore d'affari che gli aveva proposto una grossa commessa, dicendogli che per ottenerla doveva anticipare i costi. Se la commessa fosse andata a buon fine i costi sarebbero stati fatturati e regolarizzati, altrimenti restituiti: *"...E, per procurare la commessa, abbiamo dato dei soldi per anticipazione dei costi. Se la commessa andava a buon fine, i costi venivano fatturati e regolarizzati; non andando a buon fine, dice: Te li ridiamo indietro"*.

Il concetto, è stato ribadito dal teste anche in sede di controesame:

AVV. DIF. MIGALE C. – *Ad un certo punto, signor Faccioli, il Neffandi le propone di partecipare ad un appalto.*

DICH. FACCIOLI C. – *Sì.*

AVV. DIF. MIGALE C. – *A quanto ammontava quest'appalto?*

DICH. FACCIOLI C. – *Ammontava, se non vado errato, a 8,400 milioni di euro.*

AVV. DIF. MIGALE C. – *E in che modo bisognava partecipare a quest'appalto? Con un'ATI?*

DICH. FACCIOLI C. – *Sì. Bisognava fare un'ATI e abbiamo fatto anche l'ATI. E, oltre ad aver fatto l'ATI, ci siamo anche iscritti per... Prima abbiamo fatto un'iscrizione al Ministero di Grazia e Giustizia per poter partecipare all'appalto, poi ci è arrivato l'assenso, dopo hanno cominciato a mandarci tutti i documenti che servivano, l'ATI, i documenti dell'azienda di Vanni e la nostra e poi siamo andati avanti.*

AVV. DIF. MIGALE C. – *Per partecipare a quest'appalto, quanto dovevate versare, lei e il signor Vanni?*



DICH. FACCIOLI C. – 500 mila euro.

AVV. DIF. MIGALE C. – E con quali modalità versate questi soldi? L'ha già detto, però lo ripeta.

DICH. FACCIOLI C. – L'abbiamo versato in tre tranche, mi sembra.

AVV. DIF. MIGALE C. – In contanti?

DICH. FACCIOLI C. – Sì.

AVV. DIF. MIGALE C. – E non le venne il sospetto che questo versamento fosse anomalo?

DICH. FACCIOLI C. – Ci venne il sospetto. Prima di versarli, abbiamo fatto vedere il tutto a tre Avvocati.

AVV. DIF. MIGALE C. – Ha saputo successivamente a cosa servivano questi soldi?

DICH. FACCIOLI C. – No. Questi soldi erano soldi che servivano, a quanto ci è stato detto, per spese per fare l'appalto e una percentuale sul valore dell'appalto. E ci facevano regolare fattura una volta che l'appalto andava bene; diversamente, ci venivano ritornati indietro. Questo è stato quanto dichiarato.

Faccioli ha spiegato che dietro Neffandi, il procacciatore d'affari, operavano Mei Giuseppe e Rampello Giovanni, che erano coloro che gli avrebbero garantito l'aggiudicazione "i signori che... sono quelli che praticamente ho conosciuto per l'eventuale appalto che dovevamo fare per i Tribunali", e che aveva incontrato all'aeroporto di Verona per firmare i documenti della gara d'appalto. In quell'occasione, insieme a lui, Mei e Rampello, c'erano anche Neffandi e Giorgi Vanni.

Aveva quindi consegnato al Neffandi 250.000 euro in contanti, senza garanzia alcuna.

Poiché la commessa non era andata a buon fine, e il Neffandi non gli aveva restituito i denari, il Faccioli si era quindi rivolto a Bonafede (che, ha specificato, non essere debitore di VILLIRILLO) che gli aveva indicato VILLIRILLO Romolo per cercare di recuperare il suo "credito" di 250.000 euro. Per questa attività, ha spiegato il Faccioli, avrebbe dovuto dare al VILLIRILLO Romolo il 10% dell'importo recuperato. Non si era invece rivolto a nessun Avvocato. In quel momento non sapeva chi fosse il VILLIRILLO, nonostante gli avesse commissionato il recupero crediti poiché si fidava della indicazione del Bonafede "...in mezzo c'era Bonafede, è stato per quello che sono avvenuti questi passaggi...".

In precedenza, prima che la vicenda si sviluppasse, era stato VILLIRILLO ad avere avuto bisogno di lui per monetizzare alcuni assegni: "Sempre tramite Bonafede, devo dare una mano per fare questo tipo di passaggio con l'assegno che era post datato. Questo, io l'ho fatto, gli ho dato i soldi e lui me li ha ritornati, perché io non avevo niente... Poi successivamente, da questo punto in avanti, è nata la storia che ho appena accennato". Faccioli diede così la somma di 21.000 euro al VILLIRILLO, e lo fece solo perché glielo aveva chiesto Bonafede, con il quale aveva un rapporto di fiducia. Trovò la liquidità da dare al VILLIRILLO tramite un anticipo su fattura. Consegnò così 5.000 euro al Bonafede e gli altri 16.500 ad un emissario di VILLIRILLO Romolo: "5.000 euro li ho dati a Bonafede, 5.000, e 16.500, come ho dichiarato lì, sono andati a Sabbioneta, mi sembra, Sabbioneta o Colorno, prima di Colorno, Casalmaggiore, in un pezzo di quella strada lì, e ho dato la busta dei 16.500 lì. Quel signore era un signore che mi ha mandato VILLIRILLO, ma io non lo conoscevo".

Secondo quanto riferito dal Faccioli, fu lui a presentare VILLIRILLO al Neffandi al parcheggio di Verona Sud. Ove si incontrarono anche un'altra volta. In quella occasione VILLIRILLO aveva detto al Neffandi che da quel momento sarebbe stato lui il suo interlocutore non più Faccioli "...Adesso, d'ora in avanti, tu non parli più con Faccioli, ma ci penso io, regoli tutto con me".

Da tale momento, ha detto il teste, non seppe più nulla, ottenendo da VILLIRILLO - che certamente aveva incassato una parte del denaro - solo nove o dieci cambiali da 1.000 euro firmate da Neffandi, "...e nessuna è andata a buon fine, perché erano tutte vuote...".

Aveva tuttavia cercato prima di risolvere la vicenda proponendo al Neffandi una permuta, in cambio dei denari liquidi, mentre il Giorgi aveva fatto causa:

DICH. FACCIOI C. – Sono stato io che ho parlato a Neffandi e gli ho detto: Se, al posto di danni i soldi, tu mi dai una permuta, qualcosa, l'importante è che rientri... le permuta valgono 200 invece di 250? Mi va bene lo stesso, purché mi venga dentro qualcosa, da parte della FACCIOI IMPIANTI. Mentre da parte dell'ELETTROZETA, loro hanno fatto un'azione contro Neffandi. E se vede, se guarda sul discorso del Tribunale, c'è un'azione, perché io sono stato chiamato dall'Avvocato Arrea di Mantova nei confronti di Neffandi. Loro hanno fatto causa, hanno chiesto a me se volevo stare con loro e io, sinceramente, ho detto: E' inutile che vado a spendere altri soldi. E' andata così. Sono andati anche a casa di Neffandi, mi risulta, loro sempre. Ma io non ci sono mai andato. Le dico la verità: oggi l'ho visto lì, l'ho salutato, lui non mi ha detto niente, ma per rispetto, le persone, io le saluto. Mio padre mi ha detto: Quando vedi uno, salutalo. Mi dica, vada pure avanti, Avvocato.

In aula il Faccioli ha proceduto al riconoscimento fotografico.

Esibitogli un album fotografico (cfr. produzione 22.6.2016) ha riconosciuto i volti ritratti nelle fotografie n. 1, 5, 7 e 2 corrispondenti, rispettivamente, alle persone di Bonafede, Neffandi, VILLIRILLO Romolo e CAPPA Salvatore.

26.3. Le dichiarazioni della persona offesa, Neffandi Stefano

In ordine al capo di imputazione in esame ha riferito in dibattimento anche la persona offesa Neffandi Stefano, mettendo in risalto, in particolare, le intimidazioni che lui ed il Faccioli subirono.

All'udienza del 29.6.2016 egli ha riferito di avere conosciuto il Faccioli quando era un agente immobiliare "...Io sono venuto a contatto con il signor Faccioli e con il signor Vanni, che sono i titolari di due aziende, attraverso una conoscenza che avevo sviluppato a Verona, il signor Giorgio Marocchi...", il quale era interessato ad una lottizzazione nel veronese.

Fu Marocchi a presentargli il Faccioli. Infatti, un giorno si presentò Giovanni Rampello, il quale era interessato ad un contatto con aziende che si occupavano del settore delle costruzioni "...perché ci sarebbe stata un'opportunità, che lui aveva tramite questo suo contatto romano, di partecipare a una selezione di aziende per le manutenzioni degli uffici giudiziari di una serie di città...". Il Rampello conosceva un certo Avvocato Mei "...poi si è venuto a sapere che Avvocato non era...". Di questa opportunità economica ventilata dal Rampello, egli mise al corrente il Marocchi, il quale gli disse: "...Okay, ti presento io un paio di aziende che potrebbero essere interessate a questa vicenda. E mi presentò il Faccioli e il

Vanni, che erano i titolari delle rispettive aziende[...]. Si trattava di un appalto di manutenzione pluriennale per questi Palazzi di Giustizia...

Per l'affare a lui sarebbe stata riconosciuta una provvigione sull'utile dell'operazione "...Non solo a buon esito, ma a buon esito anche del conto finanziario, perché non era molto chiaro se era vantaggiosa o meno, l'operazione..."

Diversamente l'Avvocato Mei aveva chiesto di essere pagato per le varie fasi di tutta l'operazione, prevedendo un pagamento di una tariffa del 5% su quello che sarebbe stato l'importo dell'appalto, suddiviso in tre tranches.

Secondo il testimone l'importo ammontava in totale a 500.000 euro; 250.000 euro per azienda, importo che veniva consegnato dal Vanni e dal Faccioli all'Avvocato Mei ed a Rampello.

Veniva successivamente denunciato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Mantova dal Vanni, il quale si era accorto che il Mei era un truffatore; il caso venne poi archiviato.

Faccioli invece non lo denunciò in quanto gli disse: "...Guarda, per reperire questi duecentocinquanta mila euro mi sono infilato in un pasticcio finanziario. Questo pasticcio mi crea dei problemi seri, eccetera. Devi darmi una mano per risolverlo. E venne insieme sempre con il Marocchi".

Incontrò quindi il Faccioli nel febbraio 2011, all'uscita dell'autostrada Verona Sud, in conseguenza di altri appuntamenti avvenuti sempre col Faccioli, nel corso dei quali quest'ultimo si lamentava poiché si era messo in una situazione drammatica, indebitandosi.

NEFFANDI: ...Mi fu presentato per la prima volta, ma era conseguenza di altri appuntamenti che avevo fatto prima con il Faccioli, nel senso che il Faccioli prima era venuto direttamente a trovarmi due o tre volte, una volta addirittura quasi piangendo, dicendomi: Ho una situazione che è veramente drammatica. Mi sono indebitato, ho preso dei soldi dove non li dovevo prendere - senza specificarmi se era andato da strozzini o da altre... - sono in una situazione veramente insostenibile per me. Pertanto dammi una mano, cerca di trovarmi una soluzione. Andai perfino a Roma in cerca di questo benedetto Avvocato per recuperare i soldi. Poi coinvolse direttamente il Rampello, dicendogli: Guarda, me l'hai presentato tu, dobbiamo trovare una soluzione per questo benedetto uomo, perché è veramente messo male. Lui mi aveva detto già che aveva delle problematiche con un determinato gruppo di persone che lo stava "minacciando" di conseguenze brutte.

P. M. - Signor Neffandi, se lei riesce, dica sempre qualcosa di più preciso. Per "determinato gruppo" cosa intende? DICH. NEFFANDI S. - Lui mi aveva detto che si era esposto verso dei calabresi. Questa era la definizione che aveva... Non mi aveva mai fatto dei nomi specifici. E mi disse: Guarda che io mi sono indebitato con loro, quindi devo restituire dei soldi a loro, vengono a trovarmi a casa, ho problemi, ho problemi, ho problemi, ho paura.

A quel punto decise di fare il possibile per aiutare Faccioli insieme al Rampello "Io lo comunicai a Rampello e insieme con Rampello decidemmo di fare il possibile per aiutarlo, tant'è che andammo anche a Roma..."



Era stato quindi fissato l'appuntamento del febbraio a Verona, nel corso del quale il Faccioli gli aveva presentato VILLIRILLO Romolo, ossia la persona verso la quale il Faccioli, secondo quanto da lui riferito, aveva un debito.

In questa prima occasione *"i toni subito sembravano amichevoli. Poi, quando io gli dissi: Guarda, io non ti conosco, non so chi sei, quindi non voglio affari con te - allora lui alzò un po' la voce, mi disse che era il titolare del credito di..."* Faccioli, e che da quel momento io avrei avuto solo affari con lui. E poi non mi disse: Ti facciamo: Ti... Mi disse solo: Sappi che conosciamo dove abiti. Basta, non mi disse nessun'altra frase.

Venne quindi fissato un nuovo appuntamento a Mantova, assieme al Rampello, col VILLIRILLO, il quale si era presentato oltre che col Faccioli, con suo cugino.

Il cugino era una sorta di intermediario nei pagamenti *"...nel caso lui non ci fosse, avrei dovuto far riferimento a suo cugino"*.

DICH. NEFFANDI S. - *Eravamo io e Rampello, solo che Rampello non scese mai dalla macchina, perché era in carrozzella. Aveva la carrozzina, perché lui aveva già perso la gamba. Quindi nella realtà lui scese, io scesi dalla macchina, e in quella sede, oltre al Faccioli, c'era il Romolo e il Romolo era accompagnato da una persona su una Golf nera, persona che lui mi presentò come un suo cugino e mi disse chiaramente ch lui...*

PRESIDENTE

P. - *"Lui" chi? Romolo?*

DICH. NEFFANDI S. - *Romolo mi disse: Questo è mio cugino. E mi disse che lui poteva non esserci nei futuri appuntamenti che avevamo fissato per dargli del denaro, perché io negli appuntamenti successivi cominciai a pagare del denaro, e che, nel caso lui non ci fosse, avrei dovuto far riferimento a suo cugino.*

P. M. - *Di cui le disse il nome?*

DICH. NEFFANDI S. - *Il nome, me lo disse come nome di persona. Me lo presentò proprio come persona*

Rivide questa persona quando firmò 20.000 euro di cambiali all'uscita di Desenzano.

VILLIRILLO gli aveva proposto di ripianare il debito di 250.000 euro nei confronti del Faccioli, pagandogli cinquantamila euro; a quel punto aveva parlato col Rampello dicendogli: *"... tiriamo fuori venticinquemila euro a testa che ci togliamo questo problema..."*. Rampello negò l'aiuto dicendogli che poteva aiutarlo solo passandogli un altro affare *"...dal quale può venire fuori qualcosa [...] questa è l'unica roba con cui ti posso aiutare in questo momento"*. Neffandi si era dunque fatto carico dell'intero debito, accettando di pagare i 50.000 euro così come propostogli dal VILLIRILLO.

Non fu però una scelta libera, bensì costretta dalla minaccia.

DICH. NEFFANDI S. - *L'accordo è stato che lui mi disse: Guarda, io ti lascio stare, non ti creo più nessun problema, recuperami in qualche maniera cinquantamila euro, che io ti chiudo tutto il debito con Faccioli*

....

P. M. - *E lei come passa dalla posizione della prima volta, in cui dice: Io non voglio avere a che fare con te, perché non... - al fatto di fare l'accordo?*



DICH. NEFFANDI S. - E' semplice: quando c'era lì il Faccioli, il Faccioli disse: Io me ne lavo le mani, non voglio più averci a che fare, questo qua - lo disse di fronte a tutti, eravamo tutti lì attorno - è il mio creditore, non so più che cosa fare, e questo è mio debitore. E questo qua mi disse che sapeva dove abitavo di casa e, con quello che mi aveva detto il Faccioli nelle cinquantamila telefonate che mi aveva fatto prima, ero...

P. M. - Ce lo può accennare?

DICH. NEFFANDI S. - Sì. Mi disse che lo andavano a trovare a casa tutte le ore, la sera, che volevano i soldi, eccetera, eccetera, e io mi sono spaventato e gli ho detto: Okay, però ditemi... io non sarò mai in grado di pagarvi duecentocinquantamila euro. E fu lì che mi disse: No, guarda, non ti preoccupare, con cinquantamila te lo risolvo io, il problema. Ma me lo disse come mi facesse un piacere, eh."

Neffandi iniziò quindi a consegnare i denari, in diverse occasioni, sempre al VILLIRILLO, tranne una volta, a Verona ovest, in cui aveva consegnato 5.000 euro ad una persona denominata come il suo "ragioniere". VILLIRILLO lo chiamava tutti i giorni e gli consegnò dai 13.000 ai 20.000 euro.

In una occasione, non avendo disponibilità economica, su indicazione del VILLIRILLO aveva fatto un assegno ad una società di pellet. Si trattava della società R.C Costruzioni, nella disponibilità del VILLIRILLO e sulla quale quest'ultimo poteva incassare gli assegni. In quell'occasione l'assegno fu annullato, "...perché venne fuori questo problema che lui non voleva incassare gli assegni e che dovevo al limite rifarlo a Faccioli, che comunque mi avrebbe poi comunicato a chi avrei dovuto fare..."

In altra occasione venne contattato da una persona che gli disse che lo chiamava a nome di Romolo poichè pretendeva dell'altro denaro.

Romolo gli aveva comunque garantito di riuscire a recuperare il denaro dall'Avvocato Mei, attraverso la sua organizzazione criminale operante in tutta Italia:

NEFFANDI: ...E il Romolo mi disse che la loro organizzazione, il loro gruppo di amici (diciamo) riusciva anche a operare a Bari, e quindi a ricercare l'Avvocato Mei, che nel frattempo non riuscivo più a trovare nell'albergo a cui faceva riferimento a Roma. E poi in un incontro successivo mi disse che erano andati a casa di quest'Avvocato e che la moglie gli aveva detto che era in Albania, era fuori Italia, eccetera, eccetera, e che non... Poi invece scoprirono che lui si era nascosto in casa. Ma non ti preoccupare, ci pensiamo noi a recuperare questa roba, eccetera. Fu una frase di questo genere. P. M. - Signor Faccioli, ai Carabinieri disse un termine molto più impegnativo di quello che ha detto oggi, cioè dei suoi "amici." Lei disse letteralmente: "Romolo si impegnava attraverso la sua organizzazione criminale." DICH. NEFFANDI S. - E' corretto. Attraverso la sua organizzazione; criminale Pha aggiunto... è una cosa che... Attraverso la sua organizzazione... P. M. - E' una cosa che aggiunse lei. DICH. NEFFANDI S. - ...a reperire, a recuperare tutto il denaro, perché si impegnò a dire: Okay, tu tira fuori tranquillamente i tuoi cinquantamila euro - e mi disse anche che, se li reperiva tutti dall'Avvocato Mei, mi avrebbe restituito i miei cinquanta. Me lo ricordo perfettamente, questo. E ha detto che lui aveva un'organizzazione tale sul territorio italiano che poteva andare tranquillamente a Bari, chiamare gli amici di Bari e risolvere il problema con l'Avvocato Mei.... DICH. NEFFANDI S. - In ogni colloquio con lui, lui ti faceva sempre intendere il fatto stesso del commercia... anche il commercialista stesso, nella sede in cui...

quello che mi presentò come suo commercialista. Mi parlarono sempre di un'organizzazione, di una rete, di un'organizzazione che avevano su tutto il territorio nazionale, che potevano recuperare l'Avvocato Mei se fosse stato a Roma piuttosto che a Bari piuttosto che da un'altra parte, perché tanto loro avevano amici dappertutto. Questo ripetere questa cosa, non era una novità per me, nel senso che fu dal primo giorno che lui fece capire che aveva un'organizzazione di addentellati tali da... P. M. - Che lei definisce "criminale". DICH. NEFFANDI S. - Beh, che non era gente che scherzava. Lo dissero chiaramente, perché quando lui mi disse: Se non paga, glieli facciamo tirar fuori, PRESIDENTE P. - "Se non"...? DICH. NEFFANDI S. - Se non ce li dà, l'Avvocato Mei, non ti preoccupare che glieli facciamo tirare fuori, o a lui o a sua moglie o a sua figlio. Non è una frase che si dice per un recupero crediti

Anche il soggetto che gli avevano presentato come cugino faceva parte della organizzazione. P. M. - *"Anche questo cugino fa parte di noi". DICH. NEFFANDI S. - Sì: fa parte della mia associazione, della mia organizzazione. PRESIDENTE P. - Quindi non le disse solo "mio cugino", ma le soggiunse anche questo particolare. DICH. NEFFANDI S. - E che faceva parte della sua organizzazione, sì.*

Dopo l'inizio del pagamento, i toni avevano assunto un tono meno minaccioso, fino all'interruzione del rapporto quando il VILLIRILLO era stato arrestato (seppe della circostanza da Faccioli) ed il Neffandi aveva quindi ricevuto la telefonata ad opera di un terzo, tale Giuseppe.

Dopo che VILLIRILLO era "sparito" incontrò anche altri soggetti, presentati come "cugini od imprenditori amici". La zona dove si incontravano più spesso era Verona Sud (oltre che a Desenzano, l'8.7.2011, in cui firmò 20.000 euro di cambiali a VILLIRILLO).

Il teste ha poi precisato che incontrò tale Giuseppe a Verona, che era accompagnato dal ragioniere, tale Maurizio; in tale occasione le cambiali erano già state date e *"...Quindi nella realtà il mio debito era ridotto a poche migliaia di euro rispetto ai cinquantamila iniziali, perché ne avevo dati diciassette o diciotto mila in contanti, ne aveva firmate ventimila, di cambiali, ero arrivato a trentasettemila sui cinquanta".*

Quando arrivarono le cambiali erano già fuori termine di protesto, per questo fu chiamato e gli dissero: *"Ragazzo, devi pagarle, queste robe. E fu quando ripresi a sentire il buon Romolo, perché fu lui che mi chiamò".*

Continuò a pagare le cambiali sino al dicembre 2011 e gennaio 2012. Dal maggio del 2012 non ricevette più cambiali e non vide più Romolo. Dopodiché *"...Ricevetti una telefonata e mi disse: Guarda, ho poco tempo per parlarti, però guarda che devi pagarla comunque, ti manderò qualcuno...". "Romolo riprese a chiamarmi dopo che io avevo avuto il primo contatto con i Carabinieri che stavano indagando. Lo riferii, chiaramente, che avevo ricevuto delle telefonate da Romolo, che voleva riprendere la vicenda e andare avanti con ulteriori incassi".* Dopo tale contatto il Neffandi, aveva avuto un altro incontro col Romolo, nel corso del quale non solo gli chiese ulteriore denaro, *"...ma mi chiese anche alcune presentazioni varie che io non pensai di fare. Non pensai di dare... Richieste di presentazioni di aziende, di personaggi, eccetera, alle quali non diedi seguito".*



Nel corso della sua testimonianza il teste ha proceduto al riconoscimento fotografico (cfr. album prodotto udienza 29.6.2016).

Nonostante alcune difficoltà riscontrate nel corso dell'individuazione, colmate con le contestazioni che hanno permesso di aiutare la memoria del testimone, Neffandi Stefano ha riconosciuto:

nella foto n. 1: l'accompagnatore del VILLIRILLO, tale Pasquale;

nella foto n. 7: VILLIRILLO Romolo;

nella foto n. 4: il soggetto che ha incontrato in almeno un paio di occasioni, una delle quali avvenuta a Soave (VR).

DICH. NEFFANDI S. - Sì, il numero 7 riconosco. Il numero 4 riconosco molto bene. P. M. - Chi è?

DICH. NEFFANDI S. - Quello dell'incontro di Soave. PRESIDENTE P. - Cioè? DICH. NEFFANDI S. - Quello con il quale parlai dell'azienda, la nuova pallet PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. - Mi scusi, solo per richiamare alla memoria quello che ha detto, lei aveva detto, in relazione alla ditta di pallet, che ne aveva parlato con il ragioniere/commercialista che poi riconosce forse come nome nell' e-mail: è la stessa persona che ci sta indicato o sono fatti diversi?

DICH. NEFFANDI S. - Bella domanda. Lo riconosco come presente. Non ho... P. M. - Però è stato molto immediato nel dire che è quello dei pallet. DICH. NEFFANDI S. - Sì, sì, sì. Me lo ricordo che...

P. M. - ...c'era quella volta...? DICH. NEFFANDI S. - ...c'era in riferimento a quella volta che abbiamo parlato della nuova pallet, però non mi ricordo che figura era. P. M. - E comunque non è il ragioniere. DICH. NEFFANDI S. - No. P. M. - E' un'altra persona.

DICH. NEFFANDI S. - E' un'altra persona.

Dalla consultazione della legenda allegata all'album fotografico la foto n. 4 corrisponde a MUTO Luigi cl. 75.

Nella foto n. 5: il soggetto presente all'uscita dell'autostrada di Verona Sud.

P. M. - Va bene. Il numero 5, lo riconosce? DICH. NEFFANDI S. - Sì. Questo era presente sicuramente in Zai, all'uscita dell'autostrada di Verona Sud, in un'occasione. PRESIDENTE P. - In occasione di cosa? DICH. NEFFANDI S. - Mi ricordo in un'occasione di averlo visto perfettamente e averci parlato. Però, francamente, collocarlo con i nominativi, faccio fatica. Questa è una persona che riconosco.

Nella foto n. 6: il soggetto presentatogli con il nome Giuseppe in qualità di "cugino" di VILLIRILLO Romolo, ed al quale gli era stato detto di consegnare le somme di denaro anche in assenza di VILLIRILLO e con il quale aveva parlato telefonicamente nel corso della detenzione di quest'ultimo

P. M. - 6. Mi perdoni. Intanto, sul 6 cosa ci ha detto? Che è persona... Prima della risposta del testimone interviene il Presidente, il quale dichiara: «Ha detto: "Assomiglia al ragioniere"».

Il testimone risponde: «Assomiglia al ragioniere». PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini)

P. M. - Lei disse: "Nella fotografia numero 6 del fascicolo che mi mostrate riconosco senza ombra di dubbio Giuseppe, di origine calabrese, presentatomi da VILLIRILLO Romolo quale

suo cugino e con il quale mi dovevo interfacciare in sua assenza. Il Giuseppe era presente all'incontro di Desenzano del Garda ed ai due incontri a Verana Sud. Ricordo che Giuseppe mi ha chiamato dal telefono cellulare di Romolo per fissare l'incontro e spiegarmi come mai Romolo non si poteva presentare". DICH. NEFFANDI S. - Sì. Confermo. PRESIDENTE P. - Lei ha detto: "Confermo", io le volevo dire che a questo punto lei può rispondere: Allora ricordavo, ora non ricordo, e quindi la mia risposta definitiva è non ricordo; oppure può rispondere: Sentito quello che dissi allora, posso ritenere che quello che dissi allora era la verità. DICH. NEFFANDI S. - Ricordo, ovviamente dopo che mi ha rinfrescato la memoria, ricordo... Ricordavo comunque le facce, sia la faccia del numero 6 che del numero 8. Ricordo questo fatto adesso che me l'ha riletto. Lo ricordavo bene allora, perché ero fresco di questi appuntamenti.

Dalla consultazione della legenda allegata all'album fotografico la foto n. 6 corrisponde a VILLIRILLO Giuseppe cl. 87 cugino di VILLIRILLO Romolo.

Nella foto n. 8: il soggetto che aveva presentato VILLIRILLO Romolo a Faccioli Claudio.

-DICH. NEFFANDI S. - Ricordo, ovviamente dopo che mi ha rinfrescato la memoria, ricordo...Ricordavo comunque le facce, sia la faccia del numero 6 che del numero 8. Ricordo questo fatto adesso che me l'ha riletto. Lo ricordavo bene allora, perché ero fresco di questi appuntamenti.

PUBBLICO MINISTERO (Dott. Mescolini) P. M. - La ringrazio. Per quanto riguarda la fotografia numero 8, disse: "Riconosco senza ombra di dubbio tale Franco, di origine calabrese, che, da quanto mi risulta, è colui il quale ha messo in contatto VILLIRILLO Romolo con Faccioli Claudio. Come ho già riferito, ho conosciuto Franco durante l'incontro avuto con Romolo e Faccioli a Mantova Nord, in cui VILLIRILLO mi intimò di preparare venti cambiali da mille euro cadauna e che ci saremmo trovati successivamente per la compilazione e consegna, poiché aveva trovato una ditta che poteva scontare gli effetti cambiari". DICH. NEFFANDI S. - E' corretto. P. M. - A conferma di tutto allora disse: "Sono certo e non nutro dubbi di sorta sui riconoscimenti che ho appena eseguito". DICH. NEFFANDI S. - E' corretto. E' vero. Confermo di aver dichiarato questo e ricordo esattamente la circostanza. In questo momento ricordavo solo i visi, non ricordavo né i nomi né ero in grado di legarlo con i fatti. Però ricordo la circostanza. Questi invece li ricordavo bene

Dalla consultazione della legenda allegata all'album fotografico la foto n. 8 corrisponde a MANFREDA Francesco nato in Germania il 27.10.1971.

26.4. I collaboratori di giustizia. MUTO Salvatore e VALERIO Antonio

Un ultimo cenno meritano le parole dei collaboratori di giustizia, che hanno messo in evidenza la vicinanza di MANFREDA e di VILLIRILLO al sodalizio criminale.

MUTO Salvatore, all'udienza del 30.11.2017, parlando di VILLIRILLO Giuseppe, ha sottolineato la sua contiguità, e quella del padre, al sodalizio, spiegando come essi fossero ben voluti da LAMANNA Francesco e come, da tempo, svolgessero illecite attività di prestanome e di bancarottieri.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI - Va bene. Guardi questa foto, se riconosce chi è ritratto?



IMPUTATO MUTO S. – Questo è il cugino di VILLIRILLO Romolo, non mi ricordo come si chiama, se Giuseppe, non mi ricordo, o Antonio. No, Antonio è il papà, Tonino VILLIRILLO è il papà, questo è il cugino.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Diamo atto che si tratta di VILLIRILLO Giuseppe dell'87, nato a Crotone il 14 febbraio 1987. Sa qualcosa di questo qui?

IMPUTATO MUTO S. – Con il papà facevano i fotografi, ma diciamo che erano molto benvenuti da Lamanna queste persone, se non sbaglio loro erano i fotografi di tutte le cose che faceva Lamanna.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lei ci ha mai avuto a che fare?

IMPUTATO MUTO S. – No, io no.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sa se conoscevano o questo qui o i VILLIRILLO, i fotografi, se conoscevano Brescia, inteso Brescia Pasquale?

IMPUTATO MUTO S. – Brescia Pasquale?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Sì.

IMPUTATO MUTO S. – Sì, diciamo che sono conosciuti...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Lo dice generalmente...

IMPUTATO MUTO S. – Sono molto conosciuti nel paese, in quanto il papà di Romolo, come vi ho detto, era già appartenente alla 'Ndrangheta e quindi..., poi facevano truffe, erano, insomma, sempre..., però erano giù, sempre giù, poi non so se hanno fatto il negozio anche a Reggio Emilia.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo che è ritratto nella foto lei dove ce lo situa, giù o su?

IMPUTATO MUTO S. – Questo ritratto nella foto se non sbaglio poi è venuto su, però loro è da anni che avevano i negozi giù, avevano anche quei negozi di telefonia, facevano..., mettevano prestanomi, facevano fallire le aziende sulle telefonie, e robe varie, ecco, sugli elettrodomestici.

VALERIO Antonio parlando, invece, di MANFREDI Francesco in sede di riconoscimento fotografico all'udienza del 17.10.2017 ha riferito di ricordare che egli subì una testata da TURRÀ, perché aveva avuto una relazione con la moglie di quest'ultimo. Nonostante questa vicenda, MANFREDI era a disposizione del gruppo e dei fratelli Turrà, perché era informato di un omicidio che avvenne in un cantiere e in seguito al quale venne fatto sparire il corpo. MANFREDI non denunciò il fatto per paura di TURRÀ Roberto e Salvatore (che sono anche suoi parenti) perché i due avevano un elevato spessore criminale.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Foto 84.

IMPUTATO VALERIO – Questo è Francesco MANFREDI.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì.

IMPUTATO VALERIO – Colui che Turrà gli rifilò una testata poiché aveva dei rapporti con la moglie, lui voleva recuperare il rapporto con la moglie e in un periodo Turrà quando gli diede la testata mi disse: "sto cornuto se l'è tenuta la posta", perché avevano ucciso una persona e l'avevano occultata su un cantiere, credo nella zona del mantovana tra 2004-2008 circa, poiché lui aveva rapporti con la moglie di questo Francesco, Roberto Turrà ebbe una relazione, poiché Francesco cercava di recuperare il rapporto con la moglie, che è una Carnà

quindi cugina di Silipo Luigi e Antonio più russu. Praticamente è una persona che era a disposizione del gruppo dei fratelli Turrà, ecco.

PRESIDENTE – A disposizione nonostante questa faccenda sentimentale?

IMPUTATO VALERIO – Il fatto era che questo ragazzo qua sa di un omicidio commesso su un cantiere e hanno occultato la persona.

PRESIDENTE – Chi l'ha commesso l'omicidio?

IMPUTATO VALERIO – L'avrebbero fatto i fratelli Turrà, sia Salvatore che Roberto.

PRESIDENTE – Quindi lui era informato di questa vicenda.

IMPUTATO VALERIO – Lui lavorava con loro in quel periodo su quel cantiere e praticamente mi diceva Roberto: "nonostante gli spaccato la faccia con una testata, si è tenuta la posta", nel senso che non ha raccontato quel fatto omicidiario, dice: "se l'è tenuta corna", in sostanza si sarebbe tenuto le corda, signor Presidente, si è tenuto sia l'uno che l'altro, non ha raccontato, per via della testata e del rapporto sentimentale che aveva con la moglie, si è tenuto sia uno che l'altro, come per dire è stato omertoso ecco, se l'è tenuta la posta in questo senso.

PRESIDENTE – Ma questo perché se l'è tenuta? Perché era inserito?

IMPUTATO VALERIO – Perché se l'è tenuta, Signor Presidente? Perché oltretutto lui e il Turrà sono pure parenti, sono alla lor'iana parenti. Se l'è tenuta perché ha paura del Turrà, il Turrà non è il signor nessuno, Turrà Roberto e anche Salvatore sono due personaggi non indifferenti, signor Presidente, a livello criminale, hanno ucciso anche una persona giù in Calabria nel 2008/2009, adesso non mi ricordo bene, il figlio di quello che gli uccise il padre dei Turrà, penso di averne già parlato.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Sì, ne ha già parlato.

PRESIDENTE – Ne ha già parlato, del capo specifico che riguarda MANFREDA ha parlato?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – No, dell'omicidio di colui che aveva ucciso il padre.

IMPUTATO VALERIO – Di Turrà, sì.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA RONCHI – Invece lei, Presidente, mi chiedeva se aveva parlato?

PRESIDENTE – Se aveva parlato, se era informato del fatto specifico che riguarda MANFREDA in questo processo.

IMPUTATO VALERIO – Ho letto MANFREDA ma non sapevo quale Francesco MANFREDA, infatti non capivo se fosse questo o altri, perché ce ne sono diversi di Francesco MANFREDA.

PRESIDENTE – Ce ne sono due, quindi questo chi sarebbe?

IMPUTATO VALERIO – Prego?

PRESIDENTE – Questo chi sarebbe?

IMPUTATO VALERIO – Ci si accavalla, chiedo scusa.

PRESIDENTE – Non si preoccupi.

IMPUTATO VALERIO – Niente, vado io, praticamente adesso lui è genero, poiché ha lasciato la Carnà che adesso non ricordo come fa di nome, e si è messo con una figlia di Trinco Franco.

PRESIDENTE – Sì, il nostro imputato risulta nato a Fürth in Germania, che lei sappia questo è quello tedesco o un altro?

IMPUTATO VALERIO – È probabilmente che sia, perché questi abitano vicino a casa mia, abitano nel rione Boscarello a Cutro, signor Presidente, quindi io li conosco bene sia lui che suo fratello Piero.

PRESIDENTE – Aspetti ma l'omonimia è fra due MANFREDA Francesco o non c'entra nessuna omonimia? Cioè lei conosce un altro MANFREDA Francesco?

IMPUTATO VALERIO – Questo Francesco quo è di quanto sto parlando io.

PRESIDENTE – Esatto.

IMPUTATO VALERIO – Di quello che c'è nel capo d'imputazione in tutta verità non saprei.

PRESIDENTE – Ma vorrei capire se questo di cui sta parlando è lo stesso del capo d'imputazione?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Da contestazione, sì.

PRESIDENTE – Eh?

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Da leggenda questo MANFREDA Francesco è lo stesso del capo d'imputazione.

PRESIDENTE – Cioè dovrebbe essere MANFREDA Francesco nato a Fürth in Germania 27/10/71, residente a Reggio Emilia via Casaloffia numero 13.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. MESCOLINI – Questo è da leggenda anche, nella leggenda è anche identificato dai Carabinieri in questo modo.

26.5. La valutazione delle prove e della penale responsabilità

Alla luce delle prove indicate deve essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati per il reato loro contestato.

Innanzitutto va formulato, rispetto alle dichiarazioni rese dal Neffandi e dal Faccioli, un giudizio di piena affidabilità dichiarativa, atteso che essi, sia pure con qualche, comprensibile, difficoltà nel descrivere una lunga vicenda oggettivamente complessa nei suoi presupposti e nei suoi sviluppi, hanno rappresentato i fatti nei loro snodi e passaggi fondamentali in termini sostanzialmente sovrapponibili e, soprattutto, riscontrati dai dati probatori oggettivi, rappresentati dalle intercettazioni telefoniche, dai servizi di O.C.P. e dai documenti sequestrati.

E così, l'incontro dei due con VILLIRILLO trova puntuale conferma nei servizi di O.C.P. (il n. 14 del 27.5.2011) che hanno documentato l'incontro presso il casello autostradale di Mantova Nord del 27.5.2011.

Lo stesso dicasi per le conversazioni intercettate.

Il 26.5.2011 VILLIRILLO Romolo sollecita l'incontro con colui che si era rivolto a Faccioli Claudio e intima a Neffandi di portare pure lui. Poco dopo Neffandi lo richiama dicendo che il giorno dopo ci sarebbe stato l'incontro (prog. 2058 e 2060, RIT. 1221/11). Il giorno successivo Neffandi contatta VILLIRILLO fissando l'incontro al casello di Verona est per il primo pomeriggio (prog. 2162 RIT.1221/11), poi confermato con la telefonata registrata al prog. 2173 RIT 1221/11. Seguono numerosi contatti tra VILLIRILLO Romolo, Neffandi Stefano e Faccioli Claudio finalizzati a spostare l'appuntamento nei pressi di un'area di parcheggio vicino all'uscita autostradale di Mantova Nord (prog. 2227-2237-2238-2239-2240-2251-2252-2253-2254 RIT 1221/11). All'appuntamento si presentavano Faccioli Claudio, VILLIRILLO Romolo in compagnia di Ruggieri Salvatore, Neffandi Stefano e

Rampello Giovanni, come, appunto, documentato dal servizio di OCP svolto dai militari del Nucleo Operativo Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda.

Numerose sono poi le conversazioni intercorse fra VILLIRILLO, Bonafede, Faccioli e Neffandi relative al recupero del credito nei confronti di quest'ultimo (prog. nr. 752, 1538, 7684, 7808, 8085, 8119, 8120, 8156, 8156, 8194, 8326, 8338 e 8348 RIT 1221/11).

Significative, ancora, sono le conversazioni nel corso delle quali VILLIRILLO Romolo fa mostra con il Neffandi (prog. 20040 RIT 1221/12) e con il Faccioli (per il tramite di MANFREDA, Prog. 9688 RIT 1221/12) delle potenzialità criminali della sua organizzazione, in grado di proiettare le sue conoscenze e la sua operatività su tutto il territorio italiano, fino in Puglia (a Bari), come affermato dalla persona offesa Neffandi Stefano.

Inoltre, dalle registrazioni dell'8.7.2011 si comprende non solo che era fissato un altro incontro a Desenzano del Garda, nei pressi di una stazione Agip, fuori dal locale casello autostradale, ma anche che il Neffandi ha consegnato e firmato cambiali (*VILLIRILLO Romolo: Le cambiali porta pure, hai capito?*) come da lui puntualmente dichiarato nel corso della sua testimonianza, per almeno 20.000 euro (prog. 12099-12102-12168-12181-12182 e 12185 RIT 1221/11) e documentato dalle produzioni indicate (cfr. udienza 29.6.2016).

Dalla telefonata registrata al prog. nr 14059 RIT 1221/11, intercorsa tra VILLIRILLO Romolo e MANFREDA, emerge che anche Faccioli nutriva un profondo sentimento di paura nei confronti di VILLIRILLO. (*VILLIRILLO Romolo: quando vede me [x] quando vede me tremo. MANFREDA Francesco: [ride]*).

Infine, a riscontare il protrarsi del rapporto anche dopo l'arresto del VILLIRILLO e la sua scarcerazione, dalle intercettazioni emerge, ad esempio, che nell'agosto del 2011 VILLIRILLO si era messo nuovamente in contatto con MANFREDA per riprendere l'attività estorsiva (prog. 15936 RIT 1221/12) e che il 30.9.2011 VILLIRILLO Romolo aveva contattato Neffandi Stefano dicendo di volerlo nuovamente incontrare, al solito casello autostradale di Verona (prog. n. 25727 RIT 1221/12).

In definitiva, tutte le prove acquisite, in quanto perfettamente coerenti tra loro e reciprocamente riscontrate, convergono univocamente verso la dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi d'accusa.

Il mandato ricevuto da VILLIRILLO per il recupero del credito si è risolto, come di consueto, in un'estorsione caratterizzata da una particolare incisività della minaccia, perpetrata nel corso del tempo, tramite reiterate, più o meno esplicite, minacce consumate anche tramite l'evocazione dell'appartenenza ad un gruppo criminale organizzato avente particolare fama e capacità operativa.

Le minacce e lo stato di soggezione suscitato nel Neffandi, e nel Faccioli, sono testimoniati dalle parole della persona offesa e, significativamente, dalle conversazioni telefoniche intercettate che ne rappresentano formidabile riscontro, non spiegandosi diversamente il terrore di Faccioli nel vedere il VILLIRILLO, se non per la carica intimidatoria legata alla figura e alla azione di quest'ultimo, che aveva finito per prevaricare anche su colui dal quale

aveva ricevuto il mandato estorsivo secondo una dinamica ben nota al presente processo (cfr. capi 66 e 70).

Il pagamento di svariate migliaia di euro da parte del Neffandi al VILLIRILLO, pur in assenza di una legittima pretesa creditoria - non solo perché i veri "debitori" erano il Rampello e l'avvocato Mei, ma anche perché ottenuto con modalità espressive di una volontà prevaricatrice - segna la prova dell'ingiustizia del profitto ottenuto dal VILLIRILLO e della corrispondente *deminutio patrimonii* della persona offesa.

Le credibilità delle dichiarazioni del Neffandi e l'individuazione dallo stesso effettuata in sede di riconoscimento fotografico sulla base di informazioni circostanziate, idonee a ricollegare i soggetti individuati al loro ruolo e a specifici contesti di azione, dimostrano, insieme alle conversazioni telefoniche intercettate - che quelle dichiarazioni confermano - la partecipazione di MANFREDA Giuseppe e di VILLIRILLO Giuseppe (cugino di Romolo) all'estorsione, quali soggetti presenti agli incontri, che sostenevano la azione del VILLIRILLO e che materialmente procedevano alla apprensione dei titoli consegnati dal Neffandi, in ciò confermando il loro ruolo di soggetti a disposizione del gruppo (persino di uno dei suoi vertici, quale era VILLIRILLO) come affermato dai collaboratori di giustizia.

Sussistono infine le circostanze aggravanti contestate, essendo il fatto stato commesso da più persone riunite, appartenenti al sodalizio criminale 'ndranghetista, in modo tale da amplificare la percezione della carica intimidatoria della azione estorsiva.

Ricorre anche l'aggravante di cui all'art. 416bis 1 c.p. in entrambe le sue declinazioni.

Alla metodologia tipicamente mafiosa, rappresentata dalla grave carica intimidatoria legata alla reiterazione di minacce, anche evocative della forza di un gruppo criminale operante alle spalle dell'autore della condotta ed in grado di annientare la volontà del destinatario della minaccia, in quanto soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, si associa qui la finalizzazione dell'azione estorsiva all'interesse economico del sodalizio emiliano e cutrese, qui concretamente apprezzabile grazie alla figura di VILLIRILLO che, agendo come referente economico del GRANDE ARACRI, ha operato per garantire l'incremento della ricchezza illecita non solo della gruppo emiliano ma anche della cosca madre cutrese.

Va infine disposta la trasmissione degli atti alla Procura della repubblica affinché voglia valutare la possibilità di procedere nei confronti di Muto Luigi el. 75 per l'ipotesi di concorso nel delitto di estorsione oggetto del presente accertamento, essendo emersa, per voce del Neffandi, la sua partecipazione agli incontri per la riscossione dei titoli e dunque, il suo possibile contributo causale alla consumazione del reato.

Con l'analisi del capo 78 si chiude il capitolo dedicato alle usure ed estorsioni.

L'ulteriore imputazione concernente la residua ipotesi estorsiva (cfr. capo 84), verrà trattata allorquando si affronterà, nel successivo capitolo, il cosiddetto affare Sorbolo nel quale essa trova la sua origine e i suoi sviluppi, in modo da consentire, in una visione sistematica, una miglior comprensione delle dinamiche ad essa sottese, altrimenti difficilmente afferrabili.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Ludwig

CAPITOLO VIII

GLI AFFARI

PREMESSA

In questo capitolo si affrontano i più rilevanti affari della cosca, la cui importanza trascende quella legata all'accertamento dei fatti.

Essi, infatti, al di là della singole condotte illecite contestate, assumono una capacità rappresentativa dei rapporti tra i sodali, dell'organizzazione del gruppo e della sua capacità di muoversi coralmemente, anche sinergicamente con altri sodalizi criminali (cfr. capi 87-94-94bis), in vista dell'interesse superiore dell'associazione mafiosa (cfr. capi 83-96-97-98-106-107-119-120-122-160-161).

Non solo.

Dietro ai singoli affari è possibile vedere scolpito il rapporto tra il sodalizio cutrese e quello emiliano che, ciascuno nella propria autonomia, operano sinergicamente per la massimizzazione del proprio interesse economico, secondo collaudate modalità di azione attuate tramite soggetti di fiducia che operano come anello di collegamento tra gli affari del sud e quelli del ben più generosi del territorio emiliano (cfr. capi 83-84-96-97-98-119-120-122).

Il quadro si completa con quanto si dirà allorché si affronterà il delitto associativo di cui al capo I (cfr. Cap. XIII), ove saranno trattati i "grandi affari" del sodalizio che, pur privi di rilevanza penale (salvo quanto si dirà per l'affare Oppido, compiutamente disvelato solo a dibattimento in corso) sono in grado di dimostrare, nella loro maestosità, l'esistenza stessa della associazione mafiosa, del suo poderoso apparato organizzativo e della sua potenza economica.

Fra le fattispecie qui in esame sono ricorrenti quelle relative al delitto di reimpiego di denaro di illecita provenienza di cui all'art. 648 ter c.p.

Come di consueto si promettono alcune note generali in punto di diritto, di rilevanza comune nella valutazione dei singoli capi di imputazione, ivi compresa l'analisi della fattispecie incriminatrice, su cui si sono spesso appuntate le difese.

La fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, prevista dall'art. 648-ter c.p., punisce "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto".

Tale fattispecie incriminatrice è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 24 della L. n. 55/1990, allo scopo di predisporre un ulteriore ostacolo all'immissione di capitali illeciti nei normali circuiti economici e finanziari. In ciò venne ravvisata una significativa svolta verso la consapevolezza che, da un lato, la pericolosità del riciclaggio poteva ormai rappresentare un fenomeno a sè stante, non più esclusivamente legato ad una ottica retrospettiva legata all'accertamento del reato a monte e, dall'altra, doveva valorizzarsi una risposta che guardasse alla fase successiva dell'impiego penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 648ter c.p.



In seguito, anche la fattispecie del reimpiego, così come il delitto di riciclaggio, è stata modificata ad opera dell'art. 5 della l. n. 328/1993, in sede di adeguamento agli obblighi derivanti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa ed alle indicazioni della Direttiva n. 166/1991/CE. A differenza del riciclaggio, tuttavia, la modifica normativa aveva investito soltanto la parte della norma relativa ai cosiddetti reati presupposti, giacché il Legislatore aveva omissso l'indicazione tassativa dei reati, prevedendo come presupposto un qualsiasi delitto anche di natura colposa. Inoltre, con l'art. 3, comma 1 della L. n. 186/2014 è stato disposto l'inasprimento della pena pecuniaria prevista per il delitto in questione, con un incremento della medesima nella misura compresa tra euro 5.000,00 ed euro 25.000,00, mentre, *ante riforma*, la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa tra euro 1.032,00 ed euro 15.493,00.

L'introduzione della norma rispondeva chiaramente ad esigenze di tutela per una fase successiva rispetto a quella di intervento prevista dalla ricettazione e dal riciclaggio, essendo tesa ad evitare *non solo la trasformazione del denaro sporco in pulito, ma il successivo impiego del denaro, così ripulito, in legittimi investimenti*.

Se con il riciclaggio si puniscono, infatti, le condotte che mirano a "*ripulire*" i proventi illeciti, recidendo il collegamento con l'attività criminosa da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la fattispecie incriminatrice in questione si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, già in precedenza. In sostanza, il legislatore si è preoccupato di punire tutte quelle operazioni, in cui il denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito e virtuoso degli scambi commerciali, tende a *far perdere le sue tracce* mimetizzandosi nel traffico economico-giuridico del reinvestimento.

La *ratio* della norma viene, quindi, individuata nella necessità di ostacolare l'investimento dei capitali illeciti nell'economia legale, con la conseguente alterazione dell'ordine economico e della libera concorrenza, anche per la possibilità da parte della criminalità organizzata di usufruire di ingenti capitali a costi irrisori rispetto a quelli di mercato.

Sulla base di tali promesse, è agevole comprendere come il delitto di impiego abbia una oggettività giuridica analoga a quella del riciclaggio e, infatti, come quest'ultima fattispecie, anche in esso è prevista la cosiddetta *clausola di riserva "primaria"*, che non rende applicabile la norma per il caso di concorso nel reato presupposto. Inoltre, diversamente dall'art. 648bis c.p., è altresì prevista una clausola di riserva "*sussidiaria*", che determina l'inapplicabilità della fattispecie qualora ricorrano la ricettazione o il riciclaggio.

La giurisprudenza, tuttavia, ha tentato di ricavare comunque margini di operatività del reimpiego, peraltro non meramente simbolici, ed ha esaminato casi in cui erano ben distinte condotte di ricettazione e/o riciclaggio seguite da condotte di impiego e casi in cui le condotte di ricettazione e/o riciclaggio fossero fin dall'inizio realizzate al fine prestabilito di giungere ad un impiego economico dei proventi delittuosi, cercando per questa via di conferire dignità autonoma agli impieghi scaturiti da decisioni successive, non previste a monte. E così "*Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate*", così come nelle fattispecie di cui si darà conto a seguire. Per converso, ha precisato la Corte, "*qualora, dopo*

la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 ter cod. pen." (cfr. Cass. 4800/2009).

La nozione di "attività economica o finanziaria" di cui al delitto di impiego è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento, non solo all'attività produttiva in senso stretto, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (Cass. 5546/2013). Il rinvio alle corrispondenti nozioni del codice civile appare meramente descrittivo e non recettizio, nel senso che non è richiesto, ai fini della consumazione del reato, il concorrente requisito della professionalità, come si evince dalla circostanza per cui la violazione è integrata sia dal reimpiego di una modesta somma di denaro sia da condotte occasionali (Cass. 9026/2013). Anche il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di utilizzazione e/o di "investimento" dei beni illeciti, con la sola specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. Né è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni "essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti".

Si è detto che la fattispecie criminosa del reimpiego si pone a chiusura ed a completamento del sistema sanzionatorio delle attività lato sensu di riciclaggio, ed appare diretta a punire il momento del reinvestimento dei capitali illeciti in attività economiche apparentemente lecite. La residualità emerge, come accennato, dalla clausola di riserva con cui si apre il dettato della norma, secondo il quale l'art. 648 ter si applica non solo fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, ma anche nel caso in cui nei fatti non ricorrano le fattispecie previste dagli artt. 648 e 648ter c.p. Il significato della clausola di riserva è risultato, tuttavia, un tema controverso per comprendere la valenza operativa della norma incriminatrice del reimpiego e, di conseguenza, i suoi rapporti con le altre fattispecie di reato.

Le maggiori difficoltà interpretative hanno riguardato certamente i rapporti tra il reimpiego illecito e il concorso con il reato presupposto, dato che la fattispecie può essere commessa da qualsiasi persona ad eccezione di coloro che abbiano preso parte in qualità di concorrenti al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta. In definitiva, allorché la condotta tipica del reimpiego (impiego in attività economiche o finanziarie) è posta in essere da uno dei compartecipi al delitto presupposto, essa costituisce fatto successivo (post factum) non autonomamente punibile, in quanto rappresenta la naturale prosecuzione dell'originaria condotta criminosa, volta a ottenere e consolidare il profitto da questa conseguente.

Il concorso dell'autore nel delitto presupposto esclude, in definitiva, l'autonoma punibilità per il reato di cui all'art. 648ter c.p., in quanto ricade esclusivamente nella tipicità dell'illecito principale. La condotta in esso prevista, tuttavia, nel caso di concorso nella realizzazione del delitto presupposto potrà integrare, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi, la fattispecie

di autoriciclaggio di cui all'art. 648ter. 1 c.p., introdotta con la L n. 186/2014 qui ovviamente inapplicabile *ratione temporis*.

Il concorso dell'autore nel delitto presupposto non va verificato su un criterio esclusivamente temporale - cioè incentrato esclusivamente sul momento in cui è raggiunto l'accordo di riciclaggio e reimpiego, prima o dopo la commissione del delitto base - occorrendo, invece, fare ricorso al criterio della determinazione causale, non diversamente da quanto avviene quando si è chiamati a verificare la responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p.: *"il riciclaggio (o il reimpiego) non può considerarsi come un mezzo necessario per la realizzazione del fine perseguito dall'autore del delitto presupposto. Sulla base di queste premesse si argomenta che ogni contributo causale che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato presupposto integra l'ipotesi del concorso nello stesso. Qualora l'accordo, pur se intervenuto antecedentemente alla commissione del reato presupposto, non abbia esercitato su di esso alcuna efficacia, non si configurano gli elementi costitutivi del concorso nel medesimo"* (Cass. SS.UU. 27.2.2014, n. 25191).

Le citate Sezioni Unite hanno quindi affrontato il caso specifico in cui il delitto base sia costituito dall'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ed invero, secondo un primo e più recente orientamento giurisprudenziale, il delitto associativo di stampo mafioso è da considerarsi potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto sia del reato di riciclaggio sia del reato di reimpiego, diversamente dal semplice reato di cui all'art. 416 c.p. che da solo non è autonomamente produttivo di proventi o di redditi, per cui il reato presupposto del reimpiego dovrà essere eventualmente il singolo reato fine. Di conseguenza non sussistono ragioni ermeneutiche che consentano di escludere l'operatività della clausola di riserva anche per il delitto associativo anche se non sarebbe configurabile il reato di reimpiego quando la contestazione di quest'ultima fattispecie riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva della associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quella attività sia concretamente attribuibile (Cass. 25633/2012; Cass. 45643/2009; Cass. 6930/2008).

Diversamente, secondo un altro indirizzo della Suprema Corte (Cass. 44138/2007; Cass. 40793/2005) non vi sarebbe fra i delitti di riciclaggio, reimpiego e quello di associazione per delinquere, alcun rapporto di presupposizione. La clausola di riserva, pertanto, in questa ipotesi non potrebbe mai operare ed il concorrente nel reato associativo ben potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio o di reimpiego dei beni provenienti dalla attività associativa sia quando il delitto presupposto è il frutto dei delitti fine attuati in esecuzione del programma criminoso della associazione, sia nell'ipotesi in cui il delitto presupposto è costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Della questione, si diceva, sono state investite le Sezioni Unite che, con argomentazioni convincenti e condivise dal Tribunale, hanno fatto proprio il primo degli orientamenti indicati, confermando che il delitto di associazione mafiosa è autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita - e quindi ad integrare gli estremi del reato presupposto - a prescindere dalla commissione degli specifici reati fine, rientrando tra gli scopi del sodalizio criminoso anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività illecite per mezzo del metodo mafioso.



Alla luce di tale impostazione le Sezioni Unite hanno quindi affermato che il reato associativo di stampo mafioso può costituire reato presupposto del riciclaggio o del reimpiego, escludendo, di conseguenza la configurabilità di un concorso tra i delitti di cui agli artt. 648bis, 648ter c.p. e quello di cui all'art. 416bis c.p., quando la contestazione di reimpiego (o riciclaggio) riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

In particolare, alla luce della sentenza delle sezioni Unite, il quadro dei rapporti tra l'art. 416bs c.p. e gli articoli 648bis e 648 ter c.p. viene ricondotto ad una precisa e schematica ricostruzione casistica:

a) se il soggetto che ricicla o reimpiega i proventi derivanti da uno dei delitti fine della associazione mafiosa non è membro o concorrente esterno nella associazione mafiosa né ha concorso nel delitto fine, risponderà solo ex artt. 648bis o 648ter c.p.; inoltre, se non è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ma ha concorso nel delitto fine, risponderà del delitto fine da lui commesso ma non di reimpiego o riciclaggio, operando in questo caso la clausola di esclusione;

b) se invece il soggetto ricicla o reimpiega i proventi derivanti da uno dei delitti fine della associazione mafiosa è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ed ha concorso nel delitto fine, risponderà solo di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto fine da lui commesso ma non anche del delitto di reimpiego o riciclaggio, operando, anche in questo caso la clausola di salvezza; ed ancora, se è membro o concorrente esterno nell'associazione mafiosa ma non ha concorso nel delitto fine, risponderà tanto del delitto di associazione mafiosa quanto del reimpiego del riciclaggio, atteso che, in questo caso la clausola di esclusione opera solo in relazione al delitto fine della associazione e mai in relazione alla associazione stessa.

c) se il soggetto che reimpiega o ricicla i proventi frutto diretto della associazione mafiosa – quei proventi cioè che il sodalizio criminoso è in grado di generare avvalendosi del metodo mafioso senza la commissione di alcun reato - non è membro o concorrente esterno nella associazione di cui all'art 416bis c.p. risponderà solo dei delitti di riciclaggio o reimpiego; al contrario, se è membro o concorrente esterno nella associazione mafiosa risponderà solo dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e non del riciclaggio o reimpiego, essendo in questo caso la stessa associazione di cui all'art. 416bis c.p. il reato presupposto dei delitti di reimpiego, o riciclaggio ed operando in questo caso la clausola di esclusione.

Ovviamente, nulla impedisce che l'autore del reimpiego possa fare parte di un'autonoma e diversa organizzazione criminale pur contraddistinta dai requisiti enunciati dall'art. 416 bis c.p..

Come si vedrà, in molteplici ipotesi agli imputati viene contestato il concorso non solo nel reato di cui all'art. 648ter c.p. ma anche quello nel reato presupposto, per lo più rappresentato da frodi fiscali. Da ciò le richieste assolutorie dalla imputazione di reimpiego in ragione dell'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648 ter c.p.

Ne deriva che coloro che, come nella pluralità di contestazioni sopra richiamate abbiano concorso nelle frodi fiscali non potranno rispondere del delitto di reimpiego dei proventi illeciti derivanti da tali reati presupposti da loro stessi commessi. Potranno invece rispondere